

SEZIONE III

COMMISSIONE

ENTRATE

COMMISSIONE

TITOLO 4

ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione</i>	632 519 144	600 439 327	583 011 183,72	92,17
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	70 140,77	
4 0 4	<i>Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	60 888 266	57 405 978	56 700 581,94	93,12
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	693 407 410	657 845 305	639 781 906,43	92,27
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	320 611 896	308 270 359	302 457 302,60	94,34
4 1 1	<i>Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale</i>	125 912 882	132 760 601	129 256 312,80	102,66
4 1 2	<i>Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico</i>	100 000	100 000	112 100,91	112,10
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	446 624 778	441 130 960	431 825 716,31	96,69
	CAPITOLO 4 2				
4 2 0	<i>Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico</i>	40 984 006	39 664 373	40 342 054,31	98,43
	CAPITOLO 4 2 — TOTALE	40 984 006	39 664 373	40 342 054,31	98,43
	Titolo 4 — Totale	1 181 016 194	1 138 640 638	1 111 949 677,05	94,15

TITOLO 4**ENTRATE PROVENIENTI DALLE PERSONE APPARTENENTI ALLE ISTITUZIONI E AD ALTRI ORGANISMI DELL'UNIONE****CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE****4 0 0** *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari, degli altri agenti e dei beneficiari di una pensione*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
632 519 144	600 439 327	583 011 183,72

Commento

Queste entrate costituiscono la totalità delle imposte sugli stipendi, i salari e gli emolumenti di ogni genere, tranne le prestazioni e gli assegni familiari versati ai membri della Commissione, ai funzionari, agli altri agenti e ai beneficiari di indennità di cessazione dal servizio di cui al capitolo 01 di ciascun titolo dello stato delle spese nonché ai beneficiari di una pensione.

Le previsioni di entrata comprendono anche gli importi relativi alla Banca europea per gli investimenti, alla Banca centrale europea e al Fondo europeo per gli investimenti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia, del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, che stabilisce il regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	70 140,77

COMMISSIONE

CAPITOLO 4 0 — IMPOSTE E TRATTENUTE VARIE (seguito)**4 0 3** (seguito)*Commento*

Le disposizioni riguardanti il contributo temporaneo sono state applicate fino al 30 giugno 2003. Pertanto questo articolo coprirà tutte le entrate risultanti dall'importo residuo del contributo temporaneo applicato alle retribuzioni dei membri della Commissione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

4 0 4 **Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
60 888 266	57 405 978	56 700 581,94

Commento

Il presente articolo è destinato ad accogliere il gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio a norma dell'articolo 66 bis dello statuto.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO**4 1 0 Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
320 611 896	308 270 359	302 457 302,60

Commento

Le entrate rappresentano i contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1860/76 del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativo alla fissazione del regime applicabile al personale della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 214 del 6.8.1976, pag. 24).

4 1 1 Trasferimenti o riscatti di diritti pensionistici del personale

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
125 912 882	132 760 601	129 256 312,80

Commento

Le entrate rappresentano il versamento all'Unione dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti alla pensione maturati dai funzionari nei loro impieghi precedenti.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

4 1 2 Contributi dei funzionari e degli agenti temporanei in aspettativa per motivi personali al regime pensionistico

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
100 000	100 000	112 100,91

Commento

I funzionari e gli altri agenti in aspettativa per motivi personali possono continuare a maturare diritti a pensione, purché sostengano anche il costo del contributo padronale.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

COMMISSIONE

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO *(seguito)***4 1 2** *(seguito)*

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 2 — ALTRI CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO**4 2 0** ***Contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico***

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
40 984 006	39 664 373	40 342 054,31

Commento

Le entrate rappresentano il contributo padronale degli organismi decentrati e delle organizzazioni internazionali al regime pensionistico

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 5 0				
5 0 0	Proventi della vendita di beni mobili (forniture)				
5 0 0 0	Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	57 204,24	
5 0 0 1	Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	10 661,—	
5 0 0 2	Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	800 454,53	
	Articolo 5 0 0 — Totale	p.m.	p.m.	868 319,77	
5 0 1	Proventi della vendita di beni immobili	p.m.	p.m.	0,—	
5 0 2	Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	40 995,30	
	CAPITOLO 5 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	909 315,07	
	CAPITOLO 5 1				
5 1 0	Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	355 336,67	
5 1 1	Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative				
5 1 1 0	Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	14 081 131,55	
5 1 1 1	Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	2 372 911,—	
	Articolo 5 1 1 — Totale	p.m.	p.m.	16 454 042,55	
	CAPITOLO 5 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	16 809 379,22	
	CAPITOLO 5 2				
5 2 0	Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione	p.m.	p.m.	337 758,48	
5 2 1	Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione	—	25 000 000	37 644 922,58	
5 2 2	Interessi prodotti da prefinanziamenti	40 000 000	40 000 000	6 514 023,32	16,29
5 2 3	Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	52 901 263,24	
	CAPITOLO 5 2 — TOTALE	40 000 000	65 000 000	97 397 967,62	243,49

COMMISSIONE

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO
CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 5 5				
5 5 0	<i>Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	51 825 514,76	
5 5 1	<i>Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	1 535 042,59	
	CAPITOLO 5 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	53 360 557,35	
	CAPITOLO 5 7				
5 7 0	<i>Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	6 686 727,41	
5 7 1	<i>Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 2	<i>Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 7 3	<i>Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	131 791 097,48	
	CAPITOLO 5 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	138 477 824,89	
	CAPITOLO 5 8				
5 8 0	<i>Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	0,—	
5 8 1	<i>Proventi di indennità di assicurazione rimosse — Entrate con destinazione specifica</i>	p.m.	p.m.	2 437,88	
	CAPITOLO 5 8 — TOTALE	p.m.	p.m.	2 437,88	
	CAPITOLO 5 9				
5 9 0	<i>Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa</i>	5 000 000	5 000 000	2 287 368,36	45,75
	CAPITOLO 5 9 — TOTALE	5 000 000	5 000 000	2 287 368,36	45,75
	Titolo 5 — Totale	45 000 000	70 000 000	309 244 850,39	687,21

TITOLO 5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI

5 0 0 *Proventi della vendita di beni mobili (forniture)*

5 0 0 0 Proventi della vendita di autoveicoli — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	57 204,24

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di veicoli sostituiti o rottamati quando il loro valore contabile è completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 1 Proventi della vendita di altri beni mobili — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	10 661,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita o dalla permuta parziale di beni mobili diversi dagli autoveicoli appartenenti all'istituzione. Accoglie inoltre i proventi della vendita di macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati quando il valore contabile è stato completamente ammortizzato.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 0 0 2 Entrate provenienti dalla cessione di forniture ad altre istituzioni o organismi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	800 454,53

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

COMMISSIONE

CAPITOLO 5 0 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI (FORNITURE) E IMMOBILI *(seguito)***5 0 1 Proventi della vendita di beni immobili**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dalla vendita di beni immobili appartenenti all'istituzione.

5 0 2 Proventi della vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	40 995,30

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera h), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

L'articolo comprende anche le entrate provenienti dalla vendita di tali prodotti su supporto elettronico.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI**5 1 0 Proventi da noleggi di mobilio e di materiale — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	355 336,67

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 1 1 Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili e rimborso di spese locative**5 1 1 0 Proventi da locazioni e sublocazioni di beni immobili — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	14 081 131,55

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 1 — PROVENTI DA LOCAZIONI E AFFITTI *(seguito)***5 1 1** *(seguito)*

5 1 1 1 Rimborso di spese locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	2 372 911,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI**5 2 0** *Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti dell'istituzione*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	337 758,48

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dai redditi su fondi investiti o prestatati, interessi bancari ed altri accreditati o addebitati sui conti delle istituzioni.

5 2 1 *Proventi dei fondi investiti o prestatati, interessi bancari e altri riscossi sui conti degli organismi sovvenzionati e versati alla Commissione*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
—	25 000 000	37 644 922,58

Commento

L'articolo comprende le entrate provenienti dal rimborso di interessi da parte degli organismi sovvenzionati che hanno depositato gli anticipi ricevuti dalla Commissione su conti fruttiferi. Se non vengono utilizzati, questi anticipi e i relativi interessi devono essere rimborsati alla Commissione.

5 2 2 *Interessi prodotti da prefinanziamenti*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
40 000 000	40 000 000	6 514 023,32

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate provenienti dagli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

COMMISSIONE

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI *(seguito)***5 2 2** *(seguito)*

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera d), del regolamento finanziario, queste entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Gli interessi generati da versamenti di prefinanziamenti effettuati a partire dal bilancio non sono dovuti all'Unione salvo diversamente disposto negli accordi di delega, ad eccezione di quelli conclusi con i paesi terzi o gli organismi che hanno designato. Nei casi in cui ciò sia previsto, siffatti interessi sono riutilizzati per l'azione corrispondente, sono detratti dalle richieste di pagamento conformemente all'articolo 23, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario o sono recuperati.

Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 stabilisce inoltre le disposizioni sulla contabilità degli interessi prodotti dai prefinanziamenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 21, paragrafo 3, lettera d).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

5 2 3 **Proventi dei conti fiduciari — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	52 901 263,24

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi e le altre entrate provenienti da conti fiduciari.

I conti fiduciari sono tenuti per conto dell'Unione dalle istituzioni finanziarie internazionali (Fondo europeo per gli investimenti, Banca europea per gli investimenti, Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa/Kreditanstalt für Wiederaufbau, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo) che gestiscono programmi dell'Unione; gli importi versati dall'Unione rimangono sul conto fino a quando non vengono messi a disposizione dei beneficiari nel quadro dei singoli programmi, come le piccole e medie imprese o le istituzioni che gestiscono progetti nei paesi in via di adesione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario, gli interessi generati dai conti fiduciari utilizzati per i programmi dell'Unione danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 4.

CAPITOLO 5 2 — PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI (seguito)

5 2 3 (seguito)

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

CAPITOLO 5 5 — ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SERVIZI E DI LAVORO

5 5 0 **Entrate provenienti dalla fornitura di prestazioni di servizi e lavoro a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione versate per conto di altre istituzioni o organismi da questi rimborsate — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	51 825 514,76

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 5 1 **Entrate provenienti da terzi per prestazioni di servizi o di lavori effettuati su richiesta — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	1 535 042,59

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE

5 7 0 **Entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	6 686 727,41

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

COMMISSIONE

CAPITOLO 5 7 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ISTITUZIONE
 (seguito)

5 7 1 Entrate con una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, ivi comprese le entrate con destinazione specifica proprie a ciascuna istituzione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

5 7 2 Rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere il rimborso delle spese sociali sostenute per conto di un'altra istituzione.

5 7 3 Altri contributi e restituzioni connessi al funzionamento amministrativo delle istituzioni — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	131 791 097,48

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI
5 8 0 Proventi di indennità locative — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera g), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 8 — INDENNIZZI VARI (seguito)

5 8 1 **Proventi di indennità di assicurazione riscosse — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	2 437,88

Commento

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 5 9 — ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 9 0 **Altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
5 000 000	5 000 000	2 287 368,36

Commento

Articolo destinato ad accogliere le altre entrate provenienti dalla gestione amministrativa.

COMMISSIONE

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 6 0				
6 0 1	Programmi diversi di ricerca				
6 0 1 1	Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 1 2	Accordo multilaterale per lo sviluppo della fusione (EFDA) — Entrate con destinazione specifica	—	—	0,—	
6 0 1 3	Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	291 302 748,97	
6 0 1 5	Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 0 1 6	Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 0 1 — Totale</i>	p.m.	p.m.	291 302 748,97	
6 0 2	Altri programmi				
6 0 2 1	Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario e al sostegno di emergenza — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	57 781 507,49	
	<i>Articolo 6 0 2 — Totale</i>	p.m.	p.m.	57 781 507,49	
6 0 3	Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi				
6 0 3 1	Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ai programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	238 065 676,34	
6 0 3 2	Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	246 489,60	
6 0 3 3	Partecipazione di paesi terzi o di terzi alle attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	38 269 817,52	
	<i>Articolo 6 0 3 — Totale</i>	p.m.	p.m.	276 581 983,46	
	CAPITOLO 6 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	625 666 239,92	

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 6 1				
6 1 1	Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri				
6 1 1 3	Entrate provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	35 732 929,25	
6 1 1 4	Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 1 1 — Totale</i>	p.m.	p.m.	35 732 929,25	
6 1 2	Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	5 845,93	
6 1 4	Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti e alle attività con risultati commerciali positivi				
6 1 4 3	Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 4 4	Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 1 4 — Totale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5	Rimborso di contributi non utilizzati dell'Unione				
6 1 5 0	Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, degli strumenti ISPA, IPA e dei fondi FEP, FEAD, FEAMP e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	46 067 434,95	
6 1 5 1	Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5 2	Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5 3	Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 5 7	Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	420 116 068,08	
6 1 5 8	Rimborso di contributi vari dell'Unione non utilizzati — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	607 450,06	
	<i>Articolo 6 1 5 — Totale</i>	p.m.	p.m.	466 790 953,09	

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
6 1 6	Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 7	Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi				
6 1 7 0	Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 1 7 — Totale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 8	Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare				
6 1 8 0	Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 1 8 1	Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	3 356,64	
	<i>Articolo 6 1 8 — Totale</i>	p.m.	p.m.	3 356,64	
6 1 9	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi				
6 1 9 1	Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 1 9 — Totale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	502 533 084,91	
	CAPITOLO 6 2				
6 2 0	Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b), del trattato Euratom — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2	Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento				
6 2 2 1	Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso (HFR) che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	21 815,79	
6 2 2 3	Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	9 798 787,42	
6 2 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	249 647,78	

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)*
CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
6 2 2	<i>(seguito)</i>				
6 2 2 5	Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 2 2 6	Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altre istituzioni dell'Unione o ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	77 886 596,21	
	<i>Articolo 6 2 2 — Totale</i>	p.m.	p.m.	87 956 847,20	
6 2 4	Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	87 956 847,20	
	CAPITOLO 6 3				
6 3 0	Contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	393 490 071,—	
6 3 1	Contributi nel quadro dell'acquis di Schengen				
6 3 1 2	Contributi per lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'utilizzo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein- Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	396 714,84	
6 3 1 3	Altri contributi nel quadro dell'acquis di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	19 789 217,14	
	<i>Articolo 6 3 1 — Totale</i>	p.m.	p.m.	20 185 931,98	
6 3 2	Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	95 169 370,—	
6 3 3	Contributi a taluni programmi di aiuti esterni – Entrate con destinazione specifica				
6 3 3 0	Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	679 449 344,05	
6 3 3 1	Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	9 475 721,93	

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI (seguito)
CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
6 3 3	(seguito)				
6 3 3 2	Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 3 3 — Totale</i>	p.m.	p.m.	688 925 065,98	
6 3 4	Contributi dei fondi fiduciari dell'UE — Entrate con destinazione specifica				
6 3 4 0	Contributi dei fondi fiduciari dell'UE alle spese di gestione della Commissione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	15 011 561,40	
	<i>Articolo 6 3 4 — Totale</i>	p.m.	p.m.	15 011 561,40	
6 3 5	Contributo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) — Entrate con destinazione specifica				
6 3 5 0	Contributo del Fondo europeo di sviluppo all'EFSD — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.		
6 3 5 1	Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per l'EFSD — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.		
6 3 5 2	Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per l'EFSD — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.		
6 3 5 3	Contributi di organizzazioni internazionali per l'EFSD — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.		
	<i>Articolo 6 3 5 — Totale</i>	p.m.	p.m.		
	CAPITOLO 6 3 — TOTALE	p.m.	p.m.	1 212 782 000,36	
	CAPITOLO 6 4				
6 4 1	Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica				
6 4 1 0	Contributi di strumenti finanziari (entrate) — Entrate con destinazione specifica	p.m.			
6 4 1 1	Contributi di strumenti finanziari (rimborsi) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 6 4 1 — Totale</i>	p.m.	p.m.	0,—	
6 4 2	Contributi di strumenti finanziari — Entrate senza destinazione specifica				
6 4 2 0	Contributi di strumenti finanziari — Entrate	25 000 000			
6 4 2 1	Contributi di strumenti finanziari — Entrate	25 000 000			
	<i>Articolo 6 4 2 — Totale</i>	50 000 000			
	CAPITOLO 6 4 — TOTALE	50 000 000	p.m.	0,—	0

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE**CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI****CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 6 5				
6 5 1	Correzioni finanziarie relative ai periodi di programmazione precedenti al 2000	p.m.	p.m.	12 003 509,60	
6 5 2	Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2000-2006 — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	35 407 317,64	
6 5 3	Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2007-2013 — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
6 5 4	Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2014-2020 — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 6 5 — TOTALE	p.m.	p.m.	47 410 827,24	
	CAPITOLO 6 6				
6 6 0	Altri contributi e restituzioni				
6 6 0 0	Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	567 796 492,88	
6 6 0 1	Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica	60 000 000	60 000 000	3 492 703,59	5,82
	Articolo 6 6 0 — Totale	60 000 000	60 000 000	571 289 196,47	952,15
	CAPITOLO 6 6 — TOTALE	60 000 000	60 000 000	571 289 196,47	952,15
	CAPITOLO 6 7				
6 7 0	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia				
6 7 0 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	1 593 690 104,14	
6 7 0 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	118 371 446,59	
6 7 0 3	Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	815 080 221,22	
	Articolo 6 7 0 — Totale	p.m.	p.m.	2 527 141 771,95	
6 7 1	Entrate relative al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale				
6 7 1 1	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	329 084 729,99	
6 7 1 2	Irregolarità del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	8 752 186,37	
	Articolo 6 7 1 — Totale	p.m.	p.m.	337 836 916,36	
	CAPITOLO 6 7 — TOTALE	p.m.	p.m.	2 864 978 688,31	
	Titolo 6 — Totale	110 000 000	60 000 000	5 912 616 884,41	5 375,11

COMMISSIONE

TITOLO 6

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI IN RELAZIONE AD ACCORDI E PROGRAMMI DELL'UNIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

6 0 1 Programmi diversi di ricerca

6 0 1 1 Accordi di cooperazione Svizzera/Euratom nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Le entrate derivanti dall'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera a Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione e il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività di ITER svolte da «Fusion for Energy».

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 08 03 50 e 32 05 50 (azione indiretta) dello stato delle spese nella presente sezione, in funzione delle spese da coprire.

6 0 1 2 Accordo multilaterale per lo sviluppo della fusione (EFDA) – Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
—	—	0,—

Commento

Queste entrate risultano dall'accordo multilaterale per lo sviluppo della fusione (EFDA) fra la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi 26 associati per la fusione, che sono scaduti alla fine del 2013.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 08 03 50 e della voce 32 05 50 02 (azione indiretta) dello stato delle spese nella presente sezione, in funzione delle spese da coprire.

6 0 1 3 Accordi di cooperazione con paesi terzi nel quadro dei programmi di ricerca dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	291 302 748,97

Commento

Entrate derivanti dagli accordi di cooperazione conclusi tra l'Unione e i paesi terzi, in particolare quelli che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), per associarli ad alcuni programmi di ricerca dell'Unione.

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)***6 0 1** *(seguito)***6 0 1 3** *(seguito)*

Contributo eventuale destinato a coprire le spese di riunione, dei contratti di esperti e le spese di ricerca nel quadro dei programmi considerati.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 08 03 50, 08 04 50, 09 04 50, 15 03 50, 32 04 50, 32 05 50 (azione indiretta), 10 02 50 e 10 03 50 (azione diretta) dello stato delle spese nella presente sezione, in funzione delle spese da coprire.

L'associazione della Svizzera a parti del programma quadro Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia di fusione («Fusion for Energy») per il periodo 2014-2020, doveva durare fino al 31 dicembre 2016.

A seguito della ratifica, avvenuta il 16 dicembre 2016, del Protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia, a seguito della sua adesione all'Unione europea (GU L 31 del 4.2.2017, pag. 3) da parte del Consiglio federale svizzero, a partire dal 1° gennaio 2017, l'accordo di associazione con la Svizzera a Orizzonte 2020 continua ad applicarsi ed è esteso a tutto il programma Orizzonte 2020, al programma Euratom 2014-2018 e alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy».

Basi giuridiche

L'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri e l'Ucraina (GU L 49 del 19.2.1998, pag. 3), firmato il 14 giugno 1994, è entrato in vigore il 1° marzo 1998 e resta in vigore per le parti che non sono contemplate dall'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra.

Decisione 2008/372/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e lo Stato di Israele sui principi generali della partecipazione dello Stato di Israele ai programmi comunitari (GU L 129 del 17.5.2008, pag. 39).

Decisione 2011/28/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica moldova, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica moldova ai programmi dell'Unione (GU L 14 del 19.1.2011, pag. 5).

Decisione 2012/777/UE del Consiglio, del 10 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Armenia, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica di Armenia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Armenia ai programmi dell'Unione (GU L 340 del 13.12.2012, pag. 26).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)***6 0 1** *(seguito)*6 0 1 3 *(seguito)*

Decisione C(2014)2089 della Commissione, del 2 aprile 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e lo Stato d'Israele sulla partecipazione di Israele al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione 2014/494/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

Decisione C(2014)4290 della Commissione, del 30 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sulla partecipazione della Moldova al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione 2014/691/UE del Consiglio, del 29 settembre 2014 che modifica la decisione 2014/668/UE relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli. (GU L 289 del 3.10.2014, pag. 1).

Decisione 2014/953/UE del Consiglio, del 4 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER. (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 1).

Decisione 2014/954/Euratom del 4 dicembre 2014 che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER. (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 19).

Decisione C(2014) 9320 della Commissione, del 5 dicembre 2014, sulla conclusione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER.

Decisione (UE) 2015/209 del Consiglio, del 10 novembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer a Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) (GU L 35 dell'11.2.2015, pag. 1).

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)***6 0 1** *(seguito)*6 0 1 3 *(seguito)*

Decisione (UE) 2015/575 del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e la Repubblica tunisina sui principi generali della partecipazione della Repubblica tunisina ai programmi dell'Unione (GU L 96 dell'11.4.2015, pag. 1).

Decisione C(2015) 1355 della Commissione, del 3 marzo 2015, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e l'Ucraina sulla partecipazione dell'Ucraina al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione (UE) 2015/1795 del Consiglio dell'1 ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020) (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 6).

Decisione (UE) 2015/1796 del Consiglio, dell'1 ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (GU L 263, dell'8.10.2015, p. 8).

Decisione C(2015) 8195 della Commissione, del 25 novembre 2015, sull'approvazione e sulla firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Tunisia relativo alla partecipazione della Repubblica di Tunisia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)» (accordo non ancora firmato).

Decisione C(2016) 1360 della Commissione, del 9 marzo 2016, sull'approvazione, per conto dell'Unione europea, e la firma di un accordo sulla partecipazione della Georgia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione C(2016) 2119 della Commissione, del 14 aprile 2016, sull'approvazione, per conto dell'Unione europea, e la firma di un accordo sulla partecipazione della Repubblica d'Armenia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)» (Accordo firmato il 19 maggio 2016 che entrerà in vigore dopo l'approvazione legislativa da parte delle autorità armene).

Decisione C(2016)3119 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea dell'energia atomica e l'Ucraina, che associa l'Ucraina al programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018).

6 0 1 5 Accordi di cooperazione con enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse dell'Unione (Eureka e altri) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)***6 0 1** *(seguito)*6 0 1 5 *(seguito)**Commento*

Entrate derivanti da accordi di cooperazione conclusi fra l'Unione ed enti di paesi terzi nel quadro di progetti scientifici e tecnologici d'interesse europeo (Eureka e altri).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 02 04 50, 05 09 50, 06 03 50, 08 02 50, 09 04 50, 15 03 50 e 32 04 50 (azione indiretta) dello stato delle spese della presente sezione.

6 0 1 6 Accordi di cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dagli Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nella presente sezione.

6 0 2 ***Altri programmi***

6 0 2 1 Entrate varie assegnate alle azioni relative all'aiuto umanitario e al sostegno di emergenza — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	57 781 507,49

Commento

Eventuale partecipazione di terzi alle azioni relative all'aiuto umanitario e al sostegno all'emergenza.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nella presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 27.1996, pag. 1).

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)***6 0 2** *(seguito)*6 0 2 1 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).

6 0 3 **Accordi di associazione tra l'Unione e i paesi terzi**

6 0 3 1 Entrate provenienti dalla partecipazione dei paesi candidati e dei paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ai programmi dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	238 065 676,34

Commento

Entrate provenienti dagli accordi di associazione conclusi fra l'Unione e i paesi di seguito elencati in virtù della loro partecipazione a diversi programmi dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29).

Decisione C(2014)3502 della Commissione, del 2 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica d'Albania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d'Albania ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 2).

Decisione C(2014)3711, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Albania sulla partecipazione dell'Albania al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 9).

Decisione C(2014)3693 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla partecipazione della Bosnia-Erzegovina al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Accordo quadro tra la Comunità europea e la Serbia e Montenegro sui principi generali della partecipazione di Serbia e Montenegro ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 29).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)***6 0 3** *(seguito)*6 0 3 1 *(seguito)*

Decisione C(2014)3710 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Serbia sulla partecipazione della Serbia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Protocollo all'accordo di stabilizzazione e associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, riguardante un accordo quadro fra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sui principi generali della partecipazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai programmi comunitari (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 23).

Decisione C(2014)3707 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia sulla partecipazione dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Protocollo 8 all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, sui principi generali per la partecipazione del Montenegro ai programmi della Comunità (GU L 108 del 29.4.2010, pag. 1).

Decisione C(2014)3705 della Commissione, del 10 giugno 2014, sull'approvazione e sulla firma di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Montenegro sulla partecipazione del Montenegro al programma dell'Unione «Orizzonte 2020 — programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)».

Decisione (UE) 2017/1388 del Consiglio, del 17 luglio 2017, sulla conclusione dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione (GU L 195 del 27.7.2017, pag. 1).

Protocolli aggiuntivi agli accordi europei (articoli 228 e 238) che prevedono l'apertura dei programmi unionali ai paesi candidati.

6 0 3 2 Entrate provenienti dalla partecipazione di paesi terzi diversi dai paesi candidati e dai paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali ad accordi di cooperazione doganale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	246 489,60

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi basati su accordi di cooperazione internazionale. Si tratta in particolare del progetto Transit e del progetto di diffusione dei dati tariffari e diversi (via telematica).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 14 02 01, 14 02 51, 14 03 01 e 14 03 51 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 6 0 — CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE *(seguito)***6 0 3** *(seguito)*6 0 3 2 *(seguito)**Basi giuridiche*

Convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Irlanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera, del 20 maggio 1987, relativa ad un regime comune di transito (GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2).

Decisione 2000/305/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50).

Decisione 2000/506/CE del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 35).

Decisione del Consiglio, del 19 marzo 2001, che autorizza la Commissione a negoziare, a nome della Comunità europea, una modifica alla convenzione recante creazione del consiglio di cooperazione doganale, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950, onde permettere alla Comunità europea di aderire a detta organizzazione.

Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25), e in particolare l'articolo 5.

Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209), e in particolare l'articolo 5.

6 0 3 3 Partecipazione di paesi terzi o di terzi alle attività dell'Unione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	38 269 817,52

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi o di terzi alle attività dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE

6 1 1 **Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati membri**

6 1 1 3 Entrate provenienti dagli investimenti di cui all'articolo 4 della decisione 2003/76/CE — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	35 732 929,25

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

A norma dell'articolo 4 di tale decisione le entrate nette provenienti dagli investimenti del patrimonio costituiscono entrate del bilancio generale dell'Unione europea con destinazione particolare, vale a dire il finanziamento dei progetti di ricerca nei settori legati all'industria del carbone e dell'acciaio attraverso il fondo di ricerca carbone e acciaio.

Le entrate nette utilizzabili per finanziare i progetti di ricerca dell'anno $n + 2$ figurano nel bilancio finanziario della CECA in liquidazione dell'anno n e, una volta completato il processo di liquidazione, figureranno nell'attivo del bilancio del Fondo di ricerca carbone e acciaio. Questo meccanismo di finanziamento è entrato in vigore nel 2003. Le entrate del 2016 saranno utilizzate per la ricerca nel 2018. Per ridurre al minimo le fluttuazioni nell'ambito del finanziamento della ricerca eventualmente determinate dai movimenti sui mercati finanziari, è stata operata una perequazione. L'importo prevedibile delle entrate nette disponibili per la ricerca nel 2018 è pari a 27 400 000 EUR.

Ai sensi dell'articolo 4 della decisione 2003/76/CE, il 72,8% della dotazione del fondo è destinato al settore dell'acciaio e il 27,2% al settore del carbone.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 181, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello del capitolo 08 05 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

6 1 1 4 Entrate derivanti dai recuperi sul programma di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La decisione 2003/76/CE stabilisce che la Commissione è incaricata di liquidare le operazioni finanziarie della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) ancora in corso al momento della scadenza del trattato CECA.

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, di tale decisione, gli importi recuperati sono iscritti in un primo tempo nell'attivo della CECA in liquidazione, quindi, alla chiusura della liquidazione, nell'attivo del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)**6 1 1** (seguito)

6 1 1 4 (seguito)

Basi giuridiche

Decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al Fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag. 22).

6 1 2 **Rimborso delle spese sostenute specificamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro retribuzione — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	5 845,93

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 1 4 **Rimborso del sostegno dell'Unione ai progetti e alle attività con risultati commerciali positivi**

6 1 4 3 Rimborso del sostegno dell'Unione alle attività europee di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso integrale o parziale del sostegno finanziario ai progetti in caso di successo dello sfruttamento commerciale, con eventuale partecipazione ai profitti risultanti dalle sovvenzioni concesse nel quadro di un'attività europea di capitale di rischio a favore delle piccole e medie imprese nell'ambito degli strumenti Venture Consort e Eurotech Capital.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 1 4 4 Rimborso del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE *(seguito)***6 1 4** *(seguito)*6 1 4 4 *(seguito)**Commento*

Rimborso di importi rientrati e di rimanenze del sostegno dell'Unione agli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dal Fondo di coesione.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 14 e 36 *bis*.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

6 1 5 **Rimborso di contributi non utilizzati dell'Unione**

6 1 5 0 Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, degli strumenti ISPA, IPA e dei fondi FEP, FEAD, FEAMP e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	46 067 434,95

Commento

Rimborso di contributi non utilizzati del Fondo sociale europeo, del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca, del Fondo di coesione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA), dello strumento di assistenza preadesione (IPA), del Fondo europeo per la pesca (FEP), del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate saranno utilizzate per fornire stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)

6 1 5 (seguito)

6 1 5 1 Rimborso di sovvenzioni di equilibrio di bilancio non utilizzate — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 2 Rimborso di abbuoni d'interesse non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 3 Rimborso di importi non utilizzati nel quadro di contratti stipulati dall'istituzione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

6 1 5 7 Rimborso di acconti nel quadro dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca, del Fondo di aiuti europei agli indigenti, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	420 116 068,08

Commento

Voce destinata ad accogliere i rimborsi di acconti nel quadro dei fondi strutturali (Fondo europeo di sviluppo regionale e Fondo sociale europeo), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca (FEP), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)

6 1 5 (seguito)

6 1 5 7 (seguito)

Gli importi imputati a questa voce daranno luogo, conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario, all'iscrizione di stanziamenti supplementari alle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione, al fine di non ridurre la partecipazione dei Fondi all'intervento interessato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1), in particolare l'articolo D dell'allegato II.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e il capo II.

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

6 1 5 8 Rimborso di contributi vari dell'Unione non utilizzati — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	607 450,06

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)

6 1 6 *Rimborso delle spese sostenute per conto dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso da parte dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) degli importi anticipati dalla Commissione per i controlli effettuati dall'Agenzia nel quadro degli accordi di verifica (articoli 32 03 01 e 32 03 02 dello stato delle spese della presente sezione).

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo fra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Comunità europea dell'energia atomica e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del trattato di non proliferazione delle armi nucleari (GU L 51 del 22.2.1978, pag. 1), in particolare l'articolo 15.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, il Regno Unito e l'AIEA.

Accordi tripartiti conclusi tra la Comunità, la Francia e l'AIEA.

6 1 7 *Rimborso delle somme versate nel quadro degli aiuti dell'Unione ai paesi terzi***6 1 7 0** *Rimborso nel quadro della cooperazione con il Sud Africa — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari di somme ricevute in eccesso a titolo della cooperazione con il Sud Africa.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello delle voci 21 02 05 01 e 21 02 05 02 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)

6 1 8 Rimborso delle somme versate nel quadro dell'aiuto alimentare

6 1 8 0 Rimborso da parte di aggiudicatari o di beneficiari degli importi riscossi in eccesso a titolo di aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Disposizioni previste nei bandi di gara e nelle condizioni finanziarie allegate alle lettere della Commissione che definiscono le condizioni per la concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

6 1 8 1 Rimborso delle spese supplementari provocate dai beneficiari dell'aiuto alimentare — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	3 356,64

Commento

Disposizioni previste nelle modalità di fornitura allegate alle lettere della Commissione, che definiscono le condizioni di concessione dell'aiuto alimentare ai beneficiari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

6 1 9 Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi

6 1 9 1 Altri rimborsi di spese sostenute per conto terzi a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 6 1 — RIMBORSO DI SPESE VARIE (seguito)**6 1 9** (seguito)

6 1 9 1 (seguito)

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 21 06 01, 21 06 02, 21 06 51 e 22 02 51 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.03.2014, pag. 109).

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO**6 2 0** *Fornitura a titolo oneroso di materie grezze o fissili speciali [articolo 6, lettera b), del trattato Euratom — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti dalla fornitura a titolo oneroso delle materie grezze o delle materie fissili agli Stati membri per l'esecuzione dei loro programmi di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 6, lettera b).

6 2 2 *Entrate da servizi e prestazioni forniti a terzi dal Centro comune di ricerca a pagamento*

6 2 2 1 Entrate provenienti dalla gestione del reattore ad alto flusso (HFR) che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	21 815,79

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO (seguito)

6 2 2 (seguito)

6 2 2 1 (seguito)

Commento

Entrate provenienti dall'esercizio del reattore HFR (high-flux reactor) situato nello stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca.

Versamenti da parte di organismi esterni per coprire le spese di qualunque genere connesse alla gestione dell'HFR da parte del Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05 e 10 04 04 dello stato delle spese della presente sezione.

Completamento dei programmi precedenti

Le entrate sono a carico della Francia e dei Paesi Bassi.

6 2 2 3 Altre entrate provenienti da servizi e prestazioni forniti a pagamento a terzi dal Centro comune di ricerca che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	9 798 787,42

Commento

Entrate da parte di persone, imprese e organismi esterni (terzi) per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o prestazioni a pagamento.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 e 10 04 02 dello stato delle spese della presente sezione, a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con terzi.

6 2 2 4 Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione effettuata dal Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	249 647,78

Commento

Secondo la decisione 2013/743/UE il Centro comune di ricerca è tenuto a sostenere il trasferimento di conoscenze e tecnologia e a generare risorse supplementari, tra l'altro, grazie allo sfruttamento della proprietà intellettuale.

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO *(seguito)***6 2 2** *(seguito)***6 2 2 4** *(seguito)*

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 04 02, 10 04 03 e dei capitoli 10 02 e 10 03 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 182 e 183.

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare l'articolo 12.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabili ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

6 2 2 5 Altre entrate a favore del Centro comune di ricerca — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Entrate provenienti da contributi, doni o lasciti da parte di terzi a favore di diverse attività del Centro comune di ricerca.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 10 01 05 e dei capitoli 10 02, 10 03 e 10 04 dello stato delle spese della presente sezione.

6 2 2 6 Entrate derivanti dai servizi prestati dal Centro comune di ricerca ad altre istituzioni dell'Unione o ad altri servizi della Commissione su base competitiva, che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	77 886 596,21

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 2 — ENTRATE DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO (seguito)

6 2 2 (seguito)

6 2 2 6 (seguito)

Commento

Entrate derivanti da altre istituzioni dell'Unione o altri servizi della Commissione per i quali il Centro comune di ricerca effettuerà lavori e/o offrirà servizi a pagamento e entrate legate alla partecipazione ad attività dei programmi quadro della ricerca e sviluppo tecnologico.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 10 01 05, 10 02 01, 10 02 51, 10 02 52, 10 03 01, 10 03 51, 10 03 52 e 10 04 03 dello stato delle spese della presente sezione a concorrenza delle spese specifiche connesse a ciascun contratto con altre istituzioni dell'Unione o altri servizi della Commissione.

6 2 4 *Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su invenzioni, brevettabili o meno, frutto della ricerca dell'Unione (azioni indirette) — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 12, concede agli Stati membri, alle persone e alle imprese il diritto di beneficiare, dietro pagamento di un adeguato corrispettivo, di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilità o domande di brevetto, che sono proprietà della Comunità europea dell'energia atomica.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea (GU L 255 del 20.9.1974, pag. 1).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 3 0 *Contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	393 490 071,—

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI (*seguito*)**6 3 0** (*seguito*)*Commento*

Articolo destinato ad accogliere i contributi degli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio, derivanti dalla loro partecipazione finanziaria a talune attività dell'Unione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 e del protocollo 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il totale della partecipazione prevista risulta dal riepilogo fornito per informazione in un allegato allo stato delle spese della presente sezione.

I contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio sono messi a disposizione della Commissione conformemente alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 del protocollo 32 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Atti di riferimento

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3).

6 3 1 **Contributi nel quadro dell'*acquis* di Schengen****6 3 1 2** Contributi per lo sviluppo, l'istituzione, il funzionamento e l'utilizzo dei sistemi d'informazione di ampia portata nel quadro dell'accordo concluso con l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Liechtenstein- Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	396 714,84

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello degli articoli 18 02 07, 18 02 08, 18 02 09 e 18 03 03 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35).

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)***6 3 1** *(seguito)*6 3 1 2 *(seguito)*

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI (*seguito*)**6 3 1** (*seguito*)6 3 1 2 (*seguito*)

Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

Decisione 2011/351/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione di un protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 37).

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag.1).

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

6 3 1 3 Altri contributi nel quadro dell'*acquis* di Schengen (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	19 789 217,14

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello dell'articolo 18 03 02 dello stato delle spese della presente sezione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)***6 3 1** *(seguito)*6 3 1 3 *(seguito)**Basi giuridiche*

Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).

Decisione 1999/439/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35)

Decisione 2001/258/CE del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o in Norvegia (GU L 93 del 3.4.2001, pag. 38), in particolare l'articolo 9 dell'accordo.

Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

Decisione 2008/147/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 3).

Decisione 2008/149/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Decisione 2011/349/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 1).

Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)***6 3 1** *(seguito)*6 3 1 3 *(seguito)*

Decisione 2012/192/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione, della convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 1).

Decisione 2012/193/UE del Consiglio, del 13 marzo 2012, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di una convenzione tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che coadiuvano la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 103 del 13.4.2012, pag. 3).

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Decisione 2014/185/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 102 del 5.4.2014, pag. 1).

Decisione 2014/194/UE del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 2).

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Decisione 2014/301/UE del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 33).

Decisione 2014/344/UE del Consiglio, del 19 maggio 2014, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein sulle modalità di partecipazione di quest'ultimo all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 170 dell'11.6.2014, pag. 49).

Decisione (UE) 2016/350 del Consiglio, del 25 febbraio 2016, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sulle modalità di partecipazione di quest'ultima all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 61).

Decisione (UE) 2017/657 del Consiglio, del 3 aprile 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 94 del 7.4.2017, pag. 1).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)***6 3 1** *(seguito)*6 3 1 3 *(seguito)*

Decisione (UE) 2017/1249 del Consiglio, del 16 giugno 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 1).

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 16 novembre 2016, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 [COM (2016) 731 final].

6 3 2 **Contributi del Fondo europeo di sviluppo alle spese comuni di sostegno amministrativo — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	95 169 370,—

Commento

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo (FES) al finanziamento dei costi delle misure di sostegno daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a livello della voce 21 01 04 07 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

Decisione 2013/759/UE del Consiglio, del 12 dicembre 2013, relativa a misure transitorie di gestione del FES dal 1° gennaio 2014 fino all'entrata in vigore dell'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 335 del 14.12.2013, pag. 48).

Atti di riferimento

Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008-2013 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d'oltremare ai quali si applica la parte quarta del trattato CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 32).

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI (*seguito*)**6 3 2** (*seguito*)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e i paesi e territori d'oltremare per il periodo 2014-2020 (11° Fondo europeo di sviluppo) [COM/2011/837 definitivo].

6 3 3 **Contributi a taluni programmi di aiuti esterni – Entrate con destinazione specifica****6 3 3 0** Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	679 449 344,05

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 3 3 1 Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	9 475 721,93

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 3 3 2 Contributi di organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari delle organizzazioni internazionali a taluni programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)***6 3 3** *(seguito)*6 3 3 2 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, le entrate daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 3 4 Contributi dei fondi fiduciari dell'UE — Entrate con destinazione specifica

6 3 4 0 Contributi dei fondi fiduciari dell'UE alle spese di gestione della Commissione — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	15 011 561,40

Commento

Voce destinata ad accogliere le spese di gestione che la Commissione è autorizzata a ritirare fino ad un massimo del 5 % degli importi raccolti nel fondo fiduciario dell'UE per coprire le proprie spese di gestione a decorrere dagli anni in cui tali fondi fiduciari hanno iniziato a essere utilizzati.

A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario, tali spese di gestione sono assimilate a entrate con destinazione specifica per la durata del fondo fiduciario dell'UE.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), e in particolare l'articolo 187, paragrafo 7.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1), e in particolare l'articolo 259.

6 3 5 Contributo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) — Entrate con destinazione specifica

6 3 5 0 Contributo del Fondo europeo di sviluppo all'EFSD — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari per il Fondo europeo di sviluppo all'EFSD.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)***6 3 5** *(seguito)*6 3 5 0 *(seguito)**Basi giuridiche*

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (EU) 2017/1601 (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

6 3 5 1 Contributi degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per l'EFSD — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari degli Stati membri, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per l'EFSD.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (EU) 2017/1601 (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

6 3 5 2 Contributi di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per l'EFSD — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari di paesi terzi, incluse le rispettive agenzie, enti o persone fisiche per l'EFSD.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 3 — CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI *(seguito)***6 3 5** *(seguito)*6 3 5 2 *(seguito)**Basi giuridiche*

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (EU) 2017/1601 (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

6 3 5 3 Contributi di organizzazioni internazionali per l'EFSD — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	

Commento

Voce destinata ad accogliere i contributi finanziari di organizzazioni internazionali per l'EFSD.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le eventuali entrate danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (EU) 2017/1601 (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI**6 4 1** ***Contributi di strumenti finanziari — Entrate con destinazione specifica***

6 4 1 0 Contributi di strumenti finanziari (entrate) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.		

*Commento**Nuova voce*

Le entrate, inclusi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi dei conti fiduciari versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario.

CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)***6 4 1** *(seguito)*6 4 1 0 *(seguito)**Basi giuridiche*

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 140, paragrafo 6.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2016) 605 final].

6 4 1 1 Contributi di strumenti finanziari (rimborsi) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

*Commento**Nuova voce (ex voce 6 3 4 1)*

I rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario, costituiscono entrate con destinazione specifica interna conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario e sono utilizzati per lo stesso strumento finanziario, fatto salvo l'articolo 140, paragrafo 9, di tale regolamento per un periodo non superiore al periodo di impegno degli stanziamenti più due anni, se non diversamente specificato in un atto di base.

La voce è inoltre utilizzata per imputare i rimborsi derivanti da una riduzione del contributo dell'Unione allo strumento.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 140, paragrafo 6.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)***6 4 1** *(seguito)*6 4 1 1 *(seguito)*

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2016) 605 final].

6 4 2 ***Contributi di strumenti finanziari — Entrate senza destinazione specifica***

6 4 2 0 Contributi di strumenti finanziari — Entrate

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
25 000 000		

*Commento**Nuova voce*

Le entrate, inclusi i dividendi, le plusvalenze, le commissioni di garanzia e gli interessi sui prestiti e sugli importi dei conti fiduciari versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario vengono iscritti in bilancio previa detrazione dei costi di gestione e delle spese

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 140, paragrafo 6.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

CAPITOLO 6 4 — CONTRIBUTI DI STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)***6 4 2** *(seguito)*6 4 2 0 *(seguito)**Atti di riferimento*

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, UE n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2016) 605 final].

6 4 2 1 Contributi di strumenti finanziari — Entrate

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
25 000 000		

*Commento**Nuova voce*

Rimborsi annuali, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione o su conti fiduciari aperti per strumenti finanziari e imputabili al sostegno dal bilancio generale dell'Unione nell'ambito di uno strumento finanziario che, se specificato in un atto di base, non sono considerati entrate con destinazione specifica interne.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 140, paragrafo 6.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che modifica il regolamento (CE) n. 2012/2002, i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, UE n. 1304/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013, (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione n. 541/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2016) 605 final].

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE

6 5 1 *Correzioni finanziarie relative ai periodi di programmazione precedenti al 2000*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	12 003 509,60

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) - sezione orientamento, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Fondo di coesione, relative ai periodi di programmazione precedenti al 2000.

Gli importi imputati a questo articolo saranno utilizzati, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per fornire stanziamenti supplementari sulle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 non pregiudica, conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 non pregiudica, conformemente all'articolo 152, paragrafo 1, né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1), in particolare l'articolo 24.

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 25).

Regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 1).

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)***6 5 1** *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della Pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

6 5 2 **Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2000-2006 — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	35 407 317,64

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) - sezione orientamento, dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), del Fondo di coesione (FC), e del programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (SAPARD), in relazione al periodo di programmazione 2000-2006 e dello Strumento temporaneo per lo sviluppo rurale (STSR) fondato dal FEAOG, sezione garanzia.

Gli importi imputati a questo articolo saranno utilizzati, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per fornire stanziamenti supplementari sulle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 non pregiudica, conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, il proseguimento o la modificazione, compresa la soppressione totale o parziale, di un intervento cofinanziato dai Fondi strutturali o di un progetto cofinanziato dal Fondo di coesione approvato dalla Commissione in base ai regolamenti (CEE) n. 2052/88, (CEE) n. 4253/88, (CE) n. 1164/94 e (CE) n. 1260/1999 o a qualsiasi altro atto normativo applicabile a detto intervento al 31 dicembre 2006, che si applicano pertanto successivamente a tale data a detto intervento o progetto fino alla loro chiusura.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 non pregiudica, conformemente all'articolo 152, paragrafo 1, né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)***6 5 2** *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della Pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione, del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda la procedura relativa alle rettifiche finanziarie dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali (GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 1386/2002 della Commissione, del 29 luglio 2002, recante dettagliate modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, riguardo ai sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi dal Fondo di coesione, nonché alla procedura per le rettifiche finanziarie (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 27/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, recante modalità transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda il finanziamento da parte del FEAOG, sezione garanzia, delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 141/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure transitorie di sviluppo rurale applicabili alla Repubblica ceca, all'Estonia, a Cipro, alla Lettonia, alla Lituania, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE (seguito)

6 5 3 *Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2007-2013 — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per la pesca (FEP) e dello strumento di assistenza preadesione (IPA I), relative al periodo di programmazione 2007-2013.

Gli importi imputati a questo articolo potranno essere utilizzati, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per fornire stanziamenti supplementari sulle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione.

Il regolamento (UE) n. 1303/2013 non pregiudica, conformemente all'articolo 152, paragrafo 1, né il proseguimento né la modifica, compresa la soppressione totale o parziale dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o dell'assistenza approvata dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1083/2006 o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali operazioni al 31 dicembre 2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

6 5 4 *Correzioni finanziarie relative al periodo di programmazione 2014-2020 — Entrate con destinazione specifica*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere le correzioni finanziarie percepite nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), relative al periodo di programmazione 2014-2020.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 5 — CORREZIONI FINANZIARIE *(seguito)***6 5 4** *(seguito)*

Gli importi imputati a questo articolo saranno utilizzati, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario, per fornire stanziamenti supplementari sulle linee corrispondenti dei titoli 04, 05, 11 e 13 dello stato delle spese della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI**6 6 0** *Altri contributi e restituzioni***6 6 0 0** Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	567 796 492,88

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

6 6 0 1 Altri contributi e restituzioni senza destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
60 000 000	60 000 000	3 492 703,59

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e non utilizzate.

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE
6 7 0 Entrate relative al Fondo europeo agricolo di garanzia
6 7 0 1 Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	1 593 690 104,14

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (sezione garanzia) a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006, e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e 2014-2020, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Comprende correzioni dovute alla mancata osservanza dei termini di pagamento ai sensi dell'articolo 40 di detto regolamento.

Voce destinata anche ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio generale dell'Unione riguardanti le spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero (Fondo di ristrutturazione) nella Comunità istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, che è terminato il 30 settembre 2012.

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 e dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi degli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAGA dello stato delle spese della presente sezione.

Le entrate di questa voce sono state stimate a 1 343 900 000 EUR compresi 610 000 000 EUR stimati, riportati dal 2017 al 2018 conformemente all'articolo 14 del regolamento finanziario. Nel quadro della formazione del bilancio 2018, è stato previsto che l'importo di 400 000 000 EUR sia destinato a finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 02 08 (voce 05 02 08 03) e il restante importo di 943 900 000 EUR sia destinato a finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01 (voce 05 03 01 10).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

6 7 0 2 Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	118 371 446,59

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (seguito)**6 7 0** (seguito)

6 7 0 2 (seguito)

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati in seguito a irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi, nonché cauzioni, fideiussioni o garanzie incamerate concernenti le spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (sezione garanzia) a titolo della rubrica 1 delle prospettive finanziarie 2000-2006 e dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) a titolo della rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale 2007-2013 e 2014-2020 conformemente agli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Voce destinata inoltre ad accogliere gli importi recuperati in seguito a irregolarità o negligenza, ivi compresi gli interessi, le penali e le cauzioni acquisiti, risultanti dalle spese finanziate dal regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (fondo di ristrutturazione) istituito dal regolamento (CE) n. 320/2006, terminato il 30 settembre 2012.

La voce è destinata inoltre ad accogliere gli importi netti recuperati di cui gli Stati membri possono trattenere il 20%, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 320/2006 e degli articoli 43 e 55 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi degli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012). Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEAGA dello stato delle spese della presente sezione.

Le entrate di questa voce sono state stimate a 1 32 000 000 EUR. Nel quadro della formazione del bilancio 2018, questo importo è destinato a finanziare il fabbisogno delle misure di cui all'articolo 05 03 01 (voce 05 03 01 10).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

6 7 0 3 Prelievo supplementare a carico dei produttori di latte — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	815 080 221,22

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (seguito)

6 7 0 (seguito)

6 7 0 3 (seguito)

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi relativi al prelievo sulle eccedenze applicato al regime delle quote latte che sono riscossi o recuperati conformemente alla parte II, titolo I, capo III, sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007, in particolare all'articolo 78.

In conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi degli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia dello stato delle spese della presente sezione.

Il prelievo supplementare sul latte è stato riscosso e dichiarato dagli Stati membri per l'ultima volta a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2016 dopo la fine del regime delle quote latte nell'anno civile 2015. Le entrate di questa voce entrante riguarderanno soltanto eventuali regolarizzazioni di taluni fascicoli per i quali non è stato possibile anticipare le stime e potrebbero essere utilizzate per esigenze di finanziamento delle misure di cui all'articolo 05 03 01 (voce 05 03 01 10).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

6 7 1 **Entrate relative al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale**

6 7 1 1 Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	329 084 729,99

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi derivanti dalle decisioni relative alla verifica di conformità e alla liquidazione dei conti a favore del bilancio dell'Unione nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR, conformemente agli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In questa voce sono registrati anche gli importi relativi al rimborso di acconti nel quadro del FEASR.

COMMISSIONE

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (seguito)**6 7 1** (seguito)

6 7 1 1 (seguito)

In conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi degli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2018, non è stato previsto alcun importo specifico per gli articoli 05 04 05 e 05 04 60.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

6 7 1 2 Irregolarità del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	8 752 186,37

Commento

Voce destinata ad accogliere gli importi recuperati a seguito di irregolarità o negligenze, con i relativi interessi, in particolare gli importi recuperati a seguito di irregolarità o frodi, penali e interessi riscossi nonché cauzioni incamerate nell'ambito dello sviluppo rurale finanziato dal FEASR a norma degli articoli 54 e 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In conformità dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013, tali importi sono considerati entrate con destinazione specifica ai sensi degli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario. Le entrate di questa voce daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce di bilancio a titolo del FEASR.

Nel quadro della formazione del bilancio 2018, non è stato previsto alcun importo specifico per gli articoli 05 04 05 e 05 04 60.

CAPITOLO 6 7 — ENTRATE RELATIVE AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA E AL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE *(seguito)***6 7 1** *(seguito)*6 7 1 2 *(seguito)**Basi giuridiche*

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

COMMISSIONE

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 7 0				
7 0 0	Interessi di mora				
7 0 0 0	Interessi di mora relativi alle risorse proprie messe a disposizione dagli Stati membri	5 000 000	5 000 000	24 228 921,70	484,58
7 0 0 1	Altri interessi di mora	p.m.	p.m.	1 142 720,28	
	<i>Articolo 7 0 0 — Totale</i>	5 000 000	5 000 000	25 371 641,98	507,43
7 0 1	Interessi connessi a multe e penalità	10 000 000	15 000 000	52 134 205,13	521,34
7 0 2	Interessi sui depositi nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
7 0 9	Altri interessi	p.m.	p.m.		
	CAPITOLO 7 0 — TOTALE	15 000 000	20 000 000	77 505 847,11	516,71
	CAPITOLO 7 1				
7 1 0	Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza	100 000 000	3 210 000 000	2 961 185 957,47	2 961,19
7 1 1	Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato	p.m.	p.m.	136 784 800,—	
7 1 2	Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione	p.m.	p.m.		
7 1 3	Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.	0,—	
7 1 9	Altre multe e penalità				
7 1 9 0	Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica	p.m.	p.m.		
7 1 9 1	Altre multe e penalità senza destinazione specifica	p.m.	p.m.	2 075,02	
	<i>Articolo 7 1 9 — Totale</i>	p.m.	p.m.	2 075,02	
	CAPITOLO 7 1 — TOTALE	100 000 000	3 210 000 000	3 097 972 832,49	3 097,97
	Titolo 7 — Totale	115 000 000	3 230 000 000	3 175 478 679,60	2 761,29

TITOLO 7

INTERESSI DI MORA E MULTE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE

7 0 0 *Interessi di mora*

7 0 0 0 Interessi di mora relativi alle risorse proprie messe a disposizione dagli Stati membri

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
5 000 000	5 000 000	24 228 921,70

Commento

Qualsiasi ritardo nelle iscrizioni effettuate da uno Stato membro al conto intestato alla Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 dà luogo al pagamento di interessi di mora da parte dello Stato membro interessato. Tuttavia, si rinuncia a recuperare interessi di importo inferiore a 500 EUR.

Per le risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, gli interessi sono dovuti solo in relazione ai ritardi nell'iscrizione degli importi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Per gli Stati membri che partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese della scadenza applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.

Per gli Stati membri che non partecipano all'Unione economica e monetaria il tasso d'interesse è pari al tasso del primo giorno del mese in questione applicato dalle banche centrali alle loro operazioni principali di rifinanziamento o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Per gli Stati membri per i quali il tasso della banca centrale non è disponibile, il tasso d'interesse è pari al tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri o allo zero per cento, a seconda del tasso più elevato, maggiorato di 2,5 punti percentuali. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti percentuali per ogni mese di ritardo.

La maggiorazione totale non supera 16 punti percentuali. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 4.

Regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39), in particolare l'articolo 12.

7 0 0 1 Altri interessi di mora

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	1 142 720,28

COMMISSIONE

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE *(seguito)***7 0 0** *(seguito)*7 0 0 1 *(seguito)**Commento*

Voce destinata ad accogliere gli interessi di mora relativi ai diritti diversi dalle risorse proprie.

Basi giuridiche

Accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, del protocollo 32.

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 102.

Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 4.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 83.

7 0 1 ***Interessi connessi a multe e penalità***

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
10 000 000	15 000 000	52 134 205,13

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi maturati su conti speciali per le multe e gli interessi di mora connessi alle multe e alle penalità, incluse le penalità connesse agli Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

CAPITOLO 7 0 — INTERESSI DI MORA E INTERESSI SULLE MULTE *(seguito)***7 0 1** *(seguito)*

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 4.

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 83.

7 0 2 **Interessi sui depositi nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli interessi sui depositi nell'ambito della governance economica dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), in particolare l'articolo 16.

7 0 9 **Altri interessi**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	

Commento

Articolo destinato ad accogliere tutti gli altri eventuali interessi di mora non elencati nel capitolo 70 e che sono dovuti solo in circostanze eccezionali che non giustificano la creazione di una linea di bilancio specifica.

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ**7 1 0** **Multe, penalità periodiche e altre sanzioni connesse all'attuazione delle norme in materia di concorrenza**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
100 000 000	3 210 000 000	2 961 185 957,47

COMMISSIONE

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ *(seguito)***7 1 0** *(seguito)**Commento*

La Commissione può infliggere multe, penalità di mora e altre sanzioni alle imprese e associazioni di imprese quando non rispettano i divieti stipulati o non adempiono gli obblighi imposti dai regolamenti menzionati in appresso o dagli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le multe devono essere pagate in generale entro tre mesi dalla notifica della decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione non riscuote l'importo dovuto se l'impresa ha presentato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'impresa deve fornire alla Commissione un pagamento provvisorio o una garanzia finanziaria che copra sia il capitale del debito che gli interessi o le maggiorazioni entro la data di scadenza del termine di pagamento.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), in particolare gli articoli 14 e 15.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

7 1 1 ***Penalità di mora e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato***

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	136 784 800,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere penalità e somme forfettarie comminate agli Stati membri per la mancata esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea che constata l'inadempimento di obblighi derivanti dal trattato.

Basi giuridiche

Articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ (seguito)

7 1 2 **Multe che sanzionano le frodi e le irregolarità commesse a danno degli interessi finanziari dell'Unione**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali penalità risultanti da misure adottate dalla Commissione per far fronte alle irregolarità constatate nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).

7 1 3 **Multe nell'ambito della governance economica dell'Unione — Entrate con destinazione specifica**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le multe nell'ambito della governance economica dell'Unione.

Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario, queste entrate sono considerate entrate con destinazione specifica e danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee che hanno sostenuto la spesa iniziale che ha dato luogo alle entrate corrispondenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6), in particolare l'articolo 16.

Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1174/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 8).

7 1 9 **Altre multe e penalità**

7 1 9 0 Altre multe e penalità — Entrate con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	

COMMISSIONE

CAPITOLO 7 1 — MULTE E PENALITÀ *(seguito)***7 1 9** *(seguito)*7 1 9 0 *(seguito)**Commento*

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 7 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

7 1 9 1 Altre multe e penalità senza destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	2 075,02

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti dell'articolo 7 1 0 e non utilizzate.

TITOLO 8

ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 8 0				
8 0 0	<i>Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti</i>	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 1	<i>Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom</i>	p.m.	p.m.	0,—	
8 0 2	<i>Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 0 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 1				
8 1 0	<i>Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nell'ambito della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo</i>	p.m.	p.m.	35 170 433,24	
8 1 3	<i>Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell'operazione «EU Investment Partners»</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 1 — TOTALE	p.m.	p.m.	35 170 433,24	
	CAPITOLO 8 2				
8 2 7	<i>Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza finanziaria in favore dei paesi terzi</i>	p.m.	p.m.	0,—	
8 2 8	<i>Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti</i>	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 2 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI**CAPITOLO 8 5 — ENTRATE PROVENIENTI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA**

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 8 3				
8 3 5	<i>Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi</i>	p.m.	p.m.	0,—	
8 3 6	<i>Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)</i>	p.m.	p.m.		
	CAPITOLO 8 3 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO 8 5				
8 5 0	<i>Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti</i>	6 186 061	6 928 960	6 164 043,—	99,64
	CAPITOLO 8 5 — TOTALE	6 186 061	6 928 960	6 164 043,—	99,64
	Titolo 8 — Totale	6 186 061	6 928 960	41 334 476,24	668,19

TITOLO 8**ASSUNZIONE ED EROGAZIONE DI PRESTITI****CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI****8 0 0 Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati a sostenere le bilance dei pagamenti**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 02 02, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento all'articolo 01 02 02 dello stato delle spese della presente sezione.

8 0 1 Garanzia dell'Unione europea sui prestiti Euratom

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 04 03, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per la base giuridica si veda il commento all'articolo 01 04 03 dello stato delle spese della presente sezione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 0 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI NEGLI STATI MEMBRI (seguito)**8 0 2** *Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. All'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri si applicano i limiti indicati nella base giuridica.

Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 02 03, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per la base giuridica cfr. commento all'articolo 01 02 03 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE**8 1 0** *Rimborsi e proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati nell'ambito della cooperazione finanziaria con i paesi terzi del bacino mediterraneo*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	35 170 433,24

Commento

Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi su prestiti speciali e capitali di rischio accordati ai paesi terzi mediterranei a valere sugli stanziamenti previsti ai capitoli 22 02 e 22 04 dello stato delle spese della presente sezione.

Esso comprende anche i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati ad alcuni Stati membri del bacino mediterraneo, che rappresentano tuttavia una parte molto ridotta dell'importo complessivo. Questi prestiti e capitali di rischio sono stati concessi in un'epoca in cui i paesi in questione non avevano ancora aderito all'Unione.

Le entrate effettive superano normalmente gli importi di previsione registrati in bilancio a causa del pagamento degli interessi relativi a prestiti speciali che potrebbero ancora formare oggetto di esborso durante l'esercizio precedente, nonché durante l'esercizio in corso. Gli interessi riguardanti i prestiti speciali e i capitali di rischio decorrono dal momento dell'esborso; i primi sono pagati in rate semestrali, i secondi, in generale, annualmente.

Questa voce può accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate con destinazione specifica che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese cui tali entrate sono destinate.

CAPITOLO 8 1 — PRESTITI ACCORDATI DALLA COMMISSIONE *(seguito)***8 1 0** *(seguito)**Basi giuridiche*

Per la base giuridica, si vedano i commenti per i capitoli 22 02 e 22 04 dello stato delle spese della presente sezione.

8 1 3 **Rimborsi del capitale e degli interessi sui prestiti e sui capitali di rischio accordati dalla Commissione ai paesi in via di sviluppo del Mediterraneo e del Sudafrica nel quadro dell'operazione «EU Investment Partners»**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere i rimborsi del capitale e i proventi degli interessi di prestiti speciali e capitali di rischio accordati a valere sugli stanziamenti previsti dagli articoli 21 02 51 e 22 04 51 dello stato delle spese relative all'operazione «EU Investment Partners».

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag.104).

Per la base giuridica si vedano anche i commenti per gli articoli 21 02 51 e 22 04 51 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI**8 2 7** **Garanzia dell'Unione europea sui programmi di prestiti assunti dall'Unione per concedere un'assistenza finanziaria in favore dei paesi terzi**

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 03 03 dello stato delle spese nella presente sezione, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per la base giuridica si veda il commento all'articolo 01 03 03 dello stato delle spese della presente sezione.

COMMISSIONE

CAPITOLO 8 2 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI AI PAESI TERZI
(seguito)**8 2 8** *Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 03 04 dello stato delle spese nella presente sezione, nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per la base giuridica si veda il commento all'articolo 01 03 04 dello stato delle spese della presente sezione.

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI**8 3 5** *Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Articolo destinato a registrare le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo della voce 01 03 05 dello stato delle spese della presente sezione.

L'allegato, parte II, dello stato delle spese della presente sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Per le basi giuridiche cfr. commento all'articolo 01 03 05 dello stato delle spese della presente sezione.

8 3 6 *Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	

CAPITOLO 8 3 — ENTRATE CONNESSE CON LA GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI NEI PAESI TERZI DA ISTITUTI FINANZIARI (*seguito*)

8 3 6 (*seguito*)

Commento

Articolo destinato ad accogliere le eventuali entrate risultanti dall'applicazione dei diritti connessi all'intervento della garanzia a titolo dell'articolo 01 03 07 dello stato delle spese della presente sezione nella misura in cui tali entrate non sono state imputate in detrazione dalle spese.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

CAPITOLO 8 5 — ENTRATE PROVENIENTI DA PARTECIPAZIONI DEGLI ORGANISMI DI GARANZIA

8 5 0 *Dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
6 186 061	6 928 960	6 164 043,—

Commento

Questo articolo è destinato a ricevere gli eventuali dividendi versati dal Fondo europeo per gli investimenti rispetto a tale contributo.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

Decisione 562/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 1).

TITOLO 9**ENTRATE VARIE****CAPITOLO 9 0 — ENTRATE VARIE****9 0 0** *Entrate varie*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
25 000 000	25 000 000	15 159 820,43

Commento

Articolo destinato ad accogliere le entrate varie.

COMMISSION

RIEPILOGO GENERALE DEGLI STANZIAMENTI (2018 E 2017) E DELL'ESECUZIONE (2016)

Titolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI	2 208 268 036	2 153 674 136	3 361 394 801	3 115 247 301	2 533 752 168,83	1 528 863 242,24
	Riserve (40 02 40, 40 02 41)	130 185 000	25 000 000				
		2 338 453 036	2 178 674 136	3 361 394 801	3 115 247 301	2 533 752 168,83	1 528 863 242,24
02	MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI	2 356 185 710	2 062 361 812	2 437 745 834	2 244 099 566	2 391 075 116,62	1 900 907 499,71
03	CONCORRENZA	109 841 980	109 841 980	108 427 562	108 427 562	104 906 256,61	104 906 256,61
04	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	14 504 772 962	12 207 667 532	14 315 326 529	9 577 065 124	13 368 571 854,85	8 876 250 556,03
	Riserve (40 02 41)	11 102 000	8 327 000				
		14 515 874 962	12 215 994 532	14 315 326 529	9 577 065 124	13 368 571 854,85	8 876 250 556,03
05	AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	58 159 838 271	55 462 985 694	57 518 919 539	53 315 507 435	63 449 875 939,42	57 207 636 212,57
	Riserve (40 02 41)	1 800 000	1 350 000				
		58 161 638 271	55 464 335 694	57 518 919 539	53 315 507 435	63 449 875 939,42	57 207 636 212,57
06	MOBILITÀ E TRASPORTI	4 007 575 953	2 267 065 045	3 767 437 307	1 800 796 328	4 266 370 508,96	2 237 898 321,60
07	AMBIENTE	498 283 862	350 533 612	472 338 520	388 088 137	458 052 493,65	392 581 658,73
	Riserve (40 02 41)	1 000 000	750 000				
		499 283 862	351 283 612	472 338 520	388 088 137	458 052 493,65	392 581 658,73
08	RICERCA E INNOVAZIONE	6 890 257 765	6 472 483 396	6 361 155 986	6 061 771 730	6 556 660 583,76	5 916 274 024,33
09	RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE	2 132 573 932	2 259 062 678	1 924 096 778	2 092 389 358	1 846 451 370,54	2 385 196 199,18
10	RICERCA DIRETTA	403 727 789	397 336 829	401 736 330	401 569 370	510 349 456,47	502 104 199,10

COMMISSION

Titolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11	AFFARI MARITTIMI E PESCA	1 084 735 790	659 590 725	1 090 123 127	752 664 410	1 071 057 883,30	588 743 232,60
	Riserve (40 02 41)	46 565 000	43 302 703	3 643 000	4 448 000		
		1 131 300 790	702 893 428	1 093 766 127	757 112 410	1 071 057 883,30	588 743 232,60
12	STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI	94 563 454	94 367 704	85 913 287	88 425 287	86 836 498,56	84 556 112,31
	Riserve (40 02 41)			4 856 000	3 267 000		
		94 563 454	94 367 704	90 769 287	91 692 287	86 836 498,56	84 556 112,31
13	POLITICA REGIONALE E URBANA	39 812 082 371	34 132 507 452	39 779 339 821	21 952 379 022	36 139 347 701,51	29 123 665 734,57
	Riserve (40 01 40, 40 02 41)			23 625 000	12 375 000		
		39 812 082 371	34 132 507 452	39 802 964 821	21 964 754 022	36 139 347 701,51	29 123 665 734,57
14	FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE	175 802 112	168 303 344	178 361 995	161 007 995	171 126 384,10	161 810 912,67
15	ISTRUZIONE E CULTURA	3 806 105 904	3 502 751 391	3 364 357 284	3 144 529 354	3 246 977 755,51	3 356 271 691,31
	Riserve (40 01 40, 40 02 41)	42 785 652	33 226 000				
		3 848 891 556	3 535 977 391	3 364 357 284	3 144 529 354	3 246 977 755,51	3 356 271 691,31
16	COMUNICAZIONE	213 021 691	211 969 691	211 571 438	210 059 438	210 687 751,16	201 896 272,84
17	SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI	599 104 264	562 925 962	564 194 603	541 211 603	573 425 119,32	551 146 907,60
18	MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI	2 637 400 839	2 257 961 158	3 409 209 756	2 529 702 082	3 495 247 556,88	2 388 278 032,58
	Riserve (40 02 41)			40 000 000			
		2 637 400 839	2 257 961 158	3 449 209 756	2 529 702 082	3 495 247 556,88	2 388 278 032,58

Titolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19	STRUMENTI DI POLITICA ESTERA	816 917 462	705 331 155	738 187 747	699 292 859	688 843 846,58	617 829 761,37
	Riserve (40 01 40, 40 02 41)	23 750 000	8 673 000				
		840 667 462	714 004 155	738 187 747	699 292 859	688 843 846,58	617 829 761,37
20	COMMERCIO	115 924 575	114 524 575	113 201 323	111 701 323	109 431 020,14	107 780 562,11
21	COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO	3 486 428 453	3 248 829 555	3 702 842 929	3 339 435 538	3 348 603 489,46	3 511 968 863,90
	Riserve (40 02 41)	6 250 000					
		3 492 678 453	3 248 829 555	3 702 842 929	3 339 435 538	3 348 603 489,46	3 511 968 863,90
22	POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO	3 891 105 748	3 680 713 958	4 508 080 400	3 182 965 335	4 904 244 864,39	3 334 734 517,72
	Riserve (40 02 41)	70 000 000	35 000 000				
		3 961 105 748	3 715 713 958	4 508 080 400	3 182 965 335	4 904 244 864,39	3 334 734 517,72
23	AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE	1 189 000 497	1 195 508 750	1 052 651 277	1 254 755 387	2 230 504 867,98	2 002 562 750,81
	Riserve (40 02 41)	2 000 000	1 500 000				
		1 191 000 497	1 197 008 750	1 052 651 277	1 254 755 387	2 230 504 867,98	2 002 562 750,81
24	LOTTA CONTRO LA FRODE	82 294 500	79 884 041	82 246 700	80 192 081	78 208 850,25	78 536 468,10
25	COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE	244 565 633	244 015 633	232 305 442	232 055 442	216 031 931,16	216 031 931,16
26	AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE	1 126 245 771	1 128 233 771	1 065 512 732	1 063 133 732	1 104 610 848,65	1 108 457 409,03
	Riserve (40 01 40)	5 915 694	5 915 694	4 644 253	4 644 253		
		1 132 161 465	1 134 149 465	1 070 156 985	1 067 777 985	1 104 610 848,65	1 108 457 409,03
27	BILANCIO	78 630 924	78 630 924	76 142 758	76 142 758	64 040 410,06	64 040 410,06
28	AUDIT	19 359 668	19 359 668	19 227 094	19 227 094	19 136 476,54	19 136 476,54
29	STATISTICHE	144 068 650	130 593 650	143 533 663	127 573 663	145 264 648,83	134 198 210,41

COMMISSION

Titolo	Linea di bilancio	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30	PENSIONI E SPESE CONNESSE	1 899 409 800	1 899 409 800	1 796 802 000	1 796 802 000	1 684 492 659,39	1 684 492 659,39
31	SERVIZI LINGUISTICI	398 802 462	398 802 462	407 877 123	407 877 123	437 381 657,05	437 381 657,05
32	ENERGIA	1 640 012 879	1 579 046 002	1 618 915 213	1 293 269 975	1 423 035 928,49	1 602 200 158,03
33	GIUSTIZIA E CONSUMATORI	257 557 182	224 742 182	270 997 258	238 117 353	259 254 368,83	230 631 944,47
34	AZIONE PER IL CLIMA	155 158 150	96 805 400	146 724 470	102 431 675	138 052 271,55	68 506 389,13
	Riserve (40 02 41)	500 000	375 000				
		155 658 150	97 180 400	146 724 470	102 431 675	138 052 271,55	68 506 389,13
40	RISERVE	516 902 000	344 600 000	506 724 000	315 000 000	0,—	0,—
	Totale	156 098 380 385	140 665 841 064	155 910 390 879	122 849 648 693	157 331 910 539,40	132 727 477 235,86
	Di cui riserve (40 01 40, 40 02 40, 40 02 41)	341 853 346	163 419 397	76 768 253	24 734 253		

TITOLO XX

SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

COMMISSIONE

TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

TITOLO XX

SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
XX 01	SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE				
XX 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei per settore				
XX 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione				
XX 01 01 01 01	Retribuzioni ed indennità	5,2	2 058 238 200	2 011 496 000	1 977 369 674,92
XX 01 01 01 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5,2	11 214 800	12 072 000	11 147 568,89
XX 01 01 01 03	Adeguamenti delle retribuzioni	5,2	20 647 600	18 170 000	0,—
	<i>Subtotale</i>		2 090 100 600	2 041 738 000	1 988 517 243,81
XX 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 01 02 01	Retribuzioni ed indennità	5,2	113 090 400	111 637 000	106 365 073,63
XX 01 01 02 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5,2	7 539 800	7 430 000	7 141 384,29
XX 01 01 02 03	Stanziamen- ti per coprire adeguamenti eventuali delle retri- buzioni	5,2	1 083 000	967 000	0,—
	<i>Subtotale</i>		121 713 200	120 034 000	113 506 457,92
	<i>Articolo XX 01 01 — Subtotale</i>		2 211 813 800	2 161 772 000	2 102 023 701,73
XX 01 02	Personale esterno ed altre spese di gestione				
XX 01 02 01	Personale esterno che lavora presso l'istituzione				
XX 01 02 01 01	Agenti contrattuali	5,2	69 531 600	68 270 000	76 027 135,67
XX 01 02 01 02	Personale interinale ed assistenza tecnica e amministrativa in appoggio ad altre attività	5,2	20 998 600	22 460 000	19 754 182,52
XX 01 02 01 03	Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	5,2	39 377 800	38 533 000	30 493 165,76
	<i>Subtotale</i>		129 908 000	129 263 000	126 274 483,95
XX 01 02 02	Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 02 01	Retribuzioni degli altri agenti	5,2	9 642 000	9 131 000	9 559 655,93
XX 01 02 02 02	Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati	5,2	1 971 000	1 868 000	1 763 000,—
XX 01 02 02 03	Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi	5,2	370 000	351 000	396 893,—
	<i>Subtotale</i>		11 983 000	11 350 000	11 719 548,93

COMMISSIONE
TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016
XX 01 02 11	Altre spese di gestione dell'istituzione				
XX 01 02 11 01	Spese per missioni e di rappresentanza	5,2	56 969 000	57 319 000	59 065 294,79
XX 01 02 11 02	Spese per conferenze, riunioni e gruppi di esperti	5,2	23 490 000	25 490 000	20 011 845,14
XX 01 02 11 03	Riunioni di comitati	5,2	10 515 000	12 015 000	9 543 097,14
XX 01 02 11 04	Studi e consulenze	5,2	4 590 000	6 090 000	5 033 013,61
XX 01 02 11 05	Sistemi d'informazione e di gestione	5,2	35 082 000	28 937 000	36 725 571,84
XX 01 02 11 06	Perfezionamento professionale e formazione alla gestione	5,2	12 600 000	13 100 000	13 924 195,61
	<i>Subtotale</i>		143 246 000	142 951 000	144 303 018,13
XX 01 02 12	Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 12 01	Spese per missioni, conferenze e ricevimenti	5,2	5 700 000	5 652 000	5 946 995,—
XX 01 02 12 02	Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni	5,2	485 000	485 000	698 497,57
	<i>Subtotale</i>		6 185 000	6 137 000	6 645 492,57
	<i>Articolo XX 01 02 — Subtotale</i>		291 322 000	289 701 000	288 942 543,58
XX 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli edifici				
XX 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione				
XX 01 03 01 03	Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	67 287 000	64 283 000	77 688 666,38
XX 01 03 01 04	Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	67 824 000	63 210 000	73 787 694,44
	<i>Subtotale</i>		135 111 000	127 493 000	151 476 360,82
XX 01 03 02	Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 03 02 01	Acquisto, affitto e costi connessi	5,2	28 515 000	28 503 000	26 847 000,—
XX 01 03 02 02	Materiale, mobili, forniture e servizi	5,2	667 000	827 000	500 100,—
	<i>Subtotale</i>		29 182 000	29 330 000	27 347 100,—
	<i>Articolo XX 01 03 — Subtotale</i>		164 293 000	156 823 000	178 823 460,82
	CAPITOLO XX 01 — TOTALE		2 667 428 800	2 608 296 000	2 569 789 706,13

COMMISSIONE

TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

TITOLO XX

SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

XX 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei per settore

XX 01 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
XX 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei in servizio presso l'istituzione				
XX 01 01 01 01	Retribuzioni ed indennità	5,2	2 058 238 200	2 011 496 000	1 977 369 674,92
XX 01 01 01 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5,2	11 214 800	12 072 000	11 147 568,89
XX 01 01 01 03	Adeguamenti delle retribuzioni	5,2	20 647 600	18 170 000	0,—
	Voce XX 01 01 01 — Totale		2 090 100 600	2 041 738 000	1 988 517 243,81

Commento

Ad eccezione del personale in servizio in paesi terzi, questo stanziamento è destinato a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti in organico:

- gli stipendi, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi d'infortunio, di malattia e altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come pure i versamenti da effettuare, da parte della Commissione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- per quanto riguarda i funzionari e gli agenti temporanei, le indennità per servizio continuo o a turni, o per l'obbligo di restare a disposizione sul luogo di lavoro o a domicilio,
- l'indennità di licenziamento per il funzionario in prova licenziato a causa di manifesta inattitudine,
- l'indennità in caso di risoluzione del contratto di un agente temporaneo da parte dell'istituzione,
- il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi dei funzionari assegnati agli uffici dell'Unione e alle delegazioni dell'Unione nel territorio dell'Unione,
- le indennità forfettarie e le retribuzioni, calcolate sulla base di un tasso orario, relative al lavoro straordinario effettuato dai funzionari della categoria AST e che non ha potuto essere compensato, secondo le modalità previste, con tempo libero,
- le incidenze dei coefficienti correttori applicati alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, come pure l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in un paese diverso da quello della sede di servizio,

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE (seguito)

XX 01 01 (seguito)

XX 01 01 01 (seguito)

- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento presso un'altra sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza in occasione della loro entrata in servizio o della loro destinazione a una nuova sede, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza in occasione della loro entrata in servizio o della loro destinazione a una nuova sede di servizio, nonché in occasione della cessazione definitiva dalle funzioni seguita da una reinstallazione in altra località,
- le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono dimostrare di dover cambiare residenza in occasione della loro entrata in servizio o della loro destinazione a una nuova sede di servizio,
- i costi transitori per i funzionari che occupano posti in nuovi Stati membri anteriormente all'adesione, che sono invitati a restare in servizio negli stessi Stati successivamente alla data di adesione e che beneficeranno, a titolo eccezionale, delle stesse condizioni finanziarie e materiali applicate dalla Commissione prima dell'adesione, conformemente all'allegato X dello statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea,
- il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 51 623 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

XX 01 01 02 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016
XX 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei della Commissione in servizio nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 01 02 01	Retribuzioni ed indennità	5,2	113 090 400	111 637 000	106 365 073,63
XX 01 01 02 02	Spese ed indennità relative all'assunzione, ai trasferimenti e alla cessazione definitiva dal servizio	5,2	7 539 800	7 430 000	7 141 384,29
XX 01 01 02 03	Stanzamenti per coprire adeguamenti eventuali delle retribuzioni	5,2	1 083 000	967 000	0,—
	Voce XX 01 01 02 — Totale		121 713 200	120 034 000	113 506 457,92

COMMISSIONE

TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*XX 01 01 *(seguito)*XX 01 01 02 *(seguito)**Commento*

Per quanto riguarda le voci 19 01 01 02, 20 01 01 02, 21 01 01 02 e 22 01 01 02, relative alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico della Commissione:

- gli stipendi, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi d'infortunio, di malattia e altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, come pure i versamenti a loro favore per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- le ore di lavoro straordinario,
- le incidenze dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei,
- il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute in caso di cambio di residenza in occasione dell'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di viaggio, anche per i familiari, dovute in occasione dell'entrata in servizio, della partenza o di un trasferimento presso un'altra sede di servizio,
- le spese di trasloco dovute in caso di cambio di residenza in occasione dell'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE

TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE (seguito)

XX 01 02 (seguito)

XX 01 02 01 (seguito)

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Sulla base dei dati disponibili, l'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 6 271 644 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

Codice di buona condotta in materia di assunzione di portatori di handicap, approvato con decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo in data 22 giugno 2005.

XX 01 02 02 Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
XX 01 02 02	Personale esterno della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 02 01	Retribuzioni degli altri agenti	5,2	9 642 000	9 131 000	9 559 655,93
XX 01 02 02 02	Formazione di esperti junior e di esperti nazionali distaccati	5,2	1 971 000	1 868 000	1 763 000,—
XX 01 02 02 03	Spese per gli altri agenti e le altre prestazioni di servizi	5,2	370 000	351 000	396 893,—
	Voce XX 01 02 02 — Totale		11 983 000	11 350 000	11 719 548,93

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 02 02, 20 01 02 02, 21 01 02 02 e 22 01 02 02, relative al personale esterno della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

— le retribuzioni degli agenti locali e/o contrattuali, nonché gli oneri e i contributi a carico del datore di lavoro,

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE (seguito)

XX 01 02 (seguito)

XX 01 02 02 (seguito)

- i contributi al regime complementare di sicurezza sociale degli agenti locali a carico del datore di lavoro,
- le prestazioni del personale interinale e indipendente.

Per quanto riguarda gli esperti junior e gli esperti nazionali distaccati presso le delegazioni dell'Unione, questo stanziamento copre:

- il finanziamento o il cofinanziamento delle spese relative al distacco di esperti junior (laureati) presso le delegazioni dell'Unione,
- le spese dei seminari organizzati per giovani diplomatici degli Stati membri e di paesi terzi,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea di funzionari degli Stati membri nelle delegazioni dell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

XX 01 02 11 Altre spese di gestione dell'istituzione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
XX 01 02 11	Altre spese di gestione dell'istituzione				
XX 01 02 11 01	Spese per missioni e di rappresentanza	5,2	56 969 000	57 319 000	59 065 294,79
XX 01 02 11 02	Spese per conferenze, riunioni e gruppi di esperti	5,2	23 490 000	25 490 000	20 011 845,14
XX 01 02 11 03	Riunioni di comitati	5,2	10 515 000	12 015 000	9 543 097,14
XX 01 02 11 04	Studi e consulenze	5,2	4 590 000	6 090 000	5 033 013,61
XX 01 02 11 05	Sistemi d'informazione e di gestione	5,2	35 082 000	28 937 000	36 725 571,84
XX 01 02 11 06	Perfezionamento professionale e formazione alla gestione	5,2	12 600 000	13 100 000	13 924 195,61
	Voce XX 01 02 11 — Totale		143 246 000	142 951 000	144 303 018,13

Commento

Stanziamento destinato a coprire le seguenti spese operative decentrate:

COMMISSIONE

TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*XX 01 02 *(seguito)*XX 01 02 11 *(seguito)*

Missioni:

- spese di trasporto, comprese le spese accessorie per i titoli di trasporto e le prenotazioni, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario della Commissione, nonché per gli esperti o i funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi della Commissione (il rimborso delle spese di missione sostenute per conto di altre istituzioni od organi dell'Unione, nonché per conto di terzi, dà luogo a entrate con destinazione specifica). Laddove l'opzione è disponibile, la Commissione si servirà delle compagnie aeree che applicano contratti di lavoro collettivi e che rispettano le pertinenti convenzioni dell'OIL.

Spese di rappresentanza:

- rimborso dei costi sostenuti per adempiere a obblighi di rappresentanza, a nome della Commissione (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione).

Riunioni di esperti:

- rimborso dei costi sostenuti per il funzionamento dei gruppi di esperti istituiti o convocati dalla Commissione: le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative all'organizzazione di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base di decisioni prese dalla Commissione).

Conferenze:

- spese relative a conferenze, congressi e riunioni organizzati dalla Commissione in appoggio all'esecuzione delle diverse politiche, nonché le spese per il funzionamento di una rete di organismi e istituzioni di controllo finanziario, ivi compresa una riunione annuale tra tali organizzazioni e i membri della commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento europeo, come richiesto nel paragrafo 88 della risoluzione del Parlamento europeo, del 27 aprile 2006, recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discharge per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2004, sezione III — Commissione (GU L 340 del 6.12.2006, pag. 5),
- spese per conferenze, seminari, riunioni, corsi di formazione e tirocini per i funzionari degli Stati membri che gestiscono o controllano le operazioni finanziate dai fondi dell'Unione o le operazioni di riscossione di entrate che costituiscono risorse proprie dell'Unione o che collaborano al sistema delle statistiche dell'Unione, oltreché le spese della stessa natura per i funzionari dei paesi dell'Europa centrale e orientale che gestiscono o controllano le operazioni finanziate nel quadro dei programmi dell'Unione,
- spese relative alla formazione di funzionari di paesi terzi, qualora l'esercizio delle loro responsabilità di gestione o di controllo sia direttamente collegato alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione,
- costi derivanti dalla partecipazione della Commissione a conferenze, congressi e riunioni,
- tasse d'iscrizione alle conferenze, escluse le spese di formazione,

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)***XX 01 02** *(seguito)*XX 01 02 11 *(seguito)*

- diritti di partecipazione ad associazioni professionali e scientifiche,
- costi per eventuali rinfreschi o colazioni, serviti in occasione di riunioni interne.

Riunioni di comitati:

- spese di viaggio e di soggiorno e spese accessorie degli esperti partecipanti ai comitati istituiti dal trattato e dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio o dai regolamenti del Consiglio, nonché spese relative all'organizzazione di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base di decisioni prese dalla Commissione).

Studi e consulenze:

- spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, nei casi in cui la Commissione non possa effettuarli direttamente per mancanza di personale ad hoc,
- spese per l'acquisto di studi già effettuati o la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti specializzati di ricerca.

Sistemi di informazione e di gestione:

- spese relative allo sviluppo e alla manutenzione in appalto dei sistemi d'informazione e di gestione,
- spese relative all'acquisto e alla manutenzione di sistemi d'informazione e di gestione completi («chiavi in mano») nel settore della gestione amministrativa (personale, bilancio, amministrazione finanziaria e contabile ecc.),
- spese relative a studi, documentazione e formazione per tali sistemi, nonché alla gestione dei lavori,
- spese relative all'acquisizione di conoscenze ed esperienze nel settore informatico da parte dell'insieme dei servizi: qualità, sicurezza, tecnologia, metodologia di sviluppo, gestione informatica ecc.,
- spese relative al supporto tecnico di tali sistemi e alle operazioni tecniche necessarie ad assicurarne il corretto funzionamento.

Perfezionamento professionale e formazione alla gestione:

- spese per la formazione generale volta a migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia della Commissione:
 - spese per il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, della concezione, dell'elaborazione, dell'animazione, della valutazione e del monitoraggio della formazione,
 - spese per il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la garanzia della qualità e la gestione del personale,

COMMISSIONE

TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)*XX 01 02 *(seguito)*XX 01 02 11 *(seguito)*

- spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dai servizi della Commissione in forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno, nonché il supporto pedagogico),
- spese per la partecipazione ad attività di formazione esterna e per l'adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- spese per la formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi, nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- finanziamento del materiale didattico.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione a norma dell'articolo 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 725 000 EUR.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Sulla base dei dati disponibili, l'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 589 970 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE (seguito)

XX 01 02 (seguito)

XX 01 02 12 Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016
XX 01 02 12	Altre spese di gestione relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 02 12 01	Spese per missioni, conferenze e ricevimenti	5,2	5 700 000	5 652 000	5 946 995,—
XX 01 02 12 02	Perfezionamento professionale dei funzionari nelle delegazioni	5,2	485 000	485 000	698 497,57
	Voce XX 01 02 12 — Totale		6 185 000	6 137 000	6 645 492,57

Commento

Per quanto riguarda le voci 19 01 02 12, 20 01 02 12, 21 01 02 12 e 22 01 02 12, relative al personale della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

- le spese e indennità varie riguardanti gli altri agenti, comprese le consulenze legali,
- le spese risultanti dalle procedure di assunzione di funzionari, agenti contrattuali e agenti locali, in particolare spese di pubblicazione, di viaggio e di soggiorno, nonché l'assicurazione contro i rischi di infortunio dei candidati convocati per esami e colloqui, le spese per l'organizzazione di esami collettivi di assunzione, nonché le spese per le visite mediche precedenti l'assunzione,
- le spese relative al controllo medico annuale dei funzionari, degli agenti contrattuali e degli agenti locali, comprese le analisi e gli esami medici richiesti nell'ambito di tale controllo, le azioni di animazione culturale e le iniziative atte a promuovere le relazioni sociali,
- le spese mediche del personale locale assunto con contratti di diritto locale, le spese per i consulenti medici e odontoiatri e le spese legate alla politica sull'AIDS nel luogo di lavoro,
- l'indennità forfettaria di funzione per i funzionari che devono sostenere regolarmente spese di rappresentanza in relazione alla natura dei compiti loro affidati, nonché il rimborso delle spese sostenute da funzionari abilitati a rappresentare la Commissione/l'Unione, nell'interesse del servizio e nel quadro delle loro attività (per le delegazioni dell'Unione all'interno del territorio dell'Unione una parte delle spese di soggiorno è coperta dall'indennità forfettaria di rappresentanza),
- le spese per i trasporti, il pagamento delle indennità giornaliera di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di missioni da parte di funzionari e altri agenti,
- le spese per i trasporti e le indennità giornaliera legate ad eventuali evacuazioni sanitarie,
- le spese dovute a situazioni di crisi, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e le indennità giornaliera,

COMMISSIONE

TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE (seguito)

XX 01 02 (seguito)

XX 01 02 12 (seguito)

- le spese per la formazione generale e linguistica volta a migliorare le competenze del personale e l'efficienza della Commissione:
 - spese per il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, della concezione, dell'elaborazione, dell'animazione, della valutazione e del monitoraggio della formazione,
 - spese per il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la pianificazione la gestione, la strategia, la garanzia della qualità e la gestione del personale,
 - spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dai servizi della Commissione o del SEAE in forma di corsi, seminari e conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno, nonché supporto pedagogico),
 - spese relative agli aspetti pratici e logistici dell'organizzazione di corsi, tra cui locali, trasporto e affitto di attrezzature per la formazione e per i seminari locali e regionali, nonché vari costi connessi, quali eventuali rinfreschi o colazioni,
 - spese di partecipazione a conferenze e colloqui, tasse di iscrizione ad associazioni professionali o scientifiche,
 - spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi, nonché all'acquisto di materiale didattico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

XX 01 03 **Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e agli edifici**

XX 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
XX 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione della Commissione				
XX 01 03 01 03	Materiale per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	67 287 000	64 283 000	77 688 666,38
XX 01 03 01 04	Servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	67 824 000	63 210 000	73 787 694,44
	Voce XX 01 03 01 — Totale		135 111 000	127 493 000	151 476 360,82

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)***XX 01 03** *(seguito)*XX 01 03 01 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- spese relative alle infrastrutture di telecomunicazione negli edifici della Commissione, in particolare per l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile,
- spese per le reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature, compresi i toner per stampa, connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici e scanner,
- acquisto, noleggio o leasing di apparecchiature elettroniche da ufficio,
- spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture per le attrezzature,
- spese di abbonamento e di utilizzo di servizi di informazione elettronici e banche dati esterne e spese per l'acquisto di informazioni su supporto elettronico, la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione,
- canoni di abbonamento e spese per le comunicazioni via cavo o via radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), spese relative alle reti di trasmissione di dati, al costo dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché alle linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- spese per il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi sulla sicurezza e la garanzia della qualità connessa con gli impianti informatici e i programmi,
- spese relative al Data Centre:
 - di acquisto, noleggio o leasing dei calcolatori, delle unità periferiche e dei programmi del Data Centre, nonché le spese per i centri di back-up,
 - di manutenzione, logistica, studi, documentazione, formazione e forniture per le attrezzature nonché per il personale esterno di gestione,

COMMISSIONE

TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE

CAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE (seguito)

XX 01 03 (seguito)

XX 01 03 01 (seguito)

— di sviluppo e manutenzione, per contratto, dei programmi necessari al funzionamento del Data Centre.

Gli stanziamenti per coprire le spese corrispondenti previste per la ricerca sono iscritti in varie voci all'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, che sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 11 001 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videotermini (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

XX 01 03 02 Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
XX 01 03 02	Immobili e spese accessorie relative al personale della Commissione nelle delegazioni dell'Unione				
XX 01 03 02 01	Acquisto, affitto e costi connessi	5,2	28 515 000	28 503 000	26 847 000,—
XX 01 03 02 02	Materiale, mobili, forniture e servizi	5,2	667 000	827 000	500 100,—
	Voce XX 01 03 02 — Totale		29 182 000	29 330 000	27 347 100,—

COMMISSIONE
TITOLO XX — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORECAPITOLO XX 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RIPARTITE PER SETTORE *(seguito)***XX 01 03** *(seguito)*XX 01 03 02 *(seguito)**Commento*

Per quanto riguarda le voci 19 01 03 02, 20 01 03 02, 21 01 03 02 e 22 01 03 02, relative al personale della Commissione assegnato alle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e alle delegazioni presso le organizzazioni internazionali, questo stanziamento è destinato a coprire:

- l'indennità d'alloggio provvisorio e le indennità giornaliere,
- per tutti gli immobili o parti di immobili occupati dai funzionari in servizio al di fuori dell'Unione: gli affitti (compresi quelli per gli alloggi provvisori) e gli oneri fiscali, i premi assicurativi, le spese di sistemazione e di grandi riparazioni, le spese correnti relative alla sicurezza delle persone,
- per gli immobili o parti di immobili occupati dai funzionari all'interno del territorio dell'Unione: il rimborso delle spese relative alla sicurezza degli alloggi,
- l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di materiale tecnico, come generatori e condizionatori d'aria per gli alloggi dei funzionari,
- l'insieme delle spese relative al mobilio e all'equipaggiamento degli alloggi messi a disposizione dei funzionari,

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE

TITOLO 01

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

TITOLO 01

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINAN- ZIARI»	82 734 214	82 734 214	81 979 051	81 979 051	83 497 326,15	83 497 326,15
01 02	UNIONE ECONOMICA E MONETARIA	12 555 100	13 153 200	12 547 500	14 000 000	15 776 104,58	11 514 289,32
01 03	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTER- NAZIONALI	179 886 722	179 886 722	561 368 250	561 368 250	257 453 613,—	262 252 987,28
	<i>Riserve (40 02 40)</i>	25 000 000	25 000 000				
		204 886 722	204 886 722	561 368 250	561 368 250	257 453 613,—	262 252 987,28
01 04	OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI	1 933 092 000	1 877 900 000	2 705 500 000	2 457 900 000	2 177 025 125,10	1 171 598 639,49
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	105 185 000					
		2 038 277 000	1 877 900 000	2 705 500 000	2 457 900 000	2 177 025 125,10	1 171 598 639,49
	Titolo 01 — Totale	2 208 268 036	2 153 674 136	3 361 394 801	3 115 247 301	2 533 752 168,83	1 528 863 242,24
	<i>Riserve (40 02 40, 40 02 41)</i>	130 185 000	25 000 000				
		2 338 453 036	2 178 674 136	3 361 394 801	3 115 247 301	2 533 752 168,83	1 528 863 242,24

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

TITOLO 01

AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
01 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI»					
01 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Affari economici e finanziari»	5,2	68 650 802	67 718 579	67 268 606,74	97,99
01 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Affari economici e finanziari»					
01 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 577 871	3 989 271	4 210 223,66	117,67
01 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	5 627 727	5 642 625	6 378 007,84	113,33
	Articolo 01 01 02 — Subtotale		9 205 598	9 631 896	10 588 231,50	115,02
01 01 03	Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e spese specifiche nel settore «Affari economici e finanziari»					
01 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e spese specifiche	5,2	4 437 814	4 228 576	5 172 956,17	116,57
01 01 03 04	Spese relative a bisogni specifici negli ambiti dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica	5,2	440 000	400 000	467 531,74	106,26
	Articolo 01 01 03 — Subtotale		4 877 814	4 628 576	5 640 487,91	115,64
	Capitolo 01 01 — Totale		82 734 214	81 979 051	83 497 326,15	100,92

01 01 01 Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Affari economici e finanziari»Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
68 650 802	67 718 579	67 268 606,74

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI» (seguito)

01 01 02 *Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Affari economici e finanziari»*

01 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
3 577 871	3 989 271	4 210 223,66

01 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
5 627 727	5 642 625	6 378 007,84

01 01 03 *Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e spese specifiche nel settore «Affari economici e finanziari»*

01 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e spese specifiche

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
4 437 814	4 228 576	5 172 956,17

01 01 03 04 Spese relative a bisogni specifici negli ambiti dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
440 000	400 000	467 531,74

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione e trasloco),
- le spese di acquisto, noleggio, installazione e manutenzione di attrezzature elettroniche per ufficio, calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al funzionamento,

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI» *(seguito)***01 01 03** *(seguito)*01 01 03 04 *(seguito)*

- le spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),
- la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazioni,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, telegrafo, telex, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- le spese di connessione alle reti di telecomunicazione, per esempio SWIFT (rete interbancaria) e CoreNet (rete securizzata messa a punto dalla BCE), nonché le spese collegate alle infrastrutture e ai servizi correlati,
- le spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, stime, documentazione e forniture per le attrezzature.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 02	UNIONE ECONOMICA E MONETARIA								
01 02 01	<i>Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione economica e monetaria, compreso l'euro</i>	1,1	11 500 000	11 500 000	11 500 000	12 000 000	11 746 750,71	10 024 560,16	87,17
01 02 02	<i>Garanzia dell'Unione europea sui prestiti all'Unione destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti</i>	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 02 03	<i>Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria</i>	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 02 04	<i>Proteggere banconote e monete in euro dalla contraffazione e dalle relative frodi</i>	1,1	1 055 100	953 200	1 047 500	1 000 000	1 029 353,87	715 252,16	75,04
01 02 05	<i>Entrate derivanti dalla sorveglianza di bilancio rafforzata da trasferire al meccanismo europeo di stabilità</i>	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
01 02 51	<i>Completamento del programma Pericle</i>	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 02 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
01 02 77 01	Azione preparatoria — rafforzamento delle capacità sviluppo istituzionale a sostegno dell'attuazione delle riforme economiche	1,2	p.m.	700 000	p.m.	1 000 000	3 000 000,—	774 477,—	110,64
	Articolo 01 02 77 — Subtotale		p.m.	700 000	p.m.	1 000 000	3 000 000,—	774 477,—	110,64
	Capitolo 01 02 — Totale		12 555 100	13 153 200	12 547 500	14 000 000	15 776 104,58	11 514 289,32	87,54

01 02 01 *Coordinamento, vigilanza e comunicazione in materia di Unione economica e monetaria, compreso l'euro*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 500 000	11 500 000	11 500 000	12 000 000	11 746 750,71	10 024 560,16

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA *(seguito)*01 02 01 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire i costi di realizzazione del programma UE armonizzato congiunto di inchieste presso le imprese e i consumatori negli Stati membri e nei paesi candidati. Si tratta di un programma avviato con decisione della Commissione del novembre 1961 e modificato con successive decisioni del Consiglio e della Commissione. È stato approvato da ultimo con la decisione della Commissione C(97) 2241 del 15 luglio 1997 e illustrato nella comunicazione della Commissione COM(2006)0379 definitivo, del 12 luglio 2006 (GU C 245 del 12.10.2006, pag. 5).

Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese per studi, workshop, conferenze, analisi, valutazioni, pubblicazioni, assistenza tecnica, l'acquisto e la manutenzione di basi di dati e software nonché il cofinanziamento e il sostegno di azioni riguardanti:

- la politica di bilancio comprensiva della sorveglianza delle posizioni di bilancio,
- la valutazione dell'attuazione e applicazione da parte degli Stati membri del nuovo quadro dell'Unione di governance di bilancio a sostegno del funzionamento dell'Unione economica e monetaria (UEM),
- la sorveglianza economica, l'analisi su base macro e microeconomica della combinazione di misure e il coordinamento delle politiche economiche,
- gli aspetti esterni dell'UEM,
- gli sviluppi macroeconomici nella zona euro,
- la sorveglianza delle riforme strutturali e del miglioramento del funzionamento dei mercati nell'UEM e nell'Unione,
- il coordinamento con le istituzioni finanziarie e l'analisi e lo sviluppo dei mercati finanziari, nonché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti che interessano gli Stati membri,
- il meccanismo di sostegno finanziario della bilancia dei pagamenti degli Stati membri e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria,
- la cooperazione con gli operatori economici e le istanze decisionali nei settori sopra citati,
- l'approfondimento e l'ampliamento dell'UEM,
- lo sviluppo e la manutenzione di software e le relative formazioni volte a proteggere l'euro dalla contraffazione.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire il finanziamento di misure d'informazione prioritarie sulle politiche dell'Unione riguardanti tutti gli aspetti delle norme e del funzionamento dell'UEM nonché sui vantaggi di un più stretto coordinamento delle politiche e delle riforme strutturali, e a rispondere alle esigenze d'informazione delle principali parti interessate e dei cittadini in relazione all'UEM.

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA (*seguito*)**01 02 01** (*seguito*)

Azione concepita come un mezzo efficace di comunicazione e di dialogo fra i cittadini dell'Unione e le istituzioni dell'Unione. Essa tiene conto delle specificità nazionali e regionali, laddove opportuno in collaborazione con le autorità degli Stati membri. È riservata attenzione anche alla preparazione all'introduzione dell'euro dei cittadini degli Stati membri che la stanno pianificando.

L'azione comprende:

- l'organizzazione di attività di comunicazione a livello centrale (opuscoli, pieghevoli, newsletter, progettazione, sviluppo e manutenzione di siti internet, social media, mostre, stand, conferenze, seminari, prodotti audiovisivi, sondaggi di opinione, indagini, studi, materiale promozionale, concorsi per il disegno di monete, programmi di gemellaggio, formazioni, ecc.), e attività analoghe a livello nazionale e regionale realizzate in cooperazione con le rappresentanze della Commissione,
- accordi di partenariato con gli Stati membri che intendono svolgere attività di comunicazione su questioni relative all'euro o sull'UEM,
- collaborazione e networking con gli Stati membri nelle sedi opportune,
- iniziative di comunicazione nei paesi terzi, volte a spiegare in particolare il ruolo internazionale dell'euro e l'utilità dell'integrazione finanziaria.

Al momento dell'esecuzione del presente articolo, la Commissione dovrebbe tenere in debito conto l'esito delle riunioni del gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

L'attuazione della strategia di comunicazione della Commissione avviene in stretto collegamento con gli Stati membri e con il Parlamento europeo.

La Commissione adotta una strategia e un piano di lavoro annuale rifacendosi agli orientamenti indicati nella propria comunicazione dell'11 agosto 2004 [COM(2004) 552 definitivo] e riferisce regolarmente alla commissione preposta del Parlamento europeo in merito all'attuazione del piano e alla programmazione per l'anno successivo.

Stanziamiento destinato altresì a coprire o a prefinanziare temporaneamente i costi sostenuti dall'Unione in relazione alla conclusione e alla realizzazione di operazioni collegate alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti per l'assistenza macrofinanziaria, Euratom, la bilancia dei pagamenti e il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria.

Le entrate iscritte all'articolo 5 5 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA (seguito)

01 02 01 (seguito)

Decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2005/37/CE della Commissione, del 29 ottobre 2004, che istituisce il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) e prevede il coordinamento delle azioni tecniche al fine di proteggere le monete in euro contro la falsificazione (GU L 19 del 21.1.2005, pag. 73).

Decisione C(2015) 6968 final della Commissione, del 19 ottobre 2015, che istituisce il gruppo di esperti sulla falsificazione delle monete nell'ambito della politica della Commissione e della regolamentazione in materia di protezione delle monete in euro contro la falsificazione (GU C 347 del 20.10.2015, pag. 4).

01 02 02 **Garanzia dell'Unione europea sui prestiti all'Unione destinati al sostegno delle bilance dei pagamenti***Cifre (Stanziamenti non dissociati)*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

La garanzia dell'Unione europea riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari. L'importo totale, in capitale, dei prestiti che possono essere accordati agli Stati membri è limitato a 50 000 000 000 EUR.

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può assicurare provvisoriamente il servizio del debito garantito ricorrendo alla sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA (seguito)

01 02 02 (seguito)

Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

Decisione 2011/288/UE del Consiglio, del 12 maggio 2011, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione europea a favore della Romania (GU L 132 del 19.5.2011, pag.15).

01 02 03 **Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria**

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

L'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la possibilità di concedere un'assistenza finanziaria dell'Unione ad uno Stato membro che si trovi in difficoltà o che sia seriamente minacciato da gravi difficoltà causate da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

La garanzia fornita dall'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 407/2010, l'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri nell'ambito di questo meccanismo di stabilizzazione finanziaria deve essere limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per onorare le proprie obbligazioni, la Commissione può attingere alle proprie risorse di cassa per assicurare temporaneamente il servizio del debito. Si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA (seguito)

01 02 03 (seguito)

Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, che fornisce al Portogallo l'assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

Decisione di esecuzione 2011/682/UE del Consiglio, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/77/UE che fornisce l'assistenza finanziaria dell'Unione all'Irlanda (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31).

Decisione di esecuzione 2011/683/UE del Consiglio, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione 2011/344/UE che fornisce l'assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 32).

Atti di riferimento

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 122, paragrafo 2.

01 02 04 **Proteggere banconote e monete in euro dalla contraffazione e dalle relative frodi***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 055 100	953 200	1 047 500	1 000 000	1 029 353,87	715 252,16

Commento

Stanziamanti destinati a coprire il finanziamento delle azioni elencate all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 331/2014 al fine di prevedere scambi di informazioni, cooperazione e assistenza reciproca, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell'euro. Lo stanziamento contribuisce altresì alla sensibilizzazione dei cittadini dell'Unione, migliorando la protezione dell'euro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1), in particolare l'articolo 4.

Regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio, dell'11 maggio 2015, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») (GU L 121 del 14.5.2015, pag. 1), in particolare l'articolo 1.

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA (seguito)

01 02 05 **Entrate derivanti dalla sorveglianza di bilancio rafforzata da trasferire al meccanismo europeo di stabilità**

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	

Commento

Articolo destinato a coprire l'assegnazione al meccanismo europeo di stabilità delle ammende riscosse in applicazione degli articoli 6 e 8 del regolamento (UE) n. 1173/2011 conformemente all'articolo 10. In quanto tali, le eventuali entrate derivanti da ammende iscritte all'articolo 7 1 3 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti.

Il sistema di sanzioni previsto dal regolamento (UE) n. 1173/2011 migliora il rispetto della parte preventiva e della parte correttiva del patto di stabilità e crescita nella zona euro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 1).

01 02 51 **Completamento del programma Pericle**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare i costi per il completamento del programma d'azione Pericle in materia di formazione, scambi e assistenza per la protezione dell'euro dalla contraffazione.

Basi giuridiche

Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).

Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d'azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l'euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55).

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA (seguito)

01 02 51 (seguito)

Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 40).

Decisione 2006/76/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 36 del 8.2.2006, pag. 42).

Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28).

Decisione 2006/850/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l'applicazione della decisione 2006/849/CE di modifica e proroga della decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma Pericle) (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea - Protezione dell'Euro - Lotta anti-contraffazione, del 22 luglio 1998 [COM(98) 474 definitivo].

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea: «Protezione dell'euro - lotta anticontraffazione» (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 39).

01 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

01 02 77 01 Azione preparatoria — rafforzamento delle capacità sviluppo istituzionale a sostegno dell'attuazione delle riforme economiche

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	700 000	p.m.	1 000 000	3 000 000,—	774 477,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Azione preparatoria volta a finanziare il sostegno degli Stati membri all'attuazione di riforme fondamentali nei settori della responsabilità di bilancio, dell'amministrazione pubblica favorevole alla crescita e della competitività.

CAPITOLO 01 02 — UNIONE ECONOMICA E MONETARIA *(seguito)***01 02 77** *(seguito)*01 02 77 01 *(seguito)*

Il sostegno mirerà ad aumentare le capacità di attuazione delle riforme degli Stati membri e a rafforzarne le istituzioni pubbliche. Lo stesso sarà incentrato, in particolare, sulle riforme di bilancio, strutturali e istituzionali individuate come prioritarie nel quadro del ciclo ordinario di sorveglianza macroeconomica dell'Unione, nel quadro di un programma di aggiustamento economico, nel corso della sorveglianza rafforzata o nel corso della sorveglianza post-programma. Il sostegno sarà fornito dalla Commissione su richiesta da parte degli Stati membri interessati ed è aperto a tutti gli Stati membri.

Lo stanziamento può essere destinato a finanziare l'attuazione di programmi e progetti di assistenza tecnica condotti da organizzazioni pubbliche nazionali e internazionali con spiccate competenze nel rafforzamento delle capacità e nello sviluppo istituzionale nonché da soggetti del settore privato. Gli stanziamenti possono essere altresì usati per coprire spese legate a fasi preparatorie di tali programmi e progetti (programmazione, identificazione ed elaborazione) nonché alla sorveglianza, alla valutazione, all'audit e ai controlli effettuati durante e dopo la fase di attuazione. Possono coprire anche i costi per assistenza tecnica a breve termine, accordi di gemellaggio tra autorità pubbliche e spese di supporto a tali attività (formazione, riunioni, seminari, studi).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 03	AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI								
01 03 01	Partecipazione al capitale delle isti- tuzioni finanziarie internazionali								
01 03 01 01	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	4	—	—	—	—	0,—	0,—	
01 03 01 02	Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 01 03 01 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 02	Assistenza macrofi- nanziaria	4	42 086 000	42 086 000	45 828 000	45 828 000	331 821,—	5 131 195,28	12,19
01 03 03	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 04	Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglio- ramento del grado di sicurezza e di effi- cienza delle centrali nucleari dei paesi terzi	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 03 05	Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi per prestiti e garanzie sui prestiti a favore di operazioni nei paesi terzi	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 03 06	<i>Dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne</i>	4	1 37 800 722	1 37 800 722	240 540 250	240 540 250	257 121 792,—	257 121 792,—	186,59
01 03 07	<i>Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)</i>	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
01 03 08	<i>Dotazione del Fondo di garanzia EFSD</i>	4	p.m.	p.m.	275 000 000	275 000 000			
	<i>Riserve (40 02 40)</i>		25 000 000	25 000 000					
			25 000 000	25 000 000	275 000 000	275 000 000			
	Capitolo 01 03 — Totale		179 886 722	179 886 722	561 368 250	561 368 250	257 453 613,—	262 252 987,28	145,79
	<i>Riserve (40 02 40)</i>		25 000 000	25 000 000					
			204 886 722	204 886 722	561 368 250	561 368 250	257 453 613,—	262 252 987,28	

01 03 01 *Partecipazione al capitale delle istituzioni finanziarie internazionali*

01 03 01 01 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire il finanziamento del capitale sottoscritto dall'Unione presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Basi giuridiche

Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU L 372 del 31.12.1990, pag. 1).

Decisione 97/135/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 15).

Decisione n. 1219/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di capitale (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI (seguito)

01 03 01 (seguito)

01 03 01 02 Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo — Quota richiamabile del capitale sottoscritto

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento del capitale sottoscritto dall'Unione presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

L'attuale base di capitale sottoscritto della BERS ammonta a 29 674 000 000 EUR e il capitale sottoscritto dall'Unione a complessivi 900 440 000 di EUR (3%), mentre le quote liberate del capitale sottoscritto ammontano a 187 810 000 EUR, lasciando una quota richiamabile del capitale sottoscritto pari a 712 630 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 90/674/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1990, concernente la conclusione di un accordo che istituisce la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (GU L 372 del 31.12.1990, pag. 1).

Decisione 97/135/CE del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 15).

Decisione n. 1219/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni del capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) a seguito della decisione relativa all'aumento di capitale (GU L 313 del 26.11.2011, pag. 1).

01 03 02 Assistenza macrofinanziaria

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
42 086 000	42 086 000	45 828 000	45 828 000	331 821,—	5 131 195,28

Commento

L'assistenza macrofinanziaria (AMF) è una forma di aiuto finanziario erogato dall'Unione a paesi partner che attraversano una fase di crisi della bilancia dei pagamenti. L'AMF è destinata a paesi politicamente, economicamente e geograficamente vicini all'Unione: paesi candidati e potenziali candidati, paesi interessati dalla politica europea di vicinato e, in talune circostanze, altri paesi terzi. In linea di principio, l'AMF è disponibile solo per i paesi che beneficiano di un programma del Fondo monetario internazionale.

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI (*seguito*)01 03 02 (*seguito*)

L'AMF è un intervento straordinario che viene attivato caso per caso, per aiutare paesi in gravi difficoltà a livello di bilancia dei pagamenti, allo scopo di ripristinare la sostenibilità della situazione finanziaria sul versante esterno e di promuovere al tempo stesso adeguamenti economici e riforme strutturali.

Mentre l'AMF può assumere la forma di prestiti o sovvenzioni a medio/lungo termine, o di una loro combinazione, il presente articolo copre solo l'elemento di sovvenzione delle operazioni di assistenza macrofinanziaria.

Gli stanziamenti del presente articolo verranno altresì utilizzati per coprire le spese sostenute in relazione alle operazioni di AMF, in particolare i) i costi sostenuti per effettuare valutazioni operative nei paesi beneficiari per ottenere ragionevoli garanzie sul funzionamento delle procedure amministrative e dei circuiti finanziari, ii) i costi legati all'attuazione degli orientamenti per legiferare meglio, in particolare per le valutazioni ex post delle operazioni di AMF, e iii) i costi dei requisiti in materia di comitatologia.

La Commissione informerà periodicamente l'autorità di bilancio in merito alla situazione macroeconomica dei paesi beneficiari e riferirà esaurientemente, con cadenza annuale, in merito all'attuazione dell'AMF.

Le entrate iscritte all'articolo 5 5 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio 2002/639/CE, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 1).

Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 4).

Decisione del Consiglio 2014/215/UE, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85).

Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 9).

Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI (seguito)

01 03 02 (seguito)

Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (GU L 186 del 9.7.2016, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).

Decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 14).

01 03 03 **Garanzia dell'Unione europea sui prestiti dell'Unione destinati all'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi**

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato alle decisioni di prestito di cui sotto.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 97/471/CE del Consiglio, del 22 luglio 1997, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario a lungo termine a favore dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 200 del 29.7.1997, pag. 59) (dell'importo massimo di 40 000 000 EUR in capitale).

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57) (dell'importo massimo di 30 000 000 EUR in capitale sotto forma di prestito della durata di 15 anni).

Decisione 1999/732/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario supplementare a favore della Romania (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 29) (dell'importo massimo di 200 000 000 EUR in capitale).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di un aiuto macrofinanziario supplementare a favore dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31) (dell'importo massimo di 50 000 000 EUR in capitale).

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)***01 03 03** *(seguito)*

Decisione 2000/244/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, recante modifica della decisione 97/787/CE relativa alla concessione di assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan (GU L 77 del 28.3.2000, pag. 11) (dell'importo massimo di 245 000 000 EUR in capitale).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

Decisione 2003/825/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Jugoslavia con riguardo ad un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 28).

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 116).

Decisione 2004/861/CE del Consiglio, del 7 dicembre 2004, recante modifica della decisione 2002/883/CE del Consiglio intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 80).

Decisione 2004/862/CE del Consiglio, del 7 dicembre 2004, relativa all'assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 81).

Decisione 2007/860/CE del Consiglio, del 10 dicembre 2007, relativa alla concessione di un'assistenza macrofinanziaria comunitaria al Libano (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 111).

Decisione 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

Decisione 2009/891/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 6).

Decisione 2009/892/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Serbia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 9).

Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI (seguito)

01 03 03 (seguito)

Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283 del 25.10.2013, pag.1).

Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 4).

Decisione n. 2014/215/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85).

Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 9).

Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (GU L 186 del 9.7.2016, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).

Decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 14).

01 03 04 *Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi terzi*

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie).

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI (seguito)

01 03 04 (seguito)

L'importo massimo totale dei prestiti Euratom per gli Stati membri e i paesi terzi resta fissato a 4 000 000 000 EUR, come indicato all'articolo 01 04 03.

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Per la base giuridica dei prestiti Euratom, cfr. anche l'articolo 01 04 03.

01 03 05 **Garanzia dell'Unione europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti ai paesi terzi per prestiti e garanzie sui prestiti a favore di operazioni nei paesi terzi***Cifre (Stanzamenti non dissociati)*

Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977, l'Unione garantisce i prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell'ambito degli impegni finanziari dell'Unione nei confronti dei paesi del bacino mediterraneo.

Tale decisione è stata la base per un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità economica europea e la BEI, il 30 ottobre 1978 a Bruxelles e il 10 novembre 1978 a Lussemburgo, che prevede una garanzia globale, pari al 75 % di tutti i fondi disponibili per le operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'urgenza), Turchia, Cipro, Siria, Israele, Giordania, Egitto, ex Jugoslavia e Libano.

La decisione 90/62/CEE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità economica europea e la BEI, il 24 aprile 1990 a Bruxelles e il 14 maggio 1990 a Lussemburgo, relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia, in Romania e in Bulgaria, firmata il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo.

La decisione 93/696/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità europea e la BEI, il 22 luglio 1994 a Bruxelles e il 12 agosto 1994 a Lussemburgo.

Conformemente alle disposizioni delle decisioni 93/115/CEE e 96/723/CE, l'Unione garantisce i singoli prestiti accordati dalla BEI nei paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità europea ha concluso accordi di cooperazione. La decisione 93/115/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI il 4 novembre 1993 a Bruxelles e il 17 novembre 1993 a Lussemburgo. La decisione 96/723/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI il 18 marzo 1997 a Bruxelles e il 26 marzo 1997 a Lussemburgo.

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*01 03 05 *(seguito)*

Conformemente alle disposizioni della decisione 95/207/CE, l'Unione garantisce i singoli prestiti accordati dalla BEI al Sudafrica. La decisione 95/207/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI, il 4 ottobre 1995 a Bruxelles e il 16 ottobre 1995 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI, il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR.

La decisione 2000/24/CE, è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 17 gennaio 2000 a Lussemburgo e il 24 gennaio 2000 a Bruxelles (confermato da ultimo nel 2005), ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 19 460 000 EUR. Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2001/777/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 6 maggio 2002 a Bruxelles e il 7 maggio 2002 a Lussemburgo, ai termini del quale è prevista una garanzia del 100 % in caso di perdite risultanti da un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico. Il massimale globale è di 100 000 000 EUR.

La decisione 2005/48/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles, ai termini del quale è prevista una garanzia del 100 % in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia. Il massimale globale è di 500 000 000 EUR. Esso copre un periodo che termina il 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non hanno raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

La decisione 2006/1016/CE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE.

La decisione n. 633/2009/CE del Consiglio è stata la base per un emendamento firmato il 28 ottobre 2009 da apportare al contratto di garanzia fra la Comunità europea e la BEI, firmato il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie. Il massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi annullati, non deve superare 27 800 000 000 EUR, ripartiti in un massimale di base pari a 25 800 000 000 EUR e un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR. Esso copre un periodo che termina il 31 ottobre 2011.

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI (*seguito*)**01 03 05** (*seguito*)

La decisione n. 1080/2011/UE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato tra l'Unione europea e la BEI il 22 novembre 2011 a Bruxelles e a Lussemburgo. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi annullati, non deve superare 29 484 000 000 EUR, ripartiti in un mandato generale di 27 484 000 000 EUR e un mandato sui cambiamenti climatici di 2 000 000 000 EUR. Esso copre un periodo iniziato il 1° febbraio 2007 e che termina il 31 dicembre 2013, prorogabile fino all'entrata in vigore di una nuova decisione.

La decisione n. 466/2014/UE è stata la base per un contratto di garanzia stipulato tra l'Unione europea e la BEI il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e il 25 luglio 2014 a Bruxelles. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato erogato e garantito per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutti gli importi connessi. Il massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI coperte dalla garanzia dell'Unione, diminuito degli importi annullati, non deve superare 30 000 000 000 EUR, ripartiti in un massimale fisso di 27 000 000 000 EUR e un mandato opzionale di 3 000 000 000 EUR. Il Parlamento europeo e il Consiglio decidono secondo la procedura legislativa ordinaria in merito all'attivazione totale o parziale del mandato opzionale. La garanzia dell'Unione copre le operazioni di finanziamento della BEI sottoscritte nel periodo che va dal 25 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 prorogabile di sei mesi se il Parlamento europeo e il Consiglio non avranno adottato una nuova decisione di concessione della garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione entro la fine del 2020.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di assicurare eventualmente al posto dei debitori insolventi il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a prestiti della BEI.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (Protocolli mediterranei).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*01 03 05 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo Jugoslavia).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo relativo alla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria e Romania (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5).

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARICAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*01 03 05 *(seguito)*

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti d'interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sudafrica (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti d'interesse comune realizzati nei paesi dell'America latina e dell'Asia con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia in caso di perdite dovute ai prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e modificata dalla decisione 97/256/CE che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI *(seguito)*01 03 05 *(seguito)*

Decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, recante modificazione della decisione 97/256/CE al fine di estendere la garanzia comunitaria concessa alla Banca europea per gli investimenti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti (BEI) in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (Europa centrale e orientale, paesi mediterranei, America latina e Asia, Repubblica del Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/688/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20).

Decisione 2000/788/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo d'istituire un programma speciale d'azione della Banca europea per gli investimenti a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

Decisione 2001/778/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla Banca europea per gli investimenti, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11).

Decisione 2006/174/CE del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che modifica la decisione 2000/24/CE al fine di aggiungere le Maldive nell'elenco dei paesi inclusi, in seguito allo tsunami che ha investito l'Oceano Indiano nel dicembre 2004 (GU L 62 del 3.3.2006, pag. 26).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 del 8.5.2014, pag. 1).

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI (seguito)

01 03 05 (seguito)

Atti di riferimento

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione [COM(2016) 583], presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016.

01 03 06 *Dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne**Cifre (Stanziamenti non dissociati)*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 37 800 722	240 540 250	257 121 792,—

Commento

Stanziamiento destinato a fornire le risorse finanziarie per i versamenti al Fondo di garanzia per le azioni esterne conformemente al suo meccanismo di dotazione e per i pagamenti delle spese operative collegate alla gestione del Fondo e alla valutazione esterna da eseguirsi nell'ambito della revisione intermedia del mandato esterno della BEI.

Le entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 4 1 o 8 1 0 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario e all'articolo 10 della decisione n. 466/2014/UE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne [COM(2016) 582 final], presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione [COM(2016) 583 final], presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016.

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 03 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI INTERNAZIONALI (seguito)

01 03 07 **Garanzia dell'Unione europea per il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD)**

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	

Commento

Questo articolo costituisce la struttura della garanzia fornita dall'Unione. Esso consentirà alla Commissione di assicurare, all'occorrenza, il servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e altre spese) in caso di inadempienza del debitore.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. In tal caso si applica l'articolo 14 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, del 26 maggio 2014, concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie tradizionali e delle risorse proprie basate sull'IVA e sull'RNL, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 39).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

01 03 08 **Dotazione del Fondo di garanzia EFSD**

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

	Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
01 03 08	p.m.	275 000 000	
Riserve (40 02 40)	25 000 000		
Totale	25 000 000	275 000 000	

Commento

Stanziamamento destinato a fornire le risorse finanziarie per i versamenti al Fondo di garanzia EFSD conformemente alle sue basi giuridiche e alle procedure da esse determinate.

Le entrate con destinazione specifica dell'articolo 6 3 5 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari per il presente articolo in conformità dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 04	OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI								
01 04 01	Fondo europeo per gli investimenti								
01 04 01 01	Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto	1,1	p.m.	p.m.	44 500 000	44 500 000	40 987 457,28	40 987 457,28	
01 04 01 02	Fondo europeo per gli investimenti — Quota richiamabile del capitale sottoscritto	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 01 04 01 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	44 500 000	44 500 000	40 987 457,28	40 987 457,28	
01 04 02	Sicurezza nucleare – Cooperazione con la Banca europea per gli investimenti	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 03	Garanzia sui prestiti Euratom	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 04	Garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
01 04 05	Stanziam. del fondo di garanzia FEIS	1,1	1 905 092 000	1 800 000 000	2 641 000 000	2 300 000 000	2 110 238 000,—	1 018 037 889,04	56,56
	<i>Reserve (40 02 41)</i>		105 185 000						
			2 010 277 000	1 800 000 000	2 641 000 000	2 300 000 000	2 110 238 000,—	1 018 037 889,04	
01 04 06	Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) e portale dei progetti di investimento europei (PPIE)	1,1	20 000 000	20 000 000	20 000 000	16 800 000	19 999 667,82	8 603 693,17	43,02
01 04 07	Competenze dovute al Fondo europeo per gli investimenti per l'aumento dell'assistenza nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici	1,1	8 000 000	8 000 000	p.m.	p.m.	5 000 000,—	5 000 000,—	62,50

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamen-ti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
01 04 51	Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014)	1,1	p.m.	49 900 000	p.m.	96 000 000	0,—	98 649 600,—	197,69
01 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
01 04 77 02	Progetto pilota — Gestione delle attività statali	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	600 000	800 000,—	320 000,—	
	Articolo 01 04 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	600 000	800 000,—	320 000,—	
	Capitolo 01 04 — Totale		1 933 092 000	1 877 900 000	2 705 500 000	2 457 900 000	2 177 025 125,10	1 171 598 639,49	62,39
	Riserve (40 02 41)		105 185 000						
			2 038 277 000	1 877 900 000	2 705 500 000	2 457 900 000	2 177 025 125,10	1 171 598 639,49	

01 04 01 Fondo europeo per gli investimenti

01 04 01 01 Fondo europeo per gli investimenti — Messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto

Cifre (Stanziamen-ti dissociati)

Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	44 500 000	44 500 000	40 987 457,28	40 987 457,28

Commento

Stanziamen-to destinato a coprire il finanziamento della messa a disposizione delle quote liberate del capitale sottoscritto dall'Unione.

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è stato creato nel 1994. Membri fondatori erano la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e un certo numero di istituzioni finanziarie. La partecipazione dell'Unione, in qualità di membro, al FEI è disciplinata dalla decisione 94/375/CE.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

Decisione 2014/562/UE del Parlamento europeo, del 3 aprile 2014, sulla chiusura dei conti dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia per l'esercizio 2012 (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 1).

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI (seguito)**01 04 01** (seguito)

01 04 01 02 Fondo europeo per gli investimenti — Quota richiamabile del capitale sottoscritto

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento in caso di richiamo della contropartita del capitale sottoscritto dall'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 94/375/CE del Consiglio, del 6 giugno 1994, riguardante la partecipazione della Comunità, in qualità di membro, al Fondo europeo per gli investimenti (GU L 173 del 7.7.1994, pag. 12).

Decisione 2007/247/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, relativa alla partecipazione della Comunità all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 107 del 25.4.2007, pag. 5).

Decisione n. 562/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell'Unione europea all'aumento di capitale del Fondo europeo per gli investimenti (GU L 156 del 24.5.2014, pag. 1).

01 04 02 **Sicurezza nucleare – Cooperazione con la Banca europea per gli investimenti***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento dell'assistenza tecnica e giuridica necessaria per valutare gli aspetti relativi alla sicurezza e gli aspetti ambientali, economici e finanziari dei progetti oggetto di una domanda di finanziamento mediante un prestito Euratom, compresi gli studi realizzati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), nonché la conclusione e l'esecuzione di questi contratti di prestito.

Lo stanziamento di cui al presente articolo è inoltre destinato a coprire o a coprire con un prefinanziamento temporaneo i costi sostenuti dall'Unione in relazione alla conclusione e alla realizzazione di operazioni collegate alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti Euratom.

Le entrate iscritte all'articolo 5 5 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera a), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI (seguito)

01 04 02 (seguito)

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

01 04 03 **Garanzia sui prestiti Euratom***Cifre (Stanziamanti non dissociati)*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

L'importo massimo dei prestiti passivi autorizzati è fissato a 4 000 000 000 EUR, di cui 500 000 000 EUR autorizzati con la decisione 77/270/Euratom, 500 000 000 EUR con la decisione 80/29/Euratom, 1 000 000 000 EUR con la decisione 82/170/Euratom, 1 000 000 000 EUR con la decisione 85/537/Euratom e 1 000 000 000 EUR con la decisione 90/212/Euratom.

Questo articolo costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può assicurare provvisoriamente il servizio del debito garantito ricorrendo alla sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Uno specifico allegato alla presente parte dello stato delle spese di questa sezione fornisce una sintesi delle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti garantiti dal bilancio generale, compresa la gestione dell'indebitamento, in capitale e interessi.

Basi giuridiche

Decisione 77/270/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Decisione 77/271/Euratom del Consiglio, del 29 marzo 1977, per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 11).

Decisione 80/29/Euratom del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 12 del 17.1.1980, pag. 28).

Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 78 del 24.3.1982, pag. 21).

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI (seguito)**01 04 03** (seguito)

Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l'importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 23).

Decisione 90/212/Euratom del Consiglio, del 23 aprile 1990, che modifica la decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 112 del 3.5.1990, pag. 26).

01 04 04 **Garanzia per il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Per questo articolo saranno previsti stanziamenti soltanto nel caso in cui la Banca europea per gli investimenti ricorresse alla garanzia FEIS per importi superiori alle risorse disponibili del fondo di garanzia e nel rispetto del regolamento (UE) 2015/1017, dell'apposito accordo tra la Banca e la Commissione e delle procedure ivi stabilite.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 26 novembre 2014 - Un piano di investimenti per l'Europa [COM(2014) 903 definitivo].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1° giugno 2016 — L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi [COM(2016) 359 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2016 — Piano di investimenti per l'Europa: le valutazioni forniscono elementi a sostegno del suo rafforzamento [COM(2016) 764 final].

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI (seguito)

01 04 05 Stanziamenti del fondo di garanzia FEIS

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
01 04 05	1 905 092 000	1 800 000 000	2 641 000 000	2 300 000 000	2 110 238 000,—	1 018 037 889,04
Riserve (40 02 41)	105 185 000					
Totale	2 010 277 000	1 800 000 000	2 641 000 000	2 300 000 000	2 110 238 000,—	1 018 037 889,04

Commento

Stanziamento destinato a fornire le risorse finanziarie per i versamenti al fondo di garanzia FEIS conformemente al regolamento (UE) 2015/1017 e alle procedure ivi stabilite. In particolare, lo stanziamento è finalizzato a garantire la corretta esecuzione del bilancio in caso di ricorso alla garanzia FEIS.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 26 novembre 2014 — Un piano di investimenti per l'Europa [COM(2014) 903 final].

Decisione C(2016)165 della Commissione, del 21 gennaio 2016, che approva gli orientamenti per la gestione delle attività del fondo di garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1° giugno 2016 — L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi [COM(2016) 359 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2016 — Piano di investimenti per l'Europa: le valutazioni forniscono elementi a sostegno del suo rafforzamento [COM(2016) 764 final].

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI (seguito)

01 04 06 **Polo europeo di consulenza sugli investimenti (EIAH) e portale dei progetti di investimento europei (PPIE)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 000 000	20 000 000	20 000 000	16 800 000	19 999 667,82	8 603 693,17

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- il sostegno finanziario alla Banca europea per investimenti volti all'istituzione e all'attuazione dell'EIAH in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2015/1017, fornendo, tra l'altro, sostegno sotto forma di consulenze ai promotori dei progetti, tra cui pareri tecnici sull'uso e sull'impostazione di strumenti finanziari, nonché
- i costi di avviamento e sviluppo, di gestione, supporto, manutenzione e hosting del portale dei progetti di investimento europei, come anche i costi di branding e comunicazione, a norma degli articoli pertinenti della decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 della Commissione, del 22 luglio 2015, relativa alla creazione del portale dei progetti di investimento europei e alla definizione delle relative specifiche tecniche (GU L 196 del 24.7.2015, pag. 23).

Le entrate iscritte alla voce 6 6 0 0 provenienti da commissioni riscosse da promotori di progetti in relazione al PPIE potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 26 novembre 2014 - Un piano di investimenti per l'Europa [COM(2014) 903 definitivo].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 1° giugno 2016 — L'Europa ricomincia a investire. Bilancio del piano di investimenti per l'Europa e prossimi passi [COM(2016) 359 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 29 novembre 2016 — Piano di investimenti per l'Europa: le valutazioni forniscono elementi a sostegno del suo rafforzamento [COM(2016) 764 final].

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI (seguito)

01 04 07 *Competenze dovute al Fondo europeo per gli investimenti per l'aumento dell'assistenza nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 000 000	8 000 000	p.m.	p.m.	5 000 000,—	5 000 000,—

Commento

Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) attua le sezioni PMI del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che sostiene il finanziamento delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione con prestiti e capitale azionario. Il FEI ha diritto a percepire commissioni di gestione per l'attuazione della sezione PMI. Come stabilito dal regolamento (UE) 2015/1017, le competenze dovute al FEI saranno principalmente coperte dalle entrate derivanti dalle risorse del FEIS. Tuttavia, qualora tali entrate non fossero sufficienti per coprire le competenze dovute al FEI, queste saranno coperte dal bilancio generale dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 26 novembre 2014 — Un piano di investimenti per l'Europa [COM(2014)903 definitivo].

01 04 51 *Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014)*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	49 900 000	p.m.	96 000 000	0,—	98 649 600,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Sebbene la fine del periodo di impegno sia giunta a termine, i vari sistemi dovranno continuare a funzionare per alcuni anni, durante i quali i pagamenti saranno necessari per gli investimenti e per tener fede agli obblighi derivanti dalle garanzie concesse. Pertanto, i requisiti di notifica e di monitoraggio continueranno ad essere validi sino alla fine del periodo in cui sono in vigore gli strumenti.

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI *(seguito)***01 04 51** *(seguito)*

Per far fronte ai propri obblighi, la Commissione può garantire provvisoriamente il servizio del debito tramite la sua tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e) a g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate e gli eventuali rimborsi provenienti da conti fiduciari iscritti all'articolo 5 2 3 dello stato delle entrate saranno riversati nel bilancio generale dell'Unione o trasferiti verso gli strumenti finanziari successivi nel quadro degli strumenti di capitale dell'Unione per la ricerca e l'innovazione previsti da Orizzonte 2020 o dello strumento di equity per la crescita previsto da COSME, a seconda del caso, conformemente al regolamento finanziario e ai regolamenti (UE) n. 1287/2013 e (UE) n. 1290/2013.

Basi giuridiche

Decisione 98/347/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro — Iniziativa a favore della crescita e dell'occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43).

Decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

COMMISSIONE

TITOLO 01 — AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI

CAPITOLO 01 04 — OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI (seguito)

01 04 51 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

01 04 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

01 04 77 02 Progetto pilota — Gestione delle attività statali

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	600 000	800 000,—	320 000,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 02

MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

TITOLO 02**MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI****Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
02 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI»	133 842 680	133 842 680	138 439 538	138 439 538	143 731 590,23	143 731 590,23
02 02	PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME)	349 120 000	198 923 451	343 600 000	269 121 432	330 922 848,59	134 735 955,66
02 03	MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI	77 965 021	73 590 836	123 330 500	117 039 500	109 326 958,10	106 783 656,42
02 04	ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE	331 469 484	304 666 320	306 055 360	313 803 660	276 028 524,56	342 341 451,36
02 05	PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO)	836 197 525	746 338 525	921 488 436	711 523 436	931 566 816,14	584 633 098,05
02 06	PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA	627 591 000	605 000 000	604 832 000	694 172 000	599 498 379,—	588 681 747,99
	Titolo 02 — Totale	2 356 185 710	2 062 361 812	2 437 745 834	2 244 099 566	2 391 075 116,62	1 900 907 499,71

TITOLO 02

MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
02 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI»					
02 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»	5,2	84 934 866	89 338 192	93 600 658,08	110,20
02 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»					
02 01 02 01	Personale esterno	5,2	6 740 536	7 341 175	6 763 995,52	100,35
02 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	5 030 730	5 059 144	4 934 863,—	98,09
	<i>Articolo 02 01 02 — Subtotale</i>		11 771 266	12 400 319	11 698 858,52	99,38
02 01 03	Spese relative a materiale e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»	5,2	5 490 470	5 578 578	7 197 578,81	131,09
02 01 04	Spese di sostegno per attività e programmi del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»					
02 01 04 01	Spese di sostegno per il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME)	1,1	3 500 000	3 440 000	3 109 344,40	88,84
02 01 04 02	Spese di sostegno per la normalizzazione e il ravvicinamento delle legislazioni	1,1	160 000	160 000	158 843,46	99,28
02 01 04 03	Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare	1,1	3 000 000	2 500 000	3 809 285,67	126,98
02 01 04 04	Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus)	1,1	2 600 000	2 600 000	2 664 299,29	102,47
	<i>Articolo 02 01 04 — Subtotale</i>		9 260 000	8 700 000	9 741 772,82	105,20
02 01 05	Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»					
02 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	8 326 928	7 855 592	8 149 910,—	97,87

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
02 01 05	(seguito)					
02 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1,1	2 670 464	2 605 344	2 871 630,—	107,53
02 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1,1	1 900 000	2 937 950	3 465 787,—	182,41
	<i>Articolo 02 01 05 — Subtotale</i>		12 897 392	13 398 886	14 487 327,—	112,33
02 01 06	Agenzie esecutive					
02 01 06 01	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (Cosme)	1,1	9 488 686	9 023 563	7 005 395,—	73,83
	<i>Articolo 02 01 06 — Subtotale</i>		9 488 686	9 023 563	7 005 395,—	73,83
	Capitolo 02 01 — Totale		133 842 680	138 439 538	143 731 590,23	107,39

02 01 01 *Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»**Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)*

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
84 934 866	89 338 192	93 600 658,08

02 01 02 *Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»*

02 01 02 01 Personale esterno

*Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)*

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
6 740 536	7 341 175	6 763 995,52

02 01 02 11 Altre spese di gestione

*Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)*

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
5 030 730	5 059 144	4 934 863,—

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» (seguito)

02 01 03 *Spese relative a materiale e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
5 490 470	5 578 578	7 197 578,81

02 01 04 *Spese di sostegno per attività e programmi del settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»*

02 01 04 01 Spese di sostegno per il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 500 000	3 440 000	3 109 344,40

Commento

Stanziamamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire in questa voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 02.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» (seguito)

02 01 04 (seguito)

02 01 04 02 Spese di sostegno per la normalizzazione e il ravvicinamento delle legislazioni

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
160 000	160 000	158 843,46

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevede funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 02 03 02.

02 01 04 03 Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 000 000	2 500 000	3 809 285,67

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 05.

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» (seguito)

02 01 04 (seguito)

02 01 04 04 Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 600 000	2 600 000	2 664 299,29

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc. Possono essere finanziate anche attività connesse al forum degli utenti istituito dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire in questa voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 06.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» (seguito)

02 01 05 *Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI»*

02 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
8 326 928	7 855 592	8 149 910,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 04.

02 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 670 464	2 605 344	2 871 630,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» (seguito)**02 01 05** (seguito)

02 01 05 02 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 04.

02 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 900 000	2 937 950	3 465 787,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o di progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazione e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» (seguito)

02 01 05 (seguito)

02 01 05 03 (seguito)

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 02 04.

02 01 06 **Agenzie esecutive**

02 01 06 01 Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (Cosme)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
9 488 686	9 023 563	7 005 395,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del programma per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, di candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire in questa voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

CAPITOLO 02 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI» (seguito)**02 01 06** (seguito)

02 01 06 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

Atti di riferimento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

Decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52).

Decisione di esecuzione della Commissione n. 2013/771/UE del 17 dicembre 2013 che istituisce l'«Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese» e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73).

Decisione della Commissione C(2013) 9414 del 23 dicembre 2013 che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 02	PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME)								
02 02 01	Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione								
		1,1	126 566 000	69 717 000	119 820 000	140 000 000	113 609 618,08	57 217 895,74	82,07
02 02 02	Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito								
		1,1	214 554 000	120 850 000	217 030 000	120 000 000	209 313 851,53	67 550 195,42	55,90
02 02 51	Completare le precedenti attività nel campo della competitività e dell'imprenditorialità								
		1,1	p.m.	p.m.	p.m.	700 000	152 886,64	5 954 112,03	
02 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
02 02 77 03	Azione preparatoria — Erasmus per giovani imprenditori	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	71 489,99	
02 02 77 08	Azione preparatoria — Promozione dei prodotti turistici europei e transnazionali e in particolare dei prodotti culturali e industriali	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	485 000	0,—	989 272,39	
02 02 77 09	Azione preparatoria — Turismo e accessibilità per tutti	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	270 000	0,—	460 652,61	
02 02 77 10	Azione preparatoria — Imprenditori innovativi Euromed per il cambiamento	1,1	p.m.	100 000	p.m.	490 000	0,—	487 191,89	487,19
02 02 77 13	Progetto pilota — Sviluppo dei «Distretti creativi» europei	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	280 287,97	
02 02 77 16	Progetto pilota — Futuro dell'industria manifatturiera	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
02 02 77 17	Progetto pilota — Trasferimento di imprese ai dipendenti e modello cooperativo: garantire la sostenibilità delle PMI	1,1	p.m.	81 000	p.m.	270 000	0,—	119 583,90	147,63

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 02 77	(seguito)								
02 02 77 18	Progetto pilota — Donne Business Angels	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	1 060 000	1 199 541,34	954 044,73	
02 02 77 19	Progetto pilota — Turismo mondiale	1,1	p.m.	225 000	p.m.	225 000	0,—	149 818,—	66,59
02 02 77 20	Progetto pilota — Verso una convergenza economica regionale dell'UE (TREC)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	346 432	0,—	0,—	
02 02 77 21	Azione preparatoria — Prodotto turistico europeo transnazionale collegato alla cultura	1,1	p.m.	450 000	1 500 000	1 000 000	0,—	0,—	0
02 02 77 23	Progetto pilota — Youth on the SPOT — Partenariato speciale per il turismo	1,1	p.m.	247 330	p.m.	p.m.	494 660,—	247 330,—	100,00
02 02 77 24	Progetto pilota — Marchio «Destinazione Europa» — Promozione dell'Europa nel settore del turismo	1,1	p.m.	426 146	1 000 000	500 000	452 291,—	226 145,—	53,07
02 02 77 25	Progetto pilota — Sostegno alla creazione di imprese da parte di giovani migranti	1,1	p.m.	1 102 000	1 000 000	1 000 000	2 200 000,—	0,—	0
02 02 77 26	Progetto pilota — Iniziativa per start up nell'economia della condivisione («sharing economy») — Finanziare il futuro dell'imprenditoria europea	1,1	p.m.	500 000	p.m.	1 150 000	2 500 000,—	0,—	0
02 02 77 27	Progetto pilota — Riduzione della disoccupazione giovanile e costituzione di cooperative per migliorare le opportunità occupazionali nell'UE	1,1	p.m.	224 975	p.m.	p.m.	500 000,—	27 935,99	12,42
02 02 77 28	Progetto pilota — Strumento per le PMI finalizzato ad accrescere la partecipazione delle donne	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	500 000,—	0,—	
02 02 77 29	Azione preparatoria — Capitale europea del turismo	1,1	p.m.	1 000 000	2 500 000	1 250 000			

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame-nti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 02 77 30	Progetto pilota — Conquistare la leadership in materia di imprenditorialità e possibilità di cooperazione (ALECO)	1,1	p.m.	p.m.	750 000	375 000			
02 02 77 31	Azione preparatoria — Europa della cultura: promuovere i tesori dell'Europa	1,1	1 100 000	550 000					
02 02 77 32	Azione preparatoria — Turismo mondiale	1,1	1 800 000	900 000					
02 02 77 33	Azione preparatoria — Sostegno alla creazione di imprese da parte di giovani migranti	1,1	1 300 000	650 000					
02 02 77 34	Progetto pilota — Accrescere la capacità di internazionalizzazione mediante reti europee di PMI	1,1	1 500 000	750 000					
02 02 77 35	Azione preparatoria — Accelerare la modernizzazione industriale dell'Unione migliorando il sostegno alle strutture di dimostrazione paneuropee — la stampa 3D	1,1	800 000	400 000					
02 02 77 36	Azione preparatoria — Cir@Lean: rete per la promozione dell'attività imprenditoriale volta a consentire alle PMI dell'Unione di cogliere le opportunità di business offerte dall'economia circolare	1,1	1 500 000	750 000					
<i>Articolo 02 02 77 — Subtotale</i>			8 000 000	8 356 451	6 750 000	8 421 432	7 846 492,34	4 013 752,47	48,03
Capitolo 02 02 — Totale			349 120 000	198 923 451	343 600 000	269 121 432	330 922 848,59	134 735 955,66	67,73

02 02 01 Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione*Cifre (Stanziamen-ti dissociati)*

Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
126 566 000	69 717 000	119 820 000	140 000 000	113 609 618,08	57 217 895,74

Commento

Stanziamen-to destinato a rafforzare la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), a favorire una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e lo sviluppo delle PMI.

Le misure attuate riguardano, in particolare:

- reti che riuniscono le varie parti interessate,
- progetti di prima applicazione commerciale,
- analisi, elaborazione e coordinamento delle politiche con i paesi partecipanti,
- politiche che promuovono l'imprenditorialità,

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)**02 02 01** (seguito)

- condivisione e diffusione delle informazioni, campagne di sensibilizzazione e servizi di consulenza per accrescere la competitività delle PMI e aiutarle a partecipare al mercato unico e oltre,
- sostegno ad azioni comuni di Stati membri o regioni, e altre misure nell'ambito del programma COSME.

L'Unione fornirà sostegno ad attività quali l'Enterprise Europe Network e la promozione dell'imprenditorialità. L'Unione assicura inoltre il sostegno a progetti relativi alle prime applicazioni o repliche commerciali di tecniche, prassi o prodotti (ad esempio nel campo dei nuovi concetti imprenditoriali per i beni di consumo) di importanza a livello di Unione, la cui fattibilità tecnica è già stata dimostrata con successo ma che, in ragione di rischi residui, non hanno ancora raggiunto una significativa penetrazione di mercato. Tali applicazioni sono progettate in modo tale da favorirne l'uso tra i paesi partecipanti ed agevolarne l'immissione sul mercato.

I progetti sono inoltre intesi a migliorare le condizioni quadro, anche attraverso lo sviluppo di capacità per i cluster e le altre reti di imprese, con particolare riguardo al sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI, al fine di garantire la competitività e la sostenibilità delle imprese dell'Unione, anche nel settore del turismo, sostenendo la coerenza nell'attuazione nonché un'elaborazione consapevole delle politiche a livello dell'Unione. Saranno altresì avviati progetti a sostegno dell'attuazione della strategia per il mercato unico e dell'iniziativa a favore delle start-up. Sono prese in considerazione a fini di finanziamento anche le azioni di sostegno direttamente collegate al conseguimento dei suddetti obiettivi: riunioni (compresi workshop), studi, informazioni e pubblicazioni, partecipazione a gruppi di studio.

In relazione all'uguaglianza di genere, i progetti intesi a promuovere la posizione delle imprenditrici riceveranno un'attenzione particolare, onde contribuire al superamento degli ostacoli di genere che le donne possono incontrare e pervenire a una rappresentanza equilibrata delle donne e degli uomini nell'imprenditoria in tutta l'Unione.

Si presterà particolare attenzione alle attività turistiche sostenibili, privilegiando in un primo momento la mobilità dolce, le reti ciclabili, il turismo ecologico e la tutela della natura. In tale contesto riveste una notevole importanza anche l'accessibilità universale, in particolare per le persone a mobilità ridotta e per quelle socialmente svantaggiate.

L'Unione coordinerà, promuoverà e sosterrà azioni a favore di un turismo sostenibile, quali:

- la salvaguardia delle risorse alla base di un turismo sostenibile a lungo termine, da conseguire mediante la protezione del patrimonio naturale, culturale, storico e industriale,
- il coordinamento delle informazioni e dei servizi attinenti al turismo sostenibile e la promozione dell'accessibilità di tali informazioni e servizi per le categorie svantaggiate in condizioni di indigenza e per le persone a mobilità ridotta,
- il coordinamento a livello transfrontaliero delle reti ciclabili europee, in combinazione con collegamenti ferroviari e pullman di linea a lunga percorrenza e con informazioni su tali servizi.

L'iniziativa «Erasmus per giovani imprenditori» mira ad incentivare l'imprenditorialità europea, la condivisione delle conoscenze e delle buone prassi nonché la creazione di reti e di partnership di grande utilità.

Data la difficile situazione economica attuale, è indispensabile sostenere le imprese europee, segnatamente le giovani start-up innovative e l'imprenditoria femminile, e promuovere l'imprenditorialità assegnando risorse sufficienti a programmi come quello per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (COSME). Nello specifico è importante sostenere e incentivare i settori più innovativi e moderni, come la sharing economy e l'economia digitale: è importante che l'Unione sostenga i giovani imprenditori attivi in questi settori e provveda a sviluppare e mettere in campo strumenti che permettano alle start-up innovative di competere su scala globale con le controparti di paesi terzi.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 01 (seguito)

Il programma «Erasmus per giovani imprenditori», in particolare, ha avuto un esito molto positivo e ha contribuito in maniera efficiente ed efficace a lottare contro la disoccupazione e a sostenere start-up solide in tutta Europa. Per quanto riguarda la sottorappresentanza delle donne nel mondo imprenditoriale, è opportuno prestare una particolare attenzione a coinvolgere nel programma giovani imprenditrici, per incoraggiarle a proseguire la loro carriera imprenditoriale e ad acquisire esperienza su come superare gli ostacoli specifici di genere cui possono essere confrontate.

Occorre potenziare i mezzi finanziari destinati a Erasmus per i giovani imprenditori, segnatamente per i motivi seguenti:

- il programma è inteso a promuovere l'imprenditorialità europea, lo scambio di conoscenze e prassi eccellenti e la creazione di reti e partenariati preziosi,
- il programma ha ottenuto risultati lusinghieri e ha registrato un numero crescente di partecipanti nel corso degli anni, con previsioni di ulteriore aumento in futuro,
- il programma affronta il problema della disoccupazione giovanile in quanto aiuta i giovani disoccupati a diventare lavoratori autonomi e le PMI esistenti a creare posti di lavoro grazie all'espansione e/o all'internazionalizzazione delle loro attività,
- il numero di domande supera di gran lunga le possibilità della Commissione di accoglierle con i mezzi finanziari attualmente disponibili.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato Spazio economico europeo della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

02 02 02 **Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
214 554 000	120 850 000	217 030 000	120 000 000	209 313 851,53	67 550 195,42

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)**02 02 02** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a migliorare l'accesso delle PMI, incluse le imprese guidate da imprenditrici, ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito nella loro fase di avvio, di crescita e di trasferimento.

Lo strumento di garanzia dei prestiti (LGF) stabilisce controgaranzie, garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei rischi per un finanziamento mediante prestiti che riduca le particolari difficoltà cui devono far fronte le PMI economicamente efficienti nell'ottenere crediti perché gli investimenti sono percepiti come più rischiosi o perché le imprese non dispongono di garanzie sufficienti; e la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a PMI.

Uno strumento di capitale proprio per la crescita (EFG) consente di effettuare investimenti in fondi di capitale di rischio che a loro volta investono nelle PMI in fase di espansione e di crescita — adottando nel contempo un approccio sensibile alla dimensione di genere e non discriminatorio — soprattutto in quelle che operano a livello transfrontaliero. Esiste la possibilità di investire in fondi di avviamento insieme allo strumento di capitale proprio per la RSI nel quadro di Orizzonte 2020. Nel caso di coinvestimenti in fondi in più fasi, gli investimenti sono erogati proporzionalmente dall'EFG del COSME e dallo strumento di capitale proprio per la RSI nel quadro di Orizzonte 2020. Il sostegno dell'EFG proviene direttamente dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o da altri organismi cui è stata affidata l'attuazione dell'EFG a nome della Commissione, o da fondi di fondi o altri strumenti di investimento che effettuano investimenti transfrontalieri.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Eventuali rimborsi da strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione e iscritti alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 - 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

02 02 51 **Completare le precedenti attività nel campo della competitività e dell'imprenditorialità**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	700 000	152 886,64	5 954 112,03

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 51 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, di candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 89/490/CEE del Consiglio, del 28 luglio 1989, concernente il miglioramento del contesto dell'attività e la promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU L 239 del 16.8.1989, pag. 33).

Decisione 91/179/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sul rame (GU L 89 del 10.4.1991, pag. 39).

Decisione 91/319/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa alla revisione del programma di miglioramento del contesto dell'attività e di promozione dello sviluppo delle imprese nella Comunità, in particolare delle piccole e medie imprese (GU L 175 del 4.7.1991, pag. 32).

Decisione 91/537/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'accettazione dello statuto del Gruppo internazionale di studio sul nichel (GU L 293 del 24.10.1991, pag. 23).

Decisione 92/278/CEE del Consiglio, del 18 maggio 1992, che conferma il consolidamento del Centro per la cooperazione industriale CE-Giappone (GU L 144 del 26.5.1992, pag. 19).

Decisione 93/379/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa ad un programma pluriennale di azioni comunitarie destinate a rafforzare gli indirizzi prioritari e ad assicurare la continuità ed il consolidamento della politica per le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), nella Comunità (GU L 161 del 2.7.1993, pag. 68).

Decisione 96/413/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativa all'attuazione di un programma di azioni comunitarie a favore della competitività dell'industria europea (GU L 167 del 6.7.1996, pag. 55).

Decisione 97/15/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa ad un terzo programma pluriennale per le piccole e medie imprese (PMI) nell'Unione europea (1997-2000) (GU L 6 del 10.1.1997, pag. 25).

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)**02 02 51** (seguito)

Decisione 2000/819/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84).

Decisione 2001/221/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, relativa alla partecipazione della Comunità al Gruppo internazionale di studio sul piombo e sullo zinco (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 21).

Decisione 2002/651/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla partecipazione della Comunità al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (GU L 215 del 10.8.2002, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Decisione n. 593/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 luglio 2004, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa a un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 268 del 16.8.2004, pag. 3).

Decisione n. 1776/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, che modifica la decisione 2000/819/CE del Consiglio relativa ad un programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005) (GU L 289 del 3.11.2005, pag. 14).

Decisione 2006/77/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, che istituisce un gruppo ad alto livello sulla competitività, l'energia e l'ambiente (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 43).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

02 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie****02 02 77 03** Azione preparatoria — Erasmus per giovani imprenditori

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	71 489,99

Commento

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 77 (seguito)

02 02 77 08 Azione preparatoria — Promozione dei prodotti turistici europei e transnazionali e in particolare dei prodotti culturali e industriali

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	485 000	0,—	989 272,39

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 02 77 09 Azione preparatoria — Turismo e accessibilità per tutti

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	270 000	0,—	460 652,61

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)**02 02 77** (seguito)

02 02 77 10 Azione preparatoria — Imprenditori innovativi Euromed per il cambiamento

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	100 000	p.m.	490 000	0,—	487 191,89

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 02 77 13 Progetto pilota — Sviluppo dei «Distretti creativi» europei

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	280 287,97

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 77 (seguito)

02 02 77 16 Progetto pilota — Futuro dell'industria manifatturiera

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 02 77 17 Progetto pilota — Trasferimento di imprese ai dipendenti e modello cooperativo: garantire la sostenibilità delle PMI

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	81 000	p.m.	270 000	0,—	119 583,90

Commento

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 77 (seguito)

02 02 77 18 Progetto pilota — Donne Business Angels

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 060 000	1 199 541,34	954 044,73

Commento

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 02 77 19 Progetto pilota — Turismo mondiale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	225 000	p.m.	225 000	0,—	149 818,—

Commento

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 77 (seguito)

02 02 77 20 Progetto pilota — Verso una convergenza economica regionale dell'UE (TREC)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	346 432	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 02 77 21 Azione preparatoria — Prodotto turistico europeo transnazionale collegato alla cultura

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	450 000	1 500 000	1 000 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

02 02 77 23 Progetto pilota — Youth on the SPOT — Partenariato speciale per il turismo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	247 330	p.m.	p.m.	494 660,—	247 330,—

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 77 (seguito)

02 02 77 23 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

02 02 77 24 Progetto pilota — Marchio «Destinazione Europa» — Promozione dell'Europa nel settore del turismo

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	426 146	1 000 000	500 000	452 291,—	226 145,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

02 02 77 25 Progetto pilota — Sostegno alla creazione di imprese da parte di giovani migranti

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 102 000	1 000 000	1 000 000	2 200 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

02 02 77 26 Progetto pilota — Iniziativa per start up nell'economia della condivisione («sharing economy») — Finanziare il futuro dell'imprenditoria europea

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	p.m.	1 150 000	2 500 000,—	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 77 (seguito)

02 02 77 26 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

02 02 77 27 Progetto pilota — Riduzione della disoccupazione giovanile e costituzione di cooperative per migliorare le opportunità occupazionali nell'UE

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	224 975	p.m.	p.m.	500 000,—	27 935,99

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

02 02 77 28 Progetto pilota — Strumento per le PMI finalizzato ad accrescere la partecipazione delle donne

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	500 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

02 02 77 29 Azione preparatoria — Capitale europea del turismo

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 000 000	2 500 000	1 250 000		

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)**02 02 77** (seguito)

02 02 77 29 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Il settore del turismo è il terzo settore per dimensioni in Europa. Nell'Unione, il settore dei viaggi e del turismo impiega quasi 25 milioni di persone (direttamente e indirettamente) e il movimento di turisti genera 351 miliardi di EUR l'anno. Il settore del turismo rappresenta il 9,7 % del PIL totale dell'UE-28, cifra che si prevede raggiungerà il 10,4 % entro il 2025.

L'anno scorso oltre 455 milioni di turisti sono arrivati nell'Unione. Il turismo fa parte della vita quotidiana ed è parte integrante dei valori europei. In considerazione delle crisi recenti e in un'epoca segnata dalla crescente minaccia del terrorismo globale, il turismo è quanto mai necessario, essendo un settore che promuove la pace.

Per lo sviluppo sostenibile e la protezione di questo settore estremamente importante sul piano economico, è necessaria una più stretta cooperazione tra le Istituzioni europee ed i governi degli Stati membri, parallelamente ad una partecipazione dei cittadini il più ampia possibile.

Attualmente esistono già due programmi, chiamati la Capitale europea della cultura e la Capitale europea dello sport. Le valutazioni del programma della Capitale europea della cultura e la consultazione pubblica sul suo futuro dopo il 2019 hanno dimostrato che la manifestazione è diventata una delle iniziative culturali più ambiziose in Europa e una delle più apprezzate dai cittadini europei. Tale programma ha generato una crescita economica nella maggior parte delle città coinvolte. Nel 2013, circa 11 milioni di turisti hanno visitato Marsiglia (Francia), mentre Pécs (Ungheria) ha registrato un aumento del 27 % dell'occupazione delle stanze di hotel. Nel complesso il programma ha creato comunità e la maggior parte delle città interessate hanno trovato una nuova base per i loro piani di sviluppo. Ciò ha anche creato crescita nelle regioni in cui si trovano le città.

È essenziale promuovere questi valori e diffonderli il più ampiamente possibile. Il titolo di «Capitale europea del turismo» potrebbe essere uno strumento eccellente per conseguire tale obiettivo. Tale programma sarebbe inteso a: promuovere la ricca offerta turistica dei paesi europei; rafforzare un sentimento di condivisione dei valori legati al turismo locale; rafforzare lo sviluppo generato dal turismo nelle città, nelle aree circostanti e nelle regioni; rafforzare l'immagine delle città vincitrici del titolo, dando maggiore visibilità anche alle rispettive regioni.

Sarebbe altresì importante che le città che detengono il titolo promuovano l'integrazione sociale e le pari opportunità e che compiano tutto ciò che è in loro potere per garantire la massima partecipazione possibile di tutti i componenti della società civile alla preparazione e all'attuazione dei programmi correlati al turismo, prestando particolare attenzione ai gruppi emarginati e svantaggiati.

L'assegnazione del titolo dovrebbe basarsi su un programma legato al turismo e creato a tale scopo, che dovrebbe avere una forte dimensione europea. Tale programma di sviluppo del turismo dovrebbe fare parte di una strategia a lungo termine che abbia un impatto sostenibile sullo sviluppo economico, culturale e sociale a livello locale.

A causa della forte dimensione regionale del turismo, è fondamentale che, parallelamente al titolo di «Capitale europea del turismo», vi sia la possibilità di conferire un riconoscimento alle città e alle regioni che hanno conseguito un risultato unico e basato sull'innovazione nel settore del turismo.

Di conseguenza, il «Premio del turismo europeo» potrebbe essere conferito da un comitato indipendente di esperti in diverse categorie (per esempio: turismo sostenibile, turismo digitale, turismo della salute) definite dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dal Comitato delle regioni. In tale processo la rete di operatori turistici che ha creato il Manifesto del turismo per la crescita e l'occupazione, con il sostegno delle organizzazioni della società civile, potrebbe essere un partner eccellente.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 77 (seguito)

02 02 77 29 (seguito)

L'obiettivo generale dell'azione preparatoria è il seguente:

- conferire un profilo proprio al turismo a livello locale e rafforzare i legami tra le città e le rispettive regioni,
- istituire la «Capitale europea del turismo» all'interno del quadro istituzionale esistente, assieme ai programmi della Capitale europea della cultura e della Capitale europea dello sport con i loro efficaci metodi operativi; identificare valori comuni, sfruttare le possibilità di sinergie ed evitare i doppioni,
- accrescere l'attrattiva delle città e delle regioni, che può favorire la crescita economica e la creazione di posti di lavoro.

Gli obiettivi operativi sono i seguenti:

- conferire al massimo tre titoli di «Capitale europea del turismo» l'anno,
- definire le condizioni e le categorie per il «Premio del turismo europeo»,
- coinvolgere fin dall'inizio gli Stati membri su base volontaria e avviare un dialogo strutturale con il Consiglio,
- istituire l'organo professionale e la commissione preliminare che valuteranno le offerte, in cooperazione con il Parlamento europeo, la Commissione e il Comitato delle regioni,
- dato che le regioni sono le principali beneficiarie dei fondi dell'Unione, valutare la possibilità di un contributo finanziario per la sostenibilità del programma,
- creare un piano annuale di efficacia sotto il profilo dei costi per il numero di titoli e riconoscimenti.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 02 77 30 Progetto pilota — Conquistare la leadership in materia di imprenditorialità e possibilità di cooperazione (ALECO)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	750 000	375 000		

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)**02 02 77** (seguito)

02 02 77 30 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto ALECO è un progetto pilota relativo a un meccanismo di mobilità a senso unico destinato ai giovani imprenditori dell'Unione della durata massima compresa tra uno e sei mesi in determinati paesi terzi ospitanti. L'obiettivo consiste nel far sì che ALECO diventi parte integrante del programma Erasmus per giovani imprenditori (EYE), in particolare potenziando il programma in termini di portata geografica ed esposizione a modelli imprenditoriali di successo. Il progetto pilota si avvarrà delle attuali infrastrutture EYE (Evento europeo per i giovani), tra cui gli uffici di assistenza, le organizzazioni intermedie e strumenti informatici.

È prevista la partecipazione di un massimo di 200 giovani imprenditori provenienti dagli Stati membri. Il gruppo destinatario sarà selezionato da profili di imprenditori previa domanda e valutazione. Criteri di ammissibilità: 1. futuri imprenditori che presentano piani di business pronti per essere attuati e che si impegnano in maniera vincolante ad avviare un'impresa; 2. imprenditori che hanno avviato un'impresa negli ultimi tre anni, autonomamente o in associazione con altri; 3. imprenditori che hanno approfittato degli scambi EYE e in grado di dimostrare i progressi compiuti nel loro business.

Tra i paesi ospitanti possono rientrare: gli Stati Uniti, il Canada, Singapore, Israele, il Giappone, la Cina e la Corea del Sud.

Il progetto pilota è sostenuto da Eurochambres, dal Forum europeo della gioventù, da Junior Achievement, da Knowledge 4 Innovation e dagli Studenti democratici europei.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 02 77 31 Azione preparatoria — Europa della cultura: promuovere i tesori dell'Europa

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 100 000	550 000				

Commento

Traendo pienamente profitto dall'Anno europeo del patrimonio culturale che si celebrerà nel 2018, l'azione farà conoscere e promuoverà la diversità e la ricchezza del patrimonio europeo e delle manifestazioni culturali europee (siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, festival musicali e gastronomici, folklore e spiritualità) quali motivi per visitare l'Europa, il continente della cultura e della creatività.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) *(seguito)*02 02 77 *(seguito)*02 02 77 31 *(seguito)*

Le attività svolte nell'ambito dell'azione preparatoria potrebbero essere collegate al tema Europa della cultura: promuovere i tesori dell'Europa, nel cui contesto i singoli paesi e le singole regioni o macroregioni presentano a un ampio pubblico internazionale il loro patrimonio e i beni culturali che li contraddistinguono.

L'azione preparatoria si basa sul progetto pilota Marchio Destinazione Europa e lo prosegue, ma propone di ampliarne la portata e di aumentarne il bilancio. L'azione includerà anche la promozione di luoghi e siti turistici meno conosciuti ma di pari interesse, con l'obiettivo ultimo di diversificare il ventaglio delle destinazioni europee, creare nuovi prodotti turistici e sostenere le regioni meno sviluppate.

Il portale VisitEurope.com, sviluppato con il sostegno dell'Unione, potrebbe essere una piattaforma idonea alle attività promozionali e di marketing. Inoltre, l'applicazione 360° European Wonders, presentata dalla Commissione all'inizio del 2017, potrebbe essere integrata nella strategia promozionale e di marketing.

Infine, l'azione sensibilizzerà in merito allo sviluppo sostenibile e responsabile in relazione al patrimonio culturale e alla protezione delle risorse per le generazioni future.

Gli obiettivi e le azioni principali comprendono:

- mantenere la posizione guida dell'Europa come destinazione turistica mondiale promuovendo il patrimonio culturale europeo,
- sviluppare e approvare canali promozionali e di marketing (online e offline) che consentiranno alle destinazioni di massimizzare la portata della loro offerta turistica,
- diversificare la gamma di destinazioni europee promuovendo destinazioni secondarie meno visibili (i cosiddetti «tesori nascosti») quali nuovi prodotti turistici,
- ricercare e identificare una serie di destinazioni turistiche alternative ben sviluppate e accessibili con un potenziale elevato in termini di domanda e interesse sia internamente che nei mercati di oltremare,
- impegnarsi con i diversi soggetti interessati nei vari Stati membri dell'UE per rafforzare la visibilità dei siti del patrimonio culturale,
- fornire sostegno ai partner industriali, in particolare le PMI nei settori dell'ospitalità e dei trasporti, per sviluppare prodotti del turismo che includano tali destinazioni alternative nei loro pacchetti di viaggio.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)**02 02 77** (seguito)

02 02 77 32 Azione preparatoria — Turismo mondiale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 800 000	900 000				

Commento

Il progetto pilota Turismo mondiale è stato avviato nel bilancio 2015. Lo scopo principale del progetto era di far sì che l'Europa beneficiasse del turismo mondiale grazie all'aumento della quota del PIL riconducibile al settore del turismo. Allo stesso tempo, il progetto porterà a una crescita economica significativa, con la creazione di opportunità di lavoro sostenibili.

L'azione preparatoria si concentra sulla Cina, che rappresenta il mercato di origine del turismo in più rapida crescita a livello mondiale. Come indicato nel progetto pilota, la propensione dei turisti cinesi a recarsi all'estero dovrebbe continuare ad aumentare nei prossimi decenni. Dopo l'Asia e il Pacifico, l'Europa rappresenta la più importante destinazione turistica per i viaggiatori cinesi. Dal momento che il nostro continente occupa un posto di primo piano nella classifica delle mete ambite del turismo cinese, è necessario riflettere su come gli Stati membri potrebbero migliorare l'accoglienza dei turisti cinesi. Ciò riguarderà la comprensione reciproca e la formazione continua e sostenibile dei lavoratori del settore turistico in tutta Europa.

L'azione preparatoria aumenterà il flusso di visitatori cinesi facilitando i rapporti tra i fornitori di servizi turistici in Europa e gli acquirenti cinesi.

Il 2018 sarà l'Anno del turismo UE-Cina e, nella fase preparatoria, il progetto pilota Turismo mondiale svolgerà un ruolo essenziale.

Gli obiettivi e le azioni principali comprendono:

- individuazione delle migliori pratiche e analisi dei risultati del progetto pilota,
- proseguimento della campagna di sensibilizzazione tra i tour operator e le agenzie turistiche,
- partecipazione attiva all'Anno del turismo UE-Cina 2018,
- ampliamento della portata del progetto coinvolgendo gli istituti di cultura cinesi (ad esempio l'Istituto Confucio) e altre parti interessate a contatto con i cittadini,
- aumento dell'utilizzo delle reti sociali e maggiore attenzione alla digitalizzazione, nonché incentivi all'adattamento dei prodotti e dei servizi turistici alle esigenze dei turisti cinesi, inclusi gli strumenti di marketing (siti web e dépliant in cinese) e la loro promozione sui social network cinesi (Weibo).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 77 (seguito)

02 02 77 33 Azione preparatoria — Sostegno alla creazione di imprese da parte di giovani migranti

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 300 000	650 000				

Commento

Le conoscenze e le competenze sono essenziali non solo per il benessere di ciascun cittadino ma anche per lo sviluppo sostenibile e per la crescita economica. È pertanto importante offrire una prospettiva alle persone provenienti da paesi confrontati a difficoltà economiche e sociali, in particolare ai giovani, affinché possano avere l'opportunità di creare un valore aggiunto non solo per loro stessi ma anche per la società in generale.

È importante permettere ai giovani migranti e ai rifugiati di accedere alle conoscenze e di sviluppare competenze, che potranno sfruttare e mettere a profitto al loro ritorno nei paesi d'origine.

In tal modo essi potranno non solo garantirsi fonti di reddito sicure, ma anche eventualmente creare un'impresa propria e posti di lavoro.

L'iniziativa sarà incentrata sui programmi di accompagnamento mirati di diverse organizzazioni, quali la protezione civile e i servizi di comunità come pure le imprese (compresi i fornitori locali). Nel quadro di un sistema formativo duale, i beneficiari potranno identificare le esigenze specifiche di diverse organizzazioni o imprese sul terreno.

La situazione giuridica per quanto riguarda il periodo di attesa prima di intraprendere un'attività economica varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. Per garantire il successo dell'azione preparatoria sarà quindi necessario prendere in rassegna i vigenti quadri giuridici nazionali e individuare le migliori prassi da promuovere per accelerare le procedure, affinché i giovani migranti possano trarre vantaggio dai programmi proposti quanto prima dopo il loro arrivo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 02 77 34 Progetto pilota — Accrescere la capacità di internazionalizzazione mediante reti europee di PMI

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	750 000				

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)**02 02 77** (seguito)

02 02 77 34 (seguito)

Commento

Il potenziamento della capacità di internazionalizzazione delle PMI costituisce un elemento essenziale per la competitività europea. Il 99 % delle imprese dell'Unione è rappresentato da PMI; la maggior parte di esse si trova ad affrontare una serie di difficoltà all'atto di porre in essere una strategia di internazionalizzazione, in particolare per penetrare nei mercati di paesi terzi in cui sono esposte a una concorrenza agguerrita e talvolta sleale. Nell'ultimo triennio, soltanto il 29 % delle microimprese, il 43 % delle imprese di piccole dimensioni e il 59 % delle imprese di medie dimensioni hanno esportato verso un altro Stato membro. Molte PMI non dispongono delle competenze necessarie per interagire con imprese multinazionali, per partecipare alle fiere internazionali o per porre in essere un'infrastruttura per il commercio elettronico.

Si tratta di una sfida che potrebbe essere superata incoraggiando le PMI ad associarsi e a collaborare nel quadro di progetti specifici di internazionalizzazione. Negli ultimi anni le esperienze hanno dimostrato le potenzialità rappresentate dalla cooperazione tra PMI ai fini del potenziamento delle loro capacità di internazionalizzazione. La stessa Commissione ha riconosciuto (ad esempio, nell'ambito del riesame dello «Small Business Act») il valore aggiunto della cooperazione. Basandosi su prassi eccellenti nazionali, la Commissione ha introdotto il concetto di «rete di imprese», definendolo nei seguenti termini: una forma di cooperazione tra imprese, che permette a queste ultime, situate anche in diverse regioni o diversi paesi, di collaborare sulla base di obiettivi di sviluppo comuni espressi in un accordo/contratto di cooperazione. Le imprese decidono di unire le forze, condividere informazioni e creare sinergie, nell'intento di diventare più innovative e competitive sul mercato nazionale e su quello internazionale, conservando nel contempo la propria autonomia senza creare un'entità giuridica distinta. Tale forma di cooperazione è adatta a qualsiasi tipo di attività e settore commerciale.

L'internazionalizzazione rappresenta un elemento chiave per la crescita e la competitività dell'Europa. Tenendo conto del fatto che le difficoltà incontrate dalle PMI nel processo di internazionalizzazione, non soltanto sui mercati dei paesi terzi ma anche sul mercato interno europeo, sono spesso imputabili alle loro dimensioni modeste, stimolarne la cooperazione e incoraggiando le PMI a unire le forze per migliorare le loro strutture, pur conservando la propria autonomia imprenditoriale, è uno strumento da sperimentare e sviluppare. Nella sua comunicazione «Piccole imprese, grande mondo – un nuovo partenariato per aiutare le PMI a cogliere le opportunità globali» (2011), la Commissione ha sottolineato l'importanza di incoraggiare la formazione di cluster e di reti per stimolare l'internazionalizzazione delle PMI. La rete «Enterprise Europe» svolge un ruolo fondamentale nel sostenere l'internazionalizzazione delle PMI rispondendo ai bisogni e riducendo i costi.

In tale contesto, potrebbe essere avviata un'azione pilota a livello di Unione per verificare l'incidenza che potrebbe avere l'aggregazione di PMI di diversi Stati membri, che uniscono le forze e iniziano a collaborare, sul rafforzamento della loro capacità di internazionalizzazione e sulla loro presenza sui mercati di paesi terzi. In particolare, l'azione pilota potrebbe consistere: 1) nel testare il valore aggiunto dell'aggregazione di PMI ai fini dell'internazionalizzazione 2) nel promuovere una cultura della cooperazione e le attività di networking tra PMI, 3) nel divulgare tale modello di cooperazione/networking come prassi eccellente e come strumento tangibile che consente alle PMI di penetrare su nuovi mercati, dimostrando che, collaborando a piani comuni di internazionalizzazione, tali imprese possono ottenere risultati internazionali nettamente migliori.

Le reti dovrebbero essere costituite da almeno tre PMI di tre Stati membri diversi. I candidati devono presentare una proposta ai fini dell'elaborazione di una strategia di internazionalizzazione, fornendo una descrizione dettagliata dello scopo della collaborazione e degli obiettivi strategici. L'azione pilota dovrebbe coprire i costi della fase di avvio delle attività di internazionalizzazione delle reti di PMI, quali ad esempio:

- l'individuazione dei mercati internazionali in cui le PMI aderenti alla rete desiderano penetrare per commercializzare i loro prodotti,
- la condivisione di conoscenze e informazioni su mercati e clienti,
- lo sviluppo di strategie coordinate di promozione, commercializzazione e vendita (tra cui strategie comuni di marketing digitale / infrastrutture per il commercio elettronico),

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 77 (seguito)

02 02 77 34 (seguito)

- la scelta dei canali di commercializzazione e di distribuzione,
- la creazione di un marchio comune,
- l'individuazione di fiere, esposizioni, eventi aziendali nazionali e internazionali per la promozione e la commercializzazione dei prodotti delle PMI,
- lo sviluppo di un'assistenza post-vendita con elevati standard di qualità e rafforzamento della presenza sui mercati internazionali,
- il miglioramento della qualità dei prodotti, segnatamente attraverso lo scambio di prassi corrette e know-how tra le PMI aderenti alla rete,
- la condivisione dei costi per le attività di consulenza.

Altre attività

Con un bilancio di 1 500 000 EUR, il progetto pilota finanzia 30 reti di PMI per l'elaborazione di un piano d'azione comune per l'internazionalizzazione. Ciascuna rete otterrà un sostegno finanziario di 30 000-50 000 EUR. Il requisito minimo è di tre PMI per ogni rete. L'azione coprirà almeno 90 PMI europee.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 02 77 35 Azione preparatoria — Accelerare la modernizzazione industriale dell'Unione migliorando il sostegno alle strutture di dimostrazione paneuropee — la stampa 3D

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
800 000	400 000				

Commento

La modernizzazione industriale è essenziale per migliorare la competitività dell'Unione e rappresenta pertanto una assoluta pietra miliare della politica dell'Unione. A tale riguardo, la capacità delle imprese industriali non solo di sviluppare ma anche di assorbire e di attuare con successo le nuove tecnologie è fondamentale. Tuttavia, ciò rimane una grande sfida per molte società.

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)**02 02 77** (seguito)

02 02 77 35 (seguito)

Il processo di sviluppo e applicazione delle nuove tecnologie può essere suddiviso in diverse fasi. Appare sempre più evidente che nel corso della fase di dimostrazione (TRL 6-8) del processo di innovazione si verifica una situazione di carenza del mercato: tra ricerca applicata, sviluppo dei prototipi e ingresso sul mercato. La prova e la convalida dei prototipi in un ambiente industriale e l'omologazione di nuove applicazioni restano molto costose e altamente incerte. In molti casi ciò impedisce (o almeno ritarda in modo significativo) la commercializzazione di innovazioni molto promettenti della ricerca e dell'industria, incluse quelle precedentemente finanziate dall'Unione. Da un lato, molto spesso le imprese industriali non dispongono di tutte le apparecchiature e le competenze necessarie per svolgere ulteriori attività di prototipo, test di convalida, procedure di omologazione, confronto dei costi o altre attività post-prototipo, necessarie prima della piena produzione e del lancio sul mercato. Tali attività sono spesso classificate tra i cosiddetti costi non ricorrenti e fanno parte della fase chiamata valle della morte. Dall'altro lato, pochissime regioni dispongono di tutte le capacità di dimostrazione sul campo per aiutare le imprese ad eseguire l'intero spettro di attività post-prototipo in uno specifico settore tecnologico.

Appare fortemente necessario e logico istituire una struttura innovativa interregionale, con infrastrutture di dimostrazione condivise paneuropee (industry commons) accessibili da parte dell'industria e in grado di accelerare l'utilizzo delle tecnologie nell'ambito e da parte delle imprese industriali. Tali infrastrutture di dimostrazione condivise possono essere istituite collegando e adeguando le infrastrutture complementari che già esistono nelle regioni oppure, se necessario, creando nuove infrastrutture condivise.

In passato, e nelle attività in corso nell'ambito dei progetti pilota (VI) dell'iniziativa Vanguard (www.s3vanguard-initiative.eu), varie regioni hanno sperimentato che l'istituzione di infrastrutture di dimostrazione condivise di solito presenta una componente non redditizia. Tale mancanza di finanziamenti si verifica nel corso dell'istituzione delle infrastrutture condivise e nel far fronte ai primi costi di funzionamento. Una volta colmato tale deficit di finanziamenti, le attività di dimostrazione industriale possono avere inizio. Se ciò avviene con successo, le imprese possono potenziare la propria produzione, generare profitti sul mercato e quindi creare crescita e posti di lavoro. Al fine di accelerare l'utilizzo delle tecnologie e la modernizzazione industriale, vi è quindi la necessità di un maggiore intervento pubblico per sfruttare il potenziale di innovazione e di crescita. Al momento, non esiste alcuno strumento adeguato di tipo interregionale e paneuropeo in grado di sostenere gli investimenti fortemente necessari nell'infrastruttura dell'innovazione.

In tale contesto, la presente azione preparatoria integrerà ed espanderà ulteriormente le attività in corso nel quadro dell'iniziativa Vanguard e della piattaforma tematica di specializzazione intelligente per la modernizzazione industriale (TSSP IM). Mentre la TSSP IM e i suoi partenariati interregionali, come l'iniziativa Vanguard, sono necessari per individuare e avviare la cooperazione interregionale per l'adozione di nuove tecnologie, tale azione sosterrà lo sviluppo di investimenti, operazioni e servizi, nonché i costi di coordinamento per le infrastrutture di dimostrazione condivise, destinate ad una base di clienti costituita da organizzazioni industriali in tutta Europa.

L'azione preparatoria sarà particolarmente importante per fornire contributi alla (ri)elaborazione delle diverse politiche dell'Unione, tra cui l'innovazione (PQ9), gli investimenti (FEIS) e la politica di coesione. L'azione identificherà le possibilità e i limiti dei fondi e degli strumenti finanziari esistenti, al fine di stimolare, in ultima istanza, l'adozione di nuove tecnologie di mercato e la promozione di investimenti di follow-up da parte del settore privato, anche attraverso una più stretta cooperazione con le associazioni industriali, fornendo utili suggerimenti ai decisori politici.

L'azione preparatoria sarà incentrata sul VI progetto pilota di infrastrutture di dimostrazione condivise per la produzione ad alto rendimento attraverso la stampa 3D (3DP). Il progetto pilota 3D è uno dei più avanzati, ma deve affrontare appieno il problema degli investimenti in diversi ambiti industriali. La stampa 3D rappresenta inoltre una tecnologia rivoluzionaria, con un impatto notevole su un'ampia gamma di settori industriali.

Nello specifico, l'azione preparatoria si concentrerà sulle seguenti attività:

1) creare una piattaforma operativa di infrastrutture di dimostrazione collegate tra le regioni, tra l'altro:

— collegando le infrastrutture di dimostrazione per formare una piattaforma di sostegno virtuale,

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) *(seguito)*02 02 77 *(seguito)*02 02 77 35 *(seguito)*

- monitorando la fornitura di know-how, attrezzature e servizi da offrire all'industria, garantendo una vasta copertura settoriale,
- se necessario, ampliando la rete di infrastrutture collegate per una migliore copertura industriale e/o geografica,
- istituendo una rete di fornitori di servizi accreditati in tutta Europa (per il sostegno, la formazione, la certificazione ecc., nell'ambito delle infrastrutture di dimostrazione condivise);

2) attrarre progetti di dimostrazione industriale attraverso la piattaforma, tra l'altro:

- interagendo con le principali parti interessate,
- promuovendo la piattaforma e individuando le opportunità esistenti,
- sviluppando ulteriormente i casi di dimostrazione 3DP, utilizzando i casi che portano a nuove catene del valore,
- identificando i costi specifici di coordinamento e le esigenze di sostegno finanziario,
- comunicando con un pubblico più vasto e lavorando con esso, utilizzando tra l'altro la piattaforma di specializzazione intelligente per la modernizzazione industriale,
- lavorando sulle sinergie tra il progetto pilota in oggetto e le iniziative correlate,
- acquisendo conoscenze specifiche su questioni di finanziamento concernenti esigenze di investimento specifiche;

3) fornire una sintesi delle specifiche proposte di cambiamento delle diverse politiche dell'Unione, in consultazione con la Commissione.

Ai fini di una corretta esecuzione e valutazione è necessario un periodo di tre anni (2018-2020), con un aggiornamento annuale della tabella di marcia da parte di un comitato strategico, composto anche da deputati al Parlamento europeo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 02 02 — PROGRAMMA PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (COSME) (seguito)

02 02 77 (seguito)

02 02 77 36 Azione preparatoria — Cir©Lean: rete per la promozione dell'attività imprenditoriale volta a consentire alle PMI dell'Unione di cogliere le opportunità di business offerte dall'economia circolare

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	750 000				

Commento

Questa azione preparatoria creerà una rete per la promozione dell'attività imprenditoriale volta a consentire alle PMI di cogliere le opportunità di business offerte dall'economia circolare. Essa promuoverà un nuovo tipo di industria ecocompatibile in cui il pieno sfruttamento di tutti i materiali, tra cui i flussi laterali e i rifiuti, permetterà di valorizzare ciò che non ha valore.

In varie parti d'Europa (in particolare in Finlandia, Francia, Norvegia, Svezia e Regno Unito), le principali industrie e imprese che utilizzano prodotti chimici e le relative catene di approvvigionamento cercano di dar vita a nuove attività a partire dai flussi laterali e dai rifiuti. I flussi laterali possono essere recuperati e utilizzati come materie prime per nuove industrie. Attraverso la raffinazione delle materie prime nell'Unione si crea maggiore valore aggiunto nel mercato interno, a vantaggio delle economie europee, il che si tradurrà in un aumento dei posti di lavoro, oltre ad andare a beneficio dell'ambiente.

Cir©Lean si rivolge alle PMI del settore dei servizi industriali orientate all'esportazione che abbiano determinazione, capacità e un profilo internazionale. Essa creerà una rete volta a promuovere sistematicamente e a lungo termine le attività imprenditoriali delle PMI stabilite nell'Unione, avvalendosi di competenze transfrontaliere, intersettoriali e interprofessionali e sviluppando modelli innovativi di attività commerciali nell'ambito dell'economia circolare. L'azione aiuterà le PMI a individuare soluzioni per valorizzare i rifiuti e i residui (attualmente non identificati) trasformandoli in prodotti di valore da vendere sul mercato sia nazionale che internazionale. L'azione accrescerà la simbiosi industriale incrementando il grado di trattamento dei rifiuti residui e di quelli avviati in discarica e creerà nuove attività commerciali legate ai rifiuti residui.

Nel quadro di workshop transfrontalieri, intersettoriali e interprofessionali sull'innovazione aperta, in cui le PMI, il settore primario, gli sviluppatori di imprese, gli educatori, i ricercatori, le autorità e i finanziatori mettono in comune le proprie competenze, saranno elaborati nuovi modelli di business. Per farlo si farà ricorso allo strumento di valutazione della sostenibilità sviluppato in Finlandia. I workshop permetteranno a tutti i partecipanti di acquisire nuove conoscenze e consentiranno di sviluppare nuovi prodotti e servizi commerciali a livello transfrontaliero.

All'azione preparatoria Cir©Lean parteciperanno circa 20 PMI. Un elemento cardine dell'azione sarà la partecipazione di 100 PMI ad attività di sviluppo professionale; nel quadro dell'azione, tali imprese acquisiranno nuovi contatti e instaureranno forme di cooperazione transfrontaliera. Una volta ultimata l'azione, cresceranno le esportazioni, così come il numero di PMI che avranno adottato nuovi modelli di business. Di conseguenza, saranno instaurati nuovi contatti e partenariati a lungo termine dotati di strutture permanenti di cooperazione.

L'azione Cir©Lean creerà una rete volta a promuovere l'attività imprenditoriale nell'economia circolare che proseguirà i propri lavori anche una volta ultimata l'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 03	MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI								
02 03 01	Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi	1,1	23 526 000	22 000 000	27 159 000	20 500 000	23 375 595,25	20 085 890,20	91,30
02 03 02	Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni								
02 03 02 01	Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, Cenelec ed ETSI	1,1	18 562 000	17 000 000	18 562 000	18 600 000	17 608 033,58	18 150 692,34	106,77
02 03 02 02	Sostegno a organizzazioni che rappresentano le piccole e medie imprese (PMI) e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione	1,1	4 080 000	3 500 000	3 970 000	4 000 000	4 148 698,17	3 390 476,50	96,87
	Articolo 02 03 02 — Subtotale		22 642 000	20 500 000	22 532 000	22 600 000	21 756 731,75	21 541 168,84	105,08
02 03 03	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici	1,1	25 722 021	25 722 021	69 489 500	69 489 500	60 544 763,—	60 544 763,—	235,38
02 03 04	Strumento per la gestione del mercato interno	1,1	3 675 000	3 700 000	3 650 000	3 700 000	3 649 868,10	3 713 931,74	100,38
02 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
02 03 77 03	Azione preparatoria — Forum del mercato unico	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	716 717,64	
02 03 77 04	Progetto pilota — Misure di sostegno al commercio tradizionale	1,1	p.m.	318 815	p.m.	500 000	0,—	181 185,—	56,83
02 03 77 05	Progetto pilota — Sviluppo dinamico del commercio elettronico transfrontaliero attraverso soluzioni efficienti di consegna dei pacchi	1,1	p.m.	150 000	500 000	250 000			
02 03 77 07	Progetto pilota — Test indipendenti delle emissioni in condizioni reali di guida (RDE) su strada onde garantire un'ampia informazione e trasparenza per una migliore vigilanza del mercato	1,1	1 600 000	800 000					
02 03 77 08	Progetto pilota — Valutazione di presunte differenze di qualità tra prodotti venduti nel mercato unico	1,1	800 000	400 000					
	Articolo 02 03 77 — Subtotale		2 400 000	1 668 815	500 000	750 000	0,—	897 902,64	53,80
	Capitolo 02 03 — Totale		77 965 021	73 590 836	123 330 500	117 039 500	109 326 958,10	106 783 656,42	145,10

02 03 01 **Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 526 000	22 000 000	27 159 000	20 500 000	23 375 595,25	20 085 890,20

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (*seguito*)**02 03 01** (*seguito*)*Commento*

Stanziamento destinato a coprire le spese derivanti da azioni che contribuiscono al completamento, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno:

- provvedimenti tesi a rendere più efficace il funzionamento del mercato interno e a garantire a cittadini e imprese la possibilità di fruire pienamente dei più ampi diritti e delle più vaste opportunità disponibili, derivanti dall'apertura e dall'approfondimento del mercato interno senza frontiere, nonché provvedimenti che controllino e valutino l'esercizio pratico di tali diritti e il trarre vantaggio di tali opportunità da parte dei cittadini e delle imprese, in modo da identificare e sopprimere più facilmente eventuali ostacoli che impediscono loro di avvalersene pienamente,
- ravvicinamento delle norme, gestione e sviluppo di un sistema di informazione per le norme e i regolamenti tecnici, esame delle regole notificate dagli Stati membri, dagli Stati dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e dalla Turchia, nonché traduzione dei progetti di regolamenti tecnici,
- finanziamento del coordinamento amministrativo e tecnico e della cooperazione tra gli organismi notificati, sovvenzioni a favore dell'Organizzazione europea per le omologazioni tecniche (EOTA), e di progetti di interesse europeo intrapresi da organismi esterni,
- applicazione del diritto dell'Unione a: dispositivi medici, prodotti cosmetici, prodotti alimentari, prodotti tessili, prodotti chimici, classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele, automobili, sicurezza, giocattoli, metrologia legale, preimballaggi e qualità dell'ambiente, aerosol, misure d'informazione e di pubblicità per approfondire la conoscenza della legislazione dell'Unione,
- un riesame globale delle necessarie modifiche dei regolamenti nonché l'analisi dell'efficacia dei provvedimenti adottati per far funzionare bene il mercato interno e la valutazione dell'impatto globale del mercato interno sulle imprese e sull'economia, compresa l'acquisizione di dati e l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne come pure azioni mirate volte a migliorare la comprensione del suo funzionamento e a ricompensare la partecipazione attiva a una sua promozione,
- maggiore ravvicinamento settoriale nei campi d'applicazione delle direttive «nuovo approccio», in particolare l'estensione del «nuovo approccio» ad altri settori,
- misure di attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008, sia per le infrastrutture che per la vigilanza del mercato, e del regolamento (CE) n. 764/2008 per quanto riguarda le procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, nonché attuazione della parte corrispondente della strategia per il mercato unico (Comunicazione della Commissione del 28 ottobre 2015 [COM(2015) 550 final]),
- sviluppo di uno spazio unificato per la sicurezza e la difesa, con misure di attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa e azioni miranti al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici relativi a tali prodotti su scala unionale; gli stanziamenti possono coprire l'elaborazione di studi e misure di sensibilizzazione concernenti l'applicazione della legislazione adottata,
- partecipazione ai negoziati sugli accordi di riconoscimento reciproco e, nel quadro degli accordi europei, sostegno ai paesi associati per permettere loro di adeguare l'*acquis* dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*02 03 01 *(seguito)*

- misure di attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, specialmente quelle risultanti dalla valutazione REFIT 2017 del regolamento REACH nonché dal riesame 2013 del regolamento REACH [relazione della Commissione COM(2013) 49 final],
- attuazione e verifica delle norme in materia di appalti pubblici, soprattutto per quanto riguarda il recepimento delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
- azioni connesse all'attuazione della direttiva 2014/60/UE,
- attuazione e verifica delle norme che disciplinano i pubblici appalti al fine di garantirne l'apertura reale e il funzionamento ottimale, sensibilizzando e formando anche i vari protagonisti di tali appalti; introduzione e utilizzo delle nuove tecnologie nei vari ambiti operativi di tali appalti; adeguamento continuo del quadro legislativo e normativo all'evoluzione degli appalti, caratterizzata soprattutto dalla mondializzazione dei mercati e degli accordi internazionali attuali o potenziali,
- rafforzamento della cooperazione amministrativa, tra l'altro mediante il sistema d'informazione del mercato interno (IMI), l'approfondimento della legislazione sul mercato interno negli Stati membri e la sua corretta applicazione tra gli stessi, nonché il sostegno alla cooperazione amministrativa tra le autorità responsabili dell'applicazione della legislazione nel campo del mercato interno, al fine di conseguire gli obiettivi della strategia di Lisbona definiti nella strategia politica annuale,
- conseguimento di un livello simile di attuazione e di applicazione della legislazione dell'Unione da parte degli organismi nazionali, al fine di contrastare le distorsioni della concorrenza e di contribuire alla parità di condizioni,
- rafforzamento degli strumenti del mercato unico volti a sensibilizzare consumatori e imprese alle regole del mercato interno e a consentire loro di far valere i propri diritti, e che consentono una migliore cooperazione tra le autorità nazionali pertinenti,
- garanzia del completamento e della gestione del mercato interno, in particolare nel campo della libera circolazione dei servizi, soprattutto a livello transfrontaliero, del riconoscimento delle qualifiche professionali e della proprietà intellettuale e industriale, in particolare l'elaborazione di proposte per l'istituzione di un brevetto dell'Unione,
- analisi degli effetti dell'eliminazione degli ostacoli al mercato interno dei servizi e degli effetti delle misure in atto nel quadro del follow-up alla progressiva liberalizzazione dei servizi postali, coordinamento delle politiche dell'Unione sui servizi postali in relazione ai sistemi internazionali e in particolare ai partecipanti alle attività dell'Unione postale universale (UPU), cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale nonché implicazioni pratiche dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) al settore postale e sovrapposizioni con la regolamentazione dell'UPU,
- azioni connesse all'attuazione del piano d'azione dell'UE per l'economia circolare.

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (*seguito*)**02 03 01** (*seguito*)

Stanziamiento altresì destinato a coprire le spese per consulenze, studi, valutazioni, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo del presente articolo, quali la manutenzione, l'aggiornamento e lo sviluppo di sistemi informatici connessi a regolamenti tecnici o connessi all'attuazione e al controllo delle politiche avviate nel quadro del mercato interno, e a tutte le altre spese per assistenza tecnica e amministrativa non comprendente funzioni di natura pubblica.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 34 a 36 (GU C 326 del 26.10.2012).

Direttiva 75/107/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 14).

Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol (GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40).

Direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al condizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (GU L 46 del 21.2.1976, pag. 1).

Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169).

Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE (GU L 39 del 15.2.1980, pag. 40).

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*02 03 01 *(seguito)*

Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 8).

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51).

Direttiva 91/671/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 26).

Decisione (8300/92) del Consiglio, del 21 settembre 1992, che autorizza la Commissione a negoziare accordi tra la Comunità e taluni paesi terzi sul riconoscimento reciproco.

Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1).

Direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GU L 121 del 15.5.1993, pag. 20).

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169 del 12.7.1993, pag. 1).

Decisione 93/465/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23).

Decisione 94/358/CE del Consiglio, del 16 giugno 1994, recante accettazione, a nome della Comunità europea, della convenzione relativa all'elaborazione di una farmacopea europea (GU L 158 del 25.6.1994, pag. 17).

Decisione (8453/97) del Consiglio che conferma l'interpretazione del comitato 113 della decisione del Consiglio, del 21 settembre 1992, che dà alla Commissione delle direttive per la negoziazione di accordi europei di valutazione di conformità.

Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36)

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio, del 7 dicembre 1998, sul funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8).

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)***02 03 01** *(seguito)*

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26).

Direttiva 1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di attrezzature a pressione trasportabili (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20).

Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1).

Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35).

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19).

Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24).

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 28).

Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*02 03 01 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura (GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive del Consiglio 75/106/CEE e 80/232/CEE e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili, che modifica la direttiva 2007/46/CE e abroga le direttive 2003/102/CE e 2005/66/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 32).

Direttiva 2009/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 6).

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (*seguito*)**02 03 01** (*seguito*)

Direttiva 2009/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico (GU L 106 del 28.4.2009, pag. 7).

Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1).

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1).

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).

Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27).

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*02 03 01 *(seguito)*

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107).

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149).

Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131).

Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1).

Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

Direttive e regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio che attuano il nuovo approccio in alcuni settori quali le macchine, la compatibilità elettromagnetica, le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione, le apparecchiature elettriche a bassa tensione, i dispositivi di protezione individuale, gli ascensori, le atmosfere esplosive, i dispositivi medici, i giocattoli, le attrezzature a pressione, gli apparecchi a gas, le costruzioni, l'interoperabilità del sistema ferroviario, le imbarcazioni da diporto, gli pneumatici, gli esplosivi, gli articoli pirotecnici, gli impianti di risalita a fune ecc.

Direttive del Consiglio per l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nei settori diversi da quelli in cui si applica il «nuovo approccio».

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 406/2010 della Commissione, del 26 aprile 2010, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno (GU L 122 del 18.5.2010, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di rilascio della tessera professionale europea e sull'applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 27).

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (seguito)**02 03 01** (seguito)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, presentata dalla Commissione in data 27 gennaio 2016 [COM(2016) 31 final].

02 03 02 *Normalizzazione e ravvicinamento delle legislazioni*

02 03 02 01 Sostegno alle attività di normalizzazione svolte da CEN, Cenelec ed ETSI

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 562 000	17 000 000	18 562 000	18 600 000	17 608 033,58	18 150 692,34

Commento

Conformemente all'obiettivo generale di sostegno al buon funzionamento del mercato interno e alla competitività dell'industria europea, in particolare attraverso il riconoscimento reciproco delle norme e la creazione di norme europee nei casi appropriati, lo stanziamento è destinato a coprire:

- gli obblighi finanziari derivanti dai contratti da stipulare con gli organismi europei di normalizzazione (Istituto europeo delle poste e telecomunicazioni, Comitato europeo di normalizzazione e Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica) per l'elaborazione di norme,
- i lavori di controllo e di certificazione della conformità alle norme ed i progetti dimostrativi,
- le spese da contratti per l'esecuzione del programma e dei progetti succitati. In particolare si tratta di contratti di ricerca, di associazione, di valutazione, di lavori tecnici, di coordinamento, di borse di studio, di sovvenzione, di formazione e di mobilità dei ricercatori, di partecipazione ad accordi internazionali e di contributo alle spese per attrezzature,
- il potenziamento dell'operatività degli organismi di normalizzazione,
- la promozione della qualità nella normalizzazione e la sua verifica,
- il sostegno al recepimento delle norme europee, che implica in particolare la traduzione,
- le azioni di informazione, promozione e visibilità della normalizzazione e promozione degli interessi europei nella normalizzazione internazionale,
- le segreterie dei comitati tecnici,
- i progetti tecnici nel settore dei test di conformità alle norme,

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI *(seguito)*02 03 02 *(seguito)*02 03 02 01 *(seguito)*

- l'esame della conformità dei progetti di norma ai pertinenti mandati,
- i programmi di cooperazione e di assistenza ai paesi terzi,
- l'esecuzione dei lavori necessari per consentire l'applicazione armonizzata delle norme internazionali nell'Unione,
- la determinazione dei metodi di certificazione e l'elaborazione dei metodi tecnici di certificazione,
- la promozione dell'applicazione delle norme negli appalti pubblici,
- il coordinamento di varie azioni intese a preparare e a potenziare l'attuazione delle norme (guide di applicazione, dimostrazioni, ecc.). In sede di elaborazione delle norme, è opportuno tenere conto delle specificità di genere.

Il finanziamento dell'Unione è destinato a definire ed attuare l'azione di normalizzazione mediante concertazione con i principali partecipanti: l'industria, i rappresentanti dei lavoratori, dei consumatori, delle piccole e medie imprese, gli istituti nazionali ed europei di normalizzazione, gli enti che si occupano degli appalti pubblici negli Stati membri, tutti gli utenti e i responsabili della politica industriale a livello nazionale ed europeo.

A sostegno dell'interoperabilità, sono incluse disposizioni specifiche sull'impiego di specifiche tecniche TIC negli appalti pubblici nel regolamento (UE) n. 1025/2012.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

02 03 02 02 Sostegno a organizzazioni che rappresentano le piccole e medie imprese (PMI) e le componenti interessate della società nelle attività di normalizzazione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 080 000	3 500 000	3 970 000	4 000 000	4 148 698,17	3 390 476,50

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (*seguito*)**02 03 02** (*seguito*)02 03 02 02 (*seguito*)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire i costi di funzionamento e delle attività di organizzazioni europee e non-governative che rappresentano gli interessi delle PMI e dei consumatori, nonché gli interessi ambientali e sociali nelle attività di normalizzazione.

Tale rappresentazione nel processo di normazione a livello europeo fa parte degli obiettivi statuari di tali organizzazioni, che hanno ricevuto un mandato dalle organizzazioni nazionali senza scopo di lucro in almeno due terzi degli Stati membri per rappresentare tali interessi.

I contributi a tali organizzazioni europee sono stati in precedenza finanziati dal programma quadro per la competitività e l'innovazione, dalla politica per i consumatori e dallo strumento finanziario per l'ambiente, LIFE+. Nel regolamento n. 1025/2012 le attività nel settore della normalizzazione finanziate da programmi specifici sono state riunite in un atto giuridico unico .

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 17).

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

02 03 03 ***Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici****Cifre (Stanziamienti dissociati)*

Stanziamienti 2018		Stanziamienti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 722 021	25 722 021	69 489 500	69 489 500	60 544 763,—	60 544 763,—

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (seguito)

02 03 03 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e il funzionamento amministrativo dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Nel 2018, le «entrate provenienti da canoni e tasse» dell'Agenzia e l'eccedenza riportata dall'anno precedente non saranno sufficienti a coprire le spese previste, il che implica la necessità di una sovvenzione di equilibrio della Commissione. Il contributo dell'Unione per il 2018 è pari ad un importo complessivo di 25 722 021EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).

02 03 04 **Strumento per la gestione del mercato interno**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 675 000	3 700 000	3 650 000	3 700 000	3 649 868,10	3 713 931,74

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (seguito)

02 03 04 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese per la gestione, la formazione, l'ulteriore sviluppo e le informazioni in relazione ai servizi forniti tramite la rete SOLVIT, il portale «La tua Europa» e per la creazione degli strumenti che permetteranno una cooperazione più stretta tra di essi,
- le spese per l'esecuzione del contratto di servizio per la gestione del portale «La tua Europa — Consulenza», le informazioni di ritorno e i costi delle attività di sensibilizzazione,
- le spese previste per il sistema di informazione del mercato interno (IMI, Internal Market Information),
- le attività di sensibilizzazione per tutti gli strumenti di governance del mercato interno, tra cui il quadro di valutazione del mercato unico.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 03 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

02 03 77 03 Azione preparatoria — Forum del mercato unico

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	716 717,64

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (seguito)

02 03 77 (seguito)

02 03 77 03 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 03 77 04 Progetto pilota — Misure di sostegno al commercio tradizionale

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	318 815	p.m.	500 000	0,—	181 185,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 03 77 05 Progetto pilota — Sviluppo dinamico del commercio elettronico transfrontaliero attraverso soluzioni efficienti di consegna dei pacchi

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	150 000	500 000	250 000		

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (*seguito*)**02 03 77** (*seguito*)02 03 77 05 (*seguito*)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

L'obiettivo del progetto pilota è di raccogliere, pubblicare e comunicare mediante l'aiuto di esperti le migliori prassi disponibili nell'ambito dei servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi, sulla base delle esperienze riuscite di tutti i partecipanti al mercato, al fine di aiutare tutti gli Stati membri a conseguire un livello comune di efficienza delle consegne e di colmare i divari. Nel contempo si potrebbero identificare ulteriori settori in cui è necessario intervenire per aumentare il livello di soddisfazione del cliente.

Il progetto si articolerebbe in quattro fasi: 1) una valutazione globale delle esigenze degli utenti dei servizi di consegna di pacchi (transfrontaliera) legati al commercio elettronico; 2) una valutazione della misura in cui le prassi esistenti nel settore delle consegne soddisfano tali esigenze; 3) l'identificazione delle buone prassi commerciali del settore; 4) un'analisi dei divari che identifichi i settori in cui sono necessarie ulteriori innovazioni e miglioramenti dei servizi, al fine di soddisfare le esigenze esistenti e future dei clienti.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 novembre 2015, sull'applicazione della direttiva sui servizi postali (direttiva 97/67/CE modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE) — [COM(2015) 568 final].

Secondo quanto dichiarato dal Vicepresidente Andrus Ansip, responsabile della strategia per il mercato unico digitale, per quanto riguarda la consegna dei pacchi, la Commissione intende:

- 1) adottare misure per migliorare la sorveglianza regolamentare, sostenendo nel contempo l'innovazione e assicurando parità di condizioni per gli operatori;
- 2) affrontare la questione della trasparenza dei prezzi, compresi i prezzi delle piccole spedizioni. L'azione è intesa a sostenere soprattutto i consumatori e le piccole imprese. Dopo due anni verrà effettuata una valutazione approfondita della situazione per stabilire se siano necessarie ulteriori misure.

Articolo pubblicato dalla Commissione (DG Crescita) il 22 dicembre 2015 dal titolo: «Cheaper cross-border parcel delivery to boost e-commerce in the EU» (Riduzione dei prezzi delle consegne transfrontaliere dei pacchi per rilanciare la crescita del commercio elettronico nell'UE)

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (seguito)

02 03 77 (seguito)

02 03 77 05 (seguito)

— Studio WIK-Consult per la DG Mercato interno e servizi della Commissione— Bad Honnef, agosto 2014

02 03 77 07 Progetto pilota — Test indipendenti delle emissioni in condizioni reali di guida (RDE) su strada onde garantire un'ampia informazione e trasparenza per una migliore vigilanza del mercato

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 600 000	800 000				

Commento

Sulla base del paragrafo 40 della raccomandazione del Parlamento europeo del 4 aprile 2017 al Consiglio e alla Commissione a seguito dell'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico [P8_TA(2017) 100], il presente progetto pilota finanzia misure relative ai controlli della conformità in servizio e alle prove da parte di terzi in relazione al recepimento del regolamento (CE) n. 715/2007.

In passato, terzi qualificati fornivano alle autorità, a livello dell'Unione e nazionale, informazioni attendibili sulle emissioni prodotte dai veicoli. Raramente le autorità competenti rendevano disponibili tali informazioni. È opportuno predisporre finanziamenti adeguati per consentire loro di presentare dati affidabili sulle prove relative delle emissioni su strada delle autovetture private, indipendentemente dai dati forniti dai costruttori e dalle autorità di regolamentazione, ai fini di una maggiore trasparenza e di una migliore vigilanza del mercato. Onde garantire l'indipendenza di tali terzi, essi non devono effettuare, né aver effettuato in passato, test delle emissioni dei veicoli o prestare o aver prestato servizi analoghi (studi, misurazioni, ecc.) per le parti interessate del settore.

I terzi convalideranno le procedure di prova facendo riferimento al disposto del regolamento (CE) n. 715/2007, del regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e ai primi tre pacchetti RDE [regolamenti (UE) 2016/427, (UE) 2016/646 e (UE) 2017/1151], nonché agli orientamenti delineati nella comunicazione della Commissione del 26 gennaio 2017. Essi pubblicheranno i risultati delle loro misurazioni per contribuire alla messa a punto di procedure di buona prassi e fornire maggiori informazioni alle autorità competenti e al pubblico. I terzi non dovranno limitarsi a misurare i gas di scarico e le emissioni di particolato delle autovetture.

I terzi indipendenti contribuiranno in tal modo a migliorare il controllo dei risultati pratici delle norme sulle emissioni e a determinare in quale misura siano stati realizzati gli obiettivi dell'Unione in materia di qualità dell'aria e clima. Essi contribuiranno ad una maggiore comprensione delle strategie di riduzione delle emissioni in relazione a fattori quali l'accelerazione, la velocità, la temperatura ambiente e altri criteri. Le loro specifiche procedure di prova saranno documentate in modo trasparente e dovranno tenere conto delle attuali normative sulle RDE e delle ultime ricerche in materia.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (seguito)

02 03 77 (seguito)

02 03 77 08 Progetto pilota — Valutazione di presunte differenze di qualità tra prodotti venduti nel mercato unico

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
800 000	400 000				

Commento

Il progetto pilota consiste in una serie di ricerche di mercato riguardanti diverse categorie di prodotti di consumo in diversi Stati membri.

Esso intende comparare le caratteristiche qualitative di prodotti venduti nel mercato unico con la stessa marca, lo stesso imballaggio e testi commerciali diversi.

Lo studio dovrebbe rivelare come varia la qualità di prodotti delle stesse marche tra Stati membri. La ricerca dovrebbe comprendere anche analisi comparative delle etichette e delle informazioni destinate ai consumatori di tali prodotti.

Il progetto pilota sarebbe concentrato su prodotti sia alimentari, sia non alimentari. Nella prima fase, sarebbero esaminati solo prodotti alimentari.

Se il progetto pilota sarà proseguito negli anni successivi, saranno esaminati anche prodotti non alimentari.

Per quanto riguarda i prodotti alimentari, ciascuno dei gruppi di prodotti esaminati, come definiti da Eurostat, dovrebbe essere rappresentato da un numero adeguato di prodotti. Anche i prodotti non alimentari dovrebbero essere rappresentati da diversi gruppi di prodotti. Ciò può includere detersivi, cosmetici, prodotti per toletta, prodotti per neonati e altri.

I prodotti saranno selezionati in modo tale che i consumatori possano ragionevolmente ritenere che siano identici, in particolare per quanto riguarda l'etichetta dell'imballaggio, il nome della marca e l'impiego di altri testi commerciali.

L'indagine concertata sarà svolta in almeno metà degli Stati membri che costituiscano uno spaccato rappresentativo in termini di popolazione, indice armonizzato dei prezzi al consumo e area geografica. La portata della ricerca, compresa la scelta degli Stati membri e delle categorie di prodotti, sarà definita da una task force sulla duplice qualità dei prodotti, composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri, delle organizzazioni dei consumatori, del settore industriale, della Commissione e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo.

In tutti i prodotti oggetto di esame dovrebbero essere svolte le valutazioni seguenti:

- esame fisico-chimico,
- esame sensoriale,
- conformità con la dichiarazione dell'etichetta,

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 03 — MERCATO INTERNO PER BENI E SERVIZI (*seguito*)

02 03 77 (*seguito*)

02 03 77 08 (*seguito*)

- confronto tra i prezzi,
- confronto peso/volume.

A seguito del progetto pilota, la Commissione pubblicherà una relazione nella quale informa il Parlamento europeo e i consumatori in tutti gli Stati membri dei risultati dell'indagine concertata. La relazione sarà tradotta nelle lingue degli Stati membri nei quali sarà svolta la ricerca e pubblicata e distribuita tra i soggetti e le parti interessati. Per sensibilizzare i consumatori, la relazione dovrebbe essere altresì promossa in tali Stati membri mediante una partecipazione attiva degli Uffici d'informazione del Parlamento europeo, delle rappresentanze della Commissione e dei deputati del Parlamento europeo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 04	ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE								
02 04 02	Leadership industriale								
02 04 02 01	Leadership nello spazio	1,1	184 528 490	155 310 916	167 107 065	160 933 101	153 594 372,57	147 247 010,06	94,81
02 04 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
02 04 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	1,1	43 178 448	33 405 537	35 426 341	46 810 000	37 550 000,—	24 039 093,25	71,96
	<i>Articolo 02 04 02 — Subtotale</i>		227 706 938	188 716 453	202 533 406	207 743 101	191 144 372,57	171 286 103,31	90,76
02 04 03	Sfide a livello sociale								
02 04 03 01	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime	1,1	63 762 546	80 820 296	77 021 954	50 025 559	71 900 773,—	60 187 866,81	74,47
	<i>Articolo 02 04 03 — Subtotale</i>		63 762 546	80 820 296	77 021 954	50 025 559	71 900 773,—	60 187 866,81	74,47
02 04 50	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
02 04 50 01	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014- 2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 427 333,49	2 161 761,36	
02 04 50 02	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (precedente al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	119 966,27	
	<i>Articolo 02 04 50 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 427 333,49	2 281 727,63	
02 04 51	Completamento del precedente programma quadro di ricerca - Settimo programma quadro - CE (2007-2013)	1,1	p.m.	4 624 000	p.m.	27 300 000	49 484,63	83 004 458,46	1 795,08

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 04 52	Completamento dei precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	10 973,96	
02 04 53	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Attività di innovazione (2007-2013)	1,1	p.m.	1 755 571	p.m.	17 460 000	6 560,87	24 794 044,01	1 412,31
02 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
02 04 77 01	Progetto pilota — Progettazione, realizzazione e utilizzazione di un'architettura tecnica su scala dell'UE per valutare l'idoneità dei punti di risposta del servizio pubblico (Public Service Answering Point – PSAP) del 112 a trasferire in modo sicuro e affidabile le informazioni di localizzazione GNSS e altri dati dalle app di emergenza collegate al 112 ai PSAP europei	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	278 973,90	
02 04 77 02	Progetto pilota — Ricerca PSDC	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	525 000	500 000,—	497 303,28	
02 04 77 03	Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa	1,1	40 000 000	28 000 000	25 000 000	10 000 000			
02 04 77 04	Progetto pilota — Tecnologie spaziali	1,1	p.m.	750 000	1 500 000	750 000			
	<i>Articolo 02 04 77 — Subtotale</i>		40 000 000	28 750 000	26 500 000	11 275 000	500 000,—	776 277,18	2,70
	Capitolo 02 04 — Totale		331 469 484	304 666 320	306 055 360	313 803 660	276 028 524,56	342 341 451,36	112,37

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020, e per il completamento dei precedenti programmi di ricerca (settimo programma quadro e precedenti programmi quadro) e del precedente programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP).

Orizzonte 2020 svolge un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, segnatamente «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in termini quantitativi e qualitativi le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta l'Europa e assicurandone un uso ottimale.

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)*

La parità di genere è affrontata in modo trasversale nell'ambito di Orizzonte 2020 al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in modo particolare della necessità di rafforzare le azioni per consolidare e accrescere a tutti i livelli, anche quello decisionale, la partecipazione delle donne alla ricerca e all'innovazione.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, workshop e seminari ad alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione nonché il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione al fine di esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello Spazio europeo della ricerca. Sono inoltre comprese le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Stanziamiento da utilizzarsi secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.81).

Agli stanziamenti iscritti al presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di prendere parte alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, di candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da contributi alle attività dell'Unione di enti esterni saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 02 04 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti nell'articolo 02 01 05.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE (seguito)

02 04 02 Leadership industriale*Commento*

Questa priorità di Orizzonte 2020 intende rendere l'Europa un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo attività strutturate dalle aziende e accelerando lo sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano la nascita di imprese e la crescita economica. Porterà grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentiverà il potenziale di crescita delle aziende europee fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiuterà le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.

02 04 02 01 Leadership nello spazio

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
184 528 490	155 310 916	167 107 065	160 933 101	153 594 372,57	147 247 010,06

*Commento**Ex voce 02 04 02 01 (in parte)*

Stanziamanto destinato a promuovere un'industria e una comunità di ricerca spaziale competitive ed innovative al fine di sviluppare e sfruttare le infrastrutture spaziali per soddisfare le future esigenze della politica dell'Unione e della società. Le attività si svolgeranno lungo le seguenti linee: favorire la competitività europea, l'autonomia e l'innovazione del settore spaziale europeo, consentire progressi nelle tecnologie spaziali, permettere l'utilizzo dei dati spaziali e promuovere la ricerca europea per sostenere partnership internazionali nel settore dello spazio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione del Consiglio n. 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE (seguito)

02 04 02 (seguito)

02 04 02 02 Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziameto destinato a contribuire alla correzione delle carenze del mercato relative all'accesso al capitale di rischio per la ricerca e l'innovazione. In particolare, lo strumento di capitale proprio punterà agli investimenti in fondi di capitale di rischio, che costituiscono investimenti d'avviamento. Consenirà, tra l'altro, investimenti azionari in strumenti di capitale di avviamento, fondi di capitale di avviamento transfrontalieri, strumenti informali di co-investimento («business angel») e fondi di capitale di rischio iniziale. Lo strumento di capitale proprio, basato sulla domanda, si avvale di un approccio di portafoglio nel quale i fondi di capitale di rischio e strumenti analoghi scelgono le imprese nelle quali investire. Occorre prestare particolare attenzione al coinvolgimento delle imprenditrici affinché partecipino a tali programmi.

Eventuali rimborsi da strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati sui conti della Commissione e iscritti alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione del Consiglio n. 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

02 04 02 03 Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
43 178 448	33 405 537	35 426 341	46 810 000	37 550 000,—	24 039 093,25

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE (seguito)

02 04 02 (seguito)

02 04 02 03 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a:

- fornire finanziamenti alla Enterprise Europe Network istituita nel quadro del programma COSME per i suoi servizi rafforzati connessi a Orizzonte 2020. Il sostegno fornito a titolo della linea di bilancio è limitato ai servizi che migliorano la capacità di gestione dell'innovazione delle PMI, in particolare dei beneficiari dello strumento per le PMI,
- sostenere l'attuazione e l'integrazione delle misure specifiche destinate alle PMI in Orizzonte 2020, in particolare per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi di innovazione forniti alle PMI. Le attività possono comprendere azioni di sensibilizzazione, informazione e diffusione, attività di formazione e mobilità, attività di rete e scambio di migliori pratiche, sviluppo di meccanismi di sostegno all'innovazione di elevata qualità e servizi a forte valore aggiunto europeo per le PMI (ad esempio gestione della proprietà intellettuale e dell'innovazione, trasferimento di conoscenze), nonché assistenza alle PMI nello stabilire contatti con partner di ricerca e innovazione in tutta l'Unione,
- adottare misure volte a incoraggiare le imprenditrici affinché partecipino all'economia digitale e innovativa nonché ai settori delle TIC e STEM, e a sostenere le reti di imprenditrici,
- sostenere l'innovazione orientata al mercato al fine di rafforzare la capacità di innovazione delle imprese migliorando le condizioni quadro dell'innovazione e affrontando gli ostacoli specifici che impediscono la crescita di imprese innovative.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione del Consiglio n. 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

02 04 03 *Sfide a livello sociale**Commento*

Questa priorità di Orizzonte 2020 affronta direttamente le priorità politiche e le sfide sociali identificate nella strategia Europa 2020. Queste attività sono attuate seguendo un'impostazione incentrata sulle sfide da raccogliere che riunisca le risorse e le conoscenze relative a vari settori, tecnologie e discipline. Le attività interessano l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le attività dimostrative, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sostengono direttamente le competenze politiche settoriali corrispondenti a livello dell'Unione.

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE (seguito)

02 04 03 (seguito)

02 04 03 01 Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
63 762 546	80 820 296	77 021 954	50 025 559	71 900 773,—	60 187 866,81

Commento

Ex voce 02 04 03 01 (in parte)

Stanziamanto destinato a sostenere un approvvigionamento sicuro di materie prime al fine di soddisfare le esigenze della società dell'Unione entro i limiti sostenibili delle risorse naturali del pianeta. Le attività punteranno a migliorare la base di conoscenze sulle materie prime e a sviluppare soluzioni innovative per assicurarne l'esplorazione, l'estrazione, il trattamento, il riciclaggio e il recupero efficienti in termini di costi e rispettosi dell'ambiente, nonché la loro sostituzione attraverso alternative che siano interessanti sotto il profilo economico.

Sarà inoltre fornito un sostegno per affrontare gli ostacoli che impediscono l'adozione di modelli di economia circolare, quali il recupero di materie prime provenienti da diversi flussi di rifiuti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione del Consiglio 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

02 04 50 **Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico**

02 04 50 01 Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 427 333,49	2 161 761,36

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE (seguito)

02 04 50 (seguito)

02 04 50 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo 2014-2020.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

02 04 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (precedente al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	119 966,27

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo precedente il 2014.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

02 04 51 **Completamento del precedente programma quadro di ricerca - Settimo programma quadro - CE (2007-2013)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	4 624 000	p.m.	27 300 000	49 484,63	83 004 458,46

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)***02 04 51** *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è destinato a coprire anche la spesa corrispondente alle entrate che danno origine alla disponibilità di stanziamenti aggiuntivi da parti terze o paesi terzi (esterni allo Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

02 04 52 **Completamento dei precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	10 973,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli impegni assunti precedentemente e connessi ai programmi quadro di ricerca precedenti al 2003.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE (seguito)

02 04 52 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE (seguito)

02 04 53 **Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Attività di innovazione (2007-2013)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 755 571	p.m.	17 460 000	6 560,87	24 794 044,01

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

02 04 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

02 04 77 01 Progetto pilota — Progettazione, realizzazione e utilizzazione di un'architettura tecnica su scala dell'UE per valutare l'idoneità dei punti di risposta del servizio pubblico (Public Service Answering Point – PSAP) del 112 a trasferire in modo sicuro e affidabile le informazioni di localizzazione GNSS e altri dati dalle app di emergenza collegate al 112 ai PSAP europei

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	278 973,90

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE (seguito)

02 04 77 (seguito)

02 04 77 02 Progetto pilota — Ricerca PSDC

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	525 000	500 000,—	497 303,28

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

02 04 77 03 Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 000 000	28 000 000	25 000 000	10 000 000		

Commento

L'Europa si trova oggi a fronteggiare un crescente deterioramento della situazione relativa alla sicurezza con l'emergere di minacce nuove o esistenti; la crisi finanziaria ha esercitato una costante pressione sui bilanci nazionali della difesa e dal 2006 il bilancio per la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa in Europa è diminuito del 30 %. In tale contesto gli Stati membri e l'opinione pubblica si attendono dall'Unione un maggiore coinvolgimento in materia di sicurezza e di difesa.

L'obiettivo principale dell'azione preparatoria è quello di preparare e testare un meccanismo per svolgere attività di ricerca finanziate dall'Unione nel settore della difesa, tra cui un meccanismo di cooperazione con l'Agenzia europea per la difesa al fine di preparare, organizzare e realizzare una serie di attività di ricerca, tecnologia e sviluppo nel settore della difesa. Tali attività mirano tutte a migliorare la competitività e l'innovazione nel settore europeo della difesa e a stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro. Esse devono produrre risultati visibili e rapidi per il processo decisionale in vista della discussione di un eventuale programma di ricerca nel campo della difesa nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale.

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE (seguito)

02 04 77 (seguito)

02 04 77 03 (seguito)

Il programma per la ricerca e la tecnologia dell'azione preparatoria sarà attuato tramite programmi di lavoro annuali, prevalentemente attraverso inviti a presentare proposte relative a progetti di ricerca e gare d'appalto. I compiti relativi all'attuazione dei programmi di lavoro saranno delegati all'Agenzia europea per la difesa. L'azione preparatoria coprirà tutte le spese necessarie per preparare e testare meccanismi per lo svolgimento di attività di ricerca finanziate dall'Unione nel settore della difesa, comprese le spese connesse alle attività di informazione e alle pubblicazioni, alle attività di diffusione, assistenza tecnica e amministrativa, consulenza, studi e gruppi di esperti.

Nel 2018 il presente stanziamento provvederà al finanziamento di ulteriori moduli tecnologici di un progetto di dimostrazione su vasta scala finanziato nel quadro dello stanziamento del 2017, che dovrebbe ottenere tempestivamente un risultato tangibile: un primo sviluppo sperimentale di nuove ed innovative tecnologie della difesa. Questo progetto di dimostrazione dovrebbe essere integrato con una serie di progetti di ricerca riguardanti, tra l'altro, tecnologie critiche di difesa e future tecnologie rivoluzionarie, nonché iniziative di sostegno volte a migliorare la normalizzazione e l'interoperabilità. Fra le tematiche affrontate figureranno la consultazione con gli Stati membri e le parti interessate nel settore della R&S in materia di difesa e l'assistenza di esperti.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di paesi terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 24 luglio 2013 «Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente» [COM(2013) 542 final].

02 04 77 04 Progetto pilota — Tecnologie spaziali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	750 000	1 500 000	750 000		

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE (seguito)

02 04 77 (seguito)

02 04 77 04 (seguito)

Commento

Ex voce 02 03 77 06

Stanziamiento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto pilota sulle «tecnologie spaziali» è inteso a sperimentare accordi di partenariato con le imprese al fine di individuare le priorità per la competitività. In questo modo si spianerà la strada a un partenariato pubblico-privato (iniziativa tecnologica congiunta (ITC) o simile) nel settore delle tecnologie spaziali con relativa tabella di marcia, attraverso un dialogo strutturato con le imprese del settore.

Il progetto pilota sarà incentrato su argomenti aspetti che non vengono affrontati dai programmi attuali: materiali innovativi per le apparecchiature spaziali e minore inquinamento dello spazio attraverso la deorbitazione.

Il settore specifico dei materiali per apparecchiature spaziali è di fondamentale importanza per il comparto spaziale europeo, che si trova attualmente in una situazione di dipendenza per quanto riguarda determinati materiali critici. Per contribuire a ridurre la dipendenza per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiali e promuovere un settore spaziale competitivo, sostenibile e rispettoso della normativa REACH, si potrebbero affrontare due importanti questioni mediante lo sviluppo di materiali innovativi per apparecchiature spaziali: le fonti di approvvigionamento di materiali compositi per le apparecchiature spaziali critiche e l'autonomia per quanto riguarda i materiali e i processi. Il mercato delle materie prime a base di carbonio è contraddistinto da sottocapacità e il settore spaziale ne risente più di altri, data la scarsa entità del suo volume di ordini. Le fonti di approvvigionamento delle materie prime composite si concentrano a tutt'oggi per lo più negli Stati Uniti e in Giappone. Per ovviare alla situazione di dipendenza per quanto riguarda materiali e processi, è opportuno puntare sulla promozione di fonti europee per i materiali e i processi critici per i quali esistono situazioni di dipendenza o che sono soggetti al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

L'utilizzo di materiali innovativi per le attrezzature spaziali rappresenterebbe altresì una soluzione per il ritiro dall'orbita, il che permetterebbe di sviluppare tecnologie adeguate per garantire la rimozione dei satelliti una volta conclusa la loro missione.

Per consentire le future missioni nello spazio, con e senza equipaggio, è necessario che l'orbita terrestre sia in buono stato. L'Unione dovrebbe iniziare a compiere i passi necessari per contenere l'aumento dei detriti in orbita.

In tale contesto i tre principali ambiti di sviluppo tecnologico potrebbero essere:

- 1) soluzioni di ritiro dall'orbita alla fine del ciclo di vita (propulsione);
- 2) traiettoria e rientro controllato (progettazione e modellizzazione);
- 3) *Design for demise* (distruzione controllata in fase di rientro). La messa a punto, tramite un progetto pilota, di un sistema a lungo termine di deorbitazione potrebbe avere anche notevoli ricadute ambientali.

CAPITOLO 02 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA ORIENTATA VERSO LE IMPRESE *(seguito)***02 04 77** *(seguito)*02 04 77 04 *(seguito)*

L'obiettivo di pervenire a soluzioni alternative sostenibili e a lungo termine per i materiali grazie all'innovazione e di individuare soluzioni per i detriti spaziali è fondamentale per il comparto.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 05	PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO)								
02 05 01	<i>Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2020</i>	1,1	621 709 000	530 000 000	614 965 000	495 000 000	624 915 111,—	491 193 064,52	92,68
02 05 02	<i>Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS)</i>	1,1	183 150 000	180 000 000	280 000 000	150 000 000	277 565 378,14	39 766 973,—	22,09
02 05 11	<i>Agenzia del GNSS europeo</i>	1,1	31 338 525	31 338 525	26 523 436	26 523 436	29 086 327,—	29 086 327,—	92,81
02 05 51	<i>Completamento dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)</i>	1,1	p.m.	5 000 000	p.m.	40 000 000	0,—	24 586 733,53	491,73
Capitolo 02 05 — Totale			836 197 525	746 338 525	921 488 436	711 523 436	931 566 816,14	584 633 098,05	78,33

02 05 01 *Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2020**Cifre (Stanziam. dissociati)*

Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
621 709 000	530 000 000	614 965 000	495 000 000	624 915 111,—	491 193 064,52

Commento

Il contributo dell'Unione assegnato ai programmi europei GNSS viene concesso al fine di cofinanziare attività concernenti:

- il completamento della fase costitutiva del programma Galileo, consistente nella costruzione, installazione e protezione delle infrastrutture spaziali e terrestri, come pure nelle attività di preparazione alla fase operativa, comprese le attività attinenti alla preparazione della fornitura di servizi,
- la fase operativa del programma Galileo, consistente nella gestione, manutenzione, perfezionamento continuo, evoluzione e protezione delle infrastrutture spaziali e terrestri, nello sviluppo delle future generazioni del sistema e nell'evoluzione dei servizi forniti dal sistema, nelle operazioni di certificazione e normazione, nella fornitura e commercializzazione dei servizi prodotti dal sistema e in tutte le altre attività necessarie a garantire il corretto funzionamento del programma.

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO) (seguito)**02 05 01** (seguito)

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo può aggiungersi il contributo degli Stati membri ad elementi specifici dei programmi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4.

02 05 02 **Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
183 150 000	180 000 000	280 000 000	150 000 000	277 565 378,14	39 766 973,—

Commento

Il contributo dell'Unione assegnato ai programmi europei GNSS viene concesso al fine di finanziare attività concernenti la fase operativa del sistema EGNOS, compreso l'insieme degli elementi che accreditano l'affidabilità del sistema e del suo funzionamento.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo può aggiungersi il contributo degli Stati membri ad elementi specifici dei programmi inserito in questo articolo.

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO) (seguito)

02 05 02 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 5.

02 05 11 **Agenzia del GNSS europeo***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
31 338 525	31 338 525	26 523 436	26 523 436	29 086 327,—	29 086 327,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia del GNNS europeo è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 è pari ad un importo complessivo di 31 538 000 EUR. All'importo di 31 338 525 EUR iscritto in bilancio è aggiunto un importo di 199 475 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 912/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'Agenzia del GNSS europeo, abroga il regolamento (CE) n. 1321/2004 del Consiglio sulle strutture di gestione dei programmi europei di radionavigazione via satellite e modifica il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 11).

CAPITOLO 02 05 — PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE (EGNOS E GALILEO) (seguito)**02 05 11** (seguito)

Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 1).

02 05 51 *Completamento dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	5 000 000	p.m.	40 000 000	0,—	24 586 733,53

Commento

Stanziamanti destinati a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo) (GU L 196 del 24.7.2008, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 06 — PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
02 06	PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA								
02 06 01	<i>Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)</i>	1,1	129 364 000	131 000 000	118 306 000	129 796 000	110 094 153,70	101 810 013,08	77,72
02 06 02	<i>Costruire una capacità autonoma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus)</i>	1,1	498 227 000	474 000 000	486 526 000	564 376 000	489 404 225,30	486 135 087,91	102,56
02 06 51	<i>Completamento del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)</i>	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	736 647,—	
Capitolo 02 06 — Totale			627 591 000	605 000 000	604 832 000	694 172 000	599 498 379,—	588 681 747,99	97,30

02 06 01 *Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
129 364 000	131 000 000	118 306 000	129 796 000	110 094 153,70	101 810 013,08

Commento

Stanziamento destinato a:

- consentire l'avvio dei servizi operativi Copernicus, sviluppati secondo le esigenze degli utenti,
- contribuire a garantire l'accesso ai dati delle infrastrutture di osservazione necessarie per la gestione dei servizi Copernicus,
- creare le opportunità per un maggior uso delle fonti informative da parte del settore privato, in modo da facilitare l'innovazione da parte dei fornitori di servizi che creano valore.

Lo stanziamento permetterà, in particolare, di finanziare la creazione, la costituzione e la fornitura dei sei servizi di cui al regolamento (UE) n. 377/2014 e le attività connesse.

Lo stanziamento può finanziare anche attività trasversali tra i servizi o la loro articolazione e il loro coordinamento, nonché il coordinamento in loco, l'accettazione degli utenti, la formazione e la comunicazione.

La dotazione di bilancio sarà gestita direttamente dai servizi della Commissione oppure indirettamente tramite accordi di delega conclusi con agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali, o con qualsiasi soggetto ammissibile a norma dell'articolo 58 del regolamento finanziario.

Quando la Commissione gestisce direttamente il bilancio, può affidare al Centro comune di ricerca (CCR) mansioni di sostegno scientifico e tecnico. Il finanziamento di tali mansioni può essere inserito nel bilancio indiretto del CCR a norma dell'articolo 183, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 183, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

CAPITOLO 02 06 — PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA (seguito)**02 06 01** (seguito)

Inoltre, a sostegno della competitività e della crescita, lo stanziamento può anche finanziare la diffusione dei dati e la realizzazione di nuovi incubatori di imprese mediante il sostegno a strutture IT più solide e innovative in Europa.

I servizi di Copernicus faciliteranno l'accesso ai dati necessari per l'elaborazione delle politiche a livello dell'Unione, nazionale, regionale e locale in settori quali l'agricoltura, il monitoraggio forestale, la gestione del patrimonio idrico, i trasporti, la pianificazione urbana, il cambiamento climatico e molti altri. Stanziamento destinato a coprire principalmente l'attuazione degli accordi di delega per il programma Copernicus, conformemente all'articolo 58 del regolamento finanziario.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale. Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, di candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 del Consiglio (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

02 06 02 ***Costruire una capacità autonoma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus)***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
498 227 000	474 000 000	486 526 000	564 376 000	489 404 225,30	486 135 087,91

Commento

Stanziamento destinato a:

- costituire una capacità autonoma dell'Unione per l'osservazione della terra attraverso il finanziamento delle infrastrutture spaziali e favorendo l'industria europea a tale riguardo, in particolare per la costruzione e il lancio dei satelliti,
- contribuire alla disponibilità della capacità di osservazione necessaria all'attivazione dei servizi Copernicus, in particolare mediante la gestione del segmento terrestre dell'infrastruttura spaziale,

COMMISSIONE

TITOLO 02 — MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIA E PMI

CAPITOLO 02 06 — PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA *(seguito)*02 06 02 *(seguito)*

- creare le opportunità per un maggior uso delle fonti informative da parte del settore privato, in modo da facilitare l'innovazione da parte dei fornitori di servizi che creano valore.

Lo sviluppo di un'infrastruttura spaziale europea svolge un ruolo essenziale nella promozione della competitività e dell'innovazione e richiede un massiccio intervento pubblico per sostenere lo sforzo industriale.

Lo stanziamento è destinato a finanziare lo sviluppo e la costruzione di satelliti, nonché la loro gestione. I dati e le informazioni raccolti tramite l'infrastruttura spaziale sono soggetti alla politica dell'accesso gratuito, pieno e aperto ai dati, politica che ne aumenterà la disponibilità e, in tal modo, potenzierà il mercato a valle.

Per completare i dati necessari agli utenti, lo stanziamento può anche finanziare l'acquisizione di dati da terzi e l'accesso ai dati di missioni degli Stati membri, nonché la specifica piattaforma di diffusione (segmento terrestre principale) che servirà in via prioritaria i servizi operativi finanziati dall'articolo 02 06 01.

La dotazione di bilancio sarà gestita direttamente dai servizi della Commissione oppure indirettamente tramite accordi di delega conclusi con agenzie dell'Unione e organizzazioni internazionali, o con qualsiasi soggetto ammissibile a norma dell'articolo 58 del regolamento finanziario.

Quando la Commissione gestisce direttamente il bilancio, può affidare al Centro comune di ricerca (CCR) mansioni di sostegno scientifico e tecnico. Il finanziamento di tali mansioni può essere inserito nel bilancio indiretto del CCR a norma dell'articolo 183, paragrafo 2, lettera c) e dell'articolo 183, paragrafo 6, del regolamento finanziario.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari da iscrivere alla presente voce, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 377/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il programma Copernicus e che abroga il regolamento (UE) n. 911/2010 del Consiglio (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 44).

CAPITOLO 02 06 — PROGRAMMA EUROPEO DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA (seguito)

02 06 51 **Completamento del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)**

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	736 647,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, di candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di terzi, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire in questa voce conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo al programma europeo di monitoraggio della terra (GMES) e alla sua fase iniziale di operatività (2011-2013) (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2010/67/UE della Commissione, del 5 febbraio 2010, che istituisce il consiglio dei soci GMES (GU L 35, del 6.2.2010, pag. 23).

COMMISSIONE

TITOLO 03

CONCORRENZA

TITOLO 03
CONCORRENZA**Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
03 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «CONCORRENZA»	109 841 980	108 427 562	104 906 256,61
	Titolo 03 — Totale	109 841 980	108 427 562	104 906 256,61

COMMISSIONE

TITOLO 03 — CONCORRENZA

TITOLO 03

CONCORRENZA

CAPITOLO 03 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «CONCORRENZA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
03 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «CONCORRENZA»					
03 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Concorrenza»	5,2	90 792 443	89 910 140	86 077 243,96	94,81
03 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Concorrenza»					
03 01 02 01	Personale esterno	5,2	5 226 762	5 184 921	4 813 058,87	92,08
03 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	7 953 652	7 718 209	7 396 531,57	93,00
	Articolo 03 01 02 — Subtotale		13 180 414	12 903 130	12 209 590,44	92,63
03 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore della «Concorrenza»	5,2	5 869 123	5 614 292	6 619 422,21	112,78
03 01 07	Richieste di risarcimento dei danni a seguito di procedimenti legali contro le decisioni della Commissione nel settore della concorrenza	5,2	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 03 01 — Totale		109 841 980	108 427 562	104 906 256,61	95,51

03 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Concorrenza»Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
90 792 443	89 910 140	86 077 243,96

03 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Concorrenza»

03 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
5 226 762	5 184 921	4 813 058,87

CAPITOLO 03 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «CONCORRENZA» (seguito)**03 01 02** (seguito)

03 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
7 953 652	7 718 209	7 396 531,57

03 01 03 *Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore della «Concorrenza»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
5 869 123	5 614 292	6 619 422,21

03 01 07 *Richieste di risarcimento dei danni a seguito di procedimenti legali contro le decisioni della Commissione nel settore della concorrenza*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Per garantire l'applicazione delle norme sulla concorrenza relative ad accordi, decisioni di associazioni di imprese e pratiche restrittive (articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), abusi di posizione dominante (articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), aiuti di Stato (articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e concentrazioni tra imprese [regolamento (CE) n. 139/2004], la Commissione può adottare decisioni, svolgere indagini, imporre sanzioni o decidere recuperi.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea alle condizioni definite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

A titolo di misura prudenziale, è opportuno tener conto della possibilità di oneri sul bilancio derivanti da decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Stanziamanto destinato a coprire le spese per le condanne al risarcimento del danno pronunziate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a favore dei richiedenti all'esito di procedimenti giurisdizionali avverso decisioni della Commissione in materia di concorrenza.

Poiché è impossibile calcolare a priori una stima dell'incidenza finanziaria sul bilancio generale, l'articolo è dotato di una menzione per memoria («p.m.»). Se necessario, la Commissione proporrà di mettere a disposizione gli stanziamenti relativi ai bisogni effettivi tramite trasferimenti o mediante un progetto di bilancio rettificativo.

COMMISSIONE

TITOLO 03 — CONCORRENZA

CAPITOLO 03 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «CONCORRENZA» *(seguito)***03 01 07** *(seguito)**Basi giuridiche*

Articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea) e normativa derivata, in particolare:

- regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1),
- regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

Articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già articoli 87 e 88 del trattato che istituisce la Comunità europea) e normativa derivata, in particolare Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

TITOLO 04

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

TITOLO 04

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE»	99 455 899	99 455 899	103 133 045	103 133 045	99 348 858,25	99 348 858,25
04 02	FONDO SOCIALE EUROPEO	13 585 939 213	11 437 470 919	13 399 726 072	8 741 741 079	12 449 216 012,72	8 136 185 759,15
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	<i>11 102 000</i>	<i>8 327 000</i>				
		13 597 041 213	11 445 797 919	13 399 726 072	8 741 741 079	12 449 216 012,72	8 136 185 759,15
04 03	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE	262 903 197	239 740 714	266 640 500	216 191 000	257 605 048,31	252 713 025,48
04 04	FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)	p.m.	25 000 000	p.m.	25 000 000	27 638 171,—	27 638 171,—
04 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	p.m.	5 000 000	p.m.	50 000 000	0,—	82 299 999,44
04 06	FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI	556 474 653	401 000 000	545 826 912	441 000 000	534 763 764,57	278 064 742,71
	Titolo 04 — Totale	14 504 772 962	12 207 667 532	14 315 326 529	9 577 065 124	13 368 571 854,85	8 876 250 556,03
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	<i>11 102 000</i>	<i>8 327 000</i>				
		14 515 874 962	12 215 994 532	14 315 326 529	9 577 065 124	13 368 571 854,85	8 876 250 556,03

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

TITOLO 04

OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
04 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE»					
04 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»	5,2	69 588 014	69 663 198	69 038 811,79	99,21
04 01 02	Spese relative a personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»					
04 01 02 01	Personale esterno	5,2	4 910 457	5 180 803	4 410 979,38	89,83
04 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	4 859 029	5 009 039	4 688 277,53	96,49
	<i>Articolo 04 01 02 — Subtotale</i>		9 769 486	10 189 842	9 099 256,91	93,14
04 01 03	Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»	5,2	4 498 399	4 350 005	5 308 811,66	118,02
04 01 04	Spese di sostegno relative ad azioni e programmi del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»					
04 01 04 01	Spese di sostegno relative all'assistenza tecnica non operativa e all'assistenza del Fondo sociale europeo	1,2	11 800 000	14 500 000	11 528 040,19	97,70
04 01 04 02	Spese di sostegno per il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale	1,1	3 400 000	4 000 000	3 721 281,71	109,45
04 01 04 03	Spese di sostegno relative allo Strumento di assistenza preadesione — Occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane	4	p.m.	p.m.	0,—	
04 01 04 04	Spese di sostegno relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	9	p.m.	p.m.	272 655,99	
04 01 04 05	Spese di sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti	1,2	400 000	430 000	380 000,—	95,00
	<i>Articolo 04 01 04 — Subtotale</i>		15 600 000	18 930 000	15 901 977,89	101,94
	Capitolo 04 01 — Totale		99 455 899	103 133 045	99 348 858,25	99,89

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE» (seguito)

04 01 01 *Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
69 588 014	69 663 198	69 038 811,79

04 01 02 *Spese relative a personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»*

04 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 910 457	5 180 803	4 410 979,38

04 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 859 029	5 009 039	4 688 277,53

04 01 03 *Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 498 399	4 350 005	5 308 811,66

04 01 04 *Spese di sostegno relative ad azioni e programmi del settore «Occupazione, affari sociali e inclusione»*

04 01 04 01 Spese di sostegno relative all'assistenza tecnica non operativa e all'assistenza del Fondo sociale europeo

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
11 800 000	14 500 000	11 528 040,19

Commento

Stanziamamento destinato a coprire i provvedimenti di assistenza tecnica finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) di cui all'articolo 58 e all'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'assistenza tecnica può finanziare le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE da parte della Commissione. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE» (seguito)**04 01 04** (seguito)

04 01 04 01 (seguito)

— spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni e traduzioni),

— spese per personale esterno impiegato in sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 5 000 000 EUR, incluse le missioni del personale esterno finanziate nell'ambito della presente voce.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

04 01 04 02 Spese di sostegno per il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 400 000	4 000 000	3 721 281,71

Commento

Stanziamamento destinato a coprire spese per studi, comitati, riunioni di esperti (incluse riunioni e altre spese collegate alle attività della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato), conferenze, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle misure a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE» (seguito)

04 01 04 (seguito)

04 01 04 02 (seguito)

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 04 03.

04 01 04 03 Spese di sostegno relative allo Strumento di assistenza preadesione — Occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio dei beneficiari e della Commissione,
- le spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo dello Strumento di assistenza di preadesione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo del capitolo 04 05.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 04 05.

04 01 04 04 Spese di sostegno relative al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	272 655,99

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE» (seguito)**04 01 04** (seguito)

04 01 04 04 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato ad essere utilizzato su iniziativa della Commissione, con un tetto massimo dello 0,5 % dell'importo annuo massimo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) quale definito nel regolamento (UE) n. 1309/2013. Lo stanziamento può essere impiegato per finanziare la preparazione, il monitoraggio, la raccolta di dati e la creazione di una base di conoscenza pertinente all'attuazione del FEG. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico, le attività di informazione e comunicazione nonché di audit, controllo e valutazione necessarie alla realizzazione delle azioni del FEG.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 04 04.

04 01 04 05 Spese di sostegno al Fondo di aiuti europei agli indigenti

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
400 000	430 000	380 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare l'assistenza tecnica, come previsto all'articolo 27 del regolamento n. 223/2014.

L'assistenza tecnica può finanziare le attività di preparazione, monitoraggio, assistenza tecnica e amministrativa, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del regolamento (UE) n. 223/2014, nonché per le attività a norma dell'articolo 10 del medesimo regolamento.

In particolare, lo stanziamento è destinato a coprire:

- spese di sostegno (spese di rappresentanza, formazione, spese per riunioni, missioni e traduzioni),
- preparazione, monitoraggio, raccolta di dati e la creazione di una base di conoscenza pertinente all'attuazione del FEAD,
- contratti per forniture di servizi e studi.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE» *(seguito)*

04 01 04 *(seguito)*

04 01 04 05 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 02	FONDO SOCIALE EUROPEO								
04 02 01	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	6 849 787,58	
04 02 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 03	Completamento del Fondo sociale europeo—Obiettivo 1 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	577 099,61	
04 02 04	Completamento del Fondo sociale europeo—Obiettivo 2 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 05	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 06	Completamento del Fondo sociale europeo—Obiettivo 3 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 357 823,55	
04 02 07	Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	127 669,45	
04 02 08	Completamento di Equal (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 09	Completamento d'iniziative comunitarie precedenti al 2000	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 02 10	Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 11	Completamento del Fondo sociale europeo — Azioni innovatrici e assistenza tecnica (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 17	Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013)	1,2	p.m.	690 000 000	p.m.	510 000 000	0,—	2 447 673 863,34	354,74
04 02 18	Completamento del Fondo sociale europeo — PEACE (2007-2013)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 02 19	Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)	1,2	p.m.	210 000 000	p.m.	190 000 000	0,—	935 890 936,03	445,66
04 02 20	Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	1 065 719,58	
04 02 60	Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	7 575 750 550	5 773 000 000	7 346 787 700	4 312 197 693	6 902 446 258,—	2 828 072 399,14	48,99
04 02 61	Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	1 944 596 298	1 305 000 000	1 907 753 625	960 818 915	1 630 370 904,—	459 505 340,41	35,21
04 02 62	Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	3 700 562 470	2 847 000 000	3 629 184 747	2 156 657 392	3 474 867 783,—	1 097 477 335,51	38,55

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 02 63	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa								
04 02 63 01	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa	1,2	15 029 895	10 000 000	16 000 000	11 000 000	14 083 709,64	8 168 422,35	81,68
04 02 63 02	Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1,2	p.m.	2 470 919	p.m.	567 079	7 331 290,—	2 819 877,30	114,12
	Articolo 04 02 63 — Subtotale		15 029 895	12 470 919	16 000 000	11 567 079	21 414 999,64	10 988 299,65	88,11
04 02 64	Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile	1,2	350 000 000	600 000 000	500 000 000	600 000 000	420 116 068,08	346 599 485,30	57,77
04 02 65	Corpo europeo di solidarietà — Contributo del Fondo sociale europeo (FSE)	1,2	p.m.	p.m.					
	Riserve (40 02 41)		11 102 000	8 327 000					
			11 102 000	8 327 000					
	Capitolo 04 02 — Totale		13 585 939 213	11 437 470 919	13 399 726 072	8 741 741 079	12 449 216 012,72	8 136 185 759,15	71,14
	Riserve (40 02 41)		11 102 000	8 327 000					
			13 597 041 213	11 445 797 919	13 399 726 072	8 741 741 079	12 449 216 012,72	8 136 185 759,15	

Commento

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo sociale europeo. I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FSE.

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso degli importi del prefinanziamento applicabili al FSE.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)*

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla voce 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 01 **Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (2000-2006)**

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	6 849 787,58

Commento

Stanziameto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

04 02 02 **Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)**

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 02 (seguito)

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il punto 44, lettera b).

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, in particolare il punto 49.

04 02 03 **Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 1 (prima del 2000)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	577 099,61

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 1 e 6 a titolo del Fondo sociale europeo (FSE).

Basi giuridiche

Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 38).

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)**04 02 03** (seguito)

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

04 02 04 **Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (2000-2006)**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

04 02 05 **Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 2 (prima del 2000)**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 2 e 5(b), a titolo del Fondo sociale europeo (FSE).

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 05 (seguito)

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

04 02 06 **Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (2000-2006)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 357 823,55

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

04 02 07 **Completamento del Fondo sociale europeo — Obiettivo 3 (prima del 2000)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	127 669,45

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativi ai precedenti periodi di programmazione per i vecchi obiettivi 3 e 4 a titolo del Fondo sociale europeo (FSE).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)**04 02 07** (seguito)*Basi giuridiche*

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

04 02 08 **Completamento di Equal (2000-2006)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 14 aprile 2000, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Equal relativa alla cooperazione transnazionale per promuovere nuove prassi di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro (GU C 127 del 5.5.2000, pag. 2).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 09 Completamento d'iniziativa comunitarie precedenti al 2000

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanti destinati a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativamente alle iniziative comunitarie precedenti il periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 13 maggio 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (RETEX) (GU C 142 del 4.6.1992, pag. 5).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (PESCA) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 6).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico (Iniziativa PMI) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 10).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO *(seguito)***04 02 09** *(seguito)*

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa RETEX (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 17).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi o per le sovvenzioni globali che essi sono invitati a proporre nel quadro di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa (Konver) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 18).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone siderurgiche (Resider II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 22).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone carbonifere (Rechar II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 26).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce i criteri dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali» (ADAPT), al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 30).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 36).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma PEACE I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 4).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (ADAPT) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 7).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 09 (seguito)

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 13).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) (PEACE I) [COM(97) 642 final].

04 02 10 **Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni residui del periodo di programmazione 2000-2006 a titolo del FSE e riguardanti azioni innovative e assistenza tecnica di cui agli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le azioni innovative comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze. Le stesse erano volte in particolare a migliorare la qualità degli interventi dei Fondi strutturali. L'assistenza tecnica comprende le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE. In tale contesto, lo stanziamento è stato utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per fornitori di servizi e studi,
- sovvenzioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 11 **Completamento del Fondo sociale europeo — Azioni innovatrici e assistenza tecnica (prima del 2000)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione dal FSE, per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, supervisione e gestione nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai relativi regolamenti.

Stanziamiento altresì destinato a finanziare azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma degli altri regolamenti indicati di seguito, che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi strutturali.

Basi giuridiche

Decisione 83/516/CEE del Consiglio, del 17 ottobre 1983, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 38).

Regolamento (CEE) n. 2950/83 del Consiglio, del 17 ottobre 1983, concernente l'applicazione della decisione 83/516/CEE relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289 del 22.10.1983, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 5).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 17 **Completamento del Fondo sociale europeo — Convergenza (2007-2013)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	690 000 000	p.m.	510 000 000	0,—	2 447 673 863,34

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni residui relativi a programmi nell'ambito dell'obiettivo di convergenza del FSE del periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione.

Lo stanziamento intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica e sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non è stata completata a tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

04 02 18 **Completamento del Fondo sociale europeo — PEACE (2007-2013)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni residui relativi al programma PEACE del FSE per il periodo di programmazione 2007-2013.

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)**04 02 18** (seguito)

Riconoscendo lo sforzo particolare a favore del processo di pace in Irlanda del Nord, un totale di 200 000 000 EUR è stato assegnato al programma PEACE per il periodo 2007-2013. Il programma è attuato nel pieno rispetto del principio di addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 dicembre 2005.

04 02 19 **Completamento del Fondo sociale europeo — Competitività regionale e occupazione (2007-2013)***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	210 000 000	p.m.	190 000 000	0,—	935 890 936,03

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni residui relativi a programmi nell'ambito dell'obiettivo di competitività regionale e occupazione del FSE nel periodo di programmazione 2007-2013. Al di fuori delle regioni meno sviluppate, tale obiettivo punta a rafforzare la competitività e l'attrazione delle regioni nonché l'occupazione alla luce delle finalità indicate dalla strategia Europa 2020.

Lo stanziamento intende ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali emerse in particolare in paesi e regioni che presentano ritardi di sviluppo, in cui è in atto una rapida ristrutturazione economica e sociale e la cui popolazione sta invecchiando.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 20 **Completamento del Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	1 065 719,58

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni residui del periodo di programmazione 2007-2013 relativi a misure di assistenza tecnica di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/2006.

L'assistenza tecnica comprende le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FSE. In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- spese di supporto per l'accessibilità delle persone con disabilità nell'ambito delle misure di assistenza tecnica,
- spese relative alla creazione di un gruppo di alto livello per garantire l'applicazione dei principi orizzontali quali la parità tra uomini e donne, l'accessibilità per le persone con disabilità e lo sviluppo sostenibile,
- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni.

Stanziamiento altresì destinato a finanziare misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del periodo di programmazione 2014-2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 60 Fondo sociale europeo — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 575 750 550	5 773 000 000	7 346 787 700	4 312 197 693	6 902 446 258,—	2 828 072 399,14

Commento

Stanziameto destinato a coprire il sostegno FSE nell'ambito dell'obiettivo di crescita e occupazione nelle regioni meno sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede un impegno sostenuto a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27.

La promozione della parità tra donne e uomini a livello orizzontale e mediante azioni specifiche dovrebbe essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e all'assistenza all'infanzia a prezzi accessibili.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

04 02 61 Fondo sociale europeo — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 944 596 298	1 305 000 000	1 907 753 625	960 818 915	1 630 370 904,—	459 505 340,41

Commento

Stanziameto destinato a coprire il sostegno fornito dal FSE nell'ambito dell'obiettivo di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo di programmazione 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema di *phasing-in* e *phasing-out* del periodo 2007-2013. Questa categoria comprende tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media PIL dell'UE-27.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 61 (seguito)

Azioni specifiche nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere e della parità di genere dovrebbero essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e all'assistenza all'infanzia a prezzi accessibili.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

04 02 62 Fondo sociale europeo — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 700 562 470	2 847 000 000	3 629 184 747	2 156 657 392	3 474 867 783,—	1 097 477 335,51

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno FSE nell'ambito dell'obiettivo di crescita e occupazione nelle regioni più sviluppate, per il periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziamento è destinato a coprire sfide importanti alle quali tutti gli Stati membri devono rispondere, ad esempio la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'UE-27.

Azioni specifiche nell'ambito dell'integrazione della dimensione di genere e della parità di genere dovrebbero essere parte integrante del sostegno fornito dal FSE, al fine di migliorare l'occupabilità delle donne e la loro partecipazione al mercato del lavoro. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla non discriminazione sul mercato del lavoro, alla lotta contro la femminilizzazione della povertà, all'accesso all'istruzione e ai servizi per l'infanzia a prezzi accessibili.

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)**04 02 62** (seguito)*Basi giuridiche*

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a).

04 02 63 **Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa**

04 02 63 01 Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 029 895	10 000 000	16 000 000	11 000 000	14 083 709,64	8 168 422,35

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, come stabilito dall'articolo 58 e dall'articolo 118 del regolamento stesso. In particolare, lo stanziamento può essere impiegato per coprire i costi delle attività con le organizzazioni partner e i soggetti interessati negli Stati membri (ad esempio formazione, riunioni o conferenze).

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere la formazione e la cooperazione in campo amministrativo con organizzazioni non governative e parti sociali.

Stanziamiento destinato inoltre a finanziare, in particolare:

- la messa a punto di strumenti per la presentazione delle domande di progetti e la relativa rendicontazione per via elettronica, così come per la standardizzazione dei documenti e delle procedure di gestione e attuazione dei programmi operativi,
- una valutazione inter pares della gestione finanziaria e della qualità dei risultati dei singoli Stati membri,
- l'elaborazione di una documentazione uniforme per gli appalti pubblici,
- la definizione di un sistema comune di indicatori d'impatto e di risultato,
- l'elaborazione di un manuale di prassi di eccellenza per ottimizzare il processo di assorbimento e ridurre il tasso di errore.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 63 (seguito)

04 02 63 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

04 02 63 02 Fondo sociale europeo — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 470 919	p.m.	567 079	7 331 290,—	2 819 877,30

Commento

Stanziamiento destinato a coprire parte della dotazione nazionale per l'assistenza tecnica trasferita all'assistenza tecnica per iniziativa della Commissione, su richiesta di uno Stato membro che affronta temporanee difficoltà di bilancio. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la voce è destinata a coprire misure volte a individuare, stabilire l'ordine di priorità e attuare riforme strutturali e amministrative in risposta alle sfide economiche e sociali in tale Stato membro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 64 *Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
350 000 000	600 000 000	500 000 000	600 000 000	420 116 068,08	346 599 485,30

Commento

Stanziamiento destinato a fornire ulteriore sostegno a misure di lotta contro la disoccupazione giovanile finanziate dall'FSE. Si tratta di uno stanziamento specifico per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni in cui il livello della disoccupazione giovanile supera il 25% nel 2012 oppure, per gli Stati membri in cui il tasso di disoccupazione giovanile è cresciuto più del 30% nel 2012, nelle regioni che hanno un tasso di disoccupazione giovanile di oltre il 20% nel 2012 («regioni ammissibili»). L'importo supplementare di 3 000 000 000 EUR assegnato alla presente linea per il periodo 2014-2020 è destinato a fornire un finanziamento complementare agli interventi dell'FSE nelle regioni ammissibili. Lo stanziamento è inteso a finanziare la creazione di posti di lavoro dignitosi.

Nel promuovere l'uguaglianza di genere occorre prestare un'attenzione particolare alla situazione delle giovani donne che possono incontrare ostacoli legati al genere, al fine di garantire un'offerta occupazionale qualitativamente valida, una formazione continua, un percorso di apprendistato o di tirocinio.

Lo stanziamento è destinato, tra l'altro, a sostenere la creazione di strutture d'insegnamento nelle quali siano associati forme di istruzione informale, corsi di lingua, sensibilizzazione alla democrazia e formazione professionale nelle regioni maggiormente colpite dalla disoccupazione giovanile, da parte sia di soggetti statali sia di organizzazioni non governative.

I margini disponibili al di sotto dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) per gli stanziamenti d'impegno per gli anni 2014-2017 costituiranno un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni 2016-2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile, come definito nel regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 14 settembre 2016 - Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati [COM(2016) 603].

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 02 — FONDO SOCIALE EUROPEO (seguito)

04 02 64 (seguito)

Proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 [COM(2016) 604].

04 02 65 **Corpo europeo di solidarietà — Contributo del Fondo sociale europeo (FSE)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
04 02 65	p.m.	p.m.				
Riserve (40 02 41)	11 102 000	8 327 000				
Totale	11 102 000	8 327 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamiento destinato a coprire il contributo finanziario fornito dal Fondo sociale europeo al corpo europeo di solidarietà, in linea con i suoi obiettivi generali e specifici.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 maggio 2017, che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE [COM(2017) 262 final].

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame-nti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 03	OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE								
04 03 01	Prerogative e competenze specifiche								
04 03 01 01	Spese per consultazioni sindacali	1,1	450 000	275 000	450 000	300 000	452 800,—	276 523,96	100,55
04 03 01 03	Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi	1,1	8 929 000	6 175 000	8 822 000	6 365 000	7 932 770,46	5 835 671,68	94,50
04 03 01 04	Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia	1,1	4 290 000	3 450 000	4 018 500	2 660 000	4 117 824,—	2 777 718,60	80,51
04 03 01 05	Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori	1,1	19 767 000	18 200 000	19 263 200	17 800 000	19 539 486,67	17 282 436,69	94,96
04 03 01 06	Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese	1,1	7 106 000	4 500 000	7 313 000	5 372 000	7 382 351,74	4 878 755,80	108,42
04 03 01 07	Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 01 08	Relazioni industriali e dialogo sociale	1,1	15 038 000	12 400 000	16 206 000	12 400 000	15 240 899,54	9 343 436,62	75,35
	<i>Articolo 04 03 01 — Subtotale</i>		55 580 000	45 000 000	56 072 700	44 897 000	54 666 132,41	40 394 543,35	89,77
04 03 02	Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)								
04 03 02 01	PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro	1,1	77 589 483	55 000 000	65 000 000	41 167 000	71 560 079,—	52 980 160,21	96,33
04 03 02 02	EURES – Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione	1,1	23 734 000	20 700 000	23 578 000	17 753 000	22 998 208,32	19 100 370,94	92,27

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 03 02	(seguito)								
04 03 02 03	Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l'accesso ai finanziamenti, e la loro disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali	1,1	26 989 000	36 380 000	43 465 800	27 500 000	27 765 384,—	49 123 351,34	135,03
	<i>Articolo 04 03 02 — Subtotale</i>		128 312 483	112 080 000	132 043 800	86 420 000	122 323 671,32	121 203 882,49	108,14
04 03 11	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	1,1	20 370 512	20 370 512	20 364 000	20 364 000	20 371 000,—	20 371 000,—	100,00
04 03 12	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	1,1	14 883 668	14 883 668	14 514 000	14 514 000	15 067 699,—	14 462 775,—	97,17
04 03 13	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)	1,1	17 100 237	17 100 237	17 375 000	17 375 000	18 634 634,59	17 434 000,—	101,95
04 03 14	Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)	4	20 056 297	20 056 297	19 771 000	19 771 000	20 144 193,47	20 144 193,47	100,44
04 03 51	Completamento di Progress	1,1	p.m.	3 000 000	p.m.	5 000 000	547,53	6 384 608,21	212,82
04 03 52	Completamento di EURES	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	0,—	
04 03 53	Completamento di altre attività	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	1 700 000	0,—	7 900 000,—	
04 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
04 03 77 02	Progetto pilota — Promuovere la tutela abitativa	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	299 799,—	
04 03 77 06	Progetto pilota — Collaborazione globale tra amministrazioni pubbliche, imprese commerciali e imprese no profit finalizzata all'inclusione sociolavorativa	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77 07	Azione preparatoria — Il tuo primo lavoro EURES	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	73 275,49	

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 03 77	(seguito)								
04 03 77 08	Solidarietà sociale per l'integrazione sociale	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	925,81	925,81	
04 03 77 09	Azione preparatoria — Centri di informazione per lavoratori distaccati e lavoratori migranti	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77 13	Azione preparatoria — Misure di attivazione a favore dei giovani — Attuazione dell'iniziativa «Gioventù in movimento»	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77 14	Azione preparatoria — Innovazione sociale basata sull'imprenditoria sociale e l'imprenditoria giovanile	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	319 953,67	
04 03 77 15	Progetto pilota — Fattibilità e valore aggiunto di un regime europeo di sussidi di disoccupazione	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 287 763,91	
04 03 77 17	Progetto pilota — Tessera di previdenza sociale	1,1	p.m.	350 000	p.m.	500 000	700 000,—	454 550,—	129,87
04 03 77 18	Azione preparatoria — Solidarietà sociale per l'integrazione sociale	1,1	p.m.	750 000	p.m.	750 000	0,—	0,—	0
04 03 77 19	Azione preparatoria — Sostegno all'inclusione attiva dei migranti svantaggiati in Europa attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di centri locali per l'integrazione sociale ed economica	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	250 000	0,—	400 000,—	
04 03 77 21	Progetto pilota — Applicazione e servizio di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale dell'Unione europea	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 03 77 23	Azione preparatoria — Reactivate — programma di mobilità all'interno dell'Unione per disoccupati sopra i 35 anni	1,1	5 000 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	2 996 244,18	1 198 497,67	29,96

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 03 77 24	Progetto pilota — Occupazione di qualità per i nuovi lavoratori grazie all'imprenditorialità	1,1	p.m.	350 000	p.m.	350 000	700 000,—	0,—	0
04 03 77 25	Azione preparatoria — Sistema di garanzia per l'infanzia / Istituzione di un sistema di garanzia per l'infanzia e relativo sostegno finanziario	1,1	900 000	450 000	2 000 000	1 000 000			
04 03 77 26	Progetto pilota — Un quadro europeo per la mobilità degli apprendisti: sviluppare la cittadinanza europea e le competenze attraverso l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro	1,1	p.m.	1 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000,—	383 257,41	38,33
04 03 77 27	Progetto pilota — Promozione delle cooperative di collaboratori domestici e dei sistemi di buon-servizio	1,1	700 000	350 000					
	<i>Articolo 04 03 77 — Subtotale</i>		6 600 000	7 250 000	6 500 000	5 850 000	6 397 169,99	4 418 022,96	60,94
	Capitolo 04 03 — Totale		262 903 197	239 740 714	266 640 500	216 191 000	257 605 048,31	252 713 025,48	105,41

04 03 01 Prerogative e competenze specifiche

04 03 01 01 Spese per consultazioni sindacali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
450 000	275 000	450 000	300 000	452 800,—	276 523,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a riunioni di consultazione preliminare fra i rappresentanti sindacali europei in modo da poter definire e armonizzare le loro posizioni sullo sviluppo delle politiche dell'Unione.

Lo stanziamento è destinato altresì a coprire le spese per studi, seminari, conferenze, analisi, valutazioni, pubblicazioni, assistenza tecnica, l'acquisto e la manutenzione di basi di dati e software e il cofinanziamento e il sostegno di azioni riguardanti la sorveglianza economica, l'analisi della combinazione di misure e il coordinamento delle politiche economiche.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 01 (seguito)

04 03 01 03 Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 929 000	6 175 000	8 822 000	6 365 000	7 932 770,46	5 835 671,68

Commento

L'obiettivo della presente azione è promuovere la mobilità geografica e professionale (compreso il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) dei lavoratori in Europa, al fine di superare gli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e contribuire alla creazione di un reale mercato del lavoro a livello europeo.

Stanziamiento destinato a coprire azioni di sostegno al monitoraggio della legislazione dell'Unione attraverso il finanziamento di una rete di esperti sulla libera circolazione dei lavoratori e sulla sicurezza sociale che riferiscono a scadenza regolare in merito all'attuazione degli atti legislativi dell'Unione negli Stati membri e a livello dell'Unione, analizzano e valutano le principali tendenze nelle legislazioni degli Stati membri inerenti alla libera circolazione dei lavoratori e al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Stanziamiento altresì destinato a sostenere la governance dei regolamenti dell'Unione grazie a riunioni dei comitati, azioni di sensibilizzazione e attuazione ed altre specifiche attività di assistenza tecnica nonché lo sviluppo del sistema dell' Electronic exchange of social security Information (EESSI) e la sua attuazione.

Stanziamiento destinato a coprire in particolare:

- le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma oppure per misure a titolo della presente voce. Esso copre altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc,
- l'analisi e la valutazione delle tendenze prevalenti nella legislazione degli Stati membri relativa alla libera circolazione dei lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nonché il finanziamento delle reti di esperti in questo settore,
- l'analisi e la ricerca sui nuovi sviluppi politici nel settore della libertà di movimento dei lavoratori, in collegamento ad esempio con la fine dei periodi transitori e con la modernizzazione delle disposizioni di coordinamento nel settore della sicurezza sociale,
- la garanzia di una mobilità equa mediante la creazione di centri d'informazione aggiuntivi,

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (*seguito*)04 03 01 (*seguito*)04 03 01 03 (*seguito*)

- il sostegno alle attività della commissione amministrativa e ai suoi sottogruppi e il seguito dato alle decisioni adottate. Sostegno alle attività del comitato tecnico e del comitato consultivo sulla libera circolazione dei lavoratori,
- il sostegno alle azioni che preparano l'entrata in applicazione dei nuovi regolamenti sulla sicurezza sociale, compresi gli scambi internazionali di esperienze e di informazioni e le iniziative di formazione adottate a livello nazionale,
- il finanziamento di azioni destinate a fornire migliori servizi e a sensibilizzare il pubblico, ivi comprese misure intese a individuare i problemi connessi alla sicurezza sociale e all'occupazione dei lavoratori migranti e provvedimenti che consentano di accelerare e semplificare le procedure amministrative, l'analisi sensibile alla dimensione di genere degli ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori e la mancanza di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e delle loro conseguenze per le persone con disabilità, ivi compreso l'adeguamento delle procedure amministrative alle nuove tecniche di elaborazione delle informazioni, allo scopo di migliorare l'acquisizione dei diritti nonché il calcolo e il pagamento delle prestazioni derivanti dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71, (CEE) n. 574/72, (CE) n. 859/2003 e (CE) n. 883/2004, del relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 987/2009 e del regolamento (UE) n. 1231/2010,
- lo sviluppo dell'informazione e delle campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui suoi diritti nel campo della libertà di movimento dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
- il sostegno allo scambio elettronico tra Stati membri di informazioni sulla sicurezza sociale, al fine di assisterli nell'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del relativo regolamento di esecuzione (CE) n. 987/2009, compresa la manutenzione del nodo centrale del sistema EESS, i test dei componenti del sistema, le attività di help desk, il sostegno ad ulteriori sviluppi del sistema e le attività di formazione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 45 e 48.

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)***04 03 01** *(seguito)*04 03 01 03 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).

Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).

Regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento (CE) n. 883/2004 e il regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L 344 del 29.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1).

Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

04 03 01 04 Analisi e studi sulla situazione sociale, la demografia e la famiglia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 290 000	3 450 000	4 018 500	2 660 000	4 117 824,—	2 777 718,60

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*04 03 01 *(seguito)*04 03 01 04 *(seguito)**Commento*

L'obiettivo di tale attività consiste nel promuovere, a livello degli Stati membri, migliori risposte politiche alle sfide demografiche e sociali attraverso la produzione e la diffusione di informazioni comparative nel contesto dell'attuazione della strategia Europa 2020 e dell'identificazione delle future priorità delle politiche sociali, comprese misure specifiche al genere.

Stanziamiento destinato a finanziare azioni di promozione dello sviluppo di analisi comparative e dello scambio di opinioni ed esperienze a tutti i livelli pertinenti (regionale, nazionale, unionale, internazionale) per quanto riguarda la situazione sociale e demografica, le tendenze socioeconomiche nell'Unione, nonché il divario retributivo di genere e la discriminazione delle donne sul luogo di lavoro. Lo stanziamento è destinato altresì a sostenere un Osservatorio sulla situazione sociale, la cooperazione con le pertinenti attività negli Stati membri e con le organizzazioni internazionali e la gestione di un gruppo di assistenza tecnica per l'Alleanza europea per le famiglie.

Stanziamiento destinato a finanziare le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma oppure per misure a titolo della presente voce. Esso copre altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamiento destinato a finanziare le spese per le relazioni della Commissione (compresa la relazione annuale sulla situazione sociale e una relazione sui cambiamenti demografici e le loro implicazioni ogni due anni in conformità dell'articolo 159 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e relazioni della Commissione sui problemi relativi alla situazione sociale (che possono essere richieste dal Parlamento europeo a norma dell'articolo 161 TFUE).

Spese di analisi per la redazione delle relazioni di cui al TFUE nonché per la diffusione delle conoscenze sulle principali sfide sociali e demografiche e sui modi di affrontarle. In particolare, gli obiettivi perseguiti tenendo debitamente conto della dimensione di genere saranno i seguenti:

- analisi dell'impatto dell'invecchiamento demografico nel contesto di una società per tutte le età, sotto il profilo dell'evoluzione delle esigenze in termini di assistenza e di protezione sociale, dei comportamenti e delle politiche di accompagnamento, comprese ricerche su membri anziani di minoranze o immigrati anziani e sulla situazione dei prestatori di assistenza informale,
- analisi delle conseguenze dei mutamenti demografici sulle politiche, le azioni e i programmi dell'Unione e degli Stati membri e formulazione di raccomandazioni per l'adeguamento delle politiche, delle azioni e dei programmi nazionali e dell'Unione in ambito economico e di altro tipo, onde ovviare alle conseguenze negative dell'invecchiamento della popolazione,
- analisi dei collegamenti tra l'evoluzione del nucleo familiare e l'evoluzione demografica,
- analisi dell'evoluzione del fenomeno della povertà, della distribuzione del reddito e del benessere e del loro più ampio impatto sulla società,

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 01 (seguito)

04 03 01 04 (seguito)

- identificazione delle relazioni esistenti tra sviluppo tecnologico (impatto sulle tecnologie della comunicazione, sulla mobilità geografica e professionale) e conseguenze per le famiglie e la società in generale,
- analisi dei nessi esistenti tra disabilità e tendenze demografiche, analisi della situazione sociale delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché delle esigenze dei bambini con disabilità in seno alle loro famiglie e comunità,
- analisi dell'evoluzione della domanda sociale (in termini di salvaguardia dei diritti acquisiti e del loro ampliamento), a livello di beni e di servizi, tenuto conto delle nuove sfide sociali nonché dell'evoluzione demografica e del cambiamento dei rapporti tra le generazioni,
- sviluppo di strumenti metodologici appropriati (serie di indicatori sociali, tecniche di simulazione, raccolta di dati su iniziative politiche a tutti i livelli ecc.) in modo da dare una solida base quantitativa e scientifica alle relazioni sulla situazione sociale, sulla protezione sociale e sull'inclusione sociale,
- azioni di sensibilizzazione e organizzazione di dibattiti sulle principali sfide demografiche e sociali, al fine di promuovere migliori risposte politiche,
- considerazione delle tendenze demografiche, della dimensione della famiglia e dell'infanzia nell'attuazione delle politiche pertinenti dell'Unione quali, ad esempio, la libera circolazione delle persone e la parità tra uomini e donne.

Atti di riferimento

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 159 e 161.

04 03 01 05 Azioni di informazione e formazione a favore delle organizzazioni dei lavoratori

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 767 000	18 200 000	19 263 200	17 800 000	19 539 486,67	17 282 436,69

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di azioni di informazione e formazione a beneficio delle organizzazioni dei lavoratori, tra cui le organizzazioni dei rappresentanti dei lavoratori nei paesi candidati, conseguenti all'azione unionale nel quadro dell'attuazione della dimensione sociale dell'Unione. Tali misure dovrebbero essere intese ad aiutare le organizzazioni dei lavoratori ad affrontare le sfide generali cui è confrontata la politica sociale e del lavoro europea secondo quanto stabilito nella strategia Europa 2020 e nel contesto delle iniziative unionali intese a far fronte alle conseguenze della crisi economica. Un'attenzione particolare verrà accordata a corsi di formazione riguardanti le sfide di genere sul luogo di lavoro.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 01 (seguito)

04 03 01 05 (seguito)

Stanziamiento destinato a coprire in particolare:

- il sostegno ai programmi di lavoro dei due istituti sindacali specifici, «Istituto sindacale europeo» e «Centro europeo per le questioni dei lavoratori», creati per agevolare la costituzione di capacità attraverso la formazione e la ricerca a livello europeo, nonché per coinvolgere maggiormente i rappresentanti dei lavoratori nella governance europea,
- le azioni di informazione e formazione a beneficio delle organizzazioni dei lavoratori, tra cui le organizzazioni di rappresentanti dei lavoratori nei paesi candidati, conseguenti alla realizzazione dell'azione unionale nel quadro dell'attuazione della dimensione sociale dell'Unione,
- le misure che coinvolgono i rappresentanti delle parti sociali nei paesi candidati con il fine specifico di promuovere il dialogo sociale a livello dell'Unione. È inoltre destinato a promuovere la parità di partecipazione delle donne e degli uomini negli organismi decisionali delle organizzazioni dei lavoratori

Sono necessarie parti sociali forti e competenti per migliorare il processo di rilancio e il funzionamento del dialogo sociale, allo scopo di sostenere la ripresa e rafforzare la competitività e l'equità nell'economia sociale di mercato.

Basi giuridiche

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dell'articolo 154.

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1) e le correlate direttive individuali.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

04 03 01 06 Informazione, consultazione e partecipazione dei rappresentanti delle imprese

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 106 000	4 500 000	7 313 000	5 372 000	7 382 351,74	4 878 755,80

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)***04 03 01** *(seguito)*04 03 01 06 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a finanziare in particolare le seguenti attività:

- misure destinate a garantire le condizioni necessarie per il dialogo sociale nelle imprese e a promuovere lo sviluppo della partecipazione dei dipendenti nelle imprese, conformemente alla direttiva 2009/38/CE sui comitati aziendali europei, alle direttive 2001/86/CE e 2003/72/CE sulla partecipazione dei dipendenti delle società europee e delle società cooperative europee, alla direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, alla direttiva 98/59/CE in materia di licenziamenti collettivi e all'articolo 16 della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali,
- in tale contesto possono essere altresì finanziate iniziative destinate a rafforzare la cooperazione transnazionale tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro per quanto riguarda l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei dipendenti all'interno delle imprese che operano in più di uno Stato membro e brevi azioni di formazione per negoziatori e rappresentanti degli organismi transnazionali di informazione, consultazione e partecipazione. Alle azioni possono partecipare le parti sociali dei paesi candidati all'adesione,
- misure che consentono alle parti sociali di esercitare i loro diritti e doveri in termini di partecipazione dei dipendenti, specialmente nel quadro dei comitati aziendali europei, per familiarizzarli con gli accordi transnazionali della società e rafforzare la loro cooperazione nel rispetto della legislazione dell'Unione sulla partecipazione dei dipendenti,
- attività che promuovano una maggiore partecipazione dei dipendenti nelle imprese nonché a valutare le risultanze dei «controlli dell'adeguatezza» e il loro impatto sugli atti dell'Unione nel settore dell'informazione e della consultazione dei lavoratori,
- azioni innovative connesse alla partecipazione dei dipendenti, al fine di sostenere l'anticipazione dei cambiamenti e la prevenzione e risoluzione di controversie nel contesto delle ristrutturazioni, delle concentrazioni, delle cessioni e delle dislocazioni di imprese e di gruppi di imprese a livello unionale,
- misure intese a rafforzare la cooperazione tra le parti sociali per lo sviluppo della partecipazione dei dipendenti all'elaborazione di soluzioni intese ad affrontare le conseguenze della crisi economica, quali i licenziamenti collettivi o la necessità di un riorientamento verso un'economia inclusiva, sostenibile e a basse emissioni di carbonio,
- scambio transnazionale di informazioni e buone prassi in settori d'interesse per il dialogo sociale a livello di impresa.

Basi giuridiche

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 154 e 155.

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 01 (seguito)

04 03 01 06 (seguito)

Direttiva 97/74/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, che estende la direttiva 94/45/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 10 del 16.1.1998, pag. 22).

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

Direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22).

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 25).

Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

04 03 01 07 Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 01 (seguito)

04 03 01 07 (seguito)

Commento

L'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni era inteso a sensibilizzare maggiormente in merito all'importanza dell'invecchiamento attivo, promuovere il dibattito, scambiare informazioni e potenziare l'apprendimento reciproco tra Stati membri e parti in causa a tutti i livelli, fornire un quadro favorevole all'impegno ed agire concretamente affinché l'Unione, gli Stati membri e le parti in causa a tutti i livelli possano elaborare soluzioni innovative, politiche e strategie a lungo termine attraverso attività specifiche e perseguire obiettivi specifici connessi all'invecchiamento attivo e alla solidarietà tra le generazioni, nonché promuovere attività che contribuiscano a combattere la discriminazione fondata sull'età.

Lo stanziamento era destinato a finanziare a livello dell'Unione le attività conformi agli obiettivi dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni e a coprire i costi relativi all'organizzazione della conferenza di chiusura dell'Unione da parte della presidenza in carica. Parte di tale stanziamento era inoltre destinata a coprire le spese relative alla valutazione dell'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni.

Basi giuridiche

Decisione n. 940/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, sull'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012) (GU L 246 del 23.9.2011, pag. 5).

04 03 01 08 Relazioni industriali e dialogo sociale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 038 000	12 400 000	16 206 000	12 400 000	15 240 899,54	9 343 436,62

Commento

L'obiettivo dell'attività consiste nel rafforzare il ruolo del dialogo sociale e promuovere l'adozione di accordi e altre azioni comuni tra le parti sociali a livello dell'Unione. Le azioni finanziate sono volte ad aiutare le organizzazioni dei lavoratori ad affrontare le sfide generali cui è confrontata la politica sociale e del lavoro europea, secondo quanto stabilito nella strategia Europa 2020 e nel contesto delle iniziative unionali intese a far fronte alle conseguenze della crisi economica, nonché a contribuire a migliorare e diffondere la conoscenza delle istituzioni e delle prassi in materia di relazioni industriali.

Stanziamento destinato a finanziare in particolare le seguenti attività:

- studi, consultazioni, riunioni di esperti, negoziati, informazioni, pubblicazioni e altre attività direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo di cui sopra o misure a titolo della presente voce. Esso copre altresì le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc,

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 01 (seguito)

04 03 01 08 (seguito)

- azioni intraprese dalle parti sociali per promuovere il dialogo sociale (compresa la capacità delle parti sociali) a livello interprofessionale e settoriale,
- azioni volte a migliorare la conoscenza delle istituzioni e delle prassi in materia di relazioni industriali nell'Unione e a diffondere i risultati,
- misure che coinvolgono i rappresentanti delle parti sociali nei paesi candidati con il fine specifico di promuovere il dialogo sociale a livello dell'Unione. È destinato inoltre a promuovere la parità di partecipazione delle donne e degli uomini nell'ambito degli organismi decisionali dei sindacati dei lavoratori e delle organizzazioni imprenditoriali,
- interventi volti a sostenere misure in materia di relazioni industriali, in particolare quelle concepite per sviluppare le competenze e lo scambio di informazioni d'interesse per l'Unione.

Basi giuridiche

Compiti derivanti da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 154 e 155.

04 03 02 **Programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)**

04 03 02 01 PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
77 589 483	55 000 000	65 000 000	41 167 000	71 560 079,—	52 980 160,21

Commento

L'obiettivo generale del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) consiste nel contribuire alla strategia Europa 2020 e ai relativi obiettivi principali in tema di occupazione, istruzione e povertà fornendo un sostegno finanziario agli obiettivi dell'Unione.

Per raggiungere gli obiettivi generali dell'EaSI, ovvero promuovere un livello elevato di occupazione, garantire una protezione sociale adeguata, lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, migliorare le condizioni lavorative e proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, gli obiettivi specifici dell'asse Progress riguardano:

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)***04 03 02** *(seguito)*04 03 02 01 *(seguito)*

- lo sviluppo e la diffusione di conoscenze analitiche comparative di livello qualitativamente elevato, al fine di garantire che la politica sociale e dell'occupazione dell'Unione e la legislazione sulle condizioni di lavoro e sulle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro siano fondate su elementi solidi e corrispondano alle esigenze, alle difficoltà e alle condizioni degli Stati membri e degli altri paesi partecipanti,
- l'agevolazione della condivisione efficace ed inclusiva delle informazioni, dell'apprendimento reciproco e del dialogo sulla politica sociale e dell'occupazione dell'Unione e sulle condizioni di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro a livello dell'Unione, nazionale e internazionale, al fine di assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'attuazione della legislazione dell'Unione,
- la fornitura di sostegno finanziario ai responsabili politici, per promuovere le riforme della politica sociale e del mercato del lavoro, rafforzare la capacità degli operatori principali di progettare e attuare la sperimentazione sociale e rendere accessibili le relative conoscenze e perizie,
- la fornitura all'Unione e alle organizzazioni nazionali di un sostegno finanziario affinché possano ampliare la loro capacità di elaborare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione e la legislazione sulle condizioni di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro,
- la sensibilizzazione, lo scambio di prassi ottimali, la diffusione di informazioni e la promozione del dibattito sulle sfide cruciali e sulle questioni programmatiche relative alle condizioni di lavoro, alla parità di genere, alla salute e alla sicurezza sul lavoro, alla conciliazione della vita professionale e familiare e all'invecchiamento della società, anche tra le parti sociali,
- gli incentivi alla creazione di posti di lavoro, la promozione dell'occupazione giovanile e la lotta alla povertà, incoraggiando una maggiore convergenza sociale tramite il marchio sociale.

Si potrebbero inoltre sostenere azioni connesse all'attuazione delle disposizioni comuni dell'EaSI quali il monitoraggio, la valutazione, la diffusione dei risultati e la comunicazione. L'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1296/2013 descrive le tipologie di attività che possono essere finanziate.

Agli stanziamenti iscritti nella voce si aggiungono i contributi degli Stati dell'EFTA a norma delle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*04 03 02 *(seguito)*04 03 02 01 *(seguito)**Basi giuridiche*

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

04 03 02 02 EURES – Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 734 000	20 700 000	23 578 000	17 753 000	22 998 208,32	19 100 370,94

Commento

L'obiettivo generale del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) consiste nel contribuire alla strategia Europa 2020 e ai relativi obiettivi principali in tema di occupazione, istruzione e povertà fornendo un sostegno finanziario agli obiettivi dell'Unione.

EaSI è strutturato su tre assi complementari: Progress, EURES, microfinanza e imprenditoria sociale.

Per raggiungere gli obiettivi generali dell'EaSI, in particolare per promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e incrementare le opportunità di occupazione creando nell'Unione mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti, gli obiettivi specifici dell'asse EURES mirano a:

- garantire che gli annunci e le domande di lavoro, nonché le informazioni connesse, siano trasparenti per i potenziali candidati e per i datori di lavoro, per raggiungere tale obiettivo le informazioni saranno scambiate e diffuse a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero, utilizzando moduli ad interoperabilità standard,
- contribuire a far sì che le opportunità di lavoro e di mobilità a livello europeo siano pubblicizzate parallelamente alle opportunità e alle domande di lavoro a livello nazionale e non soltanto quando le opzioni locali o nazionali siano esaurite,
- sviluppare servizi per l'assunzione e il collocamento di lavoratori grazie all'intermediazione tra annunci di lavoro e domande di lavoro a livello europeo; saranno coinvolte tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione pre-assunzione all'assistenza post-collocamento — comprese le possibilità di sviluppo delle competenze linguistiche — al fine di integrare positivamente il candidato nel mercato del lavoro; tali servizi comprendono sistemi di mobilità mirata per occupare posti disponibili laddove il mercato del lavoro non abbia funzionato a dovere e/o aiutare particolari gruppi di lavoratori, ad esempio i giovani,

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)***04 03 02** *(seguito)*04 03 02 02 *(seguito)*

- fornire sovvenzioni alle attività di sostegno organizzate a livello nazionale e transfrontaliero dai partner EURES,
- offrire una formazione iniziale e un perfezionamento dei consulenti EURES negli Stati membri,
- creare contatti fra i consulenti EURES e cooperazione fra i servizi pubblici per l'impiego, inclusi quelli dei paesi candidati all'adesione,
- promuovere la rete EURES tra le imprese e i cittadini europei,
- sviluppare strutture specifiche di collaborazione e servizi nelle zone frontaliere a norma del regolamento (CEE) n. 1612/68, articolo 17, paragrafo 1, lettera b),
- intraprendere azioni mirate a eliminare gli ostacoli alla mobilità, in particolare nel settore della previdenza sociale legata al lavoro.

Il presente programma servirà anche a facilitare l'incontro domanda-offerta e il collocamento di apprendisti e tirocinanti, in quanto elemento cruciale dell'assistenza nella transizione dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro. Il progetto, iniziato con l'azione preparatoria «Il tuo primo lavoro EURES» è integrato dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), saranno incoraggiate, anche attraverso incentivi finanziari, ad assumere un maggior numero di giovani.

I destinatari del progetto saranno:

- i giovani di età fino a 30 anni, indipendentemente dalle loro qualifiche ed esperienze professionali, in quanto il progetto non è concepito esclusivamente per le persone che si affacciano per la prima volta sul mercato del lavoro,
- tutte le imprese legalmente costituite, in particolare le PMI, che beneficeranno di una riduzione dei costi delle assunzioni internazionali che gravano soprattutto sulle imprese più piccole.

Questo capitolo del programma offrirà ai giovani la possibilità di effettuare tirocini professionali, prime esperienze lavorative o lavori specializzati. Il progetto non interverrà nei casi di sostituzione di posti di lavoro, di impieghi precari o di situazioni lavorative che violano la legislazione nazionale sul lavoro.

Per essere ammissibili al finanziamento, i posti di lavoro devono inoltre soddisfare i seguenti criteri:

- essere situati in un paese membro EURES diverso dal paese di origine del giovane in cerca di occupazione (offerte di lavoro transnazionali),
- garantire un tirocinio di una durata contrattuale minima di sei mesi.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*04 03 02 *(seguito)*04 03 02 02 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Si possono inoltre sostenere azioni connesse all'attuazione delle disposizioni comuni dell'EaSI quali il monitoraggio, la valutazione, la diffusione di risultati e la comunicazione. L'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1296/2013 descrive le tipologie di azioni che possono essere finanziate.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).

Decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

04 03 02 03 Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l'accesso ai finanziamenti, e la loro disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 989 000	36 380 000	43 465 800	27 500 000	27 765 384,—	49 123 351,34

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)***04 03 02** *(seguito)*04 03 02 03 *(seguito)**Commento*

L'obiettivo generale del programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) consiste nel contribuire alla strategia Europa 2020 e ai relativi obiettivi principali in tema di occupazione, istruzione e povertà fornendo un sostegno finanziario agli obiettivi dell'Unione.

EaSI è strutturato su tre assi complementari: Progress, EURES, microfinanza e imprenditoria sociale.

Per raggiungere gli obiettivi generali dell'EaSI, in particolare per promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale rendendo più disponibile e più accessibile il microfinanziamento per i gruppi vulnerabili e le microimprese e ampliando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali, gli obiettivi specifici dell'asse Microfinanza e imprenditoria sociale mirano a:

- ampliare l'accesso ai e la disponibilità dei microfinanziamenti per le persone che hanno perso il lavoro o rischiano di perderlo, oppure che hanno difficoltà ad entrare o rientrare nel mercato del lavoro, persone a rischio di esclusione sociale e persone vulnerabili, incluse le donne che desiderano intraprendere la carriera imprenditoriale, che si trovano in una situazione svantaggiata in termini di accesso al mercato tradizionale del credito e che desiderano avviare o sviluppare la loro microimpresa, e per le microimprese, specialmente quelle che occupano queste persone,
- ampliare la capacità istituzionale dei fornitori di microcredito,
- sostenere lo sviluppo delle imprese sociali.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Gli importi risultanti dal rimborso di strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi del capitale, le garanzie liberate e i rimborsi del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 3 4 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera i) del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 02 (seguito)

04 03 02 03 (seguito)

Una parte dello stanziamento sarà utilizzata per prestare sostegno e assistenza tecnica ai beneficiari della microfinanza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

04 03 11 **Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 370 512	20 370 512	20 364 000	20 364 000	20 371 000,—	20 371 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e l'amministrazione della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) (titoli 1 e 2) e le spese operative per il programma di lavoro (titolo 3).

La Fondazione Eurofound è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 20 371 000 EUR. All'importo di 20 370 512 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 488 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Parte dello stanziamento è destinata a finanziare studi sulle condizioni di lavoro e sulle relazioni industriali a sostegno di politiche volte a garantire più posti di lavoro e di migliore qualità, rendere il lavoro più sostenibile e rafforzare il dialogo sociale in Europa.

Un'altra parte dello stanziamento è destinata a finanziare studi e ricerche prospettive sui mercati del lavoro, e in questo ambito specifico il monitoraggio e l'anticipazione del cambiamento strutturale, il suo impatto sull'occupazione e la gestione delle conseguenze.

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire la ricerca e la raccolta di informazioni sulle condizioni e sulla qualità della vita, con particolare attenzione per le politiche sociali e il ruolo dei servizi pubblici nel miglioramento della qualità della vita. Anche la ricerca in materia di conciliazione della vita professionale e della vita privata e di lavoro precario, compresa una ripartizione per genere, dovrebbe essere coperta dallo stanziamento.

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)**04 03 11** (seguito)

Lo stanziamento sarà infine utilizzato per l'analisi dell'impatto della digitalizzazione sulla totalità degli ambiti illustrati in precedenza, nonché per studi che contribuiscano alle politiche finalizzate a una convergenza verso l'alto nell'Unione.

La tabella dell'organico della Fondazione è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1).

04 03 12 *Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro**Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 883 668	14 883 668	14 514 000	14 514 000	15 067 699,—	14 462 775,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale e l'amministrazione dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese operative per il programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra linee operative ed amministrative.

L'obiettivo dell'Agenzia è quello di fornire alle istituzioni dell'Unione, agli Stati membri ed alle parti interessate, le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche utili nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro. Si presterà una particolare attenzione alle questioni di genere nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 14 973 000 EUR. All'importo di 14 883 668 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 89 332 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (*seguito*)04 03 12 (*seguito*)

Questi stanziamenti sono destinati alle azioni necessarie allo svolgimento dei compiti dell'Agenzia, così come definiti nel regolamento (CE) n. 2062/94, segnatamente:

- azioni di sensibilizzazione e di anticipazione, con particolare attenzione alle PMI,
- gestione di un «Osservatorio europeo dei rischi», basato sulla raccolta di buone prassi d'impresa o di settore,
- preparazione e fornitura alle piccole imprese di strumenti appropriati per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro,
- gestione della rete comprendente i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali delle parti sociali, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali, nonché i punti nazionali di contatto,
- organizzazione di scambi di esperienze, informazioni e buone prassi, anche in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni internazionali,
- coinvolgimento dei paesi candidati in queste reti di informazione ed elaborazione di strumenti conformi alla loro situazione specifica,
- organizzazione e gestione della campagna europea per la salute sul posto di lavoro, nonché della settimana europea della salute e della sicurezza, incentrata sui rischi specifici e sulle esigenze degli utenti e dei beneficiari finali.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1).

04 03 13 **Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 100 237	17 100 237	17 375 000	17 375 000	18 634 634,59	17 434 000,—

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)**04 03 13** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative e per il personale del Centro nonché le spese operative relative al programma di lavoro.

Il centro deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e amministrative. Su richiesta del centro, la Commissione notifica al Parlamento europeo e al Consiglio i trasferimenti effettuati tra stanziamenti operativi e amministrativi.

La tabella dell'organico dell'Osservatorio è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 17 434 000 EUR. All'importo di 17 100 237 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 333 763 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1).

04 03 14 **Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 056 297	20 056 297	19 771 000	19 771 000	20 144 193,47	20 144 193,47

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e l'amministrazione della Fondazione (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Lo stanziamento è inoltre destinato a sostenere i paesi partner della regione del Mediterraneo nel riformare i rispettivi mercati del lavoro e sistemi di formazione professionale nonché nel promuovere il dialogo sociale e sostenere l'imprenditorialità.

La Fondazione è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico della Fondazione è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 14 (seguito)

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 20 144 000EUR. All'importo di 20 056 297 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 87 703 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1339/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 82).

04 03 51 **Completamento di Progress**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 000 000	p.m.	5 000 000	547,53	6 384 608,21

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni precedenti nell'ambito del programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress).

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 52 **Completamento di EURES**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti in conformità dell'ex articolo 04 03 04.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257 del 19.10.1968, pag. 2).

Regolamento (UE) n.492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro (GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16).

04 03 53 **Completamento di altre attività**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 700 000	0,—	7 900 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti in conformità degli ex articoli 04 04 07, 04 04 12 e 04 04 15.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*04 03 53 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 1957, relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere carbonifere (GU 28 del 31.8.1957, pag. 487/57).

Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15).

Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 18).

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1), e relative direttive particolari.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26).

Decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1).

Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 53 (seguito)

Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).

Decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, riguardante l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (GU L 298 del 7.11.2008, pag. 20).

Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Compito derivante da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 151, 153 e 156.

04 03 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

04 03 77 02 Progetto pilota — Promuovere la tutela abitativa

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	299 799,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 77 (seguito)

04 03 77 06 Progetto pilota — Collaborazione globale tra amministrazioni pubbliche, imprese commerciali e imprese no profit finalizzata all'inclusione sociolavorativa

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

04 03 77 07 Azione preparatoria — Il tuo primo lavoro EURES

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	73 275,49

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*

04 03 77 *(seguito)*

04 03 77 08 Solidarietà sociale per l'integrazione sociale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	925,81	925,81

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

04 03 77 09 Azione preparatoria — Centri di informazione per lavoratori distaccati e lavoratori migranti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 77 (seguito)

04 03 77 13 Azione preparatoria — Misure di attivazione a favore dei giovani — Attuazione dell'iniziativa «Gioventù in movimento»

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

04 03 77 14 Azione preparatoria — Innovazione sociale basata sull'imprenditoria sociale e l'imprenditoria giovanile

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	319 953,67

Commento

Stanziameto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 77 (seguito)

04 03 77 15 Progetto pilota — Fattibilità e valore aggiunto di un regime europeo di sussidi di disoccupazione

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 287 763,91

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

04 03 77 17 Progetto pilota — Tessera di previdenza sociale

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	350 000	p.m.	500 000	700 000,—	454 550,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 77 (seguito)

04 03 77 18 Azione preparatoria — Solidarietà sociale per l'integrazione sociale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	750 000	p.m.	750 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

04 03 77 19 Azione preparatoria — Sostegno all'inclusione attiva dei migranti svantaggiati in Europa attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di centri locali per l'integrazione sociale ed economica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	250 000	0,—	400 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 77 (seguito)

04 03 77 21 Progetto pilota — Applicazione e servizio di interpretazione nella lingua dei segni in tempo reale dell'Unione europea

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

04 03 77 23 Azione preparatoria — Reactivate — programma di mobilità all'interno dell'Unione per disoccupati sopra i 35 anni

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 000 000	4 000 000	2 500 000	1 500 000	2 996 244,18	1 198 497,67

Commento

Stanziameto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Nonostante la percezione dei cittadini, la mobilità dei lavoratori nell'Unione è bassa. All'elevata disoccupazione e alla bassa mobilità all'interno dei paesi e tra di essi si affianca, in alcuni paesi e regioni, una carenza di competenze e di manodopera. Mercati del lavoro efficienti sono importanti per agevolare la capacità di reazione agli shock, impiegare le risorse nel modo migliore nonché affrontare le eventuali carenze del mercato del lavoro imputabili all'invecchiamento. La mobilità all'interno dell'Unione può, in linea di principio, aiutare a colmare le carenze e gli squilibri. Le persone sopra i 35 anni devono affrontare maggiori ostacoli alla mobilità e, pertanto, è importante mettere alla prova i sostegni finanziari o di altro tipo appositamente concepiti per tale gruppo.

Reactivate è un programma di mobilità per tirocini e periodi di prova, con una durata tra i sei e i 12 mesi, destinati ad adulti in un altro Stato membro. Esso si rivolge a cittadini disoccupati che hanno oltre 35 anni, inclusi i disoccupati di lungo periodo. Questa fascia di età rappresenta generalmente un segmento della popolazione con forti competenze derivanti da esperienze lavorative. Di qui l'esigenza di un simile programma.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)*04 03 77 *(seguito)*04 03 77 23 *(seguito)*

Alla luce della quota di disoccupati di lungo periodo, Reactivate testerà gli strumenti di sostegno su misura per tale categoria. Al fine di incoraggiare i datori di lavoro a presentare offerte lavorative ai disoccupati di altri Stati membri, Reactivate prenderà in considerazione una serie di modalità di collaborazione con i datori di lavoro nonché forme di sostegno finanziario o di altro tipo da fornire a questi ultimi.

Reactive intende proseguire il programma EURES «Il tuo primo lavoro», che ha avuto risultati positivi, offrendo vantaggi simili ai disoccupati, in particolare a quelli di lungo periodo e sopra i 35 anni. Il progetto può sviluppare ulteriormente il programma EURES quale solida piattaforma per la mobilità.

Reactive offrirà ai disoccupati di questa fascia d'età, ivi compresi quelli di lungo periodo, l'opportunità senza precedenti di acquisire conoscenze e competenze diversificate, imparare nuove lingue e comprendere meglio il mercato interno europeo. Tutti questi vantaggi operano a favore di un'identità e di una diversità a livello europeo più forti, incrementando al contempo la mobilità dei lavoratori e il tasso di occupazione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

04 03 77 24 Progetto pilota — Occupazione di qualità per i nuovi lavoratori grazie all'imprenditorialità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 50 000	p.m.	3 50 000	700 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 77 (seguito)

04 03 77 25 Azione preparatoria — Sistema di garanzia per l'infanzia / Istituzione di un sistema di garanzia per l'infanzia e relativo sostegno finanziario

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
900 000	450 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Tale stanziamento è destinato a coprire l'attuazione dell'azione preparatoria.

Si ritiene che le disuguaglianze causino destabilizzazione macroeconomica e riducano la crescita. Pertanto, un'azione a livello europeo e nazionale volta a correggere le disuguaglianze che riguardano i minori può essere considerata una politica a lungo termine per la stabilizzazione macroeconomica e la crescita. L'offerta di opportunità può incoraggiare maggiori prestazioni economiche e migliorare il tenore di vita.

La lotta contro la povertà e l'esclusione sociale è uno degli obiettivi della strategia Europa 2020, al fine di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio o in condizioni di povertà e di esclusione sociale. Tuttavia, tra il 2008 e il 2014 il numero delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale nell'UE-27* è aumentato da 116 a 121 milioni, il che significa che quasi una persona su quattro nell'UE-27 è a rischio di povertà o di esclusione sociale. All'interno di questo gruppo, la povertà infantile è allarmante. Nel 2014 oltre 26 milioni di bambini dell'Unione erano a rischio di povertà e più di 9 milioni si trovavano in condizioni di grave deprivazione materiale. Se non verranno adottate misure per ovviare a tale situazione, questi bambini avranno maggiori probabilità di insuccesso scolastico (contrariamente all'obiettivo della strategia Europa 2020 in materia di istruzione) e avranno grandissime difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro (obiettivo della strategia Europa 2020 in materia di occupazione). La garanzia per l'infanzia è un approccio integrato per affrontare la povertà infantile volto ad attuare pienamente la raccomandazione della Commissione dal titolo «Investire nell'infanzia», per garantire che tutti i bambini a rischio di povertà in Europa (compresi i rifugiati) abbiano accesso all'assistenza sanitaria gratuita, all'istruzione gratuita, all'assistenza all'infanzia gratuita, a un alloggio dignitoso e a un'alimentazione adeguata. Coprendo questi cinque settori di intervento attraverso piani d'azione europei e nazionali si garantirebbe un notevole miglioramento delle condizioni di vita e delle opportunità di milioni di bambini in Europa, offrendo loro una prospettiva a lungo termine. La garanzia per l'infanzia è una politica orizzontale fondamentale e dovrebbe essere considerata un investimento a favore della stabilità e della prosperità dell'Unione, necessario per preservare il potenziale di crescita dell'Unione.

Per rendere la garanzia per l'infanzia uno strumento efficace nella lotta contro la povertà infantile, è opportuno prevedere un sostegno finanziario dell'Unione atto a garantire uno sforzo coordinato, di concerto con gli Stati membri, finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni, corredati di indicatori vincolanti. L'azione preparatoria intende definire il quadro di attuazione della garanzia per l'infanzia attraverso quanto segue:

- 1) selezione di criteri comparativi misurabili per l'assegnazione dei fondi, in conformità con la raccomandazione della Commissione «Investire nell'infanzia»;
- 2) valutazione delle attuali misure a livello nazionale e di Unione volte ad affrontare gli aspetti pluridimensionali della povertà infantile e l'individuazione delle prassi migliori;
- 3) definizione della tipologia di programmi da finanziare;
- 4) fissazione delle modalità di capacità finanziamento; e
- 5) messa a punto di meccanismi di governance comprendenti il monitoraggio e la valutazione.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE (seguito)

04 03 77 (seguito)

04 03 77 25 (seguito)

Ciò avverrà tramite: attività di ricerca indipendenti, consultazioni tra partner (quali istituzioni governative, ONG, università, settore privato e la rete europea dei difensori dei diritti dei minori) e seminari tecnici.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

04 03 77 26 Progetto pilota — Un quadro europeo per la mobilità degli apprendisti: sviluppare la cittadinanza europea e le competenze attraverso l'integrazione dei giovani nel mercato del lavoro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 000 000	2 000 000	1 500 000	2 000 000,—	383 257,41

Commento

Ex voce 15 02 77 12

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

04 03 77 27 Progetto pilota — Promozione delle cooperative di collaboratori domestici e dei sistemi di buono-servizio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
700 000	350 000				

CAPITOLO 04 03 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE *(seguito)***04 03 77** *(seguito)*04 03 77 27 *(seguito)**Commento*

Nel settore dei servizi per la persona e la famiglia, un settore con un elevato potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, l'attuazione di un sistema di buoni-servizio, ad esempio in Francia o in Belgio, ha dato risultati positivi. La maggior parte dei lavoratori in questo settore è di sesso femminile; tuttavia, nel 60 % dei casi si tratta di migranti e molti sono i lavoratori transfrontalieri; di conseguenza, vi sono lacune significative e l'accesso alle informazioni sui diritti e sugli obblighi dei lavoratori di questo settore è limitato o frammentato. In Stati membri come la Francia o il Belgio è stato messo a punto un apposito quadro fiscale al fine di regolarizzare l'attività del settore e di contrastare il fenomeno del lavoro non dichiarato. Onde aumentare il numero degli Stati membri che applicano politiche in materia di servizi per la persona e la famiglia e di sostenere il lavoro dignitoso in questo settore, il progetto pilota perseguirà due obiettivi principali: (1) assistere gli Stati membri nella messa a punto di sistemi di buoni-servizio (oppure, in una prima fase, nella loro introduzione a titolo sperimentale in alcuni comuni) e (2) avviare un dialogo sociale efficace in questo settore.

Attraverso il progetto pilota saranno fornite consulenza, assistenza tecnica, una serie di attività di orientamento ad hoc nonché raccomandazioni agli Stati membri interessati allo sviluppo del settore dei servizi per la persona e la famiglia e sarà favorito lo scambio di buone prassi tra i principali portatori d'interesse, le amministrazioni pubbliche nazionali (comuni/amministrazioni locali nel caso dell'introduzione in via sperimentale) e le organizzazioni dei collaboratori domestici, dei prestatori di assistenza e dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda il dialogo sociale e condizioni di lavoro dignitose, il progetto favorirà la professionalizzazione delle occupazioni in questione, la diffusione di informazioni sui diritti e gli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché l'instaurazione e lo sviluppo di un dialogo sociale efficace.

Questo progetto pilota dovrà essere sostenuto dai principali portatori d'interesse europei operanti nel settore dei servizi per la persona e la famiglia.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 04 — FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 04	FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)								
04 04 01	<i>FEG - Sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi la cui attività ha dovuto cessare in conseguenza della globalizzazione</i>	9	p.m.	25 000 000	p.m.	25 000 000	27 638 171,—	27 638 171,—	110,55
04 04 51	<i>Completamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2007-2013)</i>	9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 04 04 — Totale		p.m.	25 000 000	p.m.	25 000 000	27 638 171,—	27 638 171,—	110,55

04 04 01 *FEG - Sostegno ai lavoratori dipendenti e autonomi la cui attività ha dovuto cessare in conseguenza della globalizzazione**Cifre (Stanzamenti dissociati)*

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	25 000 000	p.m.	25 000 000	27 638 171,—	27 638 171,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire il contributo del FEG, in modo da consentire all'Unione di dimostrare la sua solidarietà verso i lavoratori e di sostenere i lavoratori in esubero e i lavoratori autonomi la cui attività è cessata a seguito di grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria mondiale oggetto del regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26), o in conseguenza di una nuova crisi economica e finanziaria mondiale e per fornire sostegno finanziario per il loro rapido reinserimento nell'occupazione sostenibile.

Le azioni intraprese a titolo del FEG dovrebbero essere complementari a quelle del Fondo sociale europeo e non deve esistere un doppio finanziamento da parte di tali strumenti. Le misure o azioni sostenute dal FEG dovrebbero mirare a garantire che il numero più elevato possibile di beneficiari che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione sostenibile non appena possibile, prima che sia presentata la relazione finale.

Le regole per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilitare il FEG sono stabilite al punto 13 dell'Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855), in particolare l'articolo 1.

CAPITOLO 04 04 — FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG) (seguito)**04 04 01** (seguito)*Atti di riferimento*

Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

04 04 51 *Completamento del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2007-2013)**Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per permettere all'Unione di fornire un sostegno temporaneo e mirato ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi licenziamenti abbiano un notevole impatto negativo sull'economia regionale o locale. Esso si applica a tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2013. Per le domande presentate tra il 1° maggio 2009 ed il 31 dicembre 2011 il Fondo può essere impiegato anche per sostenere i lavoratori il cui licenziamento è conseguenza diretta della crisi economica e finanziaria mondiale.

Le azioni del FEG devono essere complementari a quelle del Fondo sociale europeo. Non deve esistere un doppio finanziamento da parte di tali strumenti.

Le regole per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilitare il FEG sono stabilite al punto 13 dell'Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PRAEDESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PRAEDESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE								
04 05 01	Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo (1), Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia								
04 05 01 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 05 01 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 04 05 01 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 05 02	Sostegno all'Islanda								
04 05 02 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 05 02 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 04 05 02 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 05 03	Sostegno alla Turchia								
04 05 03 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 05 03	(seguito)								
04 05 03 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all' <i>acquis</i> dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 04 05 03 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
04 05 51	Completamento delle azioni (precedenti al 2014) — Strumento di assistenza preadesione — Sviluppo delle risorse umane	4	p.m.	5 000 000	p.m.	50 000 000	0,—	82 299 999,44	1 646,00
	Capitolo 04 05 — Totale		p.m.	5 000 000	p.m.	50 000 000	0,—	82 299 999,44	1 646,00

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

04 05 01 Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo (¹), Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia

 04 05 01 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziam. dissociati)

Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

A titolo dello Strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, nei Balcani occidentali, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (seguito)**04 05 01** (seguito)

04 05 01 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

04 05 01 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello Strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

- sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.
- rafforzare la capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (seguito)**04 05 02 Sostegno all'Islanda**04 05 02 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

A titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Islanda, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

04 05 02 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Islanda:

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (seguito)**04 05 02** (seguito)

04 05 02 02 (seguito)

- sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.
- rafforzare la capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

04 05 03 **Sostegno alla Turchia**04 05 03 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

A titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Turchia, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (seguito)**04 05 03** (seguito)

04 05 03 01 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, gli enti o le persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

04 05 03 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

- sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva.
- rafforzare la capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, il Fondo di coesione e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — OCCUPAZIONE, POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE (seguito)**04 05 03** (seguito)

04 05 03 02 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

04 05 51 **Completamento delle azioni (precedenti al 2014) — Strumento di assistenza preadesione — Sviluppo delle risorse umane***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	5 000 000	p.m.	50 000 000	0,—	82 299 999,44

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti prima del 2014.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non è stata completata a tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

CAPITOLO 04 06 — FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
04 06	FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI								
04 06 01	<i>Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione</i>	1,2	555 274 653	400 000 000	544 386 912	440 000 000	533 712 658,—	277 364 821,41	69,34
04 06 02	<i>Assistenza tecnica operativa</i>	1,2	1 200 000	1 000 000	1 440 000	1 000 000	1 051 106,57	699 921,30	69,99
	Capitolo 04 06 — Totale		556 474 653	401 000 000	545 826 912	441 000 000	534 763 764,57	278 064 742,71	69,34

Commento

L'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce l'obiettivo dell'Unione in termini di coesione economica, sociale e territoriale, mentre l'articolo 175 specifica il ruolo dei Fondi strutturali nel raggiungimento di tale obiettivo e reca disposizioni per l'adozione di azioni specifiche esterne ai Fondi strutturali.

L'articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

Gli articoli 56 e 57 del regolamento (UE) n. 223/2014 sui criteri per le rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione stabiliscono regole specifiche per le rettifiche finanziarie applicabili al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD).

Gli importi derivanti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritti alla linea di bilancio 6 5 0 0 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 44 del regolamento FEAD stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FEAD.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla voce 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

L'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 stabilisce le condizioni per la revisione del quadro finanziario pluriennale al fine di trasferire agli anni successivi, oltre i corrispondenti massimali di spesa, le assegnazioni non utilizzate nel 2014, in caso di adozione dopo il 1° gennaio 2014 di nuove norme o programmi.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 175.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 06 — FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI *(seguito)*

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, gli articoli 80 e 177.

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

04 06 01**Promuovere la coesione sociale e alleviare le forme più estreme di povertà nell'Unione**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
555 274 653	400 000 000	544 386 912	440 000 000	533 712 658,—	277 364 821,41

Commento

Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) sostituisce il programma dell'Unione europea per la distribuzione di alimenti agli indigenti, che è giunto a scadenza alla fine del 2013.

Per assicurare la continuità tra i due programmi, le spese sono ammissibili a beneficiare di un sostegno da parte del programma operativo FEAD se sono sostenute da un beneficiario e pagate tra il 1° dicembre 2013 e il 31 dicembre 2023.

Il FEAD promuove la coesione sociale, rafforza l'inclusione sociale e concorre quindi in ultima analisi all'obiettivo di eliminare la povertà nell'Unione, contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale, conformemente alla strategia Europa 2020, e integra nel contempo i Fondi strutturali. Dal momento che, percentualmente, le donne sono maggiormente esposte degli uomini al rischio di povertà o esclusione sociale, il FEAD segue un approccio sensibile al genere adattando le misure alle categorie effettivamente a rischio, tra cui le donne e gli anziani. Esso contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare ed eradicare le forme più gravi di povertà, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti mediante prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base nonché attività a favore dell'inclusione sociale finalizzate all'integrazione sociale delle persone indigenti.

CAPITOLO 04 06 — FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI *(seguito)***04 06 01** *(seguito)*

Tale obiettivo e i risultati dell'attuazione del Fondo sono valutati in termini sia qualitativi che quantitativi.

Il FEAD è destinato a integrare le strategie nazionali e non a sostituire o ridurre i programmi nazionali sostenibili per l'eliminazione della povertà e a favore dell'inclusione sociale, che restano di competenza degli Stati membri.

Le risorse del Fondo disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 ammontano a 3 395 684 880 EUR a prezzi 2011.

La povertà è un problema multidimensionale il cui contrasto dovrebbe divenire un obiettivo primario dell'Unione. È necessario porre maggiormente l'accento sulla povertà in tutte le strategie, dal momento che si tratta di un problema complesso le cui cause sono molteplici e che, soprattutto, non incide solo sul presente, ma anche sul futuro. Le persone in condizioni di povertà, soprattutto i bambini, hanno maggiori probabilità di non riuscire successivamente nella vita e di essere escluse dalla società.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

04 06 02 **Assistenza tecnica operativa***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	1 000 000	1 440 000	1 000 000	1 051 106,57	699 921,30

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare l'assistenza tecnica, come previsto all'articolo 27 del regolamento n. 223/2014.

L'assistenza tecnica finanzia le attività di preparazione, sorveglianza, audit, informazione, controllo e valutazione necessarie all'attuazione del regolamento (UE) n. 223/2014, nonché alle attività a norma dell'articolo 10 del medesimo regolamento.

COMMISSIONE

TITOLO 04 — OCCUPAZIONE, AFFARI SOCIALI E INCLUSIONE

CAPITOLO 04 06 — FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI *(seguito)*

04 06 02 *(seguito)*

In particolare, lo stanziamento è destinato a coprire:

- i costi delle attività con le organizzazioni partner e i soggetti interessati negli Stati membri (ad esempio formazione, riunioni, conferenze, rete di esperti, gruppi di lavoro),
- spese di informazione e pubblicazione,
- spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni,
- attività di audit, di controllo e di valutazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

TITOLO 05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

TITOLO 05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	132 308 006	132 308 006	134 431 385	134 431 385	133 340 495,83	133 340 495,83
05 02	MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI	2 358 100 000	2 302 896 000	2 806 800 000	2 766 337 000	3 184 276 029,66	3 163 929 739,03
05 03	PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA	40 668 700 000	40 668 700 000	39 661 700 000	39 661 700 000	40 984 131 447,04	40 984 131 447,04
05 04	SVILUPPO RURALE	14 367 669 509	11 843 037 093	14 354 048 697	10 421 022 443	18 679 199 008,51	12 365 257 730,76
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 350 000</i>				
		14 369 469 509	11 844 387 093	14 354 048 697	10 421 022 443	18 679 199 008,51	12 365 257 730,76
05 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE	190 000 000	138 400 000	199 000 000	89 970 000	112 000 000,—	339 242 762,15
05 06	ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	7 368 000	7 368 000	8 285 849	8 285 849	4 403 541,71	4 403 541,71
05 07	AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA)	160 230 000	160 979 183	85 279 139	83 900 515	111 452 448,91	111 452 448,91
05 08	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»	39 706 899	54 412 168	47 810 940	40 944 954	31 077 996,97	30 200 549,86
05 09	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO	235 755 857	154 885 244	221 563 529	108 915 289	209 994 970,79	75 677 497,28
	Titolo 05 — Totale	58 159 838 271	55 462 985 694	57 518 919 539	53 315 507 435	63 449 875 939,42	57 207 636 212,57
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 350 000</i>				
		58 161 638 271	55 464 335 694	57 518 919 539	53 315 507 435	63 449 875 939,42	57 207 636 212,57

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

TITOLO 05

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
05 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»					
05 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	5,2	97 704 383	100 777 140	102 894 402,73	105,31
05 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»					
05 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 156 935	3 419 215	3 548 911,27	112,42
05 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	6 480 752	6 490 597	6 316 543,56	97,47
	<i>Articolo 05 01 02 — Subtotale</i>		9 637 687	9 909 812	9 865 454,83	102,36
05 01 03	Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»	5,2	6 315 934	6 292 864	7 912 231,27	125,27
05 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»					
05 01 04 01	Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa	2	8 000 000	6 782 000	5 362 011,83	67,03
05 01 04 03	Spese di supporto per l'assistenza preadesione nella politica «Agricoltura e sviluppo rurale» (IPA)	4	449 650	459 960	281 065,24	62,51
05 01 04 04	Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Assistenza tecnica non operativa	2	4 689 000	4 910 000	3 246 016,77	69,23
	<i>Articolo 05 01 04 — Subtotale</i>		13 138 650	12 151 960	8 889 093,84	67,66

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
05 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»					
05 01 05 01	Spese relative ai funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	1 589 136	1 535 400	1 434 999,34	90,30
05 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	442 216	433 545	435 791,—	98,55
05 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	400 000	830 664	350 146,82	87,54
	<i>Articolo 05 01 05 — Subtotale</i>		2 431 352	2 799 609	2 220 937,16	91,35
05 01 06	Agenzie esecutive					
05 01 06 01	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari – Contributo dal programma di promozione agricola	2	3 080 000	2 500 000	1 558 376,—	50,60
	<i>Articolo 05 01 06 — Subtotale</i>		3 080 000	2 500 000	1 558 376,—	50,60
	Capitolo 05 01 — Totale		132 308 006	134 431 385	133 340 495,83	100,78

Commento

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

05 01 01 *Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»**Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)*

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
97 704 383	100 777 140	102 894 402,73

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 01 02 *Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»*

05 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 156 935	3 419 215	3 548 911,27

05 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
6 480 752	6 490 597	6 316 543,56

05 01 03 *Spese connesse ad attrezzature e servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»**Cifre (Stanziamanti non dissociati)*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
6 315 934	6 292 864	7 912 231,27

05 01 04 *Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»**Basi giuridiche*

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 01 04 (seguito)

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

05 01 04 01 Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica non operativa

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
8 000 000	6 782 000	5 362 011,83

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 01 04 (seguito)

05 01 04 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le attività di preparazione, sorveglianza, sostegno tecnico e amministrativo, nonché misure di valutazione, revisione e controllo necessarie per l'attuazione della politica agricola comune e in particolare le misure previste all'articolo 6, lettere a), d), e) e f) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Sono comprese le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma concernente le risorse genetiche istituito dal regolamento (CE) n. 870/2004, nonché le spese di finanziamento dell'organo di conciliazione nell'ambito della liquidazione dei conti della politica agricola comune (onorari, materiale, viaggi e riunioni).

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario.

05 01 04 03 Spese di supporto per l'assistenza preadesione nella politica «Agricoltura e sviluppo rurale» (IPA)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
449 650	459 960	281 065,24

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, nonché attività di pubblicazione e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,
- attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,
- spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 01 04 (seguito)

05 01 04 03 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dai contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità e persone fisiche, a taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato generale delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Lo stanziamento copre le spese amministrative del capitolo 05 05.

05 01 04 04 Spese di supporto per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) — Assistenza tecnica non operativa

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
4 689 000	4 910 000	3 246 016,77

Commento

Stanziamento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica finanziate dal FEASR, previste dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'assistenza tecnica comprende le misure di preparazione, sorveglianza, sostegno amministrativo, valutazione e controllo necessarie per attuare la politica agricola comune. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- la diffusione di informazioni, compresi la cooperazione e gli scambi a livello dell'Unione e la creazione di reti delle parti interessate,
- la fornitura di informazioni, compresi studi e valutazioni,
- spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- spese per la tutela degli interessi dell'Unione (legittimità e regolarità, frodi, penali e azioni di recupero),
- spese per il personale esterno impiegato in sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 1 850 000 EUR e per le missioni del personale esterno.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario.

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 01 05 **Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Agricoltura e sviluppo rurale»***Basi giuridiche*

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag.104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che istituisce il programma specifico per l'attuazione di Orizzonte 2020 — Il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE, 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

05 01 05 01 Spese relative ai funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 589 136	1 535 400	1 434 999,34

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

05 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
442 216	433 545	435 791,—

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 01 05 (seguito)

05 01 05 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

05 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
400 000	830 664	350 146,82

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme della gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamiento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazione e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 05 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 01 06 Agenzie esecutive

05 01 06 01 Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari – Contributo dal programma di promozione agricola

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 080 000	2 500 000	1 558 376,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il contributo alle spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del programma di promozione a partire dal 1° dicembre 2015.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare, e che abroga la 2004/858/EC (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69).

Decisione di esecuzione 2014/927/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, che modifica la decisione di esecuzione 2013/770/UE per trasformare «l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare» nell'«Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare» (GU L 363, del 18.12.2014, pag. 183).

Decisione della Commissione C(2014) 9594 recante modifica della decisione C(2013) 9505 che delega poteri all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi con l'attuazione di azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, nonché misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dalla decisione C(2014) 1269 tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 02	MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI								
05 02 01	Cereali								
05 02 01 01	Restituzioni all'esportazione per i cereali	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 01 02	Interventi all'ammasso di cereali	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 01 99	Altre misure per i cereali	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 02 01 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 02	Riso								
05 02 02 01	Restituzioni all'esportazione per il riso	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 02 02	Interventi all'ammasso di riso	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 02 99	Altre misure per il riso	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 02 02 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 03	Restituzioni per i prodotti non elencati nell'allegato I del TFUE	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 04	Programmi alimentari								
05 02 04 99	Altre misure per i programmi alimentari	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	- 968,04	- 968,04	
	<i>Articolo 05 02 04 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	- 968,04	- 968,04	
05 02 05	Zucchero								
05 02 05 01	Restituzioni all'esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 05 03	Restituzioni alla produzione per l'utilizzazione nell'industria chimica	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 05 08	Ammasso privato di zucchero	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 05 99	Altre misure per lo zucchero	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 02 05 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 02 06	Olivo d'oliva								
05 02 06 03	Ammasso privato di olio d'oliva	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	- 100 000,—	- 100 000,—	
05 02 06 05	Miglioramento della qualità dei prodotti	2	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 000 000	46 026 264,14	46 026 264,14	100,06
05 02 06 99	Altre misure per l'olio di oliva	2	100 000	100 000	300 000	300 000	62 849,69	62 849,69	62,85
	Articolo 05 02 06 — Subtotale		46 100 000	46 100 000	46 300 000	46 300 000	45 989 113,83	45 989 113,83	99,76
05 02 07	Piante tessili								
05 02 07 02	Ammasso privato di fibre di lino	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 07 03	Cotone — Programmi nazionali di ristrutturazione	2	p.m.	p.m.	6 100 000	6 100 000	6 134 000,—	6 134 000,—	
05 02 07 99	Altre misure per le piante tessili	2	100 000	100 000	100 000	100 000	0,—	0,—	0
	Articolo 05 02 07 — Subtotale		100 000	100 000	6 200 000	6 200 000	6 134 000,—	6 134 000,—	6 134,00
05 02 08	Prodotti ortofrutticoli								
05 02 08 03	Fondo operativo delle organizzazioni di produttori	2	472 000 000	472 000 000	455 000 000	455 000 000	862 483 263,71	862 483 263,71	182,73
05 02 08 11	Aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti	2	10 000 000	10 000 000	22 000 000	22 000 000	71 373 084,53	71 373 084,53	713,73
05 02 08 12	Programma «Frutta nelle scuole»	2	10 000 000	10 000 000	130 000 000	130 000 000	109 915 855,51	109 915 855,51	1 099,16
05 02 08 99	Altre misure per i prodotti ortofrutticoli	2	39 800 000	39 800 000	54 500 000	54 500 000	128 952 215,11	128 952 215,11	324,00
	Articolo 05 02 08 — Subtotale		531 800 000	531 800 000	661 500 000	661 500 000	1 172 724 418,86	1 172 724 418,86	220,52
05 02 09	Prodotti del settore vitivinicolo								
05 02 09 08	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	2	1 057 000 000	1 057 000 000	1 075 000 000	1 075 000 000	1 027 566 919,35	1 027 566 919,35	97,22
05 02 09 99	Altre misure per il settore vitivinicolo	2	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	- 435 981,13	- 435 981,13	- 43,60
	Articolo 05 02 09 — Subtotale		1 058 000 000	1 058 000 000	1 076 000 000	1 076 000 000	1 027 130 938,22	1 027 130 938,22	97,08

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
 (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 02 10	Promozione								
05 02 10 01	Azioni di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri	2	83 000 000	83 000 000	83 000 000	83 000 000	62 587 884,01	62 587 884,01	75,41
05 02 10 02	Azioni di promozione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione	2	88 600 000	27 396 000	52 500 000	12 037 000	18 480 225,—	4 133 934,37	15,09
05 02 10 99	Altre misure di promozione	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 05 02 10 — Subtotale		171 600 000	110 396 000	135 500 000	95 037 000	81 068 109,01	66 721 818,38	60,44
05 02 11	Altri prodotti vegetali e altre misure								
05 02 11 03	Luppolo — Aiuto alle organizzazioni di produttori	2	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 277 000,—	2 277 000,—	99,00
05 02 11 04	Programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'in- sularità (POSEI) (esclusi i pagamenti diretti)	2	231 000 000	231 000 000	237 000 000	237 000 000	239 632 322,93	239 632 322,93	103,74
05 02 11 99	Altre misure per altri prodotti vegetali/misure	2	100 000	100 000	100 000	100 000	98 440,65	98 440,65	98,44
	Articolo 05 02 11 — Subtotale		233 400 000	233 400 000	239 400 000	239 400 000	242 007 763,58	242 007 763,58	103,69
05 02 12	Latte e prodotti lattiero-caseari								
05 02 12 01	Restituzioni per i prodotti lattiero-caseari	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,01	0,01	
05 02 12 02	Misure di ammasso per il latte scremato in polvere	2	12 000 000	12 000 000	19 000 000	19 000 000	9 125 953,25	9 125 953,25	76,05
05 02 12 04	Misure di ammasso per il burro e la crema	2	p.m.	p.m.	9 000 000	9 000 000	9 067 447,10	9 067 447,10	
05 02 12 06	Ammasso privato di taluni formaggi	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 12 08	Latte alle scuole	2	22 000 000	22 000 000	75 000 000	75 000 000	64 436 426,78	64 436 426,78	292,89
05 02 12 09	Distribuzione di prodotti lattiero-caseari come risposta urgente a crisi umanitarie	2	p.m.	6 000 000	p.m.	p.m.	30 000 000,—	24 000 000,—	400,00
05 02 12 99	Altre misure per il latte e i prodotti lattiero- caseari	2	100 000	100 000	504 700 000	504 700 000	323 947 831,52	323 947 831,52	323 947,83
	Articolo 05 02 12 — Subtotale		34 100 000	40 100 000	607 700 000	607 700 000	436 577 658,66	430 577 658,66	1 073,76

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 02 13	Carni bovine								
05 02 13 01	Restituzioni per le carni bovine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	560 013,80	560 013,80	
05 02 13 02	Ammasso privato di carni bovine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 13 04	Restituzioni per gli animali vivi	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 765,60	4 765,60	
05 02 13 99	Altre misure per le carni bovine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	29 641 616,57	29 641 616,57	
	<i>Articolo 05 02 13 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	30 206 395,97	30 206 395,97	
05 02 14	Carni ovine e caprine								
05 02 14 01	Ammasso privato di carni ovine e caprine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 14 99	Altre misure per le carni ovine e caprine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 836 787,35	1 836 787,35	
	<i>Articolo 05 02 14 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 836 787,35	1 836 787,35	
05 02 15	Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali								
05 02 15 01	Restituzioni per le carni suine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 15 02	Ammasso privato di carni suine	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	30 816 729,22	30 816 729,22	
05 02 15 04	Restituzioni per le uova	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 02 15 05	Restituzioni per il pollame	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	30 454,55	30 454,55	
05 02 15 06	Aiuto particolare all'apicoltura	2	35 000 000	35 000 000	34 000 000	34 000 000	34 533 998,75	34 533 998,75	98,67
05 02 15 99	Altre misure per le carni suine, il pollame, le uova, l'apicoltura e altri prodotti animali	2	60 000 000	60 000 000	p.m.	p.m.	75 220 629,70	75 220 629,70	125,37
	<i>Articolo 05 02 15 — Subtotale</i>		95 000 000	95 000 000	34 000 000	34 000 000	140 601 812,22	140 601 812,22	148,00
05 02 18	Programmi destinati alle scuole	2	188 000 000	188 000 000	200 000	200 000			
	Capitolo 05 02 — Totale		2 358 100 000	2 302 896 000	2 806 800 000	2 766 337 000	3 184 276 029,66	3 163 929 739,03	137,39

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)*Commento*

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente capitolo conformemente agli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario.

Nel quadro della determinazione degli stanziamenti di bilancio per il presente capitolo, per l'articolo 05 02 08, in particolare per la voce 05 02 08 03, è stato preso in considerazione un importo di 400 000 000 EUR proveniente dalla voce 6 7 0 1 dello stato generale delle entrate.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 12).

05 02 01 Cereali

05 02 01 01 Restituzioni all'esportazione per i cereali

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per i cereali concesse a norma degli articoli da 196 a 199 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 01 02 Interventi all'ammasso di cereali

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 01** (seguito)

05 02 01 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di cereali effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9, da 11 a 16, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 01 99 Altre misure per i cereali

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese residue nonché le altre spese connesse ai regimi d'intervento per i cereali a norma dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 01.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 02 Riso

05 02 02 01 Restituzioni all'esportazione per il riso

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per il riso concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e degli articoli da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 02 02 Interventi all'ammasso di riso

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e di altra natura, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di riso effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9, 11-16, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 02** (seguito)

05 02 02 99 Altre misure per il riso

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese nell'ambito di altri regimi di intervento per il riso a norma dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 02.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 03 Restituzioni per i prodotti non elencati nell'allegato I del TFUE

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le restituzioni per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, conformemente agli articoli 196-199 e 201-204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013 nonché le restituzioni per le merci ottenute dalla trasformazione di cereali e di riso, di zucchero e di isoglucosio, di latte scremato, di burro e di uova, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 510/2014.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1).

05 02 04 Programmi alimentari

05 02 04 99 Altre misure per i programmi alimentari

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	- 968,04

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 04** (seguito)

05 02 04 99 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire eventuali spese residue riconducibili all'applicazione dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 in relazione alla fornitura a taluni organismi designati di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e di prodotti prelevati sul mercato dell'Unione ai fini della loro distribuzione agli indigenti nell'Unione.

05 02 05 **Zucchero**

05 02 05 01 Restituzioni all'esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per lo zucchero e l'isoglucosio concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013, nonché spese rimanenti concesse a norma dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, comprese quelle relative a determinati zuccheri incorporati in prodotti ortofrutticoli trasformati, conformemente alle disposizioni degli articoli 16 e 18 del regolamento (CE) n. 2201/96.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

05 02 05 03 Restituzioni alla produzione per l'utilizzazione nell'industria chimica

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)
05 02 05 *(seguito)*

 05 02 05 03 *(seguito)*
Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alle restituzioni per lo zucchero industriale in conformità dell'articolo 129 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1370/2013 e le rimanenze di spesa relative alle restituzioni per l'utilizzazione nell'industria chimica a norma dell'articolo 97 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

05 02 05 08 Ammasso privato di zucchero

Cifre (Stanziamienti non dissociati)

Stanziamienti 2018	Stanziamienti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di zucchero conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 05 99 Altre misure per lo zucchero

Cifre (Stanziamienti non dissociati)

Stanziamienti 2018	Stanziamienti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese eventuali per lo zucchero a norma dei regolamenti (CE) n. 1234/2007, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013, nonché le eventuali altre spese residue, e relative correzioni, risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1260/2011, (CE) n. 318/2006 e (CE) n. 320/2006 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 05. Questi residui comprendono, in particolare, eventuali spese rimanenti per misure di aiuto allo smercio dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare conformemente all'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001 e per misure di aiuto all'adattamento dell'industria della raffinazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma, dell'articolo 33, paragrafo 2, e dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1260/2001. Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 05** (seguito)

05 02 05 99 (seguito)

Regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del lunedì 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

05 02 06 **Olio d'oliva**

05 02 06 03 Ammasso privato di olio d'oliva

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	- 100 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di olio d'oliva conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 06 05 Miglioramento della qualità dei prodotti

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
46 000 000	46 000 000	46 026 264,14

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative all'aiuto alle organizzazioni di operatori sostenute a norma degli articoli da 29 a 31 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 06 99 Altre misure per l'olio di oliva

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
100 000	300 000	62 849,69

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
 (seguito)

05 02 06 (seguito)

05 02 06 99 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese eventuali per l'olio di oliva a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché le altre spese residue eventuali risultanti dall'applicazione del regolamento n. 136/66/CEE e dei regolamenti (CE) n. 865/2004 e (CE) n. 1234/2007 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 06. Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 07 **Piante tessili**

05 02 07 02 Ammasso privato di fibre di lino

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di fibre di lino conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 07 03 Cotone — Programmi nazionali di ristrutturazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	6 100 000	6 134 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese residue connesse ai regimi a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 07** (seguito)

05 02 07 99 Altre misure per le piante tessili

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
100 000	100 000	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese rimanenti relative all'aiuto alla produzione del cotone in massa ai sensi del regolamento (CE) n. 1051/2001, nonché le eventuali altre spese relative alle piante tessili, comprese le spese rimanenti relative agli aiuti alla trasformazione delle fibre di lino e delle fibre di canapa, risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 07.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante sesto adattamento del regime per il cotone, istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione del cotone (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3).

05 02 08 **Prodotti ortofrutticoli**

05 02 08 03 Fondo operativo delle organizzazioni di produttori

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
472 000 000	455 000 000	862 483 263,71

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la parte a carico dell'Unione delle spese relative al fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori, conformemente agli articoli da 32 a 38 e da 152 a 160 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 08 11 Aiuti ai gruppi di produttori priconosciuti

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
10 000 000	22 000 000	71 373 084,53

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)
05 02 08 *(seguito)*

 05 02 08 11 *(seguito)*
Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli aiuti ai gruppi di produttori prericognosciuti conformemente alla parte II, titolo I, capo IV, sezione IV bis, sottosezione I, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

05 02 08 12 Programma «Frutta nelle scuole»

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
10 000 000	130 000 000	109 915 855,51

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla partecipazione dell'Unione al programma «Frutta nelle scuole», conformemente alle disposizioni degli articoli da 22 a 25 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1370/2013, fino all'anno scolastico 2016/2017, privilegiando i prodotti di origine locale e/o nazionale.

05 02 08 99 Altre misure per i prodotti ortofrutticoli

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
39 800 000	54 500 000	128 952 215,11

Commento

Stanziamiento destinato a coprire ogni altra spesa per gli ortofrutticoli ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013, nonché le eventuali spese rimanenti relative alle misure ai sensi dei regolamenti (CE) n. 399/94, (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96, (CE) n. 2202/96, (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 1234/2007 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 08.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 09 Prodotti del settore vitivinicolo**

05 02 09 08 Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 057 000 000	1 075 000 000	1 027 566 919,35

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai programmi di sostegno al settore del vino a norma degli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 09 99 Altre misure per il settore vitivinicolo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 000 000	1 000 000	- 435 981,13

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese rimanenti risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 822/97, (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 479/2008, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 09.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. (GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1).

05 02 10 Promozione

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi (GU L 3 del 5.1.2008, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
 (seguito)

05 02 10 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 3/2008 (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 56).

05 02 10 01 Azioni di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
83 000 000	83 000 000	62 587 884,01

Commento

Stanziamanto destinato al cofinanziamento di programmi di promozione attuati dagli Stati membri relativamente ai prodotti agricoli, ai loro metodi di produzione e ai prodotti alimentari in conformità con le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3/2008 e (UE) n. 1144/2014.

05 02 10 02 Azioni di promozione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
88 600 000	27 396 000	52 500 000	12 037 000	18 480 225,—	4 133 934,37

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare le azioni di promozione gestite direttamente dalla Commissione e l'assistenza tecnica - ad esempio, lavori di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione - necessarie per l'attuazione dei programmi di promozione in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3/2008 e (UE) n. 1144/2014.

05 02 10 99 Altre misure di promozione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare altre misure previste dai regolamenti (CE) n. 3/2008 e (UE) n. 1144/2014 non finanziate dagli stanziamenti relativi alle altre voci dell'articolo 05 02 10.

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 11 Altri prodotti vegetali e altre misure**

05 02 11 03 Luppolo — Aiuto alle organizzazioni di produttori

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 300 000	2 300 000	2 277 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire l'aiuto alle organizzazioni di produttori nel settore del luppolo, conformemente alle disposizioni degli articoli 58, 59 e 60 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 11 04 Programmi di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità (POSEI) (esclusi i pagamenti diretti)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
231 000 000	237 000 000	239 632 322,93

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese sostenute conformemente ai regolamenti (UE) n. 228/2013 e (UE) n. 229/2013 e le eventuali spese residue risultanti dall'applicazione della regolamentazione «POSEI» e «Isole del mare Egeo» a norma dei regolamenti (CE) n. 247/2006 e (CE) n. 1405/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 11** (seguito)

05 02 11 99 Altre misure per altri prodotti vegetali/misure

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
100 000	100 000	98 440,65

Commento

Stanziamiento destinato a coprire ogni altra spesa residua nonché le altre spese relative ad altri prodotti vegetali e altre misure a norma dei regolamenti (CEE) n. 2075/92, (CE) n. 1786/2003, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1308/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 11.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali a norma dell'articolo 219, dell'articolo 220, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70).

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 114).

05 02 12 Latte e prodotti lattiero-caseari

05 02 12 01 Restituzioni per i prodotti lattiero-caseari

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,01

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per il latte e i prodotti lattiero-caseari concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 12 02 Misure di ammasso per il latte scremato in polvere

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
12 000 000	19 000 000	9 125 953,25

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 12** (seguito)

05 02 12 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di latte scremato in polvere effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9, da 11 a 16, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Stanziamiento altresì destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di latte scremato in polvere conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 12 04 Misure di ammasso per il burro e la crema

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	9 000 000	9 067 447,10

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di burro e crema conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Lo stanziamiento è inoltre destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di burro e crema effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9, da 11 a 16, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 12 06 Ammasso privato di taluni formaggi

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di taluni formaggi conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
 (seguito)

05 02 12 (seguito)

05 02 12 08 Latte alle scuole

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
22 000 000	75 000 000	64 436 426,78

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese derivanti dall'aiuto dell'Unione concesso per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari fino all'anno scolastico 2016/2017, conformemente alle disposizioni degli articoli da 26 a 28 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1370/2013, privilegiando i prodotti di origine locale e/o nazionale.

05 02 12 09 Distribuzione di prodotti lattiero-caseari come risposta urgente a crisi umanitarie

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	6 000 000	p.m.	p.m.	30 000 000,—	24 000 000,—

Commento

Nel quadro delle misure di emergenza volte a riequilibrare il mercato nel settore lattiero-caseario dell'Unione, questo stanziamento è destinato a coprire le spese rimanenti relative alla distribuzione di prodotti lattiero-caseari originari dell'Unione nell'ambito dell'assistenza umanitaria dell'Unione ai paesi terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96, in particolare gli articoli 1 e 6.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

05 02 12 99 Altre misure per il latte e i prodotti lattiero-caseari

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
100 000	504 700 000	323 947 831,52

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le eventuali spese residue per misure nel settore del latte a norma dei regolamenti (CE) n. 2330/98, (CE) n. 1234/2007 e (UE) n. 1233/2009, nonché le eventuali altre spese per il settore e norma dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 12.

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 12** (seguito)

05 02 12 99 (seguito)

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2330/98 del Consiglio, del 22 ottobre 1998, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 291 del 30.10.1998, pag. 4).

05 02 13 **Carni bovine**

05 02 13 01 Restituzioni per le carni bovine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	560 013,80

Commento

Stanziamento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per le carni bovine a norma degli articoli da 196 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 13 02 Ammasso privato di carni bovine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire gli aiuti all'ammasso privato di carni bovine conformemente alle disposizioni degli articoli da 8 a 10 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

Lo stanziamento è inoltre destinato a coprire le spese tecniche e finanziarie e altre spese, in particolare il deprezzamento finanziario delle scorte, derivanti dagli acquisti di carne bovina effettuati nell'ambito dell'ammasso pubblico, conformemente alle disposizioni degli articoli da 8 a 16, 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché degli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
 (seguito)

05 02 13 (seguito)

05 02 13 04 Restituzioni per gli animali vivi

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	4 765,60

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per gli animali vivi a norma degli articoli da 196 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 13 99 Altre misure per le carni bovine

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	29 641 616,57

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le altre spese per misure nel settore delle carni bovine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1254/1999 e (CE) n. 1234/2007 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 13.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire gli eventuali pagamenti residui derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione, del 19 aprile 1996, che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito (GU L 99 del 20.4.1996, pag. 14).

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 263 del 18.10.2000, pag. 34).

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 14 Carni ovine e caprine**

05 02 14 01 Ammasso privato di carni ovine e caprine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'ammasso privato di carni ovine e caprine conformemente alle disposizioni degli articoli da 8 a 10 e da 17 a 21 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 14 99 Altre misure per le carni ovine e caprine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	1 836 787,35

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese per misure nel settore delle carni ovine e caprine ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione dei regolamenti (CE) n. 2529/2001 e (CE) n. 1234/2007 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 14.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 15 Carni suine, uova, pollame, apicoltura e altri prodotti animali

05 02 15 01 Restituzioni per le carni suine

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le restituzioni all'esportazione per le carni suine concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
 (seguito)

05 02 15 (seguito)

05 02 15 02 Ammasso privato di carni suine

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	30 816 729,22

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i costi relativi all'ammasso privato di carni suine conformemente alle disposizioni degli articoli 8, 9 e da 17 a 20 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 15 04 Restituzioni per le uova

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire spese relative alle restituzioni all'esportazione per le uova concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e degli articoli da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 15 05 Restituzioni per il pollame

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	30 454,55

Commento

Stanziamanto destinato a coprire spese relative alle restituzioni all'esportazione per le carni di pollame concesse a norma degli articoli da 196 a 199 e degli articoli da 201 a 204 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1370/2013.

05 02 15 06 Aiuto particolare all'apicoltura

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
35 000 000	34 000 000	34 533 998,75

CAPITOLO 05 02 — MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO TRAMITE INTERVENTI SUI MERCATI AGRICOLI
(seguito)**05 02 15** (seguito)

05 02 15 06 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai programmi nazionali per il settore apicolo a norma degli articoli 55-57 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 15 99 Altre misure per le carni suine, il pollame, le uova, l'apicoltura e altri prodotti animali

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
60 000 000	p.m.	75 220 629,70

Commento

Stanziamiento destinato a coprire ogni altra spesa per misure nei settori delle carni suine, delle carni di pollame, di uova, apicolo e di altri prodotti animali ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1370/2013, nonché le eventuali altre spese residue risultanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 non coperte dagli stanziamenti per le altre voci dell'articolo 05 02 15.

Lo stanziamento copre in particolare le spese per le misure eccezionali applicate a norma degli articoli da 219 a 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

05 02 18 **Programmi destinati alle scuole***Cifre (Stanziamenti non dissociati)*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
188 000 000	200 000	

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al regime di aiuti per la distribuzione di ortofruttili, banane e latte negli istituti scolastici, a norma degli articoli da 22 a 25 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) n. 1370/2013, privilegiando i prodotti di origine locale e/o nazionale.

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
05 03	PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA					
05 03 01	Pagamenti diretti disaccoppiati					
05 03 01 01	Regime di pagamento unico (RPU)	2	19 000 000	45 000 000	43 415 839,61	228,50
05 03 01 02	Regime di pagamento unico per superficie (RPUS)	2	4 162 000 000	4 101 000 000	4 032 384 138,30	96,89
05 03 01 07	Pagamento redistributivo	2	1 666 000 000	1 609 000 000	1 237 072 840,62	74,25
05 03 01 10	Regime di pagamento di base	2	16 326 100 000	15 296 000 000	17 857 575 117,98	109,38
05 03 01 11	Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	2	11 739 000 000	11 696 000 000	11 716 398 919,17	99,81
05 03 01 12	Pagamento a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali	2	5 000 000	3 000 000	2 794 447,32	55,89
05 03 01 13	Pagamento per i giovani agricoltori	2	391 000 000	441 000 000	317 040 646,08	81,08
05 03 01 99	Altro (Pagamenti diretti disaccoppiati)	2	1 000 000	800 000	- 2 590 666,37	- 259,07
	<i>Articolo 05 03 01 — Subtotale</i>		34 309 100 000	33 191 800 000	35 204 091 282,71	102,61
05 03 02	Altri pagamenti diretti					
05 03 02 40	Pagamento specifico per il cotone	2	242 000 000	246 000 000	243 860 903,65	100,77
05 03 02 44	Sostegno specifico [articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009] — Pagamenti diretti accoppiati	2	2 000 000	6 000 000	5 439 735,57	271,99
05 03 02 50	POSEI — Programmi di sostegno dell'Unione europea	2	420 000 000	411 000 000	410 729 109,57	97,79
05 03 02 52	POSEI — Isole minori dell'Egeo	2	17 000 000	17 000 000	16 059 011,72	94,46
05 03 02 60	Regime di sostegno accoppiato facoltativo	2	3 993 000 000	3 988 000 000	3 800 556 914,57	95,18
05 03 02 61	Regime per i piccoli agricoltori	2	1 224 000 000	1 347 000 000	907 708 038,16	74,16
05 03 02 99	Altri (pagamenti diretti)	2	2 000 000	4 300 000	324 149,31	16,21
	<i>Articolo 05 03 02 — Subtotale</i>		5 900 000 000	6 019 300 000	5 384 677 862,55	91,27

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)*

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
05 03 03	Aiuti aggiuntivi	2	100 000	100 000	5 539,14	5,54
05 03 09	Rimborso dei pagamenti diretti agli agricoltori utilizzando stanziamenti riportati in relazione alla disciplina finanziaria	2	p.m.	p.m.	395 356 762,64	
05 03 10	Riserva per le crisi nel settore agricolo	2	459 500 000	450 500 000	0,—	0
Capitolo 05 03 — Totale			40 668 700 000	39 661 700 000	40 984 131 447,04	100,78

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea del presente capitolo conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, del regolamento finanziario.

Nel quadro della determinazione degli stanziamenti di bilancio per il presente capitolo, per l'articolo 05 03 01, in particolare per la voce 05 03 01 10, è stato preso in considerazione un importo di 1 075 900 000 EUR proveniente dalle voci 6 7 0 1, 6 7 0 2 e 6 7 0 3 dello stato generale delle entrate.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 259/2001 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 671/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine all'applicazione dei pagamenti diretti agli agricoltori per il 2013 (GU L 204 del 31.7.2012, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA (seguito)

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

05 03 01 Pagamenti diretti disaccoppiati

05 03 01 01 Regime di pagamento unico (RPU)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
19 000 000	45 000 000	43 415 839,61

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese residue connesse al regime di pagamento unico conformemente alle disposizioni del titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003.

05 03 01 02 Regime di pagamento unico per superficie (RPUS)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 162 000 000	4 101 000 000	4 032 384 138,30

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese connesse al regime di pagamento unico per superficie, a norma del titolo III, capitolo I, sezione 4, del regolamento (CE) n. 1307/2013, e le eventuali spese residue connesse al regime di pagamento unico per superficie, a norma del titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009, del titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 e degli atti di adesione del 2003 e del 2005.

Basi giuridiche

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), in particolare l'allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione», capitolo 6, parte A, punto 26, quale adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea, in particolare l'allegato III «Elenco di cui all'articolo 19 dell'atto di adesione» (GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)*

05 03 01 *(seguito)*

05 03 01 07 Pagamento redistributivo

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 666 000 000	1 609 000 000	1 237 072 840,62

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese nell'ambito del pagamento redistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e le eventuali spese residue nell'ambito del pagamento redistributivo di cui agli articoli 72 bis e 125 bis del regolamento (CE) n. 73/2009 nell'anno civile 2014.

05 03 01 10 Regime di pagamento di base

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
16 326 100 000	15 296 000 000	17 857 575 117,98

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese connesse al regime di pagamento di base conformemente al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n.1307/2013.

05 03 01 11 Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
11 739 000 000	11 696 000 000	11 716 398 919,17

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese connesse al regime di pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente conformemente al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

05 03 01 12 Pagamento a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
5 000 000	3 000 000	2 794 447,32

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA (seguito)**05 03 01** (seguito)

05 03 01 12 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al pagamento per le zone soggette a vincoli naturali conformemente al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

05 03 01 13 Pagamento per i giovani agricoltori

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
391 000 000	441 000 000	317 040 646,08

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al pagamento per i giovani agricoltori conformemente al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

05 03 01 99 Altro (Pagamento diretti disaccoppiati)

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
1 000 000	800 000	- 2 590 666,37

Commento

Ex voci 05 03 01 03, 05 03 01 04, 05 03 01 05, 05 03 01 06 e 05 03 01 99

Stanziamiento destinato a coprire le spese per gli altri pagamento diretti disaccoppiati non coperte dagli stanziamenti destinati alle altre voci dell'articolo 05 03 01 e a coprire le correzioni imputabili al mancato rispetto dei massimali di cui agli articoli 8 e 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli articoli 6 e 7 del regolamento (UE) n. 1307/2013, che non sono attribuibili a nessuna specifica linea di bilancio dell'articolo 05 03 01.

05 03 02 **Altri pagamento diretti**

05 03 02 40 Pagamento specifico per il cotone

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
242 000 000	246 000 000	243 860 903,65

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)*

05 03 02 *(seguito)*

05 03 02 40 *(seguito)*

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capitolo 2, del regolamento (CE) n. 1307/2013 e le eventuali spese residue connesse al pagamento specifico per il cotone a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

05 03 02 44 Sostegno specifico [articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009] — Pagamenti diretti accoppiati

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
2 000 000	6 000 000	5 439 735,57

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le eventuali spese residue per il sostegno specifico connesso accoppiato conformemente all'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009, in particolare quelle di cui ai punti i), ii), iii) e iv) del paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 1, lettere b) ed e).

05 03 02 50 POSEI — Programmi di sostegno dell'Unione europea

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
420 000 000	411 000 000	410 729 109,57

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare i pagamenti diretti connessi a programmi contenenti misure specifiche di assistenza alla produzione agricola locale nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 228/2013 nonché le spese residue derivanti dall'applicazione del titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA (seguito)**05 03 02** (seguito)

05 03 02 52 POSEI — Isole minori dell'Egeo

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
17 000 000	17 000 000	16 059 011,72

Commento

Stanziamanto destinato a coprire altre spese relative ad aiuti diretti, derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) n. 229/2013 e le spese residue derivanti dall'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 2019/93 e (CE) n. 1405/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio, del 18 settembre 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).

05 03 02 60 Regime di sostegno accoppiato facoltativo

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 993 000 000	3 988 000 000	3 800 556 914,57

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese connesse al sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

05 03 02 61 Regime per i piccoli agricoltori

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 224 000 000	1 347 000 000	907 708 038,16

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)***05 03 02** *(seguito)*05 03 02 61 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse al regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.

05 03 02 99 Altri (pagamenti diretti)

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
2 000 000	4 300 000	324 149,31

Commento

Ex voci 05 03 02 06, 05 03 02 07, 05 03 02 13, 05 03 02 14, 05 03 02 28 e 05 03 02 99

Stanziamiento destinato a coprire le spese per altri pagamenti diretti non coperte dagli stanziamenti destinati alle altre voci dell'articolo 05 03 02 e a coprire le correzioni che non sono attribuibili a nessuna linea di bilancio specifica. Esso è inoltre destinato a coprire le correzioni imputabili al mancato rispetto dei massimali stabiliti dagli articoli 8 e 40 del regolamento (CE) n. 73/2009 che non sono attribuibili a nessuna linea di bilancio specifica dell'articolo 05 03 02. Lo stanziamento può coprire in particolare le spese residue connesse:

- all'importo supplementare del pagamento per superficie a norma del titolo IV, capitolo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- all'aiuto per ettaro per la coltura di lenticchie, ceci e vecce, concesso a norma del titolo IV, capitolo 13, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- al regime transitorio per i foraggi essiccati a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- all'importo supplementare del pagamento per il frumento duro in zone di produzione diverse da quelle tradizionali a norma del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- al premio di destagionalizzazione per le carni bovine a norma del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- al premio per l'ampliamento degli allevamenti bovini a norma del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- ai pagamenti supplementari per i produttori di carni bovine a norma dell'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- ai pagamenti supplementari nel settore delle carni ovine e caprine a norma del titolo IV, capitolo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- al premio per i prodotti lattiero-caseari ai produttori di latte a norma del titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)***05 03 02** *(seguito)*05 03 02 99 *(seguito)*

- ai premi integrativi ai produttori di latte a norma del titolo IV, capitolo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- agli aiuti compensativi per le banane a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93;
- al sostegno transitorio per i coltivatori di barbabietole da zucchero a norma del titolo IV, capitolo 10 *sexies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- all'istituzione del regime agromonetario dell'euro a norma del regolamento (CE) n. 2799/98;
- all'aiuto per superficie per le uve secche a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2201/96;
- all'aiuto per superficie ai produttori di colture energetiche a norma del titolo IV, capitolo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- all'aiuto per superficie per i cereali, i semi oleosi, le colture proteiche, i foraggi insilati e il ritiro dalla produzione a norma del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- al supplemento del pagamento per superficie concesso ai produttori di frumento duro nelle zone di produzione tradizionali a norma del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- all'aiuto alla produzione di sementi a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 5, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- al premio speciale per i bovini a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- al premio all'abbattimento dei vitelli a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- al premio all'abbattimento dei bovini adulti a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- all'aiuto ai produttori di patate destinate alla fabbricazione di fecola a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- all'aiuto per superficie per il riso concesso a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- all'aiuto per gli oliveti a norma del titolo IV, capitolo 10 *ter*, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- all'aiuto concesso ai coltivatori di tabacco a norma del titolo III, capitolo 10 *quater*, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- all'aiuto per superficie per il luppolo concesso ai produttori a norma del titolo IV, capitolo 10 *quinqüies*, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA** *(seguito)***05 03 02** *(seguito)*05 03 02 99 *(seguito)*

- al premio specifico alla qualità per il frumento duro a norma del titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- all'aiuto ai produttori di colture proteiche a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 3, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- all'aiuto per superficie per la frutta a guscio a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 4, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- ai pagamenti transitori agli agricoltori che producono pomodori, conformemente all'articolo 54, paragrafo 1, e all'articolo 128, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009 e agli aiuti connessi al pagamento transitorio per i frutti rossi di cui alla sezione 9 del titolo IV, capitolo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- agli aiuti diretti concessi nelle regioni ultraperiferiche a norma dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e agli aiuti diretti concessi in tali regioni anteriormente al 2006;
- ai pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità concessi a norma dell'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- al supplemento per i coltivatori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 7, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- ai pagamenti transitori agli agricoltori che producono uno o più prodotti ortofrutticoli, esclusi i pomodori, a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, e dell'articolo 128, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009;
- al premio per le vacche nutrici a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- ai pagamenti supplementari nazionali per le vacche nutrici a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 11, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 12, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- ai premi per ovini e caprini a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- al premio specifico per pecora e per capra agli allevatori di ovini e caprini stabiliti in zone svantaggiate o di montagna, a norma del titolo IV, capitolo 1, sezione 10, del regolamento (CE) n. 73/2009 e del titolo IV, capitolo 11, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- all'aiuto per i bachi da seta concesso a norma dell'articolo 111 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)***05 03 02** *(seguito)*05 03 02 99 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

Regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

05 03 03 **Aiuti aggiuntivi***Cifre (Stanziamanti non dissociati)*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
100 000	100 000	5 539,14

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese residue a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

05 03 09 **Rimborso dei pagamenti diretti agli agricoltori utilizzando stanziamenti riportati in relazione alla disciplina finanziaria***Cifre (Stanziamanti non dissociati)*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	395 356 762,64

Commento

Tale articolo non comprende eventuali stanziamenti recenti, ma è destinato a registrare gli importi che possono essere riportati, a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento finanziario, per il rimborso della riduzione dei pagamenti diretti a causa dell'applicazione della disciplina finanziaria nel corso dell'anno precedente. A norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti ai beneficiari finali ai quali è stata applicata, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, la disciplina finanziaria conformemente all'articolo 26, paragrafi da 1 a 4.

CAPITOLO 05 03 — PAGAMENTI DIRETTI VOLTI A CONTRIBUIRE AI REDDITI DELLE AZIENDE AGRICOLE, LIMITARE LE FLUTTUAZIONI DEL REDDITO AGRICOLO E CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA *(seguito)***05 03 10 Riserva per le crisi nel settore agricolo***Cifre (Stanziamanti non dissociati)*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
459 500 000	450 500 000	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per le misure necessarie per far fronte a gravi crisi nel settore della produzione o della distribuzione di prodotti agricoli.

La riserva deve essere stabilita applicando all'inizio di ciascun esercizio una riduzione ai pagamenti diretti (capitolo 05 03) con i meccanismi di disciplina finanziaria a norma degli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Quando la Commissione ritiene necessario fare ricorso alla riserva, in conformità del pertinente atto legislativo, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di storno dalla riserva stessa alle pertinenti linee di bilancio che finanziano la misura considerata necessaria. Ogni proposta di storno della Commissione relativa ad un ricorso alla riserva deve essere preceduta da un esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti. Alla fine dell'esercizio finanziario, gli importi della riserva che non sono stati resi disponibili per misure di crisi sono rimborsati ai destinatari finali dei pagamenti diretti conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013. I rimborsi verranno effettuati a titolo dell'articolo 05 03 09, utilizzando stanziamenti riportati dall'esercizio precedente.

Gli storni che attingono alla riserva e il rtrasferimento dalla riserva ai pagamenti diretti sono effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Paga- menti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 04 05 04 01	SVILUPPO RURALE Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006								
05 04 01 14	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	- 1 048 601,05	- 1 048 601,05	
05 04 03	Articolo 05 04 01 — Subtotale Completamento di altre misure		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	- 1 048 601,05	- 1 048 601,05	
05 04 03 02	Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 05	Articolo 05 04 03 — Subtotale Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007- 2013)		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 05 01	Programmi di sviluppo rurale	2	p.m.	p.m.	p.m.	500 000 000	1 218 266,83	4 495 770 024,93	
05 04 05 02	Assistenza tecnica operativa	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 51	Articolo 05 04 05 — Subtotale Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Periodo di program- mazione precedente il 2000		p.m.	p.m.	p.m.	500 000 000	1 218 266,83	4 495 770 024,93	
		2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen­ti 2018		Stanziamen­ti 2017		Esecuzione 2016		% Paga­ men­ti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 04 52	Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento e dello strumento temporaneo a favore dello sviluppo rurale nei nuovi Stati membri finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 437 217,61	47 847 565,26	
05 04 60	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)								
05 04 60 01	Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima	2	14 346 899 509	11 822 000 000	14 337 026 697	9 902 000 000	18 649 599 495,—	7 809 874 919,55	66,06
05 04 60 02	Assistenza tecnica operativa	2	20 770 000	21 037 093	17 022 000	19 022 443	21 992 630,12	12 813 822,07	60,91
05 04 60 03	Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 04 60 04	Corpo europeo di solidarietà – contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	2	p.m.	p.m.					
	Riserve (40 02 41)		1 800 000	1 350 000					
			1 800 000	1 350 000					
	Articolo 05 04 60 — Subtotale		14 367 669 509	11 843 037 093	14 354 048 697	9 921 022 443	18 671 592 125,12	7 822 688 741,62	66,05
	Riserve (40 02 41)		1 800 000	1 350 000					
			14 369 469 509	11 844 387 093	14 354 048 697	9 921 022 443	18 671 592 125,12	7 822 688 741,62	
	Capitolo 05 04 — Totale		14 367 669 509	11 843 037 093	14 354 048 697	10 421 022 443	18 679 199 008,51	12 365 257 730,76	104,41
	Riserve (40 02 41)		1 800 000	1 350 000					
			14 369 469 509	11 844 387 093	14 354 048 697	10 421 022 443	18 679 199 008,51	12 365 257 730,76	

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)

05 04 01 **Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006**

05 04 01 14 Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	- 1 048 601,05

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli importi recuperati dagli Stati membri che non possono essere considerati come un'irregolarità o una negligenza ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005. Questi importi saranno iscritti come correzioni di spese precedentemente finanziate con le voci da 05 04 01 01 a 05 04 01 13 e non potranno essere riutilizzati dagli Stati membri.

Esso è inoltre destinato a coprire le eventuali spese residue dichiarate dagli Stati membri in conseguenza dell'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, del regolamento del Consiglio n. 1290/2005.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce del presente articolo conformemente agli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

05 04 03 **Completamento di altre misure**

05 04 03 02 Risorse genetiche vegetali e animali — Completamento delle misure precedenti

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (*seguito*)**05 04 03** (*seguito*)05 04 03 02 (*seguito*)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in relazione al programma comunitario in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Stanziamiento destinato prioritariamente all'uso sostenibile e all'ulteriore sviluppo della diversità biologica da realizzare attraverso la cooperazione fra gli agricoltori, le organizzazioni non governative specializzate e gli istituti pubblici e privati. Occorre inoltre sensibilizzare i consumatori su tale tema.

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 18).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

05 04 05 ***Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (2007-2013)****Commento*

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)

05 04 05 (seguito)

Regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio, del 27 marzo 2007, recante norme per la modulazione volontaria dei pagamenti diretti, di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Atti di riferimento

Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 105 del 13.4.2013, pag. 1.

05 04 05 01 Programmi di sviluppo rurale

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	500 000 000	1 218 266,83	4 495 770 024,93

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli stanziamenti dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013 finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

05 04 05 02 Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)**05 04 05** (seguito)

05 04 05 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli stanziamenti relativi alle misure di assistenza tecnica previste dall'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, in particolare la rete europea per lo sviluppo rurale.

05 04 51 **Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento — Periodo di programmazione precedente il 2000***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare a titolo del FEAOG, sezione Orientamento, per i periodi di programmazione anteriori al 2000 relativi agli ex obiettivi 1, 6, 5a, 5b e alle iniziative comunitarie.

Stanziamiento destinato a coprire inoltre la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai regolamenti.

Esso è altresì destinato a finanziare le spese residue delle azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma degli altri regolamenti sotto menzionati e che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi.

Lo stanziamento sarà inoltre utilizzato, ove del caso, per coprire fondi dovuti a titolo del FEAOG, sezione Orientamento, per interventi i cui stanziamenti di impegno corrispondenti non sono disponibili né previsti nell'ambito della programmazione 2000-2006.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede l'applicazione di rettifiche finanziarie, le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6500 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)

05 04 51 (seguito)

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3) (PEACE I).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (INTERREG II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) [COM(1997) 642 definitivo].

05 04 52

Completamento dello sviluppo rurale finanziato dal FEAOG, sezione Orientamento e dello strumento temporaneo a favore dello sviluppo rurale nei nuovi Stati membri finanziato dal FEAOG, sezione Garanzia — Periodo di programmazione 2000-2006

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	7 437 217,61	47 847 565,26

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (*seguito*)**05 04 52** (*seguito*)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare nell'ambito del periodo di programmazione 2000-2006 relativi al FEAOG, sezione Orientamento, obiettivo n. 1, dell'iniziativa comunitaria Leader+ e del programma speciale per la pace e la riconciliazione.

Stanziamiento destinato a coprire altresì il finanziamento da parte del FEAOG, sezione Orientamento degli impegni ancora da liquidare del periodo di programmazione 2000-2006 per le misure di assistenza tecnica previste dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede l'applicazione di rettifiche finanziarie, le cui eventuali entrate sono iscritte alla voce 6500 dello stato delle entrate. Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti ai trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33), in particolare il punto 26 del capitolo 6, parte A, dell'allegato II «Elenco di cui all'articolo 20 dell'atto di adesione» come adattato dalla decisione 2004/281/CE del Consiglio (GU L 93 del 30.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Atti di riferimento

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 14 aprile 2000, recante gli orientamenti per l'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader+) (GU C 139 del 18.5.2000, pag. 5).

05 04 60 **Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — FEASR (2014 - 2020)***Commento*

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 1 dello stato delle entrate relative ai programmi 2014-2020 possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi linea di tale capitolo conformemente agli articoli 21 e 177 del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)

05 04 60 (seguito)

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 maggio 2017, che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE [COM(2017) 262 final].

05 04 60 01 Promozione dello sviluppo rurale sostenibile e di un settore agricolo unionale più equilibrato sotto il profilo territoriale e ambientale, innovativo e rispettoso del clima

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 346 899 509	11 822 000 000	14 337 026 697	9 902 000 000	18 649 599 495,—	7 809 874 919,55

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)**05 04 60** (seguito)

05 04 60 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le misure di sviluppo rurale saranno valutate in base a indicatori di rendimento più sofisticati per i sistemi di allevamento e i metodi di produzione, onde raccogliere le sfide legate ai cambiamenti climatici, alla protezione delle risorse idriche, alla biodiversità e alle energie rinnovabili.

05 04 60 02 Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamienti dissociati)

Stanziamienti 2018		Stanziamienti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 770 000	21 037 093	17 022 000	19 022 443	21 992 630,12	12 813 822,07

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica per iniziativa della Commissione, previste dagli articoli da 51 a 54 del regolamento (UE) n. 1305/2013, dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dall'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo stanziamiento comprende la Rete europea per lo sviluppo rurale e la Rete del partenariato europeo per l'innovazione.

05 04 60 03 Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

Cifre (Stanziamienti dissociati)

Stanziamienti 2018		Stanziamienti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire parte della dotazione nazionale per l'assistenza tecnica trasferita all'assistenza tecnica per iniziativa della Commissione, su richiesta di uno Stato membro che affronta temporanee difficoltà di bilancio. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la voce è destinata a coprire misure volte a individuare, stabilire l'ordine di priorità e attuare riforme strutturali e amministrative in risposta alle sfide economiche e sociali in tale Stato membro.

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 04 — SVILUPPO RURALE (seguito)

05 04 60 (seguito)

05 04 60 04 Corpo europeo di solidarietà – contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
05 04 60 04	p.m.	p.m.				
Riserve (40 02 41)	1 800 000	1 350 000				
Totale	1 800 000	1 350 000				

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire il contributo finanziario del FEASR al corpo europeo di solidarietà, conformemente ai suoi obiettivi generali e specifici.

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE								
05 05 01	Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) — Completamento di misure precedenti (anteriori al 2014)								
05 05 01 01	Strumento di preadesione Sapard — Completamento del programma (2000-2006)	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 05 01 02	Strumento di preadesione Sapard — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 05 05 01 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 05 02	Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) — Completamento del programma (2007-2013)	4	p.m.	p.m.	p.m.	25 320 000	0,—	339 242 762,15	
05 05 03	Sostegno all'Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo (!), Montenegro, Serbia ex Repubblica jugoslava di Macedonia								
05 05 03 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione,	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
05 05 03 02	Sostegno allo sviluppo socioeconomico e strutturale e al relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione,	4	59 000 000	31 200 000	51 000 000	12 900 000	43 000 000,—	0,—	0
	<i>Articolo 05 05 03 — Subtotale</i>		59 000 000	31 200 000	51 000 000	12 900 000	43 000 000,—	0,—	0
05 05 04	Sostegno alla Turchia								
05 05 04 01	Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 05 04	(seguito)								
05 05 04 02	Sostegno allo sviluppo socioeconomico e strutturale e al relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione,	4	131 000 000	107 200 000	148 000 000	51 750 000	69 000 000,—	0,—	0
	Articolo 05 05 04 — Subtotale		131 000 000	107 200 000	148 000 000	51 750 000	69 000 000,—	0,—	0
	Capitolo 05 05 — Totale		190 000 000	138 400 000	199 000 000	89 970 000	112 000 000,—	339 242 762,15	245,12

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della Corte di Giustizia Internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

05 05 01 Programma speciale di adesione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (Sapard) — Completamento di misure precedenti (anteriori al 2014)*Commento*

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutte le linee del presente articolo salvo diversa indicazione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87).

Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

05 05 01 01 Strumento di preadesione Sapard — Completamento del programma (2000-2006)

Cifre (Stanziamen ti dissociati)

Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamen to destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti fino al 31 dicembre 2006 in Bulgaria, Romania e Croazia per le misure di sostegno connesse all'agricoltura e allo sviluppo rurale nell'ambito di Sapard.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario.

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE (seguito)**05 05 01** (seguito)

05 05 01 02 Strumento di preadesione Sapard — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti fino al 31 dicembre 2003 per le misure di sostegno connesse all'agricoltura e allo sviluppo rurale nell'ambito di Sapard negli otto paesi candidati che sono divenuti Stati membri nel 2004.

In nessun caso saranno autorizzate spese amministrative sulla presente voce, indipendentemente dal beneficiario.

05 05 02 Strumento di assistenza preadesione per lo sviluppo rurale (IPARD) — Completamento del programma (2007-2013)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	25 320 000	0,—	339 242 762,15

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare i pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

05 05 03 Sostegno all'Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo ⁽¹⁾, Montenegro, Serbia ex Repubblica jugoslava di Macedonia

05 05 03 01 Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione,

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della Corte di Giustizia Internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE (seguito)

05 05 03 (seguito)

05 05 03 01 (seguito)

Commento

Nell'ambito dello Strumento di assistenza preadesione (IPA II), stanziamento destinato al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

— sostegno alle riforme politiche,

— rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche, a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all'iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza di preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

05 05 03 02 Sostegno allo sviluppo socioeconomico e strutturale e al relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione,

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
59 000 000	31 200 000	51 000 000	12 900 000	43 000 000,—	0,—

Commento

Nel quadro dello Strumento di Assistenza di Preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE (seguito)

05 05 03 (seguito)

05 05 03 02 (seguito)

- sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla realizzazione di una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva,
- rafforzare la capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, il Fondo di coesione e il FEASR.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche, a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all'iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza di preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

05 05 04 Sostegno alla Turchia

05 05 04 01 Sostegno alle riforme politiche e al progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello Strumento di Assistenza di Preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

- sostegno alle riforme politiche,

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE (seguito)

05 05 04 (seguito)

05 05 04 01 (seguito)

— rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione dell'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche, a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all'iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza di preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

05 05 04 02 Sostegno allo sviluppo socioeconomico e strutturale e al relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione,*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 31 000 000	107 200 000	148 000 000	51 750 000	69 000 000,—	0,—

Commento

Nel quadro dello Strumento di Assistenza di Preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

- sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla realizzazione di una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva,
- rafforzare la capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, il Fondo di coesione e il FEASR.

CAPITOLO 05 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — AGRICOLTURA E SVILUPPO REGIONALE *(seguito)***05 05 04** *(seguito)*05 05 04 02 *(seguito)*

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche, a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all'iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali importi provengono dai contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 06 — ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 06	ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»								
05 06 01	Accordi internazionali in materia di agricoltura	4	7 228 000	7 228 000	8 105 849	8 105 849	4 403 541,71	4 403 541,71	60,92
05 06 02	Organizzazioni internazionali nel settore agricolo	4	140 000	140 000	180 000	180 000			
	Capitolo 05 06 — Totale		7 368 000	7 368 000	8 285 849	8 285 849	4 403 541,71	4 403 541,71	59,77

05 06 01 **Accordi internazionali in materia di agricoltura***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 228 000	7 228 000	8 105 849	8 105 849	4 403 541,71	4 403 541,71

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il contributo dell'Unione agli accordi internazionali elencati di seguito.

Basi giuridiche

Decisione 92/580/CEE del Consiglio, del 13 novembre 1992, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15).

Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).

Decisione 2005/800/CE del Consiglio, del 14 novembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio di oliva e sulle olive da tavola (GU L 302 del 19.11.2005, pag. 46).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, lettera d).

Decisione 2014/664/UE del Consiglio, del 15 settembre 2014, relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale con riguardo alla proroga dell'accordo internazionale del 2005 sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola (GU L 275 del 17.9.2014, pag. 6).

Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da prendere a nome dell'Unione nel Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1992, adottata nella 3381ª riunione del Consiglio del 20 aprile 2015. La decisione proroga l'Accordo internazionale sullo zucchero per un periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

CAPITOLO 05 06 — ASPETTI INTERNAZIONALI DEL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)**05 06 01** (seguito)

Decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da prendere a nome dell'Unione nel Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla proroga della Convenzione sul commercio dei cereali del 1995, adottata nella 3381^a riunione del Consiglio del 20 aprile 2015. La decisione proroga la Convenzione sul commercio dei cereali per un periodo di due anni a decorrere dal 1° luglio 2015.

Informazione relativa alla proroga della Convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Nella sua 41^a sessione (Londra, 8 giugno 2015) il Consiglio internazionale dei cereali ha deciso di prorogare la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per un periodo di due anni, fino al 30 giugno 2017 (GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 5).

Informazione relativa alla proroga dell'Accordo internazionale sullo zucchero del 1992. Nella sua 47^a sessione (Antigua, Guatemala, 25 giugno 2015) il Consiglio internazionale dello zucchero ha deciso di prorogare l'Accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un periodo di due anni, fino al 31 dicembre 2017 (GU L 234 dell'8.9.2015, pag. 6).

Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola (GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2).

05 06 02 **Organizzazioni internazionali nel settore agricolo**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
140 000	140 000	180 000	180 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il contributo dell'Unione all'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV).

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 07 — AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 07	AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA)								
05 07 01	Controllo delle spese agricole								
05 07 01 02	Azioni di controllo e prevenzione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione	2	9 130 000	9 879 183	11 279 139	9 900 515	9 128 777,96	9 128 777,96	92,40
05 07 01 06	Spese per rettifiche finan- ziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA	2	21 400 000	21 400 000	20 000 000	20 000 000	31 459 336,66	31 459 336,66	147,01
05 07 01 07	Spese per rettifiche finan- ziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA	2	5 200 000	5 200 000	25 000 000	25 000 000	18 495 644,14	18 495 644,14	355,69
	<i>Articolo 05 07 01 — Subtotale</i>		35 730 000	36 479 183	56 279 139	54 900 515	59 083 758,76	59 083 758,76	161,97
05 07 02	Composizione delle contro- versie	2	124 500 000	124 500 000	29 000 000	29 000 000	52 368 690,15	52 368 690,15	42,06
	Capitolo 05 07 — Totale		160 230 000	160 979 183	85 279 139	83 900 515	111 452 448,91	111 452 448,91	69,23

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato generale delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari su qualsiasi voce del presente capitolo conformemente all'articolo 21 e all'articolo 174, del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

CAPITOLO 05 07 — AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA) (seguito)

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

05 07 01 *Controllo delle spese agricole*

05 07 01 02 Azioni di controllo e prevenzione — Pagamenti diretti da parte dell'Unione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 130 000	9 879 183	11 279 139	9 900 515	9 128 777,96	9 128 777,96

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative all'esecuzione delle verifiche mediante telerilevamento e della valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) nonché al conseguente sostegno tecnico conformemente all'articolo 6, lettere a) e b), e all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

05 07 01 06 Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la liquidazione dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
21 400 000	20 000 000	31 459 336,66

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i risultati delle decisioni di liquidazione dei conti ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora tali decisioni siano a favore degli Stati membri.

Lo stanziamento è destinato altresì a coprire i risultati delle decisioni di liquidazione dei conti relative al Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero qualora siano a favore degli Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 07 — AUDIT DELLE SPESE AGRICOLE FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI GARANZIA (FEAGA) (seguito)

05 07 01 (seguito)

05 07 01 07 Spese per rettifiche finanziarie a favore degli Stati membri a seguito di decisioni concernenti la verifica di conformità dei conti degli esercizi precedenti per le spese in gestione concorrente dichiarate nell'ambito del FEAOG, sezione Garanzia (misure precedenti) e del FEAGA

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
5 200 000	25 000 000	18 495 644,14

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i risultati delle decisioni di verifica di conformità dei conti ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora tali decisioni siano a favore degli Stati membri.

Lo stanziamento è destinato altresì a coprire i risultati delle decisioni di verifica di conformità dei conti relative al Fondo per la ristrutturazione del settore dello zucchero qualora siano a favore degli Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al funzionamento della politica agricola comune (GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42).

05 07 02 **Composizione delle controversie**

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
124 500 000	29 000 000	52 368 690,15

Commento

Articolo destinato a registrare l'eventuale iscrizione di uno stanziamento destinato a coprire le spese che un organo giurisdizionale può mettere a carico della Commissione, in particolare per danni e interessi.

Esso è altresì destinato a coprire le eventuali spese che la Commissione potrebbe dover sostenere conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore (GU L 67 del 14.3.1991, pag. 11).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 08	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE»								
05 08 01	Rete di informazione contabile agricola (RICA)	2	14 900 087	14 109 446	18 000 830	17 811 386	15 076 490,—	11 607 354,98	82,27
05 08 02	Indagini sulla struttura delle aziende agricole	2	p.m.	10 610 458	250 000	1 436 500	0,—	3 423 744,10	32,27
05 08 03	Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole	2	2 806 812	7 602 379	16 090 110	7 330 573	4 277 279,94	3 330 588,21	43,81
05 08 06	Azioni di informazione sulla politica agricola comune	2	14 560 000	14 560 000	8 000 000	8 000 000	7 931 738,92	7 931 738,92	54,48
05 08 09	Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica operativa	2	4 140 000	4 140 000	5 270 000	5 270 000	2 092 488,11	2 092 488,11	50,54
05 08 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
05 08 77 06	Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	330 872,80	
05 08 77 09	Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione	2	p.m.	384 800	p.m.	384 800	0,—	744 230,—	193,41
05 08 77 10	Progetto pilota — Agropolo: sviluppo di una regione transfrontaliera europea modello di agribusiness	2	p.m.	605 085	p.m.	201 695	0,—	201 695,—	33,33
05 08 77 12	Progetto pilota — Piccoli comuni ecosociali	2	p.m.	120 000	p.m.	120 000	400 000,—	0,—	0
05 08 77 13	Progetto pilota — Migliorare i criteri e le strategie di prevenzione e gestione delle crisi nel settore agricolo	2	p.m.	90 000	p.m.	90 000	300 000,—	0,—	0

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 08 77	(seguito)								
05 08 77 14	Progetto pilota — Ristrutturazione della filiera del miele e programma di allevamento e selezione di api resistenti alla varroa	2	p.m.	450 000	200 000	210 000	700 000,—	0,—	0
05 08 77 15	Progetto pilota — Analisi dei modi migliori con cui le organizzazioni di produttori (OP) possono formarsi, svolgere le loro attività ed essere sostenute	2	p.m.	90 000	p.m.	90 000	300 000,—	0,—	0
05 08 77 16	Azione preparatoria — Territori rurali intelligenti nel XXI secolo	2	3 300 000	1 650 000					
	Articolo 05 08 77 — Subtotale		3 300 000	3 389 885	200 000	1 096 495	1 700 000,—	1 276 797,80	37,66
05 08 80	Partecipazione dell'Unione a: «Nutrire il pianeta — Energia per la vita», Esposizione universale del 2015 a Milano	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	537 837,74	
	Capitolo 05 08 — Totale		39 706 899	54 412 168	47 810 940	40 944 954	31 077 996,97	30 200 549,86	55,50

Commento

Le eventuali entrate iscritte all'articolo 6 7 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente agli articoli 21 e 174 del regolamento finanziario.

Le seguenti basi giuridiche si applicano a tutti gli articoli e a tutte le voci di bilancio del presente capitolo, salvo indicazione contraria.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

05 08 01 Rete di informazione contabile agricola (RICA)

Cifre (Stanziam. dissociati)

Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 900 087	14 109 446	18 000 830	17 811 386	15 076 490,—	11 607 354,98

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)**05 08 01** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le retribuzioni forfettarie e lo sviluppo di strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi, la pubblicazione e la diffusione dei dati contabili delle aziende agricole e l'analisi dei risultati.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità europea (GU L 328 del 15.12.2009, pag. 27).

05 08 02 **Indagini sulla struttura delle aziende agricole***Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 610 458	250 000	1 436 500	0,—	3 423 744,10

Commento

Stanziamiento destinato a cofinanziare le indagini statistiche necessarie per il controllo delle strutture dell'Unione europea, compreso il finanziamento della banca dati Eurofarm.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14).

05 08 03 **Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole***Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 806 812	7 602 379	16 090 110	7 330 573	4 277 279,94	3 330 588,21

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

— le spese per il miglioramento dei sistemi di statistica agricola nell'Unione,

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 08 03 (seguito)

- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro dell'acquisto e della consultazione di banche dati,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro di lavori di modellizzazione nel settore agricolo e di previsione, a breve e medio termine, dell'evoluzione dei mercati e delle strutture agricole, nonché per la divulgazione dei risultati,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi prestati nel quadro della realizzazione di azioni relative all'applicazione delle tecniche di telerilevamento, delle indagini per aree e dei modelli agrometeorologici alle statistiche agricole,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi connessi all'esecuzione di analisi economiche e l'elaborazione di indicatori nell'ambito della politica agricola,
- le sovvenzioni, le spese contrattuali o di pagamenti per servizi connessi con le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio delle risorse agricole e l'attuazione della politica agricola comune, in conformità all'articolo 6, lettera c) e all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché per l'attuazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione a norma dell'articolo 6, lettera a) e dell'articolo 110 del regolamento (UE) n. 1306/2013,
- impegni non ancora liquidati assunti in virtù del regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dalle prerogative istituzionali della Commissione, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14).

Decisione n. 1445/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, concernente l'applicazione di tecniche d'indagine per area e di telerilevamento nelle statistiche agrarie per il periodo 1999-2003 (GU L 163 del 4.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 78/2008 del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativo alle azioni che la Commissione dovrà intraprendere per il periodo 2008-2013 mediante applicazioni di telerilevamento messe a punto nel quadro della politica agricola comune (GU L 25 del 30.1.2008, pag. 1).

05 08 06 *Azioni di informazione sulla politica agricola comune**Cifre (Stanziamanti non dissociati)*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
14 560 000	8 000 000	7 931 738,92

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)**05 08 06** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento delle misure di informazione dell'Unione volte a contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la politica agricola comune e a sensibilizzare il pubblico ai contenuti e agli obiettivi di tale politica conformemente all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Le misure possono consistere in programmi di lavoro annuali o in altre misure specifiche presentate da terzi o in attività svolte su iniziativa della Commissione.

05 08 09 Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) — Assistenza tecnica operativa*Cifre (Stanziamiento non dissociati)*

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
4 140 000	5 270 000	2 092 488,11

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese effettuate conformemente all'articolo 6, lettere a), d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Lo stanziamento comprende inoltre le spese per la costituzione di una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo di cui all'articolo 89, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

05 08 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

05 08 77 06 Azione preparatoria — Osservatorio dei prezzi e dei margini agricoli

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	330 872,80

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 08 77 (seguito)

05 08 77 09 Azione preparatoria — Risorse genetiche vegetali e animali dell'Unione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	384 800	p.m.	384 800	0,—	744 230,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

05 08 77 10 Progetto pilota — Agropolo: sviluppo di una regione transfrontaliera europea modello di agribusiness

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	605 085	p.m.	201 695	0,—	201 695,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 08 77 (seguito)

05 08 77 12 Progetto pilota — Piccoli comuni ecosociali

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	120 000	p.m.	120 000	400 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

05 08 77 13 Progetto pilota — Migliorare i criteri e le strategie di prevenzione e gestione delle crisi nel settore agricolo

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	90 000	p.m.	90 000	300 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 08 77 (seguito)

05 08 77 14 Progetto pilota — Ristrutturazione della filiera del miele e programma di allevamento e selezione di api resistenti alla varroa

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	450 000	200 000	210 000	700 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

05 08 77 15 Progetto pilota — Analisi dei modi migliori con cui le organizzazioni di produttori (OP) possono formarsi, svolgere le loro attività ed essere sostenute

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	90 000	p.m.	90 000	300 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)

05 08 77 (seguito)

05 08 77 16 Azione preparatoria — Territori rurali intelligenti nel XXI secolo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 300 000	1 650 000				

Commento

L'azione è intesa a integrare il precedente progetto pilota sui piccoli comuni intelligenti (piccoli comuni intelligenti ecosociali, 2016) e a tener conto, nella pratica, delle riflessioni scaturite dal suddetto progetto pilota nonché di altre lezioni e conoscenze tratte da misure e iniziative contemplate dall'azione dell'UE per i piccoli comuni intelligenti. La presente azione preparatoria fornirà gli strumenti e la dotazione finanziaria necessari per elaborare piani e contribuirà alla creazione di piccoli comuni intelligenti in condizioni reali.

La presente azione preparatoria applicherà prassi di comprovata validità e soluzioni TIC/online, come l'istituzione di poli digitali che coinvolgano al massimo 10 piccoli comuni e altri validi esempi esistenti nell'Unione. L'idea è strettamente connessa al mercato unico digitale, alle piattaforme digitali, ai collegamenti tra zone urbane e rurali, all'economia collaborativa e della partecipazione e alla bioeconomia (innovazione, agricoltura di precisione, gestione dell'ambiente, energie rinnovabili, filiere di approvvigionamento, servizi, prodotti alimentari locali) e al miglioramento della qualità della vita, dell'istruzione e dell'occupazione, tenendo conto dell'importanza del ruolo delle donne e dei giovani.

L'azione permetterà di migliorare la capacità di scambiare e condividere macchinari agricoli, inclusi gli strumenti dell'agricoltura di precisione, al fine di massimizzare la produttività di risorse scarse. Tali obiettivi sono pienamente in linea con la dichiarazione di Cork 2.0, che riconosce l'importanza di far sì che le aziende agricole accedano alle tecnologie appropriate al fine di produrre benefici economici, sociali e ambientali.

L'azione si incentrerà sullo sviluppo della crescita e dell'occupazione nelle zone rurali attraverso le seguenti misure specifiche:

- selezionare piccoli paesi all'interno dell'Unione che presentano caratteristiche comuni in termini di infrastruttura, varie risorse, servizi, accesso ai mercati e
- offrire soluzioni in materia di:
 - mercato unico digitale,
 - legami tra zone urbane e rurali,
 - bioeconomia ed economia circolare (innovazione, agricoltura di precisione, gestione dell'ambiente, energie rinnovabili locali, filiere di approvvigionamento, servizi, prodotti alimentari locali);
 - economia collaborativa e della partecipazione (nuove soluzioni di mobilità rurale come car sharing, viaggi in comune; nuovi paradigmi per quanto riguarda il turismo; condivisione e scambio di macchinari agricoli e servizi, ecc.);

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 08 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO PER IL SETTORE «AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE» (seguito)**05 08 77** (seguito)

05 08 77 16 (seguito)

- tecnologia (internet degli oggetti, raccolta dei big data, droni, veicoli elettrici, connessioni mobili a banda larga di prossima generazione. ecc.);
- aspetti sociali (assistenza domestica e cure ambulatoriali al posto del ricovero ospedaliero);
- nuovi posti di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale nei comparti economici summenzionati.

L'azione sarà documentata mediante filmati e su altri media, al fine di mostrarne l'evoluzione. Saranno individuati gli ostacoli normativi e legislativi a livello locale, di Stati membri e di Unione che impediscono l'affermarsi di nuovi modelli di business nonché l'accesso ai finanziamenti a titoli dei diversi fondi dell'Unione. Uno dei risultati importanti del progetto consisterà nel proporre modifiche normative volte a favorire l'adozione dei suddetti nuovi modelli di business, tutelando nel contempo i diritti di tutti i portatori d'interesse.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

05 08 80 **Partecipazione dell'Unione a: «Nutrire il pianeta — Energia per la vita», Esposizione universale del 2015 a Milano***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	537 837,74

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare la partecipazione dell'Unione all'esposizione universale «Nutrire il pianeta — Energia per la vita» che si è tenuta a Milano nel 2015.

Lo stanziamento è destinato a coprire i costi di base della partecipazione dell'Unione all'interno del padiglione italiano (locazione dello spazio espositivo, allestimento dello stand, spese di funzionamento), nonché per le fasi iniziali e preparatorie di un programma scientifico di base per l'EXPO 2015 che prevede la compilazione di dati di riferimento a fini di supporto strategico. I costi di organizzazione di manifestazioni e mostre (rimborso degli onorari degli esperti, materiale espositivo ecc.) saranno coperti dagli stanziamenti dei pertinenti programmi specifici secondo il settore interessato.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 09 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
05 09	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO								
05 09 03	<i>Sfide per la società</i>								
05 09 03 01	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioproducti	1,1	235 755 857	154 885 244	221 563 529	108 915 289	204 850 799,15	74 012 085,17	47,79
	Articolo 05 09 03 — Subtotale		235 755 857	154 885 244	221 563 529	108 915 289	204 850 799,15	74 012 085,17	47,79
05 09 50	<i>Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico</i>								
05 09 50 01	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 144 171,64	1 665 412,11	
	Articolo 05 09 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 144 171,64	1 665 412,11	
	Capitolo 05 09 — Totale		235 755 857	154 885 244	221 563 529	108 915 289	209 994 970,79	75 677 497,28	48,86

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte 2020 — Il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020.

Orizzonte 2020 svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, segnatamente «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'Agenda digitale per l'Europa», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sul SER, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta Europa e assicurandone un uso ottimale.

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 09 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO (seguito)

Nell'ambito di Orizzonte 2020 l'uguaglianza di genere è affrontata in modo trasversale al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare la dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in modo particolare della necessità di aumentare l'impegno volto a promuovere nel campo della ricerca e dell'innovazione la partecipazione delle donne a tutti i livelli, anche nel processo decisionale.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro del SER, nonché le azioni di monitoraggio e diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Lo stanziamento verrà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.81).

Agli stanziamenti iscritti al presente capitolo, si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di partecipare alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi di organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

CAPITOLO 05 09 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO (seguito)

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 05 09 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti al capitolo 05 01 05.

05 09 03 Sfide per la società*Commento*

La presente priorità di Orizzonte 2020 rappresenta la risposta diretta alle priorità strategiche e alle sfide per la società individuate nella strategia Europa 2020. Le attività verranno impostate secondo un approccio basato sulle sfide che riunisce le risorse e le conoscenze di una gamma di settori, tecnologie e discipline. Le attività interesseranno l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività daranno un sostegno diretto alle corrispondenti competenze settoriali a livello dell'Unione.

05 09 03 01 Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioprodotto

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
235 755 857	154 885 244	221 563 529	108 915 289	204 850 799,15	74 012 085,17

*Commento**Ex voce 05 09 03 01 (in parte)*

Azione imperniata sullo sviluppo di sistemi agricoli e silvicoli più sostenibili e produttivi, e al tempo stesso di servizi, idee e nuove politiche per far prosperare i mezzi di sussistenza della popolazione rurale. Viene inoltre posto l'accento su prodotti alimentari sani e sicuri per tutti nonché su metodi di trasformazione alimentare concorrenziali che utilizzino meno risorse e producano meno rifiuti. Parallelamente è previsto un impegno a favore dello sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi (ad esempio tramite l'attività di pesca sostenibile e rispettosa dell'ambiente). Vengono altresì promosse le bioindustrie europee a basse emissioni di carbonio, efficienti sotto il profilo delle risorse, sostenibili e competitive.

Stanziamiento destinato alla ricerca e all'innovazione in campo agricolo, per garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e di altri bioprodotto; verrà data priorità ai progetti di ricerca che prevedono la partecipazione diretta dei produttori primari, onde massimizzare l'applicabilità pratica dei risultati.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

COMMISSIONE

TITOLO 05 — AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

CAPITOLO 05 09 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO (seguito)

05 09 03 (seguito)

05 09 03 01 (seguito)

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

05 09 50 **Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico**

05 09 50 01 Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5 144 171,64	1 665 412,11

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti di ricerca e sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

TITOLO 06

MOBILITÀ E TRASPORTI

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

TITOLO 06
MOBILITÀ E TRASPORTI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
06 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI»	72 739 448	72 739 448	72 528 558	72 528 558	71 210 953,95	71 210 953,95
06 02	POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI	3 690 577 433	1 931 021 498	3 447 030 702	1 476 262 853	3 982 515 229,46	1 906 153 444,78
06 03	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI	244 259 072	263 304 099	247 878 047	252 004 917	212 644 325,55	260 533 922,87
	Titolo 06 — Totale	4 007 575 953	2 267 065 045	3 767 437 307	1 800 796 328	4 266 370 508,96	2 237 898 321,60

TITOLO 06

MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
06 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI»					
06 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Mobilità e trasporti»	5,2	36 316 977	36 147 079	36 289 654,82	99,92
06 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Mobilità e trasporti»					
06 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 209 844	2 404 640	2 878 613,21	130,26
06 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 046 187	2 032 932	2 235 810,—	109,27
	<i>Articolo 06 01 02 — Subtotale</i>		4 256 031	4 437 572	5 114 423,21	120,17
06 01 03	Spese relative a apparecchiature e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mobilità e trasporti»	5,2	2 347 649	2 257 145	2 789 907,48	118,84
06 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Mobilità e trasporti»					
06 01 04 01	Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Trasporti	1,1	2 000 000	2 000 000	2 134 274,12	106,71
	<i>Articolo 06 01 04 — Subtotale</i>		2 000 000	2 000 000	2 134 274,12	106,71
06 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Mobilità e trasporti»					
06 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	4 754 946	4 776 024	4 897 784,17	103,00

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
06 01 05	(seguito)					
06 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	2 429 242	2 370 000	2 379 671,35	97,96
06 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	608 000	608 000	517 518,80	85,12
	Articolo 06 01 05 — Subtotale		7 792 188	7 754 024	7 794 974,32	100,04
06 01 06	Agenzie esecutive					
06 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)	1,1	14 272 055	14 832 226	12 934 248,—	90,63
06 01 06 03	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del Fondo di coesione	1,2	5 754 548	5 100 512	4 153 472,—	72,18
	Articolo 06 01 06 — Subtotale		20 026 603	19 932 738	17 087 720,—	85,33
	Capitolo 06 01 — Totale		72 739 448	72 528 558	71 210 953,95	97,90

06 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Mobilità e trasporti»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
36 316 977	36 147 079	36 289 654,82

06 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Mobilità e trasporti»

06 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 209 844	2 404 640	2 878 613,21

06 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 046 187	2 032 932	2 235 810,—

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» (seguito)**06 01 03** *Spese relative a apparecchiature e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Mobilità e trasporti»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 347 649	2 257 145	2 789 907,48

06 01 04 *Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Mobilità e trasporti»*

06 01 04 01 Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Trasporti

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 000 000	2 000 000	2 134 274,12

Commento

Stanziamamento destinato a coprire le azioni di sostegno al programma di cui all'articolo 2, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e direttamente connesse alle misure accompagnatorie necessarie per l'attuazione del programma del meccanismo per collegare l'Europa e gli orientamenti relativi alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T). Tale stanziamento comprende le spese per studi, riunioni di esperti, attività di informazione e pubblicazioni, software e basi dati a sostegno di azioni direttamente legate alla realizzazione degli obiettivi del meccanismo per collegare l'Europa.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 06 02 01.

06 01 05 *Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Mobilità e trasporti»*

06 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 754 946	4 776 024	4 897 784,17

Commento

Stanziamamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipano alle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, inclusi i funzionari e gli agenti temporanei assegnati alle delegazioni dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» (seguito)

06 01 05 (seguito)

06 01 05 01 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 06 03.

06 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 429 242	2 370 000	2 379 671,35

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020, che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 06 03.

06 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
608 000	608 000	517 518,80

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» (seguito)**06 01 05** (seguito)

06 01 05 03 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme dei programmi di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020, nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamiento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazione e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 06 03.

06 01 06 **Agenzie esecutive**

06 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
14 272 055	14 832 226	12 934 248,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative di personale e le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione di azioni del programma del meccanismo per collegare l'Europa, al completamento dei progetti finanziati nell'ambito dei programmi 2000-2006 e 2007-2013 della rete transeuropea di trasporto (TEN-T).

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» (seguito)**06 01 06** (seguito)

06 01 06 01 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario; tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è contenuta nell'allegato «Staff» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione C(2007) 5282 della Commissione, del 5 novembre 2007, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi con l'attuazione dei programmi comunitari per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità, modificata dalla decisione C(2008) 5538 del 7 ottobre 2008.

Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione del 23 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65).

Decisione di esecuzione C(2013) 9235 della Commissione del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

CAPITOLO 06 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «MOBILITÀ E TRASPORTI» (seguito)**06 01 06** (seguito)

06 01 06 03 Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del Fondo di coesione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
5 754 548	5 100 512	4 153 472,—

Commento

Stanziamanti destinati a coprire le spese amministrative di personale e le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione della dotazione del Fondo di coesione del programma del meccanismo per collegare l'Europa.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è contenuta nell'allegato intitolato «Staff» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Atti di riferimento

Decisione C(2007) 5282 della Commissione, del 5 novembre 2007, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la rete transeuropea dei trasporti ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi con l'attuazione dei programmi comunitari per la concessione di sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità, modificata dalla decisione C(2008) 5538 del 7 ottobre 2008.

Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione del 23 dicembre 2013 che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65).

Decisione di esecuzione C(2013) 9235 della Commissione del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 02	POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI								
06 02 01	Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)								
06 02 01 01	Eliminare le strozzature, accrescere l'interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e migliorare le tratte trans- frontaliere.	1,1	1 405 640 764	790 274 000	1 174 293 698	428 362 267	746 045 128,91	269 132 613,41	34,06
06 02 01 02	Garantire sistemi di trasporto efficienti e sostenibili	1,1	68 544 512	37 367 000	59 776 865	43 209 743	85 279 802,—	11 461 323,12	30,67
06 02 01 03	Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità	1,1	407 171 625	291 720 000	410 321 493	83 988 294	576 208 801,41	340 675 875,19	116,78
06 02 01 04	Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Dotazione del Fondo di coesione	1,2	1 649 386 632	620 000 000	1 588 194 081	377 581 583	2 372 380 457,—	773 467 447,79	124,75
06 02 01 05	Creare un contesto più propizio per gli investimenti privati in progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto	1,1	p.m.	25 000 000	62 109 000	50 000 000	66 354 000,—	37 500 000,—	150,00
	<i>Articolo 06 02 01 — Subtotale</i>		3 530 743 533	1 764 361 000	3 294 695 137	983 141 887	3 846 268 189,32	1 432 237 259,51	81,18
06 02 02	Agenzia europea per la sicurezza aerea	1,1	36 915 000	36 915 000	34 184 000	34 184 000	37 330 992,—	37 330 992,—	101,13
06 02 03	Agenzia europea per la sicurezza marittima								
06 02 03 01	Agenzia europea per la sicurezza marittima	1,1	54 220 716	54 220 716	48 597 565	42 650 882	32 594 924,98	32 594 924,98	60,12
06 02 03 02	Agenzia europea per la sicurezza marittima — Misure antinquinamento	1,1	24 675 000	26 783 282	22 800 000	20 245 132	22 196 160,—	18 589 824,54	69,41
	<i>Articolo 06 02 03 — Subtotale</i>		78 895 716	81 003 998	71 397 565	62 896 014	54 791 084,98	51 184 749,52	63,19
06 02 04	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie	1,1	27 757 184	27 757 184	29 643 000	29 643 000	27 395 879,—	27 395 879,—	98,70
06 02 05	Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione	1,1	10 821 000	11 409 000	11 821 000	13 052 654	11 789 990,08	19 692 863,98	172,61
06 02 06	Sicurezza dei trasporti	1,1	1 795 000	1 492 816	1 950 000	1 077 798	1 564 145,08	1 819 591,11	121,89
06 02 51	Completamento del programma di reti trans- europee	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	340 000 000	0,—	314 241 947,—	

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 02 52	Completamento del programma «Marco Polo»	1,1	p.m.	2 680 000	p.m.	8 135 000	0,—	15 503 157,48	578,48
06 02 53	Completamento delle misure antinquinamento	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	4 504 500,46	
06 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
06 02 77 01	Azione preparatoria— Interfaccia europea di informazione e prenotazione per tutti i modi di trasporto	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 132 198,72	
06 02 77 03	Azione preparatoria — Navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	518 525,—	
06 02 77 06	Azione preparatoria — Aviazione generale — Statistiche e cifre chiave	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	133 896,—	
06 02 77 07	Progetto pilota — Gli ingorghi stradali: soluzioni di trasporto integrato intelligente per le infrastrutture stradali	1,1	p.m.	650 000	p.m.	650 000	0,—	0,—	0
06 02 77 08	Progetto pilota — Sistema di monitoraggio con tecnica GNSS per i veicoli pesanti	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	245 000	349 949,—	0,—	
06 02 77 09	Progetto pilota — Rendere il settore dei trasporti attraente per le future generazioni	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	350 000	500 000,—	0,—	
06 02 77 10	Azione preparatoria — La città portuale intelligente	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
06 02 77 11	Progetto pilota — Studio di fattibilità per testare il ricorso a un'impresa comune pubblico-privato a sostegno della realizzazione del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) lungo tutti i corridoi della rete centrale	1,1	p.m.	120 000	p.m.	280 000	400 000,—	0,—	0
06 02 77 12	Azione preparatoria — Integrazione di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) nello spazio aereo europeo mediante un servizio di geofencing attivo (AGS)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	350 000	500 000,—	250 000,—	
06 02 77 13	Progetto pilota — Modalità innovative per il finanziamento sostenibile dei trasporti pubblici	1,1	p.m.	37 500	p.m.	87 500	125 000,—	0,—	0
06 02 77 14	Azione preparatoria — Verso uno spazio europeo dei trasporti unico e innovativo	1,1	p.m.	1 100 000	p.m.	500 000	1 500 000,—	207 885,—	18,90

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 02 77	(seguito)								
06 02 77 15	Progetto pilota — Sensibilizzazione sulle alternative all'uso di auto private	1,1	800 000	645 000	490 000	245 000			
06 02 77 16	Progetto pilota — Mobilità condivisa sostenibile interconnessa con i trasporti pubblici nelle aree urbane europee [sviluppo del concetto di «aree di trasporto rurale smart» (SMARTA)]	1,1	1 000 000	800 000	600 000	300 000			
06 02 77 17	Progetto pilota — Architettura dello spazio aereo del Cielo unico europeo (CUE)	1,1	600 000	700 000	800 000	400 000			
06 02 77 18	Progetto pilota — Mappatura dei trasporti accessibili per le persone con mobilità ridotta	1,1	p.m.	300 000	600 000	300 000			
06 02 77 19	Progetto pilota — Aree di sosta protette per i mezzi pesanti	1,1	p.m.	425 000	850 000	425 000			
06 02 77 20	Progetto pilota — Comportamento umano in relazione alla guida autonoma	1,1	350 000	175 000					
06 02 77 21	Progetto pilota — Campagna di sensibilizzazione paneuropea in materia di sicurezza stradale	1,1	600 000	300 000					
06 02 77 22	Progetto pilota— OREL —Sistema europeo per limitare le frodi relative ai contachilometri: procedura rapida per i controlli tecnici dei veicoli nell'Unione	1,1	300 000	150 000					
	Articolo 06 02 77 — Subtotale		3 650 000	5 402 500	3 340 000	4 132 500	3 374 949,—	2 242 504,72	41,51
	Capitolo 06 02 — Totale		3 690 577 433	1 931 021 498	3 447 030 702	1 476 262 853	3 982 515 229,46	1 906 153 444,78	98,71

06 02 01 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF)

06 02 01 01 Eliminare le strozzature, accrescere l'interoperabilità ferroviaria, realizzare i collegamenti mancanti e migliorare le tratte transfrontaliere.

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 405 640 764	790 274 000	1 174 293 698	428 362 267	746 045 128,91	269 132 613,41

Commento

L'obiettivo «Eliminare le strozzature e realizzare i collegamenti mancanti» si riferisce all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013. Questo obiettivo sarà realizzato attraverso gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e pluriennali che costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario, dei progetti di rete di trasporto centrale e dei corridoi di trasporto dell'Unione definiti negli allegati degli orientamenti del CEF e degli orientamenti del TEN-T. Il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in base al numero di collegamenti transfrontalieri nuovi e migliorati e di strozzature eliminate grazie al CEF.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)***06 02 01** *(seguito)*06 02 01 01 *(seguito)*

Parte di questo stanziamento sarà utilizzata per promuovere la rete ciclabile transeuropea EuroVelo.

Il completamento dei collegamenti ferroviari transfrontalieri regionali abbandonati o smantellati (connessioni mancanti se ammissibili ai finanziamenti del CEF) riceverà un sostegno particolare.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 02 01 02 Garantire sistemi di trasporto efficienti e sostenibili

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
68 544 512	37 367 000	59 776 865	43 209 743	85 279 802,—	11 461 323,12

Commento

L'obiettivo di «garantire nel lungo periodo trasporti sostenibili ed efficienti» si riferisce all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1316/2013. Questo obiettivo sarà realizzato attraverso gli inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e pluriennali che costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario.

Nel periodo 2014-2020 il meccanismo per collegare l'Europa (CEF — Connecting Europe Facility) realizzerà un seguito del programma Marco Polo nel quadro degli orientamenti rivisti TEN-T. Conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1), il CEF introdurrà una nuova impostazione a sostegno dei servizi di trasporto merci nell'Unione. È importante ottimizzare l'uso dell'infrastruttura di trasporto per convogliare le merci verso modi di trasporto più sostenibili, tra cui le vie navigabili interne, e accrescere l'efficienza dei servizi multimodali.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 01 (seguito)

06 02 01 02 (seguito)

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 02 01 03 Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
407 171 625	291 720 000	410 321 493	83 988 294	576 208 801,41	340 675 875,19

Commento

L'obiettivo di «Ottimizzare l'integrazione e l'interconnessione dei modi di trasporto e accrescere l'interoperabilità e la sicurezza dei trasporti» è stabilito all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Questo obiettivo sarà realizzato attraverso inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e pluriennali che costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario.

Il conseguimento di questo obiettivo si misurerà in base al numero di porti e aeroporti collegati alla rete ferroviaria, al numero di piattaforme logistiche multimodali create, al numero di collegamenti migliorati attraverso le autostrade del mare, nonché in base al numero di punti di approvvigionamento di fonti di energia alternative per veicoli che utilizzano la rete centrale.

Rientrano in questo obiettivo l'attuazione della politica per il cielo unico europeo e la realizzazione del progetto di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129.), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)**06 02 01** (seguito)

06 02 01 04 Meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Dotazione del Fondo di coesione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 649 386 632	620 000 000	1 588 194 081	377 581 583	2 372 380 457,—	773 467 447,79

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» del CEF, conformemente all'articolo 84, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1316/2013 sarà trasferito dal Fondo di coesione un importo di 11 305 500 000 EUR a prezzi costanti del 2011 destinato ad essere speso in conformità alle disposizioni di detto regolamento negli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione.

Conformemente all'articolo 11, questo obiettivo sarà realizzato attraverso inviti a presentare proposte nell'ambito dei programmi di lavoro annuali e pluriennali, aperti unicamente agli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione. Questi programmi di lavoro annuali e/o pluriennali costituiscono le decisioni di finanziamento ai sensi dell'articolo 84 del regolamento finanziario.

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, e all'articolo 5, paragrafo 2, fino all'1 % della dotazione finanziaria è inteso a coprire le spese per le azioni di sostegno per l'attuazione del programma.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, p. 320).

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare:

- l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), riguardante un trasferimento di 11 305 500 000 di EUR dal Fondo di coesione al CEF,
- l'articolo 11 riguardante inviti specifici per i fondi trasferiti dal Fondo di coesione,
- l'articolo 2, paragrafo 7 e l'articolo 5, paragrafo 2, riguardanti le azioni di sostegno al programma per l'attuazione del CEF.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 01 (seguito)

06 02 01 05 Creare un contesto più propizio per gli investimenti privati in progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto

Cifre (Stanziammenti dissociati)

Stanziammenti 2018		Stanziammenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	25 000 000	62 109 000	50 000 000	66 354 000,—	37 500 000,—

Commento

L'obiettivo di «creare un contesto più propizio per gli investimenti privati in progetti nel settore delle infrastrutture di trasporto» è inteso ad attuare i progetti di interesse comune attraverso gli strumenti finanziari sulla base di valutazioni ex ante, conformemente all'articolo 224 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1). A norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1316/2013, dal 10 % al 20 % della dotazione finanziaria per i trasporti del CEF è disponibile per strumenti finanziari innovativi quali lo strumento di obbligazioni di progetto, lo strumento di garanzia dei prestiti e altri strumenti come le imprese comuni e gli strumenti di capitale per combinare risorse finanziarie pubbliche e private al fine di accelerare gli investimenti nelle infrastrutture in Europa. Scopo degli strumenti finanziari è agevolare l'accesso ai finanziamenti privati e quindi accelerare o rendere possibile il finanziamento dei progetti TEN-T ammissibili a norma degli orientamenti TEN-T e del regolamento (UE) n. 1316/2013. Si intende istituire gli strumenti finanziari come quadri di «debito» o «capitale» per ovviare a specifiche lacune del mercato e fornire soluzioni di finanziamento adeguate. Saranno attuati in gestione diretta dalle entità delegate ai sensi del regolamento finanziario dell'Unione oppure congiuntamente con le entità delegate. Le entità delegate devono essere abilitate a fornire garanzie alla Commissione sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione conformemente ai requisiti del regolamento finanziario dell'Unione.

I rimborsi provenienti da strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, inclusi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 14.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 02 Agenzia europea per la sicurezza aerea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
36 915 000	36 915 000	34 184 000	34 184 000	37 330 992,—	37 330 992,—

Commento

Stanziamiento destinato unicamente a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato intitolato «Staff» della presente sezione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42) costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta complessivamente a 36 915 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 216/2008 per quanto riguarda gli aeroporti, la gestione del traffico aereo e i servizi di navigazione aerea (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 768/2006 della Commissione, del 19 maggio 2006, recante attuazione della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari e relativo alla gestione del sistema informativo (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 16).

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 02 (seguito)

Regolamento di esecuzione (UE) N. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione e il controllo dell'applicazione delle norme del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della Commissione (GU L 179 del 29.6.2013, pag. 46).

Regolamento (CE) n. 319/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga il regolamento (CE) n. 593/2007 (GU L 93 del 28.3.2014, pag. 58).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione in data 7 dicembre 2015, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2015) 613 final].

06 02 03 Agenzia europea per la sicurezza marittima

06 02 03 01 Agenzia europea per la sicurezza marittima

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
54 220 716	54 220 716	48 597 565	42 650 882	32 594 924,98	32 594 924,98

Commento

Stanziamiento destinato unicamente a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3) ad eccezione delle misure antinquinamento (cfr. voce 06 02 03 02).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato intitolato «Staff» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018, comprese le misure antinquinamento, ammonta complessivamente a 79 686 415 EUR. All'importo di 790 699 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 78 895 716 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)**06 02 03** (seguito)

06 02 03 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 77).

06 02 03 02 Agenzia europea per la sicurezza marittima – Misure antinquinamento

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 675 000	26 783 282	22 800 000	20 245 132	22 196 160,—	18 589 824,54

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le misure antinquinamento di cui al regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Questo è conforme alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio di includere nei compiti dell'Agenzia la risposta all'inquinamento marino causato dagli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento marino causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di gas e idrocarburi (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 115).

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 04 Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 757 184	27 757 184	29 643 000	29 643 000	27 395 879,—	27 395 879,—

Commento

Stanziameto destinato unicamente a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è contenuta nell'allegato intitolato «Staff» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 28 135 398 EUR. All'importo di 27 757 184 EUR iscritto nel bilancio è aggiunto un importo di 378 214 proveniente dal recupero delle eccedenze.

Basi giuridiche

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)**06 02 04** (seguito)

Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

06 02 05 **Attività di supporto per la politica europea dei trasporti e i diritti dei passeggeri comprese le attività di comunicazione**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 821 000	11 409 000	11 821 000	13 052 654	11 789 990,08	19 692 863,98

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre altresì altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamiento destinato a coprire le spese di informazione e comunicazione, le conferenze e gli eventi finalizzati a promuovere le attività nel settore dei trasporti, nonché le attività dei social media, i prodotti audiovisivi, la creazione di un sito web e di altri strumenti informatici, le attività di consulenza, le pubblicazioni in formato elettronico e cartaceo direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo della politica dei trasporti, compresa la sua dimensione sociale, nonché di sicurezza e protezione degli utenti dei servizi di trasporto.

Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese sostenute dalla Commissione per raccogliere ed elaborare tutte le informazioni necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione della politica comune dei trasporti dell'Unione, per tutti i modi di trasporto (su strada, ferroviario, aereo, marittimo e fluviale) e per tutti i settori (sicurezza dei trasporti, mercato interno dei trasporti e relative norme di attuazione, ottimizzazione della rete di trasporto, multimodalità, logistica, diritti dei passeggeri e loro protezione in tutti i modi di trasporto, utilizzo di carburanti alternativi in tutti i modi di trasporto, acquisto di veicoli puliti e mobilità urbana, aspetti sociali e dimensione di genere, fra cui dati sull'occupazione, e per tutti gli altri settori connessi ai trasporti). Le principali azioni approvate e gli obiettivi perseguiti intendono favorire la politica comune dei trasporti dell'Unione europea, includendo l'estensione a paesi terzi, l'assistenza tecnica per tutti i modi di trasporto e i relativi settori, la formazione specifica, la definizione di regole per la sicurezza dei trasporti, la semplificazione delle procedure amministrative, l'uso delle tecnologie TIC, il contributo al processo di standardizzazione e la promozione di una politica comune dei trasporti comprendente la definizione e la realizzazione di un orientamento a favore della rete transeuropea ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il rafforzamento dei diritti dei passeggeri e della loro protezione in tutti i modi di trasporto, nonché migliorare l'applicazione e il rispetto dei regolamenti esistenti in materia di diritti dei passeggeri, in particolare attraverso azioni di sensibilizzazione sul contenuto di tali regolamenti, rivolte sia all'industria dei trasporti sia ai viaggiatori.

Trasporti marittimi e logistica

Stanziamiento destinato a coprire la definizione e l'attuazione della strategia dell'Unione per il trasporto marittimo, in linea con gli obiettivi definiti nel libro bianco sul futuro dei trasporti.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*06 02 05 *(seguito)*

Questo comprende le analisi degli sviluppi economici e tecnologici, il sostegno ai negoziati internazionali, l'elaborazione e l'interpretazione della normativa sul cabotaggio, il monitoraggio delle denunce e dei procedimenti di infrazione, la definizione e l'attuazione di misure volte a promuovere e sostenere la competitività e l'efficienza nel trasporto marittimo a corto raggio, la revisione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1), la semplificazione amministrativa e l'uso dei sistemi TIC nei settori del trasporto per via navigabile e della logistica e la promozione dello sviluppo sostenibile del settore del trasporto marittimo.

Stanziamiento destinato a coprire la definizione e l'attuazione della strategia dell'Unione per la logistica del trasporto merci, comprendente l'agenda digitale per i trasporti e la logistica, che prevede un quadro e azioni relativi a sistemi interoperabili di informazione e gestione del trasporto multimodale e alle questioni di standardizzazione connesse, uno o più sportelli amministrativi unici (europei) per il trasporto multimodale, un documento di trasporto unico e un regime di responsabilità multimodale.

Lo stanziamento è altresì destinato a coprire lo sviluppo di un quadro di riferimento in materia di misurazione, certificazione e riduzione dell'impronta di carbonio, la politica di trasferimento modale comprendente le azioni in sospeso ai sensi dell'ex programma Marco Polo, le autostrade del mare, il trasporto combinato e multimodale, la digitalizzazione del settore dei trasporti e della logistica e il sostegno alla standardizzazione e all'armonizzazione delle attrezzature.

Sicurezza marittima

Stanziamiento destinato a coprire il monitoraggio, la valutazione e la revisione (valutazione d'impatto) della normativa dell'Unione sulla sicurezza marittima, la tutela dell'ambiente marino e la promozione delle qualifiche e delle condizioni di lavoro dei marittimi.

Diritti dei passeggeri

Stanziamiento destinato a coprire le spese di monitoraggio, valutazione e revisione della normativa dell'Unione sui diritti dei passeggeri e le relative azioni di sensibilizzazione.

In collegamento con il regolamento (CE) n. 261/2004, la Commissione deve elaborare ulteriori misure per rendere più efficiente l'applicazione di tale regolamento. Occorre inoltre garantire l'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2006 e del regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).

L'attuazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 richiede un'azione di attuazione specifica per garantire che tale regolamento sia correttamente applicato e attuato negli Stati membri a causa della complessità dell'interazione di strutture amministrative regionali, nazionali e internazionali (COTIF) che devono partecipare alla procedura di attuazione.

L'attuazione del regolamento (UE) n. 1177/2010 richiede un'azione di attuazione specifica per garantire che tale regolamento sia correttamente applicato e attuato negli Stati membri e che gli Stati membri rispettino i loro obblighi giuridici di informazione nei confronti della Commissione.

L'attuazione del regolamento (UE) n. 181/2011 richiede un'azione di attuazione specifica per garantire che tale regolamento sia correttamente applicato e attuato negli Stati membri e che gli Stati membri rispettino i loro obblighi giuridici di informazione nei confronti della Commissione.

La Commissione conduce, come importante misura di sostegno all'attuazione, azioni mirate riguardanti tutti gli Stati membri, o alcuni di essi, per sensibilizzare il pubblico sui diritti dei passeggeri. Quasi un terzo (31 %) dei cittadini dell'Unione è a conoscenza dei propri diritti e obblighi quando acquista un titolo di trasporto, mentre il 59 % ha dichiarato di non conoscerli (Eurobarometro del 2014 sui diritti dei passeggeri).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (*seguito*)**06 02 05** (*seguito*)

Queste azioni e i relativi obiettivi potrebbero essere sostenuti a livelli diversi (locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale), per tutti i modi di trasporto e i settori pertinenti connessi ai trasporti, così come nei settori tecnico, tecnologico, normativo, informativo, ambientale, climatico e politico, nonché a favore dello sviluppo sostenibile.

Tradizionalmente, quello dei trasporti aerei è uno dei settori per i quali le autorità competenti ricevono il maggior numero di reclami nell'Unione. L'aumento del numero di transazioni commerciali eseguite per via elettronica (via internet o telefonia mobile) ha comportato un maggior numero di violazioni della legislazione dell'Unione sulla tutela dei consumatori.

Uno dei reclami più frequenti dei consumatori europei è l'assenza di strumenti di ricorso negli aeroporti stessi, in particolare laddove sussistano situazioni di conflitto derivanti da eventuali violazioni degli obblighi da parte delle compagnie aeree e di altri fornitori di servizi. Le autorità dell'Unione competenti per la tutela dei consumatori e per il trasporto aereo dovrebbero pertanto cooperare per garantire un tempestivo miglioramento delle strutture d'informazione e di sostegno dei passeggeri presso gli aeroporti, potenziando al contempo la coregolamentazione in questo settore.

Sicurezza stradale

La comunicazione della Commissione del 20 luglio 2010 «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» [COM(2010) 389 definitivo] presenta sette obiettivi: l'educazione stradale, l'applicazione della normativa stradale, la sicurezza delle infrastrutture stradali, il miglioramento della sicurezza dei veicoli, l'uso delle moderne tecnologie, i servizi di emergenza e assistenza post-incidente e la protezione degli utenti vulnerabili della strada. Proseguono i lavori relativi alla proposta della Commissione, riguardanti l'aggiornamento a scadenza regolare delle norme sulle patenti dell'Unione e la revisione delle norme sulle qualifiche e sulla formazione dei conducenti professionali, il monitoraggio delle direttive 2014/45/UE, 2014/46/UE e 2014/47/UE e l'elaborazione di una strategia in materia di incidenti stradali gravi. L'attività della Commissione in materia di sicurezza stradale comprende anche la gestione della Carta europea della sicurezza stradale, la gestione delle norme relative al trasporto di merci pericolose, la manutenzione di una base dati europea sugli incidenti stradali - Community Road Accident Database (CARE) e il monitoraggio delle direttive sulla gestione delle infrastrutture e sulla sicurezza delle gallerie e di diversi aspetti della sicurezza degli utenti vulnerabili della strada. L'applicazione degli orientamenti politici 2011-2020 richiederebbe inoltre un'azione di attuazione specifica per lo scambio di buone pratiche, campagne per la sicurezza stradale, inviti a presentare proposte e la creazione dell'osservatorio europeo della sicurezza stradale nonché la valutazione delle diverse opzioni per rendere più efficace ed efficiente, in futuro, il lavoro dell'Unione sulla sicurezza stradale.

Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese relative ad attività di comunicazione ed eventi pubblici come la Giornata europea della sicurezza stradale e simili iniziative di sensibilizzazione e interazione con i cittadini.

Stanziamiento destinato altresì a stabilire una cooperazione transfrontaliera efficiente tra gli Stati membri per quanto riguarda le attività di contrasto delle infrazioni al codice della strada.

Trasporto terrestre

Le principali attività nel settore dei trasporti terrestri riguardano l'attuazione e il riesame delle politiche attuali, il miglioramento della cooperazione settoriale e la pianificazione di nuove iniziative. Questo comprende, fra l'altro, attività riguardanti l'applicazione delle tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, l'accesso al mercato, le norme sociali (e relativa applicazione), le norme tecniche e di sicurezza e gli aspetti internazionali (relazioni nel campo del trasporto terrestre con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti). Tutte queste attività richiedono una stretta collaborazione con le parti interessate.

Mercato ferroviario

La piena attuazione della direttiva 2012/34/UE e del regolamento (UE) n. 913/2010 sono priorità fondamentali per incrementare la competitività delle ferrovie. La normativa mira ad aprire i mercati ferroviari, a migliorare l'interoperabilità e la sicurezza dei servizi ferroviari e, di conseguenza, a promuovere lo sviluppo del sistema ferroviario integrato, che comporta uno spazio ferroviario europeo unico. Inoltre i servizi della Commissione stanno rafforzando la cooperazione internazionale in materia di politica ferroviaria.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*06 02 05 *(seguito)*

Incoraggiare la cooperazione settoriale è essenziale per attuare con efficacia la legislazione ferroviaria dell'Unione. La direttiva 2012/34/UE prevede la creazione della rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario (ENRRB) e della rete europea dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria (*Platform od Rail Infrastructure Managers in Europe - PRIME*). Sono stati istituiti quadri di cooperazione informale per le imprese ferroviarie (IF), affinché possano condividere le esperienze a livello di Unione (dialogo tra le IF), e i ministeri (riunioni dei direttori delle imprese ferroviarie). Allo stesso modo, la cooperazione con i paesi terzi (paesi del Golfo, Cina, Iran, Giappone, Brasile, ecc.) è una parte importante della promozione dell'industria ferroviaria dell'Unione a livello mondiale.

In tale contesto questo stanziamento è destinato a coprire le iniziative e le attività delle piattaforme di cooperazione che contribuiscono ad un'attuazione tempestiva dello spazio ferroviario europeo unico e ad affrontare i suoi sviluppi futuri e la cooperazione internazionale.

Porti e navigazione interna

Stanziamento destinato a coprire l'elaborazione, il monitoraggio, la valutazione e la revisione (valutazione d'impatto) della legislazione e della politica dell'Unione in materia di porti e navigazione interna.

Cielo unico europeo

La piena attuazione del Cielo unico europeo [quattro regolamenti di base: (CE) n. 549/2004, (CE) n. 550/2004, (CE) n. 551/2004 e (CE) n. 552/2004 e oltre venti norme di attuazione] costituisce una priorità fondamentale per migliorare i servizi di navigazione aerea in termini di sicurezza, efficienza in rapporto ai costi della fornitura di servizi di navigazione aerea, riduzione dei ritardi dei flussi di traffico e delle prestazioni ambientali e, in sostanza, per migliorare il trasporto aereo in Europa.

La realizzazione del cielo unico europeo e del progetto di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR), del suo pilastro tecnologico con l'aiuto dell'impresa comune SESAR, l'istituzione del gestore della realizzazione di SESAR e dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) figurano anche tra le priorità della strategia dell'Unione per l'aviazione adottata nel 2015.

L'attuazione del sistema di prestazioni del cielo unico europeo, con l'assistenza dell'organo di valutazione delle prestazioni (PRB), è effettuata ai sensi del presente articolo, con l'assistenza dell'AESA e di Eurocontrol.

In questo contesto promuovere il cielo unico europeo e le iniziative che contribuiscono alla sua rapida attuazione, anche attraverso la partecipazione e la consultazione delle parti interessate (l'organo consultivo di settore, la piattaforma di coordinamento delle autorità nazionali di controllo e il gruppo europeo sulla dimensione umana), nonché esaminare il suo sviluppo futuro sono anch'esse attività importanti per la Commissione, perseguite nell'ambito del presente articolo.

Sicurezza aerea, ambiente e cooperazione con l'ICAO

L'uso di diversi strumenti legislativi è importante per garantire la sicurezza dell'aviazione europea, conseguire una crescita sostenibile dal punto di vista ambientale e proteggere i cittadini dell'Unione che viaggiano al di fuori dell'Unione.

A norma degli articoli da 3 a 5 del regolamento (CE) n. 2111/2005, la Commissione può imporre divieti totali o restrizioni parziali nei confronti dei vettori aerei di paesi terzi che volano nell'Unione. In tale contesto, e a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 473/2006 la Commissione, l'AESA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) e gli esperti degli Stati membri possono condurre missioni di valutazione in loco e individuare le carenze in materia di sicurezza dei vettori aerei e delle autorità responsabili della loro supervisione. Il costo degli esperti nazionali durante le visite di valutazione in loco deve essere rimborsato dall'Unione.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)***06 02 05** *(seguito)*

È chiara l'esigenza di integrare queste missioni con azioni più positive e preventive e con una cooperazione tecnica ex post, per aiutare i paesi oggetto di un divieto o di restrizioni a correggere le carenze riscontrate. La Commissione e l'AESA hanno inoltre come obiettivo di promuovere gli standard più elevati di sicurezza aerea in tutto il mondo.

In questo contesto i grandi progetti dell'Unione relativi alla cooperazione nel settore dell'aviazione civile gestiti da altre direzioni generali (NEAR, DEVCO e FPI), che possono essere attuati solo a lungo termine, non danno una risposta immediata alle necessità a breve termine.

L'iniziativa mira pertanto a completare gli strumenti esistenti creando uno strumento flessibile per l'attuazione di azioni di prevenzione e (correttive) di assistenza ad hoc a favore delle autorità nazionali responsabili della sorveglianza dei vettori aerei oggetto del divieto imposto dall'Unione nell'Unione. Le azioni previste sono attività su piccola scala e a breve termine.

Poiché il contratto quadro di servizi concluso nel 2009 tra l'AESA e la DG MOVE si è dimostrato uno strumento efficace per fornire assistenza tecnica, esso è stato rinnovato per il periodo 2013-2016 ed un nuovo contratto quadro per il periodo 2017-2020 si trova in fase di preparazione.

Il regolamento (UE) n. 996/2010 prevede inoltre l'istituzione della rete europea delle autorità investigative per la sicurezza dell'aviazione civile (ENCASIA). Il compito della rete consiste nell'elaborare azioni volte a migliorare ulteriormente la qualità delle inchieste condotte dalle autorità investigative per la sicurezza e a rafforzare la prevenzione degli incidenti nell'Unione. Ai sensi del suddetto regolamento la Commissione è associata ai lavori della rete ENCASIA e deve fornirle il sostegno necessario.

Il memorandum di cooperazione tra l'Unione e l'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), infine, copre i settori dell'aviazione di competenza dell'ICAO (sicurezza, ambiente, gestione del traffico aereo e sicurezza dell'aviazione). La cooperazione rafforzata garantirà la partecipazione e il contributo indispensabili alle iniziative dell'ICAO in corso a livello mondiale in diversi settori fondamentali della politica in materia di aviazione. Questo comprende l'iniziativa volta a rafforzare la sicurezza dell'aviazione internazionale su scala mondiale o l'elaborazione e l'attuazione di misure relative all'impatto ambientale dell'aviazione che siano accettabili a livello mondiale. L'obiettivo è garantire che l'ICAO tenga maggiormente conto degli interessi dell'Unione (compresi quelli dell'industria, ad esempio per quanto riguarda la definizione di norme tecniche a livello mondiale). Attraverso l'accordo, inoltre, l'ICAO accetterà, sosterrà e potenzierà il ruolo sempre più importante svolto dalle organizzazioni regionali nell'evoluzione attuale e futura dell'aviazione internazionale.

Trasporti intelligenti e sostenibili, anche nelle aree urbane

Stanziamiento destinato a sostenere lo sviluppo e l'attuazione di politiche e strategie, nonché l'attuazione delle direttive e dei relativi atti delegati e di esecuzione.

Aspetti sociali

Stanziamiento destinato a coprire le questioni sociali orizzontali. Al fine di ridurre il rischio di carenza di manodopera, saranno sostenute le azioni volte ad attirare un maggior numero di lavoratori nel settore dei trasporti, tenendo in considerazione gli effetti dell'automazione (un terzo dei lavoratori del settore dei trasporti ha più di 50 anni). Saranno inoltre sostenuti gli interventi che instaurano un maggiore equilibrio di genere nel settore (che resta a predominanza maschile, con solo il 22 % dei lavoratori di sesso femminile e meno del 3 % di donne adibite a mansioni tecniche).

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*06 02 05 *(seguito)**Mobilità dei giovani*

Stanziamiento destinato ad attuare le azioni relative alla mobilità dei giovani, per rafforzare la loro conoscenza e l'apprezzamento delle altre culture dell'Unione, incoraggiandoli viaggiare in maniera multimodale e sostenibile. A tal fine la Commissione, tra le altre azioni, promuoverà programmi di viaggio con le relative campagne e portali web.

Basi giuridiche

Compito connesso alle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2829/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977, concernente l'entrata in vigore dell'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) (GU L 334 del 24.12.1977, pag. 11) e in particolare l'articolo 22 *bis* dell'accordo.

Regolamento (CEE) n. 4055/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4057/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alle pratiche tariffarie sleali nei trasporti marittimi (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 14).

Regolamento (CEE) n. 4058/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 concernente un'azione coordinata intesa a salvaguardare il libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 21).

Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7).

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri (GU L 368 del 17.12.1992, pag. 38).

Regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (GU L 14 del 22.1.1993, pag. 1).

Decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).

Direttiva 95/50/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1995, sull'adozione di procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (GU L 249 del 17.10.1995, pag. 35).

Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (*seguito*)**06 02 05** (*seguito*)

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59),

Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità (GU L 302 del 26.11.1996, pag. 28).

Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità (GU L 304 del 27.11.1996, pag. 12).

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 718/1999 del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativo ad una politica di regolazione delle capacità delle flotte comunitarie nella navigazione interna, al fine di promuovere il trasporto per via navigabile (GU L 90 del 2.4.1999, pag. 1).

Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57).

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42).

Direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1), in particolare l'articolo 7.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità (GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40).

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10), in particolare l'articolo 26.

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91), in particolare l'articolo 45 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia.

Regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti (GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1).

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22), in particolare l'articolo 10.

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23).

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*06 02 05 *(seguito)*

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46 del 17.2.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo («regolamento sullo spazio aereo») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 20).

Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, relativo all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo («regolamento sull'interoperabilità») (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 26).

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

Direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 124).

Direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (GU L 167 del 30.4.2004, pag. 39).

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 152).

Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull'identità del vettore aereo effettivo (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

Direttiva 2006/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativa all'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 82).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)***06 02 05** *(seguito)*

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35).

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 473/2006 della Commissione, del 22 marzo 2006, che stabilisce le norme di attuazione relative all'elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità di cui al Capo II del regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 84 del 23.3.2006, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 1).

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 4).

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 18).

Direttiva 2008/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 59).

Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1), in particolare l'articolo 6 e l'articolo 14.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*06 02 05 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio (GU L 35 del 4.2.2009, pag. 47).

Direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali (GU L 70 del 14.3.2009, pag. 11).

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57), in particolare l'articolo 35.

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114), in particolare l'articolo 23.

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132), in particolare l'articolo 7 e l'articolo 10, paragrafo 2.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5).

Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 24).

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)***06 02 05** *(seguito)*

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 35).

Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 1).

Decisione 2012/243/UE del Consiglio, dell'8 marzo 2012, relativa alla conclusione di un memorandum di cooperazione tra l'Unione europea e l'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata, e che stabilisce relative modalità procedurali (GU L 121 dell'8.5.2012, pag. 16).

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12), in particolare l'articolo 8.

Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*06 02 05 *(seguito)*

Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

Direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b) e l'articolo 18.

Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1).

Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).

Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).

Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti (GU L 57 del 3.3.2017, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici [notificata con il numero C(2009) 7547].

06 02 06 **Sicurezza dei trasporti***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 795 000	1 492 816	1 950 000	1 077 798	1 564 145,08	1 819 591,11

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (*seguito*)**06 02 06** (*seguito*)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e il trattamento delle informazioni di varia natura necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il controllo, la valutazione e l'attuazione delle misure e delle disposizioni necessarie ad accrescere la sicurezza dei trasporti terrestri, aerei e marittimi e la sua estensione nei paesi terzi nonché l'assistenza tecnica e le azioni specifiche di formazione.

Gli obiettivi principali dell'azione sono lo sviluppo e l'applicazione delle norme di sicurezza nel settore dei trasporti, segnatamente:

- misure destinate a prevenire atti di vandalismo nel settore dei trasporti,
- ravvicinamento delle legislazioni, delle norme tecniche e delle pratiche amministrative di controllo, intese a garantire la sicurezza dei trasporti,
- definizione degli indicatori, dei metodi e degli obiettivi comuni di sicurezza ferroviaria e della raccolta dei dati necessari,
- controllo delle misure di sicurezza dei trasporti a livello degli Stati membri, in tutte le modalità,
- coordinamento internazionale in materia di sicurezza dei trasporti,
- promozione della ricerca nel settore della sicurezza dei trasporti.

Stanziamiento destinato altresì a coprire in particolare le spese per l'istituzione e l'operatività di un corpo di ispettori incaricati di verificare la conformità con i requisiti dell'Unione europea – legislazione sulla sicurezza degli aeroporti, dei porti e delle strutture portuali negli Stati membri, ed eventuali estensioni a paesi terzi, e delle navi battenti bandiera di uno Stato membro. Nella spesa sono incluse le indennità e le spese di trasporto degli ispettori della Commissione e le spese degli ispettori degli Stati membri secondo le disposizioni previste dalla predetta normativa. A tali spese si aggiungono, in particolare, le spese di formazione degli ispettori, le riunioni preparatorie e le forniture necessarie per le ispezioni.

Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese di informazione e comunicazione, nonché per le pubblicazioni in formato elettronico e cartaceo direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo delle politiche dei trasporti, nonché di sicurezza e protezione degli utenti dei servizi di trasporto.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*06 02 06 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72).

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Atti di riferimento

Regolamento (UE) n. 72/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 1).

06 02 51 **Completamento del programma di reti transeuropee**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	340 000 000	0,—	314 241 947,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto (GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio 2002, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo (GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Decisione C(2007) 3512 della Commissione, del 23 luglio 2007, che stabilisce il programma di lavoro pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel campo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (*seguito*)**06 02 51** (*seguito*)

Regolamento (CE) n. 67/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 27 del 30.1.2010, pag. 20).

Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione C(2001) 2654 della Commissione, del 19 settembre 2001, che stabilisce un programma indicativo pluriennale per la concessione di aiuti finanziari della Comunità a progetti di interesse comune nel settore della rete transeuropea di trasporto per il periodo 2001-2006.

Decisione C(2007) 6382 della Commissione, del 17 dicembre 2007, riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti per i progetti TEN-T.

06 02 52 **Completamento del programma «Marco Polo»***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 680 000	p.m.	8 135 000	0,—	15 503 157,48

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari destinati a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (programma «Marco Polo») (GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 52 (seguito)

Regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci («Marco Polo II») (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1).

06 02 53 **Completamento delle misure antinquinamento**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	4 504 500,46

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono delle entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

06 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

06 02 77 01 Azione preparatoria— Interfaccia europea di informazione e prenotazione per tutti i modi di trasporto

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 132 198,72

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)**06 02 77** (seguito)

06 02 77 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti in relazione all'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 03 Azione preparatoria — Navi alimentate a gas naturale liquefatto (GNL)

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	518 525,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti in relazione all'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 06 Azione preparatoria — Aviazione generale — Statistiche e cifre chiave

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	133 896,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 77 (seguito)

06 02 77 06 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 07 Progetto pilota — Gli ingorghi stradali: soluzioni di trasporto integrato intelligente per le infrastrutture stradali

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	650 000	p.m.	650 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 08 Progetto pilota — Sistema di monitoraggio con tecnica GNSS per i veicoli pesanti

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	245 000	349 949,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 77 (seguito)

06 02 77 08 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 09 Progetto pilota — Rendere il settore dei trasporti attraente per le future generazioni

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	350 000	500 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 10 Azione preparatoria — La città portuale intelligente

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria è intesa a promuovere lo scambio di buone prassi in merito alle relazioni città-porto, unitamente a progetti innovativi concernenti le città portuali intelligenti. Essa potrebbe essere coordinata con le iniziative in materia di città intelligenti e sostenibili.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 77 (seguito)

06 02 77 10 (seguito)

Le città portuali sono confrontate a sfide enormi, legate alla necessità di conciliare la competitività con uno sviluppo urbano sostenibile. Tra tali sfide figurano la rilocalizzazione delle funzioni portuali, il trasporto a mezzo container, la ridefinizione delle interfacce porto-città e del litorale e il dialogo con gli abitanti delle città. Occorre trovare una soluzione alle tensioni tra città e porto, turismo e industria, zone naturali e zone edificate. Gli obiettivi della città intelligente dovrebbero essere complementari a quelli di una città portuale intelligente. Una città portuale intelligente basata sul sapere e sulle TIC potrebbe operare in stretto contatto con le interfacce nell'entroterra per accrescere ulteriormente l'efficienza e la qualità dei servizi. Per quanto riguarda il concetto delle autostrade del mare, l'azione è in linea con la strategia Europa 2020 e con la versione riveduta del Libro bianco del 28 marzo 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011) 144 final).

Dato che città e porti hanno gli stessi problemi e le stesse opportunità, è auspicabile trovare soluzioni innovative volte a: a) ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi in navigazione così come dall'attività portuale; b) sviluppare i collegamenti con i trasporti nell'entroterra (gomma, rotaia, vie navigabili interne); c) promuovere l'uso delle energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica; d) promuovere l'uso delle TIC e la loro interoperabilità; e) accrescere la competitività delle città portuali tenendo conto della posizione strategica delle regioni ultraperiferiche e dell'importanza dei collegamenti tra le isole; e f) promuovere sinergie tra la città e il porto.

Queste misure innovative dovrebbero inoltre avere un impatto sul turismo marittimo e costiero. Esse dovrebbero vertere anche sulle strutture portuali e sul dialogo tra autorità portuali e cittadine ai fini della pianificazione urbana e portuale. Il turismo costiero e marittimo è inoltre chiamato a svolgere un ruolo nella diversificazione dei porti. La presente azione preparatoria identificherà i vantaggi offerti dallo sviluppo di città portuali intelligenti in Europa e terrà pienamente conto dell'importanza dei porti. L'azione comprenderà anche iniziative finalizzate alla creazione di una rete europea di città portuali intelligenti.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 11 Progetto pilota — Studio di fattibilità per testare il ricorso a un'impresa comune pubblico-privato a sostegno della realizzazione del Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) lungo tutti i corridoi della rete centrale

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 20 000	p.m.	280 000	400 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 77 (seguito)

06 02 77 11 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 12 Azione preparatoria — Integrazione di sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS) nello spazio aereo europeo mediante un servizio di geo-fencing attivo (AGS)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	350 000	500 000,—	250 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria procederà alla dimostrazione di un AGS per i sistemi RPAS (droni) che volano a un'altitudine inferiore a 150 metri (500 piedi) dal suolo. Essa sarà realizzata collegando le stazioni di pilotaggio remoto a terra per il controllo dei droni con una piattaforma web. La piattaforma web indicherà la posizione operativa dei sistemi RPAS e convaliderà la conformità con le diverse legislazioni nazionali, a seconda dell'ubicazione dell'operazione. La piattaforma può delimitare zone di interdizione al volo sulla base di norme del settore dell'aviazione.

Collegando la piattaforma web ai sistemi RPAS, gli utenti non saranno in grado di far funzionare predetti sistemi nelle zone di interdizione al volo. Le zone di interdizione al volo possono essere delimitate, monitorate e controllate dalle autorità competenti. Le informazioni generate dalla piattaforma web possono essere condivise con tutti i soggetti interessati della rete del trasporto aereo europeo.

L'azione può fornire una soluzione per l'integrazione sicura e protetta di droni di piccole dimensioni nell'attuale rete del trasporto aereo, garantendo un livello di sicurezza equivalente a quello dell'aviazione con equipaggio, il che sarà vantaggioso per tutti i soggetti interessati nel campo dei sistemi RPAS. Il rispetto della vita privata può essere garantito ricorrendo alle zone di interdizione al volo per le operazioni dei sistemi RPAS; inoltre un aspetto ancora più importante è rappresentato dal sostegno che riceveranno le PMI operanti nel settore dei sistemi RPAS affinché creino nuove e promettenti opportunità di lavoro in Europa. I seguenti servizi RPAS possono essere dimostrati attraverso l'utilizzo della piattaforma web: un AGS monitorato e controllato dalle autorità responsabili e un servizio di convalida per accertare le norme applicabili.

La piattaforma potrebbe essere accessibile a diversi portatori d'interesse, come ad esempio gli utilizzatori dei sistemi RPAS, i fornitori di servizi di navigazione aerea, le autorità di aviazione civile, le forze dell'ordine, i servizi di emergenza, i produttori di sistemi RPAS e i soggetti qualificati. La piattaforma si avvarrà delle attuali norme in materia di aviazione, sarà conforme alle operazioni aeronautiche con equipaggio e porterà a un'integrazione più sicura, protetta e standardizzata nell'ambito della rete del trasporto aereo. Oltre a tali norme, la piattaforma deve essere interoperabile con tutti i sistemi RPAS, in modo da prefigurare un mercato europeo aperto a tutti i costruttori e tutti gli utilizzatori di sistemi RPAS. Infine, la piattaforma di gestione del traffico aereo di sistemi RPAS dovrebbe essere scalabile per tutti gli Stati membri.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 77 (seguito)

06 02 77 12 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 13 Progetto pilota — Modalità innovative per il finanziamento sostenibile dei trasporti pubblici

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	37 500	p.m.	87 500	125 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 14 Azione preparatoria — Verso uno spazio europeo dei trasporti unico e innovativo

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 100 000	p.m.	500 000	1 500 000,—	207 885,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 77 (seguito)

06 02 77 14 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 15 Progetto pilota — Sensibilizzazione sulle alternative all'uso di auto private

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
800 000	645 000	490 000	245 000		

Commento

Stanziamanti destinati a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Contesto

Il 55 % circa dei tragitti in automobile è inferiore a 5 chilometri. In media il tasso di persone per automobile è basso, intorno a 1,3 persone per automobile. Tali dati dimostrano che le alternative all'utilizzo di automobili private sono ancora poco sviluppate e che vi è un enorme potenziale per un passaggio modale verso mezzi più sostenibili.

La sensibilizzazione rappresenta un primo passo verso lo sviluppo di alternative all'uso di automobili private. Il progetto pilota mira ad incoraggiare un cambiamento dei comportamenti, per esempio per gli spostamenti casa-lavoro e casa-negozi. Esistono già numerose iniziative intese a promuovere il passaggio dall'utilizzo di automobili private verso una mobilità individuale non motorizzata come camminare e andare in bicicletta, incluso l'utilizzo di biciclette elettriche (queste ultime potrebbero essere il mezzo di trasporto più sicuro e veloce per distanze fino a 10 chilometri). Tuttavia tali iniziative, che sono in gran parte dirette a modificare comportamenti individuali, potrebbero essere potenziate grazie ad un approccio collettivo.

Progetto

Il progetto pilota si propone di sviluppare nuovi strumenti intesi a sensibilizzare la collettività. Esistono notevoli possibilità di sperimentazione nelle società pubbliche e private, presso le autorità locali o in occasione di conferenze internazionali per utilizzare nuovi strumenti e definire obiettivi per un passaggio modale a livello di gruppo. Tali strumenti, chiamati «sistemi basati sui risultati di un gruppo», utilizzano il crowdsourcing e le tecnologie connesse. Consentono una migliore flessibilità, spirito di squadra e un coordinamento a lungo termine tra le persone e forniscono statistiche e dati di massa sui cambiamenti dei comportamenti. Il progetto pilota svilupperà e diffonderà una nuova gamma di strumenti per limitare l'utilizzo di automobili allo stretto necessario.

Il progetto è conforme:

— al principale obiettivo dell'accordo della COP21, che consiste nel «contenere l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali»;

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*06 02 77 *(seguito)*06 02 77 15 *(seguito)*

- al Libro bianco del 28 marzo 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» [COM(2011) 144 final] che contiene obiettivi ambiziosi per la riduzione delle emissioni di carbonio: «Per il 2030, l'obiettivo per i trasporti è quello di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 20 % rispetto ai livelli del 2008»;
- alla relazione di iniziativa del Parlamento europeo sulla mobilità urbana sostenibile, che sottolinea che il Parlamento europeo «è convinto che l'inquinamento atmosferico abbia una dimensione locale, regionale, nazionale e transfrontaliera e imponga interventi a tutti i livelli di governo; chiede pertanto un rafforzamento dell'approccio della governance multilivello, in cui tutti gli attori si facciano carico della responsabilità e delle misure che possono e devono essere assunte al loro specifico livello»;
- alla comunicazione della Commissione sulla «decarbonizzazione dei trasporti», pubblicata nel luglio 2016, che definisce la riduzione delle emissioni di carbonio come una delle principali priorità della politica europea dei trasporti.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 16 Progetto pilota — Mobilità condivisa sostenibile interconnessa con i trasporti pubblici nelle aree urbane europee [sviluppo del concetto di «aree di trasporto rurale smart» (SMARTA)]

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	800 000	600 000	300 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Nelle zone rurali dell'Unione si è assistito a un forte aumento dei progetti che sviluppano la mobilità condivisa interconnessa con i trasporti pubblici e con la mobilità individuale non motorizzata. Tali progetti si basano su diversi strumenti convenzionali e digitali (per es. app di smartphone) e comportano, per esempio, car sharing, car pooling, guida condivisa, autostop, taxi collettivi e autobus a chiamata flessibile. Tale sviluppo rappresenta un'enorme opportunità per dare un impulso alle «aree di trasporto rurale intelligente» (SMARTA). Il progetto pilota intende migliorare la conoscenza e la comprensione dell'eventuale necessità di un approccio transfrontaliero alle SMARTA, che implicherebbe lo scambio di esempi di prassi eccellenti, l'interoperabilità, lo sviluppo regionale sostenibile, la coesione, attività di ricerca e sviluppo e l'innovazione.

Il progetto pilota potrebbe creare situazioni vantaggiose per tutti, quali la riduzione delle emissioni di CO₂ (accordo COP21), migliori connessioni di mobilità nelle aree remote e rurali per le persone che non vogliono o non possono avere un'automobile (giovani, anziani, persone socialmente svantaggiate).

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)***06 02 77** *(seguito)*06 02 77 16 *(seguito)*

L'ottavo dei dieci obiettivi per un «sistema dei trasporti competitivo ed efficiente sul piano delle risorse» previsto dal Libro bianco del 28 marzo 2011 dal titolo «Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti — Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile» (COM(2011) 144 final) è volto a istituire, entro il 2020, un quadro per un sistema europeo di informazione, gestione e pagamento nel settore dei trasporti multimodali.

Inoltre, nell'iniziativa 22 del Libro bianco («Una mobilità fluida da porta a porta») prevede la definizione delle misure necessarie per reintegrare ulteriormente diversi modi di trasporto passeggeri per fornire spostamenti multimodali fluidi da «porta a porta». L'iniziativa 27 («informazioni di viaggio») comporta la sensibilizzazione sulla disponibilità di alternative al trasporto convenzionale individuale (guidare meno, camminare e usare la bicicletta, car sharing, park and ride, biglietti intelligenti, ecc.).

Infine, tale progetto pilota rappresenta un utile strumento per l'applicazione della legislazione dell'Unione sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS) [direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1) e il corrispondente programma di lavoro della Commissione] nonché per l'ulteriore sviluppo di Orizzonte 2020 e dell'attuazione dell'Agenda digitale.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 17 Progetto pilota — Architettura dello spazio aereo del Cielo unico europeo (CUE)

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
600 000	700 000	800 000	400 000		

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

La gestione del traffico aereo europeo è assicurata da 28 fornitori di servizi di navigazione aerea sulla base delle frontiere nazionali terrestri. Il costo della frammentazione dello spazio aereo è stato stimato a 4 miliardi di EUR all'anno. Il progetto pilota valuterà una nuova architettura dello spazio aereo dell'Unione, basata unicamente sull'efficienza dei flussi di traffico, le rotte dirette ed un numero più efficiente di centri di controllo. Ciò terrà conto della tecnologia relativa alla Gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) al fine di stabilire le ubicazioni di utilizzo più efficienti.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*06 02 77 *(seguito)*06 02 77 17 *(seguito)**Basi giuridiche*

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 18 Progetto pilota — Mappatura dei trasporti accessibili per le persone con mobilità ridotta

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	600 000	300 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il presente progetto pilota svilupperà una piattaforma digitale per itinerari di trasporto urbano adatti alle persone con mobilità ridotta.

In Europa, una persona su sei è colpita da disabilità e, a fronte dell'invecchiamento della popolazione, la necessità di informazioni sulle possibilità di trasporto prive di barriere nelle città è destinata ad aumentare nel tempo. Mentre i comuni e le società di trasporto cercano di rendere i trasporti maggiormente accessibili e armonizzati in tutta Europa, le informazioni concernenti le possibilità di mobilità senza barriere non sono ancora comunicate in modo chiaro e molte persone interessate devono affidarsi ad opzioni di trasporto organizzate privatamente.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi [COM(2015) 615 final] ha posto le basi per migliorare la vita delle persone con disabilità. Esso mira a superare i requisiti nazionali in materia di accessibilità, divergenti e spesso contraddittori, che hanno creato ostacoli per le imprese, impedendo in tal modo alle persone con disabilità di beneficiare del potenziale del mercato interno.

Il progetto pilota sosterrà in primo luogo la raccolta di informazioni sulla mobilità senza barriere nelle aree urbane, per poi collegare le informazioni a una piattaforma online comune, che dovrebbe idealmente essere accessibile attraverso un'applicazione mobile e strumenti di informazione analoghi. Tale piattaforma terrà conto, ad esempio, in modo più accurato della velocità di spostamento a piedi e dell'accessibilità delle opzioni di trasporto pubblico, di alcune strade e dei servizi di trasporto specializzati esistenti.

La proposta direttiva mirava tra l'altro a rendere i trasporti più accessibili per le persone con disabilità, armonizzando i requisiti in materia di accessibilità dei diversi Stati membri. Il presente progetto pilota sfrutterà quindi tale impulso, facilitando la comunicazione delle informazioni concernenti i trasporti accessibili al gruppo destinatario. Ciò dovrebbe incoraggiare le società di trasporto a migliorare più rapidamente le loro norme di accessibilità e le imprese a sfruttare le possibilità di mercato dell'economia digitale, offerte da tale mercato ancora relativamente poco sfruttato.

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 77 (seguito)

06 02 77 18 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 19 Progetto pilota — Aree di sosta protette per i mezzi pesanti

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	425 000	850 000	425 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

L'aumento delle pressioni migratorie nell'Unione ha avuto importanti ripercussioni sulla sicurezza dei trasporti e sull'industria del trasporto su strada in alcune zone in diversi Stati membri, come ad esempio a Calais, dove i profughi cercano di nascondersi nei camion. È necessario reagire a tale crisi e fornire punti di sosta sicuri per i mezzi pesanti, onde impedire la morte di profughi e salvaguardare i conducenti dei mezzi, nonché impedire che siano arrecati danni materiali agli autotrasportatori.

Il progetto pilota coprirà le spese relative alla creazione di aree di sosta protette e sorvegliate per i mezzi pesanti lungo i principali itinerari di trasporto stradali europei verso le zone di frontiera, nei punti in cui la sicurezza della circolazione e dei camion è messa a repentaglio dell'elevato numero di profughi che cercano di salire a bordo per attraversare la frontiera.

Lo stanziamento andrà ad aggiungersi ai 5 000 000 di EUR che il Vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans, ha promesso alle autorità francesi per affrontare il problema dei campi profughi a Calais.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 20 Progetto pilota — Comportamento umano in relazione alla guida autonoma

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
350 000	175 000				

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*06 02 77 *(seguito)*06 02 77 20 *(seguito)**Commento*

Questo nuovo progetto pilota intende ovviare al fatto che l'Unione europea ha sinora prestato scarsa attenzione al comportamento umano in relazione alla guida autonoma. Negli ultimi anni la guida autonoma è stata oggetto di una notevole attività di ricerca, sia da parte delle case automobilistiche che da parte del mondo scientifico. La ricerca ha riguardato soprattutto gli aspetti tecnologici della guida autonoma, ossia l'interoperabilità dei veicoli, l'interazione con l'infrastruttura stradale, la sicurezza e l'attendibilità dei dati, la protezione dei dati, la responsabilità civile ecc.

Il progetto pilota introdurrà un nuovo argomento di studio e di ricerca, che pone l'accento sul comportamento dei conducenti, un aspetto che i responsabili politici e l'industria hanno per certi versi trascurato. Il progetto si prefigge di fornire alla Commissione e all'autorità legislativa una prospettiva complementare dell'interazione tra il comportamento umano e la guida autonoma per dare una risposta ad alcuni dei problemi che potrebbero sorgere quando la guida autonoma sarà introdotta su larga scala nell'Unione, in modo da garantirne il successo e da migliorare la sicurezza sulle nostre strade.

Nell'ambito del progetto pilota saranno raccolte informazioni presso le comunità di ricerca che si occupano di sicurezza stradale per affrontare le tematiche seguenti:

- il fattore umano nella nuova guida autonoma: pareri e opinioni di conducenti professionisti, abituali, occasionali, ripartiti in base all'età e ad altri criteri pertinenti (paese, sesso ecc.);
- identificazione e proposta di soluzioni per affrontare la «resistenza» della comunità dei conducenti nei confronti dell'introduzione dei veicoli a guida autonoma;
- esigenze di formazione dei conducenti in relazione alle nuove forme di guida autonoma; necessità di attestati supplementari/specifici/meno rigorosi per tali veicoli (formazione obbligatoria, obblighi supplementari per l'ottenimento della patente di guida, regimi volontari ecc.);
- interazione tra i veicoli a guida autonoma e i conducenti tradizionali: comportamenti dei conducenti e degli altri utenti della strada rispetto ai veicoli a guida autonoma, modalità per richiamare l'attenzione degli altri utenti della strada sui veicoli a guida autonoma.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 21 Progetto pilota — Campagna di sensibilizzazione paneuropea in materia di sicurezza stradale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
600 000	300 000				

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI (seguito)

06 02 77 (seguito)

06 02 77 21 (seguito)

Commento

L'Unione si è impegnata a dimezzare il numero di incidenti mortali sulle strade entro il 2020. Operazioni di controllo a livello paneuropeo, supportate da campagne di informazione e sensibilizzazione, potrebbero contribuire al raggiungimento di tale obiettivo. Pertanto, è opportuno organizzare lungo la rete TEN-T un'operazione paneuropea coordinata di controllo cui gli Stati europei dovrebbero aderire.

La Commissione europea finanzia dunque un'operazione coordinata della durata di un mese sulla rete TEN-T. Le operazioni europee di polizia negli Stati membri dovrebbero essere coordinate. Poiché oltre la metà di tutti gli incidenti mortali avviene sulle strade rurali, l'operazione potrebbe svolgersi su tali strade ed essere supportata da campagne mirate per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica. Essa dovrebbe essere incentrata sulla principale causa degli incidenti mortali: la velocità.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

06 02 77 22 Progetto pilota— OREL —Sistema europeo per limitare le frodi relative ai contachilometri: procedura rapida per i controlli tecnici dei veicoli nell'Unione

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	150 000				

Commento

Il progetto pilota limiterà le frodi relative ai contachilometri facilitando lo scambio di informazioni concernenti i contachilometri nell'Unione.

Esso includerà una valutazione, uno studio di fattibilità e un'analisi tecnica commerciale per identificare ed esaminare soluzioni e definire l'ambito di applicazione per un futuro sistema per lo scambio di informazioni relative ai contachilometri nell'Unione. Il progetto fornirà sostegno per il certificato di revisione in relazione alla direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

Studi recenti mostrano che, nei principali mercati europei delle automobili usate, un terzo di tutti i veicoli dispongono di contachilometri manipolati. La frode rappresenta in media 3 000 EUR per veicolo, il che causa perdite in termini di entrate per i bilanci centrali stimate a un importo compreso tra 5 600 000 000 EUR e 9 600 000 000 EUR l'anno. I veicoli nuovi sono controllati e sottoposti a manutenzione da parte dei concessionari ufficiali principalmente a titolo della garanzia. I concessionari tengono traccia delle letture dei contachilometri, ma tali informazioni non sono pubblicamente accessibili. I veicoli nuovi non devono essere sottoposti a controlli tecnici fino a quattro anni dall'acquisto. Nel corso dei successivi controlli annuali dei veicoli, le letture dei contachilometri sono registrate nelle banche dati degli Stati membri, che però non scambiano i propri dati. Quando un veicolo cambia di proprietario o è venduto all'estero, la registrazione delle letture del contachilometri si interrompe e si apre così la possibilità di manomettere le letture del contachilometri. Tale manomissione sta diventando sempre più facile da mettere in atto con un investimento minimo in termini di software, conoscenze e tempo.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 02 — POLITICA EUROPEA DEI TRASPORTI *(seguito)*

06 02 77 *(seguito)*

06 02 77 22 *(seguito)*

Il gruppo bersaglio include consumatori, autorità fiscali e retributive e concessionari di automobili.

Il progetto pilota è sostenuto dalla Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) e dall'Ufficio europeo delle Unioni di Consumatori (BEUC).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 03	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI								
06 03 03	Sfide per la società								
06 03 03 01	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo	1,1	56 835 072	105 297 459	86 255 047	88 680 904	99 322 820,15	100 461 969,75	95,41
	<i>Articolo 06 03 03 — Subtotale</i>		56 835 072	105 297 459	86 255 047	88 680 904	99 322 820,15	100 461 969,75	95,41
06 03 07	Imprese comuni								
06 03 07 31	Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) — Spese di sostegno	1,1	3 250 683	3 250 683	3 241 507	3 241 507	0,—	0,—	0
06 03 07 32	Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)	1,1	106 749 317	79 017 129	96 758 493	65 088 493	61 638 000,—	46 001 500,—	58,22
06 03 07 33	Impresa comune Shift2Rail (S2R) — Spese di sostegno	1,1	1 624 000	1 624 000	1 579 870	1 579 870	1 620 687,—	1 991 748,71	122,64
06 03 07 34	Impresa comune Shift2Rail (S2R)	1,1	75 800 000	74 114 828	60 043 130	50 800 000	45 248 848,—	47 091 508,—	63,54
	<i>Articolo 06 03 07 — Subtotale</i>		187 424 000	158 006 640	161 623 000	120 709 870	108 507 535,—	95 084 756,71	60,18
06 03 50	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
06 03 50 01	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014- 2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 806 736,21	2 160 687,52	
06 03 50 02	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriore al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	2 614 608,93	
	<i>Articolo 06 03 50 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 806 736,21	4 775 296,45	

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
06 03 51	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Comunità Europea (2007-2013)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	42 614 143	7 234,19	60 211 899,96	
Capitolo 06 03 — Totale			244 259 072	263 304 099	247 878 047	252 004 917	212 644 325,55	260 533 922,87	98,95

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Stanziam. destinati a essere utilizzati per il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, che copre il periodo 2014-2020, e per il completamento di programmi di ricerca precedenti (settimo programma quadro e programmi precedenti al settimo programma quadro).

Orizzonte 2020 svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro «Unione dell'innovazione» della strategia Europa 2020 e di altre iniziative faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché nella creazione e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Essi verranno eseguiti per realizzare gli obiettivi generali di cui all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di contribuire alla creazione di una società della conoscenza, basata sullo Spazio europeo della ricerca, vale a dire il sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'Unione, lo stimolo del dinamismo, della creatività e dell'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, il rafforzamento delle risorse umane di ricerca e tecnologia in Europa a livello sia qualitativo che quantitativo e delle capacità di ricerca e innovazione in tutta l'Europa, garantendone il migliore uso.

La parità di genere è affrontata in modo trasversale nell'ambito di Orizzonte 2020 al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in modo particolare della necessità di rafforzare le azioni per consolidare e accrescere a tutti i livelli, anche quello decisionale, la partecipazione delle donne alla ricerca e all'innovazione.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello spazio europeo della ricerca, nonché le azioni di seguito e di diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Stanziam. utilizzati conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale dell'Unione.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di prendere parte alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. Quest'eventuale contributo finanziario sarà iscritto alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potrà dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati che partecipano alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnologica sono iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 06 03 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi di questo capitolo saranno iscritti al capitolo 06 01 05.

06 03 03 Sfide per la società*Commento*

Questa priorità del programma Orizzonte 2020 affronta direttamente le priorità strategiche e le sfide per la società identificate nella strategia Europa 2020. Queste attività devono essere attuate seguendo un approccio incentrato sulle sfide da raccogliere che riunisca le risorse e le conoscenze relative a vari settori, tecnologie e discipline. Le attività interessano l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Queste attività sosterranno direttamente le competenze politiche settoriali corrispondenti a livello dell'Unione.

I finanziamenti si concentreranno sulle seguenti sfide:

- trasporti intelligenti, verdi e integrati,
- innovazione e ricerca, in particolare nei settori del cambiamento dei comportamenti, del trasferimento modale, dell'accessibilità universale, dell'integrazione (interconnettività, intermodalità e interoperabilità) e della sostenibilità (cambiamento climatico, riduzione delle emissioni gassose e sonore), che rivestono un'importanza cruciale per i settori del turismo e dei trasporti.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*06 03 03 *(seguito)*

06 03 03 01 Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
56 835 072	105 297 459	86 255 047	88 680 904	99 322 820,15	100 461 969,75

*Commento**Ex voce 06 03 03 01 (in parte)*

Questo articolo è destinato a coprire le azioni di ricerca e innovazioni che potrebbero contribuire alla transizione dei trasporti verso una nuova epoca di mobilità intelligente. Le azioni nell'ambito di questa misura contribuiranno a sostenere lo sviluppo e l'adozione delle soluzioni necessarie per tutti i modi di trasporto, ridurre notevolmente le emissioni del comparto che sono nocive per l'ambiente, limitare la dipendenza del settore dai combustibili fossili e, di conseguenza, diminuire l'impatto dei trasporti sulla biodiversità oltre a tutelare le risorse naturali. Questi obiettivi saranno raggiunti investendo in attività specifiche, in particolare sotto forma di ampi partenariati pubblico-privato, come rendere aeromobili, veicoli e navi più ecologici e silenziosi, sviluppare attrezzature, infrastrutture e servizi intelligenti e migliorare i trasporti e la mobilità nelle aree urbane.

Le attività in materia di ricerca e innovazione nell'ambito di questo articolo daranno un contributo importante per ottimizzare prestazioni ed efficacia a fronte della crescente domanda di mobilità. Le azioni previste punteranno inoltre a ridurre drasticamente la congestione del traffico, migliorare sensibilmente la mobilità di persone e merci, sviluppare e applicare nuovi concetti di trasporto merci e di logistica, ridurre il numero di incidenti e di decessi e migliorare la sicurezza. Le azioni nell'ambito di questo articolo sono destinate a contribuire a rendere l'Europa la regione più sicura per il trasporto aereo e a progredire verso l'obiettivo di azzerare entro il 2050 il numero delle vittime nel trasporto su strada.

La ricerca e l'innovazione svolgeranno un ruolo importante nel creare una leadership mondiale per l'industria europea dei trasporti e contribuire allo sviluppo delle piccole e medie imprese, mantenere un vantaggio tecnologico e ridurre i costi degli attuali processi di produzione, contribuendo così alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati nell'industria europea dei trasporti. Questo stanziamento coprirà pertanto le azioni volte a sviluppare la prossima generazione di mezzi di trasporto e ad esplorare formule di trasporto interamente nuove.

Questa misura comprende altresì la ricerca socioeconomica e le attività rivolte al futuro del processo decisionale politico: le iniziative di supporto all'analisi e allo sviluppo della politica dei trasporti, compresi i suoi aspetti socio-economici, sono necessarie per promuovere l'innovazione e affrontare le sfide in questo settore.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 12.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d).

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI (seguito)

06 03 03 (seguito)

06 03 03 01 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 03 07 **Imprese comuni**

06 03 07 31 Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 250 683	3 250 683	3 241 507	3 241 507	0,—	0,—

Commento

L'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare della sfida sociale «Realizzare un sistema europeo dei trasporti efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità». Ha l'obiettivo di garantire la modernizzazione del sistema per la gestione del traffico aereo (ATM) concentrando e coordinando tutte le pertinenti attività di ricerca e innovazione nell'Unione conformemente al suo programma di lavoro SESAR 2020 e in linea con il piano generale ATM europeo.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento del Consiglio (UE) n. 721/2014, del 16 giugno 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*06 03 07 *(seguito)*06 03 07 31 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 03 07 32 Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
106 749 317	79 017 129	96 758 493	65 088 493	61 638 000,—	46 001 500,—

Commento

L'impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare della sfida sociale «Realizzare un sistema europeo dei trasporti efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità». Ha l'obiettivo di garantire la modernizzazione del sistema per la gestione del traffico aereo (ATM) concentrando e coordinando tutte le pertinenti attività di ricerca e innovazione nell'Unione conformemente al suo programma di lavoro SESAR 2020 e in linea con il piano generale ATM europeo.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento del Consiglio (UE) n. 721/2014, del 16 giugno 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) per quanto riguarda la proroga dell'impresa comune fino al 2024 (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI (seguito)

06 03 07 (seguito)

06 03 07 33 Impresa comune Shift2Rail (S2R) – Spese di sostegno

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 624 000	1 624 000	1 579 870	1 579 870	1 620 687,—	1 991 748,71

Commento

L'impresa comune Shift2Rail (S2R) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare alla sfida sociale «Trasporti intelligenti, verdi e integrati». Il suo obiettivo è contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico e a una transizione più rapida ed economica verso un sistema ferroviario europeo più attraente, competitivo, efficiente e sostenibile mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (GU L 177 del 17.6.2014, pag. 9).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 03 07 34 Impresa comune Shift2Rail (S2R)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
75 800 000	74 114 828	60 043 130	50 800 000	45 248 848,—	47 091 508,—

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)*06 03 07 *(seguito)*06 03 07 34 *(seguito)**Commento*

L'impresa comune Shift2Rail (S2R) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare alla sfida sociale «Trasporti intelligenti, verdi e integrati». Il suo obiettivo è contribuire alla realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico e a una transizione più rapida ed economica verso un sistema ferroviario europeo più attraente, competitivo, efficiente e sostenibile mediante un approccio organico e coordinato che tenga conto delle necessità di ricerca e innovazione del sistema ferroviario e dei suoi utenti.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 642/2014 del Consiglio, del 16 giugno 2014, che istituisce l'impresa comune Shift2Rail (GU L 177 del 17.6.2014, pag. 9).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

06 03 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

06 03 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 806 736,21	2 160 687,52

Commento

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel periodo 2014-2020.

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)***06 03 50** *(seguito)*06 03 50 01 *(seguito)*

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

06 03 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio Economico Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriore al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	2 614 608,93

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico dal periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

06 03 51 **Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Comunità Europea (2007-2013)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	42 614 143	7 234,19	60 211 899,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni residui da esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE

TITOLO 06 — MOBILITÀ E TRASPORTI

CAPITOLO 06 03 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI *(seguito)***06 03 51** *(seguito)**Basi giuridiche*

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Regolamento (CE) n. 219/2007 del Consiglio, del 27 febbraio 2007, relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 64 del 2.3.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1361/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 219/2007 relativo alla costituzione di un'impresa comune per la realizzazione del sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo (SESAR) (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 12).

TITOLO 07

AMBIENTE

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

TITOLO 07

AMBIENTE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 01	SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE»	61 951 828	61 951 828	63 016 195	63 016 195	63 247 464,35	63 247 464,35
07 02	POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE	436 332 034	288 581 784	409 322 325	325 071 942	394 805 029,30	329 334 194,38
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>750 000</i>				
		437 332 034	289 331 784	409 322 325	325 071 942	394 805 029,30	329 334 194,38
	Titolo 07 — Totale	498 283 862	350 533 612	472 338 520	388 088 137	458 052 493,65	392 581 658,73
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	<i>1 000 000</i>	<i>750 000</i>				
		499 283 862	351 283 612	472 338 520	388 088 137	458 052 493,65	392 581 658,73

TITOLO 07

AMBIENTE

CAPITOLO 07 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018	Stanziam. 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
07 01	SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE»					
07 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ambiente»	5,2	46 860 616	46 327 744	46 468 446,39	99,16
07 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ambiente»					
07 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 346 269	3 640 624	4 044 326,—	120,86
07 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	3 246 718	3 269 144	3 090 571,35	95,19
	Articolo 07 01 02 — Subtotale		6 592 987	6 909 768	7 134 897,35	108,22
07 01 03	Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ambiente»	5,2	3 029 225	2 892 861	3 573 043,80	117,95
07 01 04	Spese di supporto per operazioni e programmi del settore «Ambiente»					
07 01 04 01	Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) — Sottoprogramma ambiente	2	1 600 000	1 600 000	1 599 434,81	99,96
	Articolo 07 01 04 — Subtotale		1 600 000	1 600 000	1 599 434,81	99,96
07 01 06	Agenzie esecutive					
07 01 06 01	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo di LIFE	2	3 869 000	5 285 822	4 471 642,—	115,58
	Articolo 07 01 06 — Subtotale		3 869 000	5 285 822	4 471 642,—	115,58
	Capitolo 07 01 — Totale		61 951 828	63 016 195	63 247 464,35	102,09

07 01 01 Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ambiente»

Cifre (Stanziam. non dissociati)

Stanziam. 2018	Stanziam. 2017	Esecuzione 2016
46 860 616	46 327 744	46 468 446,39

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE» (seguito)

07 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ambiente»

07 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
3 346 269	3 640 624	4 044 326,—

07 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
3 246 718	3 269 144	3 090 571,35

07 01 03 Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ambiente»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
3 029 225	2 892 861	3 573 043,80

07 01 04 Spese di supporto per operazioni e programmi del settore «Ambiente»

07 01 04 01 Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) — Sottoprogramma ambiente

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 600 000	1 600 000	1 599 434,81

Commento

Stanziamento destinato a coprire, tra l'altro:

- sviluppo, hosting, manutenzione, sicurezza, controllo della qualità, funzionamento e sostegno di sistemi informatici appropriati per la comunicazione, la selezione, il monitoraggio dei progetti, la redazione di relazioni in merito e la diffusione dei risultati di tali progetti, nonché di sistemi informatici direttamente legati alla realizzazione degli obiettivi del programma, nell'interesse reciproco della Commissione, dei beneficiari e delle parti interessate. È inoltre coperta l'assunzione di esperti informatici *intra-muros* a sostegno dello sviluppo, del controllo della qualità e della sicurezza del sistema informatico a sostegno di politiche fondamentali,
- gli appalti di assistenza tecnica e/o amministrativa connessa alla valutazione, all'audit e alla supervisione di programmi e progetti,

CAPITOLO 07 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AMBIENTE» (seguito)**07 01 04** (seguito)

07 01 04 01 (seguito)

— gli appalti di assistenza tecnica e/o amministrativa connessa alle attività di comunicazione quali i *social media* compresa l'assunzione di esperti *intra muros*.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

07 01 06 **Agenzie esecutive**

07 01 06 01 Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo di LIFE

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 869 000	5 285 822	4 471 642,—

Commento

Stanziamamento destinato a coprire le spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE).

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale».

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.185).

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/77/UE, del 17 dicembre 2013, che istituisce «l'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese» e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73).

Decisione della Commissione C(2013) 9414, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione e TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 02	POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE								
07 02 01	<i>Contribuire a un'economia più verde e più efficiente sotto il profilo delle risorse e allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente</i>	2	140 778 000	69 600 000	139 399 233	67 000 000	128 799 482,—	40 571 360,93	58,29
07 02 02	<i>Arrestare e invertire la perdita di biodiversità</i>	2	200 092 250	72 800 000	165 584 150	57 000 000	159 148 936,81	44 393 927,45	60,98
07 02 03	<i>Migliorare la governance e l'informazione in materia di ambiente a tutti i livelli</i>	2	45 180 000	51 120 000	59 383 000	50 000 000	55 682 972,39	41 685 738,42	81,54
07 02 04	<i>Contributo agli accordi ambientali multilaterali ed internazionali</i>	4	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 635 140,54	3 635 140,54	93,21
07 02 05	<i>Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose</i>	2	1 020 535	1 020 535	1 139 537	1 139 537	1 151 000,38	1 151 000,38	112,78
07 02 06	<i>Agenzia europea dell'ambiente</i>	2	37 311 249	37 311 249	35 166 405	35 166 405	41 687 497,18	41 687 497,18	111,73
07 02 07	<i>Corpo europeo di solidarietà — contributo del sottoprogramma Ambiente di LIFE</i>	2	p.m.	p.m.					
	Riserve (40 02 41)		1 000 000	750 000					
			1 000 000	750 000					
07 02 51	<i>Completamento dei programmi ambientali precedenti</i>	2	p.m.	45 000 000	p.m.	105 000 000	0,—	152 734 521,16	339,41
07 02 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
07 02 77 02	Azione preparatoria — Monitoraggio ambientale del bacino del Mar Nero e programma quadro comune europeo per lo sviluppo della regione del Mar Nero	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
07 02 77 04	Azione preparatoria — Azione preparatoria per la futura base giuridica relativa alle informazioni armonizzate sulle foreste dell'Unione	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	170 491,37	

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 02 77	(seguito)								
07 02 77 13	Azione preparatoria — Programma BEST (programma volontario per la biodiversità e i servizi ecosistemici nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e nei paesi e territori d'oltremare)	2	p.m.	400 000	p.m.	180 000	0,—	667 652,04	166,91
07 02 77 21	Progetto pilota — Nuove conoscenze per la gestione integrata delle attività umane nei mari	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	176 838,90	
07 02 77 22	Progetto pilota — Protezione della biodiversità attraverso una remunerazione dei successi ecologici orientata sui risultati	2	p.m.	300 000	p.m.	585 000	0,—	511 420,20	170,47
07 02 77 23	Progetto pilota — Comunicazione trasversale sulle politiche dell'Unione in materia di ambiente: rimediare alla scarsa consapevolezza in materia di ambiente dei cittadini dell'Unione mediante strumenti audiovisivi (filmati)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	750 000,—	
07 02 77 24	Progetto pilota — «Efficienza delle risorse» nella pratica — Chiudere i cicli minerali	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	361 437,20	
07 02 77 26	Progetto pilota — Istituzione di un centro regionale dell'Europa sudorientale per il riciclaggio avanzato dei rifiuti elettrici ed elettronici	2	p.m.	p.m.	p.m.	281 000	0,—	172 617,78	
07 02 77 27	Progetto pilota —Uso efficiente delle risorse di rifiuti misti	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	143 067,—	

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 02 77 28	Progetto pilota — Trovare un equilibrio tra il diritto dello Stato a disciplinare legittimi obiettivi di politica pubblica, i diritti degli investitori alla protezione dei loro investimenti e i diritti dei cittadini in materia ambientale e di sanità pubblica alla luce del partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP)	2	p.m.	60 000	p.m.	330 000	200 000,—	0,—	0
07 02 77 29	Progetto pilota — Rafforzamento delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nel campo della tassazione ecologica e della riforma di bilancio	2	p.m.	110 000	p.m.	315 000	0,—	221 483,83	201,35
07 02 77 30	Progetto pilota — Promozione dell'economia circolare verde in Europa mediante lo sviluppo di capacità, il networking e lo scambio di soluzioni innovative — Colmare il deficit di innovazioni ecologiche	2	p.m.	300 000	p.m.	400 000	1 000 000,—	0,—	0
07 02 77 31	Progetto pilota — Ridurre le malattie infettive per contrastare la perdita di biodiversità in Europa come previsto dalla direttiva Habitat	2	p.m.	210 000	p.m.	360 000	900 000,—	0,—	0
07 02 77 32	Progetto pilota — Protocolli per la definizione di regimi di valutazione delle infrastrutture verdi nell'Unione	2	p.m.	p.m.	p.m.	240 000	600 000,—	300 000,—	
07 02 77 33	Progetto pilota — Attenuazione dell'impatto delle eliche eoliche sulle popolazioni di pipistrelli e uccelli e nelle rotte migratorie	2	p.m.	300 000	p.m.	400 000	1 000 000,—	0,—	0
07 02 77 34	Progetto pilota — Repertorio delle specie e degli habitat nelle regioni ultraperiferiche francesi	2	p.m.	400 000	p.m.	400 000	1 000 000,—	0,—	0
07 02 77 35	Progetto pilota — Mappatura e valutazione dello stato degli ecosistemi e dei relativi servizi nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare: creazione di collegamenti e messa in comune delle risorse	2	1 500 000	1 350 000	1 000 000	500 000			

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
07 02 77 36	Progetto pilota — Rete delle città verdi europee	2	p.m.	300 000	1 000 000	500 000			
07 02 77 37	Progetto pilota — Effetti della combustione di rifiuti solidi urbani sulla qualità dell'aria ambiente in Europa ed eventuali misure di attenuazione	2	1 400 000	925 000	750 000	375 000			
07 02 77 39	Progetto pilota — Istituire piattaforme regionali o locali sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori incentrato sulle azioni specifiche per i grandi carnivori in zone con elevati livelli di conflitto	2	500 000	400 000	500 000	250 000			
07 02 77 40	Progetto pilota — Verso miglioramenti basati su elementi concreti dell'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat: revisioni sistematiche o meta-analisi	2	p.m.	150 000	500 000	250 000			
07 02 77 41	Progetto pilota — Promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale	2	p.m.	300 000	1 000 000	500 000			
07 02 77 42	Progetto pilota — Monitoraggio e indicatori relativi alle farfalle nell'Unione	2	800 000	400 000					
07 02 77 43	Progetto pilota — Uso delle immagini satellitari per migliorare il funzionamento della rete Natura 2000	2	1 000 000	500 000					
07 02 77 44	Progetto pilota — Repertorio di soluzioni, prassi eccellenti e rimedi per la decontaminazione dai residui del pesticida lindano nell'Unione	2	600 000	300 000					
07 02 77 45	Azione preparatoria — Rendere operativo il rafforzamento delle capacità per lo sviluppo programmatico e gli obiettivi di mappatura nei settori della fiscalità ambientale e della riforma di bilancio	2	750 000	375 000					
07 02 77 46	Progetto pilota — Valutazione, identificazione, condivisione e diffusione delle migliori prassi per la gestione con metodi umani delle specie esotiche invasive	2	500 000	250 000					
07 02 77 47	Progetto pilota — Integrazione di sensori intelligenti e strumenti di modellizzazione per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle città	2	1 000 000	500 000					
	<i>Articolo 07 02 77 — Subtotale</i>		8 050 000	7 830 000	4 750 000	5 866 000	4 700 000,—	3 475 008,32	44,38
	Capitolo 07 02 — Totale		436 332 034	288 581 784	409 322 325	325 071 942	394 805 029,30	329 334 194,38	114,12
	Riserve (40 02 41)		1 000 000	750 000					
			437 332 034	289 331 784	409 322 325	325 071 942	394 805 029,30	329 334 194,38	

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 01 Contribuire a un'economia più verde e più efficiente sotto il profilo delle risorse e allo sviluppo e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione in materia di ambiente

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
140 778 000	69 600 000	139 399 233	67 000 000	128 799 482,—	40 571 360,93

Commento

Il regolamento (UE) n. 1293/2013 ha quattro obiettivi generali (articolo 3) e tre settori prioritari per il sottoprogramma Ambiente (articolo 9), di cui il primo è Ambiente e uso efficiente delle risorse.

Gli obiettivi specifici di questo primo settore prioritario figurano all'articolo 10.

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento che sia necessario (articoli 17, 18, 21 e 22).

Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, di strumenti finanziari (articolo 17, paragrafo 4).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

07 02 02 Arrestare e invertire la perdita di biodiversità

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
200 092 250	72 800 000	165 584 150	57 000 000	159 148 936,81	44 393 927,45

Commento

Il regolamento (UE) n. 1293/2013 ha quattro obiettivi generali (articolo 3) e tre settori prioritari per il sottoprogramma Ambiente (articolo 9), di cui il secondo è Natura e biodiversità.

Gli obiettivi specifici di questo secondo settore prioritario figurano all'articolo 11.

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento che sia necessario (articoli 17, 18, 21 e 22).

Almeno l'81% delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, di strumenti finanziari (articolo 17, paragrafo 4).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)***07 02 02** *(seguito)*

Tenuto conto della maggiore priorità assegnata ai progetti di biodiversità, almeno il 60,5% delle risorse di bilancio destinate ai progetti finanziati a titolo di sovvenzioni per azioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente è riservato a progetti a sostegno della conservazione della natura e della biodiversità (articolo 9, paragrafo 3).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

07 02 03 **Migliorare la governance e l'informazione in materia di ambiente a tutti i livelli***Cifre (Stanziameti dissociati)*

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
45 180 000	51 120 000	59 383 000	50 000 000	55 682 972,39	41 685 738,42

Commento

Il regolamento (UE) n. 1293/2013 ha quattro obiettivi generali (articolo 3) e tre settori prioritari per il sottoprogramma Ambiente (articolo 9), di cui il terzo è Governance e informazione in materia ambientale.

Gli obiettivi specifici di questo terzo settore prioritario figurano all'articolo 12.

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento che sia necessario (articoli 17, 18, 21 e 22).

Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, di strumenti finanziari (articolo 17, paragrafo 4).

Anche i costi dell'assistenza tecnica per la selezione di progetti e per il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei progetti nel quadro dei programmi LIFE e LIFE + (comprese le ONG con il sostegno di sovvenzioni di funzionamento) possono essere finanziati dal presente stanziamento.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 04 Contributo agli accordi ambientali multilaterali ed internazionali

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 635 140,54	3 635 140,54

Commento

Stanziameto destinato a coprire i contributi obbligatori e facoltativi a un certo numero di convenzioni, protocolli e accordi internazionali a cui l'Unione aderisce e i lavori preparatori dei futuri accordi internazionali di cui l'Unione sarà firmataria.

In alcuni casi, i contributi destinati a protocolli successivi sono inclusi nei contributi per la convenzione di base a essi pertinente.

Basi giuridiche

Azioni svolte dalla Commissione in virtù di compiti derivanti dalle sue prerogative a livello istituzionale in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione 77/585/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento e del protocollo sulla prevenzione dell'inquinamento nel Mare Mediterraneo dovuto allo scarico di rifiuti da parte di navi e di aeromobili (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).

Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).

Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (GU L 38 del 10.2.1982, pag. 1).

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10) e relativi accordi.

Decisione 84/358/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1984, relativa alla conclusione dell'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).

Decisione 86/277/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la conclusione del protocollo alla convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo al finanziamento a lungo termine del programma concertato di sorveglianza continua e di valutazione del trasporto a grande distanza degli inquinanti atmosferici in Europa (EMEP) (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 1).

Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1).

Decisione 93/550/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento (GU L 267 del 28.10.1993, pag. 20).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)***07 02 04** *(seguito)*

Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).

Decisione 94/156/CE del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki del 1974) (GU L 73 del 16.3.1994, pag. 1).

Decisione 95/308/CE del Consiglio, del 24 luglio 1995, relativa alla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (GU L 186 del 5.8.1995, pag. 42).

Decisione del Consiglio, del 27 giugno 1997, relativa alla conclusione, in nome della Comunità, della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (convenzione ESPOO) (proposta nella GU C 104 del 24.4.1992, pag. 5; decisione non pubblicata).

Decisione 97/825/CE del Consiglio, del 24 novembre 1997, relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (GU L 342 del 12.12.1997, pag. 18).

Decisione 98/216/CE del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (GU L 83 del 19.3.1998, pag. 1).

Decisione 98/249/CE del Consiglio, del 7 ottobre 1997, relativa alla conclusione della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).

Decisione 98/685/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, relativa alla conclusione della convenzione sugli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali (GU L 326 del 3.12.1998, pag. 1).

Decisione 2000/706/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, concernente la conclusione, a nome della Comunità, della convenzione per la protezione del Reno (GU L 289 del 16.11.2000, pag. 30).

Decisione 2002/628/CE del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 48).

Decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 1).

Decisione 2006/61/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo UN/ECE sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (GU L 32 del 4.2.2006, pag. 54).

Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

Decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 24).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 04 *(seguito)*

Decisione 2008/871/CE del Consiglio, del 20 ottobre 2008, relativa all'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla convenzione ONU/CEE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero firmata a Espoo nel 1991 (GU L 308 del 19.11.2008, pag. 33).

Decisione 2011/731/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, relativa alla conclusione, in nome dell'Unione europea, dell'accordo internazionale del 2006 sui legni tropicali (GU L 294 del 12.11.2011, pag. 1).

Decisione 2014/283/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo di Nagoya alla Convenzione sulla diversità biologica relativo all'accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 231).

Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) (GU L 75 del 19.3.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2017/939 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, della convenzione di Minamata sul mercurio (GU L 142 del 2.6.2017, pag. 4).

07 02 05 ***Agenzia europea per le sostanze chimiche — Attività connesse alla legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose***

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 020 535	1 020 535	1 139 537	1 139 537	1 151 000,38	1 151 000,38

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese di personale e le spese di funzionamento dell'Agenzia per le attività legate all'attuazione della legislazione sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 1 096 320 EUR. Un importo di 75 785 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze del 2016 è aggiunto all'importo di 1 020 535 EUR iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 06 Agenzia europea dell'ambiente

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
37 311 249	37 311 249	35 166 405	35 166 405	41 687 497,18	41 687 497,18

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative e di funzionamento sostenute dall'Agenzia.

Il mandato dell'Agenzia consiste nel fornire all'Unione e agli Stati membri informazioni obiettive, affidabili e comparabili sulle questioni ambientali a livello dell'Unione in modo che essi possano adottare le misure necessarie per proteggere l'ambiente, valutare i risultati di queste misure e informare il pubblico.

L'Agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra linee operative ed amministrative.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, per la partecipazione ai programmi dell'Unione/comunitari, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera alla partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e), f) e g), del regolamento finanziario.

Gli importi rimborsati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica (articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario) da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate. La tabella dell'organico dell'Agenzia europea dell'ambiente è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 37 724 481 EUR. Un importo di 37 311 249 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze del 2016 è aggiunto all'importo di 413 232 EUR iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 07 *Corpo europeo di solidarietà – contributo del sottoprogramma Ambiente di LIFE*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
07 02 07	p.m.	p.m.				
Riserve (40 02 41)	1 000 000	750 000				
Totale	1 000 000	750 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanziamanto destinato a coprire il contributo finanziario fornito dal sottoprogramma Ambiente di LIFE al corpo europeo di solidarietà conformemente ai suoi obiettivi generali e specifici.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 maggio 2017, che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (COM(2017) 262 final).

07 02 51 *Completamento dei programmi ambientali precedenti*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	45 000 000	p.m.	105 000 000	0,—	152 734 521,16

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti e connessi agli obiettivi generali di precedenti programmi LIFE e ad altri programmi e azioni generali basate sul programma comunitario di azione in materia di ambiente.

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)***07 02 51** *(seguito)**Basi giuridiche*

Azioni svolte dalla Commissione in virtù di compiti derivanti dalle sue prerogative a livello istituzionale in conformità del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1).

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (GU L 192 del 28.7.2000, pag. 1).

Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus) (GU L 324 dell'11.12.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 09.06.2007, pag. 1).

07 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

07 02 77 02 Azione preparatoria — Monitoraggio ambientale del bacino del Mar Nero e programma quadro comune europeo per lo sviluppo della regione del Mar Nero

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*

07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 04 Azione preparatoria — Azione preparatoria per la futura base giuridica relativa alle informazioni armonizzate sulle foreste dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	170 491,37

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 13 Azione preparatoria — Programma BEST (programma volontario per la biodiversità e i servizi ecosistemici nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione e nei paesi e territori d'oltremare)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	p.m.	180 000	0,—	667 652,04

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 21 Progetto pilota — Nuove conoscenze per la gestione integrata delle attività umane nei mari

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	176 838,90

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 22 Progetto pilota — Protezione della biodiversità attraverso una remunerazione dei successi ecologici orientata sui risultati

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	p.m.	585 000	0,—	511 420,20

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 23 Progetto pilota — Comunicazione trasversale sulle politiche dell'Unione in materia di ambiente: rimediare alla scarsa consapevolezza in materia di ambiente dei cittadini dell'Unione mediante strumenti audiovisivi (filmati)

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	750 000,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 24 Progetto pilota — «Efficienza delle risorse» nella pratica — Chiudere i cicli minerali

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	361 437,20

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 26 Progetto pilota — Istituzione di un centro regionale dell'Europa sudorientale per il riciclaggio avanzato dei rifiuti elettrici ed elettronici

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	281 000	0,—	172 617,78

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 27 Progetto pilota —Uso efficiente delle risorse di rifiuti misti

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	143 067,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 28 Progetto pilota — Trovare un equilibrio tra il diritto dello Stato a disciplinare legittimi obiettivi di politica pubblica, i diritti degli investitori alla protezione dei loro investimenti e i diritti dei cittadini in materia ambientale e di sanità pubblica alla luce del partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	60 000	p.m.	330 000	200 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 29 Progetto pilota — Rafforzamento delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nel campo della tassazione ecologica e della riforma di bilancio

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	110 000	p.m.	315 000	0,—	221 483,83

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*07 02 77 *(seguito)*

07 02 77 30 Progetto pilota — Promozione dell'economia circolare verde in Europa mediante lo sviluppo di capacità, il networking e lo scambio di soluzioni innovative — Colmare il deficit di innovazioni ecologiche

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	p.m.	400 000	1 000 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 31 Progetto pilota — Ridurre le malattie infettive per contrastare la perdita di biodiversità in Europa come previsto dalla direttiva Habitat

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	210 000	p.m.	360 000	900 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 32 Progetto pilota — Protocolli per la definizione di regimi di valutazione delle infrastrutture verdi nell'Unione

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	240 000	600 000,—	300 000,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 33 Progetto pilota — Attenuazione dell'impatto delle eliche eoliche sulle popolazioni di pipistrelli e uccelli e nelle rotte migratorie

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	p.m.	400 000	1 000 000,—	0,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 34 Progetto pilota — Repertorio delle specie e degli habitat nelle regioni ultraperiferiche francesi

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	p.m.	400 000	1 000 000,—	0,—

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)***07 02 77** *(seguito)*07 02 77 34 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il programma CORINE (Coordination of Information on the Environment), istituito nel 1991 dalla Commissione europea, aveva il compito principale di definire e proteggere i biotopi, combattere l'inquinamento atmosferico, cartografare la suddivisione dei diversi modi di occupazione del suolo e preservare le zone naturali. La banca dati che ne è derivata è stata sostituita da quella dell'European Union Nature Information System (EUNIS), che contiene un repertorio degli habitat europei (naturali, seminaturali, artificiali, terrestri o acquatici) e funge da base per il quadro legislativo dell'Unione sulla natura (normativa Natura 2000).

Tuttavia, tale repertorio non contempla le specie e gli habitat nelle regioni ultraperiferiche francesi (Martinica, Guadalupa, Guyana francese, Riunione e Mayotte), le quali presentano singolarmente caratteristiche biologiche ed ecologiche molto specifiche e una notevole quota di specie endemiche.

Il progetto pilota ha lo scopo di predisporre, con gli stessi strumenti del programma Corine Biotope ed EUNIS, un repertorio delle specie e degli habitat e una classificazione delle zone sensibili sul piano ambientale di queste regioni, che rappresentano punti caldi della biodiversità mondiale. La creazione di questa nuova banca dati comune è necessaria per individuare le lacune e per adottare, come per le altre regioni dell'Unione, un quadro di interventi mirati alla conservazione del biotopo di dette regioni.

L'iniziativa, di cui è già stata dimostrata la fattibilità e l'utilità per le altre regioni dell'Unione, è la prima tappa di un percorso inteso all'adozione di proposte legislative riguardanti la preservazione della biodiversità nelle regioni ultraperiferiche francesi. Essa potrà beneficiare delle possibili sinergie con le attività realizzate nel quadro dell'azione preparatoria BEST.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 35 Progetto pilota — Mappatura e valutazione dello stato degli ecosistemi e dei relativi servizi nelle regioni ultraperiferiche e nei paesi e territori d'oltremare: creazione di collegamenti e messa in comune delle risorse

Cifre (Stanziamienti dissociati)

Stanziamienti 2018		Stanziamienti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	1 350 000	1 000 000	500 000		

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 35 (seguito)

Commento

L'azione 5 della strategia dell'UE sulla biodiversità esorta gli Stati membri a procedere a una mappatura e valutazione dello stato degli ecosistemi e dei relativi servizi nei rispettivi territori nazionali. Nel 2012 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro sulla mappatura e la valutazione dello stato degli ecosistemi e dei relativi servizi (MAES).

Il progetto pilota inizierà con la valutazione della situazione delle attività MAES in seno agli organismi d'oltremare partecipanti, repertoriando e convalidando le capacità umane e materiali presenti in ciascuno di essi.

Esso trarrà vantaggio dai lavori effettuati nell'ambito dei progetti BEST (originariamente finanziato a titolo di un'azione preparatoria nel quadro del bilancio per il 2011, 2012 e 2013) e NETBIOME (finanziato a titolo del Settimo programma quadro di ricerca), potendosi basare altresì sul repertorio delle specie e degli habitat, nonché sull'esperienza MAES prevista nell'ambito del progetto pilota dal titolo «Repertorio delle specie e degli habitat nelle regioni ultraperiferiche francesi», approvato nel bilancio del 2016 (voce 07 02 77 34). Sceglierà come casi di studio una regione specifica e un particolare contributo su cui concentrare i lavori di un gruppo ad hoc di esperti locali, responsabili politici ed esponenti della società civile, provenienti da tutte le regioni ultraperiferiche (RUP) e da tutti i paesi e territori d'oltremare (PTOM).

Il progetto apporterà un contributo tangibile alle attività MAES e dimostrerà la fattibilità e il valore aggiunto di un approccio dal basso verso l'alto, con il coinvolgimento e il rafforzamento delle capacità degli operatori locali. In caso di successo, il progetto consentirà di sperimentare e attuare la metodologia MAES in diverse regioni del mondo, fornendo metodologie e orientamenti per le buone prassi e contribuendo alla leadership mondiale dell'Unione in tale ambito.

Il progetto pilota coinvolgerà i responsabili politici, i ricercatori e la società civile nello sviluppo di metodologie per la mappatura e la valutazione dello stato di conservazione degli ecosistemi e dei relativi servizi nelle RUP e nei PTOM. Con un approccio basato sul coordinamento e sulla sinergia si punta a trasformare la frammentazione della base di conoscenze geografiche e politiche di detti soggetti in trampolini per condividere le risorse e prefigurare solidi strumenti di partecipazione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 36 Progetto pilota — Rete delle città verdi europee

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)***07 02 77** *(seguito)*07 02 77 36 *(seguito)*

Il progetto pilota fornirà sostegno finanziario per lo sviluppo di una nuova «Rete delle città verdi europee» (che includa le città vincitrici del premio «Capitale verde europea» e le città candidate a tale premio) affinché condividano le loro esperienze, conoscenze e competenze sullo sviluppo urbano sostenibile con altre città europee. La rete promuoverà la sostenibilità ambientale nelle città europee attraverso una serie di azioni specifiche volte ad aiutare tutte le città – da quelle più «verdi» a quelle con prestazioni ambientali meno avanzate – a compiere ulteriori passi avanti verso un'effettiva sostenibilità.

Ogni anno dal 2010 l'Unione conferisce il titolo di «Capitale verde europea» a una città nell'Unione che rispetta regolarmente elevate norme ambientali, è impegnata a conseguire obiettivi continui e ambiziosi in termini di ulteriore miglioramento dell'ambiente e di sviluppo sostenibile e può fungere da modello in grado di ispirare altre città e promuovere prassi eccellenti presso tutte le altre città europee. Benché le città vincitrici intraprendano alcune azioni nel corso dell'anno per promuovere il concetto di città verdi, il loro bilancio e le loro possibilità di diffusione a livello europeo sono alquanto limitati.

L'idea alla base del presente progetto è quella di utilizzare l'ampia gamma di insegnamenti tratti da tutti i candidati ritenuti meritevoli di considerazione per il conferimento del premio e di consolidare queste preziose esperienze e comunicarle ad altre città, in modo tale che esse possano ispirarsene, e capire che cosa ha comportato la loro messa in atto. In effetti, si tratterà di potenziare l'impatto del premio «Capitale verde europea» a lungo termine e garantire ricadute positive a vantaggio di intere regioni e paesi.

Il progetto andrà oltre la mera organizzazione dello scambio di esempi di buone prassi (anche se ciò ne costituisce un elemento importante) e punterà altresì a sviluppare una serie specifica di strumenti e materiali didattici, di cui potrebbero avvalersi diverse tipologie di amministrazioni comunali che intendono adottare provvedimenti a favore di una maggiore sostenibilità. Tali strumenti saranno combinati con seminari, workshop e/o conferenze con orientamento strategico, al fine di massimizzare i benefici ambientali derivanti dal lavoro (ossia sulla base di un'analisi delle zone dell'Unione in cui tali esperienze potrebbero essere più utilmente divulgate ai fini di un maggiore impatto possibile). Il progetto pilota dovrà inoltre fornire gli stanziamenti necessari per finanziare la creazione e il funzionamento della rete.

Per iniziare, le città da invitare ad aderire alla «Rete europea delle città verdi» saranno:

- A) Le precedenti vincitrici del premio: Stoccolma (2010), Amburgo (2011), Vitoria-Gastiez (2012), Nantes (2013), Copenaghen (2014), Bristol (2015), Lubiana (2016) ed Essen (2017).
- B) Le ex finaliste: Amsterdam, Friburgo, Münster, Oslo, Barcellona, Malmö, Norimberga, Reykjavík, Francoforte, Bruxelles, Glasgow, Nimega, 's-Hertogenbosch e Umeå.

Saranno invitate ad aderire tutte le future vincitrici e finaliste. La gestione dei membri della rete sarà assicurata dalla Commissione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 37 Progetto pilota — Effetti della combustione di rifiuti solidi urbani sulla qualità dell'aria ambiente in Europa ed eventuali misure di attenuazione

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 400 000	925 000	750 000	375 000		

Commento

Il progetto pilota esistente dovrebbe proseguire mediante lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e campagne informative mirate, come pure di attività specifiche di consolidamento delle capacità, allo scopo di dare attuazione alle risultanze del progetto in corso. In particolare, l'inclusione del rafforzamento delle capacità a livello regionale e locale, ad esempio per effettuare il monitoraggio e la vigilanza, l'inclusione di apposite misure nei pertinenti piani per la qualità dell'aria e una valutazione dell'efficienza di tali misure consentiranno di consolidare i risultati della prima fase e di divulgarli su più ampia scala.

Occorre inoltre fornire un sostegno specifico all'attuazione, su base volontaria, delle varie misure individuate nel corso del primo progetto da alcuni comuni dei due paesi in questione.

Per la continuazione del progetto, potrebbero essere presi in considerazione anche i seguenti obiettivi:

- la valutazione dei rischi per la salute derivanti dalla combustione di rifiuti solidi urbani nel quadro di attività regolari;
- un'analisi costi-benefici armonizzata dei risultati della sperimentazione;
- una strategia dettagliata per ridurre la combustione illegale di rifiuti solidi residenziali a livello europeo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 39 Progetto pilota — Istituire piattaforme regionali o locali sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori incentrato sulle azioni specifiche per i grandi carnivori in zone con elevati livelli di conflitto

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	400 000	500 000	250 000		

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)***07 02 77** *(seguito)*07 02 77 39 *(seguito)**Commento*

Il progetto pilota, introdotto nel 2017, dovrebbe essere prorogato di un anno e dotato di finanziamenti aggiuntivi affinché possa realizzare il suo pieno potenziale. Esso non deve essere limitato alle sole otto organizzazioni che hanno sottoscritto la piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori, ma deve essere aperto a qualsiasi altra organizzazione (locale o regionale) i cui obiettivi siano in linea con le attività della piattaforma dell'UE.

Le quattro principali specie di grandi carnivori in Europa - l'orso bruno, il lupo, la lince e il ghiottone - sono tra i gruppi più complessi dal punto di vista della conservazione delle specie. La Commissione ha compiuto notevoli sforzi per comprenderne le esigenze biologiche e le conflittualità con i soggetti interessati. Esiste un'ampia gamma di esperienze in materia di attenuazione dei conflitti, che vanno dalle conoscenze locali delle pratiche tradizionali di allevamento e di caccia, ai risultati delle ultime ricerche altamente tecnologiche, anche nell'ambito di progetti attuati a livello locale e cofinanziati dal programma LIFE dell'UE. Nel 2012 la definizione di priorità con la partecipazione di diversi esperti e soggetti interessati ha permesso di porre in essere «azioni chiave» trasversali e specifiche a ciascuna specie per tutte le popolazioni di grandi carnivori. Nell'estate del 2014 è stata istituita la piattaforma dell'UE sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori, nell'ambito della quale agricoltori, pastori, ambientalisti, cacciatori, proprietari terrieri e scienziati possono scambiare idee e prassi eccellenti. La piattaforma ha lo scopo di promuovere modalità e mezzi per ridurre al minimo e, ove possibile, risolvere i conflitti tra gli interessi umani e la presenza di specie di grandi carnivori, attraverso lo scambio di conoscenze e la collaborazione aperta, costruttiva e nel rispetto reciproco.

La piattaforma dell'UE si trova confrontata alla difficile sfida di divulgare le buone prassi discusse ai soggetti interessati che coesistono con i grandi carnivori in loco e di cooperare con tali soggetti. I suoi membri non dispongono delle risorse per impegnarsi pienamente nella comunicazione con i loro omologhi o partecipare alle riunioni regionali. Al fine di affrontare alla fonte i principali problemi di coesistenza, occorrono gruppi analoghi anche a livello locale. Nel contempo, restano essenziali il collegamento da instaurare a livello di Unione e il miglioramento della comunicazione sia verticale che orizzontale tra i livelli di governance al fine di trasmettere le informazioni in modo efficace. Il progetto pilota è destinato pertanto a istituire diversi gruppi di soggetti interessati a livello locale o regionale, basati sul modello della piattaforma dell'UE. Vanno inoltre approfondite le esperienze maturate nell'ambito di altre piattaforme regionali, ad esempio attraverso i progetti LIFE.

Metodi e requisiti

- Selezionare due settori in Europa per gli studi pilota in presenza di gravi conflitti legati alla coesistenza tra uomo e grandi carnivori e con poche soluzioni sperimentate.
- Istituire una piattaforma regionale sulla coesistenza tra uomo e grandi carnivori con un gruppo di soggetti interessati in rappresentanza dei principali gruppi d'interesse attivi in quest'ambito, facendo riferimento all'accordo della piattaforma dell'UE come punto di partenza e tenendo conto dell'esperienza di altre piattaforme regionali.
- Procedere alla definizione delle priorità con i soggetti interessati, al fine di stabilire quali azioni basilari presentino potenzialmente la migliore idoneità a essere attuate nelle diverse ubicazioni tramite «azioni centrali per le popolazioni di grandi carnivori in Europa». L'attenzione sarà concentrata su azioni inerenti alla soluzione dei conflitti, alla comunicazione, alla riduzione dei problemi socioeconomici e all'individuazione di vantaggi economici per tutti i soggetti, in linea con gli obiettivi delle direttive sulla tutela della natura e della strategia sulla biodiversità UE 2020.
- Sostenere l'attuazione di due o tre azioni (finanziate dal progetto pilota).

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 39 (seguito)

Per far avanzare l'azione, uno dei maggiori beneficiari avrà il compito di assicurarne il coordinamento, adottare misure per individuare e definire le piattaforme locali e gestire l'interazione tra la piattaforma dell'UE e le piattaforme regionali. Il beneficiario principale provvederà a gestire un bilancio per ogni piattaforma regionale per stimolare la partecipazione dei soggetti interessati, fornire sostegno ai singoli membri per viaggi di studio o la partecipazione alle riunioni regionali e finanziare le azioni basilari decise dalla piattaforma regionale. Sarà altrettanto importante garantire un'adeguata mediazione per la selezione dei membri della piattaforma.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 40 Progetto pilota — Verso miglioramenti basati su elementi concreti dell'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat: revisioni sistematiche o meta-analisi

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	150 000	500 000	250 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

La Commissione ha recentemente svolto una verifica dell'adeguatezza delle direttive Uccelli e Habitat, valutandole in base a cinque criteri: efficacia, efficienza, coerenza, pertinenza e valore aggiunto dell'Unione. Dalla valutazione è emerso che i principali ostacoli all'efficacia delle direttive Uccelli e Habitat riguardano un'applicazione carente, la scarsa integrazione e le interferenze con le altre politiche e settori economici, nonché l'insufficiente cooperazione tra le parti interessate e le organizzazioni competenti. Le parti interessate hanno riscontrato che, in fase di attuazione, i principali problemi risiedono nella lacunosità delle conoscenze e nell'insufficienza dell'accesso alle informazioni, anche per quanto riguarda l'efficacia e l'efficienza dei siti e delle specie contemplati dalle direttive. Inoltre, la raccolta e l'analisi di studi su casi, strumenti e raccomandazioni per migliorare l'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat non rientravano nell'ambito di esecuzione della verifica dell'adeguatezza.

Il progetto pilota colmerà tali lacune e contribuirà a migliorare l'attuazione della direttiva Uccelli e Habitat mediante la raccolta e l'analisi sistematica delle conoscenze, degli elementi di prova, degli strumenti e dei principi atti a migliorare i risultati delle direttive in questione.

Vista la considerevole esperienza acquisita dagli scienziati e da altri specialisti nell'intera Unione, una soluzione efficace consiste pertanto nel procedere a revisioni sistematiche e meta-analisi, nonché nel definire un ampio spettro di orientamenti per una migliore attuazione. Gli approcci attuali potrebbero essere integrati con l'apporto della comunità scientifica, al fine di definire congiuntamente la necessaria base di conoscenze, in quanto modalità economicamente conveniente per massimizzare la completezza, la rappresentatività geografica e la qualità.

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*07 02 77 *(seguito)*07 02 77 40 *(seguito)*

Il progetto pilota si concentrerà sull'esecuzione di tali revisioni sistematiche e sullo sviluppo di prime iniziative verso un'azione preparatoria finalizzata ad attuare i miglioramenti proposti. Gli elementi principali della valutazione consisteranno nel:

- a. creare una banca dati completa di pubblicazioni oggetto di valutazione *inter pares* e altre conoscenze provenienti da tutti gli Stati membri, per la raccolta e la classificazione di strumenti, principi, orientamenti, raccomandazioni e risultati degli studi di casi specifici che mostrano come migliorare dell'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat. La banca dati avrà come riferimento ed estenderà la letteratura esistente nella banca dei dati già raccolti durante la verifica dell'adeguatezza e comprenderà la classificazione per parametri come la scala, la diffusione geografica e la rilevanza sul piano politico;
- b. valutare in che modo:
 - migliorare l'efficacia in termini di pianificazione, gestione e monitoraggio;
 - migliorare l'efficienza in termini di costi riducendo i conflitti e migliorando l'uso dei fondi esistenti;
 - verificare quali altre politiche dell'Unione incidono sull'attuazione delle direttive Uccelli e Habitat e quali eventuali miglioramenti siano da apportare per ridurre i conflitti e perfezionare l'integrazione delle politiche;
 - migliorare i meccanismi di applicazione e gestione al fine di potenziare il ruolo dell'Unione nell'attuazione effettiva delle direttive Uccelli e Habitat;
- c. organizzare seminari per raccogliere le conoscenze, discutere le opzioni, interpretare l'applicazione degli elementi di comprova empirica, introdurre orientamenti basati su conoscenze scientifiche e identificare le future esigenze in materia di conoscenze (cinque seminari con la partecipazione di almeno 100 partecipanti);
- d. effettuare una solida meta-analisi dei risultati, compreso un confronto quantitativo dell'efficacia e dell'efficienza in termini di costi dei vari strumenti politici;
- e. formulare una serie di raccomandazioni specifiche a livello regionale, calibrate alla scala d'intervento e non prescrittive;
- f. divulgare le raccomandazioni per la discussione e il riesame *inter pares* presso la comunità scientifica al fine di massimizzare la qualità e la trasparenza dei risultati e rafforzare successivamente la collaborazione con tutte le parti interessate.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 41 Progetto pilota — Promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	1 000 000	500 000		

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*07 02 77 *(seguito)*07 02 77 41 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

La sperimentazione animale è un metodo utilizzato in Europa per quattro tipi di finalità differenti: la ricerca di base, la ricerca applicata, la tossicologia e l'insegnamento.

La direttiva 2010/63/UE stabilisce un quadro europeo per la protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, rendendo giuridicamente vincolante l'obbligo di rispettare i principi della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento.

Come evidenziato nel considerando 28 di tale direttiva, il benessere degli animali utilizzati nelle sperimentazioni dipende ampiamente dalla qualità e dalle competenze professionali del personale che controlla i protocolli, che attua le procedure o che dirige le persone incaricate della cura quotidiana degli animali. Per tale ragione occorre assolutamente che il personale competente per detti compiti nei diversi Stati membri sia adeguatamente informato, formato e competente in materia di benessere animale e che abbia accesso a tutte le informazioni utili, agli strumenti e alle conoscenze necessarie per poter applicare procedure alternative alla sperimentazione animale.

Uno dei principali ostacoli allo sviluppo e all'uso di metodi alternativi dipende dall'assenza di correlazione e dalla mancanza di scambi di informazioni tra i diversi settori scientifici, il che impedisce lo sviluppo dei metodi esistenti e il loro impiego da parte degli utilizzatori della sperimentazione animale.

Il progetto pilota ha lo scopo di promuovere all'interno dell'Unione l'utilizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale. Occorre di fatto mobilitare e articolare meglio mezzi supplementari al fine di favorire un uso migliore dei metodi alternativi intesi a permettere di ridurre il numero di animali utilizzati e di sostituire infine l'impiego di animali.

Potenziando le competenze e le risorse degli organi esistenti (ECVAM, ...), il progetto pilota ha l'obiettivo di migliorare lo scambio di informazioni e conoscenze tra la comunità scientifica, le agenzie dell'Unione, le autorità nazionali e gli utilizzatori della sperimentazione animale nei diversi Stati membri, nella prospettiva tracciata dagli orientamenti dell'Unione ai fini dell'attuazione della direttiva 2010/63/UE.

Il progetto punta anche a promuovere attivamente le alternative esistenti alla sperimentazione animale, a facilitare la convalida dei nuovi metodi alternativi, a proporre campagne di informazione, a promuovere lo scambio di informazioni, conoscenze e prassi migliori tra gli scienziati e le autorità dei diversi Stati membri sui metodi esistenti, sulle modalità per impiegarli, sulle esigenze riscontrate per lo sviluppo di nuovi metodi o il miglioramento dei metodi esistenti.

Il progetto pilota intende anche, tramite il potenziamento delle competenze e delle risorse della piattaforma europea e del portale di informazione sull'istruzione e la formazione («Etplas»), proporre formazioni specifiche, disponibili anche online, destinate agli scienziati nei rispettivi campi (ricerca di base, tossicologia, ...), ai medici, ai veterinari, ma anche agli operatori dell'industria.

Il progetto pilota dovrebbe anche consentire uno spazio di riflessione e di proposta, mirato a promuovere e perfezionare le ricerche scientifiche per lo sviluppo di alternative, a tracciare nessi tra il livello regolamentare dell'Unione e le strutture nazionali nonché a puntare a maggiore efficacia dei metodi alternativi nell'Unione.

La realizzazione del progetto pilota deve essere un passo essenziale verso l'applicazione delle legislazione esistente e il conseguimento dell'obiettivo condiviso dalla Commissione europea di sostituire infine la sperimentazione animale con metodi alternativi.

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 41 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 42 Progetto pilota — Monitoraggio e indicatori relativi alle farfalle nell'Unione

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
800 000	400 000				

Commento

Il progetto creerà una rete rappresentativa per il monitoraggio delle farfalle (lepidotteri) nell'intera Unione e nella definizione di una serie di indicatori per i lepidotteri, contribuendo in tal modo a migliorare la precisione e l'efficacia delle misure di conservazione a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) (direttiva «Habitat») e anche a monitorare l'impatto sulla biodiversità dell'inverdimento della politica agricola comune (PAC), garantendo pagamenti agli agricoltori per il mantenimento in buono stato dei siti Natura 2000, i cambiamenti climatici e le politiche europee e settoriali in materia di destinazione dei suoli in generale.

Motivazione

1. Il progetto definirà una serie di indicatori per i lepidotteri dell'Unione, che possono contribuire a migliorare le misure di conservazione e a valutare i progressi compiuti nell'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione, come la strategia 2020 sulla biodiversità e la direttiva «Habitat». Oltre a fornire un indicatore alquanto pertinente per misurare i progressi in termini di gestione e ripristino dei siti Natura 2000, esso contribuirà altresì alla verifica dei progressi compiuti in merito all'obiettivo n. 3 della strategia dell'Unione per la biodiversità, che mira a rafforzare il contributo dell'agricoltura e della silvicoltura alla conservazione e al miglioramento della biodiversità. In particolare, il progetto pilota fornirà un indicatore rappresentativo per contribuire a monitorare l'impatto della PAC sulla biodiversità dei pascoli. Esso fornirà inoltre i dati in base a cui definire un indicatore del cambiamento climatico, contribuendo in tal modo alla revisione in corso delle strategie di adattamento al cambiamento climatico. Gli indicatori potranno applicarsi anche alle aree boschive, alle zone umide e agli habitat urbani.
2. Tali indicatori sono necessari per controllare e stimolare i progressi verso il conseguimento dell'obiettivo primario dell'Unione in materia di biodiversità per il 2020 e degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il progetto è di grande rilevanza politica e può offrire diversi vantaggi a livello di Unione, tra cui l'instaurazione di un nesso tra scienza e politica e il consolidamento della base scientifica e cognitiva per l'elaborazione delle politiche dell'Unione; il collegamento degli sforzi di cittadini e volontari a quelli dei responsabili politici negli Stati membri in cui questa pratica non è affermata; la creazione di maggiori opportunità professionali per i giovani di tutta Europa e il miglioramento delle loro qualifiche, nonché il collegamento del sapere nei settori ambientale e agricolo a quello degli esperti di cambiamento climatico e dei responsabili politici.

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 42 (seguito)

3. Esso può contribuire a una maggiore visibilità della biodiversità e dell'importanza delle politiche e pratiche agricole per il ripristino della biodiversità, nonché al dibattito in corso sugli approcci agroecologici, preparando il terreno per un'innovazione sostenibile in agricoltura e valutando l'efficacia dei pagamenti per l'inverdimento e al miglioramento della sostenibilità. Attualmente i siti agricoli della rete Natura 2000 presentano il peggiore stato di conservazione; questo progetto può contribuire inoltre a migliorare l'attuazione della direttiva «Habitat» e promuovere l'adozione di ulteriori misure volte a migliorare lo stato di conservazione dei lepidotteri della rete Natura 2000 e degli habitat da cui dipendono, in particolare permettendo un uso più mirato dei fondi del pilastro 2 della PAC e garantendo che i pagamenti nell'ambito di Natura 2000 siano efficaci e sufficienti affinché gli agricoltori siano più incentivati a tutelare le aree e le specie che tali pagamenti sostengono. Esso integrerà gli attuali indicatori dell'avifauna negli habitat agricoli in quanto fornirà una descrizione più accurata della qualità degli habitat e dello stato di conservazione degli ecosistemi. Inoltre, il progetto sostituisce un approccio ad hoc al monitoraggio e rendicontazione degli indicatori sui lepidotteri con un sistema sostenibile che copre più Stati membri e più dati, oltre ad essere più rappresentativo, al fini di una maggiore accettazione.
4. Questo progetto coerente permetterà di sviluppare un sistema per la raccolta e la convalida dei dati sui lepidotteri a livello europeo, in modo tale da consentire un aggiornamento periodico ed efficace sotto il profilo dei costi dell'indicatore della presenza di farfalle sui pascoli e di altri indicatori. Si tratterà di un notevole passo in avanti rispetto all'attuale approccio. Esso comporta lo sviluppo e la messa a punto di una banca dati ben congegnata, che preveda processi per il raffronto sistematico dei dati sul numero di lepidotteri lungo un itinerario o transetti fisso (una metodologia già concordata con l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA)) di vari paesi, nonché un processo per compilare e aggiornare periodicamente una serie di indicatori sui lepidotteri.
5. Il progetto permetterà la messa a punto di nuovi sistemi di monitoraggio negli Stati membri che attualmente ne sono privi contribuendo alla costruzione di capacità. A tal fine è necessario, tra le altre cose, trovare volontari, formarli, fornire loro supporto e consentire loro di riferire in merito ai risultati conseguiti in modo economicamente vantaggioso. La convalida e il controllo di qualità possono essere conseguiti in modo efficace in tali Stati membri con un sostegno minimo a coordinatori a tempo parziale ben informati. In tal modo si aumenteranno le opportunità e le competenze per i giovani.
6. Tale progetto produrrà, come risultato, una rete dell'Unione per il monitoraggio dei lepidotteri notevolmente migliorata, un maggior numero di transetti percorsi ogni anno, un maggior numero di Stati membri e cittadini coinvolti nel monitoraggio, e una gamma di indicatori di lepidotteri e una banca dati esaustiva che potranno fornire una preziosa risorsa per ricercatori, decisori politici e valutatori. I risultati saranno utilizzati come base per dibattiti politici, per migliorare l'attuazione delle politiche ed aumentare il profilo dei servizi in materia di biodiversità ed ecosistemi, inclusi i servizi di impollinazione.

Principali finalità del progetto*Obiettivo 1*

Creare una banca dati unificata e di alta qualità e un sistema di immissione dati automatizzato.

Risultati previsti

Una banca dati unificata di dati convalidati e standardizzati sul conteggio dei lepidotteri da tutti i sistemi di monitoraggio europei, che consenta una facile ricerca e produca resoconti regolari sugli indicatori di lepidotteri ed arricchisca la ricerca, contribuendo direttamente all'infrastruttura di dati spaziali integrati per il capitale naturale sviluppato dall'AEA, dal Centro comune di ricerca, da Eurostat e dalla DG Ambiente.

Attività principali

- Creare una banca dati efficace per il monitoraggio dei lepidotteri in grado di produrre una serie di indicatori sui lepidotteri;

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)***07 02 77** *(seguito)*07 02 77 42 *(seguito)*

- Istituire accordi sulla condivisione legale dei dati con i sistemi di monitoraggio esistenti, onde precisare i diritti di proprietà intellettuale e i diritti di accesso ai dati;
- Raccogliere dati a cadenza annua dai sistemi di monitoraggio esistenti, convalidare i conteggi, alimentare la banca dati;
- Sviluppare un sistema di immissione dati online e consentire ai paesi di presentare dati in modo efficace e in formato standard (alcuni sistemi esistenti hanno già adottato tale approccio);
- Fornire formazioni per volontari dei sistemi di monitoraggio nell'utilizzo del sistema di immissione dati online;
- Fornire strumenti per il calcolo delle tendenze relative alla popolazione nazionale di lepidotteri;
- Mettere i dati a disposizione della ricerca nei modi appropriati.

Obiettivo 2

Sostenere e sviluppare una rete europea di monitoraggio unificata, sostenibile ed efficace sul piano dei costi sulla base di volontari formati nella registrazione dei dati, sostenuti da nuovi coordinatori, fornendo un accesso locale al sistema di immissione dati online.

Risultati previsti

- Sistemi di monitoraggio dei lepidotteri basati sul volontariato e convalidati da esperti nella maggior parte dei paesi europei, che trasmettano dati di alta qualità alle banche dati centrali e contribuiscano ai registri nazionali.
- Maggiori opportunità per i giovani di partecipare ad un progetto di livello europeo con valenza pratica e di importanza strategica, onde migliorare le loro competenze e possibilità di occupazione e creare nuovi posti di lavoro che richiedano competenze di coordinamento, gestione di dati e di personale e conoscenze professionali.

Attività:

- Garantire che i sistemi esistenti di monitoraggio dei lepidotteri forniscano dati alla banca dati centrale: Belgio, Catalogna, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Slovenia, Svezia e Regno Unito;
- Fornire ulteriore sviluppo e migliorare la qualità e la sostenibilità di alcuni sistemi esistenti e nascenti, in particolare aggiungendo transetti, migliorando la frequenza delle registrazioni e reclutando un maggior numero di volontari e sostenendo i coordinatori (ad esempio in Francia, Slovenia, Estonia, Lituania e Spagna);
- Lavorare con partner e altri soggetti chiave, inclusi parchi nazionali, se del caso, per contribuire all'istituzione di nuovi sistemi di monitoraggio il almeno sei dei seguenti paesi: Austria, Repubblica ceca, Italia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Croazia, Grecia, Cipro, Malta, Danimarca e Lettonia;
- Fornire formazione, traduzioni essenziali e facilitare l'apprendimento tra i volontari;
- Fornire un feedback ai volontari e ai coordinatori sotto forma di newsletter annuali e organizzando riunioni biennali per coordinare gli sforzi, condividere le migliori prassi e promuovere l'impegno a lungo termine dei volontari.

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*07 02 77 *(seguito)*07 02 77 42 *(seguito)**Obiettivo 3*

Produrre indicatori di lepidotteri strategicamente rilevanti per una serie di habitat, analizzare i risultati e diffondere i risultati ai decisori politici e al pubblico.

Risultati previsti

Una serie di indicatori rilevanti sui lepidotteri per diversi habitat all'interno dell'Unione e nell'Europa nel suo complesso. Produrre una serie di relazioni, atte a interpretare il significato degli indicatori e delle tendenze relative ai lepidotteri. Promuovere la comprensione tra i decisori politici dell'impatto delle loro politiche sui lepidotteri, sugli ecosistemi e sui servizi, inclusi i servizi di impollinazione. Promuovere l'adozione da parte dell'Unione e di altre istituzioni europee dei lepidotteri come indicatori; condividere le migliori pratiche; migliorare la consapevolezza da parte del pubblico. Sviluppare indicatori specifici che possano essere utilizzati per sistemi basati sui risultati.

Attività:

- Sviluppare sistemi automatici per la produzione di indicatori annuali e tendenze nei diversi habitat e gruppi di specie. Selezione iniziale: prati, boschi, zone umide, zone urbane e cambiamenti climatici;
- Produrre un indicatore europeo di lepidotteri che indichi la tendenza generale nei lepidotteri a livello di Unione e su scala europea;
- Produrre un indicatore europeo dei lepidotteri che contribuisca a migliorare l'attuazione della direttiva «Habitat» e a conseguire lo stato di conservazione soddisfacente per le specie di lepidotteri di Natura 2000 e i loro habitat;
- Produrre relazioni sull'indicatore europeo rappresentato dalla farfalla comune che copra più paesi e contribuisca tra l'altro a monitorare l'impatto della PAC sulla biodiversità, tra cui il nuovo approccio su sistemi basati sui risultati;
- Elaborare relazioni sulle tendenze relative ai lepidotteri nelle zone boschive, nelle zone umide e negli habitat urbani;
- Indicare in che modo le comunità di lepidotteri reagiscono all'aumento delle temperature e al cambiamento climatico;
- Diffondere i risultati alle istituzioni pertinenti, inclusi l'Unione, il Consiglio d'Europa, la Convenzione di Berna e la convenzione ONU sulla diversità biologica, e influenzare i dibattiti politici e le azioni a livello nazionale e di Unione;
- Lavorare con i rappresentanti responsabili di altri gruppi di invertebrati al fine di condividere le conoscenze e contribuire all'iniziativa dell'UE sull'impollinazione;
- Diffondere i risultati in modo più ampio al pubblico attraverso siti web e media sociali.

*Obiettivo 4. Amministrazione e gestione del progetto**Risultati previsti*

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)***07 02 77** *(seguito)*07 02 77 42 *(seguito)*

Funzionamento lineare del progetto; conseguimento tempestivo dei risultati di cui sopra per quanto riguarda il bilancio; relazioni annuali sui progressi compiuti; relazioni finanziarie annuali e valutazioni di impatto globali.

Attività:

- Gestire il progetto onde garantire i risultati di cui sopra e produrre relazioni annuali sui progressi compiuti;
- Elaborare contratti per il conseguimento dei risultati di cui sopra;
- Amministrare le finanze per il progetto in modo corretto e pubblicare relazioni finanziarie annuali;
- Produrre relazioni annuali sui progressi conseguiti e valutazioni di impatto.

Il progetto pilota, della durata di due anni, è stato creato con la prospettiva di diventare un'azione preparatoria e disporrà di un bilancio totale di 800 000 EUR.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 43 Progetto pilota — Uso delle immagini satellitari per migliorare il funzionamento della rete Natura 2000

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

Il presente progetto pilota sfrutterà il potenziale delle immagini satellitari per sostenere il funzionamento della rete di aree protette Natura 2000 dell'Unione. Esso utilizzerà le immagini satellitari disponibili per meglio comprendere e affrontare le minacce che incombono sulle aree protette a causa della perdita di habitat. Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2020 è l'obiettivo principale della strategia dell'Unione in materia di biodiversità, e un passo essenziale per conseguire tale obiettivo consiste nel garantire una tutela e una gestione adeguate delle attuali aree protette.

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 43 (seguito)

A norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7) (direttiva «Uccelli») e la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7) (direttiva «Habitat»), gli Stati membri sono tenuti a proteggere dalla distruzione i siti Natura 2000. Nella pratica, tuttavia, nei siti Natura 2000 vengono persi ogni anno migliaia di ettari di habitat (boschi, praterie) a causa di tutta una serie di fattori, quali la captazione e il drenaggio delle acque, la conversione di praterie naturali in colture, la deforestazione e l'urbanizzazione che, secondo la relazione 2015 sullo stato di conservazione della natura nell'UE dell'Agenzia europea dell'ambiente, rappresentano i principali pericoli per la biodiversità. La perdita di habitat è scarsamente monitorata, ma le sue caratteristiche e la sua entità variano probabilmente in misura significativa da una regione all'altra dell'Unione. La perdita di habitat è un problema ambientale molto grave, dal momento che si tratta spesso di un fenomeno irreversibile oppure, a volte, occorrono secoli perché gli habitat possano ricostituirsi (come ad esempio nel caso delle foreste primordiali).

La tecnologia satellitare è in rapida evoluzione. Il satellite Copernicus dell'Unione e altri satelliti, ad esempio il Landsat, accessibile gratuitamente, possono fornire immagini ad alta definizione dell'intera Europa e i loro archivi coprono diversi decenni. Tuttavia, occorre effettuare un notevole lavoro prima di poter utilizzare le immagini, ed è proprio di questo lavoro che si avverte l'urgente necessità in questo momento.

Innanzitutto, occorrerà trattare le immagini satellitari. Per poter comprendere l'entità della perdita di habitat e quando essa si è verificata, occorrerà allineare e trattare ulteriormente diverse immagini della stessa zona su un periodo di diversi anni. Le immagini saranno quindi convertite in carte degli habitat, preferibilmente avvalendosi dei tipi di ecosistemi MAES, e verificate utilizzando carte esistenti e altri dati. Le vaste superfici di habitat andate perdute nei siti Natura 2000 saranno quindi analizzate per poter effettuare una stima degli habitat persi per tipo di ecosistema nel corso del tempo.

Le carte in questione saranno quindi presentate su una piattaforma online corredate dei casi di precedenti perdite di habitat, illustrandone le cause. Tanto i cittadini quanto le organizzazioni della società civile sono estremamente attivi nel monitorare il funzionamento della rete Natura 2000, come risulta chiaramente dall'elevato numero di reclami che pervengono ogni anno alla Commissione riguardo alle minacce che incombono sui siti Natura 2000. Creando una piattaforma online che permette di monitorare la perdita di habitat, il progetto responsabilizzerà i cittadini e le organizzazioni della società civile, incoraggiandoli a partecipare all'attuazione delle politiche dell'UE. La piattaforma deve essere di facile utilizzo e permettere di scaricare i dati, in quanto ciò consentirà a cittadini e ricercatori di avvalersi pienamente dei risultati del progetto.

Infine, il progetto contribuirà a un impiego del suolo nei siti Natura 2000 che sia compatibile con la conservazione della biodiversità e contribuisca a risolvere le controversie circa la destinazione del suolo stesso. In quanto tale, il progetto contribuirà al conseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare l'obiettivo 15 relativo alla gestione sostenibile delle foreste, all'arresto e all'inversione del degrado del suolo e al blocco della perdita di biodiversità.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 44 Progetto pilota — Repertorio di soluzioni, prassi eccellenti e rimedi per la decontaminazione dai residui del pesticida lindano nell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
600 000	300 000				

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)***07 02 77** *(seguito)*07 02 77 44 *(seguito)**Commento*

Il pesticida γ -HCH, comunemente noto come lindano, è stato ampiamente utilizzato dall'inizio degli anni '40 come insetticida in agricoltura, per uso domestico e nella protezione del legno e dei tessili.

Il suo impiego in agricoltura ha iniziato a essere limitato a partire dagli anni '70 a causa delle preoccupazioni riguardo ai suoi effetti sulla salute umana e sull'ambiente e nel 2000 è stato infine vietato nell'Unione. Nel 2009 la produzione e l'uso del lindano in agricoltura sono stati vietati anche a livello internazionale in virtù della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti. Il lindano può danneggiare il sistema nervoso, provocare sintomi diversificati come emicrania e vertigini, fino a crisi convulsive e, più raramente, il decesso. Sulla base di dati provenienti soprattutto da studi su animali, la maggior parte delle valutazioni concernenti il lindano hanno concluso che esso può provocare il cancro.

Sebbene il lindano sia stato vietato a partire dal 2000 come antiparassitario agricolo, nell'intera Unione esistono ancora ex siti di produzione e discariche con questo pesticida altamente tossico (ad esempio in Slovenia, Germania, Romania e Spagna). Mentre esiste una mole rilevante di conoscenze su altri inquinanti organici persistenti, per il lindano non esiste un quadro chiaro delle dimensioni dei siti contaminati nell'UE e resta sconosciuta la quantità di HCH che eventualmente può entrare nel circuito delle acque/rifiuti contaminati da residui di costruzioni e demolizioni di siti storici di produzione e stoccaggio.

Sebbene l'Unione europea disponga di un quadro giuridico completo per quanto riguarda la produzione di inquinanti organici persistenti e di un sistema ben articolato per l'autorizzazione o la nuova autorizzazione dei pesticidi, mancano regole e mezzi di ricorso per i siti esistenti con residui di lindano, nonché tecniche di bonifica e riqualificazione dei siti industriali. Inoltre, sono disponibili diverse tecniche riguardanti l'incenerimento, la reazione chimica, le piante geneticamente modificate, il deposito sigillato, ecc.

Le autorità nazionali, regionali e locali talvolta non ricevono alcuna assistenza per contrastare gli effetti negativi per l'ambiente e la salute della decontaminazione di siti di produzione industriale. Inoltre, si constata anche la mancanza di possibilità di finanziamento dell'Unione. Per risolvere il problema e alla luce delle nuove opportunità offerte dalle proposte relative all'economia circolare, il progetto pilota ha i seguenti obiettivi:

1. identificare e repertoriare i siti con residui di lindano nell'Unione e stilare un inventario delle azioni adottate dalle diverse amministrazioni per decontaminare i siti con residui di lindano e per valutare l'efficacia delle azioni attuate e degli investimenti pubblici effettuati. Il progetto individuerà i punti forti e le carenze della decontaminazione da inquinanti organici persistenti e altri pesticidi nel quadro del dibattito sugli interferenti endocrini.
2. Agevolare lo scambio di conoscenze e di migliori prassi e il trasferimento tecnologico delle azioni di decontaminazione da HCH e lindano svolte nell'intera Unione, affinché le conoscenze possano essere divulgate in altre regioni con problemi analoghi. Il progetto divulgherà i risultati delle azioni specifiche finanziate nell'ambito dei precedenti progetti di LIFE e Orizzonte 2020.
3. Individuare le possibilità di ulteriori finanziamenti UE per la decontaminazione dei siti nell'UE e le migliori prassi nei progetti di riqualificazione di ex siti industriali, in particolare i progetti specifici da finanziare a titolo del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) in stretta collaborazione con la piattaforma FEIS.
4. Identificare ulteriori esigenze di ricerca per lo sviluppo di nuovi metodi più efficienti e sicuri per la decontaminazione da residui di HCH e lindano.
5. Definire orientamenti relativi a un approccio sostenibile ed ecocompatibile alla riconversione dei siti destinati alle amministrazioni locali/regionali/nazionali.

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 44 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 45 Azione preparatoria — Rendere operativo il rafforzamento delle capacità per lo sviluppo programmatico e gli obiettivi di mappatura nei settori della fiscalità ambientale e della riforma di bilancio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
750 000	375 000				

Commento

Sulla base del successo del progetto pilota 2015 (operativo nel 2016-2017) dal titolo «Rafforzamento delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nei settori della fiscalità ambientale e della riforma di bilancio» e dei cinque settori tematici definiti nell'ambito di tale progetto (biodiversità e utilizzo del suolo, inquinamento atmosferico, stress idrico, qualità dell'acqua ed economia circolare) al fine di elaborare prassi eccellenti in materia di fiscalità ambientale, l'azione preparatoria fornirà gli strumenti necessari alle organizzazioni per essere meglio preparate a partecipare ai processi di definizione delle politiche a livello nazionale e di Unione.

L'azione preparatoria sarà incentrata su quattro pilastri:

1. sviluppare diversi strumenti in materia di rafforzamento delle capacità destinati agli attori della società civile e ai decisori politici a livello locale, regionale, nazionale ed europeo, allo scopo di fornire loro orientamenti sulla partecipazione alla riforma della fiscalità ambientale.
2. Mappare le possibilità esistenti per i cinque ambiti tematici per il coinvolgimento dei soggetti interessati e definire tabelle di marcia per potenziali azioni di soggetti interessati connesse alle riforme ambientali fino al 2030, sia a livello europeo sia in un campione di Stati membri (ad esempio tre per ciascun ambito tematico).
3. Organizzare riunioni strategiche inerenti ai cinque ambiti tematici al fine di perfezionare le tabelle di marcia e promuovere il coinvolgimento dei decisori politici e degli attori della società civile nel campo della fiscalità ambientale e della riforma del bilancio.
4. Esaminare diversi tipi di sovvenzioni per le quali le riforme risulterebbero importanti per l'inverdimento dell'economia, in particolare sovvenzioni, esenzioni fiscali (ad esempio sulle imposte societarie) e prestiti agevolati, assieme a un'analisi tramite modellizzazione di questioni quali la progettazione ottimale e l'indennizzo dei soggetti svantaggiati dalla riforma delle sovvenzioni.

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)*07 02 77 *(seguito)*07 02 77 45 *(seguito)**Basi giuridiche*

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 46 Progetto pilota — Valutazione, identificazione, condivisione e diffusione delle migliori prassi per la gestione con metodi umani delle specie esotiche invasive

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	250 000				

Commento

Il 22 ottobre 2014, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1143/2014 (in appresso il «regolamento IAS»). Secondo tale regolamento, per «specie esotica invasiva (IAS)», si intende «una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi».

Le specie esotiche invasive (IAS) sono tra le principali cause della perdita di biodiversità. Un controllo più rigoroso delle IAS è uno dei sei obiettivi principali della strategia dell'Unione sulla biodiversità, adottata dalla Commissione nel maggio 2011 e applicabile fino al 2020. Le IAS possono inoltre causare danni significativi alla salute umana e all'economia. Il costo per l'economia europea è stimato ad almeno 12 miliardi di EUR all'anno.

Il regolamento IAS introduce un sistema a livello di UE per affrontare la questione. Come previsto dall'articolo 4 di tale regolamento, il 13 luglio 2016 la Commissione ha adottato un elenco delle IAS di competenza dell'Unione (in appresso «l'elenco dell'Unione»). L'elenco contiene le specie prioritarie che richiedono un'azione da parte dell'Unione per prevenire, minimizzare o mitigarne gli effetti negativi. Gli Stati membri devono attuare le seguenti misure per quanto riguarda le specie contenute nell'elenco: 1) prevenzione, 2) individuazione precoce e rapida eliminazione di nuove specie invasive, e 3) gestione delle specie invasive che sono già ampiamente diffuse.

Il controllo e la gestione delle IAS incluse nell'elenco dell'Unione possono influire su un numero elevato di animali per lunghi periodi di tempo e quindi sollevare preoccupazioni in merito al benessere degli animali, rispecchiando la crescente preoccupazione del pubblico che le specie animali invasive siano esseri senzienti e, più in generale, un crescente interesse della società civile per il trattamento umano degli animali.

Come chiaramente affermato dal regolamento IAS, per la gestione delle specie possono essere utilizzati metodi non letali: «gli Stati membri e ogni altro operatore che prenda parte all'eradicazione, al controllo o al contenimento di specie esotiche invasive dovrebbero prendere le dovute misure per risparmiare il dolore, l'angoscia e la sofferenza degli animali evitabili durante il processo [...] È opportuno prendere in considerazione metodi non letali».

Spetta tuttavia agli Stati membri selezionare le misure «adeguate alle condizioni locali». Metodi non letali e umani sono raramente utilizzati, in quanto scarsamente sviluppati e poco noti in Europa.

COMMISSIONE

TITOLO 07 — AMBIENTE

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE (seguito)

07 02 77 (seguito)

07 02 77 46 (seguito)

Il progetto pilota, in linea con l'approccio strategico identificato dal regolamento IAS, risponderà alle esigenze degli Stati membri di utilizzare metodi efficaci, sicuri e umani per la gestione delle IAS e per prevenire una loro diffusione, utilizzando misure umane tra cui metodi sostenibili e pubblicamente accettabili per controllare le dimensioni e la crescita delle popolazioni di specie esotiche invasive.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

07 02 77 47 Progetto pilota — Integrazione di sensori intelligenti e strumenti di modellizzazione per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle città

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

Il progetto pilota creerà una rete di sensori per la misurazione della qualità dell'aria urbana (PM, NO₂, CO, BC) e potrà in essere strategie rafforzate di valutazione e controllo della qualità per la raccolta di dati di output attendibili ottenuti dalla rete di sensori. La rete sarà costituita da sensori fissi e mobili.

Una rete di sensori renderà disponibile un maggior numero di dati sulla qualità dell'aria a livello locale e sull'esposizione umana agli inquinanti, grazie alla risoluzione spaziale e temporale superiore rispetto ai sistemi tradizionali di misurazione (stazioni di monitoraggio). Tuttavia, a causa della minore precisione dei sensori della qualità dell'aria, si impiegano strategie avanzate di valutazione e di controllo della qualità.

Questo progetto di ricerca svilupperà e attuerà online procedure di calibrazione per i singoli sensori della qualità dell'aria. Si dimostrerà anche un approccio ibrido unico che combina la modellizzazione ad elevata risoluzione con il monitoraggio ad elevata risoluzione in grado di migliorare le procedure di valutazione e di controllo della qualità e, con il tempo, di accrescere l'affidabilità dei dati di output della rete. Saranno altresì sviluppate e attuate procedure di ottimizzazione della rete in modo da garantire il massimo rendimento della rete stessa.

Saranno collaudati determinati sensori e verranno definiti gli algoritmi per la calibrazione. Si procederà alla dimostrazione delle prestazioni dei sensori prima della realizzazione (ad esempio la definizione di modelli per la calibrazione dei sensori), nonché dei metodi applicati al seguito delle prestazioni dei sensori nel corso della fase di realizzazione. Inoltre, saranno affrontate le questioni relative alla rete e all'alimentazione.

Il progetto prevederà inoltre la combinazione o l'assimilazione della rete di sensori dell'Internet degli oggetti con le applicazioni di modellizzazione della qualità dell'aria. La catena di modellizzazione può fornire alla rete di sensori della qualità dell'aria una fonte indipendente di informazioni per individuare i nodi di sensori difettosi o un ausilio nel creare un quadro di calibrazione. Inoltre, l'abbondanza di dati da una rete di sensori evidenzierà le carenze della modellizzazione e comporterà una migliore valutazione dell'esposizione.

CAPITOLO 07 02 — POLITICA AMBIENTALE A LIVELLO DELL'UNIONE E A LIVELLO INTERNAZIONALE *(seguito)***07 02 77** *(seguito)*07 02 77 47 *(seguito)*

La definizione e la prototipazione del sistema di sensori (selezione e calibrazione dei sensori) sarà basata inizialmente sull'attuale rete dell'Internet degli oggetti in una città dell'Unione. Il sistema sarà installato in un totale di tre città dell'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 08

RICERCA E INNOVAZIONE

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 08

RICERCA E INNOVAZIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
08 01	SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE»	333 056 974	333 056 974	330 480 222	330 480 222	324 238 441,46	324 238 441,46
08 02	ORIZZONTE 2020 — RICERCA	6 327 620 887	5 949 233 946	5 815 171 007	5 509 144 468	5 980 626 322,09	5 396 352 204,37
08 03	PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE	229 579 904	190 192 476	215 504 757	222 147 040	209 544 705,34	150 975 827,43
08 05	PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	42 251 114,87	44 707 551,07
	Titolo 08 — Totale	6 890 257 765	6 472 483 396	6 361 155 986	6 061 771 730	6 556 660 583,76	5 916 274 024,33

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

TITOLO 08**RICERCA E INNOVAZIONE***Commento*

Le osservazioni seguenti riguardano tutte le linee di bilancio del presente titolo.

Le attività di ricerca e innovazione che rientrano nel presente titolo contribuiranno ai due principali programmi di ricerca: «Orizzonte 2020» e «Euratom». Lo stanziamento finanzia inoltre i programmi di ricerca del Fondo di ricerca carbone e acciaio.

Gli obiettivi generali sono quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intendono contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta Europa e assicurandone un uso ottimale.

In Orizzonte 2020 la questione dell'uguaglianza di genere è affrontata in modo trasversale al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in particolare della necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli, incluso quello decisionale, della ricerca e innovazione.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, seminari e colloqui ad alto livello scientifico o tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi e sovvenzioni, di seguito e di valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro e delle analisi e valutazioni di alto livello scientifico o tecnologico, effettuate per conto dell'Unione, per esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, in particolare nel quadro dello spazio europeo della ricerca, nonché le azioni di seguito e di diffusione dei risultati dei programmi, anche per le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Stanzamenti destinati a coprire anche le spese amministrative, comprese le spese di personale statuario ed altro, le spese d'informazione e di pubblicazioni, di funzionamento amministrativo e tecnico nonché talune altre spese d'infrastruttura interna inerenti al conseguimento dell'obiettivo dell'azione di cui fanno parte integrante, anche per le azioni ed iniziative necessarie alla preparazione e al seguito della strategia dell'Unione relativa alle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (RST).

Le entrate derivanti dall'accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera saranno iscritte alla voce 6 0 1 1 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da organismi esterni alle attività dell'Unione saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alle voci 08 02 50 01, 08 03 50 01 e 08 04 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi di cui al presente titolo sono iscritti all'articolo 08 01 05.

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
08 01	SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE»					
08 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ricerca e innovazione»	5,2	6 209 032	9 036 770	8 851 131,55	142,55
08 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ricerca e innovazione»					
08 01 02 01	Personale esterno	5,2	351 898	333 599	268 601,10	76,33
08 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	522 133	531 032	409 192,—	78,37
	Articolo 08 01 02 — Subtotale		874 031	864 631	677 793,10	77,55
08 01 03	Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ricerca e innovazione»	5,2	401 373	564 287	680 616,90	169,57
08 01 05	Spese di supporto ai programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca e innovazione»					
08 01 05 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	94 197 536	94 221 251	100 139 037,06	106,31
08 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	25 823 043	26 116 578	27 786 793,65	107,60
08 01 05 03	Altre spese amministrative relative ai programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	46 062 594	45 500 949	44 081 776,75	95,70
08 01 05 11	Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom	1,1	10 008 550	9 702 170	9 800 968,—	97,93
08 01 05 12	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom	1,1	689 286	709 823	750 371,—	108,86
08 01 05 13	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom	1,1	3 272 850	3 272 850	3 278 702,99	100,18
	Articolo 08 01 05 — Subtotale		180 053 859	179 523 621	185 837 649,45	103,21
08 01 06	Agenzie esecutive					
08 01 06 01	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca — Contributo di Orizzonte 2020	1,1	46 681 000	45 122 000	42 100 269,—	90,19

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
08 01 06	(seguito)					
08 01 06 02	Agenzia esecutiva per la ricerca — Contributo di Orizzonte 2020	1,1	64 590 426	62 627 224	59 696 794,46	92,42
08 01 06 03	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo di Orizzonte 2020	1,1	26 327 644	27 390 168	21 798 678,—	82,80
08 01 06 04	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo di Orizzonte 2020	1,1	6 854 609	5 351 521	4 595 509,—	67,04
08 01 06 05	Agenzia esecutiva per la ricerca — Contributo dei programmi non di ricerca	5,2	1 065 000			
	Articolo 08 01 06 — Subtotale		145 518 679	140 490 913	128 191 250,46	88,09
	Capitolo 08 01 — Totale		333 056 974	330 480 222	324 238 441,46	97,35

08 01 01 *Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Ricerca e innovazione»*Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
6 209 032	9 036 770	8 851 131,55

08 01 02 *Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione del settore «Ricerca e innovazione»*

08 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
351 898	333 599	268 601,10

08 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
522 133	531 032	409 192,—

08 01 03 *Spese relative a materiale e servizi nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Ricerca e innovazione»*Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
401 373	564 287	680 616,90

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)

08 01 05 *Spese di supporto ai programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca e innovazione»*

08 01 05 01 Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
94 197 536	94 221 251	100 139 037,06

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 02.

08 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
25 823 043	26 116 578	27 786 793,65

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020, sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)

08 01 05 (seguito)

08 01 05 02 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 02.

08 01 05 03 Altre spese amministrative relative ai programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
46 062 594	45 500 949	44 081 776,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi ad altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)**08 01 05** (seguito)

08 01 05 03 (seguito)

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. Capitolo 08 02.

08 01 05 11 Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
10 008 550	9 702 170	9 800 968,—

Commento

Tale stanziamento copre le spese relative a funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di innovazione e ricerca — Programma Euratom, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluso il personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 08 03.

08 01 05 12 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
689 286	709 823	750 371,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)

08 01 05 (seguito)

08 01 05 12 (seguito)

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 08 03.

08 01 05 13 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
3 272 850	3 272 850	3 278 702,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 08 03.

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)

08 01 06 Agenzie esecutive

08 01 06 01 Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca — Contributo di Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
46 681 000	45 122 000	42 100 269,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese dell'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione di Orizzonte 2020 — il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)

08 01 06 (seguito)

08 01 06 01 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/779, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca e abroga la decisione 2008/37/CE (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 58).

Decisione della Commissione C(2013) 9428, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca di frontiera tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione della Commissione C(2014) 9450, del 12 dicembre 2014, che modifica la decisione C(2013) 9418 relativamente alla delega di poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione della Commissione C(2015) 8754, dell'11 dicembre 2015, che modifica la decisione C(2013) 9418 relativamente alla delega di poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Proposta di decisione della Commissione C(2017) xxxx, del xx.xx.2017, che modifica la decisione C(2013) 9418 relativamente alla delega di poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione [COM (...)... final].

08 01 06 02 Agenzia esecutiva per la ricerca — Contributo di Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
64 590 426	62 627 224	59 696 794,46

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese dell'Agenzia esecutiva per la ricerca (REA) relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione di Orizzonte 2020 — il programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)**08 01 06** (seguito)

08 01 06 02 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico Persone che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 270).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)**08 01 06** (seguito)

08 01 06 02 (seguito)

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione 2008/46/CE, del 14 dicembre 2007, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca per la gestione di talune parti dei programmi specifici comunitari «Persone», «Capacità» e «Cooperazione» nel settore della ricerca, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 11 del 15.1.2008, pag. 9).

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/778/UE, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 54).

Decisione della Commissione C(2013) 9418, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione della Commissione C(2014) 9450, del 12 dicembre 2014, che modifica la decisione C(2013) 9418 relativamente alla delega di poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione della Commissione C(2015) 8754, dell'11 dicembre 2015, che modifica la decisione C(2013) 9418 relativamente alla delega di poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione C(2017) 4900 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica la decisione C(2013) 9418 della Commissione per quanto riguarda la delega di funzioni per la creazione di un unico spazio di interscambio dei dati elettronici, il trasferimento di risorse umane in linea con una redistribuzione di compiti e la delega all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai progetti di generazione di informazioni classificate UE.

08 01 06 03 Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo di Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
26 327 644	27 390 168	21 798 678,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese dell'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione di Orizzonte 2020 — il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» *(seguito)***08 01 06** *(seguito)*08 01 06 03 *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2004/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che istituisce un'agenzia esecutiva, denominata «Agenzia esecutiva per l'energia intelligente», per la gestione dell'azione comunitaria nel settore dell'energia a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)

08 01 06 (seguito)

08 01 06 03 (seguito)

Decisione 2007/372/CE della Commissione, del 31 maggio 2007, che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione (GU L 140 dell'1.6.2007, pag. 52).

Decisione C(2007) 3198 della Commissione, del 9 luglio 2007, che delega poteri all'«Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione» ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione del programma Energia intelligente — Europa 2003-2006, del programma Marco Polo 2003-2006, del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013 e per il programma Marco Polo 2007-2013, che include in particolare l'attuazione di stanziamenti iscritti nel bilancio della Comunità.

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/771/UE, del 17 dicembre 2013, che istituisce la «Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese» e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU L 341 del 18 dicembre 2013, pag. 73).

Decisione della Commissione C(2013) 9414, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

08 01 06 04 Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo di Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
6 854 609	5 351 521	4 595 509,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese dell'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione di Orizzonte 2020 — il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) e il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)**08 01 06** (seguito)

08 01 06 04 (seguito)

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/801/UE della Commissione, del 23 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti e abroga la decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione 2008/593/CE (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 65).

Decisione della Commissione C(2013) 9235, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

08 01 06 05 Agenzia esecutiva per la ricerca — Contributo dei programmi non di ricerca

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 065 000		

*Commento**Nuova voce*

Stanziamento destinato a finanziare le spese di funzionamento sostenute dall'Agenzia esecutiva per la ricerca a causa della centralizzazione della convalida legale dei terzi e della preparazione della valutazione della sostenibilità economica e della sua delega all'Agenzia in risposta all'obbligo dello spazio unico di interscambio dei dati elettronici (SEDIA) di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento finanziario. Oltre a sostenere i programmi di ricerca, l'Agenzia sarà competente per i servizi di sostegno amministrativo e logistico per la convalida legale dei terzi e la preparazione della valutazione della sostenibilità economica per le procedure sia di sovvenzione che di appalto, compreso il primo livello delle operazioni nell'ambito della gestione indiretta, per tutti i programmi non di ricerca, ivi compresi l'esecuzione delle spese amministrative e i casi di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 01 — SPESE AMMINISTRATIVE PER IL SETTORE «RICERCA E INNOVAZIONE» (seguito)**08 01 06** (seguito)

08 01 06 05 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Compiti derivanti dall'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compiti derivanti dalle disposizioni giuridiche sull'amministrazione elettronica (e-Government) di cui all'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/778/UE, del 13 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per la ricerca e abroga la decisione 2008/46/CE (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 54).

Decisione della Commissione C(2013) 9418, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione della Commissione C(2014) 9450, del 12 dicembre 2014, che modifica la decisione C(2013) 9418 relativamente alla delega di poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione della Commissione C(2015) 8754, dell'11 dicembre 2015, che modifica la decisione C(2013) 9418 relativamente alla delega di poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Proposta di decisione della Commissione C(2017) xxxx, del xx.xx.2017, che modifica la decisione C(2013) 9418 relativamente alla delega di poteri all'Agenzia esecutiva per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca e innovazione tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione [COM (...)... final].

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 02	ORIZZONTE 2020 — RICERCA								
08 02 01	Scienza di eccellenza								
08 02 01 01	Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca	1,1	1 842 122 604	1 356 020 405	1 753 136 644	935 198 152	1 672 439 594,30	674 033 058,13	49,71
08 02 01 02	Rafforzare la ricerca nelle tecnologie future ed emergenti	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
08 02 01 03	Rafforzare le infras- strutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elet- troniche	1,1	224 169 555	123 645 916	200 959 521	244 123 783	188 925 936,—	93 854 336,—	75,91
	<i>Articolo 08 02 01 — Subtotale</i>		2 066 292 159	1 479 666 321	1 954 096 165	1 179 321 935	1 861 365 530,30	767 887 394,13	51,90
08 02 02	Leadership industriale								
08 02 02 01	Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotec- nologie e tecnologie produttive avanzate	1,1	524 204 453	552 233 871	514 392 377	374 177 307	478 590 601,—	459 967 749,47	83,29
08 02 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	1,1	399 485 523	379 207 648	400 331 277	358 772 793	436 230 145,30	357 981 378,26	94,40
08 02 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	1,1	46 681 093	24 901 508	42 032 876	1 226 502	35 406 658,—	16 086 230,30	64,60
	<i>Articolo 08 02 02 — Subtotale</i>		970 371 069	956 343 027	956 756 530	734 176 602	950 227 404,30	834 035 358,03	87,21
08 02 03	Sfide per la società								
08 02 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	1,1	582 802 183	439 393 124	452 389 733	375 657 554	545 496 852,38	290 207 229,75	66,05
08 02 03 02	Garantire approvvigion- amenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri, sani e di elevata qualità e altri bioprodotti	1,1	188 374 001	189 964 342	151 783 756	133 402 096	127 056 013,42	66 211 902,80	34,85
08 02 03 03	Effettuare la transizione verso un sistema ener- getico affidabile, sostenibile e competitivo	1,1	336 486 398	323 232 721	297 292 784	204 438 229	327 405 642,97	284 028 683,77	87,87
08 02 03 04	Realizzare un sistema di trasporto europeo effi- ciente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità	1,1	239 323 675	284 091 541	331 267 186	285 072 690	298 747 790,90	184 110 893,84	64,81

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 02 03	(seguito)								
08 02 03 05	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime	1,1	303 307 891	208 463 550	282 004 309	216 490 591	272 596 573,—	239 642 648,93	114,96
08 02 03 06	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	1,1	124 102 267	125 202 494	107 587 818	97 646 402	107 678 870,—	125 732 891,75	100,42
	Articolo 08 02 03 — Subtotale		1 774 396 415	1 570 347 772	1 622 325 586	1 312 707 562	1 678 981 742,67	1 189 934 250,84	75,78
08 02 04	Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione	1,1	122 708 877	110 457 866	140 157 850	108 860 005	111 810 922,27	42 625 598,07	38,59
08 02 05	Attività orizzontali di Orizzonte 2020	1,1	111 640 000	109 554 259	114 734 030	104 622 798	97 399 456,86	67 882 604,61	61,96
08 02 06	La scienza con e per la società	1,1	65 082 398	53 314 382	58 457 571	54 171 621	54 957 741,—	43 249 843,90	81,12
08 02 07	Imprese comuni								
08 02 07 31	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2) — Spese di sostegno	1,1	5 033 678	5 033 678	1 265 453	1 265 453	1 200 000,—	1 200 000,—	23,84
08 02 07 32	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2)	1,1	259 290 000	103 165 053	173 798 000	74 953 762	203 186 585,—	70 856 809,—	68,68
08 02 07 33	Impresa comune Bioindustrie (ICB) — Spese di sostegno	1,1	2 223 726	2 223 726	2 285 155	2 285 155	1 906 396,—	1 906 396,—	85,73
08 02 07 34	Impresa comune Bioindustrie (ICB)	1,1	110 263 312	108 914 732	78 889 310	66 887 748	160 398 756,—	61 790 837,—	56,73
08 02 07 35	Impresa comune Clean Sky 2 — Spese di sostegno	1,1	4 450 485	4 450 485	3 037 689	3 037 689	2 697 469,—	2 697 469,—	60,61
08 02 07 36	Impresa comune Clean Sky 2	1,1	278 980 583	319 857 059	189 833 010	167 476 200	200 090 976,—	182 142 264,—	56,94
08 02 07 37	Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2) — Spese di sostegno	1,1	2 288 599	2 288 599	55 406	55 406	467 368,—	467 368,—	20,42

COMMISSIONE
TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen­ti 2018		Stanziamen­ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamen­ti 2016/2018
			Impegni	Pagamen­ti	Impegni	Pagamen­ti	Impegni	Pagamen­ti	
08 02 07	(seguito)								
08 02 07 38	Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2)	1,1	73 389 716	93 126 304	91 990 225	139 529 054	104 955 460,—	48 358 358,—	51,93
	Articolo 08 02 07 — Subtotale		735 920 099	639 059 636	541 154 248	455 490 467	674 903 010,—	369 419 501,—	57,81
08 02 08	Strumento per le PMI	1,1	481 209 870	432 882 120	427 089 027	389 280 653	360 004 666,52	293 272 457,05	67,75
08 02 50	Stanziamen­ti prov­enienti dalla parteci­pazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
08 02 50 01	Stanziamen­ti prov­enienti dalla parteci­pazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	175 132 848,14	58 844 743,52	
08 02 50 02	Stanziamen­ti prov­enienti dalla parteci­pazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	76 382,98	59 110 272,—	
	Articolo 08 02 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	175 209 231,12	117 955 015,52	
08 02 51	Completamento di programmi di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Azione indiretta CE (dal 2007 al 2013)	1,1	p.m.	596 808 563	p.m.	1 169 097 029	14 495 461,75	1 669 147 260,92	279,68
08 02 52	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — azioni indirette (anteriori al 2007)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	71 155,30	425 829,50	
08 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
08 02 77 01	Progetto pilota — Coordinamento della ricerca sul ricorso a omeopatia e fitoterapia nell'all­evamento	2	p.m.	p.m.	p.m.	50 000	0,—	75 000,—	

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 02 77	(seguito)								
08 02 77 03	Progetto pilota — Ricerca e sviluppo in materia di malattie trascurate connesse alla povertà nel quadro dell'obiettivo della copertura sanitaria universale dopo il 2015	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	565 796	0,—	442 090,80	
08 02 77 05	Progetto pilota — Immunizzazione materna: colmare il divario delle conoscenze per promuovere la vaccinazione materna in contesti di risorse scarse	1,1	p.m.	400 000	p.m.	200 000	600 000,—	0,—	0
08 02 77 06	Azione preparatoria — Partecipazione attiva delle generazioni più giovani e di quelle più anziane alla cogestione e alla codecisione politica in Europa	1,1	p.m.	400 000	p.m.	400 000	600 000,—	0,—	0
08 02 77 09	Progetto pilota — Verso un percorso di cura per la ricostruzione clitoridea nell'Unione europea	2	p.m.	p.m.	400 000	200 000			
	Articolo 08 02 77 — Subtotale		p.m.	800 000	400 000	1 415 796	1 200 000,—	517 090,80	64,64
	Capitolo 08 02 — Totale		6 327 620 887	5 949 233 946	5 815 171 007	5 509 144 468	5 980 626 322,09	5 396 352 204,37	90,71

Commento

I presenti commenti di bilancio sono applicabili a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Stanzamento destinato a Orizzonte 2020 — il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione che copre il periodo 2014-2020 e riunisce tutti i finanziamenti dell'Unione esistenti per la ricerca e l'innovazione, fra cui il programma quadro di ricerca, le attività in materia di innovazione del programma quadro per la competitività e l'innovazione e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET). Il programma svolgerà un ruolo fondamentale nell'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, segnatamente «Un'Agenda digitale per l'Europa», «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse» e «Una politica industriale per l'era della globalizzazione», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione. Lo stanziamento sarà altresì destinato al completamento dei precedenti programmi di ricerca (Settimo programma quadro e programmi quadro precedenti).

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del «programma quadro di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 (2014-2020)» e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2003 (GU L 347 del 20 dicembre 2013, pag. 81).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)*

Agli stanziamenti iscritti al presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

08 02 01 *Scienza di eccellenza**Commento*

Questa priorità di Orizzonte 2020 mira a rafforzare ed innalzare il livello di eccellenza della base scientifica europea e a garantire una produzione costante di ricerca di livello mondiale per assicurare la competitività dell'Unione a lungo termine. Sosterrà le idee migliori, svilupperà i talenti nell'Unione, darà ai ricercatori accesso ad infrastrutture di ricerca prioritarie e farà dell'Unione un luogo attraente per i migliori ricercatori del mondo. Le azioni di ricerca da finanziare saranno determinate in funzione delle esigenze e delle opportunità della scienza, senza priorità tematiche decise in modo aprioristico. Il programma di ricerca sarà stabilito in stretta collaborazione con la comunità scientifica e la ricerca sarà finanziata in base all'eccellenza.

08 02 01 01 Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 842 122 604	1 356 020 405	1 753 136 644	935 198 152	1 672 439 594,30	674 033 058,13

Commento

L'attività fondamentale del Consiglio europeo della ricerca (CER) consisterà nel fornire finanziamenti attraenti di lungo termine per sostenere ricercatori d'eccellenza e le loro équipes di ricerca per perseguire una ricerca innovativa e ad alto potenziale di guadagno e di rischio. Una priorità speciale sarà riconosciuta all'assistenza di ricercatori d'eccellenza che iniziano l'attività per agevolare loro la transizione verso l'indipendenza grazie alla fornitura di un sostegno adeguato nella fase cruciale di avviamento o di consolidamento della loro équipe o del loro programma. Il CER sostiene inoltre l'eventuale sostegno alle nuove modalità emergenti di lavoro nel mondo scientifico dotate del potenziale di generare risultati innovativi e agevolare l'esplorazione del potenziale innovativo sul piano commerciale e sociale della ricerca finanziata.

Basi giuridiche

Decisione n 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 01 (seguito)

08 02 01 01 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione C(2013) 8632 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che adotta il programma di lavoro 2014-2015 nell'ambito del programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 (2014-2020) in relazione all'obiettivo specifico «rafforzamento della ricerca di frontiera, mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca», quale modificata dalla decisione di esecuzione C(2014) 5008 della Commissione del 22 luglio 2014.

Decisione C(2013) 9428 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per la ricerca ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di ricerca di frontiera tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione, quale modificata dalla decisione C(2014) 9437 del 12 dicembre 2014.

Decisione C(2013) 8915 della Commissione, del 12 dicembre 2013, che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 23), quale emendata dalla decisione del 17 febbraio 2015 (GU C 58 del 17.2.2015, pag.3).

08 02 01 02 Rafforzare la ricerca nelle tecnologie future ed emergenti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Le attività nell'ambito dell'obiettivo specifico «Tecnologie future ed emergenti per la società dell'informazione» (TEF) sostengono la ricerca scientifica e tecnologica fondamentale che studia nuove tecnologie future esplorandone di nuove mediante la sfida agli attuali paradigmi e avventurandosi in terreni ignoti. Le attività TEF affrontano inoltre un certo numero di temi promettenti nell'ambito della ricerca esplorativa dotati del potenziale di generare una massa critica di progetti interrelati che, nel complesso, costituiscano un'esplorazione ampia e sfaccettata dei temi per sfociare nella costruzione di una insieme europeo di conoscenze. Infine, le attività TEF sostengono una ricerca su ampia scala, basata sulla scienze e mirata a conseguire scoperte scientifiche epocali. Tali attività traggono vantaggio dall'allineamento dei programmi nazionali ed europei.

Basi giuridiche

Decisione n 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)***08 02 01** *(seguito)*08 02 01 02 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

08 02 01 03 Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
224 169 555	123 645 916	200 959 521	244 123 783	188 925 936,—	93 854 336,—

Commento

Le attività relative alle infrastrutture di ricerca garantiranno l'attuazione e la gestione del Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca e di altre infrastrutture di ricerca di livello mondiale, compreso lo sviluppo di strutture partner regionali, per il 2020 e oltre, nonché l'integrazione e l'accesso alle infrastrutture di ricerca nazionali e lo sviluppo, l'introduzione e la gestione delle infrastrutture elettroniche. Le attività intendono inoltre incoraggiare le infrastrutture di ricerca ad agire in veste di pioniere nell'uso delle tecnologie, promuovere partenariati sulla ricerca e lo sviluppo (R&S) con l'industria, agevolare l'uso industriale delle infrastrutture di ricerca e stimolare la creazione di aggregati innovativi.

Basi giuridiche

Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

08 02 02 **Leadership industriale**

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 mira a rendere l'Unione un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo attività strutturate dalle aziende, nonché ad accelerare lo sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano la nascita di nuove imprese e la crescita economica. Essa porterà grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentiverà il potenziale di crescita delle aziende dell'Unione fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiuterà le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 02 (seguito)

08 02 02 01 Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
524 204 453	552 233 871	514 392 377	374 177 307	478 590 601,—	459 967 749,47

Commento

Ex voce 08 02 02 01 (in parte)

La leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fornirà un sostegno mirato alla ricerca, allo sviluppo e alla dimostrazione a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate. L'accento sarà posto sulle interazioni e le convergenze fra le diverse tecnologie, con un interesse particolare per le attività di R&S, i progetti pilota su vasta scala, le attività dimostrative, i banchi di prova e i laboratori viventi, la creazione di prototipi e la convalida dei prodotti in linee pilota. Le attività sono intese a potenziare la competitività industriale promuovendo l'industria, e in particolare le PMI, affinché effettuino maggiori investimenti in ricerca e innovazione.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punti da ii) a v).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 02 02 Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
399 485 523	379 207 648	400 331 277	358 772 793	436 230 145,30	357 981 378,26

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)***08 02 02** *(seguito)*08 02 02 02 *(seguito)**Commento*

L'obiettivo di questa attività è aiutare le imprese e altri tipi di organizzazioni attive nella ricerca e innovazione (R&I) ad ottenere un accesso facilitato, attraverso strumenti finanziari, a prestiti, garanzie, controgaranzie e finanziamenti ibridi, «mezzanine» e di capitale proprio. Gli strumenti di capitale proprio e di debito saranno gestiti in funzione della domanda, anche se si terrà conto delle priorità di particolari settori o di altri programmi dell'Unione se verranno messi a disposizione finanziamenti integrativi. L'obiettivo è attirare investimenti privati nelle attività di R&I. La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) svolgeranno un ruolo importante, in quanto entità delegate, nell'attuazione di ciascuno strumento finanziario a nome di e in partenariato con la Commissione. Una parte dello stanziamento sarà utilizzata per rafforzare, in forma di capitale versato, la base di capitale del FEI.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 02 03 Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
46 681 093	24 901 508	42 032 876	1 226 502	35 406 658,—	16 086 230,30

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 02 (seguito)

08 02 02 03 (seguito)

Commento

Per sostenere la partecipazione delle PMI al programma Orizzonte 2020 è stato introdotto un apposito strumento orientato al mercato, rivolto a tutti i tipi di PMI innovative che desiderano svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi. Sarà inoltre fornito sostegno alle PMI ad alta intensità di ricerca che partecipano a progetti di ricerca transnazionali, alle start-up femminili e alle attività volte a sviluppare la capacità di innovazione delle PMI e migliorare le condizioni quadro dell'innovazione.

In conformità del regolamento (UE) n. 1291/2013, verrà fornito un sostegno all'innovazione nelle PMI attraverso l'attuazione, con un approccio dal basso verso l'alto, di uno strumento riservato alle PMI istituito nel quadro di un unico sistema di gestione. In conformità dell'allegato II di detto regolamento, nel quadro dell'obiettivo di destinare alle PMI almeno il 20% del totale degli stanziamenti combinati per l'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» e la priorità «Sfide per la società», almeno il 5% di tali stanziamenti combinati sarà inizialmente attribuito allo strumento riservato alle PMI. In media, nel corso della durata di Orizzonte 2020, almeno il 7% del totale degli stanziamenti dell'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» e della priorità «Sfide per la società» sarà attribuito allo strumento riservato alle PMI.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 03 **Sfide per la società***Commento*

Questa priorità di Orizzonte 2020 rispecchia direttamente le priorità strategiche e le sfide della società individuate nella strategia Europa 2020. Le attività saranno attuate nel quadro di un approccio incentrato sulle sfide che riunisce risorse e conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e discipline. Le attività interessano l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sosterranno direttamente le competenze politiche settoriali corrispondenti a livello dell'Unione e saranno improntate a un approccio sensibile alla problematica di genere, mirando nel contempo a una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini.

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 03 (seguito)

08 02 03 01 Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
582 802 183	439 393 124	452 389 733	375 657 554	545 496 852,38	290 207 229,75

*Commento**Ex voce 08 02 03 01 (in parte)*

Gli obiettivi di quest'attività sono la salute e il benessere nell'intero arco della vita per tutti, sistemi sanitari e assistenziali di alta qualità ed economicamente sostenibili, con una sanità che diventi più personalizzata all'insegna di una maggiore efficacia, e nuove opportunità di lavoro e crescita nel settore sanitario e nelle industrie correlate. In tale ottica, le attività si concentreranno su interventi in grado di promuovere la salute e prevenire le malattie in modo efficace (ad esempio, comprensione dei determinanti della salute e sviluppo di migliori vaccini preventivi). Sarà prestata particolare attenzione alle specificità in materia di salute legate al genere e all'età. Inoltre, sarà data particolare importanza agli sforzi volti a prevenire, gestire, curare e guarire le malattie (in particolare grazie a una crescente personalizzazione dei farmaci), la disabilità e la ridotta funzionalità (ad esempio mediante il trasferimento delle conoscenze verso la pratica clinica e le azioni di innovazione scalabili, un uso migliore dei dati sanitari e la vita indipendente ed assistita). Inoltre, verranno compiuti sforzi per migliorare il processo decisionale in materia di offerta di prevenzione e di trattamento, individuare e sostenere la diffusione delle migliori pratiche nei settori della sanità e dell'assistenza e sostenere forme integrate di assistenza con la diffusione delle innovazioni tecnologiche, organizzative e sociali che permettono di coinvolgere in particolare gli anziani e i disabili affinché restino attivi e indipendenti. Infine, le attività saranno improntate a un approccio sensibile alla problematica di genere che riconosca, fra le altre cose, la posizione delle donne nel settore dell'assistenza sia informale che formale.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 03 (seguito)

08 02 03 02 Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri, sani e di elevata qualità e altri bioprodotto

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
188 374 001	189 964 342	151 783 756	133 402 096	127 056 013,42	66 211 902,80

Commento

Ex voce 08 02 03 02 (in parte)

Le attività si concentrano su un'agricoltura e sistemi forestali più sostenibili e produttivi, sviluppando al tempo stesso servizi, idee e politiche per assicurare alla popolazione rurale una vita prospera. Inoltre, si porrà l'accento su prodotti alimentari sani e sicuri per tutti e su metodi di trasformazione alimentare concorrenziali suscettibili di utilizzare meno risorse e produrre meno sottoprodotti. Parallelamente, ci si sforzerà di sfruttare in modo sostenibile le risorse biologiche acquatiche vive (ad esempio, attraverso una pesca sostenibile e rispettosa dell'ambiente). Inoltre, saranno promosse le bioindustrie europee a basse emissioni di carbonio, efficienti sotto il profilo delle risorse, sostenibili e competitive.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 03 03 Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
336 486 398	323 232 721	297 292 784	204 438 229	327 405 642,97	284 028 683,77

Commento

Ex voce 08 02 03 03 (in parte)

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 03 (seguito)

08 02 03 03 (seguito)

Le attività di ricerca volte ad assicurare forniture energetiche sicure, pulite ed efficienti saranno incentrate sulla riduzione del consumo di energia e dell'impronta del carbonio dell'Unione e sulla fornitura di elettricità a basso costo e a basse emissioni di carbonio. Queste attività si aggiungeranno agli obiettivi e alle priorità dell'Unione dell'energia e del piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET).

Almeno l'85 % degli stanziamenti di bilancio sarà destinato ai settori strategici delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, comprese le reti intelligenti, lo stoccaggio di energia e le «Città e comunità intelligenti».

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 03 04 Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
239 323 675	284 091 541	331 267 186	285 072 690	298 747 790,90	184 110 893,84

*Commento**Ex voce 08 02 03 04 (in parte)*

Nell'ambito di questa attività, si porrà l'accento sul trasporto efficiente in termini di risorse (ad esempio, accelerando lo sviluppo e l'impiego di una nuova generazione di aeromobili, navi e veicoli elettrici o di altro tipo con emissioni basse o pari a zero) e su una migliore mobilità, caratterizzata da una diminuzione della congestione e da una maggiore sicurezza (ad esempio, promuovendo i trasporti e la logistica integrata porta a porta). Verrà inoltre rivolta particolare attenzione al rafforzamento della competitività e dei risultati dell'industria manifatturiera europea dei trasporti e dei servizi connessi, sviluppando, ad esempio, la prossima generazione di mezzi di trasporto innovativi e preparando il terreno per la successiva. Verranno inoltre sostenute le attività volte ad accrescere la comprensione delle tendenze e delle prospettive socioeconomiche connesse ai trasporti e a fornire ai responsabili politici dati e analisi basate su dati concreti.

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 03 (seguito)

08 02 03 04 (seguito)

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera d).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 03 05 Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
303 307 891	208 463 550	282 004 309	216 490 591	272 596 573,—	239 642 648,93

Commento

Ex voce 08 02 03 05 (in parte)

La finalità specifica su cui si concentra questa attività è garantire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e capace di reagire ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime, al fine di rispondere alle esigenze di una popolazione mondiale in crescita entro i limiti naturali delle risorse naturali del pianeta. In tale ottica, gli sforzi saranno concentrati sulla lotta e l'adattamento ai cambiamenti climatici, sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e degli ecosistemi e sulla transizione verso un'economia verde grazie all'innovazione ecocompatibile. Inoltre, verranno elaborati sistemi completi e stabili di informazione e osservazione ambientali a livello mondiale.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera e).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)***08 02 03** *(seguito)*08 02 03 05 *(seguito)*

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 03 06 Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
124 102 267	125 202 494	107 587 818	97 646 402	107 678 870,—	125 732 891,75

Commento

Ex voce 08 02 03 06 (in parte)

L'obiettivo di questa attività è di contribuire a rendere le società europee più inclusive, innovative e riflessive, promuovendo una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Le azioni favoriranno il coordinamento del processo decisionale attraverso lo sviluppo di documenti, strumenti, attività di pianificazione e progetti pilota per aumentare l'efficacia transnazionale e l'impatto economico delle politiche della ricerca e dell'innovazione e realizzare uno Spazio europeo della ricerca e un'Unione dell'innovazione ben funzionanti. Le azioni mirano inoltre a colmare il divario in tema di innovazione, garantire la partecipazione della società alla ricerca e all'innovazione, favorire l'equilibrio di genere nelle équipes di ricerca, promuovere una cooperazione coerente ed efficace con i paesi terzi e migliorare la comprensione dei fondamenti intellettuali dell'Europa: la sua storia e le numerose influenze europee ed extraeuropee, che costituiscono una fonte di ispirazione per la nostra vita.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 04 *Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione*

Cifre (Stanziammenti dissociati)

Stanziammenti 2018		Stanziammenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 22 708 877	110 457 866	140 157 850	108 860 005	111 810 922,27	42 625 598,07

Commento

L'obiettivo di tali attività è sfruttare appieno il potenziale di talenti esistenti in Europa e assicurare che i benefici di un'economia basata sull'innovazione siano massimizzati e ampiamente distribuiti in tutta l'Unione secondo il principio dell'eccellenza. Coltivando e collegando i poli di eccellenza, le attività proposte contribuiranno a rafforzare lo Spazio europeo della ricerca.

Le attività si incentreranno sulla costituzione di gruppi tra istituti di ricerca eccellenti e regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI miranti a creare nuovi centri di eccellenza (o a migliorare in modo significativo quelli esistenti) in Stati membri e regioni con prestazioni meno soddisfacenti dal punto di vista dell'RSI, il gemellaggio tra istituti di ricerca, Istituzione di cattedre «SER» (Spazio europeo della ricerca), un meccanismo di sostegno delle politiche inteso a migliorare la concezione, l'attuazione e la valutazione delle politiche nazionali/regionali di ricerca e innovazione, il sostegno dell'accesso alle reti internazionali di ricercatori e innovatori di eccellenza che non sono presenti in misura sufficiente nelle reti europee e internazionali e il rafforzamento della capacità amministrativa e operativa delle reti transnazionali di punti di contatto nazionali, anche tramite azioni di formazione.

Basi giuridiche

Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e che abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 4).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

08 02 05 *Attività orizzontali di Orizzonte 2020*

Cifre (Stanziammenti dissociati)

Stanziammenti 2018		Stanziammenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
111 640 000	109 554 259	114 734 030	104 622 798	97 399 456,86	67 882 604,61

Commento

Tale stanziamento copre azioni di natura orizzontale, che sostengono l'attuazione di «Orizzonte 2020». Ciò comprende, ad esempio, attività volte a contribuire alla comunicazione e alla divulgazione nonché l'uso di risultati a favore dell'innovazione e della competitività e il sostegno alla valutazione di proposte di progetti da parte di esperti indipendenti. Sono comprese anche attività trasversali relative a numerose priorità del programma «Orizzonte 2020».

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)**08 02 05** (seguito)*Basi giuridiche*

Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

08 02 06 *La scienza con e per la società**Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
65 082 398	53 314 382	58 457 571	54 171 621	54 957 741,—	43 249 843,90

Commento

L'obiettivo di tale attività consiste nel costruire una cooperazione efficace tra scienza e società, assumere nuovi talenti per la scienza e associare l'eccellenza scientifica alla sensibilizzazione e alla responsabilità sociali. L'accento sarà posto sull'attrattività degli studi e delle carriere scientifiche per i giovani, la parità di genere, la migliore integrazione degli interessi dei cittadini e i valori della scienza e dell'innovazione e lo sviluppo della governance per lo sviluppo di una ricerca e di un'innovazione responsabili da parte di tutte le parti interessate (ricercatori, autorità pubbliche, settore industriale e organizzazioni della società civile).

Basi giuridiche

Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e che abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 5).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

08 02 07 *Imprese comuni*

08 02 07 31 *Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2) — Spese di sostegno*

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 07 (seguito)

08 02 07 31 (seguito)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 033 678	5 033 678	1 265 453	1 265 453	1 200 000,—	1 200 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative e i costi di funzionamento dell'impresa comune.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 54).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 32 Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
259 290 000	103 165 053	173 798 000	74 953 762	203 186 585,—	70 856 809,—

Commento

L'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2), un'impresa comune (IC) tra la Commissione europea e l'industria biofarmaceutica, opererà sulla base dei risultati ottenuti dall'impresa precedente, l'IMI. L'obiettivo dell'IMI2 è migliorare il processo di sviluppo dei medicinali promuovendo l'efficienza della ricerca e lo sviluppo della cooperazione tra università, piccole e medie imprese e settore biofarmaceutico, affinché i pazienti possano disporre di farmaci migliori e più sicuri.

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)***08 02 07** *(seguito)*08 02 07 32 *(seguito)*

L'attività congiunta IMI2 contribuirà all'attuazione di Orizzonte 2020, in particolare dell'obiettivo specifico «Salute, evoluzione demografica e benessere» della priorità «Sfide per la società».

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 557/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 54).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 33 Impresa comune Bioindustrie (ICB) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 223 726	2 223 726	2 285 155	2 285 155	1 906 396,—	1 906 396,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative e i costi di funzionamento dell'impresa comune.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 07 (seguito)

08 02 07 33 (seguito)

Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 130).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 34 Impresa comune Bioindustrie (ICB)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
110 263 312	108 914 732	78 889 310	66 887 748	160 398 756,—	61 790 837,—

Commento

L'impresa comune Bioindustrie (ICB) è un'impresa comune (IC) tra la Commissione e le bioindustrie che intendono contribuire agli obiettivi dell'iniziativa ICB per un'economia a basse emissioni di carbonio più efficiente nell'uso delle risorse e sostenibile e per una crescita economica e un'occupazione migliori, in particolare nelle zone rurali, grazie allo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive in Europa, basate su raffinerie evolute che ottengono biomassa in maniera sostenibile.

L'ICB contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020, in particolare dell'obiettivo specifico «Sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca marina, marittima e relativa alle acque interne, e bioeconomia» nel contesto delle priorità «Sfide sociali» e «Tecnologie abilitanti fondamentali», componente dell'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali fondamentali».

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Bioindustrie (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 130).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 07 (seguito)

08 02 07 35 Impresa comune Clean Sky 2 — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 450 485	4 450 485	3 037 689	3 037 689	2 697 469,—	2 697 469,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese amministrative e i costi di funzionamento dell'impresa comune.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 77).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 36 Impresa comune Clean Sky 2

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
278 980 583	319 857 059	189 833 010	167 476 200	200 090 976,—	182 142 264,—

Commento

L'impresa comune Clean Sky 2, un'impresa comune (IC) tra la Commissione e l'industria aeronautica europea, si baserà sui risultati del suo predecessore, Clean Sky. L'IC Clean Sky 2 si pone l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale delle tecnologie aeronautiche europee attraverso la ricerca avanzata e la dimostrazione su scala reale delle tecnologie verdi per il trasporto aereo, contribuendo così alla futura competitività internazionale del settore aeronautico. L'attività tecnica viene sviluppata in diversi settori tecnici e mira a costruire dimostratori in scala reale in tutti i comparti di volo.

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 07 (seguito)

08 02 07 36 (seguito)

Clean Sky 2 contribuirà all'attuazione di Orizzonte 2020, in particolare dell'obiettivo specifico «Trasporti intelligenti, ecologici e integrati» della priorità «Sfide per la società».

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune Clean Sky 2 (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 77).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 37 Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 288 599	2 288 599	55 406	55 406	467 368,—	467 368,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese amministrative e i costi di funzionamento dell'impresa comune.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)***08 02 07** *(seguito)*08 02 07 37 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 07 38 Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
73 389 716	93 126 304	91 990 225	139 529 054	104 955 460,—	48 358 358,—

Commento

L'impresa comune (IC) in materia di idrogeno e celle a combustibile 2 (FCH 2) è un partenariato pubblico-privato tra la Commissione, l'industria e il gruppo di ricerca. L'obiettivo dell'impresa comune FCH 2 è quello di affrontare una serie di ostacoli alla commercializzazione delle tecnologie delle celle a combustibile e dell'idrogeno, riducendo il costo dei sistemi FCH, aumentare la loro efficienza e dimostrarne la validità, gettando così le basi di un settore delle celle a combustibile e dell'idrogeno forte e sostenibile nell'Unione e competitivo a livello mondiale. Il presente stanziamento è destinato a coprire i costi operativi dell'impresa comune FCH 2.

L'IC FCH 2 continuerà a contribuire all'attuazione di Orizzonte 2020, in particolare degli obiettivi specifici «Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo» e «Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità» della priorità «Sfide per la società».

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) n. 559/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 108).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)**08 02 07** (seguito)

08 02 07 38 (seguito)

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

08 02 08 Strumento per le PMI

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
481 209 870	432 882 120	427 089 027	389 280 653	360 004 666,52	293 272 457,05

Commento

Ex voci 02 04 02 01, 02 04 03 01, 05 09 03 01, 06 03 03 01, 08 02 02 01, 08 02 03 01, 08 02 03 02, 08 02 03 03, 08 02 03 04, 08 02 03 05, 08 02 03 06, 09 04 02 01, 09 04 03 01, 09 04 03 02, 09 04 03 03, 18 05 03 01 e 32 04 03 01 (in parte)

L'apposito strumento orientato al mercato sosterrà la partecipazione delle PMI a Orizzonte 2020 rivolgendosi a tutti i tipi di PMI innovative che desiderano svilupparsi, crescere e internazionalizzarsi. Verrà fornito un sostegno all'innovazione nelle PMI attraverso l'attuazione, con un approccio dal basso verso l'alto, di uno strumento riservato alle PMI istituito nel quadro di un unico sistema di gestione.

In media, nel corso della durata di Orizzonte 2020, almeno il 7 % del totale degli stanziamenti dell'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie abilitanti e industriali» e della priorità «Sfide per la società» sarà assegnato allo strumento riservato alle PMI.

Basi giuridiche

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), in particolare l'allegato II.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 50 **Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico**

08 02 50 01 Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	175 132 848,14	58 844 743,52

Commento

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle voci 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

08 02 50 02 Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	76 382,98	59 110 272,—

Commento

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo precedente al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle voci 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 51 **Completamento di programmi di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Azione indiretta CE (dal 2007 al 2013)**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	596 808 563	p.m.	1 169 097 029	14 495 461,75	1 669 147 260,92

Commento

Stanziamanti destinati a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).

Regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune Clean Sky (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 73/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l'impresa comune per l'attuazione dell'iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 38).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 51 (seguito)

Regolamento (CE) n. 521/2008 del Consiglio, del 30 maggio 2008, che istituisce l'impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GU L 153 del 12.6.2008, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591).

08 02 52 **Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — azioni indirette (anteriori al 2007)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	71 155,30	425 829,50

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA, conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Il contributo degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio proviene soltanto dalla loro partecipazione alle azioni non nucleari del programma quadro.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 52 (seguito)

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

Decisione n. 1209/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, concernente la partecipazione della Comunità a un programma di ricerca e sviluppo destinato a sviluppare nuovi interventi clinici per lottare contro l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi grazie ad un partenariato a lungo termine tra l'Europa e i paesi in via di sviluppo, realizzato da più Stati membri (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 1).

08 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

08 02 77 01 Progetto pilota — Coordinamento della ricerca sul ricorso a omeopatia e fitoterapia nell'allevamento

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	50 000	0,—	75 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 77 (seguito)

08 02 77 03 Progetto pilota — Ricerca e sviluppo in materia di malattie trascurate connesse alla povertà nel quadro dell'obiettivo della copertura sanitaria universale dopo il 2015

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	565 796	0,—	442 090,80

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

08 02 77 05 Progetto pilota — Immunizzazione materna: colmare il divario delle conoscenze per promuovere la vaccinazione materna in contesti di risorse scarse

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	p.m.	200 000	600 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA (seguito)

08 02 77 (seguito)

08 02 77 06 Azione preparatoria — Partecipazione attiva delle generazioni più giovani e di quelle più anziane alla cogestione e alla codecisione politica in Europa

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	p.m.	400 000	600 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Ricerca di base a livello dell'Unione sulla situazione in tutti gli Stati membri finalizzata a individuare i settori di intervento e trarre le conseguenze politiche.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

08 02 77 09 Progetto pilota — Verso un percorso di cura per la ricostruzione clitoridea nell'Unione europea

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	400 000	200 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Un'importante questione emersa nel corso degli ultimi anni riguarda la ricostruzione clitoridea in seguito a una mutilazione genitale femminile (MGF). La ricostruzione clitoridea è una tecnica chirurgica relativamente nuova e nonostante l'interesse per questo tipo di intervento, mancano elementi di prova circa la sua sicurezza ed efficacia. Tra le lacune che la futura ricerca dovrà colmare sono annoverati ripetutamente i tassi di complicanze a breve e lungo termine nonché i risultati a lungo termine, tra cui la funzione sessuale, l'immagine del proprio corpo e l'identità di genere, sociale ed estetica. Più in particolare, non è chiaro quali donne possano trarre beneficio da tale intervento chirurgico e quali possano ottenere migliori risultati con cure alternative come la terapia psicossessuale.

CAPITOLO 08 02 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA *(seguito)***08 02 77** *(seguito)*08 02 77 09 *(seguito)*

Il progetto cercherà di rispondere al quesito illustrato in appresso. In primo luogo, verranno personalizzati e analizzati gli attuali orientamenti (non ufficiali), protocolli e prassi corrette nell'Unione. In secondo luogo, si procederà allo studio del tasso di complicanze, del desiderio sessuale, della funzione sessuale postoperatoria, dei dolori vulvari, dell'immagine del proprio corpo e dell'identità di genere utilizzando uno strumento convalidato e standardizzato sulle donne che hanno subito l'intervento chirurgico o intendono sottoporvisi nel corso del progetto, nonché sulle donne non operate. Infine, saranno formulate raccomandazioni sulle migliori prassi di un percorso di cura per la ricostruzione clitoridea nell'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 03	PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE								
08 03 01	Spese di funzionamento relative al Programma Euratom								
08 03 01 01	Euratom — Energia di fusione	1,1	161 949 185	156 248 000	152 023 159	131 090 873	132 239 003,—	135 447 595,27	86,69
08 03 01 02	Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione	1,1	67 630 719	31 857 582	63 481 598	83 064 877	59 726 459,80	2 095 351,55	6,58
	<i>Articolo 08 03 01 — Subtotale</i>		229 579 904	188 105 582	215 504 757	214 155 750	191 965 462,80	137 542 946,82	73,12
08 03 50	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
08 03 50 01	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014- 2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	17 512 794,—	640 564,07	
08 03 50 02	Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15 970,54	233 674,93	
	<i>Articolo 08 03 50 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	17 528 764,54	874 239,—	
08 03 51	Completamento del programma quadro Euratom precedente (dal 2007 al 2013)	1,1	p.m.	2 086 894	p.m.	7 991 290	50 478,—	11 727 792,09	561,97
08 03 52	Completamento di programmi quadro Euratom precedenti (prima del 2007)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	830 849,52	
	Capitolo 08 03 — Totale		229 579 904	190 192 476	215 504 757	222 147 040	209 544 705,34	150 975 827,43	79,38

Commento

Il Programma Euratom di ricerca e formazione (2014-2018) («Programma Euratom») integra il programma Orizzonte 2020 nel campo della ricerca e della formazione nel settore nucleare. Il suo obiettivo generale è proseguire le azioni di ricerca e formazione nel settore nucleare con particolare attenzione al miglioramento costante della sicurezza nucleare e della radioprotezione, in particolare per contribuire alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Sostenendo tale ricerca, il Programma Euratom contribuirà a migliorare i risultati ottenuti nell'ambito delle tre priorità di Orizzonte 2020: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide della società.

L'azione indiretta del Programma Euratom riguarda due settori: la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione e il programma di ricerca e sviluppo sulla fusione.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE (seguito)

08 03 01 *Spese di funzionamento relative al Programma Euratom**Commento*

Per quanto riguarda le azioni indirette, nel campo di applicazione del Programma Euratom rientrano la fissione nucleare, la sicurezza e la radioprotezione e il programma di ricerca e sviluppo sulla fusione, che mirano a garantire il successo del progetto ITER e a permettere all'Europa di beneficiare dei risultati ottenuti. Esso permetterà inoltre di consolidare le tre priorità del programma Orizzonte 2020: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide sociali.

08 03 01 01 Euratom — Energia di fusione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
161 949 185	156 248 000	152 023 159	131 090 873	132 239 003,—	135 447 595,27

Commento

Le attività del progetto Euratom relative all'energia di fusione sosterranno le attività di ricerca comuni intraprese dalle parti coinvolte nell'attuazione della tabella di marcia per la fusione. Inoltre, esse sosterranno le attività congiunte volte a sviluppare e qualificare materiali per una centrale elettrica di dimostrazione e ad affrontare questioni relative al funzionamento dei reattori e sviluppare e dimostrare tutte le tecnologie pertinenti per una centrale elettrica di fusione di dimostrazione. Le attività attueranno inoltre e sosterranno la gestione delle conoscenze e il trasferimento delle tecnologie dalla ricerca cofinanziata dal presente programma alle industrie che sfruttano gli aspetti innovativi della ricerca. Infine, le attività sosterranno la costruzione, la ristrutturazione, l'uso e il mantenimento della disponibilità di infrastrutture di ricerca essenziali nell'ambito del Programma Euratom.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere da e) a h).

08 03 01 02 Euratom — Fissione nucleare e radioprotezione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
67 630 719	31 857 582	63 481 598	83 064 877	59 726 459,80	2 095 351,55

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE (seguito)**08 03 01** (seguito)

08 03 01 02 (seguito)

Commento

Le attività del Programma Euratom nel campo della fissione nucleare forniranno sostegno alle attività congiunte di ricerca relative alla sicurezza di esercizio delle filiere di reattori in funzionamento o che potranno essere utilizzate nell'Unione e contribuiranno allo sviluppo di soluzioni per la gestione dei rifiuti nucleari finali. Inoltre, esse sosterranno le attività di ricerca congiunte e/o coordinate, in particolare quelle relative ai rischi derivanti da basse dosi di esposizione industriale, medica o ambientale e promuoveranno azioni congiunte di formazione e mobilità tra i centri di ricerca e l'industria e tra i diversi Stati membri e Stati associati e favoriranno il mantenimento delle competenze multidisciplinari in ambito nucleare.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a d).

08 03 50 **Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico**

08 03 50 01 Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	17 512 794,—	640 564,07

Commento

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE *(seguito)***08 03 50** *(seguito)*08 03 50 01 *(seguito)*

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

08 03 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15 970,54	233 674,93

Commento

Voce destinata a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'apertura di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non SEE) che partecipano a progetti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico, per il periodo precedente al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

08 03 51 **Completamento del programma quadro Euratom precedente (dal 2007 al 2013)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 086 894	p.m.	7 991 290	50 478,—	11 727 792,09

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Il programma prevede due aree tematiche:

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRETTE (seguito)

08 03 51 (seguito)

Ricerca sulla fusione, che comprende le attività che vanno dalla ricerca fondamentale allo sviluppo tecnologico e dalla costruzione di grandi progetti alle attività di formazione e di istruzione. Tale ricerca offre la prospettiva di un approvvigionamento quasi illimitato di energia pulita e ITER costituisce la prossima fase decisiva per raggiungere questo scopo ultimo. La realizzazione del progetto ITER è pertanto al cuore dell'attuale strategia dell'Unione. Essa deve essere accompagnata da un solido e mirato programma di ricerca e sviluppo europeo sulla fusione per preparare lo sfruttamento di ITER e sviluppare le tecnologie e la base di conoscenze che saranno necessarie durante il funzionamento di ITER e oltre;

la ricerca sulla fissione, il cui obiettivo è quello di stabilire una solida base scientifica e tecnica per accelerare gli sviluppi pratici per la gestione sicura dei rifiuti radioattivi a lunga vita, al fine di promuovere un più sicuro e efficiente uso delle risorse e un'energia nucleare vantaggiosa (in termini di costo), nonché di garantire un sistema solido e socialmente accettabile di protezione dell'uomo e dell'ambiente contro gli effetti delle radiazioni.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione d'impresе, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

08 03 52 **Completamento di programmi quadro Euratom precedenti (prima del 2007)***Cifre (Stanziamеnti dissociati)*

Stanziamеnti 2018		Stanziamеnti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	830 849,52

CAPITOLO 08 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI INDIRECTE (*seguito*)**08 03 52** (*seguito*)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione 94/268/Euratom del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento per la Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) (GU L 115 del 6.5.1994, pag. 31).

Decisione 96/253/Euratom del Consiglio, del 4 marzo 1996, che adegua la decisione 94/268/Euratom relativa al programma quadro di attività comunitarie di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 72).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione 1999/64/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro di attività di ricerca e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34).

Decisione 2002/668/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34).

Decisione 2002/837/Euratom del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico (Euratom) di ricerca e formazione nel campo dell'energia nucleare (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 74).

COMMISSIONE

TITOLO 08 — RICERCA E INNOVAZIONE

CAPITOLO 08 05 — PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
08 05	PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO								
08 05 01	Programma di ricerca per l'acciaio	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	30 844 181,21	32 616 991,24	
08 05 02	Programma di ricerca per il carbone	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	11 406 933,66	12 090 559,83	
	Capitolo 08 05 — Totale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	42 251 114,87	44 707 551,07	

Commento

Il Fondo di ricerca carbone e acciaio finanzia ogni anno progetti innovativi volti a migliorare la sicurezza, l'efficienza e la competitività delle industrie del carbone e dell'acciaio dell'Unione. È stato creato nel 2002 sulla base dei successi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la ripartizione della dotazione fra carbone (27,2 %) e acciaio (72,8 %) è definita nella decisione 2003/76/CE del Consiglio, del 1° febbraio 2003, che stabilisce le disposizioni necessarie all'attuazione del protocollo, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato CECA e al fondo di ricerca carbone e acciaio (GU L 29 del 5.2.2003, pag.22).

08 05 01 *Programma di ricerca per l'acciaio**Cifre (Stanzamenti dissociati)*

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	30 844 181,21	32 616 991,24

Commento

Il programma di ricerca per l'acciaio mira a migliorare i processi di produzione dell'acciaio al fine di aumentare la qualità dei prodotti e la produttività. La riduzione delle emissioni, del consumo di energia e dell'impatto ambientale nonché un migliore uso delle materie prime e la conservazione delle risorse costituiscono parte integrante degli sviluppi perseguiti.

Basi giuridiche

Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

08 05 02 *Programma di ricerca per il carbone**Cifre (Stanzamenti dissociati)*

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	11 406 933,66	12 090 559,83

CAPITOLO 08 05 — PROGRAMMA DI RICERCA DEL FONDO DI RICERCA CARBONE E ACCIAIO *(seguito)***08 05 02** *(seguito)**Commento*

Le attività del programma di ricerca per il carbone sono intese a ridurre i costi di produzione complessivi della produzione mineraria, a migliorare la qualità dei prodotti e a ridurre i costi di utilizzo del carbone. I progetti di ricerca sono anche intesi a realizzare progressi scientifici e tecnologici che permettano una maggiore comprensione del comportamento e un migliore controllo dei giacimenti, con riferimento a parametri quali: pressione delle rocce, emissione di gas, rischio di esplosione, aerazione e tutti gli altri fattori che hanno un'incidenza sulle attività minerarie. I progetti di ricerca che perseguono tali obiettivi offrono la prospettiva di risultati applicabili a breve o a medio termine a gran parte della produzione dell'Unione.

Basi giuridiche

Decisione 2008/376/CE del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativa all'adozione del programma di ricerca del fondo di ricerca carbone e acciaio e agli orientamenti tecnici pluriennali per tale programma (GU L 130 del 20.5.2008, pag. 7).

COMMISSIONE

TITOLO 09

RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

TITOLO 09

RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
09 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNO- LOGIE»	117 565 176	117 565 176	117 057 015	117 057 015	121 477 513,74	121 477 513,74
09 02	MERCATO UNICO DIGITALE	21 368 900	21 597 400	19 965 000	20 136 500	19 790 188,03	22 171 519,24
09 03	MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELE- COMUNICAZIONE	169 331 512	140 981 000	123 348 258	117 224 000	191 283 530,40	45 829 130,44
09 04	ORIZZONTE 2020	1 692 453 344	1 862 216 438	1 531 035 505	1 706 439 644	1 380 073 258,09	2 072 970 579,25
09 05	EUROPA CREATIVA	131 855 000	116 702 664	132 691 000	131 532 199	133 826 880,28	122 747 456,51
	Titolo 09 — Totale	2 132 573 932	2 259 062 678	1 924 096 778	2 092 389 358	1 846 451 370,54	2 385 196 199,18

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

TITOLO 09

RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
09 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE»					
09 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»	5.2	43 580 372	44 726 291	44 255 647,64	101,55
09 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»					
09 01 02 01	Personale esterno	5.2	2 579 382	2 588 036	3 158 380,61	122,45
09 01 02 11	Altre spese di gestione	5.2	1 808 857	1 806 103	1 894 055,—	104,71
	Articolo 09 01 02 — Subtotale		4 388 239	4 394 139	5 052 435,61	115,14
09 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»	5.2	2 817 179	2 792 861	3 403 125,17	120,80
09 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»					
09 01 04 01	Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	1.1	1 009 000	609 000	520 888,05	51,62
09 01 04 02	Spese di supporto per il programma Europa creativa — sottoprogramma MEDIA	3	1 530 900	1 471 680	1 501 046,63	98,05
	Articolo 09 01 04 — Subtotale		2 539 900	2 080 680	2 021 934,68	79,61
09 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»					
09 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1.1	42 126 000	41 300 000	41 632 199,02	98,83
09 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	10 989 486	10 963 044	10 849 000,—	98,72

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
09 01 05	(seguito)					
09 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1.1	11 124 000	10 800 000	14 263 171,62	128,22
	Articolo 09 01 05 — Subtotale		64 239 486	63 063 044	66 744 370,64	103,90
	Capitolo 09 01 — Totale		117 565 176	117 057 015	121 477 513,74	103,33

09 01 01 *Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»*

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
43 580 372	44 726 291	44 255 647,64

09 01 02 *Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»*

09 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
2 579 382	2 588 036	3 158 380,61

09 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
1 808 857	1 806 103	1 894 055,—

09 01 03 *Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»*

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
2 817 179	2 792 861	3 403 125,17

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE» (seguito)

09 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»

09 01 04 01 Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 009 000	609 000	520 888,05

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese a sostegno di azioni direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi del programma relativo al meccanismo per collegare l'Europa, quali studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni, software e banche dati direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle misure a titolo della presente voce, e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamanto destinato inoltre a coprire le spese di assistenza tecnica e/o amministrativa per l'identificazione, la preparazione, la gestione, il controllo, l'audit e la vigilanza del programma o delle azioni.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. gli articoli 09 03 01, 09 03 02 e 09 03 03.

09 01 04 02 Spese di supporto per il programma Europa creativa — sottoprogramma MEDIA

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 530 900	1 471 680	1 501 046,63

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative alle attività di valutazione e promozione necessarie per la gestione del programma Europa creativa e il conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali della presente voce, nonché spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE» (seguito)

09 01 04 (seguito)

09 01 04 02 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 04.

09 01 05 *Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie»*

09 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
42 126 000	41 300 000	41 632 199,02

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE» (seguito)

09 01 05 (seguito)

09 01 05 01 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 09 04.

09 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
10 989 486	10 963 044	10 849 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compreso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 09 04.

09 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
11 124 000	10 800 000	14 263 171,62

CAPITOLO 09 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE» (seguito)**09 01 05** (seguito)

09 01 05 03 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, comprese le altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamiento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o di progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 09 04.

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 02	MERCATO UNICO DIGITALE								
09 02 01	Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica								
		1.1	3 200 000	3 500 000	3 615 000	3 580 000	3 237 751,27	4 609 677,86	131,71
09 02 03	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)								
		1.1	10 490 564	10 490 564	10 242 000	10 242 000	10 398 201,44	10 397 932,—	99,12
09 02 04	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio								
		1.1	4 124 336	4 124 336	4 026 000	4 026 000	4 246 000,—	4 246 000,—	102,95
09 02 05	Misure relative al contenuto digitale e ai settori audiovisivo e di altri media								
		3	1 104 000	1 070 000	1 082 000	1 026 000	1 058 235,32	1 462 005,48	136,64
09 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
09 02 77 02	Progetto pilota — Attuazione dello strumento per il monitoraggio del pluralismo dei media	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	187 731,—	
09 02 77 03	Progetto pilota — Centro europeo per la libertà di stampa e dei media	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	729 423,32	
09 02 77 04	Azione preparatoria — Centro europeo per la libertà di stampa e dei media	3	p.m.	1 100 000	1 000 000	1 000 000	500 000,—	198 606,41	18,06
09 02 77 05	Azione preparatoria — Attuazione dello strumento per il monitoraggio del pluralismo dei media	3	p.m.	87 500	p.m.	262 500	350 000,—	340 143,17	388,74
09 02 77 06	Progetto pilota — Consigli dei media nell'era digitale	3	500 000	250 000					
09 02 77 07	Progetto pilota — Scambio di «astri nascenti» dei media per accelerare l'innovazione e migliorare la copertura transfrontaliera («Stars4media»)	1.1	1 200 000	600 000					
09 02 77 08	Azione preparatoria — Monitoraggio del pluralismo dei media nell'era digitale	3	750 000	375 000					
	Articolo 09 02 77 — Subtotale		2 450 000	2 412 500	1 000 000	1 262 500	850 000,—	1 455 903,90	60,35
	Capitolo 09 02 — Totale		21 368 900	21 597 400	19 965 000	20 136 500	19 790 188,03	22 171 519,24	102,66

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE (seguito)

09 02 01 **Definizione e attuazione della politica dell'Unione nel settore della comunicazione elettronica**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 200 000	3 500 000	3 615 000	3 580 000	3 237 751,27	4 609 677,86

Commento

Stanziamanti destinati a coprire le spese relative a un insieme di misure volte a:

- coordinare il miglioramento del quadro normativo in materia di concorrenza, investimenti e crescita riguardante l'intera gamma degli aspetti inerenti alle comunicazioni elettroniche: analisi economica, valutazione d'impatto, elaborazione delle politiche, rispetto degli obblighi regolamentari,
- attuare e rivedere la strategia dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica per avviare iniziative che consentano di affrontare le sfide poste dall'evoluzione dinamica del settore (convergenza fra comunicazioni elettroniche, audiovisivi e fornitura di contenuti),
- agevolare l'attuazione del mercato unico digitale in azioni relative agli obiettivi inerenti alla banda larga tramite la regolamentazione, la politica strategica e l'assistenza finanziaria pubblica, anche per quanto riguarda il coordinamento con la politica di coesione negli ambiti pertinenti alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica,
- elaborare politiche e misure di coordinamento per garantire che gli Stati membri attuino i rispettivi piani nazionali per la banda larga con riferimento alle infrastrutture fisse e mobili e alla loro eventuale convergenza, ivi comprese la coerenza e l'efficienza economica degli interventi pubblici a livello di Unione e di Stati membri,
- elaborare politiche e legislazione, con una particolare enfasi sulle questioni connesse all'accesso alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica e alle relative autorizzazioni, in particolare l'interoperabilità, l'interconnessione, le opere di ingegneria civile, l'indipendenza degli organismi di regolamentazione e nuove misure per rafforzare il mercato unico,
- facilitare il monitoraggio e l'attuazione della pertinente legislazione in tutti gli Stati membri,
- coordinare i procedimenti di infrazione e fornire contributi ai pertinenti aspetti in materia di aiuti di Stato,
- elaborare politiche e legislazione, con una particolare enfasi sulle questioni connesse alla vendita al dettaglio e ai consumatori, in particolare la neutralità della rete, il cambiamento di fornitore, il roaming, lo stimolo della domanda e dell'utilizzo e il servizio universale,
- promuovere, sorvegliare ed esaminare l'attuazione della politica dell'UE in materia di roaming quale definita dal regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 130 del 26.11.2015, pag. 1),
- elaborare e attuare una regolamentazione coerente basata sul mercato che dovrà essere applicata dalle autorità nazionali di regolamentazione e rispondere alle singole notifiche di tali autorità, con particolare riguardo ai mercati rilevanti, alla concorrenza e agli interventi normativi appropriati, segnatamente per quanto riguarda le reti di accesso di nuova generazione,
- elaborare politiche in vari campi per garantire che gli Stati membri gestiscano tutti gli usi dello spettro, compresi i diversi settori del mercato interno quali le comunicazioni elettroniche, le reti 5G (compreso internet a banda larga) e l'innovazione,

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE (seguito)

09 02 01 (seguito)

- promuovere e controllare l'attuazione del nuovo quadro normativo dei servizi di comunicazione (compreso il meccanismo di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33),
- consentire ai paesi terzi di seguire una politica di apertura dei propri mercati equivalente a quella dell'Unione,
- promuovere e controllare l'attuazione del programma strategico in materia di spettro radio [decisione 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GU L 81 del 21.3.2012, pag. 7)],
- elaborare politiche sul copyright a livello di Unione, anche per quanto riguarda la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20),
- elaborare, attuare e monitorare politiche nell'ambito del mercato unico digitale in materia di e-commerce nell'Unione, in particolare le politiche relative alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1), anche in riferimento alla valutazione degli ostacoli giuridici ed economici derivanti dal quadro del mercato interno per il commercio elettronico o da misure ad esso relative,
- sostenere l'attuazione e l'uso di politiche nel contesto dell'eGovernment (in particolare il piano d'azione per l'eGovernment 2016-2020) e dell'eIDAS (regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno) per aumentare la qualità e l'innovazione nelle amministrazioni pubbliche e accelerare l'uso su larga scala nel settore pubblico e privato di sistemi affidabili di identificazione e servizi fiduciari nel mercato unico digitale,
- azioni di supporto per garantire la stabilità e la sicurezza continue di una internet basata su un modello realmente multipartecipativo al fine di garantire una piena valorizzazione delle opportunità offerte dalle comunicazioni elettroniche,
- continuare ad attuare le linee di azione presentate nella comunicazione della Commissione del 12 febbraio 2014 dal titolo «Governance e politica di internet - Il ruolo dell'Europa nel forgiare il futuro della governance di internet» [COM(2014) 072],
- offrire un sostegno finanziario al Forum sulla governance di internet, al dialogo paneuropeo sulla governance di internet (EuroDIG) e alla segreteria del Comitato consultivo governativo dell'ICANN,
- promuovere l'importanza delle TIC nello sviluppo degli obiettivi di sviluppo sostenibile post 2015, anche mediante misure finalizzate a migliorare la capacità e la fiducia nel settore delle comunicazioni elettroniche verso paesi terzi.

Tali misure perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- l'elaborazione della politica e della strategia dell'Unione nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione (compresa la convergenza fra comunicazioni elettroniche e contesti audiovisivi, aspetti connessi a internet ecc.),
- l'elaborazione continua della politica dello spettro radio nell'Unione,

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE (*seguito*)**09 02 01** (*seguito*)

- lo sviluppo di attività nel settore delle comunicazioni mobili e via satellite, in particolare per quanto riguarda le frequenze, e lo stimolo della domanda,
- l'analisi della situazione e della legislazione adottata in questi settori, nonché delle decisioni in materia di aiuti di Stato,
- l'analisi della situazione finanziaria e delle intensità degli investimenti nel settore,
- il coordinamento di queste politiche e iniziative correlate con l'ambiente internazionale (ad esempio WRC, CEPT ecc.),
- lo sviluppo di attività e di iniziative riguardanti il mercato unico digitale, compreso il roaming,
- lo sviluppo di attività e di iniziative riguardanti la politica di coesione,
- lo sviluppo e la manutenzione continui della banca dati relativa al programma strategico in materia di spettro radio e altre azioni connesse al monitoraggio e all'attuazione del programma,
- la promozione e l'ulteriore avanzamento del modello multipartecipativo della governance di internet sostenuto dall'Unione.

Tali azioni consistono, tra l'altro, nella preparazione delle analisi e delle relazioni sullo stato di avanzamento, nella consultazione delle parti interessate e del pubblico, nell'elaborazione di comunicazioni e proposte legislative e nel controllo dell'applicazione della normativa nonché nella traduzione degli avvisi e delle consultazioni ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE.

Stanziamiento destinato a coprire, in particolare, contratti riguardanti analisi e perizie, studi specifici, relazioni di valutazione, attività di coordinamento, sovvenzioni e il cofinanziamento di talune azioni.

Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese per riunioni di esperti, eventi di comunicazione, quote di adesione, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo strategico o azioni a titolo del presente articolo, e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 02 03 ***Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)****Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 490 564	10 490 564	10 242 000	10 242 000	10 398 201,44	10 397 932,—

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE (seguito)

09 02 03 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è stata istituita per aumentare le capacità dell'Unione, degli Stati membri e, di conseguenza, delle aziende di prevenire, risolvere e reagire ai problemi di sicurezza delle reti e dell'informazione.

Per conseguire tale obiettivo, l'Agenzia svilupperà livelli elevati di competenza e stimolerà una vasta collaborazione tra attori dei settori pubblico e privato.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

In virtù dell'articolo 208 del regolamento finanziario e dei corrispondenti articoli del regolamento finanziario quadro di ciascuno degli organismi istituiti dall'Unione, il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio è stato rafforzato.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 è pari a un importo complessivo di 10 529 000 EUR. Un importo di 38 436 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 10 490 564 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 41).

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE (seguito)

09 02 04 Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 124 336	4 124 336	4 026 000	4 026 000	4 246 000,—	4 246 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'ufficio (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Il BEREC è un organismo consultivo specializzato e indipendente che coadiuva la Commissione e le autorità nazionali di regolamentazione nell'attuazione del quadro normativo dell'Unione per le comunicazioni elettroniche, allo scopo di promuovere un approccio normativo coerente in tutta l'Unione. Il BEREC non è un organismo sindacale e non è dotato di personalità giuridica.

L'ufficio è istituito come organismo comunitario dotato di personalità giuridica, che fornisce al BEREC sostegno professionale e amministrativo per svolgere i compiti a esso conferiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009.

L'ufficio è tenuto a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

In virtù dell'articolo 208 del regolamento finanziario e dei corrispondenti articoli del regolamento finanziario quadro di ciascuno degli organismi istituiti dall'Unione, il ruolo del Parlamento europeo e del Consiglio è stato rafforzato.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 è pari a un importo complessivo di 4 331 000 EUR. Un importo di 206 664 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 4 124 336 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio (GU L 337 del 18.12.2009, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE (seguito)

09 02 05 Misure relative al contenuto digitale e ai settori audiovisivo e di altri media*Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 104 000	1 070 000	1 082 000	1 026 000	1 058 235,32	1 462 005,48

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le seguenti azioni:

- attuazione della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1),
- Controllo dell'evoluzione del settore dei media, compreso il pluralismo e la libertà dei media e l'alfabetizzazione mediatica.
- raccolta e diffusione delle informazioni e delle analisi economiche e giuridiche concernenti il settore audiovisivo e i settori convergenti dei media e dei contenuti.

Esso è destinato a coprire anche spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo delle azioni a titolo del presente articolo e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 02 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

09 02 77 02 Progetto pilota — Attuazione dello strumento per il monitoraggio del pluralismo dei media

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	187 731,—

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE (seguito)

09 02 77 (seguito)

09 02 77 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 02 77 03 Progetto pilota — Centro europeo per la libertà di stampa e dei media

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	729 423,32

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 02 77 04 Azione preparatoria — Centro europeo per la libertà di stampa e dei media

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 100 000	1 000 000	1 000 000	500 000,—	198 606,41

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE (seguito)

09 02 77 (seguito)

09 02 77 04 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 02 77 05 Azione preparatoria — Attuazione dello strumento per il monitoraggio del pluralismo dei media

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	87 500	p.m.	262 500	350 000,—	340 143,17

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 02 77 06 Progetto pilota — Consigli dei media nell'era digitale

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	250 000				

Commento

Al fine di salvaguardare la libertà e il pluralismo dei media e di promuovere la professionalità nei contenuti giornalistici, il progetto migliorerà la comprensione delle conseguenze e sfide dell'evoluzione digitale mediante un forum dei consigli della stampa, nonché a sostenere, in parallelo, la transizione degli organismi di autoregolamentazione dei media verso il mondo online, coinvolgendoli in discussioni con gli intermediari di servizi internet e con gli operatori dei media via internet.

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE (seguito)

09 02 77 (seguito)

09 02 77 06 (seguito)

Attività proposte:

- procedere a un'indagine onde disporre di un'analisi approfondita della situazione e dei modelli di autoregolamentazione dei media nell'ambiente digitale, al fine di chiarire le modalità per conseguire, in un contesto mediatico convergente, gli obiettivi tradizionali della regolamentazione dei mezzi d'informazione (vale a dire un panorama mediatico pluralistico e diversificato in cui i media godono di indipendenza da influenze politiche, commerciali e di altro tipo e sono responsabili nei confronti del pubblico);
- creare la prima banca dati online sull'attuale funzionamento degli organismi di autoregolamentazione dei media e promuovere il lavoro dei consigli della stampa in Europa;
- istituire un gruppo di lavoro paneuropeo sulle sfide digitali per dar seguito alle raccomandazioni che emergeranno dall'indagine di cui sopra;
- fornire un sostegno diretto ai consigli della stampa di recente istituzione in Europa;
- coinvolgere i consigli della stampa/dei media in un dialogo globale sull'etica dei mezzi d'informazione nell'era digitale (partecipazione a conferenze mondiali su internet, ecc.);
- organizzare riunioni periodiche con gli intermediari di servizi internet, per arrivare al riconoscimento online dei contenuti mediatici già supervisionati da un consiglio della stampa.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 02 77 07 Progetto pilota — Scambio di «astri nascenti» dei media per accelerare l'innovazione e migliorare la copertura transfrontaliera («Stars4media»)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	600 000				

Commento

Gli sviluppi politici ed economici rendono indispensabili innovazioni nei media.

La democrazia ha bisogno di informazioni di qualità e i media necessitano di innovazioni. Con la predominanza delle piattaforme aumenta il rischio di entrare in un'era di «post verità» in cui prosperano le notizie false e il populismo. Il recente libro bianco sul tema «Il futuro dell'Europa» afferma: «Vogliamo vivere in una democrazia caratterizzata da una varietà di opinioni e da una stampa critica, indipendente e libera».

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE (seguito)

09 02 77 (seguito)

09 02 77 07 (seguito)

Il numero di giornalisti e di organi di informazione sta diminuendo (fatta eccezione per la radio e la televisione, che continuano a beneficiare di sovvenzioni pubbliche consistenti). La sovvenzione di modelli in declino non rappresenta una soluzione. L'innovazione esige una cooperazione transfrontaliera, mobilità e carriere più rapide per le «nuove leve». Si dovrebbe creare un programma «Erasmus per i professionisti dei media» per finanziare gli scambi transfrontalieri di professionisti dei media, indipendentemente dal nome che verrà dato al progetto pilota.

Il progetto pilota si inserisce nell'attuale evoluzione politica ed è ampiamente auspicato dai media. Esso non riguarda unicamente la mobilità dei professionisti dei media, lo scambio di contenuti o la qualità del giornalismo, ma anche l'innovazione nei media e i modelli aziendali sostenibili. Include inoltre uno «scambio reciproco» di giornalisti e altri professionisti dei media, nell'ambito del quale ciascun mezzo di informazione partecipante accoglie e invia candidati. Ciò assicurerà la qualità della formazione e garantirà al mezzo di informazione che invia candidati il massimo rendimento sugli investimenti. Il progetto pilota sarà articolato in ondate tematiche. Esso coinvolgerà non solo giornalisti ma anche professionisti nel campo della comunicazione, del marketing e delle tecnologie dell'informazione. Sarà creato un comitato direttivo composto da soggetti interessati dei media.

Varie evoluzioni politiche sono all'origine di questo progetto pilota sulle competenze nel settore dei media. In primo luogo, si intende imprimere un orientamento settoriale più marcato ai programmi di qualificazione nell'ambito del QFP post 2020, al fine di completare i programmi del settore dell'istruzione quali Erasmus+ e Erasmus Pro senza incidere sul loro bilancio. In secondo luogo, finora il mercato unico digitale ha solo una dimensione orizzontale; la sua futura revisione potrebbe dar luogo a iniziative «verticali» nel settore dei media. In terzo luogo, il settore dei media è considerato dall'UE principalmente come un canale di comunicazione o uno spazio per la difesa della libertà di stampa e non come un settore economico in crisi. In generale, i programmi di R&S dell'UE non riguardano questo settore. Il presente progetto pilota è inteso a testare un concetto adatto a un settore strategico in crisi, con bassi rischi e un impatto elevato. Infine, il progetto si baserà sui risultati di un precedente studio di fattibilità della Commissione intitolato «Erasmus per i giornalisti» (2011).

La presente proposta fa seguito a interviste realizzate con 30 autori e editori nell'ambito del progetto editoriale #Media4EU. Ciò fa sì che essa goda di un ampio sostegno da parte degli ambienti politici e dei media (le conclusioni del progetto e l'elenco di sostegno saranno disponibili). La proposta ha già ottenuto l'appoggio di 50 media, esperti e associazioni come pure di numerosi deputati europei di vari gruppi politici. [Un elenco più completo delle persone che sostengono moralmente l'iniziativa, tra cui 14 deputati europei, è disponibile online alla pagina «Yes, rising stars for media innovation» (il cui nome provvisorio è Erasmus4media)].

Per garantire l'innovazione devono essere rispettati i principi di indipendenza ed efficacia.

Sono stati presi in considerazione vari elementi, tra cui tentativi precedenti basati principalmente sullo scambio di contenuto, sulla formazione di giornalisti e su idee interessanti provenienti dall'esterno incentrate su innovazioni sostenibili nel settore dei media e non solo sulla copertura dei temi europei. In effetti, esistono vari meccanismi di sostegno per la copertura dei media a livello europeo che, come spesso purtroppo avviene, una volta terminato il sostegno da parte dell'Europa, non sono più sostenibili.

I professionisti dei media sono più mobili, innovativi e credibili se possiedono un'esperienza professionale di 5-10 anni. Pertanto, i destinatari del progetto saranno principalmente persone di 25-30 anni di età, con alcune eccezioni.

Le ondate tematiche saranno definite in cooperazione con le associazioni dei media interessati, al fine di creare legami tra i media che condividono le stesse idee e idee di qualità. I temi (non esaustivi) degli inviti a presentare proposte potrebbero essere ripartiti per sotto-settore (media specializzati, centro-destra, centro-sinistra, ecologia, radio associative, ecc.), per settore di innovazione (giornalismo di dati, video leggeri, portatili, ecc.) o per prospettiva editoriale (indagini, elezioni europee, migrazione, sviluppo, ecc.). I partecipanti agli scambi trascorreranno da 1 a 3 mesi sul luogo di lavoro degli altri partecipanti, a cui si aggiungeranno la formazione iniziale e il follow-up, di modo che la cooperazione abbia una durata di circa un anno nel quadro di ciascuna «ondata tematica».

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE (seguito)

09 02 77 (seguito)

09 02 77 07 (seguito)

Il progetto dovrà essere molto efficiente sotto il profilo dei costi e avere un impatto elevato. Al momento della promozione del progetto e della preselezione dei candidati si terrà conto non solo dei loro profili individuali ma anche delle idee che essi intendono mettere in pratica nel quadro del progetto (al fine di garantire un buon rendimento sugli investimenti in termini di tempo e di retribuzione per i loro datori di lavoro).

In funzione del bilancio disponibile, potrebbero essere collegate varie centinaia di «astri nascenti» e di organizzazioni dei media. Il progetto non assicurerà la retribuzione dei partecipanti, ma coprirà unicamente le spese di viaggio e per la formazione (oltre alla promozione, alla selezione e all'amministrazione). Pertanto, i costi per partecipante saranno ragionevoli. I risultati saranno reali e il bilancio dovrebbe beneficiare di un importante effetto moltiplicatore. In base all'esperienza, il numero delle candidature dovrebbe superare il numero di posti disponibili. Di conseguenza, la selezione sarà rigorosa e potrà stimolare la carriera dei partecipanti assegnando loro un «marchio» di qualità.

Viene proposto un meccanismo per garantire l'indipendenza dei media, l'efficacia del progetto e il suo impatto per i partecipanti. Al fine di garantire il contatto con le redazioni dei media e l'innovazione del settore, il presente progetto pilota è originato da professionisti dei media che dovrebbero costituire la maggioranza dei membri del suo comitato direttivo.

Per orientare il progetto verso i giovani professionisti (e non gli studenti) e le competenze settoriali, occorre coinvolgere i servizi competenti della Commissione. Il progetto potrebbe essere gestito dalla DG GROW (come componente settoriale del suo programma «Erasmus per giovani imprenditori») o dalla DG CONNECT (una nuova direzione dei media che completa le sue azioni derivanti dalla R&S con competenze che facilitano l'innovazione). Esistono diverse procedure, che vanno da inviti aperti a un processo di selezione ristretto, per selezionare rapidamente una buona «organizzazione di gestione».

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 02 77 08 Azione preparatoria — Monitoraggio del pluralismo dei media nell'era digitale

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
750 000	375 000				

Commento

Le nuove tecnologie stanno drasticamente e costantemente modificando le dinamiche della formazione dell'opinione pubblica e il panorama mediatico. Se è vero che dette tecnologie consentono l'agevole diffusione di informazioni di interesse pubblico presso un pubblico più ampio promuovendo il pluralismo, le modalità della creazione, della ricerca e della diffusione online delle informazioni possono accentuare la polarizzazione, esponendo il singolo a notizie, fonti e idee, conformi alle preferenze che ha espresso. Questa situazione può compromettere in modo significativo le possibilità di scoprire posizioni divergenti e di discuterne, e dunque può rappresentare un rischio per il pluralismo dei media e la stessa democrazia. Poiché l'impatto delle informazioni online è in crescita, sono sempre più numerosi i cittadini che formano le proprie opinioni attraverso le informazioni diffuse online. Ciò rappresenta un grave rischio per un effettivo pluralismo se l'informazione è falsa, è «cattiva informazione» o «disinformazione». Alcune risposte politiche alla proliferazione della disinformazione consistono nel chiedere agli intermediari online e alle piattaforme dei social media di adottare misure di autoregolamentazione volte a limitare la circolazione di informazioni false, ma è chiaro che assegnare a tali imprese private il compito di filtrare le informazioni online può anche sfociare in una limitazione della libertà di espressione.

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 02 — MERCATO UNICO DIGITALE *(seguito)*09 02 77 *(seguito)*09 02 77 08 *(seguito)*

La presente azione preparatoria mira a sostenere la realizzazione di uno studio su una serie di indicatori per misurare i rischi per il pluralismo dei media nell'ambiente online. L'UE ha già investito risorse nell'ideazione di un osservatorio del pluralismo dei media che può valutare i rischi per il pluralismo e la libertà dei mezzi di comunicazione. Questo strumento generale si è rivelato efficace e utile ai fini della valutazione dei rischi per il pluralismo dei media a livello nazionale. È della massima importanza che la metodologia di tale strumento possa essere riutilizzata per un nuovo strumento di monitoraggio che tenga pienamente conto della dimensione digitale del pluralismo. Nell'ambito dell'azione preparatoria si procederà ad una mappatura dei rischi per il pluralismo dell'informazione online e verrà creato uno strumento per valutare tali rischi, che sarà testato nei 28 Stati membri.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 03	MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE								
09 03 01	Preparare progetti concernenti la banda larga a finanziamento pubblico/privato	1.1	333 000	314 000	p.m.	300 000	832 945,97	300 373,97	95,66
09 03 02	Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti infrastrutturali in materia di telecomunicazioni — Banda larga CEF	1.1	p.m.	18 000 000	p.m.	45 000 000	90 000 000,—	0,—	0
09 03 03	Promuovere l'interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo	1.1	119 345 512	81 826 000	104 018 258	71 830 000	100 400 551,27	45 162 774,—	55,19
09 03 04	WiFi4EU — Sostegno alla realizzazione di un accesso wi-fi gratuito a livello locale	1.1	49 653 000	40 841 000	19 330 000	p.m.			
09 03 51	Completamento dei programmi precedenti								
09 03 51 01	Completamento del Programma Safer Internet (2009-2013)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	94 000	50 033,16	365 982,47	
09 03 51 02	Completamento di Safer Internet plus — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 09 03 51 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	94 000	50 033,16	365 982,47	
	Capitolo 09 03 — Totale		169 331 512	140 981 000	123 348 258	117 224 000	191 283 530,40	45 829 130,44	32,51

Commento

I presenti commenti sul bilancio sono applicabili a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE (seguito)

09 03 01 Preparare progetti concernenti la banda larga a finanziamento pubblico/privato

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
333 000	314 000	p.m.	300 000	832 945,97	300 373,97

Commento

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del meccanismo per collegare l'Europa, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 283/2014.

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi connessi alla banda larga che si prefigge il meccanismo per collegare l'Europa, attraverso studi e azioni di sostegno al programma, in particolare l'assistenza tecnica, quali definiti nei punti 6 e 7 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo sono di norma realizzate tramite sovvenzioni o appalti, nell'ambito della gestione diretta ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario o della gestione indiretta ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a).

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14), in particolare l'articolo 6, paragrafo 9, e la sezione 3 dell'allegato di tale regolamento.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 03 02 Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti infrastrutturali in materia di telecomunicazioni — Banda larga CEF

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	18 000 000	p.m.	45 000 000	90 000 000,—	0,—

Commento

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del meccanismo per collegare l'Europa, di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 283/2014.

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE (seguito)

09 03 02 (seguito)

Le azioni intraprese nell'ambito di questa linea di bilancio sostengono i progetti di interesse comune nel campo delle reti a banda larga.

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono al conseguimento di tali obiettivi attraverso strumenti finanziari a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Le spese coprono l'assistenza finanziaria per le reti a banda larga, come definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 283/2014.

I rimborsi provenienti da strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, inclusi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4.

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e la sezione 2 dell'allegato di tale regolamento.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 03 03 **Promuovere l'interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
119 345 512	81 826 000	104 018 258	71 830 000	100 400 551,27	45 162 774,—

Commento

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 283/2014.

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo sostengono i progetti di interesse comune nel campo delle infrastrutture di servizi digitali.

Le azioni intraprese nell'ambito di questo articolo contribuiscono di norma a tali obiettivi attraverso gli strumenti delle sovvenzioni e degli appalti:

— le piattaforme di servizi essenziali saranno normalmente finanziate attraverso appalti,

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE (seguito)

09 03 03 (seguito)

— i servizi generici saranno di norma finanziati tramite sovvenzioni,

Le spese riguardano l'intero ciclo delle infrastrutture di servizi digitali, tra cui gli studi di fattibilità, la realizzazione, il funzionamento e l'aggiornamento continuati, il coordinamento e la valutazione nonché l'assistenza tecnica, quali definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 283/2014. L'attenzione non deve essere incentrata esclusivamente sulla creazione di infrastrutture di servizi digitali e dei servizi afferenti, bensì anche sulla governance relativa al funzionamento di tali piattaforme e servizi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 4.

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14), in particolare l'articolo 6, paragrafi da 1 a 6, e paragrafo 9, e le sezioni 1 e 3 dell'allegato di tale regolamento.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 03 04 **WiFi4EU – Sostegno alla realizzazione di un accesso wi-fi gratuito a livello locale***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
49 653 000	40 841 000	19 330 000	p.m.		

Commento

Stanziamiento destinato a sostenere organismi con il mandato di servizio pubblico per l'installazione di punti di accesso locali senza fili in centri della vita pubblica come le pubbliche amministrazioni, biblioteche, centri sanitari e spazi pubblici all'aperto. Tale connettività locale senza fili dovrebbe essere fornita su base non commerciale o essere accessoria alla fornitura di altri servizi pubblici.

Le spese coprono anche le azioni di sostegno al programma quali definite all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 4.

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE (seguito)**09 03 04** (seguito)

Regolamento (UE) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 14), in particolare l'articolo 6, paragrafi da 1 a 6, e paragrafo 9, e le sezioni 1 e 3 dell'allegato di tale regolamento.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 03 51 **Completamento dei programmi precedenti**

09 03 51 01 Completamento del Programma Safer Internet (2009-2013)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	94 000	50 033,16	365 982,47

Commento

Stanziamanti destinati a coprire impegni assunti in precedenza connessi al programma Safer Internet.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 03 — MECCANISMO PER COLLEGARE L'EUROPA (CEF) — RETI DI TELECOMUNICAZIONE (seguito)

09 03 51 (seguito)

09 03 51 02 Completamento di Safer Internet plus — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire impegni assunti in precedenza connessi al programma Safer Internet Plus.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie on line (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 04	ORIZZONTE 2020								
09 04 01	Eccellenza scientifica								
09 04 01 01	Rafforzare la ricerca sulle tecnologie emergenti e future	1.1	426 837 832	378 998 000	322 099 260	216 700 000	221 291 383,—	295 276 610,29	77,91
09 04 01 02	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	1.1	119 448 719	136 127 000	108 536 406	100 482 000	100 561 638,—	102 019 054,22	74,94
	<i>Articolo 09 04 01 — Subtotale</i>		546 286 551	515 125 000	430 635 666	317 182 000	321 853 021,—	397 295 664,51	77,13
09 04 02	Leadership industriale								
09 04 02 01	Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	1.1	725 189 515	793 276 000	731 622 819	787 942 692	699 331 546,59	854 076 539,67	107,66
	<i>Articolo 09 04 02 — Subtotale</i>		725 189 515	793 276 000	731 622 819	787 942 692	699 331 546,59	854 076 539,67	107,66
09 04 03	Sfide della società								
09 04 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	1.1	141 434 051	144 191 000	100 213 001	99 345 061	102 370 410,80	105 468 392,31	73,14
09 04 03 02	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	1.1	41 482 827	46 634 000	44 285 476	37 428 482	33 922 521,69	50 149 512,39	107,54
09 04 03 03	Promuovere società europee sicure	1.1	50 098 276	49 783 000	45 163 543	39 612 493	43 175 002,25	48 113 816,96	96,65
	<i>Articolo 09 04 03 — Subtotale</i>		233 015 154	240 608 000	189 662 020	176 386 036	179 467 934,74	203 731 721,66	84,67
09 04 07	Imprese comuni								
09 04 07 31	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) — Spese di sostegno	1.1	1 962 124	1 962 124	1 377 397	1 377 397	1 046 952,—	1 046 952,—	53,36
09 04 07 32	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)	1.1	178 000 000	176 910 000	168 037 603	128 734 204	157 307 439,—	139 000 000,—	78,57
	<i>Articolo 09 04 07 — Subtotale</i>		179 962 124	178 872 124	169 415 000	130 111 601	158 354 391,—	140 046 952,—	78,29
09 04 50	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio Economico extra Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
09 04 50 01	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio economico extra europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 118 244,92	12 064 489,37	

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamen-ti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 04 50	(seguito)								
09 04 50 02	Stanziamen-ti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 672 122,69	17 796 800,78	
	Articolo 09 04 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	14 790 367,61	29 861 290,15	
09 04 51	Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)	1.1	p.m.	114 632 000	p.m.	269 111 000	975 276,79	413 056 721,53	360,33
09 04 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	26 626,72	26 626,72	
09 04 53	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC)								
09 04 53 01	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC) (2007-2013)	1.1	p.m.	6 300 000	p.m.	16 820 000	74 093,64	32 445 940,01	515,01
09 04 53 02	Completamento di precedenti programmi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (anteriori al 2007)	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	8 843,10	
	Articolo 09 04 53 — Subtotale		p.m.	6 300 000	p.m.	16 820 000	74 093,64	32 454 783,11	515,16
09 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
09 04 77 01	Progetto pilota — Parteneri-ariati per la conoscenza aperta: mappatura e convalida delle conoscenze	1.1	p.m.	888 314	p.m.	1 166 315	0,—	1 494 043,92	168,19
09 04 77 02	Progetto pilota — Connessi per la salute: soluzione in materia di benessere e assistenza sanitaria in reti a libero accesso FTTH	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	336 243,98	
09 04 77 03	Progetto pilota — REsearch (Research Excellence Innovation Framework) — Rafforzare la competitività dello spazio della ricerca europeo migliorando la comunicazione tra ricercatori, cittadini, industria e responsabili politici	1.1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	402 492,—	

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018		Stanziamen- ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamen- ti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 04 77	(seguito)								
09 04 77 04	Progetto pilota — L'Agenda digitale europea incontra la Silicon Valley	1.1	p.m.	50 000	p.m.	100 000	150 000,—	0,—	0
09 04 77 05	Progetto pilota — Partenariati per la conoscenza aperta: mappatura e convalida delle conoscenze	1.1	1 000 000	1 250 000	1 000 000	750 000	1 500 000,—	0,—	0
09 04 77 06	Progetto pilota — Competenze digitali: nuove professioni, nuovi metodi didattici, nuove professioni	1.1	p.m.	320 000	p.m.	320 000	400 000,—	0,—	0
09 04 77 07	Progetto pilota — Sviluppare l'uso delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti digitali nel settore dell'istruzione	1.1	p.m.	160 000	p.m.	200 000	400 000,—	0,—	0
09 04 77 08	Azione preparatoria — REIsearch (Research Excellence Innovation Framework) — Rafforzare la competitività dello spazio della ricerca europeo migliorando la comunicazione tra ricercatori, cittadini, industria e responsabili politici	1.1	2 000 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000	750 000,—	187 500,—	11,03
09 04 77 09	Azione preparatoria — Fabbriche intelligenti nell'Europa orientale	1.2	p.m.	1 300 000	p.m.	1 500 000	2 000 000,—	0,—	0
09 04 77 10	Progetto pilota — Rete di prassi eccellenti per contrastare gli abusi sessuali sui minori	1.1	p.m.	400 000	1 000 000	500 000			
09 04 77 11	Progetto pilota — Iniziativa di sensibilizzazione sugli algoritmi	1.1	300 000	570 000	600 000	300 000			
09 04 77 12	Progetto pilota — Facilitatori digitali nelle PMI: sostegno alla digitalizzazione per migliorare la capacità delle PMI di internazionalizzarsi e di innovare	1.2	p.m.	900 000	1 000 000	500 000			
09 04 77 13	Azione preparatoria — Rete degli hub digitali	1.1	p.m.	1 125 000	1 500 000	750 000			
09 04 77 14	Azione preparatoria — Trasformazione digitale dell'industria europea	1.1	p.m.	1 350 000	1 500 000	750 000			
09 04 77 15	Progetto pilota — Applicazione dei requisiti predefiniti di accessibilità della rete negli strumenti e nelle piattaforme per la creazione di contenuti web (accesso al web per default)	1.1	p.m.	240 000	600 000	300 000			

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 04 77 16	Progetto pilota — Piattaforma europea sulle persone vulnerabili nella società dell'informazione: mappatura delle migliori pratiche e dell'impatto socioeconomico per l'emancipazione all'interno delle comunità vulnerabili mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	1.2	p.m.	300 000	750 000	375 000			
09 04 77 17	Progetto pilota — Start This Up! Ecosistema basato sulle start-up (che collega università, imprenditori e una piattaforma di start-up nella Pomerania occidentale) sfruttando il potenziale regionale lontano dalle grandi città in Polonia	1.2	p.m.	500 000	750 000	375 000			
09 04 77 18	Azione preparatoria — Creazione di un'Accademia digitale europea	1.1	1 700 000	850 000					
09 04 77 19	Progetto pilota — Mappatura degli ecosistemi delle start up e delle imprese in rapida espansione (scale-up) europee	1.1	1 000 000	500 000					
09 04 77 20	Progetto pilota — Arte e tecnologia digitale: liberare la creatività delle imprese, delle regioni e della società europea	1.1	1 000 000	500 000					
09 04 77 21	Progetto pilota — Ecosistema europeo di tecnologie di registro distribuito per il bene pubblico e sociale	1.1	1 000 000	500 000					
	<i>Articolo 09 04 77 — Subtotale</i>		8 000 000	13 403 314	9 700 000	8 886 315	5 200 000,—	2 420 279,90	18,06
	Capitolo 09 04 — Totale		1 692 453 344	1 862 216 438	1 531 035 505	1 706 439 644	1 380 073 258,09	2 072 970 579,25	111,32

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Lo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione relativo al periodo 2014-2020 — e per il completamento di precedenti programmi di ricerca (Settimo programma quadro e programmi precedenti) e precedenti programmi in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione [ICT PSP (2007-2013) e programmi anteriori al 2007].

Il programma Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale per l'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Agenda digitale europea», nonché per lo sviluppo e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

Il programma ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza, fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in quantità e qualità le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta l'Unione e assicurandone un uso ottimale.

In Orizzonte 2020 la questione dell'uguaglianza di genere è affrontata in modo trasversale al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in particolare della necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli, incluso quello decisionale, della ricerca e innovazione.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, laboratori e seminari ad alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione, volte ad esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione a livello unionale, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte a titolo dei precedenti programmi quadro.

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti nell'articolo 09 01 05.

09 04 01 *Eccellenza scientifica**Commento*

Questa priorità mira a rafforzare ed innalzare il livello di eccellenza della base scientifica europea e a garantire una produzione costante di ricerca di livello mondiale per assicurare la competitività dell'Unione a lungo termine. Sosterrà le idee migliori, svilupperà i talenti nell'Unione, darà ai ricercatori accesso ad infrastrutture di ricerca prioritarie e farà dell'Unione un luogo attraente per i migliori ricercatori del mondo. Le azioni di ricerca da finanziare saranno determinate in funzione della necessità e delle opportunità della scienza, senza priorità tematiche predefinite. Il programma di ricerca sarà stabilito in stretta collaborazione con la comunità scientifica e la ricerca sarà finanziata sulla base dell'eccellenza.

09 04 01 01 Rafforzare la ricerca sulle tecnologie emergenti e future

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
426 837 832	378 998 000	322 099 260	216 700 000	221 291 383,—	295 276 610,29

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 01 (seguito)

09 04 01 01 (seguito)

Commento

L'obiettivo specifico è promuovere tecnologie radicalmente nuove per mezzo dell'esplorazione di idee nuove e ad alto rischio fondate su basi scientifiche. Grazie a un sostegno flessibile orientato ai risultati e alla ricerca operativa e interdisciplinare su scale diverse e grazie all'adozione di prassi di ricerca innovative, l'obiettivo è identificare e cogliere le opportunità vantaggiose a lungo termine per i cittadini, l'economia e la società.

L'obiettivo specifico delle attività relative al programma «Tecnologie emergenti e future» copre l'intera gamma di innovazioni basate sulla scienza: dalle esplorazioni ascendenti su scala ridotta di idee in fase embrionale e ancora fragili fino alla creazione di nuove comunità di ricerca e innovazione aggregate basate su nuovi settori di ricerca emergenti e nuove iniziative di ricerca, di ampio respiro e collaborative create attorno a un programma di ricerca mirato a conseguire obiettivi ambiziosi e lungimiranti.

Le attività coprono azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 04 01 02 Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
119 448 719	136 127 000	108 536 406	100 482 000	100 561 638,—	102 019 054,22

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 01 (seguito)

09 04 01 02 (seguito)

Commento

L'obiettivo specifico è conferire all'Europa infrastrutture di ricerca d'avanguardia mondiale, accessibili a tutti i ricercatori in Europa e non solo, al fine di sfruttarne appieno il potenziale di progresso e innovazione scientifici.

Le attività saranno incentrate sullo sviluppo, introduzione e gestione delle infrastrutture elettroniche. Inoltre, sono previste attività di innovazione, di rafforzamento delle risorse umane per le infrastrutture di ricerca, di elaborazione di politiche e di cooperazione internazionale.

Sarà adottato un approccio integrato e orientato ai servizi per fornire infrastrutture elettroniche che rispondano alle esigenze della scienza, dell'industria e della società europee in termini di sviluppo e introduzione di servizi integrati per le infrastrutture elettroniche per un'ampia serie di comunità di ricerca (decompartmentazione). Si massimizzeranno il coordinamento e le sinergie con lo sviluppo di infrastrutture elettroniche a livello nazionale e si amplieranno queste infrastrutture, al di là della scienza in quanto tale, al triangolo scienza-industria-società.

Le attività coprono azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 02 Leadership industriale

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 intende fare dell'Unione un luogo più attraente per investire nella ricerca e nell'innovazione, promuovendo attività strutturate dalle aziende nonché accelerando lo sviluppo di nuove tecnologie che favoriscano la nascita di imprese e la crescita economica. Porterà grandi investimenti in tecnologie industriali essenziali, incentiverà il potenziale di crescita delle aziende dell'Unione fornendo loro livelli adeguati di finanziamento e aiuterà le PMI innovative a trasformarsi in imprese leader a livello mondiale.

09 04 02 01 Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
725 189 515	793 276 000	731 622 819	787 942 692	699 331 546,59	854 076 539,67

*Commento**Ex voce 09 04 02 01 (in parte)*

L'obiettivo specifico è costruire e mantenere una leadership mondiale nelle tecnologie abilitanti, che sono alla base della competitività in un ampio spettro di industrie e settori esistenti ed emergenti. In linea con il mercato unico digitale, l'obiettivo specifico delle TIC per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione è consentire all'Europa di sviluppare e valorizzare le opportunità offerte dai progressi compiuti grazie alle TIC a vantaggio dei cittadini, delle imprese e delle comunità scientifiche.

Le TIC sostengono l'innovazione e la competitività attraverso un'ampia gamma di mercati e di settori pubblici e privati, e consentono progressi scientifici in tutte le discipline. Nel prossimo decennio l'impatto rivoluzionario delle tecnologie digitali, dei componenti delle TIC, delle infrastrutture e dei servizi sarà sempre più visibile in tutti i settori della vita sociale.

Le azioni rafforzeranno la base scientifica e tecnologica dell'Unione e ne garantiranno la leadership a livello mondiale nel settore delle TIC, contribuiranno ad orientare ed incentivare l'innovazione mediante l'uso di queste tecnologie e garantiranno che i progressi realizzati nelle TIC vengano rapidamente trasformati in benefici per i cittadini, le imprese, l'industria e le amministrazioni pubbliche europee. Le attività nell'ambito dell'obiettivo specifico «Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» saranno basate principalmente sul programma di ricerca e innovazione stabilito dall'industria e dalle imprese con la comunità dei ricercatori e avranno un forte accento sulla promozione degli investimenti del settore privato.

Le attività coprono azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che assistono nella valutazione delle proposte e nell'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)**09 04 02** (seguito)

09 04 02 01 (seguito)

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e i).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 04 03 *Sfide della società**Commento*

Questa priorità di Orizzonte 2020 rispecchia direttamente le priorità strategiche e le sfide della società individuate nella strategia Europa 2020. Le attività saranno attuate nel quadro di un approccio incentrato sulle sfide che riunisce risorse e conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e discipline. Le attività interesseranno l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sosterranno direttamente le corrispondenti competenze settoriali a livello dell'Unione.

09 04 03 01 Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
141 434 051	144 191 000	100 213 001	99 345 061	102 370 410,80	105 468 392,31

*Commento**Ex voce 09 04 03 01 (in parte)*

La strategia delineata nel piano d'azione e-Health 2012-2020 si basa sull'utilizzo e sullo sviluppo della sanità elettronica per affrontare le sfide più urgenti cui la sanità e i sistemi sanitari sono esposti in particolare nella prima metà del ventunesimo secolo:

- migliorare la gestione delle patologie croniche e la multimorbilità (copresenza di più patologie) e migliorare le pratiche efficaci finalizzate alla prevenzione e alla promozione della salute,
- rendere più sostenibili ed efficienti i sistemi sanitari incentivando l'innovazione, migliorando l'assistenza incentrata sui pazienti/cittadini e l'autoresponsabilità dei cittadini, oltre a promuovere cambiamenti di tipo organizzativo,
- migliorare l'assistenza transfrontaliera, la sicurezza sanitaria, la solidarietà, l'universalità e l'equità,
- migliorare le condizioni giuridiche e di mercato per sviluppare i prodotti e i servizi di sanità elettronica.

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 03 (seguito)

09 04 03 01 (seguito)

I prodotti e i servizi basati sulle TIC hanno dimostrato la loro capacità di contribuire ad affrontare queste importanti sfide sotto forma di soluzioni personalizzate per la salute, la telemedicina e la teleassistenza, di robotica dei servizi per la sanità e l'assistenza, di sostegno per una prolungata vita attiva e autonoma e per l'assistenza a domicilio. L'emergere di nuovi grandi mercati per prodotti e servizi basati sulle TIC per affrontare le questioni della salute, dell'evoluzione demografica e del benessere rappresenta un'importante nuova possibilità di crescita.

Le attività riguarderanno lo sviluppo e l'utilizzo delle TIC per soluzioni inerenti ai temi salute, benessere e invecchiare bene e saranno basate sullo sviluppo di tecnologie di supporto derivanti dalle TIC nell'ambito dell'obiettivo «Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» quali micro e nano sistemi, sistemi integrati, robotica, internet del futuro e le tecnologie cloud. Le attività si baseranno altresì sull'ulteriore sviluppo delle tecnologie che rafforzano la sicurezza e la tutela della vita privata.

Sarà inoltre offerto sostegno al programma congiunto Domotica per categorie deboli (Ambient Assisted Living Research and Development) per contribuire alla disponibilità sul mercato e all'uso dei prodotti e servizi basati sulle TIC e saranno finanziati l'innovazione e i progetti pilota nel campo delle TIC in risposta al partenariato europeo per l'innovazione nell'ambito dell'invecchiamento attivo e in buona salute e al piano d'azione e-Health 2020.

Le attività copriranno azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che contribuiscono alla valutazione delle proposte e all'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 04 03 02 Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
41 482 827	46 634 000	44 285 476	37 428 482	33 922 521,69	50 149 512,39

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)***09 04 03** *(seguito)*09 04 03 02 *(seguito)**Commento**Ex voce 09 04 03 02 (in parte)*

L'obiettivo specifico è promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive in un contesto di trasformazioni senza precedenti e interdipendenze crescenti di portata mondiale.

Le attività riguarderanno quattro ambiti principali: l'innovazione nel settore pubblico basata sulle TIC, la comprensione e la conservazione del fondamento intellettuale e del patrimonio culturale dell'Europa, l'apprendimento e l'inclusione.

L'innovazione nel settore pubblico basata sulle TIC si riferisce all'uso delle TIC per la creazione e l'applicazione di nuovi processi, prodotti, servizi e metodi di attuazione che comportino un significativo aumento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità dei servizi pubblici. Le pubbliche amministrazioni del futuro devono essere digitali e transfrontaliere per definizione. Le attività mireranno a incoraggiare la creazione di servizi pubblici efficaci, aperti e incentrati sui cittadini, a coinvolgere il settore pubblico quale agente dell'innovazione e del cambiamento nonché a promuovere le misure di innovazione transfrontaliere e la prestazione continua di servizi pubblici.

L'obiettivo della seconda sfida è «contribuire a comprendere il fondamento intellettuale e il patrimonio culturale dell'Europa: la sua storia e le numerose influenze europee ed extraeuropee, quale ispirazione per la nostra vita odierna», come pure per facilitare l'accesso a tale patrimonio culturale e la valorizzazione dello stesso.

L'obiettivo della terza sfida consiste nel promuovere la diffusione delle TIC nell'istruzione e nella formazione in Europa.

La quarta sfida risiede nel far partecipare pienamente alla società gli anziani (di età pari o superiore ai 65 anni), i disoccupati e le persone con un basso livello di istruzione, i migranti, le persone che necessitano di assistenza, le persone che vivono in regioni periferiche o nelle zone più povere, i disabili e i senzatetto. Le attività mireranno a fornire loro le competenze digitali necessarie e l'accesso alle tecnologie digitali. Saranno finanziate inoltre attività finalizzate a migliorare la considerazione degli aspetti di inclusione e responsabilità nelle innovazioni collegate alle TIC.

Le attività copriranno azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che contribuiscono all'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

Questo stanziamento servirà a coprire una parte del sostegno erogato dall'Unione al quadro intergovernativo COST per la cooperazione transnazionale tra ricercatori, ingegneri e studiosi di tutta Europa.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 03 (seguito)

09 04 03 02 (seguito)

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera f).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 04 03 03 Promuovere società europee sicure

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 098 276	49 783 000	45 163 543	39 612 493	43 175 002,25	48 113 816,96

Commento

Ex voce 09 04 03 03 (in parte)

L'obiettivo specifico è promuovere società sicure, contribuendo a rafforzare la libertà e la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini.

La gamma integrata di attività consentirà di mettere a punto soluzioni per proteggere la nostra società ed economia da interruzioni accidentali o intenzionali del funzionamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da cui dipendono la nostra società e la nostra economia; offrirà soluzioni relative ai sistemi, servizi e applicazioni TIC sicuri su tutta la linea; salvaguarderà il diritto umano alla vita privata nella società digitale; offrirà al settore incentivi alla fornitura di TIC sicure; stimolerà l'adozione di TIC sicure.

L'obiettivo è garantire la sicurezza, la fiducia e la riservatezza informatiche sul mercato unico digitale, migliorando nel contempo la competitività dei settori della sicurezza, delle TIC e dei servizi dell'Unione. Un altro obiettivo è quello di accrescere la fiducia degli utenti nella loro partecipazione alla società digitale e superare le preoccupazioni dei cittadini in merito alla divulgazione dei dati personali online per motivi di sicurezza (ad esempio, uso di internet per operazioni bancarie o acquisti).

Le attività copriranno azioni in collaborazione e in rete e iniziative di coordinamento dei programmi nazionali. A questa voce sono imputate anche le spese per gli esperti indipendenti che contribuiscono all'esame dei progetti, le spese per eventi, riunioni, conferenze, workshop e seminari di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di studi, analisi e valutazioni, le spese per il monitoraggio e la valutazione dei programmi specifici e dei programmi quadro, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito di precedenti programmi quadro.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)**09 04 03** (seguito)

09 04 03 03 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera g).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 04 07 **Imprese comuni**

09 04 07 31 Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 962 124	1 962 124	1 377 397	1 377 397	1 046 952,—	1 046 952,—

Commento

L'impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare alle «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», priorità «Leadership industriale». Ha l'obiettivo di far sì che l'Europa resti all'avanguardia nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici e di colmare più rapidamente il ritardo sullo sfruttamento degli stessi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 07 (seguito)

09 04 07 31 (seguito)

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

09 04 07 32 Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
178 000 000	176 910 000	168 037 603	128 734 204	157 307 439,—	139 000 000,—

Commento

L'impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) contribuisce all'attuazione di Orizzonte 2020 e in particolare alle «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione», priorità «Leadership industriale». Ha l'obiettivo di far sì che l'Europa resti all'avanguardia nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici e di colmare più rapidamente il ritardo sullo sfruttamento degli stessi.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 561/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l'impresa comune ECSEL (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 152).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 50 **Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio Economico extra Europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico**

09 04 50 01 Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (Spazio economico extra europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	12 118 244,92	12 064 489,37

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (Spazio economico extra europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

09 04 50 02 Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 672 122,69	17 796 800,78

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (Spazio economico extra europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

09 04 51 **Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	114 632 000	p.m.	269 111 000	975 276,79	413 056 721,53

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 51 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al Settimo programma quadro (2007-2013).

Agli stanziamenti di cui al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).

Regolamento (CE) n. 72/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune ENIAC (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 74/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, relativo alla costituzione dell'impresa comune Artemis» per l'attuazione di una iniziativa tecnologica congiunta in materia di sistemi informatici incorporati (GU L 30 del 4.2.2008, pag. 52).

09 04 52 **Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	26 626,72	26 626,72

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 52 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007).

Agli stanziamenti di cui al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 52 (seguito)

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

Decisione 2002/835/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Strutturare lo Spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 44).

09 04 53 **Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC)**

09 04 53 01 Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC) (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	6 300 000	p.m.	16 820 000	74 093,64	32 445 940,01

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC).

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

09 04 53 02 Completamento di precedenti programmi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (anteriori al 2007)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	8 843,10

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)***09 04 53** *(seguito)*09 04 53 02 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire impegni assunti precedentemente e connessi al programma eContent Plus, alle reti nei settori delle telecomunicazioni e al programma pluriennale MODINIS.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

Decisione n. 2717/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 novembre 1995, relativa a una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-RNIS (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea (GU L 282 del 24.11.1995, pag. 16).

Decisione 96/339/CE del Consiglio, del 20 maggio 1996, che adotta un programma comunitario pluriennale per favorire lo sviluppo di un'industria europea dei contenuti multimediali e per promuovere l'impiego dei contenuti multimediali nell'emergente società dell'informazione (INFO 2000) (GU L 129 del 30.5.1996, pag. 24).

Decisione 96/664/CE del Consiglio, del 21 novembre 1996, riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione (GU L 306 del 28.11.1996, pag. 40).

Decisione n. 1336/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, che stabilisce un insieme di orientamenti sulle reti di telecomunicazione transeuropee (GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12).

Decisione 98/253/CE del Consiglio, del 30 marzo 1998, che adotta un programma comunitario pluriennale per incentivare la realizzazione della società dell'informazione in Europa (Società dell'informazione) (GU L 107 del 7.4.1998, pag. 10).

Decisione 2001/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo dei contenuti digitali europei nelle reti globali e a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione (GU L 14 del 18.1.2001, pag. 32).

Decisione n. 2256/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, recante adozione di un programma pluriennale (2003-2005) per il monitoraggio del piano d'azione eEurope 2005, la diffusione delle buone prassi e il miglioramento della sicurezza delle reti e dell'informazione (Modinis) (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 1).

Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

09 04 77 01 Progetto pilota — Partenariati per la conoscenza aperta: mappatura e convalida delle conoscenze

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	888 314	p.m.	1 166 315	0,—	1 494 043,92

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 02 Progetto pilota — Connessi per la salute: soluzione in materia di benessere e assistenza sanitaria in reti a libero accesso FTTH

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	336 243,98

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 03 Progetto pilota — REIsearch (Research Excellence Innovation Framework) — Rafforzare la competitività dello spazio della ricerca europeo migliorando la comunicazione tra ricercatori, cittadini, industria e responsabili politici

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	402 492,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 04 Progetto pilota — L'Agenda digitale europea incontra la Silicon Valley

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	50 000	p.m.	100 000	150 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 05 Progetto pilota — Partenariati per la conoscenza aperta: mappatura e convalida delle conoscenze

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	1 250 000	1 000 000	750 000	1 500 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'istruzione superiore e la ricerca sono in rapida evoluzione. La creazione di nuove tecnologie della conoscenza implica la formazione di insegnanti, studenti e ricercatori nonché di chi deve adeguarsi alle nuove esigenze del mercato. Diversi tentativi, come ad esempio la scienza dei cittadini, i giochi di scoperta scientifica e i corsi online aperti su ampia scala, hanno evidenziato che, come in molti altri settori, l'insegnamento e la ricerca sono in rapida evoluzione. Per valorizzare pienamente il potenziale di questo nuovo modello di sistemi di insegnamento nell'ottica del mercato del lavoro, sono necessari anche metodi che consentano di convalidare la qualità dell'apprendimento. Occorre pertanto individuare un meccanismo che consenta ai singoli di valutare le proprie competenze (definendo il proprio percorso formativo individuale), le conoscenze richieste nel mercato del lavoro e i percorsi di apprendimento che possano riunire i primi due aspetti, offrendo i contenuti pertinenti a ogni singolo individuo. Soltanto in questo modo è possibile assicurare che le varie categorie di destinatari abbiano a disposizione contenuti pertinenti. Per essere in grado di procedere nel percorso di apprendimento, occorre predisporre la convalida delle conoscenze acquisite, eventualmente con certificazione online o attestati.

Innovazioni sociali e tecnologiche di questo tipo possono beneficiare tutti i cittadini, indipendentemente dal livello di risorse, dalle lingue parlate, dall'età, dallo stato di salute o dal patrimonio culturale. Un'azione di questo tipo concorrerà a colmare il divario delle conoscenze e a ridurre la disoccupazione, sostenendo in particolare i giovani attualmente disoccupati nell'impegno a potenziare il proprio apprendimento e trovare nuove opportunità professionali.

L'obiettivo generale di questa azione preparatoria è di mettere a punto un sistema basato sulle TIC a livello europeo che contribuisca ad abbreviare i tempi per l'innalzamento del livello delle competenze e la riqualificazione dei cittadini europei, in particolare per i disoccupati, massimizzando l'utilizzo dei corsi online e delle risorse didattiche aperte. L'azione è intesa a sviluppare e implementare una piattaforma tecnologica che integri servizi online, comprendendo tra l'altro i seguenti moduli:

1. mappatura delle qualifiche e competenze,
2. percorsi di apprendimento personalizzati (attraverso sistemi educativi, incluse le risorse didattiche aperte);
3. meccanismi di convalida delle conoscenze acquisite.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 06 Progetto pilota — Competenze digitali: nuove professioni, nuovi metodi didattici, nuove professioni

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	320 000	p.m.	320 000	400 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 07 Progetto pilota — Sviluppare l'uso delle nuove tecnologie e dei nuovi strumenti digitali nel settore dell'istruzione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	160 000	p.m.	200 000	400 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 08 Azione preparatoria — REIsearch (Research Excellence Innovation Framework) — Rafforzare la competitività dello spazio della ricerca europeo migliorando la comunicazione tra ricercatori, cittadini, industria e responsabili politici

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	1 700 000	1 000 000	1 000 000	750 000,—	187 500,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

REIsearch mira ad accelerare il pieno utilizzo del capitale intellettuale dell'Europa a beneficio di cittadini, imprenditori e ricercatori attraverso nuovi strumenti mediatici. La presente azione preparatoria, che fa seguito a un progetto pilota di successo, intende ampliare i lavori della piattaforma.

L'azione preparatoria implica l'ampliamento di una piattaforma di infrastruttura elettronica incentrata sul concetto di social network, che faciliti la comunicazione diretta tra ricercatori, responsabili politici e cittadini, con la partecipazione dei media, nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca (SER).

Ispirandosi alle «sfide sociali» quali sottolineate in Orizzonte 2020, il progetto REIsearch sostiene la creazione di cluster virtuali su temi chiave che rappresentino una via diretta per un dialogo aperto tra scienza e società.

L'azione promuove un'interazione attiva tra ricercatori, cittadini e responsabili politici attraverso il coinvolgimento dei media europei e dei social network, al fine di sostenere la partecipazione dei cittadini alla definizione dei programmi di ricerca ed ai processi di ricerca in corso, nonché alle discussioni sui risultati e sull'impatto della ricerca sulla società, la politica e la ricerca futura. Sostiene inoltre il ricorso a politiche basate su dati concreti in tutte le azioni dell'Unione, aspetto che corrisponde allo sforzo inteso a legiferare meglio. REIsearch sostiene un processo di elaborazione delle politiche basato su dati scientifici, consentendo l'accesso all'informazione scientifica su tutto lo spettro e fornendo una massa critica di conoscenze per ispirare fiducia agli utenti della piattaforma. Si tratta di una piattaforma neutrale priva di distorsioni di origine nazionale o legate alla disciplina. Le discussioni sono connesse alle prove scientifiche sulle quali si basano.

Partendo dal successo dei 14 mesi di progetto pilota, REIsearch sarà ampliata ed estesa per coprire l'intera gamma di sfide sociali, consentendo agli utenti di impegnarsi nelle questioni da loro scelte e di autodeterminare i cluster e l'orientamento delle discussioni. Oltre alla piattaforma, REIsearch integrerà una gamma di strumenti quali l'estrazione di megadati e dati dei social media, applicazioni di nuova intelligenza artificiale e applicazioni web semantiche per estrarre informazioni sulle tendenze e i flussi del consenso e delle discussioni scientifiche.

L'azione preparatoria persegue i seguenti obiettivi:

- ampliare e rafforzare l'infrastruttura elettronica affidabile e senza scopi di lucro (simile ai social network), lanciata come versione beta nel 2015, per promuovere una comunicazione e un dialogo rafforzati attraverso le discipline, i settori e le frontiere,
- analizzare e valutare i risultati del lancio della versione beta e sviluppare gli algoritmi di ricerca e meccanismi di estrazione di dati alla base delle capacità di mappatura delle tendenze,

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 08 (seguito)

- promuovere ulteriormente l'interoperabilità tra le banche dati e le piattaforme di ricerca esistenti, garantendo un unico punto di accesso ai risultati della ricerca da tutti i paesi e per tutte le discipline (interoperabilità) e allacciandosi alle iniziative europee esistenti,
- incrementare il numero di cluster virtuali per includere tutte le «sfide sociali» e unire ricercatori, industria, cittadini e responsabili politici, al fine di rafforzare la collaborazione su questi temi chiave,
- sviluppare un dialogo diretto tra tali cluster e i cittadini collegandolo ai principali media europei.

L'azione preparatoria intende rispondere ad alcune esigenze e preoccupazioni sottolineate nell'Agenda digitale e in Orizzonte 2020. Sostiene inoltre le infrastrutture soggiacenti dello Spazio europeo della ricerca, che funge da motore essenziale per liberare le potenzialità di innovazione dell'Europa e arrivare alla creazione di occupazione e alla crescita economica.

Temi affrontati dall'azione: recenti sviluppi in materia di TIC hanno mostrato come il potere dei social network e delle infrastrutture elettroniche possa contribuire a sfruttare il potenziale delle reti.

I problemi dell'attuale ambiente online per le infrastrutture di ricerca sono i seguenti:

- dimensioni: la maggior parte delle reti esistenti è troppo piccola per andare al di là del campo e del gruppo di ricerca specifico (secondo le statistiche della Commissione una rete online di ricercatori raggiunge in media i 100 utenti). È necessaria un'ampia rete interoperabile che consenta ai ricercatori ed altri soggetti interessati di trovare le informazioni che cercano nei diversi settori e discipline con uno strumento conosciuto,
- portata: generalmente le reti riuniscono gli utenti nell'ambito dello stesso campo o settore. Al fine di liberare la capacità di innovazione dell'Europa occorre agevolare i collegamenti transdisciplinari (intersettoriali e interdisciplinari),
- affidabilità: uno dei motivi principali alla base dell'insuccesso delle grandi reti di ricerca è che le relazioni esistenti sono ancora basate su legami personali e le identità online non sono ritenute affidabili. Per promuovere realmente i collegamenti interdisciplinari è necessario un sistema in cui la verifica dell'identità crei un ambiente sicuro per tutti gli utenti coinvolti,
- fiducia: la fiducia è un aspetto fondamentale per qualsiasi rete. Secondo alcuni studi di mercato, sarebbe opportuno sviluppare un social network o un'infrastruttura elettronica a livello europeo, in collaborazione con i soggetti interessati, che non abbia scopo di lucro e persegua una politica chiara in materia di proprietà intellettuale sviluppata con i ricercatori.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 09 Azione preparatoria — Fabbriche intelligenti nell'Europa orientale

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 300 000	p.m.	1 500 000	2 000 000,—	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 09 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria è intesa ad assicurare un approccio coerente, coordinato e sostenibile, a garantire, ampliare e rafforzare la partecipazione di tutti i soggetti interessati dell'Europa orientale (imprese, mondo accademico, organizzazioni di ricerca e società civile), e a informare, preparare e aiutare le entità regionali di questa parte dell'Europa nella messa a punto di progetti nel quadro del regime della Commissione europea in materia di fabbriche intelligenti. L'azione riguarderà quelle regioni dell'Europa orientale pesantemente colpite dalla deindustrializzazione che non dispongono di fabbriche intelligenti già avviate o previste, e quelle la cui capacità industriale deve essere migliorata.

L'azione preparatoria si prefigge inoltre di individuare, valutare e sostenere lo sfruttamento delle potenzialità industriali in una regione prescelta, nonché di esplorare il suo potenziale di innovazione e le sue possibilità di espansione. Essa mirerà in modo chiaro a individuare i vantaggi industriali competitivi e le potenzialità di specializzazione a livello regionale basate su un processo di scoperta imprenditoriale, stabilendo una struttura di governance e un quadro per una collaborazione continua fra imprese e ricercatori, e a sostenere la preparazione dei documenti strategici pertinenti.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 10 Progetto pilota — Rete di prassi eccellenti per contrastare gli abusi sessuali sui minori

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

La criminalità informatica è un settore in crescita. Nell'odierno mondo estremamente interconnesso, il materiale pedopornografico si diffonde purtroppo oltre le frontiere nazionali in una misura senza precedenti. Probabilmente è una delle forme più odiose di criminalità informatica. Negli ultimi anni le sfide di questo crimine orrendo sono aumentate grazie agli sviluppi tecnologici più avanzati e i complici dei criminali, i responsabili e i produttori di materiale pedopornografico adottano metodi sempre più elusivi. Inoltre, ogni giorno, analisti di contenuti di linee di assistenza della rete INHOPE scoprono contenuti più espliciti e violenti, con la partecipazione di vittime sempre più giovani, tra cui bambini in tenerissima infanzia, dal momento che la domanda crescente esige materiale sempre nuovo.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 10 (seguito)

Le linee di assistenza associate a INHOPE offrono un servizio pubblico di valore, affinché i cittadini possano intervenire, riferendo in modo anonimo presunti materiali pedopornografici scoperti online. Con unità speciali di polizia sotto immensa pressione a livello mondiale, le linee nazionali di pronto intervento sono interlocutori fondamentali per la polizia onde garantire che ricevano solo immagini relative a materiale pedopornografico confermato (a norma della legislazione vigente nel paese di accoglienza). Le linee di pronto intervento di INHOPE si sono dimostrate uno strumento determinante per il processo di «notifica e rimozione» in tutti gli Stati membri ed extraeuropei, dato che dal 1999 aumentano ogni anno le adesioni alla rete INHOPE, con l'azione complementare di identificazione delle vittime.

Poiché ogni minore ha diritto a un'infanzia senza violenza e abusi e ad essere protetto dalle molestie, il progetto pilota è inteso a realizzare una ricerca qualitativa per individuare le sfide cui devono far fronte le linee di pronto intervento che si occupano di abusi sessuali sui minori negli Stati membri dell'Unione. La ricerca contribuirà a definire un quadro di prassi eccellenti in grado di promuovere lo sviluppo e il miglioramento di linee di pronto intervento nell'intera Unione. Ciò che funziona in uno Stato membro non necessariamente funziona in un altro: la ricerca è quindi indispensabile per contribuire individuare le sfide che gli Stati membri si trovano ad affrontare e le modalità di collaborazione con vari portatori d'interessi quali i servizi di contrasto, i ministeri e le imprese. Grazie a una ricerca qualitativa si potranno definire le sfide più importanti che incontrano le linee nazionali di pronto intervento nella lotta agli abusi sessuali sui minori negli Stati membri. La ricerca dovrebbe svolgersi sotto forma di interviste, studi di casi, indagini, ecc. allo scopo di definire le sfide e gli ostacoli incontrati dalle linee di pronto intervento.

Data la sua particolare posizione e competenza in materia, il compito di sviluppare il suddetto quadro potrebbe essere affidato a INHOPE, la rete globale di linee online di pronto intervento che copre tutti gli Stati membri.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 11 Progetto pilota — Iniziativa di sensibilizzazione sugli algoritmi

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	570 000	600 000	300 000		

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto pilota affronterà gli impatti potenziali e la necessità di trasparenza negli algoritmi a vantaggio dei cittadini e delle democrazie, e contribuirà allo sviluppo del mercato unico digitale.

Il progetto pilota potrebbe incentrarsi sulle seguenti questioni:

— sensibilizzare gli utenti finali sul ruolo degli algoritmi nelle società digitali,

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 11 (seguito)

- valutare lo spettro dei potenziali impatti positivi e negativi degli algoritmi e riflettere sugli aspetti tecnici e non tecnici che conducono a pratiche discriminatorie. La valutazione potrebbe mettere in evidenza le possibilità offerte dagli algoritmi ed esaminare le modalità con cui gli algoritmi contribuiscono creare e a influenzare le opportunità di innovazione, le PMI, la vita privata, la libertà di espressione e la libera circolazione delle informazioni e in che modo è possibile controbilanciare la trasparenza degli algoritmi, ad esempio mediante la protezione del segreto commerciale,
- prendere in considerazione, sulla base dei risultati della valutazione e con la partecipazione delle pertinenti parti interessate, una risposta politica adeguata e proporzionata tenendo conto delle necessità di trasparenza, di fiducia e di sensibilizzazione, ma anche le implicazioni istituzionali e in termini di capacità di un eventuale controllo pubblico. Ciò potrebbe comprendere il monitoraggio e lo svolgimento di controlli sporadici degli algoritmi per garantire che essi rispettino le migliori prassi in materia di etica e di concorrenza e compilare informazioni di base comprensibili per i consumatori e i cittadini. Questo approccio garantirebbe agli utenti una migliore comprensione dei principali tipi di criteri algoritmici, consentendo loro di compiere scelte informate,
- gestire nel modo giusto il processo decisionale algoritmico, che è una sfida per i responsabili delle politiche e per tutte le parti interessate. I governi devono migliorare la loro comprensione e il loro utilizzo degli strumenti pertinenti per affrontare in modo efficace le sfide create dai processi decisionali algoritmici. È necessario che i governi, in tutta Europa, rafforzino la propria cooperazione e collaborazione e costruiscano un approccio flessibile e adeguato a un mondo digitale. Ciò dovrebbe essere basato su una migliore comprensione delle scelte politiche possibili in risposta alle diverse problematiche emergenti, dalle sfide tecniche alle considerazioni etiche e giuridiche. La complessità di queste problematiche dovrebbe riflettersi negli obiettivi politici guida, dalla salvaguardia dei diritti fondamentali alla promozione di un ambiente innovativo in Europa.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 47), in particolare gli articoli 10 e 169.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 83 del 30.3.2010, pag. 389), in particolare gli articoli 8, 11 e 38.

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1), in particolare l'articolo 22.

Comunicazione della Commissione del 25 maggio 2016 sul tema «Le piattaforme online e il mercato unico digitale — Opportunità e sfide per l'Europa» (COM(2016) 288 final).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 11 (seguito)

Documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo «Online Platforms» (Piattaforme online) che accompagna la comunicazione sulle piattaforme online e il mercato unico digitale (SWD(2016) 172 final).

09 04 77 12 Progetto pilota — Facilitatori digitali nelle PMI: sostegno alla digitalizzazione per migliorare la capacità delle PMI di internazionalizzarsi e di innovare

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	900 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il sostegno alle PMI e alle start-up dinamiche e orientate alla crescita affinché acquistino familiarità con le tecnologie digitali e le integrino nel loro core business è un elemento fondamentale per aiutare le imprese a sviluppare la loro attività, rafforzare la loro capacità di innovare e accedere a nuovi mercati, aumentando così la loro competitività. La maggior parte delle PMI, in particolare le piccole imprese operanti in settori tradizionali, incontrano grandi difficoltà a comprendere il potenziale delle nuove tecnologie digitali — quali l'analisi dei dati, il commercio elettronico, la robotica, la microelettronica e la mecatronica — e i vantaggi risultanti dall'applicazione di queste ultime al modo di operare, ai loro processi produttivi e a loro rapporti con i clienti.

In tale contesto l'obiettivo principale del progetto pilota consiste nell'abbinare piccole e medie imprese orientate alla crescita digitale con esperti altamente qualificati nel settore digitale, per ovviare alla mancanza di adeguate competenze tecnologiche nelle imprese, dotarle di strumenti appropriati e rendere possibile la loro trasformazione digitale, quale strumento fondamentale per l'internazionalizzazione, sia nel mercato interno che nei mercati extra UE.

Molto spesso le PMI e le start-up orientate alla crescita non possono impiegare le proprie risorse umane, nemmeno a tempo parziale, per seguire la costante evoluzione delle nuove tecnologie. Per questo motivo, l'abbinamento con un facilitatore digitale permetterà all'impresa di scoprire e applicare idonee tecnologie digitali, di esplorare nuove opportunità in termini di innovazione e di rafforzare la capacità di penetrare in nuovi mercati, anche all'interno dell'UE. Inoltre, offrirà l'opportunità ai giovani facilitatori digitali — esperti dotati di competenze specifiche provenienti da incubatori di imprese o università — di applicare le loro conoscenze tecnologiche in una PMI.

Il progetto consentirà a giovani esperti digitali altamente qualificati (dunque non semplici amministratori informatici) di lavorare presso PMI orientate alla crescita di un altro Stato membro per un periodo fino a sei mesi, in base alle esigenze di digitalizzazione delle imprese.

Gli elementi principali del progetto pilota saranno i seguenti:

- sostegno nella fase di abbinamento (selezione delle imprese, offerte di lavoro anche attraverso il portale EURES e assunzione di personale),
- inserimento dei facilitatori digitali nelle PMI (pagando i servizi di consulenza forniti dai facilitatori digitali mediante sovvenzioni UE);

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 12 (seguito)

- pacchetto di formazione/tutoraggio per le PMI e i facilitatori digitali,
- internazionalizzazione, innovazione, mobilità e imprenditorialità.

Il progetto pilota sosterrà le PMI nell'affrontare la trasformazione digitale.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 13 Azione preparatoria — Rete degli hub digitali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 125 000	1 500 000	750 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria è intesa ad accrescere il potenziale degli hub e degli acceleratori digitali in tutta Europa, stimolandoli a collaborare, sviluppare progetti comuni e costruire una comunità digitale che possa rafforzare la competitività europea in questo settore. L'azione intende pertanto collegare tutte i soggetti interessati e gli hub nel settore digitale a livello europeo, al fine di sviluppare un piano di integrazione e cooperazione finalizzato a generare progetti comuni e realizzare acceleratori digitali europei capaci di sfruttare tutte le potenzialità esistenti in Europa. L'azione sarà rivolta agli hub e agli acceleratori più innovativi, caratterizzati da un elevato valore aggiunto e un potenziale effetto moltiplicatore. L'azione preparatoria consisterà pertanto nell'individuare la rete di hub e acceleratori così come i rispettivi vantaggi comparativi, nel valutare la loro situazione attuale e il loro potenziale di sviluppo e di cooperazione, nel creare gruppo di lavoro attivo e dinamico, composto da esperti e soggetti interessati, nell'elaborare un piano comune di integrazione sulla base di progetti concreti e nel formulare soluzioni strategiche in grado di contribuire a rafforzare i legami e la cooperazione tra gli hub e gli acceleratori europei.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 14 Azione preparatoria — Trasformazione digitale dell'industria europea

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 350 000	1 500 000	750 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Tale azione preparatoria è intesa ad assicurare un approccio coerente, coordinato e sostenibile al fine di garantire, sviluppare e potenziare la partecipazione di tutti i soggetti interessati al processo di digitalizzazione dell'industria europea (imprese, mondo accademico, organizzazioni di ricerca e società civile), nonché di informare, preparare e aiutare tali soggetti nella messa a punto di progetti concepiti per far fronte alle nuove trasformazioni.

L'azione coprirà le regioni e i settori fortemente interessati dalla digitalizzazione che non dispongono di piani/programmi in materia, nonché le regioni e i settori la cui capacità industriale deve essere migliorata.

La presente azione preparatoria intende individuare, valutare e sostenere lo sfruttamento delle potenzialità industriali nel processo di digitalizzazione, nonché di esplorarne il potenziale innovativo e le possibilità di espansione.

Essa mirerà in modo chiaro a individuare i vantaggi industriali competitivi e le potenzialità di specializzazione digitale a livello settoriale, basate su un processo di scoperta imprenditoriale, stabilendo una struttura di governance e un quadro per una collaborazione continua fra imprese e ricercatori, e a sostenere la preparazione dei necessari documenti strategici.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 15 Progetto pilota — Applicazione dei requisiti predeterminati di accessibilità della rete negli strumenti e nelle piattaforme per la creazione di contenuti web (accesso al web per default)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	240 000	600 000	300 000		

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 15 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il presente progetto pilota è inteso a incoraggiare e sostenere direttamente l'adozione dei pertinenti requisiti di accessibilità di cui alla norma europea EN 301 549 V1.1.2 erogando sovvenzioni a imprese e associazioni o ad altri gruppi senza scopo di lucro che incorporino impostazioni che soddisfano le prescrizioni di tale norma europea quale opzione predefinita nei loro strumenti o nelle loro piattaforme per la creazione di contenuti. Verrà attribuita una particolare priorità agli strumenti e alle piattaforme a codice sorgente aperto (open source) o di libero utilizzo. Potranno beneficiare di tali sovvenzioni anche le autorità degli Stati membri che svilupperanno strumenti o piattaforme interni per la creazione di contenuti per i siti web del settore pubblico. Le sovvenzioni potranno essere altresì destinate all'assunzione di utenti al fine di testare i servizi.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 16 Progetto pilota — Piattaforma europea sulle persone vulnerabili nella società dell'informazione: mappatura delle migliori pratiche e dell'impatto socioeconomico per l'emancipazione all'interno delle comunità vulnerabili mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	750 000	375 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Tale progetto stilerà una mappa interattiva online delle migliori pratiche esistenti sviluppate per una migliore integrazione dei gruppi vulnerabili/svantaggiati nella società dell'informazione in tutti i 28 Stati membri.

Le migliori pratiche includeranno informazioni sugli strumenti, le pratiche, le capacità, i sistemi, le infrastrutture e le norme esistenti.

Questo progetto pilota aiuterà le parti interessate a capire che cosa è già a loro disposizione e a utilizzare l'esperienza acquisita con gli strumenti esistenti a livello locale/nazione ed europeo.

L'iniziativa consentirà alle parti interessate di evitare le duplicazioni e di «reinventare la ruota», consolidando le conoscenze al fine di integrare meglio le comunità vulnerabili in Europa e di rafforzare lo scambio di informazioni tra le parti interessate del settore pubblico, privato e della società civile.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)**09 04 77** (seguito)

09 04 77 16 (seguito)

Il progetto potrebbe essere sviluppato in collaborazione con l'osservatorio GIPO (Global Internet Policy Observatory) e il forum dell'UE su Internet.

Risultato diretto: mappa interattiva online delle migliori pratiche esistenti ospitata da una piattaforma online.

Quadro globale

alcuni aspetti della società dell'informazione sono presenti in tutte le sfere della vita e sono divenuti parte integrante delle attività quotidiane al lavoro, a casa o nella socializzazione.

Internet e le TIC fungono da catalizzatori del cambiamento; essi costituiscono inoltre uno strumento perfetto che può consentire alle persone vulnerabili di scoprire tutte le opportunità offerte dalla società dell'informazione e di godere pienamente dei propri diritti umani in quanto cittadini dell'UE.

Le TIC possono rappresentare un contesto fondamentale e favorevole per l'emancipazione di tutti, in particolare delle persone che vivono in situazioni vulnerabili, a aiutare ad affrontare i mutamenti demografici che avvengono a livello di Unione.

Soggetti destinatari vulnerabili:

- — persone con disabilità e anziani,
- — giovani e minori emarginati,
- — disoccupati o persone che devono affrontare problemi sociali,
- — persone definite come emarginate, che sono interessate dagli eventi socioeconomici o politici attuali (vulnerabilità attuali).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 17 Progetto pilota — Start This Up! Ecosistema basato sulle start-up (che collega università, imprenditori e una piattaforma di start-up nella Pomerania occidentale) sfruttando il potenziale regionale lontano dalle grandi città in Polonia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	750 000	375 000		

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 17 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Sulla base dell'infrastruttura di una piattaforma di start-up (ad esempio Business Link) a Stettino, il progetto riunirà imprenditori e studenti, ricercatori e professori delle università della Pomerania occidentale, al fine di creare un ambiente più favorevole alle start-up.

Per cambiare il mercato, ancora sfavorevole, delle start-up nell'Unione, inclusa la Polonia, si comincerà con un progetto pilota volto a costruire un ecosistema che risponda alle tre esigenze di base del mercato: condividere la conoscenza, nuove idee e know-how, al fine di creare un sistema di start-up.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 18 Azione preparatoria — Creazione di un'Accademia digitale europea

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 700 000	850 000				

Commento

L'azione preparatoria intende rispondere alla necessità di migliorare in maniera più attiva e omogenea, in tutta Europa, le competenze digitali nel grazie all'istruzione e alla formazione professionale. Nonostante gli sforzi compiuti a livello europeo e nazionale, quali le iniziative «Coalizione per le competenze e le occupazioni digitali», la nostra società è tuttora alle prese con un'enorme carenza di competenze digitali. Le iniziative in corso sono estremamente utili per affrontare le sfide esistenti negli Stati membri. Pertanto, l'azione non dovrebbe duplicare tali iniziative bensì integrarle. L'Accademia affronterà la mancanza, in Europa, di una rete transnazionale ben sviluppata, che sostenga e faciliti lo scambio e il coordinamento tra tutti i soggetti interessati del settore. Potrebbe mettere in luce, promuovere e moltiplicare le prassi di eccellenza europee in materia di formazione e sviluppo di competenze digitali di diversi gruppi di destinatari.

L'Accademia digitale europea andrebbe considerata una possibile soluzione a lungo termine alle sfide cui siamo attualmente confrontati a causa dell'effetto combinato di una crescente robotizzazione e digitalizzazione del nostro ambiente di lavoro, da un lato, e della carenza di competenze digitali nella nostra società, dall'altro.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 18 (seguito)

L'Accademia digitale europea dovrà adempiere le seguenti missioni:

— fornire alla forza lavoro gli strumenti adeguati per la nuova era digitale, provvedendo a che i dipendenti possano costantemente aggiornare le proprie competenze e conoscenze informatiche. L'Accademia digitale dovrà offrire regolarmente workshop e servizi di consulenza relativi a questioni di robotica e automazione. Per quanto riguarda i principianti nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), l'Accademia potrebbe offrire loro la possibilità di partecipare a un processo di riqualificazione professionale e far loro conoscere i vantaggi derivanti dalla robotica e dalle tecnologie dell'automazione, affinché possano poi sfruttarli in modo proficuo sul luogo di lavoro.

A trarre profitto da un'Accademia di questo tipo potrebbero essere in particolare le PMI, che spesso non dispongono delle risorse finanziarie e umane per offrire corsi di formazione interna.

— Fornire agli alunni e agli studenti gli strumenti adeguati per la nuova era digitale introducendo nelle scuole la robotica e le tecnologie dell'automazione. L'Accademia dovrebbe offrire corsi sulle competenze elettroniche che entusiasmino, ispirino e motivino i giovani, sensibilizzandoli circa l'importanza e l'impatto delle tecnologie robotiche nella vita quotidiana. L'Accademia potrebbe rappresentare una grande occasione per contribuire a fornire agli studenti le competenze necessarie per i posti di lavoro del futuro. Tuttavia, i corsi attivati presso l'Accademia non dovrebbero avere alcuna incidenza sui sistemi nazionali di istruzione, ma andrebbero invece considerati un'integrazione e un supporto facoltativi.

— Creare un contesto europeo che conferisca alle ragazze e alle giovani donne autonomia e responsabilità e le incoraggi a prendere in considerazione una carriera nel settore in crescita delle TIC, consentendo quindi alle ragazze così come alle imprese tecnologiche di godere dei vantaggi di una maggiore presenza femminile nel settore delle TIC.

L'Accademia sarà istituita in collaborazione con i ministeri, l'industria, le aziende specializzate nelle TIC e le iniziative o le istituzioni nazionali responsabili di corsi di formazione professionale e di programmi di apprendimento permanente, nonché con le parti sociali. Tutti i predetti attori dispongono delle competenze necessarie per coordinare e definire i contenuti e i programmi dei corsi e dei workshop. Al fine di garantire a livello europeo un'offerta di questo tipo, l'Accademia creerà in tutta Europa una rete di centri regionali e nazionali di formazione professionale. Tale rete potrebbe presentare un notevole valore aggiunto per gli sforzi intesi a ridurre i vari squilibri tra competenze offerte e competenze richieste in Europa.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 19 Progetto pilota — Mappatura degli ecosistemi delle start up e delle imprese in rapida espansione (scale-up) europee

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

*Commento**Introduzione*

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 19 (seguito)

Gli ecosistemi europei delle startup e delle imprese in rapida espansione presentano caratteristiche specifiche date dai modelli di crescita, dalla loro densità, dagli investimenti, dai settori, dai programmi educativi, dalle regole e dalla cooperazione transfrontaliera. In tale settore economico, diverse fonti riportano l'esistenza di un ampio bacino di capitali privati in continua espansione in paesi quali Regno Unito, Francia, Germania o Svezia. Di conseguenza, tale interesse finanziario particolare ha prodotto un elevato volume di dati sulle startup e le imprese in rapida espansione situate in circa 60 città europee.

Il progetto pilota accelererà la raccolta delle conoscenze nel quadro del progetto StartupHubs dell'iniziativa Startup Europe, creando un impatto misurabile, che dovrebbe fungere, in definitiva, da strumento affidabile per sviluppare politiche basate su prove concrete.

Obiettivi

L'obiettivo principale del progetto pilota è di studiare il potenziale di crescita di diversi ecosistemi di startup e di imprese in rapida espansione, in modo dinamico, sulla base di dati socioeconomici raccolti mediante metodi efficaci e affidabili di raccolta e trattamento dei dati. Tutte le informazioni saranno raggruppate e messe a disposizione del pubblico su una piattaforma online di facile utilizzo, che tratterà e collegherà tra loro numerosi parametri che compongono gli ecosistemi di startup e di imprese in rapida espansione.

Tale iniziativa dovrebbe pertanto permettere di capire meglio cosa succede a livello locale in seno a diversi poli di imprese, in particolare valutandone i punti di forza e le debolezze, la crescita annuale, nonché misurandone il contributo globale alla creazione di benessere socioeconomico.

Poiché occorre rafforzare l'immagine delle startup e delle imprese in rapida espansione europee del settore delle TIC, tale iniziativa mirerà al posizionamento di tali ecosistemi al fine di sottolinearne i punti forti, con l'obiettivo ultimo di rafforzare la strategia europea per un mercato unico digitale, creare nuovi posti di lavoro nella regione e stimolare la crescita e la cooperazione tra gli Stati membri.

Dato che tali obiettivi si iscrivono nella strategia per un mercato unico digitale, la DG Connect appare come la direzione più appropriata per assumere la guida del progetto pilota. La DG dovrà cercare opportunità di cooperazione e condivisione delle responsabilità, in termini di elaborazione delle politiche e analisi dei dati, con le altre DG.

La Commissione pubblicherà un invito a presentare proposte, basato sulle grandi linee enunciate nel presente progetto pilota, e assegnerà lo sviluppo e l'attuazione del progetto ad una società informatica in possesso delle competenze adeguate.

Descrizione degli elementi

Il progetto pilota adotterà nuovi approcci alla visualizzazione dei dati e all'analisi predittiva, che sfoceranno in una piattaforma interattiva, contenente informazioni essenziali per eventuali investitori o altri soggetti interessati.

La spesa deve riguardare gli elementi seguenti: acquisizione di dati, analisi di dati, creazione e manutenzione della piattaforma, consulenza nell'elaborazione di politiche basate su dati oggettivi, campagne di informazione e altre attività correlate all'interazione con i governi o le comunità locali.

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 19 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 20 Progetto pilota — Arte e tecnologia digitale: liberare la creatività delle imprese, delle regioni e della società europea

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

La capacità dell'Europa di competere sul mercato globale dipenderà dalla sua capacità di convertire le conoscenze scientifiche e tecnologiche in prodotti e servizi innovativi; inoltre, la capacità di attrazione dell'Europa dipenderà fortemente dalla misura in cui le sue regioni saranno in grado di concepire un ambiente stimolante, motivante e orientato al futuro per i loro cittadini. La trasformazione della società ad opera delle tecnologie digitali crea opportunità per l'Europa che uno sforzo congiunto tra arte e tecnologia potrebbe permettere di sfruttare appieno. Nel mondo digitale, l'Europa può rivendicare un posto di primo piano per quanto riguarda lo stile di vita e quegli elementi della rivoluzione digitale che più dipendono dalla creatività, ad esempio, i «contenuti», nel senso ampio del termine.

Un robusto partenariato tra arte e tecnologia può fare di tale rivendicazione una realtà nei settori più disparati, quali l'integrazione sociale, i nuovi media digitali (realtà estesa, nuovi media quali i media sociali, ecc.), lo sviluppo urbano (città intelligenti, Internet degli oggetti, ecc.) o il futuro della mobilità. Una cooperazione rafforzata tra arte e tecnologia non solo stimolerebbe l'innovazione e quindi incoraggerebbe la competitività in Europa, ma contribuirebbe inoltre a liberare la creatività nelle nostre società e nelle regioni europee. Nelle conclusioni della presidenza lettone del 2015 sugli «scambi dalla cultura alle imprese» le istituzioni europee sono pertanto invitate a valutare la possibilità di rafforzare la cooperazione tra arte e tecnologia per un'esplorazione a tutto tondo delle opportunità che superi i confini tradizionali tra settori e discipline o il divario tra cultura e tecnologia.

La Commissione — DG CONNECT — ha reagito lanciando il programma STARTS, che pone l'innovazione al centro di scienza, arte e tecnologia. Si tratta di una misura molto pertinente, incentrata sulla promozione dell'innovazione nell'industria, dove l'arte fa da catalizzatore di un pensiero e un'analisi non convenzionali. La Commissione promuove l'innovazione fondata su tale cooperazione sostenendo progetti faro che valorizzeranno il ruolo essenziale dell'arte per raccogliere le sfide nel quadro del mercato unico digitale.

Il progetto pilota esaminerà come generalizzare al meglio tale programma ed estendere le idee di STARTS da un contesto puramente industriale ad altri settori, ad esempio allo sviluppo regionale e urbano, dove il digitale svolge altresì un ruolo di primo piano. L'obiettivo è sviluppare un quadro orizzontale coerente per un modo di pensare che unisca «arte e tecnologia» in Europa in maniera transettoriale e transdisciplinare nonché trasversalmente alle attività delle istituzioni europee in materia (tra cui programmi quadro, fondi strutturali, programmi di insegnamento ecc.).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 04 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

09 04 77 (seguito)

09 04 77 20 (seguito)

Il progetto pilota creerà una rete costituita da soggetti chiave provenienti dal mondo dell'arte (istituzioni in ambito artistico e artisti che utilizzano la tecnologia), dei media digitali che si basano sull'arte per i contenuti mediatici, delle industrie che considerano l'arte un mezzo per esplorare possibili applicazioni nonché da regioni e città che intendono creare un'infrastruttura per ospitare collaborazioni tra artisti e specialisti delle tecnologie al fine di promuovere lo sviluppo urbano. Il progetto favorirà l'esplorazione artistica delle tecnologie, in particolare sostenendo le tecnologie necessarie per rappresentazioni artistiche e installazioni, e incoraggerà le strade più promettenti finanziando i progetti di collaborazione tra arte e tecnologia. Promuoverà in particolare meccanismi che aiutino a trasformare le idee che emergeranno da tali collaborazioni in benefici tangibili per la società e l'industria europea.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 04 77 21 Progetto pilota — Ecosistema europeo di tecnologie di registro distribuito per il bene pubblico e sociale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

Il progetto pilota si articola in due fasi. 1) Attività di mappatura da parte del Centro comune di ricerca (CCR) su: a) l'ecosistema europeo di società e altre organizzazioni che sviluppano tecnologie di registro distribuito (DLT) per il bene pubblico e sociale, e/o cooperazione con diversi soggetti politici a livello sovranazionale, nazionale, regionale o locale; b) argomenti o casi di utilizzo rilevanti sui cui tali società od organizzazioni stanno lavorando (per es. DLT per la distribuzione e tracciatura di fondi o benefici, emissione di carte di identità digitali o sistemi di trasferimento per migranti o gruppi di persone sfollate, e aumentare la trasparenza delle catene di approvvigionamento al fine di lottare contro il commercio di minerali provenienti dalle zone di conflitto, ecc.); c) eventuali consulenti da diversi settori e discipline che possano guidare o sostenere tali organizzazioni; 2) Una sfida aperta progettata e lanciata dal CCR e dalla DG CNECT per selezionare un massimo di 10 progetti DLT o innovazioni concernenti i temi individuati. I progetti selezionati saranno tutorati da consulenti per un periodo di tempo specifico (fino a due mesi) in un ambiente di incubatori di imprese. Sarà previsto un sostegno specifico da parte del CCR ai progetti attraverso un approccio «co-creativo» e «sperimentale». Dopo tale periodo, i progetti presenteranno i propri prototipi Proof-of-Concept (PoCs) ad una giuria indipendente. Nel corso di un evento finale saranno annunciati un primo premio e un secondo e terzo premio.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
09 05	EUROPA CREATIVA								
09 05 01	Sottoprogramma MEDIA — Agire a livello trans- nazionale e internazionale e promuovere la circo- lazione e la mobilità transnazionali	3	109 145 000	99 000 000	107 118 000	101 000 000	105 440 400,75	95 021 440,37	95,98
09 05 05	Azioni multimedia	3	19 960 000	14 602 226	22 573 000	26 997 455	26 186 479,53	23 767 278,33	162,76
09 05 51	Completamento dei programmi MEDIA precedenti	3	p.m.	p.m.	p.m.	395 416	0,—	2 989 916,81	
09 05 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
09 05 77 01	Azione preparatoria — Circolazione delle opere audiovisive in un ambiente digitale	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	169 071,—	
09 05 77 02	Progetto pilota — Promozione dell'inte- grazione europea attraverso la cultura fornendo nuove versioni sottotitolate di programmi televisivi selezionati in tutta Europa	3	p.m.	600 438	p.m.	939 328	0,—	799 750,—	133,19
09 05 77 03	Azione preparatoria — Azione sul sottotitolaggio, incluso il crowdsourcing, per promuovere la circo- lazione delle opere europee	3	p.m.	225 000	1 000 000	1 000 000	450 000,—	0,—	0
09 05 77 04	Progetto pilota — Alfabe- tizzazione mediatica per tutti	3	p.m.	450 000	500 000	450 000	250 000,—	0,—	0
09 05 77 05	Azione preparatoria — Sottotitolaggio dei contenuti televisivi culturali europei in tutta Europa	3	1 750 000	1 325 000	1 500 000	750 000	1 500 000,—	0,—	0
09 05 77 06	Azione preparatoria — Alfabetizzazione mediatica universale	3	500 000	250 000					
09 05 77 07	Progetto pilota — Oppor- tunità di tirocinio per i mezzi di comunicazione nelle lingue minoritarie	3	500 000	250 000					
	<i>Articolo 09 05 77 — Subtotale</i>		2 750 000	3 100 438	3 000 000	3 139 328	2 200 000,—	968 821,—	31,25
	Capitolo 09 05 — Totale		131 855 000	116 702 664	132 691 000	131 532 199	133 826 880,28	122 747 456,51	105,18

09 05 01 **Sottoprogramma MEDIA — Agire a livello transnazionale e internazionale e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
109 145 000	99 000 000	107 118 000	101 000 000	105 440 400,75	95 021 440,37

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA (seguito)

09 05 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le seguenti misure correlate al sottoprogramma MEDIA del programma Europa creativa:

- agevolare l'acquisizione e il miglioramento delle capacità e delle competenze dei professionisti del settore audiovisivo e lo sviluppo di reti, compresi l'uso delle tecnologie digitali in modo da garantire l'adeguamento all'evoluzione del mercato e la sperimentazione di nuovi modelli commerciali e di nuovi approcci per l'allargamento e la diversificazione del pubblico,
- aumentare la capacità degli operatori del settore audiovisivo di sviluppare opere audiovisive europee che abbiano le potenzialità per circolare nell'Unione e nel mondo e di agevolare le coproduzioni europee e internazionali, anche con emittenti televisive,
- incoraggiare gli scambi tra imprese facilitando l'accesso degli operatori del settore audiovisivo ai mercati e agli strumenti d'impresa, in modo da dare maggiore visibilità ai loro progetti sui mercati dell'Unione e internazionali,
- sostenere la distribuzione nelle sale cinematografiche mediante il marketing, il branding, la distribuzione e la presentazione di opere audiovisive a livello transnazionale,
- promuovere il marketing, il branding e la distribuzione transnazionali di opere audiovisive su tutte le piattaforme diverse dalle sale cinematografiche,
- sostenere l'allargamento e la diversificazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere audiovisive europee e migliorare l'accesso alle stesse, in particolare attraverso attività di promozione, manifestazioni, alfabetizzazione cinematografica e festival del cinema,
- promuovere nuove forme di distribuzione per consentire la nascita di nuovi modelli commerciali.

Questo stanziamento copre il potenziale contributo finanziario della Commissione europea al Premio LUX per mezzo della promozione/comunicazione dei film europei selezionati per il Premio LUX.

Questo stanziamento copre anche il potenziale contributo finanziario della Commissione al Premio Lux attraverso la sottotitolazione e la promozione dei film europei partecipanti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA (seguito)

09 05 01 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

09 05 05 *Azioni multimedia**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 960 000	14 602 226	22 573 000	26 997 455	26 186 479,53	23 767 278,33

Commento

Stanziamento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini e concernenti operazioni relative all'Unione, al fine di aumentare la visibilità del lavoro delle istituzioni dell'Unione, le decisioni adottate e alle fasi della costruzione dell'Europa, consentendo in tal modo ai cittadini di esercitare appieno il loro diritto di essere informati in merito alle politiche europee e di esservi coinvolti. Si tratta essenzialmente di finanziare o cofinanziare la produzione e/o diffusione di prodotti informativi multimediali (radio, TV, internet, ecc.), ad esempio le reti paneuropee costituite da media locali e nazionali che forniscono informazioni sulle questioni europee, nonché gli strumenti necessari a sviluppare tale politica. Una parte dello stanziamento sarà utilizzata per garantire la continuità delle azioni in corso.

Questo stanziamento copre inoltre spese di supporto per studi, riunioni, controlli ex post, assistenza tecnica e amministrativa di esperti che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, valutazioni e audit su attività attuali e future, studi di fattibilità, pubblicazioni e il rimborso delle spese di viaggio (e altre spese connesse) degli esperti.

Se del caso, le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni possono includere la conclusione di partenariati quadro, allo scopo di promuovere un quadro di finanziamento stabile per le reti paneuropee finanziate a titolo di questo stanziamento.

Al momento dell'esecuzione del presente articolo, è opportuno che la Commissione tenga in debito conto l'esito delle riunioni del Gruppo interistituzionale sull'informazione (GII).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA (seguito)

09 05 05 (seguito)

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 05 51 **Completamento dei programmi MEDIA precedenti***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	395 416	0,—	2 989 916,81

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82).

Decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA-formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1).

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA (seguito)

09 05 51 (seguito)

Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007) (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 12).

Decisione n. 1041/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un programma di cooperazione nel settore audiovisivo con i paesi terzi (MEDIA Mundus) (GU L 288 del 4.11.2009, pag. 10).

09 05 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

09 05 77 01 Azione preparatoria — Circolazione delle opere audiovisive in un ambiente digitale

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	169 071,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 05 77 02 Progetto pilota — Promozione dell'integrazione europea attraverso la cultura fornendo nuove versioni sottotitolate di programmi televisivi selezionati in tutta Europa

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	600 438	p.m.	939 328	0,—	799 750,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA (seguito)

09 05 77 (seguito)

09 05 77 02 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 05 77 03 Azione preparatoria — Azione sul sottotitolaggio, incluso il crowdsourcing, per promuovere la circolazione delle opere europee

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	225 000	1 000 000	1 000 000	450 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 05 77 04 Progetto pilota — Alfabetizzazione mediatica per tutti

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	450 000	500 000	450 000	250 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA (seguito)

09 05 77 (seguito)

09 05 77 04 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 05 77 05 Azione preparatoria — Sottotitolaggio dei contenuti televisivi culturali europei in tutta Europa

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 750 000	1 325 000	1 500 000	750 000	1 500 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'attuale progetto pilota alla voce 09 05 77 02 «Promozione dell'integrazione europea attraverso la cultura fornendo nuove versioni sottotitolate di una selezione di programmi televisivi in tutta Europa» è stato convertito in un'azione preparatoria alla voce 09 05 77 05 dal titolo «Sottotitolaggio di contenuti televisivi culturali europei in tutta Europa».

L'azione preparatoria proseguirà il progetto pilota finanziato nel 2014 e 2015 e l'azione preparatoria finanziata a titolo del bilancio dell'Unione nel 2016 e 2017, il cui scopo era testare l'esistenza di un pubblico europeo per i programmi culturali attraverso la fornitura di diverse versioni sottotitolate di programmi televisivi selezionati in tutta Europa.

Al momento, allo sviluppo del progetto pilota partecipa anche ARTE, il canale televisivo culturale europeo, con il suo progetto «ARTE Europe». La prima fase (novembre 2015 - novembre 2016) ha offerto in un anno 600 ore di programmazione televisiva in quattro lingue (francese, tedesco, inglese e spagnolo). Nella seconda fase (novembre 2016 - novembre 2017) il progetto è stato rinnovato e ampliato con l'aggiunta del polacco, consentendo ai cittadini europei di accedere a contenuti online in cinque 5 lingue su applicazioni mobili e tramite le televisioni collegate.

Nel primo anno dell'azione preparatoria (2016), ARTE svilupperà la terza fase di «ARTE Europe» (novembre 2017 - novembre 2018), con 400 ore di programmi sottotitolati in cinque lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo e polacco) e una selezione più ridotta (50 ore l'anno) di programmi in italiano e contenuti in realtà virtuale a 360° in sei lingue.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA (seguito)

09 05 77 (seguito)

09 05 77 06 Azione preparatoria — Alfabetizzazione mediatica universale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	250 000				

Commento

L'azione preparatoria si propone di portare avanti quanto conseguito con il precedente progetto pilota che, attraverso azioni specifiche, mirava a sviluppare il senso critico dei cittadini di tutte le età nei confronti dei media, nonché a valutare la fattibilità e l'utilità di questo tipo di misure. Il senso critico comprende, tra le altre competenze, la capacità di distinguere le informazioni dalla propaganda, di analizzare la comunicazione dei media e le loro politiche di informazione e di interagire con i social media in modo consapevole. La sua attuazione ha riguardato un ampio numero di Stati membri dell'UE, con l'obiettivo ultimo di migliorare le competenze tecniche, cognitive, sociali, civiche e creative dei cittadini, al fine di stimolare il loro impegno civico e di sensibilizzarli in merito all'importanza di attivarsi e partecipare direttamente alla vita sociale e democratica. Per «media» si devono intendere tutti i tipi di strumenti mediatici, quali la radio, internet, la televisione, i giornali e i social media. Il gruppo destinatario era composto da cittadini di tutte le età, con un'attenzione particolare per le minoranze, le persone meno qualificate e le persone a rischio di emarginazione sociale. Il progetto pilota comprendeva campagne sui social media, la creazione di reti per lo scambio delle migliori prassi, l'organizzazione di conferenze e seminari, nonché programmi di formazione.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

09 05 77 07 Progetto pilota — Opportunità di tirocinio per i mezzi di comunicazione nelle lingue minoritarie

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	250 000				

Commento

Il progetto offrirà ai rappresentanti dei mezzi di comunicazione nelle lingue minoritarie l'occasione di svolgere un tirocinio presso importanti media europei.

La principale categoria di destinatari dell'iniziativa è rappresentata dai giornalisti che lavorano per mezzi di comunicazione europei che forniscono contenuti in lingue minoritarie o regionali. I beneficiari finali del progetto sono i cittadini europei che parlano lingue regionali o minoritarie e la popolazione europea nel suo complesso. Saranno privilegiati, nell'accesso al programma, i media che si rivolgono a gruppi emarginati (rom, rifugiati e immigrati di recente arrivo) e a gruppi minoritari che vengono bombardati di informazioni e sono esposti a forti pressioni propagandistiche provenienti dall'esterno dell'UE. Sarà posto un particolare accento sul lavoro dei media in arabo, turco e russo.

COMMISSIONE
TITOLO 09 — RETI DI COMUNICAZIONE, CONTENUTI E TECNOLOGIE

CAPITOLO 09 05 — EUROPA CREATIVA (seguito)

09 05 77 (seguito)

09 05 77 07 (seguito)

Obiettivo: i tirocini svolti presso le principali società europee del settore dei rafforzano la capacità dei mezzi di comunicazione delle lingue minoritarie di promuovere un programma filoeuropeo in tali lingue. Il progetto fornirà ai giornalisti dei media nelle lingue minoritarie nuove competenze ed esperienze professionali che consentiranno loro di offrire al pubblico delle lingue minoritarie europee prodotti moderni, professionali e competitivi. In altre parole, il progetto favorirà la concorrenza con i media stranieri e/o antieuropei.

Attuazione: il progetto pilota, della durata di un anno, sarà attuato tramite un invito a presentare proposte rivolto alle organizzazioni della società civile, alle imprese del settore dei media e alle associazioni professionali dei giornalisti. Potranno accogliere tirocinanti soltanto le imprese leader in termini di audience o di indici d'ascolto in un determinato Stato membro, in diversi Stati membri o nell'intera Unione. Tutti i media partecipanti devono rispettare i criteri stabiliti nella Dichiarazione di principi sulla condotta dei giornalisti della Federazione internazionale dei giornalisti. Il progetto pilota copre le spese di viaggio e di soggiorno dei tirocinanti per un periodo massimo di quattro mesi.

Il progetto è complementare alle attività realizzate nell'ambito del sottoprogramma MEDIA, poiché va al di là delle attività culturali ed educative, riguarda tutti i tipi di media, sia tradizionali che online, e affronta le questioni della sicurezza nazionale e della comunicazione strategica.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 10

RICERCA DIRETTA

TITOLO 10
RICERCA DIRETTA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA»	334 586 829	334 586 829	334 469 370	334 469 370	416 083 482,13	416 083 482,13
10 02	ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR) A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE	28 183 960	27 300 000	27 183 960	26 500 000	31 955 815,77	32 277 178,62
10 03	PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE	10 881 000	10 050 000	10 773 000	10 600 000	11 585 767,71	9 762 450,46
10 04	ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	22 139 445,42	21 192 994,28
10 05	PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL'AMBITO DEL TRATTATO EURATOM	30 076 000	25 400 000	29 310 000	30 000 000	28 584 945,44	22 788 093,61
Titolo 10 — Totale		403 727 789	397 336 829	401 736 330	401 569 370	510 349 456,47	502 104 199,10

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

TITOLO 10**RICERCA DIRETTA***Commento*

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del settore «Ricerca diretta» (ad eccezione del capitolo 10 05).

Stanziameti destinati a coprire le spese connesse:

- al personale corrispondente all'organico ufficiale del Centro comune di ricerca (JRC, *Joint Research Centre*) e al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione,
- ai costi relativi al personale, quali spese per missioni, formazione, servizi medici e assunzioni,
- alla gestione e al funzionamento delle direzioni del JRC, al sostegno amministrativo, alla sicurezza dei siti, alle spese informatiche, ai costi non ricorrenti e alle grandi infrastrutture di ricerca,
- alla ricerca e alle attività di supporto compresa la ricerca esplorativa, le apparecchiature scientifiche e tecniche, il subappalto di servizi, ecc.,
- alla ricerca e alle mansioni di sostegno scientifico relativi alle attività affidate al JRC nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni di sostegno alle politiche dell'Unione e per conto terzi.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 4 e 6 2 2 5 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Entrate varie possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari che saranno utilizzati, in funzione della loro destinazione, su uno dei capitoli 10 02, 10 03 o 10 04 o sull'articolo 10 01 05.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Per alcune di queste azioni è prevista una partecipazione di paesi terzi o di organizzazioni di paesi terzi alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alla voce 6 0 1 3 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alle voci 10 02 50 01 e 10 03 50 01.

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
10 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA»					
10 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca diretta»					
10 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1,1	139 854 849	139 760 000	147 190 064,97	105,24
10 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1,1	33 322 610	33 300 000	58 880 474,60	176,70
10 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1,1	58 163 970	58 163 970	68 474 604,61	117,73
10 01 05 04	Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Orizzonte 2020	1,1	2 000 000	2 000 000	2 054 600,—	102,73
10 01 05 11	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Programma Euratom	1,1	54 200 000	54 200 000	56 397 367,56	104,05
10 01 05 12	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom	1,1	10 000 000	10 000 000	18 041 457,82	180,41
10 01 05 13	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Programma Euratom	1,1	35 045 400	35 045 400	41 200 315,58	117,56
10 01 05 14	Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Programma Euratom	1,1	2 000 000	2 000 000	23 844 596,99	1 192,23
	<i>Articolo 10 01 05 — Subtotale</i>		334 586 829	334 469 370	416 083 482,13	124,36
	Capitolo 10 01 — Totale		334 586 829	334 469 370	416 083 482,13	124,36

10 01 05 *Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione del settore «Ricerca diretta»**Commento*

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 1, 6 2 2 4 e 6 2 2 5 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Queste entrate coprono, in particolare, le spese di personale e di mezzi relativi ad attività di sostegno alle politiche dell'Unione e ai lavori per conto terzi eseguiti dal JRC.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Questo stanziamento potrà essere integrato da stanziamenti che il JRC otterrà mediante la partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni indirette e alle azioni di sostegno scientifico e tecnico alle politiche dell'Unione. Le altre attività di natura concorrenziale svolte dal JRC consistono in quanto segue:

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» (seguito)

10 01 05 (seguito)

- attività a seguito di procedure di concessione di sovvenzioni e di aggiudicazione di appalti,
- attività per conto di terzi,
- attività intraprese sulla base di un accordo amministrativo con altre istituzioni o altri servizi della Commissione per la prestazione di servizi tecnico-scientifici.

10 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
139 854 849	139 760 000	147 190 064,97

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative ai funzionari e personale temporaneo corrispondenti all'organico ufficiale del JRC utilizzato per l'esecuzione dei programmi di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, nell'ambito delle:

- azioni dirette, ossia delle attività di ricerca, delle attività di sostegno scientifico e tecnico e delle attività di ricerca esplorativa eseguite negli impianti del JRC,
- azioni indirette, ossia dei programmi eseguiti nell'ambito della partecipazione del JRC su base concorrenziale.

I costi relativi al personale comprendono lo stipendio base, gli assegni, le indennità varie e i contributi a norma delle disposizioni statutarie, comprese le spese relative all'entrata in servizio, al cambiamento della sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» (seguito)**10 01 05** (seguito)

10 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
33 322 610	33 300 000	58 880 474,60

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative al personale esterno che non occupa posti nell'organico ufficiale del JRC, ossia gli agenti contrattuali, i borsisti, gli esperti nazionali distaccati e i ricercatori in visita, compreso il personale esterno allocato nelle delegazioni dell'Unione, che attuano i programmi di ricerca e innovazione Orizzonte 2020.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

10 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
58 163 970	58 163 970	68 474 604,61

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

— le spese relative al personale non coperte dalle voci 10 01 05 01 e 10 01 05 02 comprese le spese relative alle missioni, alla formazione, ai servizi sociosanitari, ai costi di organizzazione dei concorsi e di convocazione dei candidati, le spese di rappresentanza ecc.,

— le spese per tutti i mezzi di esercizio necessari per l'esecuzione delle attività del JRC. Queste comprendono:

— spese relative alla gestione e al funzionamento delle direzioni del JRC: manutenzione ordinaria degli edifici, delle infrastrutture tecniche e delle apparecchiature scientifiche, approvvigionamento energetico e servizi affini; riscaldamento, raffrescamento e aerazione; materiali e attrezzature per workshop; pulizia dei siti, delle strade e degli edifici; gestione dei rifiuti, ecc.,

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» (seguito)

10 01 05 (seguito)

10 01 05 03 (seguito)

- spese relative al sostegno amministrativo delle direzioni del JRC: mobili; cartoleria; telecomunicazioni; documentazione e pubblicazioni; trasporti; forniture varie; assicurazioni generali, ecc.,
- le spese relative alla sicurezza dei siti: salute e sicurezza sul lavoro, radioprotezione, servizio antincendio ecc.,
- le spese informatiche: sale computer, hardware e software, servizi di rete, sistemi di informazione, attività di help-desk e assistenza agli utenti ecc.,
- i costi non ricorrenti. Questa voce riguarda i lavori di ristrutturazione, ripristino e costruzione nei siti del JRC e copre spese quali i costi per manutenzioni straordinarie, lavori di ristrutturazione, messa a norma, ecc. Questa voce può inoltre finanziare le infrastrutture non comprese nella voce 10 01 05 04.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

10 01 05 04 Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 000 000	2 000 000	2 054 600,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative a tutte le risorse per il finanziamento di grandi progetti concernenti le infrastrutture di ricerca, in particolare la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione completa di edifici esistenti e l'acquisto di attrezzature importanti connesse all'infrastruttura tecnica dei siti.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» (seguito)**10 01 05** (seguito)

10 01 05 04 (seguito)

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 02.

10 01 05 11 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
54 200 000	54 200 000	56 397 367,56

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e personale temporaneo corrispondenti all'organico ufficiale del JRC utilizzato per l'esecuzione dei programmi di ricerca e innovazione – Programma Euratom, nell'ambito delle:

- azioni dirette, ossia delle attività di ricerca, delle attività di sostegno scientifico e tecnico e delle attività di ricerca esplorativa eseguite negli impianti del JRC,
- azioni indirette, ossia dei programmi eseguiti nell'ambito della partecipazione del JRC su base concorrenziale.

I costi relativi al personale comprendono lo stipendio base, gli assegni, le indennità varie e i contributi a norma delle disposizioni statutarie, comprese le spese relative all'entrata in servizio, al cambiamento della sede di servizio, nonché alla cessazione definitiva dal servizio.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 03.

10 01 05 12 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Programma Euratom

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
10 000 000	10 000 000	18 041 457,82

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» (seguito)

10 01 05 (seguito)

10 01 05 12 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che non occupa posti nell'organico ufficiale del JRC, ossia gli agenti contrattuali, i borsisti, gli esperti nazionali distaccati e i ricercatori in visita, compreso il personale esterno allocato nelle delegazioni dell'Unione, che attuano i programmi di ricerca e innovazione – Programma Euratom.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 03.

10 01 05 13 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Programma Euratom

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
35 045 400	35 045 400	41 200 315,58

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese relative al personale non coperte dalle voci 10 01 05 11 e 10 01 05 12 comprese le spese relative alle missioni, alla formazione, ai servizi sociosanitari, ai costi di organizzazione dei concorsi e di convocazione dei candidati, le spese di rappresentanza ecc.,
- le spese per tutti i mezzi di esercizio necessari per l'esecuzione delle attività del JRC. Queste comprendono:
 - spese relative alla gestione e al funzionamento delle direzioni del JRC: manutenzione ordinaria degli edifici, delle infrastrutture tecniche e delle apparecchiature scientifiche, approvvigionamento energetico e servizi affini; riscaldamento, raffrescamento e aerazione; materiali e attrezzature per workshop; pulizia dei siti, delle strade e degli edifici; gestione dei rifiuti, ecc.,
 - spese relative al sostegno amministrativo delle direzioni del JRC: mobili; cartoleria; telecomunicazioni; documentazione e pubblicazioni; trasporti; forniture varie; assicurazioni generali, ecc.,
 - le spese relative alla sicurezza dei siti: salute e sicurezza sul lavoro, radioprotezione, servizio antincendio ecc.,
 - le spese informatiche: sale computer, hardware e software, servizi di rete, sistemi di informazione, attività di help-desk e assistenza agli utenti ecc.,
 - i costi non ricorrenti. Questa voce riguarda i lavori di ristrutturazione, ripristino e costruzione nei siti del JRC e copre spese quali i costi per manutenzioni straordinarie, lavori di ristrutturazione, messa a norma, ecc. Questa voce può inoltre finanziare le infrastrutture di ricerca non comprese nella voce 10 01 05 14.

CAPITOLO 10 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «RICERCA DIRETTA» (seguito)**10 01 05** (seguito)

10 01 05 13 (seguito)

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 03.

10 01 05 14 Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Programma Euratom

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 000 000	2 000 000	23 844 596,99

Commento

Stanziamanti destinati a coprire le spese relative a tutte le risorse per il finanziamento di grandi progetti concernenti le infrastrutture di ricerca, in particolare la costruzione di nuovi edifici, la ristrutturazione completa di edifici esistenti e l'acquisto di attrezzature importanti connesse all'infrastruttura tecnica dei siti.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 10 03.

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR) A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 02	ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR) A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE								
10 02 01	<i>Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell'Unione</i>	1,1	27 183 960	26 500 000	27 183 960	25 500 000	26 888 293,80	23 692 436,99	89,41
10 02 50	<i>Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico</i>								
10 02 50 01	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 986 836,12	6 502 603,18	
10 02 50 02	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	67 074,26	354 535,62	
	Articolo 10 02 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	4 053 910,38	6 857 138,80	
10 02 51	<i>Completamento del Settimo programma quadro — Azioni dirette (2007-2013)</i>	1,1	p.m.	250 000	p.m.	600 000	502 433,25	1 620 495,15	648,20
10 02 52	<i>Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca — Azioni dirette (anteriori al 2007)</i>	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	11 327,68	11 327,68	
10 02 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
10 02 77 01	Progetto pilota — Creazione di un laboratorio della Commissione europea per l'innovazione nel settore pubblico	1,1	p.m.	50 000	p.m.	400 000	499 850,66	95 780,—	191,56
10 02 77 02	Progetto pilota — Organizzazione di eventi su vasta scala — «La scienza incontra i parlamenti e le regioni»	1,1	1 000 000	500 000					
	Articolo 10 02 77 — Subtotale		1 000 000	550 000	p.m.	400 000	499 850,66	95 780,—	17,41
	Capitolo 10 02 — Totale		28 183 960	27 300 000	27 183 960	26 500 000	31 955 815,77	32 277 178,62	118,23

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR) A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE (seguito)*Commento*

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Lo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020.

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale nell'attuazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («strategia Europa 2020») creando un quadro strategico comune per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione di eccellenza dell'Unione, che funga così da mezzo per stimolare gli investimenti privati e pubblici, creare nuove opportunità occupazionali e garantire la sostenibilità, la crescita, lo sviluppo economico, l'inclusione sociale e la competitività industriale di lungo termine per l'Europa, nonché per affrontare le sfide per la società in tutta l'Unione.

In Orizzonte 2020 la questione dell'uguaglianza di genere è affrontata in modo trasversale al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in particolare della necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli, incluso quello decisionale, della ricerca e innovazione.

Lo stanziamento è destinato a essere utilizzato conformemente al Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

10 02 01**Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell'Unione***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 183 960	26 500 000	27 183 960	25 500 000	26 888 293,80	23 692 436,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di sostegno tecnico-scientifico e di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca, conformemente alla parte VI del programma specifico di attuazione di Orizzonte 2020 «Azioni dirette non nucleari del Centro comune di ricerca (CCR)», al fine di fornire alle politiche dell'Unione un sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti. Il CCR si concentra sui seguenti aspetti:

- «eccellenza scientifica»: il CCR condurrà ricerche per potenziare la base di conoscenze scientifiche utili al processo di elaborazione delle politiche e per condurre analisi nei settori emergenti della scienza e della tecnologia, anche attraverso un programma di ricerca esplorativa,

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR) A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE (seguito)**10 02 01** (seguito)

- «leadership industriale»: il CCR contribuirà alla competitività dell'Unione grazie al sostegno al processo di standardizzazione e alle norme con ricerca prenormativa, sviluppo di materiali e misure di riferimento e all'armonizzazione di metodologie in cinque settori chiave (energia, trasporti, l'iniziativa faro «Un'agenda digitale europea», sicurezza, tutela dei consumatori). Il CCR effettuerà valutazioni di sicurezza delle nuove tecnologie in settori quali energia e trasporti, salute e tutela dei consumatori. Contribuirà ad agevolare l'utilizzo, la standardizzazione e la convalida delle tecnologie e dei dati spaziali, in particolare per far fronte alle sfide per la società,
- «sfide per la società»: il CCR condurrà ricerche sui seguenti temi: salute, cambiamento demografico e benessere; sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibili, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia; energia sicura, pulita ed efficiente; trasporti intelligenti, ecologici e integrati; azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime; l'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive; società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini.

Lo stanziamento copre le spese specifiche relative alle ricerche e alle attività di supporto, compreso l'acquisto di apparecchiature scientifiche e tecniche, il subappalto di servizi scientifici e tecnici, l'accesso all'informazione, l'acquisto di beni di consumo, ecc. Comprende le spese per le infrastrutture scientifiche direttamente sostenute per i progetti in questione.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire le spese, di qualsiasi natura, relative alla ricerca e alle mansioni di sostegno scientifico collegate alle attività del presente articolo che saranno affidate al CCR nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni di sostegno alle politiche dell'Unione europea e per conto terzi.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) e che abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965) e in particolare l'articolo 3, paragrafo 6).

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4.

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR) A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE (seguito)**10 02 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico**

10 02 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 986 836,12	6 502 603,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano ai programmi di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

10 02 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	67 074,26	354 535,62

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico non nucleare per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

10 02 51 Completamento del Settimo programma quadro — Azioni dirette (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	250 000	p.m.	600 000	502 433,25	1 620 495,15

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR) A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE (seguito)**10 02 51** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del Settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/975/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 367).

10 02 52 **Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca — Azioni dirette (anteriori al 2007)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	11 327,68	11 327,68

Commento

Articolo destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR) A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE (seguito)**10 02 52** (seguito)

Agli stanziamenti iscritti nella presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese in questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

10 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

10 02 77 01 Progetto pilota — Creazione di un laboratorio della Commissione europea per l'innovazione nel settore pubblico

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	50 000	p.m.	400 000	499 850,66	95 780,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 02 — ORIZZONTE 2020 — AZIONI DIRETTE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (CCR) A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELL'UNIONE (seguito)**10 02 77** (seguito)

10 02 77 02 Progetto pilota — Organizzazione di eventi su vasta scala — «La scienza incontra i parlamenti e le regioni»

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

Al fine di promuovere una cultura di elaborazione delle politiche basata su elementi concreti, è importante che i responsabili politici dell'Unione abbiano scambi regolari con esponenti del mondo scientifico, che permettano loro di comprendere meglio il punto di vista dei ricercatori sulle questioni di politica e viceversa. Ciò si propone l'iniziativa «La scienza incontra i parlamenti e le regioni», in virtù della quale il Parlamento europeo organizzerà eventi di vasta portata quali occasioni di incontro tra i deputati europei e deputati dei parlamenti nazionali/regionali ed esperti provenienti da organismi scientifici europei. Il progetto pilota permetterà di organizzare eventi nella maggior parte degli Stati membri finalizzati a raggiungere nuovi portatori d'interesse allo scopo di interfacciare responsabili politici, personalità scientifiche e cittadini, con la partecipazione di imprese, innovatori e la gente comune. La scienza è ormai al centro del dibattito politico e sociale nei paesi dell'Unione. L'iniziativa dovrebbe essere attuata nel 2018 e 2019 negli Stati membri dell'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 03	PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE								
10 03 01	Attività Euratom di ricerca diretta	1,1	10 881 000	10 000 000	10 773 000	10 500 000	10 978 497,32	9 122 110,75	91,22
10 03 50	Stanzamenti prov- enienti dalla parteci- pazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
10 03 50 01	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	384 864,99	263 009,76	
10 03 50 02	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 10 03 50 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	384 864,99	263 009,76	
10 03 51	Completamento del Settimo programma quadro — Euratom (2007-2013)	1,1	p.m.	50 000	p.m.	100 000	222 405,40	377 329,95	754,66
10 03 52	Completamento di precedenti programmi quadro Euratom (anteriori al 2007)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 10 03 — Totale		10 881 000	10 050 000	10 773 000	10 600 000	11 585 767,71	9 762 450,46	97,14

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questo stanziamento sarà utilizzato per il programma di ricerca e formazione nell'ambito della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) (Programma Euratom), che è parte integrante di Orizzonte 2020, il programma quadro per la ricerca e l'innovazione. Il programma Euratom rafforzerà il quadro di ricerca e innovazione nel settore nucleare e coordinerà le attività di ricerca degli Stati membri, evitando i doppioni, mantenendo un livello di massa critica in settori essenziali e garantendo un utilizzo ottimale dei finanziamenti pubblici.

Stanziamento da utilizzarsi secondo quanto disposto dal regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.81).

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE (seguito)

L'obiettivo generale del programma Euratom è lo svolgimento di attività di ricerca e formazione nel settore nucleare, con particolare attenzione al costante miglioramento della sicurezza nucleare e della radioprotezione, segnatamente per contribuire potenzialmente alla decarbonizzazione a lungo termine del sistema dell'energia in modo sicuro ed efficiente. Nel suo ambito di applicazione figureranno sia le azioni indirette di RST in materia di ricerca e sviluppo nel campo della fusione, fissione nucleare, attività di ricerca nel campo della sicurezza e radioprotezione, nonché le azioni dirette del CCR in materia di sicurezza nucleare. Il CCR fornirà un sostegno scientifico e tecnologico indipendente orientato ai clienti per l'attuazione e il monitoraggio delle politiche comunitarie, in particolare nel settore della sicurezza nucleare e della ricerca e formazione in materia di sicurezza. Realizzando questi obiettivi, il programma Euratom amplierà i risultati ottenuti in base alle tre priorità del programma quadro Orizzonte 2020: eccellenza scientifica, leadership industriale e sfide per la società. Tali obiettivi sono chiaramente collegati a quelli delle strategie Europa 2020 e Energia 2020 e alla realizzazione e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca.

10 03 01 Attività Euratom di ricerca diretta*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 881 000	10 000 000	10 773 000	10 500 000	10 978 497,32	9 122 110,75

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le attività di sostegno tecnico-scientifico e di ricerca svolte dal Centro comune di ricerca per l'attuazione del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018). Le azioni dirette nell'ambito del programma Euratom hanno i seguenti obiettivi specifici:

- migliorare la sicurezza (safety) nucleare, che comprende: la sicurezza dei reattori e dei combustibili nucleari, la gestione dei rifiuti, inclusi lo smaltimento geologico finale nonché la suddivisione e trasmutazione; la disattivazione degli impianti e la capacità di gestione delle emergenze,
- migliorare la sicurezza (security) nucleare, che comprende: i controlli di sicurezza nucleare, la non proliferazione, la lotta contro il traffico illecito, nonché la scienza forense in campo nucleare,
- aumentare l'eccellenza della base scientifica nucleare per la standardizzazione,
- promuovere la gestione delle conoscenze, l'istruzione e la formazione,
- sostenere la politica dell'Unione in materia di sicurezza nucleare.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare le attività necessarie a soddisfare gli obblighi relativi al controllo di sicurezza nucleare, di cui al capo 7 del titolo II del trattato Euratom, quelli derivanti dal trattato di non proliferazione e quelli derivanti dal programma di sostegno da parte della Commissione all'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA).

Lo stanziamento copre le spese specifiche relative alle ricerca e alle attività di supporto, compreso l'acquisto di apparecchiature scientifiche e tecniche, il subappalto di servizi scientifici e tecnici, l'accesso all'informazione, l'acquisto di beni di consumo, ecc. Comprende le spese per le infrastrutture scientifiche direttamente sostenute per i progetti in questione.

Lo stanziamento è destinato inoltre a coprire le spese, di qualsiasi natura, relative alla ricerca e alle mansioni di sostegno scientifico collegate alle attività del presente articolo che saranno affidate al CCR nell'ambito della sua partecipazione, su base concorrenziale, alle azioni di sostegno alle politiche dell'Unione e per conto terzi.

Conformemente all'articolo 21 e all'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE (seguito)**10 03 01** (seguito)*Basi giuridiche*

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4.

Regolamento (Euratom) n. 1314/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, sul programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica (2014-2018) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 948).

10 03 50 **Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico**

10 03 50 01 Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	384 864,99	263 009,76

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano al programma Euratom per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

10 03 50 02 Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE (seguito)

10 03 50 (seguito)

10 03 50 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non SEE) che partecipano al programma Euratom per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 0 1 3 e 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

10 03 51 **Completamento del Settimo programma quadro — Euratom (2007-2013)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	50 000	p.m.	100 000	222 405,40	377 329,95

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/977/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 435).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione d'impresе, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

CAPITOLO 10 03 — PROGRAMMA EURATOM — AZIONI DIRETTE *(seguito)***10 03 51** *(seguito)*

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/95/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 40).

10 03 52 **Completamento di precedenti programmi quadro Euratom (anteriori al 2007)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 6 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 1999/64/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca nucleare e formazione (dal 1998 al 2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 34).

Decisione 2002/668/Euratom del Consiglio, del 3 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) di attività di ricerca e formazione, volto anche a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 34).

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 04 — ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 04	ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC)								
10 04 02	<i>Prestazione di servizi e di lavori per conto terzi</i>	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 032 086,90	2 853 442,87	
10 04 03	<i>Sostegno scientifico e tecnico per le politiche dell'Unione su base concorrenziale</i>	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	18 712 611,74	17 802 218,11	
10 04 04	<i>Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR)</i>								
10 04 04 01	Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Programmi complementari HFR	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
10 04 04 02	Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Completamento dei precedenti programmi complementari HFR	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	394 746,78	537 333,30	
	Articolo 10 04 04 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	394 746,78	537 333,30	
	Capitolo 10 04 — Totale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	22 139 445,42	21 192 994,28	

10 04 02 *Prestazione di servizi e di lavori per conto terzi*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 032 086,90	2 853 442,87

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti necessari alle spese specifiche dei lavori eseguiti per conto terzi. Esso prevede l'esecuzione di ricerche e la prestazione di servizi previsti da contratto a terzi, quali l'industria, le autorità nazionali o regionali, nonché i contratti nel contesto di programmi di ricerca degli Stati membri. In particolare può comprendere:

- le forniture, la prestazione di servizi e di lavori svolti a titolo oneroso in genere, compresi i materiali di riferimento certificati,
- la gestione di impianti a favore degli Stati membri, compreso l'irraggiamento per conto terzi nel reattore HFR (high-flux reactor) presso lo stabilimento di Petten del Centro comune di ricerca,
- l'esecuzione di attività di ricerca o la prestazione di servizi aggiuntivi rispetto ai programmi specifici di ricerca, compresi i circoli industriali per i quali i partecipanti provenienti dall'industria devono pagare un diritto di iscrizione e quote annue,

CAPITOLO 10 04 — ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC) (seguito)**10 04 02** (seguito)

— accordi di cooperazione con i paesi terzi.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alle voci 6 2 2 3 e 6 2 2 4 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, quest'articolo formerà oggetto, in corso di esercizio, dell'iscrizione di stanziamenti supplementari per le spese specifiche di ogni contratto concluso con un terzo, a concorrenza delle entrate da iscrivere alla voce 6 2 2 3 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Decisione 89/340/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, riguardante le attività attinenti alla Comunità economica europea svolte dal Centro comune di ricerca, per conto terzi (GU L 142 del 25.5.1989, pag. 10).

Conclusioni del Consiglio, del 26 aprile 1994, sul ruolo del Centro comune di ricerca (CCR) (GU C 126 del 7.5.1994, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli 21 e 183.

10 04 03 **Sostegno scientifico e tecnico per le politiche dell'Unione su base concorrenziale***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	18 712 611,74	17 802 218,11

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti necessari per coprire le spese specifiche relative alle diverse mansioni di supporto scientifico svolte dal Centro comune di ricerca, su base concorrenziale, a sostegno delle politiche dell'Unione, al di fuori di Orizzonte 2020. Conformemente all'articolo 21 e dell'articolo 183, paragrafo 2, del regolamento finanziario, quest'articolo formerà oggetto, in corso di esercizio, dell'iscrizione di stanziamenti supplementari per le spese specifiche di ogni contratto concluso con i servizi delle istituzioni europee, a concorrenza delle entrate da iscrivere alla voce 6 2 2 6 dello stato delle entrate.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate iscritte alla voce 6 2 2 4 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Decisione 89/340/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, riguardante le attività attinenti alla Comunità economica europea svolte dal Centro comune di ricerca, per conto terzi (GU L 142 del 25.5.1989, pag. 10).

Conclusioni del Consiglio, del 26 aprile 1994, sul ruolo del Centro comune di ricerca (CCR) (GU C 126 del 7.5.1994, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 04 — ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC) (seguito)

10 04 03 (seguito)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli 21 e 183.

10 04 04 **Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR)**

10 04 04 01 Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Programmi complementari HFR

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire una parte delle spese di qualsiasi natura sostenute durante l'esecuzione del programma complementare per il reattore ad alto flusso (HFR).

I principali obiettivi scientifici e tecnici del programma complementare sono i seguenti:

- fornire un flusso sicuro, costante e affidabile di neutroni a fini sperimentali,
- effettuare attività di ricerca e sviluppo sui seguenti aspetti: scienza dei materiali e dei combustibili per il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti e futuri (fusione e fissione); radioisotopi per le applicazioni mediche, l'invecchiamento e la gestione del ciclo di vita del reattore, e la gestione dei residui,
- fungere da impianto per la formazione, che ospita studenti e ricercatori a livello di dottorato e post-dottorato, i quali svolgono attività di ricerca nell'ambito di programmi nazionali o europei.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, in corso di esercizio questa voce sarà oggetto di iscrizione di stanziamenti supplementari, entro il limite dell'importo delle entrate provenienti dagli Stati membri interessati (attualmente i Paesi Bassi e la Francia), da iscriverne alla voce 6 2 2 1 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Decisione (Euratom) 2017/956 del Consiglio, del 29 maggio 2017, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2016-2019 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 144 del 7.6.2017, pag. 23).

CAPITOLO 10 04 — ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC) (seguito)**10 04 04** (seguito)

10 04 04 02 Esercizio del reattore ad alto flusso (HFR) — Completamento dei precedenti programmi complementari HFR

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	394 746,78	537 333,30

Commento

Stanziamanti destinati a coprire una parte delle spese di qualsiasi natura sostenute durante l'esecuzione di precedenti programmi complementari per il reattore ad alto flusso (HFR) e non coperte dagli stanziamenti di pagamento disponibili nel corso degli esercizi precedenti.

I principali obiettivi scientifici e tecnici del programma complementare sono i seguenti:

- fornire un flusso sicuro, costante e affidabile di neutroni a fini sperimentali,
- effettuare attività di ricerca e sviluppo sui seguenti aspetti: scienza dei materiali e dei combustibili per il miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari esistenti e futuri (fusione e fissione); radioisotopi per le applicazioni mediche, l'invecchiamento e la gestione del ciclo di vita del reattore, e la gestione dei residui,
- fungere da impianto per la formazione, che ospita studenti e ricercatori a livello di dottorato e post-dottorato, i quali svolgono attività di ricerca nell'ambito di programmi nazionali o europei.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, in corso di esercizio questa voce sarà oggetto di iscrizione di stanziamenti supplementari, entro il limite dell'importo delle entrate provenienti dagli Stati membri interessati, da iscriverne alla voce 6 2 2 1 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Decisione 84/1/Euratom, CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1983, che adotta un programma di ricerca da svolgere dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica e per la Comunità economica europea (1984-1987) (GU L 3 del 5.1.1984, pag. 21).

Decisione 88/523/Euratom del Consiglio, del 14 ottobre 1988, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 286 del 20.10.1988, pag. 37).

Decisione 92/275/Euratom del Consiglio, del 29 aprile 1992, che adotta un programma complementare di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1992-1995) (GU L 141 dell'23.05.1992, pag. 27).

Decisione 96/419/Euratom del Consiglio, del 27 giugno 1996, che adotta un programma complementare di ricerca del Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (1996-1999) (GU L 172 dell'11.7.1996, pag. 23).

Decisione 2000/100/Euratom del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 4.2.2000, pag. 24).

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 04 — ALTRE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA (JRC) *(seguito)***10 04 04** *(seguito)*10 04 04 02 *(seguito)*

Decisione 2004/185/Euratom del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa all'adozione di un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 57 del 25.2.2004, pag. 25).

Decisione 2007/773/Euratom del Consiglio, del 26 novembre 2007, relativa a una proroga di un anno del programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 29).

Decisione 2009/410/Euratom del Consiglio, del 25 maggio 2009, che adotta un programma di ricerca supplementare che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 132 del 29.5.2009, pag. 13).

Decisione 2012/709/Euratom del Consiglio, del 13 novembre 2012, che adotta il programma di ricerca supplementare per il reattore ad alto flusso per il 2012-2015 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca per la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 59).

CAPITOLO 10 05 — PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL'AMBITO DEL TRATTATO EURATOM

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
10 05	PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL'AMBITO DEL TRATTATO EURATOM								
10 05 01	Disattivazione degli impianti nucleari Euratom obsoleti e gestione dei residui	1,1	30 076 000	25 400 000	29 310 000	30 000 000	28 584 945,44	22 788 093,61	89,72
	Capitolo 10 05 — Totale		30 076 000	25 400 000	29 310 000	30 000 000	28 584 945,44	22 788 093,61	89,72

10 05 01 Disattivazione degli impianti nucleari Euratom obsoleti e gestione dei residui

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 076 000	25 400 000	29 310 000	30 000 000	28 584 945,44	22 788 093,61

Commento

Stanzamento destinato a coprire il finanziamento di un programma di azione inteso a ridurre ed eliminare il peso del passato nucleare delle attività svolte dal Centro comune di ricerca, fin dalla sua istituzione.

Esso è destinato a coprire lo smantellamento degli impianti nucleari disattivati e i loro residui.

Conformemente alle disposizioni dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1), lo stanziamento è destinato anche al finanziamento di azioni condotte dalla Commissione a titolo delle competenze attribuitele dall'articolo 8 del trattato Euratom.

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 marzo 1999, concernente il peso del passato nucleare legato alle attività svolte dal CCR nel quadro del trattato Euratom — Disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e gestione dei residui [COM(1999) 0114 definitivo].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 19 maggio 2004, concernente la disattivazione delle installazioni nucleari e la gestione dei rifiuti — Gestione delle responsabilità derivanti dalle attività nel settore nucleare svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) nell'ambito del trattato Euratom [SEC(2004) 0621 definitivo].

COMMISSIONE

TITOLO 10 — RICERCA DIRETTA

CAPITOLO 10 05 — PESO DEL PASSATO NUCLEARE LEGATO ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO COMUNE DI RICERCA NELL'AMBITO DEL TRATTATO EURATOM *(seguito)***10 05 01** *(seguito)*

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 12 gennaio 2009, concernente la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi — Gestione delle responsabilità nucleari derivanti dalle attività svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) nell'ambito del trattato Euratom [COM(2008) 0903 definitivo].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 ottobre 2013, concernente la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi — Gestione delle responsabilità nucleari derivanti dalle attività svolte dal Centro comune di ricerca (CCR) nell'ambito del trattato Euratom [COM(2013) 734 definitivo].

TITOLO 11

AFFARI MARITTIMI E PESCA

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

TITOLO 11

AFFARI MARITTIMI E PESCA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»	43 841 091	43 841 091	43 874 839	43 874 839	43 435 084,07	43 435 084,07
11 03	CONTRIBUTI OBBLI- GATORI ALLE ORGANIZ- ZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZ- ZAZIONI INTER- NAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE	94 535 000	88 297 297	123 383 210	118 383 210	134 265 378,25	123 431 762,15
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	46 565 000	43 302 703	3 643 000	4 448 000		
		141 100 000	131 600 000	127 026 210	122 831 210	134 265 378,25	123 431 762,15
11 06	FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)	946 359 699	527 452 337	922 865 078	590 406 361	893 357 420,98	421 876 386,38
	Titolo 11 — Totale	1 084 735 790	659 590 725	1 090 123 127	752 664 410	1 071 057 883,30	588 743 232,60
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	46 565 000	43 302 703	3 643 000	4 448 000		
		1 131 300 790	702 893 428	1 093 766 127	757 112 410	1 071 057 883,30	588 743 232,60

TITOLO 11

AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
11 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA»					
11 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Affari marittimi e pesca»	5,2	30 342 249	30 427 605	30 425 764,01	100,28
11 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Affari marittimi e pesca»					
11 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 418 077	2 326 625	2 559 598,31	105,85
11 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 572 342	2 572 607	2 407 903,—	93,61
	<i>Articolo 11 01 02 — Subtotale</i>		4 990 419	4 899 232	4 967 501,31	99,54
11 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Affari marittimi e pesca»	5,2	1 961 423	1 900 002	2 339 633,12	119,28
11 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Affari marittimi e pesca»					
11 01 04 01	Spese di supporto per il settore Affari marittimi e pesca — Assistenza tecnica e amministrativa non operativa	2	3 500 000	3 700 000	3 128 987,63	89,40
	<i>Articolo 11 01 04 — Subtotale</i>		3 500 000	3 700 000	3 128 987,63	89,40
11 01 06	Agenzie esecutive					
11 01 06 01	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)	2	3 047 000	2 948 000	2 573 198,—	84,45
	<i>Articolo 11 01 06 — Subtotale</i>		3 047 000	2 948 000	2 573 198,—	84,45
	Capitolo 11 01 — Totale		43 841 091	43 874 839	43 435 084,07	99,07

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA» (seguito)

11 01 01 *Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Affari marittimi e pesca»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
30 342 249	30 427 605	30 425 764,01

11 01 02 *Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Affari marittimi e pesca»*

11 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 418 077	2 326 625	2 559 598,31

11 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 572 342	2 572 607	2 407 903,—

11 01 03 *Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Affari marittimi e pesca»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 961 423	1 900 002	2 339 633,12

11 01 04 *Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Affari marittimi e pesca»*

11 01 04 01 Spese di supporto per il settore Affari marittimi e pesca — Assistenza tecnica e amministrativa non operativa

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 500 000	3 700 000	3 128 987,63

Commento

Stanziamamento destinato a coprire le spese di assistenza tecnica non operativa per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 508/2014.

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA» (seguito)**11 01 04** (seguito)

11 01 04 01 (seguito)

Lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- le spese sostenute per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale delle agenzie) presso la sede principale fino a un massimo di 850 000 EUR, comprese le spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni relative al personale esterno finanziato nell'ambito del presente stanziamento) necessarie ai fini dell'attuazione del FEAMP e del completamento delle misure di assistenza tecnica previste dal precedente Fondo europeo per la pesca (FEP),
- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, nonché costi supplementari logistici e di infrastruttura, quali costi di formazione, riunioni, missioni e affitto, direttamente legati alla presenza in delegazione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti della presente voce,
- le spese per missioni delle delegazioni dei paesi terzi che partecipano a riunioni di negoziazione di accordi di pesca e comitati misti,
- le spese per studi, misure di valutazione e revisioni contabili, riunioni di esperti, partecipazione degli interessati a riunioni ad hoc, seminari e conferenze riguardanti i principali temi in relazione agli affari marittimi e alla pesca, informazione e pubblicazioni,
- le spese per le tecnologie dell'informazione, che coprono sia il materiale che i servizi,
- la partecipazione degli esperti scientifici alle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca,
- le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa non operativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AFFARI MARITTIMI E PESCA» (seguito)

11 01 06 Agenzie esecutive

11 01 06 01 Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
3 047 000	2 948 000	2 573 198,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nella parte intitolata «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Decisione della Commissione C(2013) 9414, del 23 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di energia, ambiente, azione per il clima, competitività e PMI, ricerca e innovazione, TIC, politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione della Commissione C(2014) 4636, dell'11 luglio 2014, che modifica la decisione C(2013) 9414, del 23 dicembre 2013, per quanto riguarda la delega dei poteri all'Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di politica marittima e pesca tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

Decisione di esecuzione 2013/771/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese» e abroga le decisioni 2004/20/CE e 2007/372/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 73).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 03	CONTRIBUTI OBBLI- GATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE								
11 03 01	<i>Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi</i>	2	89 035 000	82 797 297	118 390 478	113 390 478	129 256 093,75	118 503 593,75	143,12
	<i>Riserve (40 02 41)</i>		46 565 000	43 302 703	3 643 000	4 448 000			
			135 600 000	126 100 000	122 033 478	117 838 478	129 256 093,75	118 503 593,75	
11 03 02	<i>Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conform- emente agli obiettivi della PCP (contributi obbligatori agli organismi inter- nazionali)</i>	2	5 500 000	5 500 000	4 992 732	4 992 732	5 009 284,50	4 928 168,40	89,60
	Capitolo 11 03 — Totale		94 535 000	88 297 297	123 383 210	118 383 210	134 265 378,25	123 431 762,15	139,79
	<i>Riserve (40 02 41)</i>		46 565 000	43 302 703	3 643 000	4 448 000			
			141 100 000	131 600 000	127 026 210	122 831 210	134 265 378,25	123 431 762,15	

11 03 01 *Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi*

Cifre (Stanziamen ti dissociati)

	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 03 01	89 035 000	82 797 297	118 390 478	113 390 478	129 256 093,75	118 503 593,75
<i>Riserve (40 02 41)</i>	46 565 000	43 302 703	3 643 000	4 448 000		
Totale	135 600 000	126 100 000	122 033 478	117 838 478	129 256 093,75	118 503 593,75

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE (seguito)**11 03 01** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese derivanti dagli accordi in materia di pesca che l'Unione ha negoziato o intende rinnovare o rinegoziare con paesi terzi.

L'Unione può inoltre negoziare nuovi accordi di partenariato in materia di pesca che dovrebbero essere finanziati a titolo di questo articolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare (GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), in particolare l'articolo 31.

Regolamenti e decisioni riguardanti la conclusione degli accordi/protocolli in materia di pesca tra l'Unione/Comunità e i governi dei paesi seguenti:

Status (a partire da ottobre 2017)	Paese	Base giuridica	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Accordi e/o protocolli in vigore (e contropartita finanziaria dovuta nel 2018 iscritta all'articolo 11 03 01)	Isole Cook	Decisione (UE) 2017/418	28 febbraio 2017	L 64, 10.3.2017	dal 14.10.2016 al 13.10.2020
	Groenlandia	Decisione (UE) 2016/817	17 maggio 2016	L 136, 25.5.2016	dall'1.1.2016 al 31.12.2020
	Liberia	Decisione (UE) 2016/1062	24 maggio 2016	L 177, 1.7.2016	dal 9.12.2015 all'8.12.2020
	Madagascar	Decisione (UE) 2015/1893	5 ottobre 2015	L 277, 22.10.2015	dall'1.1.2015 al 31.12.2018
	Mauritania	Decisione (UE) 2016/870	24 maggio 2016	L 145, 2.6.2016	dal 16.11.2015 al 15.11.2019
	Senegal	Decisione (UE) 2015/384	2 marzo 2015	L 65, 10.3.2015	dal 20.10.2014 al 19.10.2019
	Seychelles	Decisione 2014/306/UE	13 maggio 2014	L 160, 29.5.2014	dal 18.1.2014 al 17.1.2020

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE *(seguito)*

11 03 01 *(seguito)*

Status (a partire da ottobre 2017)	Paese	Base giuridica	Data	Gazzetta ufficiale	Durata
Accordi e/o protocolli da rinegoziare, già in fase di negoziato o con procedura legislativa in corso (contropartita finanziaria iscritta all'articolo 40 02 41)	Capo Verde	Decisione (UE) 2015/1894	5 ottobre 2015	L 277, 22.10.2015	dal 23.12.2014 al 22.12.2018
	Costa d'Avorio	Decisione 2014/102/UE	28 gennaio 2014	L 54, 22.2.2014	dall'1.7.2013 al 30.6.2018
	Gabon	Decisione 2014/232/UE	14 aprile 2014	L 125, 26.4.2014	dal 24.7.2013 al 23.7.2016
	Guinea-Bissau	Decisione (UE) 2015/1987	5 ottobre 2015	L 290, 6.11.2015	dal 24.11.2014 al 23.11.2017
	Maurizio	Decisione (UE) 2017/1960	23 ottobre 2017	L 279, 28.10.2017	applicazione provvisoria 2017-2021 (la data esatta dipende dalla firma)
	Marocco	Decisione 2013/785/UE	16 dicembre 2013	L 349, 21.12.2013	dal 15.7.2014 al 14.7.2018
	Mozambico	Decisione 2012/306/UE	12 giugno 2012	L 153 del 14.6.2012	dall'1.2.2012 al 31.1.2015
	São Tomé e Príncipe	Decisione (UE) 2015/239	10 febbraio 2015	L 40, 16.2.2015	dal 23.5.2014 al 22.5.2018

11 03 02 *Promozione dello sviluppo sostenibile della gestione della pesca e governance marittima conformemente agli obiettivi della PCP (contributi obbligatori agli organismi internazionali)*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 500 000	5 500 000	4 992 732	4 992 732	5 009 284,50	4 928 168,40

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare la partecipazione attiva dell'Unione alle organizzazioni internazionali di pesca incaricate di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche in alto mare. Esso copre tra l'altro i contributi obbligatori alle seguenti organizzazioni regionali di gestione della pesca e altre organizzazioni internazionali:

- Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (Ccamlr),
- Organizzazione per la conservazione del salmone dell'Atlantico settentrionale (NASCO),
- Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT),
- Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC),
- Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO),
- Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (CTOI),

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE *(seguito)***11 03 02** *(seguito)*

- Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM),
- Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO),
- Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA),
- Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC, ex MHL),
- Accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (AIDCP),
- Commissione interamericana per i tonnid tropicali (IATTC),
- Organizzazione regionale di gestione della pesca del Pacifico meridionale (SPRFMO),
- Commissione della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT),
- Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS).

Stanziammento destinato a coprire altresì i contributi finanziari dell'Unione agli organi creati dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, 1982, in particolare l'Autorità internazionale dei fondali marini e il Tribunale internazionale per il diritto del mare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

Decisione 81/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 227 del 12.8.1981, pag. 21).

Decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

Decisione 82/886/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1982, relativa alla conclusione della convenzione per la conservazione del salmone nell'Atlantico settentrionale (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 24).

Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnid dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

Decisione 95/399/CE del Consiglio, del 18 settembre 1995, relativa all'adesione della Comunità all'accordo che istituisce la Commissione dei tonni nell'Oceano Indiano (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

CAPITOLO 11 03 — CONTRIBUTI OBBLIGATORI ALLE ORGANIZZAZIONI REGIONALI DI GESTIONE DELLA PESCA E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E ACCORDI DI PESCA SOSTENIBILE *(seguito)***11 03 02** *(seguito)*

Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione delle parte XI della convenzione (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1).

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (GU L 179 del 23.6.1998, pag. 3).

Decisione 98/416/CE del Consiglio, del 16 giugno 1998, relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (GU L 190 del 4.7.1998, pag. 34).

Decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

Decisione 2005/938/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2005, relativa all'approvazione a nome della Comunità europea dell'accordo sul programma internazionale per la conservazione dei delfini (GU L 348 del 30.12.2005, pag. 26).

Decisione 2006/539/CE del Consiglio, del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

Decisione 2008/780/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), in particolare gli articoli 29 e 30.

Decisione (UE) 2015/2437 del Consiglio, del 14 dicembre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la commissione per la conservazione del tonno rosso del sud (CCSBT) relativo all'adesione dell'Unione alla commissione allargata della convenzione per la conservazione del tonno rosso del sud (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 27).

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 06	FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)								
11 06 09	Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco	2	—	—	—	—	0,—	0,—	
11 06 11	Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 12	Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo convergenza (2007-2013)	2	p.m.	10 000 000	p.m.	5 000 000	0,—	127 420 098,85	1 274,20
11 06 13	Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Escluso l'obiettivo convergenza (2007-2013)	2	p.m.	5 000 000	p.m.	5 000 000	0,—	33 406 429,87	668,13
11 06 14	Completamento degli interventi per i prodotti della pesca (2007-2013)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 15	Completamento del programma di pesca a favore delle regioni ultraperiferiche (2007-2013)	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 51	Completamento di programmi precedenti anteriori al 2000	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 52	Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) 2000-2006	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
11 06 60	Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l'attuazione della politica comune della pesca	2	837 523 233	410 000 000	818 478 098	480 000 000	805 423 852,—	186 988 426,87	45,61
11 06 61	Favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione	2	47 830 000	33 300 000	38 426 980	27 656 608	39 115 973,22	16 622 490,67	49,92

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 06 62	Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata								
11 06 62 01	Consulenza scientifica e conoscenze	2	9 274 000	8 100 000	9 070 000	6 900 000	8 385 000,—	11 733 210,33	144,85
11 06 62 02	Controllo ed esecuzione	2	5 500 000	16 900 000	15 510 000	25 000 000	5 203 247,25	14 665 308,75	86,78
11 06 62 03	Contributi volontari a organizzazioni internazionali	2	12 292 000	10 900 000	7 970 000	7 100 000	10 675 000,—	6 980 957,63	64,05
11 06 62 04	Governance e comunicazione	2	5 600 000	5 800 000	7 419 000	5 430 000	5 077 458,87	3 798 028,96	65,48
11 06 62 05	Informazioni sul mercato	2	4 815 000	4 000 000	4 370 000	4 568 000	4 570 030,08	4 045 242,08	101,13
	Articolo 11 06 62 — Subtotale		37 481 000	45 700 000	44 339 000	48 998 000	33 910 736,20	41 222 747,75	90,20
11 06 63	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica								
11 06 63 01	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica operativa	2	3 980 000	4 000 000	3 850 000	4 081 954	4 149 373,66	4 113 525,40	102,84
11 06 63 02	Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 11 06 63 — Subtotale		3 980 000	4 000 000	3 850 000	4 081 954	4 149 373,66	4 113 525,40	102,84
11 06 64	Agenzia europea di controllo della pesca	2	16 745 466	16 745 466	17 021 000	17 021 000	9 070 000,—	9 070 000,—	54,16
11 06 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
11 06 77 02	Progetto pilota — Strumenti per una governance comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	553 137,98	
11 06 77 06	Azione preparatoria — Guardiani del mare	2	p.m.	p.m.	p.m.	85 892	0,—	508 226,91	

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 06 77	<i>(seguito)</i>								
11 06 77 07	Progetto pilota — Rendere operativa la rete di aree marine protette, esistenti o da istituire a norma della legislazione nazionale e internazionale in materia di ambiente e pesca, al fine di migliorare il potenziale produttivo della pesca dell'Unione nel Mediterraneo sulla base del rendimento massimo sostenibile e di un approccio ecosistemico nella gestione della pesca	2	p.m.	361 656	p.m.	361 656	0,—	0,—	0
11 06 77 08	Progetto pilota — Misure di sostegno alla pesca su piccola scala	2	p.m.	295 215	p.m.	586 251	268 695,90	552 323,64	187,09
11 06 77 09	Progetto pilota — Sviluppo di metodi di pesca d'altura innovativi e a basso impatto per pescherecci di piccole dimensioni nelle regioni ultraperiferiche, compreso lo scambio di prassi eccellenti e prove di pesca	2	p.m.	350 000	p.m.	500 000	0,—	248 978,44	71,14
11 06 77 10	Progetto pilota — Valutazione delle informazioni facoltative apposte sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura in Europa	2	p.m.	p.m.	p.m.	125 000	248 790,—	0,—	
11 06 77 11	Progetto pilota — Modernizzazione del controllo della pesca e ottimizzazione del controllo dei pescherecci con sistemi innovativi europei	2	p.m.	p.m.	p.m.	240 000	420 000,—	420 000,—	
11 06 77 12	Progetto pilota — Creazione di un servizio di guardia costiera europea	2	p.m.	p.m.	p.m.	375 000	750 000,—	750 000,—	
11 06 77 13	Azione preparatoria — Programma di formazione comune per i comandanti di piccole imbarcazioni commerciali	2	p.m.	300 000	750 000	375 000			
11 06 77 14	Progetto pilota — Educazione agli oceani per tutti	2	1 300 000	650 000					
11 06 77 15	Progetto pilota — Manuale di buone prassi per le crociere	2	700 000	350 000					

COMMISSIONE
TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
11 06 77 16	Progetto pilota — Piat- taforma dell'Unione per le organizzazioni di produttori nei settori della pesca e dell'acquacoltura	2	500 000	250 000					
11 06 77 17	Progetto pilota — Sistema di controllo delle catture di spigola praticate nell'ambito della pesca ricreativa	2	300 000	150 000					
	Articolo 11 06 77 — Subtotale		2 800 000	2 706 871	750 000	2 648 799	1 687 485,90	3 032 666,97	112,04
	Capitolo 11 06 — Totale		946 359 699	527 452 337	922 865 078	590 406 361	893 357 420,98	421 876 386,38	79,98

Commento

L'articolo 80 del regolamento finanziario stabilisce che vengano applicate rettifiche finanziarie in caso di spese sostenute in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte all'articolo 6 5 2 dello stato delle entrate.

Gli articoli 97, 98 e 99 del regolamento (CE) n. 1198/2006 prevedono rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte all'articolo 6 5 3 dello stato delle entrate.

Gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (CE) n. 1303/2013 prevedono rettifiche finanziarie le cui eventuali entrate sono iscritte all'articolo 6 5 4 dello stato delle entrate.

Tali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, nei casi specifici in cui tali stanziamenti siano necessari per coprire i rischi di annullamento o di riduzione di rettifiche decise in precedenza.

L'articolo 177 del regolamento finanziario stabilisce le condizioni per il rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

I prefinanziamenti rimborsati costituiscono entrate con destinazione specifica interna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

11 06 09 Misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	—	—	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le misure specifiche volte a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco.

A seguito del naufragio della «Prestige», 30 000 000 EUR sono stati assegnati a misure specifiche destinate a indennizzare i pescatori e il settore della molluschicoltura e dell'acquacoltura colpiti dall'inquinamento da petrolio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2561/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, volto a promuovere la riconversione dei pescherecci e dei pescatori che, fino al 1999, dipendevano dall'accordo di pesca con il Marocco (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 17).

Regolamento (CE) n. 2372/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 81).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 11 *Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Assistenza tecnica operativa (2007-2013)*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni assunti nell'ambito di precedenti periodi di programmazione e non ancora liquidati concernenti le misure di assistenza tecnica del FEP previste all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1198/2006. Le misure di assistenza tecnica comprendono studi, valutazioni, misure destinate ai partner, misure di divulgazione delle informazioni, installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, l'ispezione e la valutazione, il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi vigenti in questo settore e l'istituzione di reti transnazionali e dell'Unione tra operatori nel campo dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.

L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, audit, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FEP.

In tale contesto, lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi,
- sostegno per il collegamento in rete e lo scambio delle migliori prassi.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

11 06 12 *Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Obiettivo convergenza (2007-2013)*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 000 000	p.m.	5 000 000	0,—	127 420 098,85

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 12 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni non ancora liquidati concernenti i programmi operativi dell'obiettivo convergenza del Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo di programmazione 2007-2013.

Le azioni finanziate nell'ambito del presente articolo terranno conto della necessità di assicurare un equilibrio stabile e duraturo tra la capacità delle flotte pescherecce e le risorse disponibili nonché di promuovere una «cultura» della sicurezza nell'ambito delle attività di pesca.

Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare gli impegni non ancora liquidati relativi a precedenti periodi di programmazione per azioni volte a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

11 06 13 **Completamento del Fondo europeo per la pesca (FEP) — Escluso l'obiettivo convergenza (2007-2013)***Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	5 000 000	p.m.	5 000 000	0,—	33 406 429,87

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli impegni non ancora liquidati concernenti gli interventi del FEP fuori dall'ambito dell'obiettivo di convergenza relativamente al periodo di programmazione 2007-2013.

Le azioni finanziate nell'ambito del presente articolo terranno conto della necessità di promuovere una «cultura» della sicurezza nell'ambito delle attività di pesca.

Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare gli impegni non ancora liquidati relativi a precedenti periodi di programmazione per azioni volte a migliorare la selettività degli attrezzi di pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, sul Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 14 *Completamento degli interventi per i prodotti della pesca (2007-2013)**Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

11 06 15 *Completamento del programma di pesca a favore delle regioni ultraperiferiche (2007-2013)**Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare gli impegni assunti nell'ambito di precedenti periodi di programmazione e non ancora liquidati concernenti il regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guyana e della Riunione, a causa del carattere ultraperiferico di queste regioni.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, del 21 maggio 2007, che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle Azzorre, di Madera, delle isole Canarie e dei dipartimenti francesi della Guyana e della Riunione (GU L 176 del 6.7.2007, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 51 **Completamento di programmi precedenti anteriori al 2000***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento da parte dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) degli impegni ancora da liquidare relativi ai periodi di programmazione anteriori al 2000.

Stanziamiento destinato anche a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante i precedenti periodi di programmazione dallo SFOP per azioni innovatrici o misure di preparazione, sorveglianza o valutazione, nonché per qualsiasi altra analoga forma di intervento di assistenza tecnica prevista dai regolamenti. Esso copre altresì le azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma degli altri regolamenti summenzionati e che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei fondi strutturali. Questo stanziamento sarà inoltre utilizzato, se necessario, per coprire finanziamenti dovuti a titolo dello SFOP per interventi i cui stanziamenti di impegno corrispondenti non sono disponibili né previsti nell'ambito della programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura (GU L 376 del 31.12.1986, pag. 7).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura (GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti (GU L 312 del 20.11.1998, pag. 19).

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)**11 06 51** (seguito)

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (Pesca) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche (REGIS II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma Peace I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) [COM(97) 642 definitivo].

11 06 52 **Completamento dello Strumento finanziario d'orientamento della pesca (SFOP) 2000-2006***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento da parte dello SFOP degli impegni ancora da liquidare relativi al periodo di programmazione 2000-2006.

Stanziamiento destinato a coprire altresì il finanziamento da parte dello SFOP degli impegni ancora da liquidare relativi al programma speciale per la pace e la riconciliazione del periodo di programmazione 2000-2006 e precedenti impegni ancora da liquidare del periodo di programmazione 2000-2006 relativi alle zone che non rientrano nell'obiettivo n. 1.

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 52 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo allo Strumento finanziario di orientamento della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4.

Regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il paragrafo 44, lettera b).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

11 06 60 *Promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili e competitive, uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e favorire l'attuazione della politica comune della pesca*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
837 523 233	410 000 000	818 478 098	480 000 000	805 423 852,—	186 988 426,87

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai programmi operativi del FEAMP finalizzati a rafforzare l'occupazione e la coesione economica, sociale e territoriale, a favorire una pesca e un'acquacoltura innovative, competitive e basate sulle conoscenze scientifiche, a sostenere la pesca su piccola scala, alla luce delle specificità dei singoli Stati membri, a promuovere una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse e a promuovere l'attuazione della politica comune della pesca.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)**11 06 60** (seguito)

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 5 lettere a), c) e d).

11 06 61 Favorire lo sviluppo e l'attuazione della politica marittima integrata dell'Unione

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
47 830 000	33 300 000	38 426 980	27 656 608	39 115 973,22	16 622 490,67

Commento

Stanziameto destinato a coprire le spese derivanti dal programma di sostegno per l'ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata, tra cui:

- l'osservatorio marino europeo e la rete di dati,
- progetti, compresi progetti pilota e progetti di cooperazione,
- l'attuazione della tabella di marcia del sistema comune per la condivisione delle informazioni,
- studi pilota transfrontalieri sulla pianificazione dello spazio marittimo,
- applicazioni informatizzate quali il forum marittimo e l'Atlante europeo dei mari,
- eventi e conferenze,
- elaborazione e attuazione di strategie relative ai bacini marittimi,
- iniziative volte al cofinanziamento, all'acquisto e alla manutenzione di sistemi di osservazione marina e di strumenti tecnici per la progettazione, la creazione e la gestione di un sistema di rete europea per l'osservazione e la raccolta di dati sull'ambiente marino volta a facilitare la raccolta, l'acquisizione, l'assemblaggio, il trattamento, il controllo di qualità, il riutilizzo e la divulgazione delle conoscenze e dei dati marini grazie alla cooperazione tra gli Stati membri e/o le istituzioni internazionali partecipanti,
- servizi di segreteria o di sostegno.
- studi da effettuare a livello europeo e su scala dei bacini marittimi per identificare gli ostacoli alla crescita, valutare le nuove opportunità e determinare l'impatto umano sull'ambiente marino.

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 61 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1), in particolare l'articolo 5 lettera b).

11 06 62 **Misure di accompagnamento della politica comune della pesca e della politica marittima integrata**

11 06 62 01 Consulenza scientifica e conoscenze

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 274 000	8 100 000	9 070 000	6 900 000	8 385 000,—	11 733 210,33

Commento

Stanziameto destinato a coprire le spese riguardanti:

- il contributo finanziario dell'Unione costituito dai pagamenti relativi alle spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati nel quadro dei programmi nazionali pluriennali iniziati nel 2013 o anteriormente,
- il finanziamento di studi e progetti pilota realizzati dalla Commissione, se del caso in collaborazione con gli Stati membri, necessari per l'attuazione e lo sviluppo della politica comune della pesca, in particolare su tipi alternativi di tecniche sostenibili di gestione della pesca,
- l'elaborazione e la prestazione di consulenze e pareri scientifici da parte di organismi scientifici, compresi gli organismi consultivi internazionali incaricati della valutazione degli stock, e da parte di esperti e istituti di ricerca indipendenti,
- i costi sostenuti dalla Commissione per servizi connessi alla raccolta, alla gestione e all'utilizzo dei dati, all'organizzazione e alla gestione di riunioni di esperti di pesca e alla gestione dei programmi di lavoro annuali con riguardo alle competenze tecnico-scientifiche in materia di pesca, al trattamento delle chiamate di dati e delle serie di dati nonché ai lavori preparatori per l'elaborazione di consulenze e pareri scientifici,
- le attività di cooperazione tra gli Stati membri nel settore della raccolta dei dati, compresa la creazione e la gestione di banche dati regionalizzate per la conservazione, la gestione e l'utilizzo di dati destinati ad agevolare la cooperazione regionale e a migliorare le attività di raccolta e gestione dei dati nonché la consulenza scientifica a supporto della gestione della pesca,

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) *(seguito)***11 06 62** *(seguito)*11 06 62 01 *(seguito)*

- accordi amministrativi con il Centro comune di ricerca o con altri organi consultivi dell'Unione, per la prestazione di servizi di segreteria al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e per svolgere attività di analisi preliminare e preparazione dei dati utilizzati per valutare la situazione delle risorse alieutiche,
- indennità corrisposte ai membri del CSTEP e/o a esperti esterni invitati dal CSTEP e richiesta di servizi in conformità della decisione 2005/629/CE (o della decisione che le succederà e sostituirà tale decisione).

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca (GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 84 lettera a).

Atti di riferimento

Decisione 2005/629/CE della Commissione, del 26 agosto 2005, che istituisce il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (GU L 225 del 31.8.2005, pag. 18).

Regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base relativi alla pesca (GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24).

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 62 (seguito)

11 06 62 02 Controllo ed esecuzione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 500 000	16 900 000	15 510 000	25 000 000	5 203 247,25	14 665 308,75

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare i pagamenti per azioni del periodo 2007-2013 e concernenti le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di monitoraggio e controllo applicabili nell'ambito della politica comune della pesca per quanto riguarda:

- investimenti relativi ad attività di controllo svolte da enti amministrativi o dal settore privato, compresa l'applicazione di nuove tecnologie di controllo quali i sistemi elettronici di registrazione (ERS), i sistemi di sorveglianza via satellite dei pescherecci (VMS), i sistemi di identificazione automatica (AIS) connessi con sistemi di rilevamento dei pescherecci (VDS), nonché l'acquisto e l'ammodernamento di strumenti di controllo,
- programmi di formazione e di scambio di funzionari responsabili di compiti di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca,
- attuazione di progetti pilota in materia di ispezione e osservatori,
- analisi costi/benefici, valutazione delle spese e audit effettuati dalle autorità competenti nell'ambito delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza,
- iniziative varie, tra cui seminari e sussidi medialti, intese a sensibilizzare i pescatori ed altri soggetti, come ispettori, pubblici ministeri e giudici, nonché il pubblico in generale, circa la necessità di opporsi alla pesca irresponsabile e illegale e di applicare le norme della politica comune della pesca,
- applicazione di sistemi e procedure volti a garantire la tracciabilità nonché di strumenti per il controllo della capacità della flotta tramite la sorveglianza della forza motrice,
- progetti pilota come quello relativo alla CCTV (televisione a circuito chiuso).

Questo stanziamento è destinato a coprire anche le azioni di controllo in gestione diretta nell'ambito del FEAMP:

- acquisto congiunto e/o noleggio, da parte di più Stati membri appartenenti alla stessa zona geografica, di navi, aeromobili ed elicotteri di sorveglianza, a condizione che siano utilizzati per attività di controllo della pesca per almeno il 60% del tempo;
- valutazione e sviluppo di nuove tecnologie di controllo e di processi per gli scambi di dati,
- spese operative connesse al controllo e alla valutazione ad opera della Commissione del rispetto della politica comune della pesca, in particolare alle missioni di verifica, ispettive e di revisione contabile, all'equipaggiamento e alla formazione dei funzionari della Commissione, all'organizzazione di riunioni o alla partecipazione alle medesime, a studi, alle tecnologie informatiche nonché alla locazione o all'acquisto, da parte della Commissione, di mezzi di ispezione secondo quanto specificato nel titolo X del regolamento (CE) n. 1224/2009,

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) *(seguito)***11 06 62** *(seguito)*11 06 62 02 *(seguito)*

- sostegno dell'attuazione di progetti transnazionali volti a sviluppare e sperimentare i sistemi interstatali di controllo, ispezione ed esecuzione di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e al regolamento (CE) n. 1224/2009,
- programmi internazionali di formazione del personale competente per il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca,
- iniziative, tra cui gruppi di lavoro e sussidi medialti, intese a uniformare l'interpretazione delle regolamentazioni e dei relativi controlli nell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59).

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 86.

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione, dell'11 aprile 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 30).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 62 (seguito)

11 06 62 03 Contributi volontari a organizzazioni internazionali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 292 000	10 900 000	7 970 000	7 100 000	10 675 000,—	6 980 957,63

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare i contributi volontari dell'Unione alle organizzazioni internazionali operanti nell'ambito del diritto del mare. Lo stanziamento può coprire in particolare:

- i lavori preparatori relativi ai nuovi accordi di pesca sostenibile,
- i contributi e diritti d'iscrizione alle riunioni delle organizzazioni internazionali di pesca in cui l'Unione ha lo status di osservatore (articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ossia la Commissione baleniera internazionale (CBI) e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
- il sostegno al seguito e all'attuazione di alcuni progetti regionali, in particolare grazie al contributo a specifiche azioni internazionali congiunte di controllo e ispezione. Lo stanziamento dovrebbe altresì coprire i programmi di sorveglianza da negoziarsi in Africa occidentale e nei paesi del Pacifico occidentale.
- i contributi finanziari ai lavori preparatori delle nuove organizzazioni internazionali di pesca che presentano un interesse per la l'Unione,
- i contributi finanziari ai lavori scientifici svolti dalle organizzazioni internazionali di pesca che rivestono particolare interesse per l'Unione,
- i contributi finanziari ad attività (comprese riunioni di lavoro, informali o straordinarie delle parti contraenti) intese a sostenere gli interessi dell'Unione in seno alle organizzazioni internazionali e a rafforzare la cooperazione con gli altri membri di tali organizzazioni. In questo contesto, le spese per la partecipazione di rappresentanti di paesi terzi a negoziati e riunioni presso organizzazioni e consessi internazionali sono a carico del FEAMP quando la presenza di tali persone è necessaria per gli interessi dell'Unione,
- le sovvenzioni a organismi regionali a cui partecipano gli Stati costieri della sottoregione in questione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 62 (seguito)

11 06 62 03 (seguito)

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare l'articolo 88.

11 06 62 04 Governance e comunicazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 600 000	5 800 000	7 419 000	5 430 000	5 077 458,87	3 798 028,96

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le seguenti attività per un rafforzamento del dialogo con l'industria e gli ambienti interessati dalla politica comune della pesca e dalla politica marittima integrata:

- le sovvenzioni ai consigli consultivi (a seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 1380/2013, gli attuali consigli consultivi regionali (CCR) sono stati trasformati in consigli consultivi (CC) e ne vengono creati di nuovi) per coprire i costi operativi nonché le spese di traduzione e interpretazione per le riunioni dei CC;
- attuazione di misure per spiegare la politica comune della pesca e fornire documentazione in merito all'industria della pesca e agli interessati a tale politica e alla politica marittima integrata.

La Commissione continuerà a sostenere il funzionamento dei CC con un contributo finanziario. Essa parteciperà alle riunioni, se del caso, ed esaminerà le raccomandazioni formulate dai CC che possono dare un contributo all'elaborazione della nuova legislazione. Tramite la consultazione degli interessati nell'ambito dei CC, sarà rafforzato il coinvolgimento di coloro che lavorano nel settore della pesca e degli altri gruppi di interesse che partecipano al processo di definizione della politica comune della pesca, affinché siano tenute maggiormente in considerazione le caratteristiche regionali specifiche.

Parte di tale stanziamento è destinata anche alle attività di informazione e comunicazione connesse alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata nonché ad attività di comunicazione rivolte alle parti interessate. Proseguiranno gli sforzi per informare gli interessati e i media specializzati degli Stati membri nonché dei paesi candidati in merito alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata.

Le eventuali entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali dalla Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 62 (seguito)

11 06 62 04 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1) in particolare gli articoli 89 e 91.

Regolamento delegato (UE) 2015/242 della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce disposizioni dettagliate concernenti il funzionamento dei consigli consultivi nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 1).

11 06 62 05 Informazioni sul mercato

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 815 000	4 000 000	4 370 000	4 568 000	4 570 030,08	4 045 242,08

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi di sviluppo e diffusione di informazioni sul mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Tra le azioni specifiche figurano tra l'altro:

- la piena operatività dell'osservatorio di mercato,
- la raccolta, l'analisi e la diffusione, lungo l'intera catena di approvvigionamento, delle conoscenze e della comprensione degli aspetti economici del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione, tenendo conto del contesto internazionale,
- la vigilanza regolare sui prezzi lungo la catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e lo svolgimento di analisi sulle tendenze di mercato,
- la fornitura di studi di mercato ad hoc e di un metodo per la realizzazione di indagini sulla formazione dei prezzi,
- la facilitazione dell'accesso ai dati disponibili sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura raccolti conformemente alla normativa dell'Unione,
- la messa a disposizione delle parti interessate delle informazioni di mercato a livello adeguato.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 62 (seguito)

11 06 62 05 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

11 06 63 **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica**

11 06 63 01 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 980 000	4 000 000	3 850 000	4 081 954	4 149 373,66	4 113 525,40

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le misure di assistenza tecnica del FEAMP di cui all'articolo 92 del regolamento (UE) n. 508/2014.

L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, audit, valutazione, controllo e gestione necessarie all'attuazione del FEAMP.

Lo stanziamento può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- studi, valutazioni e relazioni di esperti,
- azioni di diffusione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi,
- l'installazione, il funzionamento e l'interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione,
- azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione,
- azioni relative all'audit,
- la costituzione, a livello transnazionale e dell'Unione, di reti tra gli operatori dello sviluppo sostenibile delle zone di pesca costiere.

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 63 (seguito)

11 06 63 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

11 06 63 02 Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) — Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire parte della dotazione nazionale per l'assistenza tecnica trasferita all'assistenza tecnica per iniziativa della Commissione, su richiesta di uno Stato membro che affronta difficoltà di bilancio temporanee. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la voce è destinata a coprire misure volte a individuare, stabilire l'ordine di priorità e attuare riforme strutturali e amministrative in risposta alle sfide economiche e sociali in tale Stato membro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)**11 06 63** (seguito)

11 06 63 02 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20.5.2014, pag. 1).

11 06 64 Agenzia europea di controllo della pesca

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 745 466	16 745 466	17 021 000	17 021 000	9 070 000,—	9 070 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative e di funzionamento sostenute dall'Agenzia.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento Europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e linee amministrative.

Gli importi rimborsati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica (articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario) da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate. La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta complessivamente a 16 813 000 EUR. Un importo di 16 745 466 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza viene aggiunto all'importo di 67 534 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 64 (seguito)

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/1626 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 251, del 16.9.2016, pag. 80).

Atti di riferimento

Decisione 2009/988/UE della Commissione, del 18 dicembre 2009, che designa l'Agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell'esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1005/2008 (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 104).

11 06 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

11 06 77 02 Progetto pilota — Strumenti per una governance comune e una gestione sostenibile della pesca: promozione della cooperazione scientifica tra scienziati e soggetti interessati del settore

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	553 137,98

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

11 06 77 06 Azione preparatoria — Guardiani del mare

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	85 892	0,—	508 226,91

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito dell'azione preparatoria.

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 77 (seguito)

11 06 77 06 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

11 06 77 07 Progetto pilota — Rendere operativa la rete di aree marine protette, esistenti o da istituire a norma della legislazione nazionale e internazionale in materia di ambiente e pesca, al fine di migliorare il potenziale produttivo della pesca dell'Unione nel Mediterraneo sulla base del rendimento massimo sostenibile e di un approccio ecosistemico nella gestione della pesca

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	361 656	p.m.	361 656	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

11 06 77 08 Progetto pilota — Misure di sostegno alla pesca su piccola scala

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	295 215	p.m.	586 251	268 695,90	552 323,64

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 77 (seguito)

11 06 77 08 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

11 06 77 09 Progetto pilota — Sviluppo di metodi di pesca d'altura innovativi e a basso impatto per pescherecci di piccole dimensioni nelle regioni ultraperiferiche, compreso lo scambio di prassi eccellenti e prove di pesca

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	350 000	p.m.	500 000	0,—	248 978,44

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

11 06 77 10 Progetto pilota — Valutazione delle informazioni facoltative apposte sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura in Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	125 000	248 790,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 77 (seguito)

11 06 77 10 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

11 06 77 11 Progetto pilota — Modernizzazione del controllo della pesca e ottimizzazione del controllo dei pescherecci con sistemi innovativi europei

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	240 000	420 000,—	420 000,—

Commento

Stanziamanti destinati a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

11 06 77 12 Progetto pilota — Creazione di un servizio di guardia costiera europea

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	375 000	750 000,—	750 000,—

Commento

Stanziamanti destinati a finanziare impegni di esercizi precedenti non ancora liquidati nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 77 (seguito)

11 06 77 12 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

11 06 77 13 Azione preparatoria — Programma di formazione comune per i comandanti di piccole imbarcazioni commerciali

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	750 000	375 000		

Commento

Stanziameto destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La presente azione preparatoria estenderà le conclusioni generali del progetto TRECNET – Programma di base per i comandanti di piccole imbarcazioni commerciali (TCC-SCV), attuando un programma di formazione comune in tutti gli Stati membri.

Il progetto iniziale, che è stato concluso il 16 giugno 2016, ha riguardato solo nove Stati membri e la presente azione preparatoria includerà altri Stati membri interessati. Attualmente, le qualifiche professionali nell'ambito del settore delle piccole imbarcazioni commerciali non sono riconosciute reciprocamente dagli Stati membri. Ciò incide sulla flessibilità lavorativa e la mobilità dei comandanti che possono lavorare soltanto nel paese in cui hanno ottenuto la qualifica. I destinatari dell'azione preparatoria comprendono: i comandanti di imbarcazioni a nolo, il personale marittimo di servizio incaricato, a titolo professionale, di spostare le imbarcazioni in un porto o tra un porto e l'altro, i comandanti di navi di consegna e i comandanti di navi da immersione che trasportano i clienti ai diversi siti di immersione.

L'azione dovrebbe avere lo scopo di attuare un programma di base per i comandanti di piccole imbarcazioni commerciali a livello dell'Unione, nell'ottica di integrarlo nell'ambito di applicazione della direttiva sul riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. L'azione preparatoria sarà complementare e in linea con l'agenda per nuove competenze per l'Europa, in uno dei sei ambiti del settore marittimo che saranno sperimentati nel 2017.

Il riconoscimento reciproco a livello dell'Unione avrà un impatto diretto e indiretto sulle economie nazionali. In primo luogo, consentirà agli Stati membri che non dispongono di un programma su tale ambito specifico di definire e attuare nuove qualifiche per le piccole imbarcazioni commerciali. In secondo luogo, gli Stati membri che già dispongono di un programma possono adeguare e ridefinire il loro programma di formazione per le piccole imbarcazioni commerciali.

Inoltre, ciò consentirà di attrarre nuove persone e creare nuovi posti e opportunità di lavoro in quanto vengono attenuate alcune restrizioni alla mobilità. Tale settore del turismo nautico creerà nuove opportunità anche per le regioni costiere e insulari. L'impatto di tale azione andrà al di là dell'effetto diretto sul settore delle piccole imbarcazioni commerciali, il quale rappresenta altresì un punto di ingresso per l'industria dei superyacht in espansione e per la marina commerciale che ha bisogno di personale qualificato.

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 77 (seguito)

11 06 77 13 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

11 06 77 14 Progetto pilota — Educazione agli oceani per tutti

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 300 000	650 000				

Commento

La comunicazione congiunta della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 10 novembre 2016, sulla governance internazionale degli oceani [JOIN(2016) 49] afferma che lo sfruttamento razionale degli oceani e affrontare i problemi che li affliggono sono compiti universali. Alla base di tale compito vi è l'alfabetizzazione oceanica.

Tale progetto pilota:

- 1) promuoverà la partecipazione civile e sensibilizzerà i cittadini europei alle questioni marittime;
- 2) trasformerà i cittadini e gli operatori economici in difensori informati degli oceani, in grado di comprendere le informazioni scientifiche e tecniche relative al settore marino e marittimo e di diventare attori del cambiamento verso una società più sostenibile;
- 3) promuoverà lo sviluppo di servizi digitali e strumenti di comunicazione innovativi per facilitare la diffusione di informazioni, dati e materiali sul settore marino presso i cittadini e i soggetti interessati;
- 4) istituirà uno sportello unico per tutti i soggetti interessati all'educazione agli oceani; e
- 5) coordinerà la diffusione delle conoscenze e delle informazioni.

Il progetto pilota creerà un polo di alfabetizzazione oceanica per coordinare le attività in Europa e nei paesi vicini, facilitando l'accesso ai servizi e ai prodotti disponibili e contribuendo al coordinamento degli sforzi dei vari partner già attivi in Europa nel settore dell'alfabetizzazione oceanica.

Il progetto pilota incoraggerà i centri scientifici e del sapere, i poli marittimi e i poli di innovazione, i musei e gli acquari a lavorare in modo coordinato, al fine di migliorare la capacità dei cittadini di partecipare a iniziative scientifiche, all'economia marittima e alle scienze del mare. Esso incoraggerà altresì i giovani ad intraprendere carriere in ambito marino e marittimo, oltre a favorire l'interazione tra gli istituti che si occupano di scienze del mare e i decisori politici, al fine di migliorare gli scambi tra scienza e politica.

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 77 (seguito)

11 06 77 15 Progetto pilota — Manuale di buone prassi per le crociere

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
700 000	3 50 000				

Commento

L'Europa è un mercato chiave per l'industria delle crociere a livello mondiale. Nel 2015 il settore ha trasportato 25,3 milioni di passeggeri, il che rappresenta 956 597 posti di lavoro, con un giro d'affari totale di 117 miliardi di dollari a livello mondiale. La domanda di crociere è aumentata del 62 % nel decennio 2005-2015.

Tutto ciò si traduce in un valore economico e in posti di lavoro per l'Europa. Tuttavia, le regioni costiere e marittime devono creare le condizioni per integrare meglio i vantaggi del turismo da crociera. Pertanto, il presente progetto pilota prevede la stesura di un manuale di buone prassi per le crociere nell'ambito del dialogo paneuropeo già in corso tra operatori crocieristici, porti e soggetti interessati del turismo costiero. L'attenzione deve essere incentrata sull'impatto ambientale e sull'accoglienza delle crociere ma anche sugli effetti sociali e sui modi in cui dovrebbero essere adattate le strutture di accoglienza dei porti e delle regioni. Nel manuale figurerebbero i seguenti contenuti:

- - l'aspetto ambientale e le politiche di attenuazione per ridurre le esternalità,
- - la dimensione socioeconomica delle crociere per le regioni,
- - la necessità di coordinamento tra porti crocieristici e città circostanti,
- - le migliori prassi già esistenti.

Il manuale consentirà di ridurre gli effetti esterni delle attività crocieristiche e di produrre maggiori vantaggi economici e sociali per le città e i cittadini, ad esempio lo scambio di migliori prassi sulla gestione dei problemi di congestione nei periodi di alta stagione. Il manuale contribuirà altresì a migliorare la comprensione reciproca tra i porti crocieristici e le autorità cittadine. Inoltre, il manuale deve coprire anche il potenziale impatto ambientale dei servizi per le crociere. Oltre a ciò, onde evitare duplicazioni, il manuale contribuirà a sensibilizzare in merito alle migliori prassi già in atto nei diversi porti crocieristici.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) (seguito)

11 06 77 (seguito)

11 06 77 16 Progetto pilota — Piattaforma dell'Unione per le organizzazioni di produttori nei settori della pesca e dell'acquacoltura

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	250 000				

Commento

Il presente progetto pilota creerà una piattaforma online che consenta alle organizzazioni di produttori di reperire informazioni loro riguardanti, procedere ad uno scambio di buone pratiche e discutere delle possibili soluzioni a problemi comuni, compresa la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione. La piattaforma offrirà inoltre servizi specifici volti ad accrescere la cooperazione transnazionale tra organizzazioni di produttori, compresa la possibilità di organizzare visite di studio reciproche di breve periodo per organizzazioni di produttori o seminari rivolti alle organizzazioni di produttori di diversi Stati membri sulla gestione aziendale e altre questioni connesse al mercato. Il progetto pilota sarà attuato mediante un contratto di servizi (gara d'appalto aperta, compresi, tra l'altro, servizi di consulenza, analisi e sviluppo informatico, spese di viaggio e spese di traduzione).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

11 06 77 17 Progetto pilota — Sistema di controllo delle catture di spigola praticate nell'ambito della pesca ricreativa

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	150 000				

Commento

Il progetto pilota testerà un sistema di controllo delle catture di spigola praticate nell'ambito della pesca ricreativa, al fine di fornire al legislatore dell'Unione maggiori opzioni per quanto concerne la gestione e il controllo delle attività di pesca ricreativa, tenendo conto altresì della futura revisione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1) (regolamento sul controllo), e dell'elaborazione dei piani di gestione pluriennali. Il progetto pilota è inteso a sviluppare strumenti innovativi per garantire un controllo efficiente e armonizzato, da parte degli Stati membri, delle catture di spigola praticate nell'ambito della pesca ricreativa nell'Atlantico. Nello specifico, esso testerà strumenti di comunicazione elettronica che potrebbero essere utilizzati tramite, ad esempio, un'applicazione per smartphone, e li esaminerà nel contesto più ampio degli attuali accordi per la gestione e il controllo della pesca, come ad esempio le licenze di pesca, i dispositivi di localizzazione e le attività di monitoraggio e ispezione.

COMMISSIONE

TITOLO 11 — AFFARI MARITTIMI E PESCA

CAPITOLO 11 06 — FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP) *(seguito)*

11 06 77 *(seguito)*

11 06 77 17 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 12

STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

TITOLO 12

STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI»	44 163 688	44 163 688	42 467 485	42 467 485	40 307 316,84	40 307 316,84
12 02	SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI	50 399 766	50 204 016	43 445 802	45 957 802	46 529 181,72	44 248 795,47
	<i>Riserve (40 02 41)</i>			4 856 000	3 267 000		
		50 399 766	50 204 016	48 301 802	49 224 802	46 529 181,72	44 248 795,47
	Titolo 12 — Totale	94 563 454	94 367 704	85 913 287	88 425 287	86 836 498,56	84 556 112,31
	<i>Riserve (40 02 41)</i>			4 856 000	3 267 000		
		94 563 454	94 367 704	90 769 287	91 692 287	86 836 498,56	84 556 112,31

TITOLO 12

STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
12 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI»					
12 01 01	<i>Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»</i>	5,2	36 199 825	34 431 236	32 196 042,02	88,94
12 01 02	<i>Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»</i>					
12 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 293 006	3 501 192	3 172 373,68	96,34
12 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 330 781	2 385 054	2 463 094,65	105,68
	Articolo 12 01 02 — Subtotale		5 623 787	5 886 246	5 635 468,33	100,21
12 01 03	<i>Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione nel settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»</i>	5,2	2 340 076	2 150 003	2 475 806,49	105,80
	Capitolo 12 01 — Totale		44 163 688	42 467 485	40 307 316,84	91,27

12 01 01 *Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»*

Cifre (Stanzamenti non dissociati)

Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016
36 199 825	34 431 236	32 196 042,02

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI» (seguito)**12 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»**

12 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 293 006	3 501 192	3 172 373,68

12 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 330 781	2 385 054	2 463 094,65

12 01 03 Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione nel settore «Stabilità finanziaria, servizi finanziari e unione dei mercati dei capitali»*Cifre (Stanziamanti non dissociati)*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 340 076	2 150 003	2 475 806,49

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
12 02	SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI								
12 02 01	<i>Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari</i>	1,1	3 700 000	4 000 000	3 700 000	5 094 000	4 003 580,80	3 004 435,62	75,11
12 02 03	<i>Principi nel settore dell'in- formativa finanziaria e della revisione contabile</i>	1,1	8 446 000	8 400 250	4 925 000	5 718 000	8 118 000,—	7 267 500,02	86,52
	Riserve (40 02 41)				3 356 000	2 517 000			
			8 446 000	8 400 250	8 281 000	8 235 000	8 118 000,—	7 267 500,02	
12 02 04	<i>Autorità bancaria europea (EBA)</i>	1,1	14 459 404	14 459 404	14 390 504	14 390 504	14 243 211,92	14 243 211,92	98,50
12 02 05	<i>Autorità europea per le assicurazioni e pensioni aziendali e professionali (EIOPA)</i>	1,1	9 257 747	9 257 747	8 736 301	8 736 301	8 461 389,—	8 461 389,—	91,40
12 02 06	<i>Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA)</i>	1,1	11 636 615	11 636 615	10 843 997	10 843 997	10 203 000,—	10 203 000,—	87,68
12 02 08	<i>Rafforzare il coinvol- gimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione relative ai servizi finanziari</i>	1,1	1 500 000	1 325 000	p.m.	p.m.			
	Riserve (40 02 41)				1 500 000	750 000			
			1 500 000	1 325 000	1 500 000	750 000			
12 02 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
12 02 77 05	Azione preparatoria — Rafforzamento della capacità per gli utilizzatori finali e altri soggetti esterni al settore riguardo al processo decisionale dell'Unione in materia di servizi finanziari	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	750 000	1 500 000,—	1 069 258,91	
12 02 77 06	Progetto pilota — Task force orizzontale sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) e caso d'uso da parte dei governi	1,1	500 000	675 000	850 000	425 000			
12 02 77 07	Progetto pilota — Creare una vera e propria Unione bancaria — Ricerca sulle differenze esistenti tra le disposizioni legislative e regolamentari in materia bancaria dei paesi della zona euro e necessità di armon- izzarle in un'Unione bancaria	1,1	500 000	250 000					

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame-nti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
12 02 77	(seguito)								
12 02 77 08	Progetto pilota — Fondo europeo d'investimento collettivo	1,1	400 000	200 000					
	Articolo 12 02 77 — Subtotale		1 400 000	1 125 000	850 000	1 175 000	1 500 000,—	1 069 258,91	95,05
	Capitolo 12 02 — Totale		50 399 766	50 204 016	43 445 802	45 957 802	46 529 181,72	44 248 795,47	88,14
	Riserve (40 02 41)				4 856 000	3 267 000			
			50 399 766	50 204 016	48 301 802	49 224 802	46 529 181,72	44 248 795,47	

12 02 01 *Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari*

Cifre (Stanziamen-ti dissociati)

Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 700 000	4 000 000	3 700 000	5 094 000	4 003 580,80	3 004 435,62

Commento

Stanziamen-to destinato a coprire le spese derivanti da azioni che contribuiscono al completamento del mercato interno, al suo funzionamen-to e al suo sviluppo nel settore dei servizi finanziari, della stabilità finanziaria e dell'Unione dei mercati dei capitali, e da azioni che contribuiscono, in particolare, ai seguenti obiettivi:

- ravvicinamento ai cittadini e alle imprese, sviluppando e potenziando il dialogo con i cittadini e le imprese, tramite provvedimenti che rendano il funzionamen-to del mercato interno più efficace e garantiscano a cittadini e imprese la possibilità di fruire pienamente degli ampi diritti e opportunità disponibili, dovuti all'apertura e all'approfondimento del mercato interno senza frontiere, nonché attraverso provvedimenti che controllino e valutino l'esercizio pratico di tali diritti e opportunità da parte dei cittadini e delle imprese, in modo da identificare e sopprimere eventuali ostacoli che impediscono loro di avvalersene pienamente;
- riesame completo dei regolamenti per apportare le necessarie modifiche e analisi globale dell'efficacia dei provvedimenti adottati per garantire il buon funzionamen-to del mercato interno dei servizi finanziari e la valutazione dell'impatto globale del mercato interno sulle imprese e sull'economia, compresa l'acquisizione di dati e l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne, come pure azioni mirate volte a migliorare la comprensione del funzionamen-to del mercato interno e a ricompensare la partecipazione attiva alla sua promozione;
- misure destinate a garantire il completamento e la gestione del mercato interno, in particolare nel campo delle pensioni, della libera circolazione dei capitali e dei servizi finanziari, e a monitorare l'applicazione della normativa da parte degli Stati membri;
- ampliamento della strategia per lo sviluppo delle statistiche su settori dei servizi finanziari e dei progetti di sviluppo statistici in cooperazione con Eurostat e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (*seguito*)12 02 01 (*seguito*)

- potenziamento e sviluppo dei mercati finanziari e dei capitali, nonché dei servizi finanziari alle imprese e ai privati; adeguamento del quadro normativo di tali mercati, in particolare per quanto riguarda la sorveglianza e la regolamentazione delle attività degli operatori e delle operazioni, per tenere conto dei cambiamenti a livello europeo e mondiale, dell'introduzione dell'euro e dei nuovi strumenti finanziari, attraverso la presentazione di nuove iniziative finalizzate al consolidamento e all'analisi dell'impatto globale della normativa;
- miglioramento dei sistemi di pagamento e dei servizi finanziari al dettaglio nel mercato interno; riduzione dei costi e dei tempi di tali operazioni, considerate le dimensioni del mercato interno; sviluppo e potenziamento degli aspetti esterni delle direttive applicabili agli enti finanziari, reciproco riconoscimento degli strumenti finanziari nei confronti dei paesi terzi, negoziati internazionali, assistenza ai paesi terzi per instaurare un'economia di mercato;
- attuazione delle numerose misure annunciate nel piano d'azione sulla governance e il diritto societario europei, che potrà dar luogo a studi su singoli aspetti, in vista dell'elaborazione delle necessarie proposte legislative;
- partecipazione attiva alle riunioni organizzate da organizzazioni internazionali quali l'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (IAIS) e l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO). Sono altresì incluse le spese legate alla partecipazione della Commissione in qualità di membro del gruppo;
- valutazioni e studi d'impatto sui vari aspetti delle politiche che rientrano in questo capitolo destinati all'adozione di nuove misure pertinenti o alla revisione di quelle esistenti;
- creazione e gestione di sistemi di informazione direttamente connessi all'attuazione e al controllo delle politiche avviate nel quadro del mercato interno dei servizi finanziari;
- sostegno alle attività volte a contribuire alla realizzazione degli obiettivi delle politiche dell'Unione aumentando la convergenza e la cooperazione in materia di vigilanza e nell'ambito dei rendiconti finanziari, sia all'interno che all'esterno dell'Unione.

Stanziamiento destinato anche a finanziare spese per consultazioni, studi, indagini, valutazioni, riunioni di esperti, attività di informazione, materiale destinato alla sensibilizzazione del pubblico e alla formazione e pubblicazioni direttamente collegati alla realizzazione degli obiettivi o delle azioni a titolo del presente articolo, nonché qualunque altra spesa di assistenza tecnica e amministrativa.

Agli stanziamenti presenti in questo articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (seguito)

12 02 03 **Principi nel settore dell'informativa finanziaria e della revisione contabile**

Cifre (Stanziameti dissociati)

	Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 02 03	8 446 000	8 400 250	4 925 000	5 718 000	8 118 000,—	7 267 500,02
Riserve (40 02 41)			3 356 000	2 517 000		
Totale	8 446 000	8 400 250	8 281 000	8 235 000	8 118 000,—	7 267 500,02

Commento

Stanziameto destinato a coprire le spese legate al programma a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

Obiettivo generale del programma è il miglioramento delle condizioni necessarie al funzionamento del mercato interno mediante il sostegno delle operazioni, attività o azioni di determinati organismi nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

Il finanziamento dell'Unione è di vitale importanza per garantire una vigilanza reale ed efficace del mercato interno dei servizi finanziari, vista in particolare la recente crisi finanziaria.

Il programma copre attività quali le attività di sviluppo o di contributo alla creazione di norme, o di applicazione, valutazione o vigilanza di norme o ancora attività di supervisione dei processi di definizione delle norme a sostegno dell'attuazione delle politiche dell'Unione nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile.

Il programma rappresenta la continuazione del programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile istituito con decisione n. 716/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che istituisce un programma comunitario a sostegno di attività specifiche nel campo dei servizi finanziari, dell'informativa finanziaria e della revisione contabile (GU L 253 del 25.9.2009, pag. 8).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1), in particolare l'articolo 2.

12 02 04 **Autorità bancaria europea (EBA)**

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 459 404	14 459 404	14 390 504	14 390 504	14 243 211,92	14 243 211,92

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (seguito)**12 02 04** (seguito)*Commento*

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Autorità bancaria europea (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Autorità bancaria europea è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e amministrative.

Agli stanziamenti presenti in questo articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag.42) costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Autorità bancaria europea è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 è pari a un importo complessivo di EUR 15 100 000. Un importo di EUR 640 596, corrispondente al recupero dell'eccedenza proveniente dal contributo dell'Unione nel 2016, viene aggiunto all'importo di EUR 14 459 404 iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

12 02 05 **Autorità europea per le assicurazioni e pensioni aziendali e professionali (EIOPA)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 257 747	9 257 747	8 736 301	8 736 301	8 461 389,—	8 461 389,—

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (seguito)

12 02 05 (seguito)

Commento

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Autorità europea per le assicurazioni e pensioni aziendali e professionali (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Autorità europea per le assicurazioni e pensioni aziendali e professionali è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Agli stanziamenti presenti in questo articolo si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42) costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 è pari a un importo complessivo di EUR 9 365 000. Un importo di EUR 107 253, corrispondente al recupero dell'eccedenza proveniente dal contributo dell'Unione nel 2016, viene aggiunto all'importo di EUR 9 257 747 iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

12 02 06 **Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 636 615	11 636 615	10 843 997	10 843 997	10 203 000,—	10 203 000,—

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (seguito)

12 02 06 (seguito)

Commento

Ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 114, e del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'Autorità di vigilanza europea è parte integrante del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF). Lo scopo principale del SEVIF è garantire che le norme applicabili al settore finanziario siano attuate in modo adeguato, preservare la stabilità finanziaria e creare fiducia nell'intero sistema finanziario assicurando sufficiente protezione per gli utilizzatori dei servizi finanziari.

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (titoli 1 e 2) e le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee di spesa operative e amministrative.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono gli importi del contributo degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 ed il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42) costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 è pari a un importo complessivo di EUR 11 768 296. Un importo di EUR 131 681, corrispondente al recupero dell'ecedenza proveniente dal contributo dell'Unione nel 2016, viene aggiunto all'importo di EUR 11 636 615 iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

12 02 08 Rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione relative ai servizi finanziari*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 02 08	1 500 000	1 325 000	p.m.	p.m.		
Riserve (40 02 41)			1 500 000	750 000		
Totale	1 500 000	1 325 000	1 500 000	750 000		

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (seguito)

12 02 08 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire e sostenere attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari nell'ambito di un programma specifico.

Il programma prevedrà la possibilità di cofinanziare attività svolte da due organizzazioni senza scopo di lucro, Finance Watch e Better Finance, per rafforzare ulteriormente il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali nell'elaborazione delle politiche dell'Unione relative ai servizi finanziari e informarli sulle questioni contemplate dalla regolamentazione del settore finanziario.

Il programma coprirà attività di ricerca, informazione e comunicazione, attività volte a rafforzare l'interazione tra i membri di ciascuna organizzazione e attività di sensibilizzazione per promuovere le posizioni di tali membri.

Il finanziamento dell'Unione è di fondamentale importanza per garantire che gli obiettivi politici raggiunti finora nell'ambito del progetto pilota e dell'azione preparatoria precedenti siano mantenuti nel periodo 2017-2020.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 17).

12 02 77 *Progetti pilota e azioni preparatorie*

12 02 77 05 Azione preparatoria — Rafforzamento della capacità per gli utilizzatori finali e altri soggetti esterni al settore riguardo al processo decisionale dell'Unione in materia di servizi finanziari

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	750 000	1 500 000,—	1 069 258,91

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (seguito)

12 02 77 (seguito)

12 02 77 06 Progetto pilota — Task force orizzontale sulla tecnologia di registro distribuito (DLT) e caso d'uso da parte dei governi

Cifre (Stanziammenti dissociati)

Stanziammenti 2018		Stanziammenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	675 000	850 000	425 000		

Commento

Il progetto pilota prosegue il lavoro della task force sulla tecnologia di registro distribuito al fine di consolidare le competenze tecniche e le capacità di regolamentazione, nonché di sviluppare casi d'uso, in particolare per applicazioni governative, nel settore della tecnologia di registro distribuito (DLT), come proposto nella risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulle valute virtuali [P8_TA(2016)0228].

Un caso d'uso specifico che dovrebbe essere esaminato è il potenziale delle soluzioni basate sulla DLT per la gestione della situazione dei rifugiati. Molti rifugiati e persone in situazioni analoghe non sono in grado di dimostrare la propria identità o di accedere ai servizi essenziali. Non possiedono i documenti necessari per aprire un conto bancario e, senza tale documentazione, molti rifugiati non possono avere accesso all'assistenza sanitaria, chiedere tutela giuridica o iscrivere i loro figli a scuola. Allo stesso tempo, i governi dell'UE in partenariato con altri paesi e organizzazioni (ad esempio, le ONG), hanno bisogno di soluzioni innovative per gestire i crescenti flussi di migranti e il loro soggiorno temporaneo in diversi paesi. Le applicazioni DLT si prestano a tali scopi a causa della loro architettura distribuita e resiliente.

Alcune organizzazioni hanno già iniziato a valutare le applicazioni DLT in tale ambito, ad esempio per autenticare e convalidare in modo indipendente gli scambi di informazioni, dall'identificazione personale ai trasferimenti di denaro.

Il progetto pilota valuterà e confronterà gli approcci migliori nell'uso delle soluzioni DLT per il controllo delle frontiere e per gestire la situazione dei rifugiati.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

12 02 77 07 Progetto pilota — Creare una vera e propria Unione bancaria — Ricerca sulle differenze esistenti tra le disposizioni legislative e regolamentari in materia bancaria dei paesi della zona euro e necessità di armonizzarle in un'Unione bancaria

Cifre (Stanziammenti dissociati)

Stanziammenti 2018		Stanziammenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	250 000				

COMMISSIONE

TITOLO 12 — STABILITÀ FINANZIARIA, SERVIZI FINANZIARI E UNIONE DEI MERCATI DEI CAPITALI

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (seguito)

12 02 77 (seguito)

12 02 77 07 (seguito)

Commento

La creazione di una vera e propria Unione bancaria porterà a un mercato bancario europeo nella zona euro e, di conseguenza, a una maggiore stabilità dell'Unione economica e monetaria. In generale, si ritengono necessari quattro elementi a tal riguardo: un'autorità di vigilanza unica, un meccanismo di risoluzione unico, norme comuni rigorose in materia di copertura assicurativa e un codice unico. Le discussioni sul codice unico si concentrano ovviamente in larga misura sull'ulteriore armonizzazione del regolamento sui requisiti patrimoniali [regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1)] e della direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) [direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338)], non tenendo conto del fatto che vi sono anche altre norme e regolamenti molto importanti nel quadro giuridico delle istituzioni finanziarie, ad esempio il diritto societario, la legislazione in materia di insolvenza o di valori immobiliari e, ove possibile, le norme contabili. Il progetto pilota servirà ad analizzare le differenze esistenti tra le disposizioni legislative e regolamentari in materia bancaria dei paesi della zona euro ed a valutare in quali settori sia necessaria un'ulteriore armonizzazione al fine di creare una vera e propria Unione bancaria. A tale proposito la ricerca si estenderà a tutte le 19 giurisdizioni della zona euro, al fine di produrre un quadro delle disposizioni sostanziali più pertinenti che disciplinano le banche e di armonizzarle in un'Unione bancaria. Inoltre, le norme formali che disciplinano le responsabilità delle autorità nazionali competenti nel quadro del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e le autorità nazionali di risoluzione nel quadro del Comitato di risoluzione unico (CRU) devono essere esaminate al fine di stabilire se e in quali casi un'ulteriore armonizzazione delle norme sarebbe giustificata per migliorare il funzionamento dell'MVU e del CRU. Occorre inoltre valutare l'opportunità di una diversa ripartizione delle responsabilità tra il livello nazionale e il livello dell'UE. La ricerca tiene conto delle diverse tradizioni nelle giurisdizioni europee e del fatto che, anche in un'Unione bancaria, un'armonizzazione massima non è sempre fattibile e necessaria.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

12 02 77 08 Progetto pilota — Fondo europeo d'investimento collettivo

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
400 000	200 000				

Commento

Il Piano d'investimenti per l'Europa è inteso a risolvere la carenza di investimenti nel continente affrontando le lacune del mercato e il livello di investimenti non ottimale. Esso si fonda su tre pilastri: la gestione del Fondo europeo per gli investimenti strategici, la facilitazione dell'accesso al finanziamento attraverso i poli europei di consulenza sugli investimenti e il portale dei progetti d'investimento europei, nonché il miglioramento della legislazione per creare un contesto più favorevole agli investimenti.

CAPITOLO 12 02 — SERVIZI FINANZIARI E MERCATI DEI CAPITALI (*seguito*)**12 02 77** (*seguito*)12 02 77 08 (*seguito*)

Il finanziamento collettivo (crowdfunding), quale strumento innovativo per fornire una fonte di finanziamento alternativa alle PMI, è percepito come uno strumento complementare al finanziamento da parte delle banche nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali. Sebbene rappresenti solo una piccola parte del finanziamento globale delle PMI europee, il crowdfunding ha registrato una rapida crescita, permettendo di raccogliere nel 2015, secondo le stime, 4 100 milioni di EUR nel 2015 attraverso modelli orientati al rendimento finanziario.

Il progetto pilota esaminerà le potenzialità dei modelli di finanziamento collettivo orientati al rendimento finanziario come modelli di finanziamento alternativi per le PMI nel quadro del Piano d'investimenti per l'Europa.

Nella misura in cui il Piano d'investimenti per l'Europa permette di mobilitare investimenti privati nell'Unione europea, il progetto pilota sarà incentrato sull'esame delle modalità per integrare l'azione del settore bancario in situazioni di carenza del mercato o di investimenti non ottimali.

Al fine di individuare i casi in cui gli investimenti delle PMI sono limitati a causa di un mancato accesso al credito, si terrà conto sia della relazione annuale della Banca centrale europea sull'accesso al credito da parte delle PMI che lo studio del gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI) sugli investimenti e il finanziamento degli investimenti. Inoltre, occorre tener conto del fatto che molte start-up e PMI innovative non beneficiano di garanzie sufficienti e falliscono per problemi di tesoreria a breve termine, sebbene il loro modello di impresa sia sostenibile a lungo termine.

L'obiettivo consiste nello stabilire in quali Stati membri il problema è più marcato, di esaminare ulteriormente il quadro regolamentare e di definire un piano d'azione che permetta di creare una piattaforma di investimento collettivo nel quadro del Piano di investimenti per l'Europa, con particolare riferimento alle carenze del mercato, e di facilitare l'apporto di finanziamenti privati. Per dar seguito agli orientamenti della BEI sulle piattaforme d'investimento, dovrebbe essere realizzato anche uno studio di mercato inteso a individuare le potenzialità e le esigenze del mercato. La piattaforma potrebbe avere una natura tematica o regionale e includere numerosi Stati membri. In alternativa, il progetto potrebbe essere utilizzato per identificare le migliori prassi di finanziamento esteso alla filiera (ad esempio, la compravendita online di fatture).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 13

POLITICA REGIONALE E URBANA

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

TITOLO 13

POLITICA REGIONALE E URBANA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»	89 843 307	89 843 307	89 356 102	89 356 102	90 129 546,25	90 129 546,25
	<i>Riserve (40 01 40)</i>			1 125 000	1 125 000		
		89 843 307	89 843 307	90 481 102	90 481 102	90 129 546,25	90 129 546,25
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI	30 096 255 130	25 391 963 602	29 218 751 321	14 639 134 699	27 155 528 421,01	21 015 822 334,25
13 04	FONDO DI COESIONE (FC)	9 418 157 040	8 480 393 602	9 080 135 577	5 748 249 495	8 780 384 180,25	7 448 978 423,—
13 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE	92 853 894	80 306 941	115 060 568	195 406 848	47 122 952,—	513 379 992,50
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ	50 000 000	50 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013	32 774 210,—	32 774 210,—
13 07	REGOLAMENTO SUGLI AIUTI	34 473 000	26 000 000	34 836 240	39 031 865	33 408 392,—	22 581 228,57
13 08	PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI (SRSP) — ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA	30 500 000	14 000 000	p.m.	p.m.		
	<i>Riserve (40 02 41)</i>			22 500 000	11 250 000		
		30 500 000	14 000 000	22 500 000	11 250 000		
	Titolo 13 — Totale	39 812 082 371	34 132 507 452	39 779 339 821	21 952 379 022	36 139 347 701,51	29 123 665 734,57
	<i>Riserve (40 01 40, 40 02 41)</i>			23 625 000	12 375 000		
		39 812 082 371	34 132 507 452	39 802 964 821	21 964 754 022	36 139 347 701,51	29 123 665 734,57

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

TITOLO 13

POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
13 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA»					
13 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Politica regionale e urbana»	5,2	62 910 376	63 257 387	64 281 338,75	102,18
13 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Politica regionale e urbana»					
13 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 119 259	2 141 597	2 373 414,—	111,99
13 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 547 285	2 555 212	2 609 804,66	102,45
	Articolo 13 01 02 — Subtotale		4 666 544	4 696 809	4 983 218,66	106,79
13 01 03	Spese relative al materiale e ai servizi per la tecnologia dell'informazione e della comuni- cazione del settore «Politica regionale e urbana»	5,2	4 066 735	3 950 004	4 943 022,50	121,55
13 01 04	Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Politica regionale e urbana»					
13 01 04 01	Spese di sostegno al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1,2	11 160 000	11 300 000	10 307 869,64	92,36
13 01 04 02	Spese di sostegno per lo strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale	4	1 951 902	1 951 902	1 873 475,—	95,98
13 01 04 03	Spese di sostegno al Fondo di coesione	1,2	4 140 000	4 200 000	3 740 621,70	90,35
13 01 04 04	Spese di supporto per il Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP)	1,2	947 750	p.m.		
	Riserve (40 01 40)			1 125 000		
			947 750	1 125 000		
	Articolo 13 01 04 — Subtotale		18 199 652	17 451 902	15 921 966,34	87,49
	Riserve (40 01 40)			1 125 000		
			18 199 652	18 576 902	15 921 966,34	
	Capitolo 13 01 — Totale		89 843 307	89 356 102	90 129 546,25	100,32
	Riserve (40 01 40)			1 125 000		
			89 843 307	90 481 102	90 129 546,25	

13 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Politica regionale e urbana»Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
62 910 376	63 257 387	64 281 338,75

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA» (seguito)

13 01 02 *Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Politica regionale e urbana»*

13 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 119 259	2 141 597	2 373 414,—

13 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 547 285	2 555 212	2 609 804,66

13 01 03 *Spese relative al materiale e ai servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione del settore «Politica regionale e urbana»*

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
4 066 735	3 950 004	4 943 022,50

13 01 04 *Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Politica regionale e urbana»*

13 01 04 01 Spese di sostegno al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
11 160 000	11 300 000	10 307 869,64

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per l'assistenza tecnica finanziata dal FESR, prevista dall'articolo 58 e dall'articolo 118 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. L'assistenza tecnica può finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per applicare tale regolamento.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese di sostegno (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni, sistemi d'informazione),
- spese per personale esterno impiegato in sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 3 060 000 EUR, comprese le missioni attinenti al personale esterno finanziate nell'ambito del presente stanziamento.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA» (seguito)

13 01 04 (seguito)

13 01 04 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 01 04 02 Spese di sostegno per lo strumento di assistenza preadesione (IPA) — Componente di sviluppo regionale

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 951 902	1 951 902	1 873 475,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica per lo strumento di assistenza preadesione (IPA), la soppressione graduale dell'assistenza preadesione e il sostegno allo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, in particolare:

- spese relative alla preparazione, all'esame, all'approvazione, al seguito, al controllo, all'audit e alla valutazione di programmi pluriennali e/o singoli progetti e operazioni connessi alla componente di sviluppo regionale dell'IPA. Fra le azioni possono figurare contratti di assistenza tecnica, studi, consulenza a breve termine, riunioni, scambio di esperienze, costituzione di reti, informazione e pubblicità nonché eventi di sensibilizzazione, fra cui l'elaborazione di strategie di comunicazione, anche istituzionale, delle priorità politiche dell'Unione, attività di formazione e pubblicazioni direttamente connesse al conseguimento dell'obiettivo del programma ed altre misure di sostegno attuate a livello dei servizi centrali della Commissione o delle delegazioni nei paesi beneficiari,
- spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc a vantaggio dei paesi beneficiari e della Commissione,
- installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, l'ispezione e la valutazione,
- miglioramento dei metodi di valutazione e dello scambio di informazioni sulle prassi del settore,
- attività di ricerca su questioni pertinenti e divulgazione dei risultati,
- spese per personale esterno impiegato in sede, nonché presso l'EUPSO a Nicosia (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 1 873 475 EUR, comprese le missioni attinenti al personale esterno finanziate nell'ambito del presente stanziamento.

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA» (seguito)**13 01 04** (seguito)

13 01 04 02 (seguito)

Il presente stanziamento è altresì destinato a sostenere la formazione e la cooperazione in campo amministrativo con organizzazioni non governative e parti sociali.

Le entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Questo stanziamento copre le spese amministrative a titolo dei capitoli 13 05 e 13 07.

13 01 04 03 Spese di sostegno al Fondo di coesione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
4 140 000	4 200 000	3 740 621,70

Commento

Stanziamento destinato a coprire le misure di assistenza tecnica nell'ambito del Fondo di coesione, previste dall'articolo 58 e dall'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'assistenza tecnica può finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per applicare tale regolamento.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese di sostegno (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni, missioni, traduzioni, sistemi d'informazione),
- spese per personale esterno impiegato in sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale avventizio) nel limite massimo di 1 340 000 EUR, comprese le missioni attinenti al personale esterno finanziate nell'ambito del presente stanziamento.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA REGIONALE E URBANA» (seguito)

13 01 04 (seguito)

13 01 04 04 Spese di supporto per il Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
13 01 04 04	947 750	p.m.	
Riserve (40 01 40)		1 125 000	
Totale	947 750	1 125 000	

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione richieste per la gestione del SRSP e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento pertinente, le spese relative alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio di informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione nell'ambito della gestione del SRSP.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03	FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI								
13 03 01	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	47 302 553,19	
13 03 02	Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 03	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	145 491 832,28	145 491 832,28	
13 03 04	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 644 177,72	
13 03 05	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 110 756,61	2 110 756,61	
13 03 06	Completamento di Urban (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 07	Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 08	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 09	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (prima del 2000)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 12	Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	3 000 000,—	

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03 13	Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	233 461,55	
13 03 14	Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 16	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza	1,2	p.m.	2 752 090 200	p.m.	452 134 177	0,—	9 710 133 506,56	352,83
13 03 17	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — PEACE	1,2	p.m.	9 176 800	p.m.	p.m.	0,—	0,—	0
13 03 18	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione	1,2	p.m.	895 000 000	p.m.	106 686 990	0,—	1 375 734 521,62	153,71
13 03 19	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1,2	p.m.	167 500 000	p.m.	25 585 650	0,—	283 231 860,63	169,09
13 03 20	Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	1 610 747	0,—	921 671,41	
13 03 31	Completamento dell'Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)	1,2	p.m.	288 980	p.m.	154 965	0,—	17 899,70	6,19
13 03 40	Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03 41	Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione relativa alla competitività regionale e all'occupazione (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 60	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	19 436 507 277	14 172 481 996	18 775 111 553	9 016 266 797	17 849 245 454,—	6 488 501 103,75	45,78
13 03 61	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	3 794 007 606	2 735 463 362	3 719 489 334	1 712 642 289	3 394 556 710,—	1 041 573 147,93	38,08
13 03 62	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	4 726 229 339	3 442 060 077	4 622 273 189	2 532 798 533	4 425 550 656,—	1 404 644 603,90	40,81
13 03 63	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	226 472 828	169 014 095	222 029 433	139 873 000	217 673 091,—	85 465 017,86	50,57
13 03 64	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea								
13 03 64 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea	1,2	1 766 233 626	914 201 248	1 731 601 443	525 930 699	970 006 232,—	301 358 833,83	32,96
13 03 64 02	Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)	4	9 584 130	4 140 836	9 396 205	1 312 500	5 171 292,—	1 500 000,—	36,22
13 03 64 03	Partecipazione dei paesi del vicinato europeo al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (strumento europeo di vicinato, ENI)	4	1 368 000	242 000	1 459 650	231 000	1 414 450,—	264 000,—	109,09
	Articolo 13 03 64 — Subtotale		1 777 185 756	918 584 084	1 742 457 298	527 474 199	976 591 974,—	303 122 833,83	33,00

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03 65	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa								
13 03 65 01	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa	1,2	74 000 000	69 000 000	74 000 000	69 400 000	68 539 152,12	65 071 293,54	94,31
13 03 65 02	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1,2	p.m.	4 227 951	p.m.	1 028 043	16 219 272,—	8 958 676,44	211,89
	Articolo 13 03 65 — Subtotale		74 000 000	73 227 951	74 000 000	70 428 043	84 758 424,12	74 029 969,98	101,10
13 03 66	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile								
		1,2	54 152 324	41 821 859	53 090 514	42 472 411	52 049 523,—	41 639 618,40	99,56
13 03 67	Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico — Assistenza tecnica								
		1,2	p.m.	248 943	p.m.	p.m.	0,—	44 575,85	17,91
13 03 68	Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione Danubiana — Assistenza tecnica								
		1,2	p.m.	214 828	p.m.	500 000	0,—	535 171,62	249,12
13 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
13 03 77 03	Azione preparatoria—Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 03 77 06	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	40 880,—	

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03 77	(seguito)								
13 03 77 07	Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace	1,2	p.m.	773 558	p.m.	p.m.	0,—	115 073,68	14,88
13 03 77 08	Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la ricon- ciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piat- taforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	322 551	0,—	287 554,37	
13 03 77 09	Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	334 000,—	
13 03 77 12	Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooper- azione economica e sociale, tra cui una piat- taforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana	1,2	p.m.	1 093 974	p.m.	1 234 347	0,—	1 563 697,11	142,94
13 03 77 13	Progetto pilota — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: la «scala di eccellenza»	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	600 000	0,—	1 500 000,—	
13 03 77 14	Azione preparatoria — Una strategia regionale per la regione del Mare del Nord	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	50 638,—	
13 03 77 15	Azione preparatoria — Città del mondo: cooper- azione tra l'UE e i paesi terzi in merito allo sviluppo urbano	1,2	p.m.	1 124 221	p.m.	750 000	1 500 000,—	700 880,42	62,34

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 03 77 16	Progetto pilota — Lo stato effettivo e desiderato del potenziale economico nelle regioni diverse dalla capitale greca Atene	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	350 000,—	
13 03 77 17	Azione preparatoria — Cooperazione UE-CELAC in materia di coesione territoriale	1,2	p.m.	1 798 674	2 000 000	1 700 000	2 000 000,—	1 326,28	0,07
13 03 77 18	Azione preparatoria — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: scala di eccellenza — la via da seguire	1,2	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000,—	0,—	0
13 03 77 19	Azione preparatoria — Sostegno alla crescita e alla governance nelle regioni che accusano ritardi in termini di sviluppo	1,2	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,—	500 000,—	25,00
13 03 77 20	Azione preparatoria — I vantaggi economici competitivi e le potenzialità di specializzazione intelligente a livello regionale in Romania	1,2	p.m.	1 000 000	p.m.	1 000 000	2 000 000,—	1 000 000,—	100,00
13 03 77 21	Progetto pilota — Strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (EUSAIR): realizzazione e preparazione di iniziative e progetti con un autentico valore aggiunto per l'intera regione	1,2	1 300 000	1 300 000	1 300 000	650 000			
13 03 77 22	Azione preparatoria — Strategia macroregionale per il periodo 2014-2020: strategia dell'UE per la regione alpina	1,2	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000			
13 03 77 23	Azione preparatoria — Agenda urbana per l'UE	1,2	p.m.	1 250 000	2 500 000	1 250 000			
13 03 77 24	Progetto pilota — Misurare ciò che conta per i cittadini dell'UE: il progresso sociale nelle regioni europee	1,2	900 000	450 000					
	Articolo 13 03 77 — Subtotale		7 700 000	14 790 427	10 300 000	10 506 898	7 500 000,—	6 444 049,86	43,57
	Capitolo 13 03 — Totale		30 096 255 130	25 391 963 602	29 218 751 321	14 639 134 699	27 155 528 421,01	21 015 822 334,25	82,77

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (*seguito*)*Commento*

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la realizzazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale enunciati nell'articolo 174 sia sostenuta dall'azione svolta dall'Unione attraverso i Fondi strutturali, fra cui il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). In conformità dell'articolo 176, il FESR è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali nell'Unione. I compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti in conformità dell'articolo 177.

L'articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile.

L'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006 e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme precise sulle rettifiche finanziarie applicabili al FESR.

Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al FESR.

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6 1 5 0 o 6 1 5 7.

Il finanziamento delle azioni di lotta antifrode è imputato all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174, 175, 176 e 177.

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1), in particolare l'articolo 39.

Regolamento (CE) n. 1783/1999, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag.1).

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 83, 100 e 102.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999.

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

13 03 01 Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 1 (2000-2006)*Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	47 302 553,19

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi all'obiettivo 1 nel periodo di programmazione 2000-2006 che il FESR deve ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

13 03 02 Completamento del programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (2000-2006)*Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)**13 03 02** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il periodo di programmazione 2000-2006 relativamente al programma speciale per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda. Il programma speciale per la pace e la riconciliazione è stato proseguito conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Berlino, menzionate di seguito, di dotare il programma di 500 000 000 EUR (prezzi del 1999) per il nuovo periodo di validità del programma (2000-2004). Secondo quanto richiesto nelle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, erano stati aggiunti altri 105 000 000 EUR da stanziare nel 2005 e nel 2006 per allineare gli interventi a titolo del programma con gli altri programmi nell'ambito dei Fondi strutturali che si sono chiusi nel 2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Decisione 1999/501/CE della Commissione, del 1° luglio 1999, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo n. 1 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 (GU L 194 del 27.7.1999, pag. 49), in particolare il considerando 5.

Decisione C(2001) 638 sull'approvazione di interventi strutturali comunitari per il programma operativo dell'Unione per la pace e la riconciliazione («programma PEACE II») rientrante nell'obiettivo n. 1 nell'Irlanda del Nord (Regno Unito) e nella regione frontaliere (Irlanda).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Berlino del 24 e 25 marzo 1999, in particolare il paragrafo 44, lettera b).

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, in particolare il paragrafo 49.

13 03 03 **Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo n. 1 (prima del 2000)***Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	145 491 832,28	145 491 832,28

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi al periodo di programmazione precedente il 2000 per i precedenti obiettivi 1 e 6 che il FESR deve ancora liquidare.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 03 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

13 03 04 **Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (2000-2006)***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 644 177,72

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi all'obiettivo 2 nel periodo di programmazione 2000-2006 che il FESR deve ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

13 03 05 **Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Obiettivo 2 (prima del 2000)***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 110 756,61	2 110 756,61

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)**13 03 05** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni relativi ai periodi di programmazione precedenti il 2000 per i vecchi obiettivi 2 e 5 b) che i tre Fondi (FESR, FSE e FEAOG sezione Orientamento) devono ancora liquidare.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturale, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

13 03 06 **Completamento di Urban (2000-2006)***Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare relativamente all'iniziativa comunitaria Urban II per il periodo di programmazione 2000-2006. Questa iniziativa comunitaria si concentrava sulla rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone periferiche in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 06 (seguito)

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 28 aprile 2000, recante gli orientamenti relativi all'iniziativa comunitaria concernente la rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle zone adiacenti in crisi, per promuovere uno sviluppo urbano sostenibile — URBAN II (GU C 141 del 19.5.2000, pag. 8).

13 03 07 **Completamento dei programmi precedenti — Iniziative comunitarie (anteriori al 2000)**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni FESR ancora da liquidare relativamente alle iniziative comunitarie precedenti al 2000.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 13 maggio 1992, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento (RETEX) (GU C 142 del 4.6.1992, pag. 5).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)***13 03 07** *(seguito)*

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che definisce gli orientamenti per sovvenzioni globali o i programmi operativi integrati per i quali gli Stati membri sono invitati a presentare domande di contributo nel quadro di un'iniziativa comunitaria relativa alla ristrutturazione del settore della pesca (PESCA) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 1).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (URBAN) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 6).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente l'adattamento delle piccole e medie imprese al mercato unico (iniziativa PMI) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 10).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa (RETEX) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 17).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi o per le sovvenzioni globali che essi sono invitati a proporre nel quadro di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione nel settore della difesa (Konver) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 18).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone siderurgiche (Resider II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 22).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o delle sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente la riconversione economica di zone carbonifere (Rechar II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 26).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce i criteri dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 30).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (Occupazione) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 36).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria per le regioni ultraperiferiche — REGIS II (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 44).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 07 (seguito)

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali o per programmi operativi integrati sulla base di richieste di contributo che gli Stati membri sono invitati a presentare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 48).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, del 15 giugno 1994, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo delle zone di confine, della cooperazione transfrontaliera e delle reti energetiche selezionate (Interreg II) (GU C 180 dell'1.7.1994, pag. 60).

Nota della Commissione agli Stati membri, del 16 maggio 1995, che fissa gli orientamenti per un'iniziativa nel quadro del programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (programma Peace I) (GU C 186 del 20.7.1995, pag. 3).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati a proporre nell'ambito di un'iniziativa comunitaria concernente le zone urbane (Urban) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 4).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Occupazione e valorizzazione delle risorse umane» al fine di promuovere la crescita dell'occupazione soprattutto attraverso lo sviluppo delle risorse umane (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 13).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce i criteri modificati dei programmi operativi o sovvenzioni globali che gli Stati membri sono invitati a proporre nel contesto dell'iniziativa comunitaria «Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)», al fine di promuovere l'occupazione e di adeguare la forza lavoro alle trasformazioni industriali (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 7).

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, dell'8 maggio 1996, che stabilisce gli orientamenti dei programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Interreg riguardante la cooperazione transnazionale in materia di assetto territoriale (Interreg II C) (GU C 200 del 10.7.1996, pag. 23).

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, del 26 novembre 1997, sul programma speciale di aiuto per la pace e la riconciliazione nell'Irlanda del Nord e nelle contee limitrofe dell'Irlanda (1995-1999) (programma Peace I) [COM (97) 642 definitivo].

13 03 08

Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovatrici (2000-2006)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 08 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante il periodo di programmazione 2000-2006 dal FESR per le azioni innovatrici e l'assistenza tecnica secondo quanto previsto negli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Le azioni innovatrici comprendono studi, progetti pilota e scambi di esperienze. Le stesse erano volte in particolare a migliorare la qualità degli interventi dei Fondi strutturali. L'assistenza tecnica copre le misure di preparazione, monitoraggio, valutazione, controllo e gestione necessarie per l'esecuzione del FESR. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni.

Tale stanziamento è altresì destinato a finanziare misure adottate dai partner in preparazione del periodo di programmazione 2007-2013.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informatica finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).

13 03 09 **Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica e azioni innovative (prima del 2000)***Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 09 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti durante periodi di programmazione precedenti il 2000 dal FESR per azioni innovative, per misure di preparazione, monitoraggio o valutazione e per qualsiasi intervento analogo di assistenza tecnica previsto dai regolamenti interessati. Esso è altresì destinato a finanziare azioni pluriennali preesistenti, segnatamente quelle approvate e attuate a norma degli altri regolamenti summenzionati, che non possono essere ricondotte agli obiettivi prioritari dei Fondi. Questo stanziamento sarà inoltre utilizzato, se del caso, per coprire finanziamenti qualora gli stanziamenti d'impegno corrispondenti non siano disponibili né previsti nell'ambito della programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio, del 23 luglio 1985, relativo ai Programmi integrati mediterranei (GU L 197 del 27.7.1985, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9).

Regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

13 03 12 **Contributo dell'Unione al Fondo internazionale per l'Irlanda***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	3 000 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il contributo dell'Unione al finanziamento del Fondo internazionale per l'Irlanda, istituito dall'accordo angloirlandese del 15 novembre 1985 e destinato a promuovere il progresso socioeconomico e a favorire i contatti, il dialogo e la riconciliazione tra le popolazioni irlandesi.

Le attività del Fondo internazionale per l'Irlanda possono integrare e sostenere le attività promosse dal programma di iniziative per contribuire al processo di pace nelle due parti dell'Irlanda.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)***13 03 12** *(seguito)**Basi giuridiche*

Regolamento (CE) n. 177/2005 del Consiglio, del 24 gennaio 2005, riguardante i contributi finanziari comunitari al Fondo internazionale per l'Irlanda (2005-2006) (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1232/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 1).

13 03 13 **Completamento dell'iniziativa comunitaria Interreg III (2000-2006)***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	233 461,55

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare dal periodo di programmazione 2000-2006 relativi agli interventi dell'iniziativa comunitaria Interreg III, concernente la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Sarà rivolta particolare attenzione alle attività transfrontaliere, soprattutto nella prospettiva di un migliore coordinamento con i programmi Phare, Tacis, ISPA e MEDA.

Lo stanziamento è anche destinato a coprire le attività di coordinamento nel settore della mobilità e della qualificazione della manodopera a livello transfrontaliero. Il necessario rilievo sarà attribuito alla cooperazione con le regioni ultraperiferiche.

Esso può essere combinato con i contributi alla cooperazione transfrontaliera Phare per progetti comuni alle frontiere esterne dell'Unione.

Lo stanziamento è destinato a coprire, tra l'altro, il finanziamento di misure preparatorie a favore della cooperazione locale e regionale tra i vecchi e i nuovi Stati membri e i paesi candidati all'adesione nei settori della democrazia e dello sviluppo sociale e regionale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 213 del 13.8.1999, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)**13 03 13** (seguito)*Atti di riferimento*

Comunicazione della Commissione, del 2 settembre 2004, che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria riguardante la cooperazione transeuropea volta a incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario — INTERREG III (GU C 226 del 10.9.2004, pag. 2).

13 03 14 *Sostegno a favore delle regioni confinanti con i paesi candidati — Completamento di programmi precedenti (2000-2006)**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare relativamente ai progetti del periodo di programmazione 2000-2006 nelle regioni confinanti con i paesi candidati conformemente alle regole dell'iniziativa comunitaria Interreg III concernente la cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale. L'azione tiene conto della comunicazione della Commissione relativa all'impatto dell'ampliamento sulle regioni confinanti con i paesi candidati «Azione comunitaria a favore delle regioni frontaliere» [COM(2001) 437 definitivo].

13 03 16 *Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Convergenza**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 752 090 200	p.m.	452 134 177	0,—	9 710 133 506,56

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare relativamente a programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla convergenza nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione.

Parte dello stanziamento è destinata ad essere utilizzata per affrontare le disparità interregionali in modo che la situazione di sviluppo generale di una regione non celi sacche di povertà e unità territoriali svantaggiate.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)**13 03 16** (seguito)*Basi giuridiche*

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

13 03 17 **Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — PEACE***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	9 176 800	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanti destinati a coprire impegni ancora da liquidare inerenti al programma PEACE nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla cooperazione territoriale europea per il periodo di programmazione 2007-2013.

Il programma Peace sarà attuato come un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1083/2006.

Il programma Peace promuoverà la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, compresa in particolare la coesione tra le comunità. La zona beneficiaria sarà la totalità dell'Irlanda del Nord e delle contee limitrofe dell'Irlanda. Il programma sarà attuato nel pieno rispetto del principio di addizionalità degli interventi dei Fondi strutturali.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 18 **Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Competitività regionale e occupazione**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	895 000 000	p.m.	106 686 990	0,—	1 375 734 521,62

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare inerenti a programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla competitività regionale e all'occupazione nel periodo di programmazione 2007-2013. Al di fuori delle regioni meno sviluppate, l'obiettivo punta a rafforzare la competitività e l'attrazione delle regioni, nonché l'occupazione alla luce delle finalità indicate dalla strategia Europa 2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

13 03 19 **Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	167 500 000	p.m.	25 585 650	0,—	283 231 860,63

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare inerenti a programmi nell'ambito dell'obiettivo del FESR relativo alla cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2007-2013. Tale obiettivo è volto a rafforzare la cooperazione territoriale e macroregionale e lo scambio di esperienze al livello territoriale appropriato.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 19 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

13 03 20 **Completamento del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 610 747	0,—	921 671,41

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare impegni ancora da liquidare del periodo di programmazione 2007-2013 relativi alle misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento (CE) n. 1083/2006, come stabilito dall'articolo 45 del regolamento stesso. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni e missioni),
- spese di informazione e pubblicazioni,
- spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni.

Stanziamiento altresì destinato a finanziare misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del periodo di programmazione 2014-2020.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 31 *Completamento dell'Assistenza tecnica e diffusione delle informazioni sulla strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico, nonché miglioramento delle conoscenze sulla strategia delle macroregioni (2007-2013)*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	288 980	p.m.	154 965	0,—	17 899,70

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare impegni ancora da liquidare del periodo di programmazione 2007-2013, volti a garantire:

- la corretta diffusione delle informazioni tramite newsletter (anche online), relazioni e conferenze e specificatamente un forum annuale,
- l'organizzazione di eventi in loco affinché tutte le regioni europee interessate possano familiarizzare con la strategia del mar Baltico e con i principi delle macroregioni,
- la proficua gestione della strategia tramite il sistema decentrato istituito e in particolare il funzionamento del sistema dei coordinatori di settori prioritari e responsabili di progetti faro,
- l'assistenza tecnico-amministrativa alla pianificazione e al coordinamento delle attività connesse con la Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico,
- la disponibilità del capitale di avviamento per la pianificazione e la preparazione di progetti a sostegno della strategia,
- la promozione della partecipazione della società civile,
- la garanzia di un continuo sostegno ai coordinatori dei settori prioritari nelle loro attività di coordinamento,
- la partecipazione a uno strumento di attuazione con la BEI, se richiesto dagli Stati membri della regione baltica,
- lo sviluppo di una strategia di comunicazione più ambiziosa in merito alla Strategia europea per la regione del mar Baltico.

Il sostegno all'azione di assistenza tecnica viene proseguito al fine di:

- continuare a sostenere i coordinatori di settori prioritari nelle loro attività di coordinamento,
- partecipare a uno strumento di attuazione con la BEI, se richiesto dagli Stati membri della regione baltica,
- sviluppare una strategia di comunicazione più ambiziosa in merito alla Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 31 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1783/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

13 03 40 **Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione di convergenza (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)***Cifre (Stanziameti dissociati)*

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziameto destinato a finanziare gli strumenti di condivisione dei rischi dalla dotazione di convergenza del FESR per gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria.

I rimborsi e le rimanenze successivi al completamento di operazioni finanziate da uno strumento di condivisione dei rischi possono essere riutilizzati all'interno dello strumento di condivisione dei rischi se lo Stato membro continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se lo Stato membro non soddisfa più le suddette condizioni, i rimborsi e le rimanenze sono considerati entrate con destinazione specifica.

Le entrate con destinazione specifica risultanti dal rimborso di importi rientranti o da rimanenze, iscritte alla linea di bilancio 6 1 4 4 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. A richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari generati dalla suddetta entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 36 bis.

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (GU L 133 del 23.5.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 41 *Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione relativa alla competitività regionale e all'occupazione (2007-2013) del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare gli strumenti di condivisione dei rischi dalla dotazione di competitività regionale e occupazione del FESR per gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria.

I rimborsi e le rimanenze successivi al completamento di operazioni finanziate da uno strumento di condivisione dei rischi possono essere riutilizzati all'interno dello strumento di condivisione dei rischi se lo Stato membro continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se lo Stato membro non soddisfa più le suddette condizioni, i rimborsi e le rimanenze sono considerati entrate con destinazione specifica.

Le entrate con destinazione specifica risultanti dal rimborso di importi rientranti o da rimanenze, iscritte alla linea di bilancio 6 1 4 4 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. A richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari generati dalla suddetta entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 36 bis.

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (GU L 133 del 23.5.2012, pag. 1).

13 03 60 *Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni meno sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 436 507 277	14 172 481 996	18 775 111 553	9 016 266 797	17 849 245 454,—	6 488 501 103,75

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 60 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni meno sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il processo di recupero di tali regioni arretrate dal punto di vista economico e sociale richiede sforzi sostenuti a lungo termine. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 61 **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni in transizione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»**

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 794 007 606	2 735 463 362	3 719 489 334	1 712 642 289	3 394 556 710,—	1 041 573 147,93

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo 2014-2020 in una nuova categoria di regioni, le «regioni in transizione», che sostituisce il sistema del phasing-out e phasing-in, in vigore nel periodo 2007-2013. Questa categoria comprende le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75 % e il 90 % della media dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 62 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Regioni più sviluppate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 726 229 339	3 442 060 077	4 622 273 189	2 532 798 533	4 425 550 656,—	1 404 644 603,90

Commento

Stanziameto destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni più sviluppate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Mentre gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, lo stanziameto è destinato a coprire sfide importanti alle quali tutti gli Stati membri devono rispondere, ad esempio la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90 % della media dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 63 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
226 472 828	169 014 095	222 029 433	139 873 000	217 673 091,—	85 465 017,86

Commento

Stanziameto destinato a coprire il sostegno supplementare specifico del FESR nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nelle regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate, nel periodo di programmazione 2014-2020. Il finanziamento supplementare è destinato a tenere conto delle difficoltà particolari che devono affrontare le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e le regioni settentrionali scarsamente popolate che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 al trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)**13 03 63** (seguito)*Basi giuridiche*

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 64 **Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea***Commento*

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale. Esso comprende inoltre il sostegno ad attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione, finanziato nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e dello strumento di assistenza preadesione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag.259).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 64 01 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Cooperazione territoriale europea*Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 766 233 626	914 201 248	1 731 601 443	525 930 699	970 006 232,—	301 358 833,83

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 64 (seguito)

13 03 64 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno del FESR nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020. Esso intende finanziare la cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe, la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più ampi e la cooperazione interregionale.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag.259).

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag.289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 64 02 Partecipazione dei paesi candidati e candidati potenziali al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (IPA II)

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 584 130	4 140 836	9 396 205	1 312 500	5 171 292,—	1 500 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale del FESR ai quali partecipano i beneficiari elencati all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 («il regolamento IPA»).

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, gli enti o le persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, per ogni capitolo gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 64 (seguito)

13 03 64 02 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

13 03 64 03 Partecipazione dei paesi del vicinato europeo al FESR CTE — Contributo dalla rubrica 4 (strumento europeo di vicinato, ENI)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 368 000	242 000	1 459 650	231 000	1 414 450,—	264 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno a titolo dello strumento europeo di vicinato (ENI) nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020 per il programma di cooperazione transfrontaliera per il Mar Baltico. Il sostegno erogato a titolo dell'ENI e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) dovrebbe essere previsto nei programmi di cooperazione transfrontaliera tra Stati membri, da una parte, e paesi partner e/o la Federazione russa, dall'altra parte («altri paesi partecipanti alla cooperazione transfrontaliera») lungo i confini esterni dell'Unione, onde promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile e la cooperazione tra le zone frontaliere limitrofe nonché un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 14.3.2014, pag. 27).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 65 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

13 03 65 01 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
74 000 000	69 000 000	74 000 000	69 400 000	68 539 152,12	65 071 293,54

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica ed amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, come stabilito dall'articolo 58 e dall'articolo 118 del regolamento stesso.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 65 02 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	4 227 951	p.m.	1 028 043	16 219 272,—	8 958 676,44

Commento

Stanziamiento destinato a coprire parte della dotazione nazionale per l'assistenza tecnica trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in seguito alla richiesta di uno Stato membro che affronta difficoltà di bilancio temporanee. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo stanziamento è destinato a coprire misure volte a individuare, rendere prioritarie e attuare riforme strutturali e amministrative in risposta alle sfide economiche e sociali in tale Stato membro.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)**13 03 65** (seguito)

13 03 65 02 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

13 03 66 Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Azioni innovative nell'ambito dello Sviluppo Urbano Sostenibile*Cifre (Stanziameti dissociati)*

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
54 152 324	41 821 859	53 090 514	42 472 411	52 049 523,—	41 639 618,40

Commento

Stanziameto destinato a sostenere azioni innovative del FESR su iniziativa della Commissione nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1301/2013. Le azioni innovative comprendono studi e progetti pilota volti ad identificare o testare nuove soluzioni a problemi connessi allo sviluppo urbano sostenibile di rilevanza per l'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 67 Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico — Assistenza tecnica

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	248 943	p.m.	p.m.	0,—	44 575,85

Commento

Stanziamanto destinato ad attuare la strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico.

Il sostegno all'azione di assistenza tecnica nel 2015 viene proseguito al fine di:

- continuare a sostenere i coordinatori dei settori prioritari nelle loro attività di coordinamento,
- partecipare a uno strumento di attuazione con la BEI, se richiesto dagli Stati membri della regione baltica,
- sviluppare una strategia di comunicazione più ambiziosa in merito alla strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 68 Strategie macro-regionali 2014-2020 — Strategia dell'Unione europea per la regione Danubiana — Assistenza tecnica

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	214 828	p.m.	500 000	0,—	535 171,62

Commento

Stanziamanto destinato ad attuare la strategia dell'Unione europea per la regione danubiana.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 68 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 03 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

13 03 77 03 Azione preparatoria — Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 06 Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale e locale attraverso la promozione della politica regionale dell'Unione su scala globale

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	40 880,—

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 77 (seguito)

13 03 77 06 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 07 Azione preparatoria — Definizione del modello di governance per la regione danubiana dell'Unione — Coordinamento migliore ed efficace

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	773 558	p.m.	p.m.	0,—	115 073,68

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 08 Progetto pilota — Verso una comune identità regionale, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	322 551	0,—	287 554,37

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 77 (seguito)

13 03 77 08 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 09 Azione preparatoria sul Forum atlantico per la strategia atlantica dell'Unione europea

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	334 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 12 Azione preparatoria — Verso un'identità regionale comune, la riconciliazione dei popoli e la cooperazione economica e sociale, tra cui una piattaforma paneuropea di competenze ed eccellenza nella macroregione danubiana

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 093 974	p.m.	1 234 347	0,—	1 563 697,11

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 77 (seguito)

13 03 77 12 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 13 Progetto pilota — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: la «scala di eccellenza»

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	600 000	0,—	1 500 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 14 Azione preparatoria — Una strategia regionale per la regione del Mare del Nord

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	50 638,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 77 (seguito)

13 03 77 14 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 15 Azione preparatoria — Città del mondo: cooperazione tra l'UE e i paesi terzi in merito allo sviluppo urbano

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 124 221	p.m.	750 000	1 500 000,—	700 880,42

Commento

Stanziamanti destinati a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 16 Progetto pilota — Lo stato effettivo e desiderato del potenziale economico nelle regioni diverse dalla capitale greca Atene

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	350 000,—

Commento

Stanziamanti destinati a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 77 (seguito)

13 03 77 16 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 17 Azione preparatoria — Cooperazione UE-CELAC in materia di coesione territoriale

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 798 674	2 000 000	1 700 000	2 000 000,—	1 326,28

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria svilupperà ulteriormente il dialogo sulla coesione territoriale e sulle politiche di sviluppo regionale, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera e alle strategie di sviluppo territoriale, nonché sulla promozione del buon governo, rafforzando le capacità amministrative delle autorità nazionali, regionali e locali/urbane nei settori dello sviluppo economico, dell'innovazione e della coesione. Gli obiettivi fondamentali della presente azione preparatoria, inserita nel bilancio 2016, sono lo sviluppo di sistemi di governance multilivello, mediante programmi di formazione e di assistenza tecnica nel contesto di una pianificazione strategica, nonché la promozione di un approccio integrato per lo sviluppo territoriale. Essa promuoverà la cooperazione tra le autorità regionali e locali, da un lato, e il settore privato, dall'altro, sia negli Stati membri dell'Unione che nei paesi della CELAC.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 18 Azione preparatoria — Politica di coesione e sinergie con i fondi di ricerca e sviluppo: scala di eccellenza — la via da seguire

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000,—	0,—

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 77 (seguito)

13 03 77 18 (seguito)

Commento

L'azione preparatoria fornirà assistenza anche alle regioni che accusano forti ritardi riguardo agli sforzi intesi a rafforzare la loro «scala di eccellenza», nonché a trarre insegnamenti per il futuro. Questa azione preparatoria, introdotta nel bilancio 2016, si articola in due filoni principali: 1) un'azione più particolareggiata su determinate strozzature a livello nazionale; 2) un maggiore sostegno per ovviare alle carenze più ricorrenti in materia di recepimento delle relative raccomandazioni sulle politiche. Fra le misure specifiche nell'ambito della presente azione preparatoria figurano la realizzazione di un processo di riesame sulla base di strategie di specializzazione intelligenti concordate da tutti i soggetti interessati, nonché la messa a disposizione dei responsabili politici di dati ed esperienze connessi all'attuazione di Orizzonte 2020 e dei fondi SIE per il periodo 2014-2020, soprattutto per quanto riguarda le spese di R&S. Lo scopo dell'azione consiste altresì nell'individuare le tendenze positive/negative in corso riguardo alla partecipazione ai consorzi transfrontalieri.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 19 Azione preparatoria — Sostegno alla crescita e alla governance nelle regioni che accusano ritardi in termini di sviluppo

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000,—	500 000,—

Commento

Questa azione preparatoria si basa sui risultati positivi della precedente iniziativa del Parlamento europeo relativa al perfezionamento e all'attuazione di una Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) nella regione greca della Macedonia orientale e Tracia (REMTh), che è servita da banco di prova per sviluppare una teoria sulla specializzazione intelligente. L'azione offre un sostegno adeguato e specifico alle attività in determinate regioni meno sviluppate, unitamente a un approccio più trasversale ai problemi chiave di queste regioni in materia di crescita e di governance. L'azione preparatoria si rivolge a due tipi di regioni meno sviluppate: le regioni a bassa crescita [che includono le regioni meno sviluppate degli Stati membri che hanno un PIL pro capite espresso in standard di potere di acquisto (SPA) inferiore alla media dell'Unione per il 2012 e che non si sono avvicinate alla media dell'Unione tra il 2002 e il 2012 — si tratta di regioni della Grecia, dell'Italia, della Spagna e del Portogallo] — e le regioni sottosviluppate [che includono le regioni che hanno un PIL pro capite espresso in standard di potere di acquisto (SPA) inferiore al 50 % della media dell'Unione per il 2011 — si tratta di numerose regioni della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia e della Romania]. L'azione preparatoria, introdotta nel bilancio 2016, mira a fornire sostegno a otto regioni: quattro regioni a bassa crescita e quattro regioni sottosviluppate, con particolare attenzione alla governance, alla cooperazione transnazionale e al perfezionamento del modello della strategia RIS3. Le attività specifiche nel quadro dell'azione preparatoria implicheranno l'organizzazione in concomitanza, in ciascuna regione, di azioni sul terreno che comprendano incontri tra le parti interessate e valutazioni inter pares, un sostegno sugli aspetti più problematici della realizzazione della strategia RIS3 in ciascuna regione, come pure lo sviluppo di attività trasversali quali il sostegno all'elaborazione di politiche sulla base di elementi concreti o il proseguimento di un sostegno concreto alle regioni di tutta l'Unione che presentano ritardi di sviluppo.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 77 (seguito)

13 03 77 19 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 20 Azione preparatoria — I vantaggi economici competitivi e le potenzialità di specializzazione intelligente a livello regionale in Romania

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 000 000	p.m.	1 000 000	2 000 000,—	1 000 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria è intesa ad assicurare un approccio coerente, coordinato e sostenibile, a garantire, ampliare e rafforzare la partecipazione di tutti i soggetti interessati (imprese, mondo accademico, organizzazioni di ricerca e società civile), e a creare un legame tra la ricerca regionale e la strategia (o le strategie) a livello regionale di innovazione per la specializzazione intelligente (RIS3) e la RIS3 nazionale esistente, date le difficoltà del Sistema di innovazione rumeno. L'azione riguarderà le regioni in cui la strategia RIS3 non è iniziata o non è stata elaborata e quelle la cui RIS3 deve essere migliorata. La presente azione preparatoria si prefigge inoltre di individuare, valutare e sostenere lo sfruttamento delle potenzialità economiche in una regione prescelta, nonché di esplorare il suo potenziale di innovazione e le sue possibilità di espansione. Essa mirerà in modo chiaro a individuare i vantaggi economici competitivi e le potenzialità di specializzazione a livello regionale basate su un processo di scoperta imprenditoriale, stabilendo una struttura di governance e un quadro per una collaborazione continua fra imprese e ricercatori, e a sostenere la preparazione dei pertinenti documenti strategici. Essa potrebbe altresì studiare il modo in cui potenziare la cooperazione e il coordinamento a tutti i livelli (anche fra i ministeri nazionali).

L'azione potrebbe inoltre fornire informazioni su come orientare in modo ottimale il finanziamento a titolo della politica di coesione verso l'attuazione della RIS3 nazionale e regionale, e sostenere così l'esecuzione e la gestione dei programmi operativi. Essa farà uso di meccanismi esistenti quali la piattaforma di Siviglia. L'azione preparatoria potrebbe portare ad adeguamenti dei documenti di programmazione finanziaria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 77 (seguito)

13 03 77 21 Progetto pilota — Strategia dell'Unione europea per la regione adriatica e ionica (EUSAIR): realizzazione e preparazione di iniziative e progetti con un autentico valore aggiunto per l'intera regione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 300 000	1 300 000	1 300 000	650 000		

Commento

Il presente progetto pilota consiste nell'organizzare e sviluppare:

- un'efficace governance multilivello per il perseguimento degli obiettivi contenuti nella strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR),
- la creazione di capacità fra i principali responsabili dell'attuazione dell'EUSAIR quale condizione indispensabile per l'effettiva messa in atto del piano d'azione EUSAIR,
- la realizzazione, la preparazione e l'effettiva attuazione di iniziative e progetti con un autentico valore macroregionale,
- iniziative di sensibilizzazione, manifestazioni culturali, programmi formativi e/o seminari rivolti ai cittadini, in particolare ai giovani della regione, nell'ottica di creare titolarità riguardo alla strategia EUSAIR, valorizzare l'identità regionale comune e promuovere il partenariato e il collegamento in rete in tutta la regione. I programmi dovrebbero porre l'accento sull'educazione civica, l'imprenditoria transnazionale, le opportunità di manifestazioni culturali e i rapporti di buon vicinato, nonché contribuire a promuovere un'effettiva integrazione nell'Unione dei paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 22 Azione preparatoria — Strategia macroregionale per il periodo 2014-2020: strategia dell'UE per la regione alpina

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

La strategia dell'UE per la regione alpina riguarda sette paesi: Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Liechtenstein e Svizzera.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI (seguito)

13 03 77 (seguito)

13 03 77 22 (seguito)

L'obiettivo generale è quello di promuovere la prosperità economica e sociale sostenibile della regione alpina mediante la crescita e la creazione di posti di lavoro, migliorandone l'attrattiva, la competitività e la connettività, tutelando nel contempo l'ambiente e assicurando un ecosistema sano ed equilibrato attraverso la riduzione degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree della macroregione dovuti alla specificità delle zone di montagna. La regione alpina comprende la più vasta catena montuosa d'Europa ed è caratterizzata da una bassa densità demografica, un'elevata vulnerabilità ai cambiamenti climatici e alla perdita di biodiversità, un alto grado di stagionalità, in particolare in determinate zone turistiche, e una popolazione media sempre più anziana. Inoltre, le infrastrutture nel settore dei trasporti e dell'energia costituiscono un fattore critico in ragione dei loro effetti sul paesaggio.

Nel corso della seconda fase, l'azione preparatoria:

- individuerà, analizzerà e promuoverà tutte le migliori prassi innovative e le reti esistenti in materia di soluzioni ecologiche nella regione alpina e nelle zone prealpine, facilitando in tal modo il trasferimento delle conoscenze e lo scambio di innovazioni nell'ambito dell'economia circolare, con particolare riferimento ai settori strategici quali il turismo e l'agricoltura,
- promuoverà l'integrazione prestando particolare attenzione al ruolo dei giovani, attraverso l'individuazione di soluzioni volte a creare posti di lavoro, come ad esempio una migliore integrazione tra istruzione, formazione professionale e imprese,
- individuerà azioni per la prestazione di servizi elettronici che potrebbero giovare alle fasce più vulnerabili della popolazione alpina, come i giovani e gli anziani,
- individuerà azioni pilota per il trasporto sostenibile a livello locale.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

13 03 77 23 Azione preparatoria — Agenda urbana per l'UE

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 250 000	2 500 000	1 250 000		

Commento

Stanziameto destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Nel quadro dell'agenda urbana per l'UE sarà istituita una serie di gruppi di lavoro (i cosiddetti «partenariati») onde individuare soluzioni innovative ai problemi delle città e le potenzialità che queste ultime potrebbero sfruttare. Tali soluzioni innovative riguarderanno le principali problematiche urbane: mobilità urbana, qualità dell'aria, alloggi a prezzi accessibili, povertà urbana ecc. La presente azione preparatoria è intesa ad agevolare la partecipazione delle città a questo approccio innovativo e a sperimentare nuovi modi per coinvolgere le città nella definizione e nell'attuazione delle politiche.

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)***13 03 77** *(seguito)*13 03 77 23 *(seguito)*

L'azione preparatoria sarà particolarmente importante per fornire contributi alla (ri)elaborazione delle diverse politiche dell'UE, compresa la politica di coesione. In effetti, i partenariati dovranno individuare il modo per migliorare l'utilizzo di fondi e conoscenze (base e scambio) per sostenere le attività nelle città e a opera di queste ultime, offrendo in tal modo un utile contributo ai responsabili politici.

L'azione preparatoria sosterrà le attività della Commissione, degli Stati membri e delle città finalizzate a elaborare tali soluzioni innovative. Essa si concentrerà sulle seguenti attività:

- fornire consulenza e assistenza amministrativa ai partenariati attraverso:
 - un sostegno ai coordinatori nella gestione del loro lavoro (organizzazione di riunioni, relazioni, monitoraggio, ecc.),
 - la messa a disposizione di competenze specifiche/esperti,
- preparare e organizzare riunioni e seminari al fine di:
 - comunicare a un pubblico più vasto le diverse attività dei partenariati riguardanti le questioni urbane (comprese le consultazioni sui piani d'azione),
 - lavorare sulle sinergie tra partenariati riguardo alle varie questioni urbane (come la povertà urbana e l'edilizia abitativa),
 - acquisire conoscenze specifiche da esperti durante le riunioni di esperti o di sottogruppi su temi specifici, organizzate nell'ambito dei partenariati (ad esempio sui migranti privi di documenti),
 - realizzare un vero e proprio approccio di governance multilivello fra i partner di lavoro;
- monitorare l'andamento dei lavori e riferire in merito;
- fornire una sintesi di proposte concrete (piano d'azione) di modifiche da apportare nei diversi ambiti strategici dell'UE (con raccomandazioni per una regolamentazione di qualità, migliori finanziamenti e conoscenze migliori) frutto dei partenariati,
- elaborare e sperimentare soluzioni innovative per coinvolgere le città nell'elaborazione delle politiche e nel conseguimento degli obiettivi dell'UE,
- sviluppare sportelli unici urbani — un punto informazioni unico sulla dimensione urbana delle politiche dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 03 — FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE ED ALTRI INTERVENTI REGIONALI *(seguito)*13 03 77 *(seguito)*

13 03 77 24 Progetto pilota — Misurare ciò che conta per i cittadini dell'UE: il progresso sociale nelle regioni europee

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
900 000	450 000				

Commento

L'Indice di progresso sociale regionale nell'UE rappresenta il primo quadro globale, indipendente dagli indicatori economici tradizionali, per la misurazione del progresso sociale. Affiancandosi agli indicatori economici quale parametro di riferimento complementare per la misurazione dei risultati, l'indice offre una base empirica e sistematica che consente di decidere con cognizione di causa sulle politiche pubbliche e di avvicinare l'Unione ai cittadini.

Il presente progetto pilota introdurrà l'Indice di progresso sociale regionale dell'Unione in almeno cinque regioni dell'Unione, con particolare riferimento alle regioni in ritardo di sviluppo dell'Europa centrale e meridionale. Il progetto si articolerà in varie fasi: 1) formazione destinata alle autorità locali e regionali delle rispettive regioni riguardo alla metodologia e all'utilizzo dell'Indice di progresso sociale; 2) analisi approfondita dei risultati forniti dall'Indice di progresso sociale regionale dell'UE; e 3) agevolazione della cooperazione tra le regioni selezionate al fine di affrontare sfide analoghe e replicare le migliori pratiche.

Le risultanze e le relazioni del progetto saranno alla base della programmazione della politica di coesione per il periodo successivo al 2020 e delle strategie di sviluppo regionale, con la possibilità di estendere il progetto in futuro a un maggior numero di regioni.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE (FC)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 04	FONDO DI COESIONE (FC)								
13 04 01	Completamento di progetti del Fondo di coesione (anteriori al 2007)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	20 928 046,09	93 075 436,33	
13 04 02	Completamento del Fondo di coesione (2007-2013)	1,2	p.m.	750 000 000	p.m.	73 285 963	0,—	3 139 102 236,55	418,55
13 04 03	Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione del Fondo di coesione (2007-2013)	1,2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 04 60	Fondo di coesione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»	1,2	9 393 849 254	7 706 279 222	9 055 827 791	5 651 952 000	8 732 034 574,—	4 191 055 956,11	54,38
13 04 61	Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa								
13 04 61 01	Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa	1,2	24 307 786	22 300 000	24 307 786	22 300 000	20 972 122,16	22 754 789,01	102,04
13 04 61 02	Fondo di coesione - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro	1,2	p.m.	1 814 380	p.m.	711 532	6 449 438,—	2 990 005,—	164,79
	Articolo 13 04 61 — Subtotale		24 307 786	24 114 380	24 307 786	23 011 532	27 421 560,16	25 744 794,01	106,76
	Capitolo 13 04 — Totale		9 418 157 040	8 480 393 602	9 080 135 577	5 748 249 495	8 780 384 180,25	7 448 978 423,—	87,84

Commento

L'articolo 177, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'istituzione di un Fondo di coesione per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

L'allegato II, articolo H, del regolamento (CE) n. 1164/94, gli articoli 100 e 102 del regolamento (CE) n. 1083/2006, e gli articoli 85, 144 e 145 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sui criteri per le rettifiche finanziarie eseguite dalla Commissione stabiliscono norme specifiche per le rettifiche finanziarie applicabili al Fondo di coesione.

L'articolo 80 del regolamento finanziario impone rettifiche finanziarie qualora siano state sostenute spese in violazione del diritto applicabile. Le eventuali entrate provenienti dalle rettifiche finanziarie eseguite su tale base sono iscritte agli articoli 6 5 1, 6 5 2, 6 5 3 o 6 5 4 dello stato delle entrate e costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario.

L'articolo 177 del regolamento finanziario illustra le condizioni del rimborso totale o parziale dei prefinanziamenti versati a titolo di un intervento.

L'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1083/2006 stabilisce norme specifiche per il rimborso del prefinanziamento applicabili al Fondo di coesione.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE (FC) (seguito)

Gli importi di prefinanziamento oggetto di rimborso costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario e sono iscritti alla linea di bilancio 6150 o 6 1 5 7.

Le azioni di lotta antifrode sono imputate all'articolo 24 02 01.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177.

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare gli articoli 82, 100 e 102.

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafi 3 e 4, l'articolo 80 e l'articolo 177.

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Atti di riferimento

Conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 15 e 16 dicembre 2005.

Conclusioni del Consiglio europeo del 7 e 8 febbraio 2013.

13 04 01**Completamento di progetti del Fondo di coesione (anteriori al 2007)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	20 928 046,09	93 075 436,33

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE (FC) (seguito)**13 04 01** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare del Fondo di coesione prima del 2000 e il completamento del periodo di programmazione 2000-2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 792/93 del Consiglio, del 30 marzo 1993, che istituisce uno strumento finanziario di coesione (GU L 79 dell'1.4.1993, pag. 74).

Regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158 e 161.

13 04 02 **Completamento del Fondo di coesione (2007-2013)***Cifre (Stanziamienti dissociati)*

Stanziamienti 2018		Stanziamienti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	750 000 000	p.m.	73 285 963	0,—	3 139 102 236,55

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare del Fondo di coesione nel periodo di programmazione 2007-2013.

Stanziamiento destinato altresì a coprire gli impegni ancora da liquidare per finanziare le misure preparatorie, di monitoraggio, di supporto tecnico ed amministrativo, di valutazione, di audit e d'ispezione necessarie per attuare il regolamento (CE) n. 1083/2006, come stabilito dall'articolo 45 del regolamento stesso. Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese accessorie (indennità di rappresentanza, formazione, riunioni),
- spese di informazione e pubblicazione,
- spese per tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni,
- contratti per forniture di servizi e studi,
- sovvenzioni.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE (FC) (seguito)

13 04 02 (seguito)

Stanziamiento altresì destinato a coprire impegni ancora da liquidare relativi a misure approvate dalla Commissione nel contesto della preparazione del periodo di programmazione 2014-2020.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 158 e 161.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 174 e 177.

13 04 03 **Completamento degli strumenti di condivisione dei rischi finanziati dalla dotazione del Fondo di coesione (2007-2013)***Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare gli strumenti di condivisione dei rischi dalla dotazione del Fondo di coesione per gli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria.

I rimborsi e le rimanenze successivi al completamento di operazioni finanziate da uno strumento di condivisione dei rischi possono essere riutilizzati all'interno dello strumento di condivisione dei rischi se lo Stato membro continua a soddisfare le condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006. Se lo Stato membro non soddisfa più le suddette condizioni, i rimborsi e le rimanenze sono considerati entrate con destinazione specifica.

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE (FC) (seguito)

13 04 03 (seguito)

Le eventuali entrate con destinazione specifica risultanti dal rimborso di importi rientranti o da rimanenze, iscritte alla voce 6 1 4 4 dello stato delle entrate, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario. A richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari generati dalla suddetta entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro interessato a titolo della politica di coesione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25), in particolare l'articolo 36 bis.

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (GU L 133 del 23.5.2012, pag. 1).

13 04 60 **Fondo di coesione — Obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
9 393 849 254	7 706 279 222	9 055 827 791	5 651 952 000	8 732 034 574,—	4 191 055 956,11

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione nel periodo di programmazione 2014-2020. Il Fondo di coesione continuerà a sostenere gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo pro capite è inferiore al 90 % della media dell'Unione. Lo stanziamento, che garantisce un equilibrio adeguato e commisurato alle esigenze in termini di investimenti e infrastrutture specifiche per ogni Stato membro, è destinato a finanziare:

- investimenti a favore dell'ambiente, comprese le zone connesse allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano vantaggi ambientali,
- le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti, nel rispetto degli orientamenti adottati dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE (FC) (seguito)

13 04 60 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 04 61 **Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa**

13 04 61 01 Fondo di coesione — Assistenza tecnica operativa

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 307 786	22 300 000	24 307 786	22 300 000	20 972 122,16	22 754 789,01

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica ed amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, come stabilito dall'articolo 58 e dall'articolo 118 del regolamento stesso.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

13 04 61 02 Fondo di coesione - Assistenza tecnica operativa gestita dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 814 380	p.m.	711 532	6 449 438,—	2 990 005,—

CAPITOLO 13 04 — FONDO DI COESIONE (FC) *(seguito)***13 04 61** *(seguito)*13 04 61 02 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire parte della dotazione nazionale per l'assistenza tecnica trasferita all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione in seguito alla richiesta di uno Stato membro che affronta difficoltà di bilancio temporanee. Conformemente all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1303/2013, lo stanziamento è destinato a coprire misure volte a individuare, rendere prioritarie e attuare riforme strutturali e amministrative in risposta alle sfide economiche e sociali in tale Stato membro.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PRAEDESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 05	STRUMENTO DI ASSISTENZA PRAEDESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE								
13 05 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)								
13 05 01 01	Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 509 369,74	
13 05 01 02	Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 13 05 01 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 509 369,74	
13 05 02	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di sviluppo regionale (2007-2013)	4	p.m.	14 062 935	p.m.	162 784 410	0,—	372 788 757,28	2 650,86
13 05 03	Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di cooperazione transfrontaliera (CBC) (2007-2013)								
13 05 03 01	Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b	1,2	p.m.	1 677 862	p.m.	5 565 882	0,—	51 207 091,30	3 051,93
13 05 03 02	Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4	4	p.m.	1 925 080	p.m.	6 569 630	0,—	40 751 822,18	2 116,89
	<i>Articolo 13 05 03 — Subtotale</i>		p.m.	3 602 942	p.m.	12 135 512	0,—	91 958 913,48	2 552,33

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PRAEDESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 05 60	Sostegno ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo ⁽¹⁾, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia								
13 05 60 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 60 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 13 05 60 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 61	Sostegno all'Islanda								
13 05 61 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 61 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 13 05 61 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 62	Sostegno alla Turchia								
13 05 62 01	Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 62 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 13 05 62 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
13 05 63	Integrazione regionale e cooperazione territoriale								
13 05 63 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b	1,2	46 426 947	31 320 532	57 530 284	10 243 463	23 561 476,—	23 561 476,—	75,23

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 05 63	(seguito)								
13 05 63 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4	46 426 947	31 320 532	57 530 284	10 243 463	23 561 476,—	23 561 476,—	75,23
	Articolo 13 05 63 — Subtotale		92 853 894	62 641 064	115 060 568	20 486 926	47 122 952,—	47 122 952,—	75,23
	Capitolo 13 05 — Totale		92 853 894	80 306 941	115 060 568	195 406 848	47 122 952,—	513 379 992,50	639,27

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

13 05 01 Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di progetti precedenti (2000-2006)*Commento*

Lo strumento strutturale di preadesione (ISPA) forniva contributi al fine di agevolare l'adesione all'Unione europea dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale. L'ISPA interveniva per aiutare i paesi beneficiari a rispettare l'*acquis* dell'Unione nei settori dell'ambiente e dei trasporti.

13 05 01 01 Strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) — Completamento di altri interventi precedenti (2000-2006)

Cifre (Stanziam. dissociati)

Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 509 369,74

Commento

Stanziam. destinato a finanziare impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

Regolamento (CE) n. 2257/2004 del Consiglio, del 20 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 2666/2000 per tener conto dello status di candidato della Croazia (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)

13 05 01 (seguito)

13 05 01 02 Strumento per le politiche strutturali di preadesione — Completamento dell'assistenza preadesione per otto paesi candidati

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68).

Regolamento (CE) n. 1267/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 73).

13 05 02 **Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di sviluppo regionale (2007-2013)**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	14 062 935	p.m.	162 784 410	0,—	372 788 757,28

Commento

Stanziamanto destinato al finanziamento di impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)**13 05 02** (seguito)*Basi giuridiche*

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

13 05 03 **Strumento di assistenza preadesione (IPA) — Completamento della componente di cooperazione transfrontaliera (CBC) (2007-2013)**

13 05 03 01 Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla sottorubrica 1b

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 677 862	p.m.	5 565 882	0,—	51 207 091,30

Commento

Stanziamanti destinati a coprire impegni ancora da liquidare nell'ambito del contributo 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo regionale per i progetti di cooperazione transfrontaliera e per l'assistenza tecnica offerta fuori della Commissione e richiesta per l'attuazione negli Stati membri.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)**13 05 03** (seguito)

13 05 03 02 Completamento della cooperazione transfrontaliera (CBC) e partecipazione dei paesi candidati e dei paesi candidati potenziali ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale dei Fondi strutturali — Contributo dalla rubrica 4

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 925 080	p.m.	6 569 630	0,—	40 751 822,18

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare impegni ancora da liquidare relativi a esercizi precedenti.

A norma dell'articolo 105 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, modificato dall'allegato 3, punto 7, del trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 112 del 24.4.2012), i programmi e i grandi progetti che, alla data dell'adesione della Croazia, sono stati approvati a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e la cui attuazione non sia stata completata entro tale data sono considerati approvati dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006, ad eccezione dei programmi approvati a titolo delle componenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (CE) n. 1085/2006.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

13 05 60 **Sostegno ad Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo ⁽¹⁾, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia**

13 05 60 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)***13 05 60** *(seguito)*13 05 60 01 *(seguito)**Commento*

A titolo dello Strumento di assistenza pre-adesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, nei Balcani occidentali, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Parte dello stanziamento sarà utilizzata per misure intese ad aiutare i paesi beneficiari a soddisfare i requisiti derivanti dal fatto di viaggiare senza obbligo di visto verso o dai paesi Schengen o, per quanto concerne il Kosovo, per misure volte ad accelerare il processo di liberalizzazione dei visti.

Parte dello stanziamento sarà utilizzata per misure intese a favorire la riconciliazione tra i paesi, i popoli e i gruppi etnici dei Balcani occidentali, e per sostenere gli sforzi volti a promuovere una visione imparziale delle vicende storiche e politiche.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, gli enti o le persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b).

13 05 60 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)**13 05 60** (seguito)

13 05 60 02 (seguito)

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

- sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva,
- rafforzare la capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, gli enti o le persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, per ogni capitolo gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

13 05 61 **Sostegno all'Islanda**13 05 61 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

A titolo dello Strumento di assistenza pre-adesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Islanda, i seguenti obiettivi specifici:

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)***13 05 61** *(seguito)*13 05 61 01 *(seguito)*

— sostegno alle riforme politiche,

— rafforzamento della capacità dei paesi beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, punto 1, lettere a) e c).

13 05 61 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Islanda:

— sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva,

— rafforzare la capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)**13 05 61** (seguito)

13 05 61 02 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, gli enti o le persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, per ogni capitolo gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

13 05 62 **Sostegno alla Turchia**13 05 62 01 Sostegno alle riforme politiche e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

A titolo dello Strumento di assistenza pre-adesione (IPA II), lo stanziamento è destinato a raggiungere, in Turchia, i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione europea nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, gli enti o le persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, per ogni capitolo gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)***13 05 62** *(seguito)*13 05 62 01 *(seguito)**Basi giuridiche*

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

13 05 62 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e conseguente progressivo allineamento all'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

- sostenere lo sviluppo in campo economico, sociale e territoriale mirante alla crescita sostenibile, intelligente e inclusiva,
- rafforzare la capacità dei beneficiari di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione in materia di sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, all'attuazione e all'applicazione dell'*acquis* dell'Unione, compresa la preparazione in vista della gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, gli enti o le persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, per ogni capitolo gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE (seguito)**13 05 63 Integrazione regionale e cooperazione territoriale**

13 05 63 01 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
46 426 947	31 320 532	57 530 284	10 243 463	23 561 476,—	23 561 476,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire il sostegno del FESR a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020 per la cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello Strumento di assistenza preadesione (IPA II).

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259), e in particolare l'articolo 4.

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

13 05 63 02 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
46 426 947	31 320 532	57 530 284	10 243 463	23 561 476,—	23 561 476,—

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 05 — STRUMENTO DI ASSISTENZA PREADESIONE — SVILUPPO REGIONALE E COOPERAZIONE REGIONALE E TERRITORIALE *(seguito)***13 05 63** *(seguito)*13 05 63 02 *(seguito)**Commento*

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire l'obiettivo specifico dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale che coinvolge i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, gli Stati membri e, ove opportuno, i paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), e in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

CAPITOLO 13 06 — FONDO DI SOLIDARIETÀ

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 06	FONDO DI SOLIDARIETÀ								
13 06 01	Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia	9	50 000 000	50 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013	32 774 210,—	32 774 210,—	65,55
13 06 02	Assistere gli Stati in fase di negoziato di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia	9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
Capitolo 13 06 — Totale			50 000 000	50 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013	32 774 210,—	32 774 210,—	65,55

13 06 01 *Assistere gli Stati membri colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 000 000	50 000 000	1 241 200 013	1 241 200 013	32 774 210,—	32 774 210,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi gravi o regionali negli Stati membri. Il sostegno dovrebbe essere prestato in caso di catastrofi naturali agli Stati membri interessati, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari devono motivare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto, successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi, ad esempio in base al principio «chi inquina paga» o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

Ad eccezione degli acconti, la destinazione degli stanziamenti sarà effettuata mediante storni di stanziamenti dalla riserva o, in caso di insufficienti stanziamenti iscritti in riserva, mediante un bilancio rettificativo, contemporaneamente alla decisione di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884), in particolare l'articolo 10.

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 06 — FONDO DI SOLIDARIETÀ (seguito)

13 06 02 *Assistere gli Stati in fase di negoziato di adesione colpiti da catastrofi naturali gravi aventi serie ripercussioni sulle condizioni di vita, sull'ambiente o sull'economia*

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato ad accogliere gli stanziamenti risultanti dalla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi gravi o regionali nei paesi che partecipano ai negoziati di adesione con l'Unione. Il sostegno può essere prestato in caso di catastrofi naturali agli Stati membri interessati, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari devono motivare l'utilizzo del sostegno di cui beneficiano. Il sostegno ricevuto, successivamente compensato tramite pagamenti a carico di terzi, ad esempio in base al principio «chi inquina paga» o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

Ad eccezione degli acconti, la destinazione degli stanziamenti sarà effettuata mediante storni di stanziamenti dalla riserva o, in caso di insufficienti stanziamenti iscritti in riserva, mediante un bilancio rettificativo, contemporaneamente alla decisione di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884), in particolare l'articolo 10.

COMMISSIONE
TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 07 — REGOLAMENTO SUGLI AIUTI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 07	REGOLAMENTO SUGLI AIUTI								
13 07 01	Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota	4	34 473 000	26 000 000	34 836 240	39 031 865	33 408 392,—	22 581 228,57	86,85
	Capitolo 13 07 — Totale		34 473 000	26 000 000	34 836 240	39 031 865	33 408 392,—	22 581 228,57	86,85

13 07 01 *Sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota*

Cifre (Stanziam. dissociati)

Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 473 000	26 000 000	34 836 240	39 031 865	33 408 392,—	22 581 228,57

Commento

Stanziam. destinato a finanziare il proseguimento dell'assistenza a norma del regolamento (CE) n. 389/2006 al fine di favorire la riunificazione di Cipro incoraggiando lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota, ponendo un particolare accento sull'integrazione economica dell'isola, sul miglioramento dei contatti tra le due comunità e con l'Unione, nonché sui preparativi in vista dell'attuazione dell'acquis. L'assistenza è fornita nei settori indicati nel regolamento e comprende in particolare la promozione degli sviluppi sociali ed economici, lo sviluppo e il risanamento delle infrastrutture, la riconciliazione, le misure volte a rafforzare il clima di fiducia e a sostenere la società civile e il ravvicinamento della comunità turco-cipriota all'Unione, comprese le borse di studio per studenti turco-ciprioti. Inoltre, lo strumento TAIEX è utilizzato per la preparazione dei testi giuridici, affinché questi siano applicabili al momento dell'entrata in vigore di una soluzione globale della questione di Cipro, nonché per la preparazione dell'attuazione dell'acquis dell'Unione che seguirà immediatamente una soluzione politica ai fini della riunificazione.

Gli stanziamenti consentiranno in particolare di proseguire il sostegno finanziario dell'Unione inteso a permettere al Comitato per le persone scomparse di intensificare i suoi lavori al fine di conseguire gli obiettivi del suo piano strategico per l'identificazione più rapida delle persone scomparse, nonché l'attuazione delle decisioni della commissione tecnica sul patrimonio culturale delle due comunità, che dovrebbero includere progetti delle minoranze.

Lo stanziamento deve essere utilizzato, tra l'altro, per mantenere i risultati dei lavori, delle forniture e delle sovvenzioni finanziati con assegnazioni precedenti. Potranno inoltre proseguire i programmi di sovvenzioni a favore di un'ampia gamma di beneficiari all'interno della società economica e civile (organizzazioni non governative, studenti e insegnanti, scuole, agricoltori, villaggi e settore privato). Tali attività mirano allo sviluppo socioeconomico e sono trainate dalla prospettiva della riunificazione. Ove possibile occorre privilegiare i progetti di riconciliazione che stabiliscono legami tra le due comunità e rafforzano la fiducia. Queste misure sottolineano la ferma volontà e l'impegno dell'Unione a favore di un accordo su Cipro e della riunificazione dell'isola.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 08 — PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI (SRSP) – ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
13 08	PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI (SRSP) – ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA								
13 08 01	<i>Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa trasferita da H1b (FSE, FESR e FC)</i>	1,2	23 644 837	10 850 000	p.m.	p.m.			
	Riserve (40 02 41)				17 442 912	8 721 500			
			23 644 837	10 850 000	17 442 912	8 721 500			
13 08 02	<i>Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa trasferita da H2 (FEASR)</i>	2	6 855 163	3 150 000	p.m.	p.m.			
	Riserve (40 02 41)				5 057 088	2 528 500			
			6 855 163	3 150 000	5 057 088	2 528 500			
	Capitolo 13 08 — Totale		30 500 000	14 000 000	p.m.	p.m.			
	Riserve (40 02 41)				22 500 000	11 250 000			
			30 500 000	14 000 000	22 500 000	11 250 000			

13 08 01 *Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa trasferita da H1b (FSE, FESR e FC)*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 08 01	23 644 837	10 850 000	p.m.	p.m.		
Riserve (40 02 41)			17 442 912	8 721 500		
Totale	23 644 837	10 850 000	17 442 912	8 721 500		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali, per contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per misure volte a riformare le istituzioni e la governance, l'amministrazione, i settori economico e sociale in risposta alle sfide economiche e sociali al fine di incrementare la competitività, la crescita, l'occupazione e gli investimenti, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche grazie all'assistenza per l'utilizzo efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

CAPITOLO 13 08 — PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI (SRSP) – ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA *(seguito)***13 08 01** *(seguito)*

Il sostegno mirerà in particolare a:

- assistere le autorità nazionali nell'attuare le iniziative volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti,
- sostenere le autorità nazionali migliorando la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e di seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori,
- aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe, e
- aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

13 08 02 **Programma di sostegno alle riforme strutturali (SRSP) — Assistenza tecnica operativa trasferita da H2 (FEASR)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 08 02	6 855 163	3 150 000	p.m.	p.m.		
<i>Riserve (40 02 41)</i>			5 057 088	2 528 500		
Totale	6 855 163	3 150 000	5 057 088	2 528 500		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma di sostegno alle riforme strutturali per contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali negli Stati membri fornendo sostegno alle autorità nazionali per misure volte a riformare le istituzioni e la governance, l'amministrazione, i settori economico e sociale in risposta alle sfide economiche e sociali al fine di incrementare la competitività, la crescita, l'occupazione e gli investimenti, in particolare nell'ambito dei processi di governance economica, anche grazie all'assistenza per l'utilizzo efficiente ed efficace dei fondi dell'Unione.

Il sostegno mirerà in particolare a:

- assistere le autorità nazionali nell'attuare le iniziative volte a strutturare le riforme in funzione delle priorità, tenendo conto delle condizioni di partenza e degli effetti socioeconomici previsti,

COMMISSIONE

TITOLO 13 — POLITICA REGIONALE E URBANA

CAPITOLO 13 08 — PROGRAMMA DI SOSTEGNO ALLE RIFORME STRUTTURALI (SRSP) – ASSISTENZA TECNICA OPERATIVA *(seguito)***13 08 02** *(seguito)*

- sostenere le autorità nazionali migliorando la loro capacità di elaborare, sviluppare e attuare politiche e strategie di riforma e seguire un approccio integrato per garantire la coerenza tra obiettivi e mezzi in tutti i settori,
- aiutare le autorità nazionali a definire e applicare processi e metodi appropriati tenendo conto delle buone pratiche e dell'esperienza acquisita da altri paesi nell'affrontare situazioni analoghe, e
- aiutare le autorità nazionali a migliorare, ove opportuno, l'efficienza e l'efficacia della gestione delle risorse umane mediante una chiara definizione delle responsabilità e il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze professionali.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (GU L 129 del 19.5.2017, pag. 1).

TITOLO 14

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

COMMISSIONE

TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

TITOLO 14**FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE****Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
14 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE»	60 700 969	60 700 969	59 828 216	59 828 216	59 704 997,44	59 704 997,44
14 02	DOGANE	80 012 930	73 152 375	83 024 779	66 129 779	74 777 875,54	67 369 842,73
14 03	FISCALITÀ	31 888 213	31 250 000	32 309 000	31 850 000	33 443 511,12	31 856 072,50
14 04	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000,—	2 880 000,—
	Titolo 14 — Totale	175 802 112	168 303 344	178 361 995	161 007 995	171 126 384,10	161 810 912,67

TITOLO 14

FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
14 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE»					
14 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Fiscalità e unione doganale»	5,2	49 320 797	48 615 533	48 017 388,81	97,36
14 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Fiscalità e unione doganale»					
14 01 02 01	Personale esterno	5,2	5 376 394	5 360 953	4 537 528,35	84,40
14 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 615 519	2 616 013	3 257 708,69	124,55
	Articolo 14 01 02 — Subtotale		7 991 913	7 976 966	7 795 237,04	97,54
14 01 03	Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Fiscalità e unione doganale»	5,2	3 188 259	3 035 717	3 692 391,09	115,81
14 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Fiscalità e unione doganale»					
14 01 04 01	Spese di supporto per il programma Dogana	1,1	100 000	100 000	99 980,50	99,98
14 01 04 02	Spese di supporto per il programma Fiscalis	1,1	100 000	100 000	100 000,—	100,00
	Articolo 14 01 04 — Subtotale		200 000	200 000	199 980,50	99,99
	Capitolo 14 01 — Totale		60 700 969	59 828 216	59 704 997,44	98,36

14 01 01 Spese relative a funzionari e agenti temporanei nel settore «Fiscalità e unione doganale»

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
49 320 797	48 615 533	48 017 388,81

COMMISSIONE

TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE» (seguito)

14 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Fiscalità e unione doganale»

14 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
5 376 394	5 360 953	4 537 528,35

14 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 615 519	2 616 013	3 257 708,69

14 01 03 Spese relative a materiale e servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Fiscalità e unione doganale»

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 188 259	3 035 717	3 692 391,09

14 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Fiscalità e unione doganale»

14 01 04 01 Spese di supporto per il programma Dogana

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
100 000	100 000	99 980,50

Commento

Stanziamanto destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle azioni a titolo della presente voce, e spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 14 02.

CAPITOLO 14 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE» (seguito)

14 01 04 (seguito)

14 01 04 02 Spese di supporto per il programma Fiscalis

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
100 000	100 000	100 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle azioni a titolo della presente voce, e spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 14 03.

COMMISSIONE

TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 02 — DOGANE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 02	DOGANE								
14 02 01	Sostegno al funzio-namento e alla modern-izzazione dell'unione doganale	1,1	78 860 555	72 000 000	81 895 000	65 000 000	73 417 707,41	64 619 631,40	89,75
14 02 02	Adesione a organiz-zazioni internazionali nel settore delle dogane	4	1 152 375	1 152 375	1 129 779	1 129 779	1 103 865,82	1 103 865,82	95,79
14 02 51	Completamento di programmi precedenti nel settore delle dogane	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	256 302,31	1 646 345,51	
	Capitolo 14 02 — Totale		80 012 930	73 152 375	83 024 779	66 129 779	74 777 875,54	67 369 842,73	92,10

14 02 01 Sostegno al funzionamento e alla modernizzazione dell'unione doganale

Cifre (Stanziamen-ti dissociati)

Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
78 860 555	72 000 000	81 895 000	65 000 000	73 417 707,41	64 619 631,40

Commento

Stanziamen-to destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma Dogana 2020, in particolare il finanziamento delle azioni comuni, del consolidamento delle conoscenze informatiche e dello sviluppo delle competenze umane.

Esso copre in particolare:

- le spese di acquisto, sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti dell'Unione dei sistemi di informazione europei. Le componenti dell'Unione dei sistemi d'informazione europei sono: 1) le risorse informatiche come l'hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l'infrastruttura di dati correlata; 2) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; 3) e ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, venga individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti,
- spese relative a seminari, seminari pratici, gruppi di progetto, visite di lavoro, attività di monitoraggio, gruppi di esperti, consolidamento delle capacità amministrative e relativi interventi di sostegno, studi e azioni di comunicazione,
- spese relative all'attuazione di disposizioni relative ad azioni di formazione comuni,
- spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi,
- i costi di tutte le altre attività di sostegno agli obiettivi e ai settori di intervento del programma.

CAPITOLO 14 02 — DOGANE (seguito)**14 02 01** (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei candidati potenziali nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione e dei paesi partner della Politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell'Unione per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e) e f), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e) e f), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209), e in particolare l'articolo 5.

14 02 02 **Adesione a organizzazioni internazionali nel settore delle dogane***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 152 375	1 152 375	1 129 779	1 129 779	1 103 865,82	1 103 865,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Unione europea all'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD).

Basi giuridiche

Decisione 2007/668/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, relativa all'esercizio, a titolo transitorio, da parte della Comunità europea nell'ambito dell'Organizzazione mondiale delle dogane, di diritti e obblighi identici a quelli dei membri di tale organizzazione (GU L 274 del 18.10.2007, pag. 11).

14 02 51 **Completamento di programmi precedenti nel settore delle dogane***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	256 302,31	1 646 345,51

COMMISSIONE

TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 02 — DOGANE (seguito)

14 02 51 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).

Decisione 2000/305/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Svizzera relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI), nell'ambito della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 102 del 27.4.2000, pag. 50).

Decisione 2000/506/CE del Consiglio, del 31 luglio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Norvegia relativo all'estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) nel contesto della convenzione relativa ad un regime comune di transito (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 35).

Decisione n. 253/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2003, relativa all'adozione di un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2007) (GU L 36 del 12.2.2003, pag. 1).

Decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d'azione doganale nella Comunità (Dogana 2013) (GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25).

Decisione n. 70/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 03 — FISCALITÀ

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 03	FISCALITÀ								
14 03 01	Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali	1,1	31 888 213	31 000 000	31 809 000	31 000 000	32 443 511,12	31 746 249,25	102,41
14 03 02	Adesione a organizzazioni internazionali nel settore della fiscalità	4	p.m.	p.m.	p.m.	100 000	0,—	12 338,—	
14 03 51	Completamento di programmi precedenti nel settore della fiscalità	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	51 412,75	
14 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
14 03 77 01	Progetto pilota — Sistema di istruzione digitale in materia fiscale e pagamento delle imposte	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	250 000	500 000,—	0,—	
14 03 77 02	Progetto pilota — Rafforzamento delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nell'ambito della lotta contro l'evasione fiscale, l'evasione fiscale e la frode fiscale	1,1	p.m.	250 000	500 000	500 000	500 000,—	46 072,50	18,43
	Articolo 14 03 77 — Subtotale		p.m.	250 000	500 000	750 000	1 000 000,—	46 072,50	18,43
	Capitolo 14 03 — Totale		31 888 213	31 250 000	32 309 000	31 850 000	33 443 511,12	31 856 072,50	101,94

14 03 01 **Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali**

Cifre (Stanziam. dissociati)

Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
31 888 213	31 000 000	31 809 000	31 000 000	32 443 511,12	31 746 249,25

Commento

Stanziam. destinato a coprire le spese relative all'attuazione del programma Fiscalis 2020, in particolare il finanziamento delle azioni comuni, del consolidamento delle conoscenze informatiche e dello sviluppo delle competenze umane.

Esso copre in particolare:

- le spese di acquisto, sviluppo, manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti dell'Unione dei sistemi di informazione europei. Le componenti dell'Unione dei sistemi d'informazione europei sono: 1) le risorse informatiche come l'hardware, i software e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l'infrastruttura di dati correlata; 2) i servizi informatici necessari a sostenere lo sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; 3) ogni altro elemento che, per motivi di efficienza, sicurezza e razionalizzazione, venga individuato dalla Commissione come comune ai paesi partecipanti,

COMMISSIONE

TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 03 — FISCALITÀ (seguito)

14 03 01 (seguito)

- spese relative a seminari, seminari pratici, gruppi di progetto, controlli bilaterali e multilaterali, visite di lavoro, gruppi di esperti, consolidamento delle capacità amministrative e relativi interventi di sostegno, studi e azioni di comunicazione,
- spese relative all'attuazione di disposizioni relative ad azioni di formazione comuni,
- spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi,
- i costi di tutte le altre attività di sostegno agli obiettivi e alle priorità del programma.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, dei candidati potenziali nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione e dei paesi partner della Politica europea di vicinato, quando tali paesi abbiano conseguito un sufficiente livello di allineamento della pertinente normativa e prassi amministrativa a quella dell'Unione per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma di azione inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Fiscalis 2020) e che abroga la decisione n. 1482/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 25), e in particolare l'articolo 5.

14 03 02 **Adesione a organizzazioni internazionali nel settore della fiscalità***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	100 000	0,—	12 338,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo dell'Unione europea al dialogo fiscale internazionale (DFI).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione del 4 giugno 2008 sulla partecipazione della Comunità alle attività sul dialogo fiscale internazionale.

CAPITOLO 14 03 — FISCALITÀ (seguito)

14 03 51 **Completamento di programmi precedenti nel settore della fiscalità**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	51 412,75

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo di paesi terzi, tranne quelle dei paesi candidati e candidati potenziali dei Balcani occidentali, ad accordi di cooperazione doganale, iscritte alla voce 6 0 3 2 dello stato delle entrate, daranno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari da inserire nel presente articolo ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5).

Regolamento (CE) n. 1798/2003 del Consiglio, del 7 ottobre 2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d'imposta sul valore aggiunto e che abroga il regolamento (CEE) n. 218/92 (GU L 264 del 15.10.2003, pag. 1).

Decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato interno (Fiscalis 2013) (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 1).

14 03 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

14 03 77 01 Progetto pilota — Sistema di istruzione digitale in materia fiscale e pagamento delle imposte

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	250 000	500 000,—	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 03 — FISCALITÀ (seguito)

14 03 77 (seguito)

14 03 77 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

14 03 77 02 Progetto pilota — Rafforzamento delle capacità, sviluppo programmatico e comunicazione nell'ambito della lotta contro l'elusione fiscale, l'evasione fiscale e la frode fiscale

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	250 000	500 000	500 000	500 000,—	46 072,50

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 14 — FISCALITÀ E UNIONE DOGANALE

CAPITOLO 14 04 — STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
14 04	STRATEGIA POLITICA E COORDINAMENTO								
14 04 01	Attuazione e sviluppo del mercato interno	1,1	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000,—	2 880 000,—	90,00
	Capitolo 14 04 — Totale		3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000,—	2 880 000,—	90,00

14 04 01 Attuazione e sviluppo del mercato interno

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000,—	2 880 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese per studi, valutazioni, riunioni di esperti, attività di informazione e comunicazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o delle azioni a titolo del presente articolo e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamiento destinato a coprire le spese derivanti dalle azioni relative al completamento, al funzionamento e allo sviluppo del mercato interno.

Lo stanziamento è destinato a sostenere la politica doganale e la politica fiscale dell'Unione e comprende azioni che non possono essere finanziate dai programmi Dogana 2020 e Fiscalis 2020.

Nei settori fiscale e doganale, lo stanziamento è destinato a coprire innanzitutto:

- spese per consultazioni, studi, analisi e valutazioni di impatto,
- attività di classificazione doganale e acquisizione di informazioni,
- investimenti in software,
- costi di traduzione,
- produzione e sviluppo di materiale pubblicitario, materiale destinato alla sensibilizzazione del pubblico e alla formazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 15

ISTRUZIONE E CULTURA

TITOLO 15

ISTRUZIONE E CULTURA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA»	119 720 794	119 720 794	118 438 201	118 438 201	126 161 188,21	126 161 188,21
	<i>Riserve (40 01 40)</i>	4 550 000	4 550 000				
		124 270 794	124 270 794	118 438 201	118 438 201	126 161 188,21	126 161 188,21
15 02	PROGRAMMA ERASMUS+	2 292 696 216	2 116 889 148	2 035 868 700	1 857 733 511	1 942 026 852,29	2 009 034 990,20
15 03	ORIZZONTE 2020	1 281 904 894	1 195 166 464	1 120 668 383	1 104 848 420	1 096 953 007,73	1 147 747 452,43
15 04	PROGRAMMA EUROPA CREATIVA	111 784 000	70 974 985	89 382 000	63 509 222	81 836 707,28	73 328 060,47
15 05	CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ	p.m.	p.m.				
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	38 235 652	28 676 000				
		38 235 652	28 676 000				
	Titolo 15 — Totale	3 806 105 904	3 502 751 391	3 364 357 284	3 144 529 354	3 246 977 755,51	3 356 271 691,31
	Riserve (40 01 40, 40 02 41)	42 785 652	33 226 000				
		3 848 891 556	3 535 977 391	3 364 357 284	3 144 529 354	3 246 977 755,51	3 356 271 691,31

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

TITOLO 15

ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
15 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA»					
15 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Istruzione e cultura»	5,2	47 212 071	46 785 301	46 800 369,97	99,13
15 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Istruzione e cultura»					
15 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 510 420	3 487 768	3 819 011,27	108,79
15 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	1 803 819	1 866 415	2 282 399,03	126,53
	Articolo 15 01 02 — Subtotale		5 314 239	5 354 183	6 101 410,30	114,81
15 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Istruzione e cultura»	5,2	3 051 944	2 921 432	3 598 783,70	117,92
15 01 04	Spese di sostegno per le attività e i programmi nel settore «Istruzione e cultura»					
15 01 04 01	Spese di sostegno per il programma Erasmus+	1,1	11 906 700	11 673 300	14 615 571,21	122,75
15 01 04 02	Spese di sostegno per il programma Europa creativa — sottoprogramma Cultura	3	899 100	864 320	1 098 238,36	122,15
15 01 04 03	Spese di sostegno per il corpo europeo di solidarietà	1,1	p.m.			
	Riserve (40 01 40)		4 550 000			
			4 550 000			
	Articolo 15 01 04 — Subtotale		12 805 800	12 537 620	15 713 809,57	122,71
	Riserve (40 01 40)		4 550 000			
			17 355 800	12 537 620	15 713 809,57	

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
15 01 05	Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Istruzione e cultura»					
15 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	1 881 747	1 818 113	1 823 327,—	96,90
15 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	894 886	877 339	877 794,—	98,09
15 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	1 256 023	1 196 213	1 246 799,28	99,27
	<i>Articolo 15 01 05 — Subtotale</i>		4 032 656	3 891 665	3 947 920,28	97,90
15 01 06	Agenzie esecutive					
15 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Contributo del programma Erasmus+	1,1	25 846 084	25 615 000	26 922 790,—	104,17
15 01 06 02	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma Europa creativa	3	12 177 000	12 176 000	12 790 760,—	105,04
15 01 06 03	Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Contributo del Corpo europeo di solidarietà	1,1	p.m.			
	<i>Articolo 15 01 06 — Subtotale</i>		38 023 084	37 791 000	39 713 550,—	104,45
15 01 60	Biblioteca e risorse elettroniche	5,2	2 534 000	2 534 000	2 539 615,47	100,22
15 01 61	Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione	5,2	6 747 000	6 623 000	7 745 728,92	114,80
	Capitolo 15 01 — Totale		119 720 794	118 438 201	126 161 188,21	105,38
	Riserve (40 01 40)		4 550 000			
			124 270 794	118 438 201	126 161 188,21	

15 01 01 *Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Istruzione e cultura»*

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
47 212 071	46 785 301	46 800 369,97

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» (seguito)

15 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Istruzione e cultura»

15 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 510 420	3 487 768	3 819 011,27

15 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 803 819	1 866 415	2 282 399,03

15 01 03 Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Istruzione e cultura»

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 051 944	2 921 432	3 598 783,70

15 01 04 Spese di sostegno per le attività e i programmi nel settore «Istruzione e cultura»

15 01 04 01 Spese di sostegno per il programma Erasmus+

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
11 906 700	11 673 300	14 615 571,21

Commento

Stanziamamento destinato a coprire costi relativi ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione, necessarie alla gestione del programma Erasmus+ e al conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del presente regolamento, spese legate alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» (seguito)**15 01 04** (seguito)

15 01 04 01 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 02.

15 01 04 02 Spese di sostegno per il programma Europa creativa — sottoprogramma Cultura

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
899 100	864 320	1 098 238,36

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma Europa creativa e il conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione europea, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali della presente voce, nonché spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» (seguito)

15 01 04 (seguito)

15 01 04 02 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 04.

15 01 04 03 Spese di sostegno per il corpo europeo di solidarietà

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
15 01 04 03	p.m.		
Riserve (40 01 40)	4 550 000		
Totale	4 550 000		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del corpo europeo di solidarietà e il conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali della presente voce, spese relative alle tecnologie dell'informazione destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione dell'iniziativa.

Atti di riferimento

Cfr. articolo 15 05 01.

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» (seguito)

15 01 05 **Spese di sostegno per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Istruzione e cultura»**

15 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 881 747	1 818 113	1 823 327,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 03.

15 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
894 886	877 339	877 794,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 03.

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» (seguito)

15 01 05 (seguito)

15 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 256 023	1 196 213	1 246 799,28

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamanto destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamanto destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti, quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, spese di formazione e di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 15 03.

15 01 06 Agenzie esecutive

15 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Contributo del programma Erasmus+

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
25 846 084	25 615 000	26 922 790,—

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» *(seguito)***15 01 06** *(seguito)*15 01 06 01 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione del programma Erasmus + a titolo della rubrica 1a, nonché per coprire i costi dell'Agenzia connessi alla gestione del completamento dei programmi di cooperazione nei settori dell'istruzione superiore, dell'istruzione e della formazione professionali nonché il programma Gioventù in azione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» (seguito)

15 01 06 (seguito)

15 01 06 01 (seguito)

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/776/UE, del 18 dicembre, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013 che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

15 01 06 02 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma Europa creativa

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
12 177 000	12 176 000	12 790 760,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi operativi dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenuti per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione del programma Europa creativa a titolo della rubrica 3b, nonché per coprire i costi operativi connessi alla gestione del quadro finanziario pluriennale 2007-2013.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» (seguito)**15 01 06** (seguito)

15 01 06 02 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione della Commissione 2013/776/UE, del 18.12.2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura e abroga la decisione 2009/336/CE.

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2016, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

15 01 06 03 Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Contributo del Corpo europeo di solidarietà

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.		

*Commento**Nuova voce*

Stanziamento destinato a coprire le spese operative sostenute dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia alla gestione del Corpo europeo di solidarietà.

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» (seguito)

15 01 06 (seguito)

15 01 06 03 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Atti di riferimento

Cfr. articolo 15 05 01.

15 01 60 **Biblioteca e risorse elettroniche***Cifre (Stanziamanti non dissociati)*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 534 000	2 534 000	2 539 615,47

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

- l'acquisto di libri, anche in formato elettronico, e altre pubblicazioni, l'aggiornamento di volumi esistenti,
- spese di abbonamento a quotidiani, periodici specializzati, banche dati di documentazione,
- le spese di abbonamento a basi dati di catalogazione,
- le spese per altre pubblicazioni specializzate, su supporto cartaceo e online,
- l'acquisto di materiale di formazione e promozione (per un importo massimo di 15 000 EUR),
- le spese per la rilegatura e altre spese necessarie per la conservazione di libri e pubblicazioni.

Esso non copre le spese:

- delle sedi del Centro comune di ricerca, le cui spese sono imputate all'articolo 01 05 di ogni titolo interessato,
- degli uffici di rappresentanza della Commissione nell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03,
- della stessa natura o con la stessa destinazione sostenute al di fuori dell'Unione, imputate alla voce 01 03 02 dei titoli interessati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 95 000 EUR.

CAPITOLO 15 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «ISTRUZIONE E CULTURA» (seguito)

15 01 61 *Spese di organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione**Cifre (Stanziamanti non dissociati)*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
6 747 000	6 623 000	7 745 728,92

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative a tirocini per laureati all'interno del servizio. Il tirocinio è destinato a fornire ai laureati una panoramica degli obiettivi e delle sfide dell'Unione, a illustrare loro le modalità di lavoro delle istituzioni e a offrire loro la possibilità di migliorare le loro conoscenze effettuando un'esperienza lavorativa presso la Commissione.

Lo stanziamento copre la concessione di borse e altre spese a queste connesse (complemento per disabili, assicurazione infortuni e malattie, partecipazione alle spese per viaggi effettuati durante il tirocinio, in particolare all'inizio e alla fine dello stesso, e spese per l'organizzazione di eventi relativi al programma dei tirocini quali visite, spese d'accoglienza e di ricevimento).

La selezione dei tirocinanti si basa su criteri trasparenti e oggettivi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario è stimato a 1 941 398 EUR.

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 02	PROGRAMMA ERASMUS+								
15 02 01	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù in Europa, migliorarne l'adeguatezza alle esigenze del mercato del lavoro e rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa								
15 02 01 01	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro	1,1	1 979 123 300	1 857 127 000	1 725 463 700	1 579 766 641	1 655 962 833,07	1 700 322 314,93	91,56
15 02 01 02	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea e la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa	1,1	212 672 916	175 000 000	227 900 000	198 855 087	210 481 931,19	215 102 371,89	122,92
	Articolo 15 02 01 — Subtotale		2 191 796 216	2 032 127 000	1 953 363 700	1 778 621 728	1 866 444 764,26	1 915 424 686,82	94,26
15 02 02	Promuovere l'eccellenza nelle attività di insegnamento e di ricerca sull'integrazione europea mediante le attività 'Jean Monnet' a livello mondiale								
15 02 02	Promuovere l'eccellenza nelle attività di insegnamento e di ricerca sull'integrazione europea mediante le attività 'Jean Monnet' a livello mondiale	1,1	42 000 000	40 734 000	37 505 000	33 741 803	41 211 856,50	38 116 512,30	93,57
15 02 03	Sviluppare la dimensione europea nello sport								
15 02 03	Sviluppare la dimensione europea nello sport	1,1	43 000 000	35 000 000	36 000 000	31 169 036	33 272 441,66	24 495 758,45	69,99
15 02 10	Manifestazioni annuali speciali								
15 02 10	Manifestazioni annuali speciali	1,1	p.m.	p.m.	6 000 000	6 000 000			
15 02 51	Linea di completamento per l'apprendimento permanente, compreso il multilinguismo								
15 02 51	Linea di completamento per l'apprendimento permanente, compreso il multilinguismo	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	6 050 944	0,—	29 918 049,29	
15 02 53	Linea di completamento per la gioventù e lo sport								
15 02 53	Linea di completamento per la gioventù e lo sport	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	419 470,24	
15 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
15 02 77 07	Azione preparatoria nel settore dello sport	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
15 02 77 08	Azione preparatoria — Partenariati europei per lo sport	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	334 631,99	

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 02 77	<i>(seguito)</i>								
15 02 77 09	Azione preparatoria — Piattaforma elettronica per il vicinato	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	100 000	0,—	325 881,11	
15 02 77 10	Progetto pilota — Promozione dell'attività fisica salutare in tutta Europa	1,1	p.m.	103 478	p.m.	300 000	598 614,87	0,—	0
15 02 77 11	Progetto pilota — Migliorare i risultati dell'apprendimento sostenendo i nuovi insegnanti attraverso l'apprendimento, la consulenza e il tutoraggio online	1,1	p.m.	199 670	p.m.	250 000	499 175,—	0,—	0
15 02 77 14	Azione preparatoria — Programma di scambio per bambini e giovani UE-Russia	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
15 02 77 16	Azione preparatoria — Valutazione dei programmi di istruzione superiore in materia di imprenditorialità	1,1	p.m.	400 000	500 000	250 000			
15 02 77 17	Progetto pilota — Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione	1,1	300 000	525 000	750 000	375 000			
15 02 77 18	Progetto pilota — Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati	3	1 400 000	700 000	1 000 000	500 000			
15 02 77 19	Progetto pilota — Monitoraggio e tutoraggio attraverso lo sport dei giovani a rischio di radicalizzazione	3	p.m.	p.m.	750 000	375 000			
15 02 77 20	Azione preparatoria — Interrail gratuito per i cittadini europei che compiono 18 anni	1,1	12 000 000	6 000 000					
15 02 77 21	Azione preparatoria — Scambi e mobilità nello sport	1,1	1 200 000	600 000					
15 02 77 22	Azione preparatoria — Sportue — Promozione dei valori europei attraverso iniziative sportive a livello comunale	1,1	1 000 000	500 000					
	<i>Articolo 15 02 77 — Subtotale</i>		15 900 000	9 028 148	3 000 000	2 150 000	1 097 789,87	660 513,10	7,32
	Capitolo 15 02 — Totale		2 292 696 216	2 116 889 148	2 035 868 700	1 857 733 511	1 942 026 852,29	2 009 034 990,20	94,91

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 01 Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù in Europa, migliorarne l'adeguatezza alle esigenze del mercato del lavoro e rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa

15 02 01 01 Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 979 123 300	1 857 127 000	1 725 463 700	1 579 766 641	1 655 962 833,07	1 700 322 314,93

Commento

In linea con l'obiettivo generale del programma Erasmus+, in particolare con gli obiettivi del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020), nonché a sostegno dello sviluppo sostenibile dei paesi terzi nel campo dell'istruzione superiore, questo stanziamento è destinato a perseguire i seguenti obiettivi specifici nel campo dell'istruzione e della formazione:

- migliorare il livello delle competenze e delle abilità fondamentali, con particolare attenzione per la loro rilevanza per il mercato del lavoro e il loro contributo a una maggiore coesione sociale, segnatamente grazie a maggiori opportunità di mobilità a fini di apprendimento e a una maggiore cooperazione tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro,
- migliorare la qualità, incoraggiare l'eccellenza nell'innovazione e la dimensione internazionale degli istituti di istruzione e formazione, in particolare mediante una maggiore cooperazione transnazionale tra le autorità scolastiche e di formazione e le altre parti interessate,
- promuovere l'affermazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente e fare opera di sensibilizzazione al riguardo, favorire riforme politiche a livello nazionale e sostenere l'ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, in particolare mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di riconoscimento e trasparenza dell'Unione e la diffusione delle buone prassi,
- favorire la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, segnatamente attraverso la cooperazione tra gli istituti dell'Unione e dei paesi terzi nel settore dell'istruzione e della formazione professionale (IFP) e dell'istruzione superiore, aumentando l'attrattiva degli istituti di istruzione superiore dell'Unione e sostenendo l'azione esterna dell'Unione, compresi i suoi obiettivi di sviluppo, mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra gli istituti d'istruzione superiore dell'Unione e di paesi terzi, anche grazie al potenziamento mirato delle capacità nei paesi terzi,
- migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere l'ampia diversità linguistica dell'Unione e la sensibilizzazione in merito agli aspetti interculturali, comprese le lingue minoritarie e a rischio di estinzione,
- promuovere un'istruzione pubblica gratuita e di qualità, che garantisca che nessuno studente sia escluso dall'accesso a qualsiasi livello di istruzione o dalla permanenza nello stesso per ragioni economiche, prestando particolare attenzione ai primi anni di scolarità, onde prevenire l'abbandono scolastico precoce e garantire la piena integrazione dei bambini provenienti dalle fasce più svantaggiate della società,

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)**15 02 01** (seguito)

15 02 01 01 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

I rimborsi provenienti da strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, inclusi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Lo stanziamento dovrebbe essere utilizzato altresì per attuare le iniziative nell'ambito di Erasmus+ volte a continuare il lavoro di integrazione dei rifugiati e contribuire a un'adeguata strategia a livello di Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 01 (seguito)

15 02 01 02 Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea e la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
212 672 916	175 000 000	227 900 000	198 855 087	210 481 931,19	215 102 371,89

Commento

In linea con l'obiettivo generale, questo stanziamento è destinato a perseguire i seguenti obiettivi specifici nel settore della gioventù:

- migliorare il livello delle competenze e delle abilità fondamentali dei giovani, inclusi quelli che dispongono di minori opportunità, nonché promuovere la loro partecipazione alla vita democratica in Europa e nel mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l'inclusione sociale e la solidarietà, segnatamente grazie a maggiori opportunità di mobilità ai fini di apprendimento per i giovani, per coloro che operano nell'animazione socio-educativa o in organizzazioni giovanili e per gli animatori giovanili, e grazie a legami consolidati tra il settore della gioventù e il mercato del lavoro,
- favorire miglioramenti della qualità nell'ambito dell'animazione socio-educativa, in particolare mediante una maggiore cooperazione tra organizzazioni del settore della gioventù e/o altre parti interessate,
- integrare le riforme politiche a livello locale, regionale e nazionale e sostenere lo sviluppo di una politica in materia di gioventù basata sulla conoscenza e su dati concreti e il riconoscimento dell'apprendimento non formale e informale, segnatamente mediante una più stretta cooperazione politica, un migliore impiego degli strumenti di trasparenza e di riconoscimento dell'Unione e la diffusione delle buone pratiche,
- favorire la dimensione internazionale delle attività nel settore della gioventù e il ruolo degli animatori socio-educativi e delle organizzazioni giovanili quali strutture di sostegno per i giovani, in modo complementare rispetto all'azione esterna dell'Unione, in particolare mediante la promozione della mobilità e della cooperazione tra parti interessate dell'Unione e di paesi terzi e organizzazioni internazionali, anche grazie allo sviluppo mirato di capacità nei paesi terzi.

Questo stanziamento dovrebbe essere usato anche per attuare le iniziative nell'ambito del programma Erasmus+, volte a continuare il lavoro di integrazione dei rifugiati e contribuire a un'adeguata strategia a livello di Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)**15 02 01** (seguito)

15 02 01 02 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Lo stanziamento è altresì inteso a finanziare una valutazione di come il progetto «Un nuovo racconto per l'Europa» potrebbe essere integrato nella componente relativa alla gioventù del programma Erasmus+. Il «nuovo racconto» si è dimostrato efficace, dapprima come progetto pilota e successivamente come azione preparatoria, nel promuovere il dibattito dal basso con i giovani e raccogliere nuovi punti di vista sulle sfide cui l'Unione è attualmente confrontata, sulle possibili soluzioni e sul futuro del progetto europeo. La valutazione dovrebbe considerare in che modo integrare al meglio i principali obiettivi del «nuovo racconto» nel programma vero e proprio.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

15 02 02 ***Promuovere l'eccellenza nelle attività di insegnamento e di ricerca sull'integrazione europea mediante le attività «Jean Monnet» a livello mondiale****Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
42 000 000	40 734 000	37 505 000	33 741 803	41 211 856,50	38 116 512,30

Commento

In linea con l'obiettivo generale, questo stanziamento è destinato a perseguire i seguenti obiettivi specifici dell'azione Jean Monnet:

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 02 (seguito)

- promuovere l'insegnamento e la ricerca sull'integrazione europea in tutto il mondo tra specialisti del mondo accademico, discenti e cittadini, in particolare mediante l'istituzione di cattedre Jean Monnet e altre attività accademiche e sostenendo altre attività di acquisizione delle conoscenze negli istituti d'istruzione superiore,
- sostenere le attività delle istituzioni accademiche o delle associazioni attive nel campo dell'integrazione europea e favorire l'istituzione del marchio di eccellenza Jean Monnet,
- sostenere le attività delle istituzioni accademiche o delle associazioni attive nel campo dell'integrazione europea,
- sostenere le istituzioni accademiche europee che perseguono gli interessi dell'Europa,
- promuovere il dibattito politico e gli scambi tra i membri del mondo accademico e i responsabili politici sulle priorità strategiche dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 03 **Sviluppare la dimensione europea nello sport**

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
43 000 000	35 000 000	36 000 000	31 169 036	33 272 441,66	24 495 758,45

Commento

In linea con l'obiettivo generale, questo stanziamento è destinato a finanziare l'attuazione delle politiche dell'Unione in settori che corrispondono agli obiettivi specifici (articolo 11) e alle attività (articolo 12) del capitolo.

Il capitolo Sport del programma Erasmus+ persegue i seguenti obiettivi specifici nel settore dello sport:

- contrastare le minacce transnazionali che incombono sullo sport quali il doping, le partite truccate, la violenza, il razzismo e l'intolleranza,
- sostenere la buona gestione nello sport e la duplice carriera degli atleti,
- promuovere le attività di volontariato nello sport, l'inclusione sociale, le pari opportunità e l'attività fisica a vantaggio della salute aumentando la partecipazione alle attività sportive.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 03 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

15 02 10 **Manifestazioni annuali speciali***Cifre (Stanziameti dissociati)*

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	6 000 000	6 000 000		

Commento

L'importo di 6 000 000 EUR è stato destinato al cofinanziamento dei Giochi olimpici speciali invernali europei, che si svolgeranno a Graz/Schladming, in Austria, dal 14 al 25 marzo 2017. Lo stanziamento ha permesso altresì agli atleti partecipanti provenienti da tutti i 28 Stati membri di allenarsi, prepararsi e partecipare ai Giochi in Austria.

Alla manifestazione hanno partecipato le delegazioni di 110 paesi per un totale di 3 000 atleti, che hanno gareggiato per otto giorni in otto discipline sportive. Più di 3 000 volontari hanno contribuito a fare di questa manifestazione polisportiva un evento speciale. Il programma sportivo è stato affiancato da altri programmi di carattere scientifico, educativo, culturale e per le famiglie. Prima, durante e dopo i Giochi sono stati organizzati un programma di attività nelle città ospitanti e molte manifestazioni speciali, per garantire che la forte eredità dei Giochi fosse l'inclusione e l'accettazione delle persone con disabilità intellettive in Austria e in tutti gli altri Stati membri.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 02 51 **Linea di completamento per l'apprendimento permanente, compreso il multilinguismo***Cifre (Stanziameti dissociati)*

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	6 050 944	0,—	29 918 049,29

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 51 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 1999/382/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitario in materia di formazione professionale «Leonardo da Vinci» (GU L 146 dell'11.6.1999, pag. 33).

Decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate» (GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1).

Decisione n. 2317/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, che istituisce un programma per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (Erasmus Mundus) (2004-2008) (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 1).

Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, relativa a un quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 6).

Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).

Decisione 2006/910/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America che rinnova il programma di cooperazione in materia d'istruzione terziaria e d'istruzione e formazione professionali (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 33).

Decisione 2006/964/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada che istituisce un quadro per la cooperazione in materia di istruzione superiore, di formazione e di gioventù (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 14).

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 51 (seguito)

Decisione n. 1298/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce il programma d'azione Erasmus Mundus 2009-2013 per il miglioramento della qualità nell'istruzione superiore e la promozione della comprensione interculturale mediante la cooperazione con i paesi terzi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 83).

15 02 53 *Linea di completamento per la gioventù e lo sport*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	419 470,24

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione n. 1031/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2000, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Gioventù» (GU L 117 del 18.5.2000, pag. 1).

Decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30).

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

15 02 77 07 Azione preparatoria nel settore dello sport

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Voce destinata a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 02 77 08 Azione preparatoria — Partenariati europei per lo sport

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	334 631,99

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 02 77 09 Azione preparatoria — Piattaforma elettronica per il vicinato

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	100 000	0,—	325 881,11

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 77 (seguito)

15 02 77 09 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 02 77 10 Progetto pilota — Promozione dell'attività fisica salutare in tutta Europa

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	103 478	p.m.	300 000	598 614,87	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 02 77 11 Progetto pilota — Migliorare i risultati dell'apprendimento sostenendo i nuovi insegnanti attraverso l'apprendimento, la consulenza e il tutoraggio online

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	199 670	p.m.	250 000	499 175,—	0,—

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 77 (seguito)

15 02 77 11 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 02 77 14 Azione preparatoria — Programma di scambio per bambini e giovani UE-Russia

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 02 77 16 Azione preparatoria — Valutazione dei programmi di istruzione superiore in materia di imprenditorialità

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	500 000	250 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 77 (seguito)

15 02 77 16 (seguito)

Nel corso degli ultimi anni viene dedicata un'attenzione sempre maggiore all'educazione all'imprenditorialità e ai programmi di imprenditorialità all'interno degli istituti di istruzione superiore. Segnatamente, attraverso lo strumento HEInnovate gli istituti di istruzione superiore puntano a promuovere le abilità e competenze imprenditoriali nonché a valutare le proprie capacità imprenditoriali. Tuttavia, il punto di vista degli studenti sull'efficacia dei progetti e programmi per l'imprenditorialità non è ancora stato preso in considerazione. Analogamente, le imprese e il settore privato in generale sono raramente coinvolti nella valutazione dei programmi in parola. Pur mantenendo uno stretto legame tra il settore privato e il curriculum accademico, è necessario includere anche tutte le parti in causa (studenti, docenti e professionisti) nel processo di valutazione dei programmi per l'imprenditorialità, onde garantire che trasmettano effettivamente agli studenti l'insieme appropriato di competenze per la loro carriera.

L'azione è intesa a far tesoro dell'attuale strumento HEInnovate e raccogliere le reazioni degli studenti, del settore privato e del personale universitario, come valore aggiunto al quadro e alle procedure già collaudati e dimostrati.

L'azione mira inoltre a incoraggiare la condivisione delle migliori prassi a livello internazionale, coinvolgendo nel processo anche gli istituti di istruzione superiore/le università al fine di agevolare l'attuazione di tali strumenti nei programmi di studio degli studenti.

In definitiva, con una dotazione finanziaria per la valutazione da parte degli studenti dei programmi dell'istruzione superiore in materia di imprenditorialità, si intende promuovere e migliorare la qualità dei programmi per l'imprenditorialità in tutta Europa, contribuendo così a trasformare quest'ultima in una società imprenditoriale.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 02 77 17 Progetto pilota — Premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
300 000	525 000	750 000	375 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare per il primo anno del progetto pilota, nonché la prosecuzione delle attività nel 2018.

Negli ultimi anni il progetto europeo si è visibilmente indebolito, a causa di fattori sia esterni e che interni. È necessario ripristinare la fiducia dei cittadini, promuovendo presso il grande pubblico una migliore comprensione delle dinamiche del processo d'integrazione europea e una maggiore consapevolezza della cultura e dei valori europei.

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 77 (seguito)

15 02 77 17 (seguito)

Prendendo le mosse dal 30° anniversario della morte di Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'Unione, e dal 60° anniversario della firma dei trattati di Roma, è opportuno intraprendere sforzi concreti per reagire alla «disillusione» nei confronti dell'Unione.

Il premio di sensibilizzazione Altiero Spinelli è inteso a promuovere la ricerca sul processo di integrazione europea, e in particolare sulla storia di tale processo e dell'ideale europeo. Le azioni in corso a livello UE nel settore degli studi europei non comprendono né i giovani ricercatori né gli studenti di dottorato.

Il progetto incoraggerà e premierà, mediante un riconoscimento e una visibilità a livello europeo, i contributi di alta qualità che si propongono di:

- 1) promuovere la conoscenza dell'Unione e una riflessione critica sul suo passato, il suo presente e il suo futuro presso un pubblico non specializzato e l'opinione pubblica in generale. Rientrerebbero in tale categoria il ruolo dei cittadini e delle organizzazioni della società civile nel processo di integrazione europea, la storia intellettuale dell'integrazione europea e, naturalmente, la vita e le opere di Altiero Spinelli;
- 2) rafforzare nei cittadini la consapevolezza dei valori, degli obiettivi e dei benefici del processo di integrazione europea e degli enormi progressi realizzati dall'Unione, ma anche degli insuccessi, delle contraddizioni e dei problemi. Rientrerebbero in tale categoria il miglioramento della comprensione, da parte del pubblico, della teoria dei modelli di integrazione (quali accordi commerciali, organizzazioni internazionali, federazioni) e degli studi comparativi sui modelli di integrazione esistenti (quali l'Unione, l'Unione africana, il Mercosur, gli USA e il Canada);
- 3) proporre, testare e valutare approcci e materiali innovativi che i responsabili politici europei e nazionali, gli operatori del settore, le organizzazioni della società civile e le istituzioni dei vari settori possano utilizzare per meglio informare, educare e ispirare i cittadini, permettendo loro di sviluppare un'identità europea positiva, un senso critico costruttivo e un senso di appartenenza;
- 4) mettere a nudo i miti populisti antieuropei su vari aspetti del processo di integrazione europea, inclusa la retorica estremista fondata sull'intolleranza e la disinformazione in merito alla legittimità, alle competenze e all'attività concreta dell'Unione.

I premi non sono volti a premiare la ricerca in quanto tale, ma saranno piuttosto assegnati a lavori di eccellenza che si basano in larga parte sui risultati, le conoscenze e gli spunti emersi dalla ricerca sui processi dell'integrazione europea e li utilizzano al meglio divulgandoli, comunicandoli efficacemente e diffondendoli a livello del grande pubblico e dei comuni cittadini, ad esempio attraverso pubblicazioni, media, giornali, film, documentari o altri prodotti o strumenti, nonché tramite iniziative istituzionali.

I premi saranno assegnati a lavori accattivanti, interessanti, di facile fruizione, basati su elementi concreti, fondati, scientificamente rigorosi, demistificatori, che presentano grandi potenzialità ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui sopra e sono in grado di raggiungere un pubblico variegato di non addetti ai lavori, estraneo al mondo degli accademici e degli specialisti.

Si dovrebbe prevedere una collaborazione con i programmi esistenti, vale a dire le azioni Jean Monnet, e con organismi già esistenti, come l'Archivio storico dell'Unione europea presso l'Istituto universitario europeo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 77 (seguito)

15 02 77 18 Progetto pilota — Lo sport come strumento di integrazione e inclusione sociale dei rifugiati

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 400 000	700 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziameto destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Con l'aumento del numero di rifugiati, cresce la necessità di iniziative di integrazione e inclusione sociale efficaci. I progetti sportivi — soprattutto quelli calcistici — si sono dimostrati strumenti di successo per l'integrazione dei rifugiati e la promozione dell'inclusione sociale nelle comunità che li accolgono. Il progetto pilota coinvolgerà i club sportivi locali nell'integrazione dei rifugiati e metterà a frutto la competenza acquisita a livello locale attraverso le iniziative esistenti negli Stati membri con le seguenti finalità:

- 1) avviare un programma pilota a sostegno di iniziative concrete in ambito calcistico basate sulla comunità (centri europei di competenza). L'accento sarà posto sull'integrazione delle comunità di rifugiati nell'Unione e nelle regioni limitrofe grazie a progetti sportivi locali;
- 2) individuare le migliori prassi in Europa e sviluppare strategie incentrate sull'integrazione dei rifugiati attraverso il calcio che possono essere attuate in paesi terzi. Sarà sviluppato un metodo per valutare l'impatto in modo sistematico e riproducibile;
- 3) coordinare gli sforzi attraverso una piattaforma di rete.

Il progetto servirà a testare la creazione e diffusione di programmi di integrazione sociale a partire dal calcio destinati ai rifugiati e alle comunità che li accolgono, in Europa e altrove. Tra i risultati attesi figurano:

- 1) la promozione dell'impegno diretto dei rifugiati e delle comunità che li accolgono in zone strategiche (nell'Unione, nei paesi di transito e nei paesi terzi) e la creazione di centri europei di competenza attraverso lo sviluppo di capacità;
- 2) la messa a punto di una metodologia per programmi di integrazione dei rifugiati a partire dal calcio, che potrà essere adattata a future iniziative analoghe;
- 3) l'istituzione di una piattaforma per la diffusione delle prassi messe a punto;
- 4) la promozione di un approccio su scala europea, che accresca la capacità delle comunità di accoglienza europee di attivarsi e integrare con successo i rifugiati attraverso lo sport.

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 77 (seguito)

15 02 77 18 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 02 77 19 Progetto pilota — Monitoraggio e tutoraggio attraverso lo sport dei giovani a rischio di radicalizzazione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	750 000	375 000		

Commento

Stanziamanti destinati a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

I recenti attentati terroristici in Europa hanno evidenziato un'intensificazione della minaccia per la sicurezza rappresentata da giovani cittadini europei radicalizzati. Probabilmente, tra le cause profonde della tendenza alla radicalizzazione figura l'aumento delle disuguaglianze, dell'esclusione sociale e dell'emarginazione.

La presente linea di bilancio è destinata a coprire progetti sportivi «dal basso verso l'alto», organizzati da soggetti locali e dalla società civile, a favore dei giovani provenienti da contesti familiari svantaggiati – in particolare quelli considerati a rischio di radicalizzazione – al fine di prevenire l'emarginazione e la radicalizzazione, affrontare il problema delle disuguaglianze e aiutare i giovani a trovare un'identità e un senso di appartenenza.

Le attività sportive sono estremamente adatte a creare un senso di appartenenza e rafforzare l'inclusione sociale, nel rispetto della diversità e delle comunità multiculturali. Pertanto, i progetti dovrebbero offrire attività sportive, di istruzione e di formazione professionale intese a insegnare abilità essenziali, quali competenze sociali e comunicative, pensiero critico e capacità di risolvere i problemi.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 77 (seguito)

15 02 77 20 Azione preparatoria — Interrail gratuito per i cittadini europei che compiono 18 anni

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 000 000	6 000 000				

Commento

L'azione preparatoria proposta fungerà da base di sperimentazione per l'imminente proposta legislativa della Commissione volta a istituire un vero e proprio programma per fornire a tutti i cittadini europei che compiono 18 anni un biglietto Interrail gratuito, non solo offrendo loro l'opportunità di esplorare l'Europa, ma anche, cosa più importante, collegando meglio i giovani all'identità europea e sensibilizzandoli sui valori fondamentali dell'Unione.

A causa dello scarso potere d'acquisto, degli ostacoli culturali e della mancanza di progetti mirati e inclusivi, un numero considerevole di giovani europei non ha mai viaggiato all'interno dell'Europa o lo ha fatto solo raramente. Questo vale, in particolare, per determinate regioni d'Europa e per le famiglie a basso reddito. Sebbene esistano programmi di scambio scolastici di cui hanno beneficiato molti cittadini europei, l'Unione non è ancora riuscita a creare uno strumento agevole e inclusivo che consenta a tutti i cittadini europei, indipendentemente dal loro ceto sociale e dalla loro formazione, di poter accedere a un'esperienza di viaggio in grado di promuovere l'identità europea, consentire ai giovani di familiarizzarsi con un modo di trasporto sostenibile ed ecologico, nonché esporli alle altre culture.

Il Parlamento europeo ha più volte accolto con favore l'iniziativa Interrail e ha sottolineato che, qualora fosse geograficamente e socialmente inclusiva e sempre collegata a obiettivi didattici, potrebbe offrire alle giovani generazioni la possibilità di trarre beneficio dalla libertà di circolazione viaggiando in modo rispettoso dell'ambiente. Il Parlamento ha chiesto che l'iniziativa fosse finanziata direttamente da una linea di bilancio specifica indipendente dai programmi relativi al settore dei trasporti e altri settori importanti per la competitività e la crescita dell'Unione della rubrica 1a e indipendente da altri programmi di successo dell'Unione per i giovani.

Per il successo del progetto iniziale, gli aspetti operativi potrebbero essere esaminati attraverso l'azione preparatoria, su scala limitata e con un approccio mirato, nel rispetto dei seguenti requisiti e obiettivi chiave:

Requisiti chiave:

La Commissione deve basarsi sulle esperienze fatte con i programmi esistenti, ma l'azione preparatoria deve essere considerata come un'azione nuova e distinta, in particolare per mirare ai giovani che attualmente non sono destinatari di alcun programma europeo.

Di conseguenza, programmi come il programma Erasmus+ non devono risentire dell'introduzione dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria riguarderà i giovani di tutti gli Stati membri indipendentemente dalla copertura della rete Interrail (i cinque Stati membri che sono attualmente esclusi sono l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta e Cipro).

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)**15 02 77** (seguito)

15 02 77 20 (seguito)

Punti d'azione:

- individuare, contattare e coinvolgere le parti interessate, tra cui le società ferroviarie europee, onde definire il prodotto da offrire ai giovani che compiono 18 anni, compresi i negoziati sulla tariffazione, per determinare il numero definitivo di utenti che potrebbero beneficiare dell'azione preparatoria;
- stabilire il numero di giovani che potrebbero ricevere il pass;
- acquistare i pass in base al prezzo negoziato con EuRail;
- distribuire i pass ai beneficiari;
- definire con precisione cosa deve coprire il pass Interrail per soddisfare le abitudini di viaggio dei giovani (durata, validità, requisiti stagionali, vincoli temporali e finanziari, fattori di carico);
- istituire un sistema di facile utilizzo affinché i giovani che compiono 18 anni possano richiedere il pass;
- istituire una procedura imparziale e obiettiva per selezionare gli utenti che beneficeranno dell'azione preparatoria, inclusa la definizione di criteri che dovrebbero, tra l'altro, consentire il coinvolgimento di tutti gli Stati membri, compresi i cinque Stati membri che attualmente non sono coperti dalla rete Interrail, vale a dire Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, nonché il coinvolgimento dei giovani che non beneficiano ancora di un programma europeo;
- definire una soluzione agevole per la distribuzione dei pass e la loro personalizzazione, in stretta cooperazione con le parti interessate;
- esaminare, insieme alle parti interessate, i meccanismi per incoraggiare i giovani a scegliere itinerari specifici al fine di poter vivere realmente l'esperienza dell'Europa (includendo anche le destinazioni meno popolari);
- definire e organizzare le modalità per pubblicizzare il programma, di modo da garantire la sua visibilità, con particolare attenzione al legame tra l'iniziativa e una campagna concernente l'identità europea e i valori europei;
- esaminare le modalità di sponsorizzazione e partenariato per gli aspetti operativi del progetto, al fine di ridurre i costi e coinvolgere il maggior numero possibile di partecipanti;
- sviluppare uno spirito creativo e partecipativo affinché gli utenti condividano le loro esperienze e diano seguito al viaggio (ad esempio, un concorso fotografico e contributi sui social media).

L'azione preparatoria dovrebbe essere realizzata nel 2018, 2019 e 2020.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 77 (seguito)

15 02 77 21 Azione preparatoria — Scambi e mobilità nello sport

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	600 000				

Commento

Questa azione preparatoria offrirà allo staff sportivo (l'entourage degli atleti) l'opportunità di migliorare le proprie qualifiche e di acquisire nuove competenze trascorrendo un periodo di tempo all'estero (sia all'interno che all'esterno dell'Unione). In questo contesto, potrebbero essere offerte opportunità di mobilità per l'apprendimento:

- agli allenatori e ai volontari nell'ambito dello sport a livello professionistico;
- agli allenatori e ai volontari a livello delle organizzazioni sportive senza scopo di lucro.

In una seconda fase, l'azione sosterrà la duplice carriera degli atleti attraverso scambi (con paesi UE ed extra UE), concentrandosi sull'istruzione, senza compromettere la loro carriera sportiva. Tutto ciò migliorerà l'impiegabilità futura degli atleti e il loro sviluppo personale.

L'iniziativa sarà basata sulle azioni seguenti:

- scambi,
- tirocini,
- periodi di studio,
- stage di osservazione.

L'azione potrebbe avere un impatto principalmente a tre livelli:

- permetterebbe di migliorare le conoscenze e il know-how dello staff sportivo;
- permetterebbe agli studenti che praticano uno sport di avere accesso agli allenamenti (incluse le infrastrutture) alle stesse condizioni dei cittadini del paese di accoglienza;
- permetterebbe di sviluppare la cooperazione internazionale in materia di mobilità e istruzione nel settore dello sport.

Tra i risultati attesi figurano:

- 1) un programma di scambi regolari per lo staff sportivo;

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 77 (seguito)

15 02 77 21 (seguito)

- 2) la creazione di reti europee di allenatori e staff sportivo nonché, nella seconda fase, di prestatori di servizi per quanto riguarda la carriera duplice.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 02 77 22 Azione preparatoria — Sportue — Promozione dei valori europei attraverso iniziative sportive a livello comunale

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

Le organizzazioni che incoraggiano e sostengono le città europee ad eccellere nello sport hanno contribuito in larga misura alla promozione dell'attività fisica. Inoltre, hanno aiutato i comuni di tutta Europa a conseguire importanti risultati, come aumentare il numero di persone che praticano un'attività sportiva, integrare le comunità e i gruppi sociali, attrarre investimenti nella comunità, creare nuove opportunità, richiamare l'attenzione sulle politiche dello sport coinvolgendo altri settori quali istruzione, salute, affari sociali e turismo. Tutto ciò è stato fatto sotto il marchio dell'Unione, con un senso di appartenenza comune e, nel contempo, di orgoglio europeo. Un maggiore sostegno a favore delle organizzazioni che promuovono lo sport e l'attività fisica a livello comunale, in particolare nel contesto della «European Capital, City, Community and Town of Sport», avrà certamente un grande impatto e moltiplicherà altresì i benefici associati allo sport e all'attività fisica per tutti i cittadini. Vi è l'evidente necessità di sostenere le organizzazioni attive tutto l'anno in questo settore, in termini di sviluppo di capacità, costruzione di reti e capacità di sviluppare progetti concreti a livello locale.

Tale azione preparatoria sosterrà le organizzazioni che promuovono iniziative sportive a livello locale con l'obiettivo di diffondere i valori positivi dello sport.

Le principali finalità dell'azione sono:

- consentire alle organizzazioni in questione di sviluppare un approccio europeo inteso a promuovere lo sport a livello locale, aiutandole a diventare promotrici sostenibili sul piano finanziario di attività sportive tra il pubblico europeo, sulla base dei principi di buona governance, quali promossi dalle organizzazioni internazionali e dalla Commissione;
- creare o sviluppare una rete di città, grandi e piccole, per promuovere lo scambio di buone prassi in tale settore;

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 02 — PROGRAMMA ERASMUS+ (seguito)

15 02 77 (seguito)

15 02 77 22 (seguito)

- sensibilizzare in merito alle strategie che le autorità locali hanno a disposizione, mediante le loro decisioni e attività, per influenzare in modo positivo il benessere degli abitanti attraverso la pratica dello sport e dell'attività fisica;
- lavorare con i decisori europei nel settore dello sport per conseguire gli stessi obiettivi, in linea con l'eventuale evoluzione della politica dello sport.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagam- enti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 03	ORIZZONTE 2020								
15 03 01	Eccellenza scientifica								
15 03 01 01	Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione	1,1	885 710 765	773 448 568	820 241 594	700 365 833	781 300 976,51	561 509 836,31	72,60
	Articolo 15 03 01 — Subtotale		885 710 765	773 448 568	820 241 594	700 365 833	781 300 976,51	561 509 836,31	72,60
15 03 05	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) — Integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione	1,1	396 194 129	366 717 896	300 426 789	314 253 296	263 733 347,38	263 616 127,96	71,89
15 03 50	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
15 03 50 01	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	51 203 698,67	27 579 761,61	
15 03 50 02	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	249 000,—	14 457 723,39	
	Articolo 15 03 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	51 452 698,67	42 037 485,—	

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 03 51	Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro (2007-2013)	1,1	p.m.	55 000 000	p.m.	90 229 291	465 985,17	280 584 003,16	510,15
15 03 53	Linea di completamento per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
Capitolo 15 03 — Totale			1 281 904 894	1 195 166 464	1 120 668 383	1 104 848 420	1 096 953 007,73	1 147 747 452,43	96,03

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questo stanziamento sarà utilizzato per Orizzonte 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) dell'Unione europea, per il completamento dei precedenti programmi di ricerca (settimo programma quadro) e per il completamento dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) del precedente periodo finanziario.

Orizzonte 2020 svolge un ruolo centrale nell'attuazione dell'iniziativa faro Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e altre iniziative faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché nello sviluppo e nel funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in termini quantitativi e qualitativi le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta l'Europa e assicurandone un uso ottimale.

La parità di genere è affrontata in modo trasversale nell'ambito di Orizzonte 2020 al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in modo particolare della necessità di rafforzare le azioni volte a consolidare e accrescere la partecipazione delle donne nella ricerca e nell'innovazione a tutti i livelli, compreso il processo decisionale.

Sono imputati su tali articoli e voci anche le spese per riunioni, conferenze, workshop e seminari di alto livello scientifico e tecnologico e d'interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni di alto livello scientifico e tecnologico effettuate per conto dell'Unione al fine di esplorare nuovi settori di ricerca adeguati per l'azione dell'Unione, nel contesto tra l'altro dello Spazio europeo della ricerca, nonché azioni volte a monitorare e diffondere i risultati dei programmi, comprese le azioni svolte a titolo dei precedenti programmi quadro.

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

Questo stanziamento sarà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti al presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di prendere parte alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle voci 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da contributi alle attività dell'Unione di enti esterni saranno iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti all'articolo 15 03 05 e alla voce 15 03 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti al capitolo 15 01 05.

15 03 01 *Eccellenza scientifica**Commento*

Questa priorità di Orizzonte 2020 mira a rafforzare ed estendere l'eccellenza della base di conoscenze scientifiche dell'Unione e a garantire un flusso costante di ricerca di livello mondiale per assicurare la competitività dell'Europa a lungo termine. Sosterrà le idee migliori, svilupperà i talenti in Europa, darà ai ricercatori accesso ad infrastrutture di ricerca prioritarie e farà dell'Europa un luogo attraente per i migliori ricercatori del mondo. Le azioni di ricerca da finanziare saranno determinate in funzione delle esigenze e delle opportunità della scienza, senza priorità tematiche decise in modo aprioristico. Il programma di ricerca sarà stabilito in stretta collaborazione con la comunità scientifica e la ricerca sarà finanziata in base all'eccellenza.

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

15 03 01 (seguito)

15 03 01 01 Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
885 710 765	773 448 568	820 241 594	700 365 833	781 300 976,51	561 509 836,31

Commento

L'Europa ha bisogno di una base di risorse umane forte e creativa, mobile tra paesi e settori, e deve saper attrarre i migliori ricercatori, europei e non. Quest'obiettivo sarà conseguito in particolare strutturando e rafforzando l'eccellenza in una parte importante della formazione iniziale di elevata qualità dei ricercatori all'inizio della carriera e dei dottorandi, e finanziando opportunità professionali interessanti per ricercatori esperti nei settori sia pubblico che privato. I ricercatori sono incoraggiati a spostarsi tra paesi, settori e discipline al fine di rafforzare le loro potenzialità creative e innovative. Inoltre, potranno essere sostenute iniziative di sensibilizzazione in merito all'importanza della carriera di ricercatore e rivolte a diffondere i risultati della ricerca e dell'innovazione presso il grande pubblico.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio 2013/743/UE, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

15 03 05 Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)— Integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
396 194 129	366 717 896	300 426 789	314 253 296	263 733 347,38	263 616 127,96

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

15 03 05 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di personale e amministrative nonché le spese operative relative al programma di lavoro dell'EIT, comprese le Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI) designate dall'EIT.

Nel quadro dell'agenda strategica per l'innovazione dell'EIT (ASI) e del regolamento (UE) n. 1292/2013, dell'11 dicembre 2013, l'EIT contribuirà all'obiettivo generale e alle priorità del programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte 2020, mirando specificamente ad integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione. L'EIT intende spronare la capacità di innovazione dell'Europa, cosa quanto mai necessaria, e si prefigge l'obiettivo generale di creare un nuovo strumento europeo capace di generare la fondamentale crescita economica e i benefici che ne derivano per la società grazie all'innovazione, contribuendo a trasformare le idee innovative in prodotti e servizi in grado di creare crescita sostenibile e occupazione.

Le Comunità della conoscenza e dell'innovazione costituiscono la base operativa dell'EIT. Si tratta di partenariati basati sull'eccellenza che riuniscono l'intero web dell'innovazione al fine di offrire nuove opportunità per l'innovazione in Europa e produrre effetti concreti in termini di creazione di nuove imprese e di benefici per la società. Esse affrontano tematiche incentrate sull'innovazione e incorporano organismi di ricerca pubblici e privati, industrie innovative, istituti d'istruzione superiore, investitori, start-up e spin-off. Le prime tre CCI sono state designate nel dicembre 2009 e affrontano le seguenti sfide a livello sociale: attenuazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi (CCI Clima), energia sostenibile (CCI InnoEnergy) e futura società dell'informazione e della comunicazione (EIT ICT Labs). Nel 2014 sono state designate due CCI ulteriori, dedicate alle materie prime e all'innovazione per una vita sana e un invecchiamento attivo. In futuro l'EIT amplierà il suo portafoglio di CCI fino ad altre tre affrontando i temi seguenti: alimenti per il futuro, fabbricazione a valore aggiunto e mobilità urbana.

L'EIT intende produrre effetti tangibili nei seguenti settori:

- affrontare le sfide sociali fondamentali: le CCI combinano competenze interdisciplinari per garantire risposte innovative e di portata mondiale alle complesse sfide sociali,
- definire un quadro di condizioni chiare favorevoli alle imprese: dare concretezza alle nuove idee trasformandole in nuovi prodotti, servizi od opportunità commerciali sarà il principale parametro per misurare il successo dell'EIT e delle CCI,
- incrementare la libera circolazione delle conoscenze attraverso la coubicazione: le CCI sono organizzate intorno a centri di coubicazione - siti geografici nelle cui immediate vicinanze è concentrata gran parte della catena dell'innovazione, se non tutta. Si pone l'accento sulla provenienza eterogenea delle persone (industria, PMI, mondo accademico, nazionalità, sesso, disciplina ecc.) che lavorano in contatto diretto, con conseguente grande mobilità delle conoscenze,
- creare una nuova generazione di imprenditori: le persone animate da spirito imprenditoriale sono i motori dell'innovazione perché mantengono in movimento le nostre economie e le nostre società. L'EIT promuove l'insegnamento dell'imprenditorialità come elemento chiave dei programmi di master e di dottorato delle CCI, spostando l'accento dall'«apprendimento basato sulla teoria» all'«apprendimento attraverso la pratica». I programmi di master e di dottorato forniranno agli studenti le competenze imprenditoriali necessarie per avere successo nell'economia della conoscenza, con particolare attenzione ai risultati dell'apprendimento e all'impiego di metodi d'insegnamento innovativi.

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

15 03 05 (seguito)

Gli obiettivi strategici dell'EIT per questo periodo consistono nel consolidare e mettere in sinergia i propri interventi e nel prepararsi a realizzare le priorità definite nell'agenda strategica per l'innovazione (2014-2020): in primo luogo, incentivando la crescita, le sue ripercussioni e la sostenibilità attraverso il rafforzamento della collaborazione con le tre CCI esistenti e creando al tempo stesso nuove CCI. Procedendo gradatamente alla creazione di nuove CCI, l'EIT farà in modo di portare a nove il totale di CCI nel periodo 2014-2020 (con la creazione di 40-50 centri di incubazione in tutta l'Unione; in secondo luogo, rafforzando gli effetti dell'EIT mediante la promozione dell'innovazione basata sull'imprenditorialità in tutta l'Unione e la diffusione su ampia scala di nuovi modelli di innovazione in grado di attrarre e sviluppare talenti in ogni regione europea; in terzo luogo, introducendo nuovi strumenti che, insieme alla verifica dei risultati, producano effetti concreti.

La tabella dell'organico dell'EIT è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5.

Regolamento (UE) n. 1292/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 294/2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 347 del 20.12.2013, pag.174).

Decisione n. 1312/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT); il contributo dell'EIT a un'Europa più innovativa (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 892).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

15 03 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

15 03 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	51 203 698,67	27 579 761,61

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 (seguito)**15 03 50** (seguito)

15 03 50 01 (seguito)

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

15 03 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di Stati terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (prima del 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	249 000,—	14 457 723,39

Commento

Articolo destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo precedente il 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

15 03 51 **Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro (2007-2013)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	55 000 000	p.m.	90 229 291	465 985,17	280 584 003,16

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 (seguito)

15 03 51 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Persone» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 269).

15 03 53 **Linea di completamento per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 15 03 — ORIZZONTE 2020 *(seguito)***15 03 53** *(seguito)*

La tabella dell'organico dell'EIT è riportata nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 04	PROGRAMMA EUROPA CREATIVA								
15 04 01	<i>Rafforzare la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole o piccolissime dimensioni operanti nei settori culturali e creativi europei, promuovere l'elaborazione di politiche e nuovi modelli aziendali</i>	3	35 528 000	12 877 727	30 932 000	14 176 893	25 299 869,39	15 151 720,19	117,66
15 04 02	<i>Sottoprogramma Cultura — Sostenere azioni transfrontaliere e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali</i>	3	71 106 000	52 000 000	55 350 000	44 229 071	55 686 837,89	44 987 311,67	86,51
15 04 51	<i>Completamento di programmi/azioni nel campo della cultura e dell'apprendimento delle lingue</i>	3	p.m.	2 200 000	p.m.	2 547 311	0,—	11 832 082,49	537,82
15 04 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
15 04 77 04	Progetto pilota — una piattaforma europea per i festival	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	245 318,36	
15 04 77 05	Progetto pilota — Nuovo discorso narrativo sull'Europa	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
15 04 77 08	Progetto pilota — Mettere in moto l'economia culturale	3	p.m.	p.m.	p.m.	280 600	0,—	172 240,—	
15 04 77 09	Progetto pilota — Sostenere le reti dei giovani imprenditori creativi dell'Unione europea e di paesi terzi	3	p.m.	232 258	p.m.	367 742	0,—	154 838,76	66,67
15 04 77 11	Azione preparatoria — Una nuova narrazione europea	3	p.m.	375 000	750 000	732 605	500 000,—	539 549,—	143,88
15 04 77 12	Azione preparatoria — Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE)	3	350 000	280 000	350 000	175 000	350 000,—	245 000,—	87,50

COMMISSIONE
TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 04 77	(seguito)								
15 04 77 13	Progetto pilota — Lotta contro il traffico illecito di beni culturali	3	750 000	635 000	500 000	250 000			
15 04 77 14	Azione preparatoria — Modelli microimprenditoriali aperti per l'innovazione nel settore delle dimore storiche di proprietà familiare	3	p.m.	350 000	500 000	250 000			
15 04 77 15	Progetto pilota — Promozione dei valori europei attraverso la musica	3	p.m.	p.m.	1 000 000	500 000			
15 04 77 16	Progetto pilota — Protezione dei cimiteri ebraici in Europa: Un processo di mappatura completo corredato di ricerche e monitoraggio e stime dei costi individuali	3	800 000	400 000					
15 04 77 17	Azione preparatoria — Case della cultura europea	3	750 000	375 000					
15 04 77 18	Azione preparatoria — Music Moves Europe: promuovere la diversità e il talento europei nel campo della musica	1,1	1 500 000	750 000					
15 04 77 19	Progetto pilota — Finanziamenti, apprendimento, innovazione e brevettazione per le industrie culturali e creative	3	1 000 000	500 000					
	<i>Articolo 15 04 77 — Subtotale</i>		5 150 000	3 897 258	3 100 000	2 555 947	850 000,—	1 356 946,12	34,82
	Capitolo 15 04 — Totale		111 784 000	70 974 985	89 382 000	63 509 222	81 836 707,28	73 328 060,47	103,32

15 04 01 **Rafforzare la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole o piccolissime dimensioni operanti nei settori culturali e creativi europei, promuovere l'elaborazione di politiche e nuovi modelli aziendali**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 528 000	12 877 727	30 932 000	14 176 893	25 299 869,39	15 151 720,19

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le seguenti misure correlate alla sezione transettoriale del programma Europa creativa:

lo strumento relativo al settore culturale e creativo si concentrerà sui settori omonimi e avrà le seguenti priorità: facilitare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese e per le organizzazioni operanti nei settori culturali e creativi europei; migliorare la capacità delle istituzioni finanziarie di valutare i progetti culturali e creativi, anche in termini di assistenza tecnica e di misure per la creazione di reti.

Tale finalità sarà conseguita:

- fornendo garanzie ad intermediari finanziari competenti dei paesi che partecipano al programma Europa creativa,
- dotando gli intermediari finanziari di ulteriori competenze e capacità di valutazione dei rischi legati agli operatori dei settori culturali e creativi.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 01 (seguito)

I rimborsi provenienti da strumenti finanziari a norma dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, inclusi i rimborsi di capitale, le garanzie rilasciate e il rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla voce 6 3 4 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

15 04 02 **Sottoprogramma Cultura — Sostenere azioni transfrontaliere e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
71 106 000	52 000 000	55 350 000	44 229 071	55 686 837,89	44 987 311,67

Commento

Stanziamento destinato a finanziare le seguenti misure correlate al sottoprogramma Cultura del programma Europa creativa:

- sostenere le azioni attraverso le quali gli operatori acquisiscono le competenze e il know-how che favoriscono l'adeguamento alle tecnologie digitali, compresa la sperimentazione di nuovi approcci relativi alla creazione del pubblico e ai modelli d'impresa,
- sostenere le azioni che consentono agli operatori di internazionalizzare la loro carriera in Europa e nel mondo,
- sostenere il rafforzamento degli operatori europei e delle reti culturali internazionali al fine di facilitare l'accesso a opportunità professionali.

Nel campo della promozione della circolazione transnazionale le priorità sono:

- sostenere le tournée, le manifestazioni e le mostre internazionali,
- sostenere la circolazione della letteratura europea,
- sostenere la creazione del pubblico come strumento per stimolare l'interesse nei confronti delle opere culturali europee.

Misure di sostegno del sottoprogramma Cultura

Il sottoprogramma Cultura fornisce un sostegno alle seguenti misure:

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 02 (seguito)

- le misure di cooperazione transnazionale che riuniscono operatori di vari paesi nello svolgimento di attività settoriali o tran settoriali,
- le attività di reti europee di operatori di vari paesi,
- le attività delle organizzazioni che costituiscono una piattaforma promozionale europea per lo sviluppo di nuovi talenti e stimolano la circolazione degli artisti e delle opere con un effetto di sistema e su vasta scala,
- il sostegno alla traduzione letteraria,
- le azioni specifiche volte a dare maggiore visibilità alla ricchezza e alla diversità delle culture europee e a stimolare il dialogo interculturale e la comprensione reciproca, compresi i premi culturali europei, il marchio del patrimonio europeo e le capitali europee della cultura.

Stanziamiento altresì destinato a finanziare l'Anno europeo del patrimonio culturale. In linea con la dichiarazione congiunta del Consiglio e del Parlamento allegata alla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018) (GU L 131 del 20.5.2017, pag. 1), 7 000 000 EUR degli stanziamenti iscritti a questo articolo sono specificamente destinati a tale scopo.

Lo stanziamento include l'organizzazione di un invito a presentare proposte per progetti a sostegno dell'integrazione dei rifugiati. Occorre tenere conto dell'esperienza acquisita nel 2016 ai fini di un invito a presentare proposte più ampio, che coinvolga maggiormente le organizzazioni locali in Europa e al di fuori e sostenga la condivisione delle buone prassi.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi dello spazio europeo di vicinato, secondo le procedure definite con tali paesi in base agli accordi quadro che prevedono la loro partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)**15 04 02** (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dai contributi della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente allo stesso rapporto percentuale fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

15 04 51 **Completamento di programmi/azioni nel campo della cultura e dell'apprendimento delle lingue***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 200 000	p.m.	2 547 311	0,—	11 832 082,49

Commento

Stanziamento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi di paesi candidati e, se del caso, dei potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» (GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1).

Decisione n. 792/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo nel settore della cultura (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 40).

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 51 (seguito)

Decisione n. 1855/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce il programma Cultura (2007-2013) (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 1).

Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che istituisce un'azione dell'Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GU L 303 del 22.11.2011, pag. 1).

15 04 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

15 04 77 04 Progetto pilota — una piattaforma europea per i festival

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	245 318,36

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 04 77 05 Progetto pilota — Nuovo discorso narrativo sull'Europa

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 77 (seguito)

15 04 77 08 Progetto pilota — Mettere in moto l'economia culturale

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	280 600	0,—	172 240,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 04 77 09 Progetto pilota — Sostenere le reti dei giovani imprenditori creativi dell'Unione europea e di paesi terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	232 258	p.m.	367 742	0,—	154 838,76

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 04 77 11 Azione preparatoria — Una nuova narrazione europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	375 000	750 000	732 605	500 000,—	539 549,—

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 77 (seguito)

15 04 77 11 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 04 77 12 Azione preparatoria — Europe for Festivals, Festivals for Europe (EFFE)

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
350 000	280 000	350 000	175 000	350 000,—	245 000,—

Commento

Partendo dai risultati del progetto pilota, l'azione preparatoria contribuirà agli obiettivi dell'Unione nel settore della cultura, come stabilito dall'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali» e «incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, [...] appoggiare e [...] integrare l'azione di questi ultimi» nel settore della cultura.

L'azione preparatoria coprirà obiettivi e politiche più ampi dell'Unione. Essa genererà e garantirà un valore aggiunto per le attività svolte dai festival in Europa che contribuiscono alla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva grazie alla loro ricaduta nel settore culturale e creativo, nell'ambito del turismo, dello sviluppo regionale e urbano, ecc.

Trarrà inoltre vantaggio dal potenziale dei festival al fine di massimizzare il loro contributo alle varie politiche dell'Unione, compresa l'innovazione, l'inclusione sociale, l'istruzione, il lavoro giovanile e il dialogo interculturale.

Infine, promuovendo la visibilità dei valori dell'Europa per mezzo dei festival, l'azione preparatoria raggiungerà un vasto gruppo di cittadini in tutta l'Europa, in particolare i giovani. Essa getterà le basi per lo sviluppo del premio e dell'etichetta in un'azione permanente. L'organizzazione selezionata dovrà:

- sviluppare un meccanismo solido e trasparente per la selezione dei festival europei che riceveranno l'etichetta/il premio;

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 77 (seguito)

15 04 77 12 (seguito)

- sviluppare una strategia di branding, sulla base del progetto pilota, per un'etichetta/premio riconoscibile e utile;
- dare slancio e garantire un'elevata visibilità dell'etichetta/premio, dei vincitori e dei valori che i festival che hanno ottenuto l'etichetta promuovono e coinvolgere gruppi di destinatari diversi nell'etichetta/premio;
- sviluppare attività di creazione di reti e di partenariato allo scopo di garantire l'impatto sostenibile dell'etichetta/premio.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 04 77 13 Progetto pilota — Lotta contro il traffico illecito di beni culturali

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
750 000	635 000	500 000	250 000		

Commento

Si tratta del proseguimento del progetto pilota per il 2018. L'importo aggiuntivo è inteso a prolungare il progetto pilota per un altro anno.

Sintesi del progetto

Il progetto comprenderà tre fasi:

- 1) analisi, basata su ricerche, del volume e delle rotte del traffico illecito di beni culturali;
- 2) moduli di sensibilizzazione e formazione destinati a magistrati, funzionari di polizia e delle dogane, membri della pubblica amministrazione e operatori del mercato dell'arte, nonché campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- 3) riproduzione e diffusione del patrimonio culturale andato perduto e possibile uso di nuove tecniche da parte di musei e istituzioni del settore culturale e dell'istruzione.

Risultati/eventuale evoluzione del progetto

Una conferenza e uno studio per la prima fase, moduli di formazione per la seconda fase e un inventario delle nuove tecniche per la terza fase.

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 77 (seguito)

15 04 77 13 (seguito)

Carattere sperimentale/innovativo del progetto

L'idea del progetto non è contemplata da nessuno dei programmi esistenti. Il progetto è troppo complesso per essere incluso come progetto di cooperazione nel versante «cultura» del programma Europa creativa; inoltre, alcune attività essenziali potrebbero non essere coperte (ad esempio i moduli di formazione per giudici e funzionari di polizia e delle dogane) e il carattere integrato del progetto pilota andrebbe quindi perduto. Le organizzazioni culturali, e persino le organizzazioni internazionali, avrebbero grandissime difficoltà a soddisfare i requisiti per il cofinanziamento.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 04 77 14 Azione preparatoria — Modelli microimprenditoriali aperti per l'innovazione nel settore delle dimore storiche di proprietà familiare

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	350 000	500 000	250 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Vi è un chiaro dinamismo a favore del patrimonio culturale in quanto risorsa strategica per un'Europa sostenibile e in pace — si pensi all'Anno europeo del patrimonio culturale (2018) e alle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea su un piano di lavoro per la cultura 2015-2018 —, ricordando l'importanza di attivare effetti di ricaduta e sinergie a livello dei vari soggetti interessati per salvaguardare e sviluppare il patrimonio culturale e trasmetterlo alle future generazioni.

L'azione preparatoria proposta si rivolge a un gruppo specifico di portatori d'interesse che non beneficia direttamente delle politiche e dei programmi attuali e che è fondamentale per attuare un approccio al patrimonio culturale che sia radicato a livello locale e incentrato sulle persone e consenta di catalizzare verso il settore l'innovazione aperta.

Le dimore storiche europee di proprietà familiare sono un elemento chiave del patrimonio culturale dell'Unione europea e contribuiscono all'attrattiva delle regioni, città e zone rurali europee. Le attuali azioni dell'Unione specificamente dedicate al patrimonio culturale, come le Giornate del patrimonio europeo, il premio dell'Unione europea per il patrimonio culturale e il marchio del patrimonio europeo, sono iniziative che attraggono le PMI e gli operatori culturali di dimensioni più grandi, e non tanto le famiglie e le microimprese a conduzione familiare che gestiscono dimore storiche appartenenti al patrimonio culturale. Essendo prive della capacità finanziaria di mantenere il patrimonio culturale ereditato, le famiglie si sforzano di sviluppare e adottare modelli commerciali innovativi, basandosi su soluzioni (vale a dire visite, eventi, ecc.) e modelli tradizionali che non consentono di approfittare delle opportunità offerte dall'economia digitale e dagli effetti di ricaduta dell'industria culturale e creativa sull'economia e la società.

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 77 (seguito)

15 04 77 14 (seguito)

Inoltre, l'endemica mancanza di manutenzione e una scarsa cultura gestionale aumentano il rischio di degrado e abbandono, che occorre prevenire affrontando i problemi specifici del patrimonio culturale di proprietà familiare.

L'obiettivo dell'azione preparatoria proposta consiste nello stilare una mappa dei modelli microimprenditoriali utilizzati nel caso delle dimore storiche nell'Unione di proprietà familiare, confrontandoli e condividendoli per promuovere questo ecosistema.

Al fine di quantificare e descrivere il potenziale economico del settore nell'Unione, sarà realizzato uno studio inteso a fissare il quadro di riferimento per individuare le peculiarità del settore e definire l'ecosistema imprenditoriale. Partendo da questi studi di casi, saranno tipizzati i modelli microimprenditoriali per l'innovazione nel settore delle dimore storiche di proprietà familiare, che saranno resi accessibili a tutti gli attori e a tutte le parti interessate. Infine, saranno formulate raccomandazioni all'indirizzo della Commissione, basate sulle iniziative promosse nel quadro del progetto pilota.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 04 77 15 Progetto pilota — Promozione dei valori europei attraverso la musica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

In un'epoca in cui l'Unione si trova ad affrontare sfide molteplici, il presente progetto pilota riunirà giovani musicisti di talento di tutti i 28 Stati membri dell'Unione per dare visibilità ai punti di forza e ai valori fondamentali dell'Europa, costruendo ponti tra le persone attraverso la musica classica. Esso coinvolgerà le giovani generazioni europee, soprattutto quelle maggiormente a rischio di radicalizzazione, avvicinando tra loro giovani musicisti e giovani provenienti da contesti diversi attraverso concerti e meccanismi di tutoraggio.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 77 (seguito)

15 04 77 16 Progetto pilota — Protezione dei cimiteri ebraici in Europa: Un processo di mappatura completo corredato di ricerche e monitoraggio e stime dei costi individuali

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
800 000	400 000				

Commento

Prima della Seconda guerra mondiale, in Europa centrale e orientale vivevano oltre sette milioni di ebrei. Gli ebrei avevano vissuto in queste regioni per secoli. Dagli archivi emerge la presenza di migliaia di città e paesi abitati da ebrei, dimostrata dall'istituzione e dall'uso di luoghi di sepoltura indipendenti di proprietà delle comunità ebraiche. Dopo ottant'anni non vi è più traccia di molti di questi cimiteri, che sono stati ricoperti da vegetazione e privati di protezione a causa dell'annientamento delle rispettive comunità durante l'Olocausto. Alcuni luoghi sono stati deliberatamente nascosti alla vista, o negati da un sistema politico che si è rifiutato di riconoscere il carattere specificamente ebraico del genocidio nazista. L'iniziativa relativa ai cimiteri ebraici in Europa ha dimostrato che la distruzione dei cimiteri ebraici sta continuando. Oggi, nella maggior parte dell'Unione, i dati storici catalogati in passato sono ampiamente superati e non riflettono in alcun modo la situazione sul campo, mentre in ampie aree dell'Europa orientale, i dati storici non sono neppure esaustivi. L'obiettivo è di costituire un registro permanente e costantemente aggiornato, ma anche di svolgere una sorta di «operazione di mantenimento» intesa a preservare tale patrimonio storico unico prima che scompaia. A livello locale, la presenza fisica e la protezione dei siti dimostra altresì in modo molto visibile dove portano razzismo, antisemitismo e intolleranza. Il progetto pilota fornirà un ampio campione volto a monitorare almeno 1 500 cimiteri ebraici nei paesi dell'Europa centrale, ciascuno dei quali presenta una sfida unica per quanto riguarda lo stato attuale dei cimiteri ebraici. Il paesi destinatari del progetto saranno gli Stati membri Grecia, Slovacchia e Lituania e i paesi vicini Ucraina e Moldova.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 04 77 17 Azione preparatoria — Case della cultura europea

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
750 000	375 000				

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 77 (seguito)

15 04 77 17 (seguito)

Commento

L'idea delle «Case della cultura europea» è menzionata nella comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio dell'8 giugno 2016 dal titolo «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali» [(JOIN2016) 29 final], che individua in esse uno degli strumenti per una cooperazione rafforzata dell'UE nel settore delle relazioni culturali esterne. Le Case della cultura europea sono descritte come istituti che «consentirebbero alle istituzioni culturali e agli altri operatori del settore di raggruppare le proprie attività e fornire servizi alla popolazione locale, di impegnarsi in progetti comuni e offrire borse di studio, scambi culturali e nel campo dell'istruzione». La medesima raccomandazione è stata espressa nello studio sugli istituti di cultura europei all'estero realizzato per la commissione per la cultura e l'istruzione del Parlamento nel 2016.

L'azione preparatoria testerà le prime esperienze di Case della cultura europea in un numero limitato di paesi/regioni prioritarie ed esaminerà il loro potenziale in alcuni paesi partner in formati diversi, comprese strutture permanenti, formati temporanei, padiglioni presso festival o strumenti puramente digitali. Essa può essere sviluppata sull'arco di un biennio, per avere il tempo necessario per lanciare i diversi progetti, attuarli e verificare i risultati a fini di eventuali ulteriori raccomandazioni.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 04 77 18 Azione preparatoria — Music Moves Europe: promuovere la diversità e il talento europei nel campo della musica

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	750 000				

Commento

L'Europa vanta autori di musica leggera, artisti, sale da concerto, festival, case discografiche, editori, distributori, start-up e servizi digitali di primo piano a livello mondiale. Negli ultimi anni, la creazione, la produzione, la distribuzione e il consumo di musica sono profondamente cambiati: sono emersi nuovi canali di distribuzione, potenti operatori digitali, start-up innovative, nuovi modelli commerciali e di consumo. La digitalizzazione, ad esempio nel caso della musica in streaming, ha portato con sé nuove opportunità, ma è anche fonte di molti problemi per il settore.

L'azione preparatoria risponderà ad alcune delle principali sfide cui il settore è confrontato, tenendo conto dei risultati del recente dialogo a livello dell'Unione con i portatori d'interesse del settore della musica e concentrandosi sugli aspetti seguenti:

- a) distribuzione online e offline (ad esempio, aumentando l'accesso dei cittadini alla musica in tutta la sua varietà),

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA (seguito)

15 04 77 (seguito)

15 04 77 18 (seguito)

- b) sviluppo degli artisti e del repertorio (compresa la promozione della mobilità degli artisti e della diffusione transfrontaliera del repertorio europeo),
- c) professionalizzazione e istruzione (ad esempio lo sviluppo di competenze e di capacità affinché i creatori e le PMI possano affermarsi in un mercato globale altamente competitivo),
- d) esportazione della musica europea al di fuori dell'Europa.

L'azione preparatoria sarà attuata mediante inviti a presentare proposte (per i punti a, b, c) e una piattaforma di dialogo/conferenza (per il punto d). Essa sarà concepita in modo da garantire che delle attività possa beneficiare un'ampia gamma di operatori, organizzazioni e portatori d'interesse del settore musicale lungo tutta la catena del valore in Europa.

L'azione preparatoria prenderà le mosse, sviluppandolo ulteriormente, dal sostegno che il programma Europa creativa offre attualmente, per quanto in modo estremamente limitato, al settore della musica (in particolare progetti di cooperazione, piattaforme e premi), che è invero necessario, ma non che copre pienamente le esigenze del settore. Essa testerà misure adeguate in vista di un eventuale futuro regime di finanziamento a pieno titolo per il settore della musica nel quadro della prossima generazione di programmi dell'Unione, che potrebbe sostenere in modo più mirato la diversità e il talento nonché la competitività del settore.

A tale riguardo, l'azione preparatoria includerà in particolare misure relative a un'indagine e a una mappatura delle esigenze di finanziamento dei comparti rilevanti dell'ecosistema musicale degli Stati membri, che serviranno da elementi supplementari per la definizione delle future aree di intervento con un chiaro valore aggiunto europeo (dopo il 2020).

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

15 04 77 19 Progetto pilota — Finanziamenti, apprendimento, innovazione e brevettazione per le industrie culturali e creative

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

La diversità culturale e l'individuazione del giusto mix culturale sono elementi di importanza strategica per la creatività e l'innovazione. In Europa le industrie culturali e creative (ICC) danno lavoro a più di 12 milioni di persone, ovvero al 7,5 % della forza lavoro europea, creando circa 509 000 000 000 EUR di valore aggiunto, grazie soprattutto al contributo delle piccole imprese e delle microimprese. Le ICC rappresentano una forza motrice che genera un vantaggio competitivo per l'Europa, in particolare in considerazione del fatto che forniscono prodotti e servizi che promuovono l'evoluzione dei paradigmi produttivi dell'industria 4.0.

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)***15 04 77** *(seguito)*15 04 77 19 *(seguito)*

Il progetto pilota è inteso a definire e testare le politiche e le azioni necessarie a sostenere e sviluppare tali imprese, che, con il dovuto sostegno, possono generare benefici trasversali e ricadute in tutte le aree e settori con cui tali imprese interagiscono per conseguire i loro obiettivi commerciali.

Il progetto pilota coinvolge quattro ambiti:

1. Un nuovo modello di analisi delle competenze

Il modello di riconoscimento delle competenze generalmente utilizzato nei sistemi europei di formazione deve essere rivisto e aggiornato per includere opportunamente il modello organizzativo di tali imprese, che spesso sono caratterizzate da una struttura poco gerarchica, da una maggiore tolleranza ai rischi, da un approccio diverso alla gestione del tempo e da un forte scambio disciplinare e che pertanto non sono compatibili con il paradigma manifatturiero tradizionale. Questo nuovo modello di analisi e identificazione delle competenze compatibile con le discipline STEAM (discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche/ambientali, umanistiche e manifatturiere) mira a creare una relazione privilegiata tra imprese virtuose, le migliori pratiche più significative e le storie di successo, al fine di identificare e definire sia le competenze che le caratteristiche delle figure professionali che lavorano in tali contesti. In altre parole, occorre ricostruire la genesi e l'evoluzione di tali competenze, andando oltre il paradigma più diffuso, che prevede una codifica delle figure professionali all'interno di processi lavorativi analitico-descrittivi (tipici delle organizzazioni manifatturiere), per ottenere descrizioni delle mansioni coerenti con le caratteristiche organizzative distintive di tali imprese.

Nello specifico, il progetto sarà suddiviso nelle fasi seguenti:

- selezionare le ICC che adottano le «migliori pratiche» per coinvolgerle nell'indagine onde elaborare un modello di classificazione delle competenze che riconosca la natura speciale dei diversi settori (patrimonio storico e artistico, industria dei contenuti, industrie TIC, cultura dei materiali, compresi i macrosettori della moda, del design e dell'industria del gusto) e le dimensioni regionali dell'Unione;
- sviluppare un modello di riconoscimento delle competenze;
- testare il modello con un gruppo più ampio di imprese;
- pubblicare il modello di codificazione delle competenze e di associazione delle stesse alle figure professionali alla luce del quadro europeo sulle competenze.

2. Indicazioni per il sistema d'istruzione

Oggigiorno lo sviluppo delle competenze creative e culturali è il risultato di un processo che non è né pienamente strutturato né interamente in linea con le esigenze della gestione a medio/lungo termine delle ICC. I dati che emergeranno dal modello di riconoscimento delle competenze aprirebbero la strada all'identificazione di aspetti e tematiche relativi al sistema d'istruzione concernenti le caratteristiche dei programmi di formazione volti a sviluppare le competenze. In effetti, l'acquisizione delle competenze strategiche per le ICC è spesso lasciata al caso o all'iniziativa e all'inventiva individuali, oppure è il frutto di processi informali, senza un approccio strutturato derivante da una visione che promuova una politica di formazione precisa e programmi mirati.

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)***15 04 77** *(seguito)*15 04 77 19 *(seguito)*

L'obiettivo principale di questa fase del progetto pilota è quello di trasmettere tali competenze attraverso il sistema di formazione, in modo da preparare un numero maggiore di cittadini europei ad operare efficacemente nei vari settori commerciali in cui sono coinvolte le ICC.

Gli orientamenti dovrebbero essere strutturati in modo tale che l'osservazione della natura specifica dei sistemi nazionali e regionali d'istruzione ispiri i rispettivi programmi di formazione, da quella primaria all'istruzione terziaria. Occorre approfondire sforzi per migliorare la capacità del sistema d'istruzione di dialogare con le ICC e per promuovere modelli innovativi di formazione (laboratori di apprendimento, centri creativi, ecc.). Di pari passo dovrebbero essere formulati orientamenti per formare gli insegnanti a promuovere l'apprendimento basato sulle competenze, andando oltre un sistema rigido di discipline e favorendo invece un approccio olistico e multidisciplinare. Secoli di tradizioni artigiane in Europa dimostrano il valore del tempo investito per acquisire esperienza in diversi laboratori, che costituisce una parte importante della formazione culturale e pratica di un aspirante maestro artigiano di un artigianato creativo. Sebbene le forme di apprendimento del passato del «Wandergeselle» in Germania o del «compagnon» in Francia fossero forme auto-organizzate, esse evidenziano la necessità di un approccio europeo comune e strutturato per identificare e trasmettere le competenze difficili da definire richieste dalle ICC.

3. *Una nuova classificazione finanziaria per le ICC*

L'accesso ai finanziamenti è uno dei principali ostacoli alla crescita di molte ICC, che generalmente sono di piccole dimensioni e spesso sono sotto-capitalizzate. Il sistema bancario e finanziario è lento a classificare tali imprese all'interno dei sistemi tradizionali, in quanto nella maggior parte dei casi esse si basano su un unico prototipo o progetto e dipendono fortemente dai prodotti e servizi offerti, dal talento individuale e dall'assunzione di rischi. Diversamente dalle imprese che operano nei settori tecnologici, le ICC difficilmente ottengono un riconoscimento del valore dei loro beni immateriali nei loro bilanci, e i loro investimenti nello sviluppo di nuovi talenti e idee creative non corrispondono al concetto generale di R&S.

Il progetto definirà orientamenti per migliorare la capacità delle ICC di comunicare meglio il valore finanziario associato ai beni immateriali, in modo da garantire a tali imprese un accesso equo ai prestiti. In tal modo esse avrebbero maggiori possibilità di accedere a sistemi di garanzia [es. programma Europa creativa e Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)] e ad altri meccanismi di finanziamento. Gli orientamenti saranno definiti in base al confronto con gli strumenti esistenti nei paesi europei (es. Bancopass in Italia) che tali imprese già usano per dialogare in modo proattivo con le banche.

4. *Valorizzazione e difesa della proprietà intellettuale prodotta dalle ICC*

Rispetto alla media del campione, la produttività delle imprese che tutelano le loro attività intellettuali aumenta del 22 % (a parità di territorio, settore e dimensione), e le loro entrate aumentano del 2 %. Nello specifico, la percentuale delle esportazioni sul totale delle entrate aumenta del 6,5 % nel caso delle imprese che nel periodo 2011-2013 hanno presentato un brevetto, a parità di territorio, dimensioni e settore.

Data l'organizzazione spesso sotto-strutturata delle industrie culturali e creative, la registrazione o l'ottenimento di un brevetto per le innovazioni che sono in grado di produrre non è sempre una priorità, il che riduce il valore dei risultati prodotti dall'innovazione in questione. È pertanto essenziale esaminare come sensibilizzare tali industrie, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni, riguardo ai benefici in termini di impatto maggiore derivanti dalla registrazione o dall'ottenimento di un brevetto per i loro prodotti e servizi innovativi, e promuovere l'accesso a tali opportunità, dato che tali imprese sono spesso sotto-capitalizzate. Grazie a uno stretto legame con i risultati del confronto tra le migliori pratiche e gli strumenti descritti al punto 3, il progetto porterà avanti gli strumenti esistenti nei paesi europei che le imprese utilizzano per dialogare con banche, enti e istituti finanziari, introducendo elementi specifici che possono accrescere il valore della registrazione e brevettazione delle innovazioni.

CAPITOLO 15 04 — PROGRAMMA EUROPA CREATIVA *(seguito)***15 04 77** *(seguito)*15 04 77 19 *(seguito)**Architettura generale del progetto*

L'iniziativa sarà sviluppata attraverso la creazione di partenariati europei che potenzino le competenze di organizzazioni qualificate nelle varie fasi e attività che compongono il progetto pilota. Le organizzazioni che attuano il progetto pilota dovrebbero rappresentare le principali regioni di riferimento per le ICC ed essere dotate delle risorse necessarie per massimizzare l'impatto del progetto.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 15 — ISTRUZIONE E CULTURA

CAPITOLO 15 05 — CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
15 05	CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ								
15 05 01	Corpo europeo di solidarietà	1,1	p.m.	p.m.					
	Riserve (40 02 41)		38 235 652	28 676 000					
			38 235 652	28 676 000					
	Capitolo 15 05 — Totale		p.m.	p.m.					
	Riserve (40 02 41)		38 235 652	28 676 000					
			38 235 652	28 676 000					

15 05 01 *Corpo europeo di solidarietà*

Cifre (Stanzamenti dissociati)

	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 05 01	p.m.	p.m.				
Riserve (40 02 41)	38 235 652	28 676 000				
Totale	38 235 652	28 676 000				

Commento

Nuovo articolo

In linea con l'obiettivo generale del corpo europeo di solidarietà, lo stanziamento è destinato a perseguire i seguenti obiettivi specifici dell'iniziativa:

- con il sostegno delle organizzazioni, offrire ai giovani in modo facilmente accessibile la possibilità di impegnarsi in attività di solidarietà, migliorando al contempo le proprie capacità e competenze personali, sociali, di istruzione e sviluppo professionale, nonché la propria occupabilità;
- garantire che le attività di solidarietà offerte ai partecipanti al corpo europeo di solidarietà contribuiscano ad affrontare concrete sfide sociali e a rafforzare le comunità e siano di elevata qualità e debitamente riconosciute.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione in data 30 maggio 2017, che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE [COM(2017) 262 final].

TITOLO 16

COMUNICAZIONE

COMMISSIONE

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

TITOLO 16**COMUNICAZIONE****Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE»	128 768 691	128 768 691	127 302 438	127 302 438	130 502 244,09	130 502 244,09
16 03	AZIONI DI COMUNICAZIONE	84 253 000	83 201 000	84 269 000	82 757 000	80 185 507,07	71 394 028,75
	Titolo 16 — Totale	213 021 691	211 969 691	211 571 438	210 059 438	210 687 751,16	201 896 272,84

TITOLO 16

COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
16 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE»					
16 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Comunicazione»	5,2	68 416 499	68 404 916	67 157 967,13	98,16
16 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Comunicazione»					
16 01 02 01	Personale esterno — Sede	5,2	5 605 608	5 861 231	6 041 070,93	107,77
16 01 02 03	Personale esterno — Rappresentanze della Commissione	5,2	18 170 000	17 067 000	17 714 989,54	97,50
16 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 922 416	2 917 858	3 039 048,71	103,99
	<i>Articolo 16 01 02 — Subtotale</i>		26 698 024	25 846 089	26 795 109,18	100,36
16 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative a edifici e altre spese di funzionamento del settore «Comunicazione»					
16 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione	5,2	4 422 668	4 271 433	5 164 068,97	116,76
16 01 03 03	Immobili e spese connesse — Rappresentanze della Commissione	5,2	26 765 500	26 370 000	29 140 264,49	108,87
	<i>Articolo 16 01 03 — Subtotale</i>		31 188 168	30 641 433	34 304 333,46	109,99
16 01 04	Spese di sostegno per le attività nel settore «Comunicazione»					
16 01 04 02	Spese di sostegno per azioni di comunicazione	3	1 146 000	1 090 000	1 033 729,82	90,20
	<i>Articolo 16 01 04 — Subtotale</i>		1 146 000	1 090 000	1 033 729,82	90,20
16 01 60	Acquisto di informazioni	5,2	1 320 000	1 320 000	1 211 104,50	91,75
	Capitolo 16 01 — Totale		128 768 691	127 302 438	130 502 244,09	101,35

COMMISSIONE

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE» (seguito)

16 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Comunicazione»

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
68 416 499	68 404 916	67 157 967,13

16 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Comunicazione»

16 01 02 01 Personale esterno — Sede

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
5 605 608	5 861 231	6 041 070,93

16 01 02 03 Personale esterno — Rappresentanze della Commissione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
18 170 000	17 067 000	17 714 989,54

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la retribuzione, le indennità forfettarie relative al lavoro straordinario e la quota a carico del datore di lavoro dei contributi versati al regime di sicurezza sociale degli agenti locali, degli agenti contrattuali e del personale delle agenzie assegnati alle rappresentanze della Commissione nell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 000 EUR.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

16 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 922 416	2 917 858	3 039 048,71

Commento

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 000 EUR.

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE» (seguito)

16 01 03 *Spese relative ad apparecchiature e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative a edifici e altre spese di funzionamento del settore «Comunicazione»*

16 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 422 668	4 271 433	5 164 068,97

16 01 03 03 Immobili e spese connesse — Rappresentanze della Commissione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
26 765 500	26 370 000	29 140 264,49

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

- il pagamento degli affitti e dei canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale di conferenza, magazzini, depositi, archivi, autorimesse e parcheggi,
- le assicurazioni e il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e riscaldamento,
- le spese per lavori di manutenzione e le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese sono dovute ai lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, per il lavaggio, il bucato, la pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di suoli ecc.,
- le spese per il materiale necessario a detti lavori,
- le spese relative alla sicurezza delle persone e degli immobili, sia dal punto di vista della salute e della sicurezza delle persone sia da quello della sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni. Queste spese comprendono, ad esempio, i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale, l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento e le spese per i controlli obbligatori, nonché per le sessioni di informazione in cui si spiega al personale come utilizzare le attrezzature di sicurezza,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,

COMMISSIONE

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE» *(seguito)***16 01 03** *(seguito)*16 01 03 03 *(seguito)*

- le spese di acquisto, di locazione, di manutenzione e di riparazione di materiali e di installazioni tecniche, di mobilio e di mezzi di trasporto,
- gli acquisti di opere, documenti e altre pubblicazioni non periodiche, l'aggiornamento di volumi esistenti, le spese per la rilegatura nonché per l'acquisto di materiale elettronico di identificazione,
- le spese di abbonamento ai giornali, ai periodici specializzati, alle gazzette ufficiali, ai documenti parlamentari, alle statistiche del commercio estero, a bollettini di agenzie stampa e ad altre pubblicazioni specializzate,
- le spese di abbonamento e di utilizzo di servizi di informazione elettronici e banche dati esterne e spese per l'acquisto di informazioni su supporto elettronico,
- la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione,
- la formazione in materia di salute e sicurezza a norma della decisione C(2006) 1623 della Commissione, del 10 aprile 2006, sulla definizione di una politica armonizzata per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale della Commissione,
- i diritti sulle copie di opere tutelate da diritto d'autore,
- le spese di cancelleria e di forniture da ufficio,
- le spese per attrezzature da lavoro,
- le spese varie per riunioni interne,
- le spese di trasloco di servizi,
- le spese di ordine medico derivanti dalle disposizioni statutarie,
- le spese di installazione, di manutenzione e operative delle zone di ristorazione,
- le altre spese operative,
- l'affrancatura della corrispondenza e le spese di spedizione,
- gli abbonamenti e i canoni di telecomunicazioni,
- le spese per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e materiale per telecomunicazioni,
- le spese informatiche degli uffici nell'Unione, in particolare le spese relative ai sistemi d'informazione e di gestione, alle infrastrutture per ufficio, ai PC, ai server e alle relative infrastrutture, ai dispositivi periferici (stampanti, scanner ecc.), al materiale per ufficio (fotocopiatrici, fax, macchine per scrivere, dittafoini, smartphone, tablet, ecc.), nonché le spese generali relative alle reti, al sostegno e all'assistenza degli utenti, alla formazione informatica e ai traslochi,

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE» (seguito)**16 01 03** (seguito)

16 01 03 03 (seguito)

— le eventuali spese destinate a coprire i costi di acquisto e di locazione-acquisto di edifici.

Tale stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle sedi del Centro comune di ricerca, che sono imputate all'articolo 01 05 dei titoli interessati. Le spese con la stessa natura o destinazione sostenute al di fuori dell'Unione sono imputate alla linea di bilancio 01 03 02 dei titoli interessati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 250 000 EUR.

16 01 04 *Spese di sostegno per le attività nel settore «Comunicazione»*

16 01 04 02 Spese di sostegno per azioni di comunicazione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 146 000	1 090 000	1 033 729,82

Commento

Stanziamento destinato a coprire spese orizzontali relative, tra l'altro, a studi, riunioni, controlli ex post ed assistenza tecnica e amministrativa di esperti che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, valutazione delle attività orizzontali o trasversali e delle attività di professionalizzazione. Stanziamento altresì destinato a coprire il rimborso delle spese di viaggio e delle spese connesse delle persone invitate a seguire i lavori della Commissione.

Stanziamento destinato anche a coprire le spese informatiche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione.

Basi giuridiche

Cfr. voci 16 03 01 02, 16 03 01 03, 16 03 02 03 e 16 03 02 05

16 01 60 *Acquisto di informazioni*

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 320 000	1 320 000	1 211 104,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

COMMISSIONE

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMUNICAZIONE» *(seguito)*

16 01 60 *(seguito)*

- le spese di abbonamento e di accesso alle fonti online di informazioni, quali agenzie di stampa, notiziari online, fornitori di informazioni e banche dati esterne,
- la formazione e l'assistenza necessarie per accedere a questo tipo di informazione.

Questo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, ad esclusione degli uffici di rappresentanza della Commissione nell'Unione.

Questo stanziamento è anche destinato a coprire le spese informatiche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
16 03	AZIONI DI COMUNICAZIONE								
16 03 01	Fornire informazioni ai cittadini dell'Unione								
16 03 01 02	Informazioni per i media e per le produzioni audiovisive	3	6 190 000	5 900 000	6 177 000	4 958 000	6 245 422,40	5 235 432,95	88,74
16 03 01 03	Antenne d'informazione	3	15 500 000	14 600 000	14 700 000	13 642 000	14 523 829,42	14 294 908,47	97,91
16 03 01 04	Comunicazione delle rappresentanze della Commissione, Dialoghi dei cittadini e azioni di partenariato	3	18 357 000	17 800 000	17 036 000	14 600 000	15 022 375,37	12 350 538,68	69,39
16 03 01 05	Spazi pubblici europei	5,2	1 246 000	1 246 000	1 246 000	1 246 000	1 179 561,49	1 171 000,—	93,98
	<i>Articolo 16 03 01 — Subtotale</i>		41 293 000	39 546 000	39 159 000	34 446 000	36 971 188,68	33 051 880,10	83,58
16 03 02	Fornire comunicazione istituzionale e analisi delle informazioni								
16 03 02 01	Visite presso la Commissione	3	4 000 000	3 978 000	3 900 000	3 670 000	3 883 260,62	3 594 679,65	90,36
16 03 02 02	Utilizzazione degli studi radiofonici e televisivi e attrezzature audiovisive	5,2	5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 700 000	5 623 958,68	5 634 000,—	100,61
16 03 02 03	Strumenti di informazione e comunicazione scritta e online	3	21 300 000	21 419 000	23 710 000	26 075 000	23 656 115,44	21 321 378,01	99,54
16 03 02 04	Relazione generale e altre pubblicazioni	5,2	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 110 993,41	1 731 090,99	80,14
16 03 02 05	Analisi dell'opinione pubblica	3	6 900 000	7 498 000	6 640 000	6 570 000	6 639 990,64	4 611 000,—	61,50
	<i>Articolo 16 03 02 — Subtotale</i>		39 960 000	40 655 000	42 110 000	44 175 000	41 914 318,79	36 892 148,65	90,74

COMMISSIONE

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
16 03 04	Casa della storia europea	3	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 200 000	800 000,—	800 000,—	26,67
16 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
16 03 77 04	Completamento del progetto pilota EuroGlobe	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
16 03 77 05	Azione preparatoria — Share Europe Online	3	p.m.	p.m.	p.m.	936 000	499 999,60	650 000,—	
	Articolo 16 03 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	936 000	499 999,60	650 000,—	
	Capitolo 16 03 — Totale		84 253 000	83 201 000	84 269 000	82 757 000	80 185 507,07	71 394 028,75	85,81

16 03 01 Fornire informazioni ai cittadini dell'Unione

16 03 01 02 Informazioni per i media e per le produzioni audiovisive

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 190 000	5 900 000	6 177 000	4 958 000	6 245 422,40	5 235 432,95

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare la prestazione di informazioni di carattere generale ai cittadini sulle azioni riguardanti l'Unione allo scopo di aumentare la visibilità delle attività delle istituzioni dell'Unione, delle decisioni adottate e delle tappe della costruzione europea, concentrandosi principalmente sui media. Gli strumenti elaborati per far conoscere meglio le questioni fondamentali comprendono principalmente:

- materiali informativi multimediali (foto, video ecc.) da proporre ai media e ad altre piattaforme, compresa la loro pubblicazione e/o trasmissione e la loro conservazione a lungo termine e/o divulgazione,
- seminari e contributi per giornalisti.

Stanziamiento destinato anche a coprire le spese informatiche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione.

Questo stanziamento copre altresì i costi di valutazione e professionalizzazione.

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)***16 03 01** *(seguito)*16 03 01 02 *(seguito)**Basi giuridiche*

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

16 03 01 03 Antenne d'informazione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 500 000	14 600 000	14 700 000	13 642 000	14 523 829,42	14 294 908,47

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini, che copre:

- il finanziamento della rete Europe Direct in tutta l'Europa (*centri d'informazione Europe Direct*, Centri di documentazione europea, relatori di Team Europe ecc.); la rete completa il lavoro delle rappresentanze della Commissione e degli uffici di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri,
- il supporto, la formazione, il coordinamento e l'assistenza alla rete Europe Direct,
- il finanziamento di produzione, conservazione e distribuzione di materiale informativo e prodotti di comunicazione da parte delle suddette postazioni, nonché per il loro uso.

Stanziamanto destinato anche a coprire le spese informatiche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione.

Questo stanziamento copre altresì i costi di valutazione e professionalizzazione.

Lo stanziamento è inoltre destinato a integrare le azioni specifiche che i centri di informazione Europe Direct (EDIC) dovrebbero organizzare in vista delle elezioni europee del 2019, in base ai loro piani di lavoro annuali e in piena coerenza con la strategia di comunicazione istituzionale del Parlamento europeo. In piena complementarità con gli uffici d'informazione, dette azioni possono consistere in attività di sensibilizzazione, un sostegno all'animazione dei media sociali, un impegno strategico e altri tipi di azioni offline e online.

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR.

COMMISSIONE

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE (seguito)

16 03 01 (seguito)

16 03 01 03 (seguito)

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione C(2016) 8443 della Commissione, del 19 dicembre 2016, relativa all'adozione del programma di lavoro per il 2017 nel settore della comunicazione, avente valore di decisione finanziaria.

16 03 01 04 Comunicazione delle rappresentanze della Commissione, Dialoghi dei cittadini e azioni di partenariato

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 357 000	17 800 000	17 036 000	14 600 000	15 022 375,37	12 350 538,68

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare attività di informazione generale dirette ai cittadini, che copre le spese della comunicazione centralizzata e decentrata nonché le spese per i dialoghi dei cittadini. L'obiettivo delle azioni di comunicazione locali è in particolare quello di dare ai gruppi destinatari gli strumenti per capire meglio le tematiche politiche dell'Unione. Lo scopo dei dialoghi dei cittadini è in particolare fornire ai cittadini informazioni di prima mano sulle principali iniziative politiche dell'Unione e promuovere un dialogo aperto tra i cittadini e i membri della Commissione, con la regolare partecipazione dei rappresentanti di altre istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, al fine di migliorare le conoscenze dei cittadini in merito alle tematiche dell'Unione e consentire loro di far sentire la propria voce presso i responsabili politici.

Con riferimento ai bilanci relativi agli anni 2018 e 2019, tale stanziamento dovrebbe coprire le attività di sensibilizzazione e informazione circa i diritti dei cittadini in materia elettorale e l'importanza delle elezioni europee per la definizione del futuro dell'Europa.

Tale stanziamento è destinato altresì a promuovere il dialogo con i cittadini sul futuro dell'Europa, secondo quanto previsto nel Libro Bianco presentato dalla Commissione nel 2017.

Queste attività sono realizzate negli Stati membri mediante:

- attività di comunicazione connesse a specifiche priorità di comunicazione annuali o pluriennali previste in una dichiarazione comune (nel contesto dell'attuazione dell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio» (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1)),
- azioni di comunicazione ad hoc, di portata nazionale o internazionale, rispondenti alle priorità di comunicazione,

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)***16 03 01** *(seguito)*16 03 01 04 *(seguito)*

- eventi «porte aperte» per i cittadini di ogni estrazione sociale,
- dialoghi con i cittadini e le organizzazioni della società civile online su internet e sui social media,
- seminari e conferenze nonché seminari con la partecipazione di gruppi di destinatari più specifici, come i giovani, e con l'applicazione di metodi partecipativi,
- organizzazione o partecipazione a manifestazioni europee, mostre ed azioni di relazioni pubbliche, organizzazione di visite individuali ecc.,
- azioni di comunicazione diretta destinate al grande pubblico (ad esempio servizi di consulenza ai cittadini),
- azioni di comunicazione diretta destinate ai moltiplicatori d'opinione, in particolare azioni rafforzate nei confronti della stampa quotidiana regionale, importante fonte d'informazione per un gran numero di cittadini dell'Unione,
- gestione di centri d'informazione per il grande pubblico presso le rappresentanze della Commissione.

Le operazioni di comunicazione possono essere organizzate di concerto con il Parlamento europeo e/o gli Stati membri per creare sinergie tra le possibilità dei vari partner e coordinare le loro attività d'informazione e di comunicazione sull'Unione europea.

Tale stanziamento potrebbe anche servire a finanziare attività di sensibilizzazione e informazione relative alle iniziative dei cittadini in collaborazione con le rappresentanze della Commissione e i centri locali Europe Direct locali negli Stati membri.

Stanziamento destinato inoltre a coprire spese per studi, servizi di logistica, assistenza tecnica, in particolare informatica, compresa la manutenzione web e i servizi dei media sociali, riunioni di esperti ed assistenza tecnica e amministrativa di esperti che non prevede funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, nonché il rimborso delle spese di viaggio e delle spese connesse delle persone invitate a seguire i lavori della Commissione.

Stanziamento destinato anche a coprire le spese informatiche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione.

Questo stanziamento copre altresì i costi di valutazione e professionalizzazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 55 000 EUR.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE (seguito)

16 03 01 (seguito)

16 03 01 05 Spazi pubblici europei

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 246 000	1 246 000	1 246 000	1 246 000	1 179 561,49	1 171 000,—

Commento

Stanziameto destinato a finanziare attivit  di informazione generale dirette ai cittadini e a coprire in modo specifico l'apertura e la gestione di «Spazi pubblici europei» (SPE) nelle Case d'Europa che li ospitano ufficialmente. La Commissione gestisce gli aspetti logistici relativi agli SPE, a vantaggio di entrambe le istituzioni (Parlamento europeo e Commissione), compresi i costi operativi e l'organizzazione di servizi sulla base di contratti. Gli SPE devono essere gestiti congiuntamente dalle due istituzioni sulla base di una relazione di valutazione annuale riguardante la loro gestione e il loro funzionamento, nonch  di un programma di lavoro per l'anno successivo. I due documenti, elaborati congiuntamente dalle due istituzioni, sono determinanti ai fini dell'assegnazione dei fondi per l'anno successivo e dovranno essere presentati al Parlamento europeo e al Consiglio in tempo utile per poter essere presi in considerazione nella procedura di bilancio.

Gli Spazi pubblici europei possono essere un'importante piattaforma di comunicazione con i cittadini. Le attivit  degli Spazi pubblici europei nel 2018 dovrebbero incentrarsi sull'informazione dei cittadini riguardo ai loro diritti elettorali e sull'importanza delle elezioni europee per la costruzione del futuro dell'Europa. Esse dovrebbero altres  incoraggiare il dialogo con i cittadini sul futuro dell'Europa, sulla base del Libro bianco presentato dalla Commissione nel 2017.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

16 03 02 Fornire comunicazione istituzionale e analisi delle informazioni

16 03 02 01 Visite presso la Commissione

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 000 000	3 978 000	3 900 000	3 670 000	3 883 260,62	3 594 679,65

Commento

Stanziameto destinato a coprire le spese di organizzazione di visite presso la Commissione, comprese le relative spese amministrative.

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)***16 03 02** *(seguito)*16 03 02 01 *(seguito)*

Stanziamiento destinato anche a coprire le spese informatiche per lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione.

Questo stanziamento può anche coprire i costi di valutazione e professionalizzazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

16 03 02 02 Utilizzazione degli studi radiofonici e televisivi e attrezzature audiovisive

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 600 000	5 600 000	5 700 000	5 700 000	5 623 958,68	5 634 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'insieme delle spese relative alla gestione degli studi e degli impianti audiovisivi d'informazione della Commissione: spese per il personale e spese relative all'acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione delle attrezzature e del materiale necessario alla gestione.

Esso copre altresì il noleggio del satellite che consente di mettere a disposizione delle reti televisive le informazioni sulle attività dell'Unione. La gestione di questi stanziamenti deve rispettare i principi della cooperazione interistituzionale, al fine di assicurare la diffusione di tutte le informazioni concernenti l'Unione.

Questo stanziamento può anche coprire i costi di valutazione e professionalizzazione.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE (seguito)

16 03 02 (seguito)

16 03 02 03 Strumenti di informazione e comunicazione scritta e online

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 300 000	21 419 000	23 710 000	26 075 000	23 656 115,44	21 321 378,01

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli strumenti d'informazione e comunicazione multimediale online e scritta riguardanti l'Unione, al fine di fornire a tutti i cittadini informazioni generali sulle attività delle istituzioni dell'Unione, sulle decisioni adottate e sullo stato attuale delle costruzioni dell'Europa. Gli strumenti online permettono anche di raccogliere le domande e le reazioni dei cittadini sulle tematiche europee. Si tratta dunque di una missione di servizio pubblico. Le informazioni riguardano tutte le istituzioni dell'Unione. Tali strumenti devono essere resi accessibili alle persone disabili, in conformità degli orientamenti relativi all'iniziativa sull'accessibilità di Internet.

I tipi di strumenti interessati sono principalmente:

- il sito Europa, che deve costituire il principale punto di accesso ai nuovi siti di informazione sulle politiche dell'UE contenenti le informazioni di cui i cittadini dell'Unione potrebbero aver bisogno nella loro vita quotidiana, e che deve essere meglio strutturato, reso di più facile utilizzo e ottimizzato per i dispositivi mobili,
- i siti internet e i prodotti multimediali e scritti delle rappresentanze della Commissione negli Stati membri,
- i comunicati stampa, le banche dati e altri sistemi di informazione e comunicazione online (compreso Rapid),
- canali online complementari quali media sociali, blog e altre tecnologie web 2.0,
- il centro di contatto «Europe Direct» (tel. 00800-67891011, centro di servizi multilingue).

Stanziamiento destinato altresì a:

- finanziare la riorganizzazione del sito Europa al fine di renderlo più coerente, di ottimizzarlo per i dispositivi mobili, di focalizzarlo sulle esigenze degli utenti e di professionalizzare l'uso di altri canali online quali media sociali, blog e web 2.0. Sono incluse azioni di formazione di ogni tipo e servizi di coaching e consulenza destinati alle varie categorie di soggetti interessati,
- coprire le spese di hosting e i costi delle licenze connessi con il sito Europa,
- sostenere lo scambio delle migliori prassi, il trasferimento di conoscenze e la professionalizzazione mediante il finanziamento di visite di esperti e professionisti della comunicazione digitale,
- coprire campagne di informazione per facilitare l'accesso a tali fonti di informazione, in particolare riguardo al funzionamento del centro di contatto «Europa in diretta», il servizio di informazioni generali in più lingue sulle tematiche dell'Unione,
- coprire le spese relative all'edizione di pubblicazioni scritte sulle attività dell'Unione destinate a diversi tipi di pubblico e spesso distribuite attraverso una rete decentrata, ovvero prevalentemente:

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)***16 03 02** *(seguito)*16 03 02 03 *(seguito)*

- le pubblicazioni delle rappresentanze (bollettini d'informazione su carta e periodici): ogni rappresentanza realizza una o più pubblicazioni diffuse presso i moltiplicatori di opinione e riguardanti diversi settori (sociale, economico e politico),
- la diffusione (sempre attraverso una rete decentrata) di informazioni di base specifiche sull'Unione europea (in tutte le lingue ufficiali dell'UE) per il grande pubblico, coordinata dalla sede centrale, e la promozione delle pubblicazioni.

I costi di pubblicazione coprono, tra l'altro, la preparazione e la redazione (compresi i contratti d'autore), l'editing freelance, l'uso della documentazione, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, l'editing, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della concordanza dei testi), la stampa, la messa in rete o su qualsiasi altro supporto elettronico, la distribuzione, lo stoccaggio, la diffusione e la promozione delle pubblicazioni.

Questo stanziamento può anche coprire i costi di valutazione e professionalizzazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 200 000 EUR.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

16 03 02 04 Relazione generale e altre pubblicazioni

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 110 993,41	1 731 090,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di edizione, su tutti i tipi di supporto, delle pubblicazioni su temi significativi d'attualità riguardanti le attività della Commissione e dell'Unione nonché delle pubblicazioni previste nei trattati ed in altre pubblicazioni istituzionali o di riferimento, quali la Relazione generale. Le pubblicazioni possono essere destinate a gruppi specifici, quali il settore dell'insegnamento, i giovani e gli opinion leader oppure al grande pubblico.

I costi di pubblicazione coprono, tra l'altro, la preparazione e la redazione (compresi i contratti d'autore), l'editing freelance, l'uso della documentazione, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, l'editing, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della concordanza dei testi), la stampa, la messa in rete o su qualsiasi altro supporto elettronico, la distribuzione, lo stoccaggio, la diffusione e la promozione delle pubblicazioni, che saranno inoltre prodotte in formati accessibili ai cittadini disabili.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

COMMISSIONE

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE (seguito)

16 03 02 (seguito)

16 03 02 04 (seguito)

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 249, paragrafo 2.

16 03 02 05 Analisi dell'opinione pubblica

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
6 900 000	7 498 000	6 640 000	6 570 000	6 639 990,64	4 611 000,—

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire le analisi delle tendenze dell'opinione pubblica, soprattutto tramite sondaggi (come il sondaggio «Eurobarometro», effettuato presso il grande pubblico, il sondaggio telefonico «Flash», effettuato presso popolazioni specifiche e su temi particolari, regionali, nazionali o europei, o ancora studi qualitativi), e il controllo di qualità di tali analisi.

Esso copre anche l'analisi e il monitoraggio qualitativi dei media, compresi l'analisi e il monitoraggio delle attività dei media sociali. Questo stanziamento potrebbe anche coprire le spese informatiche per l'eventuale sviluppo e manutenzione dei sistemi di informazione e di gestione.

Questo stanziamento può anche coprire i costi di valutazione e professionalizzazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 000 EUR.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE (seguito)

16 03 04 Casa della storia europea

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 200 000	800 000,—	800 000,—

Commento

Come specificato nell'accordo sul livello dei servizi tra il Parlamento europeo e la Commissione, lo stanziamento è destinato a coprire il contributo finanziario della Commissione alla Casa della storia europea per i costi operativi sostenuti dal Parlamento europeo relativamente a mostre, eventi e seminari organizzati, che accresceranno la conoscenza, susciteranno la curiosità e creeranno le opportunità di riflettere sulla storia europea attraverso un moderno centro di mostre e documentazione.

Poiché questo è il primo anno di apertura della Casa della storia europea, la comunicazione è prioritaria per farla conoscere ai cittadini. Inoltre, si dovrebbe potenziare il ruolo di diplomazia culturale della Casa della storia europea per i cittadini interessati provenienti da paesi terzi. L'Unione dovrebbe altresì basarsi sugli scambi sul piano storico, culturale e linguistico tra le diverse comunità che la compongono. Lo stanziamento consentirà a questa istituzione di incorporare tale diversità e promuovere il patrimonio europeo, in particolare in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

16 03 77 Progetti pilota e azioni preparatorie

16 03 77 04 Completamento del progetto pilota EuroGlobe

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE

TITOLO 16 — COMUNICAZIONE

CAPITOLO 16 03 — AZIONI DI COMUNICAZIONE *(seguito)*16 03 77 *(seguito)*16 03 77 04 *(seguito)**Basi giuridiche*

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

16 03 77 05 Azione preparatoria — Share Europe Online

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	936 000	499 999,60	650 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 17

SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

TITOLO 17**SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI****Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
17 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI»	104 304 115	104 304 115	104 399 603	104 399 603	103 375 740,90	103 375 740,90
17 03	SANITÀ PUBBLICA	214 400 081	209 551 779	203 947 000	202 972 000	217 019 217,09	209 914 799,10
17 04	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE	280 400 068	249 070 068	255 848 000	233 840 000	253 030 161,33	237 856 367,60
	Titolo 17 — Totale	599 104 264	562 925 962	564 194 603	541 211 603	573 425 119,32	551 146 907,60

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

TITOLO 17

SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
17 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI»					
17 01 01	<i>Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»</i>	5,2	72 282 499	72 294 157	71 472 907,52	98,88
17 01 02	<i>Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»</i>					
17 01 02 01	Personale esterno	5,2	6 344 619	6 439 851	6 923 691,18	109,13
17 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	7 649 918	7 854 304	6 127 448,85	80,10
	Articolo 17 01 02 — Subtotale		13 994 537	14 294 155	13 051 140,03	93,26
17 01 03	<i>Spese relative a materiale e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»</i>					
17 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione	5,2	4 672 579	4 514 291	5 496 076,13	117,62
17 01 03 03	Spese per gli immobili e spese connesse — Grange	5,2	4 753 000	4 918 000	4 814 011,21	101,28
	Articolo 17 01 03 — Subtotale		9 425 579	9 432 291	10 310 087,34	109,38
17 01 04	<i>Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»</i>					
17 01 04 02	Spese di sostegno per il «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)».	3	1 500 000	1 500 000	1 547 700,01	103,18

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
17 01 04	(seguito)					
17 01 04 03	Spese di sostegno nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante	3	1 500 000	1 500 000	1 500 000,—	100,00
	Articolo 17 01 04 — Subtotale		3 000 000	3 000 000	3 047 700,01	101,59
17 01 06	Agenzie esecutive					
17 01 06 02	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)»	3	4 406 500	4 209 000	4 323 906,—	98,13
17 01 06 03	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di salute degli animali, di benessere degli animali e di fitosanità	3	1 195 000	1 170 000	1 170 000,—	97,91
	Articolo 17 01 06 — Subtotale		5 601 500	5 379 000	5 493 906,—	98,08
	Capitolo 17 01 — Totale		104 304 115	104 399 603	103 375 740,90	99,11

17 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
72 282 499	72 294 157	71 472 907,52

17 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»

17 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
6 344 619	6 439 851	6 923 691,18

17 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
7 649 918	7 854 304	6 127 448,85

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» (seguito)

17 01 03 *Spese relative a materiale e servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»*

17 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 672 579	4 514 291	5 496 076,13

17 01 03 03 Spese per gli immobili e spese connesse — Grange

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 753 000	4 918 000	4 814 011,21

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- gli affitti, i canoni enfiteutici e le spese comunali relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,
- la costruzione di immobili,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, compreso l'acquisto di prodotti di manutenzione, lavaggio, bucato, pulitura a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],
- le spese per il trattamento differenziato, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione all'interno di edifici, come modifiche alla ripartizione dei locali, a impianti tecnici o altri interventi specializzati riguardanti serramenti, impianti elettrici o sanitari, tinteggiatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese di materiale connesse a tali lavori,
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione e aggiornamento degli impianti di sicurezza e l'acquisto di attrezzature,

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» (seguito)

17 01 03 (seguito)

17 01 03 03 (seguito)

- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento e le spese di controllo obbligatorie,
- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di riparazione, sistemazione o trasformazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:
 - di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),
 - di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),
 - di materiale per mense e ristoranti,
 - di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
 - delle attrezzature necessarie ai funzionari disabili,
 - nonché degli studi, della documentazione e della formazione connessi ai materiali suddetti,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione del mobilio, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,
 - la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,
 - l'attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
 - l'attrezzatura specifica per mense e ristoranti,
 - l'affitto di mobili,
 - le spese di manutenzione e riparazione del mobilio [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di un importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per acquisti analoghi],

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» (seguito)**17 01 03** (seguito)

17 01 03 03 (seguito)

- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:
 - i nuovi acquisti di veicoli, compresi tutti i costi associati,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli,
 - le spese di manutenzione, riparazione e assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.), compresa la revisione nazionale annuale,
 - le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto), le eventuali imposte nazionali e le spese di assicurazione,
- le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- altre spese operative, quali:
 - spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
 - spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
 - spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
 - spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
 - spese per installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture per le attrezzature,

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» (seguito)

17 01 03 (seguito)

17 01 03 03 (seguito)

- spese necessarie per il buon funzionamento delle mense, ristoranti e bar e, in particolare, le spese di manutenzione degli impianti e di acquisto di materiali vari, le spese correnti di trasformazione e rinnovo dei materiali nonché le spese importanti di trasformazione e di rinnovo necessarie, che devono essere chiaramente distinte dalle spese correnti di trasformazione, riparazione e rinnovo degli impianti e dei materiali,
- spese di abbonamento e di utilizzo delle basi elettroniche d'informazione e di dati esterne e l'acquisto di informazioni su supporto elettronico (CD-ROM ecc.),
- la formazione e l'assistenza necessarie all'utilizzo di questo tipo di informazione,
- spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,
- licenze, canoni di abbonamento e spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, telex, telegrafo, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché spese relative alle reti di trasmissione dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi,
- spese per il supporto tecnico e logistico, la formazione e costi associati e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa con le attrezzature informatiche e i programmi.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» (seguito)

17 01 04 Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Salute e sicurezza degli alimenti»

17 01 04 02 Spese di sostegno per il «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)».

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 500 000	1 500 000	1 547 700,01

Commento

Stanziamamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle misure a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 17 03.

17 01 04 03 Spese di sostegno nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 500 000	1 500 000	1 500 000,—

Commento

Stanziamamento destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, alla verifica contabile e al controllo dei programmi o dei progetti in questo campo.

Stanziamamento altresì destinato a coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa, le spese relative a studi, riunioni di esperti, misure di informazione e comunicazione e pubblicazioni direttamente connesse al conseguimento degli obiettivi del programma o delle misure oggetto della presente voce.

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» (seguito)

17 01 04 (seguito)

17 01 04 03 (seguito)

Lo stanziamento è destinato anche a coprire le spese di assistenza amministrativa connessa alla verifica contabile delle domande presentate dagli Stati membri a norma delle rispettive prescrizioni della base giuridica.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 17 04.

17 01 06 **Agenzie esecutive**

17 01 06 02 Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)»

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
4 406 500	4 209 000	4 323 906,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo per le spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del terzo programma «Salute» 2014-2020.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» (seguito)

17 01 06 (seguito)

17 01 06 02 (seguito)

Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari, e che abroga la decisione 2004/858/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69).

Decisione della Commissione [C(2013) 9505], del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione relativi ai consumatori, alla salute e ai prodotti alimentari, in particolare l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

17 01 06 03 Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi, di salute degli animali, di benessere degli animali e di fitosanità

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 195 000	1 170 000	1 170 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il contributo proveniente dalla strategia dell'Unione per la formazione sulla normativa in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali e fitosanità alle spese dell'Agenzia relative al personale e all'amministrazione sostenute nell'esercizio delle funzioni di gestione di misure in questi settori.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI» (seguito)

17 01 06 (seguito)

17 01 06 03 (seguito)

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1), in particolare l'articolo 51.

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

Cfr. il capitolo 17 04.

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari, e che abroga la decisione 2004/858/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69).

Decisione della Commissione [C(2013) 9505], del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione relativi ai consumatori, alla salute e ai prodotti alimentari, in particolare l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 03	SANITÀ PUBBLICA								
17 03 01	Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)	3	60 467 000	47 389 000	58 820 000	46 000 000	58 174 063,99	39 197 581,95	82,71
17 03 10	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie	3	54 127 178	54 127 178	51 687 000	51 687 000	58 248 576,95	58 247 650,—	107,61
17 03 11	Autorità europea per la sicurezza alimentare	3	76 891 362	77 758 060	76 595 000	77 795 000	79 414 527,17	79 240 057,—	101,91
17 03 12	Agenzia europea per i medicinali								
17 03 12 01	Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali	3	8 779 541	8 779 541	2 438 000	2 438 000	4 044 049,98	4 044 049,18	46,06
17 03 12 02	Contributo speciale a favore dei medicinali orfani	3	13 105 000	13 105 000	13 687 000	13 687 000	13 137 999,—	12 768 875,—	97,44
	Articolo 17 03 12 — Subtotale		21 884 541	21 884 541	16 125 000	16 125 000	17 182 048,98	16 812 924,18	76,83
17 03 13	Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco	4	230 000	230 000	220 000	220 000	200 000,—	131 721,79	57,27
17 03 51	Completamento dei programmi di sanità pubblica	3	p.m.	2 611 000	p.m.	6 000 000	0,—	12 361 310,67	473,43
17 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
17 03 77 03	Progetto pilota — Consumo di frutta e verdura	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	336 262,80	
17 03 77 04	Progetto pilota — Alimentazione sana: prima infanzia e invecchiamento della popolazione	2	p.m.	p.m.	p.m.	350 000	0,—	595 719,17	
17 03 77 05	Progetto pilota — Elaborazione e attuazione di efficaci strategie di prevenzione del diabete di tipo 2	2	p.m.	413 000	p.m.	400 000	0,—	293 138,40	70,98
17 03 77 06	Azione preparatoria — Resistenza antimicrobica (AMR): Ricerca sulle cause dell'abuso e dell'uso improprio degli antibiotici	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
17 03 77 07	Azione preparatoria — Creazione di una rete di esperti dell'Unione nel settore dell'assistenza specifica per adolescenti con problemi psicologici	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	205 211,—	

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 03 77	(seguito)								
17 03 77 08	Progetto pilota — Protocollo europeo sulla prevalenza dell'autismo per la diagnosi precoce dei disordini dello spettro autistico in Europa	3	p.m.	419 000	p.m.	600 000	0,—	628 203,30	149,93
17 03 77 09	Progetto pilota — Promozione dei sistemi di autoassistenza sanitaria nell'Unione	3	p.m.	237 000	p.m.	200 000	0,—	706 024,40	297,90
17 03 77 10	Progetto pilota — Meccanismi di genere nella malattia delle arterie coronariche (CAD)	3	p.m.	368 000	p.m.	350 000	0,—	0,—	0
17 03 77 11	Azione preparatoria — Consumo di frutta e verdura	2	p.m.	208 000	p.m.	450 000	0,—	0,—	0
17 03 77 12	Progetto pilota — Riduzione delle disuguaglianze sanitarie: mobilitare competenze e valutazione delle azioni	2	p.m.	294 000	p.m.	290 000	0,—	440 273,—	149,75
17 03 77 13	Progetto pilota — Sviluppare strategie basate su prove per migliorare la salute di persone isolate e vulnerabili	2	p.m.	505 000	p.m.	200 000	0,—	208 462,50	41,28
17 03 77 14	Azione preparatoria — Alimentazione sana: prima infanzia e invecchiamento della popolazione	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	78 264,67	
17 03 77 15	Azione preparatoria — Studio europeo sull'onere e la cura dell'epilessia	3	p.m.	615 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—	0
17 03 77 16	Progetto pilota — Ripercussioni delle diverse modalità di trattamento delle malattie renali e delle pratiche di donazione e trapianto degli organi sulla spesa sanitaria e sui risultati per i pazienti	3	p.m.	300 000	p.m.	300 000	0,—	299 994,27	100,00
17 03 77 17	Progetto pilota — Piattaforma per la promozione della donazione di organi nell'Unione europea e nei paesi vicini: EUDONORG 2015-2016	3	p.m.	346 000	p.m.	180 000	0,—	0,—	0
17 03 77 18	Progetto pilota — Riduzione delle disuguaglianze in ambito sanitario subite dalle persone LGBTI	3	p.m.	132 000	p.m.	135 000	0,—	132 000,—	100,00
17 03 77 19	Progetto pilota — Accesso all'assistenza sanitaria per le persone che vivono nelle zone rurali	3	p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	0,—	

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 03 77 20	Progetto pilota — Tenuta di un registro delle malformazioni congenite rare (nell'ambito del registro delle malattie rare) facendo riferimento alla struttura, organizzazione ed esperienza del registro polacco delle malformazioni congenite (PRCM)	3	p.m.	p.m.	p.m.	30 000	100 000,—	0,—	
17 03 77 21	Progetto pilota — Sostegno alle donne che soffrono di problemi di alcolismo, al fine di ridurre i rischi, in particolare durante la gravidanza	3	p.m.	105 000	p.m.	105 000	350 000,—	0,—	0
17 03 77 22	Progetto pilota — MentALLY	3	p.m.	p.m.	p.m.	120 000	400 000,—	0,—	
17 03 77 23	Progetto pilota — Gravi disturbi mentali e rischio di violenza: percorsi con assistenza e terapie efficaci	3	p.m.	360 000	p.m.	360 000	1 200 000,—	0,—	0
17 03 77 24	Progetto pilota — Verso una più equa e più efficace misurazione dell'accesso all'assistenza sanitaria in tutta l'Unione al fine di potenziare la cooperazione e il trasferimento di conoscenze	3	p.m.	150 000	p.m.	75 000	250 000,—	0,—	0
17 03 77 25	Progetto pilota — INTEGRATE: messa a punto di strategie integrate per il controllo e il trattamento delle malattie croniche e reumatiche: ruolo degli indicatori di qualità e dei risultati segnalati dai pazienti a integrazione della valutazione clinica dell'attività della malattia e dei danni da essa provocati	3	p.m.	250 000	p.m.	150 000	500 000,—	0,—	0
17 03 77 26	Progetto pilota — Corsi di prevenzione primaria per ragazze che vivono in zone a rischio più elevato di cancro al seno	3	p.m.	150 000	p.m.	150 000	500 000,—	0,—	0
17 03 77 27	Progetto pilota — Ridistribuzione del cibo	3	p.m.	150 000	p.m.	150 000	500 000,—	0,—	0
17 03 77 28	Progetto pilota — Rare 2030 — Studio prospettico partecipativo per la definizione di politiche in materia di malattie rare	3	800 000	550 000	500 000	250 000			
	Articolo 17 03 77 — Subtotale		800 000	5 552 000	500 000	5 145 000	3 800 000,—	3 923 553,51	70,67
	Capitolo 17 03 — Totale		214 400 081	209 551 779	203 947 000	202 972 000	217 019 217,09	209 914 799,10	100,17

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 01 Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
60 467 000	47 389 000	58 820 000	46 000 000	58 174 063,99	39 197 581,95

Commento

Stanziamanti destinati a coprire le spese per il conseguimento degli obiettivi di cui al programma pluriennale «Salute» per il periodo 2014-2020.

Gli obiettivi generali del programma consistono nel completare, sostenere ed aggiungere valore alle politiche degli Stati membri volte a migliorare la salute dei cittadini dell'Unione e ridurre le disparità in ambito sanitario promuovendo la salute, incoraggiando l'innovazione nella sanità, rendendo più sostenibili i sistemi sanitari e proteggendo i cittadini dell'Unione dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere.

Il programma «Salute» 2014-2020 si concentra su quattro obiettivi specifici:

- sostenere lo sviluppo di capacità nell'ambito della sanità pubblica e contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili: identificare e sviluppare strumenti e meccanismi a livello dell'Unione per affrontare la scarsità delle risorse, sia umane che finanziarie, e agevolare l'innovazione volontaria nelle strategie di intervento e prevenzione nell'ambito della sanità pubblica,
- agevolare l'accesso a cure sanitarie migliori e più sicure per i cittadini dell'Unione: ampliare l'accesso alle conoscenze e alle informazioni in campo medico per specifiche condizioni anche oltre le frontiere nazionali, agevolare l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppare strumenti di miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria e della sicurezza dei pazienti grazie, tra l'altro, ad iniziative che contribuiscono a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria,
- promuovere la salute, anche quella mentale, in particolare per quanto riguarda gli adolescenti, prevenire le malattie ed incentivare contesti favorevoli a stili di vita sani: identificare, diffondere e promuovere l'accettazione di prassi ottimali, basate su dati concreti, per una prevenzione delle malattie efficace sotto il profilo dei costi e misure di promozione della salute riguardanti in particolare i fattori di rischio connessi allo stile di vita, concentrandosi sul valore aggiunto per l'Unione,
- proteggere i cittadini dalle gravi minacce sanitarie transfrontaliere: identificare ed elaborare strategie coerenti e promuoverne l'applicazione per essere preparati meglio e coordinarsi nelle situazioni di emergenza sanitaria.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)**17 03 01** (seguito)

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

17 03 10 **Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
54 127 178	54 127 178	51 687 000	51 687 000	58 248 576,95	58 247 650,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese amministrative e di personale del Centro. In particolare il titolo 1 copre le retribuzioni del personale permanente e degli esperti distaccati, i costi relativi ad assunzioni, servizi interinali, formazione del personale e spese di missione. Il titolo 2 «Spese» riguarda la locazione degli uffici del Centro, la loro sistemazione, le tecnologie di informazione e comunicazione, gli impianti tecnici, logistici e altre spese amministrative.

Stanziamento altresì destinato a coprire le spese operative riguardanti i seguenti settori d'intervento:

- migliorare la sorveglianza delle malattie trasmissibili negli Stati membri,
- rafforzare il sostegno scientifico fornito dagli Stati membri e dalla Commissione,
- migliorare la preparazione dell'Unione nell'affrontare i rischi connessi alle malattie trasmissibili, in particolare l'epatite B, inclusi quelli connessi all'immissione volontaria di agenti biologici e le malattie di origine ignota, e nel coordinare la risposta,
- potenziare la capacità degli Stati membri in tale ambito attraverso la formazione,
- comunicare le informazioni e costituire partnership.

Stanziamento destinato anche a coprire la gestione di uno strumento per affrontare le situazioni di emergenza («Emergency Operations Centre») che collega il centro on line con i centri nazionali per le malattie trasmissibili e i laboratori di riferimento negli Stati membri quando si presentano situazioni di emergenza grave originate da malattie trasmissibili o da altre malattie di origine ignota.

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 10 (seguito)

L'Osservatorio è tenuto a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico del Centro è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 56 766 000 EUR. Un importo di 54 127 178 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza è aggiunto all'importo di 2 638 822 EUR iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

17 03 11 **Autorità europea per la sicurezza alimentare***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
76 891 362	77 758 060	76 595 000	77 795 000	79 414 527,17	79 240 057,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Autorità (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Esso copre, in particolare:

- i costi di sostegno e organizzazione di riunioni del comitato scientifico e dei gruppi scientifici, dei gruppi di lavoro, del forum consultivo, del consiglio d'amministrazione nonché di riunioni con i partner scientifici o con le parti interessate,

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (*seguito*)**17 03 11** (*seguito*)

- i costi relativi all'elaborazione di pareri scientifici tramite ricorso a risorse esterne (contratti e sovvenzioni),
- i costi relativi alla creazione di reti di raccolta di dati e all'integrazione dei sistemi di informazione esistenti,
- i costi relativi all'assistenza scientifica e tecnica alla Commissione (articolo 31),
- i costi relativi all'identificazione delle misure di sostegno logistico,
- i costi relativi alla cooperazione tecnica e scientifica,
- i costi relativi alla diffusione dei pareri scientifici,
- i costi relativi alle attività di comunicazione.

L'Autorità è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra linee operative e amministrative.

La tabella dell'organico dell'Autorità è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 77 333 000 EUR. Un importo di 76 891 362 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza è aggiunto all'importo di 441 638 EUR iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 12 Agenzia europea per i medicinali

17 03 12 01 Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 779 541	8 779 541	2 438 000	2 438 000	4 044 049,98	4 044 049,18

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese amministrative e di personale dell'agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3), al fine di svolgere le funzioni previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

L'agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra linee operative ed amministrative.

Agli stanziamenti di cui alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere nella voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'agenzia è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 18 895 000 EUR. Un importo di 8 779 541 EUR proveniente dal recupero dell'eccedenza è aggiunto all'importo di 10 115 459 EUR iscritto a bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)***17 03 12** *(seguito)*17 03 12 01 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1) e sostituisce il regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio.

Atti di riferimento

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.4.2001, pag. 67).

Regolamento (CE) n. 2049/2005 della Commissione, del 15 dicembre 2005, che stabilisce, in base al regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme relative al pagamento delle tasse spettanti all'Agenzia europea per i medicinali da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese nonché le norme relative all'assistenza amministrativa che queste ricevono dall'Agenzia (GU L 329 del 16.12.2005, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).

Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

Regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto riguarda la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali e il regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate (GU L 348 del 31.12.2010, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 12 (seguito)

17 03 12 02 Contributo speciale a favore dei medicinali orfani

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 105 000	13 105 000	13 687 000	13 687 000	13 137 999,—	12 768 875,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il contributo speciale di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 141/2000, distinto da quello di cui all'articolo 67 del regolamento (CE) n. 726/2004. Tale stanziamento è usato dall'Agenzia esclusivamente per compensare la mancata riscossione, totale o parziale, dei diritti dovuti per un medicinale orfano.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio, del 10 febbraio 1995, concernente i diritti spettanti all'Agenzia europea di valutazione dei medicinali (GU L 35 del 15.2.1995, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

17 03 13 **Accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nel settore della sanità pubblica e della lotta contro il tabacco**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
230 000	230 000	220 000	220 000	200 000,—	131 721,79

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)**17 03 13** (seguito)*Commento*

Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo dell'Unione alla convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo, che la Comunità ha ratificato e di cui l'Unione è parte.

Basi giuridiche

Decisione 2004/513/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla conclusione della convenzione quadro dell'OMS per la lotta contro il tabagismo (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 8).

17 03 51 **Completamento dei programmi di sanità pubblica***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 611 000	p.m.	6 000 000	0,—	12 361 310,67

Commento

Stanziamento di pagamento destinato a finanziare impegni relativi ad esercizi precedenti a titolo della decisione n. 1786/2002/CE e della decisione n. 1350/2007/CE.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1).

Decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) (GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3).

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

17 03 77 03 Progetto pilota — Consumo di frutta e verdura

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	336 262,80

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 04 Progetto pilota — Alimentazione sana: prima infanzia e invecchiamento della popolazione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	350 000	0,—	595 719,17

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 05 Progetto pilota — Elaborazione e attuazione di efficaci strategie di prevenzione del diabete di tipo 2

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	413 000	p.m.	400 000	0,—	293 138,40

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)**17 03 77** (seguito)

17 03 77 05 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 06 Azione preparatoria — Resistenza antimicrobica (AMR): Ricerca sulle cause dell'abuso e dell'uso improprio degli antibiotici

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 07 Azione preparatoria — Creazione di una rete di esperti dell'Unione nel settore dell'assistenza specifica per adolescenti con problemi psicologici

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	205 211,—

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 77 (seguito)

17 03 77 07 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 08 Progetto pilota — Protocollo europeo sulla prevalenza dell'autismo per la diagnosi precoce dei disordini dello spettro autistico in Europa

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	419 000	p.m.	600 000	0,—	628 203,30

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 09 Progetto pilota – Promozione dei sistemi di autoassistenza sanitaria nell'Unione

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	237 000	p.m.	200 000	0,—	706 024,40

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)*

17 03 77 *(seguito)*

17 03 77 09 *(seguito)*

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 10 Progetto pilota — Meccanismi di genere nella malattia delle arterie coronariche (CAD)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	368 000	p.m.	350 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 11 Azione preparatoria — Consumo di frutta e verdura

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	208 000	p.m.	450 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 77 (seguito)

17 03 77 11 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 12 Progetto pilota — Riduzione delle disuguaglianze sanitarie: mobilitare competenze e valutazione delle azioni

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	294 000	p.m.	290 000	0,—	440 273,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 13 Progetto pilota — Sviluppare strategie basate su prove per migliorare la salute di persone isolate e vulnerabili

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	505 000	p.m.	200 000	0,—	208 462,50

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)**17 03 77** (seguito)

17 03 77 13 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 14 Azione preparatoria — Alimentazione sana: prima infanzia e invecchiamento della popolazione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	78 264,67

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 15 Azione preparatoria — Studio europeo sull'onere e la cura dell'epilessia

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	615 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 77 (seguito)

17 03 77 15 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 16 Progetto pilota — Ripercussioni delle diverse modalità di trattamento delle malattie renali e delle pratiche di donazione e trapianto degli organi sulla spesa sanitaria e sui risultati per i pazienti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	p.m.	300 000	0,—	299 994,27

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 17 Progetto pilota — Piattaforma per la promozione della donazione di organi nell'Unione europea e nei paesi vicini: EUDONORG 2015-2016

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	346 000	p.m.	180 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 77 (seguito)

17 03 77 17 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 18 Progetto pilota — Riduzione delle disuguaglianze in ambito sanitario subite dalle persone LGBTI

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 32 000	p.m.	1 35 000	0,—	1 32 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 19 Progetto pilota — Accesso all'assistenza sanitaria per le persone che vivono nelle zone rurali

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	300 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 77 (seguito)

17 03 77 19 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 20 Progetto pilota — Tenuta di un registro delle malformazioni congenite rare (nell'ambito del registro delle malattie rare) facendo riferimento alla struttura, organizzazione ed esperienza del registro polacco delle malformazioni congenite (PRCM)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	30 000	100 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 21 Progetto pilota — Sostegno alle donne che soffrono di problemi di alcolismo, al fine di ridurre i rischi, in particolare durante la gravidanza

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	105 000	p.m.	105 000	350 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 77 (seguito)

17 03 77 21 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 22 Progetto pilota — MentALLY

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	120 000	400 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 23 Progetto pilota — Gravi disturbi mentali e rischio di violenza: percorsi con assistenza e terapie efficaci

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	360 000	p.m.	360 000	1 200 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 77 (seguito)

17 03 77 23 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 24 Progetto pilota — Verso una più equa e più efficace misurazione dell'accesso all'assistenza sanitaria in tutta l'Unione al fine di potenziare la cooperazione e il trasferimento di conoscenze

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	150 000	p.m.	75 000	250 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 25 Progetto pilota — INTEGRATE: messa a punto di strategie integrate per il controllo e il trattamento delle malattie croniche e reumatiche: ruolo degli indicatori di qualità e dei risultati segnalati dai pazienti a integrazione della valutazione clinica dell'attività della malattia e dei danni da essa provocati

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	250 000	p.m.	150 000	500 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 77 (seguito)

17 03 77 25 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 26 Progetto pilota — Corsi di prevenzione primaria per ragazze che vivono in zone a rischio più elevato di cancro al seno

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	150 000	p.m.	150 000	500 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 27 Progetto pilota — Ridistribuzione del cibo

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	150 000	p.m.	150 000	500 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA (seguito)

17 03 77 (seguito)

17 03 77 27 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 03 77 28 Progetto pilota — Rare 2030 — Studio prospettico partecipativo per la definizione di politiche in materia di malattie rare

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
800 000	550 000	500 000	250 000		

Commento

Osservazioni relative all'esecuzione

- I metodi partecipativi potrebbero essere più utilmente definiti come «metodi di creazione di consenso». Sarebbe preferibile non elencarli (gruppi di esperti, simulazioni, metodo Delfi), per lasciare ai partecipanti maggiore libertà di proporre i metodi più idonei in base alla loro esperienza e alle loro competenze.
- Dovrebbe essere aggiunto un esercizio di consultazione approfondita con i pazienti sotto forma di inchiesta, per raccogliere le loro opinioni sugli scenari una volta che questi siano stati identificati.
- La «conferenza dei cittadini» è un'espressione basata sul francese «conférence de citoyens», che in inglese corrisponde a «consensus conference» e in italiano a «conferenza di consenso»; si propone pertanto di utilizzare piuttosto quest'ultima espressione (vedasi https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_conferences and https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9rence_de_citoyens).
- Tradurre la relazione finale nelle varie lingue dell'Unione risulta alquanto costoso e non apporterebbe un grande valore aggiunto. Per rientrare nel bilancio (ridotto rispetto alla proposta originaria) si propone invece di tradurre la sintesi della relazione.
- È di fondamentale importanza che il lavoro sia svolto con la Commissione e con il suo gruppo di esperti sulle malattie rare. Si propone di aggiungere anche l'azione congiunta sulle malattie rare, che è cofinanziata dalla Commissione e coadiuva il gruppo di esperti con lavori tecnici e strategici sulle malattie rare.

Le suddette osservazioni comporterebbero una modifica al punto 2. Attuazione, pagina 67 della relazione intermedia della Commissione sull'attuazione dei PP/delle AP nel bilancio 2017, il quale verrebbe così modificato:

CAPITOLO 17 03 — SANITÀ PUBBLICA *(seguito)***17 03 77** *(seguito)*17 03 77 28 *(seguito)**Attuazione*

Il progetto pilota sarà realizzato mediante bando di gara. «Rare 2030» è un progetto biennale che si avvale di metodi inclusivi per promuovere un approccio dal basso verso l'alto in modo tale da prestare maggiore attenzione all'interazione e incoraggiare un'ampia accettazione da parte di pazienti, soggetti interessati e la società nel suo insieme.

Le fasi metodologiche e il cronoprogramma di «Rare 2030» includeranno diversi moduli di lavoro:

- la ricerca di base, tra cui una rassegna della bibliografia e interviste esplorative per individuare i fattori di cambiamento e le sfide attuali e future;
- la creazione di un comitato di esperti e portatori di interessi plurimi;
- si ricorrerà a metodologie di formazione del consenso per definire i principali fattori (politici, scientifici, ecc.) per l'elaborazione di scenari, che saranno aperte a grandi gruppi di soggetti interessati a livello europeo;
- un workshop interdisciplinare e orientato al futuro per l'elaborazione di scenari che saranno utilizzati come strumenti decisionali per evidenziare le opzioni disponibili e le loro potenziali conseguenze;
- un'ampia consultazione dei pazienti (indagine) sugli scenari individuati;
- una «conferenza di consenso» («conférence de citoyens») intesa a presentare, discutere ed esaminare i risultati decisionali e a incoraggiare la società a contribuire ai risultati e a farli propri;
- raccomandazioni d'intervento in cui convergano i risultati degli scenari e della conferenza;
- una relazione finale in inglese, che illustri le raccomandazioni e i risultati del progetto e che ne valuti l'impatto; la sintesi della relazione sarà tradotta in diverse lingue dell'Unione.
- Tutte le attività del progetto saranno attuate in stretta collaborazione con il dipartimento competente della Commissione, il gruppo di esperti della Commissione sulle malattie rare e altre attività finanziate dall'Unione nel settore delle malattie rare (ad es. l'azione comune sulle malattie rare).

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 04	SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE								
17 04 01	<i>Garantire migliore salute e benessere degli animali e un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione</i>	3	160 000 000	135 200 000	165 000 000	151 300 000	161 603 019,50	150 418 002,38	111,26
17 04 02	<i>Garantire l'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e la loro eradicazione</i>	3	22 000 000	13 200 000	15 000 000	10 000 000	11 375 400,—	4 238 036,38	32,11
17 04 03	<i>Garantire controlli efficaci, efficienti e affidabili</i>	3	55 483 000	53 280 000	53 558 000	49 500 000	50 021 102,—	43 119 791,97	80,93
17 04 04	<i>Fondo per misure di emergenza relative alla salute degli animali e delle piante</i>	3	40 000 000	40 000 000	20 000 000	16 000 000	28 876 298,14	29 898 966,34	74,75
17 04 07	<i>Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi</i>	2	1 857 068	1 857 068	890 000	890 000	864 341,69	864 341,69	46,54
17 04 10	<i>Contributi ad accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della sanità delle piante</i>	4	310 000	310 000	300 000	300 000	290 000,—	242 653,58	78,28
17 04 51	<i>Completamento di misure precedenti riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante</i>	3	p.m.	4 000 000	p.m.	5 000 000	0,—	8 642 429,27	216,06
17 04 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
17 04 77 03	Progetto pilota — Sviluppo di prassi ottimali nel trasporto di animali	2	p.m.	415 000	p.m.	300 000	0,—	285 379,23	68,77
17 04 77 04	Progetto pilota — Rete dei caseifici agricoli e artigianali europei — Progetto di una «Guida europea di buone prassi igieniche»	2	p.m.	103 000	p.m.	p.m.	0,—	146 766,76	142,49
17 04 77 05	Progetto pilota — Istituzione di un mercato interno armonizzato per le carni suine provenienti da suini non castrati chirurgicamente	2	p.m.	180 000	600 000	300 000			

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
17 04 77	(seguito)								
17 04 77 06	Progetto pilota — Monitoraggio ambientale dell'uso di pesticidi mediante le api mellifere	2	750 000	525 000	500 000	250 000			
	Articolo 17 04 77 — Subtotale		750 000	1 223 000	1 100 000	850 000	0,—	432 145,99	35,33
	Capitolo 17 04 — Totale		280 400 068	249 070 068	255 848 000	233 840 000	253 030 161,33	237 856 367,60	95,50

17 04 01 *Garantire migliore salute e benessere degli animali e un elevato livello di protezione degli animali nell'Unione*

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
160 000 000	135 200 000	165 000 000	151 300 000	161 603 019,50	150 418 002,38

Commento

L'assistenza finanziaria dell'Unione aiuta ad accelerare l'eradicazione delle malattie degli animali o la lotta a tali malattie fornendo fondi che completano le risorse finanziarie nazionali e contribuisce ad armonizzare gli interventi a livello dell'Unione. Una parte importante di queste malattie o infezioni sono le zoonosi trasmissibili all'uomo (BSE, brucellosi, influenza aviaria, salmonellosi, tubercolosi ecc.). Il persistere di queste malattie costituisce tra l'altro un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Combatterle aiuta a migliorare il livello della sanità pubblica e aumenta la sicurezza dei prodotti alimentari nell'Unione.

Stanzamento destinato anche a finanziare il contributo dell'Unione alle azioni volte ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questi settori nonché alle azioni di sostegno e d'inquadramento in campo veterinario.

Esso fornirà assistenza finanziaria:

- per l'acquisto, lo stoccaggio e la formulazione di antigeni antiaftosi e di diversi vaccini,
- allo sviluppo di vaccini marker o di test che permettano di distinguere fra animali malati e animali vaccinati.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 50.

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)**17 04 02** *Garantire l'individuazione tempestiva degli organismi nocivi per le piante e la loro eradicazione*

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 000 000	13 200 000	15 000 000	10 000 000	11 375 400,—	4 238 036,38

Commento

Stanziameto destinato a finanziare azioni di prevenzione e di lotta contro i parassiti (tra cui il nematode del pino e il punteruolo rosso delle palme) e le malattie che minacciano le colture agricole e orticole, le foreste, gli ecosistemi boschivi e i paesaggi. Esso copre anche i contributi dell'Unione per misure specifiche a favore dell'agricoltura nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

17 04 03 *Garantire controlli efficaci, efficienti e affidabili*

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
55 483 000	53 280 000	53 558 000	49 500 000	50 021 102,—	43 119 791,97

Commento

Stanziameto destinato a coprire l'attuazione delle prime misure risultanti dal regolamento (CE) n. 882/2004, ovvero:

- attività dei laboratori dell'Unione,
- formazione sui controlli degli alimenti e dei mangimi,

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI**CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE**
(seguito)**17 04 03** (seguito)

- spese di viaggio e di soggiorno per gli esperti nazionali che partecipano alle missioni dell'Ufficio veterinario e alimentare,
- strumenti informatici, comunicazione ed informazione sul controllo dei mangimi e degli alimenti, elaborazione di una strategia dell'Unione per alimenti più sicuri,
- politica d'informazione nel settore della protezione degli animali, inclusi campagne e programmi intesi a informare il pubblico sull'innocuità del consumo di carne di animali vaccinati, nonché campagne e programmi d'informazione intesi a sottolineare l'aspetto umano delle strategie di vaccinazione nella lotta contro le epizootie,
- controllo del rispetto delle norme di protezione degli animali nei trasporti di animali destinati al macello,
- istituzione e gestione di un sistema di allarme rapido, anche a livello mondiale, per notificare un rischio diretto o indiretto per la salute umana e animale derivante da prodotti per l'alimentazione umana o animale,
- misure tecniche e scientifiche necessarie per elaborare la legislazione veterinaria dell'Unione e l'istruzione e formazione in campo veterinario,
- misure per gli strumenti di tecnologia dell'informazione, compreso TRACES e il sistema di notifica delle malattie animali,
- misure intese a contrastare le importazioni illegali di pellicce di cani e gatti.

Lo stanziamento è altresì destinato a misure intese a prevenire l'importazione di cloni animali e della loro progenie nonché di prodotti ottenuti da cloni animali e dalla loro progenie.

Stanziamento altresì destinato a coprire il contributo dell'Unione a favore delle azioni necessarie per l'attuazione, da parte della Commissione e/o degli Stati membri, delle misure previste dalle basi giuridiche di seguito indicate, in particolare di quelle intese a eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle merci in questi settori.

Basi giuridiche

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1), in particolare l'articolo 5, valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, della parte «accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie».

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)**17 04 03** (seguito)

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1.

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 17.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33)

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

17 04 04 Fondo per misure di emergenza relative alla salute degli animali e delle piante

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 000 000	40 000 000	20 000 000	16 000 000	28 876 298,14	29 898 966,34

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)**17 04 04** (seguito)*Commento*

La comparsa di alcune malattie animali nell'Unione può avere gravi conseguenze sul funzionamento del mercato interno, nonché sui rapporti commerciali dell'Unione con paesi terzi. È perciò importante che l'Unione contribuisca finanziariamente a eradicare nel modo più rapido possibile qualsiasi grave malattia infettiva che compaia negli Stati membri, mettendo in campo i mezzi dell'Unione per combattere tali malattie.

Stanziamiento destinato ad interventi di cura mirati a lottare contro gli organismi nocivi e le malattie che minacciano le colture agricole e orticole, le foreste e il paesaggio, tra i quali la diffusione di specie e malattie esotiche invasive (ad esempio il nematode del pino) di cui si osserva un incremento della diffusione e della frequenza, e che hanno un impatto grave e prolungato, in particolare negli Stati membri più esposti ai rischi e con minori risorse economiche nonché nelle zone ultraperiferiche dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 1).

17 04 07 Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi*Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 857 068	1 857 068	890 000	890 000	864 341,69	864 341,69

Commento

Stanziamiento a copertura delle spese per il personale e delle spese amministrative e di funzionamento sostenute dall'Agenzia per l'attuazione della legislazione sui biocidi.

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)**17 04 07** (seguito)

La tabella dell'organico dell'Agenzia europea delle sostanze chimiche è contenuta nell'allegato «Personale».

The Union contribution for 2018 amounts to a total of EUR 2 226 000. As the amount of the assigned revenue related to the 2016 budget outturn is EUR 368 932, a contribution of EUR 1 857 068 is entered in the budget.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

17 04 10 **Contributi ad accordi internazionali e adesione a organizzazioni internazionali nei settori della sicurezza degli alimenti, della salute e del benessere degli animali, nonché della sanità delle piante**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
310 000	310 000	300 000	300 000	290 000,—	242 653,58

Commento

Stanziamanto destinato a coprire il contributo dell'Unione all'Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali (UPOV), istituita dalla convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali, modificata da ultimo il 19 marzo 1991, che riconosce ai costitutori di nuove varietà vegetali un diritto di privativa.

Basi giuridiche

Decisione 2005/523/CE del Consiglio, del 30 maggio 2005, recante approvazione dell'adesione della Comunità europea alla convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991 (GU L 192 del 22.7.2005, pag. 63).

17 04 51 **Completamento di misure precedenti riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute e il benessere degli animali e la sanità delle piante**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	4 000 000	p.m.	5 000 000	0,—	8 642 429,27

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)**17 04 51** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire spese precedenti nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante.

Basi giuridiche

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66).

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66).

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1), in particolare l'articolo 5, valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, della parte «accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie».

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1.

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1), in particolare l'articolo 17.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12).

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)**17 04 51** (seguito)

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione (GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1).

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7).

Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34).

Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

17 04 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

17 04 77 03 Progetto pilota — Sviluppo di prassi ottimali nel trasporto di animali

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	415 000	p.m.	300 000	0,—	285 379,23

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE
TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)

17 04 77 (seguito)

17 04 77 03 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 04 77 04 Progetto pilota — Rete dei caseifici agricoli e artigianali europei — Progetto di una «Guida europea di buone prassi igieniche»

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	103 000	p.m.	p.m.	0,—	146 766,76

Commento

Stanziamanti destinati a coprire impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 04 77 05 Progetto pilota — Istituzione di un mercato interno armonizzato per le carni suine provenienti da suini non castrati chirurgicamente

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	180 000	600 000	300 000		

Commento

Stanziamanti destinati a coprire gli impegni degli anni precedenti ancora da liquidare nel quadro del progetto pilota.

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)**17 04 77** (seguito)

17 04 77 05 (seguito)

Come dimostrato dai risultati dell'ultimo Eurobarometro speciale sul benessere degli animali, la vasta maggioranza dei cittadini europei ha molto a cuore il benessere degli animali da allevamento e ritiene necessaria una maggiore protezione. La castrazione chirurgica dei suinetti giovani senza antidolorifico è una pratica comune di gestione dei suini sempre più controversa, che riguarda attualmente 63 milioni di capi ogni anno. L'esperienza pratica di grandi catene di fornitura di carni suine all'interno dell'Unione dimostra tuttavia che esistono alternative praticabili e redditizie alla castrazione chirurgica. Il progetto pilota riunirà i principali soggetti interessati – mattatoi, aziende di trasformazione dei prodotti alimentari e rivenditori, coinvolgendo gli allevatori qualora necessario – e promuoverà la condivisione e la diffusione di informazioni relative a tecniche e migliori prassi volte ad eliminare la necessità di castrare i suini chirurgicamente. Sarà dato maggiore rilievo alle attività di trasferimento delle conoscenze concernenti: a) metodi affidabili e praticabili per individuare l'odore di verro, b) l'utilizzo di carcasse caratterizzate da odore di verro durante il processo di trasformazione, e c) la commercializzazione la promozione di carni provenienti da suini non castrati chirurgicamente. Instaurare un clima di fiducia e scambiare informazioni con tutti i partecipanti al mercato in condizioni di parità saranno aspetti importanti dell'attività di comunicazione. L'obiettivo del progetto è quello di fornire un documento di orientamento basato sulla pratica, che crei le condizioni per un mercato interno armonizzato per le carni suine ottenute da animali non castrati chirurgicamente.

La dichiarazione europea sulle alternative alla castrazione chirurgica dei suini è un accordo volontario e guidato dalle parti interessate per eliminare gradualmente, entro il 2018, la castrazione chirurgica dei suini. La dichiarazione è stata firmata da 33 parti, che rappresentano gli agricoltori europei, l'industria della carne, i dettaglianti, gli scienziati, i veterinari e le ONG attive nel settore della protezione degli animali. Se da un lato alcuni Stati membri hanno adottato iniziative concrete a tal fine, dall'altro non esiste ancora un mercato interno armonizzato per le carni suine provenienti da suini non castrati chirurgicamente. Ciò ostacola il progredire della dichiarazione. Il progetto pilota accelererà il processo fornendo e diffondendo soluzioni pratiche a problemi comunemente riscontrati dagli operatori chiave della catena di fornitura di carni suine, mostrando nel contempo i relativi vantaggi economici e sociali di porre fine alla castrazione chirurgica dei suini.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

17 04 77 06 Progetto pilota — Monitoraggio ambientale dell'uso di pesticidi mediante le api mellifere

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
750 000	525 000	500 000	250 000		

Commento

Former item 07 02 77 38

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(*seguito*)**17 04 77** (*seguito*)17 04 77 06 (*seguito*)

L'obiettivo del presente progetto pilota in corso consiste nel porre in essere uno strumento di valutazione dei pesticidi nell'ambiente a livello di paesaggio e capire le fonti di contaminazione con l'ausilio delle api e dei prodotti apicoli. Una tale impostazione combina il monitoraggio di inquinanti ambientali con la salute degli animali e la sicurezza alimentare.

Le api mellifere vengono a contatto con diverse matrici ambientali in ragione delle loro necessità biologiche e comportamentali. Durante la ricerca di cibo le api coprono vaste superfici (fino a un raggio di 15 km) e visitano ogni giorno numerose piante per la raccolta di nettare, secrezioni di insetti che si nutrono di linfa, polline e acqua, unitamente a gomma vegetale che viene raccolta per la produzione di propoli. Durante il volo vengono a contatto altresì con particelle aeree, che si attaccano ai peli del loro corpo, o con le sostanze diluite nell'atmosfera. Sono stati effettuati studi sporadici su api mellifere e prodotti apicoli in quanto «strumenti di controllo» biologici per misurare la qualità ambientale. Sono già stati descritti diversi livelli di controlli ambientali effettuati con api mellifere, che differiscono per grado di complessità e sensibilità.

Preoccupati dalla perdita di colonie di api mellifere, scienziati e operatori tecnici nel settore dell'apicoltura in determinate zone d'Europa hanno iniziato ad analizzare il tenore di antiparassitari delle api e dei prodotti apicoli. I risultati sono spesso gli stessi: le api sono esposte a un'ampia gamma di sostanze inquinanti simultaneamente o consecutivamente. È risultato inaspettatamente che, in molte occasioni, gli antiparassitari individuati non fossero autorizzati, mentre in altri casi sono stati trovati in zone naturali lontano dalle fonti di contaminazione.

Il presente progetto pilota è un progetto scientifico di iniziativa civica in cui gli apicoltori di diversi (5-6) paesi europei raccoglieranno ogni due settimane campioni di polline nel corso di due stagioni apicole. I paesi saranno selezionati sulla base dei criteri seguenti: presenza di attività regionali/nazionali e scienziati/operatori tecnici in grado di raccogliere campioni di polline nel paese, con almeno un rappresentante di ciascuna zona per l'autorizzazione (allegato I del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE) (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1). Un protocollo concordato tra scienziati e operatori del settore verrà proposto sulla base di raccomandazioni metodologiche ufficiali (ossia raccomandazioni relative al programma HEALTHY-B, EPILOBEE). In tal modo i risultati del progetto possono essere integrati in diversi modelli relativi a fattori di stress connessi con la salute delle api e la valutazione dei rischi. Il lavoro degli operatori sarà coordinato da scienziati/tecnici. Le analisi del polline e dei pesticidi serviranno a determinare, rispettivamente, l'origine botanica e il grado di contaminazione dei campioni. I dati analitici saranno collocati in un contesto geospaziale, al fine di comprendere le possibili fonti e la variabilità sia dell'alimentazione delle api che degli inquinanti. In casi specifici possono essere raccolti campioni di miele fresco per comprendere l'eventuale contaminazione della melata. L'analisi verificherà la presenza sia di pesticidi e medicinali veterinari autorizzati che di quelli non autorizzati. Sarà inoltre esaminata l'evoluzione delle colonie utilizzate per il campionamento per valutare le eventuali correlazioni con i parametri misurati. Il progetto avrà una durata di circa 30 mesi, in modo da includere due anni di campionamento per coprire le fluttuazioni dei dati.

Questo permetterà di valutare l'applicazione della legislazione dell'Unione per quanto riguarda l'impiego di pesticidi (direttiva sull'utilizzo sostenibile), l'autorizzazione di pesticidi e l'efficienza delle misure agroambientali e di «inverdimento» della politica agricola comune.

COMMISSIONE

TITOLO 17 — SALUTE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CAPITOLO 17 04 — SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E SALUTE DELLE PIANTE
(seguito)**17 04 77** (seguito)

17 04 77 06 (seguito)

I risultati attesi sono: 1) lo sviluppo di un sistema di monitoraggio ambientale non invasivo, di facile utilizzo e riproducibile in tutta Europa; 2) un miglioramento delle conoscenze sull'inquinamento ambientale mediante campionatori ambientali (api mellifere); 3) l'identificazione delle aree a rischio per la salute delle api; 4) la verifica dell'efficacia della legislazione dell'Unione in termini di prevenzione dell'inquinamento ambientale e alimentare da pesticidi; 5) un'indicazione della biodiversità vegetale del paesaggio nel corso dell'intero anno; 6) la verifica della qualità della banca dati CORINE (o altre serie di dati più dettagliate sulla destinazione dei terreni disponibili nei paesi partecipanti) per la modellizzazione dell'esposizione a livello di paesaggio.

Il presente progetto pilota in corso, con la prospettiva di diventare un'azione preparatoria, è stato riesaminato con successo ed è stato proposto un aumento della sua dotazione complessiva: 1 250 000 EUR (2017-2018). L'aumento del bilancio è stato richiesto dai servizi della Commissione e dalle parti interessate al fine di garantire il buon esito dell'attuazione. L'aumento è una risposta ai tagli di bilancio effettuati durante i negoziati sul bilancio in materia di progetti pilota e azioni preparatorie nel 2016.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 18

MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

TITOLO 18

MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»	72 006 262	72 006 262	68 651 959	68 651 959	54 910 059,05	54 910 059,05
18 02	SICUREZZA INTERNA	1 357 931 114	1 072 842 093	1 272 712 003	1 189 352 822	1 168 844 708,62	923 084 021,65
	<i>Riserve (40 02 41)</i>			40 000 000			
		1 357 931 114	1 072 842 093	1 312 712 003	1 189 352 822	1 168 844 708,62	923 084 021,65
18 03	ASILO E MIGRAZIONE	808 791 689	683 709 839	1 687 565 120	818 134 892	1 849 125 711,93	1 035 557 620,53
18 04	PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA	25 166 000	26 245 000	24 071 000	24 000 000	23 367 948,09	23 640 729,14
18 05	ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA	156 526 362	164 823 403	139 996 074	194 292 089	134 193 129,19	195 027 834,45
18 06	POLITICHE ANTIDROGA	17 979 412	18 751 561	18 213 600	18 270 320	17 306 000,—	17 427 767,76
18 07	STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE	199 000 000	219 583 000	198 000 000	217 000 000	247 500 000,—	138 630 000,—
	Titolo 18 — Totale	2 637 400 839	2 257 961 158	3 409 209 756	2 529 702 082	3 495 247 556,88	2 388 278 032,58
	<i>Riserve (40 02 41)</i>			40 000 000			
		2 637 400 839	2 257 961 158	3 449 209 756	2 529 702 082	3 495 247 556,88	2 388 278 032,58

TITOLO 18

MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
18 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI»					
18 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Migrazione e affari interni»	5,2	51 078 071	47 586 028	36 178 981,82	70,83
18 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Migrazione e affari interni»					
18 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 282 600	2 762 068	2 441 493,96	74,38
18 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	2 578 173	2 516 764	2 764 449,80	107,23
	Articolo 18 01 02 — Subtotale		5 860 773	5 278 832	5 205 943,76	88,83
18 01 03	Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Migrazione e affari interni»	5,2	3 301 855	2 971 432	2 782 606,83	84,27
18 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Migrazione e affari interni»					
18 01 04 01	Spese di supporto per il Fondo Sicurezza interna	3	2 500 000	2 500 000	2 144 140,63	85,77
18 01 04 02	Spese di supporto per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione	3	2 500 000	2 500 000	2 321 015,07	92,84
18 01 04 03	Spese di sostegno per il programma «Europa per i cittadini»	3	174 000	167 000	218 150,—	125,37
18 01 04 04	Spese di supporto per il programma Giustizia - Programmi antidroga	3	100 000	100 000	59 204,57	59,20
18 01 04 05	Spese di supporto per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione	3	1 000 000	2 000 000	458 053,22	45,81
	Articolo 18 01 04 — Subtotale		6 274 000	7 267 000	5 200 563,49	82,89

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
18 01 05	Spese di supporto per le attività di ricerca e i programmi innovativi del settore «Migrazione e affari interni»					
18 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	2 182 755	2 108 942	2 166 533,—	99,26
18 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	559 647	728 000	491 000,—	87,73
18 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	534 161	508 725	721 430,15	135,06
	<i>Articolo 18 01 05 — Subtotale</i>		3 276 563	3 345 667	3 378 963,15	103,13
18 01 06	Agenzie esecutive					
18 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma «Europa per i cittadini»	3	2 215 000	2 203 000	2 163 000,—	97,65
	<i>Articolo 18 01 06 — Subtotale</i>		2 215 000	2 203 000	2 163 000,—	97,65
	Capitolo 18 01 — Totale		72 006 262	68 651 959	54 910 059,05	76,26

18 01 01 *Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Migrazione e affari interni»**Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)*

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
51 078 071	47 586 028	36 178 981,82

18 01 02 *Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Migrazione e affari interni»*18 01 02 01 *Personale esterno**Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)*

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
3 282 600	2 762 068	2 441 493,96

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)**18 01 02** (seguito)

18 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 578 173	2 516 764	2 764 449,80

Commento

Una parte dello stanziamento dovrebbe essere destinata a garantire un sostegno adeguato al Gruppo di lavoro «Articolo 29».

Un'altra parte dello stanziamento è destinata a finanziare la formazione del personale in materia di lotta alla discriminazione.

18 01 03 **Spese relative ad apparecchiature e servizi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione per il settore «Migrazione e affari interni»**

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
3 301 855	2 971 432	2 782 606,83

18 01 04 **Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Migrazione e affari interni»**

18 01 04 01 Spese di supporto per il Fondo Sicurezza interna

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 500 000	2 500 000	2 144 140,63

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per l'assistenza tecnica a carico del Fondo Sicurezza interna di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 513/2014 e all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 515/2014. Può finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, nonché altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese di supporto (assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti, azioni relative ad audit, individuazione e prevenzione delle frodi, conferenze, seminari, convegni e altre misure comuni a carattere informativo e formativo relative all'attuazione del regolamento (UE) n. 513/2014, del regolamento (UE) n. 515/2014 e dei relativi regolamenti specifici, per autorità e beneficiari determinati, traduzioni),

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)

18 01 04 (seguito)

18 01 04 01 (seguito)

- azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi,
- la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del regolamento (UE) n. 513/2014, del regolamento (UE) n. 515/2014 e dei relativi regolamenti specifici,
- installazione, aggiornamento, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione,
- la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune e di un sistema di indicatori, tenuto conto, laddove opportuno, degli indicatori nazionali,
- le valutazioni, comprese le azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione, la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune, i rapporti di esperti, le statistiche e gli studi,
- il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del regolamento (UE) n. 513/2014, del regolamento (UE) n. 515/2014 e dei relativi regolamenti specifici,
- misure connesse all'analisi, alla gestione, al monitoraggio, allo scambio di informazioni e all'attuazione del regolamento (UE) n. 513/2014, del regolamento (UE) n. 515/2014 e dei relativi regolamenti specifici, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa.

A norma dell'accordo concluso fra l'Unione europea e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione al Fondo Sicurezza interna — Frontiere — per il periodo 2014-2020, la Commissione può utilizzare fino all'importo, da stabilire nell'accordo, dei contributi versati dagli Stati associati del Fondo per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l'attuazione della decisione e dell'accordo da parte di tali Stati.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 18 02 01.

Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)**18 01 04** (seguito)

18 01 04 01 (seguito)

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

18 01 04 02 Spese di supporto per il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 500 000	2 500 000	2 321 015,07

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le spese per l'assistenza tecnica a carico del Fondo Asilo, migrazione e integrazione di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 514/2014. Può finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, nonché altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Esso può essere utilizzato, in particolare, per finanziare:

- spese di supporto (assistenza alla preparazione e alla valutazione dei progetti, azioni relative ad audit, individuazione e prevenzione delle frodi, conferenze, seminari, convegni e altre misure comuni a carattere informativo e formativo relative all'attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014, e dei relativi regolamenti specifici, per autorità e beneficiari determinati, traduzioni),
- azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azioni destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi,
- la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei relativi regolamenti specifici,
- installazione, aggiornamento, funzionamento e interconnessione di sistemi informatici per la gestione, il monitoraggio, l'audit, il controllo e la valutazione,
- la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune e di un sistema di indicatori, tenuto conto, laddove opportuno, degli indicatori nazionali,

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)

18 01 04 (seguito)

18 01 04 02 (seguito)

- le valutazioni, comprese le azioni tese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione, la progettazione di un quadro di monitoraggio e valutazione comune, i rapporti di esperti, le statistiche e gli studi,
- il sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei relativi regolamenti specifici,
- misure connesse all'analisi, alla gestione, al monitoraggio, allo scambio di informazioni e all'attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 e dei relativi regolamenti specifici, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa.

Basi giuridiche

Cfr. articolo 18 03 01.

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

18 01 04 03 Spese di sostegno per il programma «Europa per i cittadini»

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
174 000	167 000	218 150,—

Commento

Stanziamamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce. Esso copre anche altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)**18 01 04** (seguito)

18 01 04 03 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 18 04 01 01.

18 01 04 04 Spese di supporto per il programma Giustizia - Programmi antidroga

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
100 000	100 000	59 204,57

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione delle attività collegate alle politiche antidroga nel quadro del programma Giustizia (il «programma») e il conseguimento dei suoi obiettivi di rilievo; in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutti gli altri costi per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti complessivi iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)

18 01 04 (seguito)

18 01 04 04 (seguito)

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 18 06.

18 01 04 05 Spese di supporto per il sostegno di emergenza all'interno dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 000 000	2 000 000	458 053,22

Commento

Stanziamanti destinati a coprire le spese di supporto direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi del sostegno di emergenza all'interno dell'Unione. Lo stanziamento copre fra l'altro:

- attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione;
- lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il supporto di sistemi informativi ad uso interno o volti a migliorare il coordinamento tra la Commissione e le altre istituzioni, le amministrazioni nazionali, le agenzie, le organizzazioni non governative, gli altri partner che forniscono sostegno di emergenza e gli esperti in questo campo;
- studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo sostegno di emergenza;
- altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di donatori pubblici e privati iscritte alla voce 6 0 2 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Cfr. l'articolo 18 07 01.

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)

18 01 05 *Spese di supporto per le attività di ricerca e i programmi innovativi del settore «Migrazione e affari interni»*

18 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 182 755	2 108 942	2 166 533,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 18 05.

18 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
559 647	728 000	491 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)

18 01 05 (seguito)

18 01 05 02 (seguito)

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica in base al disposto dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 18 05.

18 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
534 161	508 725	721 430,15

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici e acquisto di attrezzature informatiche, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» (seguito)**18 01 05** (seguito)

18 01 05 03 (seguito)

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 18 05.

18 01 06 **Agenzie esecutive**

18 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma «Europa per i cittadini»

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 215 000	2 203 000	2 163 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese operative dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura, sostenute per la partecipazione dell'Agenzia al completamento della gestione del programma «Europa per i cittadini» compreso nella rubrica 3 *ter* del quadro finanziario pluriennale 2007-2013, nonché per la sua partecipazione alla gestione del programma «Europa per i cittadini» di cui alla rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti totali iscritti per il programma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione 2004/100/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI» *(seguito)***18 01 06** *(seguito)*18 01 06 01 *(seguito)*

Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

Regolamento (CE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3), in particolare l'articolo 2.

Atti di riferimento

Decisione 2009/336/CE della Commissione, del 20 aprile 2009, che istituisce l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione dell'azione comunitaria nei settori dell'istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GU L 101 del 21.4.2009, pag. 26).

Decisione di esecuzione n. 2013/776/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 che istituisce: «l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Decisione della Commissione C(2013) 9189 del 18 dicembre 2013 che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 02	SICUREZZA INTERNA								
18 02 01	Fondo sicurezza interna								
18 02 01 01	Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi	3	503 806 000	290 460 323	403 680 352	280 282 173	583 718 182,—	217 516 215,72	74,89
18 02 01 02	Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi	3	153 679 988	143 473 644	292 374 838	154 172 986	155 540 837,98	81 894 619,20	57,08
18 02 01 03	Istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES) e di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)	3	60 000 000	44 800 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—	0
	Riserve (40 02 41)				40 000 000				
			60 000 000	44 800 000	40 000 000	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 18 02 01 — Subtotale		717 485 988	478 733 967	696 055 190	434 455 159	739 259 019,98	299 410 834,92	62,54
	Riserve (40 02 41)				40 000 000				
			717 485 988	478 733 967	736 055 190	434 455 159	739 259 019,98	299 410 834,92	
18 02 02	Strumento Schengen per la Croazia	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 02 03	Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)	3	292 320 808	292 320 808	281 267 000	281 267 000	218 686 000,—	218 686 000,—	74,81
18 02 04	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)	3	120 377 271	120 377 271	113 726 613	113 726 613	102 242 000,—	102 242 000,—	84,93
18 02 05	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)	3	8 664 161	8 664 161	8 721 000	8 721 000	8 641 000,—	8 641 000,—	99,73
18 02 07	Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)	3	191 848 886	159 128 886	153 334 200	153 334 200	80 022 000,—	95 218 223,38	59,84
18 02 08	Sistema d'informazione Schengen (SIS II)	3	16 234 000	8 117 000	9 804 000	7 544 300	10 002 366,87	9 955 196,18	122,65
18 02 09	Sistema di informazione sui visti (VIS)	3	10 000 000	5 000 000	9 804 000	9 262 550	9 950 434,48	8 919 310,99	178,39
18 02 51	Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà	3	p.m.	p.m.	p.m.	180 550 000	41 887,29	179 730 608,18	

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagam- enti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
18 02 77 01	Progetto pilota — Comple- tamento della lotta contro il terrorismo	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 02 77 02	Progetto pilota — Nuovi meccanismi integrati di cooperazione tra attori pubblici e privati per iden- tificare i rischi legati alle scommesse sportive	3	p.m.	p.m.	p.m.	492 000	0,—	280 848,—	
18 02 77 03	Progetto pilota — Centro di coordinamento delle risposte alle vittime del terrorismo	3	1 000 000	500 000					
	Articolo 18 02 77 — Subtotale		1 000 000	500 000	p.m.	492 000	0,—	280 848,—	56,17
	Capitolo 18 02 — Totale		1 357 931 114	1 072 842 093	1 272 712 003	1 189 352 822	1 168 844 708,62	923 084 021,65	86,04
	Riserve (40 02 41)				40 000 000				
			1 357 931 114	1 072 842 093	1 312 712 003	1 189 352 822	1 168 844 708,62	923 084 021,65	

18 02 01 Fondo sicurezza interna

18 02 01 01 Sostegno alla gestione delle frontiere e a una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi

Cifre (Stanziamen ti dissociati)

Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
503 806 000	290 460 323	403 680 352	280 282 173	583 718 182,—	217 516 215,72

Commento

Il Fondo sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- sostenere una politica comune dei visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, fornire un servizio di alta qualità ai richiedenti il visto, assicurare parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi e contrastare l'immigrazione clandestina,
- sostenere la gestione integrata delle frontiere, anche promuovendo l'ulteriore armonizzazione delle relative misure di gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell'Unione e attraverso la condivisione delle informazioni tra gli Stati membri e tra questi e Frontex, in modo da assicurare, da un lato, un livello elevato e uniforme di controllo e protezione delle frontiere esterne, anche attraverso la lotta contro l'immigrazione clandestina, e, dall'altro, l'attraversamento agevole delle frontiere esterne conformemente all'*acquis* di Schengen, garantendo nel contempo l'accesso alla protezione internazionale per coloro che ne hanno bisogno, in conformità con gli obblighi assunti dagli Stati membri nel settore dei diritti umani, compreso il principio di non respingimento, e prestando debita attenzione alle caratteristiche specifiche delle persone interessate e alla prospettiva di genere.

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 01 *(seguito)*

Stanziamiento destinato a finanziare le spese relative ad azioni realizzate negli o dagli Stati membri, in particolare:

- infrastrutture, edifici e sistemi necessari ai valichi di frontiera e per la sorveglianza fra i valichi di frontiera, per prevenire e contrastare l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, l'immigrazione clandestina e la criminalità transfrontaliera, nonché al fine di agevolare i flussi di viaggiatori,
- attrezzatura operativa, mezzi di trasporto e sistemi di comunicazione necessari per un controllo di frontiera efficace e sicuro e il rilevamento di persone,
- sistemi informatici e di comunicazione per la gestione efficiente dei flussi migratori transfrontalieri, ivi compresi gli investimenti nei sistemi attuali e per quelli futuri,
- infrastrutture, edifici, sistemi informatici e di comunicazione, attrezzatura operativa necessari per il trattamento delle domande di visto e la cooperazione consolare, nonché altre azioni volte a migliorare la qualità del servizio ai richiedenti il visto,
- formazione sull'utilizzo di tale attrezzatura e di tali sistemi, nonché promozione di norme di gestione della qualità e formazione delle guardie di frontiera, eventualmente anche nei paesi terzi, riguardante lo svolgimento della sorveglianza, i compiti di consulenza e di controllo rispetto alla legislazione internazionale in materia di diritti umani, prendendo in considerazione un approccio sensibile alla dimensione di genere, compresa l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e del contrabbando di persone,
- distacco in paesi terzi di funzionari di collegamento sull'immigrazione e di consulenti in materia di documenti, nonché scambi e distacco di guardie di frontiera fra gli Stati membri o tra uno Stato membro e un paese terzo,
- studi, attività di formazione, progetti pilota e altre azioni per l'istituzione progressiva del sistema integrato di gestione delle frontiere esterne di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 515/2014, ivi comprese le azioni finalizzate a promuovere la cooperazione interforze all'interno degli Stati membri o tra gli stessi e le azioni connesse all'interoperabilità e all'armonizzazione dei sistemi di gestione delle frontiere,
- studi, progetti pilota e azioni finalizzati ad attuare le raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione.

Stanziamiento destinato a finanziare inoltre le spese relative ad azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- sistemi di informazione, strumenti o attrezzature per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e i paesi terzi,
- azioni inerenti alla cooperazione operativa tra gli Stati membri e i paesi terzi, comprese le operazioni congiunte,

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*18 02 01 *(seguito)*18 02 01 01 *(seguito)*

- progetti in paesi terzi finalizzati a migliorare i sistemi di sorveglianza per assicurare la cooperazione con Eurosur,
- studi, seminari, seminari pratici, conferenze, formazione, attrezzature e progetti pilota per fornire consulenze tecniche e operative ad hoc ai paesi terzi,
- studi, seminari, seminari pratici, conferenze, formazione attrezzature e progetti pilota per attuare le specifiche raccomandazioni, gli standard operativi e le migliori pratiche derivanti dalla cooperazione operativa fra gli Stati membri e le agenzie dell'Unione nei paesi terzi.

Stanziamiento destinato inoltre a compensare i diritti non riscossi per i visti di transito e i costi supplementari sostenuti per l'attuazione dei sistemi di documento di transito agevolato (FTD) e di documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) ai sensi del regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l'istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8) e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Per essere ammissibili al finanziamento, tali azioni devono, in particolare, perseguire i seguenti obiettivi:

- sostenere le misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche necessarie per attuare le politiche in materia di frontiere esterne e di visti, anche per rafforzare la governance dello spazio Schengen tramite lo sviluppo e l'attuazione del meccanismo di valutazione istituito dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1053/2013, del 7 ottobre 2013, per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e il codice frontiere Schengen, in particolare le spese di missione degli esperti della Commissione e degli Stati membri che partecipano a visite in loco,
- migliorare la conoscenza e la comprensione della situazione generale negli Stati membri e nei paesi terzi mediante l'analisi, la valutazione e l'attento controllo delle politiche,
- sostenere lo sviluppo di strumenti statistici, ivi compresi strumenti statistici comuni, e metodi nonché di indicatori comuni, con l'ausilio di dati disaggregati per genere,
- sostenere e seguire l'attuazione della normativa e degli obiettivi politici dell'Unione negli Stati membri e valutarne l'efficacia e l'impatto, anche per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, entro il campo di applicazione dello strumento,
- promuovere il lavoro di rete, l'apprendimento reciproco, l'individuazione e la diffusione di migliori pratiche e di approcci innovativi tra le varie parti coinvolte a livello europeo,

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (*seguito*)**18 02 01** (*seguito*)18 02 01 01 (*seguito*)

- promuovere progetti finalizzati all'armonizzazione e all'interoperabilità delle misure connesse alla gestione delle frontiere in conformità delle norme comuni dell'Unione al fine di sviluppare un sistema europeo integrato di gestione delle frontiere,
- sensibilizzare alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,
- migliorare la capacità delle reti di livello europeo di valutare, promuovere, sostenere e sviluppare ulteriormente le politiche e gli obiettivi dell'Unione,
- sostenere progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare progetti di ricerca,
- sostenere azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1053/2013,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire l'assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia di sollecitazione urgente ed eccezionale determinata dall'attraversamento o dal previsto attraversamento della frontiera esterna di uno o più Stati membri da parte di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi.

Lo stanziamento coprirà il rimborso delle spese sostenute dagli esperti della Commissione e degli Stati membri per le visite di valutazione in loco (spese di viaggio e alloggio) relative all'applicazione dell'*acquis* di Schengen. A questi costi vanno aggiunti quelli per le forniture e le attrezzature necessarie per le valutazioni in loco, nonché la loro preparazione e il relativo follow up.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)

18 02 01 (seguito)

18 02 01 01 (seguito)

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 [COM(2016) 731 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 [COM(2016) 882 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione [COM(2016) 883 final].

18 02 01 02 Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transfrontaliera e miglioramento della gestione dei rischi per la sicurezza e delle crisi

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
153 679 988	143 473 644	292 374 838	154 172 986	155 540 837,98	81 894 619,20

Commento

Il Fondo sicurezza interna contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- prevenire la criminalità e lottare contro i reati gravi, transfrontalieri e di criminalità organizzata, compreso il terrorismo, e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità di contrasto e le altre autorità nazionali degli Stati membri, ivi compresi Europol o altri organismi competenti dell'Unione, e con i paesi terzi interessati e le organizzazioni internazionali,

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (*seguito*)**18 02 01** (*seguito*)18 02 01 02 (*seguito*)

- aumentare la capacità degli Stati membri e dell'Unione di gestire efficacemente i rischi per la sicurezza e le crisi, e di prepararsi e di proteggere la popolazione e le infrastrutture critiche contro attentati terroristici e altri incidenti di sicurezza.

Stanziamiento destinato a finanziare azioni negli Stati membri, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, anche con i competenti organismi dell'Unione e tra di loro, in particolare Europol e Eurojust, le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- sviluppo di iniziative in materia di lotta al terrorismo, al fine di garantire una risposta adeguata alle minacce emergenti, tra cui quelle connesse alla radicalizzazione interna e ai combattenti stranieri, che si trovino all'estero o che si rechino o facciano ritorno negli Stati membri o nei paesi candidati,
- progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- attività di analisi, monitoraggio e valutazione, compresi studi e valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio,
- attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,
- acquisto e manutenzione di sistemi informatici nazionali e dell'Unione che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi del regolamento (UE) n. 513/2014, e/o successivo potenziamento dei sistemi informatici e delle attrezzature tecniche, comprese le prove di compatibilità dei sistemi, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti, anche ai fini della cooperazione europea in materia di sicurezza informatica e di criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,
- scambio, formazione e addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica e le esercitazioni o i programmi congiunti,
- misure volte a utilizzare, trasferire, verificare e convalidare nuove metodologie o tecnologie, compresi progetti pilota e follow-up dei progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione.

Stanziamiento destinato inoltre a finanziare azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,
- il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 02 *(seguito)*

— lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione riguardanti gli obiettivi generali, specifici e operativi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 513/2014. Per essere ammissibili al finanziamento, le azioni dell'Unione devono essere coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nelle pertinenti strategie dell'Unione, nei cicli programmatici, nei programmi, nelle valutazioni dei rischi e delle minacce, e sostenere in particolare:

- misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche in materia di cooperazione di polizia, prevenzione e lotta contro la criminalità e gestione delle crisi,
- progetti transnazionali che coinvolgano due o più Stati membri o almeno uno Stato membro e un paese terzo,
- attività di analisi, monitoraggio e valutazione, comprese valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto, basate su riscontri empirici e coerenti con le priorità e le iniziative individuate a livello dell'Unione, in particolare quelle che sono state approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché progetti intesi a monitorare l'attuazione del diritto dell'Unione e degli obiettivi strategici dell'Unione negli Stati membri,
- progetti volti a promuovere il lavoro di rete, i partenariati pubblico-privato, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione e la diffusione di buone pratiche e approcci innovativi a livello dell'Unione, programmi di scambio e formazione,
- progetti a sostegno dello sviluppo di strumenti metodologici, in particolare statistici, metodi e indicatori comuni,
- l'acquisto, la manutenzione e/o il successivo potenziamento delle attrezzature tecniche, delle competenze, dei dispositivi e delle infrastrutture di sicurezza, degli edifici e sistemi utilizzati in questo settore, soprattutto i sistemi di tecnologia dell'informazione e della comunicazione e i relativi componenti a livello dell'Unione, anche ai fini della cooperazione europea nella lotta alla criminalità informatica, segnatamente in collaborazione con il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica,
- progetti di sensibilizzazione alle politiche e agli obiettivi dell'Unione presso le parti coinvolte e il pubblico in generale, compresa la comunicazione istituzionale sulle priorità politiche dell'Unione,
- progetti particolarmente innovativi volti a sviluppare nuovi metodi e/o utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, soprattutto progetti intesi a verificare e convalidare i risultati di progetti di ricerca nel settore della sicurezza finanziati dall'Unione,
- studi e progetti pilota,
- attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Stanziamento destinato inoltre a finanziare azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, in particolare:

- azioni volte a migliorare la cooperazione di polizia e il coordinamento tra le autorità di contrasto e, se del caso, le organizzazioni internazionali, comprese le squadre investigative comuni e qualsiasi altra forma di operazione transfrontaliera congiunta, lo scambio e l'accesso alle informazioni e le tecnologie interoperabili,

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)***18 02 01** *(seguito)*18 02 01 02 *(seguito)*

- il lavoro di rete, la fiducia, la comprensione e l'apprendimento reciproci, l'individuazione, lo scambio e la diffusione di know-how, esperienze e buone pratiche, la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una condivisa capacità di analisi della situazione attuale e futura, la pianificazione di emergenza e l'interoperabilità,
- l'acquisto, la manutenzione e/o il successivo potenziamento di attrezzature tecniche, compresi i sistemi di informazione e comunicazione e i relativi componenti,
- lo scambio, la formazione e l'addestramento del personale e degli esperti delle autorità competenti, compresa la formazione linguistica,
- attività di sensibilizzazione, divulgazione e comunicazione,
- valutazioni dei rischi e delle minacce e valutazioni d'impatto,
- studi e progetti pilota.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire l'assistenza finanziaria necessaria per far fronte a un fabbisogno specifico urgente in una situazione di emergenza, ossia in caso di incidenti di sicurezza o di una nuova minaccia che ha o potrebbe avere un impatto negativo significativo sulla sicurezza delle persone in uno o più Stati membri.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

18 02 01 03 Istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES) e di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)

Cifre (Stanziamiento dissociati)

	Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 02 01 03	60 000 000	44 800 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
<i>Reserve (40 02 41)</i>			40 000 000			
Totale	60 000 000	44 800 000	40 000 000	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)**18 02 01** (seguito)

18 02 01 03 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare la creazione e il funzionamento di sistemi di tecnologia dell'informazione, le relative infrastrutture di comunicazione e le attrezzature a sostegno della gestione dei flussi migratori attraverso le frontiere esterne dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettera e), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 [COM(2016) 731 final].

18 02 02 **Strumento Schengen per la Croazia***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)**18 02 02** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative a uno strumento temporaneo per aiutare la Croazia a finanziare, fra la data di adesione e la fine del 2014, azioni alle nuove frontiere esterne dell'Unione per l'attuazione dell'*acquis* di Schengen e il controllo di tali frontiere.

Basi giuridiche

Compiti derivanti dai poteri specifici conferiti direttamente alla Commissione dall'articolo 31 dell'Atto di adesione della Croazia.

18 02 03 *Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)**Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
292 320 808	292 320 808	281 267 000	281 267 000	218 686 000,—	218 686 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 298 286 000 EUR. Un importo di 5 965 192 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 292 320 808 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosir) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)**18 02 03** (seguito)

Regolamento (UE) n. 656/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93).

Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 [COM(2016) 731 final].

18 02 04 Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
120 377 271	120 377 271	113 726 613	113 726 613	102 242 000,—	102 242 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 122 245 520 EUR. Un importo di 1 868 249 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 120 377 271 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)

18 02 05 Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
8 664 161	8 664 161	8 721 000	8 721 000	8 641 000,—	8 641 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 9 216 720 EUR. Un importo di 552 559 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 8 664 161 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015, pag. 1).

18 02 07 Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
191 848 886	159 128 886	153 334 200	153 334 200	80 022 000,—	95 218 223,38

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Agenzia relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA *(seguito)*18 02 07 *(seguito)*

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 200 666 000 EUR. Un importo di 8 817 114 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 191 848 886 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) [COM(2016) 270 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) [COM(2016) 272 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/794 e (UE) 2016/1624 [COM(2016) 731 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [COM(2016) 881 final], presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2016.

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (*seguito*)**18 02 07** (*seguito*)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 [COM(2016) 882 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione [COM(2016) 883 final].

18 02 08 **Sistema d'informazione Schengen (SIS II)**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
16 234 000	8 117 000	9 804 000	7 544 300	10 002 366,87	9 955 196,18

Commento

Stanziamanti destinati a finanziare le spese operative del sistema d'informazione di Schengen (SIS), in particolare il costo delle infrastrutture di rete e quello degli studi concernenti il sistema.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea.

Decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)

18 02 08 (seguito)

Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Regolamento (UE) n. 1272/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 21).

Regolamento (UE) n. 1273/2012 del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) (GU L 359 del 29.12.2012, pag. 32).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [COM(2016) 881 final], presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2016.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 [COM(2016) 882 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione [COM(2016) 883 final].

18 02 09 **Sistema di informazione sui visti (VIS)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 000 000	5 000 000	9 804 000	9 262 550	9 950 434,48	8 919 310,99

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese legate all'analisi, allo sviluppo, alla fornitura e all'installazione di un sistema di informazione europeo di ampia portata sui visti (Visa Information System - VIS), in particolare il costo delle infrastrutture di rete e quello degli studi concernenti il sistema.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)**18 02 09** (seguito)*Basi giuridiche*

Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5).

Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).

Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

18 02 51 *Completamento delle operazioni e del programma in materia di frontiere esterne, sicurezza e tutela delle libertà**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	180 550 000	41 887,29	179 730 608,18

Commento

Stanziamiento destinato a coprire pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Azione comune 98/245/GAI, del 19 marzo 1998, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, che stabilisce un programma di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la criminalità organizzata (programma Falcone) (GU L 99 del 31.3.1998, pag. 8).

Decisione 2001/512/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato agli operatori della giustizia (Grotius II — penale) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 1).

Decisione 2001/513/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incoraggiamento e di scambi, di formazione e di cooperazione per le autorità preposte all'applicazione della legge (Oisin II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 4).

Decisione 2001/514/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce una seconda fase del programma di incentivazione e di scambi, di formazione e di cooperazione destinato alle persone responsabili della lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini (Stop II) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 7).

Decisione 2001/515/GAI del Consiglio, del 28 giugno 2001, che istituisce un programma di incentivazione, di scambi, di formazione e di cooperazione nel settore della prevenzione della criminalità (Hippokrates) (GU L 186 del 7.7.2001, pag. 11).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (*seguito*)**18 02 51** (*seguito*)

Decisione 2002/630/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce un programma quadro sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (AGIS) (GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 5).

Decisione 2007/124/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 1).

Decisione 2007/125/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e lotta contro la criminalità», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle libertà (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 7).

Decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22).

Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

Compito derivante dalle prerogative a livello istituzionale della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compito derivante dall'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 6 aprile 2005, che istituisce il programma quadro «Sicurezza e tutela delle libertà» per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0124 definitivo].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0123 definitivo].

Decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2007-2013 (GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3).

Decisione 2008/456/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 1).

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)

18 02 51 (seguito)

Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un Codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).

18 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

18 02 77 01 Progetto pilota — Completamento della lotta contro il terrorismo

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanti destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

18 02 77 02 Progetto pilota — Nuovi meccanismi integrati di cooperazione tra attori pubblici e privati per identificare i rischi legati alle scommesse sportive

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	492 000	0,—	280 848,—

Commento

Stanziamanti destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 02 — SICUREZZA INTERNA (seguito)

18 02 77 (seguito)

18 02 77 03 Progetto pilota — Centro di coordinamento delle risposte alle vittime del terrorismo

Cifre (Stanziammenti dissociati)

Stanziammenti 2018		Stanziammenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

I recenti attentati terroristici in Europa e nel resto del mondo hanno avuto effetti drammatici per le vittime. Per i governi e le organizzazioni di aiuto è difficile trovare una soluzione efficace che garantisca una risposta alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo immediatamente dopo un attentato e a più lungo termine. La situazione risulta particolarmente grave per le vittime straniere che ritornano nel paese di origine.

Le difficoltà di sviluppare conoscenze e competenze, garantire il coordinamento delle risposte e l'integrazione di approcci orientati alle vittime nelle infrastrutture di risposta alle emergenze sono tutti fattori che contribuiscono alle carenze dei meccanismi di aiuto.

Il progetto pilota mira a sormontare tali ostacoli, raggruppando i principali esperti operativi, gli avvocati e le organizzazioni delle vittime di tutta Europa al fine di individuare le priorità e i problemi principali per le vittime del terrorismo e fornire loro un sostegno coordinato a livello transfrontaliero.

Il Centro

- mette insieme la ricerca, il sapere e le competenze di tutto il mondo al fine di sviluppare moderni meccanismi di sostegno e garantire che le future politiche dell'Unione siano basate su solidi elementi probatori tratti dalle migliori prassi a livello mondiale (informazione, indennizzo e assistenza);
- elabora programmi di formazione per il personale di sostegno e assicura il coordinamento nelle questioni relative ai rimpatri;
- elabora strategie di erogazione e coordinamento degli aiuti a seguito di un attentato terroristico e raggruppa specialisti per garantire che nei quadri d'intervento di emergenza di tutta Europa si applichi un approccio orientato alle vittime;
- cura l'informazione e i meccanismi di diffusione delle informazioni alle vittime del terrorismo;
- sostiene il ricorso alla tecnologia per assistere le vittime e fornire l'assistenza psicosociale.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 03	ASILO E MIGRAZIONE								
18 03 01	Fondo Asilo, migrazione e integrazione								
18 03 01 01	Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri	3	388 322 974	304 107 137	951 548 126	345 819 432	1 506 341 547,33	769 517 700,60	253,04
18 03 01 02	Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci	3	328 331 648	287 777 393	666 210 994	277 783 460	300 886 206,61	119 151 478,70	41,40
	<i>Articolo 18 03 01 — Subtotale</i>		716 654 622	591 884 530	1 617 759 120	623 602 892	1 807 227 753,94	888 669 179,30	150,14
18 03 02	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — EASO	3	90 837 067	90 837 067	69 206 000	69 206 000	41 759 600,—	29 463 600,—	32,44
18 03 03	Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)	3	100 000	50 000	100 000	100 000	100 000,—	2 400,—	4,80
18 03 51	Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori	3	p.m.	p.m.	p.m.	123 500 000	38 357,99	116 093 669,76	
18 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
18 03 77 03	Azione preparatoria — Completamento dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 03 77 04	Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
18 03 77 05	Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture	3	p.m.	p.m.	p.m.	298 000	0,—	285 486,57	
18 03 77 06	Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza	3	p.m.	p.m.	p.m.	111 000	0,—	0,—	

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 03 77	(seguito)								
18 03 77 07	Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione	3	p.m.	p.m.	p.m.	404 000	0,—	134 526,62	
18 03 77 08	Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	36 422,29	
18 03 77 09	Azione preparatoria — Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di torture	3	p.m.	338 242	p.m.	663 000	0,—	872 335,99	257,90
18 03 77 11	Progetto pilota — Sponsorizzazioni private: migliorare le opportunità di reinsediamento dei rifugiati e garantire la disponibilità di vie sicure e regolari per i rifugiati per arrivare nell'Unione	4	p.m.	p.m.	500 000	250 000			
18 03 77 12	Azione preparatoria — Servizio di assistenza a sostegno dei minori rifugiati e migranti non accompagnati in Europa	3	1 200 000	600 000					
	<i>Articolo 18 03 77 — Subtotale</i>		1 200 000	938 242	500 000	1 726 000	0,—	1 328 771,47	141,62
	Capitolo 18 03 — Totale		808 791 689	683 709 839	1 687 565 120	818 134 892	1 849 125 711,93	1 035 557 620,53	151,46

18 03 01 Fondo Asilo, migrazione e integrazione

18 03 01 01 Rafforzamento e sviluppo del sistema europeo comune di asilo, miglioramento della solidarietà e della condivisione della responsabilità tra gli Stati membri

Cifre (Stanziamen ti dissociati)

Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
388 322 974	304 107 137	951 548 126	345 819 432	1 506 341 547,33	769 517 700,60

Commento

Stanziamen to destinato a contribuire a rafforzare e sviluppare tutti gli aspetti del sistema europeo comune di asilo, compresa la sua dimensione esterna, nonché a migliorare -anche tramite la cooperazione pratica- la solidarietà e la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, specie quelli più esposti ai flussi migratori e di richiedenti asilo.

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (*seguito*)**18 03 01** (*seguito*)18 03 01 01 (*seguito*)

Per quanto riguarda il sistema europeo comune di asilo, lo stanziamento è destinato a finanziare azioni relative ai sistemi di accoglienza e asilo nonché azioni volte a rafforzare la capacità degli Stati membri di sviluppare, monitorare e valutare le politiche e le procedure di asilo. Occorre prestare particolare attenzione alla specifica situazione delle donne vulnerabili, segnatamente le donne con figli, e delle bambine non accompagnate, nonché alla fondamentale necessità di impedire la violenza di genere nei centri di accoglienza e asilo.

Stanziamento destinato altresì a finanziare azioni concernenti il reinsediamento, il trasferimento dei richiedenti e dei beneficiari della protezione internazionale e i beneficiari di altre misure di ammissione umanitarie ad hoc.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

- promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione della sua normativa e nella condivisione delle buone pratiche in materia di asilo, in particolare in materia di centri di accoglienza sensibili alla problematica di genere, reinsediamento e trasferimento di richiedenti e/o beneficiari della protezione internazionale da uno Stato membro all'altro anche attraverso la realizzazione di reti e lo scambio di informazioni, comprese le attività di assistenza e coordinamento all'arrivo per promuovere il reinsediamento nelle comunità locali che devono accogliere i profughi reinsediati,
- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche,
- sostenere gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di asilo e la pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di asilo, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,
- sostenere lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di asilo, che comprendano dati disaggregati per genere ed età,
- sostenere misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di asilo,
- sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'attuazione dei partenariati per la mobilità e dei programmi di protezione regionale,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Lo stanziamento è destinato inoltre a far fronte a necessità urgenti e specifiche, nell'eventualità di una situazione d'emergenza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

18 03 01 (seguito)

18 03 01 01 (seguito)

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Decisione (EU) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 146).

Decisione (EU) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 80).

Decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, che modifica la decisione (UE) 2015/1601 che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (GU L 268, dell'1.10.2016, pag. 82).

Atti di riferimento

Raccomandazione della Commissione dell'11 gennaio 2016 per un programma volontario di ammissione umanitaria gestito con la Turchia (C(2015) 9490 final).

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide [COM(2016) 270 final].

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [COM(2016) 468 final].

18 03 01 02 Sostenere la migrazione legale nell'Unione, promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi e rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
328 331 648	287 777 393	666 210 994	277 783 460	300 886 206,61	119 151 478,70

Commento

Stanziamiento destinato a sostenere la migrazione legale negli Stati membri, in funzione del loro fabbisogno economico e sociale, ad esempio le esigenze del mercato del lavoro, salvaguardando nel contempo l'integrità dei sistemi di immigrazione degli Stati membri, a promuovere l'effettiva integrazione dei cittadini di paesi terzi, a rafforzare la capacità di promuovere strategie di rimpatrio eque ed efficaci negli Stati membri, che contribuiscono alla lotta contro l'immigrazione clandestina, con particolare attenzione al carattere durevole del rimpatrio e alla riammissione effettiva nei paesi di origine e di transito.

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (*seguito*)**18 03 01** (*seguito*)18 03 01 02 (*seguito*)

Per quanto riguarda la migrazione legale e l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, lo stanziamento è destinato a finanziare misure concernenti l'immigrazione e quelle prima della partenza, misure di integrazione, nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

Per quanto riguarda le strategie di rimpatrio eque ed efficaci, lo stanziamento è destinato a finanziare misure di accompagnamento al rimpatrio, misure di rimpatrio nonché la cooperazione pratica e misure di sviluppo delle capacità degli Stati membri.

Su iniziativa della Commissione, lo stanziamento può finanziare azioni transnazionali o azioni di particolare interesse per l'Unione. Si tratta in particolare di azioni volte a:

- promuovere la cooperazione dell'Unione nell'attuazione della sua legislazione e nella condivisione di buone pratiche in materia di migrazione legale, integrazione dei cittadini di paesi terzi e rimpatrio; è opportuno che tra le buone pratiche figurino esempi di integrazione positiva di cittadine di paesi terzi,
- sostenere la realizzazione di reti di cooperazione transnazionale e di progetti pilota, anche innovativi, basati su partenariati transnazionali tra organismi situati in due o più Stati membri, concepiti per stimolare l'innovazione e agevolare lo scambio di esperienze e buone pratiche,
- sostenere gli studi e le ricerche concernenti nuove forme eventuali di cooperazione dell'Unione in materia di immigrazione, integrazione e rimpatrio e la pertinente normativa dell'Unione, la diffusione e lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche e su tutti gli altri aspetti delle politiche di immigrazione, integrazione e rimpatrio, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione,
- sostenere lo sviluppo e l'applicazione negli Stati membri di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni per misurare gli sviluppi in materia di migrazione legale, integrazione e rimpatrio, che comprendano dati disaggregati per genere ed età, monitorando altresì la partecipazione di cittadini di paesi terzi nel settore dell'istruzione e nel mercato del lavoro,
- sostenere misure preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche e di sviluppo di un meccanismo di valutazione necessarie per attuare le politiche di immigrazione,
- sostenere la cooperazione con i paesi terzi sulla base dell'approccio globale dell'Unione in materia di migrazione e mobilità, in particolare ai fini dell'attuazione degli accordi di riammissione e dei partenariati per la mobilità,
- promuovere azioni e campagne di informazione nei paesi terzi volte a sensibilizzare in merito agli idonei canali legali per l'immigrazione e ai rischi di quella illegale,
- promuovere attività di sensibilizzazione, informazione e comunicazione in relazione alle politiche e priorità dell'Unione in materia di affari interni e ai risultati raggiunti.

Lo stanziamento finanzia altresì le attività e lo sviluppo futuro della rete europea sulle migrazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

18 03 01 (seguito)

18 03 01 02 (seguito)

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

18 03 02 Ufficio europeo di sostegno per l'asilo — EASO

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
90 837 067	90 837 067	69 206 000	69 206 000	41 759 600,—	29 463 600,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese di personale e le spese amministrative dell'Ufficio (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Ufficio relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Ufficio è tenuto ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Ufficio è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 91 971 000 EUR. Un importo di 1 133 933 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 90 837 067 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010, pag. 11).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 4 maggio 2016, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 [COM(2016) 271 final].

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

18 03 03 Banca dati europea delle impronte digitali (Eurodac)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
100 000	50 000	100 000	100 000	100 000,—	2 400,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative all'infrastruttura di comunicazione del sistema Eurodac di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 603/2013. Stanziamiento destinato a coprire le spese di gestione di DubliNet.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dell'Islanda, della Norvegia, della Svizzera e del Liechtenstein, iscritte alla voce 6 3 1 2 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino (GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1) (applicabile fino al 19 luglio 2015).

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Atti di riferimento

Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

18 03 51 Completamento delle operazioni e dei programmi in materia di rimpatri, rifugiati e flussi migratori

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	123 500 000	38 357,99	116 093 669,76

Commento

Stanziamiento destinato a coprire pagamenti relativi a impegni ancora da liquidare di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).

Decisione 2002/463/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un programma d'azione finalizzato alla cooperazione amministrativa nei settori delle frontiere esterne, dei visti, dell'asilo e dell'immigrazione (programma ARGO) (GU L 161 del 19.6.2002, pag. 11).

Decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 1).

Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 144 del 6.6.2007, pag. 45).

Decisione 2007/435/CE del Consiglio, del 25 giugno 2007, che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» (GU L 168 del 28.6.2007, pag. 18).

Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008, pag. 7).

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Decisione n. 458/2010/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, sopprimendo il finanziamento di alcune azioni comunitarie e cambiando il limite di finanziamento delle stesse (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 2 maggio 2005, che istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013 [COM(2005) 0123 definitivo].

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)**18 03 51** (seguito)

Decisione 2007/815/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 326 del 12.12.2007, pag. 29).

Decisione 2007/837/CE della Commissione, del 30 novembre 2007, recante applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione degli orientamenti strategici 2008-2013 (GU L 330 del 15.12.2007, pag. 48).

Decisione 2008/22/CE della Commissione, del 19 dicembre 2007, recante modalità di applicazione della decisione n. 573/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 7 del 10.1.2008, pag. 1).

Decisione 2008/457/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione 2007/435/CE del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 69).

Decisione 2008/458/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, recante modalità di applicazione della decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rimpatri per il periodo 2008-2013 nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», relative ai sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri, alle norme di gestione amministrativa e finanziaria e all'ammissibilità delle spese per i progetti cofinanziati dal Fondo (GU L 167 del 27.6.2008, pag. 135).

18 03 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

18 03 77 03 Azione preparatoria — Completamento dell'integrazione dei cittadini dei paesi terzi

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

18 03 77 (seguito)

18 03 77 04 Progetto pilota — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

18 03 77 05 Progetto pilota — Finanziamenti per le vittime di torture

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	298 000	0,—	285 486,57

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

18 03 77 (seguito)

18 03 77 06 Azione preparatoria — Consentire il reinsediamento dei rifugiati in situazioni di emergenza

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	111 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

18 03 77 07 Progetto pilota — Analisi delle politiche di accoglienza, protezione e integrazione dei minori non accompagnati nell'Unione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	404 000	0,—	134 526,62

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

18 03 77 (seguito)

18 03 77 08 Azione preparatoria — Rete di contatti e discussioni tra comuni ed enti locali specifici su esperienze e prassi eccellenti nel settore del reinsediamento e dell'integrazione dei profughi

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	36 422,29

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

18 03 77 09 Azione preparatoria — Finanziamenti per la riabilitazione delle vittime di torture

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	3 38 242	p.m.	663 000	0,—	872 335,99

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

18 03 77 (seguito)

18 03 77 11 Progetto pilota — Sponsorizzazioni private: migliorare le opportunità di reinsediamento dei rifugiati e garantire la disponibilità di vie sicure e regolari per i rifugiati per arrivare nell'Unione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	500 000	250 000		

Commento

Stanziamanti destinati a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il reinsediamento dei profughi, solitamente un'attività gestita dal governo, può anche essere sponsorizzato da privati cittadini, associazioni e altri soggetti. Negli ultimi quattro decenni soltanto in numero limitato sono stati conclusi accordi di sponsorizzazione privata. Il progetto pilota sarà destinato a studiare e attuare programmi di sponsorizzazione privata come modo sicuro, regolare e ordinato per consentire ai rifugiati di avere protezione nell'Unione.

Accordi di sponsorizzazione privata trasparenti, definiti in collaborazione con le autorità nazionali, locali e regionali, potrebbero migliorare in misura significativa le opportunità di reinsediamento dei rifugiati e garantire la disponibilità di vie sicure e regolari per i rifugiati per arrivare nell'Unione.

Il progetto pilota intende analizzare i possibili vantaggi, i costi e l'attuazione pratica degli accordi di sponsorizzazione privata, al fine di rendere il patrocinio privato della protezione dei rifugiati normale in un contesto europeo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

18 03 77 12 Azione preparatoria — Servizio di assistenza a sostegno dei minori rifugiati e migranti non accompagnati in Europa

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	600 000				

Commento

L'azione preparatoria sarà incentrata sull'incremento e sul rafforzamento dell'individuazione di famiglie affidatarie e di alloggi assistiti per i minori rifugiati non accompagnati, con un'attenzione particolare per quelli di età compresa tra i 16 e i 18 anni, migliorando al contempo il coordinamento delle parti interessate che svolgono funzioni di sostegno per porre fine alla situazione di elevata vulnerabilità dei suddetti minori nell'Unione. In considerazione delle limitate risorse di bilancio disponibili, sarà attuato in una serie di Stati membri in cui il numero di minori rifugiati non accompagnati è più impegnativo, in particolare Germania, Italia, Svezia e Ungheria.

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE (seguito)

18 03 77 (seguito)

18 03 77 12 (seguito)

L'azione si baserà su tre direttrici complementari:

1. L'azione intende attuare un programma di sostegno destinato a collocare i minori rifugiati non accompagnati presso famiglie affidatarie o in alloggi assistiti, grazie al contributo di un'equipe di monitoraggio e diagnosi altamente specializzata. Essa si baserà su campagne di informazione mirate, su una procedura efficace di ricerca e selezione delle famiglie e di appartamenti condivisi ben situati, nonché su un monitoraggio continuo di tutti i processi. Le famiglie affidatarie metteranno a disposizione una stanza libera nella loro casa o un intero alloggio.

Le famiglie affidatarie saranno i rappresentanti legali dei minori non accompagnati; esse diverranno le persone di riferimento per i nuovi arrivati, offrendo loro opportunità di integrazione nella comunità, sostegno nella gestione della loro situazione giuridica, assistenza nella ricerca di opportunità di formazione e lavoro nonché sostegno emotivo e assistenza nelle questioni linguistiche e di salute. Le famiglie riceveranno un finanziamento e fruiranno di un servizio di interpretazione 24 ore su 24 e di sostegno emotivo e personalizzato da parte delle organizzazioni sociali responsabili dell'azione, che saranno state selezionate sulla base di un bando di gara o di un invito a presentare proposte. Per i minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni, l'azione fornirà inoltre servizi di sostegno in alloggi assistiti per promuovere la loro autonomia, anche sotto la gestione di una squadra di sostegno specializzata.

2. In aggiunta, l'azione prevede la progettazione e lo sviluppo di un software globale incentrato sulla persona per fornire assistenza ai minori, alle famiglie e alle organizzazioni coinvolte nel programma di sostegno di cui sopra. Il software contribuirà ad aumentare l'accesso delle organizzazioni sociali, delle famiglie affidatarie e dei minori rifugiati alle risorse e alle opportunità disponibili per migliorare il sostegno, ad esempio, la documentazione chiave, attività di monitoraggio delle mansioni, contatti cruciali e un'assistenza personalizzata 24 ore su 24 che sarà pienamente adattabile a ciascun contesto nazionale. Sfruttando software esistente di comprovata efficacia, l'azione migliorerà in particolare il processo di personalizzazione del software basandosi su una diagnosi avanzata e integrata e su una valutazione della persona interessata e del suo ambiente, e permetterà altresì di sviluppare un osservatorio settoriale partendo da un'analisi integrata e aggiornata dei big data. Il software sarà basato sulla raccolta di dati, sul monitoraggio e sulla valutazione delle esigenze e della situazione degli utilizzatori e promuoverà la partecipazione e il coordinamento tra i pertinenti servizi di sostegno pubblici e privati e le parti interessate, aumentando in tal modo l'efficienza e la qualità del sistema assistenziale.

3. L'azione sarà altresì incentrata sullo sviluppo di attività complementari volte a sostenere la pubblica amministrazione e le organizzazioni sociali nell'attuazione dei programmi specifici riguardanti le famiglie affidatarie e/o gli alloggi assistiti, al fine di accogliere i minori rifugiati e migranti non accompagnati, migliorando nel contempo il coordinamento tra i soggetti interessati responsabili delle misure di sostegno per porre fine alla situazione di elevata vulnerabilità di tali minori in Europa. Sono esempi di tali attività complementari: un'analisi del contesto e della legislazione attuali per realizzare programmi concernenti le famiglie affidatarie e/o lo sviluppo di programmi riguardanti gli alloggi assistiti destinati in modo specifico ai minori rifugiati e migranti non accompagnati; una revisione delle buone prassi; proposte di miglioramenti; lo sviluppo di una strategia di divulgazione specifica per cercare e trovare famiglie affidatarie candidate che abbia maggiore successo rispetto alle strategie già messe in atto; la messa a punto di un programma di formazione specifico per garantire un elevato grado di acquisizione di capacità da parte delle famiglie affidatarie candidate; e, per i minori rifugiati di età compresa tra i 16 e i 18 anni, l'elaborazione di un programma globale volto a promuovere la loro autonomia sulla base degli alloggi assistiti, ecc.

I risultati attesi da questa azione preparatoria ambiziosa e globale sono: 1) un aumento significativo della qualità dei servizi di sostegno alle famiglie affidatarie; 2) il miglioramento della qualità della vita, dell'autonomia e dell'integrazione dei minori; 3) un maggiore coordinamento e un sostegno più efficace di tutti i soggetti coinvolti. A tale proposito, l'azione dovrà dimostrare chiaramente l'aumento della capacità di assistenza basata sulla comunità e ridurre il numero di minori rifugiati istituzionalizzati, provando in tal modo che le risorse sono assegnate in modo efficiente a servizi di qualità.

CAPITOLO 18 03 — ASILO E MIGRAZIONE *(seguito)***18 03 77** *(seguito)*18 03 77 12 *(seguito)*

L'azione preparatoria sarà attuata sulla base di bandi di gara e/o inviti a presentare proposte sulla base di accordi di partenariato tra autorità, organizzazioni sociali, ONG che sostengono i minori rifugiati e migranti e aziende informatiche di diverse regioni europee, in modo da garantire una diffusione e un impatto su larga scala a livello europeo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 04 — PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 04	PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA								
18 04 01	Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione								
18 04 01 01	Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione	3	24 426 000	25 205 000	23 231 000	22 760 000	22 728 860,04	22 101 862,18	87,69
18 04 01 02	Iniziativa dei cittadini europei (ICE)	3	740 000	840 000	840 000	740 000	639 088,05	0,—	0
	Articolo 18 04 01 — Subtotale		25 166 000	26 045 000	24 071 000	23 500 000	23 367 948,09	22 101 862,18	84,86
18 04 51	Completamento del programma Europa per i cittadini (2007-2013)	3	p.m.	200 000	p.m.	500 000	0,—	1 538 866,96	769,43
	Capitolo 18 04 — Totale		25 166 000	26 245 000	24 071 000	24 000 000	23 367 948,09	23 640 729,14	90,08

18 04 01 **Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione**

18 04 01 01 Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione

Cifre (Stanziam. dissociati)

Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 426 000	25 205 000	23 231 000	22 760 000	22 728 860,04	22 101 862,18

Commento

Con il fine ultimo di avvicinare l'Europa ai suoi cittadini, gli obiettivi generali del programma «Europa per i cittadini» sono quelli di contribuire alla comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini e di promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica a livello di Unione.

Stanziam. destinato a coprire le spese relative ad interventi nell'ambito dei partenariati e del sostegno strutturale, di progetti commemorativi, della storia e dell'identità dell'Unione, degli incontri tra cittadini, delle reti di città gemellate, di progetti concernenti i cittadini e la società civile, di valutazioni inter pares, di studi e servizi di comunicazione, di misure di sostegno, dell'organizzazione di eventi e relative strutture di sostegno negli Stati membri, inclusi i progetti realizzati dalle organizzazioni della società civile intesi a promuovere l'integrazione, la diversità linguistica, la coesione e la non discriminazione, con specifico riferimento alle minoranze europee.

Lo stanziamento è altresì destinato a promuovere il senso di cittadinanza europea informando le persone, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, in merito ai propri diritti in quanto cittadini dell'Unione, alle opportunità di partecipazione civica a livello di Unione e all'impatto dell'Unione sulla loro vita quotidiana.

CAPITOLO 18 04 — PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA (seguito)

18 04 01 (seguito)

18 04 01 01 (seguito)

Per il 2018, il programma dovrebbe coprire in via prioritaria l'informazione dei cittadini in merito ai loro diritti elettorali e l'importanza delle elezioni europee per la costruzione del futuro dell'Europa. È altresì opportuno incoraggiare il dialogo con i cittadini e con la società civile europea sul futuro dell'Europa, sulla base del Libro bianco presentato dalla Commissione nel 2017.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei candidati potenziali dei Balcani occidentali che partecipano ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3), in particolare l'articolo 2.

18 04 01 02 Iniziativa dei cittadini europei (ICE)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
740 000	840 000	840 000	740 000	639 088,05	0,—

Commento

L'obiettivo generale di questa voce è di rafforzare il funzionamento democratico dell'Unione, garantendo ai cittadini europei il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione grazie a un'iniziativa dei cittadini europei (ICE).

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare campagne di comunicazione per sensibilizzare i cittadini sull'ICE.

Questo stanziamento è altresì destinato a finanziare disposizioni pratiche e organizzative per la preparazione e la raccolta delle ICE andate a buon fine che hanno raggiunto la soglia di un milione di firme, in particolare per coprire i costi relativi alla traduzione, alla registrazione, alle consulenze giuridiche, allo sviluppo del sito web e alla pubblicazione dei bollettini periodici. Saranno erogati finanziamenti per rimborsare le spese già sostenute dagli organizzatori dell'ICE e dai comitati dei cittadini previamente iscritti nel registro ICE.

Lo stanziamento è destinato all'elaborazione e al miglioramento dei sistemi informatici dell'ICE, in particolare del registro e del software per la raccolta online usato dagli organizzatori delle iniziative dei cittadini e che permette ai cittadini dell'Unione di sostenere le iniziative online.

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 04 — PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA EUROPEA (seguito)**18 04 01** (seguito)

18 04 01 02 (seguito)

Lo stanziamento è destinato anche alla comunicazione, all'amministrazione e al sostegno dell'ICE. Lo stanziamento copre inoltre le attività volte a eliminare gli attuali ostacoli incontrati dai cittadini nell'utilizzo dell'ICE e ad armonizzare ulteriormente la procedura e i requisiti per la presentazione di un'ICE in tutta l'Unione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Gli importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma «L'Europa per i cittadini» per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3), in particolare l'articolo 2.

18 04 51 Completamento del programma Europa per i cittadini (2007-2013)*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	200 000	p.m.	500 000	0,—	1 538 866,96

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione n. 1904/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce, per il periodo 2007-2013, il programma «Europa per i cittadini» mirante a promuovere la cittadinanza europea attiva (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 32).

COMMISSIONE
TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 05 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 05	ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA								
18 05 03	Sfide per la società								
18 05 03 01	Promuovere società europee sicure	1,1	156 526 362	145 303 970	139 996 074	138 824 023	130 575 011,95	115 277 603,50	79,34
	Articolo 18 05 03 — Subtotale		156 526 362	145 303 970	139 996 074	138 824 023	130 575 011,95	115 277 603,50	79,34
18 05 50	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
18 05 50 01	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014- 2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 381 896,01	1 759 099,54	
18 05 50 02	Stanzamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 007 374,46	
	Articolo 18 05 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 381 896,01	2 766 474,—	
18 05 51	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007) — Settimo programma quadro — CE (2007-2013)								
	Capitolo 18 05 — Totale	1,1	p.m.	19 519 433	p.m.	55 468 066	236 221,23	76 983 756,95	394,40
			156 526 362	164 823 403	139 996 074	194 292 089	134 193 129,19	195 027 834,45	118,33

Commento

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Questi stanziamenti saranno utilizzati per Orizzonte 2020 — Il programma quadro per la ricerca e l'innovazione, che copre il periodo 2014-2020 e per il completamento dei precedenti programmi di ricerca (settimo programma quadro).

Il programma Orizzonte 2020 svolgerà un ruolo centrale per l'attuazione dell'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e di altre iniziative faro, in particolare «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché per lo sviluppo e il funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Il programma quadro ha come obiettivi generali quelli stabiliti dall'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e intende contribuire alla creazione di una società della conoscenza fondata sullo Spazio europeo della ricerca, favorendo la cooperazione transnazionale nell'Unione a tutti i livelli, portando il dinamismo, la creatività e l'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, rafforzando in termini quantitativi e qualitativi le risorse umane per la ricerca e la tecnologia e le capacità di innovazione in tutta l'Europa e assicurandone un uso ottimale.

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 05 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA *(seguito)*

La questione di genere sarà affrontata in modo trasversale nell'ambito di Orizzonte 2020 al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in modo particolare della necessità di intensificare gli sforzi per aumentare la partecipazione delle donne alla ricerca e all'innovazione a tutti i livelli, compreso quello decisionale.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, laboratori e seminari ad alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione e volte ad esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione a livello di Unione, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito dei precedenti programmi quadro.

Lo stanziamento verrà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di partecipare alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle linee di bilancio 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla voce 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo di organismi esterni alle attività dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno iscritti alla voce 18 05 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti al capitolo 18 01 05.

CAPITOLO 18 05 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA (seguito)

18 05 03 Sfide per la società

18 05 03 01 Promuovere società europee sicure

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
156 526 362	145 303 970	139 996 074	138 824 023	130 575 011,95	115 277 603,50

Commento

Ex voce 18 05 03 10 (in parte)

Stanziamiento destinato a:

- sostenere politiche dell'Unione per la sicurezza interna ed esterna, migliorando al tempo stesso la competitività e la base tecnologica dell'industria dell'Unione della sicurezza, e stimolare la cooperazione tra fornitori e utenti di soluzioni in materia di sicurezza. Le attività verteranno sullo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative volte a colmare le carenze in fatto di sicurezza e a prevenire le minacce, Saranno dirette principalmente a lottare contro la criminalità e il terrorismo; proteggere le infrastrutture critiche; rafforzare la sicurezza attraverso la gestione delle frontiere; aumentare la resilienza dell'Europa alle crisi e alle calamità, tutelando nel contempo i dati personali e i diritti umani fondamentali;
- appoggiare il rafforzamento della base scientifica e del sostegno all'Unione dell'innovazione e allo Spazio europeo della ricerca, necessari per promuovere lo sviluppo di società e politiche innovative in Europa per mezzo dell'impegno dei cittadini, delle imprese e degli utenti in materia di ricerca e innovazione nonché la promozione di politiche di ricerca e innovazione coordinate in un contesto globalizzato.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera g).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 05 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA (seguito)

18 05 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

18 05 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	3 381 896,01	1 759 099,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

18 05 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 007 374,46

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da paesi terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano ad attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nel periodo precedente il 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

18 05 51 Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007) — Settimo programma quadro — CE (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	19 519 433	p.m.	55 468 066	236 221,23	76 983 756,95

CAPITOLO 18 05 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA (seguito)

18 05 51 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Questo stanziamento è inoltre destinato a coprire anche la spesa corrispondente alle entrate che danno origine alla disponibilità di stanziamenti aggiuntivi da parti terze o paesi terzi (esterni allo Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Le eventuali entrate iscritte alle voci 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 06 — POLITICHE ANTIDROGA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 06	POLITICHE ANTIDROGA								
18 06 01	Sostegno ad iniziative nell'ambito della politica in materia di droga	3	2 749 000	3 400 000	3 132 000	2 756 200	2 512 000,—	2 246 993,07	66,09
18 06 02	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)	3	15 230 412	15 230 412	15 081 600	15 081 600	14 794 000,—	14 794 000,—	97,13
18 06 51	Completamento di azioni nel campo della prevenzione e inform- azione in materia di droga	3	p.m.	121 149	p.m.	432 520	0,—	386 774,69	319,26
	Capitolo 18 06 — Totale		17 979 412	18 751 561	18 213 600	18 270 320	17 306 000,—	17 427 767,76	92,94

18 06 01 Sostegno ad iniziative nell'ambito della politica in materia di droga

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 749 000	3 400 000	3 132 000	2 756 200	2 512 000,—	2 246 993,07

Commento

stanzamento destinato a sostenere iniziative, nell'ambito della politica in materia di droga, sugli aspetti della cooperazione giudiziaria e della prevenzione della criminalità strettamente connessi all'obiettivo generale del programma Giustizia (il «programma»), nella misura in cui non sono contemplati dallo strumento per il sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, quale parte del Fondo Sicurezza interna o dal programma «Salute per la crescita».

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

- attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,
- attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, comprese attività di formazione linguistica sulla terminologia giuridica e lo sviluppo di moduli di formazione in linea o di moduli di formazione di altro tipo per i membri della magistratura e gli operatori giudiziari,
- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma; la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso l'ulteriore sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica come strumento per migliorare l'accesso dei cittadini alla giustizia,

CAPITOLO 18 06 — POLITICHE ANTIDROGA (seguito)**18 06 01** (seguito)

— stanziamento destinato a sostenere i principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostenere i principali operatori europei e alle reti di livello europeo, anche nel settore della formazione giudiziaria e sostenere il lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali e ONG.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag.73), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 6, paragrafo 1.

18 06 02 *Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 230 412	15 230 412	15 081 600	15 081 600	14 794 000,—	14 794 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Osservatorio (titoli 1 e 2) nonché le spese operative dell'Osservatorio relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Osservatorio è tenuto a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

COMMISSIONE

TITOLO 18 — MIGRAZIONE E AFFARI INTERNI

CAPITOLO 18 06 — POLITICHE ANTIDROGA (seguito)**18 06 02** (seguito)

La tabella dell'organico dell'Osservatorio è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 ammonta a un totale di 15 445 600 EUR. Un importo di 15 230 412 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 215 188 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

18 06 51 **Completamento di azioni nel campo della prevenzione e informazione in materia di droga***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	121 149	p.m.	432 520	0,—	386 774,69

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1150/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione e informazione in materia di droga» nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 23).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005) 0122].

CAPITOLO 18 07 — STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
18 07	STRUMENTO PER IL SOSTEGNO DI EMERGENZA ALL'INTERNO DELL'UNIONE								
18 07 01	Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione	3	199 000 000	219 583 000	198 000 000	217 000 000	247 500 000,—	138 630 000,—	63,13
	Capitolo 18 07 — Totale		199 000 000	219 583 000	198 000 000	217 000 000	247 500 000,—	138 630 000,—	63,13

18 07 01 *Sostegno di emergenza all'interno dell'Unione*

Cifre (Stanziamen ti dissociati)

Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
199 000 000	219 583 000	198 000 000	217 000 000	247 500 000,—	138 630 000,—

Commento

Stanziamen to destinato a coprire il finanziamento di operazioni di sostegno emergenziale per rispondere alle esigenze umanitarie urgenti ed eccezionali riscontrate negli Stati membri a seguito di calamità naturali e provocate dall'uomo, quali l'improvviso e massiccio afflusso di cittadini di paesi terzi (rifugiati e migranti) nel loro territorio.

Un sostegno di emergenza viene fornito in base alle necessità, a complemento della risposta degli Stati membri interessati, volto a tutelare la vita, a prevenire e alleviare le sofferenze e a mantenere la dignità umana. La risposta di emergenza può comprendere operazioni di assistenza, soccorso e, se necessario, protezione finalizzate a salvare e proteggere vite in situazioni di calamità o di post-emergenza. Lo stanziamento è destinato a coprire anche l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessari per l'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per i gruppi di persone interessati, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, in particolare di infrastrutture e di impianti, il magazzinaggio, la spedizione, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso all'aiuto per i beneficiari.

Lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare l'acquisto e la fornitura di cibo o di prodotti e materiale necessari per l'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale.

Lo stanziamento può coprire anche altri costi direttamente legati all'attuazione delle operazioni di sostegno emergenziale e il costo delle misure indispensabili a tal fine, entro i tempi previsti e in condizioni che corrispondano alle esigenze dei beneficiari, soddisfino l'obiettivo di raggiungere il migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e garantiscano una maggiore trasparenza.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari di donatori pubblici e privati, iscritte alla voce 6 0 2 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 19

STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

TITOLO 19

STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA»	27 401 502	27 401 502	26 355 353	26 355 353	24 943 127,93	24 943 127,93
	<i>Riserve (40 01 40)</i>	673 000	673 000				
		28 074 502	28 074 502	26 355 353	26 355 353	24 943 127,93	24 943 127,93
19 02	STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE (ICSP) — RISPOSTA ALLE CRISI, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, COSTRUZIONE DELLA PACE E PREPARAZIONE ALLE CRISI	264 718 177	243 000 000	199 200 000	224 000 000	271 520 339,12	264 008 350,22
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	23 077 000	8 000 000				
		287 795 177	251 000 000	199 200 000	224 000 000	271 520 339,12	264 008 350,22
19 03	POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)	327 610 000	291 620 770	326 770 000	293 551 000	224 654 218,50	233 006 762,07
19 04	MISSIONI DI OSSERVAZIONE ELETTORALE CONDOTTE DALL'UNIONE (EU EOM)	46 304 783	38 302 500	45 363 394	37 522 500	30 484 924,04	20 680 955,46
19 05	COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTEN- ARIATO	134 783 000	89 256 383	128 499 000	105 864 006	124 768 565,08	61 539 326,19
19 06	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SULLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE	16 100 000	15 750 000	12 000 000	12 000 000	12 472 671,91	13 651 239,50
	Titolo 19 — Totale	816 917 462	705 331 155	738 187 747	699 292 859	688 843 846,58	617 829 761,37
	<i>Riserve (40 01 40, 40 02 41)</i>	23 750 000	8 673 000				
		840 667 462	714 004 155	738 187 747	699 292 859	688 843 846,58	617 829 761,37

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

TITOLO 19

STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
19 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA»					
19 01 01	Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Strumenti di politica estera»					
19 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Sede	5,2	8 083 456	7 435 317	8 519 214,32	105,39
19 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Delegazioni dell'Unione	5,2	1 875 396	1 829 787	1 095,10	0,06
	<i>Articolo 19 01 01 — Subtotale</i>		9 958 852	9 265 104	8 520 309,42	85,56
19 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Strumenti di politica estera»					
19 01 02 01	Personale esterno — Sede	5,2	2 223 847	2 127 246	1 996 200,02	89,76
19 01 02 02	Personale esterno — Delegazioni dell'Unione	5,2	67 701	61 685	240 551,45	355,31
19 01 02 11	Altre spese di gestione — Sede	5,2	554 844	557 372	499 779,—	90,08
19 01 02 12	Altre spese di gestione — Delegazioni dell'Unione	5,2	82 367	80 365	32 154,17	39,04
	<i>Articolo 19 01 02 — Subtotale</i>		2 928 759	2 826 668	2 768 684,64	94,53
19 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Strumenti di politica estera»					

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
19 01 03	(seguito)					
19 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	522 541	464 286	655 103,68	125,37
19 01 03 02	Spese per gli immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione	5,2	388 623	384 084	129 453,21	33,31
	<i>Articolo 19 01 03 — Subtotale</i>		911 164	848 370	784 556,89	86,10
19 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Strumenti di politica estera»					
19 01 04 01	Spese di supporto per lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace	4	7 092 000	6 980 000	6 704 000,—	94,53
	<i>Riserve (40 01 40)</i>		673 000			
			7 765 000	6 980 000	6 704 000,—	
19 01 04 02	Spese di supporto per la politica estera e di sicurezza comune (PESC)	4	400 000	500 000	415 245,—	103,81
19 01 04 03	Spese di supporto per lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) — Spese relative alle missioni di monitoraggio elettorale	4	706 727	721 211	679 480,50	96,14
19 01 04 04	Spese di supporto per lo strumento di partenariato	4	5 298 000	5 020 000	4 840 851,48	91,37
	<i>Articolo 19 01 04 — Subtotale</i>		13 496 727	13 221 211	12 639 576,98	93,65
	<i>Riserve (40 01 40)</i>		673 000			
			14 169 727	13 221 211	12 639 576,98	
19 01 06	Agenzie esecutive					
19 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di partenariato	4	106 000	194 000	230 000,—	216,98
	<i>Articolo 19 01 06 — Subtotale</i>		106 000	194 000	230 000,—	216,98
	Capitolo 19 01 — Totale		27 401 502	26 355 353	24 943 127,93	91,03
	<i>Riserve (40 01 40)</i>		673 000			
			28 074 502	26 355 353	24 943 127,93	

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» (seguito)

19 01 01 Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Strumenti di politica estera»

19 01 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Sede

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
8 083 456	7 435 317	8 519 214,32

Commento

Sarà incrementato il personale della Commissione addetto alla gestione degli interventi di risposta alle situazioni di crisi, onde garantire una capacità sufficiente per dare un seguito alle proposte delle organizzazioni della società civile in questo settore.

19 01 01 02 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 875 396	1 829 787	1 095,10

Commento

La Commissione assumerà personale altamente qualificato e specializzato e con contratto a lungo termine per le questioni attinenti ai diritti umani.

Deve essere assegnato personale sufficiente alla gestione delle misure di risposta alle situazioni di crisi, in modo tale da dare un seguito alle proposte delle organizzazioni della società civile in questo settore.

19 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Strumenti di politica estera»

19 01 02 01 Personale esterno — Sede

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 223 847	2 127 246	1 996 200,02

19 01 02 02 Personale esterno — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
67 701	61 685	240 551,45

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» (seguito)

19 01 02 (seguito)

19 01 02 11 Altre spese di gestione — Sede

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
554 844	557 372	499 779,—

19 01 02 12 Altre spese di gestione — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
82 367	80 365	32 154,17

19 01 03 *Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Strumenti di politica estera»*

19 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
522 541	464 286	655 103,68

19 01 03 02 Spese per gli immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
388 623	384 084	129 453,21

19 01 04 *Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Strumenti di politica estera»*

19 01 04 01 Spese di supporto per lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

	Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
19 01 04 01	7 092 000	6 980 000	6 704 000,—
Riserve (40 01 40)	673 000		
Totale	7 765 000	6 980 000	6 704 000,—

Commento

Stanziamamento destinato a coprire:

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» (seguito)

19 01 04 (seguito)

19 01 04 01 (seguito)

- le spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi informativi, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio degli insegnamenti tratti e delle buone pratiche, nonché pubblicazioni e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma,
- le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,
- le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 02.

19 01 04 02 Spese di supporto per la politica estera e di sicurezza comune (PESC)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
400 000	500 000	415 245,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire il sostegno all'attuazione di misure della PESC per le quali la Commissione non possiede l'esperienza necessaria o necessita di sostegno supplementare. Lo stanziamento copre:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che la Commissione può delegare a un'agenzia esecutiva di diritto dell'Unione,

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» (seguito)

19 01 04 (seguito)

19 01 04 02 (seguito)

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari. Questo comprende i costi connessi all'aggiornamento e alla manutenzione dell'elenco elettronico consolidato delle sanzioni finanziarie (e-CTFSL) necessari per l'applicazione di sanzioni finanziarie al fine di perseguire gli obiettivi specifici della PESC stabiliti nel trattato sull'Unione europea,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi informativi e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Fatta salva la decisione finale sulla creazione di una piattaforma di sostegno alle missioni per le missioni PESC, questo stanziamento è destinato a coprire le spese di supporto amministrativo per la piattaforma di sostegno alle missioni.

Tutte le entrate provenienti dalle missioni PESC che contribuiscono al finanziamento dei costi dei servizi di supporto centralizzati iscritte all'articolo 5 5 0 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui a tale voce conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 91 000 EUR.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 03.

19 01 04 03 Spese di supporto per lo strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) — Spese relative alle missioni di monitoraggio elettorale

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
706 727	721 211	679 480,50

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» (seguito)

19 01 04 (seguito)

19 01 04 03 (seguito)

- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica. Le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 336 727 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 95 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 5 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse al personale esterno, finanziate a titolo del presente stanziamento,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi informativi, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio degli insegnamenti tratti e delle buone pratiche, nonché pubblicazioni e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma,
- le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,
- le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 04.

19 01 04 04 Spese di supporto per lo strumento di partenariato

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
5 298 000	5 020 000	4 840 851,48

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» (seguito)

19 01 04 (seguito)

19 01 04 04 (seguito)

- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi informativi, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio degli insegnamenti tratti e delle buone pratiche, nonché pubblicazioni e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma,
- le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,
- le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 19 05.

19 01 06 *Agenzie esecutive*

19 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di partenariato

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
106 000	194 000	230 000,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per lo svolgimento dei suoi compiti di gestione dei progetti finanziati nell'ambito del capitolo 19 05.

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STRUMENTI DI POLITICA ESTERA» (seguito)

19 01 06 (seguito)

19 01 06 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 34).

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

Atti di riferimento

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 02 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE (ICSP) — RISPOSTA ALLE CRISI, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, COSTRUZIONE DELLA PACE E PREPARAZIONE ALLE CRISI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 02	STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE (ICSP) — RISPOSTA ALLE CRISI, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, COSTRUZIONE DELLA PACE E PREPARAZIONE ALLE CRISI								
19 02 01	Risposta a situazioni di crisi o al delinarsi di situazioni di crisi	4	233 718 177	202 000 000	170 200 000	181 000 000	244 513 040,88	208 586 716,66	103,26
	Riserve (40 02 41)		20 400 000	8 000 000					
			254 118 177	210 000 000	170 200 000	181 000 000	244 513 040,88	208 586 716,66	
19 02 02	Sostegno alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla preparazione alle crisi	4	31 000 000	20 000 000	29 000 000	17 000 000	27 000 000,—	12 531 498,81	62,66
	Riserve (40 02 41)		2 677 000						
			33 677 000	20 000 000	29 000 000	17 000 000	27 000 000,—	12 531 498,81	
19 02 51	Completamento delle azioni nel settore della risposta e preparazione alle crisi (dal 2007 al 2013)	4	p.m.	21 000 000	p.m.	26 000 000	7 298,24	42 831 465,14	203,96
19 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
19 02 77 01	Progetto pilota — Programma per le attività di costruzione della pace condotte da ONG	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	58 669,61	
	Articolo 19 02 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	58 669,61	
	Capitolo 19 02 — Totale		264 718 177	243 000 000	199 200 000	224 000 000	271 520 339,12	264 008 350,22	108,65
	Riserve (40 02 41)		23 077 000	8 000 000					
			287 795 177	251 000 000	199 200 000	224 000 000	271 520 339,12	264 008 350,22	

19 02 01 Risposta a situazioni di crisi o al delinarsi di situazioni di crisi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 02 01	233 718 177	202 000 000	170 200 000	181 000 000	244 513 040,88	208 586 716,66
Riserve (40 02 41)	20 400 000	8 000 000				
Totale	254 118 177	210 000 000	170 200 000	181 000 000	244 513 040,88	208 586 716,66

Commento

Stanziamento destinato a contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche e delle azioni esterne dell'Unione a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. L'assistenza tecnica e finanziaria può essere fornita in risposta a situazioni di urgenza, crisi o al delinarsi di una crisi, a situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità, oppure a situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese terzo o i paesi terzi interessati.

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 02 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE (ICSP) — RISPOSTA ALLE CRISI, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, COSTRUZIONE DELLA PACE E PREPARAZIONE ALLE CRISI *(seguito)***19 02 01** *(seguito)*

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, le entità o le persone fisiche, a favore di determinati progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, e possono essere integrati da contributi dei fonti fiduciari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

19 02 02 *Sostegno alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla preparazione alle crisi**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 02 02	31 000 000	20 000 000	29 000 000	17 000 000	27 000 000,—	12 531 498,81
<i>Reserve (40 02 41)</i>	2 677 000					
Totale	33 677 000	20 000 000	29 000 000	17 000 000	27 000 000,—	12 531 498,81

Commento

Stanziamento destinato a contribuire a prevenire i conflitti e ad assicurare la capacità e la preparazione per far fronte a situazioni di pre- e post-crisi e costruire la pace. Tale assistenza tecnica e finanziaria copre il sostegno a misure intese a creare e a rafforzare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e affrontare le necessità pre- e post-crisi, tenendo in debito conto l'importanza dell'emancipazione delle donne e dell'integrazione della prospettiva di genere, nonché in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, e con attori statali e società civile.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

CAPITOLO 19 02 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE (ICSP) — RISPOSTA ALLE CRISI, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, COSTRUZIONE DELLA PACE E PREPARAZIONE ALLE CRISI *(seguito)***19 02 02** *(seguito)**Basi giuridiche*

Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

19 02 51 **Completamento delle azioni nel settore della risposta e preparazione alle crisi (dal 2007 al 2013)***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	21 000 000	p.m.	26 000 000	7 298,24	42 831 465,14

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

19 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

19 02 77 01 Progetto pilota — Programma per le attività di costruzione della pace condotte da ONG

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	58 669,61

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 02 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE (ICSP) — RISPOSTA ALLE CRISI, PREVENZIONE DEI CONFLITTI, COSTRUZIONE DELLA PACE E PREPARAZIONE ALLE CRISI *(seguito)*

19 02 77 *(seguito)*

19 02 77 01 *(seguito)*

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 03	POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC)								
19 03 01	Sostegno al mantenimento della stabilità attraverso le missioni della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e i rappresentanti speciali dell'Unione europea								
19 03 01 01	Missione di vigilanza in Georgia	4	18 000 000	17 500 000	18 000 000	17 500 000	18 000 000,—	16 793 866,03	95,96
19 03 01 02	EULEX Kosovo	4	92 379 000	77 179 000	70 000 000	79 000 000	86 850 000,—	63 661 079,70	82,48
19 03 01 03	EUROPOL Afghanistan	4	p.m.	p.m.	40 000 000	35 000 000	11 600 000,—	50 607 432,11	
19 03 01 04	Altre misure e operazioni di gestione della crisi	4	149 130 000	146 156 250	83 900 000	78 595 750	91 927 000,—	78 599 697,93	53,78
19 03 01 05	Azioni d'urgenza	4	29 101 000	14 001 000	62 850 000	30 043 812	0,—	0,—	0
19 03 01 06	Azioni preparatorie e di controllo	4	5 500 000	2 050 000	8 500 000	1 050 000	191 882,50	149 537,79	7,29
19 03 01 07	Rappresentanti speciali dell'Unione europea	4	13 500 000	14 334 520	24 020 000	26 861 438	2 875 000,—	11 875 065,77	82,84
	Articolo 19 03 01 — Subtotale		307 610 000	271 220 770	307 270 000	268 051 000	211 443 882,50	221 686 679,33	81,74
19 03 02	Sostegno alla non proliferazione e al disarmo	4	20 000 000	20 400 000	19 500 000	25 500 000	13 210 336,—	11 320 082,74	55,49
	Capitolo 19 03 — Totale		327 610 000	291 620 770	326 770 000	293 551 000	224 654 218,50	233 006 762,07	79,90

Commento

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza deve garantire che il Parlamento europeo sia strettamente associato a tutte le fasi del processo decisionale. Le riunioni di consultazione comuni di cui al punto 25 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1), che dovranno essere ulteriormente intensificate sulla base della dichiarazione sulla responsabilità politica resa dall'Alto rappresentante (GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1), devono rafforzare un dialogo continuo tra l'Alto rappresentante e il Parlamento europeo sulle scelte di base e gli aspetti principali della PESC dell'Unione che comprende consultazioni preliminari all'approvazione di mandati e strategie. Al fine di accrescere la coerenza interistituzionale della PESC e di offrire a tutte le istituzioni una consulenza qualificata e aggiornata quale strumento per sviluppare una PESC più coerente e incisiva, verranno predisposte attività di ricerca specialistica politicamente pertinenti, tramite l'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e altri organismi.

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) (seguito)

19 03 01 **Sostegno al mantenimento della stabilità attraverso le missioni della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e i rappresentanti speciali dell'Unione europea***Commento*

Rientrano in questo articolo le misure e operazioni di gestione delle crisi nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) riguardanti il monitoraggio e la verifica dei processi di pace, la risoluzione dei conflitti e altre attività di stabilizzazione, le missioni relative allo Stato di diritto e le missioni di polizia. Possono essere organizzate azioni per monitorare i valichi di frontiera, gli accordi di pace o di cessate il fuoco o, più in generale, gli sviluppi politici e quelli relativi alla sicurezza. Come per tutte le azioni finanziate a titolo del presente capitolo, le misure pertinenti devono avere carattere civile.

19 03 01 01 Missione di vigilanza in Georgia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
18 000 000	17 500 000	18 000 000	17 500 000	18 000 000,—	16 793 866,03

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare la missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia in linea con la pertinente base giuridica adottata dal Consiglio.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e dai paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2010/452/PESC del Consiglio, del 12 agosto 2010, sulla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, EUMM Georgia (GU L 213 del 13.8.2010, pag. 43).

19 03 01 02 EULEX Kosovo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
92 379 000	77 179 000	70 000 000	79 000 000	86 850 000,—	63 661 079,70

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) (seguito)

19 03 01 (seguito)

19 03 01 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo, in conformità della base giuridica pertinente adottata dal Consiglio nonché a sostenere i costi delle sezioni specializzate in Kosovo.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Basi giuridiche

Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio, del 4 febbraio 2008, relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (EULEX KOSOVO) (GU L 42 del 16.2.2008, pag. 92).

Decisione (PESC) 2016/947 del Consiglio, del 14 giugno 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Kosovo (EULEX Kosovo) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 26).

19 03 01 03 EUPOL Afghanistan

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	40 000 000	35 000 000	11 600 000,—	50 607 432,11

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi di chiusura della missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan in conformità della decisione 2010/279/PESC.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e dai paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) (seguito)

19 03 01 (seguito)

19 03 01 03 (seguito)

Basi giuridiche

Decisione 2010/279/PESC del Consiglio, del 18 maggio 2010, relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (GU L 123 del 19.5.2010, pag. 4).

19 03 01 04 Altre misure e operazioni di gestione della crisi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
149 130 000	146 156 250	83 900 000	78 595 750	91 927 000,—	78 599 697,93

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le altre misure e operazioni di gestione delle crisi oltre a EULEX Kosovo, le sezioni specializzate in Kosovo, EUMM Georgia ed EUPOL Afghanistan, nonché a coprire il funzionamento della segreteria dell'Accademia europea per la sicurezza e la difesa e del suo sistema di teledidattica avanzata via Internet e i costi del deposito per le missioni civili della PSDC.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e dai paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, e possono essere integrati da contributi dei fondi fiduciari dell'Unione.

Basi giuridiche

Azione comune 2005/889/PESC del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che istituisce una missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28).

Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40).

Decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 48).

Decisione 2012/698/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa all'installazione di un deposito per missioni di gestione civile delle crisi (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 25).

Decisione 2013/233/PESC del Consiglio, del 22 maggio 2013, sulla missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione integrata delle frontiere in Libia (EUBAM Libia) (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 15).

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) (seguito)

19 03 01 (seguito)

19 03 01 04 (seguito)

Decisione 2013/354/PESC del Consiglio, del 3 luglio 2013, sulla missione di polizia dell'Unione europea per i territori palestinesi (EUPOL COPPS) (GU L 185 del 4.7.2013, pag. 12).

Decisione 2014/219/PESC del Consiglio, del 15 aprile 2014, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali) (GU L 113 del 16.4.2014, pag. 21).

Decisione 2014/486/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 42).

Decisione (PESC) 2016/2382 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD) e abroga la decisione 2013/189/PESC (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 60).

Decisione (PESC) 2017/1425 del Consiglio, del 4 agosto 2017, relativa a un'azione dell'Unione europea di stabilizzazione nel Mopti e Segou (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 90).

Decisione (PESC) 2017/1869 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 12).

19 03 01 05 Azioni d'urgenza

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 101 000	14 001 000	62 850 000	30 043 812	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento delle azioni non previste a titolo dell'articolo 19 03 01 che possono essere decise nell'arco dell'esercizio e che devono essere eseguite con urgenza.

Questo articolo costituisce inoltre un elemento di flessibilità nel bilancio della PESC ai sensi dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) (seguito)

19 03 01 (seguito)

19 03 01 06 Azioni preparatorie e di controllo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 500 000	2 050 000	8 500 000	1 050 000	191 882,50	149 537,79

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le misure preparatorie volte a creare le condizioni per le azioni dell'Unione nel settore della PESC e l'adozione dei necessari strumenti giuridici. Può coprire le misure di valutazione e di analisi (valutazione *ex ante* dei mezzi, studi specifici, organizzazione di riunioni, accertamento dei fatti in loco). Nel settore delle operazioni dell'Unione per la gestione delle crisi e per quanto riguarda i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE), in particolare, le misure preparatorie possono servire tra l'altro a valutare le esigenze operative delle azioni previste, a provvedere al rapido spiegamento iniziale del personale e delle risorse (per esempio, spese di missione, acquisto di materiale, prefinanziamento dei costi di esercizio e di assicurazione nella fase di avvio) o ad adottare le necessarie misure in loco per preparare l'avvio dell'operazione. Lo stanziamento può inoltre coprire i costi connessi a esperti che contribuiscono alle operazioni dell'Unione per la gestione delle crisi per quanto riguarda specifici aspetti tecnici (per esempio, l'identificazione e la valutazione delle esigenze in materia di appalti) o azioni di formazione alla sicurezza destinate al personale da impiegare in una missione PESC o in un gruppo RSUE.

Esso copre altresì le azioni di controllo e le revisioni dei conti delle azioni della politica estera e di sicurezza comune, nonché tutte le spese di regolarizzazione di azioni precedenti che sono state chiuse.

Lo stanziamento copre inoltre le spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo delle azioni contemplate nelle voci 19 03 01 01, 19 03 01 02, 19 03 01 03, 19 03 01 04 e 19 03 01 07.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e dai paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Azioni preparatorie ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) (seguito)

19 03 01 (seguito)

19 03 01 07 Rappresentanti speciali dell'Unione europea

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 500 000	14 334 520	24 020 000	26 861 438	2 875 000,—	11 875 065,77

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese inerenti alla nomina dei rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE), in conformità dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea.

La designazione dei RSUE dovrebbe essere conforme alle politiche dell'Unione in materia di parità di genere e di integrazione della dimensione di genere, e andrebbe pertanto favorita la nomina di donne a tale carica.

Esso copre altresì le spese connesse alla retribuzione dei RSUE e alla costituzione delle loro squadre e/o delle strutture di sostegno, comprese le spese per il personale diverse da quelle relative al personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'Unione. Esso copre inoltre i costi relativi agli eventuali progetti attuati sotto la diretta responsabilità di un RSUE.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Basi giuridiche

Decisione (PESC) 2017/289 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, recante modifica della decisione (PESC) 2015/2005 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (GU L 42 del 18.2.2017, pag. 13).

Decisione (PESC) 2017/298 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale (GU L 43 del 21.2.2017, pag. 209).

Decisione (PESC) 2017/299 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 43 del 21.2.2017, pag. 214).

Decisione (PESC) 2017/300 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Corno d'Africa (GU L 43 del 21.2.2017, pag. 219).

Decisione (PESC) 2017/301 del Consiglio, del 17 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (GU L 43 del 21.2.2017, pag. 225).

Decisione (PESC) 2017/346 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 66).

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) (seguito)

19 03 01 (seguito)

19 03 01 07 (seguito)

Decisione (PESC) 2017/347 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 70).

Decisione (PESC) 2017/348 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Kosovo (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 75).

Decisione (PESC) 2017/380 del Consiglio, del 3 marzo 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente (GU L 58 del 4.3.2017, pag. 29).

19 03 02 **Sostegno alla non proliferazione e al disarmo**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 000 000	20 400 000	19 500 000	25 500 000	13 210 336,—	11 320 082,74

Commento

Stanziamanto destinato al finanziamento di azioni che contribuiscono alla non proliferazione delle armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche e biologiche), principalmente nell'ambito della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa del dicembre 2003. Tale strategia comprende il sostegno alle azioni realizzate dalle organizzazioni internazionali in questo settore.

Stanziamanto destinato al finanziamento di azioni che contribuiscono alla non proliferazione delle armi convenzionali e delle operazioni per combattere l'accumulazione e il traffico destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere. Tale strategia comprende il sostegno alle azioni realizzate dalle organizzazioni internazionali in questo settore.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e dai paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 2012/662/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2012, a sostegno delle attività per la riduzione del rischio di traffico illegale ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro nella regione coperta dall'Organizzazione sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (GU L 297 del 26.10.2012, pag. 29).

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) (seguito)**19 03 02** (seguito)

Decisione 2012/699/PESC del Consiglio, del 13 novembre 2012, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 27).

Decisione 2013/391/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013, a sostegno dell'attuazione pratica della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 40).

Decisione 2013/517/PESC del Consiglio, del 21 ottobre 2013, sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza e della verifica nucleari e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 281 del 23.10.2013, pag. 6).

Decisione 2013/668/PESC del Consiglio, del 18 novembre 2013, a sostegno delle attività dell'Organizzazione mondiale della sanità nel settore della biosicurezza e della bioprotezione nell'ambito della strategia dell'Unione europea contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 310 del 20.11.2013, pag. 13).

Decisione 2013/730/PESC del Consiglio, del 9 dicembre 2013, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 19).

Decisione 2013/768/PESC del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alle attività dell'UE a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi nell'ambito della strategia europea in materia di sicurezza (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 56).

Decisione 2014/129/PESC del Consiglio, del 10 marzo 2014, che promuove la rete europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione istituita nel 2010, a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 3).

Decisione del Consiglio 2014/912/PESC, del 15 dicembre 2014, a sostegno delle attività connesse alla sicurezza fisica e alla gestione delle scorte per la riduzione del rischio di traffico illegale di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni nella regione del Sahel (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 30).

Decisione 2014/913/PESC del Consiglio, del 15 dicembre 2014, a sostegno del codice di condotta dell'Aia e della non proliferazione dei missili balistici nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 360 del 17.12.2014, pag. 44).

Decisione (PESC) 2015/203 del Consiglio, del 9 febbraio 2015, a sostegno della proposta dell'Unione relativa a un codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico quale contributo a favore di misure trasparenti e tese a rafforzare la fiducia nelle attività nello spazio extraatmosferico (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 38).

Decisione (PESC) 2015/259 del Consiglio, del 17 febbraio 2015, a sostegno delle attività svolte dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 14).

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) *(seguito)*19 03 02 *(seguito)*

Decisione (PESC) 2015/1837 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, sul sostegno dell'Unione alle attività della commissione preparatoria dell'Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica e nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 83).

Decisione (PESC) 2015/1908 del Consiglio, del 22 ottobre 2015, a sostegno di un meccanismo mondiale di segnalazione sulle armi leggere e di piccolo calibro e su altre armi e munizioni convenzionali illegali volto a ridurre il rischio del loro commercio illegale («iTrace II») (GU L 278 del 23.10.2015, pag. 15).

Decisione (PESC) 2015/2215 del Consiglio, del 30 novembre 2015, a sostegno dell'UNSCR 2235 (2015), che istituisce un meccanismo investigativo congiunto OPCW-ONU per individuare gli autori di attacchi chimici nella Repubblica araba siriana (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 51).

Decisione (PESC) 2015/2309 del Consiglio, del 10 dicembre 2015, relativa alla promozione dell'efficacia dei controlli sulle esportazioni di armi (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 56).

Decisione (PESC) 2016/51 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, a sostegno della convenzione sulle armi biologiche e tossiniche (BTWC) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 12 del 19.1.2016, pag. 50).

Decisione (PESC) 2016/2001 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa al contributo dell'Unione all'istituzione e alla gestione sicura di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 308 del 16.11.2016, pag. 22).

Decisione (PESC) 2016/2356 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, per il sostegno delle attività del SEESAC relative al disarmo e al controllo delle armi nell'Europa sudorientale nel quadro della strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (GU L 348 del 21.12.2016, pag. 60).

Decisione (PESC) 2016/2383 del Consiglio, del 21 dicembre 2016, sul sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica nei settori della sicurezza nucleare e nel quadro dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 74).

Decisione (PESC) 2017/633 del Consiglio, del 3 aprile 2017, a sostegno del programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti (GU L 90 del 4.4.2017, pag. 12).

Decisione (PESC) 2017/809 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, a sostegno dell'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 121 del 12.5.2017, pag. 39).

Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi (GU L 139 del 30.5.2017, pag. 38).

Decisione (PESC) 2017/1252 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, a sostegno del rafforzamento della sicurezza e protezione chimica in Ucraina in linea con l'attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori (GU L 179 del 12.7.2017, pag. 8).

CAPITOLO 19 03 — POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE (PESC) *(seguito)***19 03 02** *(seguito)*

Decisione (PESC) 2017/1424 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno delle attività dell'OSCE per la riduzione del rischio di traffico illecito ed eccessiva accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro e munizioni convenzionali nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 82).

Decisione (PESC) 2017/1428 del Consiglio, del 4 agosto 2017, a sostegno dell'attuazione del piano d'azione di Maputo per l'attuazione della convenzione del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione (GU L 204 del 5.8.2017, pag. 101).

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 04 — MISSIONI DI OSSERVAZIONE ELETTORALE CONDOTTE DALL'UNIONE (EU EOM)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 04	MISSIONI DI OSSERVAZIONE ELETTORALE CONDOTTE DALL'UNIONE (EU EOM)								
19 04 01	<i>Migliorare l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare attraverso missioni di osservazione elettorale</i>	4	46 304 783	38 302 500	45 363 394	37 522 500	30 484 924,04	19 591 559,29	51,15
19 04 51	<i>Completamento delle azioni nell'ambito delle missioni di monitoraggio elettorale (prima del 2014)</i>	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 089 396,17	
	Capitolo 19 04 — Totale		46 304 783	38 302 500	45 363 394	37 522 500	30 484 924,04	20 680 955,46	53,99

19 04 01 *Migliorare l'affidabilità dei processi elettorali, in particolare attraverso missioni di osservazione elettorale*

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
46 304 783	38 302 500	45 363 394	37 522 500	30 484 924,04	19 591 559,29

Commento

Stanziameto destinato a coprire il sostegno finanziario necessario per promuovere la fiducia nei processi e nelle istituzioni elettorali democratici e il miglioramento della loro affidabilità e trasparenza, tramite l'organizzazione di missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea e mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali nonché il sostegno alla capacità di osservazione a livello regionale e nazionale.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77 del 14.3.2014, pag. 85).

CAPITOLO 19 04 — MISSIONI DI OSSERVAZIONE ELETTORALE CONDOTTE DALL'UNIONE (EU EOM) (seguito)

19 04 51 **Completamento delle azioni nell'ambito delle missioni di monitoraggio elettorale (prima del 2014)**

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 089 396,17

Commento

Stanziameto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 05 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 05	COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO								
19 05 01	Cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione e gli interessi reciproci	4	123 263 000	70 610 000	112 899 000	84 191 000	108 653 217,51	36 891 953,83	52,25
19 05 20	Erasmus+ — Contributo dello strumento di partenariato	4	11 520 000	14 646 383	15 600 000	14 628 006	16 115 347,57	15 821 776,57	108,03
19 05 51	Completamento delle azioni nel campo delle relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati (dal 2007 al 2013)	4	p.m.	4 000 000	p.m.	7 045 000	0,—	8 825 595,79	220,64
Capitolo 19 05 — Totale			134 783 000	89 256 383	128 499 000	105 864 006	124 768 565,08	61 539 326,19	68,95

19 05 01 *Cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione e gli interessi reciproci*

Cifre (Stanziam. dissociati)

Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
123 263 000	70 610 000	112 899 000	84 191 000	108 653 217,51	36 891 953,83

Commento

Stanziam. destinato a finanziare la cooperazione con i paesi terzi al fine di far progredire e promuovere gli interessi dell'Unione e gli interessi reciproci nell'ambito dello strumento di partenariato, in particolare con i paesi sviluppati e in via di sviluppo che svolgono un ruolo sempre più importante nell'affrontare le questioni di portata mondiale, tra cui la politica estera, l'economia e il commercio internazionali, nonché i consessi multilaterali e la governance mondiale, e le sfide di portata planetaria, o gli ambiti in cui l'Unione ha interessi significativi. La cooperazione comprende misure volte a sostenere le relazioni bilaterali, regionali o multilaterali dell'Unione per affrontare le sfide di portata planetaria, l'attuazione della dimensione internazionale della strategia «Europa 2020», le possibilità di commercio e di investimento e le attività di diplomazia pubblica e sensibilizzazione.

Parte di questi stanziamenti sarà destinata all'attuazione del progetto «Cooperazione con la dimensione transatlantica settentrionale e meridionale», che mira ad accrescere il dialogo transatlantico e la cooperazione con i paesi dell'Atlantico settentrionale e meridionale, al fine di affrontare le sfide comuni a livello globale. Lo scopo è di studiare se sono fattibili obiettivi comuni a breve e lungo termine in settori quali la cooperazione economica, la governance globale, la cooperazione allo sviluppo, i cambiamenti climatici, la sicurezza e l'energia. L'azione preparatoria dovrebbe servire a rafforzare il dialogo trilaterale, o anche un dialogo atlantico più ampio, nonché a promuovere l'idea di una comunità atlantica allargata.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti per il programma corrispondente.

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 05 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO (seguito)

19 05 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

19 05 20 **Erasmus+ — Contributo dello strumento di partenariato**

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 520 000	14 646 383	15 600 000	14 628 006	16 115 347,57	15 821 776,57

Commento

Stanziameto destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita nel quadro dello strumento esterno per attuare la dimensione internazionale dell'istruzione superiore nel quadro del programma «Erasmus +».

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 234/ 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 77).

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 05 — COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI NELL'AMBITO DELLO STRUMENTO DI PARTENARIATO (seguito)

19 05 51 *Completamento delle azioni nel campo delle relazioni e cooperazione con i paesi terzi industrializzati (dal 2007 al 2013)**Cifre (Stanziameti dissociati)*

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	4 000 000	p.m.	7 045 000	0,—	8 825 595,79

Commento

Stanziameto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41).

COMMISSIONE
TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 06 — ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SULLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
19 06	ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SULLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE								
19 06 01	Attività di informazione sulle relazioni esterne dell'Unione	4	15 000 000	15 200 000	12 000 000	12 000 000	12 472 671,91	13 651 239,50	89,81
19 06 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
19 06 77 01	Azione preparatoria — StratCom Plus	4	1 100 000	550 000					
	Articolo 19 06 77 — Subtotale		1 100 000	550 000					
	Capitolo 19 06 — Totale		16 100 000	15 750 000	12 000 000	12 000 000	12 472 671,91	13 651 239,50	86,67

19 06 01 *Attività di informazione sulle relazioni esterne dell'Unione*

Cifre (Stanziamen ti dissociati)

Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 000 000	15 200 000	12 000 000	12 000 000	12 472 671,91	13 651 239,50

Commento

Stanziamen to destinato a coprire le spese relative alle attività di informazione sulle relazioni esterne dell'Unione. Le attività di informazione da svolgere nell'ambito di questo articolo si dividono in due grandi categorie: le attività orizzontali e di sostegno logistico ad opera dei servizi centrali e le attività svolte dalle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nei confronti delle organizzazioni internazionali.

Azioni realizzate dalla sede:

- il programma EUVP (European Union Visitors Programme), realizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Parlamento europeo, offre ogni anno a circa 170 partecipanti selezionati dalle delegazioni dell'Unione l'occasione di entrare in contatto con l'Unione visitando il Parlamento europeo e la Commissione nel quadro di un programma individuale e personalizzato di visite tematiche,
- la produzione e la distribuzione di pubblicazioni sui temi prioritari, nell'ambito di un programma annuale,
- la produzione e divulgazione di materiale audiovisivo,
- lo sviluppo di informazioni trasmesse per via elettronica (Internet e sistemi di messaggia elettronica),
- l'organizzazione di visite per gruppi di giornalisti,
- il sostegno ad azioni di informazione degli opinionisti che riflettono le priorità dell'Unione,
- le comunicazioni strategiche, destinate in particolare ai paesi del vicinato dell'Unione e dei Balcani occidentali.

COMMISSIONE

TITOLO 19 — STRUMENTI DI POLITICA ESTERA

CAPITOLO 19 06 — ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SULLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE (seguito)

19 06 01 (seguito)

La Commissione continuerà a finanziare i notiziari in Farsi.

Azioni decentrate svolte dalle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nei confronti delle organizzazioni internazionali

Conformemente agli obiettivi di comunicazione fissati per ciascuna regione e per ciascun paese, le delegazioni dell'Unione propongono un piano annuale di comunicazione che, se approvato dalla sede, riceve una dotazione di bilancio per le seguenti attività:

- siti web,
- relazioni con i media (conferenze stampa, seminari, programmi radio ecc.),
- prodotti di informazione (altre pubblicazioni, materiale grafico ecc.),
- organizzazione di eventi, ivi comprese le attività culturali,
- bollettini,
- campagne di informazione,
- comunicazioni strategiche, destinate in particolare ai paesi del vicinato dell'Unione e dei Balcani occidentali.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

19 06 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

19 06 77 01 Azione preparatoria — StratCom Plus

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 100 000	550 000				

Commento

La presente azione preparatoria testerà nuove modalità per contrastare la disinformazione in modo più sistematico, efficace ed efficiente. Un obiettivo importante consiste nello sviluppare la capacità dell'Unione di verificare la disinformazione in base ai fatti, aggiornando la base di competenze del proprio personale attraverso formazioni e seminari forniti da esperti di comunicazione strategica, i quali riferiranno quindi in merito alle loro attività di monitoraggio alle sedi principali, inclusa la task force East StratCom.

CAPITOLO 19 06 — ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE SULLE RELAZIONI ESTERNE DELL'UNIONE *(seguito)***19 06 77** *(seguito)*19 06 77 01 *(seguito)*

Pertanto, l'azione preparatoria potrà finanziare le attività seguenti: a) una formazione mirata alla sensibilizzazione sulle campagne di disinformazione tra il personale dell'Unione; b) il monitoraggio delle campagne di disinformazione all'interno e all'esterno dell'Unione; c) un'analisi basata sui dati delle sfide e delle vie da seguire in tutta Europa; d) un migliore sfruttamento dei prodotti di tale analisi, ossia la traduzione e la diffusione nelle lingue locali. Dato che le campagne di disinformazione colpiscono allo stesso modo sia l'Unione sia i suoi paesi partner, tali attività possono giovare al personale, in funzione delle priorità da stabilire, 1) delle rappresentanze permanenti della Commissione europea negli Stati membri, 2) delle delegazioni dell'Unione nei paesi del partenariato orientale e 3) delle delegazioni dell'Unione nei paesi dei Balcani occidentali.

L'azione preparatoria sarà attuata congiuntamente dalla Commissione europea (Servizio degli strumenti di politica estera) e dal Servizio europeo per l'azione esterna.

L'azione consentirà all'Unione di sensibilizzare l'opinione pubblica, sviluppare la capacità di anticipazione, analisi e risposta, di essere più efficiente, di raggiungere meglio gli Stati membri e di promuovere i suoi obiettivi strategici presso i suoi cittadini, nonché presso i paesi del vicinato orientale e dei Balcani occidentali, anche nelle loro lingue.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 20

COMMERCIO

TITOLO 20
COMMERCIO

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO»	98 024 575	98 024 575	95 701 323	95 701 323	92 631 020,14	92 631 020,14
20 02	POLITICA COMMERCIALE	17 900 000	16 500 000	17 500 000	16 000 000	16 800 000,—	15 149 541,97
	Titolo 20 — Totale	115 924 575	114 524 575	113 201 323	111 701 323	109 431 020,14	107 780 562,11

COMMISSIONE

TITOLO 20 — COMMERCIO

TITOLO 20

COMMERCIO

CAPITOLO 20 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
20 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO»					
20 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Commercio»					
20 01 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei — Sede	5,2	54 709 769	54 792 565	52 000 394,03	95,05
20 01 01 02	Spese relative a funzionari e agenti temporanei — Delegazioni dell'Unione	5,2	15 378 247	14 455 314	13 636 488,33	88,67
	<i>Articolo 20 01 01 — Subtotale</i>		70 088 016	69 247 879	65 636 882,36	93,65
20 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Commercio»					
20 01 02 01	Personale esterno — Sede	5,2	2 947 833	2 986 234	3 143 369,72	106,63
20 01 02 02	Personale esterno — Delegazioni dell'Unione	5,2	8 327 169	7 340 489	7 201 674,38	86,48
20 01 02 11	Altre spese di gestione — Sede	5,2	4 347 413	4 345 210	4 668 278,98	107,38
20 01 02 12	Altre spese di gestione — delegazioni	5,2	1 535 018	1 446 578	1 574 050,21	102,54
	<i>Articolo 20 01 02 — Subtotale</i>		17 157 433	16 118 511	16 587 373,29	96,68
20 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Commercio»					
20 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per la tecnologica dell'informazione e della comunicazione	5,2	3 536 620	3 421 433	3 998 805,46	113,07
20 01 03 02	Immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione	5,2	7 242 506	6 913 500	6 407 959,03	88,48
	<i>Articolo 20 01 03 — Subtotale</i>		10 779 126	10 334 933	10 406 764,49	96,55
	Capitolo 20 01 — Totale		98 024 575	95 701 323	92 631 020,14	94,50

CAPITOLO 20 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO» (seguito)**20 01 01** *Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Commercio»*

20 01 01 01 Spese relative a funzionari e agenti temporanei — Sede

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
54 709 769	54 792 565	52 000 394,03

20 01 01 02 Spese relative a funzionari e agenti temporanei — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
15 378 247	14 455 314	13 636 488,33

20 01 02 *Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Commercio»*

20 01 02 01 Personale esterno — Sede

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 947 833	2 986 234	3 143 369,72

20 01 02 02 Personale esterno — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
8 327 169	7 340 489	7 201 674,38

20 01 02 11 Altre spese di gestione — Sede

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 347 413	4 345 210	4 668 278,98

20 01 02 12 Altre spese di gestione — delegazioni

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 535 018	1 446 578	1 574 050,21

COMMISSIONE

TITOLO 20 — COMMERCIO

CAPITOLO 20 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COMMERCIO» (seguito)

20 01 03 *Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Commercio»*

20 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 536 620	3 421 433	3 998 805,46

20 01 03 02 Immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
7 242 506	6 913 500	6 407 959,03

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
20 02	POLITICA COMMERCIALE								
20 02 01	Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi								
		4	13 000 000	11 800 000	13 000 000	11 500 000	12 300 000,—	10 083 473,84	85,45
20 02 03	Aiuti al commercio — Iniziative multilaterali								
		4	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000,—	5 066 068,13	112,58
20 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
20 02 77 02	Progetto pilota — Donne e commercio: creare un modello per il capitolo sulla dimensione di genere negli accordi di libero scambio sulla base dei dati relativi alle donne che svolgono un'attività rispetto alle donne dedite all'economia domestica	4	400 000	200 000					
	Articolo 20 02 77 — Subtotale		400 000	200 000					
	Capitolo 20 02 — Totale		17 900 000	16 500 000	17 500 000	16 000 000	16 800 000,—	15 149 541,97	91,82

20 02 01 Relazioni commerciali esterne, compreso l'accesso ai mercati dei paesi terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 000 000	11 800 000	13 000 000	11 500 000	12 300 000,—	10 083 473,84

Commento

Stanziamiento destinato a sostenere le azioni seguenti:

Attività di sostegno allo svolgimento dei negoziati commerciali multilaterali e bilaterali in corso e nuovi

Attività volte a rafforzare la posizione dell'Unione nei negoziati commerciali multilaterali (nel contesto dell'Agenda di sviluppo di Doha) e nei negoziati commerciali bilaterali e regionali in corso e nuovi, al fine di garantire che la strategia dell'Unione si basi sui più alti standard economici, sociali e ambientali, e che si possano costituire coalizioni per un buon esito dei negoziati. Fra tali attività citiamo:

- riunioni, conferenze e seminari in relazione all'elaborazione delle posizioni strategiche e negoziali e allo svolgimento dei negoziati commerciali in corso nonché di quelli nuovi,
- elaborazione e attuazione di una strategia coerente e globale di comunicazione e di informazione, che promuova la politica commerciale dell'Unione, chiarendone i diversi elementi e obiettivi e sensibilizzando il pubblico in merito alle posizioni negoziali attuali, all'interno e all'esterno dell'Unione,
- attività d'informazione e seminari per operatori statali e non statali (compresi quelli della società civile e delle imprese), volti ad illustrare la situazione delle negoziazioni in corso e dell'attuazione di accordi esistenti.

COMMISSIONE

TITOLO 20 — COMMERCIO

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE *(seguito)***20 02 01** *(seguito)**Studi, valutazioni e valutazioni dell'impatto in relazione agli accordi e alle politiche commerciali*

Azioni volte a garantire che la politica commerciale dell'Unione sia sostenuta e debitamente avvantaggiata da risultati di valutazioni *ex-ante* ed *ex-post*, comprendenti:

- valutazioni dell'impatto svolte in vista di possibili nuove proposte legislative e valutazioni d'impatto per la sostenibilità svolte a sostegno di negoziazioni in corso, al fine di analizzare i potenziali vantaggi economici, sociali e ambientali di accordi commerciali e, ove necessario, di proporre misure di accompagnamento per contrastare eventuali risultati negativi per determinati paesi o settori,
- valutazioni delle politiche e delle prassi della Direzione generale per il Commercio, da svolgere secondo il proprio programma di valutazione pluriennale,
- studi di esperti giuridici ed economici relativamente alle negoziazioni in corso e agli accordi esistenti, agli sviluppi politici e alle controversie commerciali.

Assistenza tecnica, formazione ed altre azioni di miglioramento delle capacità in ambito commerciale destinate ai paesi terzi

Azioni volte ad aiutare i paesi terzi a partecipare ai negoziati commerciali internazionali, bilaterali o biregionali, ad applicare gli accordi commerciali internazionali e ad inserirsi nel sistema commerciale internazionale, tra cui:

- progetti di formazione e di miglioramento delle capacità destinati ai funzionari e agli operatori dei paesi in via di sviluppo, soprattutto nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie, e relative alle norme armonizzate in materia di ambiente, benessere degli animali e società, così da consentire ai paesi in via di sviluppo di esportare merci di qualità nell'Unione, il che contribuisce anche ad aumentare le condizioni di parità,
- rimborso spese dei partecipanti ai forum e alle conferenze volte a sensibilizzare e ad informare i cittadini dei paesi in via di sviluppo in merito alle questioni commerciali,
- gestione, funzionamento, ulteriore sviluppo e promozione dell'help desk per le esportazioni, che fornisce alle imprese dei paesi partner informazioni sull'accesso ai mercati dell'Unione e le aiuta a sfruttare le possibilità di accesso al mercato offerte dal sistema commerciale internazionale,
- programmi di assistenza tecnica connessa al commercio, concordati in seno all'OMC e alle altre organizzazioni multilaterali, in particolare i fondi fiduciari dell'OMC, nel quadro dell'Agenda di sviluppo di Doha,

Attività di accesso al mercato a sostegno dell'attuazione della strategia dell'Unione sull'accesso al mercato

Azioni che sostengono la strategia dell'Unione sull'accesso al mercato, che mira a rimuovere o ridurre gli ostacoli al commercio, a identificare le restrizioni al commercio nei paesi terzi e, se del caso, a rimuovere le barriere commerciali. Fra le azioni suddette figurano:

- manutenzione, funzionamento e ulteriore sviluppo della base dati sull'accesso al mercato, che gli operatori economici potranno consultare via Internet, contenente un elenco degli ostacoli agli scambi e altre informazioni riguardanti le esportazioni e gli esportatori dell'Unione; acquisizione delle informazioni, dei dati e della documentazione necessari per la base dati,
- analisi specifica dei vari ostacoli agli scambi sui mercati principali, compreso un esame del modo in cui i paesi terzi rispettano gli obblighi assunti nel quadro di accordi commerciali internazionali, in relazione alla preparazione dei negoziati,

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE (*seguito*)**20 02 01** (*seguito*)

- conferenze, seminari ed altre attività d'informazione (ad esempio realizzazione e distribuzione di studi, pacchetti, pubblicazioni e opuscoli informativi) per informare le aziende, i funzionari degli Stati membri ed altri operatori in merito agli ostacoli commerciali e agli strumenti della politica commerciale volti a proteggere l'Unione da prassi commerciali non eque quali il dumping o le sovvenzioni all'esportazione,
- sostegno all'industria europea per l'organizzazione di attività incentrate specificamente sulle tematiche legate all'accesso al mercato.

Attività di sostegno all'attuazione delle norme esistenti e monitoraggio degli obblighi commerciali

Attività volte a sostenere l'attuazione degli accordi commerciali esistenti e la realizzazione dei sistemi connessi che consentono di attuare in modo efficace tali accordi; attività destinate inoltre alla realizzazione di indagini e sopralluoghi volti a garantire che i paesi terzi stiano rispettando le norme, fra cui:

- scambio d'informazioni, attività di formazione, seminari e comunicazione volti a sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione vigente in materia di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso,
- attività volte ad agevolare le inchieste effettuate nel contesto della difesa commerciale, al fine di difendere i produttori dell'Unione da pratiche commerciali non eque dei paesi terzi (strumenti antidumping, antisovvenzioni e clausola di salvaguardia) che possono nuocere all'economia dell'Unione. Le attività si concentreranno in particolare sullo sviluppo, sulla manutenzione, sul funzionamento e sulla sicurezza dei sistemi informatici che sostengono le attività di difesa commerciale, sulla produzione di strumenti di comunicazione, sull'acquisto di servizi legali nei paesi terzi e sullo svolgimento di studi da parte di esperti,
- attività a sostegno dei gruppi consultivi che sorvegliano l'attuazione degli accordi commerciali entrati in vigore. È compreso il finanziamento delle spese di viaggio e di alloggio dei membri e degli esperti,
- attività volte ad assicurare la preparazione e l'attuazione tempestive delle attività del gruppo consultivo interno e del comitato consultivo misto,
- attività a supporto dell'acquisizione dei dati necessari a formare un database per le discussioni del gruppo consultivo interno e del comitato consultivo misto,
- attività volte a promuovere la politica del commercio estero dell'Unione attraverso un processo di dialogo strutturato con i principali formatori d'opinione della società civile e con le parti interessate, comprese le piccole e medie imprese, sulle questioni di commercio estero,
- attività connesse alla promozione e alla comunicazione sugli accordi commerciali, sia all'interno dell'Unione che nei paesi partner. Queste saranno attuate essenzialmente mediante la produzione e la diffusione di supporti audiovisivi, elettronici e grafici e di pubblicazioni stampate, tramite abbonamenti ai mezzi di comunicazione e alle banche dati nel settore del commercio, grazie alla traduzione di materiale di comunicazione in lingue diverse da quelle ufficiali dell'Unione e alle azioni rivolte ai media, compresi i nuovi prodotti mediatici,
- sviluppo, manutenzione e funzionamento di sistemi informatici a sostegno delle attività operative nel settore della politica commerciale, quali: banca dati statistica integrata (ISDB), sistema elettronico relativo al duplice uso, banca dati sull'accesso al mercato, help desk per le esportazioni, banca dati sui crediti all'esportazione, sistemi SIGL (rete integrata per la gestione delle licenze) e SIGL Wood, piattaforma della società civile e strumenti di monitoraggio e sostegno degli accordi commerciali.

Assistenza giuridica e specialistica

Azioni volte a garantire che i partner commerciali dell'Unione adempiano agli obblighi connessi all'OMC o ad altri accordi multilaterali e bilaterali. Tali azioni comprendono:

COMMISSIONE

TITOLO 20 — COMMERCIO

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE *(seguito)*20 02 01 *(seguito)*

- studi di esperti, comprendenti visite di ispezione e indagini specifiche, nonché seminari sul modo in cui i paesi terzi rispettano gli obblighi previsti dagli accordi commerciali internazionali,
- consulenza giuridica, specie per quanto riguarda la legislazione straniera, per aiutare l'Unione a difendere le sue posizioni durante le procedure di composizione delle controversie in sede di OMC, altri studi di esperti necessari per preparare, gestire e seguire le procedure di composizione delle controversie dell'OMC,
- costi di arbitrato, consulenza giuridica e spese sostenuti dall'Unione quale parte nelle controversie connesse all'attuazione degli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sistemi di risoluzione delle controversie in materia di investimenti istituiti da accordi internazionali

Sono finanziabili le seguenti spese:

- costi di funzionamento dei sistemi di risoluzione delle controversie in materia di investimenti (tribunale di primo grado e giurisdizione di appello) derivanti dall'attuazione degli accordi internazionali conclusi a norma dell'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- costi di arbitrato, consulenza giuridica e spese sostenuti dall'Unione quale parte nelle controversie sottoposte da investitori in virtù di tali accordi internazionali,
- pagamento a un investitore di un risarcimento definitivo o di un importo concordato tra le parti nel contesto di tali accordi internazionali.

Attività di sostegno della politica commerciale

Stanziamiento destinato altresì a coprire spese generali per traduzioni, eventi mediatici, informazioni e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo del presente articolo, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche subappaltate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, quali la manutenzione del sito internet della Direzione generale per il Commercio e del commissario per il Commercio o lo sviluppo e la realizzazione dei sistemi e degli strumenti informatici di supporto.

Le entrate nel quadro della gestione da parte dell'Unione delle responsabilità finanziarie connesse alla composizione delle controversie investitore-Stato potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, conformemente all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario.

Parte di tale stanziamento è destinato a coprire un approccio globale alle comunicazioni volto a coinvolgere il pubblico e tutti i soggetti interessati e a massimizzare la trasparenza per quanto riguarda le attività della direzione generale del Commercio, in particolare per quanto riguarda il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP). Ciò comprenderà eventi di coinvolgimento e di dialogo, come eventi per la stampa o per le parti interessate, la pubblicazione delle informazioni, traduzioni, consultazioni e follow-up e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo delle attività a titolo del presente articolo e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, quali la manutenzione dei siti web della DG Commercio e del commissario responsabile per il Commercio. Le attività volte a coinvolgere il pubblico e tutte le parti interessate sono essenziali per una politica commerciale trasparente, efficace e completa.

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE (seguito)**20 02 01** (seguito)*Basi giuridiche*

Decisione 98/181/CE, CECA ed Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).

Decisione 98/552/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, sull'attuazione da parte della Commissione di azioni relative alla strategia d'accesso al mercato comunitario (GU L 265 del 30.9.1998, pag. 31).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

20 02 03 **Aiuti al commercio — Iniziative multilaterali***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000,—	5 066 068,13

Commento

Stanziamiento destinato a sostenere programmi e iniziative multilaterali nel settore dell'assistenza attinente al commercio, al fine di potenziare la capacità dei paesi in via di sviluppo di partecipare in modo efficace al sistema commerciale multilaterale e agli accordi commerciali regionali nonché di migliorare i loro risultati commerciali.

Le iniziative e i programmi finanziati mediante il presente stanziamento sono destinati a sostenere le seguenti azioni:

Assistenza per la politica commerciale, la partecipazione ai negoziati e l'attuazione degli accordi sugli scambi e gli investimenti e di altre iniziative di carattere commerciale

Misure volte a potenziare la capacità dei paesi in via di sviluppo di formulare le proprie politiche commerciali e rafforzare le istituzioni coinvolte in tali politiche, ivi comprese analisi commerciali complete e aggiornate e l'assistenza finalizzata ad integrare il commercio nelle loro rispettive politiche per la crescita economica e lo sviluppo.

Misure intese a rafforzare la capacità dei paesi in via di sviluppo di partecipare in modo efficace ai negoziati sul commercio e sugli investimenti, di applicare gli accordi commerciali e di investimento ed altre iniziative di carattere commerciale e di intraprendere azioni di follow-up, anche per gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile nelle sue prospettive in materia di lavoro e di ambiente.

Ricerca indirizzata a fornire consulenza ai responsabili politici sulle migliori strategie per garantire che gli specifici interessi dei piccoli produttori e dei lavoratori nei paesi in via di sviluppo siano presi in considerazione in tutti i settori politici e per promuovere un contesto favorevole all'accesso dei produttori ai mercati mondiali.

COMMISSIONE

TITOLO 20 — COMMERCIO

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE (seguito)

20 02 03 (seguito)

Tale assistenza è rivolta in primo luogo al settore pubblico, ma potrebbe anche comprendere iniziative a sostegno della condotta responsabile delle imprese e del commercio equo e solidale.

Sviluppo del commercio

Azioni mirate a ridurre i vincoli sul versante dell'offerta che hanno un impatto diretto sulla capacità dei paesi in via di sviluppo di sfruttare il loro potenziale commerciale internazionale, incluso, in particolare, lo sviluppo del settore privato.

Stanziamento complementare ai programmi geografici dell'Unione; copre unicamente iniziative e programmi multilaterali che offrono un vero valore aggiunto ai programmi geografici dell'Unione.

La Commissione fornirà una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati conseguiti, nonché sui principali effetti della strategia degli aiuti al commercio. La Commissione comunica dati concernenti l'importo totale del finanziamento per gli aiuti al commercio a carico del bilancio generale dell'Unione e la quota complessiva di tali aiuti a titolo dell'importo totale destinato all'«assistenza relativa al commercio».

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

20 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

20 02 77 02 Progetto pilota — Donne e commercio: creare un modello per il capitolo sulla dimensione di genere negli accordi di libero scambio sulla base dei dati relativi alle donne che svolgono un'attività rispetto alle donne dedite all'economia domestica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
400 000	200 000				

Commento

Il progetto comprende le seguenti attività:

1) analisi dei capitoli esistenti sulla dimensione di genere negli accordi di libero scambio e della loro efficacia; 2) elaborazione di un questionario per raccogliere informazioni sull'impatto degli accordi commerciali e sulle barriere commerciali per le imprese femminili/guidate da donne; 3) formazione del personale che effettua le interviste negli Stati membri e nei paesi partner selezionati; 4) realizzazione delle interviste e relativo controllo della qualità dei dati; 5) compilazione di una banca dati; 6) elaborazione di una relazione di sintesi dei principali risultati; 7) elaborazione di un modello per il capitolo sulla dimensione di genere negli accordi di libero scambio.

CAPITOLO 20 02 — POLITICA COMMERCIALE *(seguito)***20 02 77** *(seguito)***20 02 77 02** *(seguito)*

L'indagine permetterà di raccogliere alcune variabili sull'imprenditoria femminile, sulle donne in posizioni dirigenziali e sull'occupazione femminile nelle imprese esportatrici. Sarà rappresentativa di tutta l'Unione, per dimensioni dell'impresa e settore di esportazione, e le interviste saranno effettuate in tutti gli Stati membri e in paesi terzi selezionati (da definire in consultazione con la DG Trade).

L'indagine permetterà di raccogliere informazioni sulle barriere commerciali esistenti in relazione a tutti gli attuali partner commerciali delle imprese e contemplerà quesiti aggiuntivi su specifici accordi commerciali conclusi di recente o in fase di negoziazione o rinegoziazione. L'elenco degli accordi per i quali saranno raccolte informazioni più dettagliate sarà definito di concerto con la DG Commercio.

L'indagine riguarderà le barriere commerciali di carattere normativo e procedurale, le lacune informative esistenti nonché le proposte di miglioramento formulate dalle imprese. Queste informazioni saranno raccolte per prodotto e paese partner e potranno essere attribuite a specifici accordi di libero scambio e, a seconda del tipo di problema segnalato, a specifiche disposizioni in essi contenute.

I dati raccolti saranno innovativi e unici. Il presente progetto pilota rispecchia la forte domanda dei negozianti commerciali (compresa l'Organizzazione mondiale del commercio) che vorrebbero integrare maggiormente la dimensione di genere nell'elaborazione delle politiche commerciali, ma non dispongono di dati ed elementi concreti per procedere in tal senso.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

TITOLO 21
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO»	286 222 682	286 222 682	285 334 676	285 334 676	396 595 056,11	396 595 056,11
21 02	STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI)	2 893 577 248	2 660 399 473	3 090 914 840	2 693 220 616	2 620 200 320,73	2 707 845 652,14
21 04	STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI	135 400 860	120 000 000	132 804 486	120 000 000	131 141 178,08	125 218 199,03
21 05	STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE (ICSP) — MINACCE GLOBALI E TRANSREGIONALI E MINACCE EMERGENTI	65 900 000	64 200 000	64 900 000	61 000 000	64 393 076,—	71 017 553,36
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	6 250 000					
		72 150 000	64 200 000	64 900 000	61 000 000	64 393 076,—	71 017 553,36
21 06	STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE	31 505 663	44 000 000	60 884 131	80 000 000	70 369 456,—	111 851 482,08
21 07	IL PARTENARIATO UNIONE EUROPEA-GROENLANDIA	32 110 000	32 038 000	31 630 000	35 956 797	31 130 000,—	37 087 557,—
21 08	SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO	41 712 000	35 915 013	36 374 796	39 130 241	34 774 402,54	34 852 394,53
21 09	COMPLETAMENTO DI AZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRUMENTO PER I PAESI INDUSTRIALIZZATI (ICI+)	p.m.	6 054 387	p.m.	24 793 208	0,—	27 500 969,65
	Titolo 21 — Totale	3 486 428 453	3 248 829 555	3 702 842 929	3 339 435 538	3 348 603 489,46	3 511 968 863,90
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	6 250 000					
		3 492 678 453	3 248 829 555	3 702 842 929	3 339 435 538	3 348 603 489,46	3 511 968 863,90

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

TITOLO 21

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
21 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO»					
21 01 01	Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»					
21 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — sede principale	5,2	67 947 892	68 176 136	66 826 073,14	98,35
21 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — delegazioni dell'Unione	5,2	81 017 107	81 242 523	78 896 112,14	97,38
	<i>Articolo 21 01 01 — Subtotale</i>		148 964 999	149 418 659	145 722 185,28	97,82
21 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»					
21 01 02 01	Personale esterno — sede principale	5,2	2 585 400	2 747 448	2 674 122,38	103,43
21 01 02 02	Personale esterno — delegazioni dell'Unione	5,2	2 775 723	2 467 391	3 140 763,03	113,15
21 01 02 11	Altre spese di gestione — sede principale	5,2	4 330 495	4 355 427	4 523 279,96	104,45
21 01 02 12	Altre spese di gestione — delegazioni dell'Unione	5,2	3 541 773	3 536 082	3 949 122,87	111,50
	<i>Articolo 21 01 02 — Subtotale</i>		13 233 391	13 106 348	14 287 288,24	107,96
21 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»					
21 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	4 392 376	4 257 147	5 138 767,15	116,99

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
21 01 03	(seguito)					
21 01 03 02	Immobili e spese connesse — delegazioni dell'Unione	5,2	16 710 758	16 899 666	16 311 170,55	97,61
	<i>Articolo 21 01 03 — Subtotale</i>		21 103 134	21 156 813	21 449 937,70	101,64
21 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Cooper- azione internazionale e sviluppo»					
21 01 04 01	Spese di supporto per lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)	4	86 064 960	84 993 151	84 533 774,07	98,22
21 01 04 03	Spese di supporto per lo Strumento europeo per la demo- crazia e i diritti umani (EIDHR)	4	10 337 861	10 108 836	9 899 022,56	95,76
21 01 04 04	Spese di sostegno allo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP)	4	2 300 000	2 200 000	2 206 696,58	95,94
21 01 04 05	Spese di supporto per lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC)	4	1 461 337	1 446 869	1 431 889,—	97,98
21 01 04 06	Spese di supporto per il parten- ariato Unione europea-Groenlandia	4	285 000	254 000	236 746,47	83,07
21 01 04 07	Spese di supporto per il Fondo europeo di sviluppo (FES)	4	p.m.	p.m.	110 322 763,37	
21 01 04 08	Spese di supporto per i fondi fiduciari gestiti dalla Commissione.	4	p.m.	p.m.	4 190 672,84	
	<i>Articolo 21 01 04 — Subtotale</i>		100 449 158	99 002 856	212 821 564,89	211,87
21 01 06	Agenzie esecutive					
21 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)	4	2 472 000	2 650 000	2 314 080,—	93,61
	<i>Articolo 21 01 06 — Subtotale</i>		2 472 000	2 650 000	2 314 080,—	93,61
	Capitolo 21 01 — Totale		286 222 682	285 334 676	396 595 056,11	138,56

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» (seguito)

21 01 01 Spese connesse a funzionari e agenti temporanei nel settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»

21 01 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — sede principale

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
67 947 892	68 176 136	66 826 073,14

21 01 01 02 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
81 017 107	81 242 523	78 896 112,14

21 01 02 Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione a sostegno del settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»

21 01 02 01 Personale esterno — sede principale

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 585 400	2 747 448	2 674 122,38

21 01 02 02 Personale esterno — delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 775 723	2 467 391	3 140 763,03

21 01 02 11 Altre spese di gestione — sede principale

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 330 495	4 355 427	4 523 279,96

21 01 02 12 Altre spese di gestione — delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 541 773	3 536 082	3 949 122,87

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» (seguito)

21 01 03 *Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»*

21 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 392 376	4 257 147	5 138 767,15

21 01 03 02 Immobili e spese connesse — delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
16 710 758	16 899 666	16 311 170,55

21 01 04 *Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Cooperazione internazionale e sviluppo»*

21 01 04 01 Spese di supporto per lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
86 064 960	84 993 151	84 533 774,07

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 7 549 714 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse al personale esterno finanziato da questa linea,
- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi da parte delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» (seguito)

21 01 04 (seguito)

21 01 04 01 (seguito)

- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, nonché attività di pubblicazione e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,
- le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,
- le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 02.

21 01 04 03 Spese di supporto per lo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
10 337 861	10 108 836	9 899 022,56

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica. Le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 1 613 273 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 95 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 5 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse al personale esterno finanziato da questa linea,

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» (seguito)**21 01 04** (seguito)

21 01 04 03 (seguito)

- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi da parte delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, nonché attività di pubblicazione e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,
- le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,
- le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 04.

21 01 04 04 Spese di sostegno allo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IcSP)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 300 000	2 200 000	2 206 696,58

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» (seguito)

21 01 04 (seguito)

21 01 04 04 (seguito)

- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi da parte delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni, informatica, telecomunicazioni e affitto alloggi dovute alla presenza nelle delegazioni di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, nonché attività di pubblicazione e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,
- le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,
- le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 05.

21 01 04 05 Spese di supporto per lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 461 337	1 446 869	1 431 889,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» (seguito)**21 01 04** (seguito)

21 01 04 05 (seguito)

— le spese per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica. Le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 968 300 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse al personale esterno finanziato da questa linea,

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 06.

21 01 04 06 Spese di supporto per il partenariato Unione europea-Groenlandia

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
285 000	254 000	236 746,47

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

— le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,

— le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» (seguito)

21 01 04 (seguito)

21 01 04 06 (seguito)

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese di sostegno titolo dell'articolo 21 07 01.

21 01 04 07 Spese di supporto per il Fondo europeo di sviluppo (FES)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	110 322 763,37

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di supporto amministrativo decise nel quadro dei Fondi europei di sviluppo.

Tutte le entrate provenienti dal contributo del Fondo europeo di sviluppo al finanziamento dei costi delle misure di supporto iscritte all'articolo 6 3 2 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui a tale voce conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 95 000 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2.

21 01 04 08 Spese di supporto per i fondi fiduciari gestiti dalla Commissione.

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	4 190 672,84

Commento

Stanziamenti destinato a coprire le spese di gestione della Commissione, fino a un massimo del 5 % degli importi raccolti nei fondi fiduciari, a decorrere dagli anni in cui i contributi a ciascun fondo fiduciario hanno iniziato a essere utilizzati come stabilito all'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Tutte le entrate provenienti dal contributo dei fondi fiduciari al finanziamento dei costi delle misure di supporto iscritte all'articolo 6 3 4 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui a tale voce conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» (seguito)

21 01 04 (seguito)

21 01 04 08 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli 21, paragrafo 2, e 187, paragrafo 7.

21 01 06 *Agenzie esecutive*

21 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 472 000	2 650 000	2 314 080,—

Commento

Stanziamamento destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'attuazione della dimensione internazionale dell'istruzione superiore del programma «Erasmus+» (rubrica 4) affidata all'Agenzia, nell'ambito del capitolo 21 02. Il mandato dell'Agenzia comprende anche la gestione delle rimanenze del periodo di programmazione 2007-2013 per i programmi Gioventù, Tempus e Erasmus Mundus in cui sono coinvolti beneficiari del DCI.

L'agenzia riceverà anche un contributo annuale finanziato dagli stanziamenti dell'articolo 21 02 09. Questo permetterà di proseguire il programma Mobilità intra-ACP, volto a facilitare la mobilità degli studenti in Africa, finanziato dal 2013 tramite il 10° Fondo europeo di sviluppo.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'agenzia è contenuta nell'allegato «Staff» alla presente sezione.

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO» (seguito)

21 01 06 (seguito)

21 01 06 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Decisione C(2013) 9189 che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del Fondo europeo di sviluppo.

Il partenariato strategico Africa-UE: una strategia comune Africa-UE, adottata al vertice di Lisbona dell'8 e 9 dicembre 2007.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02	STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI)								
21 02 01	Cooperazione con l'America latina	4	348 496 260	233 097 181	333 350 242	245 571 576	348 535 583,—	131 567 107,95	56,44
21 02 02	Cooperazione con l'Asia	4	809 848 013	441 268 119	771 719 915	310 000 000	674 729 559,40	218 296 298,57	49,47
21 02 03	Cooperazione con l'Asia centrale	4	151 513 771	72 970 655	128 810 250	56 000 000	85 030 000,—	53 612 816,32	73,47
21 02 04	Cooperazione con il Medio Oriente	4	83 196 862	39 512 058	66 497 174	25 000 000	66 504 914,—	28 277 103,—	71,57
21 02 05	Cooperazione con l'Afghanistan	4	199 417 199	143 024 026	238 677 685	90 000 000	234 915 513,82	81 827 074,28	57,21
21 02 06	Cooperazione con il Sudafrica	4	20 000 000	26 686 637	59 770 001	16 446 000	64 245 800,—	7 549 794,70	28,29
21 02 07	Beni pubblici e sfide globali, riduzione della povertà, sviluppo sostenibile e democrazia								
21 02 07 01	Ambiente e cambiamenti climatici	4	202 400 645	138 520 000	178 927 294	95 000 000	175 668 413,67	86 950 620,83	62,77
21 02 07 02	Energia sostenibile	4	89 955 842	65 000 000	78 523 242	63 100 000	86 191 411,64	37 000 000,—	56,92
21 02 07 03	Sviluppo umano	4	205 874 058	179 400 000	153 741 313	138 000 000	163 633 821,—	135 466 549,78	75,51
21 02 07 04	Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile	4	217 393 286	140 000 000	192 181 168	110 000 000	205 268 717,29	81 640 188,46	58,31
21 02 07 05	Migrazione e asilo	4	51 531 564	130 000 000	404 973 912	115 722 000	58 269 112,—	27 029 810,30	20,79
	Articolo 21 02 07 — Subtotale		767 155 395	652 920 000	1 008 346 929	521 822 000	689 031 475,60	368 087 169,37	56,38
21 02 08	Finanziare le iniziative nel campo dello sviluppo delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali o a loro favore								
21 02 08 01	Società civile nello sviluppo	4	205 954 810	150 800 000	191 932 988	130 000 000	186 393 445,46	103 632 446,91	68,72
21 02 08 02	Autorità locali nello sviluppo	4	68 651 603	39 900 000	63 310 996	25 000 000	60 291 733,—	20 365 468,19	51,04
	Articolo 21 02 08 — Subtotale		274 606 413	190 700 000	255 243 984	155 000 000	246 685 178,46	123 997 915,10	65,02

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02 09	<i>Un programma panafricano a sostegno della strategia comune Africa-Unione europea</i>	4	130 820 662	105 041 165	109 203 732	124 670 461	93 468 112,—	51 074 376,20	48,62
21 02 20	<i>Erasmus+ — Contributo per lo strumento di cooperazione allo sviluppo(DCI)</i>	4	102 428 673	103 495 100	108 922 928	93 812 842	115 352 483,—	86 867 447,24	83,93
21 02 30	<i>Accordo con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e altri organismi delle Nazioni Unite</i>	4	344 000	340 000	372 000	372 000	0,—	0,—	0
21 02 40	<i>Accordi sui prodotti</i>	4	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0,—	2 517 338,78	100,69
21 02 51	<i>Completamento delle azioni relative allo strumento di cooperazione allo sviluppo (prima del 2014)</i>								
21 02 51 01	Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo	4	p.m.	10 000 000	p.m.	16 000 000	0,—	17 740 974,26	177,41
21 02 51 02	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina	4	p.m.	50 000 000	p.m.	110 000 000	0,—	242 738 904,61	485,48
21 02 51 03	Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, compresi l'Asia centrale e il Medio Oriente	4	p.m.	337 765 334	p.m.	392 352 245	432,45	619 044 704,91	183,28
21 02 51 04	Sicurezza alimentare	4	p.m.	55 000 000	p.m.	80 000 000	617,67	122 716 489,37	223,12
21 02 51 05	Attori non statali dello sviluppo	4	p.m.	35 000 000	p.m.	65 000 000	0,—	115 629 698,23	330,37
21 02 51 06	Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia	4	p.m.	50 000 000	p.m.	85 000 000	0,—	126 274 072,91	252,55
21 02 51 07	Sviluppo umano e sociale	4	p.m.	14 350 250	p.m.	34 000 000	651,33	56 427 832,86	393,22
21 02 51 08	Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico	4	p.m.	85 163 000	p.m.	260 218 059	0,—	242 767 373,85	285,06
	<i>Articolo 21 02 51 — Subtotale</i>		p.m.	637 278 584	p.m.	1 042 570 304	1 701,45	1 543 340 051,—	242,18

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen ti 2018		Stanziamen ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
21 02 77 01	Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina	4	p.m.	p.m.	p.m.	313 751	0,—	67 004,40	
21 02 77 02	Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con l'India	4	p.m.	892 157	p.m.	700 161	0,—	0,—	0
21 02 77 03	Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con la Cina	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 02 77 04	Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia	4	p.m.	150 000	p.m.	p.m.	0,—	63 154,87	42,10
21 02 77 05	Azione preparatoria — Unione europea-Asia — Integrazione tra le politiche e la loro attuazione pratica	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	94 879,44	
21 02 77 07	Azione preparatoria — Rete regionale africana di organizzazioni della società civile per l'OSM 5	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	299 174,12	
21 02 77 08	Azione preparatoria—Gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	748 147,49	
21 02 77 10	Azione preparatoria — Trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici a favore dei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	2 625 334,—	
21 02 77 11	Azione preparatoria — Ricerca e sviluppo in materia di malattie connesse alla povertà, malattie tropicali e malattie trascurate	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	156 721,—	
21 02 77 12	Progetto pilota — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02 77	(seguito)								
21 02 77 13	Azione preparatoria — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)	4	p.m.	1 650 066	p.m.	p.m.	0,—	0,—	0
21 02 77 14	Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF)	4	p.m.	500 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—	0
21 02 77 15	Progetto pilota — Investimenti strategici per una pace sostenibile e per la democratizzazione del Corno d'Africa	4	p.m.	p.m.	p.m.	1 081 125	0,—	1 026 471,81	
21 02 77 16	Progetto pilota — Potenziare i servizi veterinari nei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	350 000	p.m.	500 000	0,—	2 102 918,—	600,83
21 02 77 17	Progetto pilota — Responsabilità sociale delle imprese e accesso alla pianificazione familiare volontaria per i lavoratori dell'industria nei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
21 02 77 18	Progetto pilota — Investire nella pace sostenibile e nel potenziamento comunitario nella regione del Cauca - Colombia	4	p.m.	950 000	p.m.	995 658	0,—	0,—	0
21 02 77 19	Azione preparatoria — Creare resilienza per migliorare la salute delle comunità nomadi della regione del Sahel nella situazione post-crisi	4	p.m.	387 828	p.m.	749 738	100 000,—	2 411 434,—	621,78
21 02 77 20	Azione preparatoria — Reinserimento socio-economico dei minori e delle donne professioniste del sesso nei distretti minerari di Luhwindja, provincia del Sud Kivu, nell'est della Repubblica democratica del Congo	4	p.m.	372 604	p.m.	490 000	150 000,—	914 790,50	245,51
21 02 77 21	Azione preparatoria — Azione preparatoria: Creare e potenziare partenariati locali lo sviluppo dell'economia sociale e la costituzione di imprese nell'Africa Orientale	4	p.m.	494 423	p.m.	p.m.	0,—	0,—	0

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen­ti 2018		Stanziamen­ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame­nti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02 77 22	Progetto pilota — Approccio integrato all'elaborazione e all'at- tuazione di soluzioni in ambito sanitario finalizzate alla lotta contro le malattie tropicali trascurate nelle aree endemiche	4	p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	0,—	
21 02 77 23	Progetto pilota — Accesso alla giustizia e risarcimento delle vittime dei reati più gravi commessi nella Repubblica demo- cratica del Congo (RDC)	4	p.m.	268 870	p.m.	200 000	0,—	321 130,—	119,44
21 02 77 24	Progetto pilota — Mappatura della minaccia globale della resistenza anti- microbica	4	p.m.	1 275 000	750 000	675 000	750 000,—	0,—	0
21 02 77 25	Progetto pilota — Rafforzare i diritti dei minori, la protezione e l'accesso all'istruzione per i bambini e gli adolescenti sfollati in Guatemala, Honduras e El Salvador	4	p.m.	400 000	750 000	500 000	700 000,—	0,—	0
21 02 77 26	Progetto pilota — Servizi d'istruzione per i bambini preced- entemente associati alle forze e ai gruppi armati nella zona amministrativa di Grande Pibor (GPAA) nel Sud Sudan	4	p.m.	500 000	1 000 000	500 000	0,—	0,—	0
21 02 77 27	Progetto pilota — Testare il ricorso alla gestione partecipativa dei pascoli in Kenya e Tanzania	4	p.m.	500 000	1 000 000	500 000	0,—	0,—	0
21 02 77 28	Progetto pilota — Sostenere la dimensione urbana della cooperazione allo sviluppo: potenziare la capacità finanziaria delle città nei paesi in via di sviluppo di garantire uno sviluppo urbano produttivo e sostenibile	4	p.m.	500 000	1 000 000	500 000			

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 02 77 29	Azione preparatoria - Sostegno alle micro-imprese e alle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo	4	p.m.	500 000	1 000 000	500 000			
21 02 77 30	Azione preparatoria — Approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione di soluzioni in ambito sanitario finalizzate alla lotta contro le malattie tropicali trascurate nelle aree endemiche	4	p.m.	p.m.	1 500 000	500 000			
21 02 77 31	Progetto pilota — Santé pour tous — Salute per tutti — Progetto comune di Aïmes-Afrique (Togo) e Aktion PiT-Togohilfe e.V.	4	1 200 000	850 000	500 000	250 000			
21 02 77 32	Azione preparatoria — Giovani volontari europei al servizio dello sviluppo	4	1 000 000	500 000					
21 02 77 33	Progetto pilota — Promuovere la trasparenza e la valutazione di impatto per le autorità locali in Guatemala	4	450 000	225 000					
21 02 77 34	Progetto pilota — Alberi per l'Africa	4	600 000	300 000					
	Articolo 21 02 77 — Subtotale		3 250 000	11 565 948	7 500 000	9 455 433	1 700 000,—	10 831 159,63	93,65
	Capitolo 21 02 — Totale		2 893 577 248	2 660 399 473	3 090 914 840	2 693 220 616	2 620 200 320,73	2 707 845 652,14	101,78

Commento

L'obiettivo principale della politica dell'Unione in materia di sviluppo è la riduzione della povertà, come stabilito dal trattato. Il Consenso europeo sullo sviluppo delinea il quadro politico, gli orientamenti e l'accento sull'attuazione diretta del regolamento (UE) n. 233/2014.

Stanziam. destinato a coprire le attività relative ai fini della riduzione della povertà, sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile, nonché consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, il buon governo, i diritti umani e i principi del diritto internazionale, comprese quelle riflesse negli obiettivi di sviluppo per il Millennio e nel futuro quadro di sviluppo internazionale post-2015. Ove opportuno, occorre creare sinergie con gli altri strumenti esterni dell'Unione, senza però perdere di vista i suddetti obiettivi di base.

In linea di principio, il 100 % delle spese dei programmi geografici e almeno il 95 % delle spese dei programmi tematici e il 90 % delle spese nell'ambito del programma panafricano devono essere conformi ai criteri del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE/CAS per l'aiuto pubblico allo sviluppo.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

Come regola generale, almeno il 20 % degli stanziamenti dovrebbe essere utilizzato per i servizi sociali di base e l'istruzione secondaria. Il DCI dovrebbe inoltre contribuire all'obiettivo di stanziare almeno il 20 % del bilancio dell'Unione per la transizione verso una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.

21 02 01 Cooperazione con l'America latina

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
348 496 260	233 097 181	333 350 242	245 571 576	348 535 583,—	131 567 107,95

Commento

L'obiettivo principale della cooperazione allo sviluppo nel quadro di questo articolo è contribuire a promuovere la democrazia, la buona governance, l'uguaglianza, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, favorire lo sviluppo sostenibile e l'integrazione economica e realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

La Commissione deve continuare a presentare relazioni annuali sulla percentuale di riferimento, utilizzata in passato, per l'assistenza ai paesi in via di sviluppo che deve essere destinata all'infrastruttura sociale e ai servizi, considerato che il contributo dell'Unione deve inserirsi nell'aiuto globale dei donatori ai settori sociali e che un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma. Inoltre, la Commissione si impegna a garantire che una percentuale di riferimento del 20 % dell'assistenza nel quadro dello strumento per la cooperazione allo sviluppo sia destinata ai servizi sociali di base, con particolare attenzione alla salute e all'istruzione, nonché all'istruzione secondaria, essendo questa percentuale una media tra tutte le aree geografiche, e riconoscendo che anche in questo caso un certo grado di flessibilità deve rappresentare la norma, ad esempio per quanto riguarda l'assistenza eccezionale. Lo stanziamento è destinato a coprire azioni di cooperazione nei paesi, nei territori e nelle regioni in via di sviluppo dell'America latina, al fine di:

- contribuire a realizzare gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nella regione,
- aiutare i sindacati, le organizzazioni non governative e i progetti locali per controllare l'impatto degli investimenti sull'economia nazionale, garantendo in particolare il rispetto delle norme in materia di lavoro, ambiente, diritti sociali e diritti dell'uomo,
- promuovere la parità di genere tramite azioni di sostegno volte a combattere pratiche tradizionali dannose quali i matrimoni di minori e favorire l'emancipazione femminile,
- incoraggiare lo sviluppo della società civile,
- combattere la povertà e l'esclusione sociale e promuovere la coesione sociale,
- contribuire a migliorare gli standard sociali, concentrandosi sull'istruzione, in particolare l'istruzione e la formazione professionale ai fini dell'occupazione, e sulla sanità, e a potenziare i regimi di protezione sociale,
- creare condizioni più favorevoli all'espansione economica e al potenziamento del settore produttivo, favorire il trasferimento del know-how, i contatti e la collaborazione tra gli operatori economici delle due regioni,
- promuovere lo sviluppo del settore privato, compreso un clima economico favorevole alle PMI intervenendo a livello di diritti di proprietà, semplificando le procedure burocratiche e migliorando l'accesso al credito, nonché potenziando le associazioni delle piccole e medie imprese,

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 01 (seguito)

- sostenere gli sforzi compiuti per garantire la sicurezza alimentare e lottare contro la malnutrizione,
- sostenere l'integrazione regionale, in America centrale, incentivare lo sviluppo della regione con maggiori benefici derivanti dall'accordo di associazione UE-America centrale,
- promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali, compresa l'acqua, e la lotta ai cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento),
- sostenere i tentativi di migliorare la buona governance e contribuire al consolidamento della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto,
- promuovere le riforme politiche, specialmente a livello di giustizia e sicurezza, e sostenere le azioni connesse per favorire lo sviluppo dei paesi e delle regioni.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza.

Gli stanziamenti di questo articolo sono oggetto di valutazioni che includono aspetti relativi agli input e alla catena dei risultati (realizzazioni, esiti, impatto). Le conclusioni della valutazione saranno utilizzate per la definizione delle misure successive finanziate mediante questi stanziamenti.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie pubbliche, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 02 **Cooperazione con l'Asia***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
809 848 013	441 268 119	771 719 915	310 000 000	674 729 559,40	218 296 298,57

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire azioni di sviluppo nei paesi in via di sviluppo dell'Asia, in particolare in quelli dove vivono le persone più povere e più fragili, allo scopo di migliorare lo sviluppo umano e sociale e risolvere i problemi macroeconomici e settoriali. Si pone l'accento sulla migrazione irregolare, la governance socioeconomica e lo sviluppo, il miglioramento della situazione dei diritti umani, la democratizzazione, la parità di genere, i giovani, l'istruzione, la formazione professionale, l'apprendimento permanente, gli scambi accademici e culturali, gli scambi scientifici e tecnologici, l'ambiente, la cooperazione regionale, il commercio, le azioni di prevenzione delle catastrofi e di ricostruzione, nonché la promozione dell'energia sostenibile e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Esso è inoltre destinato a coprire il sostegno allo sviluppo della società civile e, in particolare, il sostegno alle attività delle organizzazioni non governative che promuovono e difendono i diritti di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini, le minoranze etniche e i disabili.

L'utilizzo dello stanziamento è subordinato al rispetto dei principi ispiratori delle azioni dell'Unione. I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione comunemente concordati. Le priorità che verranno stabilite saranno conformi alle priorità politiche del presidente Juncker, agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e si fonderanno sul Consenso europeo per lo sviluppo, sulla strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza e sulle successive conclusioni del Consiglio.

Lo stanziamento è destinato a includere azioni connesse alla crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano. Tra i settori che possono essere trattati figurano:

- migrazione,
- parità di genere e giovani,
- protezione sociale e posti di lavoro, accesso universale alla sanità e istruzione,
- clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali,
- agricoltura sostenibile, alimentazione ed energia,
- cambiamenti climatici e ambiente,
- favorire la coesione sociale, soprattutto in termini di inclusione sociale, equa distribuzione del reddito, lavoro dignitoso ed equità,
- creare partenariati inclusivi su scambi, investimenti, aiuti, migrazione, iscrizione all'anagrafe, ricerca, innovazione e tecnologia,
- sostenere una società civile attiva e organizzata ai fini dello sviluppo e promuovere partenariati pubblico-privati,

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) *(seguito)*21 02 02 *(seguito)*

- sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la promozione del consumo e della produzione sostenibili, gli investimenti in tecnologie pulite, energie sostenibili, trasporti, agricoltura e pesca sostenibili, la tutela e il potenziamento della biodiversità e dei servizi ecosistemici (comprese le risorse idriche, igienico-sanitarie e forestali) e lavoro dignitoso, compresa la creazione di nuovi posti per i giovani e le donne, in un'economia verde,
- incoraggiare un'integrazione e una cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo vari processi di integrazione e dialogo regionali,
- contribuire a prevenire e affrontare i rischi sanitari, anche quelli originati dall'interfaccia uomo-animale e nei vari ambienti umani e animali,
- sostenere la preparazione alle catastrofi e la ripresa post-catastrofe di lungo termine, anche per quanto riguarda la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'assistenza alle popolazioni sradicate,
- rafforzare la capacità di garantire l'accesso universale ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione.

Lo stanziamento può coprire azioni connesse a:

- democrazia, diritti umani (compresi i diritti dei bambini e delle donne) e Stato di diritto,
- parità di genere ed emancipazione delle donne e delle bambine,
- gestione del settore pubblico,
- politica e amministrazione fiscale,
- corruzione e trasparenza,
- società civile e autorità locali,
- creare e potenziare istituzioni e organi pubblici legittimi, efficaci e responsabili promuovendo le riforme istituzionali (mirate anche alla buona governance, alla lotta alla corruzione, alla gestione delle finanze pubbliche, alla riforma fiscale e della pubblica amministrazione) e le riforme legislative, amministrative e normative in linea con gli standard internazionali, soprattutto negli Stati fragili e nei paesi in situazioni di conflitto e post-conflitto,
- con riferimento al nesso tra sicurezza e sviluppo, contrastare la corruzione e la criminalità organizzata, la produzione, il consumo e il traffico di stupefacenti e altri traffici illeciti, e sostenendo una gestione delle frontiere e una cooperazione transfrontaliera efficienti nonché migliorare l'iscrizione della popolazione all'anagrafe.

L'obiettivo della cooperazione allo sviluppo nel quadro di questa rubrica è contribuire a realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile senza perdere di vista gli obiettivi di sviluppo del millennio incompiuti, promuovere la democrazia, il buon governo, il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, favorire lo sviluppo sostenibile e l'integrazione economica, nonché promuovere la prevenzione e la risoluzione dei conflitti e la riconciliazione.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)**21 02 02** (seguito)

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all'iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali contributi ai sensi dell'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b) del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento per ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % di contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo e possono essere integrati da contributi per fondi fiduciari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 03 **Cooperazione con l'Asia centrale***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
151 513 771	72 970 655	128 810 250	56 000 000	85 030 000,—	53 612 816,32

Commento

Stanziamento destinato a contribuire all'eliminazione della povertà e alla creazione di condizioni adeguate per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e inclusivo, la coesione sociale, la democratizzazione e il miglioramento della qualità di vita. I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione comunemente concordati. Le priorità che verranno stabilite saranno conformi alle priorità politiche del Presidente Juncker, agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e si fonderanno sul Consenso europeo per lo sviluppo, sulla strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza e sulle successive conclusioni del Consiglio.

I programmi bilaterali sono imperniati sui seguenti aspetti: promozione della crescita sostenibile, sviluppo rurale integrato, possibili fonti di reddito e creazione di posti di lavoro nelle zone rurali nonché promozione della sicurezza alimentare; riforme in materia di Stato di diritto, promozione della democratizzazione e dei diritti umani, trasparenza e misure anticorruzione e sostegno alla gestione delle finanze pubbliche; creazione di un sistema di istruzione efficace incentrato su un insegnamento secondario e professionale di qualità che corrisponda alle necessità del mercato del lavoro; sostegno al settore della sanità per mezzo di un migliore accesso a servizi sanitari equi e di qualità nonché sostegno agli investimenti economici.

I programmi regionali mirano a sostenere un processo di dialogo e collaborazione a base ampia tra i paesi centroasiatici, in particolare nelle aree sensibili nell'ottica della sicurezza e stabilità generale.

I programmi daranno sistematicamente priorità alle persone più bisognose. Le questioni trasversali, come l'ambiente e i cambiamenti climatici, la riduzione del rischio di catastrofi, la governance locale, la lotta alla corruzione, i diritti umani, la parità di genere e i giovani saranno integrate in tutti i programmi dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 03 (seguito)

In caso di significativi sforzi di riforma della governance e di autentici processi di democratizzazione, il sostegno a loro favore assume carattere prioritario. Analogamente, gli stanziamenti per la gestione delle frontiere e i programmi antidroga dipendono dalle prospettive di conseguimento di risultati significativi. La cooperazione con la società civile sarà un elemento chiave della cooperazione. In sede di attuazione dei programmi, si opererà sempre di più per una collaborazione con le agenzie degli Stati membri e per la combinazione di risorse con istituzioni finanziarie internazionali.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie pubbliche, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 04 *Cooperazione con il Medio Oriente**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
83 196 862	39 512 058	66 497 174	25 000 000	66 504 914,—	28 277 103,—

Commento

I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione comunemente concordati. Le priorità che verranno stabilite saranno conformi alle priorità politiche del Presidente Juncker, agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e si fonderanno sul Consenso europeo per lo sviluppo, sulla strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza e sulle successive conclusioni del Consiglio.

Occorre privilegiare le azioni che influiscono sulla strutturazione dell'economia e sullo sviluppo delle istituzioni, sul miglioramento della situazione dei diritti umani, inclusi la libertà di espressione e di riunione, la libertà di stampa e dei media, la libertà di religione o di credo, compreso il diritto di abbandonare la propria religione o il proprio credo, sulla promozione e la tutela delle libertà digitali, sul rafforzamento della società civile, compresi gli interventi in materia di democratizzazione, accesso universale all'istruzione primaria e secondaria per i bambini di entrambi i sessi, per le donne, nonché per i bambini disabili, sul rafforzamento dei sistemi sanitari, in particolare allo scopo di eliminare la poliomielite in seguito agli ultimi focolai in Siria, sull'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, comprese le foreste tropicali, sulla cooperazione regionale, sulle azioni di prevenzione delle catastrofi e riduzione dei rischi, compresi i pericoli derivanti dai cambiamenti climatici, e sulle misure di ricostruzione, nonché sulla promozione dell'energia sostenibile, sulla lotta contro i cambiamenti climatici e sulla promozione delle libertà digitali in relazione all'uso di Internet e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)**21 02 04** (seguito)

Lo stanziamento è destinato altresì a finanziare misure per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti e la riconciliazione.

Esso è inoltre destinato a coprire il sostegno allo sviluppo della società civile e, in particolare, il sostegno alle attività delle organizzazioni non governative che promuovono e difendono i diritti di gruppi vulnerabili quali le donne, i bambini, le persone LGBTI, le minoranze etniche e religiose, gli atei e le persone con disabilità.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, le entità o le persone fisiche, a favore di determinati progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, e possono essere integrati da contributi dei fondi fiduciari dell'Unione.

Lo stanziamento può includere azioni connesse a:

- democrazia, diritti umani e Stato di diritto,
- rafforzare la capacità di garantire l'accesso universale ai servizi sociali di base, in particolare alla sanità e all'istruzione,
- incoraggiare un'integrazione e una cooperazione regionali maggiori secondo approcci orientati ai risultati e sostenendo vari processi di integrazione e dialogo regionali,
- parità di genere ed emancipazione delle donne e delle bambine,
- gestione del settore pubblico,
- politica e amministrazione fiscale,
- corruzione e trasparenza,
- società civile e autorità locali,
- nesso sicurezza-sviluppo,
- sostegno a progetti di microcredito,
- creazione di capacità per aiutare i produttori agricoli dei paesi in via di sviluppo a conformarsi alle norme sanitarie e fitosanitarie dell'Unione, il cui rispetto è necessario per poter accedere al mercato dell'Unione,
- sostegno ai rifugiati e agli sfollati,

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 04 (seguito)

— promozione dello sviluppo sociale, della coesione sociale e di un'equa distribuzione del reddito.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 05 **Cooperazione con l'Afghanistan***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
199 417 199	143 024 026	238 677 685	90 000 000	234 915 513,82	81 827 074,28

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare le operazioni dell'Unione nel quadro del processo di ricostruzione dell'Afghanistan.

I settori elencati di seguito sono tenuti debitamente in considerazione, alla luce di strategie, partenariati, accordi commerciali e di cooperazione comunemente concordati. Le priorità che verranno stabilite saranno conformi alle priorità politiche del Presidente Juncker, agli obiettivi di sviluppo sostenibile, e si fonderanno sul Consenso europeo per lo sviluppo, sulla strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza e sulle successive conclusioni del Consiglio.

Lo stanziamento copre altresì i servizi sociali di base e lo sviluppo economico in Afghanistan.

È destinato altresì a sostenere la strategia nazionale di lotta contro la droga in Afghanistan, tra cui l'arresto della produzione di oppio nel paese, nonché l'interruzione e lo smantellamento delle reti dell'oppio e delle rotte di esportazione illegale verso i paesi europei.

Lo stanziamento è altresì destinato a sostenere il contributo dell'Unione al ritorno dei profughi e degli sfollati afgani nei paesi e nelle regioni d'origine, conformemente agli impegni assunti dalla Comunità europea in occasione della conferenza di Tokyo del gennaio 2002.

Lo stanziamento è altresì destinato a finanziare le attività di organizzazioni femminili che operano da molto tempo a favore dei diritti delle donne afgane.

L'Unione deve aumentare la sua assistenza finanziaria in Afghanistan per settori come la sanità (costruzione e rimodernamento di ospedali, prevenzione della mortalità infantile, rafforzamento dei sistemi sanitari, eradicazione della poliomielite in uno degli ultimi paesi endemici) e i progetti infrastrutturali di piccole-medie dimensioni (riparazione della rete stradale, argini ecc.) parallelamente a un'attuazione efficace dei programmi a favore della sicurezza occupazionale e alimentare.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)**21 02 05** (seguito)

Parte dello stanziamento è destinata alla protezione dei diritti umani, segnatamente la libertà di religione e di credo.

Parte dello stanziamento è destinata a integrare la riduzione del rischio di catastrofe nella politica per lo sviluppo, sulla base della titolarità e delle strategie nazionali dei paesi esposti alle catastrofi.

Parte dello stanziamento è destinata, tenendo debitamente conto del regolamento finanziario, a migliorare la situazione delle donne, dando la precedenza alle azioni nel campo della sanità e dell'istruzione, e a favorire la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, in tutti i settori e a tutti i livelli.

Particolare attenzione sarà riservata, inoltre, alla situazione delle donne e delle bambine in tutte le altre azioni e gli altri progetti finanziati a titolo del presente stanziamento.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse, in entrambi i casi, le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 06 *Cooperazione con il Sudafrica**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 000 000	26 686 637	59 770 001	16 446 000	64 245 800,—	7 549 794,70

Commento

Stanziamento destinato a finanziare l'assistenza al governo del Sudafrica nella riduzione della disoccupazione, nella trasformazione del sistema di istruzione, formazione e ricerca onde contribuire a migliorare i risultati economici del paese (il 60% degli studenti abbandona la scuola prima della maturità e soltanto il 12% di essi si diploma con un voto che ne consente l'ingresso all'università) e ad assistere il Sudafrica nello svolgimento del proprio ruolo di promotore di trasformazione e sviluppo, migliorando tra l'altro la fornitura di servizi.

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) *(seguito)*21 02 06 *(seguito)*

La traiettoria di crescita del Sudafrica non ha assorbito manodopera nella misura richiesta, e il carente accesso al mercato del lavoro e al reddito salariale ha ostacolato l'impegno per la riduzione della povertà, della disoccupazione e delle disuguaglianze. Il tasso di disoccupazione è di circa il 27% della forza lavoro complessiva e supera il 50% tra i giovani (fascia di età 15-24 anni). Si contano inoltre 14 milioni di persone non impegnate nello studio, né nel lavoro né nella formazione (NEET), il che rappresenta il 39% della popolazione in età lavorativa. L'asimmetria del Sudafrica tra una domanda di manodopera semiqualeficata o qualificata e un eccesso di offerta di lavoratori non qualificati o poco qualificati è un fattore chiave dell'elevata disoccupazione. Inoltre, la mancanza di coordinamento tra le varie autorità dello Stato nella programmazione e attuazione del sistema nazionale dell'innovazione e l'insufficiente livello di collegamento tra il mondo accademico e della ricerca, da un lato, e l'industria, dall'altro, rappresentano i principali ostacoli che impediscono al Sudafrica di affrontare la riduzione della povertà e la crescita inclusiva. La crescita inclusiva è ostacolata anche dall'incidenza delle disfunzioni a livello di amministrazioni locali e dall'incapacità dei comuni di garantire servizi di base stabili e di qualità; si tratta di un contesto che non favorisce lo sviluppo economico locale e la creazione di posti di lavoro.

Parte dello stanziamento dovrebbe contribuire a promuovere: a) l'occupabilità in Sudafrica grazie al miglioramento delle pertinenti opportunità di istruzione, nonché l'occupazione e le corrispondenti opportunità tramite il potenziamento dello sviluppo delle competenze e dell'assistenza nella ricerca di un lavoro; b) a migliorare l'accesso ai programmi di istruzione e formazione tecnica e professionale nonché la loro qualità e pertinenza per il mercato del lavoro; e c) a rafforzare l'apprendimento integrato nel lavoro.

Parte dello stanziamento verrà utilizzato per fare tesoro dell'esperienza del passato e trarre dalla scienza, dalla tecnologia e dall'innovazione maggiori vantaggi socio-economici per tutti i sudafricani.

Parte dello stanziamento dovrebbe altresì contribuire a migliorare la capacità delle autorità locali di fornire accesso ai servizi essenziali e quindi dare risposta alla povertà e alle disuguaglianze tramite una migliore gestione delle finanze pubbliche, governance, partecipazione pubblica e innovazione; Il sostegno potrebbe concentrarsi sul ricorso all'innovazione come strumento per potenziare la capacità di fornire servizi di base.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie pubbliche, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 07 **Beni pubblici e sfide globali, riduzione della povertà, sviluppo sostenibile e democrazia***Commento*

Programma destinato principalmente ai paesi più poveri e meno sviluppati e alle fasce più svantaggiate della popolazione nei paesi oggetto del regolamento (UE) n. 233/2014.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 07 (seguito)

Stanziamiento destinato a finanziare la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile nell'ambito del programma «Beni pubblici e sfide globali». L'obiettivo del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile inclusivo mediante interventi flessibili e trasversali relativi ai beni pubblici e alle sfide globali principali nei seguenti settori: ambiente e cambiamenti climatici, energia sostenibile, sviluppo umano (sanità, istruzione, genere, uguaglianza, identità, occupazione, competenze, protezione e inclusione sociale, nonché aspetti connessi allo sviluppo economico quali crescita, occupazione, commercio e partecipazione del settore privato), sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile, migrazione e asilo. Questo programma tematico permetterà anche di rispondere tempestivamente a eventi imprevisti e crisi mondiali che colpiscono le popolazioni più povere. Promuovendo le sinergie tra i vari settori, il programma Beni pubblici e sfide globali ridurrà la frammentazione della cooperazione allo sviluppo dell'Unione e ne incrementerà la coerenza e la complementarietà con altri programmi e strumenti dell'Unione. Almeno il 50 % dei fondi dovrebbe essere destinato alle azioni per il clima e agli obiettivi ambientali, prima del ricorso ai marcatori basati sulla metodologia OCSE («marcatori di Rio»).

21 02 07 01 Ambiente e cambiamenti climatici

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
202 400 645	138 520 000	178 927 294	95 000 000	175 668 413,67	86 950 620,83

Commento

Stanziamiento destinato a fornire sostegno finanziario alle azioni nell'ambito del sottotema «Ambiente e cambiamenti climatici» all'interno del programma «Beni pubblici e sfide globali».

Lo stanziamiento sarà utilizzato in particolare per finanziare iniziative nei seguenti settori: adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e transizione verso società resilienti ai cambiamenti climatici e a basse emissioni di carbonio, in particolare sostenendo l'attuazione dei contributi stabiliti a livello nazionale (Nationally Determined Contributions) all'azione per il clima che tutte le parti della convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici hanno preparato in relazione all'accordo di Parigi; protezione, miglioramento e gestione sostenibile del capitale naturale (biodiversità, servizi ecosistemici, foreste, terreni e risorse idriche); trasformazione verso un'economia verde inclusiva; integrazione delle dimensioni dell'ambiente, dei cambiamenti climatici e della riduzione dei rischi di catastrofi nei programmi dell'Unione di cooperazione allo sviluppo; governance internazionale in materia di ambiente e clima. Sarà prestata attenzione alle questioni importanti relative alla governance e sarà sostenuto il conseguimento dei pertinenti obiettivi globali, quali gli obiettivi di sostenibilità fissati nell'ambito del quadro di sviluppo post-2015. Lo stanziamiento sarà altresì utilizzato per favorire i partenariati pubblico-privato destinati a contrastare i cambiamenti climatici e a sostenere i progetti di energia verde nelle infrastrutture, nelle telecomunicazioni e in altri settori.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di trasferimento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo e possono essere integrati da contributi per fondi fiduciari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 07 (seguito)

21 02 07 02 Energia sostenibile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
89 955 842	65 000 000	78 523 242	63 100 000	86 191 411,64	37 000 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a fornire sostegno finanziario alle azioni nell'ambito del sottotema «Energia sostenibile» all'interno del programma «Beni pubblici e sfide globali».

Lo stanziamento sarà utilizzato per promuovere l'accesso a servizi energetici affidabili, sicuri, economicamente accessibili, rispettosi del clima e sostenibili quale motore importante per l'eliminazione della povertà e per una crescita e uno sviluppo inclusivi, concentrandosi in particolare sull'uso di fonti energetiche rinnovabili locali e regionali e sull'accesso per le persone povere nelle regioni periferiche. Si sosterranno anche gli investimenti e i partenariati pubblico-privato volti a migliorare l'efficienza energetica a livello di generazione, trasmissione, distribuzione e uso intelligente dell'energia, anche promuovendo l'attuazione di progetti innovativi nelle comunità povere urbane e semiurbane. Si prevedono inoltre azioni volte a costruire alleanze strategiche per conseguire gli obiettivi in materia di energia sostenibile, agevolando il dialogo e il coordinamento con gli attori principali e con gli altri donatori.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di trasferimento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo e possono essere integrati da contributi per fondi fiduciari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 07 03 Sviluppo umano

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
205 874 058	179 400 000	153 741 313	138 000 000	163 633 821,—	135 466 549,78

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)**21 02 07** (seguito)

21 02 07 03 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare azioni nei paesi in via di sviluppo nell'ambito del sottotema «Sviluppo umano» (sanità, istruzione, cultura, questioni di genere e altri aspetti dello sviluppo umano) nell'ambito del programma «Beni pubblici e sfide globali». È rivolto principalmente alle fasce più povere della popolazione nei paesi che beneficiano dello stanziamento.

La componente dedicata alla sanità sosterrà l'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 3 (Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età): accesso universale a servizi sanitari essenziali di buona qualità, salute infantile e materna, salute sessuale e riproduttiva e diritti ad essa connessi, accesso alla pianificazione familiare, eradicazione della poliomielite, protezione contro l'AIDS/HIV e loro cura, tubercolosi, malaria e altre malattie trascurate e connesse alla povertà, e accesso al sostegno psicologico per le vittime della violenza.

Verranno sostenute la parità di accesso all'istruzione e la sua qualità in quanto parte dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4 (Assicurare un'istruzione inclusiva, equa e di qualità e promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti), anche per i migranti, le donne e le ragazze, e le persone provenienti da paesi colpiti da crisi prolungate, concentrandosi sui paesi che sono più lontani dal conseguimento degli obiettivi globali.

In seguito alla comunicazione congiunta della Commissione «Verso una strategia dell'UE in materia di relazioni culturali internazionali» [JOIN(2016) 29 final], la cultura sarà sostenuta in quanto motore di sviluppo e catalizzatore dell'inclusione sociale, della resilienza delle società e del pluralismo, della coesistenza pacifica e del rispetto reciproco.

Verranno sostenute le questioni relative alla parità di genere al fine di attuare l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 5 (raggiungere la parità di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze).

Saranno altresì sostenute le misure destinate ad aiutare gli Stati ad aumentare la mobilitazione e l'utilizzo efficace delle entrate nazionali per lo sviluppo umano sostenibile.

Nell'ambito della parità tra i generi, occorre sostenere i programmi che promuovono l'emancipazione economica e sociale di donne e bambine. Tra le priorità figurano anche le violenze sessuali e la violenza fondata sul genere e il sostegno alle vittime. Occorre inoltre contribuire all'obiettivo di eliminare le pratiche di selezione prenatale del sesso in base al genere.

Lo stanziamento può essere altresì utilizzato per attività a sostegno dei bambini e della gioventù, in particolare quelle mirate al pieno esercizio dei loro diritti e quelle a favore dell'emancipazione dei giovani in generale, con particolare riferimento alle ragazze, per la sanità e l'istruzione, la non discriminazione, l'occupazione, le competenze, la protezione sociale e l'inclusione sociale, nonché per la crescita, i posti di lavoro, la partecipazione del settore privato e la cultura.

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 07 (seguito)

21 02 07 03 (seguito)

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Questi contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di trasferimento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo e possono essere integrati da contributi per fondi fiduciari dell'Unione.

Quando l'assistenza viene fornita mediante il sostegno al bilancio, la Commissione sostiene gli sforzi messi in atto dai paesi partner per sviluppare il controllo parlamentare, le capacità di audit e la trasparenza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 07 04 Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
217 393 286	140 000 000	192 181 168	110 000 000	205 268 717,29	81 640 188,46

Commento

Stanziamento destinato a fornire sostegno finanziario alle azioni nell'ambito del sottotema «Sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile» all'interno del programma «Beni pubblici e sfide globali».

Nel campo della sicurezza alimentare e nutrizionale e dell'agricoltura sostenibile, gli obiettivi generali sono quelli di migliorare la sicurezza alimentare delle popolazioni più povere e più vulnerabili, contribuire a combattere la povertà e la fame per le generazioni attuali e future e affrontare meglio la sottanutrizione, riducendo la mortalità infantile. Tale obiettivo, che sarà perseguito in conformità con la politica dell'Unione, si concentrerà sul rafforzamento del reddito dei piccoli agricoltori, sulla resilienza delle comunità vulnerabili e sugli aiuti ai paesi partner per ridurre di 7 milioni, entro il 2025, il numero di bambini affetti da ritardo della crescita. Poiché la sicurezza alimentare è una sfida mondiale, il programma «Beni pubblici e sfide globali» sarà incentrato su attività e approcci relativi a beni pubblici e sfide globali che costituiscono un forte effetto moltiplicatore per i settori della produzione agricola, dell'allevamento di bestiame e della pesca, la situazione della sicurezza alimentare e nutrizionale delle famiglie, l'economia rurale e i sistemi alimentari, e la resilienza delle famiglie più vulnerabili alle crisi e a i disagi. Ciò permetterà di integrare e aggiungere valore al sostegno fornito tramite i programmi geografici.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 07 (seguito)

21 02 07 04 (seguito)

Nel tema sono incluse le seguenti tre componenti :

- *Componente 1: Creazione e scambio di conoscenze e promozione di innovazioni* che attiveranno e applicheranno nuove conoscenze alle sfide della sicurezza alimentare e nutrizionale, soprattutto a livello internazionale e continentale. Questa componente sarà inserita in un regime di collaborazione con le iniziative esistenti a livello mondiale e regionale, ma prevede anche nuovi partenariati che saranno necessari per assicurare che le conoscenze generate dalla ricerca siano utilizzate dai beneficiari per migliorare reddito e mezzi di sussistenza,
- *Componente 2: Promozione e rafforzamento della governance e delle capacità a livello mondiale, continentale, regionale e nazionale, per tutte le parti interessate.* Questa componente sosterrà iniziative internazionali in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale, anche a livello di terreni e pesca sostenibile, e migliorerà l'efficacia del dialogo sulle questioni della sicurezza alimentare e nutrizionale. Essa permetterà inoltre di promuovere un impegno internazionale coordinato che permetta di produrre informazioni affidabili, accessibili e tempestive e capacità analitiche a sostegno di politiche basate su elementi concreti e di rafforzare e/o istituire sistemi di informazione regionali e nazionali sostenibile che potranno essere utilizzati dalle istituzioni che si occupano di sicurezza alimentare. Questa componente potrà inoltre sostenere le iniziative di sviluppo delle capacità delle parti interessate, quali le organizzazioni della società civile, le organizzazioni degli agricoltori e altri gruppi interprofessionali lungo la catena del valore,
- *Componente 3: Sostegno a favore delle popolazioni povere ed esposte all'insicurezza nutrizionale, affinché possano reagire alle crisi e rafforzare la loro capacità di resistenza e recupero.* Tramite questa componente verrà fornito sostegno ai paesi in cui la programmazione geografica non prevede programmi bilaterali, ai paesi che risentono delle conseguenze di crisi e/o gravi situazioni impreviste, comprese le catastrofi naturali e di origine umana, epidemie e gravi crisi alimentari e nutrizionali sopravvenute in situazioni di fragilità e di esposizione al rischio di crisi alimentari e sarà utilizzata per finanziare approcci innovativi in grado di rafforzare la prevenzione e per consolidare le capacità di resistenza e recupero. Se necessario, saranno inoltre messi a punto interventi per migliorare le sinergie e le complementarità tra attività umanitarie e attività di sviluppo. Infine, le parti interessate del settore umanitario e del settore dello sviluppo saranno incoraggiati a svolgere un'analisi congiunta della situazione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 07 05 Migrazione e asilo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
51 531 564	130 000 000	404 973 912	115 722 000	58 269 112,—	27 029 810,30

Commento

Stanziamiento destinato ad attuare le iniziative previste per il settore tematico della migrazione e dell'asilo del programma «Beni pubblici e sfide globali» (*Global Public Goods and Challenges*), con l'obiettivo di migliorare la governance e massimizzare l'impatto della migrazione e della mobilità sullo sviluppo.

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 07 (seguito)

21 02 07 05 (seguito)

In particolare, il programma «Beni pubblici e sfide globali» nel settore della migrazione e asilo mira a potenziare la governance della migrazione nei paesi in via di sviluppo e da parte dei paesi in via di sviluppo, prestando particolare attenzione a massimizzare gli effetti positivi e ridurre al minimo le ripercussioni negative della migrazione e della mobilità sullo sviluppo dei paesi di origine e di destinazione a basso e medio reddito. A tal fine, il programma sosterrà l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile relativi alla migrazione, tra cui in particolare la tappa 10.7 riguardante la facilitazione di una migrazione e mobilità ordinate, sicure, regolari e responsabili. Le iniziative avviate contribuiranno all'attuazione della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 13 maggio 2015, dal titolo «Agenda europea sulla migrazione» [COM(2015) 240 final], segnatamente delle priorità definite nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca europea per gli investimenti del 7 giugno 2016 sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione [COM(2016) 385 final]. La protezione e la promozione dei diritti umani dei migranti, compreso l'accesso a servizi quali la sanità, e il sostegno all'impegno dell'Unione di garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo in materia di migrazione saranno perseguiti in quanto obiettivi trasversali. Le attività finanziate a titolo della presente linea di bilancio devono essere in linea con l'obiettivo principale della politica di sviluppo dell'Unione, ossia la riduzione della povertà.

Il programma si concentrerà su iniziative a livello globale ma anche a livello multiregionale (ad esempio per promuovere la cooperazione lungo le rotte migratorie Sud-Sud o Sud-Nord). Può essere anche avviato un numero limitato di progetti nazionali a sostegno di nuove iniziative di cooperazione con i paesi prioritari della politica migratoria esterna dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 08 **Finanziare le iniziative nel campo dello sviluppo delle organizzazioni della società civile e delle autorità locali o a loro favore***Commento*

Stanziamiento inteso a sostenere le iniziative di sviluppo, a cura dell'Unione e dei paesi partner, realizzate nei paesi in via di sviluppo dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali, o a loro favore, nonché a rafforzare le capacità di queste ultime di contribuire alla definizione delle politiche e a garantire la responsabilità e la trasparenza.

Si presterà particolare attenzione al sostegno della società civile e delle autorità locali, così come alla promozione del dialogo, di un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini — tenendo debitamente conto della prospettiva di genere e dell'emancipazione femminile — nonché della riconciliazione e del potenziamento delle istituzioni, anche a livello locale e regionale.

21 02 08 01 Società civile nello sviluppo

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
205 954 810	150 800 000	191 932 988	130 000 000	186 393 445,46	103 632 446,91

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)**21 02 08** (seguito)

21 02 08 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il sostegno ad iniziative volte a rafforzare le organizzazioni della società civile dei paesi partner e dell'Unione e i beneficiari ammissibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11) per quanto riguarda le attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo (DEAR). Le iniziative da finanziare verranno principalmente realizzate da organizzazioni della società civile. Ove opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, tali iniziative possono essere realizzate da altri operatori a vantaggio delle organizzazioni della società civile, se ciò può contribuire a:

- promuovere, nei paesi partner, una società inclusiva e dotata di maggiori poteri, anche in una prospettiva di parità di genere, mediante il rafforzamento delle organizzazioni della società civile,
- potenziare la capacità delle reti, piattaforme e alleanze di organizzazioni della società civile e di autorità locali europee e del sud del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e per promuovere la governance democratica e l'emancipazione delle donne,
- rendere i cittadini dell'Unione più consapevoli delle problematiche dello sviluppo e mobilitare il sostegno attivo dell'opinione pubblica a favore delle strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi partner.

Le possibili attività che saranno finanziate dal programma:

- interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati fornendo servizi di base tramite organizzazioni della società civile,
- lo sviluppo della capacità di complementarità degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate nell'ambito del programma nazionale miranti a:
 - creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile e la capacità delle organizzazioni della società civile di partecipare efficacemente alla formulazione delle politiche e al controllo dei processi di attuazione delle politiche,
 - facilitare un migliore dialogo e una migliore interazione tra le organizzazioni della società civile, le autorità locali, lo Stato e altri attori che partecipano allo sviluppo,
- il coordinamento, lo sviluppo della capacità e il potenziamento istituzionale di reti della società civile, all'interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito pubblico europeo sullo sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di organizzazioni della società civile e di organizzazioni ombrello del sud del mondo,
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle problematiche dello sviluppo, la possibilità delle persone di diventare cittadini attivi e responsabili e la promozione, nell'Unione e nei paesi candidati e candidati potenziali, di formazioni formali e informali sui temi dello sviluppo per permettere alla politica di sviluppo di radicarsi nelle società europee, ampliare il sostegno pubblico in favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, far conoscere le questioni e le difficoltà fronteggiate da questi paesi e dalle loro popolazioni e promuovere il diritto a un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e la dimensione sociale della globalizzazione.

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 08 (seguito)

21 02 08 01 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di trasferimento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo e possono essere integrati da contributi per fondi fiduciari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 08 02 Autorità locali nello sviluppo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
68 651 603	39 900 000	63 310 996	25 000 000	60 291 733,—	20 365 468,19

Commento

Stanziamento destinato a sostenere le iniziative volte a rafforzare le autorità locali dei paesi partner e dell'Unione e i beneficiari ammissibili nell'ambito del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11) per quanto riguarda le attività di educazione e sensibilizzazione allo sviluppo (DEAR). Le iniziative da finanziare verranno principalmente realizzate dalle autorità locali o dalle relative organizzazioni. Ove opportuno, al fine di garantirne l'efficacia, tali iniziative possono essere realizzate da altri operatori a vantaggio delle autorità locali, se ciò può contribuire a:

- incentivare, nei paesi partner, la formazione di una società inclusiva e dotata di maggiori poteri, grazie al rafforzamento delle autorità locali,
- potenziare la capacità delle reti, piattaforme e alleanze di organizzazioni delle autorità locali e dell'Europa e del sud del mondo per garantire un dialogo politico sostanziale e continuato in materia di sviluppo e per promuovere la governance democratica,
- rendere i cittadini europei più consapevoli delle problematiche dello sviluppo e mobilitare il sostegno attivo dell'opinione pubblica dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali a favore delle strategie di riduzione della povertà e di sviluppo sostenibile nei paesi partner.

Le possibili attività che saranno finanziate dal programma:

- interventi nei paesi partner a sostegno di gruppi vulnerabili e emarginati fornendo servizi di base tramite autorità locali,

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)**21 02 08** (seguito)

21 02 08 02 (seguito)

- lo sviluppo della capacità di complementarietà degli attori interessati per sostenere azioni sovvenzionate nell'ambito del programma nazionale miranti a:
 - creare un contesto favorevole alla partecipazione e all'azione dei cittadini e alla capacità delle autorità locali di partecipare efficacemente alla formulazione delle politiche e al controllo dei processi di attuazione delle politiche,
 - facilitare, nel contesto dello sviluppo, un migliore dialogo e una migliore interazione tra le autorità locali, le organizzazioni della società civile, lo Stato e altre realtà che partecipano allo sviluppo,
 - sviluppare la capacità delle autorità locali di partecipare efficacemente al processo di sviluppo riconoscendone il ruolo particolare e le specificità,
- il coordinamento, lo sviluppo della capacità e il potenziamento istituzionale di reti delle autorità locali, all'interno delle loro organizzazioni e tra diversi tipi di parti interessate attive nel dibattito pubblico europeo sullo sviluppo, e coordinamento, sviluppo della capacità e potenziamento istituzionale di reti di organizzazioni delle autorità locali e di organizzazioni ombrello del sud del mondo,
- la sensibilizzazione dell'opinione pubblica alle problematiche dello sviluppo, la possibilità delle persone di diventare cittadini attivi e responsabili e la promozione, nell'Unione e nei paesi candidati e candidati potenziali, di formazioni formali e informali sui temi dello sviluppo per permettere alla politica di sviluppo di radicarsi nelle società europee, ampliare il sostegno pubblico in favore di interventi contro la povertà e di relazioni più eque tra paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, far conoscere le questioni e le difficoltà fronteggiate da questi paesi e dalle loro popolazioni e promuovere il diritto a un processo di sviluppo in cui è possibile realizzare tutti i diritti umani e le libertà fondamentali e la dimensione sociale della globalizzazione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di trasferimento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo e possono essere integrati da contributi per fondi fiduciari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 09 Un programma panafricano a sostegno della strategia comune Africa-Unione europea*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
130 820 662	105 041 165	109 203 732	124 670 461	93 468 112,—	51 074 376,20

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) *(seguito)*21 02 09 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a favorire l'attuazione della strategia comune Africa-UE. Il programma panafricano fornirà in particolare un sostegno specifico ad attività di cooperazione allo sviluppo di natura interregionale, continentale e transcontinentale, così come ad altre iniziative pertinenti della strategia congiunta Africa-UE in un contesto globale. Il programma panafricano sarà attuato in stretta cooperazione con altri strumenti, in particolare lo strumento europeo di vicinato stabilito dal regolamento (UE) n 232/2014, il Fondo europeo di sviluppo e i programmi tematici dello strumento di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal regolamento (UE) n 233/2014, e si concentrerà su iniziative specifiche concordate nell'ambito della strategia comune Africa-UE, in modo da garantire la coerenza e le sinergie necessarie e da evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Si tratta di un approccio comune per i principali settori prioritari per lo sviluppo, subordinatamente al loro eventuale aggiornamento nel programma indicativo pluriennale 2018-2020 secondo l'esito del quinto vertice Africa-UE svoltosi ad Abidjan nel novembre 2017:

- sviluppo della pace, della sicurezza, della governance democratica e dei diritti umani, sostegno all'architettura della governance africana mediante la cooperazione con la Commissione e altre istituzioni dell'Unione africana, quali il Parlamento panafricano, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e le organizzazioni della società civile,
- sostegno all'integrazione regionale a livello continentale, compresa l'armonizzazione di politiche, norme e regolamenti, e sviluppo delle capacità di promozione dell'integrazione, del commercio e degli investimenti a livello regionale,
- in materia di migrazione, mobilità e occupazione, promozione di progressi nei settori delle rimesse, della mobilità e della migrazione della forza lavoro, della lotta contro il traffico di esseri umani, dell'immigrazione illegale e della protezione internazionale,
- gestione razionale delle risorse naturali (che comprende settori quali ambiente e cambiamenti climatici, materie prime e agricoltura) e utilizzo in un'ottica di sviluppo della ricchezza che tali risorse possono generare,
- sviluppo di una società basata sulla conoscenza e sulle competenze, al fine di sviluppare la competitività e sostenere la crescita, attraverso il sostegno all'istruzione superiore e alla ricerca a livello continentale, fornendo sostegno alle iniziative faro dell'Unione africana in questi settori e sostenendo il miglioramento e la disponibilità di dati statistici precisi.

Sarà fornito sostegno anche allo sviluppo del partenariato Africa-UE, per affrontare questioni globali sulla scena mondiale e rafforzare la società civile in modo che possa agire in modo specifico a livello continentale.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

Atti di riferimento

Il partenariato strategico Africa-UE, Una strategia comune Africa-UE, adottata al vertice di Lisbona dell'8 e 9 dicembre 2007.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 20 **Erasmus+ — Contributo per lo strumento di cooperazione allo sviluppo(DCI)**

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
102 428 673	103 495 100	108 922 928	93 812 842	115 352 483,—	86 867 447,24

Commento

Stanziameto destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita nel quadro di questo strumento esterno per attuare la dimensione internazionale dell'istruzione superiore del programma «Erasmus +».

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44).

21 02 30 **Accordo con l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e altri organismi delle Nazioni Unite**

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
344 000	340 000	372 000	372 000	0,—	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 30 (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire il contributo dovuto dall'Unione per coprire il bilancio amministrativo derivante dall'adesione alla FAO e, in seguito alla sua ratifica, al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 25 novembre 1991, riguardante l'adesione della Comunità all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) (GU C 326 del 16.12.1991, pag. 238).

Decisione 2004/869/CE del Consiglio, del 24 febbraio 2004, concernente la conclusione, a nome della Comunità europea, del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (GU L 378 del 23.12.2004, pag. 1).

21 02 40 *Accordi sui prodotti**Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0,—	2 517 338,78

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le quote annuali che l'Unione deve versare per la sua partecipazione agli accordi internazionali sui prodotti in base alla sua competenza esclusiva in materia.

Lo stanziamiento copre attualmente i seguenti contributi:

- contributo annuale all'Organizzazione internazionale del caffè,
- contributo annuale all'Organizzazione internazionale del cacao,
- contributo annuale al comitato consultivo internazionale del cotone, previa approvazione.

È probabile che nei prossimi anni vengano conclusi accordi riguardanti altri prodotti a seconda delle opportunità politiche e giuridiche.

Basi giuridiche

Decisione 2002/970/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla conclusione in nome della Comunità europea dell'accordo internazionale sul cacao del 2001 (GU L 342 del 17.12.2002, pag. 1).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)**21 02 40** (seguito)

Decisione n. 2008/76/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2008, relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio internazionale del cacao in merito alla proroga dell'Accordo internazionale sul cacao del 2001 (GU L 23 del 26.1.2008, pag. 27).

Decisione 2008/579/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12).

Decisione n. 2011/634/UE del Consiglio, del 17 maggio 2011, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 259 del 4.10.2011, pag. 7).

Decisione n. 2012/189/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione dell'accordo internazionale sul cacao del 2010 (GU L 102 del 12.4.2012, pag. 1).

Decisione (UE) 2017/876 del Consiglio, del 18 maggio 2017, relativa all'adesione dell'Unione europea al Comitato consultivo internazionale del cotone (ICAC) (GU L 134 del 23.5.2017, pag. 23).

Atti di riferimento

Trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'Articolo 133.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare l'Articolo 207.

Accordo internazionale sul caffè, rinegoziato nel 2007 e nel 2008, che è entrato in vigore il 2 febbraio 2011 per un periodo iniziale di 10 anni fino al 1° febbraio 2021, con possibilità di proroga per uno o più periodi successivi complessivamente non superiori a otto anni.

Accordo internazionale sul cacao, rinegoziato nel 2001 e in ultimo nel 2010, che è entrato in vigore il 1° ottobre 2012 per un periodo iniziale di 10 anni che termina il 30 settembre 2022, soggetto a revisione dopo cinque anni e con la possibilità di estensione per due periodi aggiuntivi ciascuno dei quali non superiore ai due anni.

Conclusioni del Consiglio del 29 aprile 2004 (8972/04), conclusioni del Consiglio del 27 maggio 2008 (9986/08) e conclusioni del Consiglio del 30 aprile 2010 (8674/10) riguardanti il Comitato consultivo internazionale del cotone.

Regolamento del Comitato consultivo internazionale del cotone, adottato dalla 31a riunione plenaria del 16 giugno 1972, con modifiche apportate nella 74^a riunione plenaria dell'11 dicembre 2015.

21 02 51 ***Completamento delle azioni relative allo strumento di cooperazione allo sviluppo (prima del 2014)****Commento*

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia, nonché la cooperazione economica con tali paesi (GU L 52 del 27.2.1992, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) *(seguito)*21 02 51 *(seguito)*

Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 955/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 del Consiglio relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 148 del 6.6.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 625/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che proroga e modifica il regolamento (CE) n. 1659/98 relativo alla cooperazione decentralizzata (GU L 99 del 3.4.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Regolamento (CE) n. 1337/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 62).

Atti di riferimento

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Progetti pilota ai sensi dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1).

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 aprile 2005, sul ruolo dell'Unione europea nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio (GU C 33 E del 9.2.2006, pag. 311).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 12 aprile 2005, sulla «Coerenza delle politiche per lo sviluppo — Accelerare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi di sviluppo del millennio» [COM(2005)0134].

Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, del 23 e 24 maggio 2005, sugli obiettivi del millennio.

Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles del 16 e 17 giugno 2005.

Conclusioni del Consiglio Affari generali e relazioni esterne, del 18 luglio 2005, sul vertice ONU.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)**21 02 51** (seguito)

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, intitolata «Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013» [COM(2005) 324 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, dal titolo «Investire nelle persone — Comunicazione relativa al programma tematico per lo sviluppo umano e sociale e le prospettive finanziarie 2007-2013» [COM(2006) 18].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 25 gennaio 2006, sul programma tematico «Attori non statali e autorità locali nello sviluppo» [COM(2006) 19 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo, del 25 gennaio 2006, dal titolo «Azione esterna — Programma tematico per l'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia» [COM(2006) 20 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, dal titolo «Una strategia tematica per la sicurezza alimentare — Portare avanti i programmi di sicurezza alimentare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio» [COM(2006) 21 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo» [COM(2006) 26 final].

Risoluzione del Parlamento europeo, del 1° giugno 2006, sulle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo (GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 171).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'8 ottobre 2008, dal titolo «Le autorità locali: attori di sviluppo» [COM(2008) 626 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 9 marzo 2010, intitolata «La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici» [COM(2010) 86 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 31 marzo 2010, intitolata «Un quadro strategico dell'UE per aiutare i paesi in via di sviluppo ad affrontare i problemi della sicurezza alimentare» [COM(2010) 127 final].

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'approccio dell'UE nei confronti dell'Iran [2010/2050(INI)]

21 02 51 01 Cooperazione con i paesi terzi in materia di migrazione e asilo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 000 000	p.m.	16 000 000	0,—	17 740 974,26

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) *(seguito)*21 02 51 *(seguito)*21 02 51 01 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che istituisce un programma di assistenza finanziaria e tecnica ai paesi terzi in materia di migrazione e asilo (AENEAS) (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 3 agosto 2005, intitolata «Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici nell'ambito delle future prospettive finanziarie 2007-2013» [COM(2005) 324 final].

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 25 gennaio 2006, intitolata «Programma tematico di cooperazione con i paesi terzi nei settori dell'emigrazione e dell'asilo» [COM(2006) 26 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 ottobre 2011, intitolata «Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento» [COM(2011) 637 final].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 18 novembre 2011, intitolata «L'approccio globale in materia di migrazione e mobilità» [COM(2011) 743 final].

21 02 51 02 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina

Cifre (Stanziamienti dissociati)

Stanziamienti 2018		Stanziamienti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	50 000 000	p.m.	110 000 000	0,—	242 738 904,61

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 51 (seguito)

21 02 51 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

21 02 51 03 Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, compresi l'Asia centrale e il Medio Oriente

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	337 765 334	p.m.	392 352 245	432,45	619 044 704,91

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

21 02 51 04 Sicurezza alimentare

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	55 000 000	p.m.	80 000 000	617,67	122 716 489,37

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) *(seguito)*21 02 51 *(seguito)*21 02 51 04 *(seguito)**Basi giuridiche*

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

21 02 51 05 Attori non statali dello sviluppo

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	35 000 000	p.m.	65 000 000	0,—	115 629 698,23

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

21 02 51 06 Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	50 000 000	p.m.	85 000 000	0,—	126 274 072,91

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 51 (seguito)

21 02 51 07 Sviluppo umano e sociale

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	14 350 250	p.m.	34 000 000	651,33	56 427 832,86

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

21 02 51 08 Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	85 163 000	p.m.	260 218 059	0,—	242 767 373,85

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 856/1999 del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativo ad una disciplina speciale per l'assistenza ai fornitori ACP tradizionali di banane (GU L 108 del 27.4.1999, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 51 (seguito)

21 02 51 08 (seguito)

Regolamento n. 1338/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento n. 1934/2006/CE che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21).

21 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

21 02 77 01 Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	313 751	0,—	67 004,40

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 02 Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con l'India

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	892 157	p.m.	700 161	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 03 Azione preparatoria — Scambi aziendali e scientifici con la Cina

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanti destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 04 Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	150 000	p.m.	p.m.	0,—	63 154,87

Commento

Stanziamanti destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 05 Azione preparatoria — Unione europea-Asia — Integrazione tra le politiche e la loro attuazione pratica

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	94 879,44

Commento

Stanziameto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 07 Azione preparatoria — Rete regionale africana di organizzazioni della società civile per l'OSM 5

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	299 174,12

Commento

Stanziameto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 08 Azione preparatoria — Gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	748 147,49

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 08 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 12 marzo 2002, sulla gestione delle risorse idriche nella politica dei paesi in via di sviluppo e priorità della cooperazione allo sviluppo dell'UE [COM(2002) 132 final].

Risoluzione del Consiglio, del 30 maggio 2002, sulla gestione delle risorse idriche nei paesi in via di sviluppo e sulle priorità della cooperazione allo sviluppo dell'UE (documento DEVGEN 83 ENV 309, 9696/02).

21 02 77 10 Azione preparatoria — Trasferimento di tecnologie nel settore dei prodotti farmaceutici a favore dei paesi in via di sviluppo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	2 625 334,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 10 (seguito)

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo, del 12 luglio 2007, sull'accordo TRIPS e l'accesso ai medicinali (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591).

21 02 77 11 Azione preparatoria — Ricerca e sviluppo in materia di malattie connesse alla povertà, malattie tropicali e malattie trascurate

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	156 721,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 luglio 2007 sull'accordo TRIPS e l'accesso ai farmaci (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 591).

21 02 77 12 Progetto pilota — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 12 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 13 Azione preparatoria — Miglioramento dell'assistenza sanitaria alle vittime di violenze sessuali nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 650 066	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 14 Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 15 Progetto pilota — Investimenti strategici per una pace sostenibile e per la democratizzazione del Corno d'Africa

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 081 125	0,—	1 026 471,81

Commento

Stanziameto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 16 Progetto pilota — Potenziare i servizi veterinari nei paesi in via di sviluppo

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	350 000	p.m.	500 000	0,—	2 102 918,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 17 Progetto pilota — Responsabilità sociale delle imprese e accesso alla pianificazione familiare volontaria per i lavoratori dell'industria nei paesi in via di sviluppo

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 18 Progetto pilota — Investire nella pace sostenibile e nel potenziamento comunitario nella regione del Cauca - Colombia

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	950 000	p.m.	995 658	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 19 Azione preparatoria — Creare resilienza per migliorare la salute delle comunità nomadi della regione del Sahel nella situazione post-crisi

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	387 828	p.m.	749 738	100 000,—	2 411 434,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 20 Azione preparatoria — Reinserimento socioeconomico dei minori e delle donne professioniste del sesso nei distretti minerari di Luhwindja, provincia del Sud Kivu, nell'est della Repubblica democratica del Congo

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	372 604	p.m.	490 000	150 000,—	914 790,50

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 21 Azione preparatoria — Azione preparatoria: Creare e potenziare partenariati locali lo sviluppo dell'economia sociale e la costituzione di imprese nell'Africa Orientale

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	494 423	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 22 Progetto pilota — Approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione di soluzioni in ambito sanitario finalizzate alla lotta contro le malattie tropicali trascurate nelle aree endemiche

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 23 Progetto pilota — Accesso alla giustizia e risarcimento delle vittime dei reati più gravi commessi nella Repubblica democratica del Congo (RDC)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	268 870	p.m.	200 000	0,—	321 130,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 24 Progetto pilota — Mappatura della minaccia globale della resistenza antimicrobica

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 275 000	750 000	675 000	750 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 25 Progetto pilota — Rafforzare i diritti dei minori, la protezione e l'accesso all'istruzione per i bambini e gli adolescenti sfollati in Guatemala, Honduras e El Salvador

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	750 000	500 000	700 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 26 Progetto pilota — Servizi d'istruzione per i bambini precedentemente associati alle forze e ai gruppi armati nella zona amministrativa di Grande Pibor (GPAA) nel Sud Sudan

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	1 000 000	500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 27 Progetto pilota — Testare il ricorso alla gestione partecipativa dei pascoli in Kenya e Tanzania

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	1 000 000	500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 28 Progetto pilota — Sostenere la dimensione urbana della cooperazione allo sviluppo: potenziare la capacità finanziaria delle città nei paesi in via di sviluppo di garantire uno sviluppo urbano produttivo e sostenibile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Il 2015 è stato una pietra miliare strategica per la governance globale, l'eliminazione della povertà e lo sviluppo sostenibile: nel corso dell'anno si sono tenuti vertici e conferenze internazionali di portata storica (il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030, il programma d'azione di Addis Abeba, l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e l'accordo di Parigi della COP 21 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) che hanno collettivamente ridefinito per numerosi anni a venire l'approccio della comunità internazionale, tra cui l'Unione europea, al conseguimento dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà.

La terza Conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani e lo sviluppo sostenibile (nota come «Habitat III», tenutasi a Quito, Ecuador, nell'ottobre 2016) è stata una delle prime conferenze dell'ONU a svolgersi dopo l'adozione dell'Agenda 2030.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)**21 02 77** (seguito)

21 02 77 28 (seguito)

Essa ha adottato una «nuova Agenda urbana» mondiale, destinata a orientare lo sviluppo urbano sostenibile per il prossimo ventennio e dare così un forte impulso per l'attuazione dell'Agenda 2030, e in particolare dell'Obiettivo di Sviluppo sostenibile (OSS) n. 11, ma anche per l'attuazione di una serie di altri obiettivi e relativi traguardi con una spiccata dimensione urbana, nonché delle decisioni della COP 21.

La nuova Agenda urbana formula proposte concrete sul modo in cui affrontare le sfide poste dall'urbanizzazione e dalla demografia urbana e trasformarle in opportunità a favore dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale.

L'obiettivo è di focalizzare l'attenzione su un'importante sfida che si pone alle città nei paesi in via di sviluppo: la governance urbana. Più in particolare, il progetto pilota permetterà di avvalersi delle competenze delle città dell'Unione in ambiti correlati in termini di sviluppo di capacità, ai fini di un approccio integrato agli aspetti finanziari, giuridici e urbanistici.

Esso sarà inteso:

- a fornire esempi concreti delle carenze finanziarie, giuridiche e urbanistiche in determinati paesi e città in via di sviluppo, nonché a individuare lacune e necessità,
- ad agevolare la cooperazione tra città di paesi in via di sviluppo e città dell'Unione con una solida esperienza in materia di sviluppo urbano e offrire attività di potenziamento delle capacità in diversi ambiti, quali mobilità urbana, spazi pubblici e alloggi, con particolare riferimento alla creazione di un quadro idoneo per il ricorso a strumenti innovativi di finanziamento dello sviluppo urbano (come il finanziamento combinato dell'Unione),
- a formulare raccomandazioni, sulla base di tali esperienze, sul modo in cui rendere operativa nei paesi in via di sviluppo e nelle loro città l'attuazione della dimensione urbana degli OSS e della nuova Agenda urbana, avvalendosi dell'esperienza maturata dall'Unione.

Il progetto farà tesoro delle esperienze dei gemellaggi tra le città dell'Unione e dei paesi in via di sviluppo. Si avvarrà delle competenze delle piattaforme e reti di città dell'Unione che elaborano soluzioni pragmatiche per lo sviluppo urbano integrato e sostenibile.

Il progetto pilota fornirà alla Commissione le informazioni necessarie per il prossimo periodo di programmazione e la sua attuazione è prevista per gli anni 2017 e 2018.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 29 Azione preparatoria - Sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziameto destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

La presente azione preparatoria finanziaria e collaborerà con organizzazioni private e non governative che sviluppano programmi sostenibili a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese nei paesi in via di sviluppo con le seguenti modalità:

- organizzazione di concorsi per la creazione di imprese a livello nazionale e regionale,
- accesso al capitale e a servizi finanziari adeguati secondo modalità diverse, che vanno dal rafforzamento delle capacità degli intermediari finanziari alla messa a disposizione di capitali,
- utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) ai fini dell'inclusione finanziaria dei poveri,
- sostegno giuridico e finanziario alle imprese per il passaggio dal settore informale al settore privato formale,
- programmi di sostegno alle giovani start-up,
- promozione dell'imprenditoria femminile,
- accesso ai prestiti, al credito e al microcredito,
- formazione aziendale per potenziali imprenditori,
- finanziamenti per le imprese sociali.

Le microimprese e le piccole e medie imprese, che rappresentano la struttura portante di tutte le economie di mercato, sono soggette a oneri regolamentari molto più gravosi nei paesi in via di sviluppo rispetto a quelli dell'Unione e la maggior parte di esse opera nell'ambito dell'economia informale, che è piagata dalla volatilità, ed è priva di tutela giuridica, diritti del lavoro e accesso ai finanziamenti.

Un'azione concertata in questo settore permetterebbe di creare centinaia di migliaia di nuovi posti di lavoro nelle comunità locali nei paesi in via di sviluppo, creando un contesto dinamico in cui le iniziative private potrebbero svilupparsi, estendersi e produrre ricchezza.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 29 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 30 Azione preparatoria — Approccio integrato all'elaborazione e all'attuazione di soluzioni in ambito sanitario finalizzate alla lotta contro le malattie tropicali trascurate nelle aree endemiche

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 500 000	500 000		

Commento

Stanzamento destinato a coprire impegni non ancora liquidati di esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

I meccanismi esistenti di finanziamento di ricerca e sviluppo (R&S) nel campo delle malattie tropicali trascurate tendono a seguire un approccio isolato: permangono divari tra le diverse fasi del ciclo di R&S, e i legami con le questioni periferiche quali l'approvvigionamento idrico e le misure igienico-sanitarie (Water Supply, Sanitation and Hygiene — WASH) nonché i programmi educativi non sono affrontati secondo un approccio multisettoriale. Allo stesso modo, si tende a trascurare la necessità di una altrettanto importante ricerca incrementale, che può contribuire ad aumentare significativamente l'accettabilità dei trattamenti e delle diagnosi tra le popolazioni colpite dalle malattie tropicali trascurate.

La presente azione preparatoria, che persegue l'obiettivo di colmare alcune lacune esistenti in ambito R&S nel campo delle malattie tropicali trascurate, contribuirà a un modello alternativo, o al suo cofinanziamento, basato su un approccio innovativo e coordinato volto a colmare le lacune persistenti in materia di R&S dovute alle carenze del mercato. Il modello sostenuto individuerà una parte specifica delle lacune in materia di R&S nel campo delle malattie tropicali trascurate che incidono in modo sproporzionato sui paesi in via di sviluppo e fornirà elementi essenziali che consentiranno l'elaborazione di una soluzione sanitaria di qualità, accessibile, a basso costo e adeguata.

La presente azione è intesa a proseguire il lavoro svolto nell'ambito delle azioni preparatorie e dei progetti pilota precedenti dedicati a ricerca e innovazione in materia di salute globale e a sostenere le misure volte a colmare le lacune individuate e riconosciute conformemente al processo dell'OMS relativamente al rapporto disponibile all'indirizzo http://www.who.int/phi/cewg_report/en/ e all'elenco dei progetti dimostrativi individuati e preselezionati nell'ambito della riunione consultiva tecnica mondiale sui progetti dimostrativi di R&S in campo sanitario.

In tal modo, mirando nel contempo a migliorare l'accettabilità, la presente azione contribuirà al conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi:

- raccomandare efficaci ed efficienti meccanismi di coordinamento con altre iniziative in corso,
- proporre modi innovativi per dissociare il costo dei prodotti finali dai costi di R&S,

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 30 (seguito)

— ottimizzare i partenariati pubblico-pubblico e pubblico-privato nell'ambito della condivisione di conoscenze, includendo approcci innovativi fondati su conoscenze aperte; — massimizzare le capacità di ricerca, sviluppo e produzione nei paesi in via di sviluppo, anche attraverso il trasferimento di tecnologie.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 31 Progetto pilota — Santé pour tous — Salute per tutti — Progetto comune di Aimes-Afrique (Togo) e Aktion PiT-Togohilfe e.V.

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 200 000	850 000	500 000	250 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Vista la mancanza di medici in Togo, la popolazione rurale è abbandonata al proprio destino e le persone, durante tutta la loro vita, non hanno quasi mai la possibilità di vedere un medico. L'associazione Aimes-Afrique si propone di colmare questa reale lacuna del sistema sanitario congolese. Pertanto, i medici che sono membri di Aimes-Afrique hanno deciso di continuare a lavorare, come hanno fatto in passato (per quanto possibile con i mezzi di cui dispongono), offrendo assistenza sanitaria gratuita ai loro concittadini sotto forma di missioni mediche gratuite nelle zone rurali di tutte le cinque regioni del Togo (Maritime, Plateaux, Centrale, Kara, Savannes).

L'azione umanitaria verrà condotta in tutte le cinque regioni del paese, ma sarà organizzata a livello regionale. Ogni regione comprende distretti sanitari dove il personale sanitario dei vari dispensari medici presenti nelle zone più remote del territorio seguirà corsi di formazione e perfezionamento. Le visite e gli esami saranno effettuati in loco nei villaggi, mentre gli interventi chirurgici saranno realizzati in sedi adeguate, possibilmente situate nelle vicinanze.

L'obiettivo è quello di portare l'ospedale alla popolazione povera e vulnerabile delle campagne, garantendo la disponibilità di cure medico-chirurgiche gratuite e una buona formazione del personale sanitario locale.

L'offerta di cure medico-chirurgiche gratuite riguarda tutti gli abitanti di tutte le regioni del Togo, senza distinzioni di età, sesso o religione.

L'importo specificato è ripartito nel modo seguente:

— investimenti in attrezzature mediche,

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 31 (seguito)

- acquisto di ambulanze, trasporto compreso,
- acquisto di autobus a trazione integrale e di un camion, trasporto compreso,
- acquisto di tende mediche e loro contenuto, trasporto compreso,
- missioni con impiego di personale medico: costi di esercizio e di consumo.

Aspetti geografici

Le missioni mediche, che abbracceranno tutte le cinque regioni del Togo (Maritime, Plateaux, Centrale, Kara e Savannes), coprendo l'intero territorio del paese, saranno effettuate nei villaggi delle zone rurali, in collaborazione con il personale sanitario locale. Di qui la necessità di disporre anche di tende mediche. Ove non sarà possibile fare diversamente, gli interventi chirurgici saranno effettuati negli ospedali regionali dei capoluoghi di provincia. Il progetto andrà dunque a integrare anche le iniziative dell'Unione nei capoluoghi di provincia, coprendo in modo capillare il territorio.

Si tratta di missioni mediche nelle regioni rurali del Togo, volte ad offrire a una popolazione attualmente esclusa da qualsiasi assistenza medica qualificata la possibilità di essere curata da medici specialisti. Aimes-Afrique costituisce equipe mediche, composte come minimo da sette diversi specialisti togolesi altamente qualificati, che ogni anno effettuano una missione di 14 giorni in ciascuna delle cinque regioni del paese per visitare ogni volta a titolo gratuito circa 5 000 persone, prestando loro per quanto possibile cure immediate e operando circa 500 pazienti. In ogni regione, dunque, le persone che beneficeranno del progetto saranno complessivamente almeno 25 000. L'associazione Aktion PiT-Togohilfe e.V. sostiene il progetto, nel quadro delle sue possibilità, con contributi finanziari e donazioni in natura.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 32 Azione preparatoria — Giovani volontari europei al servizio dello sviluppo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 000 000	500 000				

Commento

Confrontata a migrazioni di massa l'Unione, oltre a rafforzare i controlli alle sue frontiere esterne, deve impegnarsi per esaurire le fonti di tali movimenti di popolazioni.

Occorre notare che il fenomeno rischia di amplificarsi dato che, secondo i demografi, l'Africa potrebbe contare 800 milioni di abitanti in più tra 30 anni.

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) *(seguito)*21 02 77 *(seguito)*21 02 77 32 *(seguito)*

Il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, istituito dal regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), la garanzia dell'EFSD e il Fondo di garanzia dell'EFSD (GU L 249 del 27.9.2017, pag. 1), costituisce uno degli strumenti finanziari per una politica volontaristica di aiuto allo sviluppo. Esso deve essere accompagnato, sul piano umano, da un'offerta di servizi nelle attività prioritarie concernenti in particolare i settori scolastico, sanitario e tecnico.

A tale titolo, l'Unione potrebbe incoraggiare i giovani europei ad impegnarsi per periodi compresi tra sei mesi e un anno nel quadro di uno statuto di cooperanti. Le istituzioni pubbliche di aiuto allo sviluppo, nonché le ONG e le strutture riconosciute come «servizi civili» saranno le più adatte ad accogliere i giovani volontari. Il contributo del bilancio dell'Unione assumerebbe la forma di borse a copertura delle spese di viaggio e di alloggio. Il dispositivo «EU Aid Volunteers» può fungere da modello, con la doppia differenza che le missioni sono destinate allo sviluppo e che il pubblico interessato è di età compresa tra i 18 e i 26 anni.

Per meglio soddisfare la necessità di finanziamento di questa azione preparatoria ci si dovrebbe concentrare sulla linea di bilancio della rubrica 4, la linea più adeguata al raggiungimento degli obiettivi dello Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 33 Progetto pilota — Promuovere la trasparenza e la valutazione di impatto per le autorità locali in Guatemala

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
450 000	225 000				

Commento

Il progetto pilota metterà a punto metodologie innovative e strumenti tecnologici al fine di facilitare il monitoraggio dell'impatto sociale dei servizi pubblici e dei progetti di cooperazione internazionale realizzati dalle autorità locali in Guatemala. Esso persegue i seguenti obiettivi:

- — promuovere la partecipazione dei cittadini, la trasparenza istituzionale e l'integrazione di genere quali elementi chiave per l'individuazione e la formulazione di iniziative locali;
- — garantire l'accesso delle autorità locali all'insieme più adeguato di indicatori e ai meccanismi di accesso ai dati, onde misurare l'impatto delle azioni realizzate sul loro territorio;
- — sviluppare un quadro di riferimento per quanto riguarda il grado di efficienza delle politiche di sviluppo a livello locale;
- — armonizzare le iniziative locali e i piani strategici nazionali in linea con il programma indicativo pluriennale della Commissione per il Guatemala attraverso la standardizzazione degli indicatori di impatto.

CAPITOLO 21 02 — STRUMENTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (DCI) (seguito)

21 02 77 (seguito)

21 02 77 33 (seguito)

Il progetto pilota promuoverà la cooperazione tra le autorità locali disposte a lavorare insieme per sviluppare una metodologia basata sugli Open Data e sui Big Data. Da ciò si otterranno i dati attuali sull'impatto delle iniziative a livello locale in Guatemala, in linea con le strategie pubbliche nazionali. Inoltre, fornirà ai donatori internazionali, specie la Commissione, un quadro di riferimento sull'efficienza delle politiche di cooperazione allo sviluppo a livello locale. Sia gli indicatori sia i meccanismi devono tenere conto delle caratteristiche specifiche del paese, ossia multiculturalismo, pluriethnicità e multilinguismo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 02 77 34 Progetto pilota — Alberi per l'Africa

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
600 000	300 000				

Commento

Il progetto pilota metterà a disposizione finanziamenti per la rete di ONG partner nell'ambito della EverGreen Agriculture Partnership, che sta realizzando l'iniziativa volta a invertire il degrado del suolo in Africa attraverso il graduale potenziamento dell'agricoltura «sempreverde» (Reversing Land Degradation in Africa by Scaling-up EverGreen Agriculture), che è finanziata tramite il programma Beni pubblici e sfide globali nell'ambito dello Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI). Integrando il progetto pilota nelle attività della summenzionata iniziativa del DCI si avrà il vantaggio di evitare la creazione di una struttura di progetto ad hoc e gli altri costi correlati. L'obiettivo è quello di offrire una formazione tecnica, una pianificazione e semenzali di alberi alle comunità locali in uno o più degli otto paesi africani interessati, in particolare alle comunità in cui il suolo è pesantemente degradato, dando agli abitanti gli strumenti per migliorare le loro condizioni di vita. Dovrebbe essere previsto una valutazione trasparente dei risultati, che dovrebbero essere misurabili in termini monetari.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 04 — STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 04	STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI								
21 04 01	<i>Rafforzare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sostenere le riforme democratiche</i>	4	135 400 860	110 000 000	132 804 486	100 000 000	131 138 878,83	83 201 149,26	75,64
21 04 51	<i>Completamento dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (prima del 2014)</i>	4	p.m.	10 000 000	p.m.	20 000 000	2 299,25	41 980 499,27	419,80
21 04 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
21 04 77 02	<i>Progetto pilota — Forum della società civile UE-Russia</i>	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	36 550,50	
	Articolo 21 04 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	36 550,50	
	Capitolo 21 04 — Totale		135 400 860	120 000 000	132 804 486	120 000 000	131 141 178,08	125 218 199,03	104,35

21 04 01 Rafforzare il rispetto e l'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali e sostenere le riforme democratiche

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
135 400 860	110 000 000	132 804 486	100 000 000	131 138 878,83	83 201 149,26

Commento

L'obiettivo generale è contribuire allo sviluppo e al consolidamento della democrazia e al rispetto dei diritti umani, conformemente alle politiche e agli orientamenti dell'Unione e in stretta cooperazione con la società civile.

I settori fondamentali di attività comprendono:

- il rafforzamento del rispetto e dell'osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali, inclusi i diritti delle donne, proclamati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri strumenti internazionali e regionali in materia di diritti umani, con un'attenzione particolare per la libertà di espressione e di riunione e le libertà digitali, nonché il rafforzamento della loro protezione, promozione e sorveglianza, principalmente attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile, ai difensori dei diritti umani e alle vittime di repressioni e maltrattamenti,

CAPITOLO 21 04 — STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI *(seguito)***21 04 01** *(seguito)*

— il sostegno e il consolidamento delle riforme democratiche nei paesi terzi, eccezion fatta per le missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, rafforzando la democrazia partecipativa e rappresentativa e l'emancipazione delle donne, potenziando tutti gli aspetti del ciclo democratico e migliorando l'affidabilità dei processi elettorali.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di trasferimento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo e possono essere integrati da contributi per fondi fiduciari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 85).

21 04 51 **Completamento dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (prima del 2014)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 000 000	p.m.	20 000 000	2 299,25	41 980 499,27

Commento

Stanziamento destinato a liquidare gli impegni residui nell'ambito dello strumento europeo per la democrazia e i diritti umani per il periodo 2007-2013.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri, di altri paesi donatori, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali e parastatali, o di organizzazioni internazionali a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in suo nome, conformemente all'atto di base pertinente, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo saranno determinati in base alla convenzione di trasferimento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 04 — STRUMENTO EUROPEO PER LA DEMOCRAZIA E I DIRITTI UMANI (seguito)

21 04 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

21 04 77 02 Progetto pilota — Forum della società civile UE-Russia

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	36 550,50

Commento

Stanziameto destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 05 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE (ICSP) — MINACCE GLOBALI E TRANSREGIONALI E MINACCE EMERGENTI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 05	STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE (ICSP) — MINACCE GLOBALI E TRANSREGIONALI E MINACCE EMERGENTI								
21 05 01	Minacce globali e transregionali e minacce emergenti	4	65 900 000	54 200 000	64 900 000	44 000 000	64 393 076,—	40 900 285,01	75,46
	Riserve (40 02 41)		6 250 000						
			72 150 000	54 200 000	64 900 000	44 000 000	64 393 076,—	40 900 285,01	
21 05 51	Completamento delle azioni connesse all'area delle «Minacce mondiali alla sicurezza» (prima del 2014)	4	p.m.	10 000 000	p.m.	17 000 000	0,—	30 117 268,35	301,17
	Capitolo 21 05 — Totale		65 900 000	64 200 000	64 900 000	61 000 000	64 393 076,—	71 017 553,36	110,62
	Riserve (40 02 41)		6 250 000						
			72 150 000	64 200 000	64 900 000	61 000 000	64 393 076,—	71 017 553,36	

21 05 01 Minacce globali e transregionali e minacce emergenti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 05 01	65 900 000	54 200 000	64 900 000	44 000 000	64 393 076,—	40 900 285,01
Riserve (40 02 41)	6 250 000					
Totale	72 150 000	54 200 000	64 900 000	44 000 000	64 393 076,—	40 900 285,01

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire l'assistenza nel contesto di minacce globali e transregionali e minacce emergenti, definita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 230/2014 che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.

Le azioni coperte dallo stanziamento contribuiranno a proteggere i paesi e le popolazioni dai rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale. Tali azioni possono comprendere:

- il rafforzamento della capacità delle autorità civili competenti preposte allo sviluppo e all'attuazione dell'efficace controllo dei traffici di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le apparecchiature per la loro produzione o consegna o per controlli efficaci alle frontiere), ricorrendo anche all'installazione di moderne attrezzature logistiche di valutazione e di controllo. Le azioni riguardano sia le catastrofi naturali e industriali che le attività criminali,

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 05 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE (ICSP) — MINACCE GLOBALI E TRANSREGIONALI E MINACCE EMERGENTI *(seguito)***21 05 01** *(seguito)*

- lo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali al fine di istituire e applicare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese le misure di cooperazione regionale,
- l'elaborazione di misure civili efficaci di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e lo sviluppo di capacità per interventi di bonifica riguardanti eventuali catastrofi ambientali di grande entità in questo settore.
- la promozione delle attività di ricerca civile come alternativa alla ricerca nel campo della difesa e il sostegno alla riqualificazione e all'impiego alternativo di scienziati e di ingegneri assunti in precedenza nei settori connessi alle armi,
- il sostegno a favore di misure per rafforzare le pratiche di sicurezza relative alle infrastrutture civili dove sono immagazzinati o manipolati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici o nucleari sensibili nell'ambito di programmi di ricerca civile,
- il sostegno, nell'ambito delle politiche di cooperazione dell'Unione e dei loro obiettivi, a favore dell'istituzione di infrastrutture civili e dei pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, il ripristino o la trasformazione di impianti e di siti connessi alle armi dichiarati non più appartenenti a un programma di difesa,

Altre misure connesse alle minacce mondiali e transregionali mireranno a:

- rafforzare la capacità di contrasto delle autorità giudiziarie e civili che partecipano alla lotta contro il terrorismo,
- combattere la radicalizzazione, l'estremismo violento e la criminalità organizzata, ivi compresi i traffici illeciti di esseri umani, droga, armi e materiali esplosivi, la cibercriminalità e i medicinali falsificati, e controllare in modo efficace i traffici e transiti illeciti; promuovere lo scambio di competenze e di migliori prassi nel contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento con paesi partner in regioni in cui l'estremismo è in aumento, come l'Asia meridionale, facendo anche fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti, e promuovendo altresì la biosicurezza delle strutture che utilizzano microbi pericolosi.
- sostenere le misure volte a garantire una risposta adeguata alle minacce nei confronti dei trasporti internazionali e delle infrastrutture critiche, ivi compresi il trasporto dei passeggeri e delle merci, della gestione e della distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche,
- assicurare una risposta adeguata alle grandi minacce per la salute pubblica, ad esempio le pandemie con un potenziale impatto transnazionale.

Queste misure possono essere adottate a titolo di tale strumento nel contesto di condizioni stabili, qualora esse siano volte ad affrontare specifiche minacce a livello mondiale e transregionale aventi un effetto destabilizzante e unicamente nella misura in cui gli strumenti dell'Unione per le azioni esterne non possano fornire una risposta adeguata ed efficace.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, le entità o le persone fisiche, a favore di determinati progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, e possono essere integrati da contributi dei fondi fiduciari dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 05 — STRUMENTO INTESO A CONTRIBUIRE ALLA STABILITÀ E ALLA PACE (ICSP) — MINACCE GLOBALI E TRANSREGIONALI E MINACCE EMERGENTI *(seguito)*

21 05 01 *(seguito)*

Base giuridica

Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 1).

21 05 51 **Completamento delle azioni connesse all'area delle «Minacce mondiali alla sicurezza» (prima del 2014)**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	10 000 000	p.m.	17 000 000	0,—	30 117 268,35

Commento

Stanziamanti destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1725/2001 del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce uno strumento per la stabilità (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 06 — STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 06	STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE								
21 06 01	<i>Promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi</i>	4	31 505 663	24 000 000	30 884 131	15 000 000	30 369 456,—	11 598 580,21	48,33
21 06 02	<i>Contributo supplementare dell'Unione europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore dei progetti relativi all'incidente di Chernobyl</i>	4	p.m.	p.m.	30 000 000	40 000 000	40 000 000,—	61 205 092,30	
21 06 51	<i>Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)</i>	4	p.m.	20 000 000	p.m.	25 000 000	0,—	39 047 809,57	195,24
	Capitolo 21 06 — Totale		31 505 663	44 000 000	60 884 131	80 000 000	70 369 456,—	111 851 482,08	254,21

21 06 01 *Promozione di un livello elevato di sicurezza nucleare e di protezione radiologica nonché dell'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi*

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
31 505 663	24 000 000	30 884 131	15 000 000	30 369 456,—	11 598 580,21

Commento

Stanziamento destinato a finanziare la promozione di una cultura di sicurezza nucleare efficace a tutti i livelli, in particolare mediante:

- un sostegno continuo agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e il rafforzamento del quadro normativo, in particolare per quanto riguarda le attività di autorizzazione, per instaurare una vigilanza normativa forte e indipendente,
- il sostegno alla sicurezza del trasporto, del trattamento e dello smaltimento del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi provenienti dalle centrali nucleari e da altre sorgenti (orfane) (applicazioni mediche, estrazione dell'uranio),
- l'elaborazione e l'attuazione di strategie per lo smantellamento di impianti esistenti e per la bonifica degli ex siti nucleari,
- la promozione di quadri normativi, procedure e sistemi efficaci, atti a garantire un adeguato livello di protezione contro le radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento sicuro,

CAPITOLO 21 06 — STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE (seguito)**21 06 01** (seguito)

- il finanziamento degli stress test in base all'*acquis*,
- l'introduzione del quadro normativo necessario e delle metodologie necessarie per l'attuazione di controlli di sicurezza nucleare, ivi compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello statale e di singoli operatori,
- l'adozione di misure efficaci per la prevenzione degli incidenti aventi conseguenze radiologiche, e l'attenuazione delle eventuali conseguenze, e per la pianificazione di emergenza e la preparazione e la risposta alle catastrofi e le misure di protezione civile e di risanamento,
- misure volte a promuovere la cooperazione internazionale (anche nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti, in particolare la AIEA) nei settori in questione, ivi compresi l'attuazione e il monitoraggio delle convenzioni e dei trattati internazionali, lo scambio di informazioni e le attività di formazione e ricerca,
- il miglioramento della preparazione alle emergenze in caso di incidenti nucleari, la formazione e l'assistenza (tutoring), anche per rafforzare le capacità degli enti regolatori.

Lo stanziamento finanzierà anche progetti sanitari e ambientali per quanto riguarda le ripercussioni della catastrofe di Chernobyl sulla salute umana e sull'ambiente, specialmente in Ucraina e Bielorussia.

Si punterà in via prioritaria a soddisfare il fabbisogno dei paesi interessati dalla politica di vicinato dell'Unione.

Per garantire un approccio globale, lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare ha ripreso le attività pertinenti svolte in precedenza nell'ambito dello strumento di preadesione (IPA).

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

21 06 02 **Contributo supplementare dell'Unione europea alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore dei progetti relativi all'incidente di Chernobyl**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	30 000 000	40 000 000	40 000 000,—	61 205 092,30

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 06 — STRUMENTO PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA NUCLEARE (seguito)

21 06 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il contributo dell'Unione alla realizzazione dei progetti relativi agli interventi per l'incidente di Chernobyl avvenuto nel 1986.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all'iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

21 06 51 **Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	20 000 000	p.m.	25 000 000	0,—	39 047 809,57

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione 2006/908/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2006, relativa alla prima quota del terzo contributo comunitario alla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a favore del Fondo per la struttura di protezione di Chernobyl (GU L 346 del 9.12.2006, pag. 28).

Regolamento (Euratom) n. 300/2007 del Consiglio, del 19 febbraio 2007, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 81 del 22.3.2007, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 07 — IL PARTENARIATO UNIONE EUROPEA-GROENLANDIA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 07	IL PARTENARIATO UNIONE EUROPEA- GROENLANDIA								
21 07 01	Cooperazione con la Groenlandia	4	32 110 000	32 038 000	31 630 000	35 956 797	31 130 000,—	37 087 557,—	115,76
21 07 51	Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 21 07 — Totale		32 110 000	32 038 000	31 630 000	35 956 797	31 130 000,—	37 087 557,—	115,76

21 07 01 *Cooperazione con la Groenlandia*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 110 000	32 038 000	31 630 000	35 956 797	31 130 000,—	37 087 557,—

Commento

Stanziamamento destinato a:

- dare assistenza alla Groenlandia nell'affrontare le sue principali sfide, che consistono segnatamente nel diversificare l'economia in modo sostenibile, nel migliorare le competenze della forza lavoro, compresi i ricercatori, e nel potenziare i sistemi di informazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- supportare il potenziamento della capacità dell'amministrazione groenlandese di formulare e attuare in modo più efficace le politiche nazionali, in particolare nei nuovi ambiti di interesse comune.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Decisione 2014/137/UE del Consiglio, del 14 marzo 2014, sulle relazioni fra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (GU L 76 del 15.3.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea («Decisione sull'associazione d'oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 07 — IL PARTENARIATO UNIONE EUROPEA-GROENLANDIA (seguito)

21 07 51 Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti prima del 2014.

Basi giuridiche

Decisione 2006/526/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006, sulle relazioni fra la Comunità europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 28).

Atti di riferimento

Dichiarazione comune della Comunità europea, da un lato, e del governo autonomo della Groenlandia e del governo della Danimarca, dall'altro, sul partenariato tra la Comunità europea e la Groenlandia, firmata a Lussemburgo il 27 giugno 2006 (GU L 208 del 29.7.2006, pag. 32).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 08 — SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 08	SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO								
21 08 01	Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti	4	29 176 000	25 665 000	26 044 796	25 521 281	24 620 000,—	21 961 329,42	85,57
21 08 02	Coordinamento e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo	4	12 536 000	10 250 013	10 330 000	13 608 960	10 154 402,54	12 891 065,11	125,77
	Capitolo 21 08 — Totale		41 712 000	35 915 013	36 374 796	39 130 241	34 774 402,54	34 852 394,53	97,04

21 08 01 Valutazione dei risultati dell'aiuto dell'Unione, azioni di controllo e revisione dei conti

Cifre (Stanziam. dissociati)

Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 176 000	25 665 000	26 044 796	25 521 281	24 620 000,—	21 961 329,42

Commento

Stanziam. destinato a coprire il finanziamento di diverse attività di monitoraggio e valutazione e relative misure di sostegno in relazione a operazioni finanziate dall'assistenza esterna dell'Unione nel settore «cooperazione internazionale e sviluppo», finalizzate a migliorare la qualità di progetti e programmi per tutto il loro ciclo di vita (dall'individuazione e la valutazione ex ante fino al monitoraggio e la valutazione finale ed ex post), con particolare attenzione alla pertinenza, all'efficienza, all'efficacia, alla sostenibilità e all'impatto. In particolare:

- sistemi e metodologie per la valutazione ex ante e relative misure di sostegno per programmi e progetti nelle fasi di individuazione e progettazione,
- sistemi e metodologie per il monitoraggio interno e il riesame esterno di progetti e l'attuazione di programmi, come pure sistemi e metodologie per garantire un'adeguata individuazione, raccolta e rendicontazione dei risultati di programmi e progetti finanziati dall'assistenza esterna dell'Unione,
- sistemi e metodologie per la valutazione intermedia, finale o ex post di progetti e programmi, comprese le misure di sostegno relative all'attuazione e alla supervisione di tali valutazioni e per la realizzazione di valutazioni complesse e di sistemi e misure relativi alla diffusione dei risultati della valutazione,
- approcci e metodologie relativi al ciclo di gestione di programmi e progetti e approcci settoriali e tematici essenziali per l'esecuzione adeguata delle attività di valutazione ex ante, monitoraggio e valutazione (compresi gli approcci e le metodologie di monitoraggio e creazione di capacità, nonché approcci, metodologie e sistemi per l'individuazione, la definizione e l'uso degli indicatori di prestazione),
- sistemi di formazione e condivisione delle conoscenze e altre azioni orizzontali a sostegno della diffusione di competenze e conoscenze in relazione agli approcci, le metodologie e i sistemi di cui sopra, allo scopo di migliorare le abilità e le conoscenze del personale operante nella gestione di programmi e progetti,

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 08 — SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO *(seguito)*21 08 01 *(seguito)*

- sistemi per la gestione delle informazioni operative in relazione e progetti e programmi nelle differenti fasi del ciclo di un progetto che rivestono un'importanza essenziale per l'efficacia delle attività sopramenzionate, per l'impiego adeguato dei relativi risultati e la rendicontazione, anche a livello aggregato.

Lo stanziamento copre altresì il finanziamento delle attività di audit riguardanti la gestione dei programmi e dei progetti attuati dalla Commissione nel settore degli aiuti esterni, compresi sistemi e metodologie di audit e audit di sistema, e il finanziamento delle attività di formazione destinate a revisori esterni, imperniate sulla specificità delle regole che disciplinano l'assistenza esterna dell'Unione.

Stanziamento destinato a coprire anche spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati alle azioni a titolo del presente articolo e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Base giuridica

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

21 08 02 *Coordinamento e sensibilizzazione nel settore dello sviluppo**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 536 000	10 250 013	10 330 000	13 608 960	10 154 402,54	12 891 065,11

Commento

L'intervento di bilancio consente di dotare la Commissione dei mezzi necessari per preparare, definire e seguire le azioni di coordinamento nell'ambito della politica di sviluppo. Coordinare le politiche è essenziale ai fini della coerenza, della complementarità e dell'efficacia degli aiuti e dello sviluppo.

Le azioni di coordinamento sono essenziali per definire ed elaborare sul piano strategico e programmatico la politica di sviluppo dell'Unione. Il carattere specifico di tale politica è direttamente sancito nei trattati (articoli 208 e 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea). L'assistenza dell'Unione e le politiche nazionali degli Stati membri nel campo della cooperazione allo sviluppo devono essere complementari e rafforzarsi a vicenda ma ciò non può funzionare senza un coordinamento. L'articolo 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea esorta la Commissione a coordinare le politiche degli Stati membri e dell'Unione in materia di sviluppo e le azioni di cooperazione allo sviluppo.

Il coordinamento non è solo uno degli elementi principali del valore aggiunto fornito dalla Commissione rispetto alle politiche degli Stati membri, ma anche una priorità della tabella di marcia laddove l'agenda dell'Unione si interseca con quella della comunità internazionale. Lo stanziamento copre diversi tipi di attività:

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPOCAPITOLO 21 08 — SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO *(seguito)*21 08 02 *(seguito)**Azione A — Coordinamento a livello europeo e internazionale*

- studi sull'efficacia, sull'efficienza, sulla pertinenza, sull'impatto e sulla sostenibilità nel campo del coordinamento,
- attività di supporto, di analisi e di coordinamento nei settori prioritari della politica di sviluppo (compresi il sostegno al bilancio, la gestione delle finanze pubbliche e la mobilitazione delle entrate interne), dell'efficacia degli aiuti e dello sviluppo (compresa la programmazione/attuazione congiunta) e del finanziamento per lo sviluppo,
- riunioni di esperti e scambi tra la Commissione, gli Stati membri e altri attori internazionali (Stati Uniti d'America, donatori emergenti ecc.) e preparazione di /partecipazione a consessi internazionali come il partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo (GPEDC) o quelli del settore finanziamento per lo sviluppo, mezzi di attuazione, agenda 2030, nuovo consenso,
- ricerca, comunicazione, consultazione e servizi di valutazione, assistenza tecnica compresa,
- controllo delle politiche e delle azioni in fase di esecuzione,
- misure di sostegno volte a migliorare la qualità del controllo delle operazioni in corso e la preparazione di quelle future, tra cui misure di potenziamento delle capacità,
- azioni di sostegno ad iniziative esterne nel campo del coordinamento,
- elaborazione di posizioni, dichiarazioni ed iniziative comuni,
- organizzazione di manifestazioni attinenti al coordinamento,
- contributi della Commissione a organizzazioni e reti internazionali,
- diffusione di informazioni tramite la produzione di pubblicazioni e lo sviluppo di sistemi d'informazione.

Azione B — Azione di sensibilizzazione

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di azioni volte al tempo stesso a far conoscere l'operato dell'Unione e degli Stati membri in materia di cooperazione internazionale e sviluppo e a sensibilizzare l'opinione pubblica agli aspetti attinenti. Ogni attività finanziata in relazione a quest'azione si esplica sui due piani indicati di seguito, ritenuti complementari dalla Commissione:

- il piano dell'«informazione», volto a promuovere le diverse azioni intraprese dall'Unione nei settori della cooperazione internazionale e degli aiuti allo sviluppo, nonché quelle intraprese in partenariato con gli Stati membri e con le altre istituzioni internazionali,
- il piano della «sensibilizzazione» dell'opinione pubblica nell'Unione e nei paesi partner.

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 08 — SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO *(seguito)*21 08 02 *(seguito)*

Queste attività consistono essenzialmente, ma non esclusivamente, nel sostegno finanziario a audiovisivi e pubblicazioni online, comunicazioni sui social media, seminari, formazioni ed eventi, produzione di materiale informativo, messa a punto di sistemi d'informazione e di reti di Stati membri e premi per il giornalismo nel campo dello sviluppo.

Le attività in questione sono rivolte al pubblico e sono attuate tramite partner dei settori pubblici e privati e portatori di interesse nonché tramite una rete di Stati membri, le rappresentanze della Commissione presso gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi partner.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire il finanziamento di azioni prioritarie d'informazione e di comunicazione destinate ai cittadini dell'Unione e riguardanti l'insieme delle politiche esterne dell'Unione.

I settori cui faranno riferimento le attività di informazione comprendono quelli riportati qui di seguito, ma possono includere altri aspetti delle relazioni esterne dell'Unione, in particolare il futuro delle politiche esterne dell'Unione:

- affrontare il problema della visibilità dell'assistenza esterna, basandosi sui risultati e sulla valutazione delle attività svolte nel 2015 dalle istituzioni e dagli Stati membri dell'Unione nell'ambito dell'Anno europeo dello sviluppo 2015, della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sull'eredità dell'anno europeo per lo sviluppo 2015 e sull'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile da parte delle Nazioni Unite nel settembre 2015. L'obiettivo è illustrare che l'assistenza esterna è parte integrante delle attività dell'Unione a beneficio sia della popolazione dei paesi partner sia dei contribuenti europei e creare maggiore consapevolezza del fatto che l'Unione sta ottenendo risultati concreti, a nome dei suoi cittadini, nella lotta alla povertà e nella promozione di una crescita sostenibile a livello mondiale,
- organizzare eventi di grande portata per illustrare il ruolo guida dell'Unione nello sviluppo a livello internazionale, in particolare l'edizione annuale delle Giornate europee dello sviluppo (EDD), che sono diventate uno dei principali eventi del programma della Commissione nel campo delle relazioni esterne. Le EDD, a cui partecipano difensori dello sviluppo, responsabili politici e operatori del settore, offrono ogni anno una piattaforma per un brainstorming strategico e raccomandazioni per il futuro in previsione dei principali vertici internazionali. L'evento sottolinea l'importanza del ruolo dell'Unione non solo in quanto primo fornitore mondiale di assistenza allo sviluppo, ma anche in quanto leader delle discussioni internazionali sulle politiche di sviluppo,
- organizzare visite per gruppi di giornalisti e altre categorie.

Il gruppo interistituzionale sull'informazione (GI), presieduto congiuntamente dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, definisce gli orientamenti comuni sui temi relativi alla cooperazione interistituzionale in materia di informazione e di comunicazione dell'Unione. Coordina le attività, centralizzate e decentrate, destinate al grande pubblico, attinenti a questi temi. Il GI si pronuncia ogni anno sulle priorità per gli anni successivi, sulla base di informazioni fornite dalla Commissione.

Questo stanziamento copre inoltre:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese di stampa e traduzione nonché quelle attinenti a studi, riunioni di esperti, informazione e acquisizione di materiale informativo, direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma.

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPOCAPITOLO 21 08 — SVILUPPO E COOPERAZIONE IN TUTTO IL MONDO *(seguito)*21 08 02 *(seguito)*

Esso copre altresì le spese di pubblicazione, produzione, immagazzinaggio, distribuzione e diffusione di materiale informativo, segnatamente tramite l'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nonché altri costi amministrativi attinenti al coordinamento.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Compiti derivanti dai poteri specifici conferiti direttamente alla Commissione a norma dell'articolo 210 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Decisione n. 472/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa all'Anno europeo per lo sviluppo (2015) (GU L 136 del 9.5.2014, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 09 — COMPLETAMENTO DI AZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRUMENTO PER I PAESI INDUSTRIALIZZATI (ICI+)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
21 09	COMPLETAMENTO DI AZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRUMENTO PER I PAESI INDUSTRIALIZZATI (ICI+)								
21 09 51	Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)								
21 09 51 01	Asia	4	p.m.	5 161 244	p.m.	10 468 000	0,—	16 402 723,49	317,81
21 09 51 02	America latina	4	p.m.	893 143	p.m.	13 042 515	0,—	9 666 857,95	1 082,34
21 09 51 03	Africa	4	p.m.	p.m.	p.m.	1 282 693	0,—	1 431 388,21	
	Articolo 21 09 51 — Subtotale		p.m.	6 054 387	p.m.	24 793 208	0,—	27 500 969,65	454,23
	Capitolo 21 09 — Totale		p.m.	6 054 387	p.m.	24 793 208	0,—	27 500 969,65	454,23

21 09 51 Completamento di azioni precedenti (prima del 2014)

21 09 51 01 Asia

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	5 161 244	p.m.	10 468 000	0,—	16 402 723,49

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1338/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1934/2006 che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21).

21 09 51 02 America latina

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	893 143	p.m.	13 042 515	0,—	9 666 857,95

COMMISSIONE
TITOLO 21 — COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E SVILUPPO

CAPITOLO 21 09 — COMPLETAMENTO DI AZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA STRUMENTO PER I PAESI INDUSTRIALIZZATI (ICI+) (seguito)

21 09 51 (seguito)

21 09 51 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1338/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1934/2006 che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21).

21 09 51 03 Africa

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 282 693	0,—	1 431 388,21

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1338/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1934/2006 che stabilisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e i territori industrializzati e ad alto reddito (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 21).

COMMISSIONE

TITOLO 22

POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

TITOLO 22

POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO»	167 697 810	167 697 810	164 498 708	164 498 708	156 802 853,21	156 802 853,21
22 02	PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO	1 287 877 832	1 176 132 420	1 803 453 832	1 082 227 752	2 379 866 412,45	1 033 398 173,77
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	<i>70 000 000</i>	<i>35 000 000</i>				
		1 357 877 832	1 211 132 420	1 803 453 832	1 082 227 752	2 379 866 412,45	1 033 398 173,77
22 04	STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)	2 435 530 106	2 336 883 728	2 540 127 860	1 936 238 875	2 367 575 598,73	2 144 533 490,74
	Titolo 22 — Totale	3 891 105 748	3 680 713 958	4 508 080 400	3 182 965 335	4 904 244 864,39	3 334 734 517,72
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	<i>70 000 000</i>	<i>35 000 000</i>				
		3 961 105 748	3 715 713 958	4 508 080 400	3 182 965 335	4 904 244 864,39	3 334 734 517,72

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

TITOLO 22

POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
22 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO»					
22 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»					
22 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Sede	5,2	35 848 371	35 346 352	33 634 274,43	93,82
22 01 01 02	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Delegazioni dell'Unione	5,2	23 442 450	22 506 376	20 972 762,35	89,46
	<i>Articolo 22 01 01 — Subtotale</i>		59 290 821	57 852 728	54 607 036,78	92,10
22 01 02	Personale esterno e altre spese di gestione a supporto del settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»					
22 01 02 01	Personale esterno — Sede	5,2	1 642 364	1 728 526	2 064 626,03	125,71
22 01 02 02	Personale esterno — Delegazioni dell'Unione	5,2	812 407	1 480 435	1 136 560,07	139,90
22 01 02 11	Altre spese di gestione — Sede	5,2	1 791 764	1 861 855	2 207 062,13	123,18
22 01 02 12	Altre spese di gestione — Delegazioni dell'Unione	5,2	1 025 842	1 073 975	1 090 165,32	106,27
	<i>Articolo 22 01 02 — Subtotale</i>		5 272 377	6 144 791	6 498 413,55	123,25
22 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»					
22 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	5,2	2 317 357	2 207 145	2 586 293,85	111,61
22 01 03 02	Spese relative agli immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione	5,2	4 840 113	5 132 750	4 498 517,21	92,94
	<i>Articolo 22 01 03 — Subtotale</i>		7 157 470	7 339 895	7 084 811,06	98,98

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
22 01 04	Spesa di supporto per operazioni e programmi nel settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»					
22 01 04 01	Spese di supporto per lo strumento di assistenza preadesione (IPA)	4	43 251 419	42 161 419	39 585 901,73	91,53
22 01 04 02	Spese di supporto per lo strumento europeo di vicinato (ENI)	4	49 709 723	47 795 875	45 253 277,75	91,04
22 01 04 03	Spesa di supporto per fondi fiduciari gestiti dalla Commissione	4	p.m.	p.m.	492 872,34	
	<i>Articolo 22 01 04 — Subtotale</i>		92 961 142	89 957 294	85 332 051,82	91,79
22 01 06	Agenzie esecutive					
22 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di assistenza preadesione	4	729 000	789 000	798 460,—	109,53
22 01 06 02	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento europeo di vicinato (ENI)	4	2 287 000	2 415 000	2 482 080,—	108,53
	<i>Articolo 22 01 06 — Subtotale</i>		3 016 000	3 204 000	3 280 540,—	108,77
	Capitolo 22 01 — Totale		167 697 810	164 498 708	156 802 853,21	93,50

22 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»

22 01 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei — Sede

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
35 848 371	35 346 352	33 634 274,43

22 01 01 02 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei —Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
23 442 450	22 506 376	20 972 762,35

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» (seguito)

22 01 02 **Personale esterno e altre spese di gestione a supporto del settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»**

22 01 02 01 Personale esterno — Sede

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 642 364	1 728 526	2 064 626,03

22 01 02 02 Personale esterno — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
812 407	1 480 435	1 136 560,07

22 01 02 11 Altre spese di gestione — Sede

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 791 764	1 861 855	2 207 062,13

22 01 02 12 Altre spese di gestione — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 025 842	1 073 975	1 090 165,32

22 01 03 **Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, spese relative agli immobili e spese connesse del settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»**

22 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 317 357	2 207 145	2 586 293,85

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» (seguito)

22 01 03 (seguito)

22 01 03 02 Spese relative agli immobili e spese connesse — Delegazioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 840 113	5 132 750	4 498 517,21

22 01 04 **Spesa di supporto per operazioni e programmi nel settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento»**

22 01 04 01 Spese di supporto per lo strumento di assistenza preadesione (IPA)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
43 251 419	42 161 419	39 585 901,73

Commento

Lo stanziamento è destinato a coprire le spese amministrative direttamente connesse all'attuazione dello strumento di assistenza preadesione (IPA), alla soppressione graduale dell'assistenza preadesione, a TAIEX, in particolare:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- spese fino a 5 146 149 EUR per personale esterno presso la sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale dell'agenzia). Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 95 % del quale, secondo le stime, copre le retribuzioni del personale in questione e il 5 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni relative al personale esterno finanziato a titolo del presente stanziamento,
- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, personale locale o esperti nazionali distaccati) ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché presso i gruppi della Commissione europea per la transizione post adesione che rimangono nei nuovi Stati membri nel periodo di soppressione graduale dell'assistenza (agenti contrattuali, personale d'agenzia) per svolgere compiti direttamente legati al completamento dei programmi. In entrambi i casi, lo stanziamento copre anche le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, quali le spese relative a formazione, riunioni, missioni e affitto, determinate direttamente dalla presenza nella delegazione dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa linea di bilancio,
- le spese per studi, riunioni di esperti, sistemi informativi, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio degli insegnamenti tratti e delle buone pratiche, nonché pubblicazioni e qualsivoglia altra assistenza amministrativa o tecnica direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,
- le attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» (seguito)

22 01 04 (seguito)

22 01 04 01 (seguito)

- le spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Questo stanziamento copre le spese di gestione amministrativa a titolo del capitolo 22 02.

22 01 04 02 Spese di supporto per lo strumento europeo di vicinato (ENI)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
49 709 723	47 795 875	45 253 277,75

Commento

Stanziamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, a reciproco vantaggio della Commissione e dei beneficiari,
- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale) presso la sede principale, destinato ad assumere i compiti precedentemente affidati agli uffici di assistenza tecnica; le spese per il personale esterno presso la sede principale sono limitate a 4 846 907 EUR. Questa stima si basa su un costo annuale unitario indicativo per persona/anno, il 93 % del quale copre le retribuzioni del personale in questione e il 7 % le spese supplementari di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connesse a tale personale,
- le spese per il personale esterno (personale contrattuale, agenti locali o esperti nazionali distaccati) presso le delegazioni dell'Unione, ai fini della gestione decentrata dei programmi nelle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi o dell'internalizzazione dei compiti degli uffici di assistenza tecnica progressivamente eliminati, nonché le spese aggiuntive connesse alla logistica e alle infrastrutture, come le spese di formazione, riunioni, missioni e affitto dovute alla presenza nelle delegazioni dell'Unione di personale esterno retribuito a titolo degli stanziamenti di questa voce,
- spese per studi, riunioni di esperti, sistemi di informazione, sensibilizzazione, formazione, preparazione e scambio di insegnamenti e migliori prassi, nonché attività di pubblicazione e ogni altra assistenza tecnica o amministrativa direttamente collegata al conseguimento dell'obiettivo del programma,

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» (seguito)

22 01 04 (seguito)

22 01 04 02 (seguito)

- attività di ricerca su questioni pertinenti e relativa divulgazione,
- spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e dai paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Questo stanziamento copre le spese di supporto a titolo del capitolo 21 03.

22 01 04 03 Spesa di supporto per fondi fiduciari gestiti dalla Commissione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	492 872,34

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese di gestione della Commissione, per un massimo del 5 % degli importi raccolti nei fondi fiduciari, a decorrere dagli anni in cui è iniziato l'impiego dei contributi di ciascun fondo, come stabilito a norma dell'articolo 187, pag. 7 del regolamento finanziario.

Tutte le entrate provenienti dal contributo dei fondi fiduciari al finanziamento dei costi delle misure di supporto iscritte all'articolo 6 3 4 dello stato delle entrate possono dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari di cui a tale voce conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli 21, paragrafo 2 e 187, paragrafo 7.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» (seguito)

22 01 06 Agenzie esecutive

22 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di assistenza preadesione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
729 000	789 000	798 460,—

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare le spese di funzionamento dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura relative alla gestione di programmi nel settore «Politica di vicinato e negoziati di allargamento». Il mandato dell'agenzia comprende tutte le azioni restanti per il periodo di programmazione 2007-2013 relativamente ai programmi Gioventù, Tempus e Erasmus Mundus in cui sono coinvolti beneficiari IPA. Nel quadro del programma «Erasmus+», lo stanziamento è inoltre destinato a coprire le spese di funzionamento di alcune azioni previste dal programma stesso, al fine di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, e di altre azioni.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario; gli importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» (seguito)

22 01 06 (seguito)

22 01 06 01 (seguito)

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

22 01 06 02 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento europeo di vicinato (ENI)

Cifre (Stanziameti non dissociati)

Stanziameti 2018	Stanziameti 2017	Esecuzione 2016
2 287 000	2 415 000	2 482 080,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura a seguito dell'attuazione della dimensione internazionale dell'istruzione superiore del programma «Erasmus+» (voce 4) assegnato all'Agenzia a norma del capitolo 22 04. Il mandato dell'agenzia comprende tutte le azioni restanti per il periodo di programmazione 2007-2013 relativamente ai programmi Gioventù, Tempus e Erasmus Mundus in cui sono coinvolti beneficiari ENI.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è contenuta nell'allegato «Staff» alla presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO» *(seguito)*22 01 06 *(seguito)*22 01 06 02 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/776/UE della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 02	PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO								
22 02 01	Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo (1), Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia								
22 02 01 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	199 267 000	221 500 000	276 700 000	57 046 828	230 619 905,80	74 441 744,36	33,61
22 02 01 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	307 100 000	166 000 000	280 658 000	120 210 046	228 023 465,82	41 322 249,08	24,89
	Articolo 22 02 01 — Subtotale		506 367 000	387 500 000	557 358 000	177 256 874	458 643 371,62	115 763 993,44	29,87
22 02 02	Sostegno all'Islanda								
22 02 02 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
22 02 02 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 22 02 02 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
22 02 03	Sostegno alla Turchia								
22 02 03 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	97 400 000	13 500 000	137 200 000	12 964 128	233 900 000,—	117 806 235,25	872,64
	Riserve (40 02 41)		70 000 000	35 000 000					
			167 400 000	48 500 000	137 200 000	12 964 128	233 900 000,—	117 806 235,25	
22 02 03 02	Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	4	236 384 000	262 500 000	751 187 000	375 400 000	1 255 340 000,—	290 000 000,—	110,48
	Articolo 22 02 03 — Subtotale		333 784 000	276 000 000	888 387 000	388 364 128	1 489 240 000,—	407 806 235,25	147,76
	Riserve (40 02 41)		70 000 000	35 000 000					
			403 784 000	311 000 000	888 387 000	388 364 128	1 489 240 000,—	407 806 235,25	

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 02 04	Integrazione regionale e cooperazione territoriale e sostegno a gruppi di paesi (programmi orizzontali)								
22 02 04 01	Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale	4	411 426 000	283 000 000	320 292 285	130 103 278	393 680 460,08	98 917 104,29	34,95
22 02 04 02	Erasmus + — Contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA)	4	30 271 000	34 352 588	33 061 715	33 087 700	32 963 697,—	30 812 535,—	89,69
22 02 04 03	Contributo alla Comunità energetica dell'Europa sud-orientale	4	4 529 832	4 529 832	4 354 832	4 354 832	4 343 030,—	4 343 030,—	95,88
	<i>Articolo 22 02 04 — Subtotale</i>		446 226 832	321 882 420	357 708 832	167 545 810	430 987 187,08	134 072 669,29	41,65
22 02 51	Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014)	4	p.m.	190 000 000	p.m.	348 658 940	995 291,25	374 875 226,10	197,30
22 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
22 02 77 01	Progetto pilota — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
22 02 77 02	Azione preparatoria — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti	4	p.m.	p.m.	p.m.	402 000	562,50	880 049,69	
22 02 77 03	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale sulla questione delle persone scomparse a seguito dei conflitti nell'ex Jugoslavia	4	1 500 000	750 000					
	<i>Articolo 22 02 77 — Subtotale</i>		1 500 000	750 000	p.m.	402 000	562,50	880 049,69	117,34
	Capitolo 22 02 — Totale		1 287 877 832	1 176 132 420	1 803 453 832	1 082 227 752	2 379 866 412,45	1 033 398 173,77	87,86
	Riserve (40 02 41)		70 000 000	35 000 000					
			1 357 877 832	1 211 132 420	1 803 453 832	1 082 227 752	2 379 866 412,45	1 033 398 173,77	

(¹) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

22 02 01 **Sostegno ad Albania, Bosnia-Herzegovina, Kosovo ⁽¹⁾, Montenegro, Serbia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia**22 02 01 01 Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
199 267 000	221 500 000	276 700 000	57 046 828	230 619 905,80	74 441 744,36

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

22 02 01 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
307 100 000	166 000 000	280 658 000	120 210 046	228 023 465,82	41 322 249,08

⁽¹⁾ Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244(1999) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della Corte di giustizia internazionale sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

22 02 01 (seguito)

22 02 01 02 (seguito)

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici nei Balcani occidentali:

- sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore dello sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

22 02 02 **Sostegno all'Islanda**22 02 02 01 Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Islanda:

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

22 02 02 (seguito)

22 02 02 01 (seguito)

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

22 02 02 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Islanda:

- sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore dello sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

22 02 02 (seguito)

22 02 02 02 (seguito)

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

22 02 03 **Sostegno alla Turchia**22 02 03 01 Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
22 02 03 01	97 400 000	13 500 000	137 200 000	12 964 128	233 900 000,—	117 806 235,25
Riserve (40 02 41)	70 000 000	35 000 000				
Totale	167 400 000	48 500 000	137 200 000	12 964 128	233 900 000,—	117 806 235,25

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

- sostegno alle riforme politiche,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore delle riforme politiche tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

22 02 03 (seguito)

22 02 03 01 (seguito)

Condizioni per sbloccare la riserva

L'importo sarà sbloccato quando la Turchia conseguirà miglioramenti tangibili nei settori dello Stato di diritto, della democrazia, dei diritti umani e della libertà di stampa, in base alla relazione annuale della Commissione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e c).

22 02 03 02 Sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale e relativo progressivo allineamento con l'*acquis* dell'Unione*Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
236 384 000	262 500 000	751 187 000	375 400 000	1 255 340 000,—	290 000 000,—

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire i seguenti obiettivi specifici in Turchia:

- sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, in una prospettiva di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva,
- rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione nel settore dello sviluppo economico, sociale e territoriale tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del Fondo di coesione e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e dai paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario.

Tutti gli stanziamenti impiegati nel contesto degli aiuti ai rifugiati e alle comunità che li accolgono devono andare direttamente a beneficio di questi ultimi e/o delle attività delle organizzazioni della società civile operanti in questo campo.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

22 02 03 (seguito)

22 02 03 02 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c).

22 02 04 **Integrazione regionale e cooperazione territoriale e sostegno a gruppi di paesi (programmi orizzontali)**

22 02 04 01 Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
411 426 000	283 000 000	320 292 285	130 103 278	393 680 460,08	98 917 104,29

Commento

Nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II), lo stanziamento permetterà di perseguire l'obiettivo specifico dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale che coinvolge i beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014, gli Stati membri e, ove opportuno, i paesi terzi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014.

Lo stanziamento è destinato a coprire il finanziamento dei programmi regionali e multibeneficiari preadesione per i beneficiari.

Lo stanziamento è inoltre destinato a finanziare l'assistenza tecnica per i beneficiari in materia di ravvicinamento legislativo per l'intero acquis dell'Unione aiutando tutti gli organismi responsabili dell'attuazione e applicazione dell'acquis, comprese le organizzazioni non governative, a conseguire i loro obiettivi e a valutare i risultati ottenuti.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95) questo stanziamento copre anche le spese direttamente necessarie per l'attuazione dell'IPA II relative alle attività di preparazione, follow-up, monitoraggio, audit e valutazione, nonché alle azioni di informazione e comunicazione, compresa l'elaborazione di strategie di comunicazione e la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione.

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (*seguito*)22 02 04 (*seguito*)22 02 04 01 (*seguito*)

Parte dello stanziamento dovrebbe essere impiegata per progetti culturali miranti alla riconciliazione tra i paesi e i popoli dei Balcani occidentali, sulla base dei valori sui quali si fonda l'Unione europea.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera d).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 02 04 02 Erasmus + — Contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
30 271 000	34 352 588	33 061 715	33 087 700	32 963 697,—	30 812 535,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita nel quadro dello strumento esterno per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore per l'attuazione del programma «Erasmus +».

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario; gli importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

22 02 04 (seguito)

22 02 04 02 (seguito)

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11), in particolare l'articolo 15, paragrafo 3.

22 02 04 03 Contributo alla Comunità energetica dell'Europa sud-orientale

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
4 529 832	4 529 832	4 354 832	4 354 832	4 343 030,—	4 343 030,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la partecipazione dell'Unione europea al bilancio della Comunità dell'energia. Il bilancio in questione riguarda le spese amministrative e operative.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

22 02 51 **Completamento della precedente assistenza preadesione (precedente al 2014)**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	190 000 000	p.m.	348 658 940	995 291,25	374 875 226,10

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti prima del 2014.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione, secondo quanto stabilito dall'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (*seguito*)**22 02 51** (*seguito*)

Mansioni risultanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 34 dell'atto di adesione del 16 aprile 2003 e dall'articolo 31, titolo III, dell'atto di adesione del 25 aprile 2005 (parte dell'atto relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea).

Compiti derivanti dalle competenze specifiche attribuite direttamente alla Commissione dall'articolo 30 dell'atto relativo all'adesione della Croazia.

Regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 555/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativo alla realizzazione di interventi nell'ambito della strategia di preadesione per la Repubblica di Cipro e la Repubblica di Malta (GU L 68 del 16.3.2000, pag. 3).

Regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia (GU L 94 del 14.4.2000, pag. 6).

Regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, che abroga il regolamento (CE) n. 1628/96, che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 e (CEE) n. 1360/90 e le decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all'assistenza finanziaria preadesione per la Turchia e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CE) n. 1267/1999, (CE) n. 1268/1999 e (CE) n. 555/2000 (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1).

Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

22 02 77 ***Progetti pilota e azioni preparatorie***

22 02 77 01 Progetto pilota — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (seguito)

22 02 77 (seguito)

22 02 77 01 (seguito)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

22 02 77 02 Azione preparatoria — Conservazione e recupero del patrimonio culturale nelle regioni interessate da conflitti

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	402 000	562,50	880 049,69

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

22 02 77 03 Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione regionale sulla questione delle persone scomparse a seguito dei conflitti nell'ex Jugoslavia

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	750 000				

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO (*seguito*)22 02 77 (*seguito*)22 02 77 03 (*seguito*)*Commento*

La presente azione preparatoria sosterrà il programma per il 2018 e il 2019 della Commissione internazionale per le persone scomparse (ICMP) relativo ai Balcani occidentali, al fine di assistere i governi, mediante una maggiore cooperazione regionale, nella ricerca e nell'identificazione delle persone scomparse nel quadro dei conflitti nell'ex Jugoslavia.

Malgrado i progressi conseguiti finora, gli ingenti sforzi compiuti e l'impegno attivo dimostrato dall'Unione, la ricostruzione della sorte delle persone scomparse nel quadro dei conflitti nell'ex Jugoslavia resta una questione scottante. Le possibilità di cooperazione a livello regionale tra i paesi interessati non sono state sufficientemente esplorate.

L'azione aiuterà le autorità ad affrontare il problema dell'elevato numero di corpi non identificati nei paesi della regione e la questione correlata degli errori di identificazione verificatisi prima che l'ICMP introducesse, nel 2001, l'identificazione basata sul DNA.

Dopo la firma di accordi di cooperazione tra l'ICMP e la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo e il Montenegro, nel 2016, e la conclusione di un accordo con la Serbia nel 2017, l'azione compilerà una banca dati dei casi ancora aperti di persone scomparse a seguito dei conflitti nell'ex Jugoslavia, nonché a favorire lo svolgimento di riunioni periodiche con le autorità regionali per discutere di tali casi. Ciò consentirà la gestione trasparente dei dati relativi alle persone scomparse e un approccio cooperativo a livello regionale al fine di ridurre il numero dei casi irrisolti di sparizioni. La raccolta di riferimenti genetici supplementari presso le famiglie delle persone scomparse nella regione, integrata da campagne e sforzi di sensibilizzazione, aiuterà le autorità nell'identificazione dei corpi ancora senza nome e nell'adozione di misure di rettifica ove si appuri che si sono verificati errori di identificazione. L'azione rafforzerà inoltre la cooperazione regionale tra le associazioni delle famiglie degli scomparsi, affinché possano essere coinvolti nel processo e garantire congiuntamente che i governi siano chiamati a rispondere in proposito.

Le principali attività da intraprendere nell'ambito della presente azione regionale sono:

1. compilare una banca dati dei casi ancora aperti di persone scomparse nel quadro dei conflitti nell'ex Jugoslavia e favorire la tenuta di riunioni periodiche con le autorità regionali per discutere di tali casi;
2. fornire e gestire una sovvenzione di piccola entità a favore dell'organismo preposto al coordinamento regionale delle associazioni delle famiglie delle persone scomparse nell'ex Jugoslavia, per esercitare pressione sulle amministrazioni e le autorità regionali, affinché si impegnino nella ricerca e identificazione degli scomparsi;
3. fornire assistenza alle autorità nazionali dei paesi interessati dei Balcani occidentali per l'esumazione e l'esame delle spoglie rinvenute in fosse clandestine;
4. garantire un accesso costante alla capacità di laboratorio permanente dell'ICMP in materia di DNA (campionamento ed estrazione del DNA e di profili di DNA dalle spoglie esumate e confronto del DNA dei profili genetici di riferimento e dei profili post mortem);
5. coinvolgere le autorità nazionali di Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo e Serbia addette alla ricerca delle persone scomparse (commissioni governative per le persone scomparse) in un dialogo politico regionale da cui scaturiranno iniziative sostenibili ed efficaci per la risoluzione delle questioni correlate dei casi di spoglie ancora senza nome e di errori di identificazione imputabili all'impiego di metodi tradizionali di riconoscimento visivo.

Il valore aggiunto della presente azione consiste nel garantire che la questione delle persone scomparse resti una priorità dello Stato di diritto nella regione dei Balcani occidentali. È infatti importante ricordare la dimensione regionale delle guerre nell'ex Jugoslavia, poiché decine di migliaia di persone scomparse vivono ora in paesi limitrofi e molti di coloro che hanno perso la vita durante il conflitto sono stati sepolti in paesi limitrofi.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 02 — PROCESSO E STRATEGIA DI ALLARGAMENTO *(seguito)*22 02 77 *(seguito)*22 02 77 03 *(seguito)*

Fra le attività dell'ICMP finanziate a livello nazionale, che attualmente sono condotte soprattutto in Bosnia-Erzegovina, rientrano: il sostegno tecnico per la localizzazione e l'esumazione delle fosse clandestine; l'accesso ai test del DNA e al confronto del DNA; il sostegno alle parti interessate locali affinché completino il riesame delle spoglie non identificate, conservate negli obitori, attraverso un processo sistematico che comprenda ulteriori prelievi di sangue presso i familiari degli scomparsi per identificare i resti ancora senza nome conservati negli obitori della Bosnia-Erzegovina, aumentando il tasso di identificazione e riducendo in misura significativa il numero di spoglie a tutt'oggi non ancora identificate.

Le misure attuate nell'ambito di tale azione regionale sono distinte dalle attività svolte attualmente a livello nazionale, seppur complementari. È indispensabile rilevare che i progetti a livello nazionale e regionale, pur essendo distinti fra loro, presentano importanti sinergie che contribuiranno a garantire il conseguimento degli obiettivi su entrambi i versanti.

Nell'ambito di tale processo sarà anche importante che le indagini si svolgano in un modo rispettoso delle esigenze delle famiglie e della necessità a lungo termine per la società di presentare un quadro storicamente preciso delle atrocità, in grado di controbilanciare narrazioni infondate basate su motivazioni politiche. A tale fine, la dimensione regionale sarà molto importante per rafforzare la cooperazione tra le associazioni dei familiari nei diversi paesi.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 04	STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI)								
22 04 01	Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo								
22 04 01 01	Paesi del Mediterraneo — Diritti umani, buon governo e mobilità	4	119 435 744	65 000 000	173 000 000	61 799 487	123 190 000,—	52 919 964,28	81,42
22 04 01 02	Paesi del Mediterraneo — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	596 250 682	460 000 000	613 835 212	247 340 416	577 000 000,—	369 274 836,01	80,28
22 04 01 03	Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	4	296 072 675	133 500 000	332 480 439	134 805 000	355 730 000,—	61 930 974,53	46,39
22 04 01 04	Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)	4	299 379 163	261 500 000	310 100 000	251 632 326	313 319 528,72	281 931 801,33	107,81
	<i>Articolo 22 04 01 — Subtotale</i>		1 311 138 264	920 000 000	1 429 415 651	695 577 229	1 369 239 528,72	766 057 576,15	83,27
22 04 02	Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale								
22 04 02 01	Partenariato orientale — Diritti umani, buon governo e mobilità	4	229 520 067	110 000 000	214 000 000	71 004 890	137 450 000,—	111 395 306,54	101,27
22 04 02 02	Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile	4	361 556 726	322 500 000	322 125 583	69 044 246	384 541 827,—	115 140 870,49	35,70
22 04 02 03	Partenariato orientale — Costruzione della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti	4	11 603 569	2 500 000	8 000 000	5 000 000	12 000 000,—	4 764 966,80	190,60
	<i>Articolo 22 04 02 — Subtotale</i>		602 680 362	435 000 000	544 125 583	145 049 136	533 991 827,—	231 301 143,83	53,17

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 04 03	Garantire una cooperazione transfrontaliera (CBC) efficiente e sostenere le altre forme di cooperazione multinazionale								
22 04 03 01	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4	4	89 211 797	60 000 000	86 119 807	35 000 000	83 485 550,—	19 261 878,12	32,10
22 04 03 02	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)	1,2	121 608 308	103 795 278	150 691 819	35 000 000	55 271 008,—	15 713 424,—	15,14
22 04 03 03	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Programma ombrello	4	204 300 000	125 000 000	196 500 000	41 660 434	193 500 000,—	52 193 737,42	41,75
22 04 03 04	Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Misure di sostegno	4	26 208 375	6 500 000	30 110 000	6 760 524	24 852 738,—	2 520 000,—	38,77
	Articolo 22 04 03 — Subtotale		441 328 480	295 295 278	463 421 626	118 420 958	357 109 296,—	89 689 039,54	30,37
22 04 20	Erasmus+ — Contributo per lo strumento europeo di vicinato (ENI)	4	79 733 000	99 263 450	102 415 000	96 647 388	105 264 380,47	100 790 975,20	101,54
22 04 51	Completamento delle azioni nell'area della Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014)	4	p.m.	580 000 000	p.m.	852 717 008	1 970 566,54	918 846 531,64	158,42
22 04 52	Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)	1,2	p.m.	7 000 000	p.m.	26 775 105	0,—	36 115 337,55	515,93
22 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
22 04 77 03	Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile	4	p.m.	p.m.	p.m.	335 789	0,—	193 635,91	
22 04 77 04	Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	170 510,92	
22 04 77 05	Azione preparatoria — Recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba	4	p.m.	p.m.	p.m.	341 262	0,—	1 368 740,—	

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018		Stanziamen- ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamen- ti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
22 04 77	(seguito)								
22 04 77 06	Progetto pilota — Sviluppo di un giornalismo europeo basato sulle conoscenze in relazione ai vicini europei, mediante attività di formazione fornite dal campus di Natolin del Collegio d'Europa.	4	p.m.	p.m.	750 000	375 000			
22 04 77 07	Azione preparatoria — Sostegno ai paesi del vicinato dell'UE per attuare il recupero dei beni	4	650 000	325 000					
	Articolo 22 04 77 — Subtotale		650 000	325 000	750 000	1 052 051	0,—	1 732 886,83	533,20
	Capitolo 22 04 — Totale		2 435 530 106	2 336 883 728	2 540 127 860	1 936 238 875	2 367 575 598,73	2 144 533 490,74	91,77

22 04 01 *Sostenere la cooperazione con i paesi del Mediterraneo*

22 04 01 01 Paesi del Mediterraneo — Diritti umani, buon governo e mobilità

Cifre (Stanziamen-
ti dissociati)

Stanziamen- ti 2018		Stanziamen- ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
119 435 744	65 000 000	173 000 000	61 799 487	123 190 000,—	52 919 964,28

Commento

Stanziamen-
to destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- diritti umani e libertà fondamentali,
- Stato di diritto,
- principi di parità,
- instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti,
- buon governo,
- sviluppo di una società civile forte, comprese le parti sociali,
- creazione delle condizioni per una mobilità ben gestita delle persone;
- promozione dei contatti interpersonali.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

22 04 01 (seguito)

22 04 01 01 (seguito)

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, le entità o le persone fisiche, a favore di determinati progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali contributi, iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, e possono essere integrati da contributi dei fondi fiduciari dell'Unione.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 01 02 Paesi del Mediterraneo— Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
596 250 682	460 000 000	613 835 212	247 340 416	577 000 000,—	369 274 836,01

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- graduale integrazione nel mercato interno dell'Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso:
 - il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,
 - lo sviluppo istituzionale,
 - gli investimenti,
- lo sviluppo sostenibile e inclusivo in tutti i suoi aspetti,
- la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,
- la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,
- lo sviluppo rurale,

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 01** (seguito)

22 04 01 02 (seguito)

- l'azione per il clima,
- la resilienza alle catastrofi.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 01 03 Paesi del Mediterraneo — Rafforzamento della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
296 072 675	133 500 000	332 480 439	134 805 000	355 730 000,—	61 930 974,53

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- rafforzamento della pace e della fiducia, anche tra i minori,
- sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti,
- sostegno ai rifugiati e agli sfollati, anche minori.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all'iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

22 04 01 (seguito)

22 04 01 03 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 01 04 Sostegno al processo di pace e assistenza finanziaria alla Palestina e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
299 379 163	261 500 000	310 100 000	251 632 326	313 319 528,72	281 931 801,33

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le operazioni a favore del popolo palestinese e dei territori palestinesi occupati della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, nel contesto del processo di pace in Medio Oriente.

Le operazioni sono volte in particolare a:

- sostenere lo sviluppo dello Stato e delle istituzioni,
- promuovere lo sviluppo economico e sociale,
- attenuare le ripercussioni sulla popolazione palestinese del deterioramento delle condizioni economiche, fiscali e umanitarie mediante la fornitura di servizi fondamentali e altri tipi di aiuto,
- contribuire al processo di ricostruzione a Gaza,
- contribuire al finanziamento delle operazioni dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi (UNRWA) e in particolare al finanziamento dei suoi programmi nei settori della salute, dell'istruzione e dei servizi sociali,
- finanziare le azioni preparatorie, sempre nell'ambito del processo di pace, relative alla promozione della cooperazione tra Israele e i paesi limitrofi, in particolare a livello istituzionale, economico, idrico, ambientale ed energetico,
- finanziare le attività volte a rendere l'opinione pubblica favorevole al processo di pace,
- finanziare la diffusione di informazioni, anche in arabo e in ebraico, e diffondere informazioni sulla cooperazione israelo-palestinese,
- promuovere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, favorire un maggiore rispetto dei diritti delle minoranze, lottare contro l'antisemitismo e promuovere l'uguaglianza di genere e la non discriminazione,

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 01** (seguito)

22 04 01 04 (seguito)

— promuovere lo sviluppo della società civile, anche per favorire l'integrazione sociale.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 02 ***Sostenere la cooperazione con i paesi del partenariato orientale***22 04 02 01 **Partenariato orientale — Diritti umani, buon governo e mobilità***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
229 520 067	110 000 000	214 000 000	71 004 890	137 450 000,—	111 395 306,54

Commento

Stanziamiento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- diritti umani e libertà fondamentali,
- Stato di diritto,
- principi di parità,
- instaurazione di una democrazia sostenibile e a tutti gli effetti,
- buon governo,
- sviluppo di una società civile forte, comprese le parti sociali,

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

22 04 02 (seguito)

22 04 02 01 (seguito)

- creazione delle condizioni per una mobilità ben gestita delle persone;
- promozione dei contatti interpersonali.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 02 02 Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
361 556 726	322 500 000	322 125 583	69 044 246	384 541 827,—	115 140 870,49

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- graduale integrazione nel mercato interno dell'Unione e intensificazione della cooperazione settoriale e transettoriale, anche attraverso:
 - il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con l'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti,
 - lo sviluppo istituzionale,
 - gli investimenti,
- lo sviluppo sostenibile e inclusivo in tutti i suoi aspetti,
- la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato,

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 02** (seguito)

22 04 02 02 (seguito)

- la promozione della coesione economica, sociale e territoriale interna,
- lo sviluppo rurale,
- l'azione per il clima,
- la resilienza alle catastrofi.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all'iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 02 03 Partenariato orientale — Costruzione della fiducia, sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
11 603 569	2 500 000	8 000 000	5 000 000	12 000 000,—	4 764 966,80

Commento

Stanziamento destinato, in particolare, a finanziare azioni di cooperazione bilaterale e multinazionale volte a ottenere risultati nei seguenti settori:

- costruzione della fiducia e della pace,
- sicurezza e prevenzione/risoluzione dei conflitti,
- sostegno ai profughi e agli sfollati, anche minori.

È opportuno riservare un livello adeguato di stanziamenti a sostegno delle organizzazioni della società civile.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

22 04 02 (seguito)

22 04 02 03 (seguito)

Una parte dello stanziamento sarà utilizzata per misure incentrate sui numerosi conflitti congelati nei paesi del vicinato orientale e per sostenere la ricerca di soluzioni politiche a tali conflitti.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

L'azione intrapresa dovrebbe essere realizzata in modo tale da dare la massima visibilità possibile all'Unione europea in quanto donatore e finanziatore.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 03 ***Garantire una cooperazione transfrontaliera (CBC) efficiente e sostenere le altre forme di cooperazione multinazionale***

22 04 03 01 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 4

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
89 211 797	60 000 000	86 119 807	35 000 000	83 485 550,—	19 261 878,12

Commento

Stanziamento destinato a finanziare programmi di cooperazione transfrontaliera tra, da un lato, gli Stati membri e, dall'altro, i paesi partner e/o la Federazione russa, lungo i confini esterni dell'Unione per promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile, la cooperazione tra le regioni frontaliere limitrofe e un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 03** (seguito)

22 04 03 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

Atti di riferimento

Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 244 del 19.8.2014, pag. 12).

22 04 03 02 Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
121 608 308	103 795 278	150 691 819	35 000 000	55 271 008,—	15 713 424,—

Commento

Stanzamento destinato a finanziare il sostegno fornito dal FESR, nell'ambito dell'obiettivo relativo alla cooperazione territoriale europea, nel periodo di programmazione 2014-2020, ai programmi di cooperazione transfrontaliera e per i bacini marini dello strumento europeo di vicinato.

Stanzamento destinato a finanziare in particolare i programmi di cooperazione transfrontaliera lungo i confini esterni dell'Unione tra paesi partner e Stati membri onde promuovere uno sviluppo regionale integrato e sostenibile tra le regioni frontaliere limitrofe, compresi il Mar Baltico e il Mar Nero, nonché un'integrazione territoriale armoniosa in tutta l'Unione e con i paesi vicini.

Eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, enti o persone fisiche a favore di progetti di aiuti esterni o programmi finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione in loro nome, possono dare luogo all'iscrizione di ulteriori stanziamenti. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo, fermo restando l'articolo 187, paragrafo 7.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

22 04 03 (seguito)

22 04 03 02 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 03 03 Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Programma ombrello

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
204 300 000	125 000 000	196 500 000	41 660 434	193 500 000,—	52 193 737,42

Commento

Questo stanziamento è destinato principalmente al finanziamento dei programmi «ombrello» multinazionali che andranno ad integrare le dotazioni finanziarie per paese. Lo scopo delle programmi «ombrello» multinazionali — come stabilito dal regolamento (UE) n. 232/2014 — è facilitare l'attuazione dell'approccio basato sugli incentivi.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 03 04 Sostegno ad altre attività di cooperazione fra più paesi del vicinato — Misure di sostegno

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 03** (seguito)

22 04 03 04 (seguito)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 208 375	6 500 000	30 110 000	6 760 524	24 852 738,—	2 520 000,—

Commento

Questo stanziamento è destinato a finanziare azioni volte a:

- fornire un sostegno generale al funzionamento dell'Unione per il Mediterraneo,
- fornire un sostegno generale al funzionamento del partenariato orientale,
- fornire un sostegno generale al funzionamento delle altre reti di cooperazione regionale, come ad esempio la dimensione settentrionale e la sinergia del Mar Nero.

Esso è altresì destinato a finanziare azioni volte a migliorare il livello e la capacità di attuazione dell'assistenza fornita dall'Unione e le azioni volte a informare i cittadini e i potenziali beneficiari dell'assistenza e ad aumentare la visibilità di quest'ultima.

Tutte le entrate provenienti da contributi finanziari di Stati membri e di paesi terzi, comprese, in entrambi i casi, le rispettive agenzie statali, le entità o le persone fisiche, a favore di progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Per ogni capitolo, gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo saranno determinati, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, in base alla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, con una media non superiore al 4 % dei finanziamenti del programma corrispondente.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 20 **Erasmus+ — Contributo per lo strumento europeo di vicinato (ENI)***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
79 733 000	99 263 450	102 415 000	96 647 388	105 264 380,47	100 790 975,20

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

22 04 20 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'assistenza tecnica e finanziaria fornita nel quadro dello strumento esterno per promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore per l'attuazione del programma «Erasmus +».

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario; gli importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27).

22 04 51 **Completamento delle azioni nell'area della Politica europea di vicinato e relazioni con la Russia (prima del 2014)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	580 000 000	p.m.	852 717 008	1 970 566,54	918 846 531,64

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni rimanenti di esercizi precedenti.

Esso coprirà altresì il completamento dei protocolli finanziari con i paesi mediterranei, compreso il sostegno al meccanismo di investimento euromediterraneo nell'ambito della Banca europea per gli investimenti, e la fornitura degli aiuti non BEI previsti dalla terza e quarta generazione di protocolli finanziari con i paesi del Mediterraneo meridionale. I protocolli coprono il periodo dal 1° novembre 1986 al 31 ottobre 1991, per quanto riguarda la terza generazione, e il periodo dal 1° novembre 1991 al 31 ottobre 1996 per quanto riguarda la quarta generazione.

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 51** (seguito)

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi dei paesi dell'EFTA, conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare dell'articolo 82 e del protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Tutte le entrate derivanti dai contributi finanziari degli Stati membri e di altri paesi donatori, incluse in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche e parastatali, o da organizzazioni internazionali a favore di alcuni progetti o programmi di aiuto esterno finanziati dall'Unione e gestiti dalla Commissione per loro conto, in virtù del pertinente atto giuridico di base possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di supporto amministrativo verranno stabiliti dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo, in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 263 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2211/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 264 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2212/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 265 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2213/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 266 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2214/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 267 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2215/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 268 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 2216/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 269 del 27.9.1978, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3177/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3178/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 8).

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*22 04 51 *(seguito)*

Regolamento (CEE) n. 3179/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno hascemita di Giordania (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 15).

Regolamento (CEE) n. 3180/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 22).

Regolamento (CEE) n. 3181/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 29).

Regolamento (CEE) n. 3182/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 36).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione 88/30/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 1).

Decisione 88/31/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 9).

Decisione 88/32/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 17).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/206/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 13).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)**22 04 51** (seguito)

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Regolamento (CEE) n. 1762/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, concernente l'applicazione dei protocolli relativi alla cooperazione finanziaria e tecnica conclusi dalla Comunità con i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell'11 luglio 1994, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria con la Cisgiordania e la striscia di Gaza (GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4).

Regolamento (CE) n. 213/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, relativo all'attuazione dello strumento finanziario «EC Investment Partners» destinato ai paesi dell'America latina, dell'Asia, del Mediterraneo e al Sudafrica (GU L 28 del 6.2.1996, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

22 04 52 *Cooperazione transfrontaliera (CBC) — Contributo dalla rubrica 1b (Politica regionale)*

Cifre (Stanziammenti dissociati)

Stanziammenti 2018		Stanziammenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	7 000 000	p.m.	26 775 105	0,—	36 115 337,55

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

22 04 52 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni rimanenti relativi al contributo 2007-2013 del Fondo europeo di sviluppo alla cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello strumento europeo di vicinato e partenariato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

22 04 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

22 04 77 03 Azione preparatoria — Nuova Strategia euromediterranea per la promozione dell'occupazione giovanile

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	3 35 789	0,—	193 635,91

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

22 04 77 04 Progetto pilota — Finanziamento della PEV — Preparazione del personale alle mansioni connesse alla PEV dell'Unione

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	170 510,92

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

22 04 77 (seguito)

22 04 77 04 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

22 04 77 05 Azione preparatoria — Recupero dei beni da parte dei paesi della Primavera araba

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	341 262	0,—	1 368 740,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

22 04 77 06 Progetto pilota — Sviluppo di un giornalismo europeo basato sulle conoscenze in relazione ai vicini europei, mediante attività di formazione fornite dal campus di Natolin del Collegio d'Europa.

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	750 000	375 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Attualmente tra i giornalisti dell'Unione e dei paesi della politica europea di vicinato (PEV) vi è una scarsa conoscenza reale delle relazioni tra l'Unione e i suoi vicini, il che comporta il rischio, per coloro che si occupano del vicinato europeo, di diffondere contenuti non affidabili o irrilevanti. Spesso gli strumenti di comunicazione utilizzati oggi sono quelli sviluppati oltre un secolo fa, che non sono adeguati alle esigenze odierne. Il potenziamento delle capacità tra tali giornalisti è tanto più urgente date le frequenti situazioni di fragilità nel vicinato dell'Unione europea.

Di conseguenza, il pubblico e i decisori politici dell'Unione e dei paesi della PEV necessitano di informazioni basate sulle conoscenze, affidabili e coerenti sui paesi e le regioni vicini dell'Unione. Un giornalismo di scarsa qualità può ostacolare il successo della PEV, mentre un giornalismo coerente e basato sulle conoscenze può contribuire al suo impatto e alla sua visibilità positiva.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*22 04 77 *(seguito)*22 04 77 06 *(seguito)*

Il progetto pilota riguarderà un programma di sviluppo delle conoscenze presso il campus di Natolin del Collegio d'Europa rivolto a giornalisti europei e dei paesi della PEV che lavorano sul vicinato dell'Unione europea e comprenderà formazioni in aula, visite di studio nei paesi della PEV e formazioni sul campo. Nel quadro della componente didattica in aula, il progetto pilota svilupperà e fornirà un programma modulare di formazione accademica per i giornalisti dell'Unione e dei paesi della PEV, destinata ad operatori dei media all'inizio della loro carriera e a giornalisti a metà carriera. Esso consisterà in una serie di corsi universitari in situ brevi (2-3 giorni) e intensivi (per i quali sarà fornito un apposito certificato o diploma) e fornirà al contempo ai partecipanti gli strumenti digitali e i canali di comunicazione per rimanere in contatto tra i corsi. Il programma comprenderà anche visite di studio in loco nei paesi della PEV e formazioni sul campo, al fine di garantire uno sviluppo globale di competenze pratiche e mantenere i contatti con i principali attori sociali in loco. Tale metodologia garantirà che gli organi di informazione consentano ai loro giornalisti attivi nella professione di prendere parte a questo programma modulare di formazione (il che consentirà altresì alle direzioni di tali organi di beneficiare delle conoscenze acquisite dai giornalisti grazie al progetto). Inoltre, tale approccio consentirà di creare e rafforzare le reti professionali di giornalisti dell'Unione e dei paesi meridionali e orientali della PEV che si specializzeranno in modo approfondito nelle politiche settoriali e di cooperazione, creando così una rete comune di fonti di informazione e ampliando la gamma di informazioni affidabili disponibili nell'Unione e nei paesi della PEV. Il progetto pilota garantirà l'equilibrio geografico per quanto riguarda i giornalisti partecipanti (provenienti dall'Unione e dai paesi della PEV). In questo gruppo geograficamente equilibrato, i tre partecipanti che otterranno i risultati migliori (sulla base di un test obiettivo e dei punteggi dell'esame) provenienti rispettivamente dall'Unione, dai paesi meridionali della PEV e dai paesi orientali della PEV, riceveranno una borsa di studio di un anno per partecipare a un programma di master avanzato presso il campus di Natolin, al fine di specializzarsi in questioni legate alla PEV.

Solo un istituto accademico riconosciuto, già specializzato nella PEV e nel vicinato allargato dell'Unione, un istituto che funge già con successo da collegamento tra l'Unione e i suoi vicini, come il campus di Natolin del Collegio d'Europa, può fornire tali corsi accademici. Il progetto pilota sarà pertanto attuato dal campus di Natolin del Collegio d'Europa, che negli anni si è specializzato sia in studi europei che nelle questioni relative alla PEV, grazie alla sua specializzazione, ubicazione (ad esempio in prossimità dell'agenzia Frontex), visite in loco organizzate in molti paesi del vicinato dell'Unione comprendenti paesi del vicinato meridionale o orientale, le sue attività accademiche d'avanguardia realizzate dalla cattedra sulla politica europea di vicinato e dalla cattedra di civiltà europea, il progetto «Piattaforma elettronica per il vicinato», attualmente in fase di attuazione, nonché la vasta rete, già consolidata, di contatti professionali e accademici nell'Unione e nei paesi orientali e meridionali della PEV.

Il campus di Natolin del Collegio d'Europa è un centro unico di competenze acquisite grazie all'esperienza e all'accesso a un'ampia rete di accademici e professionisti di altissimo livello (anche nei paesi vicini dell'Unione, grazie a una consolidata cooperazione accademica e didattica) specializzati nelle istituzioni e nelle politiche dell'Unione, nell'integrazione europea, nelle relazioni dell'Unione con soggetti esterni, compresi tutti gli aspetti della PEV, e negli stessi paesi vicini dell'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

22 04 77 07 Azione preparatoria — Sostegno ai paesi del vicinato dell'UE per attuare il recupero dei beni

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) (seguito)

22 04 77 (seguito)

22 04 77 07 (seguito)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
650 000	325 000				

Commento

L'azione preparatoria si basa sulle prassi realizzate con successo nel quadro dell'azione preparatoria finanziata dall'Unione per aiutare i paesi della Primavera araba ad attuare il recupero dei beni. L'azione verteva sul sostegno a Egitto, Libia e Tunisia al fine di promuovere casi di recupero dei beni a seguito delle rivoluzioni del 2011 che avevano rovesciato i precedenti leader, in particolare in relazione alla cooperazione giudiziaria bilaterale con gli Stati membri e altri paesi. L'azione preparatoria aveva portato, tra l'altro, al rafforzamento del coordinamento tra i paesi della Primavera araba e gli Stati membri in materia di recupero dei beni e aveva permesso il recupero o la restituzione di oltre 300 milioni di dollari USA. Alla luce di ciò, i funzionari degli Stati membri e i funzionari di alto livello degli Stati beneficiari iniziali (tra cui il Primo ministro libico, il Procuratore generale egiziano e il Ministro del demanio tunisino) hanno espresso un forte interesse per un programma dell'Unione permanente e di più ampio respiro per il recupero dei beni che includa le attività di cui sopra.

1. Rafforzamento delle piattaforme regionali per il dialogo, lo scambio di buone prassi e la cooperazione operativa (in particolare con le controparti dell'Unione) in materia di recupero dei beni.
2. Rafforzamento della legislazione in materia di sequestro e confisca dei beni collegati alla corruzione.
3. Tutoraggio su casi specifici per quanti operano nel settore del recupero dei beni, al fine di sviluppare migliori prassi operative nella tracciatura e nel recupero di beni rubati.
4. Consulenza tecnica volta a garantire che i beni rubati recuperati siano utilizzati in ambito nazionale per soddisfare esigenze di sviluppo assolutamente prioritarie nei settori della sanità e dell'istruzione, per contribuire ad un'ulteriore stabilizzazione dei paesi del vicinato dell'Unione.
5. Consulenza tecnica intesa a garantire una maggiore armonizzazione operativa con le norme dell'Unione e del Gruppo di azione finanziaria internazionale.
6. Diffusione dei risultati di ricerche basate su dati probanti per diffondere la conoscenza delle modalità con cui i beni sono sottratti e rubati mediante la corruzione e per far comprendere ai decisori politici come i ritardi nel recupero dei beni siano di ostacolo allo sviluppo.
7. Rafforzamento del ruolo della società civile nella definizione di un ordine di priorità quanto alla destinazione finale dei beni recuperati.

Occorre notare che il progetto globale proposto dalla DG DEVCO per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (numero CRIS: 038875) è incentrato soprattutto sulle misure antiriciclaggio e sul contrasto del finanziamento del terrorismo, mentre la presente azione riguarda principalmente il recupero dei beni e il proseguimento dell'opera di assistenza ai paesi beneficiari in casi reali ad alto livello legati ad atti di corruzione e ad altre forme di criminalità organizzata. Pertanto, la presente azione ha una natura diversa, pur fungendo da utile complemento al progetto della DG DEVCO e rafforzandone l'impatto.

COMMISSIONE

TITOLO 22 — POLITICA DI VICINATO E NEGOZIATI DI ALLARGAMENTO

CAPITOLO 22 04 — STRUMENTO EUROPEO DI VICINATO (ENI) *(seguito)*22 04 77 *(seguito)*22 04 77 07 *(seguito)*

Alla luce del valore del lavoro di recupero dei beni in termini di contributo alla stabilizzazione nei paesi del vicinato dell'Unione, della titolarità assunta dalle controparti nazionali e dei risultati conseguiti fino ad ora attraverso l'esperienza maturata nel corso dell'azione preparatoria, tale azione sarà altamente rilevante per la Tunisia e la Libia, nonché per altri paesi meridionali partner della politica europea di vicinato (Giordania e Libano). L'Egitto sarà coinvolto in attività di livello regionale. L'azione, pur avendo un ambito di applicazione distinto rispetto ad altri progetti previsti o in corso, servirà altresì a rafforzare e integrare tali sforzi, volti ad assistere i paesi in questione nella lotta alla corruzione, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e ad altre forme di criminalità organizzata. L'azione sosterrà inoltre direttamente i regimi sanzionatori esistenti dell'Unione e delle Nazioni Unite nei confronti dei paesi della regione del Medio Oriente e del Nord Africa.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 23

AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 23

AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 01	SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE»	44 369 855	44 369 855	43 743 277	43 743 277	39 505 740,92	39 505 740,92
23 02	AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI	1 076 528 642	1 085 871 178	936 200 000	1 136 580 853	2 143 637 681,30	1 924 475 054,55
23 03	IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE	48 867 000	49 486 754	51 736 000	51 752 707	39 241 806,29	32 232 977,76
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	2 000 000	1 500 000				
		50 867 000	50 986 754	51 736 000	51 752 707	39 241 806,29	32 232 977,76
23 04	INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO	19 235 000	15 780 963	20 972 000	22 678 550	8 119 639,47	6 348 977,58
	Titolo 23 — Totale	1 189 000 497	1 195 508 750	1 052 651 277	1 254 755 387	2 230 504 867,98	2 002 562 750,81
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	2 000 000	1 500 000				
		1 191 000 497	1 197 008 750	1 052 651 277	1 254 755 387	2 230 504 867,98	2 002 562 750,81

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

TITOLO 23

AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
23 01	SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE»					
23 01 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»	5,2	27 764 915	27 224 698	22 902 301,32	82,49
23 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a supporto del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»					
23 01 02 01	Personale esterno	5,2	2 648 439	2 767 204	2 630 246,—	99,31
23 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	1 703 327	1 783 373	1 817 262,69	106,69
	Articolo 23 01 02 — Subtotale		4 351 766	4 550 577	4 447 508,69	102,20
23 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»	5,2	1 794 816	1 700 002	1 761 155,30	98,12
23 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Aiuti umanitari e protezione civile»					
23 01 04 01	Spese di supporto a favore di aiuti umanitari, assistenza alimentare e preparazione alle catastrofi	4	9 365 358	9 229 000	9 405 775,61	100,43
	Articolo 23 01 04 — Subtotale		9 365 358	9 229 000	9 405 775,61	100,43
23 01 06	Agenzie esecutive					
23 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario	4	1 093 000	1 039 000	989 000,—	90,48
	Articolo 23 01 06 — Subtotale		1 093 000	1 039 000	989 000,—	90,48
	Capitolo 23 01 — Totale		44 369 855	43 743 277	39 505 740,92	89,04

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE» (seguito)

23 01 01 Spese relative a funzionari e agenti temporanei del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
27 764 915	27 224 698	22 902 301,32

23 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione a supporto del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»

23 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 648 439	2 767 204	2 630 246,—

23 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 703 327	1 783 373	1 817 262,69

23 01 03 Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Aiuti umanitari e protezione civile»

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 794 816	1 700 002	1 761 155,30

23 01 04 Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Aiuti umanitari e protezione civile»

23 01 04 01 Spese di supporto a favore di aiuti umanitari, assistenza alimentare e preparazione alle catastrofi

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
9 365 358	9 229 000	9 405 775,61

CAPITOLO 23 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE» (seguito)**23 01 04** (seguito)

23 01 04 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire spese di supporto direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi dell'aiuto umanitario. Lo stanziamento copre fra l'altro:

- spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc,
- onorari e spese rimborsabili sostenute nel quadro di contratti di servizi per lo svolgimento di revisioni contabili e valutazioni relative ai partner e alle azioni della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO),
- spese per studi, informazione e pubblicazioni, per azioni di sensibilizzazione e di informazione; per azioni di visibilità e altre misure volte ad evidenziare la natura europea dell'aiuto,
- spese fino a 1 800 000 EUR per personale esterno presso la sede (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale d'agenzia.) Il personale in questione riprenderà i compiti precedentemente affidati a contraenti esterni incaricati della gestione degli esperti individuali e assicurerà la gestione dei programmi nei paesi terzi. Tale importo, basato su un costo annuale stimato per addetto/anno, è destinato a coprire le remunerazioni del personale esterno in questione e la formazione, le riunioni, le missioni e le spese relative alle tecnologie dell'informazione e alle telecomunicazioni connesse ai suoi compiti,
- spese relative all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti informatici specializzati, di sicurezza e di comunicazione, nonché ai servizi tecnici necessari per la creazione e il funzionamento del Centro di risposta alle emergenze. Questo centro («sala di crisi»), operativo 24 ore su 24, sarà responsabile del coordinamento della reazione civile dell'Unione alle catastrofi, in particolare per assicurare la piena coerenza e una cooperazione efficiente fra gli aiuti umanitari e la protezione civile,
- spese per lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il supporto di sistemi informativi ad uso interno o intesi a migliorare il coordinamento tra la Commissione e le altre istituzioni, le amministrazioni nazionali, le agenzie, le organizzazioni non governative, gli altri partner che si occupano di aiuti umanitari e gli esperti in loco della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO).

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Lo stanziamento copre le spese amministrative a titolo degli articoli 23 02 01 e 23 02 02.

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 01 — SPESE AMMINISTRATIVE RELATIVE AL SETTORE «AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE» (seguito)

23 01 06 Agenzie esecutive

23 01 06 01 Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 093 000	1 039 000	989 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi operativi sostenuti dall'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per lo svolgimento dei suoi compiti di gestione dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario nell'ambito del capitolo 23 04.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 dicembre 2013, che istituisce l'«Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura» e abroga la decisione 2009/336/CE (GU L 343 del 19.12.2013, pag. 46).

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione C(2013) 9189 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura ai fini dell'esecuzione dei compiti connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione in materia di istruzione, audiovisivi e cultura tra cui, in particolare, l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione e delle assegnazioni del FES.

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Paga- menti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 02	AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI								
23 02 01	Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e assistenza alimentare in funzione delle necessità	4	1 026 028 642	1 040 825 501	893 100 000	1 089 706 885	2 105 719 216,40	1 884 170 834,90	181,03
23 02 02	Prevenzione delle calamità, riduzione del rischio di calamità e preparazione alle calamità	4	50 000 000	44 795 677	43 100 000	46 873 968	37 918 464,90	40 304 219,65	89,97
23 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
23 02 77 01	Progetto pilota — Garantire un'assistenza efficace alle vittime di violenze sessuali e fondate sul genere nelle situazioni di crisi umanitaria	4	500 000	250 000					
	Articolo 23 02 77 — Subtotale		500 000	250 000					
	Capitolo 23 02 — Totale		1 076 528 642	1 085 871 178	936 200 000	1 136 580 853	2 143 637 681,30	1 924 475 054,55	177,23

23 02 01 *Fornitura rapida ed efficace di aiuti umanitari e assistenza alimentare in funzione delle necessità*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 026 028 642	1 040 825 501	893 100 000	1 089 706 885	2 105 719 216,40	1 884 170 834,90

Commento

Stanziamamento destinato a coprire interventi di assistenza umanitaria e di assistenza alimentare di tipo umanitario a favore delle popolazioni di paesi esterni all'Unione vittime di conflitti o calamità, naturali o causate dall'uomo (guerre, conflitti, ecc.), o di emergenze analoghe, per tutto il tempo necessario a far fronte ai bisogni umanitari risultanti da queste situazioni. L'esecuzione avverrà in base alle norme in materia di aiuti umanitari di cui al regolamento (CE) n. 1257/96.

Gli aiuti e l'assistenza sono concessi alle vittime senza alcuna discriminazione né distinzione di carattere sfavorevole di tipo razziale, etnico, religioso, o imputabile a disabilità, sesso, età, nazionalità o appartenenza politica. Tali aiuti e tale assistenza sono forniti conformemente al diritto umanitario internazionale e non dovrebbero essere soggetti a restrizioni imposte da altri partner donatori, nonché per il periodo necessario a far fronte alle esigenze umanitarie che derivano da tali situazioni.

Stanziamamento destinato a coprire anche l'acquisto e la fornitura dei prodotti o del materiale necessario alla realizzazione di operazioni di aiuto umanitario, inclusi la costruzione di alloggi o ricoveri per le popolazioni interessate, i lavori di ripristino e di ricostruzione a breve termine, in particolare di infrastrutture e di impianti, le spese collegate al personale esterno, straniero o locale, il magazzinaggio, la spedizione, internazionale o nazionale, il sostegno logistico e la distribuzione degli aiuti, nonché qualsiasi altra azione tendente a facilitare il libero accesso dell'aiuto ai destinatari.

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI (seguito)

23 02 01 (seguito)

Lo stanziamento può essere utilizzato per finanziare l'acquisto e la distribuzione di prodotti alimentari, sementi, animali d'allevamento o prodotti e materiali necessari per l'attuazione delle operazioni di aiuto umanitario e assistenza alimentare.

Lo stanziamento può coprire anche tutte le altre spese direttamente legate all'esecuzione delle operazioni umanitarie e i costi delle misure indispensabili all'attuazione delle operazioni di assistenza alimentare di tipo umanitario entro i tempi previsti e in condizioni che corrispondano alle esigenze dei beneficiari, soddisfino l'obiettivo di raggiungere il migliore rapporto possibile tra costo ed efficacia e garantiscano una maggiore trasparenza.

Esso copre inoltre:

- misure volte a garantire un contesto favorevole e l'accesso a un'istruzione di qualità nelle situazioni di emergenza umanitaria, compresi la ristrutturazione e la ricostruzione di base degli edifici e degli impianti scolastici, il sostegno psicosociale, la formazione degli insegnanti e qualsiasi prodotto o attrezzatura necessari per l'attuazione delle operazioni di aiuto umanitario connesse con l'accesso all'istruzione,
- studi di fattibilità concernenti operazioni umanitarie, valutazioni di progetti e piani di aiuto umanitario, azioni di visibilità e campagne d'informazione connesse ad operazioni umanitarie,
- la supervisione dei progetti e dei piani di aiuti umanitari e la promozione e lo sviluppo delle iniziative volte a migliorare il coordinamento e la cooperazione onde aumentare l'efficacia degli aiuti e rafforzare la sorveglianza dei progetti e dei programmi,
- il controllo e il coordinamento dell'attuazione delle operazioni di aiuto rientranti nell'aiuto umanitario e nell'assistenza alimentare in questione, in particolare le condizioni di fornitura, consegna, distribuzione e utilizzo dei prodotti, incluso l'impiego dei fondi di contropartita,
- misure volte a migliorare il coordinamento tra l'Unione e gli Stati membri, gli altri paesi donatori, le organizzazioni e le istituzioni internazionali (segnatamente quelle che fanno parte delle Nazioni Unite), le organizzazioni non governative e le organizzazioni che le rappresentano,
- il finanziamento dei contratti di assistenza tecnica per facilitare lo scambio di conoscenze tecniche e di esperienze tra organizzazioni e organismi umanitari dell'Unione o tra questi ultimi e quelli dei paesi terzi,
- studi e attività di formazione connessi alla realizzazione degli obiettivi della politica in materia di aiuti umanitari e assistenza alimentare,
- sovvenzioni per le azioni e i costi operativi delle reti umanitarie,
- azioni umanitarie di sminamento, compresa la sensibilizzazione delle popolazioni locali nei confronti delle mine antiuomo,
- spese sostenute dalla rete di assistenza umanitaria (NOHA), ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1257/96. Si tratta di un corso pluridisciplinare postlaurea di un anno nel settore umanitario volto a migliorare la professionalità degli operatori umanitari, alla cui organizzazione partecipano numerose università,
- il trasporto e la distribuzione dell'aiuto o dell'assistenza, comprese le operazioni collegate quali assicurazione, carico, scarico, coordinamento ecc.,

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI (seguito)

23 02 01 (seguito)

- misure di sostegno indispensabili alla programmazione, al coordinamento e all'esecuzione ottimale dell'aiuto o dell'assistenza, per il quale non siano disponibili altri stanziamenti, ad esempio trasporto e stoccaggio eccezionali, disinfestazione, operazioni di trasformazione o di preparazione in loco dei prodotti, consulenze, assistenza tecnica e materiale direttamente connesso all'esecuzione dell'aiuto o dell'assistenza (attrezzi, utensili, combustibili ecc.),
- esperienze pilota riguardanti nuove forme di trasporto, condizionamento o stoccaggio, nonché analisi di interventi di assistenza alimentare, operazioni di visibilità connesse alle azioni di aiuto umanitario e campagne di informazione finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
- lo stoccaggio di prodotti alimentari (comprese le spese di gestione, i contratti a termine, facoltativi o meno, la formazione di tecnici, l'acquisto di materiale da imballaggio e di container, la manutenzione e la riparazione dei magazzini ecc.),
- l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti umanitari, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti dei singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, delle unità della Direzione generale per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO) operanti nel mondo.

Onde assicurare un'assoluta trasparenza finanziaria ai sensi degli articoli da 58 a 61 del regolamento finanziario, la Commissione, in sede di conclusione o modifica di accordi sulla gestione e l'attuazione di progetti da parte di organizzazioni internazionali, si adopera al massimo delle sue possibilità affinché, per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi dell'Unione, dette organizzazioni si impegnino a trasmettere tutte le loro revisioni contabili interne ed esterne alla Corte dei conti europea e al revisore interno della Commissione.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

23 02 02 *Prevenzione delle calamità, riduzione del rischio di calamità e preparazione alle calamità**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
50 000 000	44 795 677	43 100 000	46 873 968	37 918 464,90	40 304 219,65

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI (seguito)

23 02 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento di azioni aventi per oggetto la preparazione a calamità o situazioni critiche analoghe o la prevenzione di tali situazioni, e la creazione di sistemi di allarme per tutti i tipi di calamità naturali (inondazioni, cicloni, eruzioni vulcaniche ecc.), compresi l'acquisto e il trasporto del materiale a tal fine necessario.

Lo stanziamento può coprire anche tutte le altre spese direttamente connesse all'esecuzione delle azioni di prevenzione delle calamità, quali ad esempio:

- il finanziamento di studi scientifici sulla prevenzione delle calamità,
- scorte di sicurezza di beni e materiali da usare in connessione con azioni di aiuto umanitario,
- l'assistenza tecnica necessaria per la preparazione e l'esecuzione di progetti di preparazione alle catastrofi, in particolare le spese sostenute per la copertura del costo dei contratti di singoli esperti sul campo, nonché le spese infrastrutturali e logistiche, coperte da casse di anticipazione e autorizzazioni di spesa, delle unità della Direzione generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile nel mondo.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4 % dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1).

23 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

23 02 77 01 Progetto pilota — Garantire un'assistenza efficace alle vittime di violenze sessuali e fondate sul genere nelle situazioni di crisi umanitaria

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	250 000				

CAPITOLO 23 02 — AIUTI UMANITARI, ASSISTENZA ALIMENTARE E PREPARAZIONE ALLE CATASTROFI *(seguito)***23 02 77** *(seguito)*23 02 77 01 *(seguito)**Commento*

Le violenze sessuali e la violenza fondata sul genere minacciano la vita delle persone nelle situazioni di crisi umanitaria: nei conflitti, dove la violenza sessuale è comunemente utilizzata come arma di guerra, e nelle situazioni di calamità naturali, dove, secondo quanto suggerito dagli studi effettuati, vi sarebbero maggiori rischi di violenze sessuali e violenza fondata sul genere.

L'Unione e i suoi Stati membri sono, insieme, il principale erogatore di aiuti umanitari a livello mondiale. Nel 2014, la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee della Commissione ha sviluppato e applicato un indicatore per genere ed età da cui emerge che, nel 2015, l'89 % delle azioni umanitarie finanziate dall'Unione comprendeva nettamente o in qualche misura una prospettiva di genere o legata all'età. Tuttavia, risulta sempre più difficile inoltrare efficacemente gli aiuti dell'Unione e sviluppare le capacità dei partner con cui l'Unione collabora in materia di aiuto umanitario; si pensi ad esempio alle restrizioni ai finanziamenti a favore della salute riproduttiva da parte di donatori di paesi terzi e all'aumento delle popolazioni vulnerabili a causa dell'insorgere di nuovi conflitti e del protrarsi di quelli in corso. Vi è tuttora una notevole mancanza di informazione rispetto a quelle che dovrebbero ritenersi buone prassi basate su dati concreti, e il rispetto dei quadri giuridici applicabili è lacunoso.

Il progetto pilota intende studiare in che modo la violenza sessuale nei contesti di crisi umanitaria colpisce le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini; quante persone ne sono vittime; quali forme di assistenza medica e psicologica sono offerte alle vittime/ai sopravvissuti nelle zone di conflitto e in situazioni di calamità naturali; la conformità di tale assistenza con il diritto internazionale; quali sono le buone prassi esistenti che dovrebbero essere riprodotte.

Esso: a) stabilirà le forme di violenza sessuale maggiormente diffuse nei contesti umanitari, inclusi i conflitti armati e le calamità naturali, nei confronti di donne, ragazze, ragazzi e uomini; b) ne valuterà la portata in termini di numero di casi e/o numero di vittime/sopravvissuti; c) valuterà i servizi medici e psicologici specifici offerti alle vittime/sopravvissuti, e qualsiasi carenza in materia di protezione, in particolare in relazione al genere; d) esaminerà se i protocolli dell'OMS sono rispettati; e) esaminerà se il diritto umanitario internazionale (nel contesto di conflitti armati) e il diritto internazionale dei diritti umani sono rispettati; e f) identificherà e diffonderà le buone prassi nella fornitura di un'assistenza efficace alle donne, alle ragazze, ai ragazzi e agli uomini che sono vittime/sopravvissuti di/a casi di violenza sessuale in situazioni di crisi umanitaria.

Il progetto pilota sarà attuato da un consorzio di istituzioni pertinenti, soggetti del settore umanitario e dalle pertinenti organizzazioni della società civile. Elaborerà raccomandazioni e contribuirà ad accrescere la capacità dei soggetti del settore umanitario di reagire in modo adeguato alle violenze sessuali nei contesti umanitari, oltre a migliorare l'efficacia e l'efficienza degli aiuti dell'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 03	IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE								
23 03 01	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità								
23 03 01 01	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione	3	29 746 000	31 370 000	29 525 000	29 525 000	27 929 134,92	18 345 270,90	58,48
23 03 01 02	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità nei paesi terzi	4	5 729 000	5 466 903	5 621 000	5 567 707	5 626 501,37	3 898 006,02	71,30
23 03 01 03	Corpo europeo di solidarietà — Contributo del meccanismo di protezione civile dell'Unione	3	p.m.	p.m.					
	Riserve (40 02 41)		2 000 000	1 500 000					
			2 000 000	1 500 000					
	Articolo 23 03 01 — Subtotale		35 475 000	36 836 903	35 146 000	35 092 707	33 555 636,29	22 243 276,92	60,38
	Riserve (40 02 41)		2 000 000	1 500 000					
			37 475 000	38 336 903	35 146 000	35 092 707	33 555 636,29	22 243 276,92	
23 03 02	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi								
23 03 02 01	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione	3	1 500 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	2 494 670,—	1 379 808,27	98,56
23 03 02 02	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi	4	10 392 000	10 000 000	15 090 000	14 010 000	3 190 000,—	5 375 216,68	53,75
	Articolo 23 03 02 — Subtotale		11 892 000	11 400 000	16 590 000	15 410 000	5 684 670,—	6 755 024,95	59,25

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016		% Paga- menti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 03 51	Completamento di programmi ed azioni nell'ambito della protezione civile all'interno dell'Unione (precedenti al 2014)	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 500,—	3 234 675,89	
23 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
23 03 77 03	Progetto pilota — Sistema di allerta precoce per le calamità naturali	3	p.m.	499 851	p.m.	1 250 000	0,—	0,—	0
23 03 77 04	Azione preparatoria — Rete di poli europei per la protezione civile e la gestione delle crisi	4	1 500 000	750 000					
	Articolo 23 03 77 — Subtotale		1 500 000	1 249 851	p.m.	1 250 000	0,—	0,—	0
	Capitolo 23 03 — Totale		48 867 000	49 486 754	51 736 000	51 752 707	39 241 806,29	32 232 977,76	65,13
	Riserve (40 02 41)		2 000 000	1 500 000					
			50 867 000	50 986 754	51 736 000	51 752 707	39 241 806,29	32 232 977,76	

23 03 01 *Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità*

23 03 01 01 Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione

Cifre (Stanziamen-ti dissociati)

Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 746 000	31 370 000	29 525 000	29 525 000	27 929 134,92	18 345 270,90

Commento

Stanziamen-to destinato a coprire interventi nel campo della protezione civile. L'obiettivo è sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri, degli Stati EFTA e dei paesi candidati che hanno firmato un apposito accordo con l'Unione relativo alle misure di preparazione e di prevenzione per far fronte alle calamità naturali o causate dall'uomo, compresi gli atti terroristici e gli incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno dell'Unione. È inoltre destinato a facilitare una più stretta cooperazione fra gli Stati membri nel settore della protezione civile.

Esso copre in particolare:

- azioni nel settore della prevenzione volte a sostenere e promuovere le attività di valutazione e mappatura del rischio degli Stati membri, come la condivisione di buone pratiche, la compilazione e la diffusione di informazioni da parte degli Stati membri in materia di gestione del rischio, comprese le verifiche inter pares;

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*23 03 01 *(seguito)*23 03 01 01 *(seguito)*

- la creazione di una «Capacità europea di reazione alle emergenze», dotata di risorse e attrezzature, che rimanga in «stato di allerta» e possa essere messa a disposizione degli Stati membri in caso di emergenza,
- lo sviluppo e la gestione di un processo di certificazione e registrazione per la «Capacità europea di reazione alle emergenze». Ciò comprende anche l'elaborazione di obiettivi e requisiti qualitativi,
- l'individuazione delle carenze significative in termini di capacità di risposta della «Capacità europea di reazione alle emergenze» e il sostegno allo sviluppo delle capacità richieste,
- l'individuazione di esperti e nuclei di intervento, nonché di altri tipi di supporto disponibili negli Stati membri per gli interventi di soccorso in caso di emergenza,
- lo sviluppo e la manutenzione di una rete di esperti addestrati provenienti dagli Stati membri, in grado di assistere in sede nei compiti di monitoraggio, informazione e coordinamento del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC);
- un programma contenente gli insegnamenti tratti dagli interventi e dalle esercitazioni di protezione civile nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione,
- un programma di formazione per le squadre d'intervento, il personale esterno e gli esperti, al fine di fornire le conoscenze e gli strumenti necessari per partecipare in modo efficace agli interventi dell'Unione e sviluppare una cultura europea comune dell'intervento;
- la gestione di una rete di formazione aperta ai centri di formazione per il personale della protezione civile, gli addetti alla gestione delle emergenze e ad altri operatori interessati, che fornisca orientamenti in materia di formazione alla protezione civile a livello di Unione e internazionale,
- la gestione di un programma di esercitazioni che comprenda esercitazioni dal posto di comando, esercitazioni su scala reale ed esercitazioni per i moduli di protezione civile per testare l'interoperabilità, formare i funzionari responsabili della protezione civile e creare una cultura d'intervento comune,
- lo scambio di esperti per migliorare la comprensione della protezione civile dell'Unione e condividere le informazioni e l'esperienza,
- i sistemi d'informazione e di comunicazione — in particolare il CECIS (sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze) — volti a facilitare lo scambio di informazioni con gli Stati membri durante le emergenze per migliorare l'efficacia e permettere altresì lo scambio di informazioni riservate dell'UE. Le spese coperte comprendono i costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) dei sistemi. Sono inoltre coperti i costi della gestione dei progetti, del controllo di qualità, della sicurezza, della documentazione e della formazione legati all'applicazione di questi sistemi,
- lo studio e lo sviluppo di nuclei di protezione civile ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 1313/2013/EU, ivi compreso il sostegno volto a migliorare la loro interoperabilità;
- lo studio e lo sviluppo di sistemi di rilevamento e di allarme rapido in caso di catastrofe,
- lo studio e l'elaborazione di scenari, la mappatura delle risorse e l'elaborazione di piani per la mobilitazione dei mezzi di risposta,

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)***23 03 01** *(seguito)*23 03 01 01 *(seguito)*

- gruppi di lavoro, seminari, progetti, studi, indagini, elaborazione di modelli e di scenari, pianificazione d'urgenza, assistenza nel rafforzamento delle capacità, progetti dimostrativi, trasferimento di tecnologie, sensibilizzazione, informazione, comunicazione e controllo, giudizio e valutazione,
- altre azioni di sostegno e di complemento necessarie nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione per conseguire un grado elevato di protezione contro le catastrofi e migliorare lo stato di preparazione dell'Unione in risposta alle catastrofi,
- spese di audit e valutazione sancite nel meccanismo di protezione civile dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

23 03 01 02 Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità nei paesi terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 729 000	5 466 903	5 621 000	5 567 707	5 626 501,37	3 898 006,02

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*23 03 01 *(seguito)*23 03 01 02 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire interventi nel campo della protezione civile. L'obiettivo è sostenere, coordinare e integrare le azioni degli Stati membri, degli Stati EFTA, dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei candidati potenziali che hanno firmato un apposito accordo con l'Unione relativo alle misure di preparazione e di prevenzione di fronte alle calamità causate dalla natura o dall'uomo, compresi gli atti terroristici e gli incidenti tecnologici, radiologici o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano nei paesi terzi. Esso copre in particolare le spese relative alla mobilitazione di esperti incaricati di valutare le esigenze di prevenzione e di preparazione nei paesi terzi in caso di calamità e le spese relative al sostegno logistico di base per tali esperti.

Lo stanziamento inoltre fornisce un sostegno finanziario ad alcune azioni contemplate dagli articoli 21 e 22 della decisione n. 1313/2013/UE a favore dei paesi candidati che non partecipano al meccanismo unionale di protezione civile e ai paesi che rientrano nel campo di applicazione della politica europea di vicinato, nella misura in cui essi integrano i fondi disponibili a titolo dello strumento di assistenza preadesione e dello strumento europeo di vicinato.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

23 03 01 03 Corpo europeo di solidarietà — Contributo del meccanismo di protezione civile dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
23 03 01 03	p.m.	p.m.				
Riserve (40 02 41)	2 000 000	1 500 000				
Totale	2 000 000	1 500 000				

COMMISSIONE
TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 01 *(seguito)*

23 03 01 03 *(seguito)*

Commento

Nuova voce

Stanziamiento destinato a coprire il contributo finanziario del meccanismo di protezione civile dell'Unione al corpo europeo di solidarietà, in linea con i suoi obiettivi generali e specifici.

Basi giuridiche

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 maggio 2017, che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE [COM(2017) 262 final].

23 03 02 ***Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi***

23 03 02 01 Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	1 400 000	1 500 000	1 400 000	2 494 670,—	1 379 808,27

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli interventi di protezione civile all'interno dell'Unione nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione:

- fornitura di sostegno agli Stati membri per ottenere l'accesso alle attrezzature e ai mezzi di trasporto,
- la fornitura di risorse di trasporto supplementari e relativo supporto logistico, necessari a garantire una risposta rapida a emergenze gravi in integrazione alle risorse di trasporto fornite dagli Stati membri,

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*23 03 02 *(seguito)*23 03 02 01 *(seguito)*

- la mobilitazione di esperti incaricati di valutare le esigenze di assistenza e agevolare l'assistenza dell'Unione negli Stati membri in caso di catastrofe, nonché il sostegno logistico di base per tali esperti,
- l'invio presso il centro di coordinamento della risposta alle emergenze di esperti addestrati provenienti dagli Stati membri in grado di assistere nei compiti di monitoraggio, informazione e coordinamento di tale centro,
- eventuali azioni di sostegno e complementari volte a facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

23 03 02 02 Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
10 392 000	10 000 000	15 090 000	14 010 000	3 190 000,—	5 375 216,68

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative agli interventi di protezione civile nei paesi terzi nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione:

- mobilitazione di esperti per valutare i bisogni di assistenza e facilitare l'assistenza europea nei paesi terzi in caso di catastrofi,

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)***23 03 02** *(seguito)*23 03 02 02 *(seguito)*

- fornitura di sostegno agli Stati membri per ottenere l'accesso alle attrezzature e ai mezzi di trasporto,
- la fornitura di assistenza della protezione civile europea, compresa la fornitura delle informazioni pertinenti sui mezzi di trasporto nonché del relativo supporto logistico, in caso di catastrofe;
- sostegno all'assistenza consolare per i cittadini dell'Unione, in caso di gravi emergenze, riguardanti attività di protezione civile nei paesi terzi, su richiesta delle autorità consolari degli Stati membri,
- eventuali azioni di sostegno e complementari volte a facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

Fra i partner esecutivi possono figurare le autorità degli Stati membri o dei paesi beneficiari, le loro agenzie, le organizzazioni regionali e internazionali con le relative agenzie, le organizzazioni non governative e gli operatori dei settori pubblico e privato, le organizzazioni o i singoli operatori (compreso il personale distaccato delle amministrazioni degli Stati membri) che dispongono delle competenze e dell'esperienza necessarie.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

23 03 51 ***Completamento di programmi ed azioni nell'ambito della protezione civile all'interno dell'Unione (precedenti al 2014)****Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	1 500,—	3 234 675,89

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*23 03 51 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti nel campo dei programmi e azioni di protezione civile. Esso è inoltre destinato a coprire la liquidazione degli impegni contratti per azioni nel settore della protezione civile e per attività intraprese nel quadro della protezione dell'ambiente marino, delle coste e della salute umana contro i rischi di inquinamento marino accidentale o deliberato

e una parte delle spese attinenti agli interventi di protezione civile nei paesi terzi nell'ambito dello strumento finanziario per la protezione civile e del meccanismo di protezione civile dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati ed eventualmente dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile (GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53).

Decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1).

Decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7).

Decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9).

Decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio, dell'8 novembre 2007, che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9).

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE (seguito)

23 03 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

23 03 77 03 Progetto pilota — Sistema di allerta precoce per le calamità naturali

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	499 851	p.m.	1 250 000	0,—	0,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

23 03 77 04 Azione preparatoria — Rete di poli europei per la protezione civile e la gestione delle crisi

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 500 000	750 000				

Commento

La creazione di una rete di poli europei, basata sulle strutture esistenti, specializzate nei diversi aspetti della protezione civile e degli interventi in materia di gestione delle crisi, potrebbe aiutare a preparare l'Unione, i suoi Stati membri e diversi soggetti interessati (tra cui la DG ECHO), ad affrontare nuove sfide nel settore della protezione civile e della gestione delle crisi.

L'emergere di nuovi rischi può portare a crisi globali (per esempio, migrazioni forzate o nuovi tipi di attacchi terroristici). Vi è pertanto la necessità di:

- 1) identificare i divari esistenti che richiedono la definizione di nuovi scenari, onde reagire alle situazioni di crisi globale più rapidamente, in modo più efficace e con un coordinamento più profondo tra i soggetti europei. La condivisione delle esperienze e la promozione delle migliori prassi a livello europeo possono altresì rendere la prevenzione dei rischi più efficace;
- 2) utilizzare le infrastrutture e i progetti esistenti per rafforzare la costruzione di capacità e la messa in comune degli interventi all'interno e all'esterno dell'Europa. Ciò potrebbe comportare una specializzazione geografica e tecnica dei poli, a seconda del tipo di rischio, per esempio incendi forestali, assistenza sanitaria, ricoveri e container per gli aiuti umanitari;

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 03 — IL MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE *(seguito)*

23 03 77 *(seguito)*

23 03 77 04 *(seguito)*

- 3) sviluppare nuovi standard europei in materia di capacità (ossia nuovi tipi di attrezzature per le crisi) al fine di rafforzare le conoscenze europee ed accrescere la visibilità delle azioni in tale settore.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 23 04 — INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
23 04	INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO								
23 04 01	Iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario - Potenziare la capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie	4	19 235 000	15 780 963	20 972 000	22 678 550	8 119 639,47	6 348 977,58	40,23
23 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
23 04 77 01	Azione preparatoria — Corpo volontario europeo di aiuto umanitario	4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Articolo 23 04 77 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 23 04 — Totale		19 235 000	15 780 963	20 972 000	22 678 550	8 119 639,47	6 348 977,58	40,23

23 04 01 **Iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario - Potenziare la capacità dell'Unione di rispondere alle crisi umanitarie**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
19 235 000	15 780 963	20 972 000	22 678 550	8 119 639,47	6 348 977,58

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'attuazione del Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario»).

L'obiettivo perseguito dall'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario è di contribuire al rafforzamento della capacità dell'Unione di fornire aiuti umanitari basati sulle esigenze e volti a tutelare la vita, a prevenire e alleviare la sofferenza e a mantenere la dignità umana, nonché a consolidare le capacità e la resilienza delle comunità dei paesi terzi vulnerabili o colpite da catastrofi, in particolare mediante la preparazione alle catastrofi, la riduzione del loro rischio di insorgenza e il rafforzamento del collegamento tra soccorso, riabilitazione e sviluppo. Tale obiettivo è perseguito attraverso il valore aggiunto apportato dai contributi comuni dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario, che esprimono i valori dell'Unione e la sua solidarietà nei confronti delle popolazioni bisognose e promuovono in modo visibile un senso di cittadinanza dell'Unione.

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti misure e le seguenti voci di spesa:

- la certificazione delle organizzazioni di accoglienza o di invio,
- l'individuazione e selezione dei candidati volontari,
- la definizione di un programma di formazione e di un sostegno alla formazione e all'apprendistato dei candidati volontari,

COMMISSIONE

TITOLO 23 — AIUTI UMANITARI E PROTEZIONE CIVILE

CAPITOLO 23 04 — INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO (seguito)

23 04 01 (seguito)

- la creazione, cura e aggiornamento di una banca dati dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,
- la mobilitazione dei Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario onde sostenere e completare l'aiuto umanitario nei paesi terzi,
- il rafforzamento delle capacità delle organizzazioni d'accoglienza,
- l'assistenza tecnica per le organizzazioni di invio.
- la creazione e gestione di una Rete per l'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario,
- la comunicazione e sensibilizzazione,
- le attività complementari che rafforzano l'affidabilità, la trasparenza e l'efficacia dell'iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario.

Le eventuali entrate provenienti da contributi finanziari degli Stati membri e di paesi terzi, inclusi in entrambi i casi le rispettive agenzie pubbliche, entità o persone fisiche, per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dall'Unione e gestiti per loro conto dalla Commissione, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari. Tali importi provengono dai contributi iscritti all'articolo 6 3 3 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. Gli importi iscritti alla linea relativa alle spese di sostegno amministrativo verranno stabiliti, fatto salvo l'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento finanziario, dalla convenzione di finanziamento relativa a ciascun programma operativo in misura mediamente non superiore al 4% dei contributi per il corrispondente programma di ciascun capitolo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1244/2014 della Commissione, del 20 novembre 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario») (GU L 334 del 21.11.2014, pag. 52).

Regolamento delegato (UE) n. 1398/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce norme relative ai candidati volontari e ai Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario (GU L 373 del 31.12.2014, pag. 8).

23 04 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

23 04 77 01 Azione preparatoria — Corpo volontario europeo di aiuto umanitario

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

CAPITOLO 23 04 — INIZIATIVA VOLONTARI DELL'UNIONE PER L'AIUTO UMANITARIO *(seguito)***23 04 77** *(seguito)*23 04 77 01 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 24

LOTTA CONTRO LA FRODE

TITOLO 24

LOTTA CONTRO LA FRODE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
24 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «LOTTA CONTRO LA FRODE»	59 282 800	59 282 800	60 145 500	60 145 500	57 099 594,97	57 099 594,97
24 02	PROMOZIONE DI AZIONI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (HERCULE III)	15 347 500	13 255 186	14 950 000	13 244 989	14 535 805,07	15 399 408,30
24 04	SISTEMA D'INFORMAZIONE ANTIFRODE (AFIS)	7 664 200	7 346 055	7 151 200	6 801 592	6 573 450,21	6 037 464,83
	Titolo 24 — Totale	82 294 500	79 884 041	82 246 700	80 192 081	78 208 850,25	78 536 468,10

COMMISSIONE

TITOLO 24 — LOTTA CONTRO LA FRODE

TITOLO 24

LOTTA CONTRO LA FRODE

CAPITOLO 24 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «LOTTA CONTRO LA FRODE»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
24 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «LOTTA CONTRO LA FRODE»					
24 01 07	<i>Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)</i>	5,2	59 082 800	59 945 500	57 099 594,97	96,64
24 01 08	<i>Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza dell'OLAF</i>	5,2	200 000	200 000		
	Capitolo 24 01 — Totale		59 282 800	60 145 500	57 099 594,97	96,32

24 01 07 *Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)**Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)*

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
59 082 800	59 945 500	57 099 594,97

Commento

Stanziamen-
to destinato a coprire le spese relative all'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF), incluso il personale dell'OLAF in servizio nelle delegazioni dell'Unione, che ha per obiettivo la lotta a livello interistituzionale contro la frode.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 20 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20), in particolare gli articoli 4 e 6(3).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli da 195 a 200.

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

CAPITOLO 24 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «LOTTA CONTRO LA FRODE» (seguito)

24 01 08 *Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza dell'OLAF*

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
200 000	200 000	

Commento

Stanziamiento destinato a coprire l'insieme delle spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza dell'OLAF, ossia:

- le indennità concesse ai membri del comitato di vigilanza per il tempo dedicato all'adempimento delle loro funzioni, nonché le spese di missione, di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie,
- le spese sostenute dai membri del comitato di vigilanza quando rappresentano ufficialmente il comitato,
- le spese di funzionamento quali acquisto di attrezzatura, cancelleria e materiale per ufficio, le spese di comunicazioni e di telecomunicazioni (spese postali, telefono, telex e telegrafo), le spese di documentazione e biblioteca, l'acquisto di libri e di abbonamenti a mezzi di informazione, le tasse d'iscrizione a conferenze, ecc.,
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti invitati dai membri del comitato di vigilanza a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente (nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni),
- le spese per studi e consulenze specializzate affidate con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, nei casi in cui i membri del comitato di vigilanza non possono ricorrere a personale ad hoc dell'Ufficio per l'esecuzione di tali studi.

Inoltre, per motivi di trasparenza, è possibile individuare le risorse messe a disposizione del segretariato del comitato di vigilanza nel bilancio del PMO (articolo 26 01 21). Basandosi su 7 posti permanenti per il segretariato e su una dotazione per un agente contrattuale, gli stanziamenti previsti per il funzionamento del segretariato del comitato di vigilanza ammonterebbero a circa 1 000 000 EUR. Questo importo copre le spese relative a personale, formazione, missioni, riunioni interne, edifici e informatica.

Basi giuridiche

Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20), in particolare l'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 3.

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 24 — LOTTA CONTRO LA FRODE

CAPITOLO 24 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «LOTTA CONTRO LA FRODE» (seguito)

24 01 08 (seguito)

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

CAPITOLO 24 02 — PROMOZIONE DI AZIONI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (HERCULE III)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
24 02	PROMOZIONE DI AZIONI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (HERCULE III)								
24 02 01	<i>Prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione</i>								
24 02 51	<i>Completamento delle azioni in materia di lotta contro la frode</i>	1,1	15 347 500	13 255 186	14 950 000	13 244 989	14 535 805,07	14 486 717,07	109,29
		1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	912 691,23	
	Capitolo 24 02 — Totale		15 347 500	13 255 186	14 950 000	13 244 989	14 535 805,07	15 399 408,30	116,18

24 02 01 *Prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 347 500	13 255 186	14 950 000	13 244 989	14 535 805,07	14 486 717,07

Commento

Stanziamamento destinato a coprire le azioni elencate all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 250/2014.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi partecipanti, elencati all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 250/2014, per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 1, punto d), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 24 02 — PROMOZIONE DI AZIONI NEL SETTORE DELLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA (HERCULE III) (seguito)**24 02 01** (seguito)*Basi giuridiche*

Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 6), in particolare l'articolo 4.

24 02 51 **Completamento delle azioni in materia di lotta contro la frode***Cifre (Stanziamanti dissociati)*

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	912 691,23

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare i costi per il completamento di azioni o attività organizzate nel quadro del programma Hercule II nel campo della tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compresa la prevenzione e la lotta contro il contrabbando e la contraffazione di sigarette.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

Regolamento (Euratom) n. 1074/1999, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8).

Decisione n. 804/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari della Comunità («programma Hercule») (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 9).

COMMISSIONE

TITOLO 24 — LOTTA CONTRO LA FRODE

CAPITOLO 24 04 — SISTEMA D'INFORMAZIONE ANTIFRODE (AFIS)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
24 04	SISTEMA D'INFORMAZIONE ANTIFRODE (AFIS)								
24 04 01	<i>Sostenere la mutua assistenza in materia doganale e agevolare strumenti di comunicazione elettronica sicuri per la segnalazione delle irregolarità da parte degli Stati membri</i>	1,1	7 664 200	7 346 055	7 151 200	6 801 592	6 573 450,21	6 037 464,83	82,19
	Capitolo 24 04 — Totale		7 664 200	7 346 055	7 151 200	6 801 592	6 573 450,21	6 037 464,83	82,19

24 04 01 *Sostenere la mutua assistenza in materia doganale e agevolare strumenti di comunicazione elettronica sicuri per la segnalazione delle irregolarità da parte degli Stati membri*

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 664 200	7 346 055	7 151 200	6 801 592	6 573 450,21	6 037 464,83

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

TITOLO 25

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

TITOLO 25**COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE****Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE»	244 565 633	244 015 633	232 305 442	232 055 442	216 031 931,16	216 031 931,16
	Titolo 25 — Totale	244 565 633	244 015 633	232 305 442	232 055 442	216 031 931,16	216 031 931,16

COMMISSIONE

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

TITOLO 25

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
25 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE»								
25 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»								
25 01 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei	5,2	183 576 462	183 576 462	174 901 529	174 901 529	158 213 949,54	158 213 949,54	86,18
25 01 01 03	Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi dei membri dell'istituzione	5,2	10 273 600	10 273 600	10 190 000	10 190 000	9 631 292,40	9 631 292,40	93,75
	<i>Articolo 25 01 01 — Subtotale</i>		193 850 062	193 850 062	185 091 529	185 091 529	167 845 241,94	167 845 241,94	86,59
25 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»								
25 01 02 01	Personale esterno	5,2	9 248 718	9 248 718	8 619 055	8 619 055	7 553 343,18	7 553 343,18	81,67
25 01 02 03	Consulenti speciali	5,2	980 000	980 000	960 000	960 000	869 000,—	869 000,—	88,67
25 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	15 834 865	15 834 865	14 848 417	14 848 417	16 303 406,97	16 303 406,97	102,96
25 01 02 13	Altre spese di gestione per i membri dell'istituzione	5,2	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 392 014,54	4 392 014,54	108,44
	<i>Articolo 25 01 02 — Subtotale</i>		30 113 583	30 113 583	28 477 472	28 477 472	29 117 764,69	29 117 764,69	96,69
25 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»								
		5,2	11 866 988	11 866 988	10 921 441	10 921 441	12 167 223,98	12 167 223,98	102,53
25 01 07	Qualità della legislazione — Codifica del diritto dell'Unione								
		5,2	p.m.	p.m.	150 000	150 000	0,—	0,—	

COMMISSIONE

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
25 01 08	Consulenza giuridica, contenziosi e infrazioni — Spese di contenzioso	5,2	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000	2 591 552,61	2 591 552,61	70,04
25 01 10	Contributo dell'Unione per la gestione degli archivi storici dell'Unione	5,2	1 450 000	1 450 000	1 430 000	1 430 000	2 300 075,—	2 300 075,—	158,63
25 01 11	Registri e pubblicazioni	5,2	1 985 000	1 985 000	2 035 000	2 035 000	2 010 072,94	2 010 072,94	101,26
25 01 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
25 01 77 04	Progetto pilota — Nuovi strumenti e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'attuazione e la semplificazione delle Iniziative dei cittadini europei (ICE)	5,2	500 000	500 000	500 000	250 000			
25 01 77 05	Azione preparatoria — Dati aperti collegati (linked open data) nell'amministrazione pubblica europea	5,2	1 100 000	550 000					
	Articolo 25 01 77 — Subtotale		1 600 000	1 050 000	500 000	250 000			
	Capitolo 25 01 — Totale		244 565 633	244 015 633	232 305 442	232 055 442	216 031 931,16	216 031 931,16	88,53

25 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»

25 01 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei

Cifre (Stanziam. non dissociati)

Stanziam. 2018	Stanziam. 2017	Esecuzione 2016
183 576 462	174 901 529	158 213 949,54

25 01 01 03 Stipendi, indennità e assegni fissi legati agli stipendi dei membri dell'istituzione

Cifre (Stanziam. non dissociati)

Stanziam. 2018	Stanziam. 2017	Esecuzione 2016
10 273 600	10 190 000	9 631 292,40

Commento

Stanziam. destinato a coprire:

- gli stipendi base dei membri della Commissione,
- le indennità di residenza dei membri della Commissione,

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» *(seguito)***25 01 01** *(seguito)*25 01 01 03 *(seguito)*

- gli assegni familiari dei membri della Commissione e precisamente:
 - l'assegno di famiglia,
 - l'assegno per figli a carico,
 - gli assegni scolastici,
 - l'indennità di rappresentanza dei membri della Commissione,
 - la quota a carico del datore di lavoro del contributo per l'assicurazione contro i rischi di infortunio e di malattia professionale dei membri della Commissione,
 - la quota a carico del datore di lavoro del contributo per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei membri della Commissione,
 - l'assegno di natalità,
 - nel caso di decesso di un membro della Commissione:
 - la retribuzione globale del defunto, fino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso,
 - le spese di trasporto della salma fino al luogo d'origine,
 - incidenza del coefficiente correttore applicato agli emolumenti
 - l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte degli emolumenti trasferiti in uno Stato membro diverso dal paese sede di servizio,
 - il costo di eventuali aggiornamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

Lo stanziamento è inoltre destinato a tenere conto dell'eventuale iscrizione di uno stanziamento inteso a coprire:

- le spese di viaggio dei membri della Commissione (compresi i familiari) per l'entrata in servizio o la cessazione dal servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio,
- le spese di trasloco dovute ai membri della Commissione in occasione della loro entrata in servizio o della loro cessazione dal servizio.

COMMISSIONE

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» (seguito)**25 01 01** (seguito)

25 01 01 03 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 4 ter, 5, 11 e 14.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

25 01 02 *Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»*

25 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
9 248 718	8 619 055	7 553 343,18

25 01 02 03 Consulenti speciali

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
980 000	960 000	869 000,—

Commento

Stanziamamento destinato a coprire la retribuzione, le spese di missione, nonché la quota a carico del datore di lavoro dei contributi per l'assicurazione contro i rischi d'infortunio dei consulenti speciali.

Basi giuridiche

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» (seguito)**25 01 02** (seguito)

25 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
15 834 865	14 848 417	16 303 406,97

25 01 02 13 Altre spese di gestione per i membri dell'istituzione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 050 000	4 050 000	4 392 014,54

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

- le spese di trasporto, il pagamento delle indennità giornaliere di missione nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione,
- le spese relative agli obblighi della Commissione in materia di ricevimento e di rappresentanza; queste spese possono essere sostenute individualmente dai membri della Commissione che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni e nel quadro dell'attività dell'istituzione.

Il rimborso delle spese di missione sostenute per conto di altre istituzioni o organi dell'Unione, nonché per conto terzi, dà luogo a entrate con destinazione specifica.

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 20 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare l'articolo 6.

Comunicazione SEC(2004) 1487 del presidente della Commissione relativa al codice di condotta dei commissari.

Decisione C(2007) 3494 della Commissione, del 18 luglio 2007, concernente la regolamentazione relativa alle spese per ricevimenti e rappresentanza sostenute dalla Commissione, dal presidente della Commissione e dai commissari.

Regolamento (UE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» (seguito)**25 01 03** *Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Coordinamento delle politiche e servizio giuridico della Commissione»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
11 866 988	10 921 441	12 167 223,98

25 01 07 *Qualità della legislazione — Codifica del diritto dell'Unione*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	150 000	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative alla codificazione e alla rifusione degli atti dell'Unione.

25 01 08 *Consulenza giuridica, contenziosi e infrazioni — Spese di contenzioso*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 700 000	3 700 000	2 591 552,61

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese di precontenzioso, di ricorso alla mediazione e di ricorso all'assistenza di avvocati o altri esperti quali consulenti della Commissione.

Esso copre altresì le spese che la Commissione può essere costretta a sostenere su ingiunzione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di altre giurisdizioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 350 000 EUR.

25 01 10 *Contributo dell'Unione per la gestione degli archivi storici dell'Unione*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 450 000	1 430 000	2 300 075,—

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» (seguito)**25 01 10** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese inerenti alla gestione (spese di personale e funzionamento) degli archivi storici dell'Unione da parte dell'Istituto universitario europeo di Firenze.

L'importo delle entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 897 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1).

Decisione n. 359/83/CECA della Commissione, dell'8 febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (GU L 43 del 15.2.1983, pag. 14).

Atti di riferimento

Contratto stipulato fra la Commissione e l'Istituto universitario europeo di Firenze il 17 dicembre 1984.

25 01 11 **Registri e pubblicazioni***Cifre (Stanziamiento non dissociati)*

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
1 985 000	2 035 000	2 010 072,94

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative ai registri e alle basi di documentazione della Commissione connessi alle procedure e ai documenti istituzionali, di riferimento e ad altri documenti ufficiali, in particolare le spese concernenti:

- la raccolta, l'analisi e la preparazione dei documenti, compresi i contratti con gli autori, e le attività freelance,
- lo sviluppo, la manutenzione e il funzionamento di sistemi informatici ausiliari per la suddetta attività,
- la raccolta di dati, compreso l'acquisto, la documentazione e i diritti di utilizzo,
- l'editing, compreso l'inserimento e la gestione dei dati, la riproduzione e la traduzione,
- la divulgazione attraverso qualsiasi mezzo, compresi la stampa, la pubblicazione su internet, la distribuzione e la conservazione,

COMMISSIONE

TITOLO 25 — COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» (seguito)**25 01 11** (seguito)

— la promozione di tali testi e documenti.

25 01 77 *Progetti pilota e azioni preparatorie*

25 01 77 04 Progetto pilota — Nuovi strumenti e tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'attuazione e la semplificazione delle Iniziative dei cittadini europei (ICE)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
500 000	500 000	500 000	250 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il presente progetto pilota semplificherà e promuoverà in modo specifico le ICE grazie all'utilizzo di piattaforme informatiche e di altri strumenti elettronici, come le applicazioni compatibili con i dispositivi mobili, per semplificare questo importante strumento programmatico. A questo proposito, una raccolta di firme affidabile nonché l'accesso e l'utilizzo sicuri delle piattaforme e/o degli strumenti informatici dovrebbero essere possibili grazie ai servizi di identificazione e autenticazione elettronica (e-IDAS). L'utilizzo di questi strumenti digitali dovrebbe consentire ai cittadini di ricevere e di scambiare informazioni sulle ICE esistenti o potenziali, di partecipare attivamente ai dibattiti e di lanciare e/o sostenere le iniziative, e, segnatamente, di sottoscrivere un'ICE. Tali strumenti consentiranno anche alla Commissione di interagire in modo efficace con i promotori di ICE, attraverso lo scambio di informazioni e fornendo loro orientamenti tecnici per contribuire al successo delle iniziative, consentendo al contempo notevoli risparmi in termini economici e amministrativi.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

25 01 77 05 Azione preparatoria — Dati aperti collegati (linked open data) nell'amministrazione pubblica europea

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 100 000	550 000				

CAPITOLO 25 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «COORDINAMENTO DELLE POLITICHE E SERVIZIO GIURIDICO DELLA COMMISSIONE» (seguito)

25 01 77 (seguito)

25 01 77 05 (seguito)

Commento

La presente azione preparatoria è intesa a sviluppare il potenziale ed accrescere l'utilizzo attivo e passivo dei dati aperti, collegando i dati tra loro (linked open data) a vantaggio delle amministrazioni pubbliche europee. Il concetto di dati aperti è diventato un punto di riferimento per la diffusione dei dati prodotti dalle pubbliche amministrazioni. La conoscenza si definisce aperta quando chiunque può accedervi, utilizzarla, modificarla e condividerla, tutt'al più adottando misure per tutelarne la provenienza e il carattere libero. Per dati aperti si intendono dati liberi sul piano giuridico (vale a dire pubblicati con una licenza aperta che ne limiti le condizioni del riutilizzo alla loro attribuzione) e sul piano tecnico (ossia leggibili con un computer e, laddove possibile, non proprietari). In pratica, ciò significa che i dati sono liberamente accessibili e che il formato e il contenuto del file non sono limitati ad uno specifico strumento software non-open source. Negli ultimi anni, sono state lanciate diverse iniziative per diffondere i dati aperti a livello nazionale ed europeo, tra cui il portale sui dati aperti dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

I dati aperti collegati sono un metodo per pubblicare dati aperti con una struttura che consenta di metterli in relazione e di migliorarne l'utilità grazie a ricerche semantiche. Tale metodo si basa su tecnologie web standard, ma invece di utilizzarle per mostrare pagine web a utenti umani, le estende al fine di condividere informazioni e consentirne la lettura automatica da parte di computer. Ciò consente di collegare tra loro dati provenienti da fonti diverse e da settori strategici diversi nonché di eseguire ricerche.

La presente azione preparatoria promuove i dati aperti collegati nelle amministrazioni pubbliche europee, sviluppando l'attuazione di tecniche e infrastrutture di dati aperti collegati. L'obiettivo è di identificare, valutare e sostenere lo sfruttamento del potenziale dei dati aperti collegati per le amministrazioni pubbliche europee e, di conseguenza, favorire la produzione di nuovi dati, informazioni e conoscenze.

L'azione riguarderà i dati aperti prodotti e diffusi dalle amministrazioni pubbliche europee (in particolare il portale europeo dei dati) e sarà volta a:

- fare in modo che una serie di dati aperti di base siano identificati per essere correlati tra loro in conformità degli orientamenti semantici dell'ISA - per esempio i dati relativi alle migrazioni;
- fornire soluzioni tecniche per produrre ricerche mirate ad uso delle amministrazioni pubbliche europee, per esempio un motore di ricerca per i dati aperti collegati in materia di migrazione;
- fornire la capacità di definire indicatori e contestualizzarli, per es. indicatori di rendimento per le politiche di migrazione rispetto alle statistiche sulla migrazione;
- promuovere la cultura e il potenziale dei dati aperti collegati.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 26

AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

TITOLO 26

AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»	1 091 045 771	1 091 045 771	1 027 047 732	1 027 047 732	1 067 906 744,88	1 067 906 744,88
	<i>Riserve (40 01 40)</i>	5 915 694	5 915 694	4 644 253	4 644 253		
		1 096 961 465	1 096 961 465	1 031 691 985	1 031 691 985	1 067 906 744,88	1 067 906 744,88
26 02	REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI	7 500 000	7 300 000	9 200 000	9 000 000	7 547 512,07	7 603 151,82
26 03	SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI	27 700 000	29 888 000	29 265 000	27 086 000	29 156 591,70	32 947 512,33
	Titolo 26 — Totale	1 126 245 771	1 128 233 771	1 065 512 732	1 063 133 732	1 104 610 848,65	1 108 457 409,03
	<i>Riserve (40 01 40)</i>	5 915 694	5 915 694	4 644 253	4 644 253		
		1 132 161 465	1 134 149 465	1 070 156 985	1 067 777 985	1 104 610 848,65	1 108 457 409,03

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

TITOLO 26

AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
26 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE»					
26 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Amministrazione della Commissione»	5,2	166 355 185	121 024 080	115 728 542,70	69,57
26 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Amministrazione della Commissione»					
26 01 02 01	Personale esterno	5,2	8 900 499	6 942 717	10 076 810,10	113,22
26 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	21 081 532	21 793 180	27 284 233,52	129,42
	Articolo 26 01 02 — Subtotale		29 982 031	28 735 897	37 361 043,62	124,61
26 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Amministrazione della Commissione»	5,2	10 753 748	7 557 152	7 461 689,32	69,39
26 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Amministrazione della Commissione»					
26 01 04 01	Spese di supporto per soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA ²)	1,1	400 000	400 000	410 800,—	102,70
	Articolo 26 01 04 — Subtotale		400 000	400 000	410 800,—	102,70
26 01 09	Ufficio delle pubblicazioni	5,2	94 536 400	82 761 200	84 638 617,44	89,53
26 01 10	Consolidamento del diritto dell'Unione	5,2	1 400 000	1 400 000	1 400 920,53	100,07
26 01 11	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L e C)	5,2	1 573 000	6 430 000	12 701 737,69	807,48
26 01 12	Sintesi della legislazione dell'Unione	5,2	280 000	280 000	1 008 203,03	360,07

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
26 01 20	Ufficio europeo di selezione del personale	5,2	26 175 800	26 667 000	26 278 598,94	100,39
26 01 21	Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali	5,2	38 698 600	38 698 500	44 318 823,21	114,52
26 01 22	Infrastrutture e logistica (Bruxelles)					
26 01 22 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles	5,2	78 345 000	68 153 000	77 384 914,42	98,77
26 01 22 02	Acquisto o locazione di immobili a Bruxelles	5,2	206 785 501	207 273 000	187 044 760,89	90,45
26 01 22 03	Spese relative agli immobili a Bruxelles	5,2	76 715 000	78 488 000	81 233 009,17	105,89
26 01 22 04	Spese relative al materiale e al mobilio a Bruxelles	5,2	7 568 000	7 524 000	12 743 774,97	168,39
26 01 22 05	Servizi, forniture e altre spese operative a Bruxelles	5,2	7 430 000	7 453 000	9 689 018,98	130,40
26 01 22 06	Sorveglianza di immobili a Bruxelles	5,2	33 397 000	33 391 000	38 330 865,71	114,77
	<i>Articolo 26 01 22 — Subtotale</i>		410 240 501	402 282 000	406 426 344,14	99,07
26 01 23	Infrastrutture e logistica (Lussemburgo)					
26 01 23 01	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo	5,2	24 763 600	24 369 000	23 988 893,57	96,87
26 01 23 02	Acquisto o locazione di immobili a Lussemburgo	5,2	42 520 000	43 573 000	39 609 933,20	93,16
26 01 23 03	Spese relative agli immobili a Lussemburgo	5,2	17 810 000	19 785 000	17 337 184,35	97,35
26 01 23 04	Spese relative al materiale e al mobilio a Lussemburgo	5,2	1 063 000	1 063 000	1 686 527,18	158,66
26 01 23 05	Servizi, forniture e altre spese operative a Lussemburgo	5,2	909 000	927 000	680 895,59	74,91
26 01 23 06	Sorveglianza di immobili a Lussemburgo	5,2	8 320 000	8 926 000	8 807 333,23	105,86
	<i>Articolo 26 01 23 — Subtotale</i>		95 385 600	98 643 000	92 110 767,12	96,57

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziameti 2018	Stanziameti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
26 01 40	Sicurezza e controlli	5,2	12 750 000	14 841 000	14 389 795,38	112,86
26 01 60	Politica e gestione del personale					
26 01 60 01	Servizio medico	5,2	4 700 000	4 800 000	6 116 395,61	130,14
26 01 60 02	Spese relative ai concorsi, alla selezione e all'assunzione	5,2	1 565 000	1 570 000	1 531 169,32	97,84
26 01 60 04	Cooperazione interistituzionale nel settore sociale	5,2	7 108 000	7 113 000	23 814 391,06	335,04
26 01 60 06	Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private	5,2	230 000	250 000	202 558,74	88,07
26 01 60 07	Risarcimento danni	5,2	150 000	150 000	4 025 350,—	2 683,57
26 01 60 08	Assicurazioni varie	5,2	61 000	60 000	60 000,—	98,36
26 01 60 09	Corsi di lingue	5,2	2 545 000	2 845 000	4 123 365,57	162,02
	<i>Articolo 26 01 60 — Subtotale</i>		16 359 000	16 788 000	39 873 230,30	243,74
26 01 70	Scuole europee					
26 01 70 01	Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles)	5,1	12 362 906	10 655 428	9 183 562,—	74,28
26 01 70 02	Bruxelles I (Uccle)	5,1	31 797 038	28 884 533	28 141 727,85	88,50
26 01 70 03	Bruxelles II (Woluwé)	5,1	26 136 107	24 019 463	23 928 063,—	91,55
26 01 70 04	Bruxelles III (Ixelles)	5,1	25 566 613	23 920 457	23 096 302,—	90,34
26 01 70 05	Bruxelles IV (Laeken)	5,1	22 087 003	17 289 831	17 265 358,14	78,17
26 01 70 11	Lussemburgo I	5,1	19 132 820	18 742 931	16 954 796,—	88,62
26 01 70 12	Lussemburgo II	5,1	14 525 772	14 930 268	13 136 383,—	90,44
26 01 70 21	Mol (BE)	5,1	6 458 931	6 184 162	5 422 252,—	83,95
26 01 70 22	Francoforte sul Meno (DE)	5,1	6 048 402	4 761 194	10 046 529,—	166,10
	<i>Riserve (40 01 40)</i>		5 915 694	4 644 253		
			11 964 096	9 405 447	10 046 529,—	
26 01 70 23	Karlsruhe (DE)	5,1	4 004 200	3 821 600	3 925 035,—	98,02
26 01 70 24	Monaco (DE)	5,1	316 380	364 588	552 765,—	174,72

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
26 01 70	(seguito)					
26 01 70 25	Alicante (ES)	5,1	486 020	3 590 065	7 130 706,—	1 467,16
26 01 70 26	Varese (IT)	5,1	11 215 248	10 532 900	10 133 513,—	90,35
26 01 70 27	Bergen (NL)	5,1	5 251 210	5 167 512	4 464 060,—	85,01
26 01 70 28	Culham (UK)	5,1	p.m.	6 856 498	4 476 325,—	
26 01 70 31	Contributo dell'Unione alle scuole europee di tipo 2	5,1	767 256	818 473	5 940 254,47	774,22
	<i>Articolo 26 01 70 — Subtotale</i>		186 155 906	180 539 903	183 797 631,46	98,73
	<i>Riserve (40 01 40)</i>		5 915 694	4 644 253		
			192 071 600	185 184 156	183 797 631,46	
	Capitolo 26 01 — Totale		1 091 045 771	1 027 047 732	1 067 906 744,88	97,88
	<i>Riserve (40 01 40)</i>		5 915 694	4 644 253		
			1 096 961 465	1 031 691 985	1 067 906 744,88	

26 01 01 *Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Amministrazione della Commissione»*

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
166 355 185	121 024 080	115 728 542,70

26 01 02 *Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Amministrazione della Commissione»*

26 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
8 900 499	6 942 717	10 076 810,10

26 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
21 081 532	21 793 180	27 284 233,52

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 03 *Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Amministrazione della Commissione»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
10 753 748	7 557 152	7 461 689,32

26 01 04 *Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Amministrazione della Commissione»***26 01 04 01** Spese di supporto per soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA²)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
400 000	400 000	410 800,—

Commento

Stanziamanto destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente voce, oltre alle altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc, man mano che i contratti degli uffici di assistenza tecnica giungono a scadenza negli anni a venire.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario; essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e il totale degli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 26 03.

26 01 09 *Ufficio delle pubblicazioni*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
94 536 400	82 761 200	84 638 617,44

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 09 (seguito)

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio delle pubblicazioni ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

Sulla base delle previsioni di contabilità analitica dell'Ufficio delle pubblicazioni, il costo delle prestazioni da esso fornite a ciascuna istituzione è stimato come segue:

Parlamento europeo	11 240 378	11,89 %
Consiglio	8 177 399	8,65 %
Commissione europea	52 874 209	55,93 %
Corte di giustizia dell'Unione europea	4 452 664	4,71 %
Corte dei conti	3 034 618	3,21 %
Comitato economico e sociale europeo	869 735	0,92 %
Comitato delle regioni	217 434	0,23 %
Agenzie	6 589 187	6,97 %
Altri	7 080 776	7,49 %
Totale	94 536 400	100,00 %

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 884 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli da 195 a 200.

26 01 10 *Consolidamento del diritto dell'Unione*

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 400 000	1 400 000	1 400 920,53

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 10 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al consolidamento degli strumenti giuridici dell'Unione, nonché alla messa a disposizione del pubblico, in tutte le forme e su tutti i supporti editoriali, degli atti giuridici consolidati dell'Unione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

Basi giuridiche

Conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo del dicembre 1992 (SN/456/92, allegato 3 della parte A, pagina 5).

Dichiarazione relativa alla qualità redazionale della legislazione comunitaria, allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam.

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Atti di riferimento

Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relative all'iniziativa sulla regolamentazione intelligente, della quale il consolidamento è parte integrale:

- Legiferare con intelligenza nell'Unione europea [COM(2010) 543 def.],
- Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea [COM(2012) 746 def.],
- Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): risultati e prossime tappe [COM(2013) 685 def.].

Conclusioni del Consiglio europeo del 14-15 marzo 2013, in cui i capi di Stato e di governo hanno ribadito che il consolidamento del diritto dell'Unione è una delle priorità nel quadro delle iniziative di semplificazione della legislazione dell'Unione.

26 01 11 *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L e C)**Cifre (Stanziamiento non dissociati)*

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
1 573 000	6 430 000	12 701 737,69

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 11 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla produzione (costi diretti) della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 141 000 EUR.

Basi giuridiche

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 297.

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).

Decisione del Consiglio, del 15 settembre 1958, relativa all'istituzione della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (GU L 17 del 6.10.1958, pag. 419/58).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1).

26 01 12 *Sintesi della legislazione dell'Unione*

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
280 000	280 000	1 008 203,03

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la produzione di sintesi online della legislazione dell'Unione (che presentano in forma concisa e facilmente leggibile i principali aspetti della legislazione dell'Unione) e lo sviluppo di prodotti connessi.

Poiché le sintesi della legislazione dell'Unione rientrano in un progetto interistituzionale, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero contribuire attingendo alle rispettive sezioni del bilancio generale dell'Unione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 560 000 EUR.

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 12 (seguito)*Basi giuridiche*

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Atti di riferimento

Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla diffusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al miglioramento delle condizioni di accesso (GU C 179 dell'1.7.1994, pag. 3).

Comunicazione alla Commissione del 21 dicembre 2007, Comunicare l'Europa attraverso Internet — Coinvolgere i cittadini [SEC(2007) 1742].

Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 22 ottobre 2008 «Insieme per comunicare l'Europa» (GU C 13 del 20.1.2009, pag. 3).

26 01 20 *Ufficio europeo di selezione del personale**Cifre (Stanziamenti non dissociati)*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
26 175 800	26 667 000	26 278 598,94

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio europeo di selezione del personale ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 206 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore europeo, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli da 195 a 200.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 21 Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
38 698 600	38 698 500	44 318 823,21

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

Conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1), gli stanziamenti e il personale del comitato di vigilanza e del suo segretariato sono iscritti nel bilancio e nella tabella dell'organico del PMO.

Per motivi di trasparenza è possibile individuare i mezzi messi a disposizione del segretariato del comitato di vigilanza dell'OLAF nell'ambito del bilancio del PMO. Basandosi su 7 posti permanenti per il segretariato e su una dotazione per un agente contrattuale, gli stanziamenti previsti per il funzionamento del segretariato del comitato di vigilanza dell'OLAF ammonterebbero a circa 1 000 000 EUR. Questo importo copre le spese relative a personale, formazione, missioni, riunioni interne, edifici e informatica.

Le spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza sono coperte da stanziamenti per 200 000 EUR nell'articolo 24 01 08.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 8 903 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2003/522/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 30).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli da 195 a 200.

26 01 22 Infrastrutture e logistica (Bruxelles)

26 01 22 01 Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
78 345 000	68 153 000	77 384 914,42

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 22 (seguito)

26 01 22 01 (seguito)

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 470 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2003/523/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 35).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli da 195 a 200.

26 01 22 02 Acquisto o locazione di immobili a Bruxelles

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
206 785 501	207 273 000	187 044 760,89

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le locazioni e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,
- la costruzione di immobili.

Gli stanziamenti destinati a coprire le spese corrispondenti previste per la ricerca diretta sono iscritti a diverse voci dell'articolo 10 01 05.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)**26 01 22** (seguito)

26 01 22 02 (seguito)

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 418 434 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 17 089 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 01 22 03 Spese relative agli immobili a Bruxelles

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
76 715 000	78 488 000	81 233 009,17

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni — prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole — ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese per il trattamento differenziato, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di serrature, elettricità, sanitari, imbiancatura, pavimenti ecc., nonché le spese connesse con le modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione, oltre alle spese per il materiale necessario a detti lavori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole-ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 22 (seguito)

26 01 22 03 (seguito)

- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli obbligatori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese relative alla realizzazione dell'audit di accessibilità agli edifici per le persone con disabilità e/o a mobilità ridotta e agli interventi che si renderanno necessari per rendere gli immobili pienamente accessibili, secondo le risultanze dell'audit,
- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità.

Gli stanziamenti destinati a coprire le spese corrispondenti previste per la ricerca diretta sono iscritti a diverse voci dell'articolo 10 01 05.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 152 187 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 973 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Decisione del Mediatore europeo, del 4 luglio 2007, nel quadro dell'indagine di iniziativa OI/3/2003/JMA relativa alla Commissione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)**26 01 22** (seguito)

26 01 22 04 Spese relative al materiale e al mobilio a Bruxelles

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
7 568 000	7 524 000	12 743 774,97

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:
 - di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),
 - di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),
 - di materiale per mense e ristoranti,
 - di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
 - delle attrezzature necessarie ai funzionari con disabilità,
 - gli studi, la documentazione e la formazione relativi a tali attrezzature (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:
 - l'acquisto di mezzi di trasporto, fra cui almeno un veicolo adatto al trasporto di persone a mobilità ridotta,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli o quando quest'ultimo non è conforme alle esigenze dei passeggeri a mobilità ridotta,
 - le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),
 - le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto) e le spese di assicurazione di cui all'articolo 84 del regolamento finanziario,

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 22 (seguito)

26 01 22 04 (seguito)

- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobili, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,
 - la sostituzione di mobili vetusto e fuori uso,
 - la fornitura di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
 - l'affitto di mobili,
 - le spese di manutenzione e riparazione del mobili (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni — prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole — ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e per il personale per il quale si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- l'acquisto di titoli di trasporto (biglietto di corsa semplice e «business pass»), l'accesso gratuito a linee dei trasporti pubblici per agevolare la mobilità tra edifici della Commissione o tra questi ed edifici pubblici (ad esempio aeroporti), le biciclette di servizio e ogni altro mezzo che promuova l'utilizzo dei trasporti pubblici e la mobilità del personale della Commissione, ad eccezione dei veicoli di servizio,
- le spese per l'acquisto delle materie prime nell'ambito della struttura protocollare di ristorazione.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 499 000 EUR.

La creazione di uno stanziamento specifico per il rimborso degli abbonamenti ai trasporti pubblici costituisce una misura modesta ma fondamentale a conferma dell'impegno preso dalle istituzioni dell'Unione in vista della riduzione delle loro emissioni di CO₂, in linea con la loro politica relativa al sistema di ecogestione e audit (EMAS) e con gli obiettivi stabiliti in materia di cambiamento climatico.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 22 *(seguito)*

26 01 22 04 *(seguito)*

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 01 22 05 Servizi, forniture e altre spese operative a Bruxelles

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
7 430 000	7 453 000	9 689 018,98

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,
- spese relative alle prestazioni di servizi nell'ambito della struttura protocollare di ristorazione,
- spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 22 (seguito)

26 01 22 05 (seguito)

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 265 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 01 22 06 Sorveglianza di immobili a Bruxelles

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
33 397 000	33 391 000	38 330 865,71

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese relative ai servizi di custodia, sorveglianza, controllo dell'accesso e altri servizi connessi negli immobili occupati dalla Commissione (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi).

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 590 000 EUR.

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)**26 01 22** (seguito)

26 01 22 06 (seguito)

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 01 23 **Infrastrutture e logistica (Lussemburgo)**

26 01 23 01 Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
24 763 600	24 369 000	23 988 893,57

Commento

L'importo iscritto corrisponde agli stanziamenti per l'Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo ripresi in dettaglio nell'allegato specifico della presente sezione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 320 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2003/524/CE della Commissione, del 6 novembre 2002, che istituisce l'ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (GU L 183 del 22.7.2003, pag. 40).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1), in particolare gli articoli da 195 a 200.

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 23 (seguito)

26 01 23 02 Acquisto o locazione di immobili a Lussemburgo

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
42 520 000	43 573 000	39 609 933,20

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le locazioni e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- le spese di acquisto e di locazione-acquisto di edifici,
- la costruzione di immobili.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 84 552 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 3 464 000 EUR.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 01 23 03 Spese relative agli immobili a Lussemburgo

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
17 810 000	19 785 000	17 337 184,35

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)**26 01 23** (seguito)

26 01 23 03 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le relative parti occupate dall'istituzione,
- le spese per l'acqua e il gas, l'elettricità e il riscaldamento,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese per il trattamento selettivo, il deposito e l'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di serrature, elettricità, sanitari, imbiancatura, pavimenti ecc., nonché le spese connesse con le modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione, oltre alle spese per il materiale necessario a detti lavori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento, le formazioni nonché le spese connesse con i controlli obbligatori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese relative alla realizzazione dell'audit di accessibilità agli edifici per le persone con disabilità e/o a mobilità ridotta e agli interventi che si renderanno necessari per rendere gli immobili pienamente accessibili, secondo le risultanze dell'audit,
- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 23 (seguito)

26 01 23 03 (seguito)

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

Le entrate provenienti dai contributi degli Stati EFTA alle spese generali dell'Unione, a titolo degli articoli 76 e 82 dell'accordo sullo Spazio economico europeo, danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari sulle linee interessate, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario. L'importo di queste entrate è stimato a 34 827 EUR.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 282 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Decisione del Mediatore europeo, del 4 luglio 2007, nel quadro dell'indagine di iniziativa OI/3/2003/JMA relativa alla Commissione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 01 23 04 Spese relative al materiale e al mobilio a Lussemburgo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 063 000	1 063 000	1 686 527,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

— l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche, in particolare:

— di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONECAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*26 01 23 *(seguito)*26 01 23 04 *(seguito)*

- di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),
- di materiale per mense e ristoranti,
- di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
- delle attrezzature necessarie ai funzionari con disabilità,
- gli studi, la documentazione e la formazione relativi a tali attrezzature (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto, in particolare:
 - l'acquisto di mezzi di trasporto, fra cui almeno un veicolo adatto al trasporto di persone a mobilità ridotta,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli o quando quest'ultimo non è conforme alle esigenze dei passeggeri a mobilità ridotta,
 - le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),
 - le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto) e le spese di assicurazione di cui all'articolo 84 del regolamento finanziario,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,
 - la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,
 - la fornitura di materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
 - l'affitto di mobili,
 - le spese di manutenzione e riparazione del mobilio (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 23 (seguito)

26 01 23 04 (seguito)

- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e per il personale per il quale si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe risultare necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 132 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 01 23 05 Servizi, forniture e altre spese operative a Lussemburgo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
909 000	927 000	680 895,59

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)**26 01 23** (seguito)

26 01 23 05 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché spese per la posta interna della Commissione,
- spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 66 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 01 23 06 Sorveglianza di immobili a Lussemburgo

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
8 320 000	8 926 000	8 807 333,23

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 23 (seguito)

26 01 23 06 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti, sostenute all'interno del territorio dell'Unione:

- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza, le formazioni e l'acquisto di piccolo materiale (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi),
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, l'affitto e la manutenzione degli impianti antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento, le formazioni nonché le spese connesse ai controlli obbligatori (prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR, e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni circa le condizioni -prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole- ottenute da ciascuna di esse per acquisti analoghi).

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 120 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 40 **Sicurezza e controlli**

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
12 750 000	14 841 000	14 389 795,38

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative a:

- la sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche di sicurezza,
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare le spese relative ai controlli legali (controlli degli impianti tecnici degli immobili, coordinatore della sicurezza e controlli sanitari sugli alimenti), l'acquisto, l'affitto e la manutenzione del materiale antincendio, le spese di formazione e di equipaggiamento dei funzionari membri e caposquadra delle squadre di primo intervento, la cui presenza negli immobili è obbligatoria per legge,
- la valutazione periodica del funzionamento del sistema di gestione ambientale all'interno dell'istituzione,
- la progettazione, la produzione e la personalizzazione dei *lasciapassare* rilasciati dall'Unione.

Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, la Commissione si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) ottenute da ciascuna di esse per contratti analoghi.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 087 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 40 (seguito)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1417/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce la forma dei *lasciapassare* rilasciati dall'Unione europea (GU L 353 del 28.12.2013, pag. 26).

26 01 60 *Politica e gestione del personale*

26 01 60 01 Servizio medico

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
4 700 000	4 800 000	6 116 395,61

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese relative alle visite mediche annuali e per l'assunzione, al materiale e ai prodotti farmaceutici, agli strumenti di lavoro e al materiale speciale ritenuti necessari, nonché le spese di funzionamento della commissione d'invalidità,
- le spese per il personale medico, paramedico e psicosociale con contratto di diritto locale o di sostituzione occasionale, nonché le spese relative a prestazioni esterne di specialisti medici ritenute necessarie dai medici di fiducia,
- le spese relative alle visite mediche per l'assunzione degli assistenti delle colonie diurne,
- il costo del controllo fisico, nel quadro della protezione sanitaria, del personale esposto a radiazioni.
- l'acquisto o il rimborso di materiali nell'ambito dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese mediche associate alle riunioni politiche di alto livello organizzate dalla Commissione.

Lo stanziamento copre le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse quelle delle rappresentanze della Commissione all'interno dell'Unione, le cui spese sono imputate alla voce 16 01 03 03.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 024 625 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 60 *(seguito)*

26 01 60 01 *(seguito)*

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il capitolo III.

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Leggi nazionali relative alle norme di base.

26 01 60 02 Spese relative ai concorsi, alla selezione e all'assunzione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 565 000	1 570 000	1 531 169,32

Commento

Stanziamanti destinati a coprire:

- le spese di assunzione e di selezione di dirigenti,
- le spese di convocazione di candidati idonei per colloqui in vista dell'assunzione,
- le spese di convocazione del personale in delegazione che partecipa a concorsi e selezioni,
- le spese di organizzazione dei concorsi e delle selezioni di cui all'articolo 3 della decisione 2002/620/CE.

In casi debitamente motivati da esigenze di servizio e previa consultazione dell'Ufficio europeo di selezione del personale, questi stanziamenti possono essere utilizzati per l'organizzazione di concorsi da parte dell'istituzione stessa.

Lo stanziamento di questa linea non copre le spese corrispondenti per il personale le cui spese sono coperte dagli stanziamenti iscritti ai capitoli 01 04 e 01 05 dei diversi titoli.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 183 565 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 60 (seguito)

26 01 60 02 (seguito)

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002, che istituisce l'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 53).

Decisione 2002/621/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 25 luglio 2002, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee (GU L 197 del 26.7.2002, pag. 56).

26 01 60 04 Cooperazione interistituzionale nel settore sociale

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
7 108 000	7 113 000	23 814 391,06

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese relative alla realizzazione e allo sviluppo del sito intranet della Commissione (*MyIntraComm*), nonché alla pubblicazione del mensile *Commission en direct*,
- altre spese di comunicazione e informazione interna, comprese le campagne promozionali,
- il ricorso a personale provvisorio per il doposcuola, i centri di vacanza e le colonie diurne organizzati dai servizi della Commissione,
- i lavori di riproduzione da affidare all'esterno nella misura in cui non possono essere eseguiti dai servizi della Commissione,
- le spese generate da contratti di diritto privato conclusi con le persone che sostituiscono le puericultrici e le infermiere di ruolo dei nidi d'infanzia,
- una parte delle spese d'animazione del foyer, le azioni di animazione culturale, le sovvenzioni ai circoli del personale, nonché la gestione e l'attrezzatura complementare degli impianti sportivi,
- le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra personale di diversa nazionalità e l'integrazione del personale e delle loro famiglie nonché progetti di prevenzione rispondenti alle esigenze del personale in servizio e delle loro famiglie,
- una partecipazione alle spese sostenute dai membri del personale per attività quali assistenza familiare, assistenza giuridica, colonie diurne, corsi di formazione linguistica e culturale,

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)***26 01 60** *(seguito)*26 01 60 04 *(seguito)*

- le spese di accoglienza del nuovo personale e delle loro famiglie nonché le spese di assistenza immobiliare a favore del personale,
- sussidi che possono essere concessi a un funzionario, a un ex funzionario e agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile,
- le spese relative alle misure limitate di carattere sociale concernenti il potere d'acquisto di alcuni funzionari dei gradi più bassi che lavorano in Lussemburgo,
- talune spese relative ai centri per l'infanzia e ad altri asili e nidi d'infanzia; le entrate relative al contributo delle famiglie possono dare luogo a reimpiego,
- le spese relative ad azioni di riconoscenza nei confronti dei funzionari, in particolare il costo delle medaglie per i funzionari che hanno raggiunto venti anni di servizio e il regalo in occasione del pensionamento,
- i versamenti specifici a favore dei beneficiari e aventi diritto a una pensione dell'Unione nonché di eventuali superstiti a loro carico che si trovino in una situazione particolarmente difficile,
- il finanziamento di progetti di prevenzione rispondenti ai bisogni specifici dell'ex personale nei diversi Stati membri nonché il contributo alle associazioni dell'ex personale.

Nel quadro di una politica a favore delle seguenti persone con disabilità:

- i funzionari e altri personale in servizio,
- coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
- tutti i figli a carico ai sensi dello statuto del personale dell'Unione europea,

lo stanziamento copre, entro i limiti delle possibilità di bilancio e dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, il rimborso delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Esso è altresì destinato a coprire in parte le spese per l'istruzione di bambini che, per motivi pedagogici imperiosi, non sono o non sono più ammessi nelle scuole europee o che, per ragioni relative alla sede di servizio del padre o della madre, che sono funzionari (uffici esterni), non possono seguire le lezioni in una scuola europea.

Le spese corrispondenti previste per la ricerca sono coperte da stanziamenti iscritti su varie voci dell'articolo 01 05 dei titoli interessati.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 8 379 200 EUR.

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 60 (seguito)

26 01 60 04 (seguito)

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

26 01 60 06 Funzionari dell'istituzione temporaneamente assegnati ad amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali o istituzioni o imprese pubbliche o private

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
230 000	250 000	202 558,74

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione dei funzionari dell'Unione, che corrispondono al pagamento delle indennità e al rimborso delle spese cui i funzionari hanno diritto in virtù della loro messa a disposizione.

Esso è altresì destinato a coprire le spese relative a corsi di formazione specifici presso amministrazioni o organismi degli Stati membri o di paesi terzi.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

26 01 60 07 Risarcimento danni

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
150 000	150 000	4 025 350,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

- le spese per risarcimento danni che la Commissione potrebbe essere costretta a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e riguardanti questioni del personale o del funzionamento amministrativo dell'istituzione,
- le spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 60 (seguito)

26 01 60 08 Assicurazioni varie

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
61 000	60 000	60 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative in particolare alla responsabilità civile d'impresa e altri contratti gestiti dall'Ufficio di gestione e di liquidazione dei diritti individuali, per la Commissione, le agenzie, il Centro comune di ricerca, le delegazioni dell'Unione e uffici di rappresentanza della Commissione, la ricerca indiretta.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 01 60 09 Corsi di lingue

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 545 000	2 845 000	4 123 365,57

Commento

Stanziamanto destinato a coprire:

- i costi relativi all'organizzazione di corsi di lingua per i funzionari e altro personale,
- i costi relativi all'organizzazione di corsi di lingua per i coniugi dei funzionari e altro personale, nell'ambito della politica di integrazione,
- l'acquisto di materiale e documentazione,
- la consulenza di esperti.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 950 000 EUR.

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 60 (seguito)

26 01 60 09 (seguito)

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

26 01 70 **Scuole europee**

26 01 70 01 Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
12 362 906	10 655 428	9 183 562,—

Commento

Stanziamanti destinati a contribuire al finanziamento dell'Ufficio del segretario generale delle scuole europee (Bruxelles).

Le scuole europee devono rispettare i principi di non-discriminazione e pari opportunità.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 02 Bruxelles I (Uccle)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
31 797 038	28 884 533	28 141 727,85

Commento

Stanziamanti destinati a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Uccle (Bruxelles I).

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 70 (seguito)

26 01 70 03 Bruxelles II (Woluwé)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
26 136 107	24 019 463	23 928 063,—

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Woluwé (Bruxelles II).

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 04 Bruxelles III (Ixelles)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
25 566 613	23 920 457	23 096 302,—

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Ixelles (Bruxelles III).

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 05 Bruxelles IV (Laeken)

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
22 087 003	17 289 831	17 265 358,14

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bruxelles-Laeken (Bruxelles IV).

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 70 (seguito)

26 01 70 05 (seguito)

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 11 Lussemburgo I

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
19 132 820	18 742 931	16 954 796,—

Commento

Stanziamanti destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Lussemburgo I.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 12 Lussemburgo II

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
14 525 772	14 930 268	13 136 383,—

Commento

Stanziamanti destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Lussemburgo II.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 21 Mol (BE)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
6 458 931	6 184 162	5 422 252,—

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 70 (seguito)

26 01 70 21 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Mol.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 22 Francoforte sul Meno (DE)

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
26 01 70 22	6 048 402	4 761 194	10 046 529,—
Riserve (40 01 40)	5 915 694	4 644 253	
Totale	11 964 096	9 405 447	10 046 529,—

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Francoforte sul Meno.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 23 Karlsruhe (DE)

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
4 004 200	3 821 600	3 925 035,—

Commento

Stanziamiento destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Karlsruhe.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 70 (seguito)

26 01 70 24 Monaco (DE)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
316 380	364 588	552 765,—

Commento

Stanziamanti destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Monaco.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 25 Alicante (ES)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
486 020	3 590 065	7 130 706,—

Commento

Stanziamanti destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Alicante.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 26 Varese (IT)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
11 215 248	10 532 900	10 133 513,—

Commento

Stanziamanti destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Varese.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» (seguito)

26 01 70 (seguito)

26 01 70 26 (seguito)

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 27 Bergen (NL)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
5 251 210	5 167 512	4 464 060,—

Commento

Stanziamanti destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Bergen.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 28 Culham (UK)

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	6 856 498	4 476 325,—

Commento

Stanziamanti destinato a contribuire al bilancio della scuola europea di Culham.

Atti di riferimento

Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212 del 17.8.1994, pag. 3).

26 01 70 31 Contributo dell'Unione alle scuole europee di tipo 2

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
767 256	818 473	5 940 254,47

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE» *(seguito)*

26 01 70 *(seguito)*

26 01 70 31 *(seguito)*

Commento

Questo stanziamento è destinato a coprire il contributo della Commissione alle scuole europee di tipo 2 accreditate dal Consiglio superiore delle scuole europee e che hanno firmato l'accordo finanziario con la Commissione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 5 150 000 EUR.

Atti di riferimento

Decisione C(2013) 4886 della Commissione del 1° agosto 2013.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 02 — REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
26 02	REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI								
26 02 01	<i>Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi</i>	1,1	7 500 000	7 300 000	9 200 000	9 000 000	7 547 512,07	7 603 151,82	104,15
	Capitolo 26 02 — Totale		7 500 000	7 300 000	9 200 000	9 000 000	7 547 512,07	7 603 151,82	104,15

26 02 01 *Procedure di aggiudicazione e di pubblicazione degli appalti pubblici di forniture, di lavori e di servizi*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 500 000	7 300 000	9 200 000	9 000 000	7 547 512,07	7 603 151,82

Commento

Stanziamamento destinato a coprire le spese relative:

- alla raccolta, all'elaborazione, alla pubblicazione e alla diffusione dei bandi d'appalto pubblici dell'Unione e dei paesi terzi su vari supporti nonché al loro inserimento tra i servizi di appalti elettronici offerti dalle istituzioni alle imprese e alle amministrazioni aggiudicatrici; sono compresi i costi di traduzione dei bandi d'appalto pubblicati dalle istituzioni dell'Unione,
- alla promozione e all'utilizzazione delle nuove tecniche di raccolta e diffusione per via elettronica dei bandi d'appalto pubblici,
- allo sviluppo e all'utilizzazione di servizi di eProcurement per le fasi di aggiudicazione degli appalti.

Basi giuridiche

Regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativo all'istituzione di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) (GU L 199 del 31.7.1985, pag. 1).

Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14).

Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica (GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 02 — REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI (*seguito*)26 02 01 (*seguito*)

Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1)), in particolare per quanto riguarda l'accordo relativo agli appalti pubblici.

Regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della Società europea (SE) (GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1).

Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1), in particolare per quanto riguarda l'accordo relativo a taluni aspetti degli appalti pubblici.

Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

Decisione 2007/497/CE della Banca centrale europea, del 3 luglio 2007, recante la disciplina sugli appalti (BCE/2007/5) (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 34).

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

CAPITOLO 26 02 — REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI (*seguito*)**26 02 01** (*seguito*)

Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo (GU L 58, 3.3.2015, p. 17).

Atti di riferimento

Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).

Decisione del Consiglio del 15 settembre 1958 relativa all'istituzione della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (GU 17 del 6.10.1958, pag. 390).

Regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV) (GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

Regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 319 del 2.12.2011, pag. 43).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1986 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011 (GU L 296 del 12.11.2015, pag. 1).

Nota della DG GROW del 7 settembre 2016 relativa alla pubblicazione di annunci di consultazioni preliminari di mercato negli avvisi di preinformazione.

Note del 12 settembre 2016 e 21 settembre 2016 relative alla pubblicazione dei bandi di gara del Meccanismo europeo di stabilità nella GU serie S.

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
26 03	SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI								
26 03 01	Soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA²)								
		1,1	25 800 000	24 468 000	25 115 000	18 000 000	27 241 601,72	4 613 495,26	18,86
26 03 51	Completamento del programma ISA								
		1,1	p.m.	2 165 000	p.m.	4 600 000	165 069,01	26 084 715,73	1 204,84
26 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
26 03 77 02	Progetto pilota — Governance e qualità dei codici <i>software</i> — Controllo del <i>software</i> libero e <i>open source</i>	5,2	p.m.	p.m.	p.m.	471 000	0,—	971 754,10	
26 03 77 03	Progetto pilota — PublicAccess.eu: piattaforma online per la pubblicazione proattiva dei documenti non classificati delle istituzioni dell'Unione	5,2	p.m.	180 000	p.m.	813 000	500 000,—	512 000,—	284,44
26 03 77 04	Progetto pilota — Comunicazioni elettroniche criptate delle istituzioni dell'Unione	5,2	p.m.	250 000	p.m.	750 000	1 000 000,—	266 130,—	106,45
26 03 77 05	Progetto pilota — Promuovere i <i>linked Open Data</i> , il <i>software</i> libero e la partecipazione della società civile all'attività legislativa nell'intera Unione [strumento per la redazione di emendamenti — <i>Authoring Tool for Amendments (AT4AM)/Legislation Editing Open Software (LEOS)</i> , <i>Linked Open Data (LOD)</i> e integrazione <i>Free Software (FS)</i>]	5,2	p.m.	p.m.	p.m.	377 000	249 920,97	499 417,24	
26 03 77 06	Azione preparatoria — Governance e qualità dei codici <i>software</i> — Audit del <i>software</i> libero e <i>open source</i>	5,2	p.m.	1 100 000	2 600 000	1 300 000			

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
26 03 77	(seguito)								
26 03 77 07	Progetto pilota — Introduzione dell'identificazione e della firma digitale elettroniche tramite l'applicazione del regolamento e-IDAS da parte del Parlamento europeo e della Commissione	5,2	p.m.	275 000	550 000	275 000			
26 03 77 08	Azione preparatoria — Comunicazioni elettroniche criptate delle istituzioni dell'Unione	5,2	600 000	800 000	1 000 000	500 000			
26 03 77 09	Azione preparatoria — Soluzioni per l'analisi dei dati ai fini dei processi decisionali	5,2	1 300 000	650 000					
	<i>Articolo 26 03 77 — Subtotale</i>		1 900 000	3 255 000	4 150 000	4 486 000	1 749 920,97	2 249 301,34	69,10
	Capitolo 26 03 — Totale		27 700 000	29 888 000	29 265 000	27 086 000	29 156 591,70	32 947 512,33	110,24

26 03 01 Soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA²)

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 800 000	24 468 000	25 115 000	18 000 000	27 241 601,72	4 613 495,26

Commento

Il programma concernente le soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA²) è il successore del programma ISA (istituito con decisione n. 922/2009/CE), che si è concluso nel dicembre 2015.

ISA² mira ad attuare un approccio olistico in materia di interoperabilità nell'Unione e ad agevolare l'interazione elettronica transfrontaliera o intersettoriale efficace ed efficiente tra le pubbliche amministrazioni europee e tra queste e i cittadini e le imprese. Gli obiettivi del programma sono identificare, sviluppare e gestire soluzioni di interoperabilità (quadri operativi, servizi comuni e strumenti generici) nell'attuazione delle politiche dell'Unione.

Il programma sarà attuato in stretta collaborazione e in coordinamento con gli Stati membri e i servizi della Commissione interessati, tramite progetti e misure di accompagnamento (sensibilizzazione, promozione, creazione di comunità, ecc.).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI (*seguito*)**26 03 01** (*seguito*)

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione (UE) 2015/2240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che istituisce un programma sulle soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (programma ISA²) come mezzo per modernizzare il settore pubblico (GU L 318 del 4.12.2015, pag. 1).

26 03 51 **Completamento del programma ISA***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	2 165 000	p.m.	4 600 000	165 069,01	26 084 715,73

Commento

Stanziamento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito della decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA) (GU L 260 del 3.10.2009, pag. 20).

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI *(seguito)*

26 03 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

26 03 77 02 Progetto pilota — Governance e qualità dei codici *software* — Controllo del *software* libero e *open source*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	471 000	0,—	971 754,10

Commento

Stanziamanti destinati a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 03 77 03 Progetto pilota — PublicAccess.eu: piattaforma online per la pubblicazione proattiva dei documenti non classificati delle istituzioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	180 000	p.m.	813 000	500 000,—	512 000,—

Commento

Stanziamanti destinati a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI (seguito)

26 03 77 (seguito)

26 03 77 04 Progetto pilota — Comunicazioni elettroniche criptate delle istituzioni dell'Unione

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	250 000	p.m.	750 000	1 000 000,—	266 130,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 03 77 05 Progetto pilota — Promuovere i *linked Open Data*, il *software* libero e la partecipazione della società civile all'attività legislativa nell'intera Unione [strumento per la redazione di emendamenti — *Authoring Tool for Amendments* (AT4AM)/ *Legislation Editing Open Software* (LEOS), *Linked Open Data* (LOD) e integrazione *Free Software* (FS)]

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	377 000	249 920,97	499 417,24

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI (seguito)

26 03 77 (seguito)

26 03 77 06 Azione preparatoria — Governance e qualità dei codici software — Audit del software libero e open source

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 100 000	2 600 000	1 300 000		

Commento

Stanzamento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

La scoperta di una grave vulnerabilità nella libreria software di crittografia OpenSSL ha richiamato l'attenzione più in generale sulla necessità di comprendere in che modo la governance dei codici software è connessa alla qualità del codice e alla sua revisione. Sia il grande pubblico che le istituzioni dell'Unione utilizzano regolarmente software liberi e open source, dalle applicazioni dei dispositivi destinati agli utenti finali fino ai server. Pertanto, la necessità di sforzi coordinati per mantenere un livello accettabile di sicurezza e protezione degli utenti è una richiesta riconosciuta e ribadita sia da parte dei cittadini che dello stesso Parlamento europeo, indipendentemente dal modo in cui il software viene distribuito mediante licenza e dal fatto che sia gestito da società di software o da volontari.

Le vulnerabilità nelle librerie software, che sono progettate per essere utilizzate in molti luoghi, sono particolarmente importanti. Il progetto pilota si proponeva di spingersi oltre i lodevoli sforzi della squadra di pronto intervento informatico CERT-EU, non solo per avvertire le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione e il pubblico in generale di future minacce, ma anche per collaborare in modo proattivo con la comunità dei programmatori di software, per contribuire all'individuazione delle problematiche di sicurezza del software che contiene informazioni essenziali sulle funzioni dell'infrastruttura. Questa attività andrebbe svolta utilizzando il contratto sociale Debian come riferimento in termini di efficacia e fiducia e secondo le procedure stabilite in materia di divulgazione ragionevole.

L'azione preparatoria svilupperà ed estenderà i risultati del progetto pilota:

- creando un inventario dei software liberi e degli standard aperti (open standard) utilizzati nelle istituzioni dell'Unione,
- definendo una serie di criteri attendibili per un quadro di controllo del software e dei progetti,
- mettendo a punto un'infrastruttura per incoraggiare le comunità di programmatori a contribuire alla scoperta di falle di sicurezza,
- sviluppando e promuovendo le migliori prassi in materia di attenuazione delle minacce alla sicurezza mediante lo svolgimento e la promozione di revisioni del codice,
- esaminando ulteriori incentivi per migliorare la sicurezza informatica, come gli approcci «bug bounty»,
- effettuando revisioni del codice del software open source fondamentale.

Come sottolineato nella valutazione della Commissione, nel corso del progetto pilota che ha preceduto la presente azione preparatoria, l'idea di creare un approccio «bug bounty» — in grado di incentivare la scoperta di questioni attinenti alla sicurezza del software utilizzato dalle istituzioni mediante premi finanziari — era già stata vagliata, ma non era poi stata presa in considerazione a causa di misure insufficienti. Tuttavia questi approcci sono molto diffusi e hanno dato buoni risultati nel settore e potrebbero consentire un più ampio coinvolgimento della comunità della sicurezza nell'obiettivo comune di garantire un'infrastruttura informatica più sicura.

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI (seguito)

26 03 77 (seguito)

26 03 77 06 (seguito)

Riferimenti:

<https://joinup.ec.europa.eu/community/eu-fossa/home>https://www.debian.org/social_contract<http://googleonlinesecurity.blogspot.de/2013/10/going-beyond-vulnerability-rewards.html>https://epnet.europarl.europa.eu/http://www.itecnet.ep.parl.union.eu/itecnet/webdav/site/itecnet/shared/Homepage_news/Annex%202%20-%20IT%20environment%20in%20the%20EP.PDFhttps://epnet.europarl.europa.eu/http://www.itecnet.ep.parl.union.eu/itecnet/webdav/site/itecnet/shared/Homepage_news/Annexe%201%20Structure%20TIC.PDFhttp://ec.europa.eu/dgs/informatics/oss_tech/index_en.htm

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 03 77 07 Progetto pilota — Introduzione dell'identificazione e della firma digitale elettroniche tramite l'applicazione del regolamento e-IDAS da parte del Parlamento europeo e della Commissione

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	275 000	550 000	275 000		

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto pilota fornirà al Parlamento europeo e alla Commissione uno strumento di autenticazione elettronica per accedere ai servizi online in modo sicuro, nonché la firma digitale per firmare elettronicamente i documenti necessari per il lavoro quotidiano delle istituzioni dell'Unione. Sarà attuato anche il regolamento in materia d'identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (eIDAS), permettendo in tal modo il riconoscimento reciproco delle firme digitali e dei sistemi nazionali di identificazione elettronica in seno alle istituzioni dell'Unione.

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI *(seguito)*26 03 77 *(seguito)*26 03 77 07 *(seguito)**Basi giuridiche*

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 03 77 08 Azione preparatoria — Comunicazioni elettroniche criptate delle istituzioni dell'Unione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
600 000	800 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione preparatoria proseguirà il sostegno alla realizzazione di un sistema di comunicazioni elettroniche sicure all'interno delle istituzioni dell'Unione.

L'applicazione della più moderna tecnologia di criptaggio ai servizi di posta elettronica delle istituzioni permetterebbe di rendere le comunicazioni elettroniche decisamente più sicure. L'azione comporterebbe la definizione di standard di criptaggio a livello di Unione europea che avrebbero la garanzia di non poter essere compromessi né indeboliti dai governi di paesi terzi.

L'attuale progetto ha raggiunto la fase delle raccomandazioni, che sono state presentate sia a livello di gruppo di lavoro sia alla dirigenza della DG DIGIT.

Con riferimento al commento del bilancio 2017, l'attuale progetto ha raggiunto la fase delle raccomandazioni.

L'azione preparatoria ha lo scopo di sostenere i servizi informatici del Consiglio, della Presidenza del Consiglio, della Commissione e del Parlamento nella messa a punto dei sistemi necessari per garantire la necessaria sicurezza delle comunicazioni di Commissari, dei deputati al PE, dei funzionari, degli amministratori e dei membri del personale di tutte le istituzioni che concorrono al processo decisionale dell'Unione.

L'azione preparatoria consentirà il proseguimento della fase di attuazione del precedente progetto pilota. A più lungo termine, l'azione potrebbe comprendere sia le comunicazioni elettroniche scritte (e-mail e messaggi di testo) sia quelle vocali (fisse e mobili).

La soluzione sarà quella di dare seguito alle raccomandazioni formulate sulla base del progetto pilota. Inoltre, ci si orienterà verso modalità di guida più operative e mirate alla fornitura di servizi. L'azione potrebbe dover essere affidata a un gruppo operativo. La prima fase dell'azione preparatoria riguarderà pertanto la designazione di tale gruppo e quindi richiederà un coordinamento tra le istituzioni dell'Unione. La seconda fase riguarderà l'ulteriore e più ampia attuazione di progetti di guida a un livello più operativo.

COMMISSIONE

TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONE

CAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI (seguito)

26 03 77 (seguito)

26 03 77 08 (seguito)

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

26 03 77 09 Azione preparatoria — Soluzioni per l'analisi dei dati ai fini dei processi decisionali

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 300 000	650 000				

Commento

L'azione preparatoria è intesa a identificare, sviluppare, attuare e promuovere l'utilizzo di tecniche di analisi dei dati nei processi decisionali a livello europeo e nazionale.

Il ricorso all'analisi dei dati (big data, estrazione di dati e testi, intelligenza aziendale, analisi dei dati) sta diventando sempre più determinante nel processo decisionale europeo. Le iniziative lanciate negli ultimi anni dalla Commissione, quali il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT) - che assicura una legislazione dell'Unione in grado di fornire risultati ai cittadini e alle imprese all'insegna dell'efficacia, dell'efficienza e del minimo costo - o l'agenda per una migliore regolamentazione - che si propone di concepire e valutare le politiche e gli atti legislativi dell'Unione in modo trasparente e fondandosi su dati concreti, basandosi sulle opinioni dei cittadini e dei soggetti interessati - promuovono apertamente l'interazione con i cittadini e il ricorso a politiche basate su dati concreti.

L'azione coprirà lo sviluppo, l'attuazione e la promozione di soluzioni di analisi dei dati per un processo decisionale basato su dati concreti con una possibile applicazione a livello nazionale ed europeo. In particolare:

- lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni di estrazione di testi selezionate, per analizzare il feedback dei cittadini su politiche e iniziative (per esempio lo strumento Doris sviluppato dalla Commissione);
- lo sviluppo e l'attuazione di soluzioni di text mining selezionate, per valutare i dati in specifici settori strategici e renderli più intelligenti;
- l'integrazione di tali soluzioni nei processi di consultazione (quali Doris per l'analisi delle reazioni al programma per una migliore regolamentazione, le soluzioni di estrazione testi per EUSurvey, il sistema di sondaggio Open Source sviluppato dalla Commissione);
- lo sviluppo e l'attuazione di strumenti di analisi dei dati per il monitoraggio del rendimento di politiche specifiche e la loro contestualizzazione (per esempio indicatori chiave di rendimento di programmi contestualizzati finanziati dall'Unione rispetto agli indicatori socioeconomici in tale ambito).

Lo sviluppo di tali soluzioni di analisi dei dati (in senso lato) non è che agli inizi e sono necessarie azioni ad hoc che dovranno essere integrate nel normale processo decisionale europeo. I benefici potenziali a livello europeo e il riutilizzo da parte degli Stati membri dovrebbero essere notevoli.

COMMISSIONE
TITOLO 26 — AMMINISTRAZIONE DELLA COMMISSIONECAPITOLO 26 03 — SERVIZI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ALLE IMPRESE E AI CITTADINI *(seguito)*26 03 77 *(seguito)*26 03 77 09 *(seguito)**Basi giuridiche*

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 27

BILANCIO

TITOLO 27**BILANCIO****Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
27 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO»	78 630 924	78 630 924	76 142 758	76 142 758	64 040 410,06	64 040 410,06
27 02	ESECUZIONE, CONTROLLO E DISCARICO DEL BILANCIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 27 — Totale	78 630 924	78 630 924	76 142 758	76 142 758	64 040 410,06	64 040 410,06

COMMISSIONE

TITOLO 27 — BILANCIO

TITOLO 27

BILANCIO

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
27 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO»					
27 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Bilancio»	5,2	47 329 221	45 984 575	44 808 850,12	94,67
27 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Bilancio»					
27 01 02 01	Personale esterno	5,2	4 436 506	4 380 204	6 182 472,18	139,35
27 01 02 09	Personale esterno — Gestione non decentrata	5,2	5 321 077	5 290 729	0,—	0
27 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	7 326 353	7 506 918	9 032 443,74	123,29
27 01 02 19	Altre spese di gestione — Gestione non decentrata	5,2	10 558 250	9 558 900	0,—	0
	<i>Articolo 27 01 02 — Subtotale</i>		27 642 186	26 736 751	15 214 915,92	55,04
27 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Bilancio»	5,2	3 059 517	2 871 432	3 445 798,61	112,63
27 01 07	Spese di supporto per le attività del settore «Bilancio»	5,2	200 000	150 000	150 845,41	75,42
27 01 11	Spese eccezionali in situazioni di crisi	5,2	p.m.	p.m.	0,—	
27 01 12	Contabilità					
27 01 12 01	Oneri finanziari	5,2	300 000	280 000	300 000,—	100,00
27 01 12 02	Contabilizzazione in bilancio di spese sostenute in relazione alla gestione della tesoreria e degli attivi finanziari	5,2	p.m.	p.m.	0,—	
27 01 12 03	Acquisto di informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione	5,2	100 000	120 000	120 000,—	120,00
	<i>Articolo 27 01 12 — Subtotale</i>		400 000	400 000	420 000,—	105,00
	Capitolo 27 01 — Totale		78 630 924	76 142 758	64 040 410,06	81,44

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO» (seguito)

27 01 01 *Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Bilancio»*

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
47 329 221	45 984 575	44 808 850,12

27 01 02 *Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Bilancio»*

27 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
4 436 506	4 380 204	6 182 472,18

27 01 02 09 Personale esterno — Gestione non decentrata

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
5 321 077	5 290 729	0,—

Commento

Stanziamiento non assegnato a un settore specifico all'inizio dell'esercizio, che può coprire i fabbisogni di tutti i servizi della Commissione. Sarà oggetto di storno nel corso dell'esercizio, conformemente al regolamento finanziario, verso le linee di bilancio corrispondenti dei settori incaricati dell'esecuzione.

27 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
7 326 353	7 506 918	9 032 443,74

27 01 02 19 Altre spese di gestione — Gestione non decentrata

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
10 558 250	9 558 900	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 27 — BILANCIO

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO» (seguito)

27 01 02 (seguito)

27 01 02 19 (seguito)

Commento

Stanziamiento non assegnato a un settore specifico all'inizio dell'esercizio, che può coprire i fabbisogni di tutti i servizi della Commissione. Non verrà eseguito a titolo di questa linea di bilancio, ma sarà oggetto di storno nel corso dell'esercizio, conformemente al regolamento finanziario, verso la linea di bilancio corrispondente dei settori incaricati dell'esecuzione.

27 01 03 **Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Bilancio»**

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
3 059 517	2 871 432	3 445 798,61

27 01 07 **Spese di supporto per le attività del settore «Bilancio»**

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
200 000	150 000	150 845,41

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla pubblicazione delle informazioni, in qualsiasi forma e supporto, in materia di programmazione finanziaria e di bilancio generale dell'Unione. Esso copre, in particolare: la preparazione e la stesura, l'uso della documentazione, la progettazione e la grafica, la riproduzione di documenti, l'acquisto o la gestione di dati, l'editing, la traduzione, la revisione (compresa la verifica della coerenza tra i testi), la stampa, la pubblicazione su internet, la distribuzione, la conservazione e la divulgazione di dette pubblicazioni.

27 01 11 **Spese eccezionali in situazioni di crisi**

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire eventuali spese sostenute nel corso di una crisi dichiarata che abbia determinato l'attivazione di uno o più piani di continuità aziendale e la cui natura e/o importo non hanno permesso l'imputazione sulle altre linee del bilancio amministrativo della Commissione.

Il Parlamento europeo e il Consiglio saranno informati delle spese sostenute al più tardi tre settimane dopo la conclusione della crisi.

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO» (seguito)

27 01 12 **Contabilità**

27 01 12 01 Oneri finanziari

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
300 000	280 000	300 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese bancarie (commissioni, aggi, spese di varia natura) e le spese di connessione alla rete della Società per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali (SWIFT).

27 01 12 02 Contabilizzazione in bilancio di spese sostenute in relazione alla gestione della tesoreria e degli attivi finanziari

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le regolarizzazioni di bilancio:

- dei casi in cui un credito è annullato, interamente o parzialmente, quando è già stato contabilizzato fra le entrate (segnatamente in caso di compensazione con un debito),
- dei casi di importi di IVA non recuperabili, a condizione che non sia più possibile imputarli alla linea che ha coperto la spesa principale,
- degli eventuali interessi relativi a detti importi dell'IVA non recuperabili, nella misura in cui non possono essere imputati a un'altra linea di bilancio specifica.

La voce è altresì destinata ad accogliere l'eventuale iscrizione di stanziamenti destinati a coprire perdite derivanti dalla liquidazione o dall'interruzione delle attività degli istituti finanziari presso cui la Commissione ha aperto un conto o dalla gestione di attivi finanziari.

27 01 12 03 Acquisto di informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
100 000	120 000	120 000,—

COMMISSIONE
TITOLO 27 — BILANCIO

CAPITOLO 27 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «BILANCIO» *(seguito)*

27 01 12 *(seguito)*

27 01 12 03 *(seguito)*

Commento

Stanziamento destinato a coprire i costi di abbonamento ed accesso a servizi di informazione elettronici e a banche dati esterne che forniscono informazioni finanziarie sulla solvibilità dei beneficiari dei fondi del bilancio generale dell'Unione e dei debitori della Commissione, al fine di tutelare gli interessi finanziari di quest'ultima ai vari livelli delle procedure contabili e finanziarie.

È destinato inoltre alla verifica di informazioni sulla struttura di gruppo, sulla proprietà e sulla gestione dei beneficiari dei fondi del bilancio europeo e dei debitori della Commissione.

CAPITOLO 27 02 — ESECUZIONE, CONTROLLO E DISCARICO DEL BILANCIO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
27 02	ESECUZIONE, CONTROLLO E DISCARICO DEL BILANCIO								
27 02 01	<i>Disavanzo riportato dall'esercizio precedente</i>	8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
27 02 02	<i>Compensazioni temporanee e forfettarie per i nuovi Stati membri</i>	6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 27 02 — Totale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

27 02 01 *Disavanzo riportato dall'esercizio precedente*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Conformemente all'articolo 18 del regolamento finanziario, il saldo di ogni esercizio viene iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un'eccedenza o di un disavanzo.

Le stime appropriate di tali entrate o stanziamenti di pagamento sono iscritte nel bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante una lettera rettificativa presentata a norma dell'articolo 39 del regolamento finanziario. Esse sono determinate conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000.

Dopo la presentazione dei conti di ogni esercizio, la differenza rispetto alle stime è iscritta nel bilancio dell'esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo.

L'eccedenza è iscritta all'articolo 3 0 0 dello stato delle entrate.

Basi giuridiche

Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 27 — BILANCIO

CAPITOLO 27 02 — ESECUZIONE, CONTROLLO E DISCARICO DEL BILANCIO (seguito)

27 02 02 **Compensazioni temporanee e forfettarie per i nuovi Stati membri**

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la compensazione per i nuovi Stati membri a decorrere dall'entrata in vigore dell'atto di adesione sulla base delle disposizioni dell'atto stesso.

Basi giuridiche

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21), in particolare l'articolo 32.

TITOLO 28

AUDIT

COMMISSIONE

TITOLO 28 — AUDIT

TITOLO 28**AUDIT****Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
28 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AUDIT»	19 359 668	19 227 094	19 136 476,54
	Titolo 28 — Totale	19 359 668	19 227 094	19 136 476,54

TITOLO 28

AUDIT

CAPITOLO 28 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AUDIT»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
28 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AUDIT»					
28 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Audit»	5,2	16 986 973	16 929 644	16 706 496,66	98,35
28 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Audit»					
28 01 02 01	Personale esterno	5,2	775 946	689 663	477 454,82	61,53
28 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	498 655	550 643	667 258,82	133,81
	Articolo 28 01 02 — Subtotale		1 274 601	1 240 306	1 144 713,64	89,81
28 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Audit»	5,2	1 098 094	1 057 144	1 285 266,24	117,05
	Capitolo 28 01 — Totale		19 359 668	19 227 094	19 136 476,54	98,85

28 01 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Audit»

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
16 986 973	16 929 644	16 706 496,66

28 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Audit»

28 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
775 946	689 663	477 454,82

COMMISSIONE
TITOLO 28 — AUDIT

CAPITOLO 28 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «AUDIT» (seguito)

28 01 02 (seguito)

28 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
498 655	550 643	667 258,82

28 01 03 *Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Audit»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 098 094	1 057 144	1 285 266,24

TITOLO 29
STATISTICHE

COMMISSIONE

TITOLO 29 — STATISTICHE

TITOLO 29
STATISTICHE

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
29 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE»	85 593 650	85 593 650	85 573 663	85 573 663	85 853 815,64	85 853 815,64
29 02	PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO	58 475 000	45 000 000	57 960 000	42 000 000	59 410 833,19	48 344 394,77
	Titolo 29 — Totale	144 068 650	130 593 650	143 533 663	127 573 663	145 264 648,83	134 198 210,41

TITOLO 29

STATISTICHE

CAPITOLO 29 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
29 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE»					
29 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Statistiche»	5,2	69 236 559	69 434 420	68 596 264,87	99,08
29 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Statistiche»					
29 01 02 01	Personale esterno	5,2	5 471 380	5 424 272	5 549 591,—	101,43
29 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	3 180 031	3 231 251	3 436 439,19	108,06
	<i>Articolo 29 01 02 — Subtotale</i>		8 651 411	8 655 523	8 986 030,19	103,87
29 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Statistiche»	5,2	4 475 680	4 335 720	5 275 010,44	117,86
29 01 04	Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Statistiche»					
29 01 04 01	Spese di sostegno per il programma statistico europeo	1,1	3 230 000	3 148 000	2 996 510,14	92,77
	<i>Articolo 29 01 04 — Subtotale</i>		3 230 000	3 148 000	2 996 510,14	92,77
	Capitolo 29 01 — Totale		85 593 650	85 573 663	85 853 815,64	100,30

29 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei nel settore «Statistiche»

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
69 236 559	69 434 420	68 596 264,87

COMMISSIONE
TITOLO 29 — STATISTICHE

CAPITOLO 29 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE» (seguito)

29 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Statistiche»

29 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
5 471 380	5 424 272	5 549 591,—

29 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 180 031	3 231 251	3 436 439,19

29 01 03 Spese relative alle apparecchiature e ai servizi della tecnologia di informazione e comunicazione del settore «Statistiche»

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 475 680	4 335 720	5 275 010,44

29 01 04 Spese di sostegno per le attività e i programmi del settore «Statistiche»

29 01 04 01 Spese di sostegno per il programma statistico europeo

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 230 000	3 148 000	2 996 510,14

Commento

Stanziamamento destinato a coprire:

- le spese per l'assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti,
- le spese per il personale esterno nelle sedi centrali (personale contrattuale, esperti nazionali distaccati o personale interinale), fino a 2 300 000 EUR. Tale importo è calcolato sulla base di un costo unitario annuo per persona peranno, composto per il 97 % dalle retribuzioni del personale in questione e per il 3 % dai costi di formazione, riunioni, missioni, informatica e telecomunicazioni connessi a tale personale,

CAPITOLO 29 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «STATISTICHE» *(seguito)***29 01 04** *(seguito)*29 01 04 01 *(seguito)*

— spese per studi, riunioni di esperti, missioni, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle azioni a titolo della presente linea di bilancio. Esso copre inoltre altre spese per l'assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente linea di bilancio si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g) del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. il capitolo 29 02.

COMMISSIONE

TITOLO 29 — STATISTICHE

CAPITOLO 29 02 — PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
29 02	PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO								
29 02 01	<i>Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo</i>	1,1	58 475 000	45 000 000	57 960 000	42 000 000	59 410 833,19	45 227 065,47	100,50
29 02 51	<i>Completamento dei programmi statistici (precedenti al 2013)</i>	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	3 117 329,30	
	Capitolo 29 02 — Totale		58 475 000	45 000 000	57 960 000	42 000 000	59 410 833,19	48 344 394,77	107,43

29 02 01 *Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
58 475 000	45 000 000	57 960 000	42 000 000	59 410 833,19	45 227 065,47

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare:

- la raccolta di dati statistici e le indagini, gli studi e l'elaborazione di indicatori e standard comparativi,
- gli studi sulla qualità e le azioni volte a migliorare la qualità delle statistiche,
- il trattamento, la diffusione, la promozione e la commercializzazione delle informazioni statistiche,
- lo sviluppo, la manutenzione e la reingegnerizzazione delle infrastrutture e dei sistemi informatici connessi all'attuazione e al controllo delle azioni a titolo del presente articolo.
- l'attività di controllo basato sul rischio presso i siti di organismi partecipanti alla produzione di informazioni statistiche negli Stati membri, specialmente per sostenere la governance economica dell'Unione,
- il sostegno alle reti collaborative e alle organizzazioni i cui obiettivi e attività principali sono la promozione e il supporto dell'attuazione del codice delle statistiche europee nonché l'applicazione di nuovi metodi di produzione delle statistiche europee,

CAPITOLO 29 02 — PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO (*seguito*)**29 02 01** (*seguito*)

- le perizie esterne,
- i corsi di formazione statistica per statistici,
- le spese per l'acquisto di documentazione,
- le sovvenzioni e le iscrizioni ad associazioni statistiche internazionali.

Esso è altresì destinato ad assicurare le informazioni necessarie al fine di elaborare una relazione annua di sintesi sulla situazione economica e sociale dell'Unione europea sulla base di dati economici e di indicatori e standard comparativi strutturali.

Lo stanziamento copre anche le spese previste nell'ambito della formazione degli esperti nazionali in statistica e della politica di cooperazione con i paesi terzi nell'ambito delle statistiche; le spese inerenti agli scambi di funzionari, le spese per le riunioni d'informazione reciproca, i rimborsi per servizi resi nel contesto dell'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari ed altri agenti dell'Unione europea.

Sono altresì imputate a questo articolo le spese per l'acquisto di dati, per l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne.

Inoltre il finanziamento dovrebbe essere utilizzato per lo sviluppo di nuove procedure di tipo modulare.

Lo stanziamento copre inoltre la fornitura, a richiesta della Commissione o delle altre istituzioni dell'Unione, delle informazioni statistiche necessarie per la valutazione, il controllo e l'analisi delle spese dell'Unione. Sarà così possibile migliorare le condizioni di esercizio della politica finanziaria e della politica di bilancio (elaborazione del bilancio di previsione, revisione periodica del quadro finanziario pluriennale) e, a medio e lungo termine, raccogliere i dati per il finanziamento dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017 (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 12).

COMMISSIONE

TITOLO 29 — STATISTICHE

CAPITOLO 29 02 — PROGRAMMA STATISTICO EUROPEO (seguito)

29 02 51 **Completamento dei programmi statistici (precedenti al 2013)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	3 117 329,30

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento degli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo della Confederazione svizzera per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 3 dello stato delle entrate, possono dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente alle disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1).

Decisione n. 507/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente un insieme di azioni relative alla rete transeuropea di raccolta, produzione e diffusione delle statistiche sugli scambi intra ed extracomunitari di beni (Edicom) (GU L 76 del 16.3.2001, pag. 1).

Decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1).

Decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012 (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

TITOLO 30

PENSIONI E SPESE CONNESSE

COMMISSIONE

TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

TITOLO 30**PENSIONI E SPESE CONNESSE****Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
30 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE»	1 899 409 800	1 796 802 000	1 684 492 659,39
	Titolo 30 — Totale	1 899 409 800	1 796 802 000	1 684 492 659,39

TITOLO 30

PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE»

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
30 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE»					
30 01 13	Indennità degli ex membri					
30 01 13 01	Indennità transitorie	5,2	141 000	2 552 000	2 381 512,49	1 689,02
30 01 13 03	Coefficienti correttori e adeguamenti applicabili alle indennità transitorie	5,2	21 000	303 000	341 981,55	1 628,48
	<i>Articolo 30 01 13 — Subtotale</i>		162 000	2 855 000	2 723 494,04	1 681,17
30 01 14	Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento					
30 01 14 01	Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento	5,2	6 168 000	3 900 000	226 579,61	3,67
30 01 14 02	Copertura dei rischi di malattia	5,2	210 000	133 000	5 171,01	2,46
30 01 14 03	Adeguamenti delle indennità	5,2	64 000	58 000	9 942,58	15,54
	<i>Articolo 30 01 14 — Subtotale</i>		6 442 000	4 091 000	241 693,20	3,75
30 01 15	Pensioni ed indennità					
30 01 15 01	Pensioni, indennità di invalidità e indennità una tantum	5,1	1 743 689 400	1 650 993 000	1 567 310 596,32	89,88
30 01 15 02	Copertura dei rischi di malattia	5,1	57 644 600	54 274 000	50 780 203,54	88,09
30 01 15 03	Adeguamenti di pensioni ed indennità	5,1	65 817 600	59 502 000	42 451 179,08	64,50
	<i>Articolo 30 01 15 — Subtotale</i>		1 867 151 600	1 764 769 000	1 660 541 978,94	88,93
30 01 16	Pensioni degli ex membri - Istituzioni					
30 01 16 01	Pensioni degli ex membri del Parlamento europeo	5,1	3 852 600	3 719 000	2 694 482,88	69,94

COMMISSIONE

TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
30 01 16	(seguito)					
30 01 16 02	Pensioni degli ex presidenti del Consiglio europeo	5,1	77 000	7 000	0,—	0
30 01 16 03	Pensioni degli ex membri della Commissione	5,1	7 377 800	6 705 000	5 759 184,65	78,06
30 01 16 04	Pensioni degli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea	5,1	9 312 800	9 613 000	8 198 734,39	88,04
30 01 16 05	Pensioni degli ex membri della Corte dei conti	5,1	4 706 600	4 790 000	4 155 814,75	88,30
30 01 16 06	Pensioni di ex mediatori europei	5,1	244 400	212 000	137 854,08	56,41
30 01 16 07	Pensioni degli ex garanti europei della protezione dei dati	5,1	83 000	41 000	39 422,46	47,50
	Articolo 30 01 16 — Subtotale		25 654 200	25 087 000	20 985 493,21	81,80
	Capitolo 30 01 — Totale		1 899 409 800	1 796 802 000	1 684 492 659,39	88,69

30 01 13 Indennità degli ex membri

30 01 13 01 Indennità transitorie

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
141 000	2 552 000	2 381 512,49

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- l'indennità transitoria,
- l'assegno familiare,

dei membri della Commissione dopo la cessazione dalle funzioni.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (UE) 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» (seguito)

30 01 13 (seguito)

30 01 13 03 Coefficienti correttori e adeguamenti applicabili alle indennità transitorie

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
21 000	303 000	341 981,55

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il costo dei coefficienti correttori applicabili alle indennità transitorie degli ex membri della Commissione e degli altri aventi diritto.

Una parte di questo stanziamento è destinata a coprire il costo degli eventuali adeguamenti delle indennità transitorie nel corso dell'esercizio. Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo storno verso altre voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 14 Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento

30 01 14 01 Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
6 168 000	3 900 000	226 579,61

COMMISSIONE

TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» (seguito)

30 01 14 (seguito)

30 01 14 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le indennità da corrispondere ai funzionari:

- collocati in disponibilità in seguito ad una riduzione dell'organico nella loro istituzione,
- inquadrati nei gradi AD 16, AD 15 o AD 14, il cui posto è soppresso nell'interesse del servizio.

Esso copre altresì le spese derivanti dall'applicazione dei regolamenti del Consiglio relativi a misure particolari e/o temporanee per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari e/o di agenti temporanei.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (CE, Euratom) n. 1746/2002 del Consiglio, del 30 settembre 2002, che istituisce, nell'ambito della riforma della Commissione, misure particolari relative alla cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee nominati a un posto permanente della Commissione delle Comunità europee (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 1).

30 01 14 02 Copertura dei rischi di malattia

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
210 000	133 000	5 171,01

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro dell'assicurazione contro i rischi di malattia dei beneficiari delle indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego nell'interesse del servizio o di licenziamento.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

30 01 14 03 Adeguamenti delle indennità

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
64 000	58 000	9 942,58

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» (seguito)**30 01 14** (seguito)

30 01 14 03 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il costo degli eventuali adeguamenti delle indennità nel corso dell'esercizio. Ha carattere di accantonamento e può essere utilizzato solo previo storno verso altre voci del presente capitolo conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

30 01 15 Pensioni ed indennità

30 01 15 01 Pensioni, indennità di invalidità e indennità una tantum

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
1 743 689 400	1 650 993 000	1 567 310 596,32

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le pensioni di anzianità di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le pensioni di invalidità di funzionari e agenti temporanei di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le indennità di invalidità di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,

COMMISSIONE

TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)***30 01 15** *(seguito)*30 01 15 01 *(seguito)*

- le pensioni di reversibilità pagate ai coniugi superstiti e/o agli orfani, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- le indennità una tantum di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali di tutte le istituzioni e agenzie dell'Unione, compresi quelli retribuiti a carico degli stanziamenti per la ricerca e lo sviluppo tecnologico,
- i versamenti dell'equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità,
- i versamenti (agevolazioni pensione) a favore dei beneficiari (o dei coniugi superstiti e/o agli orfani) ex deportati o internati della Resistenza,
- i versamenti di aiuti finanziari ai coniugi superstiti colpiti da handicap o malattia grave o prolungata, per la durata della malattia o dell'handicap, sulla base dell'esame della situazione sociale e sanitaria delle persone interessate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

30 01 15 02 Copertura dei rischi di malattia

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
57 644 600	54 274 000	50 780 203,54

Commento

Stanziamento destinato a coprire la quota a carico del datore di lavoro del contributo per l'assicurazione contro i rischi di malattia dei pensionati.

Esso copre altresì i versamenti (complementi di rimborsi di spese mediche) a favore degli ex deportati o internati della Resistenza.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» (seguito)**30 01 15** (seguito)

30 01 15 03 Adeguamenti di pensioni ed indennità

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
65 817 600	59 502 000	42 451 179,08

Commento

Stanziamanto destinato a coprire l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alle pensioni.

Una parte di questo stanziamento è destinata a coprire il costo degli eventuali adeguamenti alle pensioni nel corso dell'esercizio. Essa ha carattere di accantonamento e può essere utilizzata solo previo trasferimento ad altre voci del presente capitolo, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

30 01 16 Pensioni degli ex membri - Istituzioni

30 01 16 01 Pensioni degli ex membri del Parlamento europeo

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 852 600	3 719 000	2 694 482,88

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le pensioni di anzianità, le pensioni di invalidità e le pensioni di reversibilità degli ex membri del Parlamento europeo.

Basi giuridiche

Statuto dei deputati al Parlamento europeo, in particolare gli articoli 14, 15, 17 e 28.

Misure di applicazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo, (inclusi gli articoli da 49 a 60 e le disposizioni pertinenti adottate dall'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo).

COMMISSIONE

TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» (seguito)

30 01 16 (seguito)

30 01 16 02 Pensioni degli ex presidenti del Consiglio europeo

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
77 000	7 000	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le pensioni di anzianità e di invalidità degli ex presidenti del Consiglio europeo, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex presidenti del Consiglio europeo, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza.

Basi giuridiche

Decisione 2009/909/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, concernente la fissazione delle condizioni di impiego del presidente del Consiglio europeo (GU L 322 del 9.12.2009, pag. 35).

Regolamento (CE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 16 03 Pensioni degli ex membri della Commissione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
7 377 800	6 705 000	5 759 184,65

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le pensioni di anzianità e di invalidità per gli ex membri della Commissione, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex membri della Commissione, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1).

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» (seguito)

30 01 16 (seguito)

30 01 16 03 (seguito)

Regolamento (CE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 16 04 Pensioni degli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
9 312 800	9 613 000	8 198 734,39

Commento

Stanziamanti destinati a coprire le pensioni di anzianità e di invalidità per gli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché i coefficienti correttivi vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex membri della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché i coefficienti correttivi vigenti nei paesi di residenza.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 8, 9, 15 e 18.

Regolamento (CE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 16 05 Pensioni degli ex membri della Corte dei conti

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 706 600	4 790 000	4 155 814,75

Commento

Stanziamanti destinati a coprire le pensioni di anzianità e di invalidità degli ex membri della Corte dei conti, nonché i coefficienti correttivi vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex membri della Corte dei conti, nonché i coefficienti correttivi vigenti nei paesi di residenza.

COMMISSIONE

TITOLO 30 — PENSIONI E SPESE CONNESSE

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» (seguito)

30 01 16 (seguito)

30 01 16 05 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2290/77 del Consiglio, del 18 ottobre 1977, relativo alla fissazione del trattamento economico dei membri della Corte dei conti (GU L 268 del 20.10.1977, pag. 1), in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 16.

Regolamento (CE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 16 06 Pensioni di ex mediatori europei

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
244 400	212 000	137 854,08

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le pensioni di anzianità di invalidità degli ex mediatori europei, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex mediatori europei, nonché i coefficienti correttori vigenti nei paesi di residenza.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 8, 9, 15 e 18.

Regolamento (CE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

30 01 16 07 Pensioni degli ex garanti europei della protezione dei dati

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
83 000	41 000	39 422,46

CAPITOLO 30 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «PENSIONI E SPESE CONNESSE» *(seguito)***30 01 16** *(seguito)*30 01 16 07 *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le pensioni di anzianità di invalidità degli ex garanti europei della protezione dei dati, nonché i coefficienti correttivi vigenti nei paesi di residenza, e le pensioni di reversibilità per i coniugi superstiti e gli orfani degli ex garanti europei della protezione dei dati, nonché i coefficienti correttivi vigenti nei paesi di residenza.

Basi giuridiche

Regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale, nonché del presidente, dei membri e del cancelliere del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1), in particolare gli articoli 8, 9, 15 e 18.

Decisione n. 1247/2002/CE del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 1° luglio 2002, relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2016/300 del Consiglio, del 29 febbraio 2016, che definisce il trattamento economico dei titolari di alte cariche dell'UE (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 31

SERVIZI LINGUISTICI

TITOLO 31
SERVIZI LINGUISTICI**Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
31 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI»	398 802 462	407 877 123	437 381 657,05
	Titolo 31 — Totale	398 802 462	407 877 123	437 381 657,05

COMMISSIONE

TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

TITOLO 31

SERVIZI LINGUISTICI

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
31 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI»					
31 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Servizi linguistici»	5,2	325 446 971	333 902 920	332 138 700,21	102,06
31 01 02	Spese relative a personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Servizi linguistici»					
31 01 02 01	Personale esterno	5,2	10 812 924	10 636 511	9 418 589,23	87,10
31 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	4 184 600	4 430 672	6 421 241,34	153,45
	<i>Articolo 31 01 02 — Subtotale</i>		14 997 524	15 067 183	15 839 830,57	105,62
31 01 03	Spese relative alle apparecchiature e ai servizi di informazione e comunicazione ed altre spese di funzionamento del settore «Servizi linguistici»					
31 01 03 01	Spese relative a materiale e servizi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.	5,2	21 037 967	20 850 020	25 540 659,59	121,40
31 01 03 04	Attrezzature e servizi tecnici per le sale di conferenza della Commissione	5,2	2 300 000	2 300 000	3 429 138,66	149,09
31 01 03 05	Spese relative all'organizzazione di conferenze	5,2	p.m.			
	<i>Articolo 31 01 03 — Subtotale</i>		23 337 967	23 150 020	28 969 798,25	124,13
31 01 07	Spese d'interpretazione					
31 01 07 01	Spese d'interpretazione	5,2	16 240 000	17 375 000	39 709 291,29	244,52
31 01 07 02	Formazione e perfezionamento di interpreti di conferenza	5,2	374 000	363 000	973 322,06	260,25
31 01 07 03	Spese informatiche della Direzione generale dell'Interpretazione	5,2	1 299 000	1 270 000	3 492 492,22	268,86
	<i>Articolo 31 01 07 — Subtotale</i>		17 913 000	19 008 000	44 175 105,57	246,61

COMMISSIONE
TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
31 01 08	Spese di traduzione					
31 01 08 01	Spese di traduzione	5,2	15 000 000	14 530 000	12 707 063,03	84,71
31 01 08 02	Spese di sostegno alle attività della Direzione generale della Traduzione	5,2	1 507 000	1 579 000	2 240 737,88	148,69
	Articolo 31 01 08 — Subtotale		16 507 000	16 109 000	14 947 800,91	90,55
31 01 09	Attività di cooperazione interistitu- zionale nel settore linguistico	5,2	600 000	640 000	1 310 421,54	218,40
31 01 10	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea	5,2	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 31 01 — Totale		398 802 462	407 877 123	437 381 657,05	109,67

31 01 01 *Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei del settore «Servizi linguistici»*

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
325 446 971	333 902 920	332 138 700,21

31 01 02 *Spese relative a personale esterno ed altre spese di gestione a sostegno del settore «Servizi linguistici»*

31 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
10 812 924	10 636 511	9 418 589,23

31 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
4 184 600	4 430 672	6 421 241,34

31 01 03 *Spese relative alle apparecchiature e ai servizi di informazione e comunicazione ed altre spese di funzionamento del settore «Servizi linguistici»*

31 01 03 01 Spese relative a materiale e servizi della tecnologia dell'informazione e della comunicazione.

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
21 037 967	20 850 020	25 540 659,59

COMMISSIONE

TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» (seguito)

31 01 03 (seguito)

31 01 03 04 Attrezzature e servizi tecnici per le sale di conferenza della Commissione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 300 000	2 300 000	3 429 138,66

Commento

Questo stanziamento copre le spese relative:

- alle attrezzature necessarie per il funzionamento delle sale di conferenza della Commissione,
- ai servizi tecnici connessi al funzionamento delle riunioni e delle conferenze della Commissione a Bruxelles.

Le spese corrispondenti, previste per la ricerca, sono coperte da stanziamenti iscritti a diverse voci di bilancio degli articoli 01 e 05 dei titoli interessati.

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videotermini (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

31 01 03 05 Spese relative all'organizzazione di conferenze

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.		

Commento

Nuova voce

Stanziamento destinato a coprire le spese (compresi le attrezzature, i servizi e altre spese) necessarie per l'organizzazione centralizzata di conferenze ed eventi ad opera della DG Interpretazione per altri servizi della Commissione, istituzioni dell'Unione, organismi, uffici e agenzie. Le spese sostenute vanno di norma recuperate in qualità di entrate con destinazione specifica provenienti da tali soggetti, conformemente alle regole applicabili e ad accordi specifici.

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» *(seguito)***31 01 03** *(seguito)*31 01 03 05 *(seguito)*

Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese direttamente connesse allo sviluppo e alla manutenzione degli strumenti e dei servizi necessari all'organizzazione di conferenze ed eventi assimilati.

Stanziamiento destinato a coprire le spese sostenute all'interno e all'esterno del territorio dell'Unione.

Le entrate con destinazione specifica in conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario possono essere registrate nella presente voce.

31 01 07 **Spese d'interpretazione**

31 01 07 01 Spese d'interpretazione

Cifre (Stanziamiento non dissociati)

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
16 240 000	17 375 000	39 709 291,29

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la retribuzione degli interpreti freelance (Interpreti Ausiliari di Sessione — IAS) assunti dalla DG Interpretazione, a titolo dell'articolo 90 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, per consentire a tale DG di mettere un numero sufficiente di interpreti di conferenza qualificati a disposizione delle istituzioni alle quali fornisce il servizio d'interpretazione,
- la retribuzione comprende, oltre alla remunerazione, i contributi a un regime di previdenza per l'anzianità e il decesso e a un'assicurazione contro gli infortuni e la malattia nonché, per gli interpreti che non hanno il domicilio professionale nella sede di servizio, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e il versamento delle indennità di missione,
- le spese connesse alle prove di accreditamento dell'IAS, ovvero il rimborso delle spese di trasferta e il versamento delle indennità di missione,
- servizi forniti alla Commissione da interpreti del Parlamento europeo (funzionari, personale temporaneo e interpreti ausiliari di sessione),
- le spese connesse ad attività di interpreti relative alla preparazione di riunioni,
- i contratti per i servizi d'interpretazione conclusi dalla DG Interpretazione attraverso le delegazioni dell'Unione, nel quadro delle riunioni organizzate dalla Commissione nei paesi terzi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 30 080 000 EUR.

COMMISSIONE

TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» (seguito)

31 01 07 (seguito)

31 01 07 01 (seguito)

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Atti di riferimento

Direttiva interna della Commissione; Conclusioni 252/08 del 15 febbraio 2008 — Convenzione che stabilisce le condizioni di lavoro e il regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza (AIC) ingaggiati dalle istituzioni dell'Unione europea.

31 01 07 02 Formazione e perfezionamento di interpreti di conferenza

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
374 000	363 000	973 322,06

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative alle azioni che consentono l'ingaggio di un numero sufficiente di interpreti di conferenza qualificati, soprattutto per talune combinazioni linguistiche, nonché il finanziamento della formazione specifica degli interpreti di conferenza.

Sul fronte esterno si tratta, in particolare, di sovvenzioni per le università, formazione dei formatori e programmi di assistenza pedagogica, unitamente a borse per studenti e azioni di formazione specifica per interpreti funzionari, ad esempio formazioni tematiche, soggiorni linguistici, corsi intensivi o di aggiornamento.

Ai sensi dell'accordo sulle condizioni di lavoro degli agenti interpreti di conferenza (AIC), questa categoria di interpreti ha accesso a un sostegno limitato alla formazione linguistica (vale a dire borse di studio per soggiorni linguistici e assegni di formazione).

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 726 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» (seguito)

31 01 07 (seguito)

31 01 07 02 (seguito)

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Direttiva interna della Commissione; Conclusioni 252/08 del 15 febbraio 2008 — Convenzione che stabilisce le condizioni di lavoro e il regime pecuniario degli agenti interpreti di conferenza (AIC) ingaggiati dalle istituzioni dell'Unione europea.

31 01 07 03 Spese informatiche della Direzione generale dell'Interpretazione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 299 000	1 270 000	3 492 492,22

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese informatiche della DG Interpretazione tra cui, in particolare:

- acquisto o locazione dei personal computer, dei server e dei microcomputer, spese per gli impianti di back-up, i terminali, le attrezzature periferiche e di collegamento, le fotocopiatrici, le stampanti e gli scanner, di tutte le attrezzature elettroniche utilizzate negli uffici o nelle sale di riunione della DG Interpretazione, dei software necessari al loro funzionamento, installazione, configurazione, manutenzione, studi, documentazione e forniture connessi a tali attrezzature,
- elaborazione e manutenzione dei sistemi informatici e di distribuzione dei messaggi utilizzati alla DG Interpretazione, compresa la documentazione, formazione specifica per tali sistemi, studi e acquisizione delle conoscenze e delle perizie nel settore informatico: qualità, sicurezza, tecnologia, Internet, metodologia di sviluppo, gestione informatica,
- sostegno tecnico e logistico, personale esterno di gestione e di amministrazione delle basi dati, servizi per gli uffici e abbonamenti,
- acquisto o locazione, manutenzione, sostegno delle attrezzature e dei software di trasmissione e di comunicazione nonché formazione e spese connesse.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 1 901 000 EUR.

COMMISSIONE

TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» (seguito)

31 01 08 Spese di traduzione

31 01 08 01 Spese di traduzione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
15 000 000	14 530 000	12 707 063,03

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese per la traduzione esterna e altri servizi tecnici e linguistici connessi, affidati a contraenti esterni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 000 EUR.

31 01 08 02 Spese di sostegno alle attività della Direzione generale della Traduzione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 507 000	1 579 000	2 240 737,88

Commento

Per quanto riguarda le basi dati terminologiche e linguistiche, gli strumenti di aiuto alla traduzione e le spese di documentazione e di biblioteca della Direzione-Generale della traduzione, questo stanziamento è destinato a coprire:

- le spese connesse all'acquisto, allo sviluppo e all'adattamento di software, di programmi di traduzione assistita e di altri strumenti multilinguistici o di aiuto alla traduzione nonché quelle connesse all'acquisto, al consolidamento e all'estensione del contenuto di basi linguistiche e terminologiche, di memorie di traduzione, di dizionari di traduzione automatica, in particolare nella prospettiva di un trattamento più efficace del multilinguismo e di un rafforzamento della collaborazione interistituzionale,
- le spese di documentazione e di biblioteca che rispondono alle esigenze dei traduttori e, in particolare:
 - fornire alle biblioteche opere monolingui e abbonamenti a giornali e riviste selezionati,
 - assegnare dotazioni individuali per l'acquisizione di dizionari e opere di consultazione linguistica per i nuovi traduttori,
 - acquistare dizionari, enciclopedie e vocabolari in forma elettronica o tramite accesso web a basi documentarie,
 - costituire e mantenere uno stock di base delle biblioteche multilingui acquistando opere di riferimento.

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» (seguito)**31 01 08** (seguito)

31 01 08 02 (seguito)

Questo stanziamento copre spese sostenute all'interno del territorio dell'Unione, escluse le sedi del Centro comune di ricerca, le cui spese sono iscritte all'articolo 01 05 dei titoli in questione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 333 000 EUR.

31 01 09 *Attività di cooperazione interistituzionale nel settore linguistico*

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
600 000	640 000	1 310 421,54

Commento

Lo stanziamento copre le spese relative alle attività di cooperazione stabilite dal Comitato interistituzionale della traduzione e dell'interpretazione, volte a promuovere la cooperazione internazionale nel settore linguistico.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 610 000 EUR.

31 01 10 *Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea*

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Lo stanziamento copre le spese per il personale e le spese amministrative (titoli 1 e 2) nonché le spese operative (titolo 3) del Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Le risorse di bilancio del Centro di traduzione provengono dai contributi finanziari degli organismi per i quali lavora, nonché dalle istituzioni e organi con cui si è concordata una collaborazione, fatte salve altre entrate.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

COMMISSIONE

TITOLO 31 — SERVIZI LINGUISTICI

CAPITOLO 31 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «SERVIZI LINGUISTICI» (*seguito*)

31 01 10 (*seguito*)

La tabella dell'organico del Centro di traduzione figura nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2965/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo all'istituzione di un Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (GU L 314 del 7.12.1994, pag. 1).

Atti di riferimento

Dichiarazione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti il 29 ottobre 1993 a Bruxelles, a livello dei capi di Stato e di governo.

TITOLO 32

ENERGIA

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

TITOLO 32

ENERGIA

Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA»	85 668 317	85 668 317	85 741 916	85 741 916	81 204 933,14	81 204 933,14
32 02	ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI	700 238 452	447 019 117	718 575 941	249 870 058	517 942 938,28	351 832 092,73
32 03	ENERGIA NUCLEARE	164 224 000	172 102 000	165 207 000	175 291 776	159 466 149,60	167 986 136,96
32 04	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA	320 757 111	380 937 908	335 329 919	364 678 785	312 863 273,59	405 847 091,39
32 05	ITER	369 124 999	493 318 660	314 060 437	417 687 440	351 558 633,88	595 329 903,81
	Titolo 32 — Totale	1 640 012 879	1 579 046 002	1 618 915 213	1 293 269 975	1 423 035 928,49	1 602 200 158,03

TITOLO 32

ENERGIA

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
32 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA»					
32 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore «Energia»	5,2	63 613 285	62 685 440	60 298 315,24	94,79
32 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Energia»					
32 01 02 01	Personale esterno	5,2	3 067 688	2 929 038	2 738 009,94	89,25
32 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	1 638 164	1 616 651	1 602 173,—	97,80
	<i>Articolo 32 01 02 — Subtotale</i>		4 705 852	4 545 689	4 340 182,94	92,23
32 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore «Energia»	5,2	4 112 172	3 914 290	4 637 538,63	112,78
32 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Energia»					
32 01 04 01	Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa — Energia	1,1	1 978 000	1 978 000	1 821 960,50	92,11
32 01 04 02	Spese di supporto per il programma di assistenza alla disattivazione nucleare	1,1	p.m.	p.m.	0,—	
	<i>Articolo 32 01 04 — Subtotale</i>		1 978 000	1 978 000	1 821 960,50	92,11
32 01 05	Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Energia»					
32 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	2 022 348	1 982 934	1 816 206,19	89,81
32 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	745 660	728 000	979 087,23	131,30

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
32 01 05	(seguito)					
32 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1,1	1 132 000	1 132 000	1 068 322,08	94,37
32 01 05 21	Spese relative a funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — ITER	1,1	5 888 000	7 109 563	5 604 814,05	95,19
32 01 05 22	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — ITER	1,1	238 000	233 000	195 156,28	82,00
32 01 05 23	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — ITER	1,1	1 110 000	1 310 000	324 350,—	29,22
	Articolo 32 01 05 — Subtotale		11 136 008	12 495 497	9 987 935,83	89,69
32 01 07	Contributo della Comunità europea per l'energia atomica per il funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento	5,2	123 000	123 000	119 000,—	96,75
	Capitolo 32 01 — Totale		85 668 317	85 741 916	81 204 933,14	94,79

32 01 01 *Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore «Energia»*

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
63 613 285	62 685 440	60 298 315,24

32 01 02 *Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Energia»*

32 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
3 067 688	2 929 038	2 738 009,94

32 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
1 638 164	1 616 651	1 602 173,—

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» (seguito)

32 01 03 *Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore «Energia»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 112 172	3 914 290	4 637 538,63

32 01 04 *Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Energia»*

32 01 04 01 Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa — Energia

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 978 000	1 978 000	1 821 960,50

Commento

Stanziamamento destinato a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 02.

32 01 04 02 Spese di supporto per il programma di assistenza alla disattivazione nucleare

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamamento destinato a coprire spese per studi e riunioni di esperti direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 03.

COMMISSIONE

TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» (seguito)

32 01 05 Spese di supporto per i programmi di ricerca e innovazione nel settore «Energia»

32 01 05 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 022 348	1 982 934	1 816 206,19

Commento

Stanziamamento destinato a coprire le spese relative ai funzionari e al personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 e che corrispondono all'organico ufficiale impegnato nelle azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compresi i funzionari e il personale temporaneo assegnati alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 04.

32 01 05 02 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
745 660	728 000	979 087,23

Commento

Stanziamamento destinato a coprire le spese relative al personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, compreso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 04.

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» (seguito)**32 01 05** (seguito)

32 01 05 03 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 132 000	1 132 000	1 068 322,08

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020 sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi non nucleari, comprese le altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamanto destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamanto destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

Agli stanziamenti iscritti nella presente voce si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 04.

32 01 05 21 Spese relative a funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — ITER

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
5 888 000	7 109 563	5 604 814,05

Commento

Tale stanziamento è inteso a coprire le spese relative a funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — il programma per il progetto ITER, corrispondenti all'organico ufficiale che partecipa alle azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari e non nucleari, inclusi funzionari e agenti temporanei assegnati alle delegazioni dell'Unione.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» (seguito)

32 01 05 (seguito)

32 01 05 21 (seguito)

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 05.

32 01 05 22 Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — ITER

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
238 000	233 000	195 156,28

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — il programma per il progetto ITER, sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluso il personale esterno assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 05.

32 01 05 23 Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — ITER

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 110 000	1 310 000	324 350,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire i costi relativi alle altre spese amministrative per l'insieme delle attività di gestione dei programmi di ricerca e innovazione — il programma per il progetto ITER, sotto forma di azioni indirette nell'ambito dei programmi nucleari, incluse altre spese amministrative sostenute dal personale assegnato alle delegazioni dell'Unione.

Stanziamiento destinato inoltre a coprire spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi del programma o azioni a titolo della presente voce e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Stanziamiento destinato altresì a coprire spese di assistenza tecnica e amministrativa connesse all'identificazione, preparazione, gestione, sorveglianza, audit e controllo del programma o dei progetti quali conferenze, workshop, seminari, sviluppo e manutenzione di sistemi informatici, missioni, formazioni e spese di rappresentanza.

CAPITOLO 32 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «ENERGIA» (seguito)**32 01 05** (seguito)

32 01 05 23 (seguito)

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 32 05.

32 01 07 Contributo della Comunità europea per l'energia atomica per il funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento*Cifre (Stanziamanti non dissociati)*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
123 000	123 000	119 000,—

Commento

Poiché le spese relative al personale e agli immobili sono comprese negli stanziamenti delle voci XX 01 01 01 e XX 01 03 01 e dell'articolo 26 01 23, il contributo della Commissione, al quale si aggiungono le entrate proprie dell'Agenzia, è destinato a coprire le spese che l'Agenzia stessa sostiene nell'esercizio delle proprie attività.

Nella 23^a sessione del 1° e 2 febbraio 1960, il Consiglio della Comunità europea per l'energia atomica ha proposto all'unanimità che la Commissione differisca non soltanto la riscossione del canone, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica, ma anche la sua stessa introduzione. Da allora, nel bilancio figura una sovvenzione destinata a equilibrare lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia di approvvigionamento della Comunità europea per l'energia atomica.

Basi giuridiche

Trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, in particolare gli articoli 52, 53 e 54.

Atti di riferimento

Decisione 2008/114/CE, Euratom del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (GU L 41 del 15.2.2008, pag. 15), in particolare gli articoli 4, 6 e 7 dell'allegato.

COMMISSIONE

TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 02	ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI								
32 02 01	Meccanismo per collegare l'Europa								
32 02 01 01	Ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e dell'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas	1,1	226 402 267	50 951 000	206 508 927	33 023 600	165 593 584,—	42 977 485,89	84,35
32 02 01 02	Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione	1,1	226 040 000	50 217 000	207 441 809	24 839 000	165 593 584,—	43 189 209,19	86,01
32 02 01 03	Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente	1,1	226 039 068	50 067 000	206 509 070	25 201 000	165 594 400,—	43 143 250,—	86,17
32 02 01 04	Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici	1,1	p.m.	60 000 000	77 291 975	28 295 000	0,—	0,—	0
	<i>Articolo 32 02 01 — Subtotale</i>		678 481 335	211 235 000	697 751 781	111 358 600	496 781 568,—	129 309 945,08	61,22
32 02 02	Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia	1,1	5 000 000	4 600 000	4 998 000	3 889 079	4 956 129,28	4 770 995,17	103,72
32 02 03	Sicurezza degli impianti e delle infrastrutture energetici	1,1	324 000	300 000	306 000	294 900	311 659,—	624 634,99	208,21
32 02 10	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	1,1	13 033 117	13 033 117	12 520 160	12 520 160	15 872 582,—	15 872 582,—	121,79
32 02 51	Completamento del sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea per l'energia	1,1	p.m.	4 448 000	p.m.	9 907 319	21 000,—	11 947 434,08	268,60
32 02 52	Completamento dei progetti energetici per sostenere la ripresa economica	1,1	p.m.	210 000 000	p.m.	110 000 000	0,—	189 078 498,34	90,04
32 02 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
32 02 77 07	Progetto pilota — Studio di fattibilità sul finanziamento di misure a basso costo a favore dell'efficienza energetica nei nuclei familiari a basso reddito	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	59 987,50	

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 02 77	(seguito)								
32 02 77 08	Progetto pilota — Penuria di combustibili — Valutazione dell'impatto della crisi e riesame delle misure già esistenti e delle possibili nuove misure negli Stati membri	1,1	p.m.	203 000	p.m.	400 000	0,—	168 015,57	82,77
32 02 77 09	Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione sull'azione per il clima tra le isole all'interno e all'esterno dell'Unione mediante la creazione di un'identità insulare nel Patto globale dei sindaci	1,1	p.m.	1 000 000	2 000 000	1 000 000			
32 02 77 10	Progetto pilota — Lotta alla povertà energetica nella macroregione adriatico-ionica	1,1	p.m.	500 000	1 000 000	500 000			
32 02 77 11	Progetto pilota — Studio di fattibilità per la tecnologia di registro distribuito applicata al mercato europeo dell'energia	1,1	400 000	200 000					
32 02 77 12	Azione preparatoria — Istituzione di un sostegno globale per le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio in transizione	1,1	1 700 000	850 000					
32 02 77 13	Azione preparatoria — Pacchetto di strumenti per i partecipanti alla piattaforma di dialogo sul carbone al fine di sviluppare e sostenere le strategie di transizione locali	1,1	1 300 000	650 000					
	Articolo 32 02 77 — Subtotale		3 400 000	3 403 000	3 000 000	1 900 000	0,—	228 003,07	6,70
	Capitolo 32 02 — Totale		700 238 452	447 019 117	718 575 941	249 870 058	517 942 938,28	351 832 092,73	78,71

32 02 01 *Meccanismo per collegare l'Europa*

32 02 01 01 Ulteriore integrazione del mercato interno dell'energia e dell'interoperabilità transfrontaliera delle reti elettriche e del gas
Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
226 402 267	50 951 000	206 508 927	33 023 600	165 593 584,—	42 977 485,89

COMMISSIONE

TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (seguito)

32 02 01 (seguito)

32 02 01 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al cofinanziamento di studi e lavori per i progetti di interesse comune che contribuiscono principalmente all'integrazione del mercato interno dell'energia e all'interoperabilità transfrontaliera delle reti dell'elettricità e del gas. Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese delle azioni di sostegno al programma relative allo stesso obiettivo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera a).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

32 02 01 02 Miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
226 040 000	50 217 000	207 441 809	24 839 000	165 593 584,—	43 189 209,19

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative al cofinanziamento di studi e lavori per i progetti di interesse comune che contribuiscono principalmente a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione, la resilienza del sistema e la sicurezza di funzionamento dello stesso. Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese delle azioni di sostegno al programma relative allo stesso obiettivo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera b).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (seguito)

32 02 01 (seguito)

32 02 01 03 Contribuire allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
226 039 068	50 067 000	206 509 070	25 201 000	165 594 400,—	43 143 250,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative al cofinanziamento di studi e lavori per i progetti di interesse comune che contribuiscono principalmente allo sviluppo sostenibile e alla tutela dell'ambiente, integrando l'energia da fonti rinnovabili nella rete di trasmissione e sviluppando reti energetiche intelligenti e reti dell'anidride carbonica. Stanziamanto destinato altresì a coprire le spese delle azioni di sostegno al programma relative allo stesso obiettivo.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

32 02 01 04 Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti energetici

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	60 000 000	77 291 975	28 295 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i costi del contributo dell'Unione a strumenti finanziari istituiti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa al fine di consentire o agevolare l'accesso ai finanziamenti a lungo termine o alle risorse degli investitori privati e quindi accelerare o rendere possibile il finanziamento di progetti d'interesse comune ammissibili a norma del regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39). L'attuazione degli strumenti finanziari costituiti sotto forma di strumenti di debito o di capitale fa seguito alla valutazione *ex ante* conformemente all'articolo 224 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1). Sono destinati ad essere attuati in gestione diretta da parte delle entità delegate, ai sensi del regolamento finanziario, o congiuntamente con le entità delegate.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (*seguito*)

32 02 01 (*seguito*)

32 02 01 04 (*seguito*)

Gli eventuali rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 6, del regolamento finanziario, compresi i rimborsi di capitale, le garanzie liberate e di rimborso del capitale dei prestiti, versati alla Commissione e iscritti alla linea di bilancio 6 3 4 1 dello stato delle entrate potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, lettera i), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2013 , che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

32 02 02 **Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell'energia**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
5 000 000	4 600 000	4 998 000	3 889 079	4 956 129,28	4 770 995,17

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per raccogliere ed elaborare tutte le informazioni necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio, il finanziamento, la valutazione e l'attuazione di una politica energetica europea competitiva, sicura e sostenibile, del mercato interno dell'energia e della sua estensione a paesi terzi, della sicurezza dell'approvvigionamento energetico per tutti gli aspetti in una prospettiva europea e globale nonché per il rafforzamento dei diritti e della protezione degli utenti dell'energia grazie alla fornitura di servizi di qualità a prezzi trasparenti e comparabili.

Gli obiettivi principali approvati sono l'attuazione progressiva di una politica comune europea in linea con la strategia per un'Unione dell'energia [COM(2015) 80 final] che garantisca la sicurezza dell'approvvigionamento energetico continuo, il buon funzionamento del mercato interno dell'energia e l'accesso alle reti di trasporto dell'energia, l'osservazione del mercato dell'energia, la governance integrata e il monitoraggio, l'analisi di modelli comprendenti scenari riguardanti le conseguenze delle politiche prese in considerazione, il rafforzamento dei diritti degli utenti dell'energia e la loro protezione, sulla base di conoscenze generali e specifiche dei mercati globali ed europei dell'energia per tutti i tipi di energia.

Stanziamento altresì destinato a coprire le spese per esperti direttamente connesse alla raccolta, alla convalida e all'analisi delle informazioni necessarie sull'osservazione del mercato dell'energia, nonché le spese di informazione e comunicazione, il trattamento e la visualizzazione digitali dei dati, le conferenze e gli eventi finalizzati a promuovere le attività nel settore dell'energia e per le pubblicazioni elettroniche e cartacee, per i prodotti audiovisivi e per lo sviluppo di diverse attività basate sul web e sui social media direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo della politica energetica. Stanziamento destinato altresì a sostenere un maggiore dialogo in ambito energetico con i partner fondamentali dell'Unione e le agenzie internazionali del settore.

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (*seguito*)**32 02 02** (*seguito*)*Basi giuridiche*

Regolamento (CE) n. 2964/95 del Consiglio, del 20 dicembre 1995, che introduce nella Comunità la registrazione delle importazioni e delle forniture di petrolio greggio (GU L 310 del 22.12.1995, pag. 5).

Il trattato sulla Carta dell'energia approvato con decisione 98/181/CE, CECA ed Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 settembre 1997, concernente la conclusione da parte delle Comunità europee del trattato sulla Carta dell'energia e del protocollo della Carta dell'energia sull'efficienza energetica e sugli aspetti ambientali correlati (GU L 69 del 9.3.1998, pag. 1).

Decisione 1999/280/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, concernente una procedura comunitaria di informazione e di consultazione sui costi dell'approvvigionamento di petrolio greggio e i prezzi al consumo dei prodotti petroliferi (GU L 110 del 28.4.1999, pag. 8).

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 22).

Decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativo al finanziamento della normalizzazione europea (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 9).

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 15).

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).

Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).

Regolamento (UE, Euratom) n. 833/2010 della Commissione, del 21 settembre 2010, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (GU L 248 del 22.9.2010, pag. 36).

Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 02 *(seguito)*

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1).

Decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 13).

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).

Accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3).

Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Atti di riferimento

Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2012, relativa all'istituzione del Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore degli idrocarburi (GU C 18 del 21.1.2012, pag. 8).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 25 febbraio 2015 — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici [COM(2015) 80 final].

32 02 03 **Sicurezza degli impianti e delle infrastrutture energetici**

Cifre (Stanziammenti dissociati)

Stanziammenti 2018		Stanziammenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
324 000	300 000	306 000	294 900	311 659,—	624 634,99

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)***32 02 03** *(seguito)**Commento*

Stanziamento destinato a coprire le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e l'elaborazione di informazioni di ogni tipo necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, la comunicazione, il monitoraggio, la valutazione e l'attuazione delle norme e delle misure necessarie per migliorare la sicurezza nel settore dell'energia, dell'assistenza tecnica e della formazione specifica.

Gli obiettivi principali consistono nell'elaborazione e nell'applicazione di norme di sicurezza nel campo dell'energia, in particolare:

- misure volte a prevenire atti di vandalismo nel settore dell'energia, in particolare per quanto riguarda gli impianti e le infrastrutture del sistema europeo o la produzione e la trasmissione dell'energia,
- ravvicinamento delle legislazioni, delle norme tecniche e delle pratiche amministrative di controllo legate alla sicurezza nel settore dell'energia,
- definizione di indicatori, metodi e obiettivi di sicurezza comuni per il settore dell'energia e la raccolta dei dati necessari per tale definizione,
- monitoraggio delle misure adottate nel campo della sicurezza energetica dalle autorità nazionali, dagli operatori e dagli altri principali operatori del settore,
- coordinamento a livello internazionale in materia di sicurezza energetica, compresi i paesi vicini fornitori e di transito e gli altri partner mondiali,
- promozione dello sviluppo tecnologico nel campo della sicurezza energetica.

Lo stanziamento può coprire anche le spese per informazione, comunicazioni e pubblicazioni in formato elettronico e cartaceo direttamente collegate al conseguimento dell'obiettivo del presente articolo.

Basi giuridiche

Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

32 02 10 ***Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)****Cifre (Stanzamenti dissociati)*

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
13 033 117	13 033 117	12 520 160	12 520 160	15 872 582,—	15 872 582,—

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)*

32 02 10 *(seguito)*

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'Agenzia (titoli 1 e 2), nonché le spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

L'Agenzia è tenuta ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica [articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario] da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia è contenuta nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 è pari a un importo complessivo di 13 562 000 EUR. Un importo di 13 033 117 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 528 883 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 1.).

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

32 02 51 ***Completamento del sostegno finanziario ai progetti d'interesse comune della rete transeuropea per l'energia***

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	4 448 000	p.m.	9 907 319	21 000,—	11 947 434,08

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (seguito)**32 02 51** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2236/95 del Consiglio, del 18 settembre 1995, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee (GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1).

Decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che stabilisce orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e abroga la decisione 96/391/CE e la decisione n. 1229/2003/CE (GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

32 02 52 **Completamento dei progetti energetici per sostenere la ripresa economica***Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	210 000 000	p.m.	110 000 000	0,—	189 078 498,34

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (*seguito*)

32 02 77 *Progetti pilota e azioni preparatorie*

32 02 77 07 Progetto pilota — Studio di fattibilità sul finanziamento di misure a basso costo a favore dell'efficienza energetica nei nuclei familiari a basso reddito

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	59 987,50

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

32 02 77 08 Progetto pilota — Penuria di combustibili – Valutazione dell'impatto della crisi e riesame delle misure già esistenti e delle possibili nuove misure negli Stati membri

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	203 000	p.m.	400 000	0,—	168 015,57

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (seguito)

32 02 77 (seguito)

32 02 77 09 Azione preparatoria — Rafforzare la cooperazione sull'azione per il clima tra le isole all'interno e all'esterno dell'Unione mediante la creazione di un'identità insulare nel Patto globale dei sindaci

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 000 000	2 000 000	1 000 000		

Commento

Stanziameto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

L'azione è unica nel suo genere in quanto colloca le isole al centro degli interventi in materia di clima, anche mediante il nuovo quadro del Patto globale dei sindaci. Nell'ambito di tale azione, le isole dell'Unione e le autorità insulari in tutto il mondo, che hanno una conoscenza più approfondita delle sfide poste dai cambiamenti climatici per i territori insulari e hanno auspicato un ambizioso accordo globale sul clima, uniranno le forze per guidare gli sforzi volti a conseguire l'obiettivo climatico di 1,5° C. Le isole dell'Unione opereranno in stretto contatto e in solidarietà con le autorità insulari al di fuori dell'Unione per lo sviluppo di capacità globali e più concretamente per condividere esperienze, trasferire conoscenze e competenze in materia di pianificazione nei campi dell'energia sostenibile e del clima, per scambiare i migliori esempi in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e relativi adattamenti, per condividere le loro conoscenze sugli strumenti finanziari innovativi dell'Unione a sostegno di investimenti per l'energia sostenibile. L'azione prevede l'analisi delle prassi migliori esistenti in materia di pianificazione dell'energia sostenibile e del clima nelle isole e lo sviluppo di strategie insulari innovative integrate volte a gestire adeguatamente l'accesso all'energia e la povertà energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nonché l'adattamento dei territori insulari ai cambiamenti climatici. Tali strategie saranno in linea con il quadro 2030 per il clima e l'energia, nonché con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli obiettivi di «Energia sostenibile per tutti». Infine, sono previste disposizioni trasparenti per il monitoraggio, il rendiconto e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra, in linea con gli obblighi previsti dalla convenzione UNFCCC.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

32 02 77 10 Progetto pilota — Lotta alla povertà energetica nella macroregione adriatico-ionica

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	500 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziameto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

COMMISSIONE

TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (seguito)

32 02 77 (seguito)

32 02 77 10 (seguito)

Il presente progetto pilota promuoverà l'efficienza energetica nella macroregione adriatico-ionica mediante il finanziamento di iniziative regionali/locali a sostegno della riqualificazione energetica di edifici residenziali privati o pubblici. Sulla base del presupposto che la macroregione adriatico-ionica si trova ad affrontare un elevato rischio di povertà energetica (ben superiore al 50 %), il progetto pilota intende affrontare il problema, ponendo in essere sistemi pilota di ammodernamento delle abitazioni per edifici residenziali privati in determinate zone della macroregione. Grazie alla possibilità di utilizzare l'energia rinnovabile, di cui la macroregione ha un enorme approvvigionamento potenziale, così come alle tecnologie di ristrutturazione di punta, il progetto ridurrà i consumi energetici, affronterà la povertà energetica e ridurrà le emissioni di gas a effetto serra. Esso fornirà un modello per semplificare la ristrutturazione degli edifici e per incrementare la quota di energie rinnovabili nella macroregione. I risultati del progetto saranno valutati a livello regionale, al fine di garantire un impiego efficiente dei Fondi strutturali e di finanziamenti supplementari per promuovere programmi di efficienza energetica su più vasta scala attuati dalle autorità nazionali o regionali.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

32 02 77 11 Progetto pilota — Studio di fattibilità per la tecnologia di registro distribuito applicata al mercato europeo dell'energia

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
400 000	200 000				

Commento

Il progetto pilota crea una piattaforma per le migliori prassi e le consulenze tecniche, sulla base dell'esperienza acquisita e delle esigenze dei nuovi operatori del mercato dell'energia, aiutando in tal modo la Commissione a stimolare lo sviluppo di norme tecniche per i registri distribuiti.

A tal fine, nel corso del progetto saranno svolte le seguenti attività:

- analisi dell'attuale registro distribuito sulla base della tecnologia blockchain, al fine di comprendere le problematiche e le soluzioni individuate in sede di creazione e uso del registro distribuito in casi reali;
- analisi delle esigenze di tutti i soggetti del mercato dell'energia (fornitori di energia istituzionalizzati, organizzazioni di prosumatori, organizzazioni delle collettività dell'energia, ecc.); secondo un sondaggio effettuato nel 2016 dall'agenzia tedesca per l'energia (Dena), il 52 % degli operatori tedeschi dell'energia stava già attuando o pianificando attività di blockchain; l'analisi sarà incentrata su tali attività al fine di comprendere le esigenze dei soggetti interessati; sarà altresì creato un gruppo di riflessione con le associazioni dei prosumatori;
- organizzazione di eventi informativi sul registro distribuito sulla base della tecnologia blockchain;
- creazione di una rete per i soggetti partecipanti al nuovo mercato dell'energia; la rete sarà uno strumento per la diffusione e la condivisione delle migliori prassi e di consulenza tecnica.

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (seguito)

32 02 77 (seguito)

32 02 77 11 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

32 02 77 12 Azione preparatoria — Istituzione di un sostegno globale per le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio in transizione

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 700 000	850 000				

Commento

La ripresa dell'UE dalla crisi economica e l'attuazione effettiva dei suoi obiettivi principali di forte crescita e competitività mondiale, anche attraverso una reindustrializzazione e una modernizzazione sostenibili dell'economia dell'UE, deve fondarsi sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale a lungo termine. Nel contesto degli ambiziosi impegni dell'UE in materia di clima e della sua transizione verso un'economia a basse emissioni basata sul modello circolare, le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio dell'UE che hanno un'elevata percentuale di lavoratori in settori dipendenti dal carbonio necessitano di un sostegno mirato al fine di contribuire in modo efficace a tale trasformazione strategica.

Secondo i dati Eurostat, attualmente l'estrazione di carbone e lignite rappresenta da sola oltre 300 000 posti di lavoro diretti nell'UE. Questi sono concentrati in un numero limitato di regioni e il loro impatto sull'economia locale e la coesione sociale è il principale motore di queste regioni. Di fronte alle sfide poste dai progressi tecnologici, dalla concorrenza mondiale e dalle politiche in materia di ambiente e di clima, la capacità di queste particolari regioni di contribuire alla transizione dell'UE verso un'economia circolare a basse emissioni e di trarre vantaggio da tale transizione ha un ruolo cruciale per il successo complessivo dell'UE. Lo ha riconosciuto anche la Commissione, che nella sua comunicazione «Energia pulita per tutti gli europei» si è impegnata a «valutare come sostenere meglio la transizione nelle regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio».

L'azione preparatoria garantirà l'efficacia di questi sforzi di sostegno, la loro sostenibilità a lungo termine e, in ultima analisi, il successo della trasformazione dell'UE nel suo complesso nonché il suo ruolo guida a livello mondiale, creando una piattaforma che dovrebbe consentire alla Commissione di:

- individuare le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio in transizione dell'UE e le loro specializzazioni intelligenti;
- sviluppare uno strumentario pratico contenente a) le migliori pratiche, b) gli strumenti di sostegno esistenti volti a individuare le migliori sinergie e c) lo scambio di informazioni con le regioni e tra di esse;
- istituire un forum delle parti interessate e fornire gli strumenti per gli scambi intraregionali, anche in merito alle tabelle di marcia complessive per la reindustrializzazione a basse emissioni e le esigenze di riconversione professionale;
- identificare le strozzature sul campo e razionalizzare il sostegno alle nuove tecnologie e allo sviluppo e alla diffusione dell'innovazione per quanto riguarda il carbone pulito, comprese la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS), la cattura e l'utilizzo del carbonio (CCU) e la gassificazione del carbone;

COMMISSIONE

TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI (seguito)

32 02 77 (seguito)

32 02 77 12 (seguito)

- elaborare un compendio delle migliori pratiche e degli orientamenti operativi e, successivamente, uno strumento pratico per le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio in transizione non appartenenti all'UE, nell'ambito delle misure per lo sviluppo di capacità a norma dell'accordo di Parigi;
- istituire un'equipe trasversale a tutte le direzioni generali al fine di: a) individuare i settori in cui è possibile creare sinergie tra le politiche e i programmi dell'UE per assicurare il sostegno strategico e finanziario più efficace post-2020; b) aiutare le regioni (autorità centrali/locali) a sviluppare strategie di transizione sostenibili.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

32 02 77 13 Azione preparatoria — Pacchetto di strumenti per i partecipanti alla piattaforma di dialogo sul carbone al fine di sviluppare e sostenere le strategie di transizione locali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 300 000	650 000				

Commento

Con la sua tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio del 2011, la Commissione ha elaborato una visione per decarbonizzare in gran parte l'economia europea e ha definito azioni specifiche per conseguire tale obiettivo. L'UE ha confermato l'impegno assunto, in particolare con l'adozione dell'accordo di Parigi. Pur riconoscendo che gli Stati membri hanno la competenza esclusiva di stabilire il proprio mix energetico nazionale, tale impegno pone inevitabilmente l'attenzione sulle regioni di estrazione del carbone, che si trovano ad affrontare le molteplici sfide legate alla transizione derivante da decisioni politiche, realtà economiche e aspirazioni dei cittadini. La Commissione sta pertanto avviando un dialogo specifico sotto forma di una piattaforma sul carbone per le regioni che devono affrontare tale transizione.

Attività: Produrre una serie di strumenti volti a integrare i risultati delle riunioni della piattaforma sul carbone al fine di aiutare i partecipanti a sviluppare strategie di transizione locali, per quanto riguarda i punti seguenti:

- a) istituzione di un processo di governance a livello locale: come avviare un dialogo inclusivo al fine di sviluppare una visione di transizione comune con le parti locali e sociali, la società civile, gli attori industriali ed economici, il mondo accademico, comprese le informazioni sulle migliori pratiche e sugli insegnamenti tratti;
- b) accesso ai finanziamenti: orientamenti sui fondi UE esistenti e sulla loro possibile combinazione nonché sull'assistenza tecnica per l'aggregazione dei progetti al fine di sostenere le strategie di transizione locali sviluppate;
- c) occupazione e prospettive di crescita: come sostenere il processo di transizione del mercato del lavoro (compresa la riconversione professionale e la riqualificazione, nonché il sostegno mirato ai gruppi vulnerabili) con una concezione regionale dello sviluppo economico al fine di attrarre posti di lavoro locali e adeguati alle esigenze future;

CAPITOLO 32 02 — ENERGIE CONVENZIONALI E RINNOVABILI *(seguito)***32 02 77** *(seguito)***32 02 77 13** *(seguito)*

- d) risanamento ambientale: orientamenti su come riconvertire i siti dismessi, comprese le migliori pratiche sullo smantellamento, il riutilizzo, la bonifica e il ripristino dei livelli delle acque sotterranee.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 03	ENERGIA NUCLEARE								
32 03 01	<i>Sicurezza nucleare</i>	1,1	20 000 000	18 000 000	23 750 000	21 900 000	20 418 183,72	15 723 074,46	87,35
32 03 02	<i>Sicurezza nucleare e radio-protezione</i>	1,1	3 100 000	1 750 000	3 100 000	3 300 000	3 403 965,88	1 677 021,39	95,83
32 03 03	<i>Programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania</i>	1,1	65 639 000	1 264 000	64 352 000	1 238 776	63 090 000,—	0,—	0
32 03 04	<i>Programma di assistenza alla disattivazione nucleare</i>								
32 03 04 01	Programma «Kozloduy»	1,1	42 666 000	p.m.	41 829 000	p.m.	41 009 000,—	0,—	
32 03 04 02	Programma Bohunice	1,1	32 819 000	43 088 000	32 176 000	34 853 000	31 545 000,—	417 501,—	0,97
	Articolo 32 03 04 — Subtotale		75 485 000	43 088 000	74 005 000	34 853 000	72 554 000,—	417 501,—	0,97
32 03 51	<i>Assistenza al completamento della disattivazione nucleare (2007-2013)</i>	1,1	p.m.	108 000 000	p.m.	114 000 000	0,—	150 168 540,11	139,04
	Capitolo 32 03 — Totale		164 224 000	172 102 000	165 207 000	175 291 776	159 466 149,60	167 986 136,96	97,61

32 03 01 *Sicurezza nucleare*

Cifre (Stanziam. dissociati)

Stanziam. 2018		Stanziam. 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
20 000 000	18 000 000	23 750 000	21 900 000	20 418 183,72	15 723 074,46

Commento

Stanziam. destinato a finanziare le seguenti azioni:

- spese di missione degli ispettori sostenute in base a programmi semestrali prestabiliti, ispezioni con breve preavviso (indennità giornaliera e spese di trasporto),
- formazione di ispettori e riunioni con gli Stati membri, organizzazioni internazionali, operatori del settore nucleare e con altre parti interessate,
- acquisto di attrezzature necessarie durante le ispezioni, in particolare l'acquisto di sistemi di sorveglianza, soprattutto di sistemi videonumerici, attrezzatura per la misurazione dei raggi gamma, dei neutroni e dei raggi infrarossi, sigilli elettronici e relativo sistema di lettura,
- acquisto e rinnovo di materiale informatico relativo alle ispezioni,
- progetti informatici specifici relativi alle ispezioni (sviluppo e manutenzione),

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)***32 03 01** *(seguito)*

- sostituzione di sistemi di sorveglianza e di misurazione al termine del loro ciclo di vita,
- manutenzione di attrezzature, compresa l'assicurazione di attrezzature specifiche presso i siti di Canberra, Ametek, Fork e GBNS,
- opere di natura tecnica relative all'infrastruttura, compresa la gestione delle scorie e il trasporto dei campioni,
- attività di analisi in loco (spese di lavoro e di missione degli analisti),
- convenzioni sullo spazio di lavoro in loco (laboratori, uffici),
- gestione corrente degli impianti in loco e dei laboratori del servizio centrale (riparazioni, manutenzione, attrezzature IT, acquisto di piccolo materiale, materiali di consumo ecc.),
- sostegno e test IT per le applicazioni relative alle ispezioni.

Danno parimenti luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario:

- le indennità di assicurazione rimosse,
- le restituzioni di somme pagate indebitamente nel quadro degli acquisti di beni, lavori o prestazioni di servizi da parte della Commissione.

Stanziamento destinato a coprire altresì spese per studi, riunioni di esperti, informazione e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento degli obiettivi a titolo del presente articolo e altre spese di assistenza tecnica e amministrativa che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù del capitolo 7 del titolo II e dell'articolo 174.

Regolamento (Euratom) n. 302/2005 della Commissione, dell'8 febbraio 2005, concernente l'applicazione del controllo di sicurezza dell'Euratom (GU L 54 del 28.2.2005, pag. 1).

Atti di riferimento

Accordo multilaterale tra la Comunità, gli Stati membri non dotati di armi nucleari e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, il Regno Unito e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

Accordo trilaterale concluso tra la Comunità, la Francia e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE (*seguito*)

32 03 01 (*seguito*)

Accordi di cooperazione bilaterali conclusi tra la Comunità e paesi terzi quali gli Stati Uniti, il Canada e l'Australia.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, del 24 marzo 1992, di una decisione della Commissione riguardante l'installazione di laboratori in loco per le analisi dei campioni di controllo [SEC(1992) 515].

32 03 02 **Sicurezza nucleare e radioprotezione**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
3 100 000	1 750 000	3 100 000	3 300 000	3 403 965,88	1 677 021,39

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese sostenute dalla Commissione per la raccolta e il trattamento delle informazioni di varia natura necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il controllo, la valutazione e l'attuazione della politica comune di sicurezza nucleare, in particolare nei nuovi Stati membri, e delle regole e misure nel settore della radioprotezione,
- le spese connesse a misure e azioni relative alla sorveglianza e alla protezione contro gli effetti delle radiazioni ionizzanti e intese a garantire la protezione sanitaria della popolazione e la tutela dell'ambiente contro i rischi legati alle radiazioni e alle sostanze radioattive; tali azioni riguardano compiti specifici previsti dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
- le spese relative alla costituzione e al funzionamento di squadre di ispettori addetti al controllo della protezione contro le radiazioni ionizzanti a livello degli Stati membri; queste comprendono, oltre alle indennità giornaliere e alle spese di trasporto (missioni), le spese di formazione e quelle relative alle riunioni preparatorie nonché l'acquisto delle attrezzature da utilizzarsi durante le ispezioni,
- le spese relative all'adempimento dei compiti della Commissione di cui al punto 31 delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2011.

Lo stanziamento può coprire inoltre le spese per informazione e pubblicazioni direttamente collegate al conseguimento degli obiettivi a titolo del presente articolo.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù del capitolo 3 del titolo II e dell'articolo 174.

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE (*seguito*)**32 03 02** (*seguito*)

Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 31 (raccolta di informazioni e preparazione di nuovi atti legislativi a integrazione delle norme fondamentali di sicurezza), l'articolo 33 [attuazione di direttive, in particolare in campo medico (campo C)] e l'articolo 35, secondo comma (verifica del monitoraggio della radioattività ambientale).

Decisione 87/600/Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 1987, concernente le modalità comunitarie di uno scambio rapido d'informazioni in caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 76).

Regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371 del 30.12.1987, pag. 11).

Regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobyl (versione codificata) (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 1).

Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18).

Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48).

Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).

Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (GU L 13 del 17.1.2014, pag. 1).

32 03 03 **Programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania**

Cifre (*Stanziamanti dissociati*)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
65 639 000	1 264 000	64 352 000	1 238 776	63 090 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento del fondo per la disattivazione della centrale nucleare di Ignalina (Lituania) conformemente agli accordi siglati con la Lituania.

La spesa riguarda inoltre la raccolta e l'elaborazione di informazioni di ogni tipo necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle norme e delle misure nel settore della disattivazione.

COMMISSIONE

TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE (seguito)

32 03 03 (seguito)

La Commissione deve presentare ogni anno una relazione sull'esecuzione dei fondi impegnati a titolo del presente articolo unitamente a stime di costo aggiornate e calendari di attuazione delle operazioni di disattivazione dei reattori nucleari di cui trattasi.

La dotazione finanziaria per il programma Ignalina può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento (Euratom) n. 1369/2013, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

La dotazione finanziaria del programma Ignalina può anche coprire le spese per assistenza tecnica e amministrativa necessarie per garantire la transizione fra tale programma e le misure adottate ai sensi del regolamento (CE) n. 1990/2006.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite direttamente alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione al programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) n. 1990/2006 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 7).

32 03 04 **Programma di assistenza alla disattivazione nucleare**

32 03 04 01 Programma «Kozloduy»

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
42 666 000	p.m.	41 829 000	p.m.	41 009 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il finanziamento del fondo per la disattivazione della centrale nucleare di Kozloduy (Bulgaria) conformemente agli accordi siglati con la Bulgaria.

La spesa riguarda inoltre la raccolta e l'elaborazione di informazioni di ogni tipo necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle norme e delle misure nel settore della disattivazione.

La Commissione deve presentare ogni anno una relazione sull'esecuzione dei fondi impegnati a titolo della presente linea di bilancio unitamente a stime di costo aggiornate e calendari di attuazione delle operazioni di disattivazione dei reattori nucleari di cui trattasi.

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)***32 03 04** *(seguito)*32 03 04 01 *(seguito)*

La dotazione finanziaria per il programma Kozloduy può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento (Euratom) n. 1368/2013, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

La dotazione finanziaria può altresì coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 647/2010.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite direttamente alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 1).

32 03 04 02 Programma Bohunice

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
32 819 000	43 088 000	32 176 000	34 853 000	31 545 000,—	417 501,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire il finanziamento del fondo per la disattivazione della centrale nucleare di Bohunice (Slovacchia) conformemente agli accordi siglati con la Slovacchia.

La spesa riguarda inoltre la raccolta e l'elaborazione di informazioni di ogni tipo necessarie per l'analisi, la definizione, la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle norme e delle misure nel settore della disattivazione.

La Commissione deve presentare ogni anno una relazione sull'esecuzione dei fondi impegnati a titolo della presente voce unitamente a stime di costo aggiornate e calendari di attuazione delle operazioni di disattivazione dei reattori nucleari di cui trattasi.

la dotazione finanziaria per il programma Bohunice può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi, in particolare, studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del regolamento (Euratom) n. 1368/2013, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE (*seguito*)

32 03 04 (*seguito*)

32 03 04 02 (*seguito*)

La dotazione finanziaria può altresì coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra questo programma e le misure adottate nell'ambito del regolamento (Euratom) n. 549/2007.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite direttamente alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 1).

32 03 51 **Assistenza al completamento della disattivazione nucleare (2007-2013)**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	108 000 000	p.m.	114 000 000	0,—	150 168 540,11

Commento

Stanziamanto destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato di adesione del 2003 (protocollo n. 4 relativo alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania e protocollo n. 9 sulle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia, entrambi allegati al trattato di adesione del 2003).

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica in virtù dell'articolo 203.

Analogamente, l'azione relativa alla centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria è conferita direttamente alla Commissione dall'articolo 30 dell'atto di adesione del 2005.

Regolamento (CE) n. 1990/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo all'applicazione del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, concernente la centrale nucleare di Ignalina in Lituania — Programma Ignalina (GU L 411 del 30.12.2006, pag. 10).

Regolamento (Euratom) n. 549/2007 del Consiglio, del 14 maggio 2007, relativo all'applicazione del protocollo n. 9 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, relativo all'unità 1 e all'unità 2 della centrale nucleare di Bohunice V1 in Slovacchia (GU L 131 del 23.5.2007, pag. 1).

CAPITOLO 32 03 — ENERGIA NUCLEARE *(seguito)***32 03 51** *(seguito)*

Regolamento (Euratom) n. 647/2010 del Consiglio, del 13 luglio 2010, relativo all'assistenza finanziaria dell'Unione per la disattivazione delle unità da 1 a 4 della centrale nucleare Kozloduy in Bulgaria (Programma Kozloduy) (GU L 189 del 22.7.2010, pag. 9).

Regolamento (Euratom) n. 1368/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione ai programmi di assistenza alla disattivazione nucleare in Bulgaria e Slovacchia e che abroga i regolamenti (Euratom) n. 549/2007 e (Euratom) n. 647/2010 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1369/2013 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, sul sostegno dell'Unione al programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania e che abroga il regolamento (CE) n. 1990/2006 (GU L 346 del 20.12.2013, pag. 7).

COMMISSIONE

TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 04	ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA								
32 04 03	Sfide della società								
32 04 03 01	Transizione a un sistema ener- getico affidabile, sostenibile e competitivo	1,1	320 757 111	321 356 054	335 329 919	279 814 488	312 418 373,03	296 244 219,24	92,19
	Articolo 32 04 03 — Subtotale		320 757 111	321 356 054	335 329 919	279 814 488	312 418 373,03	296 244 219,24	92,19
32 04 50	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
32 04 50 01	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	65 092,73	839 965,—	
32 04 50 02	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 670 731,18	
	Articolo 32 04 50 — Subtotale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	65 092,73	2 510 696,18	
32 04 51	Completamento del Settimo programma quadro (2007- 2013)	1,1	p.m.	46 165 220	p.m.	43 509 181	346 119,59	52 044 524,44	112,74
32 04 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	680 868,26	
32 04 53	Completamento del programma «Energia intel- ligente — Europa» (2007- 2013)	1,1	p.m.	13 416 634	p.m.	41 355 116	33 688,24	54 366 783,27	405,22
32 04 54	Completamento del programma «Energia intel- ligente — Europa» (2003- 2006)	1,1	—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 32 04 — Totale		320 757 111	380 937 908	335 329 919	364 678 785	312 863 273,59	405 847 091,39	106,54

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA (seguito)*Commento*

Il presente commento è applicabile a tutte le linee di bilancio del presente capitolo.

Stanziamiento destinato a Orizzonte 2020 — il programma quadro dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione che copre il periodo 2014-2020 e per il completamento dei precedenti programmi di ricerca (settimo programma quadro e programmi quadro precedenti) nonché il completamento dei programmi «Energia intelligente – Europa» (precedenti al 2014).

Le attività di Orizzonte 2020, in particolare quelle organizzate nel quadro della sfida della società «Energia da fonti sicure, pulita ed efficiente», ma anche parti pertinenti di altre sezioni del programma, compreso «Accesso ai finanziamenti», attuate conformemente al quadro per la politica energetica dell'Unione e specialmente alla strategia dell'Unione dell'energia [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli Investimenti del 25 febbraio 2015 — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici (COM(2015) 80 final)] nonché al piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) e alla comunicazione della Commissione intitolata «Tecnologie energetiche e innovazione», contribuiranno innanzitutto all'iniziativa faro di Europa 2020 «L'Unione dell'innovazione» e ad altre iniziative faro, specialmente «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse», «Una politica industriale per l'era della globalizzazione» e «Un'agenda digitale europea», nonché allo sviluppo e al funzionamento dello Spazio europeo della ricerca. Orizzonte 2020 contribuisce a costruire un'economia basata sulle conoscenze e sull'innovazione in tutta l'Unione mediante la mobilitazione di finanziamenti supplementari sufficienti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Orizzonte 2020 sarà attuato per realizzare gli obiettivi generali di cui all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di contribuire alla creazione di una società della conoscenza, basata sullo Spazio europeo della ricerca, vale a dire il sostegno alla cooperazione transnazionale a tutti i livelli nell'Unione, lo stimolo del dinamismo, della creatività e dell'eccellenza della ricerca europea ai limiti della conoscenza, il rafforzamento delle risorse umane di ricerca e tecnologia in Europa a livello sia qualitativo che quantitativo e delle capacità di ricerca e innovazione in tutta l'Europa, garantendone il migliore uso.

In Orizzonte 2020 la questione dell'uguaglianza di genere è affrontata in modo trasversale al fine di correggere gli squilibri tra donne e uomini e integrare una dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione. Si terrà conto in particolare della necessità di intensificare gli sforzi per migliorare la partecipazione delle donne a tutti i livelli, incluso quello decisionale, della ricerca e innovazione.

A questi articoli e a queste voci sono imputate anche le spese per riunioni, conferenze, laboratori e seminari ad alto livello scientifico e tecnologico e di interesse europeo organizzati dalla Commissione, il finanziamento di analisi e valutazioni ad alto livello scientifico e tecnologico, realizzate per conto dell'Unione e volte ad esplorare nuovi campi di ricerca che possono essere oggetto di un'azione a livello unionale, segnatamente nel quadro dello Spazio europeo della ricerca, nonché le spese per le azioni di monitoraggio e di divulgazione dei risultati dei programmi, anche per le azioni condotte nell'ambito dei precedenti programmi quadro.

Lo stanziamento sarà utilizzato conformemente al regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le regole di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte 2020» (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n.1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Agli stanziamenti iscritti nel presente capitolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

Per alcuni di questi progetti è prevista la possibilità per paesi terzi o istituti di paesi terzi di partecipare alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica. I contributi finanziari saranno iscritti alle linee di bilancio 6 0 1 3 e 6 0 1 5 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti da Stati partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica saranno iscritte alla linea di bilancio 6 0 1 6 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Le entrate provenienti dal contributo di organismi esterni alle attività dell'Unione, iscritte alla linea di bilancio 6 0 3 3 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.

Gli stanziamenti supplementari saranno aperti alla voce 32 04 50 01.

Gli stanziamenti amministrativi del presente capitolo saranno iscritti nell'articolo 32 01 05.

32 04 03 Sfide della società

Commento

Questa priorità di Orizzonte 2020 rispecchia direttamente le priorità strategiche e le sfide della società individuate nella strategia Europa 2020. Le attività saranno attuate nel quadro di un approccio incentrato sulle sfide che riunisce risorse e conoscenze provenienti da una molteplicità di settori, tecnologie e discipline. Le attività interesseranno l'intero ciclo dalla ricerca al mercato, con un nuovo accento sulle attività connesse all'innovazione, quali il pilotaggio, le dimostrazioni, i banchi di prova, il sostegno allo svolgimento di gare d'appalto, la progettazione, le innovazioni dettate dagli utenti, l'innovazione sociale e la commercializzazione delle innovazioni. Le attività sosterranno direttamente le corrispondenti competenze settoriali a livello dell'Unione.

32 04 03 01 Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
320 757 111	321 356 054	335 329 919	279 814 488	312 418 373,03	296 244 219,24

Commento

Ex voce 32 04 03 01 (in parte)

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA (seguito)**32 04 03** (seguito)

32 04 03 01 (seguito)

Stanziamiento destinato a sostenere l'attuazione della sfida della società «Energia sicura, pulita ed efficiente» delle priorità di Orizzonte 2020, in linea con la politica energetica dell'Unione e specialmente la strategia dell'Unione dell'energia [Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea degli Investimenti, del 25 febbraio 2015 — Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici [COM(2015) 80 final]]; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli Investimenti del 30 novembre 2016 — Energia pulita per tutti gli europei [COM (2016) 860 final]; Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 30 novembre 2007 — Un piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (piano SET) [COM (2007) 723 final], e la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 2 maggio 2013 — Tecnologie energetiche e innovazione [COM (2013) 253 final]. Tali iniziative riguardano soprattutto i seguenti settori: energia eolica, solare, bioenergia, cattura e stoccaggio del carbonio, città intelligenti e reti elettriche. In considerazione del loro importante contributo ai futuri sistemi energetici sostenibili, almeno l'85 % degli stanziamenti di bilancio del periodo 2014-2020 sarà destinato a questioni connesse alle energie rinnovabili e all'efficienza dell'uso finale dell'energia, compresi le reti intelligenti e lo stoccaggio dell'energia.

Il sostegno alle misure volte all'assorbimento da parte del mercato sarà parte del programma Orizzonte 2020 nell'ottica di sviluppare capacità, migliorare la governance e superare gli ostacoli al mercato in modo da introdurre soluzioni in materia di efficienza energetica ed energie rinnovabili, contribuendo in tal modo a migliorare la sicurezza energetica dell'Unione. Una parte delle risorse della dotazione complessiva per la sfida energetica sarà pertanto destinata ad attività che favoriscano l'assorbimento da parte del mercato delle esistenti tecnologie in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica previste nel programma in questione, attuate mediante un'apposita struttura di gestione, e comprenderà il sostegno all'attuazione di una politica energetica sostenibile, lo sviluppo delle capacità e la mobilitazione di finanziamenti per investimenti, in linea con quanto è stato fatto finora.

Basi giuridiche

Decisione n. 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), e in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, lettera c).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA (seguito)

32 04 50 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico

32 04 50 01 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	65 092,73	839 965,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

32 04 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 670 731,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

32 04 51 Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	46 165 220	p.m.	43 509 181	346 119,59	52 044 524,44

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA (seguito)**32 04 51** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

32 04 52 **Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	680 868,26

Commento

Stanziamiento destinato a coprire impegni anteriori al 2007 e assunti nell'ambito dei precedenti programmi di ricerca.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA *(seguito)*

32 04 52 *(seguito)*

Basi giuridiche

Decisione 87/516/Euratom, CEE del Consiglio, del 28 settembre 1987, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (GU L 302 del 24.10.1987, pag. 1).

Decisione 90/221/Euratom, CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 28).

Decisione 93/167/Euratom, CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che adegua la decisione 90/221/Euratom, CEE concernente il programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1990-1994) (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 43).

Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 aprile 1994, relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 126 del 18.5.1994, pag. 1).

Decisione n. 616/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 1996, che adegua la decisione n. 1110/94/CE relativa al quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) in seguito all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea (GU L 86 del 4.4.1996, pag. 69).

Decisione n. 2535/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1° dicembre 1997, che adegua per la seconda volta la decisione n. 1110/94/CE, relativa al quarto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 1).

Decisione n. 182/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al quinto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002) (GU L 26 dell'1.2.1999, pag. 1).

Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1).

Decisione 2002/834/CE del Consiglio, del 30 settembre 2002, che adotta un programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione: «Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca» (2002-2006) (GU L 294 del 29.10.2002, pag. 1).

32 04 53 **Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2007-2013)**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	13 416 634	p.m.	41 355 116	33 688,24	54 366 783,27

CAPITOLO 32 04 — ORIZZONTE 2020 — RICERCA E INNOVAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA (seguito)**32 04 53** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire i pagamenti relativi agli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

32 04 54 **Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)***Cifre (Stanziamiento dissociati)*

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
—	—	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Articolo destinato a coprire la liquidazione degli impegni assunti in precedenza del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006).

Agli stanziamenti iscritti nel presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente alle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. A titolo informativo, tali importi provengono dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che adotta un programma pluriennale di azioni nel settore dell'energia: «Energia intelligente — Europa» (2003-2006) (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29).

COMMISSIONE

TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 05 — ITER

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
32 05	ITER								
32 05 01	Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)								
32 05 01 01	Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) — Spese di sostegno	1,1	48 016 981	48 016 981	47 547 440	47 547 440	45 765 046,01	45 765 046,01	95,31
32 05 01 02	Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)	1,1	321 108 018	247 301 679	266 512 997	188 140 000	305 793 587,87	211 478 507,87	85,51
	<i>Articolo 32 05 01 — Subtotale</i>		369 124 999	295 318 660	314 060 437	235 687 440	351 558 633,88	257 243 553,88	87,11
32 05 50	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico								
32 05 50 01	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 350,—	
32 05 50 02	Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)	1,1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	<i>Articolo 32 05 50 — Subtotale</i>		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 350,—	
32 05 51	Completamento dell'Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) (dal 2007 al 2013)								
		1,1	p.m.	198 000 000	p.m.	182 000 000	0,—	338 084 999,93	170,75
	Capitolo 32 05 — Totale		369 124 999	493 318 660	314 060 437	417 687 440	351 558 633,88	595 329 903,81	120,68

CAPITOLO 32 05 — ITER (seguito)*Commento*

Il progetto ITER si prefigge di dimostrare che la fusione è una fonte di energia praticabile e sostenibile costruendo e utilizzando un reattore sperimentale a fusione come fase fondamentale per la messa a punto di reattori prototipo per centrali elettriche sicure, sostenibili, rispettose dell'ambiente ed efficienti sotto il profilo economico. Esso contribuirà alla strategia Europa 2020 ed in particolare alla sua iniziativa faro «Unione per l'innovazione» in quanto la mobilitazione delle industrie europee dell'alta tecnologia coinvolte nella costruzione di ITER dovrebbe dare all'Unione un forte vantaggio competitivo a livello globale in questo promettente settore.

Il progetto coinvolge sette parti: Unione, Cina, India, Giappone, Corea del Sud, Russia e Stati Uniti.

32 05 01 **Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)**

32 05 01 01 Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) — Spese di sostegno

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
48 016 981	48 016 981	47 547 440	47 547 440	45 765 046,01	45 765 046,01

Commento

Stanziamanti destinati a coprire le spese amministrative e i costi di funzionamento dell'impresa comune per ITER — Fusione per l'energia.

Basi giuridiche

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

32 05 01 02 Costruzione, funzionamento e messa in esercizio degli impianti ITER — Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
321 108 018	247 301 679	266 512 997	188 140 000	305 793 587,87	211 478 507,87

Commento

L'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia di fusione prevede un contributo della Comunità dell'energia atomica (Euratom) alla realizzazione congiunta del progetto internazionale ITER. ITER, un importante impianto sperimentale che dimostrerà la fattibilità scientifica e tecnica della produzione di energia dalla fusione, sarà seguita dalla costruzione di una centrale elettrica a fusione di dimostrazione (DEMO).

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 05 — ITER (*seguito*)

32 05 01 (*seguito*)

32 05 01 02 (*seguito*)

Questa impresa comune ha i seguenti compiti:

- apportare il contributo dell'Euratom all'organizzazione internazionale ITER per l'energia da fusione,
- apportare il contributo dell'Euratom alle attività che rientrano nell'approccio allargato con il Giappone per la realizzazione dell'energia da fusione in tempi rapidi, e
- preparare e coordinare un programma di attività volte alla costruzione di un reattore sperimentale di dimostrazione e dei relativi impianti.

Basi giuridiche

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

32 05 50 **Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non SEE) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico**

32 05 50 01 Stanziamanti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (2014-2020)

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 350,—

Commento

Stanziamamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo 2014-2020.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera saranno iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

CAPITOLO 32 05 — ITER (seguito)**32 05 50** (seguito)

32 05 50 02 Stanziamenti provenienti dalla partecipazione di terzi (non Spazio economico europeo) alla ricerca e allo sviluppo tecnologico (anteriori al 2014)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamento destinato a coprire le spese corrispondenti alle entrate che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari provenienti da terzi o da Stati terzi (non Spazio economico europeo) che partecipano a progetti nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico per il periodo anteriore al 2014.

Conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 3, 6 0 1 5, 6 0 1 6, 6 0 3 1 e 6 0 3 3 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari.

Le entrate derivanti da accordi di cooperazione tra la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera o dagli accordi multilaterali per lo sviluppo della fusione (EFDA) saranno iscritte alle linee di bilancio 6 0 1 1 e 6 0 1 2 dello stato delle entrate e potranno dar luogo all'apertura di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario.

32 05 51 **Completamento dell'Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E) (dal 2007 al 2013)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	198 000 000	p.m.	182 000 000	0,—	338 084 999,93

Commento

Stanziamento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Basi giuridiche

Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006, concernente la conclusione, da parte della Commissione, dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, delle disposizioni sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER.

COMMISSIONE
TITOLO 32 — ENERGIA

CAPITOLO 32 05 — ITER (*seguito*)

32 05 51 (*seguito*)

Decisione 2006/943/Euratom della Commissione, del 17 novembre 2006, sull'applicazione provvisoria dell'accordo sull'istituzione dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER e dell'accordo sui privilegi e le immunità dell'organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 60).

Decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 60).

Regolamento (Euratom) n. 1908/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del Settimo programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 404).

Decisione 2007/198/Euratom del Consiglio, del 27 marzo 2007, che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 58).

Decisione 2012/93/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 25).

Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 1).

Decisione 2012/94/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente il programma specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GU L 47 del 18.2.2012, pag. 33).

TITOLO 33

GIUSTIZIA E CONSUMATORI

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

TITOLO 33**GIUSTIZIA E CONSUMATORI****Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
33 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI»	55 357 779	55 357 779	53 953 021	53 953 021	53 176 565,99	53 176 565,99
33 02	DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA	94 872 935	78 782 935	95 331 000	81 042 095	91 055 088,26	77 732 398,55
33 03	GIUSTIZIA	82 151 468	69 891 468	97 581 237	84 532 237	91 079 408,90	77 377 884,92
33 04	PROGRAMMA PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI	25 175 000	20 710 000	24 132 000	18 590 000	23 943 305,68	22 345 095,01
	Titolo 33 — Totale	257 557 182	224 742 182	270 997 258	238 117 353	259 254 368,83	230 631 944,47

TITOLO 33

GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
33 01	SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI»					
33 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Giustizia e consumatori»	5,2	41 823 099	40 265 100	39 387 525,17	94,18
33 01 02	Personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Giustizia e consumatori»					
33 01 02 01	Personale esterno	5,2	4 034 346	4 348 852	4 018 538,59	99,61
33 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	1 805 751	1 833 780	1 858 168,51	102,90
	Articolo 33 01 02 — Subtotale		5 840 097	6 182 632	5 876 707,10	100,63
33 01 03	Spese relative a materiale e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Giustizia e consumatori»	5,2	2 703 583	2 514 289	3 028 482,66	112,02
33 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Giustizia e consumatori»					
33 01 04 01	Spese di supporto per il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza	3	1 100 000	1 100 000	1 044 899,04	94,99
33 01 04 02	Spese di supporto per il programma Giustizia	3	1 100 000	1 100 000	1 009 910,39	91,81
33 01 04 03	Spese di sostegno per il programma per la tutela dei consumatori	3	1 049 600	1 100 000	1 091 877,63	104,03
	Articolo 33 01 04 — Subtotale		3 249 600	3 300 000	3 146 687,06	96,83
33 01 06	Agenzie esecutive					
33 01 06 01	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del programma Consumatori	3	1 741 400	1 691 000	1 737 164,—	99,76
	Articolo 33 01 06 — Subtotale		1 741 400	1 691 000	1 737 164,—	99,76
	Capitolo 33 01 — Totale		55 357 779	53 953 021	53 176 565,99	96,06

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI» (seguito)

33 01 01 *Spese relative ai funzionari e agenti temporanei del settore «Giustizia e consumatori»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
41 823 099	40 265 100	39 387 525,17

33 01 02 *Personale esterno ed altre spese di gestione per il settore «Giustizia e consumatori»*

33 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 034 346	4 348 852	4 018 538,59

33 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 805 751	1 833 780	1 858 168,51

33 01 03 *Spese relative a materiale e servizi nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione del settore «Giustizia e consumatori»*

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 703 583	2 514 289	3 028 482,66

33 01 04 *Spese di supporto per le attività e i programmi del settore «Giustizia e consumatori»*

33 01 04 01 Spese di supporto per il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 100 000	1 100 000	1 044 899,04

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI» (seguito)

33 01 04 (seguito)

33 01 04 01 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (il «programma») e di valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutti gli altri costi per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti complessivi iscritti per il programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 33 02.

33 01 04 02 Spese di supporto per il programma Giustizia

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 100 000	1 100 000	1 009 910,39

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alle attività di preparazione, monitoraggio, controllo, revisione contabile e valutazione necessarie per la gestione del programma Giustizia (il «programma») e di valutazione del conseguimento dei suoi obiettivi; in particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, compresa quella istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, nonché tutti gli altri costi per l'assistenza tecnica e amministrativa sostenuti dalla Commissione ai fini della gestione del programma.

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI» (seguito)

33 01 04 (seguito)

33 01 04 02 (seguito)

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale che intercorre fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 33 03.

33 01 04 03 Spese di sostegno per il programma per la tutela dei consumatori

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 049 600	1 100 000	1 091 877,63

Commento

Stanziamento destinato a finanziare spese per studi, riunioni di esperti, informazioni e pubblicazioni direttamente collegati al conseguimento dell'obiettivo del programma o delle misure a titolo della presente voce. Esso copre inoltre altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, che non prevedono funzioni pubbliche esternalizzate dalla Commissione con contratti di servizio ad hoc.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 33 04.

CAPITOLO 33 01 — SPESE AMMINISTRATIVE DEL SETTORE «GIUSTIZIA E CONSUMATORI» (seguito)

33 01 06 Agenzie esecutive

33 01 06 01 Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del programma Consumatori

Cifre (Stanziamenti non dissociati)

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 741 400	1 691 000	1 737 164,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire il contributo alle spese relative al personale e all'amministrazione dell'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (l'Agenzia esecutiva) sostenute dall'Agenzia esecutiva nell'esercizio delle funzioni di gestione delle misure che fanno parte del programma Consumatori.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

La tabella dell'organico dell'Agenzia esecutiva è contenuta nell'allegato «Organico» della presente sezione.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

Cfr. capitolo 33 04.

Atti di riferimento

Decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione, del 17 dicembre 2013, che istituisce l'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari, e che abroga la decisione 2004/858/CE (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 69).

Decisione della Commissione C(2013) 9505, del 20 dicembre 2013, che delega poteri all'Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e i prodotti alimentari ai fini dell'esecuzione di incarichi connessi all'attuazione dei programmi dell'Unione relativi ai consumatori, alla salute e ai prodotti alimentari, in particolare l'esecuzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio generale dell'Unione.

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 02	DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA								
33 02 01	<i>Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini</i>	3	26 451 000	18 700 000	26 451 000	18 500 000	25 231 830,15	17 065 508,11	91,26
33 02 02	<i>Promuovere la non discriminazione e la parità</i>	3	35 831 000	25 100 000	35 064 000	24 000 000	32 369 393,48	22 991 550,29	91,60
33 02 03	<i>Diritto societario e altre attività</i>								
33 02 03 01	Diritto societario	1,1	1 700 000	700 000	895 000	1 700 000	1 438 636,92	1 238 776,77	176,97
33 02 03 02	Altre attività nel settore dei diritti fondamentali	3	1 300 000	700 000	1 000 000	500 000	969 215,84	305 466,14	43,64
	Articolo 33 02 03 — Subtotale		3 000 000	1 400 000	1 895 000	2 200 000	2 407 852,76	1 544 242,91	110,30
33 02 06	<i>Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)</i>	3	21 977 262	21 977 262	22 463 000	22 463 000	21 359 000,—	21 359 000,—	97,19
33 02 07	<i>Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)</i>	3	7 613 673	7 613 673	7 458 000	7 458 000	7 628 000,—	7 628 000,—	100,19
33 02 51	<i>Completamento delle azioni nell'ambito di diritti, cittadinanza e uguaglianza</i>	3	p.m.	1 700 000	p.m.	3 200 000	59 011,87	6 265 073,31	368,53
33 02 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
33 02 77 06	Progetto pilota — Sviluppo di indicatori per misurare l'applicazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale	3	p.m.	p.m.	p.m.	84 572	0,—	578 353,20	

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 02 77	(seguito)								
33 02 77 08	Progetto pilota — Piattaforma delle conoscenze per professionisti che si occupano del problema delle mutilazioni genitali femminili	3	p.m.	p.m.	p.m.	150 336	0,—	300 670,73	
33 02 77 09	Progetto pilota — Sviluppo di capacità per la società civile rom e rafforzamento del loro coinvolgimento nel monitoraggio delle strategie nazionali per l'integrazione dei rom	3	p.m.	939 000	p.m.	811 187	0,—	0,—	0
33 02 77 10	Progetto pilota — Esame degli strumenti e dei programmi di raccolta dei dati dell'Unione sotto il profilo dei diritti fondamentali	3	p.m.	253 000	p.m.	375 000	0,—	0,—	0
33 02 77 12	Azione preparatoria — Sviluppo di capacità per la società civile rom e rafforzamento del loro coinvolgimento nel monitoraggio delle strategie nazionali per l'integrazione dei rom	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
33 02 77 13	Progetto pilota — Europa delle diversità	3	p.m.	400 000	p.m.	400 000	1 000 000,—	0,—	0
33 02 77 14	Progetto pilota — Voto elettronico: utilizzare al meglio le tecnologie moderne per procedure di voto più attive e democratiche	3	p.m.	400 000	p.m.	400 000	1 000 000,—	0,—	0
33 02 77 15	Progetto pilota — Creazione di centri d'accoglienza per donne vittime di violenza domestica e sfruttamento sessuale e donne migranti sprovviste di documenti	3	p.m.	p.m.	1 000 000	500 000			
33 02 77 16	Progetto pilota — Indagine europea sulla violenza di genere	3	p.m.	300 000	1 000 000	500 000			
	<i>Articolo 33 02 77 — Subtotale</i>		p.m.	2 292 000	2 000 000	3 221 095	2 000 000,—	879 023,93	38,35
	Capitolo 33 02 — Totale		94 872 935	78 782 935	95 331 000	81 042 095	91 055 088,26	77 732 398,55	98,67

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

Commento

Il programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» è il successore di tre programmi precedenti: «Diritti fondamentali e cittadinanza», «Daphne III» nonché le sezioni «diversità e lotta contro la discriminazione» e «parità fra uomini e donne» del Programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (Progress). L'obiettivo generale del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza è contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio in cui l'uguaglianza e i diritti delle persone, sanciti dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali l'Unione ha aderito, siano promossi, protetti ed effettivamente attuati.

33 02 01 *Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
26 451 000	18 700 000	26 451 000	18 500 000	25 231 830,15	17 065 508,11

Commento

Lo stanziamento è destinato a contribuire alla prevenzione e alla lotta contro ogni forma di violenza contro i bambini, i giovani e le donne e di violenza contro altri gruppi a rischio di violenza domestica, nonché alla protezione delle vittime di tali atti (uno degli obiettivi del programma Daphne); a promuovere e tutelare i diritti dei minori; a promuovere e garantire i diritti sociali e del lavoro dei lavoratori; a garantire il livello più elevato di protezione della vita privata e dei dati personali; a promuovere e migliorare l'esercizio dei diritti che l'Unione conferisce ai propri cittadini; consentire alle persone, in qualità di consumatori o imprenditori nel mercato interno, di far valere i diritti conferiti loro dall'Unione, tenendo conto dei progetti finanziati a titolo del programma per la tutela dei consumatori.

Il programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» ha per obiettivo l'espansione di uno spazio nel quale i diritti delle persone sono promossi e protetti grazie al rafforzamento dell'esercizio dei diritti in virtù della cittadinanza dell'Unione, la promozione dei principi della non discriminazione, la tutela dei dati personali e il rafforzamento della protezione dei diritti dei minori e dei diritti derivanti dalla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei consumatori, nonché la promozione dei diritti fondamentali e della cittadinanza nell'ambiente digitale. I finanziamenti saranno destinati ad attività di analisi e formazione, nonché alla divulgazione, all'apprendimento reciproco, alla cooperazione e alle attività di sensibilizzazione.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

- attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche, eventualmente disaggregati per genere; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,
- attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori e lo sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo;
- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari, campagne mediatiche, inclusi i media online; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza (il «programma»); la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 01 (seguito)

— sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno alle ONG nell'attuazione di azioni che presentino un valore aggiunto europeo, il sostegno a importanti attori dell'Unione e a reti di livello unionale e servizi armonizzati a valenza sociale; il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; e il sostegno al lavoro di rete a livello dell'Unione tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali e ONG, incluso il sostegno tramite sovvenzioni di azioni o sovvenzioni di funzionamento.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da e) a i), e l'articolo 5, paragrafo 1.

33 02 02 **Promuovere la non discriminazione e la parità***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
35 831 000	25 100 000	35 064 000	24 000 000	32 369 393,48	22 991 550,29

Commento

Lo stanziamento è destinato a contribuire a promuovere un'attuazione efficace del divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale e a rispettare il divieto di discriminazione fondata sui motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; prevenire e combattere il razzismo, la xenofobia, l'omofobia e le altre forme di intolleranza; combattere l'antisemitismo, in particolare mediante l'istituzione di un centro europeo di ricerca sull'antisemitismo; promuovere e proteggere i diritti delle persone con disabilità e promuovere la parità tra donne e uomini e l'integrazione di genere.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

— attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (*seguito*)33 02 02 (*seguito*)

- attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori e lo sviluppo di moduli di formazione online o di altro tipo,
- misure intese a incoraggiare le ragazze a considerare attivamente la possibilità di intraprendere una carriera nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica, e lottare contro i pregiudizi, promuovere nuovi profili e rompere i ruoli e i modelli tradizionali,
- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; organizzazione di conferenze, seminari, campagne mediatiche, inclusi i media online; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma «Diritti, uguaglianza e cittadinanza» (il «programma»); raccolta e pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, sviluppo, gestione e aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
- sostegno dei principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno alle ONG nell'attuazione di azioni che presentino un valore aggiunto europeo, il sostegno a importanti attori dell'Unione e a reti di livello unionale e servizi armonizzati a valenza sociale; sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostegno al lavoro di rete a livello dell'Unione tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali e ONG, incluso il sostegno tramite sovvenzioni di azioni o sovvenzioni di funzionamento,
- sostegno a società nel settore delle TIC, società con dipartimenti tecnici e infrastrutture di formazione tecnica, università e centri di ricerca per organizzare giornate porte aperte per ragazze, al fine di incoraggiarle ad intraprendere una carriera nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica,
- elaborazione e applicazione al bilancio dell'Unione di una metodologia basata sul bilancio di genere al fine di: i) identificare le questioni di genere esplicite e implicite, ii) identificare, ove possibile, i relativi stanziamenti di risorse, iii) valutare se le strategie politiche perpetueranno o modificheranno le ineguaglianze esistenti tra uomini e donne (e gruppi di uomini e donne) e ragazzi e ragazze, così come i modelli delle relazioni di genere.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a d), e l'articolo 5, paragrafo 1.

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 03 **Diritto societario e altre attività**

33 02 03 01 Diritto societario

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 700 000	700 000	895 000	1 700 000	1 438 636,92	1 238 776,77

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese connesse con le misure adottate nel settore «Diritto e governo societario e antiriciclaggio» al fine di contribuire al completamento del mercato interno e al suo funzionamento e sviluppo. In particolare:

- migliorare l'ambiente giuridico per cittadini e imprese, per i quali possono essere previste attività di promozione, sensibilizzazione e formazione; promuovere la cooperazione, lo sviluppo e il coordinamento della legislazione nel campo del diritto societario, dell'aiuto alla fondazione di società anonime europee e di gruppi europei di interesse economico,
- una politica interattiva per quanto riguarda il completamento, lo sviluppo e il funzionamento del mercato interno rientra nella governance della Commissione e delle iniziative di regolamentazione destinate a rispondere meglio alle esigenze dei cittadini, dei consumatori e delle imprese. Gli stanziamenti iscritti in questo articolo sono altresì destinati a finanziare azioni di formazione, sensibilizzazione e creazione di reti al fine di rendere più esaustiva ed efficace la politica dell'Unione in materia di mercato interno e integrarla nel processo di valutazione dell'effettivo impatto delle politiche del mercato interno (o della loro assenza) sul terreno,
- un riesame globale delle necessarie modifiche dei regolamenti nonché l'analisi dell'efficacia dei provvedimenti adottati per far funzionare bene il mercato interno e la valutazione dell'impatto globale del mercato interno sulle imprese e sull'economia, compresa l'acquisizione di dati e l'accesso dei servizi della Commissione alle banche dati esterne come pure azioni mirate volte a migliorare la comprensione del funzionamento del mercato interno e a ricompensare la partecipazione attiva alla promozione,
- ampliamento della strategia per lo sviluppo delle statistiche dei settori dei servizi e dei progetti di sviluppo statistici in cooperazione con Eurostat e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),
- sviluppo e potenziamento degli aspetti esterni delle direttive applicabili agli enti creditizi, reciproco riconoscimento degli strumenti finanziari con i paesi terzi, negoziati internazionali, assistenza ai paesi terzi per instaurare un'economia di mercato,
- attuazione delle numerose misure annunciate nel piano d'azione sulla governance e il diritto societario, che potrà dar luogo a studi su singoli aspetti, in vista dell'elaborazione delle necessarie proposte legislative,
- attuazione del diritto dell'Unione e di disposizioni internazionali per prevenire il riciclaggio dei capitali, come la partecipazione ad azioni intergovernative o ad hoc in questo campo; contributi relativi alla partecipazione della Commissione in qualità di membro del gruppo d'azione finanziaria internazionale sul riciclaggio dei capitali (FATF), istituito presso l'OCSE,
- valutazioni e studi d'impatto sui vari aspetti delle politiche che rientrano in questo capitolo e destinati ai fini dell'adozione o della revisione delle relative misure,

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 03 (seguito)

33 02 03 01 (seguito)

- procedere a una valutazione globale e imparziale del rischio che i paesi terzi rappresentano in termini di carenze strategiche nel settore dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73), e stilare un elenco delle giurisdizioni ad alto rischio.

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce si aggiungono i contributi degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere da e), f) e g), del regolamento finanziario. Essi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

33 02 03 02 Altre attività nel settore dei diritti fondamentali

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1 300 000	700 000	1 000 000	500 000	969 215,84	305 466,14

Commento

Stanziamento destinato a coprire le attività di informazione, comunicazione e sensibilizzazione connesse alla Carta dei diritti fondamentali e, in particolare, alla tutela di tali diritti nell'ambiente digitale. Il presente stanziamento sarà impiegato per sostenere attività di informazione e comunicazione realizzate tramite siti web, eventi pubblici, formazioni, prodotti di comunicazione, indagini e azioni analoghe.

Stanziamento destinato altresì a coprire le attività di informazione, comunicazione e valutazione connesse alla protezione consolare e al dialogo ai sensi dell'articolo 17 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, lo stanziamento copre le spese per attività di informazione e comunicazione realizzate tramite siti web interni, eventi pubblici, prodotti di comunicazione, indagini Eurobarometro ecc., come pure la realizzazione di valutazioni di impatto e studi di valutazione su diversi aspetti del settore della giustizia e dei diritti fondamentali.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 06 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
21 977 262	21 977 262	22 463 000	22 463 000	21 359 000,—	21 359 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese di funzionamento amministrativo della FRA (titoli 1 e 2).

Stanziamiento destinato altresì a coprire le spese operative (titolo 3) della FRA che fornisce alle competenti istituzioni dell'Unione e alle competenti autorità degli Stati membri, all'atto dell'applicazione del diritto comunitario, assistenza e consulenza in materia di diritti fondamentali onde offrire loro sostegno quando adottano misure o formulano linee di condotta nelle rispettive sfere di competenza per rispettare appieno i diritti fondamentali.

La FRA potrà perseguire i seguenti obiettivi operativi/svolgere i seguenti compiti:

- fornire assistenza ad istituzioni dell'Unione e agli Stati membri,
- promuovere i collegamenti nell'ambito di reti tra i soggetti interessati e il dialogo a livello dell'Unione,
- diffondere e promuovere informazioni e sensibilizzazione; stimolare attività per migliorare la visibilità relativamente ai diritti fondamentali,
- occuparsi in maniera efficace della struttura gestionale e dell'esecuzione dei compiti.

La FRA è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali potenziali candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

La tabella dell'organico della FRA è riportata nell'allegato «Personale» della presente.

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 06 (seguito)

Il regolamento (CE) n. 168/2007 è entrato in vigore il 1° marzo 2007. In tale data la FRA è subentrata all'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e ne è diventata il successore legale: assumendone tutti i diritti e gli obblighi di natura giuridica, gli impegni finanziari e le passività e onorandone i contratti di lavoro da esso conclusi, conformemente al disposto dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Il contributo dell'Unione per il 2018 è pari a un importo complessivo di 22 180 000 EUR. Un importo di 21 977 262 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 202 738 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1035/97 del Consiglio, del 2 giugno 1997, che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (GU L 151 del 10.6.1997, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1).

33 02 07 **Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
7 613 673	7 613 673	7 458 000	7 458 000	7 628 000,—	7 628 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative dell'EIGE (titoli 1 e 2), nonché le sue spese operative (titolo 3).

L'EIGE è tenuto ad informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti fra spese operative e spese amministrative.

La tabella dell'organico dell'EIGE è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c, del regolamento finanziario da iscriverne alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

Conformemente alle disposizioni della decisione 2006/996/CE adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell'11 dicembre 2006, relativa alla fissazione della sede dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 61), l'EIGE ha sede a Vilnius.

Il contributo dell'Unione per il 2018 è pari a un importo complessivo di 7 781 000 EUR. Un importo di 7 613 673 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 167 327 EUR iscritto nel bilancio.

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 07 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 9).

33 02 51 **Completamento delle azioni nell'ambito di diritti, cittadinanza e uguaglianza***Cifre (Stanziameti dissociati)*

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	1 700 000	p.m.	3 200 000	59 011,87	6 265 073,31

Commento

Stanziameto destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo si aggiungono i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario e danno luogo all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese della presente sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

I paesi candidati possono ricorrere al Programma della Comunità per l'aiuto ai paesi dell'Europa centrale e orientale per coprire le spese derivanti dalla loro partecipazione ai programmi dell'Unione.

Le eventuali entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, ove applicabile, dei paesi dei Balcani occidentali candidati potenziali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Compito derivante dalle prerogative istituzionali della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA *(seguito)*33 02 51 *(seguito)*

Compito connesso all'autonomia amministrativa della Commissione ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 9 luglio 1957, relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere carbonifere (GU L 28 del 31.8.1957, pag. 487/57).

Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 15).

Decisione 74/326/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, che estende la competenza dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbon fossile all'insieme delle industrie estrattive (GU L 185 del 9.7.1974, pag. 18).

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1), e relative direttive particolari.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi (GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19).

Decisione 98/171/CE del Consiglio, del 23 febbraio 1998, relativa alle attività comunitarie in materia di analisi, ricerca e cooperazione nel settore dell'occupazione e del mercato del lavoro (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 26).

Decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, relativa ad un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (2000-2003) (programma Daphne) (GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1).

Decisione 2000/750/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un programma d'azione comunitario per combattere le discriminazioni (2001-2006) (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 23).

Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1).

Decisione n. 1145/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, relativa a misure comunitarie di incentivazione nel settore dell'occupazione (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 1).

Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 51 (seguito)

Decisione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne II) (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 1).

Decisione n. 1554/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la decisione 2001/51/CE del Consiglio relativa al programma concernente la strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini e la decisione n. 848/2004/CE che istituisce un programma d'azione comunitario per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 9).

Decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale — Progress (GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1).

Decisione 2007/252/CE del Consiglio, del 19 aprile 2007, che istituisce il programma specifico «Diritti fondamentali e cittadinanza» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 110 del 27.4.2007, pag. 33).

Decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 173 del 3.7.2007, pag. 19).

Atti di riferimento

Compito derivante da competenze specificamente attribuite alla Commissione dal trattato che istituisce la Comunità europea, a norma degli articoli 136, 137 e 140, e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma degli articoli 151, 153 e 156.

Convenzione conclusa nel 1959 tra l'Alta autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed il Centro internazionale d'informazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005) 122 definitivo].

33 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

33 02 77 06 Progetto pilota — Sviluppo di indicatori per misurare l'applicazione della Carta europea per la parità delle donne e degli uomini nella vita locale

Cifre (Stanziammenti dissociati)

Stanziammenti 2018		Stanziammenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	84 572	0,—	578 353,20

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 77 (seguito)

33 02 77 06 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

33 02 77 08 Progetto pilota — Piattaforma delle conoscenze per professionisti che si occupano del problema delle mutilazioni genitali femminili

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	1 50 336	0,—	300 670,73

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

33 02 77 09 Progetto pilota — Sviluppo di capacità per la società civile rom e rafforzamento del loro coinvolgimento nel monitoraggio delle strategie nazionali per l'integrazione dei rom

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	939 000	p.m.	811 187	0,—	0,—

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 77 (seguito)

33 02 77 09 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

33 02 77 10 Progetto pilota — Esame degli strumenti e dei programmi di raccolta dei dati dell'Unione sotto il profilo dei diritti fondamentali

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	253 000	p.m.	375 000	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

33 02 77 12 Azione preparatoria — Sviluppo di capacità per la società civile rom e rafforzamento del loro coinvolgimento nel monitoraggio delle strategie nazionali per l'integrazione dei rom

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 77 (seguito)

33 02 77 12 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito dell'azione preparatoria.

Il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei rom invita gli Stati membri a includere rigorosi meccanismi di monitoraggio e a coinvolgere la società civile, incluse le organizzazioni rom, nell'attuazione e nella verifica delle strategie. È necessario sviluppare capacità per porre le organizzazioni rom della società civile nelle condizioni di contribuire alla definizione e realizzazione dei programmi.

L'azione preparatoria proposta si baserà sul progetto pilota sostenuto dal Parlamento europeo nell'ambito dei bilanci 2014 e 2015, destinato a contribuire alla nascita di una società civile rom su base locale e allo sviluppo delle sue capacità, nonché alla definizione di un meccanismo di monitoraggio dell'integrazione e inclusione dei rom, in particolare mediante l'elaborazione e la diffusione di «relazioni ombra», nell'ambito delle quali le coalizioni della società civile potranno completare le relazioni presentate dagli Stati membri in merito all'attuazione delle rispettive strategie o presentare informazioni e dati alternativi. Dette relazioni ombra potranno contribuire ai processi politici a livello europeo e nazionale fornendo informazioni di carattere locale e riflettendo sull'effettivo impatto sociale delle misure governative. Il monitoraggio si concentrerà sull'attuazione in sede locale di strategie attinenti ai quattro ambiti prioritari in materia di lotta alla discriminazione e di promozione della parità di genere —occupazione, istruzione, alloggi, sanità — e potrà fornire inoltre informazioni sul grado di coinvolgimento della società civile, l'utilizzo dei fondi dell'Unione e l'integrazione, nelle varie politiche, di misure finalizzate all'inclusione dei rom.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

33 02 77 13 Progetto pilota — Europa delle diversità

Cifre (Stanziamienti dissociati)

Stanziamienti 2018		Stanziamienti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	p.m.	400 000	1 000 000,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 77 (seguito)

33 02 77 13 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

33 02 77 14 Progetto pilota — Voto elettronico: utilizzare al meglio le tecnologie moderne per procedure di voto più attive e democratiche

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	400 000	p.m.	400 000	1 000 000,—	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

33 02 77 15 Progetto pilota — Creazione di centri d'accoglienza per donne vittime di violenza domestica e sfruttamento sessuale e donne migranti sprovviste di documenti

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

La portata delle violenze fisiche e sessuali subite dalle donne in tutta l'Unione europea richiede un'attenzione rinnovata da parte dei responsabili politici. La crisi economica e sociale, con le sue conseguenze in termini di disoccupazione, insicurezza del lavoro, tagli salariali e riduzione delle prestazioni sociali, tra l'altro, ha contribuito notevolmente all'aumento della violenza domestica, della prostituzione e della migrazione.

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 02 — DIRITTI, UGUAGLIANZA E CITTADINANZA (seguito)

33 02 77 (seguito)

33 02 77 15 (seguito)

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

33 02 77 16 Progetto pilota — Indagine europea sulla violenza di genere

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	1 000 000	500 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto pilota copre un'indagine effettuata a livello europeo per raccogliere dati sulla violenza di genere negli Stati membri. L'indagine dovrebbe essere aggiornata periodicamente e potrebbe essere coordinata da un organismo come Eurostat.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016		% Pagame- nti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 03	GIUSTIZIA								
33 03 01	Facilitazione dell'accesso alla giustizia e sostegno alla formazione giudiziaria	3	31 200 000	22 000 000	33 710 000	24 600 000	33 012 858,34	21 112 524,31	95,97
33 03 02	Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale	3	12 000 000	8 300 000	15 789 000	10 500 000	14 523 518,27	7 934 151,67	95,59
33 03 04	Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)	3	38 351 468	38 351 468	47 782 237	47 282 237	43 539 737,—	43 539 737,—	113,53
33 03 51	Completamento di azioni nel settore della giustizia	3	p.m.	850 000	p.m.	2 000 000	3 295,29	4 791 471,94	563,70
33 03 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
33 03 77 04	Progetto pilota — Sensibilizzazione dei minori affinché siano consapevoli dei loro diritti nei procedimenti giudiziari	3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
33 03 77 05	Progetto pilota — Società di comodo	3	p.m.	90 000	300 000	150 000			
33 03 77 06	Azione preparatoria — Fondo dell'Unione di sostegno finanziario per contenziosi relativi a violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali	3	600 000	300 000					
	Articolo 33 03 77 — Subtotale		600 000	390 000	300 000	150 000	0,—	0,—	0
	Capitolo 33 03 — Totale		82 151 468	69 891 468	97 581 237	84 532 237	91 079 408,90	77 377 884,92	110,71

33 03 01 **Facilitazione dell'accesso alla giustizia e sostegno alla formazione giudiziaria**

Cifre (Stanziamen-ti dissociati)

Stanziamen-ti 2018		Stanziamen-ti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
31 200 000	22 000 000	33 710 000	24 600 000	33 012 858,34	21 112 524,31

Commento

Stanziamen-to destinato a contribuire al sostegno e la promozione della formazione giudiziaria, ivi compresa la formazione linguistica sulla terminologia giuridica, al fine di promuovere una cultura giuridica e giudiziaria comune e a facilitare l'accesso effettivo alla giustizia per tutti, incluso attraverso la promozione e il sostegno dei diritti delle vittime della criminalità, rispettando nel contempo i diritti della difesa.

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

- attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche, eventualmente disaggregati per genere; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA (seguito)

33 03 01 (seguito)

- attività di formazione, anche da una prospettiva sensibile alla dimensione di genere, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, comprese attività di formazione linguistica sulla terminologia giuridica e lo sviluppo di moduli di formazione in linea o di moduli di formazione di altro tipo per i membri della magistratura e gli operatori giudiziari,
- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma Giustizia (il «programma»); la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso l'ulteriore sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica come strumento per migliorare l'accesso dei cittadini alla giustizia,
- stanziamento destinato a sostenere i principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno agli Stati membri nell'attuazione delle norme e delle politiche dell'Unione; sostenere i principali operatori dell'Unione e alle reti a livello di Unione, anche nel settore della formazione giudiziaria e sostenere il lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali e ONG.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag.73), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c) e l'articolo 6.

33 03 02 **Miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
12 000 000	8 300 000	15 789 000	10 500 000	14 523 518,27	7 934 151,67

Commento

Stanziamento destinato a contribuire a facilitare e sostenere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA (seguito)**33 03 02** (seguito)

Lo stanziamento è destinato a finanziare, in particolare, i seguenti tipi di azioni:

- attività di analisi, come la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico; convegni, seminari, riunioni di esperti, conferenze,
- attività di formazione, come scambi di personale, convegni, seminari, eventi di formazione per formatori, comprese attività di formazione linguistica sulla terminologia giuridica e lo sviluppo di moduli di formazione in linea o di moduli di formazione di altro tipo per i membri della magistratura e gli operatori giudiziari,
- attività di apprendimento reciproco, cooperazione, sensibilizzazione e divulgazione, quali: individuazione e scambio di buone prassi, approcci ed esperienze innovativi, organizzazione di valutazioni a pari livello e di apprendimento reciproco; l'organizzazione di conferenze, seminari; campagne d'informazione, compresa la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi generali del programma Giustizia (il «programma»); la raccolta e la pubblicazione di materiali al fine di divulgare informazioni relative al programma e ai suoi risultati, lo sviluppo, la gestione e l'aggiornamento di sistemi e strumenti che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, compreso l'ulteriore sviluppo del portale europeo della giustizia elettronica come strumento per migliorare l'accesso dei cittadini alla giustizia,
- sostegno ai principali attori le cui attività contribuiscono all'attuazione degli obiettivi del programma, come il sostegno agli Stati membri nella fase di attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione, il sostegno a importanti attori europei e a reti di livello europeo, anche nel campo della formazione giudiziaria e dei diritti della difesa, e sostegno al lavoro di rete a livello europeo tra organi ed entità specializzati nonché tra autorità nazionali, regionali e locali ed organizzazioni non governative.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati e dei potenziali candidati per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce un programma Giustizia per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag.73), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 6, paragrafo 1.

33 03 04 **Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)**

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
38 351 468	38 351 468	47 782 237	47 282 237	43 539 737,—	43 539 737,—

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA (seguito)

33 03 04 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per il personale e le spese amministrative di Eurojust (titoli 1 e 2) nonché le sue spese operative relative al programma di lavoro (titolo 3).

Eurojust deve informare il Parlamento europeo e il Consiglio sugli storni di stanziamenti tra spese operative e spese amministrative.

Gli importi riversati conformemente all'articolo 20 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera c, del regolamento finanziario da iscrivere alla voce 6 6 0 0 dello stato generale delle entrate.

La tabella dell'organico di Eurojust è riportata nell'allegato «Personale» della presente sezione.

Il contributo dell'Unione per il 2018 è pari a un importo complessivo di 38 606 737 EUR. Un importo di 38 351 468 EUR proveniente dal recupero delle eccedenze è aggiunto all'importo di 255 269 EUR iscritto nel bilancio.

Basi giuridiche

Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).

Decisione 2009/426/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al rafforzamento dell'Eurojust e che modifica la decisione 2002/187/GAI che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 138 del 4.6.2009, pag. 14).

33 03 51 **Completamento di azioni nel settore della giustizia***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	850 000	p.m.	2 000 000	3 295,29	4 791 471,94

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni relativi a esercizi precedenti.

Agli stanziamenti di cui al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo, e in particolare l'articolo 82 e il protocollo 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati membri dell'EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'ambito dell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA (seguito)

33 03 51 (seguito)

Basi giuridiche

Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

Regolamento (CE) n. 743/2002 del Consiglio, del 25 aprile 2002, che istituisce un quadro generale comunitario di attività per agevolare la cooperazione giudiziaria in materia civile (GU L 115 dell'1.5.2002, pag. 1).

Decisione 2004/100/CE del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che istituisce un programma d'azione comunitaria per la promozione della cittadinanza europea attiva (partecipazione civica) (GU L 30 del 4.2.2004, pag. 6).

Decisione 2007/126/GAI del Consiglio, del 12 febbraio 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Giustizia penale», quale parte del programma generale su diritti fondamentali e giustizia (GU L 58 del 24.2.2007, pag. 13).

Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 settembre 2007, che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia» (GU L 257 del 3.10.2007, pag. 16).

Atti di riferimento

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, presentata il 6 aprile 2005, che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma quadro «Diritti fondamentali e giustizia» [COM(2005) 122 definitivo].

33 03 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

33 03 77 04 Progetto pilota — Sensibilizzazione dei minori affinché siano consapevoli dei loro diritti nei procedimenti giudiziari

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA (seguito)

33 03 77 (seguito)

33 03 77 05 Progetto pilota — Società di comodo

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	90 000	300 000	150 000		

Commento

Stanziamanto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Il progetto pilota è destinato a riunire esperti giuridici, autorità nazionali ed esperti internazionali, in particolare dell'OCSE.

L'iniziativa ha lo scopo di esaminare le diverse finalità delle società di comodo, ma anche di affrontare questioni più generali relative agli abusi nella registrazione e nelle operazioni transfrontaliere delle società. In tale contesto, al fine di garantire parità di condizioni indipendentemente dal tipo di impresa, si potrebbero proporre soluzioni giuridiche e norme di diritto societario affinché la futura legislazione dell'Unione in materia di diritto societario possa fare proficuo riferimento ai lavori svolti nell'ambito del progetto pilota. Sarà anche utile verificare la fattibilità dell'azione dell'Unione per individuare e prevenire le scappatoie per eludere l'imposta sulle società permesse dalla pertinente legislazione nazionale o dell'Unione, senza compromettere i lavori in corso sulla direttiva contabile.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

33 03 77 06 Azione preparatoria — Fondo dell'Unione di sostegno finanziario per contenziosi relativi a violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
600 000	300 000				

CAPITOLO 33 03 — GIUSTIZIA *(seguito)***33 03 77** *(seguito)*33 03 77 06 *(seguito)**Commento*

Il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, dei movimenti e dei singoli è un fattore fondamentale per una Unione realmente democratica e per i valori sanciti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L'azione preparatoria istituisce un Fondo dell'Unione per la sensibilizzazione e l'assistenza legale dei singoli e delle organizzazioni della società civile che rivendicano violazioni ai danni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sulla base dell'esito di uno studio di fattibilità richiesto. Lo studio di fattibilità dovrebbe comprendere una sintesi degli ostacoli che incontrano attualmente i singoli e le ONG che intendono esercitare i loro diritti in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali per vie legali. Il Fondo collaborerà strettamente con l'Agenzia per i diritti fondamentali basandosi sul suo operato.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 04 — PROGRAMMA PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
33 04	PROGRAMMA PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI								
33 04 01	Tutelare l'interesse dei consumatori e migliorare la loro sicurezza e la loro informazione	3	25 175 000	20 200 000	24 132 000	17 300 000	23 618 305,68	20 515 963,48	101,56
33 04 51	Linea di completamento delle attività dell'Unione a favore dei consumatori	3	p.m.	100 000	p.m.	640 000	0,—	1 829 131,53	1 829,13
33 04 77	Progetti pilota e azioni preparatorie								
33 04 77 04	Progetto pilota — Form- azione delle PMI in materia di diritti dei consumatori nell'era digitale	3	p.m.	300 000	p.m.	500 000	0,—	0,—	0
33 04 77 05	Progetto pilota — Responsabilizzazione e formazione dei consumatori in merito alla sicurezza dei prodotti e alla vigilanza del mercato nel mercato unico digitale	3	p.m.	110 000	p.m.	150 000	325 000,—	0,—	0
	Articolo 33 04 77 — Subtotale		p.m.	410 000	p.m.	650 000	325 000,—	0,—	0
	Capitolo 33 04 — Totale		25 175 000	20 710 000	24 132 000	18 590 000	23 943 305,68	22 345 095,01	107,90

33 04 01 *Tutelare l'interesse dei consumatori e migliorare la loro sicurezza e la loro informazione*

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
25 175 000	20 200 000	24 132 000	17 300 000	23 618 305,68	20 515 963,48

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese per il conseguimento degli obiettivi di cui al programma pluriennale per la tutela dei consumatori per gli anni 2014-2020. Il programma intende garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e conferire poteri ai consumatori al centro del mercato interno nel quadro di una strategia globale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, contribuendo a proteggere la salute, la sicurezza e gli interessi legali ed economici dei consumatori, nonché a promuovere il loro diritto ad informarsi, istruirsi ed organizzarsi per salvaguardare i loro interessi e a sostenere l'integrazione di tali interessi in altre politiche; esso si propone altresì di accrescere la conoscenza che i consumatori hanno dei loro diritti fondamentali e la loro fiducia nel mercato e nelle autorità pubbliche, di rendere più agevoli i reclami e di promuovere meccanismi di risoluzione delle controversie. Il programma integra, sostiene e monitora le politiche degli Stati membri.

CAPITOLO 33 04 — PROGRAMMA PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI *(seguito)*33 04 01 *(seguito)*

Tale obiettivo generale viene conseguito attraverso i quattro obiettivi specifici seguenti:

- Sicurezza: rafforzamento e miglioramento della sicurezza dei prodotti mediante un'efficace vigilanza del mercato, segnatamente nel quadro del mercato interno digitale, in tutta l'Unione. Dal 2016, il sistema di allarme rapido per i prodotti non alimentari pericolosi agevola lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri, e le segnalazioni relative a prodotti pericolosi sono state finora più di 20 000. Anche la percentuale delle reazioni delle altre autorità alle notifiche che segnalano un «grave rischio» è significativamente aumentata, il che è un segnale di un maggiore livello di cooperazione tra le autorità.
- Informazione, istruzione e sostegno alle organizzazioni di consumatori: miglioramento dell'istruzione, dell'informazione e della sensibilizzazione dei consumatori in merito ai loro diritti e sviluppo della loro consapevolezza in materia di politica dei consumatori, sviluppo della base di conoscenze per la politica dei consumatori e sostegno alle organizzazioni di consumatori, tenendo anche conto delle esigenze specifiche dei consumatori vulnerabili. Circa un terzo della dotazione di bilancio è destinata ai Centri europei dei consumatori (CEC) e il numero di contatti tra i clienti e i CEC aumenta di anno in anno, così come aumenta il numero di visite delle pagine web dei CE: nel 2016 si sono registrati 111 563 contatti e oltre 4,6 milioni di visite delle pagine web. Anche le iniziative Consumer Champion e Consumer Classroom (un sito web interattivo e collaborativo per insegnanti inteso a promuovere l'educazione dei consumatori nelle scuole secondarie) stanno diventando sempre più popolari, con oltre un milione di visite e oltre 32 000 utenti registrati, di cui 18 652 sono insegnanti.
- Diritti e mezzi di ricorso: ampliamento e rafforzamento dei diritti dei consumatori, in particolare attraverso un'attenta azione normativa, miglioramento dell'accesso a mezzi di ricorso semplici, efficaci, rapidi e a basso costo, compresa la risoluzione alternativa delle controversie.

Secondo il quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori, più della metà dei consumatori dell'Unione (52 %) ritiene che sia facile risolvere le controversie con rivenditori e fornitori attraverso organismi extragiudiziali. Da metà febbraio 2016, la nuova piattaforma per la risoluzione delle controversie online (ODR) ha registrato più di 258 organismi di risoluzione alternativa delle controversie di 24 Stati membri. Essa consente a consumatori e commercianti di risolvere online, senza rivolgersi ai tribunali, le controversie riguardanti acquisti online in ambito nazionale e transfrontaliero. La piattaforma è intesa ad accrescere la fiducia dei cittadini negli acquisti online. Nel primo anno, i reclami presentati alla piattaforma sono stati più di 24 000. Inoltre, le campagne condotte nel 2006 per far conoscere la piattaforma ODR si sono tradotte in più di 1,5 milioni di visite online.

- Applicazione: sostegno all'applicazione dei diritti dei consumatori attraverso il potenziamento della cooperazione tra gli organismi nazionali preposti all'applicazione e l'offerta di consulenza ai consumatori. Nel 2015 la cooperazione tra le autorità aderenti alla rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) ha portato a verifiche di conformità in 735 siti web commerciali, e sono state riscontrate irregolarità in 436 casi (63 %). Nell'ottobre 2016, le irregolarità corrette erano 353. Sono state predisposte nuove competenze per le autorità preposte alla tutela dei consumatori onde consentire un più stretto coordinamento delle azioni coercitive in caso di pratiche dannose che riguardano la grande maggioranza dei consumatori europei.

Il programma tiene conto inoltre delle nuove sfide a livello sociale che hanno acquisito maggiore importanza negli ultimi anni. Tra queste: la maggiore complessità del processo decisionale dei consumatori, la necessità di orientarsi verso modelli di consumo più sostenibili, le possibilità e i pericoli della digitalizzazione, l'aumento dell'esclusione sociale e del numero di consumatori vulnerabili nonché l'invecchiamento della popolazione.

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 04 — PROGRAMMA PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI *(seguito)*33 04 01 *(seguito)*

I risultati dell'attuazione del programma per la tutela dei consumatori potrebbero essere indirettamente individuati nell'indice della situazione relativa ai consumatori (ICC) che, rispetto ai dati del 2014, nel 2016 evidenzia miglioramenti significativi a livello dell'Unione in termini di percezioni dei consumatori. I miglioramenti più marcati riguardano la conoscenza e la fiducia (circa il 4 %), l'osservanza e l'applicazione delle norme a tutela dei consumatori (circa il 3 %), nonché i reclami e la risoluzione delle controversie (circa il 2 %).

Agli stanziamenti iscritti alla presente voce vanno aggiunti i contributi degli Stati membri dell'EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dal contributo dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dar luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in base allo stesso rapporto percentuale intercorrente fra l'importo autorizzato per le spese di gestione amministrativa e gli stanziamenti iscritti al programma, conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per gli anni 2014-2020 e che abroga la decisione n. 1926/2006/CE (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 42).

33 04 51 *Linea di completamento delle attività dell'Unione a favore dei consumatori**Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	100 000	p.m.	640 000	0,—	1 829 131,53

Commento

Stanziamento destinato a finanziare impegni relativi ad anni precedenti a titolo della decisione n. 20/2004/CE. La suddetta decisione è stata abrogata dalla decisione n. 1926/2006/CE.

Agli stanziamenti iscritti al presente articolo devono essere aggiunti i contributi degli Stati EFTA conformemente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 82 e il protocollo n. 32. Tali importi provengono, a titolo informativo, dai contributi degli Stati EFTA imputati all'articolo 6 3 0 dello stato delle entrate, che costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario. Tali importi danno luogo all'iscrizione degli stanziamenti corrispondenti e alla loro esecuzione nell'allegato «Spazio economico europeo» della presente parte dello stato delle spese di questa sezione, che costituisce parte integrante del bilancio generale.

Le entrate provenienti dai contributi dei paesi candidati e, se del caso, dei potenziali candidati dei Balcani occidentali per la partecipazione ai programmi dell'Unione, iscritte alla voce 6 0 3 1 dello stato delle entrate, potranno dare luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, lettere e), f) e g), del regolamento finanziario.

CAPITOLO 33 04 — PROGRAMMA PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI *(seguito)***33 04 51** *(seguito)**Basi giuridiche*

Decisione n. 20/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che stabilisce un quadro generale per il finanziamento delle attività comunitarie a sostegno della politica dei consumatori per gli anni 2004-2007 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 1).

Decisione n. 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce un programma d'azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 39).

33 04 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

33 04 77 04 Progetto pilota — Formazione delle PMI in materia di diritti dei consumatori nell'era digitale

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	300 000	p.m.	500 000	0,—	0,—

Commento

Stanziameto destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

33 04 77 05 Progetto pilota — Responsabilizzazione e formazione dei consumatori in merito alla sicurezza dei prodotti e alla vigilanza del mercato nel mercato unico digitale

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	110 000	p.m.	150 000	325 000,—	0,—

COMMISSIONE

TITOLO 33 — GIUSTIZIA E CONSUMATORI

CAPITOLO 33 04 — PROGRAMMA PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI *(seguito)*

33 04 77 *(seguito)*

33 04 77 05 *(seguito)*

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione di impegni assunti in esercizi precedenti nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 34

AZIONE PER IL CLIMA

COMMISSIONE

TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

TITOLO 34**AZIONE PER IL CLIMA****Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA»	27 042 400	27 042 400	26 121 675	26 121 675	25 504 600,63	25 504 600,63
34 02	AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE	128 115 750	69 763 000	120 602 795	76 310 000	112 547 670,92	43 001 788,50
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	<i>500 000</i>	<i>375 000</i>				
		128 615 750	70 138 000	120 602 795	76 310 000	112 547 670,92	43 001 788,50
	Titolo 34 — Totale	155 158 150	96 805 400	146 724 470	102 431 675	138 052 271,55	68 506 389,13
	<i>Riserve (40 02 41)</i>	<i>500 000</i>	<i>375 000</i>				
		155 658 150	97 180 400	146 724 470	102 431 675	138 052 271,55	68 506 389,13

TITOLO 34

AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA»

Il dettaglio degli articoli 1, 2, 3 e 5 si trova al capitolo XX 01

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
34 01	SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA»					
34 01 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore «Azione per il clima»	5,2	18 978 550	18 187 928	17 480 978,33	92,11
34 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Azione per il clima»					
34 01 02 01	Personale esterno	5,2	1 741 096	1 681 732	1 785 839,46	102,57
34 01 02 11	Altre spese di gestione	5,2	1 813 918	1 834 299	1 686 281,04	92,96
	Articolo 34 01 02 — Subtotale		3 555 014	3 516 031	3 472 120,50	97,67
34 01 03	Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore «Azione per il clima»	5,2	1 226 836	1 135 716	1 344 483,61	109,59
34 01 04	Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Azione per il clima»					
34 01 04 01	Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) — Sottoprogramma Azione per il clima	2	3 282 000	3 282 000	3 207 018,19	97,72
	Articolo 34 01 04 — Subtotale		3 282 000	3 282 000	3 207 018,19	97,72
	Capitolo 34 01 — Totale		27 042 400	26 121 675	25 504 600,63	94,31

34 01 01 Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore «Azione per il clima»

Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
18 978 550	18 187 928	17 480 978,33

COMMISSIONE

TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA» (seguito)

34 01 02 *Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore «Azione per il clima»*

34 01 02 01 Personale esterno

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 741 096	1 681 732	1 785 839,46

34 01 02 11 Altre spese di gestione

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 813 918	1 834 299	1 686 281,04

34 01 03 *Spese relative a materiale e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore «Azione per il clima»**Cifre (Stanziamanti non dissociati)*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
1 226 836	1 135 716	1 344 483,61

34 01 04 *Spese di supporto per le attività e i programmi nel settore «Azione per il clima»*

34 01 04 01 Spese di supporto per il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) — Sottoprogramma Azione per il clima

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 282 000	3 282 000	3 207 018,19

Commento

Stanziamamento destinato a coprire:

- l'hosting, la manutenzione, la sicurezza, il controllo della qualità, il funzionamento e il sostegno (hardware, software e servizi) di sistemi informatici a sostegno degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici quali il registro unico dell'Unione, il catalogo delle operazioni dell'Unione, le piattaforme d'asta e i sistemi informatici legati all'attuazione della normativa in materia, come quella sull'uso di gas fluorurati a effetto serra e sulle sostanze che riducono lo strato di ozono,

CAPITOLO 34 01 — SPESE AMMINISTRATIVE NEL SETTORE «AZIONE PER IL CLIMA» (*seguito*)**34 01 04** (*seguito*)34 01 04 01 (*seguito*)

- lo sviluppo, la manutenzione, il funzionamento e il sostegno di sistemi informatici appropriati per la comunicazione, la selezione, la valutazione, il monitoraggio dei progetti, la redazione di relazioni in merito e la diffusione dei risultati dei progetti che rientrano nel programma LIFE,
- l'assunzione di esperti informatici *intra muros* a sostegno dello sviluppo, del controllo della qualità e della sicurezza dei sistemi informatici a sostegno di politiche fondamentali,
- gli appalti di assistenza tecnica e amministrativa connessa ad attività di comunicazione come i media sociali, compresa l'assunzione di esperti *intra muros*.

Esso è inoltre destinato a fornire sostegno all'organizzazione di eventi internazionali in materia di clima, ad attività cui l'Unione aderisce e ai lavori preparatori dei futuri accordi internazionali su materie inerenti al clima e all'ozono cui l'Unione partecipa.

Basi giuridiche

Cfr. capitolo 34 02.

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185).

COMMISSIONE

TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
34 02	AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE								
34 02 01	<i>Ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione</i>	2	73 100 000	37 300 000	53 310 000	45 000 000	52 648 441,62	19 947 475,35	53,48
34 02 02	<i>Accrescere la resilienza dell'Unione ai cambiamenti climatici</i>	2	38 000 000	19 200 000	51 730 000	19 500 000	45 519 040,—	10 373 003,89	54,03
34 02 03	<i>Migliorare la governance e l'informazione in materia di clima a tutti i livelli</i>	2	15 395 750	11 205 000	14 162 795	9 500 000	13 496 371,12	8 423 750,92	75,18
34 02 04	<i>Partecipazione agli accordi multilaterali e internazionali in materia di clima</i>	4	920 000	920 000	900 000	900 000	883 818,18	883 818,18	96,07
34 02 05	<i>Corpo europeo di solidarietà — contributo del sottoprogramma Azione per il clima di LIFE</i>	2	p.m.	p.m.					
	Riserve (40 02 41)		500 000	375 000					
			500 000	375 000					
34 02 51	<i>Completamento di precedenti programmi in materia di azione per il clima</i>	2	p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	2 010 049,85	
34 02 77	<i>Progetti pilota e azioni preparatorie</i>								
34 02 77 01	Azione preparatoria — Integrazione dell'azione per il clima, dell'adattamento e dell'innovazione	2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 234 350,16	

COMMISSIONE
TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE (seguito)

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/ 2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
34 02 77	(seguito)								
34 02 77 02	Progetto pilota — Uso efficiente del finanziamento UE per il clima: utilizzare la rete stradale come indicatore iniziale di risultato per i progetti REDD+	2	p.m.	588 000	p.m.	660 000	0,—	129 340,15	22,00
34 02 77 03	Progetto pilota — Studio sul ciclo di vita dei veicoli elettrici, che utilizzano bioc- arburanti e carburanti tradizionali	2	p.m.	200 000	500 000	250 000			
34 02 77 04	Progetto pilota —Soluzioni naturali per l'attenuazione del cambiamento climatico e dell'inqui- namento dell'acqua nelle regioni agricole	2	700 000	350 000					
	<i>Articolo 34 02 77 — Subtotale</i>		700 000	1 138 000	500 000	910 000	0,—	1 363 690,31	119,83
	Capitolo 34 02 — Totale		128 115 750	69 763 000	120 602 795	76 310 000	112 547 670,92	43 001 788,50	61,64
	Riserve (40 02 41)		500 000	375 000					
			128 615 750	70 138 000	120 602 795	76 310 000	112 547 670,92	43 001 788,50	

34 02 01 *Ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione*

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
73 100 000	37 300 000	53 310 000	45 000 000	52 648 441,62	19 947 475,35

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare misure a sostegno del ruolo dell'Unione nell'elaborazione, nell'attuazione e nell'applicazione delle politiche e della legislazione nell'ambito della mitigazione dei cambiamenti climatici. Esso comprende il monitoraggio dell'integrazione nei vari settori politici, attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per il clima, per migliorare la base di conoscenze per un'effettiva mitigazione dei cambiamenti climatici e per rafforzare le capacità di applicazione concreta, facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate e piani d'azione a livello locale, regionale o nazionale e contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti a bassa intensità di carbonio innovativi che possano essere replicati, trasferiti o integrati.

COMMISSIONE

TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE (seguito)

34 02 01 (seguito)

Saranno prese in considerazione le seguenti priorità:

- assicurare l'attuazione degli impegni dell'Unione ai sensi del protocollo di Kyoto nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
- mettere a punto nuove politiche e attuare ulteriormente il pacchetto «Clima ed energia», il conseguimento degli obiettivi «20/20/20» in materia di clima ed energia della strategia Europa 2020 e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 22 gennaio 2014, «Un quadro politico per il clima e l'energia nel periodo dal 2020 al 2030» [COM(2014) 15 finale], che contribuiscono ad agevolare il passaggio a un'economia ed una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici,

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento necessario (articoli 17, 18, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1293/2013), incluso:

- cooperazione con Eurocontrol sull'attuazione del sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione nel settore dell'aviazione,
- i costi di sviluppo, manutenzione, funzionamento e sostegno (hardware, software e servizi) dei sistemi di sostegno alle politiche, in particolare, ma non esclusivamente, il registro unico dell'Unione, il catalogo delle operazioni dell'Unione e il sistema di monitoraggio delle sostanze che riducono lo strato di ozono e dei gas fluorurati.

Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, di strumenti finanziari (articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1293/2013).

È possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di azione per il clima.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185) e in particolare l'articolo 14.

34 02 02 **Accrescere la resilienza dell'Unione ai cambiamenti climatici**

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
38 000 000	19 200 000	51 730 000	19 500 000	45 519 040,—	10 373 003,89

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE (seguito)

34 02 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a finanziare misure a sostegno del ruolo dell'Unione nell'elaborazione, nell'attuazione e nell'applicazione delle politiche e della legislazione nell'ambito dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Ciò comprende il monitoraggio dell'integrazione nei vari settori politici, attraverso lo sviluppo, la sperimentazione e la dimostrazione di approcci politici o di gestione, di buone pratiche e di soluzioni per l'adattamento ai cambiamenti climatici, per migliorare la base di conoscenze per un effettivo adattamento ai cambiamenti climatici e per rafforzare le capacità di applicazione concreta, facilitare lo sviluppo e l'attuazione di strategie integrate e piani d'azione per adattarsi agli impatti dei cambiamenti climatici a livello locale, regionale o nazionale e contribuire allo sviluppo e alla dimostrazione di tecnologie, sistemi, metodi e strumenti a bassa intensità di carbonio innovativi che possano essere replicati, trasferiti o integrati tenendo presenti le seguenti priorità:

- mettere a punto nuove politiche e attuare ulteriormente il pacchetto «Clima ed energia», il conseguimento degli obiettivi 20/20/20 in materia di clima ed energia della strategia Europa 2020, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 22 gennaio 2014, «Un quadro politico per il clima e l'energia nel periodo dal 2020 al 2030» [COM(2014) 15 finale] e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 16 aprile 2013, «Una strategia dell'Unione per l'adattamento al cambiamento climatico» [COM(2013) 2016 finale], che contribuiscono ad agevolare il passaggio a un'economia ed una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici,
- sfruttare il contributo di molte politiche dell'Unione all'azione per il clima (in particolare la politica di coesione, la politica agricola e dello sviluppo rurale, le attività di ricerca e innovazione, i programmi su trasporti ed energia, l'azione esterna, ecc.), in particolare elaborando misure di integrazione e adattamento,
- elaborare meccanismi innovativi di supporto che permettano di sfruttare pienamente il potenziale delle nuove tecnologie, di ridurre i danni provocati da eventi connessi ai cambiamenti climatici, come siccità e inondazioni o eventi climatici estremi, e di sviluppare le capacità di prevenzione dei disastri e di risposta ai medesimi,
- sviluppo di strumenti che consentano di individuare i rischi climatici cui possono essere esposti le varie aree («climate proofing»), di valutazioni dei programmi basate sul rischio, di misure in grado di stimolare la capacità di adattamento e resilienza ai cambiamenti climatici, di un sistema di «sorveglianza» di tali cambiamenti («climate tracking») per monitorare la spesa pertinente al clima, tutto ciò nel contesto dell'obiettivo primario di «aumentare l'integrazione delle azioni per il clima fino a raggiungere almeno il 20% del futuro bilancio complessivo dell'Unione nel 2014-2020», grazie al contributo di varie politiche,

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento necessario [articoli 17, 18, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1293/2013].

Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, degli strumenti finanziari (articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1293/2013).

È possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di azione per il clima.

COMMISSIONE

TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE (seguito)

34 02 02 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185) e in particolare l'articolo 15.

34 02 03 **Migliorare la governance e l'informazione in materia di clima a tutti i livelli***Cifre (Stanziameti dissociati)*

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
15 395 750	11 205 000	14 162 795	9 500 000	13 496 371,12	8 423 750,92

Commento

Stanziameto destinato a finanziare misure a sostegno del ruolo dell'Unione nel miglioramento della governance climatica, favorendo una maggiore partecipazione dei soggetti interessati, comprese le organizzazioni senza scopo di lucro, allo sviluppo e all'attuazione delle politiche, il potenziamento delle capacità, la sensibilizzazione, la promozione di politiche e normative in materia di azione per il clima e le conoscenze sullo sviluppo sostenibile, il sostegno alla comunicazione, alla gestione e alla diffusione delle informazioni, la facilitazione della condivisione delle conoscenze relative alle soluzioni e prassi che hanno avuto successo, anche sviluppando piattaforme tra i soggetti interessati attraverso piattaforme di cooperazione, a promuovere e contribuire ad aumentare l'efficacia del rispetto e dell'applicazione della legislazione in materia di clima, in particolare incoraggiando lo sviluppo e la diffusione di buone prassi e dei migliori approcci politici («success stories»).

Saranno prese in considerazione le seguenti priorità:

- mettere a punto nuove politiche e attuare ulteriormente il pacchetto «Clima ed energia», il conseguimento degli obiettivi 20/20/20 in materia di clima ed energia della strategia Europa 2020, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 22 gennaio 2014, «Un quadro politico per il clima e l'energia nel periodo dal 2020 al 2030» [COM(2014) 15 finale] e della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 16 aprile 2013, «Una strategia dell'Unione per l'adattamento al cambiamento climatico» [COM(2013) 2016 finale], che contribuiscono ad agevolare il passaggio a un'economia ed una società a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici,
- promuovere le organizzazioni senza scopo di lucro che operano prevalentemente nel campo dell'azione per il clima a livello europeo e partecipano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche e della legislazione dell'Unione con l'obiettivo di rafforzare la partecipazione di tali ONG al processo di dialogo per l'elaborazione delle politiche per l'azione per il clima e alla loro attuazione e al processo europeo di standardizzazione al fine di assicurare un'equilibrata rappresentanza delle parti interessate e l'integrazione sistematica degli aspetti legati al clima.

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE *(seguito)***34 02 03** *(seguito)*

Anche i costi dell'assistenza tecnica per la selezione di progetti e per il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei progetti nel quadro del programma LIFE (comprese le organizzazioni senza scopo di lucro con il sostegno di sovvenzioni di funzionamento) possono essere finanziati dal presente stanziamento.

Le misure finanziate da LIFE possono essere attuate tramite sovvenzioni per azioni, sovvenzioni di funzionamento, strumenti finanziari, procedure di appalto o ogni altro intervento necessario (articoli 17, 18, 21 e 22 del regolamento del regolamento (UE) n. 1293/2013).

Almeno l'81 % delle risorse di bilancio destinate al programma LIFE è assegnato a progetti finanziati per mezzo di sovvenzioni per azioni o, se del caso, degli strumenti finanziari (articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1293/2013).

È possibile la cooperazione con le organizzazioni internazionali competenti e con i rispettivi organi e istituzioni, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di azione per il clima.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185), in particolare l'articolo 16.

34 02 04 ***Partecipazione agli accordi multilaterali e internazionali in materia di clima****Cifre (Stanzamenti dissociati)*

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
920 000	920 000	900 000	900 000	883 818,18	883 818,18

Commento

Stanziamento destinato a coprire i contributi obbligatori e facoltativi a un certo numero di convenzioni, protocolli e accordi internazionali a cui l'Unione aderisce e i lavori preparatori dei futuri accordi internazionali di cui l'Unione sarà firmataria.

In alcuni casi, i contributi destinati a protocolli successivi sono inclusi nei contributi per la convenzione di base a essi pertinente.

Basi giuridiche

Decisione 88/540/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1988, relativa alla conclusione della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8).

COMMISSIONE

TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE (seguito)

34 02 04 (seguito)

Decisione 94/69/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1993, concernente la conclusione della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 33 del 7.2.1994, pag. 11).

Decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1).

34 02 05 **Corpo europeo di solidarietà — contributo del sottoprogramma Azione per il clima di LIFE**

Cifre (Stanziameti dissociati)

	Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
34 02 05	p.m.	p.m.				
Riserve (40 02 41)	500 000	375 000				
Totale	500 000	375 000				

Commento

Nuovo articolo

Stanziameto destinato a coprire il contributo finanziario fornito dal sottoprogramma Azione per il clima di LIFE al corpo europeo di solidarietà conformemente ai suoi obiettivi generali e specifici.

Basi giuridiche

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185), in particolare l'articolo 16.

Atti di riferimento

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 30 maggio 2017, che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE [COM(2017) 262 final].

34 02 51 **Completamento di precedenti programmi in materia di azione per il clima**

Cifre (Stanziameti dissociati)

Stanziameti 2018		Stanziameti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	500 000	0,—	2 010 049,85

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE (seguito)

34 02 51 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire la liquidazione degli impegni residui relativi agli esercizi precedenti e connessi agli obiettivi generali del programma LIFE +, in particolare per quanto concerne le misure a sostegno del ruolo iniziatore della Commissione nell'elaborazione e attuazione delle politiche nel settore dell'azione per il clima.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE+) (GU L 149 del 9.6.2007, pag. 1).

34 02 77 **Progetti pilota e azioni preparatorie**

34 02 77 01 Azione preparatoria — Integrazione dell'azione per il clima, dell'adattamento e dell'innovazione

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	1 234 350,16

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni ancora da liquidare degli esercizi precedenti nell'ambito dell'azione preparatoria.

Basi giuridiche

Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

34 02 77 02 Progetto pilota — Uso efficiente del finanziamento UE per il clima: utilizzare la rete stradale come indicatore iniziale di risultato per i progetti REDD+

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	588 000	p.m.	660 000	0,—	129 340,15

COMMISSIONE

TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE (seguito)

34 02 77 (seguito)

34 02 77 02 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

34 02 77 03 Progetto pilota — Studio sul ciclo di vita dei veicoli elettrici, che utilizzano biocarburanti e carburanti tradizionali

Cifre (Stanziamiento dissociati)

Stanziamiento 2018		Stanziamiento 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	200 000	500 000	250 000		

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli impegni di esercizi precedenti ancora da liquidare nell'ambito del progetto pilota.

L'obiettivo dello studio è di confrontare le emissioni del ciclo di vita e l'impatto ambientale in senso ampio di diversi tipi di veicoli commerciali leggeri nel contesto della decarbonizzazione del settore dei trasporti.

*Approccio***Fase 1**

Mappatura delle emissioni di CO₂ e NO_x, sia direttamente sia indirettamente, e di altri impatti ambientali sull'intero ciclo di vita dei veicoli commerciali leggeri.

I tipi di veicolo oggetto dello studio dovrebbero includere, tra l'altro:

- veicoli che utilizzano combustibili fossili convenzionali,
- veicoli elettrici (a batteria, ibridi ricaricabili, a pila a combustibile),
- veicoli che utilizzano biocarburanti.

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE (seguito)

34 02 77 (seguito)

34 02 77 03 (seguito)

Definizione di ciclo di vita:

- riproduzione,
- produzione,
- utilizzo (media annua),
- post-utilizzo.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

34 02 77 04 Progetto pilota —Soluzioni naturali per l'attenuazione del cambiamento climatico e dell'inquinamento dell'acqua nelle regioni agricole

Cifre (Stanzamenti dissociati)

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
700 000	350 000				

Commento

Il progetto pilota è volto a dimostrare la validità di soluzioni naturali (zone umide artificiali/bacini di contenimento) per attenuare l'impatto del cambiamento climatico e dell'impiego antropico dei suoli sulla quantità (siccità e inondazioni) e sulla qualità di acqua (nutrienti, antiparassitari) nelle zone agricole. Il ciclo dell'acqua è sotto pressione nelle regioni agricole, mentre le attività agricole dipendono dalla disponibilità di acqua. Pertanto, il presente progetto si incentrerà sulle soluzioni volte ad attenuare i problemi della disponibilità di acqua per gli utenti rurali e agricoli, riducendo al minimo nel contempo l'incidenza delle attività agricole sui bacini idrografici situati a valle. I quesiti per la ricerca sono i seguenti:

- In che modo le soluzioni naturali possono contribuire ad attenuare gli eventi idrogeologici, quali inondazioni e siccità, a livello di aziende agricole?
- In che modo tali soluzioni naturali possono contribuire ad attenuare i fenomeni idrologici a livello di bacini idrografici?
- In che modo tali soluzioni contribuiscono a ridurre l'inquinamento idrico dalle superfici agricole, imputabile, ad esempio, agli elementi nutritivi, agli antiparassitari, ai sedimenti e ai metalli pesanti?

COMMISSIONE

TITOLO 34 — AZIONE PER IL CLIMA

CAPITOLO 34 02 — AZIONE PER IL CLIMA A LIVELLO INTERNAZIONALE E DELL'UNIONE (seguito)

34 02 77 (seguito)

34 02 77 04 (seguito)

- Quali sono i costi e i vantaggi economici totali delle soluzioni proposte? Quali sono gli altri servizi ecosistemici connessi a tali soluzioni naturali e quali misure d'intervento/governative devono essere adottate per sfruttarle?

Il progetto selezionerà tre regioni per lo studio pilota. In ogni regione saranno instaurati accordi di collaborazione con gli organismi locali di ricerca agricola, che attueranno le soluzioni naturali in zone agricole controllate (sversamenti e inquinamento dei corsi d'acqua di primo/secondo ordine). La modellizzazione sarà basata sull'insieme dei dati ottenuti dai siti pilota.

- Dimostrazione dei tipi di progetti pilota: per ogni regione, saranno realizzati quattro prototipi (12 in totale) di bacini di contenimento/zone umide artificiali, con diverse dimensioni e meccanismi di deflusso e diverse posizioni/dimensioni dei bacini idrografici. La quantità e la qualità dell'acqua saranno controllate allo sbocco e presso le stazioni di monitoraggio esistenti nei corsi d'acqua di primo o secondo ordine. Al fine di tener conto degli effetti stagionali, il monitoraggio dovrebbe durare almeno un anno, con la possibilità di proseguire il monitoraggio al di là del ciclo di vita del progetto.
- Studio di modellizzazione: i risultati dei prototipi pilota saranno estrapolati e trasposti a un intero bacino idrografico tramite modellizzazione idrologica. L'incidenza sulla quantità di acqua (inondazioni, flusso di base) e sulla qualità della stessa (elementi nutritivi, antiparassitari, sostanze inquinanti, sedimenti) saranno valutati a livello del bacino idrografico. La modellizzazione si baserà su modelli esistenti, sebbene sarà necessaria un'ulteriore calibrazione e convalida. I risultati della modellizzazione dovrebbero incentrarsi sulle densità richieste per raggiungere uno stato soddisfacente a livello di bacino idrografico.
- Redditività economica: la redditività economica dei diversi prototipi sarà valutata sulla base dei risultati della dimostrazione e della modellizzazione. Saranno quantificati i costi e i benefici e saranno valutati i meccanismi di compensazione per i servizi ecosistemici supplementari.

I piani di sviluppo si fonderanno su analisi regionali del rapporto costi-benefici e strumenti economici, compreso il costo dei piani di resilienza dell'acqua. Le soluzioni proposte consentiranno di evitare l'inquinamento dei cicli dell'acqua e prevenire l'inquinamento da acque reflue. I vantaggi saranno confrontati ad altre opzioni alternative o complementari. Per la selezione dei progetti pilota e delle regioni si tiene conto di pertinenti progetti Interreg e di altri progetti dell'Unione.

Basi giuridiche

Progetto pilota ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

TITOLO 40

RISERVE

COMMISSIONE

TITOLO 40 — RISERVE

TITOLO 40**RISERVE****Riepilogo generale degli stanziamenti (2018 e 2017) e dell'esecuzione (2016)**

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
40 01	RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE	11 138 694	11 138 694	5 769 253	5 769 253	0,—	0,—
40 02	RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI	847 616 652	496 880 703	577 723 000	333 965 000	0,—	0,—
40 03	RISERVA NEGATIVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titolo 40 — Totale	858 755 346	508 019 397	583 492 253	339 734 253	0,—	0,—

TITOLO 40

RISERVE

CAPITOLO 40 01 — RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
40 01	RISERVE PER SPESE AMMINISTRATIVE					
40 01 40	<i>Riserva per spese amministrative</i>		11 138 694	5 769 253	0,—	0
40 01 42	<i>Riserva per imprevisti</i>	5,2	p.m.	p.m.	0,—	
	Capitolo 40 01 — Totale		11 138 694	5 769 253	0,—	0

40 01 40 *Riserva per spese amministrative*Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
11 138 694	5 769 253	0,—

Commento

Gli stanziamenti di questo articolo hanno carattere di accantonamento e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre linee del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

1.	Voce	15 01 04 03	Spese di sostegno per il corpo europeo di solidarietà	4 550 000
2.	Voce	19 01 04 01	Spese di supporto per lo strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace	673 000
3.	Voce	26 01 70 22	Francoforte sul Meno (DE)	5 915 694
			Totale	11 138 694

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

40 01 42 *Riserva per imprevisti*Cifre (Stanziamen-
ti non dissociati)

Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
TITOLO 40 — RISERVE

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
40 02	RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI								
40 02 40	Stanziamanti non dissociati		25 000 000	25 000 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—	0
40 02 41	Stanziamanti dissociati		305 714 652	127 280 703	70 999 000	18 965 000	0,—	0,—	0
40 02 42	Riserva per aiuti d'urgenza	9	344 600 000	344 600 000	337 800 000	315 000 000	0,—	0,—	0
40 02 43	Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	9	172 302 000	p.m.	168 924 000	p.m.	0,—	0,—	
40 02 44	Riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea	9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.			
	Capitolo 40 02 — Totale		847 616 652	496 880 703	577 723 000	333 965 000	0,—	0,—	0

40 02 40 Stanziamanti non dissociati

Cifre (Stanziamanti non dissociati)

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
25 000 000	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; e b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

1. Articolo 01 03 08	Dotazione del Fondo di garanzia EFSD	25 000 000
	Totale	25 000 000

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

40 02 41 Stanziamanti dissociati

Cifre (Stanziamanti dissociati)

Stanziamanti 2018		Stanziamanti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
305 714 652	127 280 703	70 999 000	18 965 000	0,—	0,—

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI (seguito)

40 02 41 (seguito)

Commento

Gli stanziamenti iscritti al titolo «Riserve» riguardano unicamente due situazioni: a) mancanza di atto di base per l'azione interessata al momento della formazione del bilancio; e b) incertezza, basata su seri motivi, quanto alla sufficienza degli stanziamenti o alla possibilità di eseguire, in condizioni conformi alla buona gestione finanziaria, gli stanziamenti iscritti alle linee operative interessate. Gli stanziamenti iscritti a questo articolo possono essere utilizzati soltanto previo storno effettuato secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento finanziario.

Il totale degli stanziamenti si suddivide come segue (stanziamenti di impegno, stanziamenti di pagamento):

1.	Articolo	01 04 05	Stanziamenti del fondo di garanzia FEIS	105 185 000	
2.	Articolo	04 02 65	Corpo europeo di solidarietà — Contributo del Fondo sociale europeo (FSE)	11 102 000	8 327 000
3.	Voce	05 04 60 04	Corpo europeo di solidarietà — contributo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)	1 800 000	1 350 000
4.	Articolo	07 02 07	Corpo europeo di solidarietà — contributo del sottoprogramma Ambiente di LIFE	1 000 000	750 000
5.	Articolo	11 03 01	Istituzione di un contesto di governance per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi	46 565 000	43 302 703
6.	Articolo	15 05 01	Corpo europeo di solidarietà	38 235 652	28 676 000
7.	Articolo	19 02 01	Risposta a situazioni di crisi o al delinarsi di situazioni di crisi	20 400 000	8 000 000
8.	Articolo	19 02 02	Sostegno alla prevenzione dei conflitti, alla costruzione della pace e alla preparazione alle crisi	2 677 000	
9.	Articolo	21 05 01	Minacce globali e transregionali e minacce emergenti	6 250 000	
10.	Voce	22 02 03 01	Sostegno alle riforme politiche e relativo progressivo allineamento con l'acquis dell'Unione	70 000 000	35 000 000
11.	Voce	23 03 01 03	Corpo europeo di solidarietà — Contributo del meccanismo di protezione civile dell'Unione	2 000 000	1 500 000
12.	Articolo	34 02 05	Corpo europeo di solidarietà — contributo del sottoprogramma Azione per il clima di LIFE	500 000	375 000
Totale				305 714 652	127 280 703

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
TITOLO 40 — RISERVE

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI (*seguito*)

40 02 42 Riserva per aiuti d'urgenza

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
344 600 000	344 600 000	337 800 000	315 000 000	0,—	0,—

Commento

La riserva per gli aiuti d'urgenza è destinata a consentire una risposta rapida alle esigenze di aiuto specifiche dei paesi terzi a seguito di eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in primo luogo per effettuare interventi umanitari, ma anche, eventualmente, a fini di gestione civile delle crisi e protezione civile e in situazioni particolarmente difficili dovute alla pressione dei flussi migratori alle frontiere esterne dell'Unione.

L'importo annuo della riserva è fissato a 280 000 000 EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. La quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

40 02 43 Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Cifre (Stanziamenti dissociati)

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
172 302 000	p.m.	168 924 000	p.m.	0,—	0,—

Commento

L'obiettivo di questa riserva è finanziare il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per permettere all'Unione di dimostrare solidarietà e sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività è cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi finanziaria ed economica globale oggetto del regolamento (UE) n. 1309/2013 oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale e fornire un sostegno finanziario per il loro rapido reinserimento in un'occupazione sostenibile.

I metodi per iscrivere gli stanziamenti in tale riserva e per mobilitare il FEG sono stabiliti al punto 13 dell'Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

CAPITOLO 40 02 — RISERVE PER INTERVENTI FINANZIARI *(seguito)***40 02 43** *(seguito)**Basi giuridiche*

Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855), e in particolare l'articolo 1.

Atti di riferimento

Accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

40 02 44 **Riserva per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea***Cifre (Stanziamenti dissociati)*

Stanziamenti 2018		Stanziamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.		

Commento

L'obiettivo di questa riserva è finanziare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea in caso di catastrofi gravi o regionali negli Stati membri o nei paesi che partecipano ai negoziati di adesione con l'Unione. Il sostegno dovrebbe essere prestato agli Stati membri o ai paesi che partecipano ai negoziati di adesione con l'Unione colpiti da catastrofi naturali, fissando una scadenza per l'impiego del sostegno finanziario concesso e stabilendo che i paesi beneficiari debbano comprovare l'utilizzo del sostegno ricevuto. Il sostegno ricevuto e successivamente compensato da pagamenti di terzi, ad esempio in base al principio «chi inquina paga», o erogato in eccesso rispetto alla valutazione finale dei danni, dovrebbe essere recuperato.

Basi giuridiche

Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884), in particolare l'articolo 10.

COMMISSIONE

TITOLO 40 — RISERVE

CAPITOLO 40 03 — RISERVA NEGATIVA

Titolo Capitolo Articolo Voce	Linea di bilancio	QF	Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016		% Pagamenti 2016/2018
			Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	
40 03	RISERVA NEGATIVA								
40 03 01	Riserva negativa	8	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	
	Capitolo 40 03 — Totale		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—	

40 03 01 Riserva negativa*Cifre (Stanzamenti dissociati)*

Stanzamenti 2018		Stanzamenti 2017		Esecuzione 2016	
Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—

Commento

Il principio della riserva negativa è stabilito all'articolo 47 del regolamento finanziario. Tale riserva deve essere utilizzata entro la fine dell'esercizio, mediante storno, secondo la procedura di cui agli articoli 26 e 27 dello stesso regolamento.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

ALLEGATI

COMMISSIONE

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Come previsto nell'accordo sullo Spazio economico europeo, gli Stati EFTA (ad eccezione della Svizzera) partecipano ad un'ampia gamma di politiche dell'Unione della sottorubrica 1a e delle rubriche 2, 3, 4 e 5 del quadro finanziario pluriennale in cambio di un contributo finanziario agli stanziamenti operativi, calcolato mediante applicazione di un «fattore di proporzionalità». Tale fattore di proporzionalità è uguale alla somma dei rapporti ottenuti dividendo il prodotto interno lordo a prezzi di mercato di ogni Stato EFTA per il prodotto interno lordo a prezzi di mercato dell'insieme degli Stati membri aumentato di quello dello Stato EFTA interessato.

Per il 2018 il fattore di proporzionalità è stimato al 2,37 % (sulla base dei dati 2016), ossia 2,21 % per la Norvegia, 0,12 % per l'Islanda e 0,04 % per il Liechtenstein.

I contributi finanziari in oggetto non saranno formalmente iscritti in bilancio; ogni rubrica di bilancio relativa ad attività alle quali parteciperanno gli Stati EFTA comporterà la menzione «per memoria» del contributo EFTA. La tabella riepilogativa contenente l'elenco delle rubriche di bilancio interessate e l'importo del contributo EFTA per ciascuna di esse è pubblicata come allegato al bilancio generale dell'Unione. Si stima che il contributo globale dell'EFTA a titolo della parte operativa per il 2018 ammonterà a circa 382 140 961 EUR in stanziamenti di impegno. Si prevede anche che gli Stati EFTA partecipino alle spese amministrative direttamente connesse all'attuazione di queste politiche. L'importo dei contributi degli Stati EFTA e le rubriche del bilancio cui saranno destinati devono ancora essere discussi con questi paesi e devono pertanto essere considerati provvisori.

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
		XX 01 02 01	Personale esterno che lavora presso l'istituzione	129 908 000	129 908 000	169 020	169 020	
		XX 01 02 11	Altre spese di gestione dell'istituzione	143 246 000	143 246 000	725 000	725 500	
		26 01 22 02	Acquisto o locazione di immobili a Bruxelles	206 785 501	206 785 501	418 434	418 434	
		26 01 22 03	Spese relative agli immobili a Bruxelles	76 532 000	76 532 000	152 187	152 187	
		26 01 23 02	Acquisto o locazione di immobili a Lussemburgo	42 520 000	42 520 000	84 552	84 552	
		26 01 23 03	Spese relative agli immobili a Lussemburgo	17 514 000	17 514 000	34 827	34 827	
			TOTALE PARZIALE PARTE AMMINISTRATIVA	616 505 501	616 505 501	1 584 020	1 584 020	
2,37 %		01 04 51	Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014)	p.m.	49 900 000	p.m.	1 182 630	
0,12 %		02 01 04 01	Spese di sostegno per il Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME)	3 500 000	3 500 000	4 200	4 200	
2,21 %		02 01 04 03	Spese di sostegno per i programmi europei di navigazione satellitare	3 000 000	3 000 000	66 300	66 300	
2,33 %		02 01 04 04	Spese di sostegno per il programma europeo di osservazione della terra (Copernicus)	2 600 000	2 600 000	60 580	60 580	
2,33 %		02 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	8 326 928	8 326 928	194 017	194 017	
2,33 %		02 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	2 670 464	2 670 464	62 222	62 222	
2,33 %		02 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	1 900 000	1 900 000	44 270	44 270	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
0,12 %		02 01 06 01	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo del Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (Cosme)	9 488 686	9 488 686	11 386	11 386	
0,12 %		02 02 01	Promuovere l'imprenditorialità e migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'Unione	126 566 000	69 717 000	151 879	83 660	
0,12 %		02 02 02	Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito	214 554 000	120 850 000	257 465	145 020	
2,37 %	98,3 %	02 02 51	Completare le precedenti attività nel campo della competitività e dell'imprenditorialità	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Basato sul tasso di partecipazione dovuto alla natura mista EFTA/non EFTA della linea di completamento.
2,37 %		02 03 01	Funzionamento e sviluppo del mercato interno per beni e servizi	23 526 000	22 000 000	p.m.	p.m.	Azione annuale con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,37 %		02 03 03	Agenzia europea per le sostanze chimiche — Legislazione sui prodotti chimici	25 722 021	25 722 021	609 612	609 612	
2,37 %		02 03 04	Strumento per la gestione del mercato interno	3 675 000	3 700 000	p.m.	p.m.	Azione annuale con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,33 %		02 04 02 01	Leadership nello spazio	184 528 490	155 310 916	4 299 514	3 618 744	
2,33 %		02 04 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		02 04 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	43 178 448	33 405 537	1 006 058	778 349	
2,33 %		02 04 03 01	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici nonché un approvvigionamento sostenibile di materie prime	63 762 546	80 820 296	1 485 667	1 883 113	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,37 %		02 04 51	Completamento del precedente programma quadro di ricerca - Settimo programma quadro - CE (2007-2013)	p.m.	4 624 000	p.m.	109 589	
2,37 %		02 04 52	Completamento dei precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,37 %		02 04 53	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Attività di innovazione (2007-2013)	p.m.	1 755 571	p.m.	41 607	
2,21 %		02 04 77 03	Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa	40 000 000	28 000 000	884 000	618 800	
2,21 %		02 05 01	Sviluppare e fornire infrastrutture e servizi globali di radionavigazione satellitare (Galileo) entro il 2020	621 709 000	530 000 000	13 739 769	11 713 000	
2,21 %		02 05 02	Fornire servizi satellitari che migliorino le prestazioni del GPS, coprendo gradualmente l'integralità della regione della Conferenza europea dell'aviazione civile (ECAC) entro il 2020 (EGNOS)	183 150 000	180 000 000	4 047 615	3 978 000	
2,21 %		02 05 11	Agenzia del GNSS europeo	31 338 525	31 338 525	692 581	692 581	
2,21 %		02 05 51	Completamento dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e Galileo)	p.m.	5 000 000	p.m.	110 500	
2,33 %		02 06 01	Fornire servizi operativi basati su osservazioni spaziali e dati in situ (Copernicus)	129 364 000	131 000 000	3 014 181	3 052 300	
2,33 %		02 06 02	Costruire una capacità autonoma dell'Unione di osservazione della terra (Copernicus)	498 227 000	474 000 000	11 608 689	11 044 200	
2,33 %		02 06 51	Completamento del programma europeo di monitoraggio della terra (GMES)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		04 01 04 02	Spese di sostegno per il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale	3 400 000	3 400 000	79 220	79 220	
2,37 %		04 03 01 03	Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi	8 929 000	6 175 000	p.m.	p.m.	Azione annuale con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,37 %		04 03 01 07	Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni (2012)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		04 03 02 01	PROGRESS — Sostenere lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica sociale e dell'occupazione dell'Unione nonché della legislazione sulle condizioni di lavoro	77 589 483	55 000 000	1 807 835	1 281 500	
2,33 %		04 03 02 02	EURES – Promuovere la mobilità geografica volontaria dei lavoratori e ampliare le opportunità di occupazione	23 734 000	20 700 000	553 002	482 310	
0,12 %		04 03 02 03	Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l'accesso ai finanziamenti, e la loro disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali	26 989 000	36 380 000	32 387	43 656	
2,37 %		04 03 12	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro	14 883 668	14 883 668	352 743	352 743	
2,37 %		04 03 51	Completamento di Progress	p.m.	3 000 000	p.m.	71 100	
2,37 %		04 03 52	Completamento di EURES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,37 %	4,53 %	04 03 53	Completamento di altre attività	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Basato sul tasso di partecipazione dovuto alla natura mista EFTA/non EFTA della linea di completamento.
2,33 %		05 01 05 01	Spese relative ai funzionari e personale temporaneo che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1 589 136	1 589 136	37 027	37 027	
2,33 %		05 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	442 216	442 216	10 304	10 304	
2,33 %		05 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	400 000	400 000	9 320	9 320	
2,33 %		05 09 03 01	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri e di elevata qualità e altri bioproducti	235 755 857	154 885 244	5 493 111	3 608 826	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,33 %		06 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	4 754 946	4 754 946	110 790	110 790	
2,33 %		06 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	2 429 242	2 429 242	56 601	56 601	
2,33 %		06 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	608 000	608 000	14 166	14 166	
2,37 %	5,09 %	06 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF)	14 272 055	14 272 055	17 217	17 217	Basato sulla partecipazione al CEF — TIC ed esclusivamente il residuo degli stanziamenti di Marco Polo II
2,37 %		06 02 02	Agenzia europea per la sicurezza aerea	36 915 000	36 915 000	874 886	874 886	
2,37 %		06 02 03 01	Agenzia europea per la sicurezza marittima	54 220 716	54 220 716	1 285 031	1 285 031	
2,37 %		06 02 03 02	Agenzia europea per la sicurezza marittima – Misure antinquinamento	24 675 000	26 783 282	584 798	634 764	
2,37 %		06 02 04	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie	27 757 184	27 757 184	657 845	657 845	
2,37 %		06 02 52	Completamento del programma «Marco Polo»	p.m.	2 680 000	p.m.	63 516	
2,37 %		06 02 53	Completamento delle misure antinquinamento	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		06 03 03 01	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e continuo	56 835 072	105 297 459	1 324 257	2 453 431	
2,33 %		06 03 07 31	Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) — Spese di sostegno	3 250 683	3 250 683	75 741	75 741	
2,33 %		06 03 07 32	Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)	106 749 317	79 017 129	2 487 259	1 841 099	
2,33 %		06 03 07 33	Impresa comune Shift2Rail (S2R) – Spese di sostegno	1 624 000	1 624 000	37 839	37 839	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,33 %		06 03 07 34	Impresa comune Shift2Rail (S2R)	75 800 000	74 114 828	1 766 140	1 726 875	
2,37 %		06 03 51	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Comunità Europea (2007-2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,37 %		07 02 06	Agenzia europea dell'ambiente	37 311 249	37 311 249	884 277	884 277	
2,33 %		08 01 05 01	Spese relative a funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	94 197 536	94 197 536	2 194 803	2 194 803	
2,33 %		08 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	25 823 043	25 823 043	601 677	601 677	
2,33 %		08 01 05 03	Altre spese amministrative relative ai programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	46 062 594	46 062 594	1 073 258	1 073 258	
2,33 %		08 01 06 01	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca — Contributo di Orizzonte 2020	46 681 000	46 681 000	1 087 667	1 087 667	
2,33 %		08 01 06 02	Agenzia esecutiva per la ricerca — Contributo di Orizzonte 2020	64 590 426	64 590 426	1 504 957	1 504 957	
2,33 %		08 01 06 03	Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese — Contributo di Orizzonte 2020	26 327 644	26 327 644	613 434	613 434	
2,33 %		08 01 06 04	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti — Contributo di Orizzonte 2020	6 854 609	6 854 609	159 712	159 712	
2,33 %		08 02 01 01	Rafforzare la ricerca di frontiera mediante le attività del Consiglio europeo della ricerca	1 842 122 604	1 356 020 405	42 921 457	31 595 275	
2,33 %		08 02 01 02	Rafforzare la ricerca nelle tecnologie future ed emergenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		08 02 01 03	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	224 169 555	123 645 916	5 223 151	2 880 950	
2,33 %		08 02 02 01	Leadership a livello di nanotecnologie, materiali avanzati, tecnologie laser, biotecnologie e tecnologie produttive avanzate	524 204 453	552 233 871	12 213 964	12 867 049	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,33 %		08 02 02 02	Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione	399 485 523	379 207 648	9 308 013	8 835 538	
2,33 %		08 02 02 03	Rafforzare l'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI)	46 681 093	24 901 508	1 087 669	580 205	
2,33 %		08 02 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	582 802 183	439 393 124	13 579 291	10 237 860	
2,33 %		08 02 03 02	Garantire approvvigionamenti sufficienti di prodotti alimentari sicuri, sani e di elevata qualità e altri bioprodotto	188 374 001	189 964 342	4 389 114	4 426 169	
2,33 %		08 02 03 03	Effettuare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo	336 486 398	323 232 721	7 840 133	7 531 322	
2,33 %		08 02 03 04	Realizzare un sistema di trasporto europeo efficiente sotto il profilo delle risorse, rispettoso dell'ambiente, sicuro e senza soluzione di continuità	239 323 675	284 091 541	5 576 242	6 619 333	
2,33 %		08 02 03 05	Conseguire un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e resistente ai cambiamenti climatici e un approvvigionamento sostenibile di materie prime	303 307 891	208 463 550	7 067 074	4 857 201	
2,33 %		08 02 03 06	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	124 102 267	125 202 494	2 891 583	2 917 218	
2,33 %		08 02 04	Diffondere l'eccellenza e ampliare la partecipazione	122 708 877	110 457 866	2 859 117	2 573 668	
2,33 %		08 02 05	Attività orizzontali di Orizzonte 2020	111 640 000	109 554 259	2 601 212	2 552 614	
2,33 %		08 02 06	La scienza con e per la società	65 082 398	53 314 382	1 516 420	1 242 225	
2,33 %		08 02 07 31	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2) — Spese di sostegno	5 033 678	5 033 678	117 285	117 285	
2,33 %		08 02 07 32	Impresa comune per l'iniziativa in materia di medicinali innovativi 2 (IMI2)	259 290 000	103 165 053	6 041 457	2 403 746	
2,33 %		08 02 07 33	Impresa comune Bioindustrie (ICB) — Spese di sostegno	2 223 726	2 223 726	51 813	51 813	
2,33 %		08 02 07 34	Impresa comune Bioindustrie (ICB)	110 263 312	108 914 732	2 569 135	2 537 713	
2,33 %		08 02 07 35	Impresa comune Clean Sky 2 — Spese di sostegno	4 450 485	4 450 485	103 696	103 696	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,33 %		08 02 07 36	Impresa comune Clean Sky 2	278 980 583	319 857 059	6 500 248	7 452 669	
2,33 %		08 02 07 37	Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2) — Spese di sostegno	2 288 599	2 288 599	53 324	53 324	
2,33 %		08 02 07 38	Impresa comune Celle a combustibile e idrogeno 2 (FCH 2)	73 389 716	93 126 304	1 709 980	2 169 843	
2,33 %		08 02 08	Strumento per le PMI	481 209 870	432 882 120	11 212 190	10 086 153	
2,37 %		08 02 51	Completamento di programmi di ricerca precedenti — Settimo programma quadro — Azione indiretta CE (dal 2007 al 2013)	p.m.	596 808 563	p.m.	14 144 363	
2,37 %		08 02 52	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti — azioni indirette (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		09 01 04 01	Spese di supporto per il meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)	1 009 000	1 009 000	23 510	23 510	
2,33 %		09 01 04 02	Spese di supporto per il programma Europa creativa — sottoprogramma MEDIA	1 530 900	1 530 900	35 670	35 670	
2,33 %		09 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	42 126 000	42 126 000	981 536	981 536	
2,33 %		09 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	10 989 486	10 989 486	256 055	256 055	
2,33 %		09 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	11 124 000	11 124 000	259 189	259 189	
2,37 %		09 02 03	Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)	10 490 564	10 490 564	248 626	248 626	
2,37 %		09 02 04	Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio	4 124 336	4 124 336	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,33 %		09 03 01	Preparare progetti concernenti la banda larga a finanziamento pubblico/privato	333 000	314 000	7 759	7 316	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,33 %		09 03 02	Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti infrastrutturali in materia di telecomunicazioni — Banda larga CEF	p.m.	18 000 000	p.m.	419 400	
2,33 %		09 03 03	Promuovere l'interoperabilità, la diffusione sostenibile, il funzionamento e l'aggiornamento delle infrastrutture di servizi digitali transeuropee, nonché il coordinamento a livello europeo	119 345 512	81 826 000	2 780 750	1 906 546	
2,37 %		09 03 04	WiFi4EU – Sostegno alla realizzazione di un accesso wi-fi gratuito a livello locale	49 653 000	40 841 000	1 156 915	951 595	
2,37 %		09 03 51 01	Completamento del Programma Safer Internet (2009-2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,37 %		09 03 51 02	Completamento di Safer Internet plus — Promuovere un uso più sicuro di internet e delle nuove tecnologie online	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		09 04 01 01	Rafforzare la ricerca sulle tecnologie emergenti e future	426 837 832	378 998 000	9 945 321	8 830 653	
2,33 %		09 04 01 02	Rafforzare le infrastrutture di ricerca europee, comprese le infrastrutture elettroniche	119 448 719	136 127 000	2 783 155	3 171 759	
2,33 %		09 04 02 01	Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione	725 189 515	793 276 000	16 896 916	18 483 331	
2,33 %		09 04 03 01	Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita	141 434 051	144 191 000	3 295 413	3 359 650	
2,33 %		09 04 03 02	Promuovere società europee inclusive, innovative e riflessive	41 482 827	46 634 000	966 550	1 086 572	
2,33 %		09 04 03 03	Promuovere società europee sicure	50 098 276	49 783 000	1 167 290	1 159 944	
2,33 %		09 04 07 31	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL) — Spese di sostegno	1 962 124	1 962 124	45 717	45 717	
2,33 %		09 04 07 32	Impresa comune componenti e sistemi elettronici per la leadership europea (ECSEL)	178 000 000	176 910 000	4 147 400	4 122 003	
2,37 %		09 04 51	Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)	p.m.	114 632 000	p.m.	2 716 778	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,37 %		09 04 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,37 %		09 04 53 01	Completamento del programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (PSP TIC) (2007-2013)	p.m.	6 300 000	p.m.	149 310	
2,37 %		09 04 53 02	Completamento di precedenti programmi relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		09 05 01	Sottoprogramma MEDIA — Agire a livello transnazionale e internazionale e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali	109 145 000	99 000 000	2 543 079	2 306 700	
2,37 %		09 05 51	Completamento dei programmi MEDIA precedenti	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		10 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	139 854 849	139 854 849	3 258 618	3 258 618	
2,33 %		10 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	33 322 610	33 322 610	776 417	776 417	
2,33 %		10 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione - Orizzonte 2020	58 163 970	58 163 970	1 355 221	1 355 221	
2,33 %		10 01 05 04	Altre spese per nuove grandi infrastrutture di ricerca — Orizzonte 2020	2 000 000	2 000 000	46 600	46 600	
2,33 %		10 02 01	Orizzonte 2020 — Sostegno scientifico e tecnico orientato ai clienti per le politiche dell'Unione	27 183 960	26 500 000	633 386	617 450	
2,37 %		10 02 51	Completamento del Settimo programma quadro — Azioni dirette (2007-2013)	p.m.	250 000	p.m.	5 925	
2,37 %		10 02 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca — Azioni dirette (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,37 %		12 02 01	Attuazione e sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari	3 700 000	4 000 000	p.m.	p.m.	Azione annuale con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,37 %		12 02 04	Autorità bancaria europea (EBA)	14 459 404	14 459 404	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,37 %		12 02 05	Autorità europea per le assicurazioni e pensioni aziendali e professionali (EIOPA)	9 257 747	9 257 747	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,37 %		12 02 06	Autorità europea per gli strumenti finanziari e i mercati (ESMA)	11 636 615	11 636 615	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,37 %		15 01 04 01	Spese di sostegno per il programma Erasmus+	11 906 700	11 906 700	282 189	282 189	
2,33 %		15 01 04 02	Spese di sostegno per il programma Europa creativa — sottoprogramma Cultura	899 100	899 100	20 949	20 949	
2,33 %		15 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1 881 747	1 881 747	43 845	43 845	
2,33 %		15 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	894 886	894 886	20 851	20 851	
2,33 %		15 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1 256 023	1 256 023	29 265	29 265	
2,37 %		15 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, l'audiovisivo e la cultura — Contributo del programma Erasmus+	25 846 084	25 846 084	612 552	612 552	
2,33 %		15 01 06 02	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo del programma Europa creativa	12 177 000	12 177 000	283 724	283 724	
2,37 %		15 02 01 01	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione europei e accrescere la loro rilevanza per il mercato del lavoro	1 979 123 300	1 857 127 000	46 905 222	44 013 910	
2,37 %		15 02 01 02	Promuovere l'eccellenza e la cooperazione nel settore della gioventù europea e la partecipazione dei giovani alla vita democratica in Europa	212 672 916	175 000 000	5 040 348	4 147 500	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,37 %		15 02 02	Promuovere l'eccellenza nelle attività di insegnamento e di ricerca sull'integrazione europea mediante le attività «Jean Monnet» a livello mondiale	42 000 000	40 734 000	995 400	965 396	
2,37 %		15 02 03	Sviluppare la dimensione europea nello sport	43 000 000	35 000 000	1 019 100	829 500	
2,37 %		15 02 51	Linea di completamento per l'apprendimento permanente, compreso il multilinguismo	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,37 %		15 02 53	Linea di completamento per la gioventù e lo sport	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		15 03 01 01	Azioni Marie Skłodowska-Curie — Generare, sviluppare e trasferire nuove competenze, conoscenze e innovazione	885 710 765	773 448 568	20 637 061	18 021 352	
2,33 %		15 03 05	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)— Integrare il triangolo della conoscenza dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione	396 194 129	366 717 896	9 231 323	8 544 527	
2,37 %		15 03 51	Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro (2007-2013)	p.m.	55 000 000	p.m.	1 303 500	
2,37 %		15 03 53	Linea di completamento per l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		15 04 01	Rafforzare la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole o piccolissime dimensioni operanti nei settori culturali e creativi europei, promuovere l'elaborazione di politiche e nuovi modelli aziendali	35 528 000	12 877 727	827 802	300 051	
2,33 %		15 04 02	Sottoprogramma Cultura — Sostenere azioni transfrontaliere e promuovere la circolazione e la mobilità transnazionali	71 106 000	52 000 000	1 656 770	1 211 600	
2,37 %		15 04 51	Completamento di programmi/azioni nel campo della cultura e dell'apprendimento delle lingue	p.m.	2 200 000	p.m.	52 140	
2,33 %		17 01 04 02	Spese di sostegno per il «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)».	1 500 000	1 500 000	34 950	34 950	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,33 %		17 01 06 02	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del «Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)»	4 406 500	4 406 500	102 671	102 671	
2,33 %		17 03 01	Terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020)	60 467 000	47 389 000	1 408 881	1 104 164	
2,37 %		17 03 10	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie	54 127 178	54 127 178	1 282 814	1 282 814	
2,33 %		17 03 11	Autorità europea per la sicurezza alimentare	76 891 362	77 758 060	1 791 569	1 811 763	
2,37 %		17 03 12 01	Contributo dell'Unione all'agenzia europea per i medicinali	8 779 541	8 779 541	208 075	208 075	
2,37 %		17 03 12 02	Contributo speciale a favore dei medicinali orfani	13 105 000	13 105 000	310 589	310 589	
2,37 %		17 03 51	Completamento dei programmi di sanità pubblica	p.m.	2 611 000	p.m.	61 881	
2,37 %		17 04 07	Agenzia europea delle sostanze chimiche — Attività relative alla legislazione sui biocidi	1 857 068	1 857 068	44 013	44 013	
2,33 %		18 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	2 182 755	2 182 755	50 858	50 858	
2,33 %		18 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	559 647	559 647	13 040	13 040	
2,33 %		18 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	534 161	534 161	12 446	12 446	
0,12 %		18 04 01 01	Programma «Europa per i cittadini» — Rafforzare la memoria e accrescere la capacità di partecipazione civica a livello di Unione	24 426 000	25 205 000	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
0,12 %		18 04 01 02	Iniziativa dei cittadini europei (ICE)	740 000	840 000	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,33 %		18 05 03 01	Promuovere società europee sicure	156 526 362	145 303 970	3 647 064	3 385 583	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,37 %		18 05 51	Completamento di programmi quadro di ricerca precedenti (anteriori al 2007) — Settimo programma quadro — CE (2007-2013)	p.m.	19 519 433	p.m.	462 611	
2,37 %		18 06 51	Completamento di azioni nel campo della prevenzione e informazione in materia di droga	p.m.	121 149	p.m.	2 871	
2,37 %		19 05 20	Erasmus+ — Contributo dello strumento di partenariato	11 520 000	14 646 383	273 024	347 119	
2,37 %		21 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI)	2 472 000	2 472 000	58 586	58 586	
2,37 %		21 02 20	Erasmus+ — Contributo per lo strumento di cooperazione allo sviluppo(DCI)	102 428 673	103 495 100	2 427 560	2 452 834	
2,37 %		22 01 06 01	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento di assistenza preadesione	729 000	729 000	17 277	17 277	
2,37 %		22 01 06 02	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura — Contributo dello strumento europeo di vicinato (ENI)	2 287 000	2 287 000	54 202	54 202	
2,37 %		22 02 04 02	Erasmus + — Contributo dello strumento di assistenza preadesione (IPA)	30 271 000	34 352 588	717 423	814 156	
2,37 %		22 04 20	Erasmus+ — Contributo per lo strumento europeo di vicinato (ENI)	79 733 000	99 263 450	1 889 672	2 352 544	
2,33 %		23 03 01 01	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità all'interno dell'Unione	29 746 000	31 370 000	693 082	730 921	
2,33 %		23 03 01 02	Prevenzione delle calamità e preparazione alle calamità nei paesi terzi	5 729 000	5 466 903	133 486	127 379	
2,33 %		23 03 02 01	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi all'interno dell'Unione	1 500 000	1 400 000	34 950	32 620	
2,33 %		23 03 02 02	Interventi di risposta emergenziale rapidi e efficaci nei casi di catastrofi gravi nei paesi terzi	10 392 000	10 000 000	242 134	233 000	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,37 %		23 03 51	Completamento di programmi ed azioni nell'ambito della protezione civile all'interno dell'Unione (precedenti al 2014)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,33 %		26 01 04 01	Spese di supporto per soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA ²)	400 000	400 000	9 320	9 320	
2,33 %		26 03 01	Soluzioni di interoperabilità e quadri comuni per le pubbliche amministrazioni europee, le imprese e i cittadini (ISA ²)	25 800 000	24 468 000	601 140	570 104	
2,37 %		26 03 51	Completamento del programma ISA	p.m.	2 165 000	p.m.	51 311	
2,37 %	75 %	29 01 04 01	Spese di sostegno per il programma statistico europeo	3 230 000	3 230 000	57 413	57 413	Basato sulla partecipazione degli Stati EFTA pari al 75% degli stanziamenti, di cui al protocollo 30 dell'accordo SEE.
2,37 %	75 %	29 02 01	Fornire informazioni statistiche di qualità, applicare nuovi metodi di produzione delle statistiche europee e rafforzare la cooperazione all'interno del sistema statistico europeo	58 475 000	45 000 000	1 039 393	799 875	Basato sulla partecipazione degli Stati EFTA pari al 75% degli stanziamenti, di cui al protocollo 30 dell'accordo SEE.
2,37 %	75 %	29 02 51	Completamento dei programmi statistici (precedenti al 2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Basato sulla partecipazione degli Stati EFTA pari al 75% degli stanziamenti, di cui al protocollo 30 dell'accordo SEE.
2,33 %		32 01 05 01	Spese relative ai funzionari e agenti temporanei che attuano i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	2 022 348	2 022 348	47 121	47 121	

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,33 %		32 01 05 02	Personale esterno che attua i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	745 660	745 660	17 374	17 374	
2,33 %		32 01 05 03	Altre spese di gestione per i programmi di ricerca e innovazione — Orizzonte 2020	1 132 000	1 132 000	26 376	26 376	
2,37 %		32 02 10	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)	13 033 117	13 033 117	p.m.	p.m.	Con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.
2,33 %		32 04 03 01	Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo	320 757 111	321 356 054	7 473 641	7 487 596	
2,37 %		32 04 51	Completamento del Settimo programma quadro (2007-2013)	p.m.	46 165 220	p.m.	1 094 116	
2,37 %		32 04 52	Completamento di precedenti programmi quadro di ricerca (anteriori al 2007)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
2,37 %		32 04 53	Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2007-2013)	p.m.	13 416 634	p.m.	317 974	
2,37 %		32 04 54	Completamento del programma «Energia intelligente — Europa» (2003-2006)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
0,16 %		33 01 04 01	Spese di supporto per il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza	1 100 000	1 100 000	1 760	1 760	
2,33 %		33 01 04 03	Spese di sostegno per il programma per la tutela dei consumatori	1 049 600	1 049 600	24 456	24 456	
2,33 %		33 01 06 01	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare — Contributo del programma Consumatori	1 741 400	1 741 400	40 575	40 575	
0,12 %		33 02 01	Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini	26 451 000	18 700 000	31 741	22 440	
0,16 %		33 02 02	Promuovere la non discriminazione e la parità	35 831 000	25 100 000	57 330	40 160	
2,37 %		33 02 03 01	Diritto societario	1 700 000	700 000	p.m.	p.m.	Azione annuale con riserva di un accordo relativo alla partecipazione degli Stati EFTA.

COMMISSIONE
SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Fattore di proporzionalità (*)	Tasso di partecipazione (1)	Linea di bilancio	Denominazione	Bilancio 2018		Contributo EFTA		Note
				Impegni (2)	Pagamenti (2)	Impegni	Pagamenti	
2,37 %	73,21 %	33 02 51	Completamento delle azioni nell'ambito di diritti, cittadinanza e uguaglianza	p.m.	1 700 000	p.m.	29 496	Basato sul tasso di partecipazione dovuto alla natura mista EFTA/non EFTA della linea di completamento.
2,33 %		33 04 01	Tutelare l'interesse dei consumatori e migliorare la loro sicurezza e la loro informazione	25 175 000	20 200 000	586 578	470 660	
2,37 %		33 04 51	Linea di completamento delle attività dell'Unione a favore dei consumatori	p.m.	100 000	p.m.	2 370	
TOTALE				16 965 512 973	16 154 898 636	382 140 961	367 371 910	
TOTALE PARZIALE SPESE AMMINISTRATIVE				616 505 501	616 505 501	1 584 020	1 584 020	
TOTALE GENERALE				17 582 018 474	16 771 404 137	383 724 981	368 955 930	

(1) Il tasso di partecipazione è pari al 100 % degli stanziamenti se non diversamente convenuto.

(2) Inclusi gli stanziamenti iscritti in riserva.

(*) The proportionality factors applied to calculate the financial contribution are based on the following participation per EEA EFTA country and per EU programme:

Programma	Islanda	Liechtenstein	Norvegia	Fattore di proporzionalità
Orizzonte 2020	X	—	X	2,33 %
Erasmus+	X	X	X	2,37 %
COSME	X	—	—	0,12 %
Copernicus	X	—	X	2,33 %
Galileo			X	2,21 %
Terzo programma per la salute	X	—	X	2,33 %
Diritti, uguaglianza e cittadinanza — Garantire la tutela dei diritti e l'empowerment dei cittadini	X	—	—	0,12 %
Diritti, uguaglianza e cittadinanza — Promuovere la non discriminazione e la parità	X	X	—	0,16 %
Consumatori	X	—	X	2,33 %
Europa creativa	X	—	X	2,33 %
Protezione civile	X	—	X	2,33 %
Meccanismo per collegare l'Europa — asse TIC	X	—	X	2,33 %
EaSI — asse EURES	X	—	X	2,33 %
EaSI — asse PROGRESS	X	—	X	2,33 %
ISA ²	X	—	X	2,33 %
Programma statistico europeo	X	X	X	2,37 %

ELENCO DELLE RUBRICHE DI BILANCIO APERTE AI PAESI CANDIDATI E, SE PERTINENTE, AI POTENZIALI CANDIDATI DEI BALCANI OCCIDENTALI E AD ALCUNI PAESI PARTNER

COMMISSIONE

ELENCO DELLE RUBRICHE DI BILANCIO APERTE AI PAESI CANDIDATI E, SE PERTINENTE, AI POTENZIALI CANDIDATI DEI BALCANI OCCIDENTALI E AD ALCUNI PAESI PARTNER

(Milioni di EUR)

	Stati beneficiari							
	MK	TR	AL	BA	ME	RS	Kosovo*	Totale
32 04 53 Completamento del programma Energia intelligente — Europa (2007-2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
33 02 01, 33 02 02, 33 02 51 e 33 01 04 01 Programma Diritti e cittadinanza/Completamento del programma contro la violenza (Daphne)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
33 02 06 Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali	0,17	p.m.	0,16	p.m.	p.m.	0,18	p.m.	0,51
33 01 04 03, 33 04 01 e 33 04 51 Programma Consumatori	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
33 01 04 02, 33 03 01 e 33 03 02 Programma Giustizia	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linee di bilancio interessate ⁽¹⁾ Orizzonte 2020/Completamento del settimo programma quadro di ricerca — CE (non nucleare)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linee di bilancio interessate ⁽²⁾ Erasmus+	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linee di bilancio interessate ⁽³⁾ Programma Europa creativa/Completamento del programma Cultura (dal 2007 al 2013)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Linee di bilancio interessate ⁽⁴⁾ Programma di ricerca e formazione Euratom/ Completamento del settimo programma quadro di ricerca — Euratom (nucleare)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
<p>(1) Linee di bilancio interessate: 02 01 05, 02 04, 05 01 05, 05 09, 06 01 05, 06 03, 08 01 05, 08 01 06, 08 02, 09 01 05, 09 04, 10 01 05, 10 02, 15 01 05, 15 03, 18 01 05, 18 05, 32 01 05 e 32 04.</p> <p>(2) Linee di bilancio interessate: 15 02 53, 15 02 51, 15 01 04 01, 15 01 06 01, 15 02 01 01, 15 02 01 02, 15 02 02, 15 02 03, 19 05 20, 21 01 06 01, 21 02 20, 22 01 06 01, 22 01 06 02, 22 02 04 02 e 22 04 20. Solo la Turchia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia partecipano alla sezione esterna del programma Erasmus+.</p> <p>(3) Linee di bilancio interessate: 09 01 04 02, 09 05 51, 09 05 01, 15 04 01, 15 04 02, 15 04 51, 15 01 04 02 e 15 01 06 02.</p> <p>(4) Linee di bilancio interessate: 08 01 05 11, 08 01 05 12, 08 01 05 13, 08 03, 10 01 05 11, 10 01 05 12, 10 01 05 13, 10 01 05 14 e 10 03.</p>								

COMMISSIONE

**OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI
DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)**

COMMISSIONE
OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

A. INTRODUZIONE

Il presente allegato è redatto conformemente alle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Esso fornisce tutta una serie di informazioni quantitative sui prestiti attivi e passivi che beneficiano di una garanzia del bilancio dell'Unione: prestiti a sostegno della «bilancia dei pagamenti», operazioni di assunzione prestiti per fornire assistenza macrofinanziaria a paesi terzi, prestiti Euratom assunti per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi e prestiti della Banca europea per gli investimenti BEI in alcuni paesi terzi.

Al 31 dicembre 2016 la consistenza delle operazioni in sospeso coperte dal bilancio dell'Unione ammontava a 83 246 950 925 EUR, di cui 53 633 721 333 EUR all'interno dell'Unione e 29 613 229 592 EUR all'esterno (con interessi maturati, cifre arrotondate e tasso di cambio dell'euro applicabile al 31 dicembre 2016).

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)**B. PRESENTAZIONE SINTETICA DELLE DIVERSE CATEGORIE DI PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE****I. MECCANISMO UNICO DI SOSTEGNO FINANZIARIO A MEDIO TERMINE DELLE BILANCE DEI PAGAMENTI DEGLI STATI MEMBRI****1. Base giuridica**

Regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1360/2008 del Consiglio, del 2 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 (GU L 352 del 31.12.2008, pag. 11).

Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

Decisione 2009/290/CE del Consiglio, del 20 gennaio 2009, relativa all'assistenza finanziaria a medio termine della Comunità alla Lettonia (GU L 79 del 25.3.2009, pag. 39).

Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

Regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 1).

Decisione del Consiglio 2013/531/UE, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione a titolo precauzionale di un sostegno finanziario a medio termine dell'Unione a favore della Romania (GU L 286 del 29.10.2013, pag. 1).

2. Descrizione

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 332/2002, l'Unione può concedere prestiti a uno o più Stati membri che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Possono beneficiare di tale meccanismo soltanto gli Stati membri che non hanno adottato l'euro. L'esposizione creditizia, in conto capitale, di questi prestiti era limitata a 12 000 000 000 EUR.

Il 2 dicembre 2008 il Consiglio ha deciso di portare l'importo a 25 000 000 000 EUR.

Il 4 novembre 2008 il Consiglio ha deciso di offrire un sostegno finanziario comunitario a medio termine all'Ungheria sotto forma di un prestito a medio termine con capitale pari a 6 500 000 000 EUR con una scadenza media massima di 5 anni.

Il 20 gennaio 2009 il Consiglio ha deciso di offrire un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Lettonia sotto forma di un prestito a medio termine con capitale pari a 3 100 000 000 EUR con una scadenza media massima di 7 anni.

Il 6 maggio 2009 il Consiglio ha deciso di offrire un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania sotto forma di un prestito a medio termine con capitale pari a 5 000 000 000 EUR con una scadenza media massima di 5 anni.

Il 18 maggio 2009 il Consiglio ha deciso di portare l'importo a 50 000 000 000 EUR.

Il 22 ottobre 2013 il Consiglio ha deciso di concedere a titolo precauzionale un'assistenza finanziaria a medio termine a favore della Romania per un importo massimo di 2 000 000 000 EUR sotto forma di prestito con una scadenza media massima di 8 anni. Lo strumento è scaduto alla fine di settembre 2015 senza essere stato utilizzato integralmente.

3. Incidenza finanziaria

Poiché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono state realizzate a condizioni identiche, l'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza. Al 31 dicembre 2016 il saldo dovuto a titolo di questo strumento era pari a 4 200 000 000 EUR.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

II. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI DELL'UNIONE DESTINATI ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA NELL'AMBITO DEL MECCANISMO EUROPEO DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA

1. **Base giuridica**

Regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1).

Articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Decisione di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE del 7 dicembre 2010 che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, che fornisce al Portogallo l'assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

Decisione di esecuzione 2011/682/UE del Consiglio, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione (2011/77/UE) che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31).

Decisione di esecuzione 2011/683/UE del Consiglio, dell'11 ottobre 2011, che modifica la decisione di esecuzione (2011/344/UE) che fornisce al Portogallo assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 269 del 14.10.2011, pag. 32).

Decisione di esecuzione 2013/313/UE del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 40).

Decisione di esecuzione 2013/323/UE del Consiglio, del 21 giugno 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/344/UE sulla concessione di assistenza finanziaria dell'Unione al Portogallo (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 47).

Decisione di esecuzione 2013/525/UE del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che modifica la decisione di esecuzione 2011/77/UE che fornisce all'Irlanda assistenza finanziaria dell'Unione (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 71).

Decisione di esecuzione (UE) 2016/542 del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sulla concessione di assistenza finanziaria a breve termine dell'Unione alla Grecia (2015/1181) (GU L 91 del 7.4.2016, pag. 22).

2. **Descrizione**

L'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce la possibilità per l'Unione di concedere un'assistenza finanziaria ad uno Stato membro che si trovi o rischi di trovarsi in gravi difficoltà causate anche da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.

La garanzia fornita dall'Unione riguarda i prestiti sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, l'esposizione creditizia dei prestiti o delle linee di credito che si possono concedere agli Stati membri nell'ambito del meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria è limitata al margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie dell'Unione per gli stanziamenti di pagamento

Questa voce costituisce la struttura per la garanzia dell'Unione. Essa permette alla Commissione di garantire il servizio del debito al posto del debitore insolvente.

Per adempiere ai propri obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante i propri fondi di tesoreria. Si applica l'articolo 12 del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 2007/436/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (GU L 130 del 31.5.2000, pag. 1).

Il 7 dicembre 2010, l'Unione ha deciso di concedere all'Irlanda un prestito pari a 22 500 000 000 EUR, con una scadenza media di massimo 7,5 anni (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

Il 30 maggio 2011, l'Unione ha deciso di concedere al Portogallo un prestito pari a 2 600 000 000 EUR (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

L'11 ottobre 2011, il Consiglio ha deciso di modificare le decisioni di attuazione 2011/77/UE e 2011/344/UE, estendendo le scadenze e applicando la riduzione del margine di interesse a tutti i segmenti che sono già stati erogati [GU L 269 del 14.10.2011, pag. 31 per quanto riguarda l'Irlanda (2011/682/UE) e pag. 32 per quanto riguarda il Portogallo (2011/683/UE)].

Il 21 giugno 2013 il Consiglio ha deciso di modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE prorogando la scadenza media del prestito e offrendo la possibilità di prorogare le scadenze delle rate su richiesta dell'Irlanda (GU L 173 del 26.6.2013, pag. 40).

Il 21 giugno 2013, il Consiglio ha deciso di modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE prorogando la scadenza media del prestito e offrendo la possibilità di prorogare le scadenze delle rate su richiesta del Portogallo. Inoltre, sono state precisate le misure che il Portogallo deve adottare in linea con i requisiti specificati nel protocollo d'intesa (GU L 175 del 27.6.2013, pag. 47).

Il 22 ottobre 2013 il Consiglio ha deciso di modificare la decisione di esecuzione 2011/77/UE prorogando il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa all'Irlanda (GU L 282 del 24.10.2013, pag. 71).

3. *Incidenza finanziaria*

Poiché le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti sono state realizzate a condizioni identiche, l'incidenza finanziaria si limita all'intervento della garanzia in caso di inadempienza. Al 31 dicembre 2016 il saldo dovuto a titolo di questo strumento era pari a 46 800 000 000 EUR.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

III. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROGRAMMI DI PRESTITI ASSUNTI DALL'UNIONE PER CONCEDERE UN'ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI TERZI DEL BACINO MEDITERRANEO

1. **Base giuridica**

Decisione n. 1351/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 341 dell'18.12.2013, pag. 4).

Decisione n. 534/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria alla Repubblica tunisina (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 9).

Decisione (UE) 2016/1112 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (GU L 186 del 09.7.2016, pag. 1).

Decisione (UE) 2016/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 18).

2. **Descrizione**

L'11 dicembre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Giordania un'assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti per un importo massimo di 180 000 000 EUR e con una durata massima di 15 anni, al fine di coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti giordana individuato nel programma dell'FMI. Nel 2015 lo strumento è stato integralmente erogato in due quote di pari importo.

Il 15 maggio 2014 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Tunisia un'assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti per un importo massimo di 300 000 000 EUR e con una durata massima di 15 anni, al fine di coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti tunisina individuato nel programma dell'FMI. Le prime due tranche, ciascuna di 100 000 000 EUR, sono state entrambe pagate nel 2015 e la terza nel luglio 2017.

Il 6 luglio 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Tunisia un'ulteriore assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti per un importo massimo di 500 milioni di EUR (tre rate di prestito pari a 200, 150 e 150 milioni). La prima tranche di 200 000 000 EUR è stata pagata nell'ottobre 2017.

Il 14 dicembre 2016 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Giordania un'ulteriore assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti per un importo massimo di 200 milioni di EUR (due rate di prestito pari a 100 milioni). La prima tranche di 100 000 000 EUR è stata pagata nell'ottobre 2017.

3. **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), e successivamente del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)IV. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROGRAMMI DI PRESTITI CONTRATTI DALL'UNIONE AI FINI DELLA
CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI TERZI DELL'EUROPA CENTRALE E
ORIENTALE1. **Base giuridica**2. **Descrizione**3. **Incidenza finanziaria**

Attualmente non vi sono prestiti in essere ai sensi della presente sezione. I prestiti precedenti sono stati interamente rimborsati.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

V. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROGRAMMI DI PRESTITI CONTRATTI DALLA COMUNITÀ AI FINI DELLA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI DELL'UNIONE DEGLI STATI INDIPENDENTI E DELLA MONGOLIA

1. **Base giuridica**

Decisione 97/787/CE del Consiglio, del 17 novembre 1997, relativa alla concessione di un aiuto finanziario straordinario a favore dell'Armenia e della Georgia (GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37).

Decisione 2002/639/CE del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 209 del 6.8.2002, pag. 22).

Decisione 2009/890/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Armenia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 3).

Decisione n. 388/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 179 del 14.7.2010, pag. 1).

Decisione n. 778/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macro-finanziaria alla Georgia (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 15).

Decisione n. 1025/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alla concessione di assistenza macro-finanziaria alla Repubblica del Kirghizistan (GU L 283 del 25.10.2013, pag. 1).

Decisione 2014/215/UE del Consiglio, del 14 aprile 2014, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 111 del 15.4.2014, pag. 85).

Decisione (UE) 2015/601 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 aprile 2015, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 1).

Decisione (UE) 2017/1565 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova (GU L 242 del 20.9.2017, pag. 14).

2. **Descrizione**

Il Consiglio ha deciso, il 17 novembre 1997, di accordare la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione straordinaria di assunzione e erogazione di prestiti a favore dell'Armenia e della Georgia. Si tratta di un prestito alla Georgia dell'importo massimo in capitale di 142 000 000 EUR e di un prestito di 28 000 000 EUR all'Armenia, per una durata massima di quindici anni.

La prima quota, di 110 000 000 EUR, è stata versata alla Georgia il 24 luglio 1998. La seconda quota non verrà più sborsata.

Il 12 luglio 2002 il Consiglio ha deciso di concedere all'Ucraina un prestito a lungo termine per un capitale massimo di 110 000 000 EUR, con una scadenza massima di 15 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve del paese e agevolare l'attuazione delle necessarie riforme strutturali. L'importo dello strumento è stato integralmente erogato nel 2014.

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea ad un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per l'Armenia, sotto forma di un prestito a lungo termine per un importo massimo di 65 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni. La prima quota di 26 000 000 EUR è stata erogata nel 2011, mentre la seconda e ultima quota è stata erogata nel 2012.

Il 7 luglio 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere all'Ucraina un prestito a lungo termine per un capitale massimo di 500 000 000 EUR, con una scadenza massima di 15 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti. Nel 2014 e nel 2015 lo strumento è stato integralmente erogato in due quote di pari importo.

Il 12 agosto 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere un'assistenza macrofinanziaria alla Georgia per un importo massimo di 46 000 000 EUR (fino a 23 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni e fino a 23 000 000 EUR sotto forma di prestiti) per una durata massima di 15 anni. La prima quota di 10 000 000 di EUR è stata versata nell'aprile 2015 e la seconda quota di 13 000 000 di EUR nel maggio 2017.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

Il 22 ottobre 2013 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di concedere un'assistenza macrofinanziaria alla Repubblica del Kirghizistan per un importo massimo di 30 000 000 EUR (fino a 15 000 000 EUR sotto forma di sovvenzioni e fino a 15 000 000 EUR sotto forma di prestiti) per una durata massima di 15 anni. La prima quota di 5 000 000 EUR è stata erogata nel 2015 e la seconda quota nell'aprile 2016.

Il 14 aprile 2014 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione dell'Ucraina assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti per un importo massimo di 1 000 000 000 EUR e con una durata massima di 15 anni, al fine di coprire il fabbisogno urgente della bilancia dei pagamenti ucraina individuato nel programma dell'FMI. L'importo totale di 1 000 000 000 EUR è stato versato nel 2014.

Il 15 aprile 2015 il Consiglio ha deciso di mettere a disposizione dell'Ucraina un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 1 800 000 000 EUR e con una durata massima di 15 anni, al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma di riforme sostanziali nel paese. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti ucraina rilevato dal programma dell'FMI. La prima quota di 600 000 000 di EUR è stata versata nel luglio 2015 e la seconda quota di 600 000 000 di EUR nel marzo 2017.

Il 13 settembre 2017 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno deciso di mettere a disposizione della Repubblica di Moldova un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 100 000 000 EUR (fino a EUR 40 000 000 sotto forma di sovvenzioni e fino a 60 000 000 EUR sotto forma di prestiti con una durata massima di 15 anni), al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma di riforme sostanziali nel paese.

3. *Incidenza finanziaria*

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), e successivamente del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

VI. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PROGRAMMI DI PRESTITI ASSUNTI DALL'UNIONE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI UN'ASSISTENZA MACROFINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI DEI BALCANI OCCIDENTALI

1. **Base giuridica**

Decisione 1999/325/CE del Consiglio, del 10 maggio 1999, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 123 del 13.5.1999, pag. 57).

Decisione 1999/733/CE del Consiglio, dell'8 novembre 1999, relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 294 del 16.11.1999, pag. 31).

Decisione 2001/549/CE del Consiglio, del 16 luglio 2001, relativa alla concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 38).

Decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa alla concessione di un'ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25).

Decisione 2002/883/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Bosnia-Erzegovina (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 28).

Decisione 2004/580/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Albania e che abroga la decisione 1999/282/CE (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 116).

Decisione 2008/784/EC del Consiglio, del 2 ottobre 2008, che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all'Unione statale di Serbia e Montenegro (precedentemente la Repubblica federale di Jugoslavia) a norma delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE (GU L 269 del 10.10.2008, pag.8).

Decisione 2009/891/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Bosnia-Erzegovina (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 6).

Decisione 2009/892/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Serbia (GU L 320 del 5.12.2009, pag. 9).

2. **Descrizione**

Il 10 maggio 1999 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore della Bosnia-Erzegovina. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 20 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (Bosnia I).

La prima quota di 10 000 000 EUR, della durata massima di quindici anni, è stata versata alla Bosnia-Erzegovina il 21 dicembre 1999. La seconda quota di 10 000 000 EUR è stata versata nel 2001.

L'8 novembre 1999 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore dell' ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 50 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (FYROM II).

La prima quota di 10 000 000 EUR, per una durata massima di quindici anni, è stata versata all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel gennaio 2001, la seconda quota di 12 000 000 EUR nel gennaio 2002, la terza quota di 10 000 000 EUR nel giugno 2003 e la quarta quota di 18 000 000 EUR nel dicembre 2003.

Il 16 luglio 2001 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore dell'ex Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro I). Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 225 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni. Il prestito è stato versato in un'unica quota nell'ottobre 2001.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

Il 5 novembre 2002 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore della Bosnia-Erzegovina. Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 20 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni (Bosnia II).

La prima quota, di 10 000 000 EUR, della durata massima di quindici anni, è stata versata alla Bosnia-Erzegovina nel 2004, e la seconda quota, di 10 000 000 EUR, nel 2006.

Il 5 novembre 2002 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea a un'operazione di assunzione/erogazione di un prestito a favore di Serbia e Montenegro (Serbia e Montenegro II). Si tratta di un prestito a lungo termine di un importo massimo di 55 000 000 EUR in capitale, per una durata massima di quindici anni.

La prima quota di 10 000 000 EUR e la seconda di 30 000 000 EUR, per una durata massima di quindici anni, sono state versate a Serbia e Montenegro nel 2003, e la terza quota, di 15 000 000 EUR, nel 2005.

Il prestito all'Albania IV di 9 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni, è stato erogato interamente nel 2006.

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea per un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per la Serbia, sotto forma di un prestito a lungo termine, per un importo massimo di 200 000 000 EUR, per una durata massima di 8 anni. La prima quota di 100 000 000 EUR è stata pagata nel 2011.

Il 30 novembre 2009 il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia dell'Unione europea per un'operazione di assunzione ed erogazione di prestiti per la Serbia, sotto forma di un prestito a lungo termine, per un importo massimo di 100 000 000 EUR, per una durata massima di 15 anni. Le due tranches di 50 000 000 EUR ciascuno sono state pagate nel 2013.

3. *Incidenza finanziaria*

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), e successivamente del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

VII. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI EURATOM DESTINATI A FINANZIARE IL MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO DI EFFICACIA E DI SICUREZZA DEL PARCO NUCLEARE DEI PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE, NONCHÉ DELLA COMUNITÀ DEGLI STATI INDIPENDENTI

1. **Base giuridica**

Decisione 77/270/Euratom del 29 marzo 1977, che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

2. **Descrizione**

Conformemente alle disposizioni della decisione 94/179/Euratom (GU L 84 del 29.3.1994, pag. 41), l'Unione europea estende il beneficio dei prestiti Euratom, ai sensi della decisione 77/270/Euratom, al miglioramento del livello di efficacia e di sicurezza del parco nucleare dei paesi dell'Europa centrale e orientale, nonché della Comunità degli Stati indipendenti.

Un importo massimo totale dei prestiti Euratom per gli Stati membri e per i paesi terzi resta fissato a 4 000 000 000 EUR.

Nel 2000 la Commissione ha deciso un prestito a favore della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria (212 500 000 EUR), l'ultima quota del quale è stata versata nel 2006. Nel 2000 la Commissione ha concesso un prestito a favore del progetto K2R4 in Ucraina, ma nel 2004 ne ha ridotto l'importo all'equivalente in euro di 83 milioni di dollari USA. Al progetto K2R4 è stato concesso un prestito di 39 000 000 EUR (prima quota) nel 2007, di 22 000 000 USD nel 2008 e di 10 335 000 USD nel 2009, ai sensi della decisione della Commissione del 2004. Nel 2004 la Commissione ha deciso un prestito a favore della centrale nucleare di Cernavodă in Romania (223 500 000 EUR). Una prima quota di 100 000 000 EUR e una seconda di 90 000 000 EUR sono state versate nel 2005, mentre l'ultima quota, di 33 500 000 EUR, è stata erogata nel 2006.

Nel 2013 la Commissione ha deciso di concedere un finanziamento ad Energoatom, Ucraina, pari a 300 000 000 EUR destinato a migliorare la sicurezza delle centrali nucleari. Il prestito sarà fornito in collaborazione con la BERS, che fornisce un altro prestito di 300 milioni di EUR in parallelo. Le condizioni alle quali è subordinata la disponibilità iniziale del prestito sono state valutate e considerate pienamente raggiunte nel 2015 e il prestito è stato dichiarato effettivo. La prima quota di 50 000 000 EUR è stata erogata nel maggio 2017.

3. **Incidenza finanziaria**

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), e successivamente del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

Dal 1° gennaio 2007 i prestiti a Bulgaria e Romania non sono più considerati azioni esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

VIII. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI AI PAESI TERZI DEL BACINO MEDITERRANEO

1. **Base giuridica**

Alcuni dei paesi inclusi nelle base giuridica qui di seguito esposta sono ora Stati membri o sono considerati paesi candidati all'adesione. Inoltre, i nomi dei paesi possono essere cambiati dopo l'adozione di tale base legale.

Decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977 (protocolli «Mediterraneo»).

Regolamento (CEE) n. 1273/80 del Consiglio, del 23 maggio 1980, concernente la conclusione del protocollo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla messa in atto anticipata del protocollo n. 2 dell'accordo di cooperazione (GU L 130 del 27.5.1980, pag. 98).

Decisione del Consiglio del 19 luglio 1982 (aiuto eccezionale supplementare per la ricostruzione del Libano).

Regolamento (CEE) n. 3183/82 del Consiglio, del 22 novembre 1982, relativo alla conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 337 del 29.11.1982, pag. 43).

Decisione del Consiglio del 9 ottobre 1984 (prestito fuori protocollo «Jugoslavia»).

Decisione 87/604/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del secondo protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia (GU L 389 del 31.12.1987, pag. 65).

Decisione 88/33/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 25).

Decisione 88/34/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1987, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 22 del 27.1.1988, pag. 33).

Decisione 88/453/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 224 del 13.8.1988, pag. 32).

Decisione 92/44/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina (GU L 18 del 25.1.1992, pag. 34).

Decisione 92/207/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 21).

Decisione 92/208/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno hascemita di Giordania (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 29).

Decisione 92/209/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica libanese (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 37).

Decisione 92/210/CEE del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (GU L 94 dell'8.4.1992, pag. 45).

Regolamento (CEE) n. 1763/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei (GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 5), abrogato dal regolamento (CE) n. 1488/96 (GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1).

Decisione 92/548/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 13).

Decisione 92/549/CEE del Consiglio, del 16 novembre 1992, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 352 del 2.12.1992, pag. 21).

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

Decisione 93/408/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla conclusione del protocollo di cooperazione finanziaria tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Slovenia (GU L 189 del 29.7.1993, pag. 152).

Decisione 94/67/CE del Consiglio, del 24 gennaio 1994, relativa alla conclusione del protocollo sulla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana (GU L 32 del 5.2.1994, pag. 44).

Decisione 95/484/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Malta (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 14).

Decisione 95/485/CE del Consiglio, del 30 ottobre 1995, riguardante la conclusione del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità europea e la Repubblica di Cipro (GU L 278 del 21.11.1995, pag. 22).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sud Africa, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 1999/786/CE del Consiglio, del 29 novembre 1999, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma (GU L 308 del 3.12.1999, pag. 35).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/788/CE del Consiglio, del 4 dicembre 2000, recante modifica della decisione 2000/24/CE allo scopo di istituire un programma speciale d'azione della BEI a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 27).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla BEI una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

Proposta della Commissione COM(2016) 583 final, del 14 settembre 2016, avente ad oggetto una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione.

2. **Garanzia del bilancio dell'Unione**

Conformemente alla decisione del Consiglio dell'8 marzo 1977, l'Unione assume la garanzia dei prestiti destinati ad essere concessi dalla BEI nell'ambito degli impegni finanziari dell'Unione nei confronti dei paesi del bacino mediterraneo.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

La decisione è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 30 ottobre 1978 a Bruxelles e il 10 novembre 1978 a Lussemburgo in base al quale si predispose una garanzia globalizzata, pari al 75 % dell'insieme degli stanziamenti aperti a titolo delle operazioni di prestito nei seguenti paesi: Malta, Tunisia, Algeria, Marocco, Portogallo (protocollo finanziario, aiuto d'urgenza), Turchia, Cipro, Egitto, Giordania, Siria, Israele, Grecia, ex Jugoslavia e Libano.

Per ogni nuovo protocollo finanziario, viene steso un nuovo atto di prolungamento di tale contratto.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 1999/786/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 18 aprile 2000 a Bruxelles e il 23 maggio 2000 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 novembre 2011 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione n. 466/2014/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

3. *Descrizione*

Nel quadro dei protocolli finanziari con i paesi terzi del Mediterraneo, sono fissati importi globali per prestiti che possono essere concessi dalla BEI sulle sue risorse proprie. La Banca europea per gli investimenti (BEI) concede i prestiti ai settori atti a contribuire allo sviluppo economico dei paesi considerati: infrastrutture di trasporti, porti, approvvigionamento idrico, produzione e trasmissione di energia, progetti agricoli, promozione delle piccole e medie imprese.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Gaza e Cisgiordania. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 2 310 000 000 EUR ai suddetti paesi mediterranei, per un periodo di tre anni a partire dal 31 gennaio 1997 (con una possibile proroga di sei mesi).

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 29 novembre 1999, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti per la ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 600 000 000 EUR, per un periodo di tre anni a partire dal 29 novembre 1999 (con una possibile proroga di sei mesi).

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Malta, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, Gaza e Cisgiordania. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Copre un periodo di sette anni dal 1° febbraio 2000 al 31 gennaio 2007. Poiché a tale data i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 4 dicembre 2000, il Consiglio ha deciso di porre in essere un programma speciale d'azione della BEI a sostegno del consolidamento e del potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia. L'importo di questi prestiti è limitato a un massimale globale di 450 000 000 EUR.

La decisione 2005/47/CE ha ristrutturato il mandato regionale mediterraneo per escludere Cipro, Malta e la Turchia, che erano inclusi nel mandato per i paesi vicini dell'area sud-est.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi mediterranei: Algeria, Egitto, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Israele, Giordania, Libano, Libia (ammissibilità da decidersi dal Consiglio) Marocco, Siria, Tunisia. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %.

La decisione 2006/1016/CE è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

La decisione n. 466/2014/UE accorda una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (Paesi in fase di preadesione, Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, Asia e America latina, Sud Africa) nel periodo 2014-2020. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI ammonta a 30 000 000 000 EUR, composto da un massimale fisso di 27 000 000 000 EUR e un importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR, da decidere in conformità della procedura legislativa ordinaria a seguito della revisione intermedia. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dovuto.

La proposta della Commissione COM(2016) 583 final, del 14 settembre 2016, prevede un aumento del massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 mediante l'attivazione dell'importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR di cui alla decisione n. 466/2014/UE e l'aggiunta di un nuovo mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti per contrastare le cause profonde della migrazione per un importo pari a 2 300 000 000 EUR. Il massimale globale raggiungerà l'importo totale di 32 300 000 000 EUR e sarà ripartito in massimali e submassimali regionali.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

4. *Incidenza finanziaria*

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), e successivamente del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore,
- alla concessione, in tutta una serie di casi, di abbuoni di interesse del 2 %, a titolo di aiuto non rimborsabile, entro il limite dei pacchetti previsti dai protocolli finanziari.

I prestiti ai nuovi Stati membri non sono più considerati azione esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

IX. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI NEI PAESI TERZI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE E NELLE REGIONI DEI BALCANI OCCIDENTALI

1. **Base giuridica**

Alcuni dei paesi inclusi nella base giuridica qui di seguito esposta sono ora Stati membri o sono considerati paesi candidati all'adesione. Inoltre, i nomi dei paesi possono essere cambiati dopo l'adozione di tale base legale.

Decisione del Consiglio dei governatori della BEI, del 29 novembre 1989, relativa alle operazioni della Banca in Ungheria e in Polonia.

Decisione 90/62/CEE del Consiglio, del 12 febbraio 1990, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 42 del 16.2.1990, pag. 68).

Decisione 91/252/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, che estende alla Cecoslovacchia, alla Bulgaria e alla Romania la decisione 90/62/CEE che accorda la garanzia della Comunità alla BEI contro perdite derivanti da prestiti per progetti in Ungheria e in Polonia (GU L 123 del 18.5.1991, pag. 44).

Decisione 93/166/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, che accorda una garanzia comunitaria alla BEI a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti d'investimento realizzati in Estonia, Lettonia e Lituania (GU L 69 del 20.3.1993, pag. 42).

Decisione 93/696/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1993, che accorda una garanzia della Comunità alla BEI a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare nei paesi dell'Europa centrale ed orientale (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania) (GU L 321 del 23.12.1993, pag. 27).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sud Africa, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 98/348/CE del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente la concessione alla BEI di una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 53).

Decisione 98/729/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la decisione 97/256/CE per estendere la garanzia accordata dalla Comunità alla BEI ai prestiti a favore di progetti in Bosnia-Erzegovina (GU L 346 del 22.12.1998, pag. 54).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2000/688/CE del Consiglio, del 7 novembre 2000, recante modificazione della decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia accordata dalla Comunità alla BEI, includendovi i prestiti per progetti da realizzare in Croazia (GU L 285 del 10.11.2000, pag. 20).

Decisione 2001/778/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che modifica la decisione 2000/24/CE allo scopo di estendere la garanzia concessa dalla Comunità alla BEI, includendovi i prestiti per progetti da realizzare nella Repubblica federale di Jugoslavia (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 43).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e della politica europea di vicinato (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla BEI una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

Proposta della Commissione COM(2016) 583 final, del 14 settembre 2016, avente ad oggetto una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione.

2. *Garanzia del bilancio dell'Unione*

La decisione 90/62/CEE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità economica europea e la BEI (BEI), il 24 aprile 1990 a Bruxelles e il 14 maggio 1990 a Lussemburgo, relativo ai prestiti in Ungheria e in Polonia, e di un'estensione di tale contratto ai prestiti in Cecoslovacchia, in Romania e in Bulgaria, firmata il 31 luglio 1991 a Bruxelles e a Lussemburgo.

Questo contratto di garanzia è stato oggetto di un atto, firmato il 19 gennaio 1993 a Bruxelles e il 4 febbraio 1993 a Lussemburgo, che sostituisce la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca alla Repubblica federativa ceca e slovacca a partire dal 1° gennaio 1993.

La decisione 93/696/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato tra la Comunità europea e la BEI firmato il 22 luglio 1994 a Bruxelles e il 12 agosto 1994 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI firmato il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 98/348/CE e la decisione 98/729/CE erano all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI firmato il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI firmato il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la BEI firmato il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 novembre 2011 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

La decisione n. 466/2014/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

3. *Descrizione*

A seguito di un invito del Consiglio del 9 ottobre 1989, il consiglio dei governatori della BEI ha deciso, il 29 novembre 1989, di autorizzare la Banca a concedere dei prestiti su capitale proprio per finanziare dei progetti d'investimento in Ungheria e in Polonia per un massimale di 1 000 000 000 EUR. È stato convenuto che tali prestiti siano concessi per finanziare progetti di investimento rispondenti ai criteri normalmente applicati dalla Banca in caso di erogazione di prestiti su capitale proprio.

Il Consiglio ha deciso, il 14 maggio 1991 e il 15 marzo 1993, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di estendere tale garanzia ai prestiti che la BEI potrebbe concedere negli altri paesi dell'Europa centrale e orientale (Cecoslovacchia, Bulgaria, Romania) nel corso di un periodo di due anni e per un valore di 700 000 000 EUR.

Il 13 dicembre 1993 il Consiglio, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti da realizzare in Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania e Albania per un importo di 3 000 000 000 EUR per un periodo triennale.

La garanzia di bilancio copre la totalità del servizio del debito (rimborso del capitale, interessi, spese connesse) relativo a detti prestiti.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di rinnovare la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Albania, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 3 520 000 000 EUR ai suddetti paesi dell'Europa centrale e orientale. Esso copre un periodo di tre anni a partire dal 31 gennaio 1997. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 19 maggio 1998, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti per tutti i paesi è pari a 150 000 000 EUR, per un periodo di due anni a partire dal 1° gennaio 1998. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Il 14 dicembre 1998, il Consiglio ha deciso di modificare la decisione 97/256/CE per estendere la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Bosnia-Erzegovina. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 100 000 000 EUR, per un periodo di due anni a partire dal 22 dicembre 1998. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati in Albania, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Romania, Slovenia. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse per un periodo di sette anni a partire dal 1° febbraio 2000 fino al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

Il 7 novembre 2000, il Consiglio ha deciso di estendere la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti da realizzare in Croazia.

Il 6 novembre 2000, il Consiglio ha deciso di estendere la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti da realizzare nell'ex Repubblica federale di Jugoslavia.

La decisione 2005/47/CE ha ristrutturato il mandato regionale mediterraneo per escludere Cipro, Malta e la Turchia, che erano inclusi nel mandato per i paesi vicini dell'area sud-est.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi candidati all'adesione: Croazia, Turchia e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i potenziali candidati Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

La decisione n. 466/2014/UE concede una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (paesi in fase di preadesione, paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, Asia e America latina, Sudafrica) nel periodo 2014-2020. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI non deve superare 30 000 000 000 EUR, ripartiti fra un massimale fisso dell'importo massimo di 27 000 000 000 EUR e un importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR, da decidere in conformità della procedura legislativa ordinaria a seguito della revisione intermedia. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dovuto.

La proposta della Commissione COM(2016) 583 final, del 14 settembre 2016, prevede un aumento del massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 mediante l'attivazione dell'importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR di cui alla decisione n. 466/2014/UE e l'aggiunta di un nuovo mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti per contrastare le cause profonde della migrazione per un importo pari a 2 300 000 000 EUR. Il massimale globale raggiungerà l'importo totale di 32 300 000 000 EUR e sarà ripartito in massimali e submassimali regionali.

4. *Incidenza finanziaria*

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), e successivamente del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

I prestiti ai nuovi Stati membri non sono più considerati azione esterne [cfr. regolamento (CE, Euratom) n. 2273/2004 (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 28)]; sono pertanto coperti direttamente dal bilancio dell'Unione e non più dal Fondo.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

X. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI IN CASO DI PERDITE DOVUTE A PRESTITI A FAVORE DI PROGETTI IN TALUNI PAESI DELL'ASIA E DELL'AMERICA LATINA

1. **Base giuridica**

Decisione 93/115/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1993, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti di interesse comune in alcuni paesi terzi (GU L 45 del 23.2.1993, pag. 27).

Decisione 96/723/CE del Consiglio, del 12 dicembre 1996, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti d'interesse comune realizzati nei paesi dell'America latina e dell'Asia, con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione (Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, El Salvador, Uruguay e Venezuela; Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam) (GU L 329 del 19.12.1996, pag. 45).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sud Africa, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla BEI una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

Proposta della Commissione COM(2016) 583 final, del 14 settembre 2016, avente ad oggetto una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione.

2. **Garanzia del bilancio dell'Unione**

La decisione 93/115/CEE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 4 novembre 1993 a Bruxelles e il 17 novembre 1993 a Lussemburgo.

La decisione 96/723/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 18 marzo 1997 a Bruxelles e il 26 marzo 1997 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 novembre 2011 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione n. 466/2014/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

3. *Descrizione*

Conformemente alle disposizioni della decisione 93/115/CEE, l'Unione si accolla la garanzia dei prestiti destinati a essere concessi caso per caso dalla BEI in paesi terzi con i quali l'Unione europea ha concluso accordi di cooperazione.

Un massimale globale di 250 000 000 EUR l'anno è fissato per un periodo di tre anni dalla decisione 93/115/CEE.

Il 12 dicembre 1996 il Consiglio ha accordato alla BEI una garanzia della Comunità europea del 100 % sui prestiti a favore di progetti d'interesse reciproco realizzati in taluni paesi terzi (paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia), con i quali la Comunità ha concluso accordi di cooperazione. La garanzia è limitata a un massimale globale di 275 000 000 EUR da concedere nel 1996 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi dell'Asia e dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Cina, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Mongolia, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia e Vietnam. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 900 000 000 EUR ai suddetti paesi dell'Asia e dell'America latina, per un periodo di tre anni a partire dal 31 gennaio 1997 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il 22 dicembre 1999, il Consiglio ha deciso di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nei seguenti paesi dell'Asia e dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Salvador, Uruguay, Venezuela, Bangladesh, Brunei, Cina, Corea del Sud, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Thailandia, Vietnam e Yemen. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti per tutti i paesi ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR per un periodo di sette anni a partire dal 1° febbraio 2000 fino al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi dell'America latina: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay, Venezuela, e i seguenti paesi dell'Asia: Afghanistan*, Bangladesh, Bhutan*, Brunei, Cambogia*, Cina, India, Indonesia, Iraq*, Corea del Sud, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Nepal, Pakistan, Filippine, Singapore, Sri Lanka, Taiwan*, Thailandia, Vietnam e Yemen e i paesi dell'Asia centrale: Kazakistan*, Kirghizistan*, Turkmenistan*, Uzbekistan* (*: l'ammissibilità deve essere decisa dal Consiglio). Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

La decisione n. 466/2014/UE concede una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (paesi in fase di preadesione, paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, Asia e America latina, Sudafrica) nel periodo 2014-2020. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI non deve superare 30 000 000 000 EUR, ripartiti fra un massimale fisso dell'importo massimo di 27 000 000 000 EUR e un importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR, da decidere in conformità della procedura legislativa ordinaria a seguito della revisione intermedia. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dovuto.

La proposta della Commissione COM(2016) 583 final, del 14 settembre 2016, prevede un aumento del massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 mediante l'attivazione dell'importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR di cui alla decisione n. 466/2014/UE e l'aggiunta di un nuovo mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti per contrastare le cause profonde della migrazione per un importo pari a 2 300 000 000 EUR. Il massimale globale raggiungerà l'importo totale di 32 300 000 000 EUR e sarà ripartito in massimali e submassimali regionali.

4. *Incidenza finanziaria*

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), e successivamente del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo, per mantenere il suo importo obiettivo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

XI. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA ALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI IN CASO DI PERDITE DOVUTE A PRESTITI A FAVORE DI PROGETTI NEL CAUCASO MERIDIONALE, IN RUSSIA, BIELORUSSIA, MOLDOVA E UCRAINA

1. **Base giuridica**

Decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41).

Decisione 2005/48/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla BEI la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 11). A partire dal 31 dicembre 2006 e a seguito della decisione C(2005) 1499 della Commissione, solo la Russia e l'Ucraina sono ammissibili ai sensi della decisione 2005/48/CE.

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla BEI una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

Proposta della Commissione COM(2016) 583 final, del 14 settembre 2016, avente ad oggetto una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione.

2. **Garanzia del bilancio dell'Unione**

La decisione 2001/777/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 6 maggio 2002 a Bruxelles e il 7 maggio 2002 a Lussemburgo.

La decisione 2005/48/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 novembre 2011 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione n. 466/2014/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

3. *Descrizione*

Il 6 novembre 2001, il Consiglio ha deciso di concedere la garanzia della Comunità alla BEI (BEI) in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico. Il massimale globale degli stanziamenti è pari a 100 000 000 EUR. La BEI beneficia di una garanzia eccezionale della Comunità del 100 %.

Il 22 dicembre 2004, il Consiglio ha deciso di accordare alla BEI la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia. Il massimale globale degli stanziamenti è pari a 500 000 000 EUR. La BEI beneficia di una garanzia eccezionale della Comunità del 100 %.

La decisione 2005/48/CE è all'origine di un contratto di garanzia firmato tra la Comunità europea e la BEI il 9 dicembre 2005 a Lussemburgo e il 21 dicembre 2005 a Bruxelles che istituisce una garanzia al 100 %.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità per prestiti a favore dei seguenti paesi dell'Europa orientale: Moldova, Ucraina, Bielorussia (l'ammissibilità deve essere decisa dal Consiglio); nei paesi del Caucaso meridionale: Armenia, Azerbaigian, Georgia e in Russia. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

La decisione n. 466/2014/UE concede una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (paesi in fase di preadesione, paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, Asia e America latina, Sudafrica) nel periodo 2014-2020. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI non deve superare 30 000 000 000 EUR, ripartiti fra un massimale fisso dell'importo massimo di 27 000 000 000 EUR e un importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR, da decidere in conformità della procedura legislativa ordinaria a seguito della revisione intermedia. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dovuto.

La proposta della Commissione COM(2016) 583 final, del 14 settembre 2016, prevede un aumento del massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 mediante l'attivazione dell'importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR di cui alla decisione n. 466/2014/UE e l'aggiunta di un nuovo mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti per contrastare le cause profonde della migrazione per un importo pari a 2 300 000 000 EUR. Il massimale globale raggiungerà l'importo totale di 32 300 000 000 EUR e sarà ripartito in massimali e submassimali regionali.

4. *Incidenza finanziaria*

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), e successivamente del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE (A TITOLO INDICATIVO)

XII. GARANZIA DELL'UNIONE EUROPEA SUI PRESTITI CONCESSI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI AL SUD AFRICA

1. **Base giuridica**

Decisione 95/207/CE del Consiglio, del 1° giugno 1995, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità a copertura di eventuali perdite relative a prestiti concessi per progetti in Sud Africa (GU L 131 del 15.6.1995, pag. 31).

Decisione 97/256/CE del Consiglio, del 14 aprile 1997, che accorda la garanzia della Comunità alla BEI in caso di perdite risultanti dai prestiti a favore di progetti realizzati all'esterno della Comunità (paesi dell'Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, paesi dell'America latina e dell'Asia, Sud Africa, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Bosnia-Erzegovina) (GU L 102 del 19.4.1997, pag. 33).

Decisione 2000/24/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sud Africa) (GU L 9 del 13.1.2000, pag. 24).

Decisione 2005/47/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica la decisione 2000/24/CE per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea e di una nuova politica in materia di relazioni con i paesi vicini (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 9).

Decisione 2006/1016/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 95).

Decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità (GU L 190 del 22.7.2009, pag. 1).

Decisione n. 1080/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che accorda alla BEI una garanzia dell'Unione in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione e che abroga la decisione n. 633/2009/CE (GU L 280 del 27.10.2011, pag. 1).

Decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (GU L 135 dell'8.5.2014, pag. 1).

Proposta della Commissione COM(2016) 583 final, del 14 settembre 2016, avente ad oggetto una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione.

2. **Garanzia del bilancio dell'Unione**

La decisione 95/207/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) il 4 ottobre 1995 a Bruxelles e il 16 ottobre 1995 a Lussemburgo.

La decisione 97/256/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 25 luglio 1997 a Bruxelles e il 29 luglio 1997 a Lussemburgo.

La decisione 2000/24/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 19 luglio 2000 a Bruxelles e il 24 luglio 2000 a Lussemburgo.

La decisione 2006/1016/CE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 1° agosto 2007 a Lussemburgo e il 29 agosto 2007 a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

La decisione n. 1080/2011/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 novembre 2011 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

La decisione n. 466/2014/UE è all'origine di un contratto di garanzia stipulato fra l'Unione europea e la BEI il 22 luglio 2014 a Lussemburgo e a Bruxelles, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % dell'importo aggregato dei prestiti erogati e delle garanzie accordate per le operazioni di finanziamento della BEI, diminuito degli importi rimborsati e maggiorato di tutte le somme connesse.

3. *Descrizione*

Conformemente alle disposizioni della decisione 95/207/CE, l'Unione si accolla la garanzia dei prestiti accordati dalla BEI al Sud Africa per un importo globale massimo di 300 000 000 EUR.

La garanzia di bilancio copre la totalità del servizio del debito (rimborso del capitale, interessi e spese accessorie) legato a questi prestiti.

Il 14 aprile 1997, il Consiglio ha deciso, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nella Repubblica del Sud Africa. La garanzia è limitata al 70 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti è pari a 7 105 000 000 EUR, di cui 375 000 000 EUR alla Repubblica del Sud Africa, per un periodo di tre anni a partire dal 1° luglio 1997 (con un'eventuale proroga di sei mesi).

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 25 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali.

Il Consiglio ha deciso, il 22 dicembre 1999, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo, di concedere nuovamente la garanzia della Comunità alla BEI per i prestiti accordati a favore di progetti realizzati nella Repubblica del Sud Africa. La garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutte le spese connesse. Il massimale globale degli stanziamenti aperti ai sensi della decisione 2000/24/CE è pari a 19 460 000 000 EUR per il periodo dal 1° luglio 2000 al 31 gennaio 2007. Poiché al termine di tale periodo i prestiti accordati dalla BEI non avevano raggiunto gli importi totali di cui sopra, il periodo è stato automaticamente prorogato di sei mesi.

Si ricorda che la BEI dovrebbe ottenere almeno il 30 % di copertura del rischio commerciale dei suoi prestiti mediante garanzie non statali. Questa percentuale dev'essere aumentata ogni qualvolta possibile, se il mercato lo consente.

La decisione 2005/47/CE è all'origine di un contratto di garanzia confermato e modificato, stipulato fra la Comunità europea e la BEI il 30 agosto 2005 a Bruxelles e il 2 settembre 2005 a Lussemburgo, ai termini del quale la garanzia è limitata al 65 % del totale degli stanziamenti aperti, maggiorato di tutti gli importi connessi.

La decisione 2006/1016/CE accorda alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie sui prestiti a favore di progetti realizzati al di fuori della Comunità. Il massimale globale degli stanziamenti di impegno reso disponibile per tutti i paesi ai sensi della decisione 2006/1016/CE è pari a 27 800 000 000 EUR e copre il periodo dal 1° febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2013 con una possibile proroga di sei mesi. La garanzia comunitaria è limitata al 65 %. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione n. 633/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

La decisione n. 466/2014/UE concede una garanzia dell'Unione alla BEI in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (paesi in fase di preadesione, paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato, Asia e America latina, Sudafrica) nel periodo 2014-2020. Il massimale per le operazioni di finanziamento della BEI non deve superare 30 000 000 000 EUR, ripartiti fra un massimale fisso dell'importo massimo di 27 000 000 000 EUR e un importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR, da decidere in conformità della procedura legislativa ordinaria a seguito della revisione intermedia. La garanzia dell'Unione è limitata al 65 % dell'importo aggregato dovuto.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

La proposta della Commissione COM(2016) 583 final, del 14 settembre 2016, prevede un aumento del massimale globale delle operazioni di finanziamento della BEI con garanzia dell'Unione per il periodo 2014-2020 mediante l'attivazione dell'importo aggiuntivo opzionale di 3 000 000 000 EUR di cui alla decisione n. 466/2014/UE e l'aggiunta di un nuovo mandato di prestiti per il settore privato destinato a progetti per contrastare le cause profonde della migrazione per un importo pari a 2 300 000 000 EUR. Il massimale globale raggiungerà l'importo totale di 32 300 000 000 EUR e sarà ripartito in massimali e submassimali regionali.

4. Incidenza finanziaria

Dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio, del 31 ottobre 1994, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 293 del 12.11.1994, pag. 1), e successivamente del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10), le eventuali inadempienze sono prese a carico dal fondo entro i limiti delle proprie disponibilità.

L'incidenza di bilancio si limita pertanto:

- a un versamento annuale sul Fondo o eccezionalmente a un prelievo a partire dal Fondo del 9 % delle operazioni garantite,
- all'eventuale intervento della garanzia del bilancio in caso di inadempienza del debitore.

La decisione n. 1080/2011/UE, entrata in vigore il 30 ottobre 2011, ha aumentato l'importo complessivo dei crediti erogati e delle garanzie previste nel quadro delle operazioni finanziarie della BEI, da 25 800 000 000 EUR a 29 484 000 000 EUR (2 000 000 EUR per finanziarie le operazioni di cambiamento climatico e 1 684 000 EUR per migliorare le operazioni di rischio della BEI).

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

**C. PREVISIONI RELATIVE ALLE NUOVE OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI
NEL 2016 E 2017**

La seguente tabella fornisce un'indicazione di massima sulla possibile assunzione di nuovi prestiti e sull'erogazione di nuovi prestiti (garantiti dal bilancio dell'Unione) nel 2017 e 2018.

Prestiti attivi e passivi nel 2017 e nel 2018

(Mio EUR)

Strumento	2017	2018
A. Prestiti attivi/passivi dell'Unione ed Euratom garantiti dal bilancio dell'Unione		
1. Assistenza macrofinanziaria dell'Unione europea ai paesi terzi		
Operazioni decise o in programma		
Georgia	13	
Tunisia I	100	
Ucraina III	1 600	
Tunisia II	200	300
Giordania II	100	100
Totale parziale	1 013	400
2. Prestiti attivi Euratom	50	50
3. Bilancia dei pagamenti	0	0
4. Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF)	0	4 500 ⁽¹⁾
Totale parziale A	1 063	4 950
B. Prestiti attivi della Banca europea per gli investimenti con garanzia del bilancio dell'Unione		
1. Paesi in fase di preadesione	1 297	1 344
2. Paesi coperti dalla politica di vicinato e partenariato	2 032	1 834
3. Asia e America latina	695	633
4. Repubblica del Sud Africa	149	109
Totale parziale B	4 173	3 919
Totale generale	5 986	8 719
⁽¹⁾ Il Portogallo e l'Irlanda hanno diritto a richiedere un allungamento della durata dei prestiti UE che hanno in essere. I prossimi prestiti MESF devono essere rimorsati il 4 aprile 2018 e l'Irlanda ha richiesto una proroga. In aggiunta, 1 100 000 000 di EUR sono dovuti dall'Irlanda (500 milioni) e dal Portogallo (600 milioni) il 4 ottobre 2018.		

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

D. OPERAZIONI IN CONTO CAPITALE E GESTIONE DELL'INDEBITAMENTO IN CORSO

TABELLA 1 — PRESTITI ASSUNTI

Operazioni in conto capitale e gestione dei fondi presi in prestito

(Mio EUR)

Strumento e anno di erogazione	Controvalore alla data di erogazione	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 2016	Saldo dovuto al 31 dicembre 2016	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi al 31 dicembre		
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019
1. Euratom										
1977	95,30	23,20								
1978	70,80	45,30								
1979	151,60	43,60								
1980	183,50	74,30								
1981	360,40	245,30								
1982	354,60	249,50								
1983	366,90	369,80								
1984	183,70	207,10								
1985	208,30	179,30								
1986	575,00	445,80								
1987	209,60	329,80								
2001	40,00	40,00	20,00	4,00	4,00	16,00	12,00	1,15	0,92	0,69
2002	40,00	40,00	8,25	3,25	2,50	5,00	2,50	0,01	0,00	0,00
2003	25,00	25,00	3,75	2,50	1,25	1,25		0,00	0,00	
2004	65,00	65,00	20,75	6,50	6,50	14,25	7,75	0,02	0,01	0,00
2005	215,00	215,00	146,06	22,13	22,13	123,94	101,81	0,11	0,10	0,08
2006	51,00	51,00	42,25	6,70	6,70	35,55	28,85	0,03	0,03	0,02
2007	39,00	39,00	5,85	3,90	1,95	1,95		0,01	0,00	
2008	15,80	15,80	3,30	2,20	1,10	1,10		0,05	0,01	
2009	6,90	6,90	1,23	1,23				0,03		
2010										
2011										
2012										
2013										
2014										
2015										
2016										
Totale	3 257,40	2 710,70	251,43	52,40	46,12	199,04	152,91	1,41	1,07	0,80
2. Bilancia dei pagamenti										
2009	7 200,00	7 200,00								
2010	2 850,00	2 850,00	2 850,00	1 150,00		1 700,00	1 700,00	83,69	56,38	56,38
2011	1 350,00	1 350,00	1 350,00		1 350,00	1 350,00		43,69	43,69	
2012										
2013										
2014										
2015										
2016										
Totale	11 400,00	11 400,00	4 200,00	1 150,00	1 350,00	3 050,00	1 700,00	127,38	100,06	56,38

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

(Mio EUR)

Strumento e anno di erogazione	Controvalore alla data di erogazione	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 2016	Saldo dovuto al 31 dicembre 2016	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi al 31 dicembre		
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019
3. Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi e aiuto alimentare all'ex Unione sovietica										
1990	350,00	350,00								
1991	945,00	945,00								
1992	1 671,00	1 671,00								
1993	659,00	659,00								
1994	400,00	400,00								
1995	410,00	410,00								
1996	155,00	155,00								
1997	445,00	445,00								
1998	153,00	153,00								
1999	108,00	108,00								
2000	160,00	160,00								
2001	305,00	305,00								0,00
2002	12,00	12,00	2,40	2,40						0,00
2003	118,00	118,00	11,20	5,60	5,60	5,60				0,00
2004	10,00	10,00	6,00	2,00	2,00	4,00	2,00			0,00
2005	15,00	15,00								
2006	19,00	19,00	19,00	3,80	3,80	15,20	11,40			0,00
2009	25,00	25,00								
2011			154,00	44,33	44,33	109,67	65,33	5,34	3,83	3,83
2012	39,00	39,00	39,00			39,00	39,00	1,22	1,22	1,22
2013	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	2,00	2,00	2,00
2014	1 360,00	1 360,00	1 360,00			1 360,00	1 360,00	21,70	21,70	21,70
2015	1 245,00	1 245,00	1 245,00			1 245,00	1 245,00	6,40	6,40	6,40
2016	10,00	10,00	10,00			10,00	10,00	0,07	0,08	0,08
Totale	8 714,00	8 714,00	2 946,60	58,13	55,73	2 888,47	2 832,73	36,74	35,23	33,71
4. MESF										
2011	28 000,00	28 000,00	18 250,00		4 500,00	18 250,00	13 750,00	560,38	560,38	423,75
2012	15 800,00	15 800,00	15 800,00			15 800,00	15 800,00	489,88	489,88	489,88
2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	54,25	54,25	54,25
2015 (*)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	56,25	56,25	56,25
2016 (**)	4 750,00	4 750,00	4 750,00			4 750,00	4 750,00	37,72	37,50	37,50
Totale	56 550,00	56 550,00	46 800,00		4 500,00	46 800,00	42 300,00	1 198,47	1 198,25	1 061,63
(*) Il prestito di 5 000 000 000 di EUR contratto nel 2015 corrisponde al prolungamento e al rifinanziamento di un prestito del 2011 (cfr. 1.4.1. Note tecniche relative alle tabelle).										
(**) Il prestito di 4 750 000 000 di EUR dovuto dal Portogallo nell'aprile 2016 è stato prorogato come richiesto.										

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

(Mio EUR)

Strumento e anno di erogazione	Controlvalore alla data di erogazione	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 2016	Saldo dovuto al 31 dicembre 2016	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi al 31 dicembre		
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019
2013										
2014										
2015										
2016										
<i>Totale</i>	11 400,00	11 400,00	4 200,00	1 150,00	1 350,00	3 050,00	1 700,00	127,38	100,06	56,38
3. Assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi e aiuto alimentare all'ex Unione sovietica										
1990	350,00	350,00								
1991	945,00	945,00								
1992	1 671,00	1 671,00								
1993	659,00	659,00								
1994	400,00	400,00								
1995	410,00	410,00								
1996	155,00	155,00								
1997	445,00	195,00								
1998	153,00	403,00								
1999	108,00	108,00								
2000	160,00	160,00								
2001	80,00	80,00								
2002	12,00	12,00	2,40	2,40						
2003	78,00	78,00	11,20	5,60	5,60	5,60				
2004	10,00	10,00	6,00	2,00	2,00	4,00	2,00			
2006	19,00	19,00	19,00	3,80	3,80	15,20	11,40			
2009	25,00	25,00								
2011	126,00	126,00	154,00	44,33	44,33	109,67	65,33	5,34	3,83	2,32
2012	39,00	39,00	39,00			39,00	39,00	1,22	1,22	1,22
2013	100,00	100,00	100,00			100,00	100,00	2,00	2,00	2,00
2014	1 360,00	1 360,00	1 360,00			1 360,00	1 360,00	21,70	21,70	21,70
2015	1 245,00	1 245,00	1 245,00			1 245,00	1 245,00	6,40	6,40	6,40
2016	10,00	10,00	10,00			10,00	10,00	0,07	0,08	0,08
<i>Totale</i>	8 560,00	8 560,00	2 946,60	58,13	55,73	2 888,47	2 832,73	36,74	35,23	33,71

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

(Mio EUR)

Strumento e anno di erogazione	Controvalore alla data di erogazione	Importo iniziale versato fino al 31 dicembre 2016	Saldo dovuto al 31 dicembre 2016	Rimborsi		Saldo dovuto al 31 dicembre		Interessi al 31 dicembre		
				2017	2018	2017	2018	2017	2018	2019
4. MESF										
2011	28 000,00	28 000,00	18 250,00		4 500,00	18 250,00	13 750,00	560,38	560,38	423,75
2012	15 800,00	15 800,00	15 800,00			15 800,00	15 800,00	489,88	489,88	489,88
2014	3 000,00	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	54,25	54,25	54,25
2015 (*)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	56,25	56,25	56,25
2016 (**)	4 750,00	4 750,00	4 750,00			4 750,00	4 750,00	37,72	37,50	37,50
<i>Totale</i>	<i>56 550,00</i>	<i>56 550,00</i>	<i>46 800,00</i>		<i>4 500,00</i>	<i>46 800,00</i>	<i>42 300,00</i>	<i>1 198,47</i>	<i>1 198,25</i>	<i>1 061,63</i>

(*) Il prestito di 5 000 000 000 di EUR contratto nel 2015 corrisponde al prolungamento e al rifinanziamento di un prestito del 2011 (cfr. 1.4.1. Note tecniche relative alle tabelle).

(**) Il prestito di 4 750 000 000 di EUR dovuto dal Portogallo nell'aprile 2016 è stato prorogato come richiesto.

COMMISSIONE

OPERAZIONI DI ASSUNZIONE E DI EROGAZIONE DI PRESTITI — PRESTITI ATTIVI E PASSIVI GARANTITI DAL BILANCIO DELL'UNIONE
(A TITOLO INDICATIVO)

Note tecniche relative alle tabelle

Tasso di cambio: gli importi della colonna 2 «Controvalore alla data della stipulazione» sono convertiti ai tassi vigenti alla data della stipulazione. In caso di rifinanziamento, nella tabella 1 sono riportate sia l'operazione iniziale (ad esempio nel 1979) che l'operazione sostitutiva (ad esempio nel 1986) e l'operazione sostitutiva è convertita ai tassi dell'operazione iniziale. Il doppio che ne risulta è indicato nelle cifre annuali ma eliminato a livello del totale.

Tutti gli altri importi sono convertiti al tasso applicabile il 31 dicembre 2016.

Colonna 3 «Importo iniziale incassato/versato fino al 31 dicembre 2016»: per il 1986, ad esempio, in questa colonna è iscritto il totale di tutti gli importi riscossi fino al 31 dicembre 2016 sui prestiti firmati nel 1986 (tabella 1), **ivi compresi i rifinanziamenti** (con conseguenti doppi).

Colonna 4 «Saldo dovuto al 31 dicembre 2016»: cifra netta, senza i doppi dovuti ai rifinanziamenti, ottenuta per deduzione dalla colonna 3 del totale cumulato dei rimborsi già intervenuti fino al 31 dicembre 2016, compresi i rimborsi relativi ai rifinanziamenti (totale non indicato nelle tabelle).

Colonna 7 = colonna 4 - colonna 5.

AMF 2011: a seguito dell'accordo di prestito firmato dal Montenegro il 9 febbraio 2010, a norma della decisione 2008/784/CE del Consiglio, del 2 ottobre 2008, che stabilisce una responsabilità distinta del Montenegro e riduce proporzionalmente la responsabilità della Serbia riguardo ai prestiti a lungo termine concessi dalla Comunità all'Unione statale di Serbia e Montenegro (ex Repubblica federale di Jugoslavia) a norma delle decisioni 2001/549/CE e 2002/882/CE (GU L 269 del 10.10.2008, pag. 8), i prestiti inizialmente concessi alla Serbia-Montenegro nel 2001, 2003 e 2005 sono stati ripresi con una data iniziale fittizia del 2011 per tenere in considerazione la scissione dei paesi.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Introduzione

Il presente allegato è redatto conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario.

Esso contiene informazioni sugli strumenti finanziari anteriori al 2014 gestiti dalla Commissione aventi un'incidenza sul bilancio in termini di stanziamenti di pagamento nel 2014 e negli esercizi successivi e sugli strumenti finanziari 2014-2020 gestiti dalla Commissione aventi un'incidenza sul bilancio a partire dal 2014 nell'ambito del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020, inclusi nelle proposte di atto di base.

Ulteriori informazioni quantitative in merito sono contenute nel documento di lavoro sugli strumenti finanziari che accompagna il progetto di bilancio a norma dell'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Elenco degli strumenti finanziari

Strumenti di *equity*

- Strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF) nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) — prima del 2014
- Strumento di *equity* per la crescita nell'ambito del programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) — dal 2014 al 2020
- Strumento di *equity* (capitale per la fase iniziale) per la ricerca e l'innovazione di Orizzonte 2020 (strumento InnovFin per il capitale) — dal 2014 al 2020
- Strumento di *equity* del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — dal 2014 al 2020
- Investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI (EaSI CBI) — dal 2014 al 2020

Strumenti di garanzia

- Strumento di garanzia per le PMI nell'ambito del CIP (SMEG 07) — prima del 2014
- RSI (nuovo meccanismo di garanzia per le PMI e le piccole *mid-cap* incentrate sulla R&I) nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca — prima del 2014
- Strumento europeo Progress di garanzia per la microfinanza (EPMF-G) — prima del 2014
- Strumento di garanzia dei prestiti nell'ambito del programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) — dal 2014 al 2020
- Servizio di prestiti per la ricerca e l'innovazione alle PMI e alle piccole *mid-cap* nell'ambito di Orizzonte 2020 — dal 2014 al 2020
- Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) - Terzo asse - Microfinanza e imprenditorialità sociale (EaSI-G) — dal 2014 al 2020
- Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (programma Europa creativa) — dal 2014 al 2020

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

- Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di «Erasmus+ Master» — dal 2014 al 2020
- Finanziamento privato per l'efficacia energetica (PF4EE) — dal 2014 al 2020

Strumenti di condivisione del rischio

- Meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi (RSFF) nell'ambito del Settimo programma quadro, compreso l'RSI (nuovo meccanismo di garanzia per le PMI e le piccole *mid-cap* incentrate sulla R&S) — prima del 2014
- Servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020 (strumento InnovFin per il debito) — dal 2014 al 2020
- Strumento di debito del CEF configurato come strumento di condivisione del rischio (compreso lo strumento residuo per il periodo 2007-2013: LGTT e fase pilota dell'iniziativa sulle obbligazioni di progetto PBI) dal 2014 al 2020
- Strumento di finanziamento del capitale naturale — dal 2014 al 2020
- Iniziativa UE per le PMI — dal 2014 al 2020 (parte in gestione indiretta della Commissione, cioè COSME/Orizzonte 2020)

Veicoli di investimento dedicati

- Strumento europeo Progress di microfinanza FCP-FIS (EPMF FCP-FIS) — prima del 2014
- Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Marguerite) — prima del 2014
- Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEE) — prima del 2014

Strumenti esterni (non finanziati esclusivamente attraverso il Fondo europeo di sviluppo)**Strumenti regionali**

- Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF)
- Fondo investimenti per l'Asia centrale (IFCA) e Fondo investimenti per l'Asia (AIF)
- Fondo investimenti per l'America latina (LAIF)

Strumenti supplementari

- Fondo euromediterraneo di investimenti e partenariato (FEMIP)
- Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF)
- Combinazioni tematiche (ElectriFi, AgriFi e cambiamenti climatici)

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Strumenti finanziari nei paesi dell'allargamento

Balcani occidentali

- Strumento di garanzia I nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali (EDIF)
- Strumento di garanzia II nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali (EDIF)
- Fondo per la crescita delle imprese (ENEF) nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali
- Fondo per l'innovazione imprenditoriale (ENIF) nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali

Altri (miscellanea)

- Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE)
- Fondo Green for Growth (GGF)
- Prestito a sostegno della ripresa delle PMI in Turchia

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Informazioni finanziarie sugli strumenti finanziari

Strumenti di equity

Strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF) nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) - prima del 2014

i) **Riferimento all'atto di base**

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti**

Articolo 01 04 51 — Completamento dei programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014) (nella nomenclatura del bilancio 2015).

iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Lo strumento a favore delle PMI innovative e a forte crescita (GIF) è uno ⁽¹⁾ degli strumenti finanziari previsti nell'ambito del programma per l'innovazione e l'imprenditorialità (EIP), che a sua volta è uno dei tre programmi specifici del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) ⁽²⁾.

L'obiettivo generale degli strumenti finanziari del CIP è agevolare l'accesso ai finanziamenti per le start-up e favorire la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) onde promuoverne gli investimenti nelle attività innovative, compresa l'ecoinnovazione.

Il GIF, che è attuato dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per conto della Commissione, mira ad aumentare la disponibilità di equity per le PMI nella fase iniziale (GIF1) e nella fase di espansione (GIF2). Le proposte di investimento degli intermediari finanziari sono selezionate attraverso un avviso di attuazione (GU C 302 del 14.12.2007, pag. 8).

Nel complesso, gli strumenti CIP orientati al mercato (GIF e SMEG 07) si sono dimostrati molto efficienti e pertinenti per ovviare alle attuali condizioni del mercato, che da qualche anno a questa parte è caratterizzato da un inasprimento delle condizioni di credito e da un accesso più difficile delle PMI ai finanziamenti. Il GIF è uno strumento specifico di *venture capital* destinato a un numero relativamente limitato di imprese con un elevato potenziale di crescita, di innovazione sul mercato e di creazione di posti di lavoro ad alto valore aggiunto.

Per quanto riguarda la durata, il periodo di impegno per il GIF è scaduto il 31 dicembre 2013, ma gli strumenti rimarranno in vigore fino alla chiusura dopo il 2026.

Gli impegni di bilancio complessivi previsti per gli strumenti finanziari del CIP nell'intero periodo 2007-2013 ammontavano a 1 130 milioni di EUR, con una ripartizione iniziale indicativa di 620 milioni di EUR per il GIF (compresa l'ecoinnovazione) e di 510 milioni di EUR per lo strumento di garanzia per le PMI.

⁽¹⁾ L'altro strumento è lo SMEG 07.

⁽²⁾ Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti**

La Commissione non ha assunto ulteriori impegni di bilancio dopo la fine del periodo di impegno (31 dicembre 2013).

Gli impegni di bilancio aggregati del GIF per il 2007-2013 ammontavano a 580,7 milioni di EUR. L'effetto leva ⁽¹⁾ sul GIF dovrebbe essere pari a circa 5,6, il che significa che l'incidenza degli impegni di bilancio aggregati sull'economia globale dovrebbe aggirarsi intorno a 3 252 milioni di EUR di finanziamenti alle PMI beneficiarie.

⁽¹⁾ Calcolato in base ai dati (al 31 dicembre 2016) contenuti nella relazione del FEI «GIF report Q4 2016» come «dimensione effettiva degli intermediari/capitale netto deliberato del GIF» (ossia il valore totale dei fondi di *venture capital* sottostanti — in altri termini l'importo totale del denaro investito nei beneficiari finali o messo a loro disposizione — diviso per il contributo deliberato dell'Unione a questi fondi di *venture capital* sottostanti).

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Strumento di equity per la crescita nell'ambito del programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) — dal 2014 al 2020**i) Riferimento all'atto di base**

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Articolo 02 02 02 – Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di equity e di debito.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Lo strumento di equity per la crescita (EFG) è incentrato su fondi che forniscono *venture capital* e finanziamenti *mezzanine*, come prestiti subordinati e prestiti partecipativi, a imprese in fase di crescita e di espansione, in particolare quelle operanti a livello transfrontaliero, con la possibilità di investire in imprese nella prima fase di sviluppo insieme allo strumento di equity per ricerca e innovazione (R&I) nel quadro di Orizzonte 2020.

In quest'ultimo caso, gli investimenti dell'EFG non supereranno il 20 % degli investimenti complessivi dell'UE fatta eccezione per i fondi *multistage*, per i quali i finanziamenti dell'EFG e dello strumento di equity per R&I saranno erogati proporzionalmente, in base alla politica di investimento di ciascun fondo. La Commissione può decidere di modificare la soglia del 20 % in funzione dell'evoluzione delle condizioni di mercato.

L'EFG può includere finanziamenti di avviamento, finanziamenti informali e finanziamenti *quasi-equity* in funzione della domanda del mercato, ma esclude l'*asset stripping*.

Il sostegno consiste in investimenti diretti effettuati dall'entità delegata negli intermediari finanziari che erogano finanziamenti *equity* e *quasi-equity* alle PMI o in investimenti indiretti mediante fondi di fondi nel quadro del progetto relativo ai fondi di fondi paneuropei di *venture capital*.

L'obiettivo generale è migliorare l'accesso al capitale di rischio, per il quale in Europa esistono notevoli lacune del mercato, e sostenere lo sviluppo di un mercato paneuropeo del capitale di rischio. Per conseguire questo secondo traguardo ci si concentrerà sui fondi di capitali di rischio che investono a livello transfrontaliero.

L'attuazione dell'EFG è affidata al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in base a un accordo di delega firmato il 22 luglio 2014.

L'accordo di delega garantisce che l'EFG sia accessibile a una vasta gamma di intermediari finanziari, purché siano gestiti in modo professionale e indipendente e dimostrino di poter sostenere adeguatamente le PMI nella loro fase di crescita e di espansione.

Da un punto di vista tecnico, il FEI è incaricato di investire sulle stesse basi degli altri investitori privati e pubblici. I destinatari finali sono le PMI, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore.

Lo strumento di equity dovrebbe durare fino al 31 dicembre 2034 (fino alla chiusura delle ultime operazioni).

Il regolamento (UE) n. 1287/2013 prevede che almeno il 60 % della dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del programma COSME sia assegnata agli strumenti finanziari. In base alla ripartizione dell'importo complessivo assegnato agli strumenti finanziari tra lo strumento di equity (48 %) e lo strumento di debito (52 %) indicata nella scheda finanziaria legislativa, la dotazione di bilancio iniziale prevista per l'EFG nell'intero periodo di programmazione 2014-2020 ammonta a 662 milioni di EUR.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva**

L'assegnazione di bilancio iniziale prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 662 milioni di EUR ⁽¹⁾.

L'obiettivo relativo all'effetto leva indicato nella base giuridica è compreso tra 4 e 6, partendo dal presupposto che 1 EUR proveniente dal bilancio dell'Unione determini 4-6 EUR di investimenti in *equity* per la durata dello strumento finanziario.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che i volumi d'investimento complessivi mobilitati sarebbero compresi tra 2 600 milioni e 3 900 milioni di EUR per l'intera durata del programma.

⁽¹⁾ Questo importo è stato calcolato presupponendo che la ripartizione tra gli strumenti finanziari del COSME assegni il 52 % allo strumento di garanzia per i prestiti (LGF) e il 48 % allo strumento di *equity* per la crescita (EFG), come previsto nella scheda finanziaria legislativa e con possibilità di modifiche a norma dell'articolo 17 dell'atto del regolamento (UE) n 1287/2013.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Strumento di equity (early-stage capital) per la ricerca e l'innovazione di Orizzonte 2020 (strumento InnovFin per il capitale) — dal 2014 al 2020**i) Riferimento all'atto di base**

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag.104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Voce 08 02 02 02 — Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione.

Voce 09 04 02 01 — Leadership nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale — Ampliare l'accesso ai finanziamenti, e la loro disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresi la loro durata e incidenza sul bilancio

Uno strumento di equity a livello di Unione nel settore R&I è necessario per contribuire a migliorare la disponibilità di finanziamenti in equity per gli investimenti nelle fasi iniziali e di crescita e promuovere lo sviluppo del mercato del *venture capital* nell'Unione.

L'obiettivo è contribuire a superare le carenze del mercato europeo del *venture capital* e fornire equity e quasi-equity al fine di finanziare lo sviluppo e soddisfare il fabbisogno di finanziamento delle imprese innovative, in particolare di quelle sociali, dalla fase di avvio fino alla crescita e all'espansione.

Lo strumento di equity per R&I è incentrato sui fondi di capitali di rischio per la fase iniziale (*early-stage venture capital*) che forniscono *venture capital* e quasi-equity, compreso capitale *mezzanine*, a singole imprese del portafoglio. Tale strumento ha inoltre la possibilità di effettuare investimenti espansivi e di crescita congiuntamente allo strumento di equity per la crescita (EFG) nell'ambito del Programma per la competitività delle imprese e le PMI (COSME), al fine di garantire un sostegno continuo durante le fasi di avviamento e di sviluppo delle imprese.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Nel secondo caso, gli investimenti dello strumento di *equity* per R&I di Orizzonte 2020 non superano il 20 % degli investimenti totali dell'UE fatta eccezione per i fondi multistage, per i quali i finanziamenti dell'EFG e dello strumento di *equity* per R&I saranno erogati proporzionalmente in base alla politica di investimento di ciascun fondo. Come l'EFG, lo strumento di *equity* per R&I evita operazioni di *buy out* o di *replacement capital* per la dismissione di un'impresa acquisita.

L'obiettivo generale è migliorare l'accesso al capitale di rischio, per il quale in Europa esistono notevoli lacune del mercato, e sostenere lo sviluppo di un mercato paneuropeo del capitale di rischio.

In termini di valore aggiunto dell'UE, lo strumento di *equity* per R&I completerà i programmi nazionali che non possono coprire gli investimenti transfrontalieri in R&I. Gli accordi della prima fase avranno inoltre un effetto dimostrativo che può risultare vantaggioso per gli investitori pubblici e privati in tutta Europa. Per la fase di crescita, solo a livello europeo è possibile ottenere la scala necessaria e una forte partecipazione degli investitori privati indispensabili per il funzionamento di un mercato del *venture capital* più autonomo.

La realizzazione degli investimenti diretti nell'ambito di questo strumento è affidata al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) di Lussemburgo

L'accordo di delega (modifica dell'accordo di delega per lo strumento di *equity* per la fase iniziale nell'ambito di Orizzonte 2020 firmato il 15 giugno 2015) con l'entità delegata garantisce che lo strumento di *equity* per la fase iniziale nell'ambito di Orizzonte 2020 sia accessibile a una vasta gamma di intermediari finanziari, purché siano gestiti in modo professionale e indipendente e dimostrino di poter sostenere adeguatamente le imprese del portafoglio nella prima fase di sviluppo e nella fase di crescita.

Con la modifica dell'accordo di delega firmata il 22 luglio 2015 è stata attuata una nuova sezione incentrata sui coinvestimenti in associazione con investitori informali (*business angels*), in particolare nel settore delle TIC e delle imprese sociali. Uno degli obiettivi è quello di sbloccare il capitale privato per sostenere lo sviluppo del mercato dell'investimento sociale e agevolare l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali innovative.

Da un punto di vista tecnico, l'entità delegata sarà incaricata di investire sulle stesse basi degli altri investitori privati e pubblici. I destinatari finali sono imprese nella prima fase di sviluppo (in particolare PMI o piccole *mid-cap*), indipendentemente dal settore.

La durata dello strumento di *equity* non supera il 2035 (fino alla chiusura delle ultime operazioni).

iv) **Operazioni previste e volume obiettivo**

L'assegnazione di bilancio iniziale per l'intero periodo di programmazione è stimata a 487 milioni di EUR, di cui 29 milioni del programma EaSI.

L'effetto leva previsto dello strumento di *equity* di Orizzonte 2020 sarà di circa 4-6, a seconda del tipo di investimento e della forma di cooperazione con fondi di *venture capital* e/o investitori nel trasferimento delle conoscenze. Basandosi sugli obiettivi relativi all'effetto leva del programma, si calcola che l'importo totale degli investimenti di *venture capital* mobilitati solo dal contributo di Orizzonte 2020 e dell'EaSI sarebbe compreso all'incirca fra 1 950 e 2 900 milioni di EUR per l'intera durata del programma.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

L'ultima modifica dell'accordo di delega ha cambiato la struttura dello strumento di *equity* per R&I denominato InnovFin (IFE) in modo che l'IFE sia sostenuta finanziariamente dal contributo dell'UE per lo strumento finanziario di *equity* di Orizzonte 2020 fornito in base al principio della «tranche di prima perdita», nonché dal contributo del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e del FEI fornito in base al principio della «tranche di seconda perdita». L'entità iniziale indicativa dello strumento IFE ammonta approssimativamente a un importo non superiore a 1 018 milioni di EUR, con il sostegno del contributo iniziale dell'UE allo strumento finanziario di *equity* di Orizzonte 2020, che ha un valore indicativo di 458 milioni di EUR (45 %). L'importo iniziale indicativo della partecipazione del FEIS all'IFE ammonta a un importo non superiore a 270 milioni di EUR (26,5 %). L'importo iniziale indicativo della partecipazione del FEI all'IFE ammonta a un importo non superiore a 290 milioni di EUR (28,5 %).

Il Fondo di fondi paneuropei di *venture capital* creato mediante quest'ultima modifica può contribuire ad aumentare l'entità dei fondi di *venture capital* in Europa e la loro presenza in tutti gli Stati membri, nonché ad attrarre gli investitori privati, compresi (come per le piattaforme d'investimento) i fondi pensione, i fondi assicurativi e i fondi sovrani d'investimento. L'obiettivo del Fondo di fondi è quello di sbloccare il finanziamento sul mercato per le PMI e di aumentare gli investimenti transfrontalieri. La creazione del Fondo rientra nel piano d'azione sull'Unione dei mercati dei capitali.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Strumento di *equity* del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) — dal 2014 al 2020

i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti**

Articolo 09 03 02 – Creare un ambiente più favorevole agli investimenti privati per progetti infrastrutturali in materia di telecomunicazioni — Banda larga CEF

iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

In considerazione delle attuali carenze del mercato per quanto riguarda il finanziamento di progetti infrastrutturali e dei recenti sviluppi, in particolare la creazione del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), mediante il programma di lavoro 2015 del CEF, è stato creato uno strumento di *equity* nell'ambito del CEF per un contributo agli strumenti finanziari [Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 8847 final]. La creazione del FEIS ha considerevolmente aumentato le disponibilità di finanziamenti sotto forma di debito e consentito di ottimizzare l'uso delle limitate risorse del CEF riassegnando una parte della dotazione disponibile al finanziamento di progetti più piccoli e più rischiosi, specialmente nel campo della banda larga. Lo strumento di debito rimarrà tuttavia il principale meccanismo di attuazione per gli strumenti finanziari nell'ambito del CEF. Nel 2016 è stata inoltre eseguita una valutazione ex ante dello strumento di *equity* del CEF, che completa la valutazione ex ante dello strumento di debito del CEF, la quale ha concluso che è possibile istituire un fondo di *equity* nel settore della banda larga a norma del regolamento (UE) n. 1316/2013.

Il contributo allo strumento di *equity* del CEF è attualmente destinato alla banda larga (100 milioni di EUR) per la creazione di un Fondo per gli investimenti nella banda larga. Il Fondo contribuirà a rafforzare la messa in opera di reti a banda larga conformemente ai criteri di ammissibilità applicabili (in particolare il sostegno a progetti innovativi, basati sulle tecnologie più avanzate e con potenziale di riproducibilità), sia mediante finanziamenti diretti alle imprese del settore privato (concentrandosi su *mid-cap* e PMI) che partenariati pubblico-privato, nonché attraverso intermediari finanziari pubblici o privati.

Il Fondo per gli investimenti nella banda larga sarà attuato nell'ambito dello strumento di *equity* del CEF mediante la creazione di un veicolo di investimento dedicato che consenta di riunire i contributi di più investitori (gestione diretta). Il Fondo sarà gestito da un gestore dei fondi selezionato in base a una procedura di selezione competitiva nel 2016. Il gestore degli investimenti è un gestore professionale di attività con una vasta esperienza nel campo delle infrastrutture, specie per quanto riguarda gli investimenti nella banda larga in Europa. Ai fini dell'allineamento degli interessi, anche il gestore degli investimenti sottoscriverà al Fondo. Si prevede che il Fondo diventi operativo nel 2017.

Negli anni successivi dell'attuazione del CEF si potrebbe valutare l'opportunità di utilizzare lo strumento di *equity* CEF per progetti più rischiosi o nei mercati non maturi del settore dei trasporti. Nel settore dell'energia, lo strumento di *equity* potrà essere utilizzato per intervenire, in casi debitamente giustificati, al fine di evitare forti ritardi nella costruzione di progetti di interesse comune.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti**

Il Fondo per gli investimenti nella banda larga nell'ambito dello strumento di *equity* del CEF è attualmente nella fase preparatoria. La portata delle operazioni previste dipenderà dall'esito dei negoziati con gli investitori, e in particolare dalla capacità del Fondo di attirare capitali privati.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI (EaSI CBI) — dal 2014 al 2020

i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale — Ampliare l'accesso ai finanziamenti, e la loro disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Gli investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI è uno degli strumenti finanziari previsti nell'ambito del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) dal regolamento (UE) n. 1296/2013, in particolare dall'articolo 4.

Obiettivo generale:

promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per le persone vulnerabili che desiderano avviare una microimpresa e per le microimprese già operanti, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.

Obiettivi specifici a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1296/2013:

ampliare la capacità istituzionale dei fornitori di microcredito.

Più specificamente, gli investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI mirano a sviluppare la capacità istituzionale degli intermediari finanziari che non hanno ancora raggiunto il livello di sostenibilità (vale a dire punto di pareggio, capacità operativa, ecc.), in particolare i nuovi intermediari finanziari o gli intermediari finanziari che necessitano di capitale di rischio per espandere ulteriormente le loro operazioni, sia nell'ambito della microfinanza che in quello dell'imprenditoria sociale. Gli investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI saranno attuati mediante investimenti in *equity* diretti e indiretti in intermediari finanziari e mediante prestiti con un profilo di rischio simile a quello degli strumenti di *equity* in termini di subordinazione o di scadenza a favore di intermediari finanziari che, per legge o a causa di restrizioni normative, non sono autorizzati a ricevere investimenti in *equity*.

Lo strumento finanziario di sviluppo di capacità dell'EaSI è attuato dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per conto della Commissione. L'accordo di delega per l'EaSI modificato, che introduce la costituzione e il processo di attuazione degli investimenti per lo sviluppo di capacità dell'EaSI, è stato concluso tra la Commissione e il FEI il 19 dicembre 2016.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 16 milioni di EUR. Il contributo dell'Unione (esclusi i rimborsi) può essere impegnato fino al 31 dicembre 2020, ma a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1296/2013, i «rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario fino al 1° gennaio 2024».

Lo strumento resterà in vigore fino al 31 dicembre 2033.

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti**

Risultati obiettivo indicativo di 8-10 investimenti per lo sviluppo di capacità a favore di intermediari e subintermediari finanziari. L'obiettivo è stato fissato in base a esperienze passate e test di mercato pertinenti.

L'effetto leva obiettivo minimo dello strumento è pari a 2 per la durata dello strumento finanziario.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che l'importo totale di 16 milioni di EUR utilizzato genererà circa 32 milioni di EUR di investimenti a favore di intermediari e subintermediari finanziari ai fini dello sviluppo di capacità.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Strumenti di garanzia

Strumento di garanzia per le PMI nell'ambito del CIP (SMEG 07) — prima del 2014

i) *Riferimento all'atto di base*

Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

ii) *Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti*

Articolo 01 04 51 — Completamento di programmi nel settore delle piccole e medie imprese (PMI) (prima del 2014) ⁽¹⁾.

iii) *Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio*

Lo strumento di garanzia per le PMI (SMEG 07) è uno ⁽²⁾ degli strumenti finanziari previsti dal Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità (EIP), che a sua volta è uno dei tre programmi specifici del programma quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) ⁽³⁾.

L'obiettivo generale degli strumenti finanziari del CIP è agevolare l'accesso ai finanziamenti per le start-up e favorire la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) onde promuoverne gli investimenti nelle attività innovative, compresa l'ecoinnovazione. Lo SMEG 07 contribuisce al conseguimento di questo obiettivo mobilitando gli strumenti di finanziamento mediante debito delle PMI per aumentare l'erogazione di credito a loro favore.

Lo SMEG 07, che è gestito dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) per conto della Commissione, fornisce controgaranzie o cogaranzie per i sistemi di garanzia e garanzie dirette agli intermediari finanziari che operano in paesi ammissibili.

Nel complesso, gli strumenti CIP orientati al mercato (SMEG 07 e GIF) si sono dimostrati molto efficienti e pertinenti per ovviare alle attuali condizioni del mercato, che da qualche anno a questa parte è caratterizzato da un inasprimento delle condizioni di credito e da un accesso più difficile delle PMI ai finanziamenti. Lo SMEG 07 è uno strumento anticiclico che ha aiutato i beneficiari finali ad affrontare le difficoltà derivanti dalle condizioni economiche associate alla crisi, cioè a ottenere o a conservare l'accesso ai finanziamenti e a creare o a mantenere posti di lavoro per l'intero periodo.

Per quanto riguarda la durata, il periodo di impegno per lo SMEG 07 è scaduto il 31 dicembre 2013, ma lo strumento rimarrà in vigore fino alla chiusura dopo il 2026.

Gli impegni di bilancio complessivi previsti per gli strumenti finanziari del CIP per l'intero periodo 2007-2013 ammontavano a 1 130 milioni di EUR, con una ripartizione iniziale indicativa di 620 milioni di EUR per il GIF e di 510 milioni di EUR per lo SMEG07.

⁽¹⁾ L'articolo 01 04 51 comprende anche: a) il completamento di azioni connesse al programma pluriennale a favore dell'impresa e dell'imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI) (2001-2005); b) l'ex articolo 01 04 04 (nella nomenclatura del bilancio 2013) — Programma quadro per la competitività e l'innovazione — Programma per l'innovazione e l'imprenditorialità.

⁽²⁾ L'altro strumento è il GIF.

⁽³⁾ Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15).

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

La Commissione non ha assunto ulteriori impegni di bilancio dopo la fine del periodo di impegno (31 dicembre 2013).

Gli impegni di bilancio aggregati dello SMEG 07 per il 2007-2013 ammontavano a 637,8 milioni di EUR. Attualmente l'effetto leva ⁽¹⁾ sullo SMEG 07 è stimato approssimativamente a 40,3 per l'intera durata del programma, il che significa che l'incidenza degli impegni di bilancio aggregati sull'economia globale dovrebbe arrivare a circa 25 703 milioni di EUR di prestiti alle PMI beneficiarie.

⁽¹⁾ Calcolo basato sulla relazione «SMEG 07» relativa al quarto trimestre, al 31 dicembre 2016, come volume totale dei prestiti ricevuti dalle PMI beneficiarie diviso per il massimale della garanzia dell'UE.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

RSI (nuovo meccanismo di garanzia per le PMI e le piccole *mid-cap* incentrate sulla R&I) nell'ambito del Settimo programma quadro — prima del 2014

i) Riferimento all'atto di base

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Articolo 08 02 51 (in parte) — Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro — azione indiretta CE (dal 2007 al 2013).

Nel periodo 2007-2013, un importo complessivo di 1 230,73 milioni di EUR è stato impegnato sul bilancio generale dell'Unione (dotazione iniziale per il Settimo programma quadro più contributi supplementari dell'EFTA e dei paesi terzi) e versato alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per sostenere il meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi (RSFF) e lo strumento di condivisione del rischio (RSI).

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

L'RSFF, elaborato congiuntamente dalla Commissione e dalla BEI, è stato istituito nel giugno 2007. L'UE e la BEI condividono il rischio dei prestiti concessi, direttamente o indirettamente, dalla BEI ai beneficiari. L'Unione europea, utilizzando le risorse di bilancio del Settimo programma quadro, e la BEI hanno accantonato un importo totale di 2 000 milioni di EUR (fino a 1 000 milioni di EUR ciascuna) per il periodo 2007-2013 per coprire le perdite legate al mancato rimborso dei prestiti RSFF. Questi contributi UE/BEI per la condivisione del rischio e la copertura delle perdite permettono alla BEI di erogare un volume di prestiti pari a 10 000 milioni di EUR a imprese e operatori della ricerca per i loro investimenti nella ricerca, sviluppo e innovazione (RSI).

All'inizio del 2012 è stato istituito un nuovo meccanismo pilota di garanzia denominato RSI (strumento di condivisione del rischio per le PMI e le piccole *mid-cap*, fino a 499 addetti) per migliorare l'accesso ai prestiti per gli investimenti in campo RSI. Il meccanismo di garanzia RSI fa parte dell'RSFF ed è attuato dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Per questo meccanismo di garanzia RSI, il contributo dell'Unione proveniente dal Settimo programma quadro (più stanziamenti supplementari EFTA e paesi terzi per il Settimo programma quadro) per il periodo 2012-2013 è ammontato a 270 milioni di EUR (in aggiunta all'importo suddetto).

iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

Nel periodo 2007-2013, un importo complessivo di 270 milioni di EUR è stato impegnato sul bilancio dell'UE (dotazione iniziale per il Settimo programma quadro più contributi supplementari dell'EFTA e dei paesi terzi) e versato alla BEI per finanziare il progetto pilota RSI.

La data di scadenza (durata) del programma dovrebbe essere il 2020-2022.

L'assegnazione di bilancio iniziale per l'intero periodo di programmazione è stimata a 270 milioni di EUR per l'RSI.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica e nella valutazione ex ante è pari a 8 per la durata dello strumento finanziario RSI.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento RSI, l'importo totale dei volumi d'investimento complessivi mobilitati era stato stimato a circa 2 160 milioni di EUR, mentre in realtà tale importo è arrivato a 3 100 milioni di EUR per l'intera durata del programma.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Strumento europeo Progress di garanzia per la microfinanza (EPMF-G) — prima del 2014

i) Riferimento all'atto di base

Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Articolo 04 03 53 (in parte) — Completamento di altre attività

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Gli obiettivi dello strumento europeo Progress di microfinanza (lo «strumento») sono due: in primo luogo, accrescere la disponibilità di microfinanziamenti per le persone che desiderano avviare o sviluppare le proprie microimprese, incluse le attività professionali autonome, in quanto consente agli erogatori di microfinanziamenti nell'UE di aumentare il volume dei prestiti concessi a queste persone; in secondo luogo, migliorare l'accesso ai microfinanziamenti riducendo i rischi per gli erogatori. Ciò permette di erogare microfinanziamenti a gruppi che in condizioni normali non ne beneficerebbero, ad esempio perché comprendono persone che non potrebbero fornire garanzie sufficienti o perché i tassi di interesse dovrebbero essere molto elevati in considerazione del loro profilo di rischio effettivo.

Lo strumento di microfinanza fornisce risorse dell'Unione volte ad aumentare l'accesso e la sua disponibilità per:

— coloro che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, così come coloro che rischiano l'esclusione sociale o le persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma,

— le microimprese, in particolare quelle dell'economia sociale, così come le microimprese che occupano soggetti di cui al trattino precedente.

Il contributo finanziario del bilancio generale dell'Unione a favore dello strumento per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 ammonta a 103,6 milioni di EUR, di cui 23,6 milioni di EUR per lo strumento di garanzia EPMF (EPMF-G) e 80 milioni di EUR per il *Fonds Commun de Placement — Fonds d'Investissement Spécialisé EPMF* (EPMF FCP FIS).

Lo strumento è attuato utilizzando i seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi:

— garanzie (EPMF-G),

— strumenti di debito e di *equity* (FCP-FIS),

— misure di supporto, come attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione, direttamente necessarie per l'attuazione efficace ed efficiente della decisione n 283/2010/UE e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.

Lo sportello di garanzia per i microcrediti rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 2020.

iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

La Commissione non ha assunto ulteriori impegni di bilancio dopo la fine del periodo di impegno.

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 103,6 milioni di EUR (bilancio cumulativo per l'EPMFG e per l'EPMF FCP-FIS).

L'effetto leva obiettivo dello strumento EPMF è pari a 4,83 per la durata degli strumenti finanziari.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento EPMF, si stima che l'importo complessivo dei volumi di prestiti mobilitati sarebbe di circa 500 milioni di EUR.

Gli impegni di bilancio aggregati per l'EPMF-G nel periodo 2010-2013 ammontano complessivamente a 23,6 milioni di EUR (solo parte Garanzia).

I volumi obiettivo dei prestiti alle microimprese beneficiarie sono stimati a 273,8 milioni di EUR per lo strumento finanziario EPMFG ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Impegni di bilancio di 23,6 milioni di EUR moltiplicati per l'effetto leva obiettivo di 11,6 per l'EPMFG.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Strumento di garanzia dei prestiti nell'ambito del Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (COSME) — dal 2014 al 2020

i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014 – 2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Articolo 02 02 02 – Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di *equity* e di debito.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Lo strumento di garanzia dei prestiti (LGF) fornisce:

- controgaranzie e altri accordi di condivisione del rischio per i sistemi di garanzia,
- garanzie dirette e altri accordi di condivisione del rischio per tutti gli altri intermediari finanziari che rispondono ai criteri di ammissibilità.

L'LFG comprende:

- garanzie per il finanziamento mediante debito tramite prestiti (inclusi il prestito subordinato e il prestito partecipativo) o leasing, che riducono le particolari difficoltà incontrate dalle PMI redditizie nell'ottenere finanziamenti, perché gli investimenti sono percepiti come molto rischiosi o perché le imprese non dispongono di garanzie sufficienti;
- la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi alle PMI, che mobilita ulteriori finanziamenti delle PMI mediante debito nel quadro di adeguati accordi di condivisione del rischio con gli enti interessati. Il sostegno a tali operazioni è subordinato all'impegno da parte degli enti erogatori a utilizzare una parte significativa della liquidità risultante o dei capitali mobilitati per la concessione di nuovi prestiti alle PMI entro un termine ragionevole. L'importo di questo nuovo finanziamento mediante debito sarà determinato in base al rischio di portafoglio garantito e viene negoziato singolarmente, assieme alla durata, con ciascun ente finanziario creditore.

Fatta eccezione per i prestiti del portafoglio cartolarizzato, l'LFG copre i prestiti fino a 150 000 EUR e con una scadenza minima di 12 mesi. L'LGF può coprire anche i prestiti superiori a 150 000 EUR quando le PMI che soddisfano i criteri di ammissibilità in base al programma COSME non soddisfano i criteri di ammissibilità alla sezione per le PMI dello strumento di prestito nell'ambito del programma Orizzonte 2020 (lo strumento di garanzia per le PMI denominato InnovFin) e con una scadenza minima di 12 mesi. L'LGF è strutturato in modo che sia possibile presentare un rendiconto sulle PMI sostenute, indicando sia il numero che il volume dei prestiti.

L'attuazione dell'LGF è affidata al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in base a un accordo di delega firmato il 22 luglio 2014.

L'accordo di delega garantisce che l'LGF sia accessibile a una vasta gamma di intermediari finanziari (società di garanzia, istituti promozionali nazionali, banche commerciali, cooperative, ecc.) che vantano un'esperienza in materia di operazioni finanziarie con PMI o hanno la capacità di realizzare tali operazioni.

Da un punto di vista tecnico, il FEI è incaricato di fornire agli intermediari finanziari garanzie di portafoglio limitate che copriranno una parte delle perdite previste di un portafoglio di nuove operazioni con PMI con un profilo di rischio più elevato.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Per quanto riguarda le operazioni di cartolarizzazione, il FEI è incaricato di fornire garanzie su una parte della tranche *mezzanine* di un portafoglio cartolarizzato di prestiti alle PMI associato all'impegno dell'intermediario finanziario di costituire un nuovo portafoglio di prestiti alle PMI.

I beneficiari finali delle garanzie di portafoglio limitate e delle operazioni di cartolarizzazione sono PMI di tutte le dimensioni e di tutti i settori. La gamma dei prodotti finanziari che possono essere sostenuti tramite le garanzie limitate è ampia per evitare discriminazioni fra le PMI, il cui fabbisogno di finanziamenti varia considerevolmente a seconda del loro stadio di sviluppo e del settore/dell'industria in cui operano.

Lo strumento di garanzia dovrebbe durare fino al 31 dicembre 2034 (fino alla chiusura delle ultime operazioni). Gli accordi individuali di garanzia firmati dall'entità delegata avranno una durata massima di 10 anni.

L'LGf potrebbe anche contribuire agli strumenti finanziari da utilizzare nell'ambito dell'iniziativa per le PMI, uno strumento congiunto che combina i fondi UE disponibili nell'ambito dei programmi COSME e/o Orizzonte 2020 con le risorse dei fondi SIE, in collaborazione con la BEI e il FEI, per generare prestiti aggiuntivi alle PMI in determinati Stati membri. Questo contributo può consistere in garanzie di portafoglio illimitate o in operazioni di cartolarizzazione e coprire la tranche *mezzanine* del portafoglio.

Il regolamento (UE) n. 1287/2013 prevede che almeno il 60 % della dotazione finanziaria complessiva per l'attuazione del programma COSME sia assegnata agli strumenti finanziari. In base alla ripartizione dell'importo complessivo assegnato agli strumenti finanziari tra lo strumento di *equity* (48 %) e lo strumento di debito (52 %) indicata nella scheda finanziaria legislativa, la dotazione di bilancio iniziale prevista per l'LGf nell'intero periodo di programmazione 2014-2020 ammonta complessivamente a 717 milioni di EUR.

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

L'assegnazione di bilancio iniziale prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 717 milioni di EUR ⁽¹⁾.

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica è compreso tra 20 e 30, partendo dal presupposto che 1 EUR proveniente dal bilancio dell'Unione determini 20-30 EUR di finanziamenti per la durata dello strumento finanziario.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che i volumi complessivi di prestiti mobilitati sarebbero compresi tra 14 300 e 21 500 milioni di EUR per l'intera durata del programma.

⁽¹⁾ Questo importo è stato calcolato presupponendo che la ripartizione globale tra gli strumenti finanziari di COSME assegni il 52 % allo strumento di garanzia per i prestiti (LGf) e il 48 % allo strumento di *equity* per la crescita (EFG), come previsto nella scheda finanziaria legislativa e con possibilità di modifiche a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1287/2013.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Servizio di prestiti per la ricerca e l'innovazione alle PMI e alle piccole *mid-cap* nell'ambito di Orizzonte 2020 – dal 2014 al 2020

i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Voce 08 02 02 02 — Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Questo strumento di garanzia sostituisce e perfeziona il nuovo strumento a rischio ripartito (RSI) nell'ambito del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi del Settimo programma quadro e fa parte di un unico strumento finanziario per i prestiti a favore della crescita delle imprese e delle loro attività di R&I. Lo strumento è destinato alle PMI e alle piccole *mid-cap* (499 dipendenti al massimo) incentrate sulla R&I che hanno bisogno di prestiti compresi fra 25 000 EUR e 7,5 milioni di EUR. I prestiti superiori a 7,5 milioni di EUR saranno esaminati di volta in volta.

Lo strumento è attuato dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), fornendo garanzie dirette a intermediari finanziari come le banche, che erogheranno i prestiti effettivi ai beneficiari finali. La garanzia coprirà fino al 50 % delle perdite potenziali degli intermediari. Il FEI offre anche controgaranzie agli intermediari finanziari (come gli istituti di garanzia) che proteggono dai rischi le banche erogatrici di prestiti alle PMI e alle piccole *mid-cap* incentrate sulla R&I.

Le PMI e le piccole *mid-cap* incentrate sulla R&I che desiderano chiedere un prestito devono rivolgersi a uno degli intermediari finanziari firmatari di un accordo (si veda la procedura di selezione) con il FEI. Lo strumento opera in funzione della domanda, senza ripartizioni preliminari tra settori, paesi o regioni. Fatto salvo il buon esito dei negoziati, tuttavia, la Commissione esorta il FEI a compiere uno sforzo particolare per garantire che una quota rilevante dei beneficiari finali sia costituita da PMI e piccole *mid-cap* ecoinnovative.

Incidenza prevista: PMI e piccole *mid-cap* incentrate sulla R&I in grado di aumentare l'attività di R&I. Gli indicatori sono il numero di accordi firmati con intermediari finanziari e il numero e il volume di prestiti erogati.

Calendario indicativo: lo strumento è disponibile dal 10 giugno 2014.

Procedura di selezione:

- a) per gli intermediari finanziari: il FEI pubblica inviti a manifestare interesse, definendo di volta in volta i criteri di ammissibilità e selezione previa consultazioni con la DG Ricerca e innovazione;
- b) per i prestiti: secondo le procedure interne della banca intermediaria o di altro ente finanziario a cui la PMI o la piccola *mid-cap* si rivolge, applicando i criteri commerciali normali.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Il bilancio totale previsto per il periodo di programmazione 2014-2020 per il servizio di prestiti per la R&I alle PMI e alle piccole *mid-cap* proveniente dalla parte «Accesso al capitale di rischio» di Orizzonte 2020 è di 1 060 milioni di EUR.

L'accordo di condivisione del rischio con il FEI moltiplicherà il contributo dell'Unione al servizio di prestiti per la R&I alle PMI e alle piccole *mid-cap* di un fattore massimo pari a 9, permettendo di finanziare circa 9 540 milioni di EUR di prestiti per le PMI e le piccole *mid-cap* incentrate sulla R&I per l'intera durata del programma.

Lo strumento contribuirà anche agli strumenti finanziari utilizzati nell'ambito dell'iniziativa congiunta per le PMI, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo dell'ottobre 2013. Questo contributo può consistere in garanzie di portafoglio illimitate o in operazioni di cartolarizzazione e, combinato alle risorse dell'ESIF, di COSME e del FEI, coprire la tranche *mezzanine* del portafoglio.

L'assegnazione di bilancio iniziale per l'intero periodo di programmazione è stimata a 1 060 milioni di EUR.

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica/valutazione *ex ante* è pari a 9 per la durata dello strumento finanziario.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che l'importo dei volumi complessivi di prestiti mobilitati si aggirerebbe intorno ai 9 540 milioni di EUR per l'intera durata del programma.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

**Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) - Terzo asse - Microfinanza e imprenditorialità
sociale — dal 2014 al 2020**

i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale («EaSI») e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti**

Voce 04 03 02 03 — Microfinanza e imprenditoria sociale – Ampliare l'accesso ai finanziamenti, e la loro disponibilità, per le persone fisiche e giuridiche, soprattutto quelle più lontane dal mercato del lavoro, e per le imprese sociali

iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Gli obiettivi di questi strumenti finanziari sono descritti al regolamento (UE) n. 1296/2013, in particolare all'articolo 4.

Obiettivo generale:

promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per le persone vulnerabili che desiderano avviare una microimpresa e per le microimprese già operanti, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.

Obiettivi specifici a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1296/2013:

— facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:

— le persone vulnerabili che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro, incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro oppure rischiano l'esclusione sociale o sono socialmente escluse e che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio,

— le microimprese, sia in fase di avviamento che di sviluppo, in particolare le microimprese che occupano persone di cui al precedente trattino i),

— sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito,

— sostenere lo sviluppo del mercato dell'investimento sociale e agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali, mettendo a disposizione *equity*, *quasi-equity*, strumenti di prestito e sovvenzioni fino a 500 000 EUR per le imprese sociali che hanno un fatturato annuo non superiore ai 30 milioni di EUR, ovvero un totale di bilancio annuo non superiore ai 30 milioni di EUR, e che non siano imprese di investimento collettivo.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Il contributo dell'Unione (esclusi i rimborsi) può essere impegnato fino al 31 dicembre 2020 ma, in conformità dell'articolo 30, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1296/2013, «i rimborsi annuali generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario fino al 1° gennaio 2024». Il bilancio degli strumenti finanziari per Microfinanza e Imprese sociali sarà costituito dal 21 % del bilancio totale dell'EaSI per il 2014-2020, pari a 919 469 000 EUR a prezzi correnti.

Sarà ripartito in base alle seguenti percentuali minime:

- microfinanziamenti per i gruppi vulnerabili e le microimprese: 45 %,
- imprenditorialità sociale: 45 %.

Il resto sarà suddiviso tra queste due voci.

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Risultati obiettivo indicativo di 41 000 microprestiti erogati a beneficiari finali e 1 100 prestiti erogati alle imprese sociali. L'obiettivo per la microfinanza è basato sull'esperienza passata con strumento europeo Progress di microfinanza.

L'obiettivo per le imprese sociali è stato fissato in base al volume totale delle garanzie e dei fondi degli strumenti finanziari, moltiplicato per l'effetto leva previsto e diviso per un investimento medio di 200 000 EUR per impresa sociale.

L'assegnazione di bilancio indicativa prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 96 milioni di EUR (di cui 56 milioni per la microfinanza e 40 milioni per l'imprenditoria sociale).

L'effetto leva obiettivo minimo dello strumento è pari a 5,5 per la durata dello strumento finanziario per la parte Garanzie. Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che l'importo totale di 96 milioni di EUR utilizzato per la parte Garanzie rappresenterebbe circa 528 milioni di EUR per i beneficiari finali.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (programma Europa creativa) — dal 2014 al 2020

i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Articolo 15 04 01 — Rafforzare la capacità finanziaria delle PMI e delle organizzazioni di piccole o piccolissime dimensioni operanti nei settori culturali e creativi europei, promuovere l'elaborazione di politiche e nuovi modelli aziendali

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

L'obiettivo generale dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi è in linea con quelli del programma quadro Europa creativa, vale a dire: favorire la protezione e la promozione della diversità culturale e linguistica europea e rafforzare la competitività del settore culturale e creativo per promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con la strategia Europa 2020.

L'obiettivo specifico dello strumento di garanzia per i settori culturali e creativi è rafforzare la capacità finanziaria dei settori culturali e creativi.

Si cercherà di affrontare le seguenti questioni:

- le difficoltà di accesso ai crediti bancari per le PMI e i progetti nei settori culturali e creativi,
- la diffusione limitata delle competenze fra gli enti finanziari riguardo all'analisi finanziaria di PMI e progetti nei settori culturali e creativi in tutta l'UE.

Per ovviare a questi problemi vengono definiti i seguenti obiettivi operativi:

- fornire garanzie alle banche che collaborano con le PMI dei settori culturali e creativi, facilitando così l'accesso di queste ultime ai crediti bancari,
- fornire consulenze agli enti finanziari e svilupparne le capacità,
- aumentare il numero degli enti finanziari disposti a collaborare con le PMI dei settori culturali e creativi,
- massimizzare la diversificazione geografica degli enti finanziari europei disposti a collaborare con le PMI dei settori culturali e creativi.

iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

Gli impegni di bilancio previsti per l'intero periodo di programmazione ammontano a 121 milioni di EUR, più un massimo di 2 milioni di EUR di recuperi previsti dal fondo di garanzia per la produzione del programma MEDIA, conformemente all'allegato I del regolamento (UE) n. 1295/2013. L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 123 milioni di EUR.

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica/valutazione ex ante è pari a 5,7 per la durata dello strumento finanziario.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che l'importo dei volumi complessivi di prestiti mobilitati si aggirerebbe intorno ai 701 milioni di EUR per l'intera durata del programma.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Strumento di garanzia per i prestiti destinati agli studenti di «Erasmus+ Master» — dal 2014 al 2020**i) Riferimento all'atto di base**

Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Voce 15 02 01 01 (in parte) - Promuovere l'eccellenza e la collaborazione nel settore dell'istruzione e della formazione in Europa e la loro pertinenza rispetto alle necessità del mercato del lavoro.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

L'obiettivo dello strumento di garanzia (lo «strumento») per i prestiti destinati agli studenti di «Erasmus+ Master» è incentivare e sostenere la mobilità totale a livello di master (2° ciclo dell'istruzione superiore). A tale scopo lo strumento offre garanzie parziali agli intermediari finanziari che concedono prestiti a condizioni favorevoli agli studenti provenienti da paesi partecipanti a Erasmus+ che intraprendono un intero programma (di uno o due anni) a livello di master al di fuori del loro paese di residenza e del paese in cui hanno ottenuto il diploma di laurea.

Le garanzie fornite dallo strumento coprono i nuovi prestiti per gli studenti ammissibili fino a un massimo di 12 000 EUR per un programma di master di un anno e fino a 18 000 EUR per un programma di master di due anni.

Lo strumento rappresenta quindi un contributo diretto all'obiettivo ministeriale del processo di Bologna e dell'Unione di raddoppiare del 20 %, entro il 2020, il numero degli studenti che completano un periodo di studio o formazione all'estero.

A livello di UE, la gestione dello strumento è stata affidata al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che conclude accordi con intermediari finanziari quali enti creditizi nazionali o regionali che erogano prestiti agli studenti. A loro volta, gli intermediari finanziari partecipanti fanno beneficiare gli studenti della garanzia dell'UE concedendo loro prestiti senza obbligo di garanzia da parte degli studenti o dei familiari e a condizioni favorevoli, cioè a un tasso di interesse inferiore a quello del mercato e con un «periodo di grazia» per tutelare gli studenti in difficoltà. Tale periodo di grazia consente ai laureati di trovare lavoro prima di cominciare a rimborsare il prestito e li autorizza a sospendere i pagamenti in caso di necessità, ad esempio durante un periodo di disoccupazione o di maternità.

Il capitale per i prestiti è fornito dagli intermediari finanziari partecipanti, mentre l'Unione funge da garante parziale in caso di inadempimento dei beneficiari finali. I prestiti sono rimborsati attraverso i «normali» meccanismi di credito bancario e tutte le operazioni di informazione e trattamento avverranno a livello locale.

La base giuridica del programma Erasmus+ 2014-2020 prevede un contributo totale dell'Unione di 517 milioni di EUR (il 3,5 % del bilancio del programma), che dovrebbe consentire a un massimo di 200 000 studenti di beneficiare di prestiti sostenuti dallo strumento. Visto il ritardo registrato nell'avvio dello strumento e la lenta adesione degli intermediari finanziari, gli impegni di bilancio per l'esercizio 2017 sono stati ridotti.

Lo strumento rimarrà in vigore fino al 2037 (programma in vigore fino al 2020 + un termine di 2 anni per gli impegni + fino a 15 anni per la scadenza dei prestiti agli studenti).

Lo strumento fornisce garanzie parziali che possono coprire fino al 90 % delle prime perdite derivanti dall'inadempimento dei beneficiari finali con un massimale per la garanzia pari al 18 % del portafoglio prestiti. L'effetto leva stimato è di 5,7 (ossia gli intermediari finanziari partecipanti dovranno fornire 3 000 milioni di EUR circa come capitale per i prestiti agli studenti).

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

L'assegnazione di bilancio stimata per l'intero periodo di programmazione è di 517 milioni di EUR.

L'effetto leva indicato nel programma è di 5,7 nell'intero arco del programma.

Basandosi sugli obiettivi relativi all'effetto leva del programma, si calcola che l'importo totale dei finanziamenti mobilitati si aggirerebbe intorno ai 3 miliardi di EUR per l'intera durata del programma.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Sportello di garanzia PF4EE — dal 2014 al 2020**i) Riferimento all'atto di base**

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2014, pag. 185), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1.

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Articolo 34 02 01 - Ridurre le emissioni di gas serra dell'Unione.

Articolo 34 02 02 - Accrescere la resilienza dell'Unione ai cambiamenti climatici.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

L'obiettivo dello strumento PF4EE (Strumento per il finanziamento privato dell'efficienza energetica) è mettere a disposizione finanziamenti commerciali adeguati e accessibili per gli investimenti nell'efficienza energetica (EE) nell'ambito di progetti elaborati dai paesi partecipanti per attuare i piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica (NEEAP) o altri programmi in linea con le direttive dell'UE sull'efficienza energetica.

Lo strumento PF4EE fornisce agli intermediari finanziari: i) una protezione contro il rischio di credito basata sul portafoglio (strumento di condivisione del rischio o RSF); combinata con ii) l'assistenza di esperti agli intermediari finanziari per sostenere l'attuazione dello strumento PF4EE; e iii) finanziamenti a lungo termine della BEI.

L'RSF è concepito per ridurre il rischio di credito cui si espongono gli intermediari finanziari quando erogano prestiti a beneficiari finali che intraprendono investimenti ammissibili nell'efficienza energetica. Per mezzo di fondi dell'Unione depositati su un conto di garanzia, l'RSF coprirà parte dei rischi incorsi nell'ambito di prestiti EE inclusi nel portafoglio che deve essere costituito dagli intermediari finanziari per il finanziamento degli investimenti EE.

L'RSF mira a intensificare l'attività di prestito e a migliorare le condizioni di finanziamento per i beneficiari finali mediante prezzi più bassi, scadenze più lunghe, requisiti meno rigorosi in materia di titoli ecc. L'RSF può essere integrato dal prestito BEI per l'efficienza energetica concesso agli intermediari finanziari. La BEI erogherà questi prestiti a tassi competitivi e con scadenze lunghe.

Lo strumento PF4EE dovrà rimanere operativo per tutto il periodo durante il quale i prestiti sottostanti coperti dallo strumento di condivisione del rischio rimangono in essere. La durata massima ammessa nel quadro dello strumento di condivisione del rischio sarà di vent'anni. Lo strumento PF4EE sarà pertanto operativo per un massimo di vent'anni dopo il termine del periodo di attuazione (2042).

Tra i beneficiari finali rientrano le persone private, le associazioni di proprietari di abitazioni, le PMI, le imprese o le istituzioni o enti pubblici che effettuano investimenti nell'efficienza energetica in linea con il piano d'azione nazionale di ciascuno Stato membro.

L'entità dei prestiti per l'efficienza energetica erogati ai beneficiari varia da 40 000 EUR, cifra che può essere ridotta per consentire investimenti modesti nel settore residenziale, a 5 milioni di EUR e, in casi eccezionali, può arrivare a 15 milioni di EUR.

iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

L'attuazione del PF4EE è iniziata l'8 dicembre 2014 con la firma dell'accordo di delega.

Nell'ambito dello strumento PF4EE, durante il periodo 2014-2017 si potranno concludere circa 6-10 convenzioni di finanziamento (prestiti per l'efficienza energetica della BEI e strumenti di condivisione del rischio/sostegno di esperti) con intermediari finanziari.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

La dotazione di bilancio da assegnare al PF4EE tra il 2014 e il 2017 è di 80 milioni di EUR. L'effetto leva previsto della BEI sarà pari a 6. Considerato che le politiche interne della BEI le impediscono di finanziare più del 75 % degli investimenti EE ammissibili, l'obiettivo in termini di effetto leva sugli investimenti è pari a 8.

A seguito delle operazioni sottoscritte nel 2015 e 2016 e tenuto conto di quelle future, la BEI mira adesso a raggiungere 1 000 milioni di EUR di nuovi investimenti in efficienza energetica durante la fase pilota del 2014-2017 (430 milioni di EUR per la BEI e 570 milioni di EUR provenienti da intermediari finanziari) che riguarda 10 Stati membri.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Strumenti di condivisione del rischio

Meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi (RSFF) nell'ambito del Settimo programma quadro, compreso l'RSI (nuovo meccanismo di garanzia per le PMI e le piccole *mid-cap* incentrate sulla R&S) — prima del 2014

i) Riferimento all'atto di base

Decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1).

Decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86).

Decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Articolo 08 02 51 (in parte) — Completamento del precedente programma quadro di ricerca — Settimo programma quadro — azione indiretta CE (dal 2007 al 2013).

Nel periodo 2007-2013, un importo complessivo di 1 230,73 milioni di EUR è stato impegnato sul bilancio generale dell'Unione (dotazione iniziale per il Settimo programma quadro più contributi supplementari dell'EFTA e dei paesi terzi) e versato alla BEI per sostenere il meccanismo di finanziamento con condivisione dei rischi (RSFF), di cui 960,73 milioni di EUR corrispondono all'RSFF e 270 milioni di EUR all' o strumento di condivisione del rischio (RSI).

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Un obiettivo primordiale dell'RSFF è migliorare l'accesso al finanziamento mediante debito per gli investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione nell'UE, segnatamente ad opera di promotori privati. Il meccanismo contribuisce a soddisfare il fabbisogno di finanziamenti di progetti e imprese innovativi di qualsiasi dimensione e statuto, comprese le *mid-cap* e le PMI.

L'RSFF agevola l'accesso ai finanziamenti nell'intero settore della ricerca, dello sviluppo, della dimostrazione e dell'innovazione (RSI), dalla ricerca fondamentale allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e all'innovazione. L'RSFF mira a sostenere gli investimenti per realizzare gli obiettivi trans-settoriali in funzione della domanda, secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

L'RSFF, elaborato congiuntamente dalla Commissione e dalla BEI, è stato istituito nel giugno 2007. L'Unione e la BEI condividono il rischio dei prestiti concessi, direttamente o indirettamente, dalla BEI ai beneficiari. L'Unione europea, utilizzando le risorse di bilancio del Settimo programma quadro, e la BEI hanno accantonato un importo totale di 2 000 milioni di EUR (fino a 1 000 milioni di EUR ciascuna) per il periodo 2007-2013 per coprire le perdite legate al mancato rimborso dei prestiti RSFF. Questi contributi UE/BEI per la condivisione del rischio e la copertura delle perdite permettono alla BEI di erogare un volume di prestiti pari a 10 000 milioni di EUR a imprese e operatori della ricerca per i loro investimenti nella RSI.

Possono beneficiare dell'RSFF entità europee ad alta intensità di ricerca (imprese, singoli progetti) e infrastrutture di ricerca. I prestiti RSFF sostengono investimenti in campo RSI realizzati da promotori e beneficiari ubicati nei 28 Stati membri e nei paesi associati.

Inizialmente (fino al 2010) la condivisione del rischio tra l'Unione e la BEI era determinata di volta in volta per ciascun prestito. Dal 2011, invece, su raccomandazione di un gruppo di esperti indipendenti, la condivisione del rischio avviene in base al portafoglio: la BEI assume gli ulteriori rischi al di sopra di una certa soglia nel caso in cui la capacità di assorbimento del rischio dell'Unione sia stata interamente utilizzata.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

All'inizio del 2012 è stato istituito un nuovo meccanismo pilota di garanzia denominato RSI (strumento di condivisione del rischio per le PMI e le piccole *mid-cap*, con un massimo di 499 addetti) per migliorare l'accesso ai prestiti per gli investimenti in campo RSI. Il meccanismo di garanzia RSI fa parte dell'RSFF ed è attuato dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Per questo meccanismo pilota di garanzia RSI il contributo dell'Unione proveniente dal Settimo programma quadro (più stanziamenti supplementari EFTA e paesi terzi per il Settimo programma quadro) per il periodo 2012-2013 è ammontato a 270 milioni di EUR.

L'RSFF ha rimborsato 375 milioni di EUR allo strumento di *equity* per Orizzonte 2020.

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

L'assegnazione di bilancio iniziale per l'intero periodo di programmazione è stimata a 960,73 milioni di EUR per lo strumento finanziario RSFF.

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica e nella valutazione *ex ante* è pari a 5 per la durata dello strumento finanziario RSFF.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento finanziario RSFF, l'importo totale dei volumi di prestiti mobilitati era stato stimato a circa 5 000 milioni di EUR, ma in realtà tale importo è arrivato a 10 500 milioni di EUR per l'intera durata del programma.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione nell'ambito di Orizzonte 2020 (strumento InnovFin per il debito) — dal 2014 al 2020**i) Riferimento all'atto di base**

Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Voce 08 02 02 02 – Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione.

Voce 08 02 03 03 — Transizione a un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo

Voce 08 02 03 01 — Migliorare la salute e il benessere nell'intero arco della vita.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

La finalità è migliorare l'accesso al finanziamento mediante debito (prestiti, garanzie, controgaranzie e altre forme di debito e capitale di rischio) per le entità pubbliche e private e i partenariati pubblico-privato che svolgono attività di ricerca e innovazione che richiedono investimenti rischiosi. L'obiettivo è sostenere la ricerca e l'innovazione con un forte potenziale d'eccellenza.

I beneficiari finali sono potenzialmente soggetti giuridici di tutte le dimensioni in grado di contrarre prestiti e rimborsare fondi, in particolare le PMI dotate del potenziale di svolgere attività innovative e crescere rapidamente, le *mid-cap* e le grandi imprese, le università e gli istituti di ricerca, le infrastrutture di ricerca e innovazione, i partenariati pubblico-privato e i veicoli o i progetti per uso speciale.

Il servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione è attuato secondo un approccio di piattaforma in modo da offrire diversi prodotti per soddisfare esigenze specifiche. Il partner principale in quanto entità delegata per l'attuazione del servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione è la Banca europea per gli investimenti (BEI).

Il finanziamento del servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione è articolato in due componenti principali:

— una componente basata sulla domanda, che fornirà prestiti e garanzie secondo il principio «primo arrivato, primo servito» con un sostegno specifico per beneficiari quali le PMI e le *mid-cap*. Questa componente risponde alla progressiva e continua crescita del volume dei prestiti RSFF, che dipende dalla domanda. Questa componente basata sulla domanda sarà sostenuta mediante la dotazione del programma Accesso ai finanziamenti con capitale di rischio di Orizzonte 2020,

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

— una componente mirata, concentrata sulle politiche e sui settori chiave indispensabili per affrontare le problematiche della nostra società, migliorare la competitività, promuovere la crescita inclusiva a basse emissioni e fornire beni pubblici ambientali e di altro genere. Questa componente aiuta l'Unione ad affrontare gli aspetti degli obiettivi di politica settoriale relativi alla ricerca e all'innovazione e sarà sostenuta da altre parti di Orizzonte 2020, da altri quadri, programmi e linee di bilancio del bilancio dell'Unione, da regioni e Stati membri specifici che intendono contribuire con le proprie risorse (anche attraverso i fondi strutturali) e/o da entità o iniziative specifiche (come le iniziative tecnologiche congiunte).

Lo strumento dovrebbe scadere nel 2027-2030.

Il bilancio totale (crediti primari) previsto per il periodo di programmazione 2014-2020 per la parte del servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione basata sulla domanda ammonta a 1 060 milioni di EUR. La BEI utilizzerà le sue risorse proprie per fornire un contributo perlomeno equivalente a quello del bilancio di Orizzonte 2020, raddoppiando quindi la capacità di prestito totale e l'impatto del servizio di prestiti e garanzie per la ricerca e l'innovazione.

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 1 500 milioni di EUR, di cui 440 milioni di EUR provenienti dal meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi (RSFF) del Settimo programma quadro.

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica è pari a 12,5 per la durata dello strumento finanziario.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si stima che l'importo complessivo dei volumi di prestiti mobilitati sarebbe di circa 19 000 milioni di EUR.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Strumento di debito del CEF configurato come strumento di condivisione del rischio (compresi gli strumenti residui per il periodo 2007-2013: LGTT e fase pilota dell'iniziativa sulle obbligazioni di progetto) — dal 2014 al 2020**i) Riferimento all'atto di base**

Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Lo strumento potrebbe essere coperto dalle seguenti linee di bilancio:

Voce 06 02 01 05 — Creare un contesto più favorevole agli investimenti privati per i progetti infrastrutturali nel settore dei trasporti,

Articolo 09 03 02 — Creare un contesto più favorevole agli investimenti privati per i progetti infrastrutturali nel settore delle telecomunicazioni — Banda larga CEF.

Voce 32 02 01 04 — Creare un contesto più favorevole agli investimenti privati per i progetti nel settore dell'energia.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**Strumenti finanziari**

A norma del regolamento (UE) n. 1316/2013, l'obiettivo degli strumenti finanziari del meccanismo per collegare l'Europa è facilitare l'accesso dei progetti infrastrutturali ai finanziamenti dei progetti e delle imprese facendo leva sui fondi dell'Unione. Gli strumenti contribuiranno a finanziare progetti di comune interesse con un chiaro valore aggiunto dell'UE e faciliteranno la partecipazione del settore privato al finanziamento a lungo termine di questi progetti nei settori dei trasporti, dell'energia e delle telecomunicazioni, in quest'ultimo caso limitatamente alle reti a banda larga.

Gli strumenti, di cui beneficeranno progetti con necessità di finanziamento a medio-lungo termine, comporteranno maggiori vantaggi in termini di impatto sul mercato, efficienza amministrativa e uso delle risorse.

Essi forniranno inoltre ai soggetti interessati nel settore delle infrastrutture, quali finanziatori, autorità pubbliche, gestori di infrastrutture, imprese di costruzioni e operatori, uno strumento di sostegno finanziario dell'UE coerente e orientato al mercato.

Nel 2014, dopo la conclusione della valutazione ex ante dello strumento di debito CEF prevista all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1316/2013, la Commissione ha deciso di istituire e varare uno strumento di condivisione del rischio per i prestiti e le garanzie che sosterrà anche le obbligazioni di progetto (*project bond*). La valutazione ex ante è disponibile al seguente indirizzo:

È stata inoltre eseguita una valutazione ex ante dello strumento di *equity* dello strumento di debito CEF DI, che completa la valutazione ex ante dello strumento di debito del CEF e si concentra, in particolare, sull'energia, sulla banda larga e sulle TIC, e un fondo di *equity* può essere creato nel quadro del regolamento (UE) n. 1316/2013.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Attuazione dello strumento di debito del CEF e fusione di tutti gli altri strumenti finanziati a norma del regolamento (UE) n. 680/2007

Il CEF DI è attuato a seguito della firma dell'accordo di delega con la BEI nel luglio 2015. L'accordo include inoltre la fusione degli strumenti esistenti (LGTT e PBI) con il nuovo strumento di debito del CEF in vigore a partire dal 1° gennaio 2016.

Incidenza sul bilancio

A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1316/2013 (il «regolamento CEF»), modificato dal regolamento (UE) 2015/1017, il contributo indicativo dell'Unione destinato agli strumenti finanziari per il periodo 2014-2020 non supera l'8,4 % della dotazione finanziaria complessiva del CEF. Questa percentuale può essere aumentata al 10 % a determinate condizioni specificate all'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento CEF.

Durata del CEF DI

L'ultima tranche del contributo dell'Unione al CEF DI è impegnata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2020. L'effettiva approvazione del finanziamento del debito da parte della BEI si conclude entro il 31 dicembre 2022.

Strumento di condivisione del rischio per i prestiti e le garanzie

Il supporto erogato tramite il finanziamento del debito subordinato non supera il 30 % dell'importo totale del debito senior emesso. Il finanziamento del debito senior fornito nell'ambito del CEF DI non supera il 50 % dell'importo totale del finanziamento globale del debito senior fornito dalla BEI.

Oneri amministrativi, legati ai risultati e per la gestione della tesoreria

Come indicato nella base giuridica, gli oneri amministrativi e quelli legati ai risultati da corrispondere alla BEI non superano rispettivamente il 2 % e il 3 % del contributo dell'Unione effettivamente utilizzato per singole operazioni.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 5, dell'accordo quadro finanziario e amministrativo, gli oneri per la gestione della tesoreria non devono superare l'1 % del contributo dell'Unione effettivamente utilizzato per coprire operazioni per la durata dello strumento finanziario.

iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

Per quanto riguarda il **settore dell'energia**, lo strumento di debito del CEF dovrebbe agevolare l'accesso dei progetti di comune interesse ai finanziamenti a lungo termine per impresa e per progetto. Lo strumento dovrebbe sostenere in particolare i progetti di comune interesse agevolando l'accesso al finanziamento mediante debito fornito da istituti di credito commerciali, investitori istituzionali o prestiti senior della BEI. L'accordo di delega prevede che altre categorie di attivi nel settore dell'energia (produzione di energia da fonti rinnovabili, reti di distribuzione intelligenti, ecc.) possano beneficiare del sostegno dello strumento di debito del CEF in caso di contributi circoscritti erogati da altri programmi o organismi.

Per quanto riguarda il **settore della banda larga**, lo strumento di debito del CEF faciliterà il flusso efficiente di investimenti pubblici e privati volti a promuovere la diffusione e l'ammodernamento delle reti a banda larga in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Per assicurare il miglior rapporto qualità prezzo, e viste le scarse risorse del CEF destinate alla banda larga, lo strumento di debito del CEF dovrebbe essere disponibile per i progetti che si basano sulla tecnologia più adatta al progetto specifico, che possono contribuire a promuovere modelli commerciali innovativi e che mostrano un elevato grado di riproducibilità. Lo strumento di debito del CEF risponderà in particolare alle specifiche esigenze delle zone suburbane e rurali e delle regioni meno densamente popolate e meno sviluppate che necessitano di connessioni a banda larga. Ciò comprende la diffusione delle reti a banda larga per collegare isole, regioni prive di accesso al mare, montagnose, lontane e periferiche, compresi gli Stati membri insulari, con le regioni centrali dell'UE e/o azioni volte a migliorare l'affidabilità o la qualità delle connessioni fra tali regioni e le regioni centrali dell'Unione.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Per quanto riguarda il **settore dei trasporti**, lo strumento di debito del CEF serve ad innalzare il livello complessivo degli investimenti nelle infrastrutture di trasporto realizzati nell'UE nel periodo 2014-2020 conformemente agli obiettivi strategici e ai volumi di investimento indicati nella base giuridica e nel regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1). Per garantire la complementarità fra i progetti sostenuti nell'ambito del CEF e del FEIS, il CEF si concentra sulla promozione dei progetti ammissibili ai sensi dei rispettivi orientamenti TEN-T, tra cui le principali iniziative faro europee come l'introduzione dell'ERTMS e del SESAR e l'ecologizzazione della flotta, nonché investimenti nella rete centrale e nella rete globale definite dal regolamento CEF e dagli orientamenti TEN-T.

Parametri finanziari e leva finanziaria

I parametri di condivisione del rischio e dei profitti sono stati fissati in modo da consentire il conseguimento di obiettivi strategici specifici, tra cui l'individuazione di determinate categorie di progetti, pur mantenendo l'approccio orientato al mercato del CEF DI.

L'effetto leva del CEF DI — definito come il finanziamento totale (ossia il contributo dell'Unione più il contributo da altre fonti) diviso per il contributo dell'Unione — è compreso tra 6 e 15, a seconda del tipo di operazioni interessate (livello di rischio, beneficiari finali e finanziamento mediante debito).

Ad oggi, il portafoglio CEF DI è composto da 11 progetti:

- i) 3 progetti che facevano parte del portafoglio LGTT (costo totale dei progetti pari a 9 294,7 milioni di EUR);
- ii) 7 progetti che facevano parte del portafoglio PBI, di cui 1 progetto nel settore dell'energia (424,9 milioni di EUR di costi di progetto), 1 progetto nel settore delle TIC (189,1 milioni di EUR di costi di progetto) e 5 progetti nel settore dei trasporti (3 451,6 milioni di EUR di costi di progetto);
- iii) 1 progetto nel settore dei trasporti inizialmente sostenuto nell'ambito dell'LGTT, che è stato rifinanziato nel quadro del CEF DI nel 2016, per 505 milioni di EUR di costi di progetto (importo alla data del rifinanziamento).

Inoltre, la Commissione ha firmato con la BEI il primo programma «Green Shipping Guarantee» che, a sua volta, ha firmato una garanzia isolata con una banca privata nel novembre 2016, per un importo totale di 150 milioni di EUR.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Strumento di finanziamento del capitale naturale — dal 2014 al 2020

i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sull'istituzione di un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1.

ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti**

Articolo 07 02 02 – Arrestare e invertire la perdita di biodiversità.

Articolo 34 02 02 – Accrescere la resilienza dell'Unione ai cambiamenti climatici.

iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

La finestra del debito dello strumento di finanziamento del capitale naturale finanzia gli investimenti iniziali e i costi operativi per progetti pilota che generano entrate o riducono i costi e promuovono la conservazione, il ripristino, la gestione e la valorizzazione del capitale naturale a beneficio della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici, comprese le soluzioni ecosistemiche alle sfide connesse al territorio, al suolo, alle foreste, all'agricoltura, all'acqua e ai rifiuti. L'NCFE combina finanziamenti diretti e indiretti dei progetti attraverso debito e *equity*.

Dato che i progetti finanziati dallo strumento NCFE sono progetti nei quali la Banca europea per gli investimenti (BEI) di norma non investe, o perché sono troppo modesti o perché il rischio elevato percepito che comportano è troppo alto, lo strumento comprende un meccanismo di condivisione del rischio in virtù del quale i fondi dell'Unione assorbitano le prime perdite in caso di fallimento del progetto. Il meccanismo di attuazione è definito in un accordo di delega tra la Commissione e la BEI, che contiene anche i criteri di esclusione/selezione dei progetti, assicurando l'integrazione delle corrette priorità nel processo di selezione, una copertura geografica sufficiente e una ripartizione equilibrata fra i diversi tipi di progetti.

È previsto uno strumento di sostegno specialistico per garantire che i progetti raggiungano uno stadio di maturità sufficiente per il finanziamento. L'attuazione dello strumento NCFE è stata affidata alla BEI in regime di gestione indiretta.

La fase pilota dell'NCFE prevede un periodo di programmazione che va dal 2014 al 2017, mentre il periodo di attuazione va fino al 2019. Il contributo dell'Unione previsto per questo periodo è di 60 milioni di EUR, comprensivi di 10 milioni di EUR per lo strumento di supporto tecnico.

Lo strumento NCFE sarà sviluppato in due fasi: una fase pilota consentirà di sperimentare diverse possibilità di finanziamento, al fine di concentrarsi sugli approcci più idonei in una seconda fase, operativa.

I progetti rientrano in quattro grandi categorie:

- pagamenti per i servizi ecosistemici: progetti che comportano pagamenti per i flussi di benefici derivanti dal capitale naturale, solitamente un'operazione bilaterale su scala intenzionalmente ridotta con un acquirente e un venditore di un servizio ecosistemico ben identificati. Si basano sul principio «il beneficiario paga», secondo il quale i pagamenti sono effettuati per garantire servizi ecosistemici fondamentali,
- infrastruttura verde: si tratta di una rete di aree naturali e seminaturali, pianificata strategicamente, con altre caratteristiche ambientali concepite e gestite in modo da ottenere una vasta serie di servizi ecosistemici. Comprende gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altre caratteristiche fisiche nelle aree terrestri (comprese le zone costiere) e marine. Sulla terraferma l'infrastruttura verde è presente negli insediamenti rurali e urbani. I progetti relativi all'infrastruttura verde possono generare entrate o realizzare risparmi di costi in base all'offerta di prodotti e servizi, comprese la gestione delle acque, la qualità dell'aria, le foreste, le attività ricreative, il controllo di inondazioni/erosioni/incendi, l'impollinazione e la maggiore resilienza alle conseguenze dei cambiamenti climatici,

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

- compensazioni della biodiversità: si tratta di interventi di conservazione finalizzati a compensare i danni residuali e inevitabili arrecati alla biodiversità dai progetti di sviluppo. Si basano sul principio «chi inquina paga», secondo il quale le compensazioni sono effettuate per motivi di conformità o per attenuare i rischi per l'immagine. I progetti volti a compensare i danni arrecati ai siti Natura 2000, secondo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7), non sono ammessi a beneficiare di finanziamenti a titolo dello strumento NCFE,
- investimenti innovativi a favore della biodiversità e dell'adattamento ai cambiamenti climatici: sono progetti riguardanti l'offerta di prodotti e servizi, principalmente da parte delle PMI, che mirano a proteggere la biodiversità o ad accrescere la resilienza delle comunità e di altri settori economici.

Lo scopo è individuare e finanziare progetti con una copertura geografica e settoriale sufficientemente ampia, sperimentando al tempo stesso vari meccanismi finanziari al fine di garantirne la replicabilità in tutta l'Unione durante la fase operativa.

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Durante la fase pilota iniziale, lo strumento NCFE dovrebbe eseguire 9-12 operazioni (comprese le operazioni indirette). L'importo impegnato per i singoli investimenti nell'ambito di ciascuna operazione dovrebbe essere compreso tra 5 e 15 milioni di EUR.

L'assegnazione del bilancio UE prevista per il periodo di programmazione 2014-2017 ammonta a 60 milioni di EUR, comprensivi di 10 milioni di EUR per lo strumento di supporto tecnico.

L'effetto leva obiettivo indicato nell'accordo di delega è di 2-4 per la durata dello strumento finanziario (fino al 31 dicembre 2019).

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che l'importo complessivo degli investimenti/prestiti mobilitati sarebbe almeno di 120 milioni di EUR per l'intera durata del programma.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Iniziativa UE per le PMI — dal 2014 al 2020 (parte in gestione indiretta della Commissione, cioè COSME/ Orizzonte 2020) ⁽¹⁾

i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014–2020). La Commissione ha istituito strumenti finanziari volti a facilitare e migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti nelle loro fasi di avvio, di crescita e di trasferimento, in maniera complementare all'uso da parte degli Stati membri degli strumenti finanziari a favore delle PMI a livello nazionale e regionale.

Orizzonte 2020: regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1). A norma della decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965), la Commissione ha istituito strumenti finanziari volti a facilitare l'accesso ai finanziamenti con capitale di rischio a favore di destinatari finali che realizzano progetti di ricerca e innovazione.

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

COSME: Articolo 02 02 02 – Migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti sotto forma di *equity* e di debito.

Orizzonte 2020: Voce 08 02 02 02 — Migliorare l'accesso al capitale di rischio per investire nella ricerca e nell'innovazione.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

L'iniziativa per le PMI è stata presentata il 27-28 giugno 2013 nella relazione congiunta della Commissione e della BEI al Consiglio europeo per completare e sfruttare le sinergie tra i programmi di sostegno alle PMI esistenti a livello UE e nazionale. Più specificamente, l'iniziativa per le PMI è uno strumento congiunto che combina i fondi UE disponibili nell'ambito dei programmi COSME e/o Orizzonte 2020 con le risorse del FESR-FEASR, in collaborazione con la BEI e il FEL, per generare prestiti aggiuntivi alle PMI. L'attuazione dell'iniziativa è affidata alla BEI. Tre tipi di strumenti finanziari, che potrebbero essere attuati nell'ambito dell'iniziativa per le PMI, offrono sostanzialmente due *modus operandi* alternativi:

- a) garanzie illimitate a fini di alleggerimento dei requisiti patrimoniali applicati agli intermediari finanziari per i nuovi portafogli di finanziamento mediante debito a favore delle PMI; e

⁽¹⁾ L'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320) prevede il quadro di rendicontazione per gli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente tra cui — in combinato disposto con l'articolo 39, paragrafo 10, di tale regolamento — l'iniziativa per le PMI, che comprende anche contributi del FESR e del FEASR. A norma dell'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1303/2013, entro il 31 maggio di ogni anno (nel 2017 e nel 2019, entro il 30 giugno), le autorità di gestione sono tenute a presentare la propria relazione annuale sull'esecuzione dell'anno precedente, che devono includere, sotto forma di un allegato, informazioni sugli strumenti finanziari di cui all'articolo 46 di tale regolamento. Questo ultimo articolo stabilisce inoltre che ogni anno, a partire dal 2016, la Commissione, entro sei mesi dal termine di presentazione delle relazioni di attuazione annuali di cui all'articolo 111 di detto regolamento, è tenuta a fornire una sintesi dei dati relativi ai progressi compiuti nel finanziamento e nell'attuazione degli strumenti finanziari. Pertanto, la maggior parte dei dati pertinenti sull'attuazione degli strumenti finanziari soggetti a gestione concorrente sarà disponibile solo il 30 novembre di ogni anno, e questo vale anche per il 2016.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

- b) strumenti di cartolarizzazione, con due opzioni: l'opzione n. 1, cioè uno strumento di cartolarizzazione con un contributo dello Stato membro utilizzato unicamente per gli Stati membri partecipanti, e l'opzione n. 2, cioè uno strumento di cartolarizzazione che metta insieme i contributi di diversi Stati membri e li utilizzi per fornire protezione in relazione all'esposizione aggregata, specialmente per le tranche *mezzanine* garantite dal FEI.

In termini di bilancio, il regolamento (UE) n. 1303/2013 fissa un limite di 8 500 milioni di EUR di fondi aggregati FESR-FEASR da impegnare nell'ambito dell'iniziativa per le PMI. In questo scenario, i contributi massimi corrispondenti di COSME e Orizzonte 2020 ammonterebbero a 175 milioni di EUR ciascuno nel periodo 2014-2016.

Alla fine del 2016 l'iniziativa per le PMI era stata attuata in sei Stati membri, ossia Spagna, Malta, Bulgaria, Romania e Finlandia nell'ambito dello strumento di garanzia illimitata, e Italia nell'ambito del strumento di cartolarizzazione (opzione n. 1).

- iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Poiché il nuovo finanziamento mediante debito erogato dall'intermediario finanziario selezionato comprende anche un importo pari a 20 volte i contributi di COSME e/o a 9 volte i contributi di Orizzonte 2020, la parte del nuovo portafoglio di finanziamento mediante debito derivante dai contributi di COSME e/o di Orizzonte 2020 a norma dei regolamenti (UE) n. 1287/2013 e (UE) n. 1291/2013 deve soddisfare, rispettivamente, i criteri di ammissibilità di COSME e/o di Orizzonte 2020. La tabella seguente riporta, a scopo illustrativo, il calcolo dell'effetto leva obiettivo per l'iniziativa per le PMI, secondo l'approccio concordato per tale calcolo.

Calcolo dell'obiettivo relativo all'effetto leva per l'Iniziativa a favore delle PMI in Spagna

Copertura del rischio di SIUGI	Soggetto che assume il rischio	Copertura massima del rischio (EUR)	Obiettivo di rating (almeno)
Copertura del rischio <i>senior</i>	BEI	1 974 461 538,46	Aa3
Copertura del rischio <i>upper mezzanine</i>	FEI	128 769 230,77	Baa3
Copertura del rischio <i>middle mezzanine</i>	Orizzonte 2020	14 307 692,31	Ba1
Copertura del rischio <i>lower mezzanine</i>	Fondi SIE	85 846 153,85	Ba2
Copertura del rischio <i>junior</i>	Fondi SIE	658 153 846,15	Nessun rating
Portafoglio garantito senza erogatore (corrisponde al 50 % a causa di un tasso di garanzia del 50 %)		2 861 538 461,54	
Rischio dell'erogatore (rischio proprio della banca)		50 %	
Importo complessivo del portafoglio garantito (100 %)		5 723 076 923,08	
Totale FESR/COSME/Orizzonte 2020		758 307 692,31	
Effetto leva in relazione al FESR (ma basato su fondi FESR, Orizzonte 2020, BEI e FEI)		7,7	

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Veicoli di investimento dedicati

Strumento europeo Progress di microfinanza FCP-FIS (EPMF FCP-FIS) — prima del 2014

i) *Riferimento all'atto di base*

Decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).

ii) *Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti*

Articolo 04 03 53 (in parte) — Completamento di altre attività

iii) *Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio*

Gli obiettivi dello strumento europeo Progress di microfinanza (lo «strumento») sono due: in primo luogo, accrescere la disponibilità di microfinanziamenti per le persone che desiderano avviare o sviluppare le proprie microimprese, incluse le attività professionali autonome, in quanto consente agli erogatori di microfinanziamenti nell'UE di aumentare il volume dei prestiti concessi a queste persone; in secondo luogo, migliorare l'accesso ai microfinanziamenti riducendo i rischi per gli erogatori. Ciò permette di erogare microfinanziamenti a gruppi che in condizioni normali non ne beneficerebbero, ad esempio perché comprendono persone che non potrebbero fornire garanzie sufficienti o perché i tassi di interesse dovrebbero essere molto elevati in considerazione del loro profilo di rischio effettivo.

Lo strumento di microfinanza fornisce risorse dell'Unione volte ad aumentare l'accesso e la sua disponibilità per:

— coloro che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, così come coloro che rischiano l'esclusione sociale o le persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare ulteriormente una microimpresa in proprio, compresa un'attività autonoma,

— le microimprese, in particolare quelle dell'economia sociale, così come le microimprese che occupano soggetti di cui al precedente trattino.

Il contributo finanziario del bilancio dell'Unione a favore dello strumento per il periodo che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 ammonta a 103,6 milioni di EUR, di cui 23,6 milioni di EUR per lo strumento di garanzia EPMF (EPMF-G) e 80 milioni di EUR per il Fonds Commun de Placement — Fonds d'Investissement Spécialisé EPMF (EPMF FCP FIS).

Lo strumento è attuato utilizzando i seguenti tipi di azioni, a seconda dei casi:

— garanzie (EPMF-G),

— strumenti di debito e di *equity*,

— misure di supporto, come attività di comunicazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione, che sono direttamente necessarie per l'attuazione efficace ed efficiente della decisione n 283/2010/UE e per il raggiungimento del suo obiettivo.

Lo sportello di garanzia per i microcrediti rimarrà in vigore a tutti gli effetti fino al 31 dicembre 2020.

L'FCP-FIS dovrebbe rimanere in vigore fino al 30 aprile 2020.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

La Commissione non ha assunto ulteriori impegni di bilancio dopo la fine del periodo di impegno.

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 103,6 milioni di EUR (bilancio cumulativo per l'EPMF Garanzia e per l'EPMF FCP-FIS).

L'effetto leva obiettivo dello strumento EPMF è pari a 4,83 per la durata degli strumenti finanziari (EPMF Garanzia e EPMF FCP-FIS).

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento EPMF, si stima che l'importo complessivo dei volumi di prestiti mobilitati sarebbe di circa 500 milioni di EUR.

Gli impegni di bilancio aggregati per l'EPMFFCP-FIS nel periodo 2010-2013 ammontano complessivamente a 80 milioni di EUR. I volumi obiettivo dei prestiti alle persone e alle microimprese beneficiarie sono stimati a 226,4 milioni di EUR per gli strumenti di debito e di *equity* dell'EPMF (FCP-FIS) ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Impegni di bilancio di 80 milioni di EUR moltiplicati per l'effetto leva obiettivo del 2,83 per l'EPMF FCP-FIS.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Marguerite) — prima del 2014

i) *Riferimento all'atto di base*

Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei trasporti e dell'energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1).

Decisione C(2010) 941 della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa alla partecipazione dell'Unione europea al Fondo europeo 2020 per l'energia, il cambiamento climatico e le infrastrutture (Fondo Marguerite)

ii) *Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti*

Articolo 06 02 51 (in parte) — Completamento del programma di reti transeuropee

iii) *Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio*

Il fondo Marguerite è un fondo di *equity* paneuropeo creato durante la crisi finanziaria in considerazione della necessità di investimenti infrastrutturali efficaci e a lungo termine in Europa. Il fondo sostiene investimenti infrastrutturali nei settori dei trasporti (TEN-T), dell'energia (TEN-E) e delle fonti rinnovabili negli Stati membri e investirà principalmente in progetti innovativi.

I principali finanziatori comprendono investitori pubblici a lungo termine di Francia (CDC), Italia (CdP), Germania (KfW), Spagna (ICO) e Polonia (PKO), nonché la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Commissione. L'entità del fondo Marguerite alla chiusura definitiva è di 710 milioni di EUR.

Impegni di bilancio aggregati dell'Unione: 80 milioni di EUR sul bilancio TEN-T

Risultati previsti:

- 30 %-40 % degli impegni totali investiti nel settore dei trasporti,
- 25 %-35 % degli impegni totali investiti nel settore dell'energia,
- 35 %-45 % degli impegni totali investiti nel settore delle energie rinnovabili,
- un importo che superi di almeno 3,5 volte l'impegno dell'Unione da investire in progetti ammissibili TEN-T.

Il Fondo Marguerite avrà una durata massima di 20 anni dalla chiusura iniziale (dicembre 2009), che potrebbe tuttavia essere prorogata fino a un massimo di due periodi supplementari di un anno (fino al dicembre 2031). Il periodo di investimento del Fondo termina nel dicembre 2016 (quattro anni dopo la chiusura finale), con la possibilità di una proroga fino a un massimo di due periodi supplementari di un anno. La durata è stata prorogata di un anno (dicembre 2017).

iv) *Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.*

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 80 milioni di EUR (integralmente impegnati nel 2010).

Nella base giuridica non è stato indicato nessun obiettivo in termini di effetto leva e i servizi della Commissione non hanno condotto nessuna valutazione *ex ante* prima che la Commissione decidesse di investire nel veicolo di investimento dedicato. I consulenti hanno tuttavia preparato un'analisi di mercato che valuta l'esistenza di una carenza di *equity* per le infrastrutture europee in relazione agli investitori fondatori del fondo Marguerite (2009), a cui i servizi della Commissione hanno avuto accesso.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Tra il 2009 e il 2016 il fondo Marguerite ha investito un importo di 456 milioni di EUR in 12 progetti (principalmente *equity* e prestiti *mezzanine*). L'importo totale del capitale fornito a tali progetti ha raggiunto i 1 842 milioni di EUR alla fine del 2016, mentre l'importo totale degli investimenti mobilitati (in *equity* e debito assieme) ammontava a 5 402 milioni ⁽¹⁾ di EUR alla fine del 2016. A questa data la Commissione ha versato al fondo Marguerite 43,72 milioni di EUR su un impegno pari a 80 milioni di EUR.

L'attuale effetto leva è pari a 42 (rapporto tra il totale del capitale fornito ai progetti e l'importo versato dalla Commissione europea = 1842/43,72), mentre l'importo complessivo degli investimenti mobilitati è pari a 123 moltiplicato per il contributo dell'Unione.

Basandosi su questo effetto leva, si stima che, per tutta la durata del programma, l'importo totale del capitale fornito sarebbe di circa 3 360 milioni di EUR, ovvero quasi 10 000 milioni di EUR di investimenti complessivi mobilitati.

⁽¹⁾ Le cifre menzionate nel paragrafo sono ricavate dalla relazione dell'EVCA — 31.12.2016 (dati non verificati).

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Fondo europeo per l'efficienza energetica (EEEF) — prima del 2014

i) *Riferimento all'atto di base*

Regolamento (UE) n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5).

ii) *Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti*

Articolo 32 02 52 (in parte) — Completamento dei progetti energetici per sostenere la ripresa economica

iii) *Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio*

Il 1° luglio 2011 146,3 milioni di EUR del programma energetico europeo per la ripresa (EEPR) sono stati assegnati al nuovo Fondo europeo per l'efficienza energetica – EEEF sotto forma di fondo d'investimento specializzato (SICAV). Il fondo investe in progetti connessi all'efficienza energetica, alle energie rinnovabili e al trasporto urbano pulito, specialmente in ambiente urbano, che garantiscano almeno il 20 % di risparmio energetico o di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

I beneficiari devono essere autorità pubbliche oppure organismi pubblici o privati che agiscono per loro conto, comprese le società di servizi energetici ⁽¹⁾.

L'EEEF è stato varato il 1° luglio 2011 con un capitale iniziale di 265 milioni di EUR: in aggiunta ai 125 milioni di EUR in «quote C» junior, la Banca europea per gli investimenti (BEI) investirà 75 milioni di EUR (principalmente «quote A» senior), la Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP) 60 milioni di EUR (principalmente «quote A» senior) e il gestore degli investimenti designato (Deutsche Bank) 5 milioni di EUR («quote B» mezzanine).

L'EEEF offre una gamma di prodotti finanziari non convenzionali, come prestiti senior e junior, garanzie, partecipazione azionaria o regimi di forfezzazione, che possono essere combinati in modo flessibile con finanziamenti convenzionali.

20 milioni di EUR del Fondo sono inoltre disponibili per l'assistenza tecnica (sotto forma di sovvenzioni) per aiutare i finanziatori a rendere i progetti idonei al finanziamento. È stato infine istituito un programma di 1,3 milioni di EUR per promuovere i metodi e le possibilità di finanziamento nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili presso le autorità nazionali e regionali che gestiscono i fondi di coesione/strutturali. Il programma è gestito dall'EPEC ⁽²⁾.

A norma del regolamento (UE) n. 1233/2010, il termine per l'assegnazione dei fondi UE ai progetti di investimento e all'assistenza tecnica era il 31 marzo 2014.

Gestore dei fondi/degli investimenti

La Deutsche Bank seleziona i progetti e li sottopone a un'analisi approfondita (*due diligence*) prima di presentarli al comitato per gli investimenti del Fondo EEEF, per parere, e al consiglio di amministrazione, per approvazione. La Deutsche Bank gestisce anche la componente Assistenza tecnica, sottoponendo le relative proposte all'approvazione della DG ENER della Commissione.

Comitato per gli investimenti

Il comitato per gli investimenti valuta i progetti presentatigli dal gestore del Fondo EEEF e rivolge raccomandazioni al consiglio di amministrazione. Due membri della BEI e un membro della CDP sono nominati nel comitato per gli investimenti.

⁽¹⁾ Una società di servizi energetici (ESCO) può consentire, mediante un contratto di rendimento energetico (EPC), ad un'autorità pubblica di attuare gli investimenti iniziali (ad esempio per migliorare i livelli di prestazione degli edifici pubblici o per installare un'illuminazione stradale efficiente) senza correre rischi finanziari.

⁽²⁾ Il Centro europeo di consulenza per i partenariati pubblico-privato (EPEC) è un'iniziativa congiunta della BEI, della Commissione, degli Stati membri e dei paesi candidati. L'EPEC contribuisce a rafforzare la capacità dei soggetti del settore pubblico di realizzare operazioni nell'ambito di partenariati pubblico-privato (PPP).

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, che gode di ampi poteri di amministrazione e gestione del Fondo EEEF, decide gli investimenti su raccomandazione del comitato per gli investimenti, ma non può prendere decisioni sulle questioni fondamentali (come la modifica dello statuto e la documentazione) senza l'approvazione del consiglio di vigilanza. Il consiglio di amministrazione, che riferisce ogni trimestre al consiglio di vigilanza, è composto da rappresentanti della Commissione europea (1), della BEI (1, il presidente) e della CDP (1).

Consiglio di vigilanza

I compiti del consiglio di vigilanza consistono principalmente nell'esercitare una vigilanza permanente sulla gestione del Fondo, nel fornire consulenze strategiche al consiglio di amministrazione, nel sottoporre il piano aziendale annuale del Fondo all'approvazione dei soci e nell'approvare le modifiche delle linee guida in materia di investimenti. Il consiglio di vigilanza è composto da rappresentanti della Commissione (2), della BEI (1) e della CDP (1).

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione ammonta a 146,3 milioni di EUR [integralmente impegnati nel 2011, di cui 125 milioni di EUR a favore del Fondo, 20 milioni di EUR sotto forma di uno strumento per l'assistenza tecnica (sovvenzione) e 1,3 milioni di EUR per attività di promozione].

Nella base giuridica non è stato indicato nessun obiettivo in termini di effetto leva e non è stata condotta nessuna valutazione ex ante completa prima che la Commissione decidesse di investire nel veicolo di investimento dedicato; sono stati comunque elaborati un piano aziendale e scenari di rischio.

L'EEEF aveva versato 99,8 milioni di EUR di contributo dell'Unione ai progetti assegnati prima della fine del periodo di investimento (31 marzo 2014), offrendo soluzioni di finanziamento innovative a progetti di efficienza energetica. Al 31 dicembre 2016 sono stati assegnati 128 milioni di EUR a 12 progetti, che hanno generato circa 231 milioni di EUR di investimenti totali. Di questi, il Fondo EEEF ha firmato contratti con 11 progetti per 121 milioni di EUR, generando già 224 milioni di investimenti finali.

L'effetto leva raggiunto al 31 dicembre 2016 è pari a 2,2, calcolato come il rapporto tra l'importo totale degli investimenti sostenuti dall'EEEF (224 milioni di EUR) e l'importo del contributo dell'Unione effettivamente versato (99,8 milioni di EUR).

Sulla base dell'attuale riserva, si stima che il valore degli investimenti che dovrebbero essere effettuati dai beneficiari finali ammissibili al finanziamento sarà pari a 561 milioni di EUR. L'EEEF è aperto a nuovi investitori e può crescere ulteriormente.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Strumenti esterni (non finanziati esclusivamente attraverso il Fondo europeo di sviluppo)

Strumenti regionali

Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF)

i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag.1).

Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 27)

Una delle priorità dello strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e del nuovo strumento europeo di vicinato (ENI) è promuovere i progetti di investimento nei paesi partner interessati dalla politica europea di vicinato, in cui rientra il Fondo di investimento per la politica di vicinato (NIF).

L'UE ha varato il NIF nel 2007. Nel periodo 2007-2013 sono state adottate per questo strumento le seguenti otto decisioni della Commissione, per una dotazione totale di 777,4 milioni di EUR (467,2 milioni di EUR per la linea di bilancio ENPI Sud e 310,2 milioni di EUR per la linea di bilancio ENPI Est): C(2007) 6280, C(2008) 2698, C(2009) 3951, C(2009) 8985, C(2010) 4400, C(2010) 7989, C(2011) 5547, C(2012) 4533 e C(2013) 1276. Nel 2014 sono stati approvati impegni aggiuntivi per 381,7 milioni di EUR, di cui 369,4 milioni di EUR con la decisione della Commissione C(2014) 5750 e un'integrazione di 12,3 milioni di EUR con la decisione della Commissione C(2013) 5300. Nel 2015 erano stati approvati impegni aggiuntivi per 295,0 milioni di EUR con la decisione C(2015) 2748. Nel 2016 sono stati approvati impegni aggiuntivi per 224,5 milioni di EUR con le decisioni della Commissione C(2016) 3436 e C(2016) 8387. Questo porta le cifre aggregate per il periodo 2007-2015 a 1 068 520 334,34 EUR per il Sud e a 610 125 902,58 EUR per l'Est (in totale 1 678 646 236,92 EUR). Solo una parte di questo importo totale è stata investita in progetti corrispondenti a strumenti finanziari. In cifre aggregate, per il periodo 2007-2016 gli strumenti finanziari corrispondono a investimenti di 146 450 000 EUR per il Sud e di 38 300 000 EUR per l'Est (in totale 184 750 000 EUR). La differenza tra quest'ultimo importo e il suddetto totale aggregato del NIF è stata erogata mediante sovvenzioni per gli investimenti e progetti di assistenza tecnica.

Il NIF ha inoltre creato all'inizio del 2011 una «finestra per i cambiamenti climatici» (CCW), nell'ambito del programma tematico in materia di ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia (ENRTP), dello strumento di cooperazione allo sviluppo, per sostenere l'attuazione di progetti che aiutino i paesi partner ad affrontare i cambiamenti climatici con misure di mitigazione e/o di adattamento. La «finestra CCW» del NIF è gestita in modo razionalizzato e in genere ha le stesse regole e le stesse modalità di finanziamento e di attuazione del NIF.

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Voce 22 04 01 02 — Paesi del Mediterraneo — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile.

Voce 22 04 02 02 — Partenariato orientale — Riduzione della povertà e sviluppo sostenibile.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Obiettivi e campo di applicazione

Il NIF contribuisce a realizzare gli obiettivi del PEV o le priorità tematiche dell'Unione mobilitando finanziamenti supplementari per la regione.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

L'obiettivo principale del NIF è mobilitare investimenti supplementari per favorire la creazione di uno spazio di prosperità e buon vicinato comprendente l'Unione europea e i paesi limitrofi. A complemento di altri programmi finanziati dall'UE, il NIF può promuovere una crescita sostenibile e inclusiva e un clima favorevole agli investimenti nei nostri paesi partner.

In questo contesto, il NIF persegue tre obiettivi strategici:

- realizzazione di migliori interconnessioni di trasporto ed energetiche tra la Unione e i paesi vicini e tra gli stessi paesi vicini,
- lotta contro quanto minaccia l'ambiente comune, compresi i cambiamenti climatici,
- promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare attraverso il sostegno alle piccole e medie imprese.

Gli interventi del NIF continueranno a sostenere l'attuazione dei piani d'azione PEV e saranno incentrati su cinque settori principali: energia, ambiente (con particolare attenzione all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dei loro effetti), trasporti, sviluppo delle piccole e medie imprese e settore sociale.

Copertura geografica e destinatari finali

I paesi partner della politica europea di vicinato che possono beneficiare direttamente del NIF sono i paesi del vicinato che hanno firmato un piano d'azione con l'Unione, ad eccezione di quelli che non sono ammissibili a causa del loro livello di sviluppo. Gli altri paesi che non sono direttamente ammissibili possono beneficiare, caso per caso, degli interventi del NIF in considerazione di circostanze regionali o specifiche. La loro ammissibilità dovrà essere decisa all'unanimità dagli Stati membri e dalla Commissione.

Rientrerà fra i beneficiari finali anche il settore privato, in particolare le PMI. Le istituzioni europee multilaterali e nazionali per il finanziamento dello sviluppo possono essere i beneficiari diretti e le principali parti interessate del Fondo.

Principali caratteristiche tecniche

Nell'ambito del NIF possono essere utilizzati capitale di rischio (investimenti in *equity* e *quasi-equity*), strumenti di condivisione del rischio, garanzie, prestiti, altri finanziamenti come le sovvenzioni per gli investimenti, abbuoni di interessi e assistenza tecnica.

Durata e incidenza sul bilancio

Le decisioni relative al NIF sono valide per i quadri finanziari pluriennali 2007-2013 e 2014-2020 e possono essere ulteriormente prorogate mediante decisioni relative al prossimo quadro finanziario pluriennale.

Il termine ultimo per la stipula dei contratti è il 31 dicembre 2017 per le decisioni dal 2016 in poi. Questa non è la data finale dello strumento, ma il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi alle singole decisioni riguardanti il suo finanziamento. La durata dei singoli progetti è fissata di volta in volta, in funzione del tipo di strumento, con un massimo indicativo di 180 mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione di finanziamento oppure, in assenza di tale convenzione, dall'adozione del documento d'azione che finanzia il NIF.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

La somma di 1 678 646 236,92 EUR sarà ripartita come segue fra le due sottoregioni del vicinato:

Riferimento CRIS	Importo cumulativo dell'impegno globale (dotazione massima 2007-dicembre 2016)	Linea di bilancio
Vicinato meridionale		
ENPI/2007/019548	158 000 000,00	19 08 01 01
ENPI/2011/023086	309 220 334,34	19 08 01 01
ENI/2014/037510	265 300 000,00	21 03 01 02/21 03 03 03
ENI/2015/38303	189 500 000,00	21 03 01 02
ENI/2016/3436	146 500 000,00	22 04 01 02
Totale	1 068 520 334,34	
Vicinato orientale		
ENPI/2007/019549	137 000 000,00	19 08 01 03
ENPI/2011/023087	173 200 000,00	19 08 01 03
ENI/2013/024746	12 300 000,00	19 08 01 03
ENI/2014/037515	104 085 902,58	21 03 02 02
ENI/2015/38314	105 540 000,00	21 03 02 02
ENI/2016/8387	78 000 000,00	22 04 02 02
Totale	610 125 902,58	
Totale Est e Sud	1 678 646 236,92	

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

La decisione di esecuzione C(2016) 3436 della Commissione, del 31 maggio 2016, e la decisione di esecuzione C(2016) 8387 della Commissione, del 7 dicembre 2016, stabiliscono il contributo massimo di 225,0 milioni di EUR indicato nella tabella precedente.

Questi volumi sono puramente indicativi, perché il calcolo non tiene conto né dei tempi né degli effetti di differenziazione.

L'assegnazione di bilancio iniziale per l'intero periodo di programmazione 2014-2020 è stimata a 150 milioni di EUR l'anno, per un totale di 1 050 milioni di EUR.

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica e nella valutazione ex ante è di 4-5 per la durata dello strumento finanziario.

Secondo le stime, l'importo totale di 1 678 milioni di EUR di fondi NIF per il periodo 2008 – 2016 mobiliterebbe circa 15 941 milioni di EUR di investimenti/prestiti degli enti finanziari europei. Questo effetto leva di 9,5 supera di gran lunga l'effetto leva previsto. A loro volta, questi investimenti dovrebbero sostenere progetti per un valore complessivo di circa 33 207 milioni di EUR.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Fondo investimenti per l'Asia centrale (IFCA) e Fondo investimenti per l'Asia (AIF)**i) Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 44).

Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3.

In base ai primi risultati del Fondo d'investimento per la politica di vicinato (NIF), la Commissione ha proposto di creare strumenti di investimento per i paesi a cui si applica il regolamento sullo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), in un primo tempo in Asia centrale, in Asia e in America latina. Sono stati creati due strumenti per l'Asia: il Fondo investimenti per l'Asia centrale (IFCA) nel 2010 e il Fondo investimenti per l'Asia (AIF) nel 2011 per il periodo 2010-2013. I due strumenti riprendono sia il modello del NIF che gli obiettivi e il campo di applicazione definiti nel quadro generale del NIF concordato nel marzo 2008 (si veda la sezione sul NIF).

Alla fine del 2013 erano state adottate tre decisioni per l'IFCA, finanziate mediante i bilanci 2010, 2011, 2012 e 2013, e tre decisioni per l'AIF, finanziate mediante i bilanci 2011 e 2012 (congiuntamente), 2013 e 2014.

L'AIF è stato ricreato nel 2014 per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 233/2014 per il periodo 2014-2020 mediante una nuova decisione di finanziamento di 26 milioni di EUR, mentre l'IFCA è stato ricreato prima della fine del 2014 mediante una nuova decisione di finanziamento di 20 milioni di EUR nel bilancio 2015.

Nel 2016 è stato stanziato un importo complessivo di 20 milioni di EUR per l'IFCA e di 45 milioni di EUR per l'AIF.

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Articolo 21 02 02 — Cooperazione con l'Asia

Articolo 21 02 03 — Cooperazione con l'Asia centrale

Voce 21 02 51 03 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, compresi l'Asia centrale e il Medio Oriente (linea di completamento)

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Obiettivi e campo di applicazione

L'obiettivo principale dell'IFCA è promuovere nuovi investimenti e infrastrutture chiave concentrandosi, nel primo periodo di attuazione, sull'energia e sull'ambiente. A seconda dell'evoluzione delle strategie per l'Asia centrale, è stata presa in considerazione una successiva estensione ai settori dei trasporti, delle PMI, della gestione delle risorse idriche/dei rifiuti e delle infrastrutture sociali nei paesi dell'Asia centrale.

L'obiettivo principale dell'AIF è promuovere nuovi investimenti e infrastrutture chiave ponendo l'accento sui cambiamenti climatici e sugli investimenti «ecologici» nei settori dell'ambiente, dell'energia, dei trasporti, delle PMI e delle infrastrutture sociali. Si potrebbe considerare di includere in un secondo momento anche il settore dei trasporti.

Copertura geografica e destinatari finali

I beneficiari finali di questi due strumenti sono i paesi delle due regioni. Rientrerà fra i beneficiari finali anche il settore privato, in particolare le PMI.

Gli enti finanziari ammissibili saranno le entità delegate e le principali parti interessate di questi due strumenti.

Principali caratteristiche tecniche

Il Fondo finanzia i seguenti tipi di operazioni:

- cofinanziamento di investimenti nei progetti infrastrutturali pubblici,
- finanziamento del costo delle garanzie dei prestiti,
- abbuoni di interessi,
- assistenza tecnica,
- operazioni su capitali di rischio,
- qualsiasi altro meccanismo di condivisione del rischio

Le modalità di gestione possibili erano la gestione centralizzata (diretta e indiretta), la gestione congiunta e parzialmente decentrata e la gestione indiretta (modalità di gestione del bilancio in vigore per l'uso dei fondi 2014).

Durata e incidenza sul bilancio

Inizialmente l'IFCA e l'AIF erano stati istituiti per la durata dello strumento finanziario, cioè fino al 31 dicembre 2013. Mentre l'AIF era già stato ricreato nel 2014 per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 233/2014 per il periodo 2014-2020, l'IFCA è stato ricreato nel 2015.

I termini ultimi per la stipula dei contratti sono il 31 dicembre 2016 per l'IFCA e il 31 dicembre 2016 per l'AIF, entrambi collegati a decisioni del 2015. Il termine ultimo per la stipula dei contratti in base alla decisione di finanziamento adottata nel 2014 è il 31 dicembre 2015. La durata dei singoli progetti è fissata di volta in volta, con un massimo di 120 mesi dalla data di entrata in vigore della convenzione di finanziamento oppure, in assenza di tale convenzione, dall'adozione del documento d'azione 2014 che istituisce l'AIF. L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 340 milioni di EUR per l'AIF e a 140 milioni di EUR per l'IFCA.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

I 348 567 000 EUR saranno ripartiti come segue fra le due regioni:

Riferimento della decisione	Importo cumulativo dell'impegno globale (dotazione massima)	Linea di bilancio (nella nomenclatura di bilancio dell'anno in cui l'impegno è stato fatto)
Fondo investimenti per l'Asia centrale (IFCA)		
ACA/2010/021-627	20 000 000	19 10 02
ACA/2011/023-117	45 000 000	19 10 02
ACA/2013/024-950	20 567 000	19 10 02
ACA/2014/037-538	20 000 000	21 02 03
ACA/2015/038-116	40 000 000	21 02 03
ACA/2016/039-632	20 000 000	21 02 03
Totale	165 567 000	
Fondo investimenti per l'Asia (AIF)		
ACA/2011/022-036	15 000 000	19 10 01 01
ACA/2012/022-036	15 000 000	19 10 01 01
ACA/2013/024-917	30 000 000	19 10 01 01
ACA/2014/037-548	26 000 000	21 02 14
ACA/2014/037-548	31 000 000	21 02 02
ACA/2014/038-088	25 000 000	21 02 02
ACA/2016/038-088	20 000 000	21 02 02
ACA/2016/039-604	25 000 000	21 02 02
Totale	183 000 000	

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

1. **IFCA**

L'incidenza di bilancio, intesa come dotazione finanziaria complessiva in termini di impegni di bilancio, per l'IFCA è di 165,57 milioni di EUR. L'effetto leva, stimato in base all'esperienza acquisita nel periodo 2010-2016, per l'IFCA è il seguente:

- costo totale del progetto (circa 970 milioni di EUR) / contributi IFCA (progetti approvati mediante una decisione della Commissione previo parere positivo del comitato del quadro di azione combinata del DCI: circa 143 milioni di EUR): 6,8;
- risorse degli enti finanziari ammissibili (circa 605 milioni di EUR) / contributi IFCA (progetti approvati mediante una decisione della Commissione previo parere positivo del comitato del quadro di azione combinata del DCI): 4,2.

Questi volumi sono puramente indicativi, perché il calcolo non tiene conto né dei tempi né degli effetti di differenziazione.

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 140 milioni di EUR.

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica e nella valutazione ex ante è di 4-5 per la durata dello strumento finanziario.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che l'importo complessivo di 165 milioni di EUR mobiliterebbe al massimo 825 milioni di EUR di finanziamenti (volumi di prestiti/investimenti) per l'intera durata del programma.

2. AIF

L'incidenza di bilancio, intesa come dotazione finanziaria complessiva in termini di impegni di bilancio, per l'AIF è di 183 milioni di EUR. L'obiettivo in termini di effetto leva, stimato in base all'esperienza acquisita nel periodo 2011-2016, per l'AIF è il seguente:

- costo totale del progetto (circa 3 152 milioni di EUR) / contributi AIF (progetti approvati mediante una decisione della Commissione previo parere positivo del comitato del quadro di azione combinata del DCI: circa 142 milioni di EUR): 22,2;
- risorse degli enti finanziari ammissibili (circa 1 782 milioni di EUR) / contributi AIF (progetti approvati mediante una decisione della Commissione previo parere positivo del comitato del quadro di azione combinata del DCI): 12,5.

Questi volumi sono puramente indicativi, perché il calcolo non tiene conto né dei tempi né degli effetti di differenziazione.

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 340 milioni di EUR.

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica e nella valutazione ex ante è di 4-5 per la durata dello strumento finanziario.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che l'importo complessivo stimato di 340 milioni di EUR mobiliterebbe al massimo 1 700 milioni di EUR di finanziamenti (volumi di prestiti/investimenti) per l'intera durata del programma.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Fondo investimenti per l'America latina (LAIF)

i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77, del 15.3.2014, pag. 44).

Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3.

Il Fondo è stato istituito nel 2009 mediante il suddetto regolamento DCI (CE) n. 1905/2006 per il periodo 2009-2013; il contributo della Commissione viene deciso di anno in anno. Il LAIF è stato ricreato nel 2014 per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 233/2014 per il periodo 2014-2020 con una decisione di finanziamento di 30 milioni di EUR.

ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti**

Articolo 21 02 01 — Cooperazione con l'America latina

Voce 21 02 51 02 — Cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina (linea di completamento)

Voce 21 02 51 06 — Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia (linea di completamento)

iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Obiettivi e campo di applicazione

L'obiettivo principale del LAIF è promuovere investimenti infrastrutturali supplementari nei settori dei trasporti, dell'energia e dell'ambiente (compresi l'approvvigionamento idrico, i servizi igienico-sanitari, l'agricoltura e lo sviluppo rurale) nonché sostenere i settori sociali, come la sanità e l'istruzione, e lo sviluppo del settore privato nei paesi dell'America latina. Il LAIF favorirà la crescita delle PMI mettendo a disposizione una serie di strumenti finanziari in America latina.

Il LAIF ha creato nel 2011 una finestra per i cambiamenti climatici al fine di sostenere l'attuazione di progetti che aiutino i paesi partner ad affrontare tali cambiamenti con misure di mitigazione e/o di adattamento.

Copertura geografica e destinatari finali

I beneficiari finali saranno i paesi dell'America latina indicati nel regolamento (CE) n. 1905/2006 e quelli di cui al regolamento (UE) n. 233/2014.

Altri beneficiari finali saranno il settore privato, e in particolare le PMI, per le categorie di operazioni destinate allo sviluppo del settore privato. Gli enti finanziari ammissibili saranno le entità delegate e le principali parti interessate coinvolte nelle operazioni di questo strumento finanziario.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Principali caratteristiche tecniche

Il LAIF finanzia i seguenti tipi di operazioni:

- cofinanziamento di investimenti nei progetti infrastrutturali pubblici,
- finanziamento del costo delle garanzie dei prestiti,
- abbuoni di interessi,
- assistenza tecnica,
- operazioni con capitali di rischio,
- qualsiasi altro meccanismo di condivisione del rischio.

Le modalità di gestione possibili sono state la gestione centralizzata (diretta e indiretta), la gestione congiunta e la gestione parzialmente decentrata. (modalità di gestione del bilancio in vigore fino alla fine del 2014 per l'uso dei fondi 2013) e la gestione indiretta (modalità di gestione del bilancio in vigore fino alla fine del 2014 per l'uso dei fondi 2014).

Durata e incidenza sul bilancio

Il LAIF è stato istituito dal regolamento (CE) n. 1905/2006 fino al 31 dicembre 2013 e la dotazione di bilancio ammontava a 179,35 milioni di EUR. Come si è già detto, il LAIF è stato ricreato nel 2014 per conseguire gli obiettivi del regolamento (UE) n. 233/2014 per il periodo 2014-2020.

Il termine ultimo per la stipula dei contratti è il 31 dicembre 2017 per le decisioni dal 2016 in poi. Questa non è la data finale dello strumento, ma il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi alle singole decisioni che lo istituiscono. La durata dei singoli progetti è fissata di volta in volta, tenendo presente che la data di completamento del periodo di attuazione operativa della decisione DCI-ALA/2014/037-570 è il 31 dicembre 2030. L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 320 milioni di EUR.

Riferimento della decisione CRIS	Importo cumulativo dell'impegno globale (dotazione massima)	Linea di bilancio (nella nomenclatura di bilancio dell'anno in cui l'impegno è stato fatto)
DCI-ALA/2009/021-734	180 400 000	19 09 01
DCI-ALA/2014/037-570	72 342 737	21 02 12/21 02 01
DCI-ALA/2016/037-570	52 657 263	21 02 01
DCI ENV/023-403	17 300 000	21 04 01
Totale	322 700 000	

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Nel 2016 sono state adottate due decisioni di finanziamento, con impegni pari rispettivamente a 50 milioni di EUR e a 2 657 263 EUR. L'incidenza di bilancio, intesa come dotazione finanziaria complessiva in termini di impegni di bilancio per il LAIF, è di 322 700 000 EUR. L'effetto leva, stimato in base all'esperienza acquisita nel periodo 2010-2016 per il LAIF, è il seguente:

- costo totale dei progetti (circa 7 538 milioni di EUR) / contributi LAIF (progetti approvati mediante una decisione della Commissione previo parere positivo del comitato del quadro di azione combinata del DCI: 274 milioni di EUR): 27,5;

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

- risorse degli enti finanziari europei ammissibili (circa 3 672 milioni di EUR) / contributi LAIF (progetti approvati mediante una decisione della Commissione previo parere positivo del comitato del quadro di azione combinata del DCI): 13,4.

Questi volumi sono puramente indicativi, perché il calcolo non tiene conto né dei tempi né degli effetti di differenziazione.

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata indicativamente a 320 milioni di EUR.

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica e nella valutazione ex ante è di 4-5 per la durata dello strumento finanziario.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che l'importo complessivo di 322 milioni di EUR mobiliterebbe al massimo 1 600 milioni di EUR di finanziamenti (volumi di prestiti/investimenti) per l'intera durata del programma.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Strumenti supplementari

Sostegno al Fondo per gli investimenti e il partenariato euro-mediterranei (FEMIP)

i) **Riferimento all'atto di base**

Gli atti precedenti erano le *Mesures d'accompagnement financières et techniques* (MEDA I e MEDA II per il 1996-2006).

L'ultimo atto relativo al FEMIP è lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI per il 2007-2013), la cui base giuridica è il regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 1).

ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti**

Voce 19 08 01 01 — Politica europea di vicinato e partenariato — Cooperazione finanziaria con i paesi mediterranei (nella nomenclatura del bilancio 2013 ⁽¹⁾).

iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Obiettivi e campo di applicazione

Il contributo al FEMIP mira a fornire capitali al settore privato dei paesi partner del Mediterraneo a condizioni non disponibili a livello locale.

I capitali di rischio sono investiti direttamente o indirettamente al fine di i) sostenere il settore privato, vale a dire consentire la costituzione, la ristrutturazione o la crescita delle imprese, e ii) rafforzare il ruolo del settore finanziario locale sostenendo la creazione di nuove istituzioni o l'avvio di nuove attività a beneficio del settore privato.

L'assistenza tecnica è mobilitata per rafforzare le operazioni FEMIP nella regione del Mediterraneo, con un'attenzione particolare allo sviluppo del settore privato.

Copertura geografica e destinatari finali

Il FEMIP è rivolto a 9 Stati del Mediterraneo meridionale. I beneficiari dello strumento di capitale di rischio sono il settore privato in genere, le PMI e gli intermediari finanziari. I beneficiari dell'assistenza tecnica sono le imprese private, gli enti pubblici e gli intermediari finanziari.

Principali caratteristiche tecniche

Quest'azione, volta a finanziare le operazioni con capitali di rischio e l'assistenza tecnica, è attuata mediante gestione centralizzata indiretta con la Banca europea per gli investimenti.

La Banca europea per gli investimenti è incaricata di svolgere le seguenti operazioni:

- operazioni con capitali di rischio,
- assistenza tecnica.

⁽¹⁾ Il riferimento alla linea di bilancio del 2013 è dovuto al fatto che l'ultimo contributo è stato impegnato nel 2013.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Durata e incidenza sul bilancio

Il FEMIP è stato istituito per la durata del quadro finanziario 2007-2013. Vi è stato un impegno di bilancio annuale di 32 milioni di EUR sulla linea di bilancio 19 08 01 01 per ciascuno dei 7 anni di questo periodo. La dotazione finanziaria complessiva per il 2007-2013 ammonta pertanto a 224 milioni di EUR. (180 milioni di EUR per le operazioni su capitali di rischio e 33 milioni di EUR per l'assistenza tecnica).

Il termine ultimo per l'esecuzione dell'impegno 2013 è il 31 dicembre 2029.

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Nel 2016 non sono previsti pagamenti al FEMIP, poiché non sono stati previsti altri impegni dopo il 2013.

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 224 milioni di EUR.

L'effetto leva che dovrebbe essere raggiunto in base alle domande presentate fino al 2015 è di 19,54.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che l'importo complessivo di 224 milioni di EUR mobilerà circa 376 milioni di EUR di volumi di prestiti/investimenti per l'intera durata del programma.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF)

i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Il GEEREF è stato approvato nei piani d'azione annuali del programma tematico in materia di ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia (ENRTP 2007-2010).

Base giuridica dello strumento di sostegno ai fondi regionali (RFSF): azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54 del regolamento finanziario.

ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti**

Voce 21 02 51 06 — Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'energia (linea di completamento)

Voce 21 02 77 14 — Fondo mondiale per l'efficienza energetica e l'energia rinnovabile (GEEREF)

iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Obiettivi e campo di applicazione

Il GEEREF è un veicolo di finanziamento innovativo volto a promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nei paesi in via di sviluppo e nelle economie in transizione. La strategia del GEEREF, che è strutturato come un fondo di fondi, consiste nell'investire, contribuendo a svilupparli, in fondi regionali di *private equity* i cui investimenti saranno destinati a progetti di piccole e medie dimensioni nel campo dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili.

L'obiettivo è contribuire a diffondere le energie rinnovabili, l'efficienza energetica e le altre tecnologie energetiche pulite connesse nei mercati e nei servizi dei paesi in via di sviluppo e delle economie in transizione per aumentare la disponibilità di energia sicura, accessibile e a basse emissioni di carbonio e contribuire a migliorare le condizioni socioeconomiche delle popolazioni poco servite o svantaggiate, favorire lo sviluppo economico sostenibile e promuovere la tutela dell'ambiente.

Copertura geografica e destinatari finali

L'obiettivo del GEEREF è sostenere sottofondi regionali per gli Stati dell'Africa subsahariana, gli Stati insulari dei Caraibi e del Pacifico, i paesi della politica europea di vicinato, compresa la Russia, l'America latina e l'Asia (compresi l'Asia centrale e il Medio Oriente). Si punterà in modo particolare a soddisfare le necessità dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).

Durata e incidenza sul bilancio

La data di completamento delle attività del GEEREF è stata fissata al 31 dicembre 2023 in funzione della data di registrazione dell'ultimo impegno.

Riferimenti della decisione	Importo cumulativo dell'impegno globale (dotazione massima)	Linea di bilancio (nella nomenclatura di bilancio dell'anno in cui l'impegno è stato fatto)
DCI-ENV/2007/147331 più aggiunte con riferimento CRIS 168 899 e 282 314	81 100 000	21 04 01/21 02 51

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Sono stati inoltre stanziati 5 milioni di EUR sull'articolo 21 04 05 per sostenere la creazione di uno strumento di supporto integrato per il GEEREF.

Nel 2014 il fondo GEEREF è stato rialimentato con 20 milioni per sostenere l'iniziativa «Energia per tutti» finanziata dal Fondo europeo di sviluppo. Nel 2015 e nel 2016 non è stata operata nessuna rialimentazione.

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Non sono previsti impegni di bilancio aggiuntivi per il GEEREF.

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica e nella valutazione ex ante è pari a 5 per la durata dello strumento finanziario.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che l'importo complessivo degli impegni (81,1 milioni di EUR) mobiliterebbe circa 405,5 milioni di EUR di finanziamenti (volumi di prestiti/investimenti) per l'intera durata del programma.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Combinazioni tematiche (ElectriFi, AgriFi e cambiamenti climatici)

i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).

Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 44). La base giuridica del programma tematico «Beni pubblici e sfide globali» (GPGC) è lo strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI).

Il regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, dispone che gli strumenti finanziari possono essere raggruppati in meccanismi per l'attuazione e la relazione.

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Articolo 21 02 07 — Beni pubblici e sfide globali, riduzione della povertà, sviluppo sostenibile e democrazia

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Obiettivi e ambito di applicazione

ElectriFI

Gli obiettivi degli strumenti finanziari sono: a) colmare le lacune nella strutturazione e nel finanziamento degli investimenti volti a rimediare alle carenze di accesso all'energia elettrica pulita, affidabile e a prezzi accessibili e ai servizi energetici in tutto il mondo, al fine di attirare il settore dei finanziamenti allo sviluppo; b) ridurre il rischio degli investimenti per attrarre l'interesse di una più vasta gamma di enti finanziari, incluse le banche commerciali.

AgriFI

L'obiettivo principale è sviluppare catene del valore basate sull'agricoltura inclusive, sostenibili e adeguate ai cambiamenti climatici. L'agricoltura ha il potenziale per generare crescita e occupazione nelle zone rurali e lungo le catene del valore, nonché gestire servizi ambientali. Per sfruttare appieno tale potenziale, sono state definite tre priorità:

1. produrre conoscenza e analizzare le esperienze per aiutare i responsabili politici e gli investitori a definire strategie, politiche e progetti;
2. facilitare la creazione di alleanze pubblico-privato tra portatori di interesse e rafforzare le capacità dei diversi attori lungo la catena del valore (agricoltori e loro organizzazioni, micro, piccole e medie imprese, organizzazioni di mercato, ecc.) per migliorare la governance, l'accesso a mercati nuovi ed esistenti (nazionali e internazionali), e per salvaguardare la competitività;
3. aumentare gli investimenti nella catena del valore del settore agricolo per dare avvio alle «trasformazioni rurali» attraverso meccanismi di combinazione.

Cambiamenti climatici

Gli obiettivi dell'azione sono i seguenti:

— soddisfare la domanda di infrastrutture a basse emissioni di carbonio e resilienti ai cambiamenti climatici nell'Africa subsahariana,

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

- tradurre sistematicamente strategie locali in materia di clima in investimenti concreti,
- ottenere pienamente/massimizzare i vantaggi per il clima derivanti dai progetti urbani,
- potenziare le capacità delle amministrazioni locali di attuare progetti urbani rispettosi del clima,
- partecipare alla diffusione di strategie locali in materia di clima nell'Africa subsahariana, in complementarità con le iniziative esistenti,
- perfezionare un meccanismo per città a basse emissioni di carbonio in Africa, nel quadro della realizzazione del Patto dei sindaci all'Africa subsahariana e altre importanti iniziative (ad esempio, il programma LoCAL dell'UNCDF, il programma Africa4Climate, il programma Urban LEDS, l'iniziativa MobiliseYourCity, ecc.).

Un obiettivo trasversale è altresì quello di garantire che le città facciano la loro parte aiutando gli Stati a rispettare gli obblighi relativi al contributo previsto stabilito a livello nazionale (INDC), che è un elemento centrale per l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Copertura geografica e destinatari finali

Le iniziative tematiche non sono attribuite a priori a una specifica area geografica nell'ambito dello strumento di finanziamento corrispondente. I paesi interessati sono i paesi ammissibili nell'ambito dello strumento di finanziamento DCI.

Principali caratteristiche tecniche

Gli strumenti finanziari sono attuati mediante gestione indiretta. Il Fondo finanzia i seguenti tipi di operazioni:

- cofinanziamento di investimenti nei progetti infrastrutturali pubblici,
- finanziamento del costo delle garanzie dei prestiti,
- abbuoni di interessi,
- assistenza tecnica,
- operazioni con capitali di rischio,
- qualsiasi altro meccanismo di condivisione del rischio.

Durata e incidenza sul bilancio

Il termine ultimo per la stipula dei contratti è il 31 dicembre 2017 per le decisioni dal 2016 in poi o per le modifiche a decisioni del 2015 apportate nel 2016. Questa non è la data finale delle operazioni, ma il termine ultimo per la stipula dei contratti relativi alle singole decisioni riguardanti le iniziative. La durata delle singole operazioni è stabilita caso per caso.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Riferimenti della decisione	Importo cumulativo dell'impegno globale (dotazione massima)	Linea di bilancio
ElectriFI		
C(2014) 9451 – 15.12.2014	74 851 742	21 02 07 02
C(2015) 9276 – 14.12.2015	57 875 236	21 02 07 02
C(2016) 8086 – 30.11.2016	60 584 234	21 02 07 02
AgriFI		
C(2015) 5789 - 11.08.2015	40 000 000	21 02 07 04
C(2016) 8598 - 13.12.2016	29 000 000	21 02 07 04
Cambiamenti climatici		
C(2015) 5793 - 11.08.2015	8 000 000	21 02 07 01
Totale	270 311 212	

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

ElectriFI

Le operazioni previste da finanziare nell'ambito di questa azione includono quanto segue:

- creazione/miglioramento dell'accesso mediante l'installazione di reti di distribuzione (comprese minireti e microreti) e i collegamenti alle reti esistenti, rafforzando e/o ampliando le reti esistenti e la rete di distribuzione esistente,
- applicazioni relative alle fonti di energia rinnovabile per la fornitura di servizi energetici moderni (in particolare l'energia elettrica, il riscaldamento/raffreddamento e la produzione di acqua calda), insieme alle misure di efficienza energetica per le famiglie, le imprese e/o i servizi pubblici essenziali (scuole, ospedali) gestiti da organismi pubblici o privati. Applicazioni decentrate (non collegate alla rete) ma anche applicazioni connesse alla rete,
- ibridazione degli attuali sistemi di produzione di energia basati sui combustibili fossili con sistemi di energia rinnovabile,
- introduzione di metodi di cottura migliori (in particolare fornelli efficienti sotto il profilo energetico),
- integrazione dei sistemi di energia rinnovabile nei metodi di produzione al fine di promuovere usi produttivi dell'energia per stimolare lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro,
- attività volte a sostenere o attuare strategie e piani delle agenzie per l'elettrificazione rurale/per l'energia esistenti e/o di altre organizzazioni governative che gestiscono l'elettrificazione rurale e l'efficienza energetica,
- attività volte a migliorare il quadro normativo relativo all'energia sostenibile e all'efficienza energetica,
- miglioramento delle prestazioni degli operatori nel settore della generazione di energia elettrica (servizi di pubblica utilità pubblici o privati) / creazione di partenariati sostenibili e di lunga durata tra donatori e servizi di pubblica utilità locali / istituzione di mini o microsistemi di pubblica utilità gestiti a livello locale, partendo dal buon funzionamento delle reti.

L'elenco di attività di cui sopra non è esaustivo.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

L'incidenza di bilancio, intesa come dotazione finanziaria complessiva in termini di impegni globali entro la fine del 2016, è di 193 311 212 EUR. Si stima che saranno mobilitati investimenti di circa 1 400 milioni di EUR sulla base degli impegni globali complessivi.

L'effetto leva è stimato come segue:

- costo totale dei progetti (circa 968 milioni di EUR) / contributi ElectriFI (progetti approvati mediante una decisione della Commissione previo parere positivo del comitato del quadro di azione combinata del DCI: 131 milioni di EUR): 7,4,
- risorse degli enti finanziari europei ammissibili (458 milioni di EUR) / contributi ElectriFI (progetti approvati mediante una decisione della Commissione previo parere positivo del comitato del quadro di azione combinata del DCI: 131 milioni di EUR): 3,5.

AgriFI

Finanziamenti misti e assistenza tecnica mireranno a promuovere gli investimenti nel settore delle piccole aziende agricole e delle MPMI agroalimentari, che dovrebbero garantire un'incidenza significativa sullo sviluppo, ma i cui rischi elevati e/o i bassi tassi di rendimento non riescono ad attrarre finanziatori pubblici o commerciali senza il sostegno di una sovvenzione. Il sostegno della sovvenzione sarà previsto solo se esiste un'incidenza significativa sullo sviluppo, l'addizionalità e il rispetto delle norme sociali, ambientali e di bilancio, o quando vengono utilizzate tecnologie innovative potenzialmente riproducibili.

L'incidenza di bilancio, intesa come dotazione finanziaria complessiva in termini di impegni globali entro la fine del 2016, è di 69 000 000 EUR. Si stima che, rispetto a questa dotazione globale, saranno mobilitati circa 538 milioni di EUR.

L'effetto leva è stimato come segue:

- costo totale dei progetti (circa 234 milioni di EUR) / contributi dell'Unione (progetti approvati mediante una decisione della Commissione previo parere positivo del comitato del quadro di azione combinata del DCI: 30 milioni di EUR): 7,8,
- risorse degli enti finanziari europei ammissibili (31 milioni di EUR) / contributi dell'Unione (progetti approvati mediante una decisione della Commissione previo parere positivo del comitato del quadro di azione combinata del DCI: 30 milioni di EUR): 1

Cambiamenti climatici

Le attività comprenderanno: a) il sostegno alla pianificazione urbana in materia di clima, all'occorrenza, nel quadro del Patto dei sindaci nell'Africa subsahariana e di altre iniziative pertinenti dell'Unione; b) la preparazione di progetti di infrastrutture urbane resilienti e a basse emissioni di carbonio derivanti da strategie di urbanistica in materia di clima e da una pianificazione urbana che integri la dimensione climatica in modo coerente. Inoltre, l'azione mira a sostenere circa 25 città africane nel finanziamento di progetti di investimento rispettosi del clima attraverso l'erogazione di prestiti che si prevede ammonteranno, in totale, a 600 000 000 EUR. Il sostegno dell'Unione è pari a 8 000 000 EUR sotto forma di assistenza tecnica.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Strumenti finanziari per i paesi dell'allargamento

Balcani occidentali

Strumento di garanzia I nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali (EDIF)

i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti**

Voce 22 02 04 01 — Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale.

iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

Lo strumento finanziario dell'Unione per lo strumento di garanzia I contribuisce a promuovere la crescita socioeconomica nei Balcani occidentali.

Il suo obiettivo principale è creare i presupposti necessari per la costituzione e la crescita di imprese innovative e ad alto potenziale. Lo strumento garantirà il portafoglio di prestiti alle PMI emessi da banche commerciali per la concessione di nuovi prestiti alle PMI, migliorando l'accesso delle PMI al credito e riducendo eventualmente i costi associati.

Nell'ambito dello strumento di garanzia possono essere utilizzate garanzie di prima perdita su prestiti nuovi a PMI specifiche con un tasso di garanzia fino al 70 % e un massimale di garanzia fino al 25 % nel portafoglio di prestiti globale. Il tasso e il massimale di garanzia esatti sono fissati di volta in volta.

La Commissione attua lo strumento di garanzia mediante gestione indiretta a norma dell'articolo 139 del regolamento finanziario (attraverso un accordo fiduciario e di gestione). La modalità di gestione indiretta consente alla Commissione di affidare compiti di esecuzione al gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), compreso il Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Lo strumento di garanzia sarà attuato mediante gestione indiretta e i compiti di esecuzione saranno affidati al FEI.

Lo strumento di garanzia ha cominciato a funzionare nel 2013 e garantirà prestiti con scadenza fino al 2023. Copertura geografica: Balcani occidentali, in conformità del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti di garanzia per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

La dotazione finanziaria per lo strumento nell'ambito dell'IPA I ammonta a 21,9 milioni di EUR (di cui 1,9 milioni di EUR costituiscono un accantonamento per le commissioni del FEI in quanto gestore/fiduciario e 20 milioni di EUR costituiscono il capitale di garanzia), che sono stati impegnati e pagati al FEI.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 21,9 milioni di EUR.

L'obiettivo in termini di effetto leva indicato nel modulo di richiesta relativo al progetto per lo strumento di garanzia I era 7 per la durata dello strumento finanziario.

Le garanzie a titolo dello strumento di garanzia I sono state integralmente assegnate nel corso del 2014, anche se nessuna di esse era stata firmata al 31 dicembre 2014. Si prevede che la dotazione finanziaria di 20 milioni di EUR mobiliti un investimento totale di circa 120 milioni di EUR, il che implica un effetto leva di almeno 6.

L'impegno di bilancio aggregato di 21,9 milioni di EUR dall'IPA I è stato aumentato di 17,5 milioni di EUR nell'ambito del programma multibeneficiari IPA II. Questo aumento è stato impegnato separatamente (con la denominazione strumento di garanzia II nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese) e viene segnalato separatamente. L'accordo di delega per lo strumento di garanzia II è stato firmato il 23 dicembre 2015 e la prima quota è stata versata nel gennaio 2016.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Strumento di garanzia II nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali (EDIF)

i) Riferimento all'atto di base

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Voce 22 02 04 01 — Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Lo strumento finanziario dell'Unione per lo strumento di garanzia II contribuisce a promuovere la crescita socioeconomica nei Balcani occidentali.

Lo strumento di garanzia II è il proseguimento dello strumento di garanzia I: si tratta dello stesso prodotto gestito dal FEI, ma il mandato è stato firmato per conformarsi al nuovo regolamento finanziario.

Come nel caso del suo predecessore (strumento di garanzia I), l'obiettivo principale dello strumento di garanzia II è creare i presupposti necessari per la costituzione e la crescita di imprese innovative e ad alto potenziale. Lo strumento garantirà il portafoglio di prestiti alle PMI emessi da banche commerciali per la concessione di nuovi prestiti alle PMI, migliorando l'accesso di queste ultime al credito e riducendo eventualmente i costi associati.

Nell'ambito dello strumento di garanzia II possono essere utilizzate garanzie di prima perdita su prestiti nuovi a PMI specifiche con un tasso di garanzia fino al 70 % e un massimale di garanzia fino al 25 % nel portafoglio di prestiti globale. Il tasso e il massimale di garanzia esatti sono fissati di volta in volta.

La Commissione attua lo strumento di garanzia II mediante gestione indiretta a norma dell'articolo 139 del regolamento finanziario (attraverso un accordo fiduciario e di gestione). La modalità di gestione indiretta consente alla Commissione di affidare compiti di esecuzione al gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), compreso il Fondo europeo per gli investimenti (FEI). Lo strumento sarà attuato mediante gestione indiretta e i compiti di esecuzione saranno affidati al FEI.

Lo strumento di garanzia II è stato sottoscritto nel 2015 e garantirà prestiti con scadenza fino al 2028. Copertura geografica: Balcani occidentali, in conformità del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti di garanzia II per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

La dotazione finanziaria per lo strumento nell'ambito dell'IPA II ammonta a 21,9 milioni di EUR (di cui 1,9 milioni di EUR costituiscono un accantonamento per le commissioni del FEI in quanto gestore/fiduciario e 20 milioni di EUR costituiscono il capitale di garanzia), che sono stati impegnati e pagati al FEI. L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 21,9 milioni di EUR.

L'obiettivo in termini di effetto leva indicato nel modulo di richiesta relativo al progetto per lo strumento di garanzia EDIF era 7 per la durata dello strumento finanziario. Le garanzie a titolo dello strumento sono state integralmente assegnate nel corso del 2014, anche se nessuna di esse era stata firmata al 31 dicembre 2014. Si prevede che la dotazione finanziaria di 20 milioni di EUR mobiliti un investimento totale di circa 120 milioni di EUR, il che implica un effetto leva di almeno 6.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Fondo per la crescita delle imprese (ENEF) nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali**i) Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Voce 22 02 04 01 — Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale.

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Lo strumento finanziario dell'Unione per il Fondo per la crescita delle imprese (ENEF) contribuisce a realizzare gli obiettivi di crescita socioeconomica nei Balcani occidentali.

Il suo obiettivo principale è creare i presupposti necessari per la costituzione e la crescita di imprese innovative e ad alto potenziale. Lo strumento finanzia il capitale di sviluppo e di espansione di PMI già esistenti ad alto potenziale di crescita sui rispettivi mercati attraverso una partecipazione azionaria. Nell'ambito di questo strumento possono essere utilizzati investimenti di *equity* o *quasi-equity*.

La Commissione attua l'ENEF mediante gestione indiretta a norma dell'articolo 139 del regolamento finanziario. La modalità di gestione indiretta consente alla Commissione di affidare compiti di esecuzione al gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), compreso il Fondo europeo per gli investimenti (FEI). L'ENEF sarà attuato mediante gestione indiretta e i compiti di esecuzione saranno affidati al FEI.

Nel 2016 l'ENEF ha finanziato quattro investimenti come segue:

- un investimento è stato firmato nel 2016 per un importo di 1,8 milioni di EUR in Serbia,
- un investimento è stato firmato nel 2016 per un importo di 3 milioni di EUR nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
- un investimento è stato firmato nel 2016 per un importo di 1,3 milioni di EUR in Serbia,
- un investimento è stato firmato nel 2016 per un importo di 10 milioni di EUR per la Croazia.

La BERS ha costituito una riserva di contratti per i quali al 31 dicembre 2015 era in corso un'analisi approfondita (*due diligence*). Dopo un periodo di investimento massimo di cinque anni, il suo portafoglio sarà liquidato durante un periodo successivo di massimo cinque anni. Copertura geografica: Balcani occidentali, in conformità del regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 95).

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

La dotazione finanziaria impegnata per l'ENEF ammonta a 11,0 milioni di EUR (di cui 1,1 milioni di EUR costituiscono un accantonamento per le commissioni del FEI in quanto gestore/fiduciario per la Commissione, 0,4 milioni di EUR costituiscono un accantonamento per l'assistenza tecnica e 9,5 milioni di EUR costituiscono la parte di *equity*). 10,4 milioni di EUR sono stati pagati al FEI nella sua qualità di gestore/fiduciario nel dicembre 2012. Questo importo mobiliterà investimenti nel Fondo per un totale di circa 55 milioni di EUR, con un effetto leva di 5. Se si aggiungono i previsti coinvestimenti «1:1» della BERS provenienti dallo strumento per le imprese locali, l'investimento totale può arrivare a 110 milioni di EUR, con un effetto leva di 10. L'importo rimanente (0,4 milioni di EUR) sarà erogato dopo gennaio 2018.

L'impegno di bilancio aggregato di 11,0 milioni di EUR dall'IPA I potrebbe aumentare con il programma multibeneficiari IPA II, subordinatamente alla valutazione dell'efficacia dell'ENEF e all'adozione delle decisioni di finanziamento corrispondenti.

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 11 milioni di EUR.

L'obiettivo in termini di effetto leva indicato nel modulo di richiesta relativo al progetto per l'EDIF è 10 per la durata dell'ENEF.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che sarebbero realizzati investimenti pari complessivamente a 110 milioni di EUR per l'intera durata del programma.

Sono in fase di preparazione progetti in Kosovo, Montenegro e Albania, che sono stati approvati dal comitato per gli investimenti dell'ENEF.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Fondo per l'innovazione imprenditoriale (ENIF) nell'ambito dello strumento per lo sviluppo e l'innovazione delle imprese nei Balcani occidentali**i) Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Voce 22 02 04 01 — Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale (nella nomenclatura del bilancio 2015).

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Lo strumento finanziario dell'Unione per il Fondo per l'innovazione imprenditoriale (ENIF) contribuisce a realizzare gli obiettivi di crescita socioeconomica nei Balcani occidentali. Il suo obiettivo principale è creare i presupposti necessari per la creazione e la crescita di imprese innovative di nuova costituzione mediante investimenti azionari. L'ENIF finanzia il capitale delle PMI innovative, dalle fasi iniziali alla fase di sviluppo e di espansione. Nell'ambito di questo strumento possono essere utilizzati investimenti di *equity* o *quasi-equity*.

La Commissione attua l'ENIF mediante gestione indiretta a norma dell'articolo 139 del regolamento finanziario. La modalità di gestione indiretta consente alla Commissione di affidare compiti di esecuzione al gruppo della Banca europea per gli investimenti (BEI), compreso il Fondo europeo per gli investimenti (FEI). L'ENIF è attuato mediante gestione indiretta e i compiti di esecuzione sono affidati al FEI.

In quanto coordinatore della piattaforma, il FEI è stato incaricato di selezionare il gestore dei fondi del settore privato per l'ENIF.

L'importo totale degli impegni del Fondo è pari a 39,9 milioni di EUR (di cui 12,5 milioni di EUR di contributi dell'Unione) dopo la seconda chiusura dell'ENIF nel 2016, con il quale sono stati assicurati investimenti da parte della BERS, del DEG, dell'OeEB, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Montenegro e del Kosovo, nonché da parte di investitori privati.

Gli investimenti firmati nel 2016 sono i seguenti:

- Drytools in Serbia, 300 000 EUR,
- Cityexpert in Serbia, 700 000 EUR,
- Agrivi in Croazia, 1 000 000 EUR,
- Letz nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 100 000 EUR,
- Bulb in Croazia, 2 000 000 EUR,
- Cognism nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, 100 000 EUR.

Sono in fase di preparazione investimenti in Serbia da firmare nel 2017.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

La dotazione finanziaria dell'ENIF ammonta a 21,2 milioni di EUR (di cui 0,9 milioni di EUR costituiscono un accantonamento per le commissioni del FEI in quanto gestore/fiduciario per la Commissione, 6,2 milioni di EUR costituiscono un accantonamento per l'assistenza tecnica e 14,1 milioni di EUR costituiscono la parte di *equity*), che sono stati impegnati e pagati al FEI nella sua qualità di gestore/fiduciario. Dal 31 dicembre 2016 l'importo è considerato equivalente a disponibilità liquide (conto fiduciario) nel bilancio della DG NEAR e non ancora uno strumento finanziario. Questo importo ha mobilitato un investimento totale di circa 40 milioni di EUR, con un effetto leva di 2.

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 21,2 milioni di EUR.

L'obiettivo in termini di effetto leva indicato nel modulo di richiesta relativo al progetto per l'EDIF è 2 per la durata dell'ENIF.

L'importo obiettivo di 40 milioni di EUR dell'ENIF è stato raggiunto e gli investimenti saranno effettuati per l'intera durata del programma.

L'impegno di bilancio aggregato di 21,2 milioni di EUR dall'IPA I dovrebbe aumentare in futuro con il programma multibeneficiari IPA II, subordinatamente alla valutazione dell'efficacia dello strumento e all'adozione delle decisioni di finanziamento corrispondenti.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Altri (miscellanea)**Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE)****i) Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE), Assistenza comunitaria per la ricostruzione, lo sviluppo e la stabilizzazione (CARDS) 2006/018-264, IPA 2007/019-344, IPA 2008/020-300 e IPA 2009/021-373

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

ii) Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti

Voce 22 02 04 01 — Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale (nella nomenclatura del bilancio 2015).

iii) Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio

Il Fondo europeo per l'Europa sudorientale (EFSE) è una forma di partenariato pubblico-privato il cui obiettivo è attirare capitali del settore privato per mobilitare fondi di donatori pubblici a sostegno dello sviluppo del settore privato nella regione. L'EFSE eroga prestiti a banche commerciali e istituti di microfinanza locali nei Balcani occidentali per la concessione di crediti alle microimprese, alle piccole imprese e alle famiglie. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) gestisce l'EFSE che opera a tre livelli, in quanto:

- sostiene le microimprese e le piccole imprese su cui si basano le economie locali, contribuendo quindi a creare reddito e occupazione,
- soddisfa la necessità di base di un alloggio dignitoso,
- rafforza i mercati finanziari locali.

L'EFSE è un fondo rotativo a durata indeterminata. L'estensione degli accordi di delega con il FEI che istituiscono un'amministrazione fiduciaria per i fondi IPA nell'EFSE è stata inserita nel programma multipaese 2015 IPA II e nell'accordo firmato nel dicembre 2016.

L'importo complessivo del contributo dell'Unione all'EFSE, pari a 88 968 090 EUR, comprende i trasferimenti di quote e di contante da altri strumenti nel periodo 2006-2011.

iv) Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.

Nel 2016 non vi sono stati impegni per finanziamenti aggiuntivi IPA II a copertura delle nuove sottoscrizioni di quote nell'EFSE.

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione, stimata al 31 dicembre 2016, è pari all'assegnazione complessiva, che ad oggi ammonta a 88 968 090 EUR.

L'effetto leva raggiunto attualmente dall'EFSE è dell'ordine di 40.

Si stima che l'effetto leva raggiunto dall'EFSE genererà circa 3 600 milioni di EUR di prestiti ai beneficiari finali ammissibili.

COMMISSIONE
INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO
FINANZIARIO

Fondo Green for Growth (GGF)

i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Fondo Green for Growth (GGF), IPA 2009/021-373

Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).

ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti**

Voce 22 02 04 01 — Programmi multinazionali, integrazione regionale e cooperazione territoriale (nella nomenclatura del bilancio 2015).

iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

La missione del Fondo Green for Growth (ex Southeast Europe Energy Efficient Fund) è contribuire, sotto forma di un partenariato pubblico-privato con una struttura a strati rischio/rendimento, a promuovere l'efficienza energetica e le energie rinnovabili nell'Europa sudorientale e in Turchia, prevalentemente attraverso l'erogazione di finanziamenti mirati alle imprese e alle famiglie mediante partenariati con enti finanziari e finanziamenti diretti.

Gli investimenti del GGF mirano a ridurre del 20 % il consumo di energia e/o a ridurre del 20 % le emissioni di CO₂

— rifinanziando gli enti finanziari (banche commerciali locali, enti finanziari non bancari, come gli istituti di microfinanza e le società di leasing, e altri enti finanziari selezionati) erogando prestiti alle famiglie, alle imprese, ai comuni e al settore pubblico per misure di efficienza energetica o progetti nel campo delle energie rinnovabili. Gli investimenti realizzati tramite gli enti finanziari costituiranno la maggior parte degli investimenti del GGF,

— erogando finanziamenti diretti agli enti non finanziari (società di servizi energetici, imprese o progetti nel campo delle energie rinnovabili, piccoli progetti nel campo delle energie rinnovabili e imprese che forniscono prodotti o servizi nel campo delle energie rinnovabili) che raggiungono gli obiettivi del GGF in termini di risparmio energetico e/o di emissioni, che risultano conformi ai criteri tecnici del GGF e che non figurano nel suo elenco di esclusione.

Il GGF è un fondo rotativo a durata indeterminata. Nel dicembre 2016 è stato sottoscritto un nuovo accordo di delega con il FEI che istituisce un'amministrazione fiduciaria per i fondi IPA nell'EFSE, con dotazioni per il pagamento della commissione in quanto gestore/fiduciario provenienti dal programma multipaese 2015 IPA II. L'importo complessivo del contributo dell'Unione allo strumento, pari a 38 633 232 EUR, comprende le sottoscrizioni di quote C.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

Nel secondo trimestre del 2017 sono previsti impegni per finanziamenti aggiuntivi IPA II a copertura delle nuove sottoscrizioni di quote C nel GGF per 20 milioni di EUR (a parte un'assegnazione supplementare di 1,6 milioni di EUR per le commissioni del FEI in quanto gestore/fiduciario fino alla fine del 2023).

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione, stimata al 31 dicembre 2016, è pari all'assegnazione complessiva, che ad oggi ammonta a 38 633 232 EUR.

Attualmente l'effetto leva del GGF è di 11,42 (dimensione complessiva del fondo divisa per il contributo dell'Unione). Si stima che l'effetto leva genererà oltre 441 milioni di EUR di prestiti ai beneficiari finali ammissibili.

COMMISSIONE

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI A NORMA DELL'ARTICOLO 49, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

Prestito a sostegno della ripresa delle PMI per la Turchia

i) **Riferimento all'atto di base**

Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

Pacchetto di risposta alle crisi, IPA 2009/021-373

ii) **Linee di bilancio corrispondenti alle operazioni pertinenti**

Articolo 22 02 51 - Completamento della precedente assistenza preadesione (prima del 2014) (nella nomenclatura del bilancio 2015).

iii) **Descrizione generale degli strumenti finanziari, compresa la loro durata e la loro incidenza sul bilancio**

L'obiettivo generale del Prestito a sostegno della ripresa delle PMI per la Turchia è attenuare l'incidenza della crisi sulle PMI e contribuire allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Turchia. La finalità principale è sostenere le PMI con investimenti produttivi concreti mettendo a loro disposizione finanziamenti mediante debito a condizioni migliori e a più lungo termine. Il cofinanziamento dei prestiti sarà erogato a banche commerciali locali operanti in Turchia (gli «intermediari finanziari») a vantaggio di investimenti ammissibili realizzati da PMI. Nell'ambito dell'azione, la Banca europea per gli investimenti (BEI) concederà prestiti sulle sue risorse proprie che si sommeranno ai prestiti finanziati dal contributo dell'UE.

Le singole PMI possono beneficiare di finanziamenti erogati da un intermediario finanziario utilizzando i fondi disponibili attraverso l'azione (un «sottoprestito» per ciascuna) con un importo massimo di 5,0 milioni di EUR, un importo minimo di 200 000 EUR e una scadenza minima di quattro anni.

L'impegno finanziario della Commissione per lo strumento ammonta a 30,0 milioni di EUR (di cui 360 000 EUR per le spese di gestione). Si tratta di un'azione a gestione congiunta con la BEI, che partecipa in ragione di 120,0 milioni di EUR. L'azione terminerà nel dicembre 2017. Nel dicembre 2016 è stata approvata una proroga di un anno al fine di concedere alla BEI il tempo necessario per esaminare l'esistenza dei presupposti per continuare l'azione con un secondo ciclo di sottoprestiti, come già previsto nell'accordo di contributo firmato con la BEI nel 2009. La seconda tornata di sottoprestiti utilizzerebbe il contributo dell'Unione rimborsato alla BEI dagli intermediari finanziari insieme alle nuove risorse della BEI. Una seconda tornata comporterebbe probabilmente una proroga di almeno 3 anni della data di chiusura.

iv) **Operazioni previste, compresi i volumi obiettivo basati sull'effetto leva risultante dagli strumenti finanziari esistenti.**

L'impegno dell'Unione del 2009 (30 milioni di EUR) ha sostenuto un volume di prestiti di 150 milioni di EUR alle due banche turche partecipanti.

L'assegnazione di bilancio prevista per l'intero periodo di programmazione è stimata a 30 milioni di EUR.

L'effetto leva obiettivo indicato nella base giuridica e nella valutazione ex ante è di 1-10 per la durata dello strumento finanziario.

Basandosi sull'obiettivo relativo all'effetto leva dello strumento, si calcola che l'importo complessivo dei volumi di prestiti mobilitati si aggirerebbe intorno ai 300 milioni di EUR per l'intera durata del programma. Nel caso di una seconda tornata di sottoprestiti con fondi aggiuntivi della BEI, l'effetto leva reale dell'iniziativa cambierebbe.

COMMISSIONE

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	3 897 000	3 858 000	3 749 477,25	96,21
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	831 000	817 000	799 998,76	96,27
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	4 728 000	4 675 000	4 549 476,01	96,22
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	4 551 000	4 582 000	4 443 193,06	97,63
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	4 551 000	4 582 000	4 443 193,06	97,63
	Titolo 4 — Totale	9 279 000	9 257 000	8 992 669,07	96,91

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

4 0 0 *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
3 897 000	3 858 000	3 749 477,25

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profito delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI (seguito)

4 0 4 *Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri delle istituzioni, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
831 000	817 000	799 998,76

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 *Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
4 551 000	4 582 000	4 443 193,06

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, e sono usate per finanziare il regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6**CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE****CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI****6 6 0 *Altri contributi e restituzioni***

6 6 6 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

TITOLO A2

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO A2 01				
A2 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei				
	Stanziamen- ti non dissociati	58 352 400	58 540 000	56 107 548,95	96,15
A2 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione				
A2 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamen- ti non dissociati	2 248 000	2 462 000	2 338 029,72	104,00
A2 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamen- ti non dissociati	445 000	445 000	474 247,04	106,57
	<i>Articolo A2 01 02 — Totale</i>	<i>2 693 000</i>	<i>2 907 000</i>	<i>2 812 276,76</i>	<i>104,43</i>
A2 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse				
	Stanziamen- ti non dissociati	23 498 000	14 011 200	13 250 017,45	56,39
A2 01 50	Politica e gestione del personale				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A2 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A2 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca				
	Stanziamen- ti non dissociati	3 000	3 000	3 000,—	100,00
	CAPITOLO A2 01 — TOTALE	84 546 400	75 461 200	72 172 843,16	85,36
	CAPITOLO A2 02				
A2 02 01	Produzione				
	Stanziamen- ti non dissociati	2 925 000	800 000	4 169 509,68	142,55
A2 02 02	Conservazione a lungo termine				
	Stanziamen- ti non dissociati	4 190 000	1 900 000	2 486 998,81	59,36
A2 02 03	Accesso e riutilizzo				
	Stanziamen- ti non dissociati	2 875 000	4 600 000	5 809 265,79	202,06
	CAPITOLO A2 02 — TOTALE	9 990 000	7 300 000	12 465 774,28	124,78

TITOLO A2**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI****CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE****A2 01 01 Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei**

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
58 352 400	58 540 000	56 107 548,95

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, riguardo ai funzionari e agli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

A2 01 02 Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione

A2 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 248 000	2 462 000	2 338 029,72

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- le retribuzioni del personale contrattuale (ai sensi del titolo IV delle condizioni di assunzione), il sistema di sicurezza sociale delle istituzioni per il personale contrattuale, come descritto al titolo IV, e i costi delle ponderazioni applicabili alle retribuzioni di tale personale,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale provvisorio,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- l'incidenza degli eventuali adeguamenti delle retribuzioni che il Consiglio potrebbe decidere nel corso dell'esercizio,
- le spese per prestazioni di complemento nel settore della correzione dei testi, le spese legate al personale interinale e freelance, nonché le spese amministrative relative.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A2 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
445 000	445 000	474 247,04

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario, nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A2 01 02** *(seguito)***A2 01 02 11** *(seguito)*

- le spese sostenute per assolvere obblighi di rappresentanza a nome dell'Ufficio, che danno luogo a rimborsi (non sono rimborsabili le spese di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,
- le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale, le prestazioni e l'efficacia per far fronte alle esigenze specifiche dell'Ufficio,
- le spese per il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
- le spese per il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
- le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc, compreso l'acquisto di studi già realizzati,
- le spese di partecipazione dell'Ufficio al Bridge Forum Dialogue.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A2 01 03 *Spese per gli immobili e spese connesse*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
23 498 000	14 011 200	13 250 017,45

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, fra cui in particolare:

- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate agli impianti e ai programmi informatici, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti e ai programmi informatici, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici, hosting esterno o housing tramite i servizi della DG Informatica concordati nel Memorandum d'Intesa o nell'Accordo Esterno sul Rifiuto di Addebito (Contratto di Licenza Enterprise – ELA),
- gli investimenti per hardware (server) e software, lo sviluppo e la manutenzione legati alle infrastrutture e applicazioni del Data Centre,
- le spese d'acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,
- gli affitti e i canoni enfiteutici, le varie imposte e le risoluzioni di opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupate, nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupate dall'Ufficio,
- le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica e all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato e pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- le spese relative all'esecuzione di lavori di sistemazione all'interno di edifici, ad esempio le modifiche alla ripartizione dei locali, agli impianti tecnici o altri interventi specializzati riguardanti serramenti, impianti elettrici o sanitari, tinteggiatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori,
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale,
- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, come l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari della squadra di primo intervento nonché le spese connesse con i controlli legali,
- le spese per le perizie giudiziarie, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta dei rifiuti ecc.),

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A2 01 03** *(seguito)*

- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- le spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- le spese per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
- le spese per l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,
- le spese per le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile, furto ecc.),
- le spese per attrezzature da lavoro, compresi segnatamente l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione), l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie nonché l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione del cablaggio, delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- le spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di computer, terminali, server, microcomputer, unità periferiche, attrezzature di collegamento e software necessario,
- le spese per l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione e all'archiviazione delle informazioni sotto qualsiasi forma, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- le spese per l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori,
- le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza, delle relazioni e delle pubblicazioni, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, Internet, televisione, teleconferenza e videoconferenza), le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici delle istituzioni dell'Unione,
- altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

L'importo delle entrate con destinazione specifica conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 10 000 EUR.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

A2 01 03 (seguito)

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A2 01 50 *Politica e gestione del personale*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio ai centri per l'infanzia e agli asili e nidi d'infanzia, nonché al trasporto scolastico,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone diversamente abili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO A2 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

A2 01 51 *Supporto e gestione delle infrastrutture*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le seguenti spese:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza peraltro che esso possa dar adito a pretese sul piano giuridico.

A2 01 60 *Spese di documentazione e di biblioteca*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
3 000	3 000	3 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le seguenti spese:

- gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo, ai giornali e ai periodici specializzati, l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio,
- le spese di abbonamento alle agenzie di stampa, per telexscrittore o rassegna stampa e bollettini d'informazione.

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE

A2 02 01 *Produzione*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
2 925 000	800 000	4 169 509,68

Commento

Stanziamanto destinato a coprire tutte le spese attinenti all'attività di produzione, comprendenti:

- tutti i costi indiretti della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C, attinenti all'attività di produzione,
- la produzione di pubblicazioni in tutte le forme (supporto cartaceo, mezzi elettronici), inclusa la coedizione,
- le spese per la ristampa di pubblicazioni e la correzione di errori da imputare all'Ufficio,
- l'acquisto o la locazione di attrezzature e infrastrutture per la riproduzione di documenti in tutte le forme, compreso il costo della carta e di altri beni di consumo.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE *(seguito)*

A2 02 01 *(seguito)*

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario è stimato a 3 388 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

A2 02 02 **Conservazione a lungo termine**

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
4 190 000	1 900 000	2 486 998,81

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese attinenti alle attività di conservazione a lungo termine, in particolare:

- tutti i costi indiretti della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C, attinenti all'attività di conservazione a lungo termine,
- spese di catalogazione, comprese quelle di analisi documentaria e, in parte, giuridica, indicizzazione, specificazione nonché quelle relative alla redazione, all'input dei dati e alla loro gestione,
- canoni di abbonamento annuali alle agenzie internazionali nel settore della catalogazione,
- stoccaggio elettronico,
- conservazione a lungo termine dei documenti elettronici e dei servizi connessi, conversione in formato elettronico.

Basi giuridiche

Risoluzione del Consiglio, del 26 novembre 1974, concernente l'automazione della documentazione giuridica (GU C 20 del 28.1.1975, pag. 2).

Risoluzione del Consiglio, del 13 novembre 1991, sulla riorganizzazione delle strutture di funzionamento del sistema CELEX (documentazione informatizzata relativa al diritto comunitario (GU C 308 del 28.11.1991, pag. 2)).

Risoluzione del Consiglio, del 20 giugno 1994, relativa alla diffusione elettronica del diritto comunitario e dei diritti nazionali di esecuzione e al miglioramento delle condizioni di accesso (GU C 179 dell'1.7.1994, pag. 3).

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

CAPITOLO A2 02 — ATTIVITÀ SPECIFICHE (seguito)

A2 02 03 *Accesso e riutilizzo*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 875 000	4 600 000	5 809 265,79

Commento

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese attinenti alle attività di accesso e riutilizzo, in particolare:

- tutti i costi indiretti della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie L e C, attinenti all'attività di accesso e riutilizzo,
- fornitura di accesso alle informazioni giuridiche dell'Unione e ad altri tipi di contenuti dell'Unione disponibili online,
- facilitazione del riutilizzo di contenuti a fini commerciali e non commerciali,
- sviluppo di sinergie e interoperabilità che consentono di inserire link verso contenuti provenienti da varie fonti,
- gestione e sviluppo dei siti web pubblici,
- helpdesk per gli utenti dei siti,
- servizi di stoccaggio e distribuzione,
- acquisto e gestione di elenchi di indirizzi,
- promozione e commercializzazione.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, lettera e), del regolamento finanziario è stimato a 1 486 000 EUR.

Basi giuridiche

Decisione 2009/496/CE, Euratom del Parlamento europeo, del Consiglio europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, del 26 giugno 2009, relativa all'organizzazione e al funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 41).

CAPITOLO A2 10 — RISERVE

A2 10 01 *Stanziamenti accantonati*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo hanno carattere puramente provvisorio e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre voci di bilancio conformemente al regolamento finanziario.

COMMISSIONE
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI

CAPITOLO A2 10 — RISERVE (seguito)

A2 10 01 (seguito)

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A2 10 02 **Riserva per imprevisti**

Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	3 561 000	3 582 000	3 401 662,98	95,53
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	704 000	707 000	670 897,—	95,30
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	4 265 000	4 289 000	4 072 559,98	95,49
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	3 279 000	3 331 000	3 181 794,37	97,04
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	3 279 000	3 331 000	3 181 794,37	97,04
	Titolo 4 — Totale	7 544 000	7 620 000	7 254 354,35	96,16

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

4 0 0 *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
3 561 000	3 582 000	3 401 662,98

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

4 0 4 *Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
704 000	707 000	670 897,—

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
3 279 000	3 331 000	3 181 794,37

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 *Altri contributi e restituzioni*

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

TITOLO A3

UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

CAPITOLO A3 02 — FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO A3 01				
A3 01 01	Spese relative ai funzionari e al personale temporaneo				
	Stanziamen- ti non dissociati	40 911 800	42 102 000	38 309 170,86	93,64
A3 01 02	Spese per personale esterno e altre spese di gestione				
A3 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamen- ti non dissociati	2 510 000	2 542 000	2 629 728,53	104,77
A3 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamen- ti non dissociati	1 877 000	1 876 500	2 262 478,41	120,54
	Articolo A3 01 02 — Totale	4 387 000	4 418 500	4 892 206,94	111,52
A3 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse				
	Stanziamen- ti non dissociati	11 921 000	11 562 000	11 311 162,20	94,88
A3 01 50	Politica e gestione del personale				
	Stanziamen- ti non dissociati	3 000	3 000	50 000,—	1 666,67
A3 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A3 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca				
	Stanziamen- ti non dissociati	10 000	10 000	6 500,—	65,00
	CAPITOLO A3 01 — TOTALE	57 232 800	58 095 500	54 569 040,—	95,35
	CAPITOLO A3 02				
A3 02 01	Controlli, studi, analisi e attività specifiche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode				
	Stanziamen- ti non dissociati	1 700 000	1 700 000	2 202 934,59	129,58
A3 02 02	Azioni volte a proteggere l'euro dalle contraffazioni				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A3 02 03	Azioni d'informazione e comunicazione				
	Stanziamen- ti non dissociati	150 000	150 000	137 422,38	91,61
	CAPITOLO A3 02 — TOTALE	1 850 000	1 850 000	2 340 356,97	126,51

CAPITOLO A3 03 — SPESE RISULTANTI DAL MANDATO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA
CAPITOLO A3 10 — RISERVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
A3 03 01	CAPITOLO A3 03				
	<i>Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza</i>				
	Stanziamen- ti non dissociati	—	—	200 000,—	
	CAPITOLO A3 03 — TOTALE	—	—	200 000,—	
A3 10 01	CAPITOLO A3 10				
	<i>Stanziamen- ti accantonati</i>				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A3 10 02	<i>Riserva per imprevisti</i>				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A3 10 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo A3 — Totale	59 082 800	59 945 500	57 109 396,97	96,66
	TOTALE GENERALE	59 082 800	59 945 500	57 109 396,97	96,66

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

TITOLO A3

UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

A3 01 01 *Spese relative ai funzionari e al personale temporaneo*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
40 911 800	42 102 000	38 309 170,86

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni durante l'esercizio finanziario.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

A3 01 02 *Spese per personale esterno e altre spese di gestione*

A3 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
2 510 000	2 542 000	2 629 728,53

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le retribuzioni del personale contrattuale (ai sensi del titolo IV delle condizioni di assunzione), incluse quelle messe a disposizione del Segretariato del Comitato di vigilanza, il sistema di sicurezza sociale delle istituzioni per il personale contrattuale, come descritto al titolo IV, e i costi delle ponderazioni applicabili alle retribuzioni di tale personale,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni, ecc.) dai contratti di diritto privato stipulati con il personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,
- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni durante l'esercizio finanziario.

A3 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 877 000	1 876 500	2 262 478,41

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto, comprese le spese accessorie alla preparazione dei titoli di trasporto e alle prenotazioni, il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario della Commissione, nonché dagli esperti o dai funzionari nazionali o internazionali distaccati presso i servizi della Commissione,
- le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza in nome della Commissione, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborsi (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o altre istituzioni dell'Unione),

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A3 01 02 *(seguito)*

A3 01 02 11 *(seguito)*

- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni e nella misura in cui non sono riunioni svolte nell'ambito di indagini o azioni della lotta antifrode (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,
- le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese relative alla formazione, al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi, nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

A3 01 03 *Spese per gli immobili e spese connesse*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
11 921 000	11 562 000	11 311 162,20

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A3 01 03** *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, in particolare:

- le spese di acquisto o di locazione-acquisto di edifici o la costruzione di immobili,
- gli affitti e i canoni enfiteutici, le varie imposte e le risoluzioni di opzioni d'acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata, ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco, ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse ai controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, ecc.),

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A3 01 03 *(seguito)*

- le spese di assistenza tecnica connesse ai lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche:
 - l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobili,
 - l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,
- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobili e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione), e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine da scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza ordinaria, delle relazioni e pubblicazioni, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna della Commissione,

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A3 01 03** *(seguito)*

- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificatamente previste fra le spese di cui sopra.

L'importo delle entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 20 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A3 01 50 ***Politica e gestione del personale***

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
3 000	3 000	50 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del centro ricreativo e ad altre azioni culturali e sportive a Bruxelles, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità presso la sede dell'Ufficio,

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A3 01 50 *(seguito)*

- il contributo dell'Ufficio alle spese degli asili e al trasporto scolastico e, nell'ambito di una politica a favore dei diversamente abili, alle spese per le seguenti persone diversamente abili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, previo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.
Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

A3 01 51 **Supporto e gestione delle infrastrutture**

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar.

A3 01 60 **Spese di documentazione e di biblioteca**

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
10 000	10 000	6 500,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito Intranet della Commissione (IntraComm); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e dei periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A3 02 — FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE

A3 02 01 **Controlli, studi, analisi e attività specifiche dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode**

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 700 000	1 700 000	2 202 934,59

CAPITOLO A3 02 — FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE *(seguito)***A3 02 01** *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire tutte le spese relative alle azioni di lotta contro le frodi che non rientrano nelle spese di funzionamento amministrativo dell'Ufficio.

Esso deve in particolare consentirgli di:

- ideare, sviluppare, migliorare e gestire i sistemi di scambio di informazioni e le infrastrutture comuni, rispettando nel contempo i requisiti di riservatezza e sicurezza,
- individuare, raggruppare, analizzare, valorizzare e trasferire ai servizi nazionali tutte le informazioni utili per individuare e perseguire penalmente le frodi (ad esempio mediante basi di dati),
- sostenere gli sforzi degli Stati membri, soprattutto per le frodi transnazionali che esigono un intervento a livello dell'Unione,
- finanziare azioni intese ad accrescere l'efficacia delle misure di prevenzione, dei controlli e delle indagini,
- rafforzare la cooperazione con le amministrazioni nazionali, in particolare nella lotta al contrabbando di sigarette,
- organizzare e partecipare a controlli e inchieste in loco,
- finanziare le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli inquirenti e magistrati nazionali in Stati diversi dallo Stato d'origine per le missioni di controllo e indagini in loco, le riunioni di coordinamento e ogni volta che ciò sia richiesto dalle esigenze specifiche delle indagini,
- coprire le spese di viaggio, di soggiorno e le spese accessorie degli esperti invitati dall'Ufficio nel quadro delle indagini o a titolo di consulenza professionale e specifica,
- coprire le spese relative a conferenze, congressi e riunioni organizzate dall'Ufficio nel quadro della lotta antifrode.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

Atti di riferimento

Articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 02 — FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DI LOTTA ANTIFRODE (seguito)

A3 02 02 Azioni volte a proteggere l'euro dalle contraffazioni

Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese per iniziative e misure specifiche volte a tutelare l'euro dalle contraffazioni.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

A3 02 03 Azioni d'informazione e comunicazione

Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016
150 000	150 000	137 422,38

Commento

Stanzamento destinato a coprire le spese d'informazione e di comunicazione dell'Ufficio.

La strategia d'informazione esterna e di comunicazione dell'Ufficio è della massima importanza per il suo lavoro. L'Ufficio è stato istituito come organismo investigativo autonomo e a questo titolo deve disporre di una propria strategia di comunicazione. La natura del suo lavoro è spesso troppo tecnica per essere immediatamente comprensibile da parte del grande pubblico. L'Ufficio deve informare i suoi interlocutori e tutto il pubblico sul ruolo che deve svolgere e sui compiti che deve assumere. Infatti, è della massima importanza che il pubblico sia al corrente di ciò che esso fa.

L'Ufficio, come servizio della Commissione, deve anche tenere conto dello scarto democratico tra le istituzioni dell'Unione e i cittadini europei, che è stato riconosciuto dalla Commissione e per il quale è stato elaborato un piano d'azione.

La strategia di comunicazione che l'Ufficio ha sviluppato e continua ad attuare deve dimostrare la sua indipendenza.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

CAPITOLO A3 03 — SPESE RISULTANTI DAL MANDATO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI VIGILANZA

A3 03 01 *Spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
—	—	200 000,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire l'insieme delle spese risultanti dal mandato dei membri del comitato di vigilanza, ossia:

- le indennità concesse ai membri del comitato di vigilanza per il tempo dedicato all'adempimento delle loro funzioni, nonché le spese di missione, di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie,
- le spese sostenute dai membri del comitato di vigilanza quando rappresentano ufficialmente il comitato,
- le spese di funzionamento quali acquisto di attrezzatura, cancelleria e materiale per ufficio, le spese di comunicazioni e di telecomunicazioni (spese postali, telefono, telex e telegrafo), le spese di documentazione e biblioteca, l'acquisto di libri e di abbonamenti a mezzi di informazione, le tasse d'iscrizione a conferenze, ecc.,
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti invitati dai membri del comitato di vigilanza a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente (nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni),
- le spese per studi e consulenze specializzate affidate con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, nei casi in cui i membri del comitato di vigilanza non possano ricorrere a personale ad hoc dell'Ufficio per l'esecuzione di tali studi.

Basi giuridiche

Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20), in particolare l'articolo 4 e l'articolo 6, paragrafo 3.

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

CAPITOLO A3 10 — RISERVE

A3 10 01 *Stanziamanti accantonati*

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo hanno carattere puramente provvisorio e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre voci di bilancio conformemente al regolamento finanziario.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE

CAPITOLO A3 10 — RISERVE *(seguito)*

A3 10 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A3 10 02 **Riserva per imprevisti**

Stanzamenti 2018	Stanzamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	777 000	758 000	721 093,63	92,80
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	151 000	149 000	140 321,92	92,93
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	928 000	907 000	861 415,55	92,82
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	912 000	912 000	859 338,33	94,23
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	912 000	912 000	859 338,33	94,23
	Titolo 4 — Totale	1 840 000	1 819 000	1 720 753,88	93,52

TITOLO 4**TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE****CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI****4 0 0** *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
777 000	758 000	721 093,63

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis della versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3, della versione in vigore fino al 30 aprile 2004.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI *(seguito)*

4 0 4 *Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei membri dell'istituzione, dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
151 000	149 000	140 321,92

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, in particolare dell'articolo 20, paragrafo 3.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 *Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
912 000	912 000	859 338,33

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

TITOLO 6

CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE

CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI

6 6 0 *Altri contributi e restituzioni*

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

TITOLO A4

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

CAPITOLO A4 02 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO A4 01				
A4 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei				
	Stanziamen- ti non dissociati	10 200 800	10 337 000	9 606 761,43	94,18
A4 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione				
A4 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamen- ti non dissociati	1 501 000	1 451 000	1 264 000,—	84,21
A4 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamen- ti non dissociati	601 000	641 000	441 161,09	73,40
	<i>Articolo A4 01 02 — Totale</i>	2 102 000	2 092 000	1 705 161,09	81,12
A4 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse				
	Stanziamen- ti non dissociati	5 260 000	5 219 000	6 755 497,84	128,43
A4 01 50	Politica e gestione del personale				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A4 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	50 000,—	
A4 01 60	Dotazioni di biblioteca, acquisto di opere				
	Stanziamen- ti non dissociati	3 000	5 000	1 037,23	34,57
	CAPITOLO A4 01 — TOTALE	17 565 800	17 653 000	18 118 457,59	103,15
	CAPITOLO A4 02				
A4 02 01	Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali				
A4 02 01 01	Concorsi interistituzionali				
	Stanziamen- ti non dissociati	5 700 000	6 100 000	4 611 363,89	80,90
A4 02 01 02	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A4 02 01 03	Spese varie per riunioni interne				
	Stanziamen- ti non dissociati	10 000	14 000	6 000,—	60,00
	<i>Articolo A4 02 01 — Totale</i>	5 710 000	6 114 000	4 617 363,89	80,86
	CAPITOLO A4 02 — TOTALE	5 710 000	6 114 000	4 617 363,89	80,86

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

TITOLO A4

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

A4 01 01 *Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
10 200 800	10 337 000	9 606 761,43

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei, nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio,
- le indennità forfettarie e le retribuzioni in base alla tariffa oraria per le ore di straordinario effettuate dai funzionari della categoria AST e dagli agenti locali che non hanno potuto venire compensate, secondo le modalità previste, con corrispondenti ore libere,

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A4 01 01** *(seguito)*

- le indennità giornaliere dovute ai funzionari e agenti temporanei che possono provare di essere obbligati a cambiare residenza dopo la loro entrata in servizio o in occasione della loro destinazione a una nuova sede di servizio,
- le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari dell'Unione, che corrispondono al pagamento delle indennità e al rimborso delle spese cui i funzionari hanno diritto in virtù della loro messa a disposizione. Esso è destinato anche a coprire le spese relative a corsi di formazione specifici presso amministrazioni o organismi degli Stati membri o di paesi terzi.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A4 01 02 **Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione****A4 01 02 01** Personale esterno

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 501 000	1 451 000	1 264 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al suddetto titolo IV), nonché l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla loro retribuzione,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,
- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo e per prestazioni di servizio a carattere intellettuale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio,
- le spese relative alle prestazioni di traduttori e di linguisti indipendenti oppure a lavori di dattilografia e d'altra natura affidati dal servizio di traduzione all'esterno.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 02 *(seguito)*

A4 01 02 01 *(seguito)*

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A4 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
601 000	641 000	441 161,09

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute per assolvere obblighi di rappresentanza in nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborso (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa,
- le spese relative alla formazione generale nell'intento di migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A4 01 02** *(seguito)***A4 01 02 11** *(seguito)*

- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi, nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico,
- i contributi sociali, le spese di viaggio e le indennità di soggiorno degli interpreti indipendenti e di altri interpreti non permanenti, convocati dalla DG Interpretazione per riunioni organizzate dall'Ufficio e per le quali le prestazioni necessarie non possono essere fornite da interpreti della Commissione (funzionari e agenti temporanei).

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

A4 01 03 ***Spese per gli immobili e spese connesse***

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
5 260 000	5 219 000	6 755 497,84

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese dell'immobile dell'Ufficio e spese connesse, in particolare:

- gli affitti e i canoni enfiteutici relativi agli immobili o alle parti occupate nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, autorimesse e parcheggi,
- i premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese per il consumo di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione, calcolate in base ai contratti in corso, dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 03 *(seguito)*

- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e di attrezzature tecniche, in particolare:
 - di materiale (comprese le fotocopiatrici) per la produzione, la riproduzione e l'archiviazione di pubblicazioni e documenti, in qualsiasi formato (supporto cartaceo o elettronico),
 - di materiale audiovisivo, di biblioteca e d'interpretazione (cabine, cuffie, scatole di derivazione per impianti di interpretazione simultanea ecc.),
 - di materiale per mense e ristoranti,
 - di utensili vari per i laboratori di manutenzione degli edifici,
 - delle attrezzature necessarie ai funzionari diversamente abili,
 - nonché gli studi, la documentazione e la formazione connessi ai materiali suddetti,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobili, in particolare:
 - l'acquisto di mobili per ufficio e di mobili speciali come mobili ergonomici, scaffalature per gli archivi ecc.,

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A4 01 03** *(seguito)*

- la sostituzione di mobilio vetusto e fuori uso,
- l'attrezzatura in materiali speciali per biblioteche (schedari, scaffalature, mobili per cataloghi ecc.),
- l'attrezzatura specifica per mense e ristoranti,
- l'affitto di mobili,
- le spese di manutenzione e riparazione del mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto, in particolare:
 - l'acquisto di mezzi di trasporto,
 - il rinnovo degli autoveicoli che, nel corso dell'esercizio, avranno raggiunto un elevato chilometraggio che ne giustifica la sostituzione,
 - le spese per il noleggio di breve o lunga durata di autovetture quando le necessità superano le capacità del parco autoveicoli,
 - le spese di manutenzione, di riparazione e di assicurazione dei veicoli di servizio (acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, camere d'aria, forniture varie, pezzi di ricambio, utensileria ecc.),
 - assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi per uscieri e autisti,
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di apparecchiature informatiche quali calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 03 *(seguito)*

- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine da scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per laboratori di riproduzione e taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici UE,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici.

Questo stanziamento copre altresì altre spese di funzionamento non specificatamente indicate sopra come ad esempio i diritti di iscrizione alle conferenze (ad esclusione delle spese di formazione), i diritti di partecipazione ad associazioni professionali e scientifiche, i costi di iscrizione alle guide telefoniche.

Prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A4 01 50 *Politica e gestione del personale*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A4 01 50** *(seguito)**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire:

- i sussidi in denaro che possono essere accordati a un funzionario, a un ex funzionario o agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovi/trovino in situazioni particolarmente difficili,
- la partecipazione dell'Ufficio alle spese di animazione del centro ricreativo e di altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio ai centri per l'infanzia e agli asili e nidi d'infanzia, nonché al trasporto scolastico,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone diversamente abili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

A4 01 51 ***Supporto e gestione delle infrastrutture***

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	50 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza peraltro che esso possa dar adito a pretese sul piano giuridico.

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A4 01 60 *Dotazioni di biblioteca, acquisto di opere*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
3 000	5 000	1 037,23

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese di realizzazione e sviluppo del sito intranet dell'Ufficio all'interno del sito intranet della Commissione (*My IntraComm*), gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo, le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento, le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati, l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A4 02 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI

A4 02 01 *Cooperazione interistituzionale, servizi e attività interistituzionali*

Commento

Nell'ambito del suo programma di sviluppo, l'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) ha modernizzato i suoi metodi di selezione per soddisfare le esigenze attuali e future delle istituzioni in maniera più economica ed efficiente mediante:

- il miglioramento della programmazione dei concorsi per selezionare il personale adeguato al momento adatto e per ottimizzare l'utilizzo delle liste di riserva,
- la riduzione della durata del processo di selezione,
- il miglioramento significativo della qualità del processo di selezione, in modo da consentire alle istituzioni di assumere il miglior personale per una carriera a lungo termine selezionando i candidati in base alle competenze necessarie alla posizione e professionalizzando l'attività delle giurie di concorsi,
- la creazione di un'immagine positiva e moderna delle istituzioni come datori di lavoro per metterle in grado di attirare il miglior personale nel quadro di un mercato dell'occupazione sempre più concorrenziale,
- la predisposizione delle strutture necessarie per consentire la partecipazione di candidati diversamente abili.

A4 02 01 01 *Concorsi interistituzionali*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
5 700 000	6 100 000	4 611 363,89

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese risultanti dalle procedure di organizzazione di vari concorsi.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 50 000 EUR.

CAPITOLO A4 02 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE, SERVIZI E ATTIVITÀ INTERISTITUZIONALI (seguito)**A4 02 01** (seguito)

A4 02 01 01 (seguito)

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 27 a 31, l'articolo 33 e l'allegato III.

A4 02 01 02 Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc, nonché per l'acquisto di studi già effettuati o per la sottoscrizione di abbonamenti presso istituti specializzati di ricerca.

A4 02 01 03 Spese varie per riunioni interne

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
10 000	14 000	6 000,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne, in particolare riunioni di giurie di concorsi e traduttori.

CAPITOLO A4 03 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE**A4 03 01** *Scuola europea di amministrazione**Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla formazione generale organizzata dalla Scuola europea di amministrazione nell'intento di migliorare le competenze del personale e l'efficienza e l'efficacia delle istituzioni partecipanti:

- il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
- il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
- le spese relative alla concezione, all'animazione e alla valutazione della formazione organizzata dalla Scuola sotto forma di corsi, seminari o conferenze (formatori/conferenzieri e relative spese di viaggio e soggiorno, nonché il supporto pedagogico),

COMMISSIONE
UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE

CAPITOLO A4 03 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE (seguito)

A4 03 01 (seguito)

- le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse al collegamento in rete della Scuola, a livello europeo, con scuole nazionali di amministrazione e istituti universitari attivi nel settore ai fini di uno scambio di esperienze, dell'identificazione di esempi di buone prassi e di una cooperazione per lo sviluppo del perfezionamento professionale nelle amministrazioni pubbliche europee,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

Basi giuridiche

Decisione 2005/119/CE dei segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del cancelliere della Corte di giustizia, dei segretari generali della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni e del rappresentante del Mediatore, del 26 gennaio 2005, relativa all'organizzazione e al funzionamento della Scuola europea di amministrazione (GU L 37 del 10.2.2005, pag. 17).

A4 03 01 01 Formazione alla gestione

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
1 400 000	1 400 000	1 678 658,11

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla formazione dei funzionari e degli agenti alle tecniche di gestione manageriale (qualità e gestione del personale, strategia).

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 100 000 EUR.

A4 03 01 02 Corsi di entrata in servizio

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
950 000	950 000	1 225 519,35

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative alla formazione dei nuovi funzionari e degli agenti di nuova assunzione all'ambiente di lavoro delle istituzioni.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 40 000 EUR.

CAPITOLO A4 03 — COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA FORMAZIONE *(seguito)***A4 03 01** *(seguito)*

A4 03 01 03 Formazione per la certificazione

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
550 000	550 000	638 600,—

Commento

Stanziamanto destinato a coprire le spese relative alla formazione preparatoria dei funzionari per l'ottenimento di una certificazione attestante l'attitudine ad assumere le funzioni di amministratore, in previsione di un eventuale passaggio al gruppo di funzioni superiore.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 16 000 EUR.

CAPITOLO A4 10 — RISERVE**A4 10 01** **Stanziamanti accantonati**

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo hanno carattere puramente provvisorio e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre voci di bilancio conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A4 10 02 **Riserva per imprevisti**

Stanziamanti 2018	Stanziamanti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI
CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	1 335 000	1 399 000	1 236 047,44	92,59
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	<i>Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	248 000	266 000	230 707,09	93,03
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	1 583 000	1 665 000	1 466 754,53	92,66
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	2 555 000	2 655 000	2 401 451,74	93,99
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	2 555 000	2 655 000	2 401 451,74	93,99
	Titolo 4 — Totale	4 138 000	4 320 000	3 868 206,27	93,48

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

4 0 0 *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
1 335 000	1 399 000	1 236 047,44

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI (seguito)

4 0 4 *Gettito del prelievo speciale e del prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
248 000	266 000	230 707,09

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 *Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
2 555 000	2 655 000	2 401 451,74

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente conformemente all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6**CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE****CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI****6 6 0 *Altri contributi e restituzioni***

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

TITOLO A5

UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

CAPITOLO A5 10 — RISERVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO A5 01				
A5 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei				
	Stanziamen- ti non dissociati	16 186 600	16 744 000	14 386 784,71	88,88
A5 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione				
A5 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamen- ti non dissociati	11 790 000	11 261 000	17 842 682,90	151,34
A5 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamen- ti non dissociati	237 000	236 500	322 492,83	136,07
	Articolo A5 01 02 — Totale	12 027 000	11 497 500	18 165 175,73	151,04
A5 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse				
	Stanziamen- ti non dissociati	10 485 000	10 457 000	11 757 060,77	112,13
A5 01 50	Politica e gestione del personale				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A5 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A5 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A5 01 — TOTALE	38 698 600	38 698 500	44 309 021,21	114,50
	CAPITOLO A5 10				
A5 10 01	Stanziamen- ti accantonati				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A5 10 02	Riserva per imprevisti				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A5 10 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo A5 — Totale	38 698 600	38 698 500	44 309 021,21	114,50
	TOTALE GENERALE	38 698 600	38 698 500	44 309 021,21	114,50

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

TITOLO A5

UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

A5 01 01 *Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
16 186 600	16 744 000	14 386 784,71

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

A5 01 02 *Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione*

A5 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
11 790 000	11 261 000	17 842 682,90

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al suddetto titolo IV), nonché l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla loro retribuzione,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato stipulati con il personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,
- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico o amministrativo e le prestazioni di servizi a carattere intellettuale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea presso i servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 6 758 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A5 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
237 000	236 500	322 492,83

COMMISSIONE

UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

A5 01 02 (seguito)

A5 01 02 11 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statutario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza a nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborsi (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa o che deve organizzare,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, compreso l'acquisto di studi già effettuati, nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,
- le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A5 01 02** *(seguito)*A5 01 02 11 *(seguito)**Basi giuridiche*

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

A5 01 03 **Spese per gli immobili e spese connesse**

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
10 485 000	10 457 000	11 757 060,77

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese relative agli immobili dell'Ufficio e altre spese connesse, in particolare:

- le spese di acquisto o di locazione-acquisto di edifici o la costruzione di immobili,
- gli affitti, i canoni enfiteutici, le imposte varie e le risoluzioni delle opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati, nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- i premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

COMMISSIONE

UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*A5 01 03 *(seguito)*

- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,
- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale addetto alla ristorazione),
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro, in particolare per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A5 01 03 *(seguito)*

- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di elenchi telefonici,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici UE,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non esplicitamente citate sopra.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 2 145 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A5 01 50 **Politica e gestione del personale**

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
UFFICIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI INDIVIDUALI

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

A5 01 50 (seguito)

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese di animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio alle spese degli asili,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone disabili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

A5 01 51 **Supporto e gestione delle infrastrutture**

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza alcuna pretesa giuridica che ne deriva.

A5 01 60 **Spese di documentazione e di biblioteca**

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO A5 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)**A5 01 60** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito Intranet della Commissione (My IntraComm); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A5 10 — RISERVE**A5 10 01** *Stanziamiento accantonati*

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti previsti in questo capitolo hanno un carattere di accantonamento e possono essere utilizzati solo dopo essere stati stornati ad altri capitoli di bilancio, conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A5 10 02 *Riserva per imprevisti*

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	3 110 000	2 631 000	2 617 933,92	84,18
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	574 000	484 000	481 698,68	83,92
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	3 684 000	3 115 000	3 099 632,60	84,14
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	5 498 000	4 751 000	4 692 105,77	85,34
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	5 498 000	4 751 000	4 692 105,77	85,34
	Titolo 4 — Totale	9 182 000	7 866 000	7 791 738,37	84,86

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

4 0 0 *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
3 110 000	2 631 000	2 617 933,92

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI (seguito)

4 0 4 *Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
574 000	484 000	481 698,68

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 *Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
5 498 000	4 751 000	4 692 105,77

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale dei contributi del personale dell'Ufficio, trattenuti mensilmente sugli stipendi conformemente all'articolo 83, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Atti di riferimento

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6**CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE****CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI****6 6 0 *Altri contributi e restituzioni***

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

TITOLO A6

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

CAPITOLO A6 10 — RISERVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO A6 01				
A6 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei				
	Stanziamen- ti non dissociati	36 511 000	30 952 000	30 424 629,50	83,33
A6 01 02	Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione				
A6 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamen- ti non dissociati	28 456 000	24 592 000	33 873 679,89	119,04
A6 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamen- ti non dissociati	415 000	435 000	458 670,—	110,52
	<i>Articolo A6 01 02 — Totale</i>	28 871 000	25 027 000	34 332 349,89	118,92
A6 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse				
	Stanziamen- ti non dissociati	12 963 000	12 174 000	12 627 935,03	97,42
A6 01 50	Politica e gestione del personale				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A6 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A6 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A6 01 — TOTALE	78 345 000	68 153 000	77 384 914,42	98,77
	CAPITOLO A6 10				
A6 10 01	Stanziamen- ti accantonati				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A6 10 02	Riserva per imprevisti				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A6 10 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo A6 — Totale	78 345 000	68 153 000	77 384 914,42	98,77
	TOTALE GENERALE	78 345 000	68 153 000	77 384 914,42	98,77

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

TITOLO A6

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

A6 01 01 *Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
36 511 000	30 952 000	30 424 629,50

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e gli agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei diritti pensionistici degli agenti temporanei nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso dalla sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agli agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione ad una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 800 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

A6 01 02 *Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione*

A6 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
28 456 000	24 592 000	33 873 679,89

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la retribuzione degli agenti contrattuali (ai sensi del titolo IV del regime applicabile agli altri agenti) e il regime di sicurezza sociale dell'istituzione riguardante tali agenti (di cui al suddetto titolo IV), nonché l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla loro retribuzione,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,
- le spese relative al personale sotto contratto di imprese di subappalto tecnico o amministrativo e a prestazioni di servizio a carattere intellettuale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea ai servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dalla messa a disposizione di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- il costo di eventuali adeguamenti delle retribuzioni nel corso dell'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 8 870 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A6 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
415 000	435 000	458 670,—

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A6 01 02 *(seguito)*

A6 01 02 11 *(seguito)*

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese seguenti:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statuario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza in nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborso (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le varie spese per conferenze, congressi e riunioni a cui l'Ufficio partecipa,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati nei casi in cui l'Ufficio non può effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,
- le spese relative alla formazione al fine di migliorare le competenze del personale, le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio,
 - il ricorso ad esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A6 01 02** *(seguito)*A6 01 02 11 *(seguito)**Basi giuridiche*

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

A6 01 03 *Spese per gli immobili e spese connesse*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
12 963 000	12 174 000	12 627 935,03

Commento

Stanziamiento destinato a coprire gli immobili occupati dall'Ufficio e le relative spese, in particolare:

- le spese di acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,
- gli affitti e i canoni enfiteutici nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, depositi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessario a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

COMMISSIONE

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A6 01 03** *(seguito)*

- le spese relative all'igiene e alla protezione delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, nonché le spese connesse con i controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni europee circa le condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'acquisto, all'affitto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto,
- vari tipi di assicurazione,
- le spese per attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione),
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro, in particolare per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di apparecchiature informatiche, quali calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione dell'informazione su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)***A6 01 03** *(seguito)*

- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,
- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione, nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese postali e di porto della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo od onde radio (telefonia fissa e mobile, televisione, teleconferenza e videoconferenza), nonché le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici, ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica, ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 800 000 EUR.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A6 01 50 **Politica e gestione del personale**

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — BRUXELLES

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A6 01 50 *(seguito)*

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer, di altre azioni culturali e sportive e delle iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,
- il contributo dell'Ufficio alle spese degli asili,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti persone disabili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

A6 01 51 ***Supporto e gestione delle infrastrutture***

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza alcuna pretesa giuridica che ne deriva.

A6 01 60 ***Spese di documentazione e di biblioteca***

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

CAPITOLO A6 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)**A6 01 60** (seguito)*Commento*

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito intranet della Commissione (*MyIntraComm*); la realizzazione del mensile *Commission en direct*; gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento a giornali, periodici specializzati, gazzette ufficiali, documenti parlamentari, statistiche del commercio estero, bollettini vari e altre pubblicazioni specializzate; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A6 10 — RISERVE**A6 10 01** *Stanziamiento accantonati*

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti del presente articolo hanno carattere puramente provvisorio e può essere utilizzato solo previo storno verso altre linee di bilancio conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A6 10 02 *Riserva per imprevisti*

Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

COMMISSIONE

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

ENTRATE

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

Articolo Voce	Linea di bilancio	Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO 4 0				
4 0 0	<i>Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti</i>	902 000	871 000	852 575,73	94,52
4 0 3	<i>Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	p.m.	p.m.	0,—	
4 0 4	<i>Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio</i>	167 000	156 000	157 626,81	94,39
	CAPITOLO 4 0 — TOTALE	1 069 000	1 027 000	1 010 202,54	94,50
	CAPITOLO 4 1				
4 1 0	<i>Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico</i>	1 507 000	1 440 000	1 446 950,99	96,02
	CAPITOLO 4 1 — TOTALE	1 507 000	1 440 000	1 446 950,99	96,02
	Titolo 4 — Totale	2 576 000	2 467 000	2 457 153,53	95,39

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

TITOLO 4

TASSE VARIE, PRELIEVI E CANONI DELL'UNIONE

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI

4 0 0 *Gettito proveniente dall'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
902 000	871 000	852 575,73

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito dell'imposta su stipendi, salari e indennità dei funzionari e altri agenti, trattenuta mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a beneficio delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

Atti di riferimento

Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12.

4 0 3 *Gettito proveniente dal contributo temporaneo applicabile alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Queste entrate sono costituite dall'ammontare globale del gettito del contributo temporaneo versato dai funzionari e altri agenti in servizio, trattenuto mensilmente sugli stipendi del personale dell'Ufficio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari Comunità europee, in particolare l'articolo 66 bis, nella versione in vigore fino al 15 dicembre 2003.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 0 — TRATTENUTE SULLE RETRIBUZIONI (seguito)

4 0 4 *Gettito proveniente dal prelievo speciale e dal prelievo di solidarietà applicato alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
167 000	156 000	157 626,81

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea, in particolare l'articolo 66 bis.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

CAPITOLO 4 1 — CONTRIBUTI AL REGIME PENSIONISTICO

4 1 0 *Contributi del personale al finanziamento del regime pensionistico*

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
1 507 000	1 440 000	1 446 950,99

Commento

Queste entrate sono costituite dai contributi trattenuti mensilmente dagli stipendi del personale dell'Ufficio, conformemente all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari, per il finanziamento del regime pensionistico.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

TITOLO 6**CONTRIBUTI AI PROGRAMMI DELL'UNIONE, RIMBORSI DI SPESE ED ENTRATE****CAPITOLO 6 6 — ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI****6 6 0 *Altri contributi e restituzioni***

6 6 0 0 Altri contributi e restituzioni con destinazione specifica

Esercizio 2018	Esercizio 2017	Esercizio 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Voce destinata ad accogliere, conformemente all'articolo 21 del regolamento finanziario, le eventuali entrate non previste nelle altre parti del titolo 6 e che danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari destinati a finanziare le spese alle quali tali entrate sono destinate.

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

TITOLO A7

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

CAPITOLO A7 10 — RISERVE

Articolo Voce	Linea di bilancio	Stanziamen- ti 2018	Stanziamen- ti 2017	Esecuzione 2016	% 2016/2018
	CAPITOLO A7 01				
A7 01 01	Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei				
	Stanziamen- ti non dissociati	12 533 600	12 293 000	11 614 484,10	92,67
A7 01 02	Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione				
A7 01 02 01	Personale esterno				
	Stanziamen- ti non dissociati	7 428 000	7 195 000	7 778 582,38	104,72
A7 01 02 11	Altre spese di gestione				
	Stanziamen- ti non dissociati	250 000	270 000	227 210,—	90,88
	Articolo A7 01 02 — Totale	7 678 000	7 465 000	8 005 792,38	104,27
A7 01 03	Spese per gli immobili e spese connesse				
	Stanziamen- ti non dissociati	4 552 000	4 611 000	4 368 617,09	95,97
A7 01 50	Politica e gestione del personale				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A7 01 51	Supporto e gestione delle infrastrutture				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A7 01 60	Spese di documentazione e di biblioteca				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A7 01 — TOTALE	24 763 600	24 369 000	23 988 893,57	96,87
	CAPITOLO A7 10				
A7 10 01	Stanziamen- ti accantonati				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
A7 10 02	Riserva per imprevisti				
	Stanziamen- ti non dissociati	p.m.	p.m.	0,—	
	CAPITOLO A7 10 — TOTALE	p.m.	p.m.	0,—	
	Titolo A7 — Totale	24 763 600	24 369 000	23 988 893,57	96,87
	TOTALE GENERALE	24 763 600	24 369 000	23 988 893,57	96,87

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

TITOLO A7

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE

A7 01 01 *Spese relative ai funzionari e agli agenti temporanei*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
12 533 600	12 293 000	11 614 484,10

Commento

Stanziamiento destinato a coprire, per i funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico:

- gli stipendi base, le indennità e gli assegni fissi legati agli stipendi,
- i rischi di infortunio e malattia e gli altri oneri sociali,
- il rischio di disoccupazione degli agenti temporanei nonché i versamenti da effettuare, da parte dell'istituzione, per la costituzione o il mantenimento dei loro diritti pensionistici nei rispettivi paesi d'origine,
- gli altri assegni e indennità varie,
- l'incidenza dei coefficienti correttivi applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli agenti temporanei, nonché l'incidenza del coefficiente correttore applicato alla parte di retribuzione trasferita in un paese diverso da quello della sede di servizio,
- le spese di viaggio dovute ai funzionari e agenti temporanei (nonché ai loro familiari) per l'entrata in servizio, la cessazione dal servizio o il trasferimento implicante un cambiamento della sede di servizio,
- le indennità di prima sistemazione e di nuova sistemazione dovute ai funzionari e agli agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- le spese di trasloco dovute ai funzionari e agenti temporanei che devono cambiare residenza dopo l'entrata in servizio o per l'assegnazione a una nuova sede di servizio, nonché per la cessazione definitiva dal servizio seguita da nuova sistemazione in un'altra località,
- il costo di eventuali adeguamenti della retribuzione durante l'esercizio.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

A7 01 02 *Spese relative al personale esterno ed altre spese di gestione*

A7 01 02 01 Personale esterno

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
7 428 000	7 195 000	7 778 582,38

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- le retribuzioni del personale contrattuale (ai sensi del titolo IV del regime applicabile), il sistema di sicurezza sociale delle istituzioni per il personale contrattuale, come descritto al titolo IV, e i costi delle ponderazioni applicabili alle retribuzioni di tale personale,
- le spese generate (stipendi, assicurazioni ecc.) dai contratti di diritto privato del personale esterno e dal ricorso a personale temporaneo,
- le spese relative al personale sotto contratto di impresa per il subappalto tecnico e amministrativo, l'assistenza di complemento e le prestazioni di servizio a carattere intellettuale,
- le spese relative al distacco o all'assegnazione temporanea ai servizi dell'Ufficio di funzionari degli Stati membri e di altri esperti, nonché le spese supplementari derivanti dal distacco di funzionari presso le amministrazioni nazionali o le organizzazioni internazionali,
- il costo di eventuali adeguamenti della retribuzione durante l'esercizio.

L'importo delle entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento finanziario è stimato a 4 320 000 EUR.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A7 01 02 11 Altre spese di gestione

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
250 000	270 000	227 210,—

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*

A7 01 02 *(seguito)*

A7 01 02 11 *(seguito)*

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- le spese di trasporto e il pagamento delle indennità giornaliere di missione, nonché le spese accessorie o eccezionali sostenute per l'esecuzione di una missione da parte del personale statuario nonché dagli esperti o funzionari nazionali o internazionali distaccati,
- le spese sostenute per assolvere agli obblighi di rappresentanza a nome dell'Ufficio, nell'interesse del servizio, che danno luogo a rimborsi (non possono esistere obblighi di rappresentanza verso funzionari o agenti della Commissione o di altre istituzioni dell'Unione),
- le spese di viaggio e di soggiorno e le spese accessorie degli esperti chiamati a far parte di gruppi di studio e di lavoro, nonché le spese relative allo svolgimento di tali riunioni, nella misura in cui non sono coperte dall'infrastruttura esistente nelle sedi delle istituzioni o negli uffici esterni (i rimborsi agli esperti avvengono sulla base delle decisioni prese dalla Commissione),
- le spese per rinfreschi o eventuali colazioni, serviti in occasione di riunioni interne,
- le spese varie per conferenze, congressi e riunioni a cui partecipa l'Ufficio,
- le spese per consulenze e studi specializzati affidati con contratto a esperti (persone fisiche o giuridiche) altamente qualificati, compreso l'acquisto di studi già effettuati, nei casi in cui l'Ufficio non possa effettuarli direttamente non disponendo di personale ad hoc,
- le spese relative alla formazione generale al fine di migliorare le competenze del personale e le prestazioni e l'efficacia dell'Ufficio:
 - il ricorso a esperti per l'identificazione delle esigenze, la concezione, l'elaborazione, l'animazione, la valutazione e il monitoraggio della formazione,
 - il ricorso a consulenti nei vari settori, in particolare per quanto riguarda i metodi di organizzazione, la direzione, la strategia, la qualità e la gestione del personale,
 - le spese di partecipazione ad azioni di formazione esterne e le spese di adesione alle pertinenti organizzazioni professionali,
- le spese connesse all'organizzazione pratica dei corsi, ai locali, ai trasporti, al vitto e alloggio dei partecipanti a corsi residenziali,
- le spese di formazione collegate alle pubblicazioni e all'informazione, ai siti Internet connessi nonché all'acquisto di materiale pedagogico, agli abbonamenti e alle licenze per la formazione a distanza, ai libri, alla stampa e ai prodotti multimediali,
- le spese per il materiale didattico.

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

A7 01 02 (seguito)

A7 01 02 11 (seguito)

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

Modalità di designazione e di retribuzione e altre condizioni finanziarie decise dalla Commissione.

A7 01 03 **Spese per gli immobili e spese connesse**

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
4 552 000	4 611 000	4 368 617,09

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per gli immobili dell'Ufficio e altre spese accessorie, fra cui in particolare:

- le spese d'acquisto o di locazione-acquisto di immobili o la costruzione di immobili,
- gli affitti e i canoni enfiteutici, le imposte varie e le risoluzioni di opzioni di acquisto relativi agli immobili o alle parti di immobili occupati nonché l'affitto di sale per conferenze, magazzini, archivi, autorimesse e parcheggi,
- il pagamento dei premi delle polizze stipulate con le compagnie d'assicurazione per gli immobili o per le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di acqua, gas, elettricità e riscaldamento per gli immobili o le parti di immobili occupati dall'Ufficio,
- le spese di manutenzione dei locali, degli ascensori, del riscaldamento centrale, degli impianti d'aria condizionata ecc.; le spese dovute a taluni lavori di pulizia periodica, all'acquisto di prodotti di manutenzione, lavatura, bucato, pulizia a secco ecc., nonché alla riverniciatura, alle riparazioni e all'acquisto del materiale necessario per i laboratori di manutenzione,
- le spese relative alla raccolta differenziata, al deposito e all'evacuazione dei rifiuti,
- l'esecuzione di lavori di sistemazione, come modifiche nella ripartizione dei locali all'interno degli edifici, modifiche di impianti tecnici e altri interventi specializzati in materia di ferramenta, elettricità, sanitari, imbiancatura, rivestimento di pavimenti, ecc., nonché le spese connesse alle modifiche degli impianti di collegamento in rete associati all'immobile secondo la destinazione e le spese per il materiale necessarie a detti lavori [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese relative alla sicurezza fisica e materiale delle persone e dei beni, in particolare i contratti di sorveglianza degli edifici, i contratti di manutenzione degli impianti di sicurezza, i corsi di formazione e l'acquisto di piccolo materiale [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],

COMMISSIONE

UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE *(seguito)*A7 01 03 *(seguito)*

- le spese relative all'igiene e alla sicurezza delle persone sul luogo di lavoro, in particolare l'acquisto, il noleggio e la manutenzione del materiale antincendio, il rinnovo dell'attrezzatura dei funzionari membri della squadra di primo intervento, corsi di formazione e spese connesse ai controlli legali [prima del rinnovo o della conclusione di contratti di importo superiore a 300 000 EUR e al fine di razionalizzare le spese, l'Ufficio si informa presso le altre istituzioni delle condizioni ottenute (prezzo, valuta scelta, indicizzazione, durata, altre clausole) da ciascuna di esse per un contratto analogo],
- le spese per le perizie giuridiche, finanziarie e tecniche preliminari all'affitto, all'acquisto o alla costruzione di immobili,
- le altre spese in materia di immobili, in particolare le spese di gestione per gli edifici in multilocazione, le spese relative agli inventari dei locali, le tasse che costituiscono la remunerazione di servizi di utilità generale (tasse per la nettezza urbana, raccolta delle immondizie ecc.),
- le spese di assistenza tecnica connesse con i lavori di sistemazione di una certa entità,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing, la manutenzione, la riparazione, l'installazione e il rinnovo di materiali e attrezzature tecniche,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione del mobilio,
- l'acquisto, il noleggio, la manutenzione e la riparazione dei mezzi di trasporto,
- le assicurazioni varie (in particolare responsabilità civile e furto),
- le spese per le attrezzature da lavoro, in particolare:
 - l'acquisto di uniformi (in particolare per uscieri, autisti e personale di ristorazione),
 - l'acquisto e la pulizia di indumenti da lavoro per il personale dei laboratori e gli addetti a lavori per i quali si rende necessaria una protezione contro le intemperie e il freddo, le usure anormali e le macchie,
 - l'acquisto o il rimborso di qualsiasi attrezzatura che potrebbe rivelarsi necessaria nel quadro dell'applicazione delle direttive 89/391/CEE e 90/270/CEE,
- le spese di trasloco e di raggruppamento dei servizi e le spese di manutenzione (ricevimento, magazzinaggio e sistemazione) del materiale, del mobilio e delle forniture per ufficio,
- le spese per l'attrezzatura degli immobili in materia di telecomunicazioni, in particolare l'acquisto, il noleggio, l'installazione e la manutenzione delle centraline e dei ripartitori telefonici, dei sistemi di audio e videoconferenza, della telefonia interna e di quella mobile, nonché le spese correlate alle reti di dati (attrezzatura e manutenzione) e i servizi associati (gestione, assistenza, documentazione, installazione, trasloco),
- l'acquisto, il noleggio o il leasing e la manutenzione di calcolatori, terminali, microcalcolatori, unità periferiche, attrezzature di collegamento e programmi necessari al loro funzionamento,
- l'acquisto, il noleggio, il leasing e la manutenzione delle attrezzature connesse alla riproduzione delle informazioni su supporto cartaceo, quali stampanti, fax, fotocopiatrici, scanner e microcopiatrici,
- l'acquisto, il noleggio o il leasing di macchine per scrivere, macchine per il trattamento testi e altra attrezzatura elettronica per ufficio,

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)**A7 01 03** (seguito)

- l'installazione, la configurazione, la manutenzione, nonché gli studi, la documentazione e le forniture per tali attrezzature,
- le spese per l'acquisto di carta, buste, forniture d'ufficio, prodotti per i laboratori di riproduzione nonché taluni lavori di stampa fatti eseguire all'esterno,
- le spese di affrancatura e di spedizione della corrispondenza, le spese di spedizione di pacchi e altro, per via aerea, marittima e per ferrovia, nonché le spese per la posta interna dell'Ufficio,
- i canoni di abbonamento e le spese per le comunicazioni via cavo o onde radio (telefonia fissa e mobile, Internet, televisione, teleconferenza e videoconferenza), le spese relative alle reti di trasmissione di dati, servizi telematici ecc., nonché l'acquisto di guide telefoniche,
- i costi dei collegamenti telefonici e informatici tra i vari immobili, nonché le linee di trasmissione internazionale tra le diverse sedi degli uffici dell'Unione,
- il supporto tecnico e logistico, la formazione e altre attività di interesse generale legate alle attrezzature informatiche e ai programmi, la formazione informatica di interesse generale, gli abbonamenti per la documentazione tecnica cartacea o elettronica ecc., il personale esterno di gestione, i servizi d'ufficio, i canoni versati alle organizzazioni internazionali, ecc., gli studi di sicurezza e la garanzia della qualità connessa agli impianti informatici e ai programmi, le spese di utilizzo, manutenzione e sviluppo del software e di realizzazione di progetti informatici,
- altre spese di funzionamento non specificamente previste fra le spese di cui sopra.

Basi giuridiche

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 156 del 21.6.1990, pag. 14).

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A7 01 50 *Politica e gestione del personale*

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire:

- la partecipazione dell'Ufficio alle spese d'animazione del foyer e ad altre azioni culturali e sportive, nonché le iniziative intese a promuovere i rapporti sociali tra agenti di diversa nazionalità,

COMMISSIONE
UFFICIO PER LE INFRASTRUTTURE E LA LOGISTICA — LUSSEMBURGO

CAPITOLO A7 01 — SPESE AMMINISTRATIVE (seguito)

A7 01 50 (seguito)

- il contributo dell'Ufficio ai centri per l'infanzia e agli asili nido,
- nell'ambito di una politica a favore dei disabili, spese per le seguenti categorie di persone disabili:
 - funzionari e agenti temporanei in servizio,
 - coniugi dei funzionari e degli agenti temporanei in servizio,
 - tutti i figli a carico ai sensi dello statuto dei funzionari.

Esso copre il rimborso, entro i limiti delle possibilità di bilancio, dopo esaurimento dei diritti eventualmente concessi a livello nazionale nel paese di residenza o di origine, delle spese diverse dalle spese mediche, riconosciute necessarie, risultanti dalla disabilità e debitamente comprovate.

Basi giuridiche

Statuto dei funzionari dell'Unione europea.

Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.

A7 01 51 **Supporto e gestione delle infrastrutture**

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le seguenti spese:

- le spese di funzionamento corrente e di trasformazione delle apparecchiature e dei materiali dei ristoranti, delle mense e dei bar,
- le spese per risarcimento danni che l'Ufficio potrebbe essere costretto a pagare, nonché quelle derivanti dalla sua responsabilità civile e le eventuali spese relative ai casi in cui, per ragioni di equità, è opportuno riconoscere un indennizzo senza alcuna pretesa giuridica che ne deriva.

A7 01 60 **Spese di documentazione e di biblioteca**

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Stanziamiento destinato a coprire le spese per la realizzazione e lo sviluppo del sito intranet della Commissione (MyIntraComm); gli abbonamenti ai servizi di informazione rapida su schermo; le spese di rilegatura e altre spese di conservazione indispensabili per la conservazione delle opere e periodici di riferimento; le spese di abbonamento ai giornali e ai periodici specializzati; l'acquisto di pubblicazioni e di testi tecnici riguardanti le attività dell'Ufficio.

CAPITOLO A7 10 — RISERVE**A7 10 01 Stanziamenti accantonati**

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

Commento

Gli stanziamenti iscritti al presente articolo hanno carattere puramente provvisorio e possono essere utilizzati solo previo storno verso altre linee di bilancio conformemente al regolamento finanziario.

Basi giuridiche

Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

A7 10 02 Riserva per imprevisti

Stanziamenti 2018	Stanziamenti 2017	Esecuzione 2016
p.m.	p.m.	0,—

ORGANICO

Commissione

Amministrazione

Categoria e grado ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Amministrazione			
	2018		2017	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	24	—	24	—
AD 15	190	22	190	22
AD 14	637	31	637	31
AD 13	1 734	—	1 732	—
AD 12	1 290	44	1 290	44
AD 11	888	62	797	62
AD 10	1 072	21	976	21
AD 9	1 322	10	1 298	9
AD 8	1 456	26	1 466	26
AD 7	1 320	20	1 322	20
AD 6	808	10	925	10
AD 5	901	6	883	6
Totale parziale AD	11 642	252	11 540	251
AST 11	190	—	190	—
AST 10	152	10	151	10
AST 9	674	—	608	—
AST 8	584	13	584	13
AST 7	1 028	18	1 107	18
AST 6	696	19	650	19
AST 5	1 069	16	1 047	16
AST 4	850	—	861	—
AST 3	512	—	632	—
AST 2	221	13	295	13
AST 1	109	—	210	—
Totale parziale AST	6 085	89	6 335	89
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	35	—	—	—
AST/SC 4	15	35	65	35
AST/SC 3	15	—	—	—
AST/SC 2	85	—	70	—
AST/SC 1	486	—	401	—
Totale parziale AST/SC	636	35	536	35
Totale	18 363	376	18 411	375
Totale generale	18 739		18 786	

⁽¹⁾ La tabella dell'organico autorizza le seguenti nomine ad personam: un massimo di 25 AD 15 possono diventare AD 16; un massimo di 21 AD 14 possono diventare AD 15; un massimo di 13 AD 11 possono diventare AD 14 e un AST 8 può diventare AST 10.

⁽²⁾ La tabella dell'organico comprende, ai sensi dell'articolo 53 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, i seguenti posti permanenti per approvvigionamento dell'Euratom: una nomina ad personam AD 15 per il posto di direttore generale dell'Agenzia, due AD 14 (di cui uno per il posto di direttore generale aggiunto), tre AD 12, un AD 11, due AD 10, un AST 10, due AST 8, un AST 7, nove AST 6, un AST 5 e due AST 3.

Ricerca e innovazione — Centro comune di ricerca

Categoria e grado	Ricerca e innovazione — Centro comune di ricerca			
	2018		2017	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	2	—	2	—
AD 15	11	—	10	—
AD 14	70	—	70	—
AD 13	223	—	223	—
AD 12	170	—	170	—
AD 11	52	—	44	—
AD 10	57	—	49	—
AD 9	86	—	86	—
AD 8	80	—	80	—
AD 7	62	—	68	—
AD 6	49	—	48	—
AD 5	9	—	9	—
Totale parziale AD	871	—	859	—
AST 11	56	—	53	—
AST 10	62	—	62	—
AST 9	153	—	153	—
AST 8	80	—	80	—
AST 7	95	—	101	—
AST 6	97	—	91	—
AST 5	139	—	121	—
AST 4	98	—	116	—
AST 3	64	—	73	—
AST 2	19	—	25	—
AST 1	5	—	5	—
Totale parziale AST	868	—	880	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	1	—	1	—
AST/SC 1	7	—	8	—
Totale parziale AST/SC	8	—	9	—
Totale	1 747	—	1 748	—
Totale generale	1 747		1 748	

Ricerca e innovazione — Azioni indirette - 2

Categoria e grado	Ricerca e innovazione — Azioni indirette			
	2018		2017	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1	—	1	—
AD 15	19	—	19	—
AD 14	94	—	94	—
AD 13	238	—	238	—
AD 12	142	—	142	—
AD 11	51	—	54	—
AD 10	72	—	77	—
AD 9	105	—	110	—
AD 8	79	—	84	—
AD 7	66	—	71	—
AD 6	56	—	58	—
AD 5	30	—	34	—
Totale parziale AD	953	—	982	—
AST 11	17	—	17	—
AST 10	15	—	15	—
AST 9	57	—	52	—
AST 8	46	—	42	—
AST 7	80	—	87	—
AST 6	90	—	103	—
AST 5	90	—	102	—
AST 4	73	—	76	—
AST 3	34	—	34	—
AST 2	9	—	9	—
AST 1	2	—	2	—
Totale parziale AST	513	—	539	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	3	—	3	—
AST/SC 2	5	—	5	—
AST/SC 1	8	—	8	—
Totale parziale AST/SC	16	—	16	—
Totale	1 482	—	1 537	—
Totale generale ⁽¹⁾	1 482		1 537	

(¹) La tabella dell'organico autorizza le seguenti nomine ad personam: due AD 15 diventano AD 16; un AD 14 diventa AD 15.

Uffici

Ufficio delle pubblicazioni (OP)

Categoria e grado	Ufficio delle pubblicazioni (OP)			
	2018		2017	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1	—	1	—
AD 15	3	—	3	—
AD 14	9	—	8	—
AD 13	9	—	9	—
AD 12	14	—	14	—
AD 11	10	—	9	—
AD 10	17	—	14	—
AD 9	17	—	20	—
AD 8	14	—	13	—
AD 7	16	—	14	—
AD 6	11	—	13	—
AD 5	10	—	16	—
Totale parziale AD	131	—	134	—
AST 11	22	—	20	—
AST 10	18	—	20	—
AST 9	45	—	46	—
AST 8	43	—	39	—
AST 7	69	—	63	—
AST 6	84	—	84	—
AST 5	75	—	90	—
AST 4	52	—	57	—
AST 3	27	—	38	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	435	—	457	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	2	—	2	—
AST/SC 1	2	—	2	—
Totale parziale AST/SC	4	—	4	—
Totale	570	—	595	—
Totale generale	570		595	

Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Categoria e grado	Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)			
	2018		2017	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	1	—	1	—
AD 15	2	1	2	1
AD 14	13	—	13	—
AD 13	22	6	22	6
AD 12	21	7	21	7
AD 11	21	—	19	—
AD 10	20	1	17	1
AD 9	21	5	22	6
AD 8	17	—	15	—
AD 7	21	—	21	—
AD 6	11	—	11	—
AD 5	9	—	15	—
Totale parziale AD	179	20	179	21
AST 11	6	9	6	9
AST 10	8	4	9	4
AST 9	15	2	15	2
AST 8	11	9	12	9
AST 7	13	—	15	—
AST 6	13	—	6	—
AST 5	23	—	19	—
AST 4	14	—	19	—
AST 3	7	—	12	—
AST 2	2	—	4	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	112	24	117	24
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	2	—	—	—
AST/SC 2	2	—	4	—
AST/SC 1	3	—	4	—
Totale parziale AST/SC	7	—	8	—
Totale	298	44	304	45
Totale generale	342		349	

Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)

Categoria e grado	Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO)			
	2018		2017	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	2	—	1	—
AD 13	6	—	7	—
AD 12	4	—	4	—
AD 11	3	—	3	—
AD 10	3	—	3	—
AD 9	3	—	3	—
AD 8	3	—	3	—
AD 7	1	—	1	—
AD 6	1	—	1	—
AD 5	5	—	5	—
Totale parziale AD	31	1	31	1
AST 11	4	—	4	—
AST 10	4	—	4	—
AST 9	7	—	7	—
AST 8	6	—	6	—
AST 7	12	—	12	—
AST 6	10	—	10	—
AST 5	12	—	12	—
AST 4	11	—	11	—
AST 3	8	—	8	—
AST 2	2	—	2	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	76	—	76	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	1	—	1	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	1	—	1	—
Totale	108	1	108	1
Totale generale	109⁽¹⁾		109	

(¹) Di cui posti permanenti presso la Scuola europea di amministrazione (EUSA): 3 AD 12, 1 AD 11, 2 AD 8, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 1 AST 7, 1 AST 5, 1 AST 4 e 2 AST 3.

Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)

Categoria e grado	Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali (PMO)			
	2018		2017	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	1	—	1	—
AD 14	5	—	5	—
AD 13	8	—	10	—
AD 12	7	—	7	—
AD 11	1	—	1	—
AD 10	4	—	4	—
AD 9	2	—	2	—
AD 8	5	—	5	—
AD 7	2	—	2	—
AD 6	—	—	1	—
AD 5	—	—	—	—
Totale parziale AD	35	—	38	—
AST 11	6	—	6	—
AST 10	7	—	7	—
AST 9	14	—	15	—
AST 8	18	—	18	—
AST 7	41	—	42	—
AST 6	29	—	30	—
AST 5	6	—	7	—
AST 4	1	—	1	—
AST 3	1	—	1	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	123	—	127	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	2	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	2	—	—	—
Totale	160	—	165	—
Totale generale	160		165 ⁽¹⁾	

(¹) Di cui 7 posti per la segreteria del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)

Categoria e grado	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Bruxelles (OIB)			
	2018		2017	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	1	—	1	—
AD 14	7	—	7	—
AD 13	13	—	13	—
AD 12	7	—	7	—
AD 11	5	—	5	—
AD 10	9	—	8	—
AD 9	10	—	7	—
AD 8	9	—	7	—
AD 7	8	—	8	—
AD 6	9	—	9	—
AD 5	9	—	12	—
Totale parziale AD	87	—	84	—
AST 11	8	—	8	—
AST 10	9	—	8	—
AST 9	14	—	14	—
AST 8	20	—	19	—
AST 7	46	—	42	—
AST 6	51	—	42	—
AST 5	98	—	72	—
AST 4	39	—	26	—
AST 3	23	—	24	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	1	—	—	—
Totale parziale AST	309	—	255	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—
Totale	396	—	339	—
Totale generale	396		339	

Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)

Categoria e grado	Ufficio per le infrastrutture e la logistica a Lussemburgo (OIL)			
	2018		2017	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—
AD 15	1	—	1	—
AD 14	3	—	3	—
AD 13	4	—	4	—
AD 12	4	—	4	—
AD 11	2	—	2	—
AD 10	3	—	2	—
AD 9	5	—	4	—
AD 8	3	—	4	—
AD 7	2	—	3	—
AD 6	2	—	3	—
AD 5	1	—	—	—
Totale parziale AD	30	—	30	—
AST 11	2	—	2	—
AST 10	2	—	2	—
AST 9	8	—	8	—
AST 8	7	—	7	—
AST 7	14	—	14	—
AST 6	13	—	14	—
AST 5	18	—	19	—
AST 4	17	—	17	—
AST 3	10	—	10	—
AST 2	1	—	1	—
AST 1	—	—	—	—
Totale parziale AST	92	—	94	—
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	3	—	2	—
AST/SC 1	1	—	2	—
Totale parziale AST/SC	4	—	4	—
Totale	126	—	128	—
Totale generale	126		128	

Organismi istituiti dall'Unione europea aventi personalità giuridica

Agenzie decentrate

Agenzie decentrate — Imprese e industria

Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA)

Categoria e grado	Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	—	1
AD 14	—	8	—	4	—	5
AD 13	—	16	—	7	—	15
AD 12	—	21	—	13	—	20
AD 11	—	34	—	17	—	34
AD 10	—	43	—	24	—	39
AD 9	—	56	—	43	—	54
AD 8	—	63	—	54	—	62
AD 7	—	64	—	69	—	64
AD 6	—	27	—	74	—	35
AD 5	—	5	—	25	—	8
Totale parziale AD	—	337	—	331	—	337
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	3	—	5
AST 8	—	8	—	2	—	7
AST 7	—	15	—	5	—	14
AST 6	—	18	—	11	—	15
AST 5	—	34	—	23	—	34
AST 4	—	22	—	29	—	22
AST 3	—	17	—	38	—	18
AST 2	—	1	—	11	—	5
AST 1	—	—	—	2	—	3
Totale parziale AST	—	121	—	124	—	123
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	458	—	455	—	460
Totale generale		458		455		460

Agenzia del GNSS europeo (GSA)

Categoria e grado	Agenzia europea GNSS (GSA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	1	—	2
AD 12	—	6	—	5	—	5
AD 11	—	7	—	5	—	6
AD 10	—	14	—	12	—	13
AD 9	—	13	—	12	—	12
AD 8	—	32	—	30	—	30
AD 7	—	35	—	34	—	34
AD 6	—	8	—	8	—	8
AD 5	—	4	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	123	—	108	—	111
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	2	—	1	—	2
AST 5	—	1	—	2	—	1
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	1	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	5	—	5	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	128	—	113	—	116
Totale generale	128		113		116	

Agenzie decentrate — Occupazione, affari sociali e inclusione

Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)

Categoria e grado	Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	2	—	1
AD 13	2	4	—	2	1	4
AD 12	1	7	2	3	2	7
AD 11	1	5	1	5	—	5
AD 10	—	4	—	—	2	4
AD 9	—	5	1	3	1	3
AD 8	1	7	2	5	1	6
AD 7	—	6	1	7	—	7
AD 6	—	3	—	7	—	4
AD 5	—	1	—	7	—	1
Totale parziale AD	5	44	7	41	7	43
AST 11	—	1	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	2	—	2
AST 9	—	5	—	3	—	5
AST 8	—	7	—	4	—	8
AST 7	2	8	—	8	2	8
AST 6	3	2	1	5	3	1
AST 5	1	7	3	3	1	8
AST 4	—	2	—	5	1	1
AST 3	—	1	—	3	—	1
AST 2	—	1	—	4	1	—
AST 1	—	1	3	1	—	1
Totale parziale AST	6	36	7	38	8	35
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	11	80	14	79	15	78
Totale generale	91		93		93	

Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)

Categoria e grado	Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	2	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	2	—	2
AD 12	—	2	—	1	—	2
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	3	—	2	—	3
AD 9	—	3	—	1	—	3
AD 8	—	7	—	7	—	5
AD 7	—	5	—	5	—	7
AD 6	—	—	—	3	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	24	—	23	—	24
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	2	—	3
AST 5	—	7	—	8	—	6
AST 4	—	1	—	2	—	2
AST 3	—	3	—	2	—	4
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	16	—	16	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	40	—	39	—	40
Totale generale	40		39		40	

Agenzie decentrate — Mobilità e trasporti

Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)

Categoria e grado	Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	26	—	5	—	25
AD 13	—	33	—	9	—	32
AD 12	—	57	—	20	—	53
AD 11	—	81	—	33	—	76
AD 10	—	103	—	73	—	98
AD 9	—	119	—	99	—	117
AD 8	—	80	—	134	—	77
AD 7	—	44	—	103	—	52
AD 6	—	13	—	52	—	20
AD 5	—	—	—	22	—	1
Totale parziale AD	—	557	—	551	—	552
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	1
AST 8	—	4	—	—	—	4
AST 7	—	13	—	1	—	14
AST 6	—	27	—	8	—	25
AST 5	—	34	—	22	—	33
AST 4	—	23	—	35	—	24
AST 3	—	17	—	31	—	16
AST 2	—	4	—	23	—	8
AST 1	—	—	—	5	—	1
Totale parziale AST	—	123	—	125	—	126
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	680	—	676	—	678
Totale generale	680		676		678	

Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA)

Categoria e grado	Agenzia europea per la sicurezza marittima					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	2	—	1
AD 13	1	4	—	2	1	4
AD 12	1	10	1	5	1	10
AD 11	—	14	—	10	—	14
AD 10	1	19	1	18	1	19
AD 9	—	28	—	28	—	28
AD 8	—	31	—	28	—	29
AD 7	—	26	1	16	—	26
AD 6	—	8	—	20	—	12
AD 5	—	7	—	4	—	5
Totale parziale AD	3	149	3	133	3	149
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	1
AST 7	—	4	—	2	—	4
AST 6	—	19	—	10	—	15
AST 5	—	20	—	15	—	20
AST 4	—	12	—	18	—	16
AST 3	—	3	—	11	—	3
AST 2	—	—	—	2	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	60	—	59	—	60
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	3	209	3	192	3	209
Totale generale	212		195		212	

Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	2	—	—	—	1
AD 11	—	6	—	3	—	5
AD 10	—	18	—	12	—	18
AD 9	—	32	—	25	—	33
AD 8	—	22	—	16	—	21
AD 7	—	15	—	20	—	14
AD 6	—	15	—	20	—	10
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	111	—	97	—	103
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	2	—	3
AST 8	—	5	—	1	—	5
AST 7	—	4	—	1	—	4
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	8	—	7	—	8
AST 4	—	9	—	6	—	9
AST 3	—	4	—	10	—	3
AST 2	—	1	—	6	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	37	—	36	—	36
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	148	—	133	—	139
Totale generale	148		133		139	

Agenzie decentrate — Ambiente

Agenzia europea dell'ambiente (AEE)

Categoria e grado	Agenzia europea dell'ambiente					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	2	—	2
AD 13	1	4	—	1	1	3
AD 12	—	13	1	9	—	12
AD 11	—	12	—	8	—	11
AD 10	—	12	—	8	—	11
AD 9	—	12	—	8	—	11
AD 8	—	3	—	10	—	8
AD 7	—	1	—	11	—	3
AD 6	—	—	—	6	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	1	60	1	63	1	62
AST 11	—	3	—	—	—	3
AST 10	—	4	—	2	—	4
AST 9	3	10	1	2	3	9
AST 8	—	12	2	8	—	10
AST 7	—	11	—	8	—	10
AST 6	—	11	—	6	—	10
AST 5	—	9	—	11	—	12
AST 4	—	—	—	12	—	3
AST 3	—	—	—	9	—	—
AST 2	—	—	—	4	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	3	60	3	62	3	61
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	4	120	4	125	4	123
Totale generale	124		129		127	

Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) — Attività nell'ambito della normativa sui biocidi

Cfr. la tabella dell'organico S 03 01 02 — Agenzia europea delle sostanze chimiche.

Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) — Attività nell'ambito della legislazione sull'importazione ed esportazione di sostanze chimiche pericolose

Cfr. la tabella dell'organico S 03 01 02 — Agenzia europea delle sostanze chimiche.

Agenzie decentrate — Reti di comunicazione, contenuti e tecnologie

Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)

Categoria e grado	Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	2	—	3
AD 11	—	—	—	1	—	—
AD 10	—	5	—	2	—	5
AD 9	—	10	—	2	—	10
AD 8	—	15	—	5	—	15
AD 7	—	—	—	2	—	—
AD 6	—	—	—	13	—	—
AD 5	—	—	—	1	—	—
Totale parziale AD	—	34	—	29	—	34
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	1	—	2
AST 6	—	5	—	1	—	5
AST 5	—	5	—	2	—	5
AST 4	—	1	—	5	—	2
AST 3	—	—	—	6	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	13	—	15	—	14
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	47	—	44	—	48
Totale generale	47		44		48	

Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio

Categoria e grado	Ufficio dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) — Ufficio					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	1	—	—	—	—
AD 10	—	1	—	1	—	1
AD 9	—	2	—	1	—	1
AD 8	—	1	—	2	—	2
AD 7	—	2	—	1	—	1
AD 6	—	3	—	1	—	4
AD 5	—	—	—	4	—	1
Totale parziale AD	—	11	—	11	—	11
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	—	—	—
AST 4	—	2	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	3	—	3	—	3
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	14	—	14	—	14
Totale generale	14		14		14	

Agenzie decentrate — Affari marittimi e pesca

Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)

Categoria e grado	Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	3	—	2	—	3
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	3	—	3	—	3
AD 9	—	6	—	6	—	6
AD 8	—	14	—	5	—	14
AD 7	—	2	—	2	—	2
AD 6	—	—	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	31	—	22	—	31
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	7	—	7	—	7
AST 9	—	3	—	3	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	8	—	8	—	8
AST 6	—	2	—	2	—	2
AST 5	—	6	—	6	—	6
AST 4	—	1	—	—	—	1
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	30	—	29	—	30
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	61	—	51	—	61
Totale generale	61	61	51	51	61	61

Agenzie decentrate — Mercato interno e servizi

Autorità bancaria europea (EBA)

Categoria e grado	Autorità bancaria europea					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	2
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	8	—	3	—	7
AD 11	—	12	—	6	—	12
AD 10	—	12	—	9	—	11
AD 9	—	18	—	17	—	15
AD 8	—	26	—	14	—	20
AD 7	—	20	—	29	—	21
AD 6	—	18	—	26	—	16
AD 5	—	14	—	9	—	15
Totale parziale AD	—	134	—	117	—	123
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	3	—	—	—	1
AST 5	—	4	—	3	—	4
AST 4	—	2	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	3	—	2
AST 2	—	1	—	1	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	11	—	9	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	145	—	126	—	134
Totale generale	145		126		134	

Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

Categoria e grado	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	3	—	3
AD 12	—	11	—	6	—	8
AD 11	—	14	—	9	—	10
AD 10	—	13	—	10	—	10
AD 9	—	15	—	10	—	12
AD 8	—	14	—	10	—	12
AD 7	—	11	—	10	—	12
AD 6	—	9	—	10	—	11
AD 5	—	2	—	5	—	4
Totale parziale AD	—	96	—	76	—	85
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	3	—	2	—	3
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	2	—	3
AST 4	—	2	—	1	—	2
AST 3	—	—	—	2	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	16	—	13	—	16
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	112	—	89	—	101
Totale generale	112		89		101	

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Categoria e grado	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	2	—	1	—	2
AD 12	—	6	—	1	—	5
AD 11	—	9	—	3	—	8
AD 10	—	14	—	7	—	13
AD 9	—	28	—	14	—	26
AD 8	—	28	—	32	—	28
AD 7	—	26	—	30	—	26
AD 6	—	14	—	20	—	14
AD 5	—	15	—	13	—	13
Totale parziale AD	—	144	—	123	—	137
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	—	—	1
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	3	—	—	—	3
AST 5	—	4	—	2	—	4
AST 4	—	1	—	6	—	3
AST 3	—	—	—	2	—	—
AST 2	—	—	—	1	—	—
AST 1	—	—	—	2	—	—
Totale parziale AST	—	12	—	13	—	13
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	156	—	136	—	150
Totale generale	156		136		150	

Agenzie decentrate — Istruzione e cultura

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

Categoria e grado	Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	4	4	4	4	4	4
AD 11	—	10	—	9	—	10
AD 10	—	10	—	10	—	10
AD 9	—	5	—	5	—	5
AD 8	—	5	—	5	—	5
AD 7	—	4	—	4	—	4
AD 6	—	2	—	1	—	2
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	4	44	4	42	4	44
AST 11	—	1	—	1	—	1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9	1	2	—	2	—	2
AST 8	1	2	2	2	2	2
AST 7	3	7	3	7	3	7
AST 6	3	5	4	5	4	5
AST 5	—	6	2	6	1	6
AST 4	—	10	—	10	—	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	9	34	12	34	11	33
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	13	78	16	76	15	77
Totale generale	91		92		92	

Fondazione europea per la formazione professionale (ETF)

Categoria e grado	Fondazione europea per la formazione professionale					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	—	—	6
AD 12	—	14	—	8	—	14
AD 11	—	8	—	9	—	7
AD 10	—	6	—	7	—	8
AD 9	—	12	—	11	—	13
AD 8	—	9	—	10	—	5
AD 7	—	1	—	9	—	3
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	1	—	—
Totale parziale AD	—	55	—	58	—	57
AST 11	—	3	—	—	—	3
AST 10	—	5	—	1	—	5
AST 9	—	9	—	8	—	8
AST 8	—	6	—	6	—	6
AST 7	—	4	—	4	—	4
AST 6	—	4	—	2	—	4
AST 5	—	—	—	4	—	1
AST 4	—	—	—	5	—	—
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	31	—	31	—	31
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	86	—	89	—	88
Totale generale		86		89		88

Agenzie decentrate — Salute e tutela dei consumatori

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)

Categoria e grado	Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	—	—	7
AD 13	—	10	—	1	—	6
AD 12	—	12	—	4	—	10
AD 11	—	18	—	4	—	16
AD 10	—	27	—	7	—	23
AD 9	—	25	—	13	—	32
AD 8	—	18	—	28	—	18
AD 7	—	13	—	1	—	13
AD 6	—	—	—	23	—	1
AD 5	—	—	—	30	—	—
Totale parziale AD	—	126	—	111	—	127
AST 11	—	2	—	—	—	2
AST 10	—	4	—	—	—	4
AST 9	—	4	—	—	—	4
AST 8	—	8	—	1	—	8
AST 7	—	12	—	3	—	12
AST 6	—	16	—	4	—	16
AST 5	—	8	—	16	—	9
AST 4	—	—	—	19	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	5	—	—
AST 1	—	—	—	6	—	—
Totale parziale AST	—	54	—	54	—	55
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	180	—	165	—	182
Totale generale	180		165		182	

Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Categoria e grado	Autorità europea per la sicurezza alimentare					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	2	—	1	—	2
AD 13	—	2	—	1	—	2
AD 12	1	16	—	6	1	16
AD 11	—	11	—	6	—	11
AD 10	1	18	—	11	1	17
AD 9	1	43	—	27	1	42
AD 8	—	54	—	54	—	54
AD 7	1	55	4	46	1	56
AD 6	1	14	1	43	1	15
AD 5	—	5	—	12	—	6
Totale parziale AD	5	221	5	207	5	222
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	—	—	3
AST 7	—	4	—	2	—	4
AST 6	—	9	—	2	—	9
AST 5	—	30	—	15	—	30
AST 4	—	23	—	40	—	23
AST 3	—	23	—	17	—	25
AST 2	—	1	—	29	—	2
AST 1	—	—	—	3	—	—
Totale parziale AST	—	93	—	108	—	96
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	5	314	5	315	5	318
Totale generale	319		320		323	

Agenzia europea per i medicinali (EMA)

Categoria e grado	Agenzia europea per i medicinali (EMA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	3	—	2	—	4
AD 14	—	7	—	6	—	6
AD 13	—	11	—	9	—	11
AD 12	—	43	—	39	—	40
AD 11	—	43	—	37	—	40
AD 10	—	41	—	44	—	43
AD 9	—	45	—	37	—	42
AD 8	—	59	—	54	—	53
AD 7	—	65	—	54	—	61
AD 6	—	23	—	37	—	37
AD 5	—	—	—	18	—	3
Totale parziale AD	—	340	—	337	—	340
AST 11	—	2	—	2	—	2
AST 10	—	7	—	5	—	6
AST 9	—	6	—	7	—	7
AST 8	—	16	—	16	—	16
AST 7	—	22	—	17	—	19
AST 6	—	42	—	39	—	43
AST 5	—	46	—	42	—	43
AST 4	—	57	—	49	—	52
AST 3	—	46	—	46	—	45
AST 2	—	7	—	27	—	23
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	251	—	250	—	256
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	591	—	587	—	596
Totale generale		591		587		596

Agenzie decentrate — Affari interni

Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex)

Categoria e grado	Guardia di frontiera e costiera europea (Frontex)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	2	—	1
AD 13	—	6	—	5	—	5
AD 12	—	17	—	13	—	15
AD 11	—	17	—	8	—	11
AD 10	—	12	—	9	—	10
AD 9	—	23	—	13	—	20
AD 8	—	110	—	34	—	85
AD 7	—	72	—	30	—	65
AD 6	—	37	—	10	—	34
AD 5	—	15	—	4	—	14
Totale parziale AD	—	311	—	128	—	261
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	5	—	7	—	5
AST 7	—	11	—	12	—	11
AST 6	—	16	—	21	—	16
AST 5	—	27	—	17	—	27
AST 4	—	45	—	6	—	28
AST 3	—	3	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	107	—	69	—	91
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	418	—	197	—	352
Totale generale	418		197		352	

Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	5	—	2	—	5
AD 12	—	11	—	7	—	11
AD 11	—	17	—	10	—	17
AD 10	—	28	—	9	—	30
AD 9	—	61	—	45	—	61
AD 8	—	100	—	77	—	97
AD 7	—	128	—	113	—	126
AD 6	—	158	—	198	—	139
AD 5	—	36	—	13	—	29
Totale parziale AD	—	546	—	476	—	517
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	—	—	2
AST 7	—	5	—	3	—	5
AST 6	—	6	—	4	—	6
AST 5	—	7	—	7	—	8
AST 4	—	5	—	10	—	8
AST 3	—	3	—	2	—	3
AST 2	—	1	—	3	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	30	—	29	—	33
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	576	—	505	—	550
Totale generale	576	576	505	505	550	550

Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	2	—	—	—	2
AD 10	—	2	—	2	—	2
AD 9	—	1	—	3	—	1
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	2	—	1	—	2
AD 6	—	7	—	1	—	6
AD 5	—	6	—	9	—	6
Totale parziale AD	—	21	—	17	—	20
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	1
AST 5	—	3	—	2	—	3
AST 4	—	6	—	2	—	6
AST 3	—	1	—	4	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	11	—	8	—	11
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	32	—	25	—	31
Totale generale	32		25		31	

Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)

Categoria e grado	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	2	1	3	1	2
AD 12	4	11	3	5	4	11
AD 11	1	11	—	6	1	11
AD 10	—	13	—	2	—	13
AD 9	—	6	1	5	—	6
AD 8	—	—	1	8	—	—
AD 7	—	—	—	8	—	—
AD 6	—	—	—	2	—	—
AD 5	—	—	—	2	—	—
Totale parziale AD	6	45	6	42	6	45
AST 11	1	—	—	—	1	—
AST 10	—	3	—	1	—	3
AST 9	1	7	—	3	1	7
AST 8	2	7	—	1	2	7
AST 7	—	4	1	2	—	5
AST 6	—	—	—	8	—	—
AST 5	—	—	1	6	—	—
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	1	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	4	21	3	22	4	22
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	10	66	9	64	10	67
Totale generale	76	73	73	77	77	77

Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA)

Categoria e grado	Agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (eu-LISA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	2	—	2
AD 12	—	3	—	3	—	3
AD 11	—	5	—	3	—	4
AD 10	—	8	—	5	—	6
AD 9	—	13	—	9	—	10
AD 8	—	17	—	12	—	17
AD 7	—	21	—	13	—	17
AD 6	—	12	—	14	—	13
AD 5	—	11	—	10	—	14
Totale parziale AD	—	94	—	72	—	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	2	—	1	—	2
AST 7	—	4	—	2	—	3
AST 6	—	9	—	6	—	8
AST 5	—	14	—	12	—	12
AST 4	—	11	—	12	—	14
AST 3	—	1	—	9	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	42	—	43	—	43
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	136	—	115	—	131
Totale generale	136		115		131	

Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)

Categoria e grado	Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (UESA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	4	—	4
AD 11	—	1	—	1	—	1
AD 10	—	11	—	6	—	9
AD 9	—	8	—	5	—	5
AD 8	—	30	—	9	—	11
AD 7	—	44	—	28	—	41
AD 6	—	16	—	5	—	11
AD 5	—	19	—	10	—	24
Totale parziale AD	—	135	—	69	—	107
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	2	—	3
AST 4	—	30	—	6	—	10
AST 3	—	35	—	5	—	26
AST 2	—	5	—	2	—	5
AST 1	—	4	—	2	—	4
Totale parziale AST	—	79	—	17	—	48
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	214	—	86	—	155
Totale generale	214		86		155	

Agenzie decentrate — Servizi linguistici

Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea

Categoria e grado	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	1	—	1	—	1	—
AD 12	16	10	4	5	14	8
AD 11	9	3	11	5	10	4
AD 10	6	6	6	4	5	6
AD 9	4	11	5	7	4	12
AD 8	3	22	10	11	6	18
AD 7	5	19	3	16	4	18
AD 6	1	16	4	24	1	21
AD 5	—	1	—	16	—	—
Totale parziale AD	45	89	44	89	45	88
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	5	—	3	—	4	—
AST 8	1	2	3	2	2	1
AST 7	3	3	2	2	3	3
AST 6	1	5	1	2	—	4
AST 5	2	18	1	11	2	18
AST 4	1	12	3	16	2	13
AST 3	—	5	—	11	—	8
AST 2	—	—	—	5	—	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	13	45	13	49	13	48
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	1	—	—	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	1	—	—	—	1
Totale	58	135	57	138	58	137
Totale generale	193		195		195	

Agenzie decentrate — Energia

Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Categoria e grado	Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	5	—	2	—	5
AD 10	—	—	—	2	—	—
AD 9	—	5	—	3	—	4
AD 8	—	11	—	10	—	11
AD 7	—	8	—	6	—	10
AD 6	—	10	—	10	—	7
AD 5	—	11	—	11	—	11
Totale parziale AD	—	55	—	48	—	53
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	—	—	1
AST 5	—	2	—	1	—	4
AST 4	—	4	—	4	—	4
AST 3	—	5	—	7	—	6
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	12	—	12	—	15
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	67	—	60	—	68
Totale generale	67		60		68	

Agenzie decentrate — Giustizia

Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)

Categoria e grado	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	2	—	1	—	2
AD 12	—	6	—	—	—	8
AD 11	—	—	—	5	—	—
AD 10	—	12	—	2	—	12
AD 9	—	12	—	7	—	11
AD 8	—	4	—	8	—	1
AD 7	—	6	—	15	—	7
AD 6	—	3	—	6	—	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	47	—	45	—	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	—	—	1
AST 9	—	4	—	—	—	3
AST 8	—	3	—	3	—	3
AST 7	—	6	—	3	—	6
AST 6	—	10	—	3	—	12
AST 5	—	—	—	7	—	—
AST 4	—	1	—	8	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	25	—	25	—	26
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	72	—	70	—	72
Totale generale	72		70		72	

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)

Categoria e grado	Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	1	—	—	—	1
AD 11	—	—	—	1	—	—
AD 10	—	2	—	1	—	1
AD 9	—	3	—	2	—	3
AD 8	—	3	—	2	—	3
AD 7	—	6	—	3	—	5
AD 6	—	5	—	7	—	5
AD 5	—	—	—	4	—	2
Totale parziale AD	—	21	—	21	—	21
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	2
AST 6	—	3	—	1	—	—
AST 5	—	1	—	4	—	4
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	6	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	27	—	27	—	27
Totale generale	27		27		27	

Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust)

Categoria e grado	Organismo europeo per il consolidamento della cooperazione giudiziaria (Eurojust)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	3	—	—	—	—
AD 10	—	8	—	6	—	9
AD 9	—	13	—	8	—	10
AD 8	—	30	—	18	—	26
AD 7	—	32	—	9	—	30
AD 6	—	5	—	25	—	12
AD 5	—	3	—	3	—	4
Totale parziale AD	—	96	—	70	—	93
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	—
AST 6	—	4	—	9	—	3
AST 5	—	34	—	42	—	24
AST 4	—	51	—	38	—	54
AST 3	—	17	—	33	—	22
AST 2	—	6	—	2	—	11
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	113	—	126	—	115
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	209	—	196	—	208
Totale generale	209		196		208	

Imprese comuni europee**Impresa comune europea per ITER — Fusione per l'energia (F4E)**

Categoria e grado	Impresa comune europea per ITER — Energia da Fusione (F4E)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1
AD 14	3	1	—	1	1	—
AD 13	14	7	8	3	14	5
AD 12	15	17	9	1	17	13
AD 11	4	21	6	15	5	21
AD 10	—	26	2	22	—	25
AD 9	—	35	1	30	—	29
AD 8	1	40	8	43	1	40
AD 7	—	28	2	32	—	37
AD 6	1	28	—	36	—	33
AD 5	1	—	1	—	2	—
Totale parziale AD	39	204	37	183	40	204
AST 11	4	—	—	—	4	—
AST 10	2	—	1	—	2	—
AST 9	3	—	1	—	3	—
AST 8	2	1	2	—	1	—
AST 7	1	1	2	—	2	1
AST 6	—	8	3	1	—	5
AST 5	—	12	—	9	—	14
AST 4	—	5	3	7	—	7
AST 3	—	1	1	10	—	—
AST 2	—	—	2	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	12	28	15	27	12	27
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	51	232	52	210	52	231
Totale generale	283		262		283	

Impresa comune per la ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR)

Categoria e grado	Impresa comune 2 sulla ricerca nella gestione del traffico aereo del cielo unico europeo (SESAR 2)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—	1 ⁽¹⁾
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	4	—	3	—	4
AD 11	—	3	—	—	—	2
AD 10	—	2	—	4	—	2
AD 9	—	3	—	1	—	3
AD 8	—	6	—	4	—	6
AD 7	—	6	—	4	—	5
AD 6	—	7	—	5	—	9
AD 5	—	1	—	10	—	1
Totale parziale AD	—	33	—	32	—	33
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	1
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4	—	2	—	—	—	1
AST 3	—	1	—	2	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	1	—	2	—	1
Totale parziale AST	—	6	—	6	—	6
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	39	—	38	—	39
Totale generale	39		38		39	

(¹) La nomina ad personam con riclassificazione ad AD15 del direttore dell'impresa comune SESAR è soggetta all'approvazione dell'autorità di bilancio.

Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET)

Categoria e grado	Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	1	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	—	1
AD 10	—	3	—	—	—	1
AD 9	—	9	—	5	—	8
AD 8	—	9	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	8	—	13
AD 6	—	7	—	13	—	7
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	39	—	32	—	36
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	1	—	1
AST 4	—	3	—	2	—	3
AST 3	—	1	—	1	—	1
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	5	—	4	—	5
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	44	—	36	—	41
Totale generale		44		36		41

Agenzie esecutive

Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (EASME)

Categoria e grado	Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese (EASME)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	5	—	4	—	4
AD 13	—	7	—	5	—	7
AD 12	—	6	—	2	—	6
AD 11	—	6	—	5	—	6
AD 10	—	6	—	4	—	6
AD 9	—	16	—	13	—	13
AD 8	—	7	—	5	—	10
AD 7	—	9	—	4	—	10
AD 6	—	11	—	5	—	10
AD 5	—	27	—	32	—	20
Totale parziale AD	—	100	—	79	—	92
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	5	—	2	—	4
AST 4	—	6	—	12	—	9
AST 3	—	2	—	1	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	15	—	15	—	18
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	115	—	94	—	110
Totale generale	115		94		110	

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)

Categoria e grado	Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	7	—	2	—	5
AD 13	—	7	—	9	—	8
AD 12	—	5	—	2	—	5
AD 11	—	12	—	11	—	12
AD 10	—	15	—	9	—	11
AD 9	—	12	—	19	—	14
AD 8	—	9	—	8	—	8
AD 7	—	7	—	6	—	8
AD 6	—	5	—	6	—	7
AD 5	—	2	—	3	—	3
Totale parziale AD	—	81	—	75	—	81
AST 11	—	1	—	—	—	1
AST 10	—	2	—	1	—	2
AST 9	—	—	—	1	—	—
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	2	—	—	—	3
AST 6	—	6	—	3	—	5
AST 5	—	11	—	11	—	9
AST 4	—	5	—	9	—	5
AST 3	—	—	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	28	—	29	—	29
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	109	—	104	—	110
Totale generale	109	109	104	104	110	110

Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)

Categoria e grado	Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l'agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	1	—	1
AD 12	—	4	—	2	—	3
AD 11	—	1	—	2	—	2
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	1	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	1	—	1
AD 7	—	3	—	1	—	2
AD 6	—	2	—	1	—	2
AD 5	—	3	—	3	—	3
Totale parziale AD	—	16	—	12	—	15
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	1	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	—	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	1	—	—	—	1
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	2	—	2	—	2
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	18	—	14	—	17
Totale generale	18		14		17	

Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)

Categoria e grado	Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
(¹)	—	7	—	7	—	7
AD 13	—	9	—	6	—	9
AD 12	—	5	—	3	—	5
AD 11	—	5	—	4	—	4
AD 10	—	5	—	3	—	4
AD 9	—	7	—	4	—	5
AD 8	—	10	—	8	—	9
AD 7	—	9	—	10	—	12
AD 6	—	2	—	1	—	2
AD 5	—	2	—	1	—	1
Totale parziale AD	—	61	—	47	—	58
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	1	—	1	—	1
AST 6	—	1	—	—	—	—
AST 5	—	2	—	2	—	2
AST 4	—	4	—	2	—	3
AST 3	—	2	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	10	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	71	—	57	—	68
Totale generale	71		57		68	

(¹) La tabella dell'organico autorizza la seguente nomina ad personam: un funzionario di grado AD 14 può diventare AD 15.

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca

Categoria e grado	Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA)					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
(¹)	—	6	—	2	—	6
AD 13	—	9	—	10	—	9
AD 12	—	3	—	6	—	2
AD 11	—	3	—	1	—	3
AD 10	—	19	—	4	—	10
AD 9	—	41	—	36	—	43
AD 8	—	18	—	30	—	23
AD 7	—	8	—	9	—	6
AD 6	—	15	—	14	—	16
AD 5	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AD	—	122	—	112	—	118
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	—	—	—	—	—
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	122	—	112	—	118
Totale generale	122		112		118	

(¹) La tabella dell'organico autorizza la seguente nomina ad personam: un funzionario di grado AD 14 può diventare AD 15.

Agenzia esecutiva per la ricerca (REA)

Categoria e grado	Agenzia esecutiva per la ricerca					
	2018		2017			
	Autorizzati nel bilancio dell'Unione		Effettivamente coperti al 31 dicembre		Autorizzati nel bilancio dell'Unione	
	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei	Posti permanenti	Posti temporanei
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	8	—	5	—	6
AD 13	—	11	—	10	—	11
AD 12	—	12	—	3	—	9
AD 11	—	11	—	5	—	8
AD 10	—	16	—	7	—	12
AD 9	—	25	—	16	—	19
AD 8	—	28	—	20	—	28
AD 7	—	32	—	28	—	33
AD 6	—	28	—	30	—	29
AD 5	—	—	—	12	—	2
Totale parziale AD	—	171	—	136	—	157
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	3	—	—	—	2
AST 8	—	3	—	2	—	2
AST 7	—	2	—	—	—	2
AST 6	—	—	—	2	—	2
AST 5	—	—	—	5	—	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST	—	8	—	10	—	10
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Totale parziale AST/SC	—	—	—	—	—	—
Totale	—	179	—	146	—	167
Totale generale ⁽¹⁾	—	179	—	146	—	167

(1) La tabella dell'organico autorizza le seguenti nomine ad personam: i funzionari distaccati possono occupare nella tabella dell'organico dell'Agenzia un posto di grado più elevato, a condizione che tale grado più elevato corrisponda al grado da loro rivestito alla Commissione. Questa eccezione si applica esclusivamente ai funzionari distaccati.